LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS

FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIULIANI DI GUALDANA
LAZZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

333.9
R666m

Rare Book & Special
Collections Library

VI-13-18.
d.15.

COMPILAZIONE
METODICA
DELLE LEGGI &c.
APPARTENENTI
AL COLLEGIO E MAGISTRATO
ALLE ACQUE.

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://archive.org/details/metodoinpraticad00romp

METODO
IN PRATICA DI SOMMARIO,

O sia Compilazione delle Leggi, Terminazioni, & Ordini appartenenti agl' Illustrissimi & Eccellentissimi

COLLEGIO, e MAGISTRATO ALLE ACQUE

Nei proprii finali Oggetti di Preservazione, e d' Esazione; con le Istruzioni preliminari, e Notizie principali toccanti li medesimi.

OPERA

DELL' AVVOCATO FISCALE

GIULIO ROMPIASIO.

FIRMAMENTUM IN MEDIO AQUARUM

D.S. inv. del. DIVIDAT AQUAS AB AQUIS. C.O. Scul.

IN VENEZIA, MDCCXXXIII.

IULIUS ROMPIASIUS·G·O·V·IUD·ADV·PHISC·EXC·COL·ET MAG·S·A·MUN·AXXXVIII
Dom.co Sporelli inven. et del.
Gio. Orsolini Sculp.

333.9
R666m

6A p51 | M. SEXTON

PRODUZIONE DELL'OPERA REGNANDO IN GRADO DI PRINCIPE

IL SERENISSIMO

D. D.

CARLO RUZZINI DOGE &c.

E PRESIEDENDO AL MAGISTRATO

GL'ILLUSTRISSIMI, & ECCELLENTISSIMI SIGNORI

Savii { NICCOLO' DUODO CAVALIER FU' DE ſ. PIERO,
ANTONIO NANI FU' DE ſ. BERNARDO,
DANIEL BRAGADIN KAV. FU' DE ſ. ANDREA, }

Eſecutori { ANZOLO POLI FU' DE ſ. ZUANNE,
MARCO PISANI DE ſ. PAULO,
ZORZI BENZON DE ſ. PIERO. }

1733. Adi

CAVAGNA LIBRARY

1733. Adi 10. Giugno.

ESsendo state raccolte in Summario, ò sia Compilazione dall'Avvocato Fiscal di questo Magistrato l'Eccellente Giulio Rompiasio tutte le Leggi, Terminazioni, Ordini, & altro attinenti le Materie gravissime del Magistrato stesso con altre Notizie, che essenzialmente lo riguardano: Opera rimarcata di benemerita sua applicazione, e fatica, che si renderà molto utile, e giovevole per li pubblici, e privati riguardi. Perciò gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Savii, & Essecutori alle Acque con li oggetti precisamente diretti al pubblico Servizio, hanno unanimi terminato, che sia dallo Stampadore Bonifacio Viezzeri posto alla Stampa il Libro stesso intitolato *Metodo in prattica di Summario, ò sia Compilazione delle Leggi, Terminazioni, & Ordini &c.* Dovendo dallo Stampadore suddetto esser tenuti a parte tutti li Fogli, e Libri stessi, niuno eccettuato, e compita che sia la stampa consegnar essi Libri al suddetto Avvocato Fiscale, che doverà ponerli nel Magistrato, ove resteranno in custodia, & a disposizione del medesimo.

(*Niccolò Duodo K. S. A.*
(*Gabriel Emo S. A.*
(*Z. Piero Pasqualigo S. A.*
(*Piero Donà E. A.*
(*Alvise Mocenigo 3° E. A.*
(*Marco Pisani E. A.*

ECCEL.

ECCELLENZE

TRoppo coraggiosa, mi lusingo, non sia per riuscire all' animo soavissimo di VV. EE. la mia intrapresa, or che vengo di presentar loro questo Volume formato nell' oggetto di secondare le zelantissime brame dell' EE.VV. e de' Precessori loro, avanzandomi con ciò ad umiliare il mio interminabile rispetto agli uni, ed agli altri.

Mi son pure indotto da due forti motivi, e per la qualità delle materie, che in esso si contengono, rese ormai note all' alta loro cognizione, e per la possanza del loro autorevole Padrocinio, sapendo io benissimo l' avvantaggio, che ne

ridonderà all'opera stessa. Ciò serve a giustificarmi appieno. Del mio debito non parlo, perche immenso mi confonde nell' apprensione, non restandomi appena un atomo di spirito per esprimere l'impacienza, che mi soletica a dargliene qualche testimonianza.

Tralascio di riferire l'eccelse doti, e prerogative, di cui vanno l'E. E. loro copiosamente fornite, nè son per esporre i fasti delle loro sublimi Case, e delle tante Porpore sostenute. La modestia (caratere peculiare degli Animi eroici) che alligna nel loro Spirito, non mi permette di porre in maggior vista i distinti, ed illustri Meriti e delle Famiglie, e delle Persone, parlando ben essi per me a sufficienza. Ciò che si dice della loro Grandezza non è già della loro Fortuna, mà della loro Prudenza e Virtù, che li hà resi degni d'essere Grandi.

Mi ristringo dunque ad implorare unicamente il loro generoso compiaccimento, e che si degnino d'accogliere questa debole fatica in argomento di profondo osequio per donare un qualche grado di riputazione al mio nome. Confido, che per loro innata benignità la riguardino con occhio favorevole, e vogliano concedermi il decorso titolo, che con la più rispettosa venerazione professo

Di V.V. E.E.

1733. Adi 16. Genaro

Umiliss., e Reverentiss. Servitore
Giulio Rompiasio.

PRE-

PREFAZIONE

IL Magiſtrato Eccellentiſſimo alle Acque è uno de' più eſenziali Membri del Corpo di queſto Auguſtiſſimo Governo, e non s' ingannarebbe chi lo conſideraſſe come Viſcera circoſtante al cuore, mentre ſopraintende con provida accuratezza alla difeſa, e preſervazione della Laguna, che vale a dire Sede dello Spirito più vitale di queſta immortale Patria, e che oltre il coſtituire sì vago ornamento a queſta Unigenita Reina in Mare Città, le mantiene di proprio la rariſſima prerogativa di tre Beni, Salute, Sicurezza, e Libertà. Travaglia inceſſantemente eſſo Magiſtrato in tale premuroſiſſima applicazione per dar mano a riſtabilire un favore così ſpecioſo del Cielo, e della Natura, che hà collocata sì gran Dominante in ſito cotanto avvantaggioſo, e felice.

Come però vaſto è l'intento, a cui ſi oggetta, così riſultano slimitate le occorrenze per conſeguirlo. La regola d'eſſe è tutto ufficio del ammirabile Virtù di chi preſiede in detto Graviſſimo Magiſtrato, che non andarebbe eſente da qualche ingombro, quando gli mancaſſe quell' attento indefeſſo ſtudio, che gli viene ſaviamente contribuito. Tuttavia ſe le prudentiſſime Leggi, Terminazioni, e ſapientiſſimi provedimenti, che alla direzione degli affari tendenti all' oggetto ſuddetto ſi rimarcano emanati, foſſero diſtribuiti in chiaro ordine, e diſtinta forma corriſpondente alla diverſità delle Materie, e queſte appariſſero diſgregate, e diſpoſte in un buon Siſtema, non diſperſe, nè involute, ſarebbero in gran parte ſormontate le difficoltà, che tal volta accadono, mercè de' fondamenti, e lumi riſultanti in cadaun genere d'Intereſſe dallo ſpirito delle Leggi medeſime.

Io nell' apprenſione vigoroſa del beneficio, che ritrarne ſi potrebbe coll' uſo di queſta metodica ordinazione delle Materie, e Sommario delle publiche Leggi, e Sovrane deliberazioni, hò voluto cedere alla giuſta opinione, che tengo della mia inſufficienza, e laſciarmi indurre ad opera, per cui come per null'altra verun immaginabile talento poſſedo, con ſperanza ad ogni modo di ſcorgere illuſtrate le mie imperfezioni dalla benigna Pubblica compiacenza, che viene da me implorata per riceverla non in premio di merito, benſì in ſtimolo di meritare. Sò non eſſer conceſſo, che alle gran menti di pronunciare coſe opportune, e neceſſarie; mà ben giuſtifica la mia debolezza nell' intrapreſa, l'ardor del cuore, che mi ſoletica verſo il publico ſervizio.

Sarà queſto Summario un Riſtretto, ſenza però far torto a ciò,

che riguarda le cose essenziali, troncando solo quelle, che potrebbero servire d'ingombro, più che di profitto, e qualor la curiosità destata dal genio, ò la premura portata dall'affare induca di tal una Legge a più estesa cognizione, potrà dallo riscontro d'essa ritrarsene la bramata piena instruzione. Anco le cose migliori hanno i suoi eccessi, che le rendono sconcie, e difettose. Sono stato doppiamente costretto, e dalle leggi della fedeltà, e dall' inopia del talento a mettervi poco del mio, ma tanto più spicheranno visibili i publici documenti, che quì ordinatamente si raccolgono. Non hò creduto meglio occuparmi, che in scrivere senza contrasto, essendo le massime, e le prescrizioni dipendenti da Leggi, che le stabiliscono, e non hò cercato, che d'istruirmi, e d'istruire chi si compiace delle medesime col rendergli il dovere d'una pontuale esecuzione. Ebbe a dire un erudito Francese *il n'y a point de honte à s'instruire, & il y en a beaucoup à ne le pas faire*. Rimirasi questa veramente un' opera, che non dà riputazione di spirito, ma ben potrà conciliarmi qualche concetto di Zelo, mentre non ebbi altro motivo all'intrapresa, che una giusta condiscendenza agl' impulsi del debito di rispondere alla somma beneficenza del pubblico compatimento donatomi per il corso di trentaott' anni, ne' quali mercè a Dio godo il privileggio speciosissimo di servire a sì gran Magistrato, che invigila gelosamente alla custodia, sussistenza, e conservazione di questo sacro illibato Estuario, di cui sia lecito dire mediante la Divina Clemenza: *idem ipse es, & anni tui non deficient.* Psal. 101.

Non è difficile resistere al piacere di pienamente gradire, ma non così al piacere d'essere benignamente gradito. Fissata nel pubblico servizio la maggior parte dell'Età, continua in me lo stimolo di farmi rilevare tutto cuore. Ma per indicare la buona volontà non hò altra mostra, che l'attenzione, ed il fervore: Argomento di non amar l'ozio sono li frutti, che mediante gli onorati sudori si mietono. *Dormierunt somnum suum, & nihil invenerunt* Psalm. 75. Non conviene però servirsi di tutto per fabricare fortuna. Vi sono molti, che non ascoltano le voci della Coscienza, ma ve ne sono molto più di quelli, che fanno dire alla loro Coscienza tutto quello gli piace. Nulla dopo Dio dev' essere sì caro ad uomo onesto, che il proprio Onore. Basta, che si sappia, e s' usi l'assioma: *Maximum Vectigal Parsimonia*. Il contegno moderato in tutte le azioni decide del credito, e della fortuna ancora. Spiegò la massima l'autore suddetto, *il ne depend pas de nous d' être heureux, mais il depend de nous de meriter de l' être*. E' pur anco vero, che *Sors bona dat vires*. Mi fò lecito di sperare, che non vi sia chi disapprovi un tale oggetto, che mi ha invaso nel riguardo agli accennati motivi.

Le Materie del Magistrato sono d'un Carattere, che esiggerebbero

gran

gran fondo di dottrina, e gran forza di sapere in chi volesse farne un distinto, e pieno dettaglio, & estendersi a discorrerne oltre il cenno da me succintamente dato. Bisogna possedere molto di spirito, e di cognizione per farne egualmente comparire quando si parla molto. Le grandi ricchezze si perdono a forza di voler farle spiccare. Anco la Bellezza ha più discapito, che la bruttezza in farsi molto vedere. Sò, che si giudica quasi sempre più avvantaggiosamente dal silenzio, che dal discorso. Credo al sentimento di chi espresse, che sovente *il y a plus d esprit qu' on ne pense à cacher son esprit*: Nè io hò miglior mezo di produrmi assai, che coll' espormi poco. *Il est de la beauté de l' esprit, comme de la beauté des dames, qui ne plaisent jamais moins que lors qu' elles font les belles*. Si vive in un secolo, in cui tutto il Mondo ha dello spirito, in sorte che è difficile distinguersi, ed è molto obbligato alla natura chi ne possede un poco più degli altri. Vengo di confessare la mia debolezza, ma la suffraga lo spirito costante assistito dal Cielo di ben operare. *Spiritus tuus bonus deducet me* Psalm. 142. L'esperienza però fornisce regolarmente di lumi, e cognizioni, onde rendere ben pronto e presente lo spirito nel rispondere alle occorrenze. Per disnodarsi non dimanda lo spirito meno d'esercizio, che il Corpo.

Rilevansi in quest'opera gli espedienti intrapresi dalla Prudenza Pubblica ne' tempi andati sù gl' indrizzi de' Periti, e con le massime più fondate a riparo de' pregiudizii accaduti specialmente alla Laguna, ed a' Porti, e nei Littorali ancora. Possono le direzioni, ed esperimenti di quei tempi, quantunque forse variato il sistema d' allora, servire di lume alle provisioni più salutari nei sfortunevoli casi dello stato degli uni, e dell'altra, che fanno fissamente agitare la publica applicazione nello studio indefesso di addattarvi opportuni, e validi compensi. Queste mire d'essenzialissimo riguardo m' hanno principalmente indotto a sudare nella raccolta delle notizie in sì gelose Materie, che si rimarcano dell' ultima importanza, e premura alla felicità, e grandezza di questa Gloriosissima, e Religiosissima Republica.

Hò creduto poter essere giovevole a chi s'applica alla Lettura delle Materie in questo Volume descritte l'inserirvi un *DISSEGNO TOPOGRAFICO* della *LAGUNA*, de'*LIDI* da un Capo all'altro, de' *PORTI*, e de'*FIUMI*, d'onde derivano, e sboccano col di più, che resta dimostrato, e con quelle annotazioni, che rendino il lume delle parti principali in esso contenute, onde s' abbia la scorta di ravvisare le cose più osservabili, di cui parlano i pubblici documenti, e vi si addattano le Sovrane Deliberazioni.

L'uso sarà di riscontrare le situazioni di tutt o ciò, che riguarda principalmente lo stato, e *Circondario* della *Laguna* con suoi *Canali*, e l' estensione de' Littorali Veneti con l'apperture de' Porti, e parimente

l'anda-

l'andamento de' Fiumi, la maggior parte a quest' ora divertiti dalla stessa.

Mi rimetto nel di più, che vi si scorge, allo studio di chi si diletta d'averne tintura, e di riconoscere di quanta essenzialità risulti alla felicità di questa gran Dominante la conservazione d'essa Laguna, il mantenimento de' Lidi, e de' Porti, e la remozione de' Fiumi, e d'altri scarichi d'Acque dolci, che da molti lati ancora la insidiano.

Non son per custodire alcun ordine nei sistema delle Materie, e nelle brevi notizie, che mi son dato d'aggiongere; Lo farò a misura, che mi si presenteranno da loro stesse: Può ben essere, che mi riscontri con l'esposizione in qualche parte anco da altri trovata, perche è difficile quando s'ha il medesimo dissegno, di non riscontrarsi tal volta con la stessa idea, ò maniera. Oltre di che nelle tradizioni antiche conviene dipendere dall' altrui autorità, e relazione.

V' hanno pur anche delle cose vere, e buone sì sfortunate, che quantunque saltino agli occhi, non trovano l'adito nello spirito, che le conduca all' intelletto per accettarle. Hò tolto in vista la premura dell' Eccellentissimo Magistrato nel grand' impegno d'essere istruito de' fondamenti preliminari, che sono scorta all' esercizio delle proprie gravi incombenze; Non vi è cosa più onesta, più utile, e più aggradevole in chi presiede, quanto l'assoggettarsi in applicazione allo studio di quelle Leggi, d'onde deve apprendere le notizie, che non può ignorare senza far torto alla propria condizione.

Quivi sono inseriti pontualmente i lumi di tutte le Leggi, e Terminazioni sin tutto l'anno 1732. riguardanti pubbliche Materie, ed affari del Magistrato, regole, direzioni, e prescrizioni, che dalle stesse derivano, e se bene molte cose non più in prattica si rimarcano fuor d'uso, ò giacciono fuori d'osservanza, non sarà però inutile anco d'esse la cognizione, ed osservazione, perche, ò come esemplari fanno strada nella mente a migliorarne l'idea, ò come salutari inducono l'animo di chi presiede a ripigliarne l'antico istituto. Lo spirito delle Leggi deve accomodarsi non solo alla natura delle Materie, che esiggono direzione, e governo, ma alla condizione de' tempi, ed al temperamento vario degli affari.

V'ha un'equità naturale, ed una ragione universale, che ad ogni caso s'accomoda, e non è circoscritta a particolari, nè vincolata a riguardi de' tempi, luoghi, e di Persone.

Il suporre, che si possa fissare un sì buon ordine, in forza del quale non si generi mai alcun male, sarebbe un ignorare le condizoni della natura del Mondo, che in nessuna cosa si fà rilevare d'una si grande purità, anzi è tanto impossibile a prefiggere rimedii a tutti li disordini, che lo stesso Dio Sovrano ne tollera molti, che agevolmente potrebbe regolare.

Il

Il grand' oggetto di preservare queste sagre Lagune, i Littorali, ed i Fiumi, per la Salute, per la Libertà, e per lo Commercio, pare sia il Polo, cui s'aggira ogni sorte d'ordine, e di prescrizione nella presiedenza Magistrale alle Acque.

Due però sono li Capi di prima radical distinzione, da che scaturiscono molti altri subalterni, intorno a' quali dirigge lo Studio, e Vigilanza sua il Magistrato importantissimo alle Acque.

Il primo di *PRESERVAZIONE*,

che riguarda la Custodia

Della Laguna,	occorrendo	Profondare,	Per opporsi	Alle atterrazioni,
De' Porti,		Sgombrare,		Agl' impedimenti,
De' Lidi,		Riparare,		Alle distruzioni,
De' Fiumi,		Regolare,		A' Deviamenti.

Il secondo d' *ESAZIONE*,

che abbraccia

Dazii, ed Imposizioni,	occorrendo	Regolata direzione	per opporsi	al deterioramen- (to,
Debitori, ed Esecuzioni,		Vigilante Attenzione		alle mancanze,
Assegnamenti, e Casse,		Pontuale Maneggio		alli discapiti,
Ragioni publiche involute		Diligente Scoperta		agli Usurpi.

Quest' ordine d' applicazione riesce molto naturale, essendo cosa regolatissima, che l'animo si prefigga, e riconosca prima il fine, a cui tende, cioè la *PRESERVAZIONE*, e poscia se ne passi al mezo, che risulta urgente, com'è l'*ESAZIONE* del dinaro da impiegarsi. Se però l'oggetto di preservare ragion vuole, che sia anteposto con preminenza nell' intenzione; quello di raccogliere il dinaro obbliga in forza d'inevitabile esiggenza a preferirlo nell' esecuzione.

Li Capi subordinati si subdividono in molte specie attinenti gl' Interessi, motivi, ed articoli, che si diramano dalli medesimi; e le sue diferenze, nature, modi, e qualità richiedono studio attentissimo per iscoprirne ciò, che di bene, e di male, ò d' espedienti da seguirsi, evitarsi, ò da addattarsi possa stabilmente concludersi.

Mi dò a credere, che le gradazioni col Metodo de' seguenti Ternarii sopra triplicati motivi in ciaschedun affare fossero opportune per giungere felicemente all' oggettata meta del pubblico ben diretto, e custodito Interesse.

1 Inda-

1 Indagare	1 L'Utilità, 2 Le regole, 3 Le Cautele,	Contraposte a'	Svantaggi, Disordini, Pregiudizii,
2 Esaminare	1 L'emergenza, 2 Il bisogno, 3 Il dovere,	Corrispondenti allo	Stato, Possibile, Convenienti;
3 Riconoscere	1 Il Tempo, 2 La forma, 3 I' requisiti,	Confacenti a	Provedere, Agevolare, Adempire.

Premesse però sempre le istruzioni necessarie, e lumi specifici, & individuali.

Desumendosi	Dall'Origine dell'affare, Dalla Natura d'esso, Dalle sue Circostanze,	col riflesso	Alle Leggi, Alla Prattica, Allo Stato.

Per lo fine di	Stabilire le Massime migliori; Disponere li mezzi opportuni, Appianare le difficoltà prevedute.

Questa Norma indicata de' passaggi potrebbe valere di qualche indrizzo a chi ha l'Onore di servire a questo medesimo Venerabile Magistrato, non mai per scorta alla sublime intelligenza delle menti di chi vi presiede, poiche coll' eminenza della loro virtù, e colle avvertenze proprie del loro gran zelo, procedendo con sì pesato, e buon ordine, che non lasciano, che più oltre desiderare d'indagazione in alcun genere d'affare per li pubblici maggiori profitti, nè che più ponderare in qualunque esiggenza, per li pubblici sicuri vantaggi, nè che più aggiungere in alcun emergente per le pubbliche ben eseguite premure.

S' esercita la prudenza, e la coscienza in prevenire, e provedere a' mali, tal che non si rendano incurabili nel suo progresso. Devono a questo fine indagarsi, e consigliarsi le notizie raccolte.

La cognizione non può essere limitata nei superiori, e nè men ristretti li confini dell' economica loro direzione. L'informarsi della condotta de' pubblici Interessi per troncare gli abusi, si riconosce cosa molto lodevole, e conferente a farli prosperare; come parimente l'opportunità delle spese nell'esiggenze degli affari, e nelle convenienze, verso il merito di chi serve può rendere avvantaggiata notabilmente la pubblica Economia. L'Arte più valida di farsi ben servire, e rispettare consiste in beneficare più tosto, che violentare gli Animi altrui. Si lascia alle famiglie particolari la Virtù dell' Economia privata ne' suoi dogmi rigorosi, & esatti circoscritta. E' pure

un

un abuſo di credere, che lo riſparmio ſoſtenga ſempre le forze. Chi voleſſe entrare in un dettaglio nel propoſito, trovarebbe, che la liberalità non è ſtata mai rovinoſa ad alcuno, come nè men l'uſo de' premii al merito, e delle ſpeſe al biſogno. I lumi dello ſpirito de' Sovrani ſi regolano con principii molto diverſi da quelli delle menti private.

Non v'è coſa, dove la riputazione di ſpirito ſi dia a miglior mercato, che nella riuſcita d'affari. Un uomo hà rinvenuto il modo d'arricchirſi in brevi anni, ſi dice, ch'è un uomo di ſpirito, e pure per queſto non hà biſogno, che d'un poco di applicazione, e di laſca coſcienza, nè più s'indagano li mezzi adoperati; altro hà condotto a buon termine un difficile maneggio, ſi giudica Uomo di ſpirito, e pure per queſto baſta, che poſſeda un poco d'induſtria, e men di fede. Il ſimile accade ſovente in altre azioni; Mà però non potrà mai ricuſarſi il concetto di ſpiritoſo a perſona, che ſi ſolleva a grado, in cui non può ſoſtenerſi ſenza l'appoggio del merito d'uno ſpirito capace, oneſto, e dabbene: *Juſtus ut Palma florebit*. Pſalm. 91. Gli effetti riſpondono per ordinario alle cauſe, che li producono. Rieſce però molto più facile in ogni coſa trovarvi ciò, che ſi crede male, che rinvenirvi quello, che v'è di buono; e finilmente l'iſcoprire i difetti delle Perſone, che le loro degne qualità. Un gran privileggio di chi hà la grazia dal Cielo di piacere in tutto. Anche l'intendimento hà le ſue ore; e così lo ſpirito, come il genio il ſuo carattere: e tutte le coſe hanno la loro Stella. Chi è privo di talento non hà, che a ſaper tacere per far credere, che ne poſſedi; Mà l'ignoranza, e la preſunzione, che doverebbero eſſere incompatibili, ſono quaſi ſempre inſeparabili.

L'uomo oneſto non deve mai licenziarſi a ferire l'imperfezioni altrui naturali, ò li diſconzi delle azioni innocenti. Qual carattere più diſdicevole, & odioſo? eſſendo coſa certa, che nel Mondo tutti hanno le ſue debolezze, mentre l'uomo è compoſto di buone, e di cattive qualità. Biſogna ſtudiare d'eſſere compiacente, farſi giuſtizia, e perſuaderſi, che le noſtre fiacchezze feriſcono gli altri, come le altrui feriſcono noi medeſimi. Chi vuole eſiggere della ſtima, e che gli ſi renda giuſtizia, abbi dell'equità per gli altri, nè laſci traſpirare, che il loro merito li conturbi.

Vi hà un fondo naſcoſto d'invidia in noi, di cui non ſi sà quaſi render conto. Queſto ſeme infeſto fà declinare, anche ad onta della voglia, dal giuſto, e ſi crede ad ogni modo illibata la purità del cuore.

Poche perſone prendono piacere ad udire le altrui lodi; tuttavia è deſiderabile qualche ornamento, ò altra coſa di buono, che patiſca l'invidia altrui. La voglia d'aggradire è naturale. Tutti cercano di renderſi apprezzabili, e di meritare qualche ſtima: Quegli ſteſſi, ch'eſercitano impieghi i più vili vogliono avere la gloria di riuſcirvi. Eſſer eminente in una profeſſione baſſa è un eſſere grande fra' piccoli, e qualche coſa fra 'l niente.

Anche la legge dei riſpetti è molto importante, e deve averſi una grand' attenzione ſopra di ſe per diſtinguere ciò, che conviene, da ciò, che diſ-

 dice.

dice. Non v'è cosa più giusta, che la subordinazione. L'età, la professione, il carattere, il tempo, il luogo, e le persone impongono dei doveri diferenti. Di tali varietà deve prendersi cognizione, e soggezione. I nostri Superiori dimandano del rispetto, della diferenza, e della sommissione; i nostri eguali della civiltà, e della compiacenza; i nostri parenti dell'amore, e della dolcezza; i nostri amici della confidenza, e tutto il Mondo chiede da Noi buona fede. Bisogna accordare li rispetti a Dio, ed al Mondo. Questi due articoli comprendono tutti li doveri d'un uomo onesto, e civile.

Dove si parla di Leggi, ben convengono le notizie di queste misure, e ragioni di congruo, che pure costituiscono i gradi d'una vera Giustizia. Legge suprema però dev'essere quella d'amar Dio, e di temerlo; mentre oltre che li Dogmi del Christianesimo ce ne ingiongono un obbligo indispensabile, è pur anche verità costante, ed irrefragabile, che Dio non benedirà i nostri dissegni, se si trascura, e se non s'hà prima a lui ricorso in qualunque azione della nostra vita: *Lux orta est justo, & rectis corde lætitia*. Psalm. 96.

Tre cose unite in un soggetto formano un prodigio: lo Spirito fecondo, il Giudizio profondo, ed il Gusto soprafino. Sono queste il maggior dono della Divina Liberalità: *Spiritus Domini spirat ubi vult*, e quà giù difficilmente può aversi uno spirito sempre vivo, lucido, e fertile di produzioni. La forza però d'intendere è insita nell'anima, *de qua scriptum: signatum est super nos lumen vultus tui Domine*. Psalm. 4.

Tutto è stato da me diretto alla mira di ben servire anco in questa mia debole fatica, che trovo del mio dovere. Sò, che il ben vivere, e il ben servire non sono sempre le maniere sicure per conciliare il gradimento, e per far tacere la maldicenza; mà sono però mezzi validi, e forti per convincere l'uno, e per disarmare l'altra. E' quasi impossibile di vivere lungamente senza essere mai esposto a qualche perigliosa contingenza. Vi sono dei momenti sì perfidi, che per qualunque precauzione non possono evitarsi. Questa però è la situazione, in cui l'uomo si fà perfettamente conoscere. Evvi altresì tal un'ora sì propizia, che porta con poco, ò nulla d'industria, e di lavoro una qualche considerabile felicità. E' ben più necessario per vivere in pace il nascondere tal volta la propria virtù, che i proprii difetti. L'esperienza documenta chi sortisce il privileggio per altro d'una fortunata congenuità. Il modo di vivere lungamente è quello di vivere bene. Un gran vantaggio hà per garantirsi da inclinazioni pregiudiziali alla stima, ed al concetto, chi sà, e può conciliare in se stesso le virtù Cristiane con le Morali. Ciò non và senza ragione, mentre si rimarca, ch'elle hanno un certo incatenamento tra esse, che si sostengono le une con le altre, onde fù detto: *aiez de la prudence, vous avez de la justice; aiez de la justice, vous avez de l'honneur; aiez de l'honneur, vous avez de la confience*; e può aggiongersi, che chi hà della coscienza, averà in cuore della Religione. Son altresì persuaso, che l'età, l'ambizione, egl'infortunii siano gl'impulsi più gagliardi, e potenti a ridurre il maggior numero de' contumaci a rassegnazione. La fortuna, che si parte, è soven-

sovente utile ad altri, che guadagnano in perderla. Non sono da frequentarsi le persone sregolate per non soggiacere al giudizio altrui, secondo la massima del proverbio Spagnuolo: *Dime con qui en vives, y te dirè qui en eres*; ed il Francese: *Dis-moy avec qui tu vas, je te dirai qui tu es*. Si osserva, che i vizii, che sono utili, tosto si familiarizano. Non avere nè vizii, nè virtù è una specie di vizio più difficile da coreggere, che tal un altro. Somma desterità, e buona fortuna vi vuole per farsi una grande riputazione.

L'Onestà del fine può giustificare l'ardire di presentare alla sublimità del PRINCIPE SERENISSIMO, di cui basta proferire: *Gloriosa dicta sunt de te*, ed alla gravità del Magistrato Eccellentissimo, e Veneratissimo la mia Ossequiosissima divozione nel Compendio presente, e ciò pure contribuirà a rendere sofferibili i difetti, e la tenuità del tributo.

Se tanto conseguisco per dono gratuito, il mio povero spirito non cerca di più, dovendosi riserbare il merito a menti più dotte, e più elevate, che possedono uno spirito grande, presente, ed universale, di qualunque materia capace. Voglio tuttavia sperare d'essere benignamente compatito dal Genio Pubblico Clementissimo. Il più grand'Elogio, che possa farsi ad un Sovrano, è fondato, più che in altre reali condizioni, nella sua Clemenza, e Bontà, freggi illustri, e divini, che adornano di proprio questo ammirabile Glorioso Governo: *Lætentur, & exultent gentes, quoniam judicas Populos in æquitate*. Psalm. *66*.

L'età mia molto avanzata intima il termine alle mie fatiche, e sò, che quivi tutto si logora, e consuma. Chiuderò tuttavia senza stancarmi indefesso con esse, mediante il favore divino: *Cum defecerit virtus mea, ne derelinquas me*. Psalm. 70., nè gli accidenti hanno mai messo forza di rallentare il mio fervore, sapendo benissimo quale sia la condizione del Mondo. Bisogna vivere secondo l'occasione, ed accomodarla al tempo come si presenta. Mi lusingo di lasciare una marca, quantunque di poco valore, d'esservi stato, e di portare meco la gloria immortale d'aver decorato il maggior corso della mia vita col fregio pregiabilissimo di Servidore non affatto inutile, e difensore costante d'un Pubblico essenzialissimo Capitale, qual è l'interesse gelosissimo della Laguna. Piaccia al Signore Dio Onnipotente, Sovrano de' Sovrani conservare a questa Cristianissima Republica il firmamento inconcusso delle quattro Colonne de'Stati, sopra quali è già stabilmente collocato, di Religione, Giustizia, Oro, & Arme, come pure mantenga alle meritissime Case de'suoi Cittadini le altre quattro corrispondenti Colonne di Timor del Cielo, Onor del Mondo, Beni di Fortuna, e Forza di sapere, che sono il valido, e peculiare sostegno delle Famiglie stesse, alle quali può addattarsi, quantunque generate in seno al Mare, ciò, che dall'Istorico Naturale fù prononciato delle Perle: *Cælique eis majorem societatem esse, quam Maris*.

REGISTRO

DEGL' ILLUSTRISSIMI, & ECCELLENTISSIMI SAVII ELETTI ALLE ACQUE

con li tempi successivi di quelli, che furono reeletti dall' anno 1695. sino al tempo degli attuali, serviti tutti dall' Autore nel giro dell' impiego prestato, e che presta.

s. Marin Zane fu de s. Lunardo. *1695.* *29.* Ottobre; *1699.* 5. Novembre.
s. Francesco Maria Zustinian fù de s. Faustin. *1696.* 16. Giugno; 1705. 14. Decembre.
m. Zaccaria Valaresso Proc. fu de m. Alvise Kav. e Proc. *1696.* 24. Settembre.
m. Lunardo Donado Proc. fu de s. Polo. *1696.* 24. Settembre.
s. Pietro Emo fu de s. Gabriel. *1697.* 2[illegible]. Ottobre.
s. Gio: Antonio Ruzzini fu de m. Marco Proc. *1697.* 23. Ottobre.
m. Girolamo Zustinian Proc. fu de s. Zuanne Kav. *1698.* 2. Ottobre; 1703. *6.* Ottobre; 1707. *6.* Gennaro.
s. Pietro Donado fu de s. Polo. *1698.* 2. Ottobre; 1709. 13. Aprile 1710. *29.* Novembre.
s. Zorzi Corner fu de s. Giacomo. *1699.* . . Aprile.
s. Benetto Cappello fu de s. Lorenzo. *1699.* 5. Novembre.
m. Anzolo Diedo Proc. fu de s. Girolamo. *1699.* 4. Febraro.
s. Ferigo Venier fu di s. Francesco. 1700. 20. Agosto; *1616.* 23. Novembre.
s. Faustin Zustinian fu de s. Francesco Maria. 1700. 12. Decembre; 1712. 18. Agosto.
s. Andrea Navagier fù de s. Pietro. 1701. 7. Marzo.
s. Nadal Donà fu de s. Filippo. 1701. 8. Giugno.
m. Pietro Venier Kav. e Proc. fu de s. Francesco. 1701. *9.* Febraro; 1702. 4. Gennaro. 1705. 22. Agosto.
s. Gio: Battista Gradenigo fu de s. Tadio. 1702. 8. Luglio.
s. Piero Valier Kav. fu de s. Alessandro. 1703. 27. Giugno.
s. Agostin Soranzo fu de s. Pietro. 1703. 12. Gennaro.
s. Lorenzo Tiepolo fu de s. Marin. 1704. 28. Marzo; 1711. *29.* Ottobre.
s. Alessandro Zen Kav. fu de s. Vicenzo. 1704. 1. Agosto.
s. Andrea Erizzo fu de s. Niccolò. 1704. 22. Novembre.

s. Al-

ſ. Alviſe Mocenigo 1. fu de m. Alviſe 4. Proc. 1706. 2. Settembre; 1709. 17. Agoſto; 1716. 14. Agoſto.

ſ. Gio: Battiſta Gradenigo fu de ſ. Piero. 1706. 2. Decembre; 1711. 29. Ottobre; 1715. 1. Febraro; 1722. 23. Marzo.

ſ. Alviſe Zuſto fu de ſ. Anzolo. 1706. 2. Settembre; 1708. 20. Decembre; 1718. 24. Novembre; 1727. 14. Gennaro.

ſ. Marco Ruzzini fu de ſ. Franceſco. 1707. 26. Luglio.

ſ. Pietro Garzoni fu de ſ. Zuanne. 1707. 4. Settembre.

ſ. Gio: Battiſta Nani Kav. fu de m. Antonio Proc. 1708. 8. Novembre.

ſ. Michiel Moroſini fu de ſ. Barbon. 1709. 17. Agoſto; 1712. 18. Agoſto.

ſ. Niccolò Duodo Kav. fu de ſ. Pietro. 1706. 12. Ottobre; 1727. 8. Aprile; 1732. 1. Marzo;

ſ. Niccolò Erizzo 2. fu de ſ. Franceſco. 1710. 7. Agoſto; 1719. 6. Maggio; 1719. 23. Agoſto; 1723. 29. Novembre.

m. Franceſco Soranzo Proc. fu de ſ. Zuanne. 1712. 13. Ottobre.

m. Aſcanio Zuſtinian 2. Kav. e Proc. fu de ſ. Antonio. 1713. 2. Ottobre.

ſ. Franceſco Sanudo fu de m. Mattio Proc. 1713. 18. Novembre.

m. Carlo Ruzzini Kav. e Proc. fu de m. Marco Proc. 1713. 18. Novebre; 1714. 5. Luglio; 1717. 11. Febraro; 1721. .... Decembre; 1731. 3. Ottobre; ELETTO DOGE 2. Giugno 1732. e CORONATO li 3. detto.

m. Lorenzo Tiepolo Kav. e Proc. fu de ſ. Franceſco. 1713. 13. Gennaro.

ſ. Antonio Donado fu de ſ. Bortolamio. 1713. 13. Gennaro.

ſ. Marin Garzoni fu de ſ. Zuanne. 1714. 11. Agoſto.

m. Andrea Soranzo Proc. fu de ſ. Zuanne. 1714. 27. Ottobre; 1719. 6. Maggio; 1719. 12. Agoſto; 1731. 26. Aprile; 1732. 5. Aprile.

m. Niccolò Foſcarini Kav. e Proc. fu de ſ. Niccolò. 1715. 6. Aprile.

ſ. Pietro Grimani fu de ſ. Marin. 1717. 13. Marzo.

ſ. Gio: Baladonna fu de m. Girolamo Proc. 1717. 10. Aprile; 1725. 20. Marzo; 1729. 16. Aprile.

ſ. Lunardo Emo fu de ſ. Zuanne. 1717. 30. Novembre.

ſ. Ferigo Barbarigo fu de ſ. Zuanne. 1717. 17. Febraro.

m. Alviſe Piſani Kav. e Proc. fu de ſ. Z. Franceſco. m. Andrea da Lezze Kav. e Proc. fu de ſ. Mattio.	Nominati da Sua Serenità provviſionalmente in Ordine al Decreto 1. Giugno 1719.

ſ. Andrea Cappello fu de ſ. Girolamo. 1720. 31. Agoſto.

ſ. Z. Pie-

ſ. Z. Pietro Paſqualigo fu de ſ. Vicenzo. 1720. 31. Agoſto; 1725. 7. Gennaro; 1731. 11. Agoſto.
m. Vicenzo Gradenigo Proc. fu de ſ. Domenico. 1720. 18. Gennaro; 1725. 28. Aprile.
ſ. Bernardo Corner fu de ſ. Niccolò. 1721. 18. Decembre.
ſ. Anzolo Maria Priuli fu de ſ. Marc' Antonio. 1722. 20. Novembre.
ſ. Z. Antonio Ruzzini 2. detto Domenico fu de ſ. Z. Antonio. 1724. .... Decembre; 1728. 3. Decembre.
ſ. Antonio Loredan Kav. fu de ſ. Zuanne. 1727. 3. Maggio; 1729. 19. Novembre; 1733. 22. Agoſto.
ſ. Anzolo Emo fu de ſ. Pietro. 1727. 14. Gennaro.
ſ. Bertuzzi Valier fu de ſ. Pietro Kav. 1729. 19. Gennaro.
ſ. Gabriel Emo fu de ſ. Pietro. 1732. 22. Novembre.

ECCELLENTISSIMI SAVII AGGIONTI

Per la materia delle cinque per cento in vigor del Decretto 1731. 15. *Novembre.*

ſ. ZUANNE BASADONNA FU DE m. GEROLEMO PROC. 1731. 17. Novembre; e 1733. 14. Agoſto.
ſ. GIACOMO DIEDO FU DE ſ. MARC' ANTONIO. 1732. 11. Decembre.

ECCELLENTISSIMI ESECUTORI.

ſ. Niccolò Contarini fu de ſ. Marco.
ſ. Lunardo Mocenigo fu de ſ. Zuanne.
ſ. Anzolo Corner fu de ſ. Lodovico.
ſ. Franceſco Barbarigo fu de ſ. Girolamo.
ſ. Alviſe Marcello fu de ſ. Andrea.
ſ. Stefano Barbo fu de ſ. Zuanne.
ſ. Fabio Angaran fu de ſ. Zuanne.
ſ. Piero Mocenigo fu de ſ. Zuanne.
ſ. Niccolò Corner fu de ſ. Zuanne.
ſ. Franceſco Contarini fu de ſ. Gabriel.
ſ. Franceſco Michiel fu de ſ. Niccolò.
ſ. Proſpero Emo fu de ſ. Piero.
ſ. Antonio Contarini fu de ſ. Z. Gabriel.
ſ. Andrea Renier fu de ſ. Daniel.
ſ. Franceſco Battaggia fu de ſ. Zuanne.

ſ. Piero

ſ. Piero Barbarigo fu de ſ. Marco.
ſ. Anzolo Foſcarini fu de ſ. Zuanne.
ſ. Zuanne Zen fu de ſ. Renier.
ſ. Almorò Barbaro fu de ſ. Alviſe.
ſ. Benetto Niccolò Cappello 2. fu de ſ. Benetto.
ſ. Gerolemo Renier fu de ſ. Conſtantin.
ſ. Z. Antonio Ruzzini 5. detto Giacomo fu de ſ. Antonio.
ſ. Niccolò Piſani fu de ſ. Gerolemo.
ſ. Vicenzo Contarini fu de ſ. Z. Antonio.
ſ. Giacomo Barbaro fu de ſ. Bernardo.
ſ. Giacomo Corner fu de ſ. Zorzi.
ſ. Gio: Battiſta Contarini fu di ſ. Alviſe.
ſ. Felippo Cappello fu de ſ. Piero.
ſ. Nadal Loredan fu de ſ. Polo.
ſ. Marc' Antonio Bragadin fu de ſ. Antonio.
ſ. Domenico Gritti fu de ſ. Marc' Antonio.
ſ. Bortolo Mora del q. Franceſco.
ſ. Zuanne Battaggia de ſ. Gierolomo.
ſ. Marc' Antonio Mocenigo fu de ſ. Sebaſtiano.
ſ. Franceſco Marcello fu de ſ. Zorzi.
ſ. Lunardo Donà fu de ſ. Polo.
ſ. Zuanne Balbi fu de ſ. Marco.
ſ. Gabriel Boldù fu de ſ. Anzolo.
ſ. Piero Antonio Paſqualigo fu de ſ. Franceſco.
ſ. Gio: Battiſta Malipiero fu de ſ. Anzolo.
ſ. Mattio Zuanne Bragadin fu de ſ. Andrea.
ſ. Niccolò Foſcarini fu de ſ. Zuanne.
ſ. Michiel Grimani fu de ſ. Z. Carlo.
ſ. Niccolò Contarini de ſ. Aurelio.
ſ. Bertucci Donà de ſ. Franceſco.
ſ. Z. Antonio Riva fu de ſ. Alviſe.
ſ. Paulo Condulmer de ſ. Piero.
ſ. Piero Corner de ſ. Marco.
ſ. Piero Contarini fu de ſ. Z. Gabriel.
ſ. Giacomo Moroſini de ſ. Girolamo.
ſ. Benetto Civran 3. fu de ſ. Niccolò.
ſ. Z. Battiſta Bollani fu de ſ. Franceſco.
ſ. Alviſe Magno de ſ. Zuanne.
ſ. Benetto Piſani de ſ. Anzolo.
ſ. Piero Donà de ſ. Franceſco.
ſ. Alviſe Mocenigo 3. de ſ. Alviſe 3.

DIVI-

DIVISIONE DELL' OPERA IN TRE PARTI.

LA PRIMA

Riguarda il Collegio e Magiſtrato alle Acque, e le Perſone ſubordinate.

LA SECONDA

Concerne l'Oggetto di Preſervazione, e le ſue attinenze.

Subdiviſa nei Trattati brevi di { *LAGUNA*, *LIDI*, e *FIUMI.*

LA TERZA

Tende all'Oggetto d' Eſazione, e coſe dipendenti.

Abbreviature	*Spiegazione*
C. A.	Collegio alle Acque
C. X.	Conſeglio de' Dieci
C. X. Z.	Conſeglio de' Dieci con Zonta
C. 40. al C.	Conſeglio di quaranta al Criminal
C... c...	Capitolar.. a carte....
D. S.	Decreto di Senato
E.	Eſtraordinario
Inq. A.	Inquiſitor Aggionto
L. P. B.	Libro delle Parti Bianco
M. C.	Maggior Conſeglio
T... c...	Terminazioni, cioè Regiſtro di Terminazioni ... a carte....

SISTE-

SISTEMA DELLA PRIMA PARTE

Intorno il Collegio, e Magiſtrato Eccellentiſſimo alle Acque, e Perſone ſubordinate.

PEr la Materia delle Acque di Mare, che s'introducono frà gli Argini de' Lidi, e della T. F., formando la Laguna circondante queſta Auguſta Città, Capitale prodigioſa dello Stato; Come per l'altra delle Acque de' Fiumi, che le ſopraſtanno, ambe materie importantiſſime, perchè riguardano la perpetuità del ſito, baſe della pubblica libertà, e ſicurezza, ſono coſtituiti

UN COLLEGIO SOLENNE,

ed

UN MAGISTRATO GRAVISSIMO.

IL COLLEGIO SOLENNE alle Acque è formato dell'intiero Eccellentiſſimo Collegio di ſua Serenità, Savii, ed Eſecutori alle Acque, Avogadori di Comun, e di 40. Senatori Deputati al medeſimo.

IL MAGISTRATO è compoſto di due ordini de' Patrizii al numero di ſei.

Tre Senatori in titolo di SAVII,
E tre N. N. H. H. in titolo di ESECUTORI.

In ogn'uno di eſſi ſi conſidera { *Talento di Cognizione*, *ed* / *Impulſo di Zelo.* }

Riconoſcono le premure degli affari;
Eſaminano le propoſizioni de' Periti;
Deliberano ſecondo il proprio parere;
E diſpongono intorno l'eſiggenze d'ogni genere, al loro incarico ſpettanti, ed appartenenti.

Tengono autorità in { *Civile*, *e* / *Criminale*, } per cui

Hanno l'inquiſizione, concedono l'impunità, e procedono a miſura de' Caſi col Rito del Senato, e del Conſeglio di X.

Sono serviti da quattro sorte di Ministri, che si distinguono:
PRIMARII in grado per gli Atti occorrenti;
SECONDARII in ordine per le Rendite, & Imposizioni da esiggersi;
Altri vi sono per le opere da effettuarsi { a questa parte, e di fuori;
Altri per le esecuzioni da pratticarsi.

Li PRIMARII in grado per gli Atti occorrenti sono { *Segretario*, *Fiscale* *E Nodaro*,
a cui dan mano li *Coadjutori*.

Li SECONDARII in ordine per le Rendite, ed Imposizioni da esiggersi

sono { *Esattore Particolare* alle 5. per cento; e lo *Stimadore de'* Mobili; *Esattor Universale*; *Scontro*, *Quadernier*, e *Contador*, *Scrivani*, ed *Esattori de' Consorzii* appoggiati alla sopraintendenza del Magistrato.

Li Ministri dell'opere a questa parte si subdividono,
{ Alcuni d'impiego superiore; Altri di funzione inferiore.

LI PRIMI SONO

PEr principale il *Pubblico Matematico* sopraintendente delle Acque in genere, che precede.

poi { *Tre Proti* deputati alla Laguna, ai Lidi, ed a' Fiumi, *Tre Vice Proti* subordinati agli stessi.

Vi sono in oltre tre *Ajutanti* per istruirsi senza emolumento.

LI SECONDI

D'inferiore condizione nelle Opere

sono { *Quattro soprastanti de' Lidi* cioè di { *Chioza*, *Pelestrina*, *Malamocco*, e *Caorle*.
Li *Soprastanti alli scarichi de' fanghi* dell' escavazioni di Laguna, e Canali in quel numero, che richiede l'occorrenza di tali Lavori;
E li *Soprastanti alli Bollettini in Rialto* per li scarichi de' Burchieri.

Ministri per le fonzioni di fuori

sono { *Il Custode Cavarzeran*, ò *sia Proto di Piave*; *Il Custode de' Portoni della Navigazione al Dolo*;

Li

Li Ministri dell' Esecuzioni da pratticarsi

sono
- *Masser*, e *Fante*;
- *Fante*, e *Comandador*;
- *Fante*, e *Spendidor*;
- *Capitanio*, e *suoi Uomini*.

Le Condizioni in genere, che si richiedono ne' Ministri tanto Primarii, che Secondarii

sono
- Intrinseche alcune,
- Ed altre estrinseche.

Le Intrinsiche si rimarcano
- *Pontualità*,
- *Capacità*,
- *Diligenza*;

non basta la prima senza le altre due.

Ministro incapace, ò negligente pregiudica al pubblico Interesse, e discapita nel proprio.

La sufficienza, e l'attività singolare in un Ministro, rendono tal volta soffribile qualche moderato difetto, perchè quelle prerogative possono di molto profittare al pubblico servizio.

Le Condizioni estrinseche
- ne' Primarii sono
  - *Origine propria di Civiltà*, ch'instilla regolarmente sentimenti d'onore e lo stimolo d'onore insinua probità, e Virtù;
  - *Beni adequati di Fortuna*, che sono un gran ritegno della pendenza al male.
- Nei Ministri Secondarii d'impiego superiore, ò inferiore si contano
  - *Andamento puro di vita* comprobata dalla loro buona fama;
  - *Regola di governo* rilevata dal loro stato.

PARTE PRIMA

Notizie intorno il Collegio Eccellentissimo alle Acque, Magistrato, e Ministri.

COLLEGIO SOLENNE ALLE ACQUE.

CReato dell'anno 1505. 18. Maggio il Collegio Solenne alle Acque in numero di 15, e poscia del 1531. 12. Gennaro di 25. Senatori de' più distinti per virtù, grado, e prudenza, fù riformato, e stabilito più numeroso, e cospicuo per Decreto 1543. 26. Gennaro di 40. trascielti Senatori coll' intervento dell' intiero Eccellentissimo Collegio di sua Serenità, Savii ed Esecutori alle Acque, ed Avogadori di Comun, essendosi admessi li Capi di 40. al Criminal in luogo de' Capi dell' Eccelso Conseglio di X.; consistente esso Collegio in numero frà tutti di 75, de' quali pongono Voto cinquanta, cioè oltre li detti 40, il Serenissimo, li Consiglieri, e Capi, rimarcandosi dalla stessa prima deliberazione in tal proposito il grande motivo di comporlo tanto numeroso, e solenne come si legge:

Hæc materia Aquarum est tanti ponderis, atque momenti, ut unico verbo dici possit importare secum consistentiam totius Status Nostri.

Il magistrato eretto dell'anno 1501. per gli affari di conseguenza, cui doveva presidere, eminente, e molto considerabile, giunse nel corso di qualche tempo ad essere stabilito, come pure in presente s' attrova.

Prima dell' erezione dell' uno, e dell' altro, cioè Collegio, e Magistrato s' agitavano, e trattavano le materie di Laguna, Lidi, Fiumi, e Porti nell' Eccelso Consiglio di Dieci, tal volta nell' Eccelentissimo Senato, ed anche si decidevano negli Eccellentissimi Consegli di 40, e l'esecuzioni s' adempivano per Collegii particolari, e tal ora col mezo d' alcun Offizio, sino che del 1415. furono eletti 6. con titolo di Savii sopra la Laguna, Porti, e Lidi, essendo poscia stato gradatamente istituito il preciso Grave Magistrato di 3. Savii, e 3. Esecutori, ed il Solenne Collegio suaccennato.

In esso han carico di Presidenti li Savii alle Acque medesimi: Non possono eleggersi quelli, che si cacciassero col Serenissimo Prencipe, con li Savii alle Acque, ò con altri, che prima fossero eletti del Collegio.

Si eleg-

Si eleggono a X. per scrutinio, e due per Casata, che però non si caccino per parentela.

Per le nomine, si presentano li Deputati prima al Serenissimo, e Consiglieri, e Capi di 40., e Savii alle Acque, poscia ricercano quei del Collegio.

Alla Capacità d'esso si richiede titolo del Conseglio di X., ò d'esservi entrati come Conseglieri, ovvero grado di Savii del Conseglio, ò prerogativa di Procurator di S. Marco.

Gli eletti devono nel giorno seguente prestar giuramento nel Magistrato alle Acque dell'Interesse, che avessero, e permanere due anni senza poter rifiutare.

Tiene facoltà esso Collegio d'elegger i successori, e rinovare se stesto. Le deliberazioni seguono con $\frac{2}{3}$ de'Voti. Gl'Interessati per se stessi, Figli, Fratelli, e per le Mogli devono cacciarsi nelle materie vertenti. Li casi, che nascono, sono giudicati dalli Savii, ed Esecutori alle Acque, a Bossoli, e Ballote, Mà gl'Interessati per altro rispetto s'hanno a cacciare con Terminazione della Serenissima Signoria, che decide ciò, ch'insorge di dubbio in tale proposito.

Fuori de'gradi di Padre, Figliuoli, Fratelli, e Nipoti non s'intendono esclusi altri per capo di Parentela, riguardo al Corpo dei quaranta.

Trattandosi materie di Laguna vengono introdotti li Periti, e similmente sono chiamati otto Pescatori Vecchi. Devono gli uni, e gli altri in ogni Riduzione trattenersi alle Porte della Sala del gran Conseglio, ove s'unisce il medesimo Eccellentissimo Collegio.

In esso le Parti sono proposte dagli Eccellentissimi Consiglieri, Savii dell'una, e dell'altra mano, e Savii alle Acque, ed a richiesta di questi deve ridursi.

Le cose giudiziarie si terminano con la metà de'Voti.

Dopo anni due non può ridursi senza la permissione dell'Eccellentissimo Senato, che pur richiesto ne dispensa il numero di 20. del Corpo delli 40.

Ballotandosi li Sogetti per le 3. Deputazioni, cioè sei alla Laguna, 5. a'Lidi, e 5. a'Fiumi, s'admettono li Consiglieri non esclusi, ma rimasto uno d'essi non s'admette l'altro nella stessa materia.

V'interviene l'Eccellentissimo Signor Cancellier Grande con li da lui quattro Deputati della Cancellaria nell'impiego delle ballotazioni.

Per la convocazione d'esso Eccellentissimo Collegio viene prescritta la giornata dall'Eccellentissimo Senato, ed il Magistrato stesso ne porta al Serenissimo l'uffizio d'invito, e si raccorda all'Eccellentissimo Savio di Settimana col mezzo del Segretario, ò Fiscale, premessi pure gl'inviti a tutti quelli del Corpo, ed Avogadori.

Le Fonzioni sono esercitate dal Segretario del Magistrato, e l'Assistenza con li suggerimenti in ciò, che occorre, viene prestata dal Avvocato Fiscale

Le Ri-

Le Riduzioni di questo Collegio Solenne doverebbero per vigor delle Leggi essere frequenti, ma in ora sono rare, e ben si rendono opportune, quando in mancanza del numero delli 40., e delli Deputati in particolare alle Materie suddette di Laguna, Lidi, e Fiumi, conviene costituirsi, e per ciò redintegrarlo. S'impiegano quelli del Corpo dei 40. a supplire coll' estrazioni in deficienza d'alcuno de'Savii, ò Esecutori per rendere completa la Riduzione del Magistrato, e quelli delle tre Deputazioni suddette s'uniscono col medesimo nelle gravi occorenze, che riguardano le dette materie da ventilarsi, e deliberarsi.

MAGISTRATO DE' SAVII, ED ESECUTORI.

DOpo più mano d'Elezioni de' Savii, e Deputati a materie particolari riguardanti Laguna, Lidi, e Fiumi, restò fissato il numero di 3. eletti dall'Eccelso Consiglio di X. e Zonta 1501. 7. Agosto per tutte, e tre le materie, e loro universali esiggenze, con le regole prescritte dal Decreto 1543. 29. Gennaro del detto Eccelso Consiglio di X.. Devoluta poscia tal elezione all'arbitrio dell'Eccellentissimo Senato per Decreto 1582. 4. Novembre:

Devono avere le prerogative di Senatori, e stanno nel Carico per il Corso di due anni, non potendo rifiutare.

Non possono esser eletti quelli, ch'hanno interesse in Laguna, cioè in luoghi aperti, Possessioni, ò altro confinanti con le Barene, nè per se, nè per quelli, che nella propria Casa per qualunque titolo possedessero Beni nella situazion antedetta, e se ne acquistassero dopo l'elezione, sarebbe sostituito altro Soggetto in loro vece.

Non s'elegge Savio alcuno, che si caccia per Casata, ò Parentela con gli Esecutori.

Cacciandosi con alcuno del Collegio, questo s' intende escluso in congiuntura di convocazione, ed essendo eletti ad altro Carico, ò pur Savii del Conseglio, deve farsi in luogo loro.

Qual or uno, ò due de'N.N.H.H. Savii si cacciano rispetto alla materia, ò alle persone, deve in sua vece estraersi dal Collegio alle Acque, purchè vi rimanga sempre un Savio degli attuali, e la stessa prattica viene osservata in caso de'N.N H.H. Esecutori.

Possono esser tolti da ogni luogo, ed Offizio eccettuati quei del Collegio non dovendo impedirsi nelle materie, ove fossero interessati, e di ciò sono Giudici gli stessi Savii, ed Esecutori.

Hanno la contumacia di due anni. Possono ben nell'attualità esser eletti Proveditori Generali, ed in altre Cariche d'Armata, Ambasciatori Ordinarii, ed Estraordinarii.

L'eletto Savio deve il giorno seguente giurare in mano di 4. Conseglieri di aver, ò non aver Luoghi aperti nella Laguna a norma delle Par-

le Parti 1573. 27. Marzo del Conſeglio di X., e Zonta, e 1657. 12. Ottobre del Senato, , e più preciſamente giuſto il Decreto 1719. 17. Giugno, ed altro 1621. 6. Decembre dichiarativo in tal propoſito, eſcluſi ſempre quelli, che ſi cacciano per le materie di Roma.

Degli *Eſecutori*, nella loro prima iſtituzione, ne fù eletto uno, e poſcia due altri per l'accreſcimento degli affari del Magiſtrato; Onde ſono ridotti al numero di tre; e queſti poſſono eſſer tolti di ogni Luogo, ſeguendo la loro elezione nel Sereniſſimo Maggior Conſiglio, ed hanno obbligo dopo eletti di giurare del loro intereſſe in Laguna, in conformità de' Savii d'eſſo Magiſtrato.

Eſercitano le Caſſe meſi 4. per cadauno, e devono menſualmente farne il ſaldo giuſto le Leggi.

Eſeguiſcono gl'incarichi ingionti loro dal Magiſtrato, traendo il titolo d'Eſecutori dall'eſecuzione delle incombenze, che tengono, e dall'obligo di far preſtare l'ubbidienza alle Leggi, procurando ſempre l'intiera oſſervanza delle medeſime.

Conſeguiſcono dieci per cento de' Beni confiſcati, ricuperati, e venduti, e partecipano delle pene d'Eſazione giuſto a' Comparti.

Devono ogni ſei meſi riveder l'Adice, e Caſtagnaro per coreggere le delinquenze in materia de' Molini.

Hanno carico di dar il giuramento alli benefiziati in materia delle 5. per cento, ed eſſer preſenti alle Stime nel modo da' Decreti ſpecificato.

Viene dalle Leggi preſcritto, che ſi dividano al primo di Marzo la Laguna per viſitarla, affine di far rimovere le dannate contrafazioni. Non tanto fruttuoſe pure, che neceſſarie ſono le Viſite della ſteſſa intiera Banca. Ad eſſi però reſta ingionto da ben forti Decreti l'obbligo anco penale, non potendo, compito il Magiſtrato, andar a Cappello ſenza fede dell'adempimento di tal impiego.

Tenuta in viſta la Laguna, e viſitata con frequenza e con riſoluzione, ſe non ſi megliora il ſuo ſtato dalli danni della natura oppreſſo, non ſi peggiora almeno dalli pregiudizii della malizia maggiormente aggravato. Le Leggi nel propoſito ſono *Parte Seconda Capitolo primo articolo primo.*

SECRETARIO.

Reſta deputato dall' Eccellentiſſimo Signor Cancellier Grande, e deve comparire ogni mattina al Magiſtrato, regiſtrar le Parti, e formare le Scritture per le rappreſentanze all'Eccellentiſſimo Senato, come pure riſpondere alle Suppliche de' particolari, con altre fonzioni in materia ſpecialmente de' Confini alle Parti di Pò, la ſopra intendenza de' quali s'appartiene al Magiſtrato.

La ſua Deputazione hà luogo regolarmente per quattro anni, cambian-

biandosi nello stesso modo, che viene eletto. Esigge Salario, e partecipa delle Confiscazioni, & altre utilità di Tariffa. Per esso Carico Vid. *Parte prima Capitolo 2. articolo* 1.

AVVOCATO FISCALE.

GLi affari moltiplici, e gravi del Magistrato hanno richiesto l'assistenza, ed impiego d'un Fiscale, reso necessario per accudire alle materie di Laguna e de'Porti, esiggenze, e regolazioni d'acque, e per sostenere validamente l'esazione da'Debitori con la difesa delle pubbliche ragioni in qualunque genere d'occorrenza. Deve perciò esaminare gl'Interessi del Magistrato, raccordare le Leggi, opporsi francamente ai disordini, e produrre la propria rispettosa opinione ne'casi tutti, che riguardano discapito, ò dispendio, e qualunque altro pregiudizio al pubblico Interesse.

Quando furono imposte dell'anno 1565. le 5. per cento de'Testamenti, Eredità, e Legati, e Soldo per Ducato delle Sentenze, s'appoggiò tal esazione, ed incombenza al Fiscale, e continuò in essa per il corso di 30., e più anni.

Dell'anno 1598. fu separato, e stabilito il Carico d'Esattore alle dette 5. per cento con l'elezione d'altro Ministro per la fonzione scritturale d'esse Imposizioni, rimasta però al Fiscale l'incombenza di riconoscere gli obbligati, d'esaminare le Carte prodotte, e di ponderare gli Aggravii, e li Difalchi, ed informare il N. H. Esecutor alla Cassa, e l'Eccellentissimo Magistrato, quando occorresse.

Ogni altro affare attinente le pubbliche Rendite è della sua ispezione per indagarne i lumi, i fondamenti, e la difesa nell'oggetto di conservare le stesse indemni al possibile da'pregiudizii.

La Carica è d'un impiego laborioso, e pesante, mentre tiene occupata tutta la persona, quando si voglia ben esercitarla, di sorte che fù in passato più volte dagli eletti rinonciata a motivo di troppa distrazione dalle famigliari, ed altre proficue loro applicazioni.

Partecipa poca porzione di Pene, e di Confiscazioni, quando nasce il caso di Vendita d'esse, e conseguisce tenue Salario, e qualche Utilità di Tariffa. A fronte però dell'occupazione, studio, e fatica, non ben corrisponde il naturale provento, quando anco la pontualità, e il debito di ben servire lo restringono alle misure di regolata moderatezza.

Il Carattere perciò di questo importante Ministro, come d'ogni altro respettivamente di simile fonzione conviene, che sia d'onore, e di zelo, e che posseda mente fornita di lumi per reggere al grave peso degli affari, e riuscirvi.

Onde si richiedono quattro specifici requisiti:

Cognizione delle Leggi universali, e particolari,

Espe-

Esperienza nelle materie attinenti il publico interesse,
Illibatezza di fede,
Diligenza d'impiego.

Fiscale, che possieda le condizioni suddette, sarà capace d'informare, suggerire, difendere, e sostenere le pubbliche ragioni, e profittare al pubblico interesse. *Vid. Parte prima Capit. 2. artic. 2.*

NODARO.

IL Nodaro è pur ministro indispensabile nel medesimo Magistrato, attesi specialmente li Contratti, che occorono con gli Appaltadori d'opere, e lavori, e con li Partitanti de' Materiali, e Subastadori de' Dazii, e Transiti, e d'altre Imposizioni, e Rendite, nelle quali stà fondata buona parte degli assegnamenti del Magistrato stesso.

Era a principio Coadjutore del Segretario per le materie particolari, e miste; Mà poscia si creò Nodaro preciso del Magistrato, il di cui ministero per il buon servizio pubblico è reso non poco laborioso, e ricerca applicazione, ed impiego di tutta la diligenza, dovendo esere istrutto delle regole, ed ordini, ed informato nei negozii con cognitione, ed intelligenza.

Questo Ministro deve servire il Magistrato, e li N.N.H.H. Esecutori anche fuori di Città nelle Visite, i Sopra lochi, e Viaggi, e l'Eccellentissimo Collegio Solenne, e Collegi Delegati alle occasioni; Il che gl'imbeve lumi, & indrizzi nel miglior esercizio del suo impiego, rendendosi la mente con la visione locale, e con la discussione, che ode, delle materie sufficientemente informata.

Ne' primi tempi si faceva l'elezione di 4. Persone dalli Savii, ed Esecutori, de' quali il superiore di voti nel Collegio delle Acque s'intendeva rimanere in essa Carica.

E' obbligato non lasciar entrare nell'esercizio del Magistrato alcuno de' Savii, ò Esecutori senza il Giuramento di non aver interesse in Laguna, e deve raccordare alli N.N.H.H. Esecutori le Visite della stessa.

E' tenuto far prestare le Pieggarie delle Affitanze, ed Appalti, e notificarle allo Scontro, ed Esattori.

Altre di lui incombenze sono specificate in varie Terminazioni del Magistrato medesimo, che si raccolgono pienamente dalli summarii. Tiene Salario, ed altre utilità di Tariffa. *Vid. Parte prima Cap. 2. articolo 3.*

COADIUTORE.

NE è insorta l'occorenza, che lo rese necessario per supplire a ciò, che non poteva dalla sola persona del Nodaro adempirsi, massime per lo registro degli Atti, e per tante altre secondarie fonzioni, onde se ne stabilì Carica formale verso l'anno 1620.

Hà d'obbligo peculiare questo suffraganeo Ministro il detto registro, la racolta delle Polizze d'Incanto, e Deliberazioni, e la custodia d'ogni Atto, sì pubblico, che privato, e s'impiega anco in loco del Nodaro quando si trovi impedito. Le altre di lui fonzioni sono descritte nelle Terminazioni. Hà pur questo Salario, ed Utili di Tarifsa. *Vide Parte prima Capitolo 2. articolo 4.*

ESATTORE ALLE CINQUE PER CENTO.

L'Esattore alle 5. per cento, che è Carico di riflesso, deve essere Persona di qualche capacità, mà specialmente della più esatta, ed immancabile diligenza. Questa rendita in particolare è d'un tale temperamento, che trascurata per qualche tempo s'esinanisce, e declina, massime per l'esazione da'debitori per casi occorsi, poiche manca la traccia, la forma, e la materia assieme, onde redimerli: La tengono viva li sopravenienti coll'estinzione de'trapassati.

E'sua incombenza raccogliere li Testamenti dalli Nodari della Città, e Dogado, e dalli Cancellieri Inferiori, levar le note delle Successioni ab intestato, e delle Sentenze a Legge sopra benefizii liberi, ò fidei-comissi, e parimente indagare le Donazioni inter vivos, & causa mortis.

E'obligato far di tutto registro per li beneficati sottoposti all'aggravio in ordine alle Leggi, formando il debito all'Eredità, ed a'Legatarii, e similmente alli Residuarii, e Commissarii.

Deve sollecitare la presentazione degl'Inventarii de'mobili, e stabili, e parimente le note degli Aggravii, consignando le Carte all'Avvocato Fiscale per l'esame delle medesime, pratticando tutto ciò, ch' in buon ordine prescrivono le Leggi nel proposito.

E'fonzione d'esso Ministro Esattore rinvenire li Casi, che per Testamenti passati vanno succedendo: Al qual oggetto serve massime la raccolta delle sunominate Successioni, e Sentenze a Legge con l'uso d'altre ben note preavvertenze.

Riusciranno perciò giovevoli tutte quelle industrie, che conducono alla notizie de'Benefizii conferiti a Persone obligate.

Allo stesso s'aspetta la cura del Dazio della Ben-Intrada degli Offizii, e del Soldo per Ducato delle Sentenze, e soldo per Comandamento ne'Magistrati obbligati; per quali Rendite si hanno prescri-

zioni

zioni peculiari tendenti alla direzione del loro governo.

Altre Condizioni di questo Ministero si leggono in Decreti, e Terminazioni in tempi più moderni, e recenti emanate, e singolarmente nella Terminazione 15. Settembre 1728. Tiene Utilità di Tariffa, e per Cassa, con la metà delle pene, come gli restano assegnate. *Vide Parte prima Capitolo 3. articolo primo.*

STIMADORE DE' MOBILI.

ALla Rendita sunominata delle 5. per cento d'Eredità &c. Serve l' opera dello Stimadore de'Mobili, che è un Carico riguardante l' interesse della pura esazione suddetta, non tenendo di suo proprio altra fonzione, che stimar il valore degli effetti sottili, mobili, ò considerati per tali, qual ora passano nei beneficati sottoposti alla gravezza stessa.

Per quello riguarda a Pitture, Gioje, Merci, Bastimenti, ò simili, che sono effetti oltre la Classe de'Mobili ordinarii, ò siano supellettili delle Case, devono essere scielti Professori, e Periti delle materie stimabili con li modi dichiariti nella suriferita Terminazione 15. Settembre, e tutti devono deponer la stima con giuramento. Esigge d' Utile per tale impiego un tanto per cento pagabile dalli particolari. *Le Leggi attinenti sono alla Parte prima Capitolo 3. articolo 2.*

ESATTOR UNIVERSALE.

LE altre varie Rendite, ed Assegnamenti del Magistrato han richiesto un Esattore con titolo d'Universale.

Questa Carica ne'tempi più remoti fù sostenuta da' N.N.H.H. quasi che si rendesse d'un tal grado bisognosa per imprimere maggiormente la venerazione, e l'ubbidienza; Mà riconosciutosi poscia, che poteva bastevolmente servire l' autorità del N.H. Esecutor Cassiere, fù il personale cambiato.

La sua fonzione non è di riscuotere dinari, mà di tenere in regola le Rendite del Magistrato, procurarne l' affittanze, invigilare alla cauzione delle Pieggiarie, che siano idonee, e sufficienti, conservar nota degli assegnamenti da altri Magistrati, e Camere di fuori e sollecitare i Debitori d'ogni genere; Ma trà tutto deve avere sempre in ordine l'Estratto d'essi debitori caduti in pena per constringerli al dovuto pagamento, incaminando, e proseguendo gli Atti opportuni per condurli alla consumazione con la dipendenza sempre dal N. H. Esecutor alla Cassa, e dal suo comando. E perciò è obligato di tenerlo sempre instrutto, ed informarne anco secondo l'esigenze l'intiera Eccellentissima Banca, e l'Avvocato Fiscale ne'casi d'oscure, e difficili esecuzioni.

Non può avere alcun Interesse ne' Dazii, nè intelligenza con Debitori, dovendo diportarsi vigilante, indefesso, e fedele con tutti quegli ordini, che si contengono nelle recenti Terminazioni, massime in quella di 15. Settembre 1728.

Hà la porzione principale delle pene, ed altri emolumenti di Tariffa. *Vide Parte prima Capit. 3. artic. 3.*

SCONTRO, QUADERNIER, E CONTADOR.

L'Esazione delle Rendite & assegni indica l'esiggenza de' Ministri per l'amministrazione delle Casse, Giri di Scrittura custodia, ed impiego del dinaro, però il tutto raccomandato principalmente alla cura, ed attenzione de' N. N. H. H. Esecutori Cassieri.

Li Ministri per esse fonzioni sono Scontro, Quadernier, e Contadore.

SCONTRO.

LA Carica di Scontro esigge nella persona di chi la esercita, tre condizioni specifiche, cioè fede, pontualità, e sufficienza, richiedendo il pubblico interesse, che vi sia in questo Ministro illibatezza ne' Giri, diligenza nell' operare, e cognizione nella disposizione, e cautela del pubblico dinaro.

Consistono le sue incombenze in girare tutti li contamenti, che vengono fatti, dar debito alli Conduttori, e Pieggi de' Dazii, e de' Transiti subito approbate le Deliberazioni in consonanza de' loro obblighi per l' importar delle offerte, e delle stime delle consegne, dando a' medesimi altresì credito di tutto quello capita in Cassa per loro conto. Deve poscia tener sempre in ordine il tanto premuroso Giornale d' Aggiustamenti di Scrittura diviso in 4 colti per le Casse d'Esazione, Lidi, Laguna, e Fiumare a norma degli ordini prescritti da varie Terminazioni, e specialmente da quella ultima di 30. Decembre degl' Illustrissimi & Eccellentissimi Signori Inquisitor, Savii, ed Esecutori approbata 10. Gennaro susseguente.

Non può girar Partita di dinaro, che esca di Cassa, se non con Mandati sottoscritti almeno da due degli Eccellentissimi Savii, e deve far saldare la Cassa di mese in mese.

Per vigor di Decreto dell' Eccellentissimo Senato 24. Luglio approbato nel Serenissimo Maggior Conseglio primo Agosto 1723. le Cariche de' Scontri vanno in giro di 4. in 4. anni, passando tali Ministri da Magistrato a Magistrato mediante le deputazioni del Conseglio Eccellentissimo di 40. al Criminal.

Tiene esso Carico Salario, ed Utili di Tariffa. Vide Parte prima Capitolo 3. Articolo 4.

QUADERNIER.

IL Miniſtero del Quadernier non è altro, che riportar la Scrittura tutta dal Giornal Caſſiere nei corriſpondenti Quaderni regolati con ſuoi Alfabetti, avvertendo, che tutto paſſi con eſattezza, e ſpecialmente, che le Caſſe vadino ſalde, come ne deve far le Riferte ove ſpettano.

Tocca al medeſimo formare gli Eſtratti de' Debitori con altre incombenze naturali del Carico, nel quale ſeguono le mutanze alternative, come ſopra. *Vid. Parte Prima Capitolo* 3. *articolo* 4.

CONTADOR.

L'Unica, mà eſſenziale condizione del Contador riſpetto all'intereſſe pubblico ſi è la Pontualità. Il ſuo impiego è della pura perſona con poco incomodo della mente, mà con molto uſo neceſſario d'attenzione.

Deve regiſtrare nel Libro Deputato, ò ſia Vacchetta li contamenti, che giornalmente vengono fatti, con diſtinzione, e ſeparazione delle nature del dinaro, Valute, da chi, e per qual occaſione sborſato. Varie Terminazioni indicano le di lui incombenze.

Non può pagare dinaro di ſorte ſenza Mandato da Caſſa a Caſſa ſottoſcritto da due almeno de' Savii, e ſegnato dal N. H. Eſecutor Caſſier; Tiene una delle Chiavi dello ſcrigno, & è obligato ſaldar di meſe, in meſe col ſuo Caſſier, e Scontro le Caſſe.

Hà Salario conveniente, e poche Utilità di Tariffa. *Per le Leggi Vid. Parte prima Capitolo* 3. *articolo* 4.

SCRIVANI, ED ESATTORI DE' CONSORZII.

ESſendo appoggiati varii Conſorzii d'Intereſſati de' Beni ſoggetti ſpecialmente a' danni d'acque, ò ad altri infortunii, vi ſono Miniſtri particolari, che vengono deputati dalle Preſidenze, e devono confermarſi nell'impiego dal Magiſtrato.

Li Scrivani, ò ſian Ragionati formano li Debiti ſul piede dell'Impoſte, e Campatici gettati nell'oggetto di redimere Beni, ò ripararli, girano le partite de' pagamenti, che fanno gl'Intereſſati ne' Circondarii, e devono far le liquidazioni a norma del giuſto, e del dovere.

La fonzione degli Eſattori conſiſte in promovere le eſecuzioni contro li Debitori de' Campatici, Tanſe, Riparti, ò altre, col mezo di Lettere rilaſciate dal Magiſtrato, e de' Mandati a queſta parte, e con Sequeſtri di fuori, Bolli, e Pegnore per proſeguirne gli Atti, onde ſeguano li dovuti pagamenti. *Vid. Parte prima Capitolo* 3. *articolo* 5.

PUB-

PUBBLICO MATEMATICO.

IL Miniſtro principale, e ſuperiore intorno l'opere da eſaminarſi, e da eſeguirſi, è il Pubblico Matematico Sopraintendente alle Acque in generale dello Stato.

Queſto, che di preſente ſoſtiene sì grave importante Impiego è il Sig. Dottor Bernardin Zendrini Soggetto ornato di Virtù, e cognizione ſingolare, erudito nelle matematiche d'ogni genere, e verſato nella Medicina ancora; Condotto da queſto Sereniſſimo Pubblico per Decreto ſpecioſo, ed onorifico dell'Eccellentiſſimo Senato 1720. 18. Gennaro, e premiato con annuale pubblico aſſegnamento.

E' della ſua peculiare incombenza l'informare ſopra tutte le occorenze, che accadono in materia d'Acque, regolazioni, ripari, provedimenti, e ripieghi in ciaſchedun caſo, ed emergente toccante Laguna, Porti, Fuoſe, Lidi, e Fiumi, tanto in voce, che in iſcritto, onde l'Eccellentiſſimo Magiſtrato, le Conferenze, e l'Eccellentiſſimo Senato ricevono dalla ſua verſatezza lumi fondati, e ſcorta alle ſavie, e più ſalutari pubbliche deliberazioni.

Hà egli ſin ad ora reſi molti teſtimonii della ſua profonda capacità in queſte difficiliſſime materie, eſercitandoſi utilmente negli affari più eſenziali delle publiche premure, come non poſsono, che attenderſi egualmente in avvenire vantaggi di rimarco al pubblico ſervizio.

PROTI, VICEPROTI, ED AJUTANTI.

LI Proti ſono in numero di tre, a' quali ſpetta ripartitamente la cura, e precognizione delle eſiggenze de' Lavori, ed operazioni in ſervizio de' Lidi, Laguna, Porti, e Fiumi.

In queſti Miniſtri devono contarſi due qualità principali, Perizia, e Vigilanza, quella per non errare, e queſta per non traſcurare: il diffetto nell'una, e nell'altra parte produce pregiudizii al pubblico Intereſse, mentre dai loro ſuggerimenti, raccordi, e buona eſecuzione deriva l'impiego giovevole, ed altresì la profuſione dannoſa del pubblico Erario.

Varii ſono i loro obblighi, mà ſpecialmente di proponera S. S. E E. quanto occorre nelle materie, che ſono ad eſſi appoggiate, levar le Polizze d'Incanto, ſuggerire la convenienza de' prezzi, aſſiſtere alle deliberazioni, rilaſciare Fedi per li Mandati de' pagamenti d'opera fatta, e non altrimenti, colle regole preſcritte, nè devono partire dalla Città ſenza licenza del Magiſtrato.

Quantunque eſſi Periti abbino per coſtume le loro fonzioni ſeparate, perche ad uno è appoggiata la cura della Laguna, all'altro de' Lidi, ed al terzo de' Fiumi. Tuttavia però è neceſſario, che ſiano ben iſtrutti nella cognizione d'ogn'uno di detti affari, onde non ſi trovi

il Ma-

il Magiſtrato riſtretto d'opinioni, e defraudata la pubblica intenzione nel riſolvere i Caſi d'ambigue importanti deliberazioni.

Conviene pure, che ſappiano livellare, prender in diſſegno, e far tutto ciò, che ſi richiede al pubblico ſervizio per ritrarne dal loro impiego frutti d'eſperienza, che è l'unica produzione, che non patiſce contraſto.

A queſto oggetto ſono ſtati dalla pubblica Providenza introdotti li Vice-Proti, e trattenuti in numero di tre; li quali non potendoſi eleggere provetti, acquiſtano con la prattica, ſopra luoghi, ed eſercizio quella cognizione, che li rende col tempo capaci, e ſufficienti a ben ſervire, documentati dalla eſperienza ſotto la diſciplina de' Proti ſuddetti.

Tutti li Proti, e Vice Proti vengono eletti dal Magiſtrato, previi Proclami, & eſſami de'concorrenti, pratticati alla Banca, e ſono confirmati dall' Eccellentiſſimo Senato. Tal volta ſono paſſati li Proti a vicenda da impiego ad impiego di due in due anni in forza de' Decreti, che lo preſcriſſero.

In più tempi, oltre li Proti ſono ſtati adoperati Soggetti d'intelligenza, e ſtima, come ne'tempi proſſimi decorſi il Pubblico Proffeſſor Montanari, ed il Guglielmi. Ultimamente furono impiegati il Pubblico Proffeſſore delle Matematiche in Padova Marcheſe Poleni, e li Signori Co: Ricati, e Dottor Zaghis, maſſime nell'occaſioni d'indagare riparo à pregiudizj della Fuoſa del Porto di S.Niccolò del Lido: tutti ſoggetti eruditi, e d'ammirabile intelligenza.

Quello de' Periti deſtinato alla Laguna deve frequentemente viſitarne i ſiti più rimarcabili, aver notizia dei fondi de' Canali, altezza delle Velme, Latitudine delle Barene, dilatazione de' Paludi, e de' Canedi, oſſervarne le alterazioni, e ritrovarne dalla precognizione delle cauſe gli opportuni rimedii.

Tiene varie altre incombenze in riguardo alla polizia della Città, e Canal Grande ne'Summarii deſcritte.

Il Proto alle Fiumare denominato Perito Ingegnere deve aver cognizione dell'origine de' Fiumi, che paſſano per queſto Stato, ed inſerventi alla navigazione, eſſer prattico di livellazioni, miſure d'Acque, fabriche de' ſoſtegni, e maniere caute, & idonee di prender Rotte d'Argini de'Fiumi.

Sarà pur giovevole, che conoſca i Luoghi, per dove ſcorrono eſſi Fiumi, la loro decaduta, la qualità del corſo, ſecondo li tempi, ed il corpo maggiore, ò minore dell'acqua per ſaperſi regolare nelle alterazioni de'medeſimi: onde conſervarne anche gli Argini alle miſure baſtevoli per reſiſtere nelle piene, coſtruire Pennelli, ripari, e coſe ſimili, ed eſſere iſtrutto in congiunture di regolazioni, e diverſioni d'eſſi Fiumi.

Nella manutenzione de' Lidi conſiſte la cuſtodia della Laguna, e la

e la perſervazione della Città Dominante.

Il Proto a' Lidi hà l'applicazione del riparo de' medeſimi, la tutela de' quali coſta teſori al pubblico Erario, e perciò convien, che ſia molte diligente, indefeſſo, e fedele.

Deve frequentemente ſcorrere il Littorale di Malamocco, Peleſtrina, e Chioza, ed anco di Caorle per riconoſcere i biſogni de' Guardiani de' Porti, Palade, Spironi, Paliſelle, ed Argini, contribuendo la ſua aſſiſtenza per la perfezione delle opere, e lavori alla ſua cura appoggiati.

Hà gli oblighi conſimili agli altri Periti intorno alli Lavori, Incanti, Laudi, e Fedi per li pagamenti; ma più peculiare è l'obbligo di queſto d'eſſere ſollecito a prevenire il biſogno, e de' Materiali, e de' Lavori, perche nell'Autunno, e nel Verno ſi trovi il Littorale validamente munito per reſiſtere alle ingiurie, e ferocia del mare.

Cadauno delli Proti gode Salario, ed Utili di Tariffa per il loro impiego. Carichi però di tanta occupazione di perſona, e di mente eſiggono rifleſſo per gli oggetti del maggior profitto a' publici vantaggi.

VICEPROTI

LI Vice Proti s'eſercitano nelle fonzioni con eſſi Periti, e ſenza d'eſſi ancora, ſe quelli foſſero impediti, ò indiſpoſti, ed hanno in ciò, a che s'impiegano, gl' oblighi de' medeſimi.

Devono pur affaticarſi per apprendere cognizioni, e diſciplina con le neceſſarie informazioni, oſſervando le depoſizioni de' paſſati Profeſſori, ed Intendenti, molto atte a documentarli.

Perche pure abbiano campo di ben iſtruirſi in tutti li generi d'affari, ſtà decretato, che debbano eſercitarſi a vicenda ſotto la direzione de' Proti, mutandoſi reſpettivamente dall'uno all' altro impiego di 4. in 4. Meſi.

Devono frequentare il Magiſtrato, nè partirſi ſenza licenza, con altre preſcrizioni intorno d'eſſi ſtabilite. Hanno ſalario, e qualche emolumento incerto.

AJUTANTI.

NEll'oggetto parimente, che ſi allevino altri Prattici, e s'iſtradino alla cognizione delle materie, furono introdotti in altri tempi alcuni Gioveni in figura d'Ajutanti, e poſcia diſmeſſi; Mà ſe n'è ultimamente rinovato il buon coſtume con la ſcielta di tre, ſenza però aggravio di ſorte della pubblica Caſſa, nè de'particolari, e ſolo in titolo di grado, perche godano il beneficio di poterſi illuminare, ed iſtruire.

Le Leggi toccanti gli accennati Miniſtri ſono contenute nella *Parte prima Cap.* 4. *art.* 1. 2. 3. 4.

SOPRASTANTI A' LIDI

LE operazioni, e Lavori comandati, e la cuſtodia de' materiali proveduti, richiedono Miniſtri Sopraſtanti.

Quattro ne ſono deſtinati per i Littorali di Chioza, Peleſtrina, Malamocco, e Caorle.

Tengono eſſi l'obbligo di sopraintendere ai Lavori, che ſi vanno eſeguendo dagli Appaltadori a norma della Polizza d'incanto, accordi, e deliberazioni, ed incontrare li materiali in miſura, in quantità, ed in peſo della condizione, che devono eſſere, Pali, ò ſian Tolpi, Legnami, Saſſi, Ferramenta, Fanghi, ed altro, eſſendo obbligati alla cuſtodia, a render conto della diſpenſa, e parimente delle Cime, e ſtelle da' Pali avanzate.

Devono regiſtrare ogni coſa, che viene conſignata, e rilaſciarne fedi giurate, col fondamento delle quali il Proto prima dell'anno 1701. levava li mandati di Credito alli Partitanti, ed Appaltadori; mà poſcia, ed in preſente rilaſcia loro altra fede, in vigor di cui il Nodaro del Magiſtrato eſtende li Mandati di Credito ſuddetti per il pagamento.

Quello di Malamocco deve in oltre aſſiſtere alle Savorne, e Carene delle Navi, e Baſtimenti, perche ſi facciano nei Luoghi, e modi preſcritti.

Sono eletti, e trattenuti ad arbitrio del Magiſtrato, conſiderandoſi Cariche ammovibili a piacimento, nelle quali eſſi eletti ſi hanno di tempo in tempo da riballotare per la loro conferma, onde tener vive in eſſi le condizioni, che han da profeſſare ſingolarmente di fedeltà, e diligenza.

Nella Terminatione Inquiſitoriale dell'anno 1716. 11. Maggio emanata, ed eſteſa ſi compilano le precedenti ſtabilite in tal propoſito. Vid. per le Leggi *Parte prima Capitolo* 5. *articolo primo e* 2.

SOPRASTANTI AGLI SCARICHI.

A Miſura dell'occorrenza per le operazioni nei Canali, e Laguna ſi deputano Sopraſtanti alli ſcarichi de' fanghi, e ſono Miniſtri aſſai inferiori, mà però di molta conſeguenza riſpetto all'intereſſe del pubblico diſpendio nelle mani ed alla loro fede appoggiato, onde ſi ricercano in eſſi le ſteſſe qualità in particolare de' ſopra nominati. A queſti incombe riconoſcere, ſe ſiano le Burchielle cariche a ſagoma, non tanto in riguardo della giuſta quantità della materia, che per la ſicurezza di non eſſere ſtato diſperſo per la Laguna, ò Canali il

C ſan-

fango, ò altro con getto criminoso, ed enorme nell' Acqua.

Sono perciò obbligati ad assistere continuamente dalla prima ora del giorno sino all' ultima, ed osservare, che non siano pratticati artifizii nelle sentine delle Burchielle, ò pietre, ò Instrumenti superflui di Remi, Tolami, ò altro, che tendi alla fraude. Liquidata la realtà della condotta devono descriver nel Libro a loro consegnato il giorno, il nome del Burchier, ed il luogo, per ove sono spediti, incontrando il Bolettino della spedizione, che serve solo per quel giorno a legitimare lo scarico medesimo.

E' di loro obligo a capo di ogni settimana consignare al Proto alla Laguna li Bolettini di scarico con la fede della quantità delle Burchielle ricevute, perche siano da chi spetta levati li Mandati di Pagamento.

Si sono meditati, e pratticati molti espedienti nell'oggetto d'assicurare al possibile il pubblico interesse in questa materia, che hà dato sempre occasione al Magistrato d'agitare, scoprendosi di frequente scarichi di Rovinazzi, ed altri Terreni in contrafazione sopra le Barene. Per tenerli nella possibile osservanza oltre le comminazioni di pene severe s' adopera il ripiego delle reballotazioni, e mutanze alternative da luogo a Luogo, e si rimovono, e coreggono, quando si rendono contrafacenti a' comandi delle Leggi.

Gli obblighi suddetti riflettono parimente nell'impiego del Soprastante in Rialto, che viene deputato per gli scarichi de' Burchieri de' terreni, materie di fosse, e Rovinazzi. Questo Ministro rilascia a'medesimi li Bolettini registrati nel Libro assignatogli, specificando il giorno, il nome del Burchier, ed il loco del discarico, con dichiarare la Materia, se di Rovinazzo, Terreno, ò di Fossa, ò altro, e con le regole, che per l'indemnità della Laguna gli sono prescritte, quantunque non bastevoli, a sradicare l'enormi contrafazioni, che vengono comesse tanto infeste alla Laguna. *Vide Parte prima Capitolo 5. articolo 3.*

MASSER, E FANTI.

NOn sono da omettersi gli obblighi de'Ministri per l'esecuzioni degli Atti del Magistrato.

Il Massaro, che fà pur anco la fonzione di Fante alle occorrenze, deve custodire le Robbe del Magistrato, e li Libri non adoperati giornalmente, aprire, e chiuder il medesimo conservar li Pegni, che vengono levati a' disobbedienti, assistere alli pesi della ferramenta, alle consegne degli altri materiali, con incombenze varie, che gli appartengono. Tiene Salario, ed utilità di Tariffa.

Vi sono due Fanti uno con titolo anco di Comandadore, e l'altro di Spendidore.

Il pri-

Il primo oltre le fonzioni di Fante, serve nell'occasione degl'Incanti, d'Affittanze, e Vendite che, che fà il Magistrato, ed hà perciò qualche utile particolare. L'altro, quando sia sufficiente, si adopera per le Vittuarie nei Viaggi. Ambi sono tenuti d'essere solleciti al Magistrato, ed eseguire tutto ciò, che loro viene imposto dalli Giudici, dal Nodaro, ed Esattori per il pubblico servizio, dovendo pontualmente estendere le loro Relazioni nei Libri deputati, e prestare diligente servitù anco fuori di Città. Godono le Utilità incerte di Tariffa. Vid. per le Leggi *Parte prima Capitolo 6. articolo primo*.

CAPITANIO DEL MAGISTRATO

LA Carica in fine di Capitanio è d'importanza, quanto può concepirsi dal riflesso, che egli tiene obligo d'esplorare li disordini, e le contrafazioni, specialmente di Laguna, riguardata con tanta gelosia, e premura.

Allo stesso è appoggiata l'esecuzione delle più gravi deliberazioni tendenti a conservare esente da' pregiudizj essa Laguna, e render ubbidienti, ed in ritegno li Trasgressori.

Deve invigilare giorno, e notte per iscoprire in ogni parte le contrafazioni, e a tal effetto gli viene mantenuta Barca con due Uomini, perchè possa andar circuindo la Città, e scorrere Canali, e Laguna d'ogn'ora per indagare li pregiudizj, e riferirli.

Egli hà molte incombenze, che tutte intieramente non possono enumerarsi. Le principali però sono:

Star attento alla Revisione degl'impedimenti in Laguna, d'Argini, Fabriche, ò altro dannoso alla stessa; indagare gli usurpi d'Acque, ò Barene, Lavori in esse, e nelle Valli vietati dalle Leggi, e che non si usino Pesche per Laguna con Arti, istromenti, ò con maniere proibite; che non calino Animali al pascolo di dette Barene, ò sopra Argini contermini d'essa Laguna.

Deve ben osservare, che non diano a Carena Bastimenti fuori de' Squeri, ò senza la prescritta licenza, e che siano eseguiti gli ordini in proposito di Savorne.

E' tenuto invigilare, ch'il Canal Grande sia al possibile disimpedito, onde le Barche si portino a' proprj Stazii, e li Burchi, ò altre Barche grosse fuori della Dogana;

Parimente rivedere, se incadauna settimana vengono nettati li Sestieri, e Caselle, avvisando li difetti al Magistrato;

Che li Soprastanti ai Fanghi si fermino alli loro Posti, intracciando le Burchielle condotte per riconoscere il loro Carico alle Brocche;

Osservare, se caminano Burchielle ad ore proibite, e se conducono altrove le materie, incontrandone i Bolettini, il giorno, il nome, la materia, ed il sito;

Hà in oltre carico d'osservare, che le Pescarie siano sgombrate dall' immondizie, e che dagli Erbaroli, ò altri Botteghieri, ed Artisti, ò dalle Case, ò da' Vascelli, ò da chi si sia non venga gittato in Acqua materia, che possa produrre atterrazione;

E' sua incombenza vedere attorno la Città ne' Luoghi aperti, se vi siano Fondamente, ò Rive disfatte, portandone relazione per li proprii compensi;

E' obligato anco di ritenere li Burchieri contrafattori trovati in fraganti, proveduto di forze sufficienti, convenendo stare in continuo moto per divertire con la sua presenza, ò far coreggere con le sue relazioni le delinquenze.

Viene eletto dal Magistrato, ed a piacimento riballotato, e conseguisce salario, con emolumenti incerti di Tariffa, come pure si contribuisce la mercede senz'altro alli due Uomini della Barchetta assegnatagli per l'esercizio di dette sue obligazioni. Per le Leggi. Vide *Parte* I. *cap. 6. art.* 2.

MINISTRI DI FUORI

CUSTODE CAVARZERAN, O' SIA PROTO DI PIAVE.

L'incombenze necessarie negli affari di fuori esiggono Ministri per adempirle. Il Torrente Piave impetuoso, e feroce obbliga alla revisione continua degli Argini dal loro principio, ove egli comminicia a camminare incassato fuori della Piave dentro li medesimi sino alle parti inferiori per tenerli riparati, e sicuri dagl' impeti d'esso Torrente, onde viene deputato un Cavarzerano, ò sia Proto, ch' è tenuto scorrerli frequentemente, rilevare i bisogni, ed avvisare il Magistrato, perche sia spedito il Proto Ingegnere, ò pure un N. H. Esecutor col beneplacito dell'Eccellentissimo Senato in caso grave, e di rimarco, ovvero siano rilasciate semplici Comissioni dal Magistrato al Reggimento in occasione di non grave momento, ò di opere facili, solite, e regolari.

Egli riconosce i lavori, e sopraintende ai Laudi con altre fonzioni, che gli appartengono.

Viene eletto dal Magistrato arbitrariamente, previo qualche esame, con mira, che sia capace, e che sia persona di probità, ed abitante in quelle vicinanze. E' perciò pagato dalle Podestarie, e Castelle, che hanno il peso del mantenimento degli Argini suddetti.

La parte superiore d'essa Piave, ove scorre sciolta, e dilatata sopra le Grave da Nervesa sino al principio dell' arginatura, viene guardata da un altro Cavarzerano scielto da quei Signori Proveditori di Piave in Treviso, ed approbato dal Magistrato alle Acque. *Vide Parte* I. *Cap.* 7. *articol.* I.

SOPRA-

SOPRASTANTE ALLI PORTONI DELLA NAVIGAZIONE AL DOLO

LI Portoni ſopra gli Edificii de' molini al Dolo, col mezo de' quali ſi ſomminiſtra l'acqua alla navigazione della Brenta ne' giorni feſtivi, quando quelli non lavorono, abbiſognano di Cuſtodia, e Regola per l'uſo loro a miſura delle eſiggenze.

A' queſto fine fù deputato ſin al tempo dell' erezione de' ſuddetti Edifizii, e delle Porte del 1575. circa un Sopraſtante, quale ſi elegge dal Magiſtrato, e dipende intiera, ed aſſolutamente dallo ſteſſo, ſe bene eſigge la mercede di ducati 24. all'anno contribuiti in caſſa dagl' Intereſſati poſſeſſori delle dodici Rode de' Molini, ch' ivi eſiſtono in ragion di ducati 2. per Roda.

Sua incombenza è di far alzare li Portoni per dar l'acqua, e calarli per trattenerla, ne' giorni, e tempo, come è ſtato terminato in queſto propoſito, e ſecondo il pubblico comando.

Con tal occaſione lo ſteſſo Miniſtro riconoſce lo ſtato delle Porte del Dolo, e rileva l'eſiggenze per darne parte al Magiſtrato ad oggetto, che v'accorra, ò faccia, che ſiano da chi incombe prontamente riparate. *Vide Parte* 1. *Cap.* 7. *artic.* 2.

Due impieghi di Cuſtodia, che non hanno però figura di Miniſtro, vi ſono; cioè:

CUSTODE DEGLI ALBORONI ALLA PUNTA DEL PORTO DI MALAMOCCO, che ſi conſervano per ſegnale ai Baſtimenti, indicando la Mira come Cinoſura al ritrovo dell'ingreſso nel medeſimo. Non hà queſto altra incombenza, che di coltivarli, e mantenerli riconoſciuto con tenue Mercede. *Vid. per le Leggi Parte* 1. *Cap.* 7. *articolo* 3.

Altro *CUSTODE DELLA PEOTA DEL MAGISTRATO* inſerviente alli viaggi per ſopraluochi del medeſimo, e de' N N. H. H. Eſecutori, eſſendo obbligato tenerla guardata, in governo, e navigarla in tutte le occaſioni. Vid. per le Leggi *Parte* 1. *Cap.* 8. *artic.*13.

CARICHE DISMESSE.

NE' tempi ſcorſi vi furono alcune altre Cariche, ed incombenze non più in uſo, e diſmeſſe, cioè:

Due *Appontadori della Scrittura* del Magiſtrato con ſalario, ſervendo poſcia in loro vece l'Appontadore deputato dal Magiſtrato Eccellentiſſimo de Signori Reviſori, e Regolatori alla Scrittura, con la mercede ordinaria, come ſi prattica negli altri Magiſtrati d'eſazione, che hanno materia attinente l'Economico.

Un *Sopraſtante alla Punta di S. Antonio*, Depoſito ordinario de' Rovinazzi per lo ſgombro della Città, ceſſatane l'occaſione dopo il pub-

blico

blico Lotto 1702. nel quale fù incluso quell' utile, e passò in potere privato a chi ne sortì la grazia dell'estrazione.

Un *Custode della Casa pubblica di Chioza* pur rimosso, lasciandosi la cura al Soprastante di quei Lidi.

Un *Cavarzeran degli Arzeri di Brenta Novissima* similmente abolito.

Vi fù ancora un *Comesso del Magistrato* con incombenza d'assistere alle cause, comparire tal volta altrove in loco del Fiscale impedito, e sopra tutto sollecitar gli Atti, ed Esecuzioni necessarie con gli ordini d'esso Fiscale ricevuti dal N. H. Esecutor Cassiere contro li pubblici Debitori. Esiggeva egli di Salario ducati 24. all'anno, e sarà sempre di profitto, e vantaggio alla pubblica esazione del Magistrato repristinarlo, riconoscendosi per più riguardi assai conferente.

Mi son persuaso, che basti l' espozione delle cose più essenziali intorno il Collegio Solenne, e Magistrato, e circa le Incombenze più peculiari nell'esercizio di cadauno de' Ministri, onde ne resti chi che sia convenientemente informato, senza produrre le ulteriori diferenze, e condizioni, come si farà anco negli altri capi principali di Laguna, Lidi, Fiumi, ed Esazione. Il di più potrà comodamente raccogliersi dalli Summarii, e Compilazioni, che nel presente Volume si contengono, a' quali rimetto lo studioso, e zelante de' pubblici documenti nelle materie toccanti esso Magistrato.

CAPO PRIMO

ARTICOLO PRIMO.

COLLEGIO ALLE ACQUE.

SIano eletti 15. de' principali Padri della Repubblica a 5. per scruttinio; stiano anni due; nè possano refudar, in pena di D. 1000.

Si uniscano a formar Collegio, dove intervenga il Serenissimo Principe, li Consiglieri, Savii del Consiglio, e di T.F. e quelli alle Acque.

Le Parti si propongano da' Consiglieri, e Savii dell'una, e l'altra mano, e da' Savii alle Acque. 1505. 19. Maggio C. X. C. 1. c. 74. t.

Non possano esser admessi quelli, che hanno Molini, Possessioni, e Case sotto Piove, Oriago, Miran, Mestrino, Dogado, e da Fusina alla Palada di San Zulian.

Sia in ordine con 4. Consiglieri, 4. Savii del Conseglio, due Capi dell'Ecc., 3. Savii di T.F., due Savii alle Acque, e due terzi delli 15.

Abbi autorità, e libertà di far qualunque provigione, e regolazione; e si elegga da se, e sostituisca a' mancanti. 1505. 21. Maggio C.X. C. 1. c. 74. t.

Vi intervengano il Serenissimo, li Consiglieri, Capi del C.X., Savii alle Acque, e Savii dell'una, e l'altra mano per consigliare, non mettendo Balla, quando non siano del Collegio.

Si fermino per anni due, e possano esser reeletti.

Si intendi in ordine con 4. Consiglieri, 2. Capi, e 2. Savii alle Acque, e la maggior parte delli Savii del Collegio, ed un Avogador. 1530. 17. Febraro C. X. Z. C. 2. c. 1.

Chiamar si debba il C.A. un giorno alla settimana. 1531. 25. Maggio C. X. C. 2. c. 83. t.

Possa devenire all'elezione, e cassazione de' Ministri dell'Officio, ed assegnar salarii. 1531. 8. Luglio C. X. Z. Estraordinario pr. quint. 4. c. 35. t.

Sia riformato al n. di 25, nè s'intendi ridotto, se non col n. di 15. non potendo intervenire quelli, che hanno interesse nelle Materie, che si trattassero; Essendo rimesso alla Ser. Signoria la decisione, se alcuno debba, ò non debba intervenire. 1531. 12. Gennaro C. X C. 2. c. 9, e vide 1533. 12. Gennaro c. 20.

Abbiano titolo d'essere stati, ò siano del C.X.

Si

Si eleggano li 25. in tre Scruttinii, nel primo 9., e negli altri due 8. per cadauno.

Gli eletti diano conto alla Ser. Signoria dell' interesse avessero per cacciarsi.

Le Parti siano prese con due terzi de' Voti. 1533. 12. Decembre C. X. C. 2. c. 24.

Ogni volta che doverà trattarsi nel C. A. materia, che uno, ò più delli Savii si cacciassero, entrar debbano li più Vecchi del Collegio medesimo in loco loro. 1534. 27. Settembre C. X. C. 2. c. 34.

Versandosi sopra la materia di Laguna siano introdotti li Periti con le loro Relazioni.

E parimente 8. Pescadori delli più Vecchi, e prattici, da essere scielti ogni 2. anni dalli Gastaldi di S. Niccolò, S. Agnese, Muran, e Buran. 1536. 28. Luglio C. A. C. 2. c. 91.

Siano esclusi dall'elezione quelli, che si cacciassero col Serenissimo, con li Savii alle Acque, e con alcun altro anteriormente eletto. 1541, 13. Gennaro C. A. C. 3. c. 27. t.

Salve le Parti alla presente non repugnanti, sia fatta elezione di 40. Nobili Nostri, li quali s'intendino del C. A., da essere scielti dal Collegio medesimo, in luogo di cui s'hà da fare a X. per Scruttinio.

Possano esser tolti doi per Casata, over che altramente si cacciassero per parentela, purche abbiano titolo del C.X. eccettuato però Padre, Figliuoli, e Fratelli.

Il giorno seguente dopo eletti debbano alla presenza del Principe giurare, se hanno Case, Possessioni, ò Molini in Dogado, Padovana, ò Trevisana, giusto la Parte 1505. 21. Maggio, overo se hanno Valli, Possessioni, ò altro dentro la Laguna, ò confinante con quella, così loro, come Padri, Fratelli, e Figliuoli, over le Consorti, e specificare il luogo.

S'intenda ridotto al n. di XX. in sù nelle materie di Laguna;

In materia di Padoana, ò Trevisana s'intendi in numero con XV, non computandosi in detti numeri di XX., e di XV. li Consiglieri, nè li Capi del C.X., nè li Savii alle Acque, se ben fossero del Corpo d'esso Collegio.

Quando si averà da trattar materia di Padoana, Trevisana, ò della Laguna, non si chiamino gl'Interessati per loro, ò per li suoi prenominati Congionti, se però non sarà prima deciso dal Magistrato alle Acque à bossoli, e ballote, che quelli, ò detti suoi Parenti, non abbiano a ricever benefizio, ò malefizio dalle deliberazioni, che seguissero.

Dopo radunato il Collegio, se per qualche ragionevole rispetto s'avese a licenziar alcuno, sia ciò terminato dalli Consiglieri 1543. 26. Gennaro C. X. Z. C. 3. c. 32. & Vide c. 34.

Attro-

Attrovandosi alle Acque due mano di Savii, una di tre Ordinarii eletti per il Consiglio, l'altra di tre eletti per il C. A. nelle cose di Padovana, si faccia una sola mano di Savii, non potendo esser eletti quelli, ch'essi, ò li Padri, Figliuoli, Fie, ò Fratelli, ò Sorelle, ò le Consorti loro avessero da far in Padovana, Trevisana, e Dogado, giusto la Parte 21. Maggio 1505., over avesero Valli, ò Possessioni dentro la Laguna, ò confinanti in esa, ed acquistando dopo l'elezione sia immediate fatto in suo luogo.

Non posa eser eletto Savio chi si cazzase per parentela, o per Casata con alcun Esecutore, & è contra.

E se si cazzase con alcuno del Collegio, che fose suo Padre, Figliuolo, e Fratello s'intenda subito quel Congionto eser fuori del detto Collegio. 1543. 29. Gennaro C. X. C. 3. c. 35.

Approvata l'elezione di Sier Carlo Moresini nel C. A. non ostante aver il Fratello Savio sopra le Lagune. 1552. 9. Marzo D. S. C. 3. c. 71.

Sia fatta elezione del nuovo C. A. col numero, che potrà ridursi, e ciò per questa volta tanto. 1562. 16. Febraro C. A. C. 4. c. 22. e non ostante che abbia compito il suo tempo. 1565. 12. Marzo C. X. C. 4. c. 47.

Cacciandosi li 6. Consiglieri nelle materie di Trevisana, sia dal Collegio fatta elezione di sei Nobili di rispetto, secondo le condizioni ricercate dalle Leggi, perche questi supplischano. 1565. 6. Giugno C. X. Z. C. 4. c. 49. t.

Per il molto numero degl'interessati, che s'attrovano nel C. A. possano tutti giudicare gli affari di Trevisana, Padovana, ed appartenenti alla Laguna. 1565. 3. Febraro C. A. C. 4. c. 75. t.

Le Materie giudiziarie siano terminate nel Collegio con la metà de' Voti. 1566. 19. Decembre D. S. C. 4. c. 82. t.

Il Serenissimo Principe sia tenuto chiamar il C. A. almeno una volta al mese per devenir a quelle provisioni, che si rendessero necessarie per benefizio, e conservazione della Laguna 1578. 8. Maggio M. C. C. 5. c. 28. t.

Possa il C. A. elegger sei Nobili di Rispetto per supplimento del numero, quali per il titolo, e per le altre condizioni possano essere di esso Collegio, in cui s' abbia a trattare la materia dell' escavazione della Laguna. 1578. 9. Giugno C. X. Z. C. 5. c. 29.

Quando venirà a finire il C. A. abbia egli autorità d'eleggersi li successori, come hà fatto fin ora; e v'entrino li Capi di 40. al Criminal in loco dei Capi del C. X. 1582. 4. Novembre C. A. C. 5. c. 64. t.

Non siano admessi a giudicare nel C. A. li Germani, e quelli, che si cacciano da Cappello per Parentela, e per Casata, attesa la Parte presa frà la Ser. Signoria. 1582. 19. Novembre C. A. C. 5. c. 65.

Non possa esser approvato il N. H. Sier Antonio Cigogna del C. A.

D per

per esser Fratello del Serenissimo Principe. 1589. 9. Novembre C. A. C. 6. c. 3.

Si facciano le approbazioni con la metà de' Voti per decisione della Ser. Signoria. 1595. 3. Ottobre C. 6. c. 48.

Sia data facoltà al C. A. di ridursi per questa volta con quel maggior numero, che si potrà, per eleggere X. di rispetto in supplimento agli absenti, e indisposti. 1601. 14. Luglio D. S. C. 6. c. 93. t.

Non possa ballotarsi il N. H. Sier Zuanne Donato fù de Sier Piero nel C. A. per esser della famiglia, ò sia Casata del Serenissimo Principe, attesa la Legge 13. Gennaro 1541. 1606. 2. Febraro C. A. C. 6. c. 141. t.

Si riduca con il numero di XVIII. per proveder all'esiggenze della Navigazione di Lombardia, e di Laguna. 1618. 10. Luglio C. A. C. 7. c. 69. t.

Possa col numero, che si attrova, farsi elezione del nuovo Collegio secondo l'ordinario. 1633. 28. Settembre D. S. C. 7. c. 196.

Sia rinovato, e restino confermate le Terminazioni in tal materia, e particolarmente quelle 1536. 1543. 1582. 1634. 11. Gennaro, e 17. Febr.

Ed il Magistrato abbia tutta l'autorità per farle eseguire. 1635. 15. Settembre D. S. C. 8. c. 169.

Facoltà di far elezione d'un nuovo Collegio secondo l'ordinario col numero, che in presente si ritrova, e non ostante il passar del tempo. 1635. 17. Febraro. D. S. C. 8. c. 6. t. e simili 1542. 25. Luglio c. 55. 1644. 30. Novembre c. 83. t. 1655. 5. Settembre c. 169. e 1655. 11. Decembre. c. 177.

Sia rinovato il Collegio alle Acque per quel profitto, che sin dalla sua origine s'è percetto nelle materie della Laguna, Lidi, e Fiumi, che vi si devono proponere, e deliberare. 1642. 25. Luglio D. S. C. 8. c. 55. altro 1644. 30. Novemb. ibidem c. 83. t. & altro 1655. 11. Decemb. ibid. c. 77.

E per le riduzioni d'una volta al Mese. 1644. 11. Gennaro D. S. C. 8. c. 86. t.

Tutti gli eletti debbano il giorno seguente andar a giurare in mano del Nodaro del Magistrato il loro interesse per dover esser cacciati nelle Materie, ove fossero interessati, da esserne tenuta nota dal medesimo. 1644. 11. Gennaro D. S. C. 8. c. 86. t., & altro 17. Febraro ibidem c. 87. t.

Sia concessa autorità al C. A. di ridursi per questa volta con la metà del numero di 32. viventi. 1645. 19. Maggio D. S. C. 8. c. 88. t.

Rinovato il Collegio abbia tutta l'autorità d'operare, e deliberare giusto l'antico suo istituto. 1655. 15. Settembre. D. S. C. 8. c. 169.

Dentro il termine d'un Mese in quel giorno, che sarà da' Savii alle Acque richiesto, sia libera la giornata per la riduzione del C. A. con quel numero maggiore, che si potrà unire per stabilirlo all'intiero.

In

Incarico al Magistrato di far estraer nel giorno della prima Riduzione sette Deputati alla Laguna, con mira, che mai se ne minori il numero. 1662. 17. Febraro. D. S. C. 9. c. 140. t.

Sia rinovato essendo spirati gli anni due per definire le Cause particolari. 1665. 31. Marzo D. S. C. 10. c. 5. t. Altre rinovazioni 1667. 11. Maggio ibidem c. 45. t. 1668. primo Giugno c. 91. e 1671. 29. Lugio c. 151. t.

Deliberazione presa per via di dichiarazione degli Eccellentissimi Consiglieri, che debbano intervenire anco li Savii degli Ordini in esso Collegio. 1671. 25. Agosto C. 10. c. 156. t.

In ordine alla Parte 1530. debbano anco gli Esecutori del Magistrato alle Acque intervenire nel Collegio, ed abbiano il loco appresso li Savii del loro Magistrato. 1673. 17. Aprile D. S. C. 10. c. 194.

Sia rinovato il C. A. 1673. 9. Decembre D. S. C. 11. c. 6. t.; E per altre rinovazioni 1675. 11. Gennaro ibidem c. 88. t. e 1678. 23. Aprile c. 91., e 1680. 4. Maggio c. 127., e 1684. 3. Giugno C. 12. c. 19., e 1692. 24. Maggio C. 13. c. 45.

Per lo scarso numero, in cui è rimasto il Corpo del C. A. resti permesso in conformità del pratticato, che possa ridursi per questa volta tanto con li due terzi. 1713. 15. Febraro D. S. C. 15. c. 58. t.

Estrazione di 6. Senatori del Corpo del C. A. per interesse delle Valli in Laguna giusto al Decreto 18. Gennaro 1713. 1714. 4. Maggio T. 30. c. 10.

Si rinovi il C. A. nel giorno del primo Lunedì di Quaresima. 1715. 18. Gennaro D. S. C. 15. c. 52. t.

Perche segua la riduzione del C. Solenne A. resti dispensato il difetto del numero prescritto. 1724. 22. Giugno. D. S. C. 16 c. 161. t.

Resti destinato il giorno di 14. Agosto per la riduzione del C. A. e sua Rifforma 1724. 4. Agosto D. S. C. 16. c. 167.

Il Magistrato informi in qual numero si attrovi presentemente il C. A., per quali motivi istituito, e quali sieno li modi soliti pratticarsi per ridurlo al suo completo numero.

Riferisca in oltre, se li deputati ai Lidi, Laguna, e Fiumi siano nel numero destinato dalle leggi, e quali le loro incombenze. Comissione degli Eccellentissimi Savii. 1732. 17. Aprile C. 17. c. 170. t.

Per le urgenze de' Porti, Fuose, e Lagune dovendo ridursi la Conferenza cogli Eccellentissimi Aggionti, e mancando dal numero degli Aggionti alla Laguna il N. H. M. Carlo Ruzini K. P. eletto alla Dignità Ducale, & il N. H. Sier Andrea Corner passato a miglior vita, come pure il N. H. Sier Alvise Zusto era Aggionto ai Lidi;

Estratti dal Corpo del C. A. per Aggionti alla Laguna li N. N. H. H. Sier Bertucci Valier, e Sier Domenico Pizzamano,

E per Aggionto ai Lidi il N. H. Sier Gio. Battista Lipamano. 1732. 21. Luglio. T. 33. c. 195.

Estrazione di due N. N. H.H. dal Corpo del C. A. in luogo di due N. N. H. H. Savii cacciatisi per occasione del Campatico imposto a motivo dell'escavazione da farsi nel Canal d'Este. 1732. 24 Settembre T. 34. c. 8. t.

ARTICOLO SECONDO.

MAGISTRATO.

IN carico al Magistrato de' Savj, ed Esecutori alle Acque di ridursi due giorni alla settimana dopo pranso per l'espedizione de' Processi Criminali. 1563. 31. Gennaro. C. A. C. 4. c. 30.

Obbligo a cadauno, che sarà eletto Savio, overo Esecutore alle Acque di dover il giorno susseguente all'Elezione prestar giuramento alla presenza de' Capi del C. X., di non aver alcun loco aperto in questa Laguna, nè confinante alla stessa. 1572. 27. Maggio C. X. Z. C. 5. c. 16. e 18. t.

Non possa l'Offizio alle Acque far prestanze in avvenire d'alcuna summa di dinaro a' Particolari, se non sarà posta, e presa nel Collegio stesso la Parte. 1585. 24. Febraro C. A. C. 5. c. 75.

Abbia facoltà il Magistrato d'estraer dal C. A. non essendo al numero, in loco degli absenti. 1600. 3. Febraro D. S. C. 6. c. 87. t.

Deputazione di giornate per le materie pubbliche, cioè Lunedì, Mercordì, e Venerdì, e destinate per li Particolari Martedì, Giovedì, e Sabbato, e sia osservato tal ordine per l'avvenire.

Parimente si girino le settimane per cadauno de' Savj, dovendosi principiare dal più Vecchio. 1708. 22. Agosto T. 10. c. 166.

Sia eletto un Lettore per le Cause dell'Offizio, e riceverà da' Particolari la competente mercede. 1623. 8. Luglio T. 13. c. 84.

Deputato un giorno alla settimana dopo pranso per ascoltare i Proti, dovendo tutti raccordare in Voce, ò in Scrittura quello stimassero nelle materie attinenti il loro Carico.

In loco d'alcun Esecutore, che mancasse, sia estratto uno del Collegio delle Appellazioni. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Eletto che sia alcuno in Savio, ò Esecutore, debba prima d'entrar, e sedere alla Banca giurar nelle mani di 4. Consiglieri almeno di non aver interesse in Laguna, del qual Giuramento fatta fede dal Segretario deputato sia admesso.

Pena al Nodaro di privazion della Carica, mancando alcuno di giurare, &c. 1657. 12. Ottobre D. S. C. 8. c. 200. t.

Qualunque volta in avvenire saranno eletti Savii, ed Esecutori al Magi-

Magiſtrato, debbano prima d'introdurſi dar il giuramento affermativo, ò negativo nelle Mani di quattro Conſiglieri d'avere, ò non avere intereſſe nella Laguna dentro la Conterminazione, cioè Luochi aperti, Valli, Poſſeſſioni, ò altro confinante con le Barene, tanto in loro ſpecialità, che della Caſa, eſcludendoſi pure dal Magiſtrato quelli, che ſi cacciano per le Materie di Roma. 1719. 17. Luglio D. S. C. 15. c. 154. t.

A maggior dichiarazione del Decreto ſuddetto ſia preſo, che qualunque volta occorrerà farſi elezione de' Savj, ed Eſecutori, abbiano a ballotarſi tutti li nominati, eſcluſi ſolo quelli, che ſi cacciasſero per Famiglia, ò Parentela giuſto le Leggi, dovendo li rimaſti, prima di ſedere alla Banca eſeguir il giuramento preſcritto. 1721. *6.* Decembre D. S. C. 1*6*. c. 43.

ARTICOLO TERZO.

SAVII ALLE ACQUE.

LI Savii alle Acque poſſano mandar Parti in Pregadi. 141*6*. 14. Maggio D. S. C. 1. c. 5.

Siano eletti tre Nobili con titolo di Savii alle Acque, potendo eſſer tolti da ogni Officio, e reſtino per anni due.

Debbano laſciar ogni altro Carico, nè poſſino rifiutar ſotto pena di ducati 200.

Entrino nel C. X., quando ſi tratterà di materia ſpettante al loro Offizio.

Rivedano le Conceſſioni, e Livelli, indagando anche le atterrazioni. 1501. 7. Agoſto C. X. C. 1. c. *66*. t.

Cuſtodiſcano gli Argini, che ſeparano le Acque dolci delle Salſe.

Riconoſcano le Livellazioni de' Pioveghi da Malamocco ſino ai tre Porti, e diano eſecuzione alle Leggi.

Reparino le Bocche d'acque dolci, che mettono in queſte Lagune.

Abbiano mira alle Caſelle da Scovazze, accreſcendone ſecondo il biſogno.

Tengano cura di ricuperare tutti li luoghi occupati nel Dogado. 1502. *6*. Aprile C. X. C. 1. c. 71. t.

Elezione di tre Savj, ò ſian Proveditori alle Acque del Corpo del Pregadi, e ſtar debbano anni due nell'Offizio. 1515. 2*6*. Giugno D. S. C. 1. c. 7*6*. t.

Reſta demandato l'incarico alli tre Proveditori alle Acque d'aver

cura

cura de' Lidi in vece dell'Offizio del Sale. 1520. 22. Agosto C. X. C. 1. c. 25.

Li Savii alle Acque possano proponere Parti nel Pregadi per danari, onde eseguir le provisioni decretate dal Collegio. 1530. 30. Decembre in C. X. Z. C. 2. c. 83.

Possino esser eletti Savii alle Acque quelli, che sono stati del C X. 1532. 15. Febraro C. 2. c. 13. t.

Siano tenuti li Savii alle Acque a far eseguire le deliberazioni prese, e che si anderanno prendendo in benefizio delle Lagune sotto pena, come nella Parte. 1533. 18. Marzo C. A. C. 2. c. 13. t.

Abbiano autorità di comminar pene a' Rettori, e Magistrati per le esecuzioni delle Parti, e mandarli debitori a Palazzo.

Mentre alcuno d'essi dovesse cacciarsi in Presidente del Collegietto nelle materie, che si esamineranno, s' elegga uno del corpo d'esso. 1533. 25. Ottobre C. X. Z. C. 2. c. 17.

Siano estratti Giudici dal C. A. in luogo de' Savii cacciati, ò absenti, eccettuati quelli del Collegio di sua Serenità, e Capi dell' Eccelso. 1536. 11. Maggio C. A. L. P. 2. c. 75. V. 1546. 15. Marzo C. X. Z. C. 3. c. 49.

Resti loro vietato levar cosa alcuna all' incanto nell'Offizio. 1541. 7. Aprile C. A. C. 3. c. 19.

Non possa eleggersi alcuno in Savio, che si cacciasse con gli Esecutori, nè all'incontro. Cacciandosi con alcuno del Collegio per esser Padre, Figliuolo, Fratello, quello del Collegio resti escluso. 1543 29. Gennaro C. X. C. 3. c. 35.

Possano esser eletti Savii sopra le Acque quelli del Collegio di 40., e quelli, che sono entrati nel C. X. che non si caccino. 1544. 11. Marzo C. X. Z. C. 3. c. 35. t.

Applichino alle materie pubbliche, e per le Cause private possano cavar anche altri del Collegio in loro vece. 1546. 28. Maggio C. X Z. E. 2. c. 177.

Abbiano la Presidenza del Collegietto delle Appellazioni. 1547. 29. Decembre T. della Ser. Signoria. E. 2. c. 228. t.

Li Savii sopra le Acque dolci, e quelli sopra le Lagune sieno de cætero eletti per il Senato. 1551. 18. Marzo C. X. Z. C. 3. c. 68. t.

Sia dato tutto il Carico alli Savii Ordinarii alle Acque tanto sopra le Acque dolci, che sopra la Laguna, e non siano più eletti Savii sopra l'escavazione della stessa. 1552. 4. Luglio C. A. C. 3. c. 71. t.

Elezione di cinque Savii alle Acque, cioè tre Ordinarii, e due di Rispetto, quali abbiano a supplire nelli casi, che alcuno delli tre ordinarii si cacciasse. 1553. 7. Novembre Z. C. 3. c. 76. t.

Savii alle Acque possano eleggersi que' Nobili, che avessero minor numero di Campi vinticinque in vicinanza della Laguna. 1556. 15. Marzo Z. C. 3. c. 101.

Possa-

Possano esser eletti Savii sopra le Acque, se ben avessero altri Carichi del C. X. ò del Senato, eccetto del Collegio del Principe, essendo però obbligati lasciar gli altri, nè possano per anni due esser eletti ad alcun altro Carico, se non del detto Collegio, non potendo rifiutar sotto pena di Ducati 500. 1559. 19. Maggio C. X. C. 4. c. 16. e 1560. 10. Maggio. C. X. *ibidem* c. 16. t.

Li Savii non posano avere per anni due altro Carico, & avendone, debbano lasciarlo, ed entrar in quello alle Acque, nè posano eser reeletti per lo spazio d'altri due anni susseguenti, eccettuando quelli d'anni 70. in sù non tenuti ad assumere detto Carico.

Posano esere solo eletti a Carichi di Proveditor Generale, ò altro simile, ò in Ambasciarie, e simili. 1561. 31. Luglio C. X. C. 4. c. 17.

Se alcuno de'Savii alle Acqùe fose eletto Savio del Conseglio immediate si devenga ad altra elezione alle Acque. 1568. 5. Gennaro Z. C. S. c. 8. t.

Quando termineranno li Savii alle Acque, sia fatta elezione per il Pregadi nella forma, e con le condizioni, ed autorità come si sono eletti per il C. X. 1582. 4. Nov. C. 5. c. 65. t.

Non posano li Savii alle Acque, che fosero del C. X., eser eletti Capi del medesimo 1594. 27. Febraro C. X. C. 6. c. 34 t.

Nell'elezione per l'avvenire delli Savii alle acque posano nominarsi anco quelli, che fosero attuali nelli 18. Offizii, non ostante la Parte 1592. 1596. 9. Zugno M. C. C. 6. c. 55.

Debbano ogni Domenica esponer in Collegio le cose del Magistrato. 1629 11. Luglio D. S. C. 7. c. 156.

Li Savii alle Acque disobbligati d'ogni Carico per il tempo, che si fermeranno nel Magistrato. 1630. 30. Gennaro D. S. C. 7. c. 170. t. Vide 1638. 25. Gen. M. C. C. 8. c. 27. t.

In ogni Domenica dopo Consiglio vadano con gli Esecutori trà li Savii per raccordar quello farà bisogno. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

In vece dei Savii, ed Esecutori cacciati, ò indisposti, posano estraersi altri del C. A., rimanendo però sempre un Savio, ed un Esecutore degli attuali. 1668. 16. Luglio D. S. C. 10. c. 56.

Sia ricercata sua Serenità d'eleggere due del Corpo del Collegio, che assistano in loco de'Savii usciti, sinoche dal Senato resti deliberato, e dichiarito, quali Soggetti posano eser nominati, ed approvati in Savii al Magistrato. 1719. primo Giugno D. S. C. 15. c. 154.

A R-

ARTICOLO QUARTO.

ESECUTORI.

SI devenga all'Elezione di due Esecutori, che col terzo già deputato abbiano carico di far le Casse, non potendo dar dinaro, se non con la sottoscrizione almeno di due Savii.

Debbano eseguire le deliberazioni, che saranno fatte, e star anni due, potendo andar in Pregadi senza metter Balla. 1530. 18. Gennaro C. X. Z. C. 2. c 2.

Sostengano quattro Mesi per uno le Casse, nè possino dispensar il dinaro, se non col Mandato sottoscritto dalli Savii del Magistrato. 1531. 8. Giugno C. X. C 1. c. 50.

Conseguiscano dieci per cento del tratto delle Confiscazioni, e Ricupere. 1531. 26. Giugno C. A. C. 2. c. 4.

Siano tenuti di far costruire le Palificate attorno i Terreni sopra l'Acqua. 1531. 26. Giugno C. A. C. 2. c. 7. t.

Debbano riconoscere le Atterrazioni, ed abbiano dieci per cento delle Confiscazioni fatte da loro. 1531. 6. Novembre C. A. C. 2. c. 7. t.

Abbiano autorità di condannar le Contrafazioni. 1531. 11. Febraro C. 2. c. 2.

Eseguiscano quanto per li Savii sarà loro ingionto per l'effetto delle deliberazioni. 1533. 18. Marzo C. X. Z. C. 2. c. 13. t.

Loro obbligo di far osservare gli Ordini prescritti intorno la Laguna, e dichiarire li delinquenti incorsi nelle pene. 1533. 16. Gennaro C. X. Z. C. 2. c. 22.

Debbano ricuperare tutti li Canedi, e Barene, ad Acque usurpate, e di quanto ricupereranno aver debbano dieci per cento. 1536. 3. Novembre C. A. L. P. 2. c. 84.

Dati in nota al Cassier li debitori ogni primo di settimana, debba l'Esattor astringerli al pagamento. 1541. 7. Aprile C. A. C. 3. c. 18. t. e 21.

Si mutino di Cassa ogni 4. Mesi. 1544. 12. Gennaro C. X. C. 3. c. 83. 1547. 10. Decembre C. 4. c. 89. 1595. 24. Giugno C. 6. c. 40.

Sia in libertà di cadauno far rimover gli Argini, ed altri impedimenti nella Laguna. 1545. 20. Maggio C. A. C. 3. c. 37. t.

Assegnazione d'Utilità alli N. N. H. H. Esecutori, e Ministri sopra il ritratto della Vendita del Terreno dietro San Biasio alla Zuecca, come delli Terreni sotto Loreo, e dei luoghi del Cavallin venduti. 1546. 32. Marzo T. 2. c. 50.

Riparto, e assegnamento d'Utili di Condanne a' N. N. H. H. Esecutori, e Ministri. 1546. primo Giugno, e 3. detto T. 2. c. 55. t.

Debba-

Debbano riveder le Atterrazioni, prender le misure, ed osservare li Titoli; procedendo contro chi avesse usurpato. 1547. 11. Agosto C. A. C. 3. c. 8.

Gli Esecutori facciano rimover ogni Usurpazione sopra i Lidi, e tagliar le Ciese, Spini, & altro sopra gli Argini verso la Laguna. 1550. 9. Gennaro C. A. C. 3. c. 62. t.

Delle Ricuperazioni in Pubblico abbiano dieci per cento. 1555. 10. Giugno D. S. C. 3. c. 84.

Restano loro assignati quarti tre delle pene de'debitori delle nature prescritte. Estraordinario 5. c. 117. t.

Obbligo ingionto agli Esecutori di riveder ogni Mesi sei almeno l'Adice, e Castagnaro per rimovere le Contrafazioni. 1564. 7. Decembre D. S. C. 4. c. 45.

Riconoscano gli Usurpi. 1579. 4. Zugno C. A. C. 6. c. 39. t.

Siano obbligati il primo di Marzo dividersi la Laguna.

Facciano distrugger le Contrafazioni, e perciò debbano mandarsi debitori ogni anno di ducati cinquecento, nè possino liberarsi, che con Fede giurata, e sottoscritta da tutti tre li Savii. 1580. 24. Ottobre C. A. C. 5. c. 53.

Siano ballotati, ed eletti in avvenire nel M. C. 1582. 19. Luglio C. A. C. 5. c. 64. t.

Il N. H. Esecutor deputato alla Cassa delle cinque per cento, debba esser presente alle stime da farsi de'Beni mobili, e stabili, che eccedessero il valor di Ducati duecento. 1588. 19. Luglio T. 6. c. 22. t.

Sia divisa la metà delle pene delle 5. per cento frà li N. N. H. H. Esecutori, e Ministri giusta la Parte 1568. 7. Decembre del C. A. 1593. 12. Marzo. T. 6. c. 237.

Uno degli Esecutori debba per 4. Mesi sostener il Carico dell'Esazione, come Cassier, e li due altri abbiano le Casse di Laguna, e Lidi, con obligo a tutti di mutarsi di quattro in quattro Mesi. 1594. 7. Marzo C. A. C. 6. c. 25. t.

Del dinaro, che de'Beni confiscati alle parti di Pò faranno gli Esecutori presenti pervenire in Cassa, conseguiscano cinque per cento. 1644. 23. Luglio D. S. C. 8. c. 79.

Usciti che siano della Carica non possano più girar Partite. 1651. 16. Gennaro D. S. C. 8. c. 122. t.

Debbano visitare la Laguna di tempo in tempo, riferendo nel Collegio l'operato.

Il Segretario alle Voci non possa lasciarli andar a Cappello senza Fede al terminar della Carica d'aver supplito a tale incombenza. 1673. 6. Aprile D. S. C. 10. c. 192.

Abbiano a continuare il loro ingresso nel Collegio alle Acque dovendo avere il luogo dalla parte de' Savii dirimpetto alli Savii degli Ordini. 1673. 17. Aprile D. S. C. 10. c. 195.

Si osservi al titolo de' Savii specialmente circa il giuramentō nell' entrar alla Carica;

L'Esecutore alla Cassa della Laguna sia incaricato a portarsi frequentemente sopra gli Edificii per far seguire gl' incontri del numero delle Burchielle, ad oggetto di scoprire, e divertire al possibile le fraudi. 1675. 22. Gennaro D. S. C. 11. c. 39.

Possa il N. H. Soranzo, benche compita la Carica d' Esecutore continuar nell' affare de' Beni di Caorle, sino alla total definizione dell' incombenze ricevute intorno la Liquidazione dei Beni stessi. 1684. 28. Settembre D S. C. 12. c. 32.

Siano summariate in un Libro le Relazioni de' N. N. H. H. Esecutori con gli Ordini annotati al margine d'esse, & posto sopra il Tribunale nelle ore di Riduzione. 1689. 16. Luglio T. 26. c. 205. t.

Deputato il N H. Vitturi Esecutor uscito in loco del N. H. Battaggia per la Riperticazione de' Beni di Caorle, gli sia assegnato un Cancelliere, e quegli altri Ministri fossero bisognosi, con assegnazione giornaliera per le spese. 1690. 28. Zugno D. S. C 13. c 10. t.

Si porti immediate sopra luogo per eseguire le Commissioni nell' affare suddetto, e sia dichiarito, che quanto alle utilità, che legitimamente aspettassero agli Esecutori alle Acque abbia pur esso ad entrarvi, e conseguire la sua porzione per quarto. 1690. 7. Ottobre D. S. C. 13. c. 16. t.

Abbiano gli Esecutori nelle occasioni de' Viaggi ducati dodeci al giorno in luogo delli quindeci, e s' intendino per le spese cibarie come per ogni altra de' Cavalli, ed altro niuna cosa eccettuata. 1700. 9. Agosto T. Scansadori, ed Inquisitor Aggionto C. 14. c. 50.

Possino far scrivere la riscossione de' Grossi per ducato per altra mano, con l' obligo ad essi preciso di sottoscrivere di proprio pugno ogni facciata de' Giornali. 1703 16. Febraro D. S. C. 14. c. 106. t.

Attesa la Terminazione del Magistrato de' Scansadori approvata dalli Decreti 14. Agosto 1700. e 26. Maggio passato, con cui restano stabiliti, ed assegnati ducati 12. per gli ordinari sopraluoghi soliti ad eseguirsi da un solo de' N. N. H. H. Esecutori, non possa in avvenire nelli Casi stessi restar alterata detta Regola;

Per altre Visite di due, ò tutti 3. gli Esecutori, e per quelle con l' intervento d' alcuno de' Savii, ò di tutta la Banca, ed anco di parte, ò di tutti gli Aggiunti, e Collegio, debba continuar la prattica delle Polizze soggettate alla ballotatione, ed approbate dalla Banca stessa. 1714. 7. Luglio. D. S. C. 15. c. 68. t.

Sia permesso al N. H. Foscarini, stante l' indisposizione del N. H. Fratello Esecutor, e Cassier di scrivere, e supplire alle sue veci. 1722. 18. Luglio D. S. C. 16. c. 74.

Metodo per direzione de' N. N. H. H. Esecutori, acciò sia scritto in conformità con lo Scontro di tempo in tempo, ed assista giornalmente al

te al fondo delle Casse, e siano queste esercitate Mesi 4. per cadauno. Che si passi il dinaro dovuto per Decime, ed al Proveditor agli Ori, ed Argenti per li Sopraggi, Soldi per lira e Concambii, e li pagamenti siano fatti con Mandati da Cassa a Cassa. 1727. 30. Decembre T. 32. c. 158. t. approbata 10. Gennaro susseguente.

ARTICOLO QUINTO

INQUISITOR, ED AGGIONTO.

PRoroga di mesi sei agl' Inquisitori alle Acque con l'auttorità impartita, modi, e forme giusto la Parte della loro elezione.

Debbano così nella scansazione de' Ministri, ripartimento di fatiche, de'Salarii, regolazione delli disordini in materia de' Testamenti, come in ogn' altra, devenire alle deliberazioni, che conosceranno proprie, ed aggiustate.

Doveranno far eseguire le deliberationi intorno le Annate, e sia eletto il Governatore dal Collegio con l'intervento del Magistrato alle Acque per Anni due con Salario conveniente, e si procuri l'esazione da' debitori.

Comissione al Magistrato sopra Danari, ed Aggionti della riforma del Catastico, e Redecimazione delle Cariche.

Siano obligati li Ministri di detto Offizio capitare ogni primo di settimana al Magistrato de'suddeti Inquisitori per dar conto dell'operato nella Redecimazione. 1644. 11. Marzo D. S. C. 8. c. 73. t.

Restano approbati li Capitoli formati dall'Inquisitor Basadonna, con facoltà riservata al Magistrato tutto alle Acque di dispensarsi a misura, che richiedessero le urgenze a caso per caso dall'osservanza del Capitolo n. 12. e dall'ultimo solamente.

Debba esso Inquisitor dare gli ordini aggiustati a' Ministri in aggionta di quelli, che già restano espressi.

Continui le diligenze a divertimento de'pregiudizii, che possono esser inferiti al Pubblico nelle comprede de' Tolpi. 1664. 14. Maggio D. S. C. 9. c. 181.

Sia eletto un Inquisitor alle Acque con facoltà d'inquirire, e ricavar notizia delle Fraudi fossero state comesse per occasione dell'opere del nuovo Taglio del Sile, ed in Piave, e Brenta;

Estenderà la sua Revisione sopra la distribuzione del dinaro delle Casse, e Giri di Scrittura, & altro;

Formerà li Processi col Rito del Conseglio, potendo ricever quere-

rele, prometter segretezza, e conceder l' impunità. 1678. 17. Marzo D. S. C. 11. c. 85. t.

Siano incaricati li Savii, Esecutori, ed Aggionti alla Reparazione de' Lidi, di sciegliere trà loro uno de' Savii, ed Aggionti medesimi, dovendo l'eletto aver il titolo, e l'incombenza d'Inquisitore, ed applicarsi colle forme più vigorose per far confluire nelle Casse le maggiori summe, quali s'intendano tutte destinate a riparo de' gravi danni ne' Lidi. 1701. 12. Marzo D. S. C. 14. c.

Sia eletto un Inquisitor sopra il Magistrato alle Acque per l'esazione da' debitori; S'interni nelle Materie con la formazione di Processi, e coll'autorità impartita dal Decretto 17. Marzo 1678. 1705. 23. Decembre D. S. C. 14. c. 130. t.

Venga proveduto il N. H. Sier Vicenzo Grimani eletto Inquisitor d'un Nodaro dell'Avogaria, d'un Ragionato, e d'un Fante. 1705. 13. Febraro D. S. C. 14. c. 133. t.

Restano approvate le quattro Terminazioni formate dall'Inquisitor Grimani segnate A. B. C. D. in Materia di Casse, Scrittura, Dazii, ed Esazione. 1706. 22. Aprile D. S. C. 14. c. 137. t.

Nella prima Riduzione del Senato sia eletto un N. H. Inquisitore alle Acque, quale abbia ad internarsi nella distribuzione de' Materiali, ed inquirisca circa la pontualità, e fede dei Ministri. 1706. 15. Gennaro D. S. C. 14. c. 145.

Terminati anni due dell'Inquisitorato alle Acque sostenuto dal N. H. Misier Angelo Diedo Procurator, gli sia concesso il ricercato respiro, dovendo consegnar le Carte tutte al Magistrato.

Doverà in avvenire sciegliersi un dei tre Savii del Magistrato per Inquisitore, a cui s'intenderanno appoggiate le incombenze, ed ispezioni naturali del Carico. 1709. 13. Aprile D. S. C. 15. c. 1. t.

Elezione in titolo d'Inquisitor del N. H. Sier Michiel Morosini Savio alle Acque. 1709. 16. Settembre T. 29. c. 97. t.

Per Inquisitor eletto il N. H. Sier Alvise Zusto Savio. 1709. 2. Decembre T. 29. c. 105. t.

Sia impartita facoltà all' Inquisitor d'esercitare il Rito, e con le forme prescritte da' Decreti. 1678. 17. Marzo 1705. 23. Decembre, e 1706. 15. Gennaro, 1709. 15. Decembre. D. S. C. 15. c. 9. t.

Elezione in Inquisitor del N. H. Sier Niccolò Duodo Savio. 1711. 4. Marzo T. 29. c. 165. t.

Sia conferita la facoltà, e Rito del Senato all'Inquisitor Duodo, che estender si debba parimente alli suoi Successori per la facilità di scoprire le delinquenze, e resti approvata la Terminazione circa l' istituire un Libro de' Resti de' grossi per ducato. 1711. 30. Aprile D. S. C. 15. c. 25. t.

Incaricato il Magistrato d'eleggere trà loro uno de' Savii col titolo d'Inquisitore resta a questo impartita facoltà, ed autorità necessaria per

per internarsi, se vengano pratticate fraudi in pubblico aggravio, così nelle distribuzioni, ed impiego de' Materiali, come in altro. 1713. 2. Decembre D. S. C. 15. c. 51. t.

Eletto per Inquisitor il N. H. Misier Andrea Soranzo Procurator Savio. 1714. 18. Decembre T. 30. c. 38. t.

Al N. H. Misier Andrea Soranzo Procurator Inquisitor sia impartita facoltà di sciegliere un Ministro Ragionato, per impiegarsi nelle Revisioni occorenti col Salario di Ducati 20. al Mese per Mesi sei. 1715. 28. Agosto D. S. C. 15. c. 82. t.

Incarico al Magistrato di sollecitare le riscossioni non solo delle 5. per cento, mà anco da' debitori de' grossi per ducato, e delle Alluvioni di Pò per gli usurpi.

Devenirà anco all' elezione d' uno de' Savii in Inquisitore con l' istesso Metodo altre volte pratticato. 1723. 16. Decembre D. S. C. 16. c. 177.

Doverà il Magistrato devenire all' Elezione d' Inquisitore, quale oltre le Naturali incombenze abbia l' incarico d' inquirire circa la fedeltà de' Ministri, esaminando il metodo della Scrittura, l' ordine delle riscossioni, e distribuzioni del dinaro, confrontar le rendite con le spese, e riveder le Casse, giusto a' precedenti Decreti. 1727. 17. Maggio D. S. C. 17. c. 26. t.

Elezione in Inquisitore del N. H. Sier Niccolò Duodo K. Savio relativamente al Decreto 1727. 17. Maggio 1727. 14. Luglio T. 32.

Impartita facoltà all' Inquisitor di sciegliersi Ragionato. 1727. 6. Settembre D. S. C. 17. c. 45.

Per regolare gli abusi, e migliorare il sistema del Magistrato per la Scrittura, e Casse, e Giornale d' Aggiustamenti, s' approba la Terminazione esecutiva del Decreto 17. Maggio passato, e se ne ordini la stampa.

S' applichi alla Revisione delle Rendite, e principalmente a quella delle 5. per cento.

Al Ragionato siano corrisposti D. 20. al Mese per il corso di mesi sei. 1727. 10. Gennaro D. S. C. 17. c. 57. t.

Fissata la Carica d' Inquisitore, quale doverà esser in ogni tempo del Corpo d' esso Magistrato eletto, resterà in avvenire custodito il buon metodo della Scrittura, e delle Casse, e rimosso ogni pregiudizio al pubblico Interesse.

Accorderà al Ragionato per le Revisioni appoggiategli il solito emolumento dalle Leggi stabilito.

Estenderà l' inquisizone intorno li Materiali, che vengono proveduti, ed impiegati per la riparazione massime dei Lidi, onde formalizarne quelle regole, che più convenissero. 1728. 25. Settembre D. S. C. 17. c.

Terminazione dell' Inquisitor Duodo K., che esecutivamente al Decreto :

creto 25. Settembre passato stabilisce Regole per la Revisione, in Materia specialmente delle 5. per cento, onde si rilevino li debitori, per il che s'intendono assegnate al Revisore le utilità a norma delle Leggi. 1728. 2. Ottobre T. 23. c. 6. t.

Elezione del N. H. Sier Gio: Basadona Savio Inquisitor in loco del N. H. Sier Niccolò Duodo K. 1729. 9. Maggio T. Agg. C. 17. c. 98. t.

Altra del N. H. Sier Antonio Loredan K. Savio Inquisitor in loco del suddetto N. H. Basadonna. 1731. 14. Luglio T. 33. c. 145. t.

Altra de N. H. Sier Z. Pietro Pasqualigo in Savio Inquisitor attesa l'elezione seguita nel N.H. Sier Antonio Loredan K. del num. dell'Eccelso Consegio de' X. 1731. 14. Agosto T. 33. c. 149.

Giovar potendo molto la destinazione d'un Soggetto, che abbia l'incombenza unica in materia delle 5. per cento, sia fatta del Corpo del Senato elezione d'un onorevole Nobile di Virtù, ed esperienza col titolo di Savio Aggionto al Magistraro alle Acque;

Potrà esser tolto da ogni luogo per dover stare un anno solo nell'impiego.

L'eletto non possa esser provato ad altro Magistrato, bensì lasciar quello, che avesse;

Averà la sopraintendenza all'esazione delle 5. per cento per li Testamenti, Donazioni, e tutt'altro, che resta obbligato a questa contribuzione, facendo eseguire gli ordini, e prescrizioni, e metodi dalle Leggi comandati, e costringere li debitori al pagamento.

Tener doverà in offizio delle proprie parti l'Esattore principale, ch'è Carica di sommo riflesso, mentre hà il governo di sì importante Dazio;

Di tre in tre mesi doverà portare a notizia pubblica l'effetto delle sue diligenze, sì per le riscossioni in conto corrente, che per li debitori in pena, e quel di più crederà degno della pubblica cognizione. 1731. 15. Novembre D. S. C. 17. c. 161. t.

E fù eletto il N.H. Sier Gio: Basadonna Savio Aggionto a 17. detto.

CAPO SECONDO

ARTICOLO PRIMO.

SEGRETARIO.

LE Scritture, che verrano formate, debba il Segretario portarle al Collegio, e consegnarle ad uno dei Segretarii deputati, tenendone registro in Libro, come si prattica delle Comissioni.

Quelle parimenti, che sopra Comissioni de'Savii saranno dal Magistrato estese, debbano esser consegnate sigillate. *1665.* 5. Agosto D. S. C. 10. c. 17.

Siano da lui registrati in Libro istituito a parte tutti li Da mò del Senato, ed altro, che occorresse per il loro più pronto adempimento. *1676.* 23. Settembre D. S. C. 11. c. 53. t.

Li Segretarii de'Magistrati debbano portar nel Collegio le Scritture concernenti materie pubbliche, perche da' Secretarii, a cui saranno consegnate, vengano registrate nel Libro istituito con nota particolare, e giorno della Consegna. *1695.* 3. Novembre D. S. C. 13. c. 129. t.

Terminazione del Magistrato de' Proveditori sopra danari, con quale restano stabiliti al Carico di Segretario del Magistrato alle Acque Ducati 12. al mese, così che netti restino Ducati 10. 1721. 29. Marzo T. 31. c. *96.*

ARTICOLO SECONDO.

AVVOCATO FISCALE, E CAUSIDICO.

ELezione d'Avvocato l'Eccellente Lorenzo. Usper *1563.* 24. Febraro T. 3. c. 150.

Assignazione all'Avvocato Fiscale dalla metà delle pene per l'incombenza appoggiatagli d'attendere alli debitori, per Comandamenti, Sentenze, e Possessi di Grazie, ò Aspettative, e per le cinque per cento de'Legati, e Benefizii. 1568. 7. Settembre D. S. C. 5. c. 7.

Ele-

Elezione d'Avvocato Fiscale dell'Offizio. 1569. 14. Ottobre T. 4. c. 92. t.

Altra di Ventura Franchinelli con salario di Ducati 60. all'anno, due per cento di tutte le Confiscazioni, e soldi due per Terminazione d'ogni Condanna. 1575. 14. Marzo T. 4. c. 229., e 1579. 30. Gennaro T. 5. c. 68. Ibi Elezione di suo Coadjutor.

Ordini da osservarsi per l'Avvocato Fiscale, che hà il Carico anco d'Esattore delle 5. per cento, ed obblighi, che deve avere. 1579. 14. Decembre T. 5. c. 64.

Assignazione di ducati 5. al mese di Salario a Filippo de Zorzi Avvocato Fiscale. 1590 29. Ottobre C. A. C 6. c. 13. t.

Oblighi del Fiscale per l'assistenza alle Pubblice ragioni, dovendo anco, chiamato che sia, andar fuori per la Laguna, ed in ogni altro Luoco per il pubblico interesse; raccordar le Leggi, e comparire a difendere secondo occorre per conservazione delle cose pubbliche, con altre incombenze, e con gli emolumenti, che sono espressi. 1598. 13. Luglio T. 8. c. 63 t.

Elezione del Dominici in Fiscale. 1598. 10. Settembre T. 8. c. 88. t.

Altra di Alessandro Marchesini. 1622. 30. Marzo T. 13. c. 11.

Stante la Supplica di dispensa del Marchesini eletto Stefano Contarini. 1631. 17. Maggio T. 14. c. 202. t.

Elezione di Rainuzio Aviano con gli oblighi, ed emolumenti del suo antecessore. 1634. 30 Giugno T. 15. c. 17.

Per l'indisposizione del Fiscale sia deputato il Marchesini sino che egli si ricupera. 1634. 13. Gennaro T. 15. c. 35. t.

Elezione del N. H. s. Alvise Magno in Fiscale. 1635. 24. Settembre T. 15. c. 54.

Non potendo il N. H. suddeto per le sue occupazioni assistere al Magistrato, resta eletto per sostituto il N. H. s. Candian Bolani. 1638. 18. Giugno T. 15. c. 130.

Deputazione di Causidico ad assistere all'esazione delle 5. percento da esser riconosciuto con le utilità proprie dell'Esattore. 1642. 10. Marzo T. 15. c. 237. t.

Elezione di Gasparo Pizzoni in Fiscale. 1642. 15. Maggio T. 15. c. 242.

Eletto l'Eccellente Francesco Calcaneis in Fiscale attesa la rinoncia del Pizzoni. 1650. 4. Febraro T. 17. c. 98.

Rinoncia del Calcaneis dell'impiego di Fiscale. 1654. 12. Decembre T. 18. c. 45.

Nuova introduzione del Calcaneis alla Carica di Fiscale. 1654. 22. Febraro T. 18. c. 55.

Sia rimesso al Collegio dei Dieci Destinati alle Appellazioni, cui si unisca il Magistrato stesso per devenire con loro Terminazione ad un riconoscimento conveniente alle fatiche prestate dal

Calca-

Calcaneis, che s'intendi alla Persona, e non alla Carica. 1659. 8. Aprile D.S. C. 9. c. 20.

Ricognizione al Calcaneis di Ducati 100. B V., ed assegnamento di Ducati 20 al mese correnti effetivi. 1659. 5. Giugno. T. C. A. ed Aggionti C. 9. c. 22.

Approvazione della detta Terminazione. 1659. 18. Giugno in Collegio C. 9. c. 23. t.

Elezione di D. Zuanne Businello per Causidico nelle Cause vertenti. 1659. 19. Giugno T. 18. c. 144. t.

Gli siano corrisposti Ducati 20. all'anno. 1667. 2. Agosto T. 22. c. 49. t.

Al Calcaneis Ducati 150. per recognizione delle sue estraordinarie fatiche. 1674. 1. Ottobre T. 23. c. 143. t.

Formi il Magistrato quella Tariffa, che sarà riputata propria al Fedel Giulio Rompiasio Fiscale, col riguardo, che venga pur esso a ritraere il conveniente emolumento rispetto alle sue incombenze, sollecitando l'Esazione da' debitori, & assistendo in ogn' altra parte al pubblico interesse 1703. 10. Maggio D.S. C. 14. c. 100. t.

Tariffa stabilita all'Avvocato Fiscale del Magistrato per esecuzione del Decreto sudetto 10. Maggio 1703., onde resti consolato nelle sue ben giuste Supplicazioni. 1704. 21. Luglio T. C. 14. c. 114.

Scansazione del Comesso, esendovi il Fiscale. 1705. 18. Agosto T. Scansadori.

Meritando il pubblico riflesso l'attento, ed applicato servizio, che presta il Fiscale Rompiasio, come si raccoglie dalla Scrittura del Magistrato, che ne ritrae particolari vantaggi, resta animato al proseguimento nella sicurezza d'esiggere gli effetti della pubblica grata munificenza. 1713. 18. Gennaro D. S. C. 17. c. 56. t.

Non ritraendo il Fiscale sudetto da molto tempo il conveniente emolumento dalla Tariffa 1704., sia supplito in titolo di mercede del suo benemerito impiego. 1716. 22. Febraro T. C. 15. c. 112. t.

Sarà debito preciso del Fiscale in ogni caso di consigliarsi materie di Laguna d'arricordare alla Banca le Leggi in esa gelosa materia emanate. 1716. 29. Settembre D.S. C. 15. c. 106. t.

Giovar potendo alli riguardi del pubblico Servizio rendere elettive le Fiscalarie, e procurar la ricupera delle Vendite in espettativa; e cadendo in prima osservazione quella del Magistrato alle Acque, resta tagliata la Vendita in aspettativa della medesima, e sia demandata l'esecuzione al Magistrato stesso per la restituzione del prezzo al Compratore. 1727. 20. Marzo D. S. C. 17. c. 19.

Dovendosi dar esecuzione al Decreto 20. Marzo passato, che ordina la restituzione al Compratore del prezzo della Fiscalaria, sia ciò effettuato del denaro proveniente dalla Camera di Brescia. 1727. 6. Settembre T. 32. C. 145.

F Per

Per il Fiscale alle Acque scorgendosi la Tariffa nata 1704. 21. Luglio sopra la facoltà concessa a quel Magistrato con Decreto 10. Maggio 1703. di formargli una Tariffa più corrispondente, & addattata alle di lui fatiche, non si trova d' alterarne la sua esecuzione. 1728. 21. Agosto.

Esponendo li Savii, & Esecutori alle Acque le cose corse intorno le Terminazioni formate dalla prudenza de' loro Precessori per conveniente mercede al Fiscale Giulio Rompiasio, resosi molto benemerito per l'ottimo servizio, che esigge il Magistrato dalla di lui fede, abilità, & esperienza nelle importanti incombenze della Carica stessa, impiegandosi pur ora nella voluminosa compilazione delle Leggi nelle gravissime materie del Magistrato;

Resta approvata la Terminazione 22. Febraro 1716. come è di tutta equità, onde abbia egli a continuare nel godimento dell'assegnazione per intendersi fatta alla di lui benemerita persona, e non alla Carica. 1731. 11. Agosto D.S. C. 17. c. 156.

ARTICOLO TERZO.

NODARO.

Sia fatta elezione di quattro Persone sufficienti all'esercizio del Carico di Nodaro del Magistrato, da essere ballotate per il C. A., e rimaner eletto il superiore di Voti 1557. 31. Luglio C. X. C. 6. c. 24. t.

Debba il Nodaro registrare gl' Itinerarii d' ogni sorte in un Libro a ciò destinato, e tenuto sotto chiave. 1582. 2. Aprile T. 5. c. 137. t.

Comissione al medesimo d' inventariare tutti i Libri, Volumi, Capitolari, Filze, Processi, Dissegni, ed ogni altra pubblica Scrittura sopra due Libri, uno da custodirsi sotto chiave dal Maggiore d'età de' Savii, e l'altro dal Nodaro stesso, nè possano darsi senza ballotazione della Banca.

Tutte le Terminazioni siano scritte dal Nodaro in Foglio, e sottoscritte dalli Savii, ed Esecutori, che s'attroveranno.

Si faccia nota di tutti gli Ordini dell' Officio, e posti giornalmente sopra il Tribunale a lume, & osservazione del Magistrato. 1598. 11. Gennaro T. 9. c. 1.

Le Polizze d'Incanto per cadauna sorte di cosa, che sarà deliberata, debbano

debbano essere sottoscritte da quelli, che l' abboccheranno, e dalli Pieggi. 1610. 2. Settembre T. 11. c. 25.

Non possa dare Libri, ò Dissegni ad alcuna Persona, se non con ballotazione. 1620. 13. Ottobre T. 12. c. 307. t.

Non lascierà deliberare Lavori, Affittanze, Vendite, ò altro, se prima non sarà stata ballotata la Polizza. 1621. 20. Aprile T. 12. c. 342.

Debba formar un Catalogo di tutti i Libri.

Siano registrate le Terminazioni, e Comissioni.

Altri Registri comandati al medesimo Nodaro da tenere. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

In ordine alla Terminazione 1598. confirmata dal C. A. debba ricever in consegna li Dissegni con la rubrica, e dandone alcuno a' Ministri, si farà far la ricevuta. 1644. 27. Gennaro T. 16. c. 15. t.

Pena al Nodaro di privazione del Carico, mancando alcuno de' Savii, ò Esecutori di giurare di non aver interesse in Laguna. 1657. 12. Ottobre D. S. C. 8. c. 200. t.

Debba regolar tutti li Libri, Itinerarii, Relazioni, e Processi per metter in chiaro le materie. 1659. 24. Settembre T. 19. c. 60.

Deliberato il Dacio dei 3. soldi per Lira, e quarto de' Contrabandi sopra l'incanto, debba il Dacier proponer li Pieggi al Tribunal de' Capi per la loro approbazione, e sia formato il debito alla Cassa, perche in essa seguano li pagamenti.

Questo Capitolo sia posto dal Nodaro nella Polizza d' incanto. 1660. 27. Gennaro C. X. C. 9. c. 66. t.

Non possa notar Termini ad alcun debitore oltre il primo di giorni otto, se non con Ballotazione della Banca con quattro balle almeno. 1660. 12. Febraro T. 19. c. 171.

Assegnati al Nodaro Strassoldo Ducati 10. B. V. al Mese sua vita durante per l'impiego in compendiar scritture, & altro. 1666. 6. Marzo T. 21 c. 199.

Debba il Nodaro, che riceve le Polizze segrete di qualunque, sorte, notarvi sopra il nome di chi le presenta, e non conoscendolo, ò non venendogli riconosciuto, non possa accettarle. 1669. 31. Maggio T. 22. c. 125. t.

Li Proti, cui incombe farsi le stime de' lavori, prima che siano ballotate le Polizze d' incanto, debbano presentare una minuta giurata di quanto per loro coscienza potesse meritare l'opera, che fosse per farsi: di che resti incaricato il Nodaro del Magistrato per l'esecuzione. 1678. 23. Giugno T. 24. c. 31. t.

Non debba lasciar ballotar Polizze d'incanto de' Lavori, se prima non precederà la stima giurata de' Proti per l' importar dell' opera stessa. 1678. 23. Luglio D. S. C. 11. c. 31. t.

Resti espressamente obbligato il Nodaro del Magistrato far sospen-

der qualunque pagamento a chi mancasse di dar le Pieggiarie richieste dalle Polizze d'incanto, impedendogli qualunque benefizio, che fosse per conseguire, in pena al medesimo, oltre la privazione della Carica, di soccomber del proprio a quel danno, che risentisse il Pubblico, e di procedersi contro lo stesso anche per le vie criminali. 1681-21-Luglio. D. S. C. 11. c. 158.

Ordini dell' Inquisitor Bernardo per li Soprastanti degli Edifizii, e soprastanti a Rialto, e circa la consegna de' Libri, e Bollettini da farsi dal Nodaro per la buona regola, e per cautela, & indemnità della Laguna. 1681. 4. Settembre C. 11. c. 155. t.

Posti in ordine tutti li Libri, e Scritture del Magistrato a materia per materia, siano aggiustati anche li Dissegni, con altre regole prescritte. 1681. 17. Febraro T. 25. c. 11.

Resti proibito al Nodaro di rilasciar alcuna Licenza per andar al carico de' Rovinazzi da' particolari, non dovendo pregiudicarsi l' Arte de' Burchieri. L'ordine diverso sia preso con cinque Voti, previa la lettura di questa Terminazione. 1684. 2. Agosto T. 25. c. 171.

Non possano esser rilasciate Licenze d'operazioni di sorte nelle Valli, se non saranno prima ballotate, e previe le Fedi del Proto. 1666. 18. Settembre, e 1684. 12. Agosto T. 25. c. 172.

Debbano esser portate al Nodaro le Polizze di spese nel termine di giorni tre dopo la lettura delle Regolazioni da esser ballotate dentro un Mese, e non oltre, in pena al Nodaro di pagar del proprio; e quelle del Masser ogni prima di mese. 1687. 8. Marzo T. 26. c. 53.

Admissione di Domino Gio. Antonio Pedrinelli Piscina per Nodaro. 1701. 18. Maggio T. 28. c. 180.

Altra di Domino Gio. Domenico Berengo per Nodaro. 1706. 28. Gennaro T. 29. c. 13. t.

All'ingresso di cadaun Giudice doverà dal Nodaro essere consegnata la Terminazione a Stampa in materia delle 5. per cento. 1714. 28. Gennaro T. 30. c. 40

Non possa dal Nodaro esser levato Mandato di Credito tanto ad Appaltadori, che Operarii de' Lavori, se prima non sarà dallo Scontro formato il debito nel Giornale di cadaun Partitante, ed Operario. 1721. 16. Gennaro T. 31. c. 133. t.

Ordini prescritti al Nodaro circa gli Appalti, Partiti, e Levo di Mandati di Credito, e Registri. 1727. 30. Decembre T. Inquisitoriale approvata con D. S. 10. Gennaro. T. 32. c. 164.

ARTI-

ARTICOLO QUARTO.

COADJUTORI.

IStituzione del Carico di Coadjutor del Nodaro. 1551. primo Giugno T. 2. c. 129. t.

Non possa levar Mandati di Salario al Capitanio, e suoi Uomini, se non averà Fede delli Podestà di Chioza, e Torcello di aver essi visitata la Laguna. 1614. 24. Gennaro T. 11. c. 244. t.

Elezione di Coadjutor con Salario di Ducati 6. al mese. 1618. 22. Febraro C. A. C. 7. c. 91. t.

Debba tenere un Libro per lo registro della Carta, Penne, ed Inchiostro, come pure de' Libri, che servono per li Ministri, e di mese in mese esponer alla Banca il bisogno per ricever gli ordini con ballotazione. 1633. 22. Aprile T. 14. c. 270. t.

Li Mandati di Salario siano levati, e sottoscritti da due Savii almeno. 1633. 26. Settembre T. 14. c. 292.

Essendo con Decreto 1640. 22. Ottobre deliberato doversi eleggere Persona atta a tal Carico, e capace di far, occorendo, le veci del Nodaro, siano fatti Proclami per l'elezione. 1647. primo Settembre T. 16. c. 210.

Sia impartita facoltà al Magistrato di stabilire al Coadjutor estraordinario quell'emolumento, che sarà creduto giusto, da esser approvato. 1668. 14. Giugno D. S. C. 10. c. 92.

Approvazione dell'assegnamento di Ducati. 10. B. V. 1669. 8. Luglio D. S. C. 10. c. 93. t.

Accrescimento di Ducati 5. al mese B. V. vita durante del Pissina. 1670. 29. Novembre. D. S. C. 10. c. 127. t.

Non debba il Coadjutor levar Mandati del Salario mensuale a' Soprastanti ai Fanghi, se non averà Fede dal Proto alla Laguna della loro buona assistenza in quel mese allo scarico, in pena di pagar del proprio. 1578. 2. Agosto T. 24. c. 33.

Elezione del Pedrinelli per Coadjutor Estraordinario. 1683. 6. Marzo T. 25. c. 80.

Sia dal Coadjutore estraordinario continuato il Registro delle Relazioni ordinato l' anno 1681. 17. Agosto. 1685. 8. Maggio T. 25. c. 227.

Al detto siano aggiunti altri D. 8. oltre li D. 12. al mese. 1688. 20. Settembre T. 26. c. 169. t.

Si tenga un Libro a Colti, e siano descritti gli ordini, che vengono

gono

gono dati sopra le Relazioni d'Esecutori, e Proti per lume del Magistrato. 1689. 16. Luglio T. 26. c. 208. t.

Abolizione della Carica di Coadjutor Estraordinario. 1700. 19. Giugno T. Scansadori C. 14. c. 49.

Non sia rilasciato il mensuale Salario dal Coadjutore Ordinario alli Soprastanti de' Lidi, se non sarà stato riferto alla Banca l'adempimento delle loro incombenze.

Stabilita qualunque deliberazione sì de' Partiti, che degli Appalti, debba immediate esser data copia allo Scontro, perche ne faccia li Giri necessarii.

Sia tenuto il Coadjutore consegnar agli Appaltadori dei Lavori de' Lidi le copie in ristretto de' loro Appalti in un Libretto marcato, e numerato da esser a tal effetto conservato. 1716. 11. Maggio T. 30. c. 88.

Regole da osservarsi dal Coadjutor per la buona direzione delle Casse, e Scrittura.

Deve esaminar li fondamenti nel rialscio de' Mandati di Salario, altrimenti sia tenuto a risarcire la Cassa; e così circa li Mandati di spese, ed altro. 1716. 15. Luglio T. 30. c. 99. t.

Non possa il Coadjutor levar Mandati de' Salarii alli Soprastanti de' Lidi, se non averà una nota mensuale delle Stelle, che averanno ricavato dalli Pali, e della dispensa d'esse. 1717. 27. Agosto T. 30. c. 141.

CAPO TERZO

ARTICOLO PRIMO.

ESATTOR ALLE CINQUE PER CENTO.

CAdauno, che conſeguirà Beni, ò Effetti di qualunque ſorte per via d'Eredità, ò Legato, ſia obbligato preſentar all'Eſattore l'inventario degli Effetti, ò di mano di Pubblico Nodaro, ò del beneficato, e Commiſſarii, con loro giuramento preſtato al N. H. Eſecutor Caſſier, dal quale ſia ſottoſcritto. 1577. 22. Febraro T. 5. c. 21.

Comiſſione alli Miniſtri, a' quali ſpetta l'Eſazione delle 5. per cento, di far liquidare, e ſaldare nel termine di meſi 4. tutti li debiti degli obbligati, che hanno dato denari a conto ſenza liquidazione; nè poſſa tal abuſo eſſer più pratticato ſotto le pene cominate, nè ſia più girata Partita, che eſprima a conto di quanto ſarà liquidato. 1590. 10. Decembre T. 6. c. 139.

Obbligo dell'Eſattor alle 5. per cento di formar un Libro Alfabetto, in cui vi ſiano tutti li nomi delli beneficati, e debitori per dover il Libro medeſimo permaner giornalmente ſopra il Tribunale a lume del Magiſtrato. 1594. 17. Novembre T. 7. c. 57.

Anticipazione di pagamento fatto da Perſona Segreta delle 5. per cento nel modo accordato prima del Caſo, 1597. 5. Gennaro T. 8. c. 36.

Elezione di D. Simon Foſcarini del N. H. ſ. Gio: Battiſta in Eſattor delle 5. per cento in loco del quondam Felippo de Zorzi Fiſcal dell' Offizio. 1598. 13. Luglio T. 8. c. 69.

Seguito pagamento di Debito per l'altrui diligenza ſenza l'opera dell' Eſattore alle 5. per cento, non debba aver alcuna porzione della Carattada, il che ſia oſſervato anche per l'avvenire in tutti quei pagamenti con pena, che ſenza impulſo dell'Eſattore foſſero fatti. 1633. 16. Febraro T. 15. c. 7. t.

Diminuita all'Eſattore l'utilità della pena, di cui teneva la metà per eſſer ridotta a 25. per cento, ſia dal Magiſtrato fatto quell' aſſegnamento, che poſſa renderlo compenſato. 1661. 15. Luglio D. S. C. 9. c. 77. t.

Per eſecuzione del Decreto ſuddetto, reſta aſſegnato all'Eſattore oltre la metà delle pene, e li due per cento del Capitale, un altro per

cento

cento pur dello stesso Capitale, che entrerà in Cassa. 1661. primo Ottobre T. 20. c. 43. t.

Sia parte dell'Esattor d'usare diligenza nei Libri non solo dell' Offizio del Proprio, mà d'ogni altro di questa Città, dove credesse necessario, e sperasse sortir lume delle Successioni, registrandole nel Libro ordinato, ed incaminato. 1663. 3. Agosto D. S. C. 9. c. 153. e 1673. 8. Aprile D. S. C. 10. c. 193.

Sopra li ricorsi de' Possessori della Carica d'Esattore alle 5. per cento per gli Utili diminuiti a causa delle frequenti dispense, debbano gli Ospitali, ed altri Luoghi Pii, per le esenzioni, che ottenessero pagar sempre le utilità spettanti a detta Carica. 1703. 26. Aprile D. S. C. 14. c. 98. t.

Essendo vacante l'assegnamento a titolo di grazia di Ducati 150. annui sopra la Carica d'Esattore alle 5. per cento, resti sospeso durante la vita dell'attual Possessore per la summa di Ducati 100. all'anno, e gli altri Ducati 50. staranno sempre fissi a pubblica disposizione. 1709. 18. Gennaro D. S. C. 15. c. 10.

Circa la Carica d'Esattor nel Magistrato alle Acque, per quello sia alla Vendita, doverà esaminarsi la materia, previe le informazioni del Magistrato stesso. 1718. 18. Febraro D. S. C. 15. c. 144. t.

Essendo opportuni li riflessi sopra la Carica molto gelosa d'Esattor del Dazio delle 5. per cento, si deviene a fermare, che sia in avvenire dispensata per elezione, come ricercano li riguardi del pubblico servizio.

La facoltà dell'Elezione resti appoggiata al Magistrato, che studierà di conferirla in Persona d'onestà, e capace, approvandosi la condizione di ribballottar l'eletto di due in due anni a stimolo della sua più esatta direzione. 1718. 25. Febraro. D. S. C. 15. c. 145.

Riballotazione dell' Esattore, essendo spirati gli anni due decretati per la sua confermazione. 1723. 4. Agosto T. 31. c. 194. t.

A più sicura direzione della persona eletta nel Carico d'Esattore, essendo già raccolte in più Terminazioni le sue incombenze, sia ingionto al Magistrato di farle eseguire in tutte le sue parti;

E nella Reballottazione già istituita di due in due anni sia aperto l'adito alla concorrenza per dar maggiore impulso a chi ne sostenesse la Carica d'esercitarla con tutta pontualità, attenzione, e pubblico servizio. 1724. 6. Maggio D. S. C. 16. c. 153. t.

Sia tenuto eseguire gli Ordini stabiliti dalla Terminazione 1700. 14. Febraro, ed altra 1714. 28. Gennaro, descrivendo il tempo della pubblicazione de' Testamenti, presentazioni d'Inventarii, e delle liquidazioni nelle summe stabilite.

Raccogherà da' Magistrati, ed Officii, che incombe, le Successioni, e le Sentenze a Legge colle necessarie particolarità giusto li Decreti, tenendole in Filza, e le note anco del Nodaro alla Sanità, non do-

vendo

vendo rilasciar Mandati senza pena, quando li pagamenti fossero fuori di tempo.

Di tutte le liquidazioni darà nota allo Scontro per formar debitrici le Eredità, e chi sarà obbligato al pagamento, e per li benefizii illiquidi doverà esponer al Magistrato, perche si dia il debito d'avviso.

Per li termini, e per le liquidazioni de' Benefizii, sì perpetui, che vitalizii doverà eseguire le regole prescritte, indagando etiam li debitori de' tempi corsi. 1728. 15. Settembre T. 33. c. 3.

STIMADOR DE' MOBILI.

PEr le Stime de' Mobili soggetti all' aggravio delle 5. per cento fu istituito il Carico di Stimadore in ordine al D. S. 1565. 4. Agosto C. 4. c. 69. t.

Deputazione di Stimador de' Mobili per le 5. per cento. 1642. 11. Decembre T. 16. c. 7. t.

Abbia il detto Stimadore per sua mercede un per cento tanto in Città, che fuori giusto la Tariffa. 1670. 4. Settembre C. 10. c. 146.

Le Stime de' Mobili debbano esser fatte separatamente dalle Gioje, Ori, Mercanzie, e simili. 1728. 15. Settembre T. 23. c. 2. t.

ARTICOLO SECONDO.

ESATTOR.

ELezione d'un N. H. in Esattor del Magistrato Acque per anni dieci con utilità di 5. per cento di tutto quello, che in virtù della sua diligenza si scoderà, e d'altri cinque per cento di tutte le confiscazioni. 1561. 6. Maggio C. A. C. 4. c. 12. t.

Utilità degli Esattori per le riscossioni da' Debitori sopra le pene, e non sopra il Capitale. 1569. 29. Decembre T. 4. c. 97.

Li due Esattori dell' Officio siano ogni mesi 4. riballotati, e confermati con 4. Voti almeno della Banca. 1594. 7. Marzo C. A. C. 6. c. 27. t.

Sia corrisposto all' Esattor il quarto delle pene, come è stato praticato fin ora. 1632. 24. Gennaro T. 15. c. 6

Elezione del Ventura per Esattor del Magistrato. 1652. 20. Marzo T. 17. c. 150. t.

Elezione del Rossini in Esattor delle Imposizioni per Piave con l' utilità di dieci per cento di quanto riscuoterà. 1653. 31. Maggio T. 17. c. 223. t.

Avendo l'Esattore col mezo d'esecuzioni pratticate fuori di Città fatto capitar in Cassa dinaro da'debitori delle cinque per cento, conseguir debba sei per cento del riscosso, e così anche per l'avvenire. 1662. 4. Agosto T. 20. c. 110. t.

Debba l'Esattor formar un Libro di tutti li Dazii, tanto di quelli sin ora affittati, quanto che de cætero si affitteranno, ed in esso descriver le Deliberazioni con li Principali, e Pieggi, e loro abitazioni, e poner all'incontro tutto quello andassero pagando. 1673. 15. Marzo T. 23. c. 90.

Regole circa le Pieggiarie ne' Dazii, ò altro, per le quali deve informare l'Esattore, e circa li Conduttori. 1673. 2. Decembre T. 23. c. 112. t.

Siano assegnati dieci per cento all'Esattor del Magistrato sopra le riscossioni del Campatico de' 4. Fiumi da esser detratti dalle summe, che farà entrar in Cassa. 1674. 1. Giugno T. 23. c. 130.

Riscosso che abbia l'Esattor di Mestre, e Noale il dinaro di Piave, debba di tempo in tempo trasmetterlo al Magistrato da esser dispensato con li Mandati, e forme solite. 1674. 8. Giugno. T. 23. c. 128.

Tagliata la Vendita del Carico d'Esattore con riserva delle pubbliche ragioni contro il Possessore per quello fosse liquidato di pubblico pregiudizio, resti il Carico all'autorità del Magistrato per l'elezione. 1676. 7. Gennaro D. S. C. 11. c. 52.

Elezione di Esattor del Magistrato. 1679. 6. Maggio T. 24. c. 76. t.

Non possa il detto Esattor pagar Operarii, nè Mandati senza ordine sottoscritto dal Magistrato in pena di risarcire la Cassa del proprio. 1687. 3. Ottobre Lib. Lettere 43. c. 117. t.

Elezione di Gio: Battista Belvisi in Esattor del Magistrato. 1687. 9. Gennaro T. 26. c. 106.

Assegnamento di dieci per cento sopra le riscossioni farà da'debitori del Campatico del Sile, e Sioncello. 1688. 13. Maggio T. 26. c. 125. t.

L'Esattor attuale, e Successori portar debbano alla Banca ogni primo di mese gli Estratti de' Debitori de' Dazii, e de' Conduttori, che di mese in mese si anderanno maturando, nè possa esser rilasciato Bolettino di pagamento del Capitale senza la pena, che fosse dovuta. 1691. 9. Maggio T. 27. c. 64. t.

Siano corrisposti all'Esattore deputato alla riscossione delle Tane, Grossi per ducato, e Campatico per il cavamento del Canal di Mestre 5. per cento di quanto è capitato in Cassa per vigor de' Mandati d'esecuzione contra renitenti. 1722. 29. Luglio T. 31. c. 155. t.

Resti deputato l'Esattor all'indagazione, e riscossione da' debitori delle 5. per cento d'anni 4. in sù, e così successivamente con l'utile della metà delle pene, e per quelli occulti, che scoprisse in titolo di Revisione, conseguisca 10. per cento giusto le Leggi.

Sia assistito dalla cognizione del Fiscale per tutto ciò, che si renderà

derà necessario per essa Esazione. 1723. 4. Marzo T. 31. c. 175.

Fatti pubblicare gl' inviti per chiunque intendesse concorrere al Carico d'Esattore Universale, con l'incombenze dichiarite nella Terminazione, che l'eletto debba esser di due in due anni riballotato, e ne sia per tal effetto aperto l'adito alla concorrenza, restò eletto nel Carico Pietro Belvisi. 1725 13. Marzo T. 32. c. 54. t.

Assegnamento all' Esattore di dieci per cento per le riscossioni da' debitori del Dacio d'Istrumenti, e Testamenti per conto pubblico, e di tre per cento sopra l'esazione de' grossi per ducato per occasione di escavi in Città. 1727 19. Luglio T. 32. c.

Doverà eseguire le ordinazioni, ed obblighi ingiontigli con la Terminazione 22. Settembre 1716., ed altri specificati, patticando le diligenze, che gli sono prescrite, far estratto de' Debitori, sollecitare l' esazione etiam dagli Offizii, che sono tenuti portar dinaro al Magistrato previi gl'incontri; star attento al maturar delle Rate de' Conduttori, e per le nove Affittanze, col di più, che viene espresso. 1728. 15. Settembre T. 32. c. 3.

ARTICOLO TERZO.

SCONTRO, QUADERNIER, E CONTADOR.

INcombenze dello Scontro, Quadernier, ed altri Ministri. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Sia abolita la Carica di Contador alla Cassa di Brenta, dovendo restar appoggiate le ricossioni al Contador Ordinario dell'Offizio. 1640. 26. Gennaro T. 15. c. 251. t.

Siano assignati Ducati 15. al mese con gli oblighi come nella Terminazione. 1643. 2. Settembre T. 16. c. 44. t.

Elezione di Contador per mesi due stante l'absenza dell'attuale, con obbligo di restar sottoposto agli errori potessero accadere ad esso Sostituto. 1644. 22. Settembre. T. 16. c. 100.

Non possa pagar Mandati di qualunque genere, se non alli nomi descritti ne' medesimi, e ciò per ovviare la Vendita. 1644. 22. Novembre T. 16. c. 107.

Approvazione di sostituto del Quadernier alla Cassa di Brenta. 1645. 9. Agosto T. 16. c. 135. t.

Tener debba il Contador un Libro alfabettato per registrare li Mandati tutti sin ora smarriti, e quelli, che de cætero venissero a smarrirsi, acciò nel pagar li Nuovi rifatti possa incontrare con il Libro stesso. 1653. 19. Agosto T. 17. c. 236.

Debba riscuoter le monete alla Parte, eccetto l' esazione de' grossi per Ducato d'affitti. 1662. 4. Maggio T. 20. c. 88.

U. OF ILL. LIB.

Non possa il Contador riscuoter Valute tanto d'oro, chè d'argento, se non al valore stabilito dalle Leggi, e riscuotendo soldoni, ò dadodeci debba avvisarne il Cassier. 1664. 21. Marzo T. 21.c. 54.

Non conseguisca lo Scontro Salario, nè altra utilità, se non averà appostati debitori li Conduttori de' Dazii, e Rendite, e girata la Scrittura. 1666. 7. Gennaro T. 22. c. 19. t.

Debba il Contador tener due Libri, uno a colti, nel quale sia descritto Esazione V. C., ed Esazion B. V., Brenta, Piave, Lidi, Laguna, e Testamenti, e di giorno in giorno scriver nel Colto di quella Cassa, in cui doveranno essere girati li denari, che proveniranno con espressioni di qual ragione;

L'altro libro doverà servire per registrarvi l'Entrata, ed Uscita di tutto il denaro, che perverrà, ed uscirà dalle Casse, e doveranno, e l'uno, e l'altro esser portati alla Banca ogni Lunedì. 1668. 12. Aprile T. 22. c. 72.

Debba registrar tutte le Riscossioni, che farà, in un Libro bollato, e cartato con l' impronto di S. Marco, e con distinzione delle Casse, per vedersi in ogni tempo chiaramente lo scosso. 1672. 19. Decembre T. 23. c. 84.

Sia accettato a cauzione del Maneggio un Capitale di Ducati 3000. in Cecca. 1684. 3. Marzo T. 25. c. 140. t.

Siano corrisposti X. per cento allo Scontro per Revisione fatta nell'Officio d'Esaminador di tutto quello entrerà in Cassa. 1684. 7. Febraro T. 25. c. 208.

Si faccia Revisione delli soldi tre riscossi per ogni Mandato in stampa dall'anno 1664. sino il presente. 1701. 19. Maggio T. 28. c. 18. t.

Debbano formarsi debitori li Contadori dall' anno 1664. sino 1701. delli soldi tre per Mandato giusto la Revisione. 1701. 2. Decembre T. 29. c. 218. t.

Regole diverse stabilite circa le Casse, e Scrittura da essere pontualmente adempite dallo Scontro. 1716. 15. Luglio T. 30. c. 99. t.

Possano lo Scontro, e Quadernier scoprire li Debitori occulti, e non descritti ne' pubblici Libri, col premio alla loro diligenza delli dieci per cento concessi dalle Leggi. 1720. 24. Settembre T. 31. c. 73.

Per l'età di molto avanzata dell'Attuale Quadernier, e per altri riguardi di pubblico Servizio, sia preso, che la Vendita d' essa Carica resti tagliata;

Il Conseglio di 40. al Criminal di 4. in 4. Anni faccia elezione di Persona, che la esserciti con l'obbligo della solita contumacia;

E perchè l'eletto abbia il modo di sodisfare il Compratore delli 7.

per

per cento fissati con il Decreto 30. Gennaro passato, oltre il ritraere un conveniente emolumento alle proprie fatiche;

Restano incaricati gl' Inquisitori alle Tariffe di prendere in esame il Carico stesso, e suggerire quali adequate utilità gli si potessero accordare. 1725. 16. Febraro D. S. C. 16. c. 238.

Ordini, e Regole stabilite per la direzione de'Ministri, cioè SCONTRO, perche siano giornalmente girate le Partite dello scosso, e de' pagamenti, col fondamento de'Mandati, e fatto il fondo delle Casse, e si tenga in regola il Giornale d'Aggiustamenti di Scrittura, e si dia il debito agli Appaltadori, Partitanti, e Conduttori, e proseguisca il metodo di Scrittura per il Canale di S. Spirito: QUADERNIER, Che siano piantate in Quaderno tutte le Dite, si riferisca il saldo delle Casse, ed il giro delli soldi tre per Mandato; Si facciano li riporti, e si tengano pronti gli Estratti: CONTADOR, perche sia registrato di giorno in giorno tutto lo scosso ne' Libri bollati, che tutto il denaro vadi in Cassa d'esazione, e non si faccia pagamento senza Mandato, e ricevuta, di chi riscuote. 1727. 30. Decembre. T. 32. c. 158. t. Approvata 10. Gennaro susseguente.

Sia rimesso al Magistrato di far allo Sontro per la nuova regolazione della Scrittura quell'assegnamento, che rispetto all' incombenze, e fatiche riputerà convenirsi. 1728. 20. Novembre D. S. C. 17. c. 79. t.

ESATTORI DE' CONSORZII.

PEr regola delle Casse de' Consorzii. 1604. 23. Giugno D. S. C. 6. c. 115. e 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Restino obbligati di far nota ne' loro Estratti del dinaro, che riscuoteranno, e lasciarne copia nelle Cancellarie, con dichiarazione de' nomi, summe, ed altro occorrente;

Debbano portar simili note al Magistrato per esserne fatti gl' incontri a cauzione de'particolari, e de'Consorzii, dovendo consegnare il dinaro riscosso.

Contravenendo siano sottoposti al risarcimento, & in oltre alla pena di Ducati 50. 1668. 7. Maggio T. 22. c. 75. t.

Le riscossioni da' Debitori de' Consorzii, Prese, o Retratti siano fatte con le formalità ordinate.

Liberazioni a' debitori predetti non sì facciano, se non con l'ordine prescritto.

Libri a tal materia attinenti siano sempre nel Magistrato sotto pena &c.

Denaro de' Consorzii sia passato nella Cassa del Magistrato, e sia girata regolarmente la Srittura.

Sia

Sia fatto il saldo di 4. in 4. Mesi.

Il dinaro delle riscossioni sia portato termine mesi due per quelli di Città, e mesi 4. per quelli di fuori in pena &c.

Esattori de' Consorzii nell'impiegarsi fuori di Città non possano far riscossione senza un Mandato sottoscritto da due Savii del Magistrato da esser rinovato di anno in anno, e presentino di mese in mese le note delle riscossioni fatte.

Sia proibito ad essi Esattori contar dinaro a' particolari, e far alcuna spesa in pena &c., ma siano fatti li pagamenti nelle forme stabilite.

Niun Esattor, Fante, ò altro Ministro riceva utilità oltre le naturali dell'impiego in pena &c.

Sia espresso nelli giri delle Partite quali pagamenti saranno seguiti con pena, e quali senza.

Incarico di tener libro marcato, e cartato a' colti per il registro de' Consorzii, Prese, e Retratti ad uno per uno con li Campatici correnti, descrivendo li fondamenti de'Decreti, Terminazioni, Parti, o altri Ordini pubblici, e de'Consorzii medesimi, ed il nome degli Esattori, con obbligo di riferire di mese in mese, se da questi sia adempito.

Vien prescritto il metodo per l'imposizione de'Campatici. 1711. 19. Giugno T. 29. c. 426. approvata con D. S. 25. Luglio susseguente. C. 15. c. 28. t.

R gole per le Presidenze de' Consorzii, acciò siano sempre nel solito num., e si mutino li Soggetti di tre in tre anni. 1721. 12. Luglio T. 31. c. 114. t. approvata con C. S. 26. detto.

CAPO

CAPO QUARTO

ARTICOLO PRIMO.

INGEGNER, PROTI, ELEZIONI, E CONDIZIONI.

ELezione d'Ingegner Cristoforo Sabadin con salario di ducati 8. al mese. 1542. 15. Decembre T. 2. c. 14. t. V. 1550. 6. Maggio T. 2. c. 108. t.

Elezione di Giacomo de'Gastaldi Piemontese per Ingegner dell'Offizio con Salario di Ducati 15. al mese per anni 2. 1561. 4. Decembre C. A. C. 4. c. 18.

Non possano li Proti andar fuori di Città al servizio di qual si sia persona, se non averanno ottenuta licenza dal Magistrato con Voti 4. almeno. 1566. 5. Ottobre T. 4. c. 16., e 1572. 26. Settembre T. 4. c. 190. t.

Li Proti dell'Offizio siano obbligati registrar li Mandati, che rilasciano agli Operarii d'ogni sorte de' Lavori. 1578. 30. Aprile T. 5. c. 26.

Relazioni de'Proti toccanti l'interesse pubblico non siano mostrate, nè datane Copia. 1581. 30. Decembre T. 5. c. 115. t.

Elezione del Gallo in Proto, ed Ingegner. 1588. 29. Decembre T. 6. c. 41. t.

Altra di Gasparo Guberni in Proto ai Lidi. 1591. 13. Maggio T. 6. c. 160.

Non si possa per alcun Proto, ò altra Persona proveder Legnami, Pietre, Calcina, nè altro materiale da poner in opera, senza Terminazione del Magistrato. 1599. 11. Marzo C. A. C. 9. c. 5.

Assegnazione di giornate a' Proti andando fuori di Città per Barca, ò Cavalcatura, e Vitto. 1604. 13. Marzo C. A. C. 9. c. 214. t.

Li Proti, e Sotto-Proti non possano andar fuori per particolari senza licenza in scritto sottoscritta almeno da uno delli Savii, & uno degli Esecutori. 1606. 28. Luglio C. A. C. 10. c. 50. t.

Siano obbligati tenere un libro nel Magistrato con Alfabeto degli Operarii, e notarvi le deliberazioni de'lavori, e registrar li Mandati per esse. 1626. 18. Maggio T. 13. c. 255. t.

Siano assignati al Perito de'Lidi Guberni Ducati 5. al mese d'accrescimento per uso della Barca. 1627. 23. Febraro T. 14. c. 76. t. ed altra. 1638. 10. Luglio T. 15. c. 132. t.

Elezione del Contin in Proto alla Laguna. 1630. 25. Maggio T. 14. c. 157.

Siano contribuiti alli Proti dell' Arsenale per il Taglio de' Tolpi dieci-

diecimilla nel Bosco del Montello Ducati 120., in loco delli Ducati 3. per cento per Decreto 1587. 11. Febraro. 1632. 6. Aprile T. 14. c. 232.

Obblighi de' Proti, non potendo nè men partire dalla Città senza Licenza; e pene prescritte agl' inobbedienti. Non possano levar Mandati di alcuna opera, se non sarà stata riconosciuta necessaria con 4. Voti della Banca; diano conto ogni mese dello stato de' Lavori, e del bisogno secondo la propria incombenza.

Abbiano per andar fuori L. 3. al giorno per spese di Vitto oltre le spese di Barca, ò Cavalli. 1633. 10. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Debbano esprimer li Proti nei Mandati agli Operarii, d'esser di più creditori per l'opera fatta, trattenendo loro porzione di credito, acciò in caso di deficienza si possa ristabilire l'opera a' loro danni, ed interessi, e siano contrassegnate le opere imperfette, in pena &c. 1642. 5. Febraro T. 16. c. 14.

Non sia levato Mandato di sorte agli Operarii, ed altri, se non sopra le Carte stampate a tal effetto segnate col S. Marco, numerate, e colorite con colore distinto, dovendone esser tenuto registro. 1643. 10. Giugno T. 16. c. 29. t.

Sopra tutte le Polizze d'Incanto di formazion d'Argini, e Cavamenti, tanto sopra i Lidi, Laguna, Brenta, che altrove sia sempre espresso a Pertica Trevisana in pena &c. 1644. 15. Novembre T. 16. c. 105. t.

Alle occorenze debbano li Proti condur seco un Vice-Proto. 1648. primo Febraro T. 16. c. 274.

Sia intimata a' Proti la Parte 1633. 6. Aprile in proposito di non partire dalla Città senza licenza del Magistrato. 1655. 9. Agosto T. 18. c. 74., e 1657. 14. Agosto D. S. C. 8. c. 199.

Elezione del Vice-Proto Fiorini alla Laguna. 1656. 28. Novemb. T. 18. c. 174.

Concessione al Proto de' Lidi Guberni di sostituire un Ajutante attesa la sua avanzata età. 1657. 23. Maggio T. 18. C. 132., e 1660. 18. Febraro C. A. C. 9. c. 60. t.

Proto alla Laguna eletto il Benoni. 1657. 9 Agosto T. 18. c. 222.

Per la sodisfazione a' Patroni delle Cariche de' Proti, e Vice-Proti del prezzo dell' acquisto sia sollecitato l' effetto in ordine al Decreto 1657. 17. Maggio, con cui restò liberato il taglio delle Vendite. 1659. 10 Gennaro T. 19. c. 80. t.

Restino obbligati li Proti a tenere nel Magistrato i loro Libri di Scritura. 1659. 13. Febraro T. 19. c. 88.

Non possano levare Mandati di Credito agli Operarii, se non saranno prima state approvate le Pieggiarie. 1660. primo Marzo T. 19. c. 93.

Nelle occorenze di portarsi fuori in pubblico servizio sia calcolato il tem-

il tempo, che può esser consumato nell' affare e con tal ragguaglio fatta l'assignazione per ogni spesa non potendo essergli levati Mandati di spender, e render conto. 1666. 14. Decembre T. 22. c. 17.

Omesso dai Proti il Registro dei Mandati, sia tepristinato in un Libro novo. 1667. 21. Marzo T. 22. c. 33. t.

Sia tenuto da' Proti un Libro concernente le materie della propria Carica, registrandovi le operazioni, che si anderanno respettivamente facendo per lume dell'avanzamento d'esse. 1669. 27. Aprile. T. 22. c. 117. t.

Resti tagliata la Vendita del Carico di Perito Ingegnero, e restituito il dinaro. 1670. 29. Maggio D. S. C. 10. c. 113.

Assegnazione a D. Alfonso Moscatelli come Ingegner di ducati 15. al mese B. V. 1670. 14. Gennaro D. S. C. 10. c. 151., e 1671. 4. Giugno T. 23. c. 22.

Restano assegnati al Proto ai Lidi Guberni per viaggi, e spese, che gli occorrono ne' sopraluoghi ducati sei al mese. 1671. 12. Gennaro T. 23. c. 54. t. Vid: 1673. 13. Gennaro D. S. C. 10. c. 197. t.

Elezione del Bagatella in Proto alle Fiumare. 1679. 9. Maggio T. 24. c. 77. t.

Li Proti, e Vice-Proti, e Giovani debbano far le Polizze di spese de' Viaggi con specificazione di quanto averanno speso in Barca, ò Cavalcature, come del numero delle giornate.

Conseguiscano li Proti Lire 9. al giorno oltre le spese di Barca, ò Cavalcature, e li Vice-Proti, e Giovani Lire 6.

Siano obbligati presentar al loro ritorno le Polizze nel termine di giorni tre. 1682. 11. Marzo T. 25. c. 26.

Elezione dell'Alberti in Proto alla Laguna. 1684. 18. Febraro T. 25. c. 176. t., e 1684. 28. Febraro D. S. C. 12. c. 44.

Sia fermato al servizio del Magistrato D. Gerolamo Vestri per il tempo, che piacerà, e con moderato assegnamento. 1686. 23. Marzo D. S. C. 12. c. 79. t. stabiliti ducati 30. B. V. al mese. 1686. 7. Maggio T. 26. c. 12. t., e 1686 20. Giugno D. S. C. 12. c. 86. t.

Deputazione del Perito Vestri per assistere alle Rotte dell' Adice con l'onorario di ducati 35. al mese. 1686. 4. Febraro T. 26. c. 50. t.

Elezione del Marguti in Proto alla Laguna, e del Gornizai in Vice-Proto alle Fiumare. 1687. 10. Settembre T. 26. c. 89. t.

Non possano esser bonificate a' Proti più di Lire 7. al giorno per la spesa di Barca. 1691. primo Ottobre T. 27. c. 84. t.

Elezione del Gornizai in Porto alle Fiumare. 1692. 3. Luglio T. 27. c. 129., ed approbazione 1692. 28. Gennaro D. S. C. 13. c. 78.

Deputazione in Proto a Lidi del Tiralli. 1684. 24. Settembre T. 27. c. 241. con l'approvazione del C. A. C. 13. & altra del Proto Gornizai, e del Vice-Proto Piccoli ibidem c. 78.

Restano assegnati a' Proti per le spese de' loro viaggi ducati 2. al

giorno, ed a' Vice-Proti Lire 10. 1700. *9.* Agosto T. Scansadori, ed Inquisitor C. 14. c. 5.

Riballotazione de' Proti e Vice-Proti con Proclama d'invito a' Concorrenti giusto al D. S. 1657. 17. Maggio.

Esclusione del Marguti. 1701. 20. Maggio T. 28. c. 210. t. V. 1701. *9.* Giugno T. 28. c. 182.

Riballotazione de' Proti, e Vice-Proti. 1701. *9.* Giugno T. 28. c. 182.

Conseguiscano li Proti nelle occasioni de' sopraluochi ducati 2. al giorno per quelle giornate solamente, che averanno avvuto necessità di spender in Barca, ò Cavalcatura, mà per le altre giornate solo Lire *6.*

Li Vice-Proti Lire 10. per le giornate di Viaggio, come sopra, e per le altre Lire 5. 1701. 30. Giugno T. Scansadori, ed Inquisitor C. 14. c. *68.*

Admissione del Marguti nella Carica di Proto. 1702. 12. Maggio T. 28. c. 202. t.

Sia contribuito il soldo per Ducato al Perito Marguti trattenuto in Cassa sopra li lavori dell'Escavazione in Laguna con li scarichi sopra' Lidi. 1704. 18. Luglio D. S. C. 14. c. 113. t.

Essendo stati girati nella Cassa del Magistrato gli utili del soldo per Ducato aspettante al Perito Tiralli per l'importar delle Decime, debba esso dinaro esser passato nella Cassa de' Tre Savii. 1710. 10. Aprile D. S. C. 15. c. 14.

Deputazione del Minorelli in Proto alle Fiumare. 1710. *26.* Aprile T. *29.* c. 118. t. & approvazione dello stesso. 17. Maggio D. S. C. 15. c. 15.

Altra del Piccoli in Proto alla Laguna. 1721. 5. Settembre T. 31. c. 119. t. approvazione 1721. 13. Settembre D. S. C. *16.* c. 38. t.

Circa al soldo per Ducato, che ritraggono li Proti dai Mandati di Credito in ordine alle loro Tariffe, sia eccitato il Magistrato a versarvi, e riferire, se avesse ad applicarsi al suggerimento del Montanari di stabilir loro una congrua assignazione dalla Cassa in vece d'esigere Utilità da' privati. 1728. 22. Agosto D. S. C. 17. c.

Non possano li Proti, e Vice-Proti partire dalla Città senza licenza con Ballotazione della Banca, e sottoscritta;

Debbano trattenersi nelle stanze durante la Riduzione del Magistrato;

E riferire ogni prima Riduzione di mese lo stato de' Lavori;

Li Vice-Proti sono incaricati d'unirsi con li Proti all'esame, ed esecuzione de' Lavori. 1728. 22. Decembre T. 33. c. 12.

Non possano de cœtero li Periti ricercar pagamento per Disegni estratti da altri esemplari, come fonzione aspettante alle loro Cariche, ed occorendo dissegni importanti, e di prima pianta, sarà in arbitrio del Magistrato la loro ricognizione. 172*9.* 12. Gennaro T. 33. c. *69.* t.

Stante

Stante la grave malattia del Minorello Proto ordinario alle Fiumare, sia deputato provisionalmente il Vice-Proto Boschetti ad agire in di lui vece nelle presenti urgenze di detto Carico. 1732. 14. Luglio T.33. c.194. t.

Elezione di Proto alle Fiumare per *modum provisionis* nel Filippini Vice-Proto in luoco del Minorello defonto, e sostitutione provisionale del Luchese in Vice-Proto. 1732. 3. Ottobre T.34. c. 11.

Elezione degli stessi in attualità. 1732. 9. Decembre T. 34. c. 13.

Sostituito al defonto Minorelli era Proto alle Fiumare il Fedel Gio: Filippini, che sosteneva il Carico di Vice-Proto, e venuto a vacare il di lui Carico, in cui destinato il Fedel Mattio Luchese uno degli Ajutanti de' Periti, concorre la Pubblica Volontà ad approvare la Terminazione, che riguarda entrambe le Elezioni predette. 1732. 18. Decembre D. S. C. 18. c. 7.

ARTICOLO SECONDO.

VICE-PROTI,

ELEZIONI, E CONDIZIONI ED AJUTANTI.

Elezione de' Sotto-Proti alle Acque con salario di Ducati 5. al mese, dovendo continuare nel Carico per anni cinque, e possano esser eletti per li Savii, ed Esecutori alle Acque. 1568. 11. Settembre C. A. C. 5. c. 2. t., e 1579. 18. Agosto C. A. C. 5. c. 39. t.

Deputazione di Perito per l' assistenza alla Costruzione del Ponte di Marghera a ragion di Ducati 10. al mese per mesi otto. 1590. 30. Giugno T. 6. c. 112.

Elezione del Guberni, e Galese. 1591. 14. Luglio C. A. C. 6. c. 15. t. e 1606. 6. Marzo C. A. C. 6. c. 141.

Per Vice-Proto alla Laguna elezione del Contin. 1619. 2. Ottobre. T. 12. c. 34. t., & altra 1630. 2. Settembre T. 14. c. 176.

Altra di due Vice-Proti, perche proposti all' Eccellentissimo Senato sia trascielto uno d'essi.

Bortolamio Scaligero, e Pietro Guberni. 1630. 8. Febraro T.14 c.188.

Siano aggionti altri Ducati 4. al mese alli Vice-Proti oltre li Ducati 5., che avevano per incalorirli nel pubblico servizio. 1632. 14. Maggio T. 14. c. 243.

Assegnamento di Ducati 10. al mese di salario alli 3. Vice-Proti, dovendo estendersi li Proclami per l'elezione da farsi, onde siano prescielti li migliori.

Possano esser confirmati gli Attuali, e siano esaminati alla presenza del Magistrato.

Si eleggano prima dal Magistrato, e poi siano confirmati dal Collegio, giusto l'ordinario, come pure riballotati ogni due anni. 1632. 6. Settembre D. S. C. 7. c. 182.

In tempo di Riduzione debbano fermarsi al Magistrato, non potendo partire dalla Città senza licenza.

Debba sopraintendere agli acconcii della Peota il Vice-Proto ultimamente rimasto, e riferisca al Magistrato le occorrenze. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Elezione di tre Vice-Proti. 1633. 20. Lugio T. 14. c. 279. t.

Sia admesso un sostituto di Vice-Proto per anno uno, quale spirato debba esaminarsi per esser riballotato. 1641. 27. Aprile. T. 15. c. 207. Vide. 1641. 8. Febraro T. 15. c. 230.

Debbano esser esaminati li sostituti nelle Cariche vendute di Vice-Proti prima d'ammettersi. 1642. 30. Giugno T. 15. c. 251.

Elezione del Bagatella per Vice-Proto. 1648. 22. Settembre T. 16. c. 257.

Occorendo a' Periti per far qualche operazione l'ajuto di qualche Persona, debbano condurre un Vice Proto, e non altri, in pena di perder il pagamento del viaggio. 1648. primo Febraro T. 16. c. 271.

Elezione del Fiorini per Vice-Proto. 1649. 7. Giugno T. 17. c. 9. t.

Li Vice-Proti debbano esser di quattro in quattro mesi deputati sotto li Proti mediante Ballotazione del Magistrato, onde portandosi alle Visite si impossessino de' Lavori, e facciano le osservazioni occorrenti, nè gli siano levati Mandati di salario senza le Fedi giurate de' Proti. 1657. 14. Agosto D. S. C. 8. c. 199. Vid. 1669. 27. Aprile T. 22. c. 117. t. Vid. 1671. 12. Febraro T. 23. c. 60.

Elezione di Tomaso Contin in Proto. 1664. 18. Settembre T. 21. c. 120.

Il Magistrato applicherà per introdur alcun Giovine d'aspettazione, che s'allievi, e s'istruisca sotto la disciplina, ed esperienza massime del Benoni. 1679. 22. Aprile D. S. C. 11. c. 109.

Elezione di Vice-Proti Domenico Marguti, e Battista Doroteo, e per Gioveni Ajutanti, Marchiò Moretti, ed Angelo Gornizai. 1679. 11. Agosto T. 24. c. 88.

Confermati nelle Cariche di Vice-Proti Domenico Marguti, e Tomaso Fiorini. 1680. 6. Maggio C. A. C. 11. c. 127.

Assegna-

Assegnazione di Ducati 7. al mese B. V. al Gornizai, e Moretti scielti in ordine al Decreto 22. Aprile 1679. durante il loro impiego per istruirsi in qualità di Giovani sotto la direzione de' Proti nelle materie di Laguna, Lidi, e Fiumi. 1681. 15. Marzo D. S. C. 11. c. 144. t. V. 1683. 5. Giugno T. 25. c. 105. t.

Per Giovine de' Periti Antonio Benoni. 1683. 30. Giugno T. 25. c. 112.

In Vice-Proto Elezione di Angelo Gornizai. 1684. primo Marzo T. 25. c. 145. Confirmazione. 1684. 28. Agosto D. S. C. 12. c. 26. t.

Deputazione del Tiralli in Vice-Proto. 1690. 12. Marzo D. S. C. 13. c. 1. t.

Elezione di Domenico Piccoli per Ajutante de' Proti senza salario. 1690. 13. Febraro T. 27. c. 46. t.

Altra del suddetto Piccoli in Vice-Proto. 1691. 23. Febraro T. 27. c. 99. V. 1692. 14. Luglio T. 27. c. 133.

Elezione di Lorenzo Boschetti per Ajutante senza onorario. 1692. 7. Agosto T. 27. c. 138.

Approvazione in Vice-Proto del Piccoli. 1692. 28. Gennaro D. S. C. 13. c. 78.

Elezione di Andrea Coronello in Vice-Proto. 1694. 12. Gennaro T. 27. c. 264.

Approvazione di Andrea Coronello Vice-Proto, e del Boschetti Ajutante. 1695. 14. Maggio D. S. C. 13. c. 120. t.

Vice-Proti non possino conseguire li Salarii senza Fede de' Proti del servizio prestato, & siano di 4. in 4. mesi mutati da impiego ad impiego giusto le Leggi. 1698. 28. Maggio T. 28. c. 90.

Elezione del Boschetti per Vice-Proto. 1703. 15. Maggio D. S. C. 14. c. 100. t.

Altra di Gio: Filippini per Vice-Proto deputato alla Laguna. 1722. 31. Agosto T. 31. c. 157. t., e sua approbazione. 1722. 10. Settembre D. S. C. 16. c. 82.

Elezione di Mattio Luchese per Ajutante de' Periti, senza pubblico aggravio, e per conciliarsi merito. 1726. primo Agosto T. 32. c. 98.

Altra di Tomaso Temanza per Ajutante nel modo suddetto. 1727. 7. Aprile T. 32. c. 122. t.

Resta proibito a' Vice-Proti la partenza dalla Città senza permissione, dovendo unirsi con li Proti all' esame, ed esecuzione dell' opere, e ritrovarsi al Magistrato ne' giorni delle Riduzioni. 1728. 22. Decembre T. 33. c.

Elezione di Stefano Cadroipo nell' impiego d' Ajutante de' Periti per istruirsi senza aggravio della pubblica Cassa. 1730. 26. Gennaro T. 33. c. 120.

Altra del Meneghelli. 1732. 17. Decembre T. 34. c. 14.

Altra dell' Ancilloto. 1732. 18. Decembre T. 34. c. 14. t.

ARTI-

ARTICOLO TERZO.

PROTI, E VICE-PROTI PER L'INCOMBENZE RIGUARDO AI LIDI, LAGUNA, E FIUMI.

OBbligo del Proto ai Lidi di tener conto della quantità e qualità de' Pali, e di dar debito alli Conduttori delle Palade del numero, e lunghezza di quelli, che sono ad essi consegnati; Sia tenuto numerar agli Operarii li Pironi di Ferro, e tenerne nota, e debba incontrare quelli, che mancano nelle Palade vecchie. Doverà numerar anco li Pali vecchi e le Chiavi, che si leveranno dalle Palade rotte, e farne nota, formando debitori delle Consegne li Appaltadori. 1549. 13. Maggio C. A. C. 3. c. 54. t., e c. 55. t.

Il Proto de' Lidi è incaricato rivederli una volta al mese. 1550. 9. Gennaro C. A. C. 3. c. 62. t.

Deputazione di un Sotto-Proto per assistere alla riparazione del Canal Lombardo, e Cavanella di Fosson. 1574. primo Decembre T. 4. c. 220. t.

Sia tenuto il Proto alla Laguna d'osservare le Fedi de' Piovani, ed altri ordini attinenti lo sgombro dell'immondizie ne' Sestieri, e levar li Mandati con suo giuramento. 1614. 4. Giugno T. 11. c. 211.

Regole, che deve tener il Proto ai Lidi per incontro de' materiali, che si ricevono, tanto de' Sassi, Tolpi, Ferramenta, ed altro, che della dispensa agli Operarii, ed anco de' Pali vecchi, Cime, e Stelle.

Li Legnami comprati dalli Mercanti siano bollatti, e condotti ne' pubblici Depositi. 1643. 24. Febraro T. 16. c. 71.

Contribuiti Ducati 10. al mese al Proto Guberni per mesi sei, riguardo all'assistenza delle opere si faranno sopra i Lidi. 1644. 8. Aprile T. 16. c. 80.

L'escavazione della Cava Gradeniga s'aspetti per l'assistenza al Proto alla Laguna. 1646. 10. Settembre T. 16. c. 176.

Il Proto suddetto far debba l'incontro de' Bolettini con la Fede de' Soprastanti agli Edifizii ogni settimana con li Libri, ed essendone smarrito alcuno, possa farne l'incontro per levarne di nuovo. 1652. primo Febraro T. 17. c. 198.

Le Vendite delle Cariche di Proto alla Laguna, e di Vice.Proto del Magistrato siano tagliate, ed annullate;

Si devenga dalli Savii, ed Esecutori all'elezione di Persone di nota abilità con le forme ivi espresse. 1657. 17. Maggio D. S. C. 8. c. 195. t.

Il Proto alla Laguna possa valersi della Barca, e Uomini del Capitanio per rivedere le operazioni, che si fanno. 1660. 28. Marzo T. 19. c. 115.

Esaminati dall'Ingegner Benoni alla presenza del Magistrato li Concorrenti in Proto a'Lidi, ed essendo superiori con Voti uguali Sebastian Bonotto, e Carlo Guberni, siano ballotati nel Collegio alle Acque per la scielta. 1660. 16. Gennaro T. A. D. S. C. 9. c. 55.

Resti destinato per le esiggenze presenti de'Lidi un Proto per cadaun Lido con incarico d'assistere alle operazioni tutte, che si fanno. 1661. 5. Marzo T. 19. c. 175.

Il Proto ai Lidi non possa distribuire Pali Vecchi, ò altro, se non con Mandato sottoscritto da due Savii. 1668. 7. Febraro T. 22. c. 105.

Sia tenuto il Proto alla Laguna ogni settimana ricever li bolettini da'Soprastanti ai Fanghi per far li suoi incontri. 1672. 4. Maggio T. 23. c. 65.

Debbano li Periti in fine delle Polizze d'Incanto porvi la condizione di dar idonea pieggiaria, di principiar l'opera subito deliberato l'incanto, e compirla nel termine dichiarito, altrimenti sarà reincantata a spese, danni, ed interessi dell' Appaltadore. 1678. primo Giugno T. 24. c. 20.

Occorendo per servizio del Magistrato Legnami, ò Ferramenta, estendano li Proti la polizza, con che il Masser riceva dal Mercante il materiale descritto da esser poi distribuito agli Appaltadori con loro ricevuta. 1678. 19. Luglio T. 24. c. 31.

Proti debbano far la stima giurata dell'importar de'Lavori, de'quali s'anderà sopra l'incanto per lume nelle deliberazioni. 1678. 23. Luglio T. 24. c. 31. t.

Siano dal Magistrato alle Acque estese diligenze per incontrar soggetti capaci tanto nella Carica di Proto alle Fiumare in loco dell' Alberti, come in quella di Vice-Proto.

Applicheranno pure a rinvenire, ed introdur qualche Giovine d'aspettativa, che fosse per venir abile, e fruttoso nell'impiego di Proto. 1679. 22. Aprile D. S. C. 11. c. 109.

Estenda il Magistrato la sua applicazione nel ritrovo di Soggetto anco d'alieno Stato della miglior esperienza, e cognizione per trattenerlo in qualità di Perito Estraordinario. 1681. 15. Marzo D. S. C. 11. c. 144. t.

Siano aggiunti al Benoni Duc. 10. al mese oltre li Duc. 8:21. netti, che hà

di

di Salario, con obbligazione di tener una Barca da valersi per le Visite, con che cessino le di lui Polizze di spese. 1682. 16 Maggio D. S. C. 11. c. 171. t.

Debbano li Proti, Vice-Proti, ed Ajutanti rivedere gli Argini circondanti la Laguna nel mese di Luglio, per quello che a cadauno spetta. 1682. primo Giugno D. S. C. 11. c. 169. t.

Regole al Proto de' Lidi per le operazioni da farsi sopra li medesimi, e distribuzione de' Materiali. 1682. 3. Settembre T. 25. c. 57. t.

Siano dall' Ajutante Moretti registrate ne' Libri di Laguna, Lidi, e Fiumare tutte le Relazioni de' Periti, per il che gli saranno corrisposti soldi. 10. per carta. 1682. 14 Decembre T. 25. c. 69. t.

Resta impartita facoltà al Magistrato di trattenere al suo servizio per Ingegnere D. Alfonso Moscatello con quella mensuale recognizione, che parerà al zelo del Magistrato di stabilirgli, da esser approvata. 1682. 4. Febraro D. S. C. 11. c. 186.

Elezione d'Alfonso Moscatello per Perito Ordinario alle Fiumare con Salario di Ducati 40. al mese. 1683. 3. Aprile T. 25. c. 88.

Sia nelle Polizze d'incanto espresso, che non adempiendo gli Operarii il loro obbligo, oltre la pena di 10. per cento, e risarcimento dell'opera, sarà proceduto anco criminalmente. 1683. 22. Maggio T. 25. c. 101.

Non possa dal Proto esser levata Fede di Credito agli Edifizii, se non di mese in mese, acciò apparisca non essersi fatto lavoro, che ecceda il comparto stabilito. 1683. 28. Giugno T. 25. c. 110. t.

Possa il Proto alla Laguna levar Fede di Credito agli Edifizii per un terzo di più di quello è espresso nel loro assegno, e ciò per li mesi d'Aprile, sino tutto Settembre; e poi nelli mesi d'Inverno per la summa, che non ecceda la tangente del Comparto. 1683. 19. Luglio T. 25. c. 111.

Li Dissegni della Laguna, e Fiumi che sono d'avviso siano riformati sopra le giuste misure; come pure doveranno essere fatti con tal regola gli altri, che si formeranno in avvenire. 1684. 31. Agosto D. S. C. 12. c. 27.

Il Proto ai Lidi non possa levar Mandato, ò Fede di credito a Conduttori de' Tolpi, se non porteranno Fede d'essere veramente recisi in Stato Estero. 1686. 20. Decembre T. 26. c. 44.

Debba il Proto alla Laguna produr prima di deliberarsi alcun lavoro sì di Edifizii, che di Zattere, ò altro, il calcolo della spesa, ò sia stima sigillata di quanto potesse importare. 1686. 27. Gennaro T. 26. c. 47. t., e 1689. 31. Marzo *ibidem* c. 176. t.

Sia formata Revisione al Proto Alberti alla Laguna dal Ragionato Boneri. 1687. 20. Settembre T. 26. c. 91. t.

Aggiunta di Salario di Ducati 10. al mese netti da Decime alla persona del Guberni. 1687. 4. Decembre. T. 26. c. 100. ed approbazione.

bazione. 1688. 24. Giugno D. S. C. 12. c. 163. t.

Esborso di Ducati 50. al Proto Marguti per una Barchetta, onde possa portarsi per la Laguna sopraluogo delle operazioni. 1688. 23. Agosto T. 26. c. 146.

Concessione al Proto alla Laguna di goder l'uso delle Erbe nei siti abboniti dentro il Circondario, sino ad altra pubblica deliberazione, come si prattica col Proto ai Lidi per l'Erbe, che si raccolgono sopra li medesimi. 1696. 3. Agosto T. 28. c. 34. t.

Sia tenuto un Libro a colti di Laguna, Lidi, e Fiumi, perche da cadaun Proto respettivamente venga descritto tutto ciò concerne le proprie incombenze, e loro suggerimenti. 1698. 28. Maggio T. 28. c. 90.

Non possa il Proto ai Lidi bonificare alcun lavoro agli Operarii di più de' loro Appalti, mà occorrendo qualche aggiunta, debba riferire alla Banca. 1698. 23. Agosto T. 28. c. 105.

Si mutino li Proti di due in due anni alternativamente da impiego ad impiego, onde s' imbevino de' lumi di cadauna materia per ben adempire al pubblico servizio. 1699. 16. Maggio D. S. C. 14. c. 16.

Siano cambiati li Proti, e Vice-Proti da Carico a Carico;

Debbano riferire ogni primo di mese lo stato de' Lavori, nè possano deliberarsene, se prima non precederà la stima, e calcolo de' medesimi.

Trattengano agli Operarii 15. per cento in loco delli dieci per maggior pubblica cautela.

Non possano partire dalla Città, se non con previa licenza del Magistrato a bossoli, e ballote. 1699. 18. Maggio T. 28. c. 119.

Approvazione della Terminazione circa la mutanza de' Proti da esser inalterabilmente eseguita, nè possano da' Ministri, cui spetta, esser girati Salarii a Perito alcuno, se non sarà stato eseguito come sopra. 1699. 12. Settembre. D. S. C. 14. c. 31. vide altro 1701. 3. Agosto ibidem c. 60.

Prodotta Notizia delle Ballottazioni de' Proti fatte dal solo Magistrato sia rimesso l' affare nel suo primo essere, e sospese le Ballotazioni seguite, riferendo intanto il Magistrato, se vi siano Decreti posteriori a quello 1657. 17. Maggio. 1701. 14. Agosto D. S. C. 14. c. 60. t.

Riferisca il Magistrato qual frutto siasi riportato dall' alternativa mutazione de' Proti in ordine al Decreto 1699., e se sia più giovevole all' interesse pubblico l' uso, che precedentemente correva. 1704. 23. Agosto D. S. C. 14. c. 116. t.

Levato al Proto ai Lidi dall' Inquisitor l' assegno di Ducati 35. al mese per il di lui impiego estraordinario, gli sia rilasciato il soldo per Ducato delle operazioni de' Lidi giusto la sua Tariffa, onde supplir

possa alle Decime della Carica. 1706. 13. Settembre T. 29. c. 6.

Debbano li Proti far eseguire le operazioni a norma delle Polizze d'Incanto giusto al Decreto 1683., nè permettere, che sia ecceduto. 1700. 22. Settembre. T. 29. c. 7.

Sia tenuto dal Proto ai Lidi un Libro bollato, e cartato, ove descriva le partite de' materiali de' Tolpi, Sassi, e Ferramenta, che saranno consignati, e si registrino ne' mensuali dalli Soprastanti le dispense per lume del Consumo. 1707. 20. Luglio T. 29. c. 33.

Non possano esser rilasciate Polizze d'Incanto da' Proti, se non saranno ballotate a tenore della Terminazione 1649. 9. Settembre. 1707. 26. Settembre T. 29. c. 39.

Il Proto alle Fiumare pro tempore debba portarsi a riveder, ed esaminar lo stato delle Porte del Dolo, in che positura siano, così le Muraglie, ed altro, e se vi s'attrovano le due mano di Porte di riserva. 1707. 19. Novembre. T. 29. c. 44. t.

Nelle Polizze d'Incanto per Lidi debba specificarsi dal Proto, che li Pali siano fitti piedi 6. sotto del molo stabile, e piedi tre d'altezza sopra il fango, e due respettivamente sopra li sassi in pena di Ducati 25. 1709. 1. Agosto T. 29. c. 92. t.

Affineche tutti li Proti posano istruirsi intorno li lavori de' Lidi, doverà il Magistrato far eseguire le Leggi, che prescrivono l' alternativa mutanza de' medesimi. 1709. 24. Agosto D. S. C. 15. c. 7.

Le mutanze de' Proti, e Vice-Proti debbano farsi ogni due anni regolatamente. 1709. 2. Decembre T. 29. c. 105.

Per le Costruzioni delle Paliselle al mare siano impiegati dagli Operarii metà Chiodi, e metà Pironi di Cornolaro a riserva de' Guardiani, Palade, e Spironi, mentre in questi si doverà continuare la prattica de' Chiodi. 1710. 22. Marzo T. 29. c. 115.

Debbano esser trattenuti Ducati 15. per cento agli Operarii ne' Lavori fino al Laudo per pubblica sicurezza. 1711. 7. Agosto T. 29. c. 179.

Mutanza de' Proti, e Vice-Proti da Carico a Carico. 1711. 22. Gennaro T. 29. c. 197. t., ed altra 1713. 3. Febraro T. 29. c. 478. t.

Versatosi sopra le due Scritture, una del Magistrato, l' altra di due degl' Esecutori separati da eso in proposito dell' alternativa mutanza de' Proti in ordine alli Decreti 16. Maggio, e 12. Settembre 1699.

Sia permeso al Magistrato nei casi di estraordinarie urgenze, e quando trovasero ricercarsi dai riguardi del pubblico Servizio, didevenire a Bosoli, e Ballotte alla scielta di quel Perito, che giudicasero più capace al bisogno nelle occasioni, che emergesero. 1716. 23. Luglio D. S. C. 15. c. 102. t.

Deputazione del Perito Tirali per sopraintendente alle opere estraordinarie de' Lidi. 1716. 29. Luglio T. 30. c. 103. t.

Sia approvata la Terminazione del Magi trato circa il Perito Tirali

depu-

deputato a sopraintendere alle opere de' Lidi in esecuzione del Decreto 23. decorso. 1716. 5. Agosto D. S. C. 15. c. 102.

Destinato il Perito Tirali alla Sopraintendenza de' lavori, per quali occorrendo frequenti Visite, abbia a produr le polizze delle spese in vece d'assegnamento. 1716. 9. Settembre T. 30. c. 107. t.

E' permesso al Proto Marguti il godimento dell' Uso dell' Erba sopra l' Arzere di Restadaggio in Laguna. 1721. 5. Maggio. T. 31. c. 100. t.

Concessione al Perito Tirali dell' uso del Terreno sopra le fondamente nuove verso S. Francesco dietro le mura di S. Giustina. 1721. 18. Settembre T. 31. c. 123. t.

Altra al Perito Piccoli del godimento dell' Erbe sopra l' Argine, che prima godeva il Marguti. 1722. 15. Maggio. T. 31. c. 146.

Non possa dal Proto ai Lidi esser levata Polizza d' Incanto, se in essa non sarà espresso il numero de' Pali vecchi, che si doveranno ricuperare con Fede giurata dal Soprastante, ò Proto, così che se ne faccia risponsabile ogn' Appaltadore per consegnarli alli Soprastanti da renderne conto, sotto le pene espresse a chi contravenisse. 1727. 9. Agosto. T. 32. c. 141.

CAPO QUINTO

ARTICOLO PRIMO.

SOPRASTANTI IN GENERE.

SIa deputato un Soprastante agli Argini di Marghera, Mestre, e Fusina per custodia, che non siano tagliati, e perche non siano piantati pali, che impediscano il corso alle Acque. 1525. 19. Giugno T. 2. c. 41. t.

Li Savii, ed Esecutori elegger possano un Soprastante agli Arzeri delli Fiumi Bacchiglion, e Brenta dal Dolo sino al Mare. 1552. 5. Febraro C. A. C. 3. c. 75. t.

Incarico al Magistrato di far eseguire da' Soprastanti il loro debito.

Le Cariche siano esercitate dai principali solamente. 1659. 17. Gennaro D. S. C. 9. c. 36.

Approvazione in Soprastante a Rialto per li Burchieri del sostituto posto da' Patroni della Carica. 1661. 8. Marzo T. 19. c. 176. t.

Soprastanti abbiano Ducati 13. g. 12. al mese, che detratte le Decime, e soldi per lira restano Ducati 10. correnti col beneplacito dell' Eccellentissimo Senato. 1672. 25. Marzo T. 22. c. 61. t.

Siano ogni principio di mese estratti a sorte, e mutati da Luogo a Luogo.

Proibizione di notar alcuno sopra Edificio, che non lavorasse, ò in qualche sito, ove non vi fosse attualmente lo scarico.

Non possi esser levato Mandato di Salario ad alcun Soprastante, senza Fede del Proto alla Laguna, che affermi aver prestato attuale servizio in pena al Coadjutor di pagar del Proprio. 1678. 2. Agosto T. 24. c. 33.

Soprastante alla Ponta de' Ruvinazzi, a S. Antonio, e sue obligazioni. 1681. 19. Agosto T. 24. c. 229.

Ordini dell' Inquisitor Bernardo per la regola de' Libri, e distribuzione de' Bolettini all' Arte de' Burchieri, che caricano, e conducono materie a' Luoghi destinati. 1681. 4. Settembre D. S. C. 11. c. 156. t.

Elezione d'assistente a far nettar le Navi, che capitano in Porto. 1682. 23. Settembre T. 25. c. 62. t.

Altra di Custode degli Argini di S. Marco giusto il Decreto 14. Giugno decorso con gli obblighi, come in esso, e con salario di Du... 25. all' anno da riscuoterse dalle Castella, e godimento dell' Erbe ...ine stesso. 1690. 9. Agosto T. 27. c. 22. t.

ARTI-

G...
cati...
dell' Arg...

ARTICOLO SECONDO.

SOPRASTANTI AI LIDI.

SIano eletti quattro Soprastanti ai Lidi per sopraintendere alli lavori, che saranno ordinati.

Debbano aver di Salario Ducati 5. al mese per cadauno per il tempo del loro impiego, e possano esser cassati dal N. H. Esecutor ai Lidi non adempiendo il loro debito. 1600. 7. Gennaro T. 9. c. 102.

Elezione di Soprastante al Lido di Chioza. 1614. 28. Aprile T. 11. c. 203. t.

Elezione di Soprastante ai Lidi di Caurle. 1620. 18. Maggio. T. 12. c. 264.

Sia eletto per *modum provisionis* Antonio Giomo, attesa la rinoncia del Guberni Soprastante al Lido di Malamocco con Ducati 5. al mese netti. 1630. 29. Novembre T. 14. c. 184. t. Vide 1631. 21. Giugno T. 14. c. 207

Elezione del Lamberti per Soprastante a Chioza. 1631. 14. Luglio. *ibidem* c 209. t.

Debbano li Soprastanti esercitare in Persona la Carica, e non per sostituti, nè far scriver ne' pubblici Libri, nè rilasciar Fedi, che di loro pugno. 1632. 24. Marzo. T. 14. c. 228. t.

Elezione di Soprastante a Pelestrina con Ducati 5. di Salario al mese. 1632. 25. Settembre T. 14. c. 250. t.

Accrescimento di Salario al Soprastante a Malamocco di Ducati tre, dovendo anche assistere al Lido di S. Erasmo. 1635. 14. Maggio T 15. c 46. t.

Siano riballotati li Soprastanti ai Lidi d' anno in anno, e confirmati con 4. Voti almeno, altrimenti non possa esser levato loro Mandato di Salario. 1636. 12. Giugno T. 15. c. 67. t.

Stante l'esser in benissimo stato il Lido di Pelestrina sia sospesa la Carica di Soprastante, potendo assistervi il solo Proto. 1637. 21. Gennaro. T. 15. c. 116.

Elezione di Paulo Giomo stante la Supplicha del Padre al Carico di Soprastante, e con gli obblighi, che gli spettano. 1644. 5. Settembre T. 16. c. 98. t.

Deputazione per il Lido di Caurle. 1645. 29. Aprile T. 16. c. 125.

Assegnazione al Soprastante di Pelestrina di Ducati 20. al mese per l'assistenza a quelle operazioni, e ciò fino vi sarà il bisogno. 1652. 2. Agosto T. 17. c. 179. t.

Debba-

Debbano li Soprastanti bollar li Tolpi, che consegneranno agli operarii sette pie di lontani dalla punta oltre li due bolli soliti farsi in testa, e coda, affine di scoprire, se saranno stati fitti secondo gli ordini. 1659. 8. Agosto T. 19. c. 37. t.

Acciò nei Laudi si riconoscano li Pali vecchi dai nuovi, prima di poner in opera alcun Palo nelle Paliselle, sia bollato con il bollo quadro a quest' effetto, e quando occorrerà nel medesimo loco figer altro Palo, sia bollato con due simili bolli, e così successivamente. 1660. 26. Febraro T. 19. c. 173. t.

Elezione di Soprastante a Pelestrina con Salario di soli Ducati 8. al mese, dovendosi in caso di nuova elezione notificare a' Concorrenti il Salario stesso. 1662. 11. Decembre T. 20. c. 136. t.

Siano contribuiti al Soprastante di Pelestrina Ducati 15. al mese con obbligo però di contribuire porzione al suo Ajutante, intendendosi assegnati alla persona, e non alla Carica. 1665. 9. Aprile T. 21. c. 136. t.

Elezione di Domenico Lamberti per sostituto di suo Padre a Chioza. 1666. 18. Decembre T. 22. c. 18.

Altra di Soprastante a Pelestrina. 1667. 22. Agosto T. 22 c. 51.

Sia contribuito il salario di D. 15. al mese per il tempo hà servito. 1667. 30. Agosto T. 22. c. 52. t.

Deputazione di Soprastante a Pelestrina stante la Condanna seguita del Precessore 1674. 25. Agosto T. 23. c. 139.

Altra per detto Lido. 1679. 28. Aprile T. 24. c. 74. vide 1679. 12. Decembre *ibidem* c. 107.

Sia dal Soprastante al Lido di Chioza, e Successori abitata la Casa del Magistrato nel piano, dovendo avere custodia. 1681. 27. Settembre T. 25. c. 1. t.

Regole circa li Soprastanti, tanto per li registri, consegne, e dispense de' materiali, come circa li Laudi delle operazioni. 1682. 3. Settembre. T. 25. c. 75. t.

Elezione di Soprastante al Lido di Malamocco. 1689. 18. Agosto T. 26. c. 219. t.

Nuova elezione di Soprastante a Pelestrina. 1680. 20. Settembre T. 24. c. 182. vide 1690. 30. Agosto T. 27. c. 27., e 1698. 27. Agosto T. 28. c. 105. t.

Atteso il pagamento di due annate siano admessi al Carico di Soprastante a Caorle li Figli del defonto per anni due. 1692. 2. Luglio T. 27. c. 130.

Elezione per il Lido di Caorle. 1694. 7. Settembre T. 27. c. 243., e 1707. 19. Settembre T. 29. c. 37. t. e 1709. 5. Luglio *ibidem* c. 90.

Regole per li Soprastanti nel ricever li Tolpi dagli Appaltadori. 1699. 3. Ottobre T. 28. c. 147. t. 1700. 16. Febraro *ibidem* c. 171. t.

La contribuzione delli D. 12. all'anno solita farsi al Soprastante de' Lidi

Lidi di Chioza per la custodia della pubblica Casa resti abolita, potendo ben egli tutta via guardarla. 1700. 9. Agosto T. Scansadori, ed Inquisitor Aggionto. C. 14. c. 50.

Debbano tutti e tre li Soprastanti de'Lidi ritrovarsi presenti a ricever in consegna li Tolpi, con avvertenza, che li rifiudi non eccedano il dieci per cento, dovendo le Fedi essere sottoscritte con loro giuramento. 1700. 16. Febraro T. 28. c. 171. t.

Li Soprastanti non permettano lo scarico dagl i Appaltadori de'Sassi nè in poca, nè in molta quantità, se non saranno delle solite grossezze. Li minuti debbano esser lasciati ne'Burchi, con farne la detrazione nei Bolettini. 1704. 23. Gennaro T. 28. c. 264. t.

Mercede dell'Assistente alle Rive di Treviso in far la consegna de' Tolpi in ragion di Ducati uno il cento. 1706. 20. Aprile T. 28. c. 11.

Debbano li Soprastanti, inerendo anco ad altra Terminazione 1670. 26. Settembre, notar nel Libro tenuto da cadaun Operario li materiali consegnati per confronto al tempo del laudo a pubblica cauzione. 1708. 20. Agosto T. 29. c. 75. t.

Mercede per la consegna de' Roveri trà Piave, e Livenza in ragion di Ducati 1. ½ il cento. 1709. 26. Settembre T. 29. c. 101. t., e c. 158. e c. 252., e c. 410. t.

Per maggior pubblico risparmio siano consegnati dalli Soprastanti agli Operarii li Chiodi, e Pironi di Cornoler metà per sorte, da esser posti nelle Fitture de'Pali, cioè un Chiodo, & un Pirone. 1709. 29. Novembre T. 29. c. 104. t.

Non siano ricevuti dalli Soprastanti Tolpi da' Partitanti, quando non fossero delle misure giusto li loro Partiti, eseguendo la Terminazione 1669. 3. Ottobre. 1711. 8. Agosto T. 29. c. 180.

Elezione del Lamberti in Soprastante a Pelestrina per *modum Provisionis*. 1713. 16. Luglio T. 29. c. 420. t. Vide. 1712. 11. Agosto *ibidem* c. 425.

Elezione di Soprastante a Chioza, 1713: 27. Marzo T. 29. c. 446. t.

Mercede per l'assistenza prestata allo scarico de' Fanghi degli Edifizii in ragion di Ducati 5. al mese. 1713. 18. Decembre T. 29. c. 472.

Riballotazione de' Soprastanti ai Lidi restando cassato quello di Malamocco 1715. 9. Decembre T. 30. c. 74. t. e V. 1721. 19. Decembre T. 1. c. 130. & t., e 1725. 3. Agosto T. 32. c. 65. t.

Siano riballotati li Soprastanti ai Lidi ogni anno nel mese di Decembre, nè possa dal Ministro, cui spetta, esser levato Mandato di Salario, se non saranno stati confermati, come sopra.

Quando occorerà farsi elezione d'alcuno d'essi, preceda un Proclama, ed aver debba 4. voti, previe le informazioni del N. H. Esecutor ai Lidi.

Non possa farsi elezione de'Soprastanti in aspettativa, restando anzi an-

zi annullata qualunque Terminazione di simile natura. 1715. 14. Febraro T. 30. c. 79.

Varie, e distinte regole raccolte, e stabilite in materia de' Soprastanti ai Lidi per le loro incombenze da esser osservate sotto le pene prescritte. 1716. 11. Maggio T. 30. c. 88.

Elezione in Soprastante al Lido di Malamocco. 1716. 30. Maggio T. 30. c. 93. t.

Vacante la Carica di Soprastante sia contribuito il Salario ad altro, che assista 1716. 9. Giugno T. 30. c. 96.

Riballotazione, ed approvazione de' Soprastanti ai Lidi. 1716. 2. Gennaro T. 30. c. 188.

Approvata la Terminazione attinente la ballottazione annuale de' Soprastanti, non possano riscuotere il Salario, quando non siano stati d'anno in anno confermati, sotto le pene comminate. 1716. 29. Febraro D. S. C. 15. c. 97.

Si formino debitori li Soprastanti nel loro libro marcato tanto delle Cime, che delle Stelle, come pratticano de' Pali nuovi, e vecchi, dovendo spedire di mese in mese il foglio da loro sottoscritto. 1717. 27. Agosto T. 30. c.141.

Li Soprastanti ai Lidi siano esenti del pagamento dell'Annata. 1718. 7. Decembre. D. S. C. 15. c. 13. t.

Li Soprastanti spediscano i mensuali del ricevuto, e disposto ogni giorni quindeci al Deputato per li Registri de' materiali, onde possa esser più pronto a farne gl' incontri. 1720. 5. Giugno. T. 31. c. 54. t.

Cassazione del Soprastante a Pelestrina. 1723. 22. Decembre T. 32. c. 7.

Repristinazione all'impiego del suddetto. 1724. 23. Decembre. T. 32. c. 45. t.

Deputazione provisionale di Soprastante a Pelestrina. 1725. 3. Agosto T. 32. c. 100.

Consegna de' Mobili della Casa del Magistrato al Soprastante di Malamocco. 1727. 20. Marzo T. 32. c. 119.

Oltre l'incombenze prescritte 1716. 11. Maggio debbano di settimana in settimana spedire nota giurata de' Lavori fatti in cadauna operazione, della qualità, e quantità de' materiali impiegati, e della costruzione d'Arzeri appaltati, e non essendosi in qualche settimana lavorato, debbano esprimerlo a lume del Magistrato, sotto le pene cominate. 1728. 22. Decembre T. 33. c. 11.

Debbano riballotarsi in ordine alle Leggi li Soprastanti ai Lidi, come pure il Capitanio, e suoi Uomini per dar impulso alla pontualità, e fede ne' medesimi. 1729. 29. Marzo T. 33. c. 23.

Resta proibita a' Soprastanti qualunque distribuzione di Punte, Pali, e stelle per niun uso, ò a chi si sia senza il solito Mandato. Pene

ne al Soprastante, ed al Nodaro in contravenzione. 1730. 18. Agosto T. 33. c. 102.

ARTICOLO TERZO.

SOPRASTANTI ALLI SCARICHI DE' FANGHI, E ROVINAZZI.

Soprastanti alli Scarichi de' Fanghi, e Rovinazzi conseguiscano un soldo per Burchiella, se le condotte sono per particolari, & un Bezzo, se per conto dell' Offizio. 1555. 10. Giugno T. 3. c. 46.

Siano eletti due Soprastanti alli Fanghi solamente, e non quattro, come erano prima, dovendo essi due conseguire il Salario, ed Utili, che andavano compartiti frà li quattro suddetti.

Doveranno li due eletti esser obbligati d' eseguire fedelmente gli ordini, ed incombenze espresse nelle Parti del C. A. 1555. 10. Giugno.

Si mutino da loco a loco ogni mesi due giusto al prescritto 1566. 11. Ottobre, 20. Agosto 1589. sotto le pene in esse parti dichiarite. 1599. 12. Gennaro. C. A. C. 9. c. 44. t.

Siano fatti due Caselli di Legname l' uno al Lido, e l' altro alle Vignole per dimorarvi li Soprastanti alli Fanghi, e Rovinazzi. 1608. 14. Novembre T. 10. C. 188. t.

Quello, che assiste alle Burchielle, osservi, che siano sagomate, e bollate, e cariche al debito segno, e misura, dovendo descrivere nel Bolettino stampato, e numerato il numero, il giorno, ed il luoco, in cui doverà essere scaricato, ed il nome del Burchier. Il Bollettino serva per un giorno solamente col registro nel Libro.

L'altro Soprastante allo scarico debba incontrare, se la Burchiella sia carica alle Brocche, e ricever il Bolettino, ed infilzarlo, consegnando poi li Bollettini stessi al Masser per gl' incontri.

Doveranno mutarsi di mese in mese.

Saranno accompagnate anche le Burchielle, che conducono terreno Sacro a S. Ariano dalli Soprastanti, e così gli altri terreni. 1610. 18. Giugno T. 11. c. 9. t.

Regole circa li Soprastanti, tanto per quelli, che assistono al carico, come per gli altri, che assistono al discarico. 1620. 13. Ottobre. T. 12. c. 30. t.

Siano obbligati fermarsi al loco del discarico giorno, e notte. 1623. 27. Settembre. T. 13. c. 102.

Li Soprastanti allo scarico de' Fanghi ridotti al numero di sei debbano esser ogni anno ballotati, nè s'intendano approvati, se non con quattro Voti.

Sia alli predetti accresciuto il salario dalli Ducati 5., che riscuotono sino alli Ducati 8. per cadauno al mese.

Li soldi due per Burchiella, che riscuotevano dalli Patroni degli Edifizii, restar debbino in benefizio pubblico, dovendo esser pagati con Mandati sottoscriti dalli Savii. 1626. 25. Febraro C. A. C. 7. c. 145. t.

Incontrata alcuna Burchiella nel portarsi allo scarico con deficienza, sia imediate condotta alla Piazzetta, ed abbrucciata, e levata la pena di Lire 10. al Soprastante, oltre anco maggiori ad arbitrio; nè possa essergli fatta grazia, se non con sei Balle nel Bossolo Bianco. 1628. 9. Agosto T. 14. c. 80.

Li Soprastanti abbiano di Salario Ducati 10. netti da Decima al mese.

Stiano continuamente sopra lo Scarico ad essi destinato, dovendo per tal effetto esser formato un Casotto per la loro permanenza.

Per conseguire il Salario capitar debbano al Magistrato l'ultimo del mese, nel qual giorno resti sospeso il lavoro per gli Edifizii, nè possa essere bonificata alcuna Burchiella di Fango senza la presenza del Soprastante.

Siano le Burchielle sagomate con un cordon rosso, ò altro segno visibile in pena &c. 1631. 23. Giugno T. 14. c. 208. t.

Si riballotino giusto la Parte del C. A. 1626. 25. Febraro, e siano loro corrisposti Ducati 8. al mese B. V., pagando le Decime, e soldi per lira. 1636. 26. Maggio T. 16. c. 64. t.

Regole circa li Soprastanti alli Scarichi de' Fanghi. 1654. 17. Marzo T. 17. c. 273.

Incarico alli Savii, ed Esecutori di portarsi frequentemente, ed improvisi alcuno di essi, per osservare, se li Soprastanti adempiano gli obblighi loro.

Le Cariche siano esercitate da' Principali solamente.

Devengano a formazioni di Processo anco per via d' Inquizione per ricavare, se tenessero concerto con alcuno degli Edifizii, ò per le Burchielle, ò altro. 1659. 17. Gennaro D. S. C. 9. c 36.

Sia corrisposto alli Soprastanti de' Scarichi de' Fanghi il loro salario anticipato, acciò assister possano, ed alimentarsi. 1660. 26. Maggio T. 19. c. 13. t. ò c. 113. t.

Siano

Siano assegnati alli Soprastanti ai Fanghi Ducati 13. 12. al mese, dovendo esser loro trattenute le Decime, sì che restino netti Ducati 10. 1672. 5. Marzo T. 23. c. 61. t.

Debbano far, che dai Burchieri siano scaricate le materie ne' luoghi destinati, e non obbedendo avvisare il Proto, e registrare in Libro stampato tutti li Bolettini, che di volta in volta anderanno ricevendo, senza riguardo dell'ordine de' numeri, e portando di settimana in settimana al detto Proto li Bolettini per gl'incontri. 1632. 4. Maggio T. 23. c. 65. t.

Debbano esser mutati da loco a loco ogni prima di mese, e cavati a sorte. 1678. 2. Agosto T. 24. c. 33.

Cassazione de' Soprastanti sopra gli Edificii, restando obbligati li Capi de' medesimi a far la di loro funzione. 1680. 25. Febraro T. 24. c. 206., e D. S. C. 11. c. 146.

Regole circa li Soprastanti ai Fanghi con l'elezione d'un altro Soprastante. 1681. 12. Agosto T 24. c. 230., 1684. 12. Febraro. T. 25. c. 210.

Non possano li Soprastanti a' Scarichi ricever Burchielle, se non averanno li Cavazzali, e Morali prescritti, acciò si conosca con facilità, se siano alle misure. 1685. 18. Agosto T. 25. c. 247. t.

Non siano soggetti al pagamento della Ben-intrada. 1685. 19. Novembre T. 26. c. 256.

Regole circa li Soprastanti alli Scarichi de' Fanghi in aderenza alle Terminazioni 1589. 21. Agosto, 1599. 2. Gennaro, 1610. 13. Ottobre, 1626. 25. Febraro; 1640. 11. Novembre; 1672. 4. Maggio. 1686. 4. Febraro T. 26. c. 48. t.

Ordini per li Soprastanti agli Scarichi delle Burchielle. 1686. 8. Febraro T. 26. c. 54.

Non essendo trovati dal Capitanio sopra il discarico, perdano il Salario del mese, e sia disposto al Capitanio, e suoi Uomini. 1695. 23. Novembre. T. 28 c. 7. t.

Li Soprastanti ai Fanghi siano esenti dalle Annate. 1718. 28. Aprile T. 30. c. 150.

Debbano essere commutati ogni mesi 4. da Loco a Loco, nè possano esser admessi a nuova riballotazione, se non precederà Fede del Proto alla Laguna, che abbiano adempito al loro debito. 1723. 8. Marzo T. 31. c. 174. t.

CAPO SESTO

ARTICOLO PRIMO.

MASSER, FANTI, E COMANDADOR.

Restino assegnati al Comandador, e Fante li 2. per cento dell' escavazione nel Canal Grande giusto la Terminazione 1556. 30. Gennaro, e la utilità per gl'incanti de' Lidi. 1615. 20. Ottobre T. 12. c. 6. t.

Siano corrisposte Lire 7. al giorno alli Fanti, quando saranno spediti fuori di Città, compresa ogni spesa di Bocca, Barca, Cavalcatura, ed altro. 1618. 8. Agosto T. 12. c. 139. t.

Approbazione di sostituto per Masser, e Fante del Magistrato. 1641. 18. Febraro T. 15. c. 232. t.

Venendo contribuiti Ducati 25. all'anno al Fante, e Spendidor per tenere in custodia, ed in acconcio le Robbe del Magistrato, & essendo detta summa stata abolita, gli siano per tali fonzioni corrisposti Ducati 15. all'anno, e ciò alla Persona, e non alla Carica. 1647. 13. Febraro T. 16. c. 24. t.

Li Fanti, che faranno le intimazioni a' debitori delle cinque per cento, abbiano soldi 8. per ogni intimazione, da esser riscossi per l' Esattore da' Debitori stessi, e contati a' detti Fanti. 1650. 28. Settembre T. 17. c. 116. t.

Siano assegnati alli Fanti, che si sono impiegati nell'esazione del Taglion, un per cento di tutto quello, che di tal ragione sarà pervenuto in Cassa. 1663. 12. Maggio T. 20. c. 177.

Debbano far ogn'uno la sua settimana, e così successivamente, acciò cadauno partecipi degli utili, e fatiche sopravenienti nella sua settimana. 1670. 19. Giugno T. 22. c. 179.

Diverse regole, per li Fanti del Magistrato da eseguirsi col metodo prescritto. 1672. 13. Marzo D. S. C. 10. c. 189.

Occorrendo Materiali di Legname, Ferramenta, ò altro per servizio del Magistrato, debba il Masser andar a riceverli con la Polizza del Proto, facendone sotto d'essa la Fede di averli ricevuti. 1678. 19. Luglio T. 24. c. 31.

Debba il Masser tener un Libro bollato con S. Marco, e descrivervi tutto il Materiale, nè possa esser dispensato, senza Mandato sottoscritto da uno almeno degli Eccellentissimi Savii, dovendo render conto di quanto gli sarà consignato. 1682. 26. Agosto T. 25. c. 56. t.

Sia

Sia dal Masser tenuta Polizza delle spese, sì per andar al Magazen di S. Giorgio, che per la condotta de' materiali di mese in mese, ove occorrono. 1682. 4. Settembre T. 25. c. 58. t. e 1684 19. Maggio T. 25. c. 153.

Alli Fanti per mercede della dispensa de' Bolettini per li Grossi per Ducato Ducati Quaranta. 1688. 11. Giugno T. 26. c. 130. e 1688. 4. Agosto *ibidem* c. 141. t.

Alli detti per l'esecuzioni, che faranno contro debitori del Dazio degl'Istrumenti, e Testamenti, soldi quattro per ogni intimazione, e soldi otto per ogni bollo, & altro. 1691. 12. Settembre. T. 26. c. 81. t.

Abbiano nelle occasioni d'andar fuori per conto pubblico lire cinque al giorno. 1700. 9. Agosto T. Scansadori, & Inq. A. C. 14. c. 50.

Quando sono spediti fuori, conseguiscano in vece di lire cinque, sempre lire tre al giorno. 1701. 30. Giugno T. Scansadori, ed Inq. A. C. 14. c. 68.

Masser tenga un Libro a colti bollato per registrare in esso la Ferramenta nuova, e vecchia, che gli sarà consegnata, come anco ogn' altro Materiale, che riceverà, dovendo assistere alli pesi, e far la consegna al Soprastante, previa la Ricevuta. 1707. 20. Agosto T. 29. c. 33.

Siano corrisposti cinque per cento alli Fanti delle riscossioni si faranno da' debitori de' grossi per ducato tanto de' Lidi, che di Spiaggie, qnando però siano incorsi in pena dopo il primo tempo prescritto dalle Leggi. 1712. 5. Ottobre T. 29. c. 436. t.

Siano per questa volta tanto contribuiti Ducati 36. alli tre Fanti per mercede delle fatiche nella riscossione del Dazio del soldo per ducato delle Sentenze, e soldo per Comandamento.

In avvenire eseguendosi la Terminazione 1650. 28. Settembre debbano per le intimazioni, ò altri Atti pratticati dalli Fanti contro cadauna sorte di debitori esser loro corrisposti soldi otto, al qual effetto gli Esattori doveranno far nota d'essa spesa nei Bolettini de' pagamenti. 1723. 7. Gennaro T. 32. c. 8.

ARTI

ARTICOLO SECONDO.

CAPITANIO, E SUOI UOMINI,

ELEZIONE, ED OBLIGHI.

Elezione di Capitanio del Magistrato. 1525. 29. Marzo. T. c. 36. t.
Gli resta assegnato Salario, e debba portarsi a riveder la Laguna una volta al mese, nè possa aver salario senza Fede del Podestà di Chioza, e di Torcello d'aver così eseguito, e faccia la deposizione di quanto ritroverà. 1555. 27. Marzo T. 3. c. 83.

Autorità ai Savii, ed Esecutori d'eleggere 2. Uomini per la Barca del Capitanio con salario di D. 2. al mese per cadauno. 1559. 17. Aprile D. S. C 3. c. 96. t.

Elezione di due Uomini per servizio del Capitanio. 1577. 10. Maggio T. 4. c. 272.

Accrescimento di Ducati 5. all'anno al Capitanio dell'Offizio oltre li Ducati 10., che riscuoteva in passato per la spesa, e governo della robba, e Massarizie al bisogno de' Viaggi, quando si fanno le Visite. 1595. 22. Decembre T. 7. c. 114. t.

Non ritrovati da' suoi Uomini li Soprastanti a' luoghi deputati, conseguiscano essi la paga d'un mese di quel Soprastante. 1599. 12. Gennaro T. 8. c. 45.

Assegnazione di Ducati 30. all'anno al Capitanio per Mercede delle sue fatiche, e spesa in custodire, e far nettar le massarizie dell'Offizio. 1601. 13. Agosto T. 9. c. 119. t.

Debba vestir l'abito di Capitanio, & esser continuato l'uso stesso da' suoi successori fino che eserciteranno il Carico. 1608. 14. Aprile T. 10. c. 139.

Elezione di Capitanio con Salario di Ducati 50. all'anno, e colle utilità certe, ed incerte, che aveva il suo Precessore defonto. 1610. 21. Febraro T. 11. c. 48. t.

Non possa levarsi Mandato di Salario al Capitanio, e suoi uomini, se non porteranno Fede dalli Reggimenti di Chioza, e Torcello di aver visitata la Laguna. 1614. 24. Gennaro T. 11. c. 244. t.

Siano assegnati al Capitanio Ducati 8. per cadaun Bollo, che farà alle Barche, e Burchi per la tansa gettata dell'escavazione del Canal Grande. 1615. 6. Maggio T. 11. c. 260. t.

Agli Uomini del Capitano non siano trattenute Decime, essendo impiego manuale, e servile. 1618. 22. Settembre T. 12. c. 158. t.

Elezio-

Elezione di Capitanio con gli obblighi ivi espressi, nè possano li suoi Uomini riscuoter il Salario, se non averanno Fede dalli Rettori del Dogado di aver visitato la Laguna. 1632. 29. Marzo T. 14. c. 130.

Incombenza di scorrer tutta la Città per scoprire le contrafazioni. 1634. 9. Settembre T. 15. c. 25. t.

Abbiano libertà gli Uomini del Capitanio, di presentar denoncie, riferir contrafazioni, ed altro. 1634. 9. Settembre T. 15. c. 26.

Siano fatti Proclami per l' elezione di Capitanio stante l' indisposizione dell'attuale, e ciò per anni 3., quali terminati debba esser ballotato per la sua riconferma. 1643. 30. Gennaro T. 16. c. 67.

Taglio nel Consiglio di 40 al Criminal della Terminazione del Magistrato, con cui fù rimosso dal Carico il Capitanio attuale, ch' era eletto vita durante. 1644. 30 Maggio c. 76. t.

Elezione per anni tre. 1644. 22. Giugno T. 16 c. 85. t., e 1656. 19. Settembre T. 18 c. 168.

Elezione d'un Uomo del Capitanio. 1652. 3 Aprile T. 17. c. 153.

Possano gli Uomini presentar Denonzie, accusare Contrafacenti, ed altro, ed il benefizio della pena sia intieramente suo. 1653. 9. Settembre T. 15. c. 26.

Licenziata l'istanza del Comprator del Carico di Capitanio, perche sia da SS. EE. admesso un sostituto. 1657. 28. Novemb. T. 18. c. 239. t. e 1657. 11. Decembre T. 18. c. 141.

Sia riballotato ogni anno il Capitanio con suoi Uomini per ovviare gli accordi vi fossero con li contrafattori. 1659. 8. Agosto T. 19. c. 37., e 1659. 3. Settembre T. 19. c. 53. t.

Siano obbligati gli Uomini a servir con la Barchetta il Proto alla Laguna, quando gli occorerà per pubblico affare. 1660. 28. Maggio T. 19. c. 114. t.

Restino assegnati al Capitanio soldi due per lira di quei dinari, che capiteranno in Cassa per li pegni, ed assicurazioni da esso fatte. 1662. 29. Luglio T. 20. c. 19.

Andando il Capitanio con la sua Barca, ed Uomini a servir l' Eccellentissimo Magistrato in Visita, ò pur li N. N. H. H. Esecutori, conseguir debba Lire 2. 10. il giorno, e Lire 2. li suoi Uomini per cadauno. 1668. 4. Giugno T. 22. c. 78.

Debbano gli Uomini del Capitanio assisterlo in tutte le occorenze, nè possano conseguire Mandato di Salario, se non averanno Fede dallo stesso ogni mese del loro buon servire. 1670. 4. Decembre T. 22. c. 195. t.

Per le Denoncie, che farà abbia delle condanne pecuniarie la giusta metà, e se il Reo sarà castigato con pena afflitiva gli sia sborsato dalla Cassa quello sarà creduto conveniente. Proclama 1673. 3. Febraro.

Elezio-

Elezione di 2. Uomini 1674. 12. Aprile T. 23. c. 125. t.; e 1675. 17. Agosto T. 23. c. 167., 1682. 12. Novembre T. 25. c. 66. t.

Sia tagliata la Vendita della Carica di Capitanio del Magistrato e restituito il denaro al compratore, dovendo de cœtero esser fatta l'elezione dal Magistrato di Persona idonea, sufficiente, e fedele, perchè suplisca con pontualità all' incombenze della Carica. 1675. 13. Aprile D. S. C. 11. c. 33. t.

Elezione di Capitanio. 1675. 3. Settembre T. 23. c. 168., e 1679. 7. Aprile T. 24. c. 71.

Confirmazione dell'attuale riballotato. 1677. 18. Settembre T. 23. c. 222. t., e 1678. 3. Gennaro T. 24. c. 50. t.

Ritrovando Burchielle degli Edifizii scarse possa arrestar li Conduttori, tradur le Burchielle alla Piazzetta, ed aver Ducati 5. per cadauna da pagarsi dalli medesimi, ò dalla Vendita delle Burchielle, che s'intendino confiscate. Proclama 1608. 20. Febraro Vid. a 3. detto Proclama.

Attrovandosi nelle Carceri il Capitanio del Magistrato, sia admesso un altro per *modum provisionis*. 1682. 13. Agosto T. 25. c. 53.

Atteso il terminar della Carica d'Inquisitore, sia demandato al Magistrato alla Bestemia il Processo formato contro il Capitanio, acciò devenga alla spedizione tanto contro il medesimo, quanto contro ogni altro, che risultasse Reo. 1683. 9. Maggio D. S. C. 11. c. 166. t.

Cassazione del Capitanio, e suoi Uomini nella riballotazione annuale degli stessi giusto la Terminazione 1659. 8. Agosto. 1687. 7. Luglio T. 26. c. 72. t.

Elezione di 4. Uomini per il Capitanio. 1687. 9. Luglio T. 26. c. 86. t.

Riballotazione delli suddetti, restandone escluso uno. 1688. 4. Decembre T. 26. c. 163. t.

Siano obbligati ritener li Contrafacenti colti sul fatto. 1689. Primo Febraro D. S. C. 12. c. 190., e 14. Febraro T. 26. c. 236.

Rinonzia degli Uomini del Capitanio per le obbligazioni loro ingionte. 1689. 14. Febraro T. 26. c. 236.

Elezione di tre Uomini del Capitanio con obbligo oltre il Servizio della Barca d'arrestare, occorendo, li Contrafattori in materia di Laguna 1689. 25. Febraro T. 26. c. 240., e 1690. 15. Decembre T. 27. c. 42., e 1691. 5. Marzo T. 27. c. 52.

Assegnazione al Capitanio, per l'assistenza nel trasporto delle Burchielle di ossa de' Morti con li suoi Uomini, per ogni viaggio Ducati 2. 1694. 8. Maggio T. 27. c. 246. t.

Scansazione di due Uomini del Capitanio, che riscuotono Ducati 3. al mese per vogar la Barca. 1700. 19. Giugno T. Scansadori, ed Inq. A. C. 14. c. 49.

Restan

Reſtano confermati li due altri. 1700. 9. Agoſto T. 28. c. 165.

Deputazione di Capitanio con tutti gli obblighi toccanti ad eſſa Carica. 1709. 23. Decembre T. 28. c. 289. t.

Elezione d'un Uomo del Capitanio. 1706. 28. Gennaro T. 28. c. 13., e 1711. 5. Settembre T. 29. c. 149. t., e 1714. 15. Settembre T. 30. c. 28., e 1715. 25. Agoſto T. 30. c. 61.

Sia fabbricata una Barca nuova per ſervizio del Capitanio. 1708. 12. Maggio T. 29. c. 67.

Poſſa il Capitanio portarſi fra ſettimana per la Laguna alla viſita per iſcoprire le contrafazioni, baſtando di attrovarſi all' ubidienza del Magiſtrato il Mercordì, e Venerdì. 1720. 3. Ottobre T. 31. c. 77. t.

Elezione di Capitanio. 1722. 29. Luglio, Ribalottazione. 1726. 28. Settembre.

Per dar impulſo alla pontualità, e fede ſia riballotato il Capitanio, e ſuoi Uomini. 1629. 29. Marzo T. 33. c. 23. t.

Caſſazione del Capitanio, e riballottazione de' ſuoi Uomini. 1731. 21. Luglio T. 33. c. 145. t.

Admiſſione del ſuddetto Capitanio proviſionalmente. 1731. 28. Luglio T. 33. c. 146. t.

CAPO SETTIMO

ARTICOLO PRIMO.

CAVARZERAN, O' SIA PROTO DI PIAVE.

ELezione di Cavarzeran, ò sia Proto di Piave. 1554. 19. Novembre T. 3. c. 5. e 1563. 21. Agosto T. 3. c. 144. t.

Per l'elezione di Proto sopra la Piave, ò sia Cavarzeran alla parte inferior.

Oltre gli altri obblighi del Carico quello, che sarà eletto, sia tenuto aver la sua abitazione a S. Donà, overo a Noventa di Piave per esser pronto, ed assistente sopra le opere. 1600. 5. Marzo T. 9. c. 60. t.

Resta terminato, che li Proveditori di Piave superiore in Treviso debbano deputar un Soprastante, ò sia Cavarzeran per raccordare ne' principii de' danni l'opportuno riparo, e lo stesso abbia da esser confirmato dal Magistrato, quale si riserva d'aggiongere quegli Ordini, che saranno stimati giovevoli, ed opportuni. 1620. 23. Maggio T. 12. c. 268.

Per anni cinque prossimi non possano esser cavate le Radici, nè meno tagliate le Piante, che s'attrovano, e che nasceranno sopra le Grave fuori della Linea delle Marezane;

Passati gli anni 5. possa esser tagliato il Legname cadaun anno per la terza parte, così che in tre anni resti rinovato;

Non possano mai cavarsi le Radici, nè levarsi da dette Grave entro le suddette Linee quantità, benchè minima, di Giara, Sassi, ò Cogoli. 1620. 23. Maggio T. 12. c. 268.

Ordini diversi stabiliti da' Proveditori di Piave, esaminati, ed approbati dal Magistrato. 1620. 3. Giugno T. 12. c. 272.

Proclama da esser fatto pubblicare ogni prima Domenica di Mese nella Chiesa delle Ville di Nervesa, Spresian, Maserada, Lovadina, Candelù, e Saleto per l'esecuzione delle cose dichiarite, con aggionta, che dentro le Linee della marezana come dell'Alveo non si possi figger Pali, nè far Palificate per metter Canoli da pescar, e sugar Ramoni per non divertir il corso dell'Acqua.

Il Cavarzeran debba aver l'incombenza del Proclama suddetto, e cavalcar una volta ogni settimana, e nei mesi di Maggio, Settembre, & Ottobre, e nelle escrescenze ogni giorno dietro le Grave della Piave dal Muro di Noal in giù sino a Saleto per denonciar alla

alla Provedaria il bisogno; & in grande urgenza possa comandar Buovi, Carri, Barelle, &altro. 1620. 30. Giugno T. 12. c. 278.

Obbligato il Cavarzeran di Piave speriore a cavalcare sempre gli Arzeri della stessa, resti dichiarito non poter esser sottoposto alle fazioni personali. 1661. 13. Aprile T. 19. c. 187. t.

Elezione in Proto suddetto. 1684. 6. Decembre T. 25. c. 188.

Sia eletto un Custode, ò sia Cavarzeran, che invigili continuatamente all' Argine di S. Marco con il Salario di Ducati 25. all' anno da essergli pagati dalla Cassa delle Castelle. 1690. 12. Giugno D. S. C. 13. c. 8. t. e 1690. 9. Agosto T. 27. c. 22.

Previi li Proclami, fatta l'elezione di Cavarzeran con gli obblighi, ed emolumenti ad essa Carica spettanti. 1699. primo Ottobre T. 28. c. 146. t.

Proto di Piave abbia Ducati 30. di Salario dalle Castelle in loco delli Ducati 60. che gli contribuivano. 1700. 9. Agosto T. Scansadori, & Inquisitor C. 14. c. 50.

Elezione in Proto di Piave. 1703. 19. Aprile T. 28. c. 213.

Confermazione dell' Elezione fatta dalli Proveditori, ed Anziani della Città di Treviso del Cavarzeran. 1704. 19. Gennaro T. 28. c. 263. t.

Scansazione del Soprastante, sive Cavarzeran di Passarella, e sia appoggiata l'incombenza al Proto di Piave, come quello, che assiste, e deve invigilare sopra gli Argini tutti della Piave, e doveranno passar in Cassa pubblica li Ducati 25. all' anno soliti contribuirsi al detto Soprastante. 1711. 23. Settembre T. 29. c. 467. t.

Elezione in Proto di Piave. 1711. 23. Settembre T. 29. c. 467. t. e 1720. 24. Luglio T. 31. c. 55. t.

ARTICOLO SECONDO.

SOPRASTANTE ALLI PORTONI DELLA NAVIGAZIONE AL DOLO.

ELezione di Soprastante alli Portoni della Navigazione al Dolo per tenere regolata l'acqua, e custodire il Luogo con li modi prescritti.

Abbia custodia delli Portoni degli Edifizii, che non siano mossi da alcuno, li tenga serrati, e bassi di modo, che l'acqua stia al segno,

che gli sarà consegnato. Osservi con diligenza, che li Conduttori delle Porte non diano più acqua nella Conca del bisogno; abbia di Salario Ducati 12. all'anno. 1550. 23. Maggio T. 2. c. 109 t.

Sospensione del Comandamento fatto ad instanza del N. H. s. Tomà Mocenigo, e Consorti de' Molini del Dolo, al N. H. s. Marco Molin Possessor delle Porte intorno le Chiavi de' Portoni della Navigazione, e sono rimesse le parti al Collegio alle Acque, perche il Magistrato ellegga un Soprastante con incarico di regolare le Acque giusto la Terminazione 1550. 23. Maggio da esser pagato come in essa. 1586. 14. Maggio T. 5. c. 247.

Elezione d'un Soprastante alli Portoni della Navigazione al Dolo con Salario di Ducati 18. all'anno. 1586. 21. Maggio T. 5. c. 249.

Ordini, e Regole circa il Carico di Soprastante alli Portoni del Dolo. 1610. 16. Decembre T. 11. c. 35. t.

Elezione di Soprastante alli Portoni del Dolo, e venendo con Terminazione 1610. assegnati Ducati 5. al mese cioè Ducati 3. dalla Cassa di Brenta, e Ducati 2., che pagano li Patroni delli Molini conseguisca in avvenire il solo Salario delli Duc. 2., che pagano li Possessori de' Molini per cadauna Roda. 1615. 17. Febraro T. 12. c. 15.

Sia levata Polizza d'Incanto per rifar li due Portoni Pubblici della Navigazione del Dolo nel modo come in essa. 1659. 10. Gennaro T. 19. c. 79. t.

Elezione di Pietro Martinelli per Soprastante alli Portoni della Navigazione al Dolo. 1700. 2. Ottobre T. 28. c. 169. t.

Siano formati debitori li Patroni de' Molini per le spese del ristauro di quei Portoni. 1731. 5. Decembre T. 28. c. 199. t.

Debbano appostarsi debitori li Consorti Possessori, ed Interessati nelle dodeci Rode de' Molini al Dolo, sì per l' esborso fatto dalla pubblica Cassa al Custode de' Portoni medesimi, come per li Materiali, e fatture occorse al loro acconciamento. 1705. 21. Agosto T. 28. c. 283.

Sia eseguita la Terminazione suddetta con formarsi li giri necessarii per le spese de' Portoni della Navigazione al Dolo, e Salario del Custode con le forme, e per gli effetti, come nella Terminazione 1727. 11. Luglio T. 32. c. 137.

ARTICOLO TERZO.

CUSTODE DEGLI ALBORONI AL PORTO DI MALAMOCCO.

ELezione di Custode per novo impianto degli Alboroni, che servano di segnale a' Bastimenti per entrare nel Porto di Malamocco, con il Salario di Ducati 8. all'anno, dovendo essergli numerate le Piante da cerpire, bruscare, e governare. 1630. 23. Marzo T. 14. c. 147.

Siano assegnati al Custode degli Alboroni Ducati 8. all'anno, metà da Pasqua, e metà da Natale, tanto per il tempo decorso, che per l'avvenire. 1663. 11. Maggio T. 20. c. 175. t. e 1699. 12. Settembre T. 28. c. 143. t.

Per la custodia, ed impianto degli Alboroni al Porto di Malamocco assegnati Ducati 4. all'anno a Zuanne Povolato in vece delli ducati otto, che conseguivano li suoi Antecessori. 1703. 4. Maggio T. 28. c. 212. t.

Proroga per altri anni due al suddetto con gli utili, ed obblighi &c. 1718. 10. Marzo T. 30. c. 149. t.

ARTICOLO QUARTO.

MINISTRI PER LORO CONDIZIONI, FONZIONI, E CIRCA RECOGNIZIONI.

QUelli, che possedono Terreni sopra i Lidi, non possano aver Carico, nè Salario nel Magistrato. 1402. 8. Marzo D. S. C. primo c. 21.

Li Scrivani siano ballotati, ed approvati con la maggior parte de' Voti.

Non

Non si possa girar dinaro senza il Mandato.

Scrivani si facciano somministrar di giorno in giorno la nota delle Affittanze, Incanti, e Deliberazioni, nomi de' Conduttori, e Pieggi per girar la Scrittura di debito, e credito.

Obbligo de' Scrivani dar in nota agli Esattori ogni Lunedì li debitori vecchj, e correnti per le necessarie esecuzioni.

Nodaro sia tenuto notificar la presente Parte alli Giudici, che di nuovo entreranno, e non si possa dar fuori dell'Offizio alcun Libro, Catastico, ò Dissegno, con varie altre regole da osservarsi. 1541. 7. Aprile C. A. C. 3. c. 17.

Non possano levar Incanti, nè comprar, nè tor ad affitto Beni dell'Offizio. 1541. 7. Aprile D. S. C. 3. c. 18.

Alli Fanti dell' Offizio Duc. 4. per cento di tutti li dinari, chi si scuoderanno da debitori mediante la loro diligenza, ed impiego. 1544. 29. Gennaro T. 2. c. 39.

Confermazione delli Ministri del Magistrato alle Acque con le loro incombenze. 1555. 27. Marzo C. A. C. 3. c. 81.

Carico di registrar li Mandati della dispensa del dinaro per Lidi, e Laguna &c. 1555. 12. Ottobre T. 3. c. 21.

Debbano capitar ogni mattina al Magistrato, non potendo partire dalla Città senza licenza de' Savii. 1575. 29. Ottobre T. 4. c. 246. e 1577. 9. Ottobre T. 5. c. 7.

Regola delle Carattade di pene per li Ministri. 1589. 28. Gennaro T. 6. c. 98. t.

Elezione d'un Ragionato del Collegio per aggiustar la Scrittura, come pure di due Appontadori con salario di D. 12. all'anno. 1594. 7. Marzo C. A. C. 6. c. 25. t.

Non possino de cœtero li Ministri dell'Offizio aver recognizione alcuna per qual si voglia servizio pubblico, in cui saranno impiegati fuori di Città; mà in tali casi gli siano pagate le spese del Vitto, e Viaggio. 1594. 28. Settembre T. 7. c. 48, e *vedi* c. 97.

Elezione di Scrivan dell' Officio, e di Scrivan de' Campatici de' Consorzii giusto la Parte 1594. del C. A. 1597. 30. Aprile T. 8. c. 120.

Siano dati al Nodaro per sua mercede di aver summariato, e formato la Rubrica degl' Itinerarii, e Deposizioni Duc. 150. 1623. 25. Settembre T. 13. c. 103.

Non possa partirsi dal servizio del Magistrato veruno de' Ministri, se non con ballotazione della Banca con quattro Voti. 1626. 6. Aprile T. 14. c. 61. t.

Ordinazioni, e Regole per il Magistrato.

Sia estratto in loco di alcun Esecutor, che mancasse, uno del Collegio delle Appellazioni.

Nodaro debba formar un Catastico di tutti li Libri;

Siano

Siano registrate le Terminazioni, e Comissioni, con altri incarichi al medesimo.

Incombenze dello Scontro, del Quadernier, ed altri Ministri. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Comissione alli Regolatori alla Scrittura di rappresentare quello, che più stimassero complire al pubblico servizio per definizione, e regolazione delle Cariche del Magistrato alle Acque. 1637. 15. Luglio D. S. C. 8. c. 17.

Proibizione a cadaun Magistrato di poter istituire nuovi Carichi, dar dinaro della Cassa Pubblica a' Ministri con titolo di Salario, accrescimento d'esso, ò proviggione annuale, ò mensuale senza deliberazione del Senato in pena alli Signori di risarcire del proprio.

Non possano li Scontri, ed altri Ministri girar partita alcuna di simili Salarii, ò altro come sopra. 1637. 31. Decembre D. S. C. 8. c. 30.

Incarico a' Regolatori alla Scrittura di far aggiustar li Libri, girar le Partite, e dar il Credito a quelli, che hanno fatto li pagamenti de' loro debiti ne' Magistrati sopra Offizii, e Rason Nove, e in avvenire sia portato di tempo in tempo il dinaro al Magistrato Acque, cui spetta. 1643. 11. Settembre D. S. C. 8. c. 95.

Incombenze per occasione de' Dazii, Porte, e Palade. 1643. 22. Febraro T. Inquisitor C. 8. c. 73.

Obbligo alli Magistrati di Esazione di portar ogni mese nel Collegio nota di tutto lo scosso con distinzione delle Summe esatte in pena, &c. 1646. 31. Decembre D. S. C. 8. c. 95. t.

Siano trattenute le Decime, e soldi per lira ad ogni Salariato di qualunque genere, Soprastanti, Uomini del Capitanio, ò altri, che esiggono mensualmente, ò annualmente, in pena a' Ministri. 1649. 3. Agosto T. 17. c. 17. t.

L'Offizio de' 3. Savii debba di tutte le esazioni, che andarà facendo, portar il denaro riscosso alli Magistrati, da' quali saranno apportati li debitori, in pena di dieci per cento sopra il dinaro, che averanno riscosso come sopra. 1653 4. Settembre D. S. C. 8. c. 156.

Li Cassieri, e Ministri contar debbano di tempo in tempo tutta la summa del denaro scosso al Proveditor ai Prò facendo di Mese in Mese il saldo;

E li Ministri non possano far giri di denaro obbligato alla detta Cassa in pena &c. 1655. 15. Maggio D. S. C. 8. c. 165. t.

Sia commesso alli Scontri, ed altri Ministri delli Magistrati, che spetta, di dover raccordare alli Cassieri, che saranno pro tempore, l'obbligo di pontualmente contribuire al Magistrato alle Acque il dinaro, che scodono di ragione del medesimo, dovendo far passare immediate quello s'attrova. 1661. 18. Maggio D. S. C. 9. c. 72.

Li Ministri del Magistrato facciano gl'incontri con quelli dell'Esaminador per la riscossione dell'imposizione de' soldi dieci delle Notifica-

ficazioni, la quale debba continuare sino ad altro ordine. 1666. 29. Aprile D. S. C. 11. c. 45. t.

Debbano sciegliersi soggetti capaci nelli Carichi del Magistrato esercitati da' Sostituti. 1669. 14. Giugno D. S. C. 10. c. 92. t.

Restano assegnati nella Visita da farsi dal N. H. Esecutor in Pò, al Nodaro, e Proto Ducati 15. al mese, e Ducati 5. al Fante. 1677. 15. Settembre T. 23. c. 222.

Non possano li Ministri, ò altri particolari conseguir assegnamento, se non sarà preso con li quattro quinti del Senato, ò C. A., restando sospesa la Parte 1530. 17. Decembre del C. X. 1678. 17. Maggio D. S. C. 11. c. 91. t. Veder Decreto 1567. 24. Marzo.

Non possano farsi recognizioni, ò donativi da' Magistrati ad alcun Ministro, senza che preceda la permissione, ò facoltà del Senato, nè posano farsi Terminazioni in tal proposito, in pena a' Ministri degli Atti di pagar del proprio, e per quei, che avesero conseguito il dinaro, l'obbligo della restituzione con pena di 20. per Cento come per Decreto 1662. 24. Marzo.

Tutte quelle bonificazioni, e Terminazioni, che fosero state fatte dal 1662. in quà, si intendino tagliate, ed anullate, ed obbligati li Ministri alle pene sopradette. 1678. 17. Settembre D. S. C. 11. c. 101.

Siano contribuiti Ducati 60. al Dottor Montanari per un Istrumento di Canochiale intitolato Livello d' Ottica con suoi Libretti a stampa per adoprarsi in livellare, dovendo restare nel Magistrato. 1680. 8. Marzo T. 24. c. 140.

Non posa eser pagato Salario a' Ministri, se non saranno state trattenute le Decime, e soldi per lira. 1683. 26. Febraro D. S. C. 12. c. 16.

Al Dottor Montanari per recognizione di suo impiego Ducati 240. effettivi. 1685. 6. Settembre T. 25. c. 254.

Li Magistrati d'Esazione non debbano far corrisponder a' loro Ministri Salarii dalla pubblica Casa, se questi d'anno in anno non porteranno. Fede sottoscritta da' Presidenti sopra l' Esazione del Dinaro pubblico d'aver presentato gli Estratti de' debitori, ed aggiustata la Scrittura 1691. 17. Maggio D. S. C. 13. c. 27.

Nelle occasioni di Visite con N. N. H. H. Esecutori non abbiano li Ministri a conseguire Mercedi di sorte per giornate, che vi si impiegasero.

Nei sopraluoghi de' Particolari conseguiscano quanto viene stabilito dalla Tariffa come pure in congiunture di Visite di Pò. 1691. 18. Decembre T. 27. c. 73. t., e per Piave T. 26. c. 119. t.

In tempo di Riduzione della Banca non posa trattenersi alcun Ministro nell' Albergo, fuorche il Fiscal, Nodaro, e Coadjutore in pena di privazione del Carico. 1692. 27. Marzo T. 27. c. 104.

Li

Li Ministri del Magistrato alle Acque non possano introdursi nel Ministero quando si cacciassero per materie di Roma. 1699. 11. Luglio T. Scansadori C. 14. c. 49., e 50.

Non possano conseguire imprestanze di sorte alcuna senza previo preciso Decreto dell' Eccellentissimo Senato. 1701. 16. Settembre T. Scansadori, & Inq. A. C. 14. c. 62.

Cadaun Ministro sia obbligato de cœtero al pagamento delle Decime per Salario, ò Assegnamento, che riscuotesse. 1703. 3. Marzo D. S. C. 14. c. 93.

Li Ministri non possano dar copie a' Particolari di Scritture, Dissegni, Relazioni, ò altro attinente affari pubblici, se non previa Licenza della Banca. 1707. 20. Agosto T. 29. c. 34.

Anco in questa Dominante per quello concerne Ministri, Serventi, e Salariati resta prescritto, che abbiano in avvenire a corrispondersi loro li Salarii, e le Utilità al corso della Piazza. 1715. 14. Settembre D. S. C. 15. c. 84. t.

Assegnamento di mercede all' Esattor per l' assistenza prestata nel Dacio de' soldi 4. per Lettera. 1719. primo Aprile T. 31. c. 11. t.

Tanto per le Cariche niuna eccettuata sin ora elettive, quanto per quelle, che in avvenire cadessero in elezione, non abbia l' eletto, ò la Cassa pubblica ad esborsare a quelli, che prima le possedevano, il censo assegnato, quando la Carica apparisse debitrice di Decime nel tempo del loro possesso fino all'elezione, mà dall' Eletto debbasi di tempo in tempo portare in Cassa pubblica l' importar del Censo istesso fino all'intiero saldo delle Decime corse. 1726. 2. Maggio D. S. C. 16. c. 248.

Non sia permessa libertà a' Magistrati di formar Terminazioni, ò Atti, che assegnino qualunque immaginabile utilità, ò provento ai loro Ministri, senza l'espressa permissione, ed approbazione del Senato con le strettezze, riconfermandosi li Decreti 1662. 24. Marzo, e 1678. 17. Settembre per l' esecuzione de' medesimi. 1278. 21. Agosto D. S. C. 17. c.

Ordini prescritti intorno li Crediti, e debiti respettivamente de' Ministri, e Cariche d'esso Magistrato alle Acque, a motivo del dinaro ad essi trattenuto nella Cassa del Corpo de' loro Salarii per le Decime d'incerti, a' quali sono tenute le loro Cariche. 1728. 2. Ottobre T. 33. c. 6. t.

Per li Sequestri pratticati dall' Officio de' 3. Savii sopra li Salarii de' Ministri alle Acque, a motivo di Gravezze, secondandosi il suggerimento del Magistrato siano difalcate le summe rilasciate da' Ministri suddetti dal Credito, che tiene esso Magistrato alle Acque, e doveranno in detto Offizio seguire li Giri corrispondenti, con incarico di far passare in Cassa Acque tutto il dinaro, che della stessa natura se gli spetta. 1730. 26. Agosto D. S. C. 17. c. 133. t.

Mercede di Ducati 30. per queſta volta tanto riguardo all'eſtraordinarie fatiche del Viani Scontro dell'Officio. 1731. 19. Decembre T. 33. c. 159.

Contribuzione all'Eſattor Belviſi di Ducati 77. Lire 2. 11. per ragione del X. per cento ſopra la ſumma di Ducati 774. Lire 10. entrati in Caſſa per conto di ſue reviſioni da' 2. Maggio ſino 6. Febraro, dovendo in avvenire eſſer eſaminati alla Banca li fondamenti in ordine alla Terminazione 30. Maggio 1731. per vedere, ſe le notizie ſiano ritratte da' lumi fuori del Magiſtrato. 1732. 24. Marzo T. 33. c. 175.

Ricognizione in ſumma di Ducati 30. per le fatiche eſtraordinarie preſtate dal Veſtri. 1732. 3. Aprile T. 33. c. 180. t.

Simile di altri Ducati 30. allo Scontro. 1732. 8. Aprile T. 33. c. 181.

Altra di Ducati 50. per fatiche eſtraordinarie al Valle Quadernier per queſta volta tanto. 1732. primo Ottobre T. 34. c. 9. t.

Altra di Ducati 30. al Viani Scontro. 1732. 29. Decembre T. 34. c. 15. t.

CAPO OTTAVO

ARTICOLO PRIMO.

ISTANZE, TERMINI, TERMINAZIONI, ED ALTRO.

GLi Atti tutti, che si faranno dal Magistrato siano sottoscritti, ed annotati col numero de' Voti. 1555. 10. Ottobre C. A. C. 3. c. 87.

Termini a' debitori con 4. Voti. 1576. 7 Luglio T. 4. c. 235. e 1588. 24. Maggio T. 15. c. 19., e 1656. 19. Maggio T. 18. c. 130.

Non possino esser aperte Lettere dirette alli Savii, ed Esecutori, se non per mano loro, ovvero alla loro presenza. 1577. 18. Novembre T. 5. c. 13.

Siano scritte le Terminazioni in Foglio dal Nodaro, e sottoscritte nel medesimo dai Savii, ed Esecutori, che le faranno, da esser poi registrate in Libro. 1598. 11. Gennaro T. 9. c. 1. t.

Sottoscritte nel Registro da due almeno dei Signori. 1620. 13. Ottobre T. 12. c. 305. t.

Non ne sia data Copia, se non saranno sottoscritte in Libro. 1624. 2. Marzo T. 13. c. 127.

Non possa esser dato Termine a' Rei, se non con Ballotazione della Banca con 4. Voti almeno in pena al Nodaro della privazione del Carico. 1027. 27. Marzo T. 14. c. 17.

Le istanze de' Particolari concernenti qualsisia materia, niuna eccettuata, che richiedono Ballotazione, debbano esser estese in Scrittura, e notificate al Fiscal, ed altri Ministri, che spetta prima di deliberare. 1656. 7. Novembre T. 18. c. 173. t.

Le Terminazioni siano sottoscritte in Libro. 1657. 29. Novembre T. 18. c. 238.

Regola circa le Spedizioni absenti nel Magistrato 1669. 24. Settembre T. 22. c. 139. t.

Siano sottoscritte dai Giudici le Terminazioni. 1681. 3. Gennaro T. 25. c. 122.

ARTICOLO SECONDO

CAUSE, SENTENZE, ED APPELLAZIONI.

LE Confiscazioni degli Esecutori vadano in Appellazione alli sette Estratti per Tessera del C.A. insieme con li Savii. 1531. 26. Giugno. C. A. C. 2. c. 4.

Le Sentenze delle Condanne degli Esecutori vadano in Appellazione pur alli sette del Collegio, ed alli tre Savii, e giudichino al numero di sette, con li due terzi delle Balle. 1533. 16. Gennaro C. X. Z. C. 2. c. 22.

Appellazioni degli Atti de' Rettori per occasion di Brenta, Piave, e Laguna si devolvino ai Savii, ed Esecutori.

Li Laudi siano inappellabili;

Li Tagli rimettono le parti in pristino.

Gli Atti fatti dai Savii, ed Esecutori in prima istanza vadano al Collegietto de' sette. 1536. 16. Marzo C. A. C. 2. c. 81.

Quelli, che si appelleranno dalle Sentenze de Savii alle Acque, siano tenuti di spedir le Cause nel Termine di mesi tre. 1555. 10. Giugno C. A. C. 3. c. 85.

In Appellazione degli Atti de' Savii alle Acque avanti li Delegati siano estratti altri 3. del Collegio, che si uniscano, e con la maggior parte d'essi si decidano. 1560. 13. Settembre C. A. C. 4. c. 7. t.

Debbano le Opinioni esser decise con 4. Balle in un Bossolo ridotti due Savii, e due Esecutori almeno, e parimente se fossero al numero di sei. 1594. 7. Marzo D. S. C. 5. c. 27.

Tutte le Appellazioni interposte, e che si interponessero nell'avvenire di Atti, Sentenze, e Terminazioni de' Savii, ed Esecutori alle Acque vadano alli X. Deputati del C. A. 1608. 31. Marzo D. S. C. 7. c. 8.

Le Cause, che pendono nell' Offizio, siano devolute a' sette del Collegio da esser estratti a sorte. 1616. 7. Marzo C. A. C. 7. c. 65.

Le Cause appellate siano giudicate per gli Estratti dal C. A. 1629. 13. Luglio D. S. C. 7. c. 156. t.

Elezione di dodici Nobili con titolo di Sopra-Proveditori, quali giudicar debbano le Appellazioni, e Pendenze in absenza de' Savii. 1630. 11. Febraro. D. S. C. 7. c. 171. t.

Altra di otto Nobili in aggionta alli dodeci eletti col titolo di Sopra Proveditori, quali restino inappellabilmente definitori delle Sentenze appellate, e d'altre Cause a loro spettanti. 1631. 31. Gennaro. D. S. C. 7. c. 175.

Siano decise le Appellazioni degli Atti de' Savii, ed Esecutori dagli Estratti dal C. A. 1633. 11. Febraro D. S. C 7. c. 198. t.

Appro-

Approvata in Maggior Conſeglio. 1634 10. Marzo c. 199.

Ordine degl' Inquiſitori ai Governatori dell' Intrade circa il Metodo da tenerſi dagli Avvocati Fiſcali de' Magiſtrati nell' eſpedizione delle Cauſe di pubblico intereſſe. 1661. 23. Luglio D. S. C. 9. c. 79. t.

Sia permeſſo per il cacciarſi d'alcuno de' Savii, ò Eſecutori a motivo delle materie, in cui devono giudicare, di far eſtrazione di quelli del Collegio delle Appellazioni, quali abbiano a ſupplire in loco delli cacciati;

Dovendo, però ſempre rimanere un Savio, ed un Eſecutore almeno degli attuali. 1667. 16. Luglio D. S. C. 10. c. 56.

Debba oſſervaſi la prattica degli altri Magiſtrati nelle Eſpedizioni abſenti, cioè paſſata la Mezarola dopo la Riduzione al numero di quattro. 1669. 24. Settembre T. 22. c. 139. t.

ARTICOLO TERZO.

CONCESSIONI, ED INVESTITURE.

Conceſſione alli N.N.H.H. Miſſier Tomaſo Contarini Procurator, e Nipoti di allargare il ſuo Terreno a S. Cattarina per lo ſpazio di paſſa 5. dalla parte del Rio di S. Maria dell'Orto. 1563. 20. Luglio C. A. C. 4. c. 26.

Reſta permeſſo di farſi una buova in un foſſo nell' Iſola di Saccagnana per ſcolo delle Acque piovane, con obbligo di ricavarne un altro giuſto la depoſizione del Perito. 1596. primo Aprile T. 7. c. 127.

Sia conceſſo alli Barcaroli del Traghetto di Fuſina un pezzo di Terreno di piedi 32., in lunghezza, e di larghezza piedi 16. per eriggere una Caſetta di loro ricovero. 1622. 21. Luglio T. 13. c. 28. t.

Facoltà al N. H. ſ. Girolamo Foſcarini, e Conſorti di far una chiavega per ſcolar i loro beni, da eſſere coſtrutta nell' Argine del Cavamento novo della Conterminazione di Laguna dalla parte di Meſtre. 1639. 3. Settembre T. 15. c. 169.

Sia permeſſo alli P. P. di S. Spirito di farſi un Pontile per approdare la loro Barca in faccia la Calle delle Raſſe, e quello mantenere a loro ſpeſe. 1649. 27. Decembre T. 17. c. 35. t.

Conceſſione del loco di S. Zulian del Bonalbergo con gli obblighi deſcritti. 1650. 22. Marzo T. 17. c. 61.

Altra alli Preſidenti del Scolador della Botte di poter coſtruire nell' Argine del Cavamento della Conterminazione una Chiavega per ſcolo de' loro Terreni di piedi due Quadri. 1650. 21. Giugno T. 17. c. 76

Poſſa il Fantini Orefice uſare le due Chiaviche di Pietra, che erano di Legno ſopra ſuoi Beni alla Cava Zuccherina, con obligo

di

di tenerle chiuse in tempo di Piovane. 1659. 12. Agosto T. 19. c. 39. t.

Concessione agl'Interessati della Fraglia de' Morti di S. Geremia di poter coprire la scoazzera appresso il Campo per servizio della loro Fabrica. 1659. 26. Agosto T. 19. c. 42. t.

Possa il N. H. s. Anzolo Marcello valersi di una Chiavega sopra suoi Beni alle parti di Piave, dovendo tenerla chiusa in tempo di Piovane. 1659. 2. Settembre T. 19. c. 49. t.

Permissione alli P. P. Riformati di Verona di servirsi d'oncie 5. d' Acqua per uso del loro Convento dal Fiumicello Rivale dell' Adice vicino al Ponte. 1659. 20. Decembre T. 19. c. 75. t.

Possa il N. H. Mis. Giulio Contarini Procurator far due Piloni di Pietra in loco delle Palificate, che sostentino il suo Ponte sopra il Fiume Bacchiglione per transito de' Passaggieri col Jus giusto il suo titolo. 1662. 19. Febraro T. 20. c. 142.

Facoltà alla Comunità di Campo S. Piero di accordare alla Persona, che si esibisce di perfezionare la Navigazione da quella Terra fino a Venezia, che possa riscuoter gli utili, che si ricaveranno dalle Barche. 1670. 27. Giugno T. 22. c. 182.

Nell' Opera della diversione de' 4. Fiumi essendo stati al N. H. s. Francesco Bernardo consunti cento, e più Campi situati al Musil, gli sia concessa la Pesca vagantiva solamente in quella parte d' Alveo escavata sopra li di lui Fondi nello stesso luogo del Musil, non dovendo però esser fatte intestadure, ò altro, che impedisca il corso alle acque, nè la Navigazione, nè il transito per terra; nè esser posto alcun aggravio a chi si sia. 1676. 19. Settembre D. S. C. 11. c. 70. t.

Concessione a Domenico Rossetti di far un riparo di Tavole sopra la fondamenta de' Schiavoni al Sepolcro per servizio della sua Bottega da Strazzarol. 1679. 10. Giugno, T. 24. c. 83. t.

Facoltà al N. H. Cavazza di poter far la Riva scalinata, e Salizo sopra la fondamenta in faccia la Chiesa de' Scalzi. 1680. 9. Decembre T. 24. c. 187.

Possa il N. H. s. Francesco Contarini K. aprire una Cavana dalla parte della Cavanella di Pò. 1681. 25. Settembre T. 25. c. 1.

Permissione al N. H. s. Carlo Grimani di far una Giazzera contigua all' Argine dell' Adicetto. 1682. 19. Agosto T. 25. c. 54. t.

Sia concesso alle Madri della Croce di Chioza di fare uno sporto in fuora dalla parte della Laguna sopra Modioni per servizio d' esso Monastero. 1682. 2. Settembre T. 25. c. 56.

Facoltà concessa al N. H. s. Lorenzo Tiepolo di dirizzare il Muro a Linea retta del suo Palazzo sopra il Rio di S. Felice per piedi 9. verso la Sacca della Misericordia. 1687. 7. Settembre T. 25. c. 59.

Concessione a Francesco Boscolò di serrar una Sacca al Lido di Chioza

Chioza verso S. Martin, dovendo farvi la sua fondamenta, e con una Cavana. 1683. 18. Febraro T. 25. c. 79.

Al N. H. s. Francesco Bernardo sia concessa la Pesca della seconda Presa nel nuovo Alveo del Sile per il solo tratto escavato sopra suoi fondi. 1683. 13. Marzo D. S. C. 12. c. 3.

Resti concessa al N. H. s. Niccolò Contarini la Pesca vagantiva nella parte del nuovo Alveo del Sile, escavata sopra li di lui Fondi, non potendo però farvi alcuna operazione, che impedisca, e trattenga il corso delle Acque. 1683. 20. Agosto D. S. C. 12. c. 12.

Concessione al N. H. s. Domenico Tiepolo per la Pesca vagantiva nella parte dell'Alveo nuovo aperto sopra li di lui fondi con proibizione di farvi intestadure, ò alcun' altra operazione impeditiva del libero corso delle Acque. 1683. 9. Settembre D. S. C. 12. c. 22.

Possa l'Arte de' Luganegheri farsi la Riva con un gattolo per scolar le immondizie del Magazeno davanti la loro Scuola, dovendo accommodar la fondamenta. 1684. primo Settembre T. 25. c. 176.

Facoltà impartita alle Madri di S. Teresa di far uno sporto in fuori in Laguna a retta Linea del loro Monastero. 1686. 4. Maggio T. 26. c. 11. t.

Resta concesso al N. H. s. Vicenzo Erizzo di far un Ponte di Legno a sue spese in faccia li suoi stabili in bocca del Rio di Castello. 1686. 14. Novembre T. 26. c. 39. t.

Facoltà al N. H. Querini di poter trasportare il suo Molino sopra Sandoni al presente infruttuoso per la Rotta della Londrona in sito, che lo renda capace del Lavoro. 1688. 22. Settembre T. 26. c. 153.

Permissione a Mis. Lunardo Pesaro Procurator di far tagli in servizio delli Campi 400. chiamati la Pesara per ricever le Torbide del Pò. 1689. 15. Marzo T. 26. c. 183.

Concessione al Melchiori da Uderzo di costruire un Ponte sopra l'acqua della Bidogia. 1689. 4. Giugno T. 26. c. 195.

Fù sospeso in Contradittorio con li Presidenti. 1689. 25. Agosto T. 26. c. 215. t.

Facoltà al Prior di S. Angelo di Concordia alla Zuecca di far un Ponte di Legno sopra il Riello morto de' Scorzeri. 1689. primo Settembre T. 26. c. 216. t.

Essendo stato da Simon Rodoteo prodotto Raccordo per beneficare la Laguna, quantunque non effettuato, siagli in risarcimento di spese, e ricognizione concesso l'utile delle Porte del Bondante, e Campi due con Casetta a Marghera. 1689. 19. Gennaro T 26. c. 233.

Concessione alli Fratelli Recanati di tener una Pila da Risi sopra Sandoni nel Fiume Adice di sopra la volta Pelosa col solito pagamento. 1690. 31. Luglio T. 27. c. 64.

Permissione al N. H. s. Z. Battista Donà di far costruire un Ponte sopra l'Adice in Villa della Donada a sue spese, e mantenerlo. 1691. 11. Gennaro T. 27. c. 88. t.

Possa-

Possano li N.N. H.H. Marcelli accomodare il loro Ponte Canal in Bondante. 1692. 12. Maggio T. 27. c. 120.

Concessione al Carrara di rifar la Riva della sua Casa Dominicale a Oriago. 1694. 24. Novembre T. 27. c. 217.

Permissione di trasportare un Molino, che era in Verona nelle Acque dell'Adice a Zevio con gli obblighi giusto le Leggi. 1695. 16. Giugno T. 27. c. 284. t.

Concessione alli N.N. H.H. Venieri del Jus del Ponte di Legno sopra il Taglio del Gorzon in Isola della Rotta nuova. 1696. 22. Decembre T. 28. c. 41. t.

Possa il N. H. s. Uberto Papafava valersi del Ponte di Legno da' suoi autori fabricato sopra il Canal dei Cuori in Villa della Coetta, e Foresto. 1696. 22. Decembre T. 28. c. 43.

Li Presidenti del Consorzio di Santa Maria di Cavarzere abbiano il Jus del Ponte di Legno sopra il Taglio del Gorzon. 1696. primo Febraro T. 28. c. 44.

Possano usare li N.N. H.H. Priuli due scoli per comodo de' loro Beni in Villa di S. Donà di Piave vicini alla Cava Zuccarina. 1697. 28. Marzo T. 28. c. 49.

Concessione al N. H. s. Antonio Michiel de' fanghi per stabilire un Argine di riparo alla sua Vigna a Mazzorbo. 1697. 21. Agosto T. 28. c. 69.

Facoltà per un Edificio di Legno nel Canal della Bovetta ad uso di Macina da' Colori. 1697. 11. Settembre T. 28. c. 66. t.

Concessione al N. H. s. Andrea Memo di poter erigger un Squero in Villa di Cendon sopra la Riva del Sile. 1698. 13. Agosto T. 28. c. 101. t.

Resta permesso alli Consorti Albini, e Franzini un Casotto sopra la Riva del Carbon in faccia del loro stabile. 1698. 20. Agosto T. 28. c. 14.

Concessione di Molino sopra Sandoni nel Fiume Adice. 1698. 24. Gennaro T. 28. c. 158. t.

Permesso agl' Interessati, e Possessori di Beni trà Piave e Livenza sotto la Motta di costruire una Porta da Vento a loro spese per scolo delle Campagne. 1699. 5. Settembre D. S. C. 14. c. 29. t.

Facoltà al N. H. Missier Ferigo Marcello Procurator di costruire un Ponte Canale di sotto la Seriola. 1703. 12. Settembre T. 28. c. 123. t.

Non possa in avvenire farsi Investiture di acque per Molini, ò altri Edifizii dal Magistrato de' Beni Inculti sopra Fiumi, che hanno correlazione, e termine in Laguna senza la cognizione del Magistrato alle Acque. 1707. 22. Giugno D. S. C. 14. c. 161. t., e altro 1707. 25. Febraro *ibidem* c. 179.

Resta concesso un pezzo di Terreno al Magistrato delle Fortezze sopra

sopra il Lido di S. Niccolò per valersene in servizio di quel Forte. 1708. 31. Luglio T. 29. c. 73. t.

Permissione al N H. s. Alvise Valaresso di costruire un Casotto sopra la Fondamenta della Pietà in faccia li suoi stabili. 1709. 23. Marzo T. 29. c. 85. t.

Sia costrutto un Oratorio sopra l'Isola di S. Niccolò Piccolo verso Mazorbo. 1709. 27. Luglio T. 29. c. 91. t.

Possa Bernardo Caorlin escavarsi pertiche 200. di Ghebbo di Val de Rio, da ponervi Ostreghe, e Cape. 1710. 29. Luglio T. 29. c. 128. t., e 1710. 13. Febraro T. 29. c. 165. altra 1711. 24. Luglio T. 29. c. 178.

Sia concessa la Pesca vagantiva nelli Canali del Siletto, e Senesa al N. H. s. Zorzi Querini, non dovendo però esser fatte intestadure, sostegni, ò altro impedimento, nè imposto aggravio di sorte, & ogni anni tre debba riconoscere la Grazia dal Magistrato con la rinovazione della Concessione. 1711. 17. Settembre D. S. C. 15. c. 29.

Possa farsi una Palificata intorno l'Isola di S. Niccolò Piccolo, ed escavarsi un Canaletto in meza luna attorno d'essa. 1712. 11. Luglio T. 29. c. 419. t.

Possano gl'Interessati delli Comuni di Campagna, e Granze di Lova costruire un Cason di sola Paglia in Isola per un Custode vicino alle Porte esistenti sopra il Cornio. 1712. 30. Luglio T. 29. c. 423. t.

Permissione alli Fratelli dell'Angelo custode di Ss. Apostoli di eriggere la loro Scuola sopra detto Campo appresso il Ponte. 1713. 20. Maggio T. 29. c. 444. t.

Facoltà concessa agl'Interessati nel Lido del Cavallin di costruire una Chiavega di Pietra nei modi come in essa. 1713. 20. Febraro T. 29. c. 479.

Concessione al N. H. s. Zorzi Querini della Pesca vagantiva nelli Canali di Lovigno, e Moncua, rinonciati gli altri, ed escluso sempre il chiuderli, e qualunque impedimento al libero corso delle Acque; di tre in tre anni debba riconoscere la grazia dal Magistrato. 1721. 2. Agosto D. S. C. 16. c. 30. t.

Possa il Perito Tirali durante la sua Vita valersi del sito sopra le Fondamente nove, che riguarda da un lato il Canale aperto, e dall' altro il Rio di S. Giustina per riponer Marmi. 1721. 26. Febraro D. S. C. 16. c. 50.

Permissione all' Arte de' Varotteri di formarsi la loro Scuola sul Campo di S. Margarita stante la Cessione fatta alli Padri Gesuiti della vecchia Scola per compire la loro Chiesa. 1723. 13. Novembre D. S. C. 16. c. 134.

Rinovazione della Concessione al N. H. s. Zorzi Querini per la pesca vagantiva nel Canale di Lovigno, e Moncua con le condizioni espresse. 1725. 8. Giugno T. 32. c. 62. t.

Permissione d' un Casotto di Tavole sopra il Rio della Sensa per Bottega di Fruttarol. 1725. 31. Luglio T. 32. c. 65.

Resta permesso al N. H. s. Zorzi Querini di poner un Pennello attraverso li Canali di Lovigno, e Moncua con le forme limitate, e dichiarite. 1725. 21. Novembre T. 32. c. 74.

Facoltà al N. H. s. Angelo Maria Priuli di allargare la Fondamenta in faccia il suo stabile nel Rio di Canalreggio nella forma indicata. 1725. 6. Febraro T. 32. c. 83.

Permissione all'Ospitale di S. Lazaro de' Mendicanti di riaprire un foro nell'Argine della Livenza Vecchia in benefizio della sua Valle con le forme espresse. 1726. 28. Aprile T. 32. c. 127.

Accordato alli Padri di S. Cipriano di contribuire Ducati 4. all'anno per l'uso dell'Erba di quella Spiaggia. 1726. 3. Agosto T. 32. c. 98. t.

Assegnazione di porzione della Sacca dietro il Monastero degli Angeli a Muran al N. H. Missier Niccolò Corner Procurator nel modo, e con le forme dichiarite. 1727. 18. Aprile T. 32. c. 124.

Facoltà alli N N. H. H. Emo, e Troni d'eriggere un Ponte sopra l' Adicetto nel modo, e condizioni assegnate nella Terminazione 1727. 10. Maggio T. 32. c. 128. t.

ARTICOLO QUARTO

MOTIVI DE' RACCORDI.

Recognizone ad Antonio Scarpa degli Arricordi da lui dati per la riparazione de' Lidi, e risparmio della spesa, ò con assegnar al medesimo il luoco vacuo esistente oltre il Porto di Malamocco, overo 3. per cento sopra l'importar dell'Utile, che si potesse ritraere. 1626. 16. Maggio D. S. C. 7. c. 142.

Il Magistrato alle Acque, e Delegati sopra la Piave trattino col Raccordante sul ripiego, che esibisce, perche li Fiumi di Livenza, Sile, e Piave non offendano il Porto di Malamocco, e Laguna.

Con facoltà, conoscendo il Ricordo, riuscibile, di concludere, ed accordare quegli assegnamenti, che stimaranno convenevoli. 1641. 30. Novembre D. S. C. 8. c. 48.

Debbano metter in chiaro il Raccordo suddetto; e la sua recognizione resti stabilita in Ducati 200. al mese V. C. durante la sua Vita, e anni 30. dopo.

Gli comincii a correr il benefizio dal giorno, che sarà accettato il suo Raccordo. 1641. 22. Febraro D. S. C. 8. c. 49. t.

Il Ma-

Il Magiſtrato aſcolti la Perſona ſegreta, che ſi è eſibita ſuggerire lumi a far entrare ſumma copioſa di danaro in Caſſa, ſtabilindo al Ricordante quell'utile, che ſarà conveniente, entro però la miſura delli 3. per cento 1662. 9. Agoſto D. S. C. 9. c. 117.

Sia rimeſſo al Magiſtrato d'udir la Perſona ſecreta per far capitar in Pubblico quantità di Beni uſurpati, ed incogniti, accordandogli il quinto di quello pervenirà in Pubblico della medeſima ragione, e ciò ò in Contanti, ò in Beni. 1666. 12. Giugno D. S. C. 10. c. 27.

Eſſendo ſtato ſin dall'anno 1658. da Perſona ſegreta ſvelato al Magiſtrato delle ſopra Camere Uſurpazioni conſiderabili de' Beni goduti da' Particolari ſenza titolo, reſti pure allo ſteſſo rimeſſo di deliberare a' poſſeſſori li Beni uſurpati al prezzo delle ſtime anco per quello riguarda Alluvioni, e Marezane. 1668. 19. Gennaro D. S. C. 10. c. 90. t.

Propoſta da Ricordante una nuova Navigazione ſotto Uderzo ſarà parte del Magiſtrato eſaminare l' affare con gl' Intereſſati per definirlo. 1670. 8. Marzo D. S. C 10. c. 106. t.

Debba il Magiſtrato andar incaminando l'opera della Navigazione del Fiume Monticano. 1670. 12. Febraro D. S. C. 10. c. 134. t.

Sia conceſſo il Privileggio richieſto per il nuovo Edifizio da eſcavare la Laguna. 1671. 27. Maggio D. S. C. 10. c. 148. t.

Facoltà al Ricordante di poter coſtruire un Edifizio da Cavaſango con privileggio, che lui ſolo poſſa adoperarlo per anni 25. nell' eſcavazioni di Laguna. 1671. 3. Giugno T. 23. e 17.

Sia coſtrutto a pubbliche ſpeſe l'Edifizio propoſto per l'eſcavazione della Laguna. 1677. 28. Aprile D. S. C. 11. c. 64.

Reſta aſſegnato alla Perſona ſecreta, che eſibiſce dar Raccordo facile, e poco diſpendioſo per l'eſcavazione della Laguna, il premio di ſoldi due per Burchiella, che verrà eſcavata con la forma da lui ſuggerita. 1677. 14. Febraro T. 24. c. 4.

Siano corriſpoſti Ducati 50. al meſe a Simon Rodoteo per il Raccordo in ſervizio della Laguna, quando non ſia ſtato dato, nè ſi trovi deſcritto ne' pubblici Libri. 1679. 24. Febraro T. 25. c. 32. t.

Aſſegnazione al Raccordante per lo ſuggerimento a preſervare li Pali de' Lidi dalle Biſcie. 1681. 22. Marzo T. 24. c. 209. t.

Sia dato aſcolto a quanto intende ſuggerire il Berengo Peſcador per introdurre la Navigazione al di dentro della Laguna di qual ſi ſia Nave, che entraſse il Porto di Malamocco. 1682. 29. Ottobre D. S. C. 11. c. 178. t.

Raccordo di perſona ſegreta, che ſi obbliga di rimovere la cauſa delle frequenti Rotte nel Canal della Battaglia, purche gli ſiano corriſpoſti Ducati 15. al Meſe ſua vita durante, ed anni venti dopo. 1686. 14. Marzo T. 26. c. 9.

Accordo per nome di Perſona ſecreta di prender in Appalto per

anni 15. le operazioni, che intende proporre per beneficar la Laguna, e con li patti dichiariti. 1686. 22. Fuglio T. 26. c. 30.

Assegnamento annuale a Persona segreta in premio de' suggerimenti, che riescono in benefizio de' Porti, e Laguna. 1686. 29. Luglio T. 26. c. 35.

Esperienza del Perito Vestri a preservare dal bissarsi li Pali ne' lavori practicata sopra sei Pali sotto al Ponte Longo della Giudecca. 1688. primo Settembre T. 26. c. 149.

Accordo con Persona Secreta di annuale corrisponsione, e per anni 25. dopo morte in premio de' progetti, che riuscissero in vantaggio de' Porti, ed in specie di quello di Malamocco. 1689. 23. Marzo T. 26. c. 174. t.

Benche non effettuato il Raccordo di Simon Rodoteo, in risarcimento di spese, e per ricognizione siagli concesso l' utile delle Porte del Bondante, e Campi due con Casetta a Marghera. 1689. 19. Gennaro T. 26. c. 233. Approvazione. 1690. 29. Aprile D. S.

Sia fatta l' esperienza del Raccordo proposto per preservare li Pali delle Palificate sopra i Lidi. 1693. 7. Aprile T. 27. c. 182.

Alla persona segreta, ch' esibisce di ridurre le acque del Sile nello stato, in che erano prima della diversione, possa il Magistrato accordare il premio. 1694. 27. Gennaro D. S. C. 13. c. 120. t.

Sia accordato alla persona segreta il premio di Scudi 500., quando riesca il progetto di ridurre il Sile nello stato, in cui era prima della sua diversione. 1695. 27. Gennaro D. S. C. 13. c. 120. t.

Per lo arrecordo del Toniello in profondare il Porto di Malamocco, quando riesca, abbia in premio Ducati 2000. V. C. 1697. 29. Luglio T. 28. c. 58.

Esibito che venga da' Ricordanti alcun progetto, siano tenuti nel tempo stesso, che compariranno per ricevere la Terminazione di ricompensa, e premio, a produrre lo svelo del suo Ricordo in foglio sigillato da non esser aperto, se non sarà prima approvata la Terminazione dall' Eccellentissimo Senato. 1711. 23. Gennaro D. S. C. 15. c. 32. t.

Il Magistrato ascolti, ed accordi lo svelo della proposizione di Persona secreta per l' escavazione con modo naturale della Laguna, Porti, e Fuosa. 1721. 3. Maggio D. S. C. 16. c. 13.

Per lo raccordo proposto da Persona secreta, che intende ridurre la Fuosa di S. Niccolò alla larghezza di 100. piedi sul fondo, e 12. in profondità con Duc. 30000. di spesa, resta stabilito il premio con le dichiarazioni espresse. 1725. 26. Aprile T. 32. c. 55. t. approbazione 12. Maggio susseguente D. S. C. 16. c. 187.

Per altro raccordo di Persona secreta, che intende svelare forma sicura di profondar la Fuosa con le maniere indicate, resta stabilito il pre-

il premio nel caso di riuscita. 1725. 9. Giugno T. 32. c. 63. approbazione.

Perche l'esame de' Raccordi non frastorni il tempo nelle Riduzioni della Conferenza, doveranno questi esser esaminati dal Magistrato, e regetti quelli non creduti abili all'effetto, si portino alla Conferenza stessa per l'oggetto importantissimo della Fuosa li più addattati solamente. 1725. 7. Luglio D. S. C. 16. c. 198.

Per lo suggerimento dell' uso di alcune Macchine da estraer acqua, siano concessi li ricercati Privileggi, quando produr possa gli effetti indicati. 1726. 4. Gennaro D. S. C. 17. c. 12.

Sopra la qualità del premio, che ricerca Persona segreta per palesare Terreni di pubblica ragione usurpati, maneggierà il Magistrato l'Interveniente, onde in vece de' Beni, riceva una proporzionata recognizione in contante. 1727. 29. Settembre D. S. C. 17. c. 53.

Offerendo Persona secreta di scoprire un corpo de' Beni di ragione pubblica, perche le sia concessa la prelazione al prezzo giudicato da' Periti, resta rimesso al Magistrato d'estendere la Terminazione 1729. 27. Agosto D. S. C. 17. c. 170. t.

Vedi altri Ricordi nella Parte Seconda Trattato primo Capo 9. artic. primo negli anni. 1725. 1726. 1727. 1729.

ARTICOLO QUINTO.

ORDINI PER CASI CRIMINOSI.

SIa data quella Autorità alli Savii, ed Esecutori alle Acque nelle cose Criminali attinenti al loro Offizio, che hanno li Proveditori all'Oglio, ed alle Legne;

Possino formar Processi, rilasciar Retenzioni, torturar, condannar in denari, e nelle persone, privar d'Offizii, &c.

Condannar in Prigion tre anni, e da trè anni in zò, e bandir per anni cinque. 1532. 26. Ottobre C. X. Z. C. 1. e 54. t., e 1532. 18. Aprile *ibidem* c. dette.

Li Savii, ed Esecutori alle Acque possano metter pena a' Rettori, e Magistrati, che debbano eseguir, e far eseguir quanto li richiederanno in esecuzione delle deliberazioni per benefizio della Laguna. 1533. 25. Ottobre C. A. C. 2. c. 20.

Facoltà d'imponer taglia sino alla summa di Lire 150. per iscoprire li delin-

delinquenti nelle materie di Laguna, Canali, Lidi &c, 1535. 15. Gennaro C. A. C. 2. c. 56.

Abbiano facoltà di condannare con quattro Voti quelli, che getteranno Scovazze, ò altre immondizie nelli Canali, e Laguna. 1565. primo Decembre C. A. C. 4. c. 71. t.

Obbligo a tutti li Magistrati, che hanno carico di espedir cose Criminali, di far portar da' loro Nodari a Sua Serenità la nota di mese in mese degli Atti corsi. 1578. 8. Marzo in M. C. C. 6. c. 36.

Nell'oggetto di scoprire quelli, che tagliano, ò guastano le Palade de' Lidi, e Mede, e altri segni publici ne' Canali, si possano prometter danari del Magistrato, come parerà, e conceder anche il beneficio di liberar un Bandito definito, ò a tempo per Omicidio puro, e l'impunità ancora, eccettuati li Banditi per lo Conseglio di X. ò con l'auttorità di esso. 1587. 4. Marzo C. X. C. 5. c. 80. t.

Autorità di formar Processi in via d'inquisizione in materia d'Argini della Brenta Novissima, promettendo anco la secretezza a' Testimoni, ed impunità. 1630. 20. Aprile D. S. C. 7. c. 165.

Possa esser usato il rito della secretezza, ed impunità nelli Casi gravi, ed al numero di cinque con 4. ballote devenir al Castigo anco nella vita, in materia però di Laguna. 1630. 11. Febraro D. S. C. 7. c. 171., C. 8. c. 173.

Sia proceduto per via d'Inquisitione, secretezza, ed Impunità nell' occasione di Rotte negli Argini della Brenta Novissima, e Soprabondante. 1636. 22. Gennaro D. S. C. 8. c. 14.

Succedendo Tagli d'Argini de' Fiumi, impedimenti, intestadure, ò altro, possa proceder il Magistrato in via di segreta inquisizione, promettendo anco a' compartecipi l'impunità 1655. 14. Agosto D. S. C. 8. c. 168.

Facoltà di formar Processi col Rito, ed autorità del Conseglio di X., trattandosi di Tagli d'Argini della Brenta Novissima, e prometter segretezza, ed impunità, potendo anco estendere le pene nella Vita, e Bando perpetuo. 1670. 19. Gennaro C. X. C. 10. c. 132.

Sia formato processo contro il Capitanio del Magistrato con rito, e secretezza, dandosi autorità al Magistrato di devenire contro il Reo al Castigo di Vita, Bando perpetuo, e definitivo, Prigione, Galera, Relegazion, confiscazion de' Beni. 1675. 21. Agosto D. S. C. 11. c. 34. t.

Facoltà di castigare li Ministri inobbedienti per deficienza di far passare dai lor Magistrati a quello delle Acque l'importar del dinaro d'assegnamento alla Cassa d'escavazione estraordinaria di Laguna. 1676. 6. Febraro D. S. C. 11. c. 56.

Non s'abbiano dopo cinque ballotazioni di pendenza nella spedizione de' Processi, a computare le Balle non sincere, ma resti terminato col maggior numero de' Voti. 1690. 25. Gennaro. T. 27. c. 43.

Sia permesso di valersi nelle formazioni de' Processi della facoltà di pubblicar Proclami, e conceder l'impunità, quando non siano li Rei principali, e con l'autorità, e rito del Senato. 1700. 27. Maggio D. C. 14. c. 43. t.

ARTICOLO SESTO.

PROCESSI, e CONDANNE.

QUando li Rei tenessero ragioni di risarcimento da altri, possano esser condannati oltre la pena corporale anco in pecuniaria. 1554. ultimo Agosto C.X. Z. Estraord. 3. c. 109.

Debbano riscuotersi soldi due per Lira di tutte le Condanne pecuniarie sì in questa Città, come in tutto lo Stato di T.F. oltre l'importar d'esse, qual dinaro sia posto in Cassa de' Camerlenghi di Comun. 1572. 12. Novembre C.X. Z. C.5. c.18.

Li dinari de' Penderi siano contati alli Camerlenghi di Comun, e sia dal Magistrato alle Acque affittata l'esazione del soldo per Lira delle condanne, e de' soldi due de' Contrabandi. 1581. 22. Agosto C. X. Z. C.5. c.58. t.

Assegnamento di soldi due per Lira delle Condanne all'Accademia de' Nobili. 1619. 19. Agosto D.S. C.7. c.95. t.

Sia tenuto un Libro bollatto, e cartato da registrar in esso tutte le denoncie, lasciandovi uno spazio capace per annotarvi la Condanna. 1644. 13. Giugno T.16. c.88. t.

Per li Processi formati con l'assistenza d'uno de' Savii eletto dal numero dei tre, possa egli conferirsi sopra il Luogo, occorrendo, per aver tutti i lumi, e per ben accertarsi dei fatti. 1649. 24. Luglio D.S.P.C.8. c. 114. t.

Siano assistiti li Processi Criminali, da uno de' N.N. HH. Esecutori, ordinando tutti quegli Atti fossero necessarii sino all'espedizione ed essendo compiti, ricerchi giornata per la sua deliberazione alla Banca. 1658. 28. Gennaro T.18. c.286. t.

Si debba tenere un Libro bollatto, ed in esso registrare le denonzie, e sotto d'ogn'una sia lasciato uno spazio per notarsi la Condanna, che seguisse. 1661. 30. Settembre T.20. c.39. t.

Il Magistrato riscuota senz' Aggionti l'importar delle Condanne per il Conseglio di 40. al Criminal in Burchielle di fango de' scavi. 1675. 3. Luglio C.40. al Crim. C.11. c.32. t.

Nell'assegnar le Condanne, che vanno seguendo, si procuri, come hà suggerito il Magistrato alle Acque, che siano applicate all'

esca-

escavazione della Laguna, e ciò tanto in questa Città, che in T. F. e siano pur ricercati li Capi del Consiglio di X. a facilitare l'applicazione delle Condanne loro a benefizio della Laguna. 1678. 23. Decembre D. S. C. 11. c. 101.

Essendo stato condannato un Burchier per anni due in Galera Reo d'aver gettato in Acqua un Carico di Rovinazzi, siano contati al Capitanio Ducati 30. oltre la Burchiella, che resti a libera disposizione. 1684. 23. Gennaro T. 25. c. 205.

Trovati a pascolare sopra le Barene di Fusina, e Bondante Animali Bovini, siano confiscati, e s'intenderanno liberi col pagamento di Ducati 5. per cadaun Animale Bovino, e di Mezo Ducato per ogni pecorino. 1687. 17. Maggio T. 26. c. 67. t.

Restando fermo il decretato circa l'esazione degli aggionti sopra le Condanne debbano quelli esser anche riscossi sopra quelle si faranno in Burchielle, ò Dinaro per esse, quando però seguano con Sentenze Criminali, ed Espedizioni in via di Processi.

Non siano tenute al detto obbligo d'aggionti quelle in via summaria, e di leggiera Condanna. 1707. 29. Febraro D. S. C. 14. c. 180.

ARTICOLO SETTIMO.

TARIFFE.

Siano da Sua Serenità estratti quattro del C. A. che uniti al Magistrato debbano esaminare la Tariffa 1555. de' Ministri, e riformarne una nuova proporzionata all'incombenze di cadauno. 1663. 13. Marzo C. A. C. 9. c. 143. t.

Resti assegnato al Magistrato, ed Aggionto un termine di mesi due per formare le Tariffe alli suoi Ministri. 1668. 10. Aprile D. S. C. 10. c. 77.

Siano con sollecitudine stabilite le Tariffe a' Ministri, avuto riguardo all'impiego di cadauno, e a' loro Salarii. 1669. 14. Giugno D. S. C. 10. c. 92.

Tariffa de' Ministri formata dal Magistrato, ed Aggionti in virtù de' precedenti Decreti dell'Eccellentissimo Senato, e del C. A. 1670. 4. Settembre C. 10. c. 140.

Limitazione di quello resta assegnato per ogni capo di robba allo Stampatore per le Stampe di cadauna sorte, Mandati, ed altro in servizio del Magistrato. 1675. 26. Marzo T. 23. c. 151. t. Vide 1683. 11. Marzo D. S. C. 11. c. 194. t.

Limita-

Limitazione per li Ministri, cioè Nodaro, e Proti di Lire 7. al giorno, ed alli Vice-Proti di Lire 5. nelle Visite di Pò, ma negli altri sopraluoghi nulla; e quando occorrano per particolari, aver debbano giusto la Tariffa a Stampa. 1691. 18. Decembre T. 27. c. 73. t.

ARTICOLO OTTAVO.

CONTRAFAZIONI.

Deposito de' dinari nella Cassa di Laguna per impiegarli solo nel disfacimento delle Contrafazioni in essa. 1611. 8. Marzo T. C. 7. c. 28.

Condanna a' Pescadori trovati con Cogoli, e Tratte sopra li Paludi, e Velme contro il tenor delle Leggi. 1696. 18. Giugno T. 28. c. 28.

Confiscazioni di tutti li Legnami trovati nelle Contrafazioni delle Valli di Riola, Torson di sotto, e di sopra, Volta di Zappa, Figheri, Sette Soleri, e posti in Serenissima Signoria. 1704. 29. Marzo T. 28. c. 233.

Le Contrafazioni con lo Scarico di Ruvinazzi nelle vicinanze di Campalto, Bottenigo, Cunetta, e Bondante da' Burchieri sopra quelle Barene siano dall' Arte stessa levate nel termine di giorni 15., con riserva anco di proceder criminalmente contro li Rei. 1706. 19. Maggio T. 28. c. 296.

Condanna ad un contrafattore di pagare l'importar di Burchielle 20. per animali trovati al pascolo dentro la Conterminazione della Laguna. 1707. 11. Maggio T. 29. c. 20.

Debbano gl' inobbedienti in materia di Contrafazione in Laguna ridursi all'intiera osservanza delle Leggi, non admettendosi titolo, ò pretesto immaginabile per alterare, ò deludere il sentimento delle medesime circa la Cultura di Barene, e Pascolo d' Animali in ordine al Proclama 1727. 15. Marzo approbato dal Senato, e susseguente Decreto 1729. 17. Settembre. 1730. 18. Agosto T. 33. c. 101. t.

ARTICOLO NONO.

USURPAZIONI.

CAnnedi, Barene, ed Acque usurpate si ricuperino. 1536. 3. Novembre C. A. L. P. 2. c. 84.

Quelli, che denuncieranno usurpazioni d'acque pubbliche, siano tenuti segreti, ed abbiano dieci per cento, e li Ministri dell'Offizio altri dieci di quello, che si ricupererà in virtù d'essa Denoncia. 1545. 27. Gennaro C. X. Z. E. 2. c. 170. t.

Terreni usurpati debbano esser venduti all' incanto, mà prima siano riconosciuti, e stimati da tre Periti, non potendosi vendere per manco della maggior stima. 1589. 9. Novembre C. A. C. 6. c. 2. t.

Facoltà al Magistrato di accordare alla persona secreta, che intende palesare Beni usurpati da' particolari di pubblica ragione sino al quarto richiesto per conseguire esso benefizio del tratto, che si farà de' Beni scoperti. 1657. 26. Aprile D. S. C. 8. c. 196.

ARTICOLO DECIMO.

CONFISCAZIONI,

SIano eletti tre Proveditori sopra le Confiscazioni de' Beni con autorità di terminare quello a' medesimi parerà di Giustizia, e per premio loro abbiano dieci per cento. 1506. 19. Maggio C. X. Z. C. primo c. 14. t.

Negli Utili delle Confiscazioni abbiano parte li Signori Deputati, e li passati. 1515. 23. Ottobre D. S. Estraordinario primo. Quint. 4. C. 48.

Sia comesso agli Esecutori sopra le Acque, che debbano per via d'Inquisizione venir in lume di quelli, che avessero atterrato luoghi nelle Contrade, e Dogado, e porli in Serenissima Signoria, dovendo conseguire dieci per cento da esser divisi fra loro, e quelli dell' Offizio. 1531. 26. Giugno. C. A. C. 2. c. 3. t.

Debbano vendersi al Pubblico Incanto li Pollesini di Loreo confiscati, & il loco del Cavallin coll' approvazione del Collegio del Serenissimo Prencipe, e gli Esecutori abbino dieci per cento sopra le Vendite.

Il trat-

Il tratto del loco del Cavallin sia impiegato nelle fabriche, che si faranno a Lizza Fusina. 1535. 15. Gennaro C. A. C. 2. c. 56.

Gli Esecutori conseguiscano dieci per cento, li Ministri cinque, sopra le recuperazioni, che quovismodo si faranno per l'Offizio. 1555. 10. Giugno D. S. C. 3. c. 84.

Confiscazione della Gabella del Transito sopra la Seriola. 1566. 18. Luglio T. 4. c. 8.

Altra d'accrescimento, ò sia atterrazione in quantità di Campi 40. circa sul Lido di S. Erasmo. 1583. 22. Novembre T. 5. c. 19. t.

Altra degli accrescimenti ne' Lidi di Chioza, e Malamocco, alle Vignole, ed altri luoghi nelle parti di Laguna. 1584. 20. Marzo T. 5. c. 200. t.

Altra dell'Alveo, e Marezana del Cornio trà la Brenta, & il Canal di Sciocco. 1585. 19. Ottobre T. 5. c. 234.

Atto di Confiscazione di Beni possessi dalla Comunità di Chioza, dichiarando, che sia tratta una Linea di Confine dal Porto, ove anticamente era, sino al Fiume Adice, e dall'Adice sino alle Bebbe, e dà qui sino a Conche, e da Conche sino al detto Porto giusto al di lei privileggio, e il di più di Terreno, e Luoghi fuori di detti Confini s'intenda soggetto ad essa Confiscazione. 1585. 24. Ottobre T. 5. c. 236.

Confiscazione d'Imbonimenti tra il Fiume Adice, & il Ramo di Pò di Tramontana. 1589. 16. Settembre T. 6. c. 73.

Altra di Terreno nella Vigna, ed Orto, ed in altri siti delli PP. di S. Giacomo della Giudecca. 1590. 2. Decembre T. 6. c. 131.

Simile di Terreni, e Vigne, sopra li Lidi di Malamocco, e Pelestrina di quel tratto di fondo trà le Vigne, e l'Argine, che rimane ad Erba. 1591. 31. Luglio T. 6. c. 175.

Confiscazione de' Terreni accresciuti sopra il Lido di S. Erasmo, assegnandosi termine mesi due a chi intendesse d'esser ascoltato. 1591. 31. Luglio T. 6. c. 175. t.

Altra d'accrescimenti a S. Zuanne, e S. Antonio di Torcello. 1592. 10. Decembre T. 6. c. 230. t.

Altra d'accrescimenti alle Parti di Pò di Campi 20000. dal Pò di Sirocco fino alla Bocca di Tramontana. 1592. 16. Settembre T. 6. c. 232.

Confiscazione d'un pezzo di Terreno formato da' Fanghi dell'escavazione fatta, e fondamenta costrutta al Rio di Malamocco, dovendo seguire la vendita dello stesso al Pubblico Incanto. 1595. 7. Giugno T. 7. c. 87. t.

Nella Confiscazione seguita l'anno 1595. de' Beni alle parti di Pò resti dichiarito, che s'intendano confiscati Campi due Mille quattrocento, e cinquanta.

Salve però le ragioni di cadauno, che pretendesse d'esser udito.

O 2 Item

Item altri Campi 4000. dalla parte di Tramontana; e 2200. dalla parte di Sirocco. 1599. 26. Ottobre T. 9. c. 31. t.

Confiſcazione fatta in ordine alle Leggi delli Beni de' Debitori nelle ſette Preſe al Taglio di Pò per debito del Campatico, eſcluſi per ora li Beni degli Intereſſati nella quinta Preſa, quali ſiano aſcoltati nel termine di giorni quindeci, ſpirato il quale s'intendino decaduti anch' eſſi nella medeſima pena del Fiſco. 1602. 9. Settembre T. 9. c. 150.

Altra delle Marezane, ò ſian Aluvioni s' attrovano nella Brenta Vecchia, e Nuova, Bacchiglione, Adice, ed altri luoghi, ſive Fiumi, uſurpate da' Particolari;

Riſervandoſi l'aſcolto a cadauno, che pretendeſſe intereſſe, e voleſſe eſſer udito.

Con oblazione anco di pagare quei miglioramenti fatti ſopra dette Marezane, che di ragione gli ſpettaſſero, e rimettergli i frutti ſin ora percetti. 1603. 16. Gennaro T. 9. c. 202.

Altra del Paſſo fatto da nuovo nell'Alveo del Taglio di Pò alli Montoni uſurpato dalla Comunità di Loreo, con tutti gli Utili, che ſono ſtati dalla medeſima ricavati, e ciò dal 1604. ſin ad ora con riſerva di udire nel termine di giorni quindeci dopo la Pubblicazione della preſente Sentenza tanto gl' Intervenienti di detta Comunità, come cadaun altro, che pretendeſſe ragione. 1607. 21. Aprile T. 10. c. 86. t.

Altra di tutto l'accreſcimento alla Giara confiſcata l'anno 1595. 12. Gennaro per mezo li Terreni del N. H. Malipiero nel Pò delle Fornaſe dalla parte verſo mezo giorno oltre li Campi 50. di detta Giara compreſi in detta Confiſcazione. 1607. 21. Aprile T. 10. c. 86. t.

Confiſcazione d'accreſcimenti di ſopra le Porte di Brondolo. 1622. 15. Novembre L. 13. c. 52. t.

Altra della Valle del Doſe ſotto Loreo. 1624. 14. Decembre L. 13. c. 180.

Altra della Palada in Brenta Noviſſima. 1624. 23. Gennaro L. detto C. 185. e 268.

Altra delli Polleſini alle Bocche del nuovo Taglio del Pò vicino al Mare di Campi 3000. circa. 1630. 17. Settembre T. 14. c. 179.

Sia confiſcata tutta quella parte dello ſcanno vecchio oltre gli acquiſti de' Beni di Pò de' N. N. H. H. Cappelli ſino al Mare, atteſa la deciſione in Contraditorio Giudizio trà la Comunità di Loreo, e Cappello. 1642. 5. Giugno T. 15. c. 245. t.

Siano dal Magiſtrato alle Acque confiſcati tutti li Terreni prodotti ne' paludi delle Peſcagioni conceſſe alla Città di Caurle, e gli abbonimenti per la rotta di Livenza.

Il Proveditor eletto ſopra la Piave faccia prender in diſsegno li

ſuddetti

ſuddetti Termini da eſserne poi ſul pubblico Incanto fatta la Vendita dovendo del ricavato eſser corripoſto un dieci per cento a quelli di Caurle, ed il rimanente ſii impiegato nella Regolazione della Piave. 1642. 29. Agoſto D.S. C. 8. c. 57. t.

Gli Eſecutori, alle Acque abbiano cinque per cento d'utilità di tutto il denaro, che faranno pervenire in Pubblico per ragion delle Confiſcazioni de Poleſini a Loreo, dopo però che averanno verificati, e poſti li Confini, fatte le perticazioni, e le Vendite. 1644. 23. Luglio D. S. C. 8. c. 79.

Confiſcazione di Campi 10000. de' Beni in Pò oltre la Confiſcazione fatta l'anno 1621. 1644. 3. Novembre T. 16. c. 105.

Comiſſione al Magiſtrato di progredire nelle Confiſcazioni delle ammonizioni di Caurle. 1644. 30. Novembre D. S. C. 8. c. 83. t.

Altra di Beni di Caurle in numero de' Campi 15782. $\frac{1}{2}$ 1645. 18. Marzo T. 16. c. 121.

Confirmazione delle Confiſcazioni fatte 1580., e 1588. de' Beni venduti. 1610., e 1611., che reſtar debbano della quantità de' Campi. 14241. 1645. 19. Decembre T. 16. c. 152.

Eſsendo ſtato ſopraluogo il N.H. Eſecutor con Periti per prendere in Diſsegno le Confiſcazioni in Pò, per pubblica, e privata cauzione, s'intendino le dieci, e 5. per cento dovute alli Rappreſentanti li Signori Eſecutori, e Miniſtri conſignate ne' luoghi, e ſiti chiamati in cadauna delle Confiſcazioni, aſsegnando quelle de' Signori in un ſol corpo, ſeparate da quelle de' Miniſtri, acciò poſsano ſubdividerſi, e così ſeparata reſti, e diſtinta la porzione al Pubblico. 1646. 2. Giugno T. 16. c. 172. t.

Reſtano aſsegnate dieci, e cinque per cento agli Eſecutori, e Miniſtri del prezzo ſi caverà per le Confiſcazioni, e così ſia oſservato in avvenire. 1647. 23. Marzo D. S. C. 8. c. altro 1654. 18. Marzo.

Confiſcazioni diverſe trà Brenta, e Bacchiglione, e Canal di Valle. 1648. 24. Novembre T. 16. c. 263. t.

Confiſcazione di Campi 10000. nella Sacca di Goro. 1648. 19. Decembre T. 16. c. 264. t.

Altra delle Marezane a lungo la Foſſa Gradeniga. 1653. 26. Settembre T. 17. c. 244.

Siano da Sua Serenità eſtratti a ſorte tre Senatori del C. A. a' quali reſti appoggiato l'importantiſſimo intereſſe della deciſione di tutte le Confiſcazioni fatte dal Magiſtrato alle Acque dall'anno 1580. in quà per accertarſi, ſe ſiano diſpoſte legitimamente, ed in conſonanza delle Leggi. 1654. 18. Marzo D. S. C. 8. c. 148. t.

Confiſcazione di Campi 12. a Peleſtrina ſotto Vento della Vigna del Scarpa. 1655. 26. Maggio T. 18. c. 65.

Altra dell'accreſcimento della Paelaſſa trà il Lido Vecchio, e Lido novo di Brondolo dopo l'ultima Confiſcazione. 1648. 656. 20 Aprile T. 18. c. 124. t.

Altra

Altra d'un Polesene nell' Alveo del Pò nel Luogo detto Santa Margherita. 1659. 5. Luglio T. 19. c. 25.

Altra de' Beni pubblici in Piave. 1699. 7. Luglio. T. 19. c. 21. t.

Simile d'un Polesine nell'Alveo dell'Adice per mezo la Canaletta di Cà Zorzi, e due pezzi di Marezana da una, e dall'altra parte del Mandracchio delle Porte di Brondolo. 1659. 14. Agosto T. 19. c. 41.

Li Ministri dell'Offizio non possano aver più di cinque per cento, restando tagliate le Terminazioni, che assegnano due al Fiscale, e due all' Esattor. 1659. 15. Settembre C. A. C. 9. c. 29.

Confiscazione di Campi tre di Barena in Saccagnana. 1663. 12. Decembre T. 21. c. 35. t.

Abbia facoltà il Magistrato di far corrispondere dalla Cassa d'Esazione alli N. N. H. H. Esecutori, ed a' Ministri le solite utilità di quindeci per cento nelli modi, e forme sempre stilate sopra il Capitale per la Confiscazione, ed alienazione della Pesca dell' Alveo Vecchio di Piave. 1703. 27. Settembre D. S. C. 14. c. 102.

Siano permesse le Utilità delle dieci, e cinque respettivamante per cento sopra Ducati 10200. alli N. N. H. H. Esecutori, e Ministri del Magistrato per la Vendita, ò sia alienazione dell' Alveo di Piave Vecchia dismesso mediante l'estrazione del Lotto. 1707. 27. Settembre D. S. C. 14. c. 102.

Adempita con sopraluoco la riperticazione de' Beni trà la Comunità di Chioza, e la Commissaria Lini contenziosi, e posti li suoi termini resta il tutto approvato. 1714. 21. Giugno D. S. C. 15. c. 66.

Sopra la Confiscazione, e Vendita de' Beni abboniti di Caurle siano assegnate le quindeci per cento alli N. N. H. H. Esecutori, ed a' Ministri, restando rimesso alli Savii all'Acque, Deputati, ed Agiunti alla Provision del Dinaro la distribuzione a chi di ragione si aspettassero. 1719. 4. Maggio D. S. C. 15. c. 150.

ARTICOLO UNDECIMO.

VISITE.

DEbba l'Offizio valersi degli Uomini del Capitanio nelle Visite, che farà per risparmio d'altra spesa. 1594. 7. Marzo C. A. C. 6. c. 28. t.

Elezione di Cuoco per servirsene in occasione di Visite, da esser pagato di volta in volta. 1612. 24. Novembre T. 11. c. 138., e 1618. 23. Settembre T. 12. c. 47. t.

Elezione

Elezione di Scalco per servire alle occorrenze. 1619. 6. Agosto T. 12. c. 213.

Altra simile con tutti gli obblighi, ed utilità, che aveva il suo Precessore. 1621. 21. Febraro T. 13. c. 2. t.

Siano accresciuti oltre li Ducati 15. all'anno, che riscuotè lo Scalco altri Ducati cinque, con che pagar possi le Decime giusto la Termizione 3. Agosto 1649., e ciò alla Persona, e non alla Carica. 1649. 28. Gennaro T. 17. c. 47. t.

Cassazione di Scalco del Magistrato per disobbedienza al N. H. Esecutor. 1651. 5. Settembre T. 20. c. 40.

Supplica dell' escluso per esser rimesso, che restò licenziata. 1662. 16. Marzo T. 20. c. 77.

Andando un N.H.Esecutor solo in Visita siano destinati Ducati 15. al giorno, ed essendo tutti tre uniti Ducati 30. al giorno, compreso ogni spesa, eccetto Cavalli, e Carozze, e portandosi il Magistrato Ducati 60. 1662. 30. Giugno T. 20. c. 98.

Elezione di Scalco ut supra con tutti gli utili, obblighi, e condizioni dichiarite. 1662. 26. Settembre T. 20. c. 124.

Il Magistrato stabilisca quelle regole, ed ordini, che stimerà proprii per le spese di Viaggi, così di tutto il Magistrato, come di parte del medesimo. 1663. 10. Maggio C. A. C. 9. c. 149.

In occasione di Visite da farsi dall'Eccellentissimo Magistrato sia cura, ed incombenza del Fante, e Spendidor di proveder il bisogno, portando la Polizza dello speso alla Banca per la sua approvazione. 1679. 18. Decembre T. 24. c. 110. t.

Per minorare l'aggravio alla Pubblica Cassa nell'occasione de' viaggi per Visite, potendo complire l'uso di alcuna delle Peote della Casa dell'Arsenal, aggiongerà quel Reggimento li proprii riflessi per conciliare il miglior pubblico servizio. 1722. 10. Giugno D. S. C. 16. c. 65.

ARTICOLO DUODECIMO.

DISSEGNI, LIBRI, CARTE, E STAMPE.

IL Carter dell' Offizio non debba dar cosa alcuna, se non con Mandato sottoscritto almeno da uno de' N. N. H. H. Esecutori. 1575. 9. Maggio T. 4. c. 231.

Tutti li Dissegni, che sono in Carte semplici siano accomodati, e posti in Tela. 1618. 18. Maggio T. 12. c. 123.

Libri

Libri, e Dissegni non siano dati fuori dell' Offizio. 1620. 13. Ottobre T. 12. c. 307. t.

Sia fatta nota sopra il Dissegno ritrovato delle Confiscazioni, e Prese di là dal Taglio di Pò formato dal Proto Galese, acciò resti autentico, e valer debba come se fosse sottoscritto dal detto Perito. 1627. 18. Settembre T. 14. c. 46. t.

Occorrendo Carta, Libri, ed altro debba il Coadjutore presentar al Magistrato la nota di quello bisognerà da esser sottoscritta da un Savio, ed un Esecutor, e tenuta dal Carter per suo fondamento. 1643. 5. Decembre T. 16. c. 56.

Tariffa di quello deve ricever per ogni capo di stampa lo stampadore sì de' Mandati, che d'altro per servizio del Magistrato 1675. 26. Marzo T. 23. c. 151. t.

Per li Rami d'impressione nel Dissegno della Laguna Ducati 150. dovendo questi esser conservati nel Magistrato. 1677. 28. Febraro T. 23. c. 226.

Posti in ordine tutti li Libri, e Scritture del Magistrato a materia per materia siano anche aggiustati li Dissegni, con altre regole prescritte. 1681. 17. Febraro T. 25. c. 11.

Ordini per lo Stampatore, ed occorrenze, e circa la sua Tariffa. 1683. 11. Marzo D. S. C. 11. c. 194. t.

Siano regolati li Dissegni d'avviso, e de cœtero debbano formarsi nelle giuste misure. 1684. 31. Agosto D. S. C. 12. c. 27.

Inerendo ad altre Terminazioni 1575. 9. Maggio, e 1643. 5. Decembre, non possa esser bonificato al Carter nelli suoi conti alcun Capo di Robba, se non averà il Mandato del Nodaro, ò Coadjutor sottoscritto da uno degli Eccellentissimi Savii, ed Esecutori. 1693. 28. Maggio T. 27. c. 193. t.

Deputazione di Carter del Magistrato per somministrar Penne, Carta, ed altro, dovendo il tutto esser pagato a Norma della sua esibizione, ed accordo. 1708. 10. Luglio T. 29. c. 71.

Non sia fatta alcuna contribuzione a' Periti per Dissegni di puro lume della materia, siti, e circostanze, di che si tratta, essendo ciò d'imcombenza delle loro Cariche;

Mà per quelli di grave importanza, ed ordinati da conservarsi sempre nell'oggetto del pubblico servizio, sia riconosciuta la fatica del Perito con quel premio, che sarà creduto giusto, e conveniente. 1729. 12. Gennaro T. 33. c. 69. t.

Per dar metodo alla materia de' Dissegni attinenti la Laguna, Porti, Lidi, e Fiumi, per la loro conservazione resta appoggiata l'incombenza al Vice-Proto Luchese di segregarli, riformarne la rubrica, ed altro a norma delle regole allo stesso ingionte. 1732. 30. Decembre T. 34. c. 16.

ARTICO-

ARTICOLO DECIMOTERZO.

PEOTA, ED APPRESTAMENTI,

SI debba far una Peota dell'isteſſa forma a Sagoma della vecchia, valendoſi dei fornimenti, ed Arneſi dell'altra;

La vecchia ſia venduta, e fatto l'accordo per il N. H. Eſecutor alla Laguna con partecipazione alla Banca. 1601. 5. Giugno T. 9. c. 115.

Non ſi poſſi impreſtare alcuna delle Barche dell'Offizio a chi ſi ſia ſenza licenza con quattro ballote almeno, dovendo eſſere ſottoſcritta da uno delli Savii, e degli Eſecutori in pena. 1601. 3. Gennaro T. 9. c. 130. t.

Conceſſione della Peota per meſe uno al N. H. Eſecutor da valerſene ſopraluogo del Cavamento della prima Preſa del nuovo Alveo della Brenta Noviſſima. 1606. 19. Maggio T. 10. c. 36. t.

La Barca piccola ſia conceſſa all'Eſecutor per giorni vinti da andar ſopra la prima Preſa della Brenta a pagar gli Operarii. 1606. 29. Luglio T. 10. c. 51.

Siano contribuiti al Cuſtode della Peota del Magiſtrato Ducati 12. all'anno. 1631. 29. Marzo T. 14. c. 198. t.

Debba farſi una Peota nuova, e vendaſi la vecchia. 1636. 10. Giugno T. 15. c. 66.

Non abbia a preſtarſi, a chi ſi ſia ſenza previa ballotazione della Banca con 4. Voti nel Boſſolo Bianco, e con Mandato al Cuſtode ſottoſcritto da un Savio, e da un Eſecutor. 1643. 7. Settembre T. 16. c. 46. t.

Non debba darſi impreſtido la Peota del Magiſtrato ad alcun Pubblico Rappreſentante, ſe non con ballotazione della Banca, e con l'aſſiſtenza del Cuſtode della medeſima. 1659. 16. Gennaro T. 19. c. 81.

Elezione per Cuſtode della Peota col ſolito emolumento. 1660. 25. Maggio T. 19. c. 111. t. e 1667. 20. Febraro T. 22. c. 68. e 1700. 8. Settembre T. 28. c. 168.

Sia formata Polizza d'Incanto per la Vendita della Peota del Magiſtrato, reſtando ſoſpeſo il Salario di Ducati 12. all'anno al Cuſtode, dovendo provederſi in occaſioni di viſite d'una Peota dell'Arſenale. 1720. 29. Maggio T. 31. c. 53.

Sia dal Reggimento dell'Arſenal fatta fabricare una Peota, quale ſervir debba nell'occorrenze delle Viſite del Magiſtrato alle Acque, e di quello all'Armar. 1722. 26. Agoſto D. S. C. 16. c. 77.

Per la Fabrica d' una nuova Peota per servizio del Magistrato sia impiegato il soldo delle Condanne. 1726. 14. Agosto T. 32. c. 99. t.

Elezione di Custode colla Mercede assegnata in passato. 1726. 10. Decembre T. 32. c. 110.

Accordo con Benetto Tagliapiera Squerariol di tener in acconcio la Peota per Ducari 30. all'anno. 1727. 20. Marzo T. 32. c. 120.

FINE DELLA PRIMA PARTE.

SISTE-

SISTEMA
DELLA
SECONDA PARTE
TOCCANTE L'OGGETTO
DI
PRESERVAZIONE.

Quest' Oggetto di Preſervazione, a cui dirigge le ſue applicazioni il Magiſtrato Eccellentiſſimo alle Acque, abbraccia tre Capi principali, che ne includono molti ſubalterni,

e ſono { *DI LAGUNA,*
DE' LIDI,
DE' FIUMI, }

onde ſeparatamente ſe ne formano li Trattati.

TRATTATO PRIMO
DI
LAGUNA.

LA Laguna è una raccolta d' Acque di Mare frà Argini di T. F., e di Lidi, introdotte mediante l' aperture de' Porti, alternando l' ingresso, e regresso nel periodo d' ogni dodeci ore, con variazione di quantità, e corso per li sintomi del Mare, secondo le Mozioni della Luna, e lo spirare de' Venti.

Nella Laguna si considerano, e riflettono.

Le sue parti in Corpo,
Il suo Mantenimento,
Il Comodo della Navigazione,
E l' Uso delle Pesche;

Da che si deducono 4. Capi d' esposizione.

PRIMA ESPOSIZIONE.

IL Corpo d' essa Laguna si divide, rispetto all' estensione, in tre parti;

SUPERIORE dal lato destro, che si dilata in lunghezza dal Partiacqua di S. Giacomo di Paludo sino all' Alveo di Piave, ed in larghezza dal Mare sino alla Conterminazione;

MEDIA, ch' è la parte interna, e più viva, che si estende dal detto Partiacqua di S. Giacomo sino a quello di S. Pietro della Volta, e per larghezza dal Lido sino alla T. F.;

INFERIORE dal lato sinistro di lunghezza dal detto Partiacqua di S. Pietro sino a Brondolo, e per larghezza dai Lidi sino alla Brenta novissima

La *Superiore* è conterminata dall' Alveo dell' Osellino sino all' Argine del nuovo taglio del Sile, e quello di S. Marco dietro la Piave Vecchia al Cavallin;

Si contermina la *Media* dal Capo del Osellin sino a Marghera, e poi a Fusina sino al Ponte Canale della Cavaizza, che riguarda il Partiacqua di S. Pietro;

L' Infe-

L'*Inferiore* dalla detta Cavaizza ſino a Brondolo.

Può anco dividerſi per la ſua latitudine dai Lidi alla T. F. in altre tre parti cioè { *alta* / *Media*, e / *baſſa*

La prima, ove eſiſtono le Barene, che la imgombrano;

La ſeconda, ove s'attrovano Acque libere con Paludi;

La terza, ove ſono i Canali profondi in vicinanza de' Porti.

E' compoſta eſſa Laguna d'Acqua vagante, e di Canali con ſue Sponde, Ghebbi, Valli, Velme, Paludi, Barene, e Canedi.

E' in oltre diviſibile in tante parti, quanti ſono li Porti rilevandoſi il Contermine laterale di cadauna dalli Partiacqua prodotti.

Ben ſi conſidera nell'interno eſſa Laguna di due rimarcabili condizioni, cioè

LAGUNA VIVA, che hà corſo, e profondità quaſi per tutto, ed è quella, che circonda la Città, e s'eſtende dalle Barene ai Porti;

LAGUNA MORTA, che è fiacca di corſo, e manca di profondità, ed è quella, che comincia dal Margine delle Barene ſino agli Argini della T. F.

Tutta eſſa Laguna, è conterminata nella Circonferenza da Argini, Canali, e Lidi, che la concludono, e dividono dalla T. F.

In queſta Laguna d'Acque di Mare quantunque eſcluſi li Fiumi Reali, vi cadono però Acque dolci, e torbide del Zero, Deſe, e Marzenego, non ancor divertite, e le Acque de' Scoli de' Beni eſiſtenti ſopra il Circondario di T. F. col mezo di Ponti-Canali, e Chiaviche, ed altro, per la neceſſità di dar adito alla Navigazione mediante li ſoſtegni di Porte, che dalla deſtra ſono del Moranzan, Bondante, e Brondolo, e dalla ſiniſtra quelle del Cavallin, del Sile, e del Sioncello.

SECONDA ESPOSIZIONE.

IL proprio Mantenimento della Laguna dipende da due Cauſe efficienti, che ſono

Le Bocche de' Porti, che l'alimentano con fluſſo, e rifluſſo delle Acque da Mare, ſervendo all'ingreſſo, ed uſcita delle medeſime;

E li Canali recipienti, e comunicanti, che danno moto, impulſo, e forza alle ſteſſe.

Li benefizii, che ne derivano, ſono { *Salubrità d'Aria*, / *Libertà dello Stato*, / *e Suſſiſtenza del Commerzio.*

I Porti, che somminiſtrano Acque a riempire il Vaſo della Laguna, eſiſtono in numero di ſei, cioè

quattro

quattro principali

di { *CHIOZA*,
MALAMOCCO,
S. NICCOLO', *E*
Tre Porti. }

e due di minor conseguenza, perchè danno poco adito;

e sono { *Sant'Erasmo*,
E Pordelio, *ò sia Lido maggiore*, }

Quello di Chioza bagna la parte inferiore d'essa Laguna;

Quelli di Malamocco, San Nicolò, e Sant'Erasmo la parte media;

Quelli de' tre Porti, e Lido maggiore la Parte superiore.

Vene sono due altri consistenti ai lati d'essa Laguna fuori del Circondario, cioè

Dalla parte superiore quello di Jesulo detto di Piave Vecchia, ora Sile;

L'altro dalla Parte sottovento, che è quello di Brondolo.

Si mantengono essi Porti in profondità sufficiente coll'ingresso delle Acque copiose da Mare, e col reflusso delle Acque naturali di Laguna, e di Mare;

Ed in oltre con li mezi dell'arte, che sono li Guardiani, che li fiancheggiano, e le Palificate di sotto e sopra Vento, che li tutelano dalla soprafazione delle Sabbie.

L'Acqua opera { ò per via di Corso,
ò in via di pressione } a benefizio de' Porti.

Da' Porti provengono li Partiacqua.

Si formano questi dall'incontro delle Acque di cresente da Mare nel di lui flusso trà un Porto, e l'altro, ove nel contrasto si fermano sino che sono obbligate a discender al proprio Porto nel riflusso di Mare, che le richiama. Che perciò ne' siti d'essi Partiacqua si generano interrimenti.

Li Canali di Laguna per l'origine si riconoscono di due sorti.

Altri formati dalla Natura per impulso delle Acque di Mare, e vanno a terminare ne' Porti;

Altri dall'Arte, che han bisogno dell'ajuto dell'Arte stessa per mantenerli.

Hanno di proprio i Canali Naturali, che si mantegono da se stessi, perche le Cause produtrici sono per lo più le conservatrici.

Rispetto al loro corso, altri sono retti, ed altri trasversali, inservienti puramente alla Navigazione, e questi sono al Confine d'una Laguna con l'altra, ove si forma Partiacqua.

Ne' Canali trasversali si fà l'interrimento dal rendersi l'Acqua stagnante.

Fra li Canali inservienti alla Navigazione se ne rimarcano 4. principali, perche da 4. parti viene propriamente frequentata; e si chiamano

Del

Del Padovano da Santa Chiara sino a Fusina
Della Lombardia, da S. Giorgio Maggiore sino a Chioza
Del Trevisano, dal Canalreggio sino a Marghera,
Del Friuli, dalle Fondamente nove sino al Sile.

Vi sono li Canali interni della Città

subdivisi in { Canal Grande, e
Rivi tra Fondamenta e Stabili.

Il Canal Grande, ed alcuni de'Rivi, che comunicano rettamente con lo stesso, sono della giurisdizione del Magistrato alle Acque; gli altri Rivi interni, e piegati s'aspettano al Magistrato de'Proveditori di Comun.

TERZA ESPOSIZIONE.

LA sussistenza de'Porti, e la profondità sufficiente delle loro Foci somministra il comodo dell'accesso a questa Dominante;

E la Navigazione interna richiede Canali di fondo, e corso d'Acque vigorose per conservarli.

Queste premurose intenzioni si ottengono con due mezi;

Il primo col divertire le materie delle atterrazioni;

Il secondo coll'escavazioni di quelle, che cadono, e si fermano guadagnando il fondo stesso.

Provengono gl'interimenti da 4. principali Cause:

Dalle immondizie della Città, ed Isole;
Da'terreni, e Ruvinazzi, che si disperdono;
Da sabbie introdotte dalle Cresenti di Mare, e
Dal torbidume de'scoli del Circondario.

Per la diversione delle materie si prevengono li pregiudizii col mezo degli espurghi;

al cui fine vi sono { Nettadori de' Sestieri della Città, e Contrade;
Navigli di varie condizioni per li trasporti de' Ruvinazzi.

Per l'escavazione degl'Interrimenti vi sono modi { Artifiziosi, e
Naturali

Della prima condizione sono { Edifizii di Cavafango,
Zattere con Badiloni,
Operarii con Carole, e Badili.

Vi si richiede destinazione de' Luoghi per la Reposizione de' fanghi da tradursi fuori della Conterminazione di Laguna.

Della seconda { Aprimento } delle Code de'Canali,
Prolungazione }
Unione d'acque supériori.

Discendono queste con forza, e peso valevole all'asporto delle materie sottogiacenti sino al Mare.

QUAR-

QUARTA ESPOSIZIONE.

IL quarto punto d' ispezione è quello dell' uso delle Pesche in essa Laguna.

Vengono queste esercitate { in Aque libere, e Canali comuni; ò in Valli, ò sian laghi particolari.

Le Prime da' Pescadori, e chi si sia,
Le Seconde da' Possessori, e Vallesani.

Nelle pesche d'Aque libere sono da osservarsi { le maniere, ed i Luoghi,
Tanto nell' oggetto che si conservi in copia il Pesce;
Quanto affine che non ne patiscano li Canali, e Paludi,

Le Valli per la loro forma sono di due generi:
ò con clausura, e perciò Valli serrate di Pesca sicura,
ò senza, e perciò Valli aperte di Pesca vagantiva.

Col riflesso alla loro situazione si dividono

In Valli della Laguna { Superiore, Media, Inferiore.

In esse Valli ò sian chiuse, ò sian aperte devono aversi due notabili ispezioni;

Una al loro Circondario, e Confini;

L'altra al loro uso, se sia ne'limiti dalle Leggi prescritti, ò se trappassi in abuso ad onta delle Leggi stesse, che vogliono l'indemnità, e preservazione della Laguna, Canali, e Porti.

Le Serraglie sostengono l'Acqua nelle decrescenze, e restringono quella parte di Laguna, in cui esistono.

Al bene d'essa Laguna, e Porti

si richiede { Copia d'Acque libere, e sciolte, e Vigoria di moto, e corso delle Superiori nelle inferiori

La cognizione dello stato d'essa Laguna si rende altamente premurosa;

Nè può meglio rilevarsi, che col mezo de' Scandagli de' fondi ne Canali, e ne' Porti.

Questi devono pratticarsi di tempo in tempo per contraporre alli danni, che si rimarcano, gli espedienti opportuni prima che si confermino.

SPIEGAZIONE
DE' CAPI PRINCIPALI
INTORNO ALLA LAGUNA.

PEr fornire la mente di notizie addattate all'intelligenza della Laguna, e ſue circoſtanze, conviene aver cognizione delle coſe più eſſenziali, che la riguardano, quali ſi riducono à ſei punti da ſpiegarſi, cioè

DELLE SUE PARTI MATERIALI D'INGOMBRO,
DEL FLUSSO, E REFLUSSO,
DE' CANALI, E GHEBBI,
DE' PORTI, E SUE TOCI,
DEI PARTIACQUA,
DELLE VALLI.

PRIMO PUNTO
DELLE PARTI MATERIALI
D' INGOMBRO.

SI premette, che s'hà per antiche relazioni, che queſta Laguna s'eſtendeva da una parte ſino al Liſonzo, e dall'altra ſino in vicinanza della Città di Ravenna, coſtituita in lunghezza di circa miglia duecento, ed in larghezza da qualche parte ſino a miglia vinticinque. Diviſa poſcia dal corſo de' Fiumi, e Torrenti in più parti, e diminuita anco dagl'Interrimenti cagionati da' medeſimi rimiraſi ora la parte riguardante queſta Città inferma non ſolo, mà povera, ed anguſta, non eſtendendoſi, che a miglia 50. circa per longitudine, cioè a dire dal Porto di Brondolo fino alla Piave, e per latitudine ſolamente a miglia quattro in cinque, e meno dal Lido alla Città, e da queſta alla T. F.

Diſcendevano già in eſſa varii Fiumi, tra quali il *Pò*, *l' Adice*, *Bacchiglione*, *Brenta*, *Muſone*, e li quattro Fiumi, cioè *Sile*, *Zero*, *De-*

se, e *Marzenego*. Questi dall'incontro delle acque di Mare sostenuti, hanno apportato deposizioni di Lezzo, e di Sabbie, quali comosse da'Venti sollevarono Dossi, che consolidati si ridussero in Scanni, ed indi a poco, a poco (può credersi), ch'abbino formati quei Littorali, che tengono separata essa Laguna dal Mare, rimaste le aperture de'Porti per gl'aditi al medesimo di fluire, e defluire con, che alimentarla, e conservarla.

Questa Laguna, che riceve dall'atterrazioni un continuo sensibilissimo pregiudizio, eccita la pubblica paterna providenza a riguardarla con somma attenzione, e premura, come fù anco ne'tempi andati sempre considerata di essenzialissimo riflesso, e donando ad essa le applicazioni più fisse per li ripieghi incessanti, e validi a redimerla, prima che precipiti in un peggiore, ed irreparabile stato.

Vi sono in essa *Canali*, *Ghebbi*, e *Laghi*, de'quali si parlerà più abbasso.

Ma essendo sommamente ingombrata, da *Velme*, *Paludi*, *Barene*, e *Cannedi*, deve sapersi in che consista ciò, che occupa essa Laguna, che è il primo punto delli sei proposti da spiegarsi.

DELLE VELME, PALUDI, BARENE, E CANNEDI.

QUell'atterrazione, che forma Rive de'Canali, ò sia Sponda, ò Argine abile a tenerli incassati, ed assicurare il corso dell'Acque, viene denominata *VELMA*. Questa resta per l'ordinario coperta dal Comune della Crescente, nè risulta totalmente pregiudiziale per li buoni effetti, che produce, conservando anzi nel corpo della Laguna la vigoria, e la forza per la sua conservazione.

L'elevazione altresì di terreno, che s'estende, e dilata trà Canale, e Canale, e che resta coperto dal fluire delle Acque, e scoperto dal rifluire delle medesime, si chiama *PALUDO*, quale per tutti li siti d'essa Laguna, ove giace, non dà passaggio, che a Piccioli Battelletti in tempo del Comune delle Acque.

La BARENA è più venefica alla Laguna medesima, ed è un'atterrazione, che rarissime volte viene bagnata dalle Acqua salse, attesa la sua elevazione. Il che accade solamente nei tempi de'maggiori Sopracomuni. Questi terreni barenosi, come restano semprescoperti, così generano un erba palustre, ch'è affatto inutile. E' verisimile, che esse Barene siano state prodotte dai Fiumi, allorche passavano in Laguna, cioè dalla Brenta, e Muson, ed altre Acque dolci. Tramandano queste vapori di mala qualità, e specialmente dietro le pioggie per l'umidità accresciuta nella superfizie, e poscia riscaldata da'raggi solari, onde ne escono fumi di pessima condizione, e l'aere in conseguenza diviene meno salubre.

Il pùi maligno però sì è il CANNEDO, ch'alligna sopra quel

fondo d'atterrazione, in cui nascono le Cannelle, e si vede nelle parti di Laguna, ove capitano l'acque de' Fiumi a confondersi con le salse. Da questo sono prodotti li mossoni, e l'ingrossamento dell' aria resa impura, con quei perniziosi effetti, per cui sono ridotte poco abitabili le Contrade di Torcello, Mazorbo, e Burano, attese le molestie, che apportano alla buona costituzione in Salute.

Se tali pregiudizii s' avanzeranno verso la Dominante, e si trascurino li rimedii, faranno esperimentare insopportabili incomodi, e e nocumenti.

Queste quattro sorti d'interrimenti occupano gran parte del Circondario d'essa Laguna. Han prodotto minorazione di Acque, essendo dalle ammunizioni riempiti li Fondi bassi, rialzati i Paludi, onde resta angustiato il recipiente di essa. Simili disordini la rendono tanto più sfortunata, perche fanno strada alli particolari di maggiormente pregiudicarla con le Pesche abusive, Pascoli d'Animali, con Arzerazioni, Colture, Usurpi, ed altre male operazioni vietate dalle Leggi, ed opposte al bene della Laguna, alla sicurezza del sito, ed alla vera salute di questa gran Patria. E quantunque l'attenzione del Magistrato invigili al possibile in rimovere le dannate contravenzioni, ad ogni modo vengono proseguite senza riguardo, ò timore, animatesi le persone ò dall' autorità, ò dalla consuetudine, ò dalla sperimentata indulgenza.

Li danni adunque, che risente essa Laguna, provengono da tre prime Cause.

Da' Fiumi, dal Mare, e dalla Malizia degli Uomini.

Tutto ciò tende a diminuire il Vaso ad atterarla, ed in conseguenza a perderla.

Li *Fiumi*, che discendono in Laguna, conducono di sua natura materie, e torbidumi ne'Canali, d'onde s'alzano le Velme, ed accrescono le Barene.

Mà assai più dallo *Svegro de' Monti*, e delle *Pianure*, ch'erano ad uso di Prati, e Pascoli, si sono impinguate di Terreni le Acque de' Fiumi, portando seco nella discesa, e scarico maggior copia di quello facevano per avanti.

Li pessimi effetti in Laguna si scorgono evidenti dalle tante Barene inalzate, a motivo di che s'indusse la Sapienza Pubblica a provedervi con Tagli, Cavamenti, ed altro nell' oggetto di troncare la via a sì infelici progressi.

Sono già stati esclusi, e rimossi li Fiumi più perniziosi, mà nè restano altri ancora nemici capitali d'essa Laguna, cioè Zero, Dese, Marzenego, e Meolo, resa per tale deficienza di poco profitto la tanto costosa diversione del Sile, giacendo l' opera per più rimarcabili riguardi nella sua fatalissima imperfezione.

Il *Mare*, che hà tre moti, cioè di circuizione dalla sinistra alla de-

ſtra ſempre continuo, ſe ben tardo, e di fluſſo, e di refluſſo, che ſono d'alterazione, danneggia con quello del ſuo fluſſo, quantunque porta l'alimento ad eſſa Laguna, mà per lo più impuro, perche agitate da' Venti le Acque comovono le Sabbie de'Scanni, e delle Spiaggie, e le introducono in queſto Vaſo per le Bocche de'Porti, e nei Sopracomuni, traſportando il torbidume anche nelle parti più lontane, e remote, da dove poi la debolezza, e languidezza del rifluſſo non vale a rigettarlo in Mare.

Li pregiudizii in oltre, che viene d' inſerire allo ſtato abbattuto d'eſſa Laguna *la Malitia degli* Uomini, ſono molto di rifleſſo, tanto più, che provengono da un ſeme peſſimo d'intereſſe contro il proprio nido iſteſſo, mantenuto da queſti Sacri eſtuarii, ſe sì laſciano indemni dalle offeſe. Molte ſono le maniere di ferirla, che ſi chiamano Contrafazioni, poichè riſultano in onta alle Leggi proibitive, e ſono di conſtruir Argini, coltivar Barene, paſcolar Paludi, atterrar luoghi baſſi aperti, inteſtar Canali, e gettarvi rilaſſatamente ogni ſorte di materie. Tutto queſto minora il Fondo, ſtringe il Vaſo, e debilita il corſo delle Acque, in cui conſiſte eſſenzialmente l'anima vitale d'eſſa Laguna.

Il Famoſo Perito Sabadino volle ſpiegare il ſuo ſentimento col ſeguente

SONETTO.

QUanto fur grandi le tue Mura il ſai,
Venezia, or come eſſe ſi attrovin vedi;
Che ſe al biſogno lor tu non provedi,
Deſerta, e ſenza Mura reſterai.

Li FIUMI, il MARE, e gli UOMINI tu hai
Per inimici; il provi, e non lo credi:
Non tardar; apri gli occhi; e muovi i piedi,
Che volendolo poi, far non potrai.

Scaccia i Fiumi da te: le voglie ingorde
Degli Uomini raffrena: e poi dal Mare,
Rimaſto ſol, ſempre ſarai obbedita.

Dhe non aver l'orecchie al tuo ben ſorde,
Perche con gran ragion, poſſo affermare;
Ch'il Ciel ti diè ne l'Acque eterna Vita.

Trà li pregiudizii di rimarco alla Laguna ſi contano ancò li *Canali Sccladori*, che mettono le loro Acque dolci in eſſa, impregnate

per

per ordinario di Torbide, che meſcolandoſi con le ſalſe producono in più Luoghi l'accennato Cannedo infeſto tanto, come ſi diſſe, all'aria, ed alla ſalute.

Le Acque de' Beni trà la Brenta nova, ò ſia Brentone, e la Noviſſima paſſano per li Ponti-Canali denominati Miani, Lugo, Cornio, Cavaizza nella Laguna di Malamocco, cioè media, e quelle de' Terreni della ſeſta, e ſettima Preſa del Piovado ſcaricano per li Ponti Canali di Sciocco, e Conche nella parte inferiore, camminando per il Canale di Mont'Albano, ove eſiſte una mano di Porte, che trattengono nelle creſcenti le ſalſe, mantenute per ciò dalla Preſidenza di quel Conſorzio.

Queſti Ponti-Canali furono al tempo della Regolazione della Brenta frà gli anni *1606.*, e 1610. dalla pubblica providenza conceſſi, previi molti eſami (a motivo di non leggieri contrarii rifleſſi) per l'indemnità della Laguna, circoſcritta la permiſſione da ſtrettiſſime particolari condizioni, come nel Decreto in tal propoſito ſi legge.

Anche le Acque, che diſcendono dalle parti di Campo San Piero, e paſſano per alcuni Ponti-Canali di ſotto il Muſone ricevendo li ſcoli delle Campagne, vengono a capitare nel Bondante, e Soprabondante col mezo d'un Ponte-Canale di ſotto le Porte di Moranzano, sboccando pure nella Laguna di Malamocco.

Tutte queſte Acque feriſcono l'interno d'eſſa Laguna; ed il male, ſe bene incenſibilmente s'avanzi, ad ogni modo và poi comparendo viſibile, e chiama la pubblica maturità a fiſſare l'applicazione per uno addattato, ed opportuno compenſo.

Conoſciute le Cauſe de' mali, non v'hà molto di fatica a rintracciarne i rimedii, che conſiſtono in operazioni contrapoſte ſapendoſi quel tritto veridico Aſſioma, che *contraria contrariis curantur*.

Il difficile conſiſte in approntarne li mezi con forza, con riſoluzione, e con facilità di ſupplire a quel diſpendio, che per ottenerne l'effetto ſi ricerca.

Nell'eſſenziale sì provido oggetto di eſimere da' pregiudizii queſta Laguna ſono ben da rimarcarſi oltre le innumerabili antiche ſalutari pubbliche deliberazioni ne' ſecoli antepaſſati ſtabilite, li gravi, e pieniſſimi Decreti dell'Eccellentiſſimo Senato emanati anche nel corrente, diſtinguendoſi in particolare quelli 1708. 27. Settembre, 1712. 24. detto, 1713. 23. Agoſto, e quello ſpecioſiſſimo di 18. Gennaro, come pure 1724. 14. Giugno con li ſuſſeguenti 1725 27. Marzo, 24. Maggio, e *29.* Decembre per la materia queſto delle Valli, e 17*26.* per l'eſcluſione rivellita (con ſentimento ſempre eguale) delle Acque dolci dalla Laguna, tendenti tutti eſſi Decreti alla ſua geloſa cuſtodia, e preſervazione.

Sarà pur utile da oſſervarſi la Scrittura diffuſamente eſteſa, e raſ-

ſegnata

ſegnata alla ſapienza dell'Eccellentiſſimo Senato 30. Decembre 1713., ſopra cui nacque l'antecitato Decreto 18. Genaro, che ſpiega le circoſtanze d'eſſa Laguna, lo ſtato del Circondario, li pregiudizii, e provedimenti in particolare, ed in generale. Tra li generali, che potrebbero migliorarla, ſi contano l'aprire Code de' Canali, unire Acque ſuperiori dando loro direzione a beneſizio de' Canali, e de' Porti, levare impedimenti, praticare eſcavazioni, ò a badile, ò con Edifizii, e Zattere, mantenere il Littorale, ed i Porti, tenere eſcluſe le Acque dolci, e rimovere al poſſibile i diſordini, e le contrafazioni.

Li Cavamenti de' Canali ſi rendono indiſpenſabili, e più utili, quanto più frequenti, e copioſi per vivificare le parti ſuperiori ammunite, comunicando le Acque, ed eſtendendo le code di quelli ſopra le Paludi, acciò tutte le parti d'eſſo Corpo concorrino proporzionate a mantenerlo.

Uno de' rimedj a facilità di preſervare eſſa Laguna è ſtato il circoſcriverla con giro d'una fiſſa linea di Conterminazione. Fù ſavio il conſulto per indicarla veramente ſacra dentro gli aſſegnati termini. Dalla parte di Mare ſerve per linea il Littorale da Brondolo ſino al Cavallino, e dalla parte di T. F. reſta conterminata a tenore de' Decreti, cioè dal lato deſtro ſtabilita la Linea di Fuoſa Gambarare, e Taglio nuovo di Brenta 1610. 30. Novembre, 1615. 29. Ottobre, 1628. 12. Maggio come altresì dal Braccio ſiniſtro quella del Deſe, Sile, e Piave 1670. 30. Aprile, e 16. Luglio 1674. 7. Gennaro, e 16. Maggio, e 1683. 9. detto.

Reſtano però due difetti da rifletterſi, cioè alla mancanza in alcuna parte per l'adempimento dal lato ſiniſtro, ed al non trovarſi l'intiera ſicurezza dell'eſiſtenza de' termini, che ſegnano la linea del braccio deſtro, non eſſendo nè pure ſtati liquidati in conſonanza de' ſuaccennati Decreti li Beni, che vi foſſero di pubblica Ragione dietro le linee ſuddette di Conterminazione.

VENETORUM URBS DIVINA DISPONENTE PROVIDENTIA AQUIS FUNDATA AQUARUM AMBITU CIRCUMSEPTA AQUIS PRO MURO MUNITUR: QUISQUIS IGITUR QUOQUO MODO DETRIMENTŪ PUBLICIS AQUIS INFERRE AUSUS FUERIT, ET HOSTIS PATRIÆ JUDICETUR: NEC MINORI PLECTATUR PÆNA QUĀ QUI SANCTOS MUROS PATIÆ VIOLASSET: HUJUS EDICTI JUS RATUM, PERPETUUMQ; ESTO.

Fù

Fù savia, e bravamente scritto dal dotto Gio: Battista Ignazio. Editto in marmo nella stanza del Magistrato.

Evvi pure altra Iscrizione al Quadro, che figura Venezia assistita dalla Religione, Concordia, Vigilanza, Sicurezza, ed Abondanza:

VT
AQVARVM IMPERIVM RELIGIONE ET COCORDIA QVESITV,
ATQVE ÆSTVARIA HÆC LIBERTATIS SACROSACTA SEDES
VRBIS VELVTI SACRA MOENIA ÆTERNV COSERVETVR,
ÆRE PVBLICO CVRATVRVM DILIGENTIA, ET SEVERITATE
AMNES ELIMINATI, COERCITI, DIVISI, ALIO TRADVCTI
IPSIQ; MARI IMPOSITÆ LEGES MDCXXIII.

SECONDO PUNTO

DEL FLUIRE, E REFLUIRE DELLE ACQUE DI MARE, O SIA CRESCENTE, E ZOSANA IN LAGUNA.

QUesto flusso, e riflusso non è altro, che un gonfiamento, e ritiro delle Acque di Mare, ricevendo gl' impulsi dal moto della Luna, e bilanciandosi due volte al giorno nel più, e nel meno per il tempo, e per il modo.

Li suoi effetti si scorgono più manifestamente nei Lidi, che sono le parti estreme del Mare. Il Flusso è causato dal Mare, che spingendo le sue Acque per le Bocche de' Porti nello spazio di *6.* ore, le revoca in tempo eguale a se medesimo. S'avanzano queste verso i Margini della T. F., e se ne ritornano per quanto possono ai Lidi, e all'uscita dei Porti, non concorrendovi di proprio d'essa Laguna in queste vicendevoli alterazioni, che il solo recipiente del Vaso.

Il flusso, rimossi gli accidenti contrarii, porta l'ascesa dell'Acqua per doi piedi in circa, quale ridotta alla maggior altezza, arriva ad un segno denominato il Comune. S'introducono Acque vive, fresche, e chiare, a riserva de' movimenti impetuosi di Mare, e queste nel refluire traducono seco alcuna parte delle materie de' Canali, siche apportano utilissimo benefizio alla Città stessa.

Si chiama volgarmente *Crescente*, e *Zosana*. Le Acque crescono

con furioso corso nel plenilunio, e nel semilunio, e decalano estraordinarie, allorche spirano Venti da Ponente, Garbino, Maistro, e Tramontana, di modo che nel fine del primo, e del terzo, e quarto della Luna le Acque fanno pochissima variazione con moto insensibile, e si chiamano acque di fede, da che ne deriva il volgar proverbio in lingua vernacola Veneziana: *ai sette, otto, e nove.*

L'Acqua no se move, acquo Ai vinti, vintiun, e vintidò.

L'Acqua no và nè sù, nè zò.

Quando spirano Sirocco, e Levante, ed altri Venti opposti alli suddetti, si prolunga il tempo del flusso, e dalla loro impulsione si fà più veloce il corso, denominandosi tale accrescimento Sopracomune, perche ascendono le Acque oltre il segno ordinario, e sormontano le Barene, e li luoghi più sollevati, ed in questi casi specialmente il flusso reca grave pregiudizio, per le sabbie, che trasporta in essa Laguna. Non possono accertatamente comprendersi le vere cause naturali, che hanno a concorrere per render profittevole il flusso, e reflusso nella Laguna, e bisogna indagarne i mezi, con quali si conseguisca detto effetto, il che è parte de' Periti.

Ben è verò, che col flusso ordinario non giunge acqua nuova alle parti estreme della Laguna le più distanti dal Lido, ma ivi l'acqua s'inalza, mostrando qualche comunicazione respettivamente nel flusso, e riflusso.

Quanto però sarà più grande il Vaso d'essa Laguna, più saranno veloci i corsi, avendo l'acqua maggior estensione, da che provengono anche più vigorosi i reflussi: Mà quanto più sarà distante la circonferenza dai Lidi, tanto perde di moto l'acqua, e rimane senza vigore, e perciò nell'estate si riscalda, e difonde aliti cattivi, che rendono l'aria nociva in quei contorni estremi.

Si dirà a questo passo, essere più probabile l'opinione, che dovesse giovare, che fosse la Laguna tanto distante dal Lido in ogni parte, quanto nel tempo delle 6. ore del flusso potesse arrivarvi l'Acqua dal Porto scorrendo senza alcun impedimento per un Canale dritto, largo, e profondo con quell'avvantaggio, che richiedessero di spazio le escrescenze de' Sopracomuni. Conviene persuadersi, che in tal senso militassero le Leggi, che prescrissero doversi intendere Laguna sin dove quovismodo potessero montare, ed ascendere le acque salse.

Quantunque le Acque salse abbiano di proprio la forza di rodere, e consumare il terenno, che bagnano, non potendo senza energia di moto trasportare la materia ai Porti nel refluire, cadono esse nelle parti più vive a produrre imbonimenti perniciosissimi alla Laguna stessa. Ciò però non hà da fiancheggiare l'opinione d'alcuni, che il Comune vadi alzandosi un piede ogni cento anni per l'effetto dell'alzamento del fondo in qualche parte, perche il fatto

dimostra

dimoſtra il contrario, quando ſi calcola il numero de' ſecoli corſi, da che ebbe origine queſta Laguna. Vi fù chi ſoſtenne non pregiudicata la Capacità del Vaſo, benchè ſorgano viſibili interrimenti, adducendo, che la materia è traſportata da Luogo a Luogo, così che l'atterrazione d'un ſito rendi argomento di profondità in quello, dove prima giaceva.

TERZO PUNTO

DE' CANALI, E GHEBBI.

LI *Canali* ſono alvei, cui fanno ſponda le Velme, e Paludi, ò Barene, e per quali fluiſce in ſuperfizie, e profondità con moto continuo un Corpo d'Acqua, che ſi dilata nelle altre parti della Laguna, e per gli ſteſſi alvei riede nel rifluſſo al Porto.

La maggior parte ſono naturali, ed altri aperti con l'arte per maggior facilità della navigazione, ò per altro premuroſo effetto, come ſono in Scortegà di S. Giacomo di Paludo, quello dal Rio de' Croſechieri ora detto de' Geſuiti ſino a S. Michiel, ed ultimamente il Canale detto degli Ebrei, e di recente il Canale di S. Spirito prolungato, e profondato per il paſſaggio delle pubbliche Navi da Porto a Porto.

De' naturali alcuni hanno maggiore, altri minore il fondo, veloce, ò lento il corſo, ſecondo la loro ſituazione, vicinanza, e diſtanza dai Porti, ed altre circoſtanze, ed accidenti.

Sono però conſiderabili 4., che ſi chiamano di navigazione additati dalle Mede, che ſono Pali fitti per contraſegnare la linea dell' Alveo, in diſtanza proporzionata l'uno dall'altro.

Il primo è il *Canale di Treviſana*, che ſcorre dal Rio di Canalregio a S. Zulian del buon Albergo, e di là a Marghera, imboccando la Cava Gradeniga già manufatta dopo la remozione del Carro.

Altro *per la Navigazione del Padovano*, principia a S. Marta, e a S. Chiara ſino a S. Giorgio d'Alega, e di là a Fuſina, e dopo il levo del Carro, che pur ivi eſiſteva, conduce ſino alle Porte del Moranzan.

Il Carro era una inteſtatura di terreno in ſcarpa d'ambe le parti formata alla sboccatura di Canale, e ſopra d'eſſo col mezo d'Argine ſi traſportavano le Barche dalle dolci alle ſalſe.

Il terzo Canale d'uſo viene denominato *della Navigazione di Lom-*

bardia, e questo si parte dall'Isola di S. Giorgio Maggiore, e dimezato da' Partiacqua, e da' Porti, comunicandosi con altri Canali nel Canal Lombardo termina alle Porte di Brondolo.

Tiene luogo di quarto il Canal *della Navigazione del Friuli*, quale partendo da tutte le bocche delle Fondamente nove per entro, e al di fuori di Murano conduce per diversi Canali nel Sile, alla Fossetta, al Caligo, e per Saccagnana, ò per li 3. Porti al Cavallin in Piave.

Altri Canali vi sono intermedii trà li sunominati anche buoni, ed assai profondi, che conducono a' Porti, a Valli, all'Isole, e ad altre parti, ed altri d'inferiore condizione introducono le Acque nelle Paludi, ove si disperdono.

Tutti essi Canali si considerano come Vene del Corpo d'essa Laguna, e veicoli, che alla medesima somministrano l'alimento, irrigano le Paludi, bagnano, e rinfrescano le parti più lontane, e per loro natura, come fondamento principale, mantengono in essere la Laguna medesima, perche massime conducono al Mare molte materie, che l'aggravano.

Ma perche sono inevitabili le deposizioni prodotte dai Partiacqua, dalle corrosioni delle Barene, e da altre cause perniziose sopranarrate, conviene bene spesso pratticarsi l'espurgo dei Canali con l'escavazioni, ed altri modi per rendere più valide le sue forze, e più vigorosi gli effetti de' loro corsi. Quelli però di navigazione per li riguardi importanti del Comercio devono preferirsi.

QUARTO PUNTO

DE' PORTI, E SUE FOCI.

SI hà per tradizioni antiche, e riportate ne' secoli susseguenti, che del numero di sette Porti, che ricevono, e d'onde sboccano l'Acque di Mare, ve ne sono alcuni naturali, altri accidentali, ed altri Artificiali. Naturali quelli di Chioza, e di Venezia, coetanei con la Laguna; Accidentali, di Malamocco, e di S. Erasmo, per occasione di Rotte sopra il Lido; Artificiali, quello di Brondolo per dar scarico alle Acque del Bachiglione, e della Brenta, quello di Lio Maggior, perche sbocchi un Ramo della Piave, e quello dei tre Porti per lo smaltimento delle Acque del Meolo, e Vallio, ed altre, che mettono in esso.

Il Porto di Malamocco tiene la preminenza, mentre dà l'adito

libero

libero alle Navi, che da varie parti del Mondo traducono Merci, mantenendo commercio, e traffico, somministrando al Pubblico, ed al privato col suo agevole, e sciolto passaggio comodi, vantaggi, e proventi ben noti: mà perche il fondo della sua foce volgarmente chiamata Fuosa, non è tal volta sufficiente al grave carico de' Bastimenti, si fà necessario libarli, mentre per altro richiedono profondità maggiore al loro spedito passaggio.

Le *Fuose* de' Porti s' intendono quei Canali, ò pur Condotti nascosti riguardo a' loro fondi, che dal sito, ove mettono capo in mare, introducono mediante le Bocche d' essi Porti le Acque entro la Laguna.

Ogni Porto però hà più Fuose, che camminano per varii venti sottoposte ad alterazioni del più, ò del meno di fondo, ò di luogo secondo il soffiar de' medesimi, e secondo la forza del corso delle Acque. Per il che ad oggetto di rinvenirle, e calcarle con sicurezza, mentre vengono introdotte le Navi, ò altri Bastimenti, usano li Pedotti non tanto il loro Bossolo, quanto la mira d' alcuni segni particolari nominati volgarmente Dromi, che tolti in Linea l' uno con l' altro additano indubitato l' ingresso.

Li Scandagli possono indicare quali, e quante Fuose vi si attrovino in presente. Ne' tempi passati il Porto di Malamocco aveva 4. Canali, ò sian Fuose d' ingresso.

La Brenta, che capitò sin l' anno 1610. per il Canal di Restadaggio nella Laguna di detto Porto, vi inferì notabili danni, potendosi ben comprendere, che un Fiume copioso di Torbide scorso in essa Laguna, incontrando la crescente delle Acque di Mare, e sostentato nelle 6. ore del flusso, non può, che deporvi le sue torbide con atterrazione di quel sito, ove piombano. Tuttavia questo Porto si mantiene, lode a Dio, con profondità sufficiente.

Quelli, che tentano d' insinuare l' introduzione de' Fiumi in Laguna per benefizio di essa, e de' Porti, bisogna credere, che suppongano le Acque de' Fiumi sempre chiare, e correnti sino a morir in Mare, nè mai arrestate dal flusso, nè mai impregnate di Lezzo.

Oltre gli esempii de' danni inferiti alle Lagune, e Porti dal corso de' Fiumi, abbiamo sotto l' occhio l' esito del Porto di Brondolo, che a quest' ora non hà, che Bocca senza profondità, quantunque sia stato capace dell' entrata de' Vascelli, ed il suo Forte eretto a difesa, si vede ridotto in Terra Ferma. Anco quello di Malamocco senza la diversione delle Brente sarebbe ormai reso imperfetto.

Il Porto di Venezia ebbe in tutti li tempi scorsi la sua Foce soggetta a variazioni di profondità, come di presente patisce l' accrescimento de' Scanni, e Punte, e lo svantaggio di Fondo, effetti delle sabbie derivanti superiormente, che comosse da' Venti, ed asportate dalle agitazioni del Mare, hanno dentro, e fuori originati non leg-

gieri pregiudizii, come se ne provano alternativamente più, e meno a misura della qualità delle stagioni, poiche mancando le forze de' Canali superiori, anche li Ghebbi otturati, con altri impedimenti di varii generi, (a causa de'quali discende minor quantità d'acqua, onde è il corso di minor peso, di più debole vigoria, e di men forte impulso) rendono illanguidito il loro moto, e di scarso effetto per il mantenimento d'una buona Fuosa.

Le angustie, in che s'attrova questo Porto, e sua Foce ne'tempi presenti, benchè tenga nello scanno più aperture d'ingresso più tosto pregiudiziali, che giovevoli, hanno dato molto a meditare, e discutere per rinvenire espedienti valevoli a redimerlo. Molte Conferenze d'esami sono seguite, varii esperimenti pratticati, specialmente con l'uso di Palificate estese e inferiormente, e superiormente, mà attrovandosi assai ingolfato lo sbocco in un Campo molto ampio, reso difficile alle acque di Laguna il secondare, non ostante le procurate direzioni, la Linea di navigazione, sono fin ora riuscite inutili le applicazioni; nè potutosi per anco ottenere il sospirato intento d'un esito felice della profondità necessaria in alcuna parte d'essa Foce, è perciò stata costretta la Vigilanza pubblica nel motivo di grandi, e rilevanti conseguenze di fissare la massima d'escavarsi, e costituire il Canale di S. Spirito in Laguna di tale latitudine, e fondo, che sia bastevole al passaggio pronto, libero, ed espedito de' Bastimenti per il Commerzio a questa Dominante, e singolarmente delle pubbliche Navi all'uscita, e regresso da queste acque per l'esigenze pubbliche di Mare. Ciò resta espresso nel Decreto 1725. 30. Agosto, ed in molti susseguenti nel proposito, che rinvigoriscono il pubblico sentimento sempre più fermo, a cui s'è già dato forte mano, come spicca anco dal Decreto 1727. 20. Decembre, e si mantiene la grand'opera, senza però abbandonare mai l'applicazione per contribuire lo studio più fisso a rintracciare in ogni forma alcun mezo, che fosse utile ad un qualche esperimento, onde possa repristinarsi la profondità, che si ricerca nella suaccennata importante Fuosa di S. Nicolò. Si fà veramente sperabile la consolazione di questo gran bene, quando vogliano riandarsi le vicende d'eso Porto ne' tempi trasandati e deteriorato, e rimesso.

Il Porto di Chioza, che ne'tempi passati era molto pericoloso per la sua inegualità di Fondo, e ripienezza de'Scanni, che lo rendevano impratticabile da'Vascelli, s'attrova da qualche corso d'anni assai migliorato, e reso di profondità sufficiente anche oltre il bisogno.

Quello di S. Erasmo hà poco fondo, servendo solo a picciole Barche. Dopo due antiche otturazioni d'esso Porto, quali furono anche rimosse, si versò sull'articolo medesimo negli anni 1560. e 1626. per giovare al Porto di Venezia, e fù deliberato di chiuderlo solamente del

te del 1676. per beneficare le parti inferiori della Laguna mà però con la rinovazione degli esami sopra essa Clausura, nulla fù concluso.

Anco nella congiuntura di versare sopra l'esiggenze della Foce di S. Niccolò in questi ultimi tempi si meditava l' uso di Palificate ben estese per obbligare le sue Acque ad inchinare verso la Foce suddetta.

Quello parimente de'tre Porti era ripieno di Scanni, e Sabbie, che lo rendevano difficilissimo, mà col tempo migliorato s' attrova in istato di permettere il transito a qualche maggiore navigazione di quello era in passato. Lo Scanno detto Pissotta, che ivi giace, pone tal volta in pericolo quei Bastimenti, che dominati dai Venti sono ivi trasportati.

Il Pordelio è reso inutile, e di poca, ò niuna considerazione.

Li Porti principali devono per pubblici essenzialissimi riguardi custodirsi al possibile, ed invigilare alla loro indemnità, e conservazione. Si difendono con Palificate, Guardiani, ed altri lavori in siti congrui, ad oggetto principalmente d' allontanare le sabbie, e di tenere incassate le Bocche; e questa massima stà ben radicata nella pubblica Mente.

Le Sabbie, che scorrono per riva portate dal moto circolare radente il Lido da sinistra a destra cospirano a ricolmare li scanni, e le foci, quando non si procuri d'allontanarle. Se anche dalla parte interna della Laguna saranno superiormente sprigionate le acque, ove si ritrovano in gran copia stagnanti, e stagnate, si darà peso, e corso alle inferiori, in sorte che conserveranno un corso d'energia, e vigore in benefizio de' Porti, e Fuose, mentre non lascieranno depositare ne' fondi, ed in parti gelose il lezzo, ò le arene.

Verso le Bocche d'essi Porti vi si piantano anco Fari, e Bricole, che sono unioni d'alcuni Pali intressati, a cui s'attaccano le Gomene per assicurare li Vascelli in ogni occorrenza di fermarsi.

QUINTO PUNTO

DE' PARTIACQUA.

QUel sito, ò sia quella linea, ove le Acque entranti per li Porti s' incontrano in Laguna, e si fermano, per poter poi receder, e restituirsi ad essi Porti, s' intende per Partiacqua: estreme parti delle Acque con opposto corso fluenti, che nel contra-

sto si

sto si fanno vicendevolmente argine, ed arresto, e l'istesso succede nell'incontro di due Canali, che caminano con moto contrario sino al punto, ove s'appongono, e si ribattono. Quel filo d'unione, e separazione, che ne segue si chiama Partiacqua, che pur è tal volta mutabile secondo gli accidenti capaci d'alterare la sua situazione.

Dalle Acque di cadaun Porto si generano due Partiacqua, e frà ogni due Porti se ne forma uno.

Tra il Porto di Chioza, e di Malamocco il Partiacqua esiste a Porto secco:

Frà il Porto di Molamocco, e di Venezia, a S. Spirto:

Tra quelli di Venezia, e Sant'Erasmo, dietro il Monastero di S. Mattio di Murano:

Trà S. Erasmo, e li 3. Porti, a San Giacomo di Paludo:

E frà i tre Porti, e Pordelio, nel Canal de' Bari.

Sono osservabili per più rispetti li Porti nella loro situazione, in riflesso massime delle operazioni, che si vanno facendo in Laguna, in considerazione del loro stato, e per le alterazioni, che possano risentire a misura de' tempi. Sopra qual punto s'esercita la Perizia de' Proti, e la cognizione de' studiosi, ed intendenti del temperamento, e sintomi di queste medesime Lagune.

SESTO PUNTO

DELLE VALLI.

NElle parti della Laguna superiore, media, ed inferiore esistono le Valli. Cadauna di esse consiste in uno spazio d'Acque, e Paludi circoscritto da' proprii Confini, ove s'annida il Pesce, che vi nasce, ò scorre, ò vi si getta, perchè si nutrisca, e si conservi. Si distinguono dall'essere altre aperte, ed altre chiuse fino al tempo opportuno delle Pesche.

Le Valli esistenti nella parte media furono distrutte intieramente nell'anno 1662., come giudicate nocive alla consistenza, e preservazione della Laguna. Alcuni Laghi di tre di quelle superiori, e più lontane dal Porto di Malamocco sono stati rimessi dell'anno 1707. in clausura separata, esclusa la loro circonferenza troppo dilatata, e con la libertà de' Canali, e Code d'essi, ed in alcuni altri Laghi insorti dopo l'anno 1662. in numero di 4. furono pur nel tempo suddetto permesse le serraglie, sussistendo, e di quelli, e di queste la concessione *per ora*, mediante l'esame, e ricognizione de' Collegii

Delega-

Delegati, e Conferenze in questi ultimi tempi sopra tale importante materia deputate.

Si che *sette* se ne numerano nella media in titolo di semplici Laghi; *otto* nella parte superiore in titolo di Valli solite chiudersi; e *tredici* nella parte inferiore d'essa Laguna, alcune delle quali in questa medesima parte ebbero sin dell'anno predetto *1662.* anco la pubblica approvazione dell'Eccellentissimo Senato, con la condizione però del *per ora*, e non altrimenti, onde sempre resti la pubblica libertà di rimoverle, quando ò per abusi maliziosi, ò per pregiudizii naturali, che si scoprissero, non avessero più a sussistere.

Alcune s'uniscono in un solo corpo, e tal altra non viene chiusa, perche non corrisponde all'utile la spesa, di modoche il numero suddetto si restringe.

Descritta la qualità, situazione, e numero delle Valli, alle quali si concede facoltà della clausura con permissione d'anno in anno rinovata con la clausula stessa, succede il punto della cognizione da aversi *cosa sia l'accennata Clausura.*

Questa si è un Recinto formato in figura obbliqua da più lati, e con molti angoli tessuto di Grisole assicurate da Pali piantati in distanza limitata con una sola Porta d'ingresso sufficiente a potersi introdurre la Peota dell'Eccellentissimo Magistrato per le osservazioni necessarie nelle Visite, che occorrono.

Il Pesce, che vi si conserva, serve all'uso della Città nelle stagioni, che si fanno le Pesche.

Le Terminazioni stabilite da' Collegii Eccellentissimi Delegati in tal materia specialmente *1641*; prescrivono le regole per quell'uso, che d'esse può sorpassarsi; e le Terminazioni del *1662.* hanno sospeso le dannabili, e corette le abusive, come parimente in vigor delle susseguenti Terminazioni 1717., e 172*6*., e posteriori, de' Collegii, e Conferenze ordinate dall'Eccellentissimo Senato restò circoscritta in più ristretto modo la facoltà, previe diligenti perquisizioni intorno la loro sussistenza, così che per quelle admesse stà determinata la norma precisa del loro sofferto uso. La Revisione d'esse non s'è per anco estesa a tutte le sunominate, il che doverà compirsi per adempimento de' pubblici Decreti.

Le Valli tanto aperte, che chiuse, servono anco alla Caccia d'Uccelli per godimento dilettevole oltre quello proficuo; mà le contrafazioni nell'abuso possono rendere notabili essenzialissimi pubblici pregiudizii.

La materia è grave, il pericolo de' danni è in grande aspetto, e la remozione delle accennate contrafazioni giace in somma, e forse insuperabile difficoltà. Tuttavia quando li Porti non ne patiscono, ò l'essenziale della Laguna non soggiaccia a detrimento, la pubblica benignità,

nignità, sorpassa l'esistenza delle clausure, ma non mai le tanto aborribili contrafazioni.

A rimozione di questo, e ogni altro disordine pregiudiziale sono comandate da moltiplici decreti dell'Eccellentissimo Senato le Visite di tutto il Circondario della Laguna nelle parti superiore, media, ed inferiore, che pur vengono pontualmente eseguite dalla diligenza de' N.N. H.H. Esecutori pro tempore.

CAPO PRIMO.

ARTICOLO PRIMO.

LAGUNA.

SIa fatto un Argine da Bottenigo ſino in Laguna per ritenere tutte le Acque dolci, che diſcendono verſo Venezia. 1324. 24. Ottobre C. A. C. 1. c. 12.

Non ſi poſſano concedere ad alcuno le Acque Publiche. 1327. 9. Agoſto D. S. C. 1. c. 39. t.

Si impieghino Barche con Iſtromenti per raſpare nella Zoſana li ſabbioni al Porto. 1359. 22. Luglio D. S. C. 1. c. 28. t.

Debbano farſi le Savorne verſo Santa Marta per diminuire il Cannedo ivi inſorto, e levarſi la punta ivi creſciuta. 1339. 13. Luglio D. S. C. 1. c. 25.

Proviſioni a benefizio della Laguna, perche l' acqua della Brenta non le inferiſca danni. 1368. 5. Agoſto. D. S. C. 1. c. 30.

Da S. Niccolò del Lido ſino a Malamocco non poſſano tenerſi Animali Bovini, nè per lavorar Terra, nè per paſcolare. 1389. 18. Giugno D. S. C. 1. c. 31.

Siano poſti li Segni per vedere l' effetto dell' Acqua nella riuſcita delle operazioni pratticate a benefizio della Laguna. 1439. 8. Ottobre D. S. C. 1. c. 38.

Fitture de' Roveri di piedi 20. con 5. Chiodi per cadauna per veder l' accreſcimento de' Paludi, e Cannedi. 1439. 26. Decembre D. S. C. 1. c. 38.

Le Acque dolci ſiano rimoſſe dalla Città di Venezia.

Sii atterrata la Bocca del Bottenigo, e fortificati gli Arzeri, ed aperta la foſſa delle Aſſe per dar eſito alla Brenta, & eſcavato il Canale, per il quale ſi và a Lizzafuſina.

Le Barche di qualunque condizione, che paſſeranno per eſſo così nell' andare, come, nel ritorno paghino ſoldo uno per volta per l'

opera di detta escavazione, e tal Dazio sia affittato. 1440. 15. Decembre D. S. C. 1. c. 62. t.

Li Pioveghi non possino più affittar, ò livellar Valli, Cannedi, ò Barene, mà il tutto sii rimesso alli Proveditori alle Acque. 1457. 15. Gennaro D. S. L. P. primo c. 67. t.

Non si possi disfare alcun Bastimento sopra li Canali, nè savornare, se non con la stuora, nè gettar nelli Canali Savorna di sorte.

Li Tagliapietra debbano lavorar in distanza dell' Acqua passa quatro. 1462. 20. Marzo D. S. C. L. P. primo c. 61. t.

Siano misurate le proprietà confinanti alla Laguna frà il Porto di Malamocco, e li tre Porti, e sia tenuto nota di dette Misure. 1485. 22. Luglio D. S. C. 1. c. 54. t.

Taglio delle Concessioni, Livelli, ed Affitanze di Cannedi, Paludi, Valli, Barene, ed altri Luoghi nella Laguna fatte dall' Offizio de' Pioveghi. 1487. 15. Gennaro D. S. C. 1. c. 56. t. Vid. 1501. 5. Agosto C. X. C. 1. c. 65. t.

Tentori otturino i loro Gattoli portando i Guadi, e Fanghi delle Buse ai lochi soliti.

Le loro Zattare non possano star lontane dalle Rive, e siano larghe piedi otto. 1487. 15. Gennaro D. S. C. C. 1. c. 67.

Proibizione di tagliare, ò abbassare gli Argini, che dividono le Acque dolci dalle salse. 1501. 7. Agosto C. X. C. 1. c. 68.

Non possa valere la prescrizione di trenta anni alli Possessori de' Beni nella Laguna, e luoghi descritti nella Parte. 1501. 4. Settembre. C. X. C. 1. c. 68. t., e 1506. 17. Giugno C. X. C. 1. c. 76.

Non siano costrutti Argini, nè otturati Canali da Malamocco ai tre Porti. 1501. 4. Settembre C. X. C. 1. c. 68.

Non debbano esser arati, ò seminati i Luoghi confinanti alla Laguna, mà restino a Prati.

Proibiti gli Argini, e tutti i luoghi atterrati con pregiudizio della Laguna, siano rimessi ad Acqua. 1502. 6. Aprile C. X. e Z. C. 1. c. 71.

S' intendino revocate tutte le Concessioni de' Pioveghi, e d'altri Offizii. 1502. 6. Aprile C. 1. c. 71. t.

Restino obbligati li Burchieri da Fango, e Rovinazzo ad escavare cadauno due Burchielle di fango al mese su la Ponta detta dei Lovi verso Santa Marta. 1502. 4. Gennaro C. X., e Z. C. 1. c. 72. t.

La Materia delle Acque sia rimessa al Conseglio di Pregadi. 1515. 30. Marzo C. X. C. 1. c. 76.

Gravezze imposte a' Traghetti, Bastazi, Peote, Gondole, Fisoare, e Burchi Feranti, ed altri da esser contribuite per servizio della

della Laguna. 1519. 19. Gennaro D. S. C. C. 1. c. 21.

Siano costrutte fondamente di Pietra, ò Palate con suoi Maggieri alli Terreni sopra la Laguna, acciò non sgrottino, e siano asportati dalle Acque. 1521. 6. Novembre C. A. C. 2. c. 7. t.

Alcun Crivelladore da Biava non possi crivellar, nè altri debba far crivellar Biava sopra alcuna fondamenta senza licenza del Magistrato alle Acque. 1526. 8. Novembre T. 1. quint. 3. c. 26.

Permissione a D. Gio: Antonio Rompiasio di poter atterrar passa numero 9. di Palada alla Giudecca adjacente al suo stabile. 1527. 27. Settembre T. 1. quint. 3. c. 39. t.

Tutti quelli, che da anni 40. in quà hanno sboscato, siano obbligati di ridurre a Bosco otto Campi per cento in servizio della Laguna. 1530. 26. Gennaro C. X. C. 1. c. 48.

Debbano otturarsi tutti li tagli da Fusina in Dese per rimovere le Acque dolci, e da detto Argine in quà non posano construirsi Fabriche, nè Argini, nè pascolare. 1531. 26. Giugno C. A. C. 2. c. 3. t.

Per distruggere in varii luoghi le Barene siano fatti venir mille Guastadori dalla T. F.

L'Arsenale fabrichi le Burchielle, e Zattere occorrenti;

Corrisponssione di Ducati 2000. al Mese. 1531. 12. Ottobre C. A. C. 2. c. 8.

Siano eseguite tutte le prescrizioni a benefizio della Laguna sotto le pene imposte nelle Parti prese in tal materia. 1533. 16. Gennaro C. X. C. 2. c. 22.

Resta obbligato il Gastaldo de' Pescadori da Muran di riferire due volte il mese al Magistrato, se alcuno de' suoi uomini avesse inferito danno alla Laguna, ò impedito il corso delle Acque sotto pena come in T. 1534. 13. Luglio. T. 1. quint. 4. c. 37.

Siano registrate le deposizioni de' Periti;

Non si deliberi alcuna materia pertinente alle Acque senza le loro deposizioni, e queste tutte debbano esser registrate in un Libro a ciò deputato;

S'ellegano otto Pescadori delli più sensati, e prattici de' Canali, e Laguna dalli Gastaldi de' medesimi, cioè due di S. Niccolò, due la Chioza, uno da S. Agnese, uno da Muran, e due da Buran, quali dir debbino all' occorrenza ò in voce, ò in scritto la loro opinione in materia delle Acque, e Lagune.

Li medesimi non possino esser eletti, se non trapasseranno l'età d' anni trentacinque, dovendo intervenire all' elezione stessa il Nodaro dell' Offizio alle Acque. 1536. 28. Luglio C. A. C. 2. c. 91.

Siano vendute al pubblico Incanto alcune Barene, e Terreni appresso al Lido di S. Niccolò, ed alla Casa degli Ebrei, dovendo es-

ſere impiegato il dinaro, che ſi ritraerà nell' eſcavazione della Laguna. 1536. 19. Febraro C. A. C. 2. c. 76. t.

Scandagli di diverſi Canali, e Porto di Venezia, tutti ad Acqua comune. 1542. 13. Luglio D.S.C. 3. c. 32.

Chiunque di qual condizione eſſer ſi voglia, che farà Argini nelle Paludi contermini alla Laguna, principiando dal Porto di Brondolo ſino a Lio Maggior, e tre Porti, e da' tre Porti ſino a Brondolo, incorri in pena di Ducati 500. oltre quelle già ſtabilite dalle Leggi. 1545. 20. Maggio C. A. C. 3. c. 37. t.

Deliberata l'eſcavazione della Laguna, diaſi principio alla Ponta dei Lovj proſeguendo ad altri luoghi, ſiche l'acqua vi poſſa andar ſopra ad acqua comune baſsa piede uno, facendo cavar, ed aprir le Teſte de' Canali. 1546. primo Luglio C. A. Eſtraordinario ſecondo c. 179.

Reſti proibito gettar Lotte di Terra in queſte Lagune, e Canali. 1546. 2. Decembre C. 3. c. 44.

Depoſizione del Sabadin per render la Laguna abondante d'Acqua.

Procurar, che quella da S.Zorzi d'Alega verſo T.F., che hà preſo corſo al Porto di Malamocco ritorni al ſuo ſolito ſegno, e poi ſia fatto un Traverſagno di Griſiole, e Pali, principiando alla Ponta del Cannedo dietro S. Marco di boccalama al Ramo di mezo, laſciando eſſo Ramo verſo Venezia, e vadi ſcorrendo per Garbin ſino alli Rami di Malafè al principio del Canal del Bezzo interſecando le Code del Canal S.Zorzi.

Sia fatto un Canal traverſo, che principiar debba dal Canal di Aſena al Ramo grande, e vadi a ritrovar il Canal di Muran alla Coda della Timiola grande trà S.Secondo, e San Zuliano, e li predetti Canali ſiano di uguale larghezza.

Si formi un Traverſagno di Pali, e Griſiole, acciò l'Acqua inchini al Porto di Venezia, e ſi miglioreranno li Canali. 1547. 8. Aprile C. 3. c. 48. t.

S'eſcavi la ſcomenzera di S. Spirito formandoſi alcuni Canali. 1547. 18. Giugno C. A. C. 3. c. 48.

Riparto di uomini 500. da eſſer traſmeſſi dalli Territorii Padoano, Poleſene, e Baſſaneſe per l'eſcavazione della Laguna. 1547. 5. Agoſto T. 2. c. 69.

A riparo de' diſordini, e contrafazioni in Laguna elezione di due Sopraſtanti con Barca, uno per la parte delle Contrade, e l'altro di Chioza. 1547. 14. Decembre T. 2. c. 32. t.

Carattada della porzione tangente al Territorio Vicentino, compreſi li ſette Comuni per l'eſcavazione della Laguna, e della Brenta Nova. 1551. 5. Febraro T. 2. c. 150. t.

Prima di concederſi Licenza di far Palificata in luoghi di Laguna, a moti-

a motivo di Fabriche debbano li Proti, ò Vice-Proti riconoſcere il fondo del Canale, ove ſia per piantarſi, perche venga poi ridotto eſſo ſito nel priſtino ſuo ſtato. 1560. 5. Agoſto C. A. C. 4. c. 3.

Atteſo lo ſtato infelice della Laguna, maſſime dalla parte de' Lidi, potendoſi dal Porto di S. Eraſmo caminare ſino al Monaſterio di S. Elena, e così da altre parti, debba il Magiſtrato far venire due, ò tre milla Perſone dalla T. F. dando ſopra d'eſſi il Cavamento. 1560. 19. Agoſto. C. A C. 4. c. 4. t.

Reſti proibito per miglia cinque attorno Venezia di poter arar, e ſemmar, mà ſi debba laſciar andar a Boſchi, e Prati, nè ſi facciano argini dove poſſano Montare le Acque;

Tutte le Perſone di che grado, e condizion eſſer ſi voglia, che aveſſero coſtrutti Argini, overo altri impedimenti attorno le Lagune dentro i Confini nominati nelle Parti 4. Settembre 1501., 9. Novembre 1502., e 20. Maggio 1545. ſiano tenuti nel termine di meſi due far diſtrugger eſſi impedimenti, aliter ſia operato, ed eſeguito a loro ſpeſe dal Magiſtrato. 1562. 30. Aprile C. A. C. 4. c. 18. t.

Indebolita la forza, e minorata la quantità dell' Acqua per gl' imbonimenti in Laguna, ſiano levate le Barene, che tanto dannificano la ſteſſa, facendoſi un Canale largo paſſa dieci lungo l' Argine dell' Oſellin da sboccare nella Laguna di Mazorbo;

Quelle Barene, che non ſi poteſſero cavare, ſiano talmente ſcodegate, che l'acqua ſalſa con li Comuni poſsa andarvi ſopra;

Debbano farſi diverſi Canali frà eſse Barene, acciò che le Acque poſſano aver il ſuo corſo neceſſario;

Per effettuare dette Operazioni ſiano fatti venir in queſta Città tre milla Uomini, ed ove non ſi poteſſero impiegare gli uomini, ſiano adoperate le Zattare, Burchielle, e Badiloni.

Si faccia Elezione di tre Nobili dal C. A., che uniti alli Savii, ed Eſecutori debbano riveder le ſuddette Operazioni, oſſervando dove con minor danno della Laguna poſſano eſſer poſti li Fanghi;

Pena agli Ortolani, che gettaſſero erbami in eſſa Laguna;

Proibizione agli ſteſſi di tener li Ledami fuori del Parè, e Cannelle delle Vigne;

Non poſsano li Tentori, e Savoneri gettar l'erbe ſpremute per il loro uſo nella Laguna ſotto le pene cominate. 1565. 13. Giugno C. A. C. 4. c. 51. c. 52. t. e c. 63.

Proviſioni diverſe di dinaro da impiegarſi ſenza riguardo di ſpeſa per la grave urgenza dell' eſcavazione della Laguna. 1565. 4. Agoſto D. S. C. 4. c. 68., & vide 15. Settembre c. 70.

Per il Canale da farſi lungo gli Arzeri di Lizza Fuſina, e Marghera, e dell' Oſſellin ſin in capo di Reſtadaggio, ſia tenuta la linea dichiarita nella Parte, e gli Uomini 3000., che devono venir dalla T. F., ſiano ripartiti nelli quattro luoghi diviſati d'eſſo Cavamento,

acciò

acciò sia levata la confusione. 1565. 11. Ottobre C. A. C.4. c.63.

Debbano levarsi le Barene più propinque alla Città. 1565. 19 Ottobre D. S. C.4. c.68.

Siano tolte le misure delle proprietà, che confinano con la Laguna, e si faccia un Dissegno delle medesime a lume dell'Offizio alle Acque. 1573. 27. Maggio T.4. c.205.

Comissione alli Savii, ed Esecutori alle Acque di far escavar le Barene trà il Castello, e la Chiesa di S. Andrea sino tre piedi, e far portar li fanghi sopra il Lido dentro il Forte di S. Niccolò. 1574. 28. Settembre C.X. C.4. c.19.

Proclama, perche si levino tutte le atterrazioni, clausure de'Canali, ed impedimenti d' Argini fatti da' Particolari così nelle Valli, come sopra Terreni, e Barene essistenti nella Laguna, mentre rallentano le acque con perdita del loro vigore, comminandosi la totale distruzione nel caso d'innobbedienza. 1574. 3. Novembre T. 4. c. 219.

Alla Promission Ducale si aggiunga, che il Serenissimo faccia venir in Camera li Savii, ed Esecutori due volte al mese per eccitarli alla diligenza intorno la Laguna, e si chiami il Colleggio alle Acque almeno una volta al mese per le cose della stessa. 1578. 8. Marzo M. C. C.5. c.28. t.

Relazione delli Savii, ed Esecutori alle Acque con li sei Aggiunti dello stato della Laguna, e delle Contrafazioni di varii generi rilevate. 1579. primo Aprile C. A. C. 5. c.31. t.

Laguna estesa dal Fiume Adice sino a quello di Piave per lunghezza, e larghezza, e s'intendi in tutti quei luoghi, ove possano montare le Acque salse.

Scoperte molte contrafazioni in onta alle Leggi di Laguna, arzerati luoghi aperti, costrutte molte Valli, e Vigne con usurpo di pubbliche Barene, intestati Canali, e fatti scoladori;

Quelli, che non averanno nel termine prescritto di due mesi dato principio a disfar le medesime contrafazioni, siano soggetti alle pene, e confiscazioni, e l'Officio alle Acque mandi a distruggere. 1579. 2. Aprile C. A. C. 5. c. 36. t.

Debbano gli Esecutori alle Acque catasticare li Luoghi aperti, ò serrati di Legnami, e quelli ancora, che non fossero serrati di muro da tutte le parti, e parimente nelle Vignole, Contrade, Chioza, Malamocco, ed ogni altro luogo di questa Laguna, come pure tutte le Isole de' Monasterii, e trovandosi usurpi siano posti li fondi in Serenissima Signoria. 1579. 4. Giugno C. A. C. 5. c. 39.

Obbligo agli Esecutori alle Acque di riveder ogni anno nel mese di Marzo, se vi saranno Contrafazioni nella Laguna, e debbano quelle far risolutamente disfare, e levare, confiscando li fondi, e ponendoli in Serenissima Signoria, e come nella Parte resta espresso, o.

so, oltre gli obblighi de' Ministri per le frequenti revisioni d'essa Laguna. 1580. 24. Ottobre C.A. C.5. c.53., e 1580. 15. Novembre C. A. C.5. c.55. t.

Li Pontesselli di Pietra nelli Arzeri del Canale, che và a Corte fatti per dar adito a scoli, debbano sussister, e s' otturino li Tagli nelli Arzeri vecchi d'ambe le parti del sudetto Canale per benefizio della Laguna, e sia spianato il Terreno del Fosso formato attraverso il Cannedo di Cà Dandolo. 1592. 20. Maggio T.6. c.195.

Debbano porsi li segnali negli Angoli, e punte delle Barene, e Velme della Laguna, quali segnali siano numerati, e marcati con Bollo di S. Marco per incontrare l'alterazione, e mutazione, che di tempo in tempo si facesse. 1595. 12. Settembre T. 7. c. 102. t.

Sia proibito alli Tentori di gettar Erbe, Cenere, ed altre materie nelli Canali sotto le pene cominate, e sia fatto registrare nelle loro matricole la Parte del C. A. di 13. Giugno 1565. 1596. 15. Febraro T. 7. c. 166. t.

Che le Palificate fatte nel Canal di Tombello per il Dacier del Vin di propria autorità, siano destrutte nel termine di giorni 8. a tutte spese del medesimo, dovendo anco levar ogni atterrazione causata da essa Palata. 1601. 23. Agosto T. 9. c. 120. t.

Applicazione all' Offizio Acque di soldi undeci sopra le Bolette, che si riscuotono nell'Offizio dell' Uscida per essere impiegati per le occorrenze di Laguna. 1606. 18. Ottobre D. S. C. 6. c. 137. t.

Per occasione dell'escavazione Generale di Laguna li Burchi, e Barche coperte, che capitano in questa Città, pagar debbano per una volta tanto Ducato uno, e tutte le altre Lire 3: 2, come fanno le Gondole. 1609. 22. Marzo T. 10. c. 217.

Tutte le Barche, che sono in scuola del Traghetto di S. Zuanne di Padova, debbano pagar il ducato, ò il mezo ducato respettivamente come nella Terminazion 1609. 22. Marzo. 1609. 27. Agosto T. 10. c. 241. t.

Restino affatto liberi da ogni novità, ò impedimento tutti li luoghi di sotto la Linea Rossa, come nel Dissegno trà Fusina, e Brondolo così per lunghezza, come per larghezza, nè vi si possa usare Badile, ò Zappe, nè piantar, arar, far cavamenti, arzerazioni, ò altro lavoro, che impedisca il montar delle Acque, con riserva delle ragioni dei Possessori quanto all' usufrutto dell' Erbe. 1610. 30. Novembre C. X. C. 7. c. 26.

Si distruggano tutte le Contrafazioni scoperte, e siano tagliati gli Arzeri, e le strade per ogni passa 25. verso le Bocche de' Canali per l'ascesa delle Acque Salse, di modo che queste possano dilatarsi per tutto, mediante essi Tagli nominati Tagli Garzoni dall' Esecutor, che fù assistente all' esecuzione;

Li Contrafattori soggetti alla perdita de' Beni adjacenti alla Laguna;

Gli

Gli accusatori tenuti segreti conseguiseano il terzo del valor de' Beni;

Sia ingionta alle Comissioni del Proveditor alle Gambarare la Parte della Conterminazione, perche la faccia ogni anno pubblicare. 1611. 16. Aprile D. S. C. 7. c. 29.

Destinato il N. H. s. Zuanne de' Garzoni Esecutor sopra la Conterminazione della Laguna;

Possano esser deputati gli altri N. N. H. H. Esecutori ad altro impiego. 1611. 14. Maggio. T. 11. c. 60.

In tutti li luochi dichiariti esser Laguna resti proibito intieramente il pascolo d'Animali, dovendo esser destrutti li Ponti; e gli Animali, che capitassero, confiscati, e liberi di chi prima si impatronisse di essi. 1615. 29. Ottobre D. S. C. 7. c. 60.

Tutti quelli, che hanno luochi aperti, ò serrati con palificate, confinanti con la Laguna, debbano dar principio a costruirvi le sue fondamente di Pietra da esser fatte, e terminate nel corso d'anno uno. 1616. 13. Febraro C. A. C. 7. c. 68.

Che il luogo di S. Giuliano verso Marghera sgrottando li Terreni nella Laguna con grave pregiudizio, sia posto in Serenissima Signoria, e venduto al Pubblico Incanto con obbligo al Comprator di far termine mesi due le fondamente di Pietra. 1616. 13. Febraro D. S. C. 7. c. 67. t.

Comissione alli Savii, ed Esecutori di portarsi con frequenza alla Visita della Laguna, come pure ogni Domenica render conto in Collegio dell'operato a benefizio della medesima. 1629. 11. Luglio D. S. C. 7. c. 156.

Sia con l'assistenza d'un Esecutor alle Acque fatto un taglio nella parte superiore dell'Osellino verso la Laguna per divertir le Acque del Marzenego, qual Taglio sia tenuto aperto 4. giorni. 1629. 7. Settembre D. S. C. 7. c. 156. t.

Non possano fermarsi, nè legarsi Vascelli, ò altri Navigli dal Ponte di S. Iseppo sino al Monastero di S. Antonio in pena di Ducati 25. 1631. 5. Febraro T. 14. c. 223.

Comissione alli Savii, ed Esecutori alle Acque, e Delegati di versare nella Materia della Laguna, per cui quanto si discapita, tanto si perde di libertà, dovendo nel termine di giorni otto poner in scrittura la loro opinione, e sia per l'occorrente fatta ad essi mensuale contribuzione dal Depositario in Cecca. 1638. 18. Maggio D. S. C. 8. c. 24.

Che il Magistrato estragga a sorte due del C. A. con titolo di Aggionti, per dover entrare, e supplire in loco di quei Savii, che per qualche accidente mancassero, dovendo ridursi al solo effetto di esaminare la materia della Laguna, e portar la loro oppinione in scrittura;

Con

Con incarico alli ſuddetti Savii di dover ogni Domenica riferire in ſcrittura alli Savii del Collegio quanto s'è operato in cadauna ſettimana. 1638. 15. Luglio D. S. C. 8. c. 25. t.

Siano fatti pubblicare tutti gli Ordini, e Leggi in materia di Contrafazioni, oltre le viſite degli Eſecutori, e Miniſtri, e ſia incaricato il Magiſtrato conferirſi due volte all'anno, una d'Eſtà, e l'altra d'Inverno alla Viſita generale. 1640. 24. Ottobre D. S. C. 8. c. 40. t.

Proclama circa il gettar Materie in Laguna. 1640. 11. Novembre T. 15. c. 211. t.

Incaricato il Magiſtrato di far levare tutti gl'impedimenti, che dannificano il corpo dell'Acqua ne'Canali, e nella Laguna;

Debba perfezionare l'opera cominciata della Reviſione delle Alluvioni di Pò. 1644. 29. Decembre D. S. C. 8. c. 84.

Incarico al Magiſtrato di frequentare le Riduzioni per aſſiſtere alle opere delle Palade, e Ripari de'Porti;

Siano levati tutti gl'impedimenti, che trattengono il corſo delle Acque nella Laguna, e confiſcati li Materiali, dovendo eſser fatta Viſita generale della medeſima con gli Aggionti, ed altre Comiſſioni ut ibi. 1655. 4. Agoſto D. S. C. 8. c. 166.

Magiſtrato alle Acque debba eſeguire quanto gli è ſtato comeſso con la Deliberazione di 4. Agoſto paſsato in materia degl' impedimenti nella Laguna. 1655. primo Settembre D. S. C. 8. c. 168. t.

Magiſtrato continui l'uſo delle diligenze nell'affare della Laguna;

Debba unirſi con gli ultimi eſtratti Aggionti delle Valli, ò pure con gli altri Delegati per la riſoluzione delli dubii occorſi per far terminare la regolazione della Piave, e far ſeguire l'aggiuſtamento degli Argini della Brenta. 1655. 11. Decembre D. S. C. 8. c. 177. t.

Abbia luogo la Vendita fatta nell'anno 1512. dall'Offizio delle Cazude, cioè Terre, Acque, Paludi, e Monti di Sabbion nel luogo detto la Saccagnana dal Canal di S. Felice ſino a Lio Mazor, non potendo però eſſo Compratore far novità nei Canali, nè render a cultura le Barene ſteſſe. 1657. 2. Giugno T. 18. c. 208. t.

Incarico alli Savii, Eſecutori, ed Aggionti alle Acque di conferirſi ſopra luogo degli Arzeri di Brenta, e Piave ad oſservare lo ſtato di eſſi, e diſponere quei compenſi, che valer poſsano a rimovere il pregiudizio delle Torbide.

Magiſtrato procuri, che ſia quanto, prima effettuato il Diſegno della Laguna per eſſer portato in Conſeglio il primo Pregadi della Quadrageſima. 1662. 26. Maggio D. S. C. 9. c. 107.

Comiſſione al Proto Ingegnero Benoni unito alli Vice-Proti Fiorini, e Bagatella per il Diſſegno univerſale della Laguna, dovendo delinearſi tutti li Canali, Paludi, Cannedi, Barene, Velme, e Valli,

T le Fuo-

le Fuose, e suoi Termini con molte altre inspezioni di riflesso. 1662. 24. Luglio T. 20. c. 107. t.

Proseguiscano negli esami di ciò, che possa operarsi per ovviare li danni, che dalla destruzione delle Barene, e Bari provengono alla Laguna;

Debbano rinvenire le antiche istituzioni per la raccolta dell' Alega;

Terminato che sia il Dissegno della Laguna lo facciano incontrare con quello formato dal Sabadino, ò altri, che vi fossero, per osservare lo svantaggio, in che si trova essa Laguna. 1662. 19. Agosto D. S. C. 9. c. 119. t.

Sia osservato l'effetto de' Tagli Garzoni;

Incarico alli Gastaldi de' Pescadori di S. Niccolò, di S. Agnese, di Muran, di Buran, e Chioza di far scielta d'Uomini prattici, e sensati, da' quali il Magistrato all'Acque abbi a ricever le informazioni, che stimerà necessarie nelle occorenze della Laguna;

Non possano intervenire all'elezione quelli, che averanno meno d'anni 35.

Assisti il Nodaro del Magistrato per dar il giuramento d' eleggere li migliori, e più sufficienti; Durar debbano anni due, e mancandone alcuno sii reeletto con le forme suddette un altro;

Passati gli anni due siano scielti altri, potendo anche li medesimi esser nuovamente eletti. 1663. 10. Maggio C. A. C. 9. c. 147. t., e c. 148. t.

Comissione al Magistrato unito con li sei del C. A. ultimamente destinati alla Revisione della Laguna di portarsi con la stessa opportunità a rivedere anche la Risera degli Eredi de' N. N. H. H. Diedo per riferire poi nel Colleggio stesso alle Acque quanto averanno rilevato. 1663. 23. Maggio D. S. C. 9. c. 151. t.

Per ridur a perfezione il Dissegno della Laguna, si divida l'opera a' Proti, e Vice-Proti, cadauno la sua conveniente parte. 1663. 8. Gennaro T. 21. c. 33. t.

Siano eletti dal C. A. sei Aggionti al Magistrato, che uniti alli Savii, ed Esecutori, si conferiscano sopraluogo della Laguna con li Periti, ed altri prattici, e con il Dissegno per esaminare quello fosse proprio nel pratticare la sua generale escavazione, e riponere le materie escavate, proponendo al C. A. quello stimeranno di maggior profitto, perche dal detto Colleggio sia decretato ciò, che più convenga operarsi;

Debbano il Magistrato, ed Aggionti predetti discutere il modo di ammassar dinaro destinato all'oggetto stesso;

Invigili, che intanto con gli Edifizii, e Zattere s' escavino i Canali più necessarii, attorno la Città, e quelli specialmente, che hanno comunicazione con li Porti;

Il di-

Il dinaro assegnato all'escavazione non sia divertito, e chi è obbligato somministrarlo, prontamente lo esborsi, sollecitando al possibile l'escavazioni;

Ponderera, se in vece del Dazio delli Grossi per Zattera meglio fosse rinovare l'obbligo a' Mercanti di cavare il numero già stabilito di Burchielle;

Si replichino li Proclami, acciò s'astenga ogn'uno dal gettar immondizie nell'Acque;

Incarico alli Proveditori di Comun di far cavar li Rii principali della Città. *1664*. 30. Aprile D. S. C. *9*. c. 170. t.

Debba pratticarsi l'escavazione nei siti del bisogno più stringente, e massime nelle Teste, e Code de' Canali. *1665*. 27. Aprile C. A. C. 10. c. 13.

Sia atterrata la Sacca contigua al Monasterio di S. Maffio di Muran, dovendo il Magistrato somministrar li pali. *1668*. 31. Ottobre D. S. C. 10. c. *79*. t.

Si effettui l'escavazione generale della Laguna ne' siti proposti, specificando la quantità de' Villicii, che doveranno porsi in lavoro, e gli scarichi debbano farsi nelle Sacche del Lido;

Per il dinaro occorrente ad intraprendere questa opera, e proseguirla, resta assegnato al Magistrato *6*. per cento delle Camere della T. F. *1672*. 24. Agosto D. S. C. 10. c. *179*.

Per l'escavazione generale sia dato principio alla Certosa, e restino scielti sei del C. A., che abbino a prescrivere la forma di detta escavazione con la sopra intendenza del Magistrato;

Possa obbligare uno, ò due Nobili alla settimana, perche assistino al lavoro senza pubblico aggravio;

Doverà stabilirsi il riparto dei Villici, ed il modo di sollevare il pubblico dal dispendio per li medesimi;

Si provedano gl'Instrumenti necessarii, e si cerchi il modo d'obbligare le Barche per il trasporto delle materie;

Debba valersi del dinaro delle sei per cento, quale resti riservato per questa sola escavazione dopo supplitosi alle occorenze di Piave. *1672*. 3. Novembre D. S. C. 10. c. *182*.

Siano frequentate le Visite della Laguna da' N. N. H H. Esecutori, ed il Secretario alle Voci non possa admetterli di andar a Cappello, se non produranno la Fede d'aver quelle effettuate;

Si pubblichino nuovi Proclami per le Trasgressioni. *1673*. *6*. Aprile D. S. C. 10. c. *192*.

Debba abbandonarsi ogni riflesso alle proposizioni di conterminare con l'Arzere, e divisione;

Li Delegati si conferiscono novamente, per la Laguna, ponderando qual operazione vigorosa fosse necessaria;

Il Savio Cassier, e Deputati liquidino quanto rilevi la Rendita

netta delli 6. per cento, per applicare alla Provision del denaro, onde intraprendersi l'escavazione;

Si applichi alla rimozione dei Scoladori in Laguna;

Non siano dagli Esecutori intermesse le Visite;

Si procuri di raddrizzare le Code, e termini delli Canali verso i Porti;

S'escavino essi Canali, e siano fatti seguire li scandagli necessarii per lume. 1674. 7. Settembre. D. S. C. 11. c. 16. t.

Ogni primo lunedì di mese debba il Nodaro portar a Sua Serenità, e Savio di settimana nota distinta del numero delle Burchielle di fango escavato nel mese antecedente, sotto pena di privazione del Carico. 1675. 4. Maggio D. S. C. 11. c. 29.

Comissione alli Rettori di T. F. per la pronta missione del dinaro delli 6. per cento destinati all'escavazione estraordinaria della Laguna. 1675. 21. Agosto P. C. 11. c. 34. t.

Per l'effettuazione dello scarico generale de' fanghi dell'escavazione della Laguna resti decretata l'otturazione di dodici Sacche in Venezia, e Murano, dovendo esser prescielta la prima; e riferir al Senato per poi proseguire l'altre giusto al Decreto 1587. avute in considerazione le Scritture de'Medici, e le qualità del sito. 1675. 17. Settembre D. S. C. 11. c. 37. t.

Debba il Magistrato unito ai Delegati alla Laguna conferirsi alla Revisione delle Sacche raccordate da atterrarsi, perche la sua prudenza ne scielga una per l'effetto suddetto. 1675. 22. Gennaro D. S. C. 11. c. 39. t.

Si versi dal Magistrato, ed Aggionti intorno l'atterrazione delle Sacche, e riferiscano per deliberarsi il più conferente nella materia. 1676. 17. Giugno D. S. C. 11. c. 48.

Deliberata con li Decreti 4. Agosto, e 22. Novembre l'escavazione estraordinaria della Laguna, principiando alla Certosa, e S. Elena, come pure l'otturazione delle Sacche, resti per ora, e l'una, e l'altra sospesa, sino che ben discorsa la materia dal Magistrato, e Delegati, si possa fondatamente stabilite il più conferente, previi maturi esami intorno la forma d'escavare, e migliorare lo stato presente d'essa Laguna. S'applichi in tanto ad unir dinaro sospendendo qualunque lavoro degli Edifizii meno necessarii. 1676. 11. Settembre D. S. C. 11. c. 49. t.

Impiegato il Magistrato, e Delegati intorno l'Esame dell'escavazione estraordinaria della Laguna per sollevare la Cassa pubblica dalla spesa;

Resta incaricato esso Magistrato, e Delegati a versare, se fosse proprio d'investire li Particolari di quei corpi di Barena per lungo sotto la Conterminazione della Laguna, che fossero da'medesimi ricercati, con l'obbligo però di escavarli a loro spese per godere poi il bene-

il beneficio col ridurli ad uso di Valle, e pesca per loro profitto, dovendo però esaminarsi, se vi fosse detrimento alla Laguna viva. 1676. 18. Novembre D.S. C. 11. c. 51.

Si procuri, che li Possessori de' Beni bassi, ed inutili, sopra quali fosse destinata la reposizione de'Fanghi, vengano di spiegarsi nel termine di giorni 8., se vorranno esborsare il prezzo de' miglioramenti col riguardo alla stima, altrimenti s'intenderanno essi Fondi di pubblica ragione con l'obbligo d'esborsare il primo valore de'medesimi fondi. 1676. 23. Gennaro D.S. C. 11. c. 54. t.

Resti approvata l'assegnazione, e riparto delli Ducati 42000. annui per la Cassa estraordinaria di Laguna trà le Camere di T.F., e Magistrati di questa Città in loco delle 6. per cento assegnate.

Possa il Magistrato castigare li Ministri inobbedienti.

Segretario alle Voci non lasci andar a Cappello li Rettori nel loro ritorno senza Fede d'aver eseguito. 1676. 6. Febraro D. S. C. 11. c. 55. t.

Sia col nome d'Iddio data mano all'escavazione estraordinaria della Laguna, e principiato alle parti superiori.

Debbano escavarsi li Canali, prolungarsi le Code, ed abbassarsi le Rive con gli Edificii, e Zattere; e s'otturi il Porto di S. Erasmo per beneficare le parti inferiori. 1676. 18. Febraro D.S. C. 11. c. 56. t.

Asségnamento di Ducati 42000. annui per l'escavazione estraordinaria di Laguna in ordine al Decreto di Senato 6. corrente, e regola per tenere la Scrittura. 1676. 20. Febraro T. 23. c. 199.

Il dinaro della Vendita seguita de'Beni di Pò resti assegnato all' escavazione estraordinaria, e parimente quella da ritrarsi dalla Vendita de'Beni di Caurle, e di S. Erasmo, e ne sia procurata la Vendita assignando anco l'annua Rendita dell'Alveo Vecchio di Piave. 1677. 10. Marzo D.S.C. 11. c. 58.

Sia scritto alli Rettori di T.F., che nell'applicazione delle Condanne de' Rei, vengano queste fatte passare in Cassa del Magistrato alle Acque per li bisogni di Laguna, come pratticano li Consigli, e Collegii Criminali di questa Città. 1677. 10. Marzo D.S.C. 11. c. 59.

Debba principiarsi l'escavazione trà il Canale di S. Giorgio, e quello di S. Secondo, dividendosi il sito in più prese, siche resti coperto per un piede d'Acqua a Comun basso. Si valerà del dinaro raccolto, intracciando di provederne altre summe. 1677. 3. Aprile D. S. C. 11. c. 63.

Sia assegnato il sito proposto dal Magistrato per la reposizione de' fangi, cioè ne' luoghi di là dal Soprabondante oltre le Porte del Moranzan, e dalla parte opposta verso Malamocco di sopra le Portesine del Bondante. 1677. 27. Aprile D. S. C. 11. c. 63. t.

Siano

Siano fabricate Burchielle cento per conto pubblico, ò altro numero proporzionato all' esiggenza, e sia deliberata per via d' Appalto l'opera di detta escavazione. 1677. 8. Maggio D. S. C. 11. c. 65. t.

Versino il Savio Cassier, e Deputati per provedere di pronto assegnamento per qualche parte, onde si proseguiscano i principiati Cavamenti. 1677. 29. Maggio D. S. C. 11. c. 68.

Progredita l'escavazione con tre Edifizii a S. Giorgio d'Alega, e poscia dal Canale, che da quello di Zampogna passa nell' altro del Lazaretto Vecchio, impiegheranno li Savii, ed Esecutori in questo altri due Edifizii.

La misurazione de'fanghi abbia a farsi in terra a passo cubo alla presenza d'un Savio, e d'un Esecutore per sottrarre il Pubblico da' pregiudizii. 1678. 23. Luglio D. S. C. 11. c. 95.

Rendendosi impossibile la continuazione della misura de'Fanghi in Terra, s'applichi a farne l'esperimento per un mese in circa nel nuovo metodo raccordato di far la misura del passo cubo nelle Burchielle per deliberarsi poi il più conferente al pubblico vantaggio. 1679. 18. Gennaro D. S. C. 11. c. 121. t.

Debba continuarsi l'escavazione delle Code de' Canali per Comunicazione di quelli nelle Paludi dietro Murano, facilitandosi il corso delle acque;

Doveranno pure aprirsi quelle Conche, ò sian restagni per dar moto all' acque stagnanti;

Occorendo denaro, ne sia portata notizia al Senato per la pronta provisione. 1680. 14. Decembre D. S. P. C. 11. c. 138., e c. 160.

Faccia il Magistrato alle Acque riparare le Palade, che servono ad impedire il transito delle Barche per li Contrabandi. 1682. 22. Aprile D. S. C. 11. c. 166., e 1683. 29. Maggio D. S. C. 12. c. 5. t.

Ad oggetto di divertire le Torbide in Laguna debbano ogni anno nel mese di Luglio spedirsi li Proti, Vice-Proti, ed Ajutanti alla Revisione degli Arzeri circondanti la medesima, restando obbligati portare al loro ritorno giurate relazioni delle deficienze, che ritrovassero, onde siano riparate, per ovviare le Rotte. 1682. primo Giugno C. A. C. 11. c. 169. t.

Versi il Magistrato sopra li Capitoli della Scrittura del N. H. Bernardo Inquisitor nell'oggetto, che resti impedito a'particolari il chiudere Canali, usurpar luoghi in Laguna, e Barene, e che non s'inoltrino li Pascoli d' Animali in essa con disfaccimento degli Argini circondanti.

Ascolterà sopra tali punti l'indolenze della Comunità di S. Niccolò. 1683. 9. Maggio D. S. C. 11. c. 166. t.

Debbano da'Proti esser effettuati li Scandagli della Laguna, Porti, e Fuose, e descritti in un Libro. 1655. 12. Maggio T. 25. c. 95. t.

Concessa al Monastero di S. Maffio di Mazorbo la Sacca conti-

gua,

gua, e vertendo lite a motivo di Squero ivi essistente abbia facoltà il detto Monastero di farne l'aquisto. 1683. 5. Giugno D. S. C. 12. c. 8. t.

Debbano levarsi le Palizate, che s'attrovano nei Canali della Laguna state costrutte per li riguardi della Sanità. 1683. 19. Luglio T. 25. c. 115. t.

Resti prolungata una Coda dal Canal Campana, che si unisca a quello del Re Fisolo per benefizio del Porto di Malamocco, come il Magistrato, ed Aggionti arricordano. 1683. 31. Luglio D. S. C. 12. c. 10. t.

Siano erette le Palade nei siti bisognosi per ovviare li Contrabandi, ben intendendosi il Magistrato con li Regolatori sopra Dazii. 1683. 12. Agosto D. S. C. 12. c. 11.

Facoltà concessa al Magistrato d'accordare l'escavazione a proprie spese colla Persona Secreta nelle due Punte di Barena in bocca di Fusina, e di poner Pesce per proprio uso nel sito sarà escavato, con Condizione di non piantar Grisiole, ò altro impedimento 1683. 4. Decembre D. S. C. 12. c. 14. t.

Sia escavato il Canale dietro il Castel nuovo, ed assegnato luogo per la reposizione de' Fanghi. 1683. 18. Febraro D. S. C. 12. c. 188. t.

Tutte le Vendite de' Fondi in Laguna tanto approvate, che non, restino tagliate, ed annullate, e debbano gl' Interessati nelle medesime nel termine di mesi quattro impetrar l'approvazione con li $\frac{4}{5}$ del Collegio, e del Senato.

Non possa de cœtero farsi Vendita, ò Alienazione de' Beni in Laguna senza la pubblica permissione, nè debba in avvenire esser posto fango entro la Conterminazione di Laguna, nè in poca, nè in molta quantità, non dovendo li Nodari, ò Ministri, a' quali spetta, rilasciar Mandati per tal effetto. 1684. 27. Maggio D. S. C. 12. c. 18. t.

Il Magistrato informi, come siano state introdotte Botteghe Caselli, Posti stabili sopra le Fondamente della Laguna appresso l'Acqua, nec non come introdotte Cavane sopra il Canal Grande, e ne' Rii della Città. 1684. 28. Giugno D. S. C. 12. c. 20.

Siano d'anno in anno da' Periti riscontrati, e formati li Scandagli della Laguna. 1684. 31. Agosto D. S. C. 12. c. 37.

Agli Operarii delle fitture de' Pali, che servono per Mede in Laguna non debba levarsi Mandato, se prima non precederà Fede giurata del Proto, ò Vice-Proto, in cui sia espresso il bisogno, li Luochi, ed il numero, che occoresse. 1684. 10. Gennaro T. 25. c. 202.

Si conferisca un N. H. Esecutor a poner li Confini de' Beni, Acque, e Valli de' Particolari per distinguersi da quelli di pubblica ragione. 1685. 24 Marzo T. 25. c. 220.

Resti

Resti eseguito il Decreto 31. Luglio 1683. circa l'escavazione del Canal Campana, che si unisca con quello del Re di Fisolo, e s'intendi abilitato a' lavori l'Edifizio Egener oltre l'importar delli Ducati dodeci mille. 1685. 15. Decembre D. S. C. 12. c. 71.

Si faccia riflesso da' Savii, ed Esecutori per rinvenire sito proprio allo scarico de' fanghi dell'escavazione del Canal di Santa Cattarina di Mazorbo, e circa la spesa, che vi occorresse in essa operazione, assicurandosi con l'occhio proprio per le conferenti deliberazioni. 1686. 23. Marzo D. S. C. 12. c. 79. t.

Resti destinato il sito per la reposizione de' Fanghi al luoco dietro S. Eufemia di Mazzorbo, e formate le sue Palificate.

Non possa, nè di questo, nè di qualunque sito entro il Circondario della Laguna esser fatta Vendita, ò Alienazione di sorte, se non con li $\frac{5}{6}$ del Collegio, e del Senato ridotto al numero di 180. almeno.

Le Vendite, che seguissero senza le suddette strettezze, s'intendino nulle.

Indagherà il Magistrato, quali usurpazioni fossero state fatte, e da chi godute in consimili siti della Laguna contro li Pubblici Decreti per levarne immediate il Possesso, e restino li Fondi a publica disposizione. 1686. 18. Maggio D. S. C. 12. c. 83. t.

Abbia facoltà il Magistrato di ascoltare la Persona Secreta, che asserisce di manifestar molti Capi di delitti nella Laguna, & Arzeri circondanti, potendogli esser concessa anco l'impunità. 1686. 9. Settembre C. X. c. 12. c. 93.

Riferir debba il Magistrato alle Acque il tempo corso, da che non siasi pratticato lo scandaglio della Laguna in consonanza delle Leggi del Senato, e Colleggio delle Acque;

Quali pregiudizii vengano alla stessa inferiti dal Mare, dai Fiumi, e dagl'Interessati, come pure se vengano eseguite le Visite da' Decreti comandate. 1689. 4. Novembre D. S. C. 12. c. 187. t., e c. 190.

Si faccia l'espedizione d'uno, ò più Periti abili, e capaci per Laguna con il Dissegno formato l'anno 1665. per incontrarlo con la situazione presente, restandogli prescritto il principio di detto incontro nella parte più importante per essere il tutto rappresentato a lume;

Riferisca il Magistrato, se siavi persona destinata alla Revisione della stessa, quale la sua incombenza, con qual metodo, e salario: chi abbia avuto un tal obbligo dal 1665. in quà. 1689. 16. Febraro D. S. C. 12. c. 191

Siano rimesse le Palade, ed in specie quelle verso Mestre disfatte, e ciò nel puro oggetto di rimovere li Contrabandi. 1690. 27. Maggio D. S. C. 13. c 3.

Incarico al Magistrato di rappresentare lo stato preciso, in cui s'

attrovi

attrovi la Laguna; se siano frequentemente pratticati li Scandagli, e Misure della medesima; quello siasi rilevato dall' anno 1687. fino al presente. 1690. 17. Giugno D. S. C. 13. c. 9.

Sul motivo del progetto di Persona Segreta, che propone modo facile per far gl' incontri de' Scandagli della Laguna, riferisca il Magistrato, se da' Proti siano pontualmente adempiti detti Scandagli di Laguna, e de' Porti. 1690. 16. Settembre D. S. C. 13. c. 15. t.

Essendosi ordinato le Palificate ne' Ghebbi dalla parte di Mestre, del Soprabondante, e Confin di S. Angelo dalla Polvere, e sul passo di Mazorbo vicino al Monte dall'Oro, versar debba il Magistrato, se ciò possa riuscire di pregiudizio alla Laguna. 1690. 14. Decembre D. S. C. 13. c. 19., e 1691. 26. Maggio D. S. C. 13. c. 26. t.

Debbano esser riposti li fanghi delle escavazioni fuori della Conterminazione della Laguna, e lontani dalle salse;

Si stabilisca alli Patroni degli Edifizii di Cavafango un prezzo adequato alle Burchielle;

Sia rimesso di valersi anco delle Zattere in quei luoghi, che fossero creduti proprii acciò venga progredita maggiormente l' escavazione. 1691. 26. Maggio D. S. C. 13. c. 26.

Resti permesso alle Monache di S. Chiara di questa Città d' eriggere un Muro laterale alla Riva di larghezza di passa sei, e longhezza otto. 1691. 29. Giugno D. S. C. 13. c. 36. t., e altro 14. Agosto C. 13. c. dette.

Nella ricerca de' siti da eriggersi le Palificate ne' Ghebbi, e Canali per ovviare li Contrabandi, riflettendosi incerta la loro sussistenza per la temerità de' Contrabandieri, mà altrettanto evidente il pregiudizio al corso delle Acque, restino incaricati li Regolatori sopra Dacii à far tessere frequentemente dalle Barche d' Officiali quelle Acque, e Canali, ed a guardare li siti, che possono facilitare il furtivo trasporto de' Contrabandi, onde vengano li pubblici Dacii al possibile dalle fraudi assicurati. 1691. 22. Gennaro D. S. C. 13. c. 32., e c. 93.

Sia escavato il Canal della Saccagnana, ed eretta una Palada, riflettendo il Magistrato qual Tariffa possa imponersi alle Barche. 1691. 30. Gennaro D. S. C. 13. c. 63. t.

Debba perfezionarsi il Dissegno della Laguna dal Perito Vestri. 1692. 14. Agosto T. 27. c. 146. t.

Siano appostati debitori tutti quelli, che possedono fondi migliorati con fanghi dell' escavazioni di Laguna, ed astretti al pagamento giusto alle Leggi. 1692. primo Novembre D. S. C. 13. c. 66.

Riferisca il Magistrato quello sia stato eseguito nell' affare importante de' Scandagli, e Dissegno della Laguna. 1692. 14. Febraro D. S. C. 13. c. 79.

Terminato lo Scandaglio della Laguna dal Vestri, avendo adem-

pite le altre parti, che aspettavano agli altri Periti, e prodotto col Dissegno anco due libri d'essi Scandagli: siano fatti esaminare anco da Persone d'esperienza fuori del Magistrato.

Debbano custodirsi dal Segretario essi due Libri. 1693. 17. Maggio D. S. C. 13. c. 81. t.

Si eseguisca l'escavazione del Canale di Saccagnana sino al sito, che riputerà il Magistrato opportuno, & eriggendosi la Palada, s'approva la Tariffa per il transito della medesima. 1695. 7. Maggio D. S. C. 13. c. 120.

Eretta la Palada nel Canale della Saccagnana con la sua Casa, sia posta la Tariffa per la contribuzione giusto a quella della Cava Zuccherina. 1695. 28. Maggio T. 27. c. 280. t.

Si eseguiscano le Leggi in materia di Laguna, e da' N. N. H. H. Essecutori le Visite, e dove troveranno trasgressioni, debbano esercitare sul fatto quelle summarie esecuzioni, e distruzioni, che da' Decreti vengono comandate a scanso de' subterfuggii, e pretesti, ed a freno, e remozione de' pregiudizii;

Sia formato processo per iscoprire li Rei de' tagli nell' Argine dell' Osellino, onde devenir si possa a severi Castighi. 1697. 3. Ottobre D. S. C. 13. c. 174.

Si chiudano li Canali proposti da' Regolatori sopra Dazii senza però pregiudizio della Laguna. 1698. 10. Gennaro D. S. C. 14. c. 5. t.

Resti approvata la Terminazione del Magistrato intorno le Contrafazioni, e pregiudizii alla Laguna, ed in occasione di Visite li N. N. H. H. Esecutori trovando Contrafazioni deveniranno a quelle esecuzioni summarie sul fatto, che sono dalle Leggi prescritte. 1699. 18. Aprile D. S. C. 14. c. 73. t.

Nell'esame della diversione delle Acque dolci dalla Laguna in deficienza di numero possa il Magistrato valersi di altri N. N. H. H., che siano stati Savii in esso Magistrato. 1699. 29. Agosto D. S. C. 14. c. 29. t.

Ritrovandosi completo il numero de' Delegati debba il Magistrato unitamente, e maturamente versare sopra li punti tutti della scrittura del Dottor Giuglielmi Pubblico Professore attinenti alla Laguna. 1700. 6. Marzo D. S. C. 14. c. 37.

Siano rilasciate le Comissioni opportune a' Periti per rilevare li siti più necessarii da escavarsi con l' oggetto sempre di preferire li Canali principali;

Si proseguisca l'incaminato Processo contro li Capi degli Edifizii per rilevare le collusioni, che fossero corse a publico pregiudizio. 1700. 18. Maggio D. S. C. 14. c.

Debbano chiudersi quei Ghebbi, e Canali, che non servissero ad uso di Navigazione, e potessero riuscire di pregiudizio alla Laguna,

e come

e come la prudenza del Magistrato conoscerà conferente. 1702. 20. Aprile D. S. C. 14. c. 72. t.

Debbano dal Magistrato alle Acque farsi chiuder (mentre non abbia in contrario) li Ghebbi, per quali furtivamente vengono tradotti li Contrabandi. 1703. 24. Marzo D. S. C. 14. c. 96. t.

Siano dal Magistrato alle Acque in risoluta forma eseguiti li pubblici Decreti intorno gli usurpi d' Acque, e Contrafazioni, tanto pregiudiziali in Laguna, facendo distruggere le medesime, e rimettino in pubblico li siti usurpati, valendosi in ogni caso contro li Renitenti, e Contrafacienti dell' autorità, che tiene in vigor delle Leggi;

Li Capi del Cons. di X. somministrino, occorrendo, quell' assistenza, di cui fossero ricercati. 1703. 16. Aprile D. S. C. 14. c. 109. t.

Molto importanti essendo li Motivi, che persuadono il Zelo de' Savii, ed Esecutori alla preservazione della Laguna; facendo eseguire in ordine al Decreto 16. Aprile passato il disfaccimento delle Valli proibite, la distruzione di molte palificate, e clausure de' Canali, ed altro dalla Malizia introdotto;

Si confida, che anco per li danni prodotti dalla Natura, continuata l'applicazione del Magistrato nel riflesso alla dilatazione delle Velme, ed inalzamento delle Barene, è perciò utile, e necessario lo studio di rimettere in lavoro gli Edifizii;

Per la diversione pure delli 3. Fiumi Zero, Dese, e Marzenego, si starà in attenzione dell' operato in Ordine alle Comissioni di 29. Novembre passato 1704. 23. Agosto C. 14. c. 116. t.

Siano disfatti gli Argini delle Valli di Padelassa, e Vallesina di Saccagnana. 1705. 17. Aprile D. S. C. 14. C...

Resta approbata la distruzione delle suddette Contrafazioni. 1705. 9. Maggio D. S. C. 14. c. 122. t.

Riferisca il Magistrato da quanto tempo non siasi pratticato lo Scandaglio della Laguna informando delle Leggi in tal proposito. 1709. 23. Aprile D. S. C. 15. c. 1. t.

Sopra l' esibizione d' Edificio di nova Invenzione da Persona segreta prodotta per escavare Porti, e Canali della Laguna, sia rimesso al Magistrato la facoltà di moderare le ricerche per la sua costruzione. 1710. 9. Agosto D. S. C. 15. c. 18.

Resti permesso alle Monache di S. Catterina di Mazzorbo di livellare lo scoglio in Laguna detto della Cavana, tra l' Isola di S. Giacomo di Paludo, e quella di Mazorbo per fabricarvi una Chiesiola, ed un piccolo Luogo per ricovero dell' assistenze. 1712. 11. Giugno D. S. C. 15. c. 38.

Nel riflesso allo stato infelice, in cui è costituita la Laguna, dalla quale dipende la difesa della Dominante, e la salubrità dell' aria,

che da tanti fondi scoperti riceve nocumento, s'eccita il zelo del Magistrato ad applicarvi con fervore per suggerite coll'opinione de' Periti quello crederà proprio per migliorarla, e divertirle i maggiori imbonimenti. 1712. 24. Settembre D. S. C. 15. c. 40. t.

Restino incaricati li Proti d'assistere all'occorrenze, meditare nelle vere, e più intrinseche cause dell'atterrazione della Laguna con incarico di suggerire ciò, che fosse più conferente a mantener in essa la profondità, e Maggior corpo d'Acqua, che sia possibile. 1713. 23. Agosto D. S. C. 15. c. 47. t.

Giovevoli l'applicazioni del Magistrato nel far eseguire in ordine al Decreto 16. Aprile passato il disfacimento delle Valli proibite, la distruzione di palificate, e clausure de' Canali per dar il libero corso alla Acque, da che ne seguita la profondità de medesimi.

Siano fatte le più attente revisioni d'essa Laguna, e riferisca il Magistrato il frutto dalla mutanza alternativa de' Proti. 1704. 23. Agosto D. S. C. 14. c. 117.

S'applichi alla rinovazione del C. A. per le opportune deputazione de' Soggetti per la Laguna, Lidi, e Fiumi;

Sia eccitato il zelo del Magistrato d'applicare con fervore all'oggetto importante di preservare la Laguna, anco per la salubrità dell'aria, suggerendo con l'opinione de' Periti il più conferente, a migliorarne il suo stato. 1712. 24. Settembre D. S. 15. c. 40. t.

Debbano essaminarsi le cause dell'atterrazione del Canal Grande massime per la scarsezza dell'Acqua, che vi scorre,

Si riconoschino col sopraluogo d'un Savio, e d'un Esecutore li termini di Pietra dalla Parte della Brenta Novissima, e Piave sotto le Gambarare, e segnarne li Confini delle Linee di Conterminazione negli altri siti mancanti, facendo seguire la distinzione de' terreni;

Per quello riguarda li pregiudizi, che apportano alla Laguna li tre Fiumi Zero, Dese, e Marzenego, debbano in ordine a' Decreti 1662: 23. Decembre, e 1674. 7. Settembre essaminarsi le maniere più facili per trasportarli fuori della Laguna;

Rifletterà pure il Magistrato alli Ponti Canali sotto la Brenta Novissima, e Soprabondante con le Chiaviche, ed altri scoli in cadauna parte del Circondario;

Sia da' Periti eseguito il Decreto 1682. con la revisione ogn' anno degli Arzeri circuenti la Laguna.

Devenirà il Magistrato in ordine a' Decreti 1670. 16. Luglio, e 1674. 16. Maggio alla liquidazione de' fondi di pubblica ragione dalla parte superiore di Laguna, come nell'inferiore sotto le Gambarare, formandone un distinto Catastico;

Sia stabilita regola sicura per li Scandagli da farsi annualmente della Laguna giusto al Decreto. 1690.;

Siano

Siano estratti dal Corpo del Collegio delle Acque sei Aggionti, quali uniti al Magistrato al numero di otto almeno esaminino la materia, e condizione delle Valli erette con Terminazioni del Magistrato dopo l'anno 1662. liquidando i possessi, e quali di esse non dovessero serrarsi, e ciò, che conferir possa all'indemnità della Laguna;

S'estenderanno anco a quelle permesse per riconoscere il loro uso, e Confini;

Non possa in avvenire esser concessa la clausura di nuove Valli in qual si sia parte di Laguna, se non con l'esame d'un simile Colleggio, e con l'approvazione del Senato con li $\frac{4}{5}$;

Quanto alle Contrafazioni rilevate in Laguna ne' luochi specificati, devenirà il Magistrato alla remozione di qualunque disordine, con la distruzione d'Argini, impedimenti, ed altro pregiudiziale alla stessa;

Debbano esser frequentate le Visite da' N. N. H. H. Esecutori, e pratticate summariamente sul fatto le più rigorose esecuzioni per distruggere le trasgressioni giusto al Decreto 1697. 3. Ottobre;

Quanto ai suggerimenti de' Periti per migliorare la Laguna con l'escavazione Generale d'un Canale Circondario, aperture de' Canaletti, ed unione della Morta con la viva Laguna, doveranno esser esaminati simili proggetti dal Magistrato ed Aggionti;

Per li Beni di Pò sarà opportuna la Conferenza, sopra luogo d'un Savio, e d'un Esecutore;

Resti animato il Fiscale Rompiasio alla continuazione delle sue virtuose fatiche, massime in materia d'essa Laguna nella sicurezza d'esiggere gli effetti della Pubblica grata Munificenza. 1713. 18. Gennaro D. S. C. 25. c. 52. t.

Mercede agli Operarii, che hanno fatte le Palificate ne' Canali per li riguardi della Sanità. 1714. 8. Marzo T. 30. c. 1. ed altra 4. Agosto T. 30. c. 26.

Il Magistrato informi, se ne' tempi andati vi sia stato Canale interno frà il Porto del Lido, e quello di Malamocco, e non essendovi stato, quale la spesa, ed il tempo ad escavarlo, ed aprirlo, e quali riguardi per la Laguna, e per li Porti vi fossero. 1714. 13. Febraro D. S C. 15. c. 76. t.

Resti in avvenire proibita la reposizione de' Fanghi alle Vignole, come pregiudiziali al Forte di S. Andrea. 1715. 3. Ottobre D. S. C. 15. c. 86. t.

Sia sospeso per questa volta tanto il Decreto 1684., che vieta la reposizione de' Fanghi dentro il Circondario della Laguna, con la reposizione de' Fanghi sopra l'Argine, non riuscendo tal opera, che una reposizione innocente, ed altresì d'un rimarcabile risparmio alla Cassa Pubblica 1716. primo Agosto D. S. C. 15. c. 101. t.

Sia proibito lo scarico de' Fanghi sopra i Lidi, e dentro il Circondario

dario della Laguna giusto li Decreti 1645. 17. Agosto, 1676. 11. Settembre, 1684. 27. Maggio, 1692. primo Novembre 1705. 8. Ottobre, sospendendosi il Decreto 1713. 20. Settembre, che lascia qualche arbitrio, e facilità nel proposito. Dovendo esser obligo del Fiscale del Magistrato, consigliandosi tali materie raccordare alla Banca questa deliberazione. 1716. 29. Settembre D. S. C. 15. c. 106. t.

Siano risposte le Publiche Navi nel Canale della Giudecca con quelle precauzioni, e riserve credute necessarie dalli Magistrati Acque, ed Arsenale. 1719. 8. Agosto D. S. C. 15. c. 152. t.

Sopra il progetto di escavare la Laguna con un modo naturale accordi il Magistrato per lo svelo della proposizione. 1721. 3. Magistrato D. S. C. 16. c. 13. t.

Tutti gli ordini, che in occasione di Visite effettuate di Laguna verranno rilasciati dal Magistrato, siano fatti prontamente eseguire dall'Esecutor Cassier alla Cassa stessa. 1721. 23. Decembre T. 31. c. 135. t.

Otturati li Tagli furtivamente fatti nell' Argine del Bottenigo al sito della Rana, resti incaricato il Magistrato di devenire a rigorosa formazione di Processo col rito del Senato, che se gli impartisce;

Farà pur chiamare li Presidenti del Consorzio d' Interessati della seconda Presa della Brenta, che ne risentono il vantaggio, conferendo seco nel proposito, del risultato ne accompagnerà le notizie a publica conizione 1721. 31. Gennaro D. S. C. 16. c. 46.

Il Magistrato usi li proprii riflessi sopra il punto de' Comunali svegrati alle Rive de' Pedemonti, e Colline, rappresentando ciò, che gli fosse suggerito dalla sua prudenza à riparo del gravissimo pregiudizio alla Laguna, valendosi anco dell' opera del Matematico Zendrini. 1722. 6. Giugno D. S. C. 16. c. 64.

Di molta importanza essendo la conservazione della Laguna per li ben noti essenziali motivi, sarà parte del Magistrato riferirne di tempo in tempo lo stato a tenore dell' emanate Leggi, onde notificati li pregiudizii, che si scoprissero, vi si addattino li più opportuni, e salutari compensi. 1724. 14. Giugno D. S. C. 16. c. 159. t.

Impediti li soliti Squeri di Poveglia dalle publiche Navi, e premendo altresì il farsi la Concia a' Bastimenti Mercantili, sia permesso a Parcenevoli di poter per questa volta tanto, e fino che vi esistono le Publiche Navi, far accomodare essi loro Bastimenti sopra l' Isola stessa. 1725. 20. Settembre D. S. C. 16. c. 214.

Passi di concerto il Magistrato alle Acque con quello dell' Arsenale per gli apprestamenti necessarii al levo della Nave San Leopoldo incendiata. 1725. 17. Novembre D. S. C. 16. c. 215.

Atteso il pregiudizio, che apporta al Canale il Bastimento incendiato S. Leopoldo, doverà il Magistrato far chiamar a se li Capi di Piazza, incaricandoli a rinvenire persona, cui spettar potesse lo sgombro d'

bro d'esso Bastimento, ò pure siano somministrati dall'Arsenale gli apprestamenti, e ricuperato sia risposto entro quella Casa, tenendo nota delle spese occorse. 1726. 8. Agosto D. S. C. 16. c. 268.

Essendo seguita una Rotta alla Rana nell'Argine dell'Osellin, che molto pregiudica alla Laguna, sia fatta otturare col denaro della Cassa publica, ed assicurato l'Argine con riserva di reintegrarsi da tutti quelli, che saranno conosciuti per ragione, e Giustizia, obbligati. 1727. 24. Gennaro. T. 32. c. 166. t.

Restano eccitati li Savii, ed Esecutori alle Acque à riferire quanto tempo sia corso, da che non siasi riveduto lo Stato della Laguna con il mezo de' Scandagli a confronto di quelli dell'Anno 1665., e quale esecuzione abbia avuto il Decreto 1689. 16. Febraro t.

Doveranno pure rassegnare gli ultimi scandagli, ed anco li precedenti del Porto di Malamocco a lume di quanto potesse ocorrere 1728 29. Maggio D. S. C. 17. c. 70.

Restando vietate le distrazioni d'Acque, che influiscano alla Navigazione de' Fiumi, ed alla Laguna per vigor de' Decreti 1707. 22. Giugno, e 20. Febraro, si conferma questa pubblica volontà, dichiarandosi, che le alienazioni senza l'informazione del Magistrato alle Acque s'intendino di niun valore;

Parimente per li Terreni compresi nel Circondario della Laguna debba esser avvisato il Magistrato stesso, senza di che non abbino luogo gli acquisti, che fossero fatti, e tale deliberazione sia eseguita da' Magistrati de' B. I., Comunali, e R. V. 1729. 17. Settembre D. S. C. 17. c. 108. t.

Fatta abusivamente una strada, ed alcuni Viali in Campalto a danno della Laguna, e in contravenzione di molti Decreti, sia la strada stessa distrutta, riducendo quei siti mezo piede più bassi della superfizie delle Barene, asportandosi li terreni fuori della Conterminazione della Laguna al di dentro dell'argine dell'Osellin. 1731. 24. Novembre T. 33. c. 156. t.

Per divertire le Contrafazioni in Laguna specialmente de' Scharichi de' Rovinazzi sopra Paludi, e Barene, preso ripiego dal Magistrato d'obbligare l'Arte alli trasporti fuori del Circondario, suggerendo d'aggiungere una pena pecuniaria da ripartirsi tra li Burchieri, siagli impartita tale facoltà, ed anco di premiare li Denonzianti, e concedere l'impunità a quelli, che non rissultassero principali nella Reità. 1732. 30. Agosto C. 17. c. 186. t.

Il Magistrato riferisca la costituzione presente della Laguna, quanto tempo sia corso, da che non si è riveduto il suo stato col mezo de' Scandagli.

Doverà informare qual esecuzione siasi data per rimetter in sicurezza li termini del Circondario d'essa Laguna da ogni parte, specialmente sotto le Gambarare.

Riferirà

Riferirà li suggerimenti dati da' Periti per la diversione dalla Laguna delli Fiumi Zero, Dese, e Marzenego, aggiongendo quali, e quanti scoli d'acque dolci capitano in essa Laguna, e Porti, e con quali permissioni, e titoli.

Esponerà li ripieghi per togliere al possibile le Contrafazioni, informando particolarmente qual cammino prendano nella Laguna media, inferiore, e superiore le Acque delle Valli; a quali Porti si dividano, e con quali effetti, raccogliendo i lumi della situazione delle clausure, e del ristagno delle acque, e quali operazioni pratticate per dar adito al concorso, che dia peso, e forza nelle descrescenze a vantaggio de' Porti. 1732. 8. Settembre Comissione C. 17. c. 194.

ARTICOLO SECONDO.

CONTERMINAZIONE DI LAGUNA, E LIZZA FUSINA.

Sia fatto un Arzere da Lizzafusina sino al Moranzan. 1503. 19. Giugno C. X. C. 1. c. 73. t.

Li N. N. H. H. da Pesaro, e Consorti Rappresentanti l'acquisto del Carro, Caldiere, ed altro siano obbligati far cavar il Canale, per il quale si và a Lizzafusina. 1538. 12. Settembre C. A. C. 2. c. 81.

Debbano escavarsi li Canali di Lizzafusina, e Marghera provedendosi di due milla Uomini dalla T. F. per il trasporto de' Fanghi. 1547. C. 3. c. 48.

Sia levato il Carro di Lizzafusina, e di Marghera, come pure siano aperte le bocche di diversi Canali. 1561. 31. Maggio C. X. C. 4. c. 15. t.

Sia fatto il Canal novissimo di Lizzafusina nel modo suggerito, dovendo li N. N. H. H. da Cà da Pesaro secondo l'antico obbligo loro mantener escavata quella parte d'esso Canale, che a loro incombe. 1570. 4. Settembre C. A. C. 5. c. 13.

Possano li Condutori degli Arzeri di Marghera, a Lizzafusina sino a Restadaggio far segar l'erbe, mà non lasciar pascolar Animali. 1579. 4. Maggio T. 5. c. 60.

Elezione di 9. Nobili del Corpo del Collegio eccettuati li Consiglieri, Savii del Collegio, e Savii alle Acque, sei de' quali, che saranno superiori di voti, siano Ordinarii, e gli altri tre di Rispetto, debbano andar a conterminare la Laguna da Lizzafusina a Chioza. Abbiano carico d'eseguire senza alcuna appellazione le delibe-

razioni

fazioni del Collegio delle Acque in materia di Contrafazioni. 1609. 16. Giugno C. A. C. 7. c. 17. t.

Tutta la Laguna, che resta sotto la Linea rossa tirata nel Dissegno de' Delegati, debba restar libera, ed oltre la suddetta Linea dalla parte di sopra per pertiche 100. Non possino esser fatti Arzeri di sorte alcuna, nè altra operazione. 1610. 30. Novembre C. delegati C. 7. c. 26. t.

Risarcimento da farsi dall' Offizio Acque alli N. N. H. H. da Pesaro per il levo del Carro a Lizzafusina, dovendo restar in Pubblico le Porte del Moranzan. 1613. 23. Marzo D. S. C. 7. c. 42. t.

Autorità data all' Offizio di comprar un luogo alle Porte del Moranzan da purgar le Lane, ed asciugarle, come pure di proveder di altro sito vicino per un' Osteria, in risarcimento di simili Edifizii levati alli N. N. H. H. da Pesaro. 1613. 29. Marzo D S. C. 7. c. 44.

Li Ponti, e Pascolo degli Animali in tutti li luoghi compresi dentro la Linea, e dichiariti esser Laguna, restino del tutto proibiti, dovendo li Ponti esser immediatamente distrutti, e gli Animali, che in avvenire vi capitassero, confiscati, e liberi di chi prima s' impadronirà;

Quelli, che pretendono titolo, ò possesso sopra detti Beni debbano termine un Mese mostrarlo da esser approbati, ò reprobati, altrimenti s' intendino usurpati;

La Casa dell' Osteria al Ponte di Lugo sia immediate distrutta;

Gli Arzeri della Brenta Novissima dalla parte di T. F. debbano esser mantenuti dalli particolari;

Un Savio, ed Esecutor cominciando da Fusina fino a Padova debbano far distruggere tutte le Contrafazioni, che ritrovassero sì da una parte, che dall' altra della Brenta. 1615. 29. Decembre D. S. C. 7. c. 60.

Elezione di 9. Nobili del C. A. cioè sei Ordinarii, e tre di Rispetto, quali debbano conterminar la Laguna da Marghera a Lizzafusina. 1616. 7. Marzo C. A. C. 7. c. 62.

Concessione alli Barcaroli di quel Traghetto di tanto terreno pubblico, quanto basti a rifare un coperto per ricovero delle loro Persone vicino alla Cavana Vecchia. 1616. 3. Ottobre T. 12. c. 80. t.

Incarico all' Offizio di far consegnare alli Corrieri passa trecento di Terreno à Fusina per loro comodo 1619. 19. Ottobre C. A. C. 7. c. 96.

Elezione di 6. Nobili del Collegio Delegati con incarico di conferirsi uniti con gli altri sette a conterminar la Laguna da Marghera a Fusina, e per quelle altre deliberazioni, che occorressero in essa materia. 1626. 26. Marzo C. A. C. 7. c. 137.

Tutta la Laguna da Lizzafusina a Marghera s' intendi conterminata giusto la Linea Rossa nel Dissegno, nè possa per l' avvenire esservi po-

vi posto badile, ò Zappa, ne arar, fabricar, ò simili cose, mà solo godersi l'usufrutto dell'erbe, non potendo pascolarsi da Animali sotto le pene cominate.

Debba farsi un cavamento a spese pubbliche per Conterminazione, ut supra 1628. 12. Maggio C. X. C. 7. c. 151.

Tutti li debitori per occasione de' Tagli fatti sopra loro beni giusto la deliberazione della Conterminazione di Laguna da Chioza à Lizzafusina, siano tenuti dir delle loro ragioni entro il termine di mesi sei, e li Savii, ed Esecutori, e Delegati debbano espedire almeno una Causa alla Settimana in tal proposito. *1629.* 28. Settembre D. S. C. 7. c. 157.

Il Magistrato rappresenti in Scrittura tutti gli ordini, regole, e deliberazioni fatte in proposito della Conterminazione della Laguna. *1636.* 8. Marzo C. S. C. 8. c. 7.

Comissione alli Savii, & Esecutori Acque di dover far poner mano nell' opera della Conterminazione della Laguna da Lizzafusina a Marghera. *1636.* 12. Luglio D. S. C. 8. c. 9. t.

Elezione di 4. Nobili per unirsi con li Savii, ed Esecutori alle Acque, e conferirsi sopraluoco per l' affare della Conterminazione della Laguna, e riconoscere quello sarà da effettuarsi. *1636.* 6. Settembre D. S. C. 8. c. 11.

Approvazione di quanto viene raccordato dal Magistrato, ed Aggionti circa la Conterminazione della Laguna, come in loro Scrittura di 29. Settembre. *1637.* primo Ottobre D. S. C. 8. c. 19. t.

Imposizione di Campadego sopra tutti i Campi, che per occasione del Cavamento del Canale da principiarsi al Capitello numero dieci, e seguitare sino al Capitello numero 18. della Conterminazione della Laguna resteranno sopra d'esso, fuori della medesima, cioè di Ducati 10. per Campo delli Campi alti, e Ducati 5. delli più bassi da esser pagati in Valuta corrente. *1639.* 11. Giugno D. S. C. 8. c. 33. t.

Essendo nella Linea della Conterminazione di Laguna, rimasti inclusi C. 680. di privata ragione, siano dal Pubblico sodisfatti giusto al Decreto. 1615. 1645. 8. Giugno T. 16. c. 130.

Debbano rimettersi a spese pubbliche li Capitelli distrutti dalla parte di Fusina, ed il Magistrato prenda in osservazione il resto della Conterminazione stessa. *1670.* 11. Giugno D. S. C. 10. c. 115. t.

Sia conterminata la Laguna verso Torcello conforme la linea stabilita sin all' argine di S. Marco. Per li Terreni poi, che resteranno in Laguna, sia eseguito il Decreto *1628.* 14. Maggio. *1670.* 16. Luglio D. S. C. 10. c. 120. t.

Sia regolata la Linea *1670.*, ed in avvenire stabilito linea di Conterminazione l'Alveo novo, che passa dal Sile in Piave, onde tutti li Beni, e terreni soggetti, ed inferiori alla stessa linea debbano intendersi

renderfi fottopofti alla difpofizione delle Leggi circa il non ararfi, piantarfi, nè feminarfi.

Si efamini l'affare de' Beni della Procuratia di fupra di fotto la Linea fuddetta 1676. 21. Gennaro D. S. C. 11. c. 54.

Non dovendo permetterfi le colture, ed arature de' Fondi dentro la Conterminazione della Laguna, debba il Magiftrato far efeguire le Leggi nel propofito. 1683. 11. Marzo D. S. C. 11. c. 190. t.

Rilevati in occafione di Vifita molti luoghi poffeffi da' Particolari, per quali col mezo di Vendite potrebbe ricavarfi dinaro;

Riferir debba il Magiftrato, fe fopra l' Argine dell' Ofellin lungo miglia quattro poffa nella Vendita affentirfi al pafcolo degli Animali, e ciò vi foffe in contrario circa effa Vendita;

Quanto agli altri fiti entro la Conterminazione della Laguna atterrati con fanghi, riferirà con qual ordine fiafi ciò pratticato. 1685. 7. Settembre D. S. C. 12. c. 66.

Per li fondi di pubblica ragione migliorati entro la Conterminazione della Laguna non conviene deliberarne la Vendita, mà il Magiftrato fe ne vaglia folamente dell' affittanze per l' ufo del fegare l' Erbe. Sarà incombenza del Magiftrato, che più non feguano repofizioni de' Fanghi entro il Circondario, effendo rifoluta volontà del Senato, che più oltre non fi progredifca il difordine. 1719. primo Agofto D. S. C. 15. c. 147. t.

Rilevandofi l' introduzione entro la Conterminazione della Laguna d'animali di varii generi, devenirà il Magiftrato all'eftefa di Proclama, che vieti tal genere di dannate Contrafazioni con la cominazione agl'inobbedienti della Confifcazione degli Animali, e libertà a qualunque Perfona di fermarli, dovendofi intendere la cultura de' fondi pur vietata, e fi porterà il Magiftrato alla Vifita del Circondario, e luoghi adiacenti per fcoprirne le inobbedienze. 1726. 25. Gennaro D. S. C. 17. c. 14. t.

Ettefo il Proclama proibitivo delle culture de' fondi, Pafcoli d' Animali, ed Aradure ad ufo di Campagna tanto dentro, che ne' luoghi contigui, e adjacenti al Circondario della Laguna refti in tutte le fue parti approvato. 1727. 29. Marzo D. S. C. 17. c. 19.

CAPO SECONDO

ARTICOLO PRIMO.

CANALI, CAVANE, E PONTILI.

DEbbano levarsi tutti li Pontili, Cavane, e Pali ne' Canali, a riserva di quei Pali, che sono accostati alli muri per fermar le Barche. E sia proibito severamente gettar immondizie, ò altro d'alcuna sorte in Acqua, che possa generar atterrazione. 1474. 7. Maggio D. S. L. P. primo c. *62.* t. Vid. Proclama essecutivo di Decreto. 1673. *6.* Aprile.

Chiunque tiene Pontili, Cavane, Pali, ò altro simile sopra la Laguna, Canal grande, Canali, e Rii di questa Città, debba in termine di giorni otto aver quelli disfatti, e levato ogn' impedimento al corso delle Acque in pena di Ducati 25., & altre ad arbitrio del Magistrato. 1520. 18. Gennaro D. S. C. 1. c. 30. t.

Magistrato Acque sia reintegrato della spesa nell'escavazione della Cava del Caligo con la Rendita del Transito. 1555. 11. Gennaro T. 3. c. 28. t.

Resti rilasciata intimazione a chi spetta per l'escavazione della Cava giusto l'obbligo assunto. 1560. 3. Febraro C. A. C. 4. c. 12. t.

In servizio della Navigazione si sgombri dagl' imbonimenti la Cava di Caligo, e siano fatte le Porte, acciò le Torbide non inferiscano danno alla Laguna. 1572. 18. Febraro T. 4. c. *199.*

Tutti quelli, che averanno gettato ne' Canali, ò Rii di questa Città Scovazze, Terreno, Rovinazzo, ò altra materia, possano esser denonziati da' Ministri in qual si sia Offizio solito far condanne, quale debba proceder contro li Trasgressori giusto le pene prescritte.

Obblighi di quelli, che hanno Stazii, ò Botteghe dá Erbaroli, e cose simili, per la Città;

Debbano gli Esecutori far revisione delle Caselle di Scovazze, e quelle, che fossero state levate, farle rimettere a spese di chi le avesse disfatte 1583. 21. Settembre C. A. C. 5. c. 68.

A' chi denonciasse persone, che abbino gettato fanghi, ò altra materia ne' Canali, oltre le taglie, che pareranno alli Savii, ed Esecutori alle Acque, sia concessa grazia di liberare un bandito per omicidio puro. 1586. 23. Giugno C. X. C. 5. c. 76.

Incari-

Incarico al Magistrato di far levare la Cavana di Legname esistente nel Rivo Ducale per lo libero transito del medesimo. 1595. 5. Aprile tra li Consiglieri, e Capi di 40. C. 6. c. 59.

Assegnazione di Ducati 300. per una volta tanto alli P. P. di San Michiel di Murano per la construzione della Cavana, dovendo essi mantenerla in conzo, ed escavata a loro proprie spese. 1595. 17. Febraro T. 7. c. 132. t.

La Cava del Cavallin sia aperta, e vi resti per un tempo limitato; Obbligo alli Mercanti, & Interessati del Legname di far aprire, e serrare esso Cavallin a tutte loro spese, ed interesse; e debbano tener un Soprastante nel detto Luogo, quale abbia carico di far nettare, e lavare le Zattere in Piave, prima che entrino nel detto Canale. 1600. 30. Agosto T. 9. c. 85.

Cavana, e Forestaria a S. Segondo sia restaurata, come loco pubblico, dal Magistrato. 1631. 18. Giugno T. 14. c. 201. t.

Le clausure di sotto li Pontili in qualsisia luogo siano levate, intendendosi questi, e li Pozuoli, e Altanelle di tal sorte sempre proibiti: Nè possano in avvenire esserne construtti, e manco aperti senza positiva permissione con licenza in scritto sotto le pene cominate. 1673. 6. Aprile D. S. C. 10. c. 192. t.

Escavazione di Cavane con notizia del Proto, e Licenza in scritto, perche sia assegnato il luogo, ove tradursi le materie. Vide Proclama suddetto. 1673. 6. Aprile.

Debba rifarsi dal Magistrato il Pontile di S. Spirito, e farsene la consegna a quei Padri di S. Francesco di Candia con incarico poi di conservarlo. 1681. 19. Giugno D. S. C. 11. c. 149. t.

Si effettui l'escavazione d'una Cavana in Barena contigua al Muro di S. Elena per comodo di quei Forni. 1684. 8. Aprile D. S. C. 12. c. 17.

Il Magistrato informi come siano state introdotte Cavane sopra il Canal Grande, e ne' Rii della Città. 1684. 28. Giugno D. S. C. 12. c. 20.

Sia fatto il Pontile a S. Spirito per esser della spesa formato debitor esso Monasterio. 1685. 4. Luglio. T. 25. c. 239.

Per l'otturazione del Riello a S. Iseppo. 1686. 10. Ottobre D. S. C. 12. c. 101. t.

Comissione al Magistrato di far, che gl' interessati nelli Traghetti della Città debbano prontamente accomodare le Rive inservienti alli medesimi in loco de' Pontili. 1687. 27. Novembre D. S. C. 12. c. 140.

Sia accomodato per servizio della Milizia il Pontil di S. Spirito. 1698. 22. Maggio D. S. C. 13. c. 184. e c. 185. t.

Si costruiscano tre Pontili alle Colonne a S. Marco in vicinanza di quelli del Traghetto. 1705. 16. Gennaro T. 28. c. 292. t.

Approvazione del ſito in Rio de' Meloni per il ricovero delle Barche dell' Ambaſciadore Ceſareo . 1706. 25. Settembre D. S. C. 14. c. 142.

Permiſſione all'Ambaſciador Ceſareo di eriggere una Cavana attaccata al Muro del Monaſtero del Corpus Domini per ricovero delle ſue Barche , e ſia formato il coperto in due Pioveri , e in diſtanza , che non reſti occupata la Riva del Monaſtero ſteſſo . 1725. 18. Agoſto D. S. C. 16. c. 210.

Partito l'Ambaſciadore ſia levata la Cavana , e tolto ogn' altro impedimento , che ſuſſiſteſſe, &c. 1727. 30. Aprile D. S. C. 17. c. 24. t.

La Terminazione formata dal Magiſtrato , con cui viene impartita facoltà al Fedeliſſimo Iſeppo Grattarol di poter far eriggere un Pontile di Pietra ſopra il Canal di Meſtre dirimpetto al di lui Stabile , reſta approvata . 1732. 27. Aprile D. S. C. 17. c. 172.

ARTICOLO SECONDO.

CANAL GRANDE, E RIVI.

RImozione de'Squeri nello ſpazio da S. Marco ſino alla Croce 1733. 30. Luglio L. P. . . c. *60*.

Nella materia delle Acque non abbiano ingerenza li Proveditori di Comun. 1501. 7. Agoſto D. S. C. 1. c. *66*.

Incarico all'Univerſità degli Ebrei di eſcavare il Rio intorno il Ghetto a loro ſpeſe. 1517. 7. Marzo Libro Parti c. 17.

Siano tenuti mezo pie diſcoſti dalli Muri , e fondamenta li Pali che occorrono , eccetto quelli dei Treghetti. 1520. 18. Gennaro Libro Aquarum c. 16. t.

In materia de'Pontili , Cavane , e Pali Vecchi. Eſtraordinario primo c. 20. t.

Per il Canal di Muran. Vide Eſtraordinario primo Quinterno 2. c. 13. t.

Impoſizione di Tanſa agli Avvocati per l'eſcavazione de'Rivi della Città. 1521. 12. D.S. Ottobre Eſtraordinario primo c.39, e 40 , e Quinterno 3. c. 10.

Spirati li giorni della pubblicazione di Proclama le Barche , ò Peote affondate reſtino in potere di chi le farà eſcavare. 1528. ultimo Agoſto T. 1. Quaderno 4. c. 5. , & Vid. 1541. Primo Ottobre Quaderno *6*. c. 44.

Sia d'incombenza de'Proveditori di Comun l'eſcavazione de' Rivi della

della Città, e la cura delle fondamenta. 1530. 18. Gennaro C. X. C. 2. c. 2.

Debbano pagarsi grossi due per Ducato sopra li Affitti dei Stabili per l'escavazione del Canal Grande. 1531. 23. Decembre C. A. C. 2. c. 6. t. C. 3. c. 26. t., ed 1671. 25. Agosto C. A. C. 10. c. 154.

Resti proibito a ciascheduna Barca fermarsi per tresso del Canal Grande, in pena alli Patroni di Lire 50., e giorni quindeci di Prigion. 1536. 9. Agosto Lire 1. Quinterno 5. c. 7. t.

Prescrizione de'siti, e regola de'Stazii alle Barche, Burchi, Peote, ed altri Navilii nel Canal suddetto. 1536. 13. Settembre T. 1. Quinterno 5. c. 9.

Le Zattere, massime di Carbon, siano lavate, e nettate d'ogni immondizia, nè altrimenti si lascino passare per la Torre di Caligo. Non possino formarsi dinnanzi le bocche de'Rivi, e due solamente per tessera possino trattenersi per vender alla Riva del Carbon. 1537.: 5. Aprile T. 1. Quaterno 5. c. 22.

Per lo Stazio alla Pasina contribuiscano li Patroni de'Burchi l'affitto al Magistrato. 1540.: 26 Marzo Estraordinario 2. c. 51.

Li Proveditori di Comun, ed Esecutori alle Acque debbano uniti prender in nota tutti li Stabili, Terreni, ed altri luoghi posti sopra il Canal Grande dall'una, e l'altra parte con tutte le Corte, Rive, Campi, e Calli, che corrispondono, e ricevono il comodo dal detto Canale, principiando dal Rio di S. Domenico fino al Ponte di S. Chiara, e riconoscer li Stabili, che doveranno contribuire all'escavazione del medesimo a ragion di grossi due per Ducato sopra quanto pagano d'affitto. 1541.: 14. Gennaro C. A. C. 3. c. 27.

Navi, Navigli, Marciliane, Burchi, e Barche, (eccetto le Gondole) non possino dimorare nel Canal Grande fino da Santa Chiara alla Doana da Mar.

Abbino solo tempo giorni 4 da discaricare dovendo star con la Prova all'Acqua.

Siano deputati dalli Savij, & Esecutori quei Luoghi, che crederanno più comodi, & opportuni da fermarsi per quel numero, che parerà proprio, e di minor danno possibile alla Laguna. 1546. primo Luglio C. A. C. 3. c. 39. t.

Dalla Cà di Dio fino di là dalla Punta detta dei Rompiasi verso S. Antonio non possano accostarsi alle Rive Bastimenti, e Navilii, mà debbano dar fondo a mezo il Canale. 1547. 30. Marzo T. 2. c. 63. t.

Sia tolto il fondo per il Proto, ò Sotto-Proto dove si vorrano fare Palificate, e terminata la fabrica debba cavarsi il Fango. 1560. 5. Agosto C. A. C. 3. c. 102. t.

Esenzione de' Barcaroli del Traghetto della Scuola de S. Pietro di Vigo in Chioza dalla contribuzione per escavare il Canal Grande. 1571. 12. Febraro T. 4. c. 174. t.

Fac-

Facoltà concessa al Magistrato de'Proveditori di Comun di far condurre li Fanghi, che s'escaveranno dal Rivo di S. Giustina nelle Sacche da atterrarsi da S. Francesco sino alla Misericordia. 1572. 11. Settembre T. 6. c. 208. t.

Sia rifatto, & alzato il Ponte della Riva del Carbon, acciochè le Barche vi possino passare di sotto. 1574. 12. Gennaro T. 4. c. 224.

Si escavi il Canal Grande principiando dal Traghetto di S. Felice dalla Parte di Rialto sino al Fontego della Farina con ridurlo a quel fondo, e larghezza, che sarà bisogno. 1575. 13. Aprile T. 4. c. 230.

Ordine intorno il denaro del Dazio de'grossi delle Rive del Canal Grande. 1576. 16. Zugno T. 4. c. 258. t.

Non sia prorogato il termine a' Marcanti da Vin oltre li 4. giorni giusto alla Legge di poter stare con li Burchi nel Canal Grande, se non con quattro voti de'Savij, ed Esecutori. 1581. 31. Maggio T. 5. c. 99.

Non possino li Burchi, e Zattuoli da Carbon ecceder il numero di tre per lo Scarico alle Rive. 1582. 25. Maggio T. 5. c. 141.

Assegnazione alli Burchi da Ceole, e Stiore di nuovo Stazio alla Riva di S. Marco sopra Canal Grande cioè di là dal Traghetto del Ponte della Paglia per lo spazio di tre Barche; ed affittanza 1582. 19. Luglio T. 5. c. 150. t.

Concessione al N.H. Barozzi di raddrizzare il suo Campiello a S. Moise sopra il Canal Grande e poter tirar esso Terreno a Linea del suo, e de'vicini stabili. 1591. 18. Aprile T. 6. c. 157. t.

Controversia trà li P. P. di S. Giacomo della Zuecca, e li Barcaroli del Traghetto di S. Eufemia a motivo di quella Riva per la spesa della fondamenta fornita come sarà liquidato. 1591. 13. Maggio T. 6. c. 160.

Proibizione alli Peateri di tenere più d'una mano di Peate alla prima Riva per mezo la Calle de' Botteri, e pene cominate alli Contrafattori. 1594. 29. Marzo T. 7. c. 23.

Concessione agl' interessati del Partido delle Carni di poter costruire un pontile di piedi 13. esteso, e di larghezza piedi dieci alla Riva del Terren di Santa Maria Maggior per il carico, e discarico degli Animali, dovendo mantenere il fondo d'essa Riva nel modo, che loro è stato consegnato sino che si prevaleranno di quel sito. 1603. 5. Gennaro T. 9. c. 199. t.

Per l'escavazione in Canal Grande siano pagate le Burchielle di fango condotto ai Lidi in ragion di Lire 6.: 10. la Burchiella. 1605. 8. Agosto T. 10. c. 2. t.

Sia permesso un Pontile giù del Ponte della Paglia per li discarichi di robbe inservienti alla Fabrica delle Prigioni nove, dovendo finito il bisogno levarsi, ed esser escavata tutta l'atterrazione, che per

per causa di detto Pontile fosse seguita. 1605. 5. Novembre T. 10. c. 17. t.

Debbano escavarsi il Canal Grande, e Rivi della Città, e sia incominciata l'opera dalla bocca del Rio di S. Domenico, e terminata al Ponte di S. Chiara, dovendo esser riscossi due grossi per Ducato sopra gli Affitti tutti delle Case, si di questa Città, come della Zuecca giusto la Parte 1582. Per le Case dà Ducati 8. in giù d'affitto, resti esente la porzione dell'Affittuale.

Siano rivedute le Sacche della Città, che fossero atte a ricevere li Fanghi per la maggior celerità, e minor dispendio dell'opera;

Li debitori astretti al pagamento come in essa Parte. 1607. 19. Ottobre D. S. C. 7. c. 3. t.

Li Fanghi, che si estraeranno così dal Canal Grande, come dalli Rii della Città, debbano tradursi al luogo del Lido nelle buse dentro del Forte, ed alle Vignole nelle Vigne serrate de' particolari. 1607. 21. Febraro C. A., & Delegati T. 10. c. 137.

Le Burchielle, che lavorano per le spiaggie sopra il Canal Grande, ed in ogni altro luogo, siano dipinte dalla Prova alla Poppe di color azuro, e quelle, che travagliano negli Edifizii, di color rosso, ò giallo, sagomate secondo gli ordini dell'Offizio. 1608. 18. Novembre T. 10. c. 189. t.

Imposizione per li Burchi, Barche, Zattere, e Zattaroli, che si fermano su 'l Canal Grande, ò Rialto. 1614. 23. Febraro T. 11. c. 249. t.

Tansa di quello doveranno pagare tutte le Barche, Navigli, Burchi, ed altro per escavazione del Canal Grande. 1615 2. Marzo T. 11. c. 251. t.

Alla Fraglia delle Barche da Padova sia consegnato il luoco alla Croce escavato, da esser poi mantenuto a sue spese. 1615. 4. Settembre T. 12. c. 63. t.

Ebrei licenziati dalla Supplica di Delegazione de' Giudici per condanne di Scoazze gettate nel Rivo del Ghetto. 1616. 20. Decembre Conseglieri C. c. 7. c. 66.

Non possano li Navilii accostarsi alla Riva dalla Cà de Dio sin verso S. Antonio, mà debbano dar a fondo nel mezo del Canale. 1648. 30. Marzo T. 2. c. 63. t.

Non possino esser rifatti li Pontili de' Traghetti senza licenza del Magistrato, e visione del Proto, dovendo esser levate le Ponte vecchie. 1619. 13. Giugno T. 12. c. 119. t.

Tansa all'Università degli Ebrei per li Grossi per Ducato. 1642. 28. Gennaro D. S. C. 8. c. 63. t.

Per l'atterrazione de' loro Rivi siano tansati. 1645. 25. Luglio T. 16. c. 142. t. Vid. 1672. 3. Novembre D. S. C. 10. c. 148. t.

Contribuzione di tutte le Barche de' Traghetti per l'escavazione delle Spiaggie esistenti dinanzi li medesimi, e dichiarazione della quantità delle Pertiche da escavarsi, e della quota spettante a cadauno. 1649. 21. Gennaro Libro T. segnato ✠ c. 5.

Siano eseguite le deliberazioni contro quelli ardiscono con loro Barcue, ò Burchi a fermarsi nel Canal Grande, e ciò a norma della Parte del C. A. 1546. primo Giugno, e Decreto 30. Marzo 1656., nè possi esser restituito pegno alcuno a' Trasgressori, se non con tutte sei le Balle nel Bossolo Bianco. 1657. 8. Marzo T. 18. c. 191. t.

Si versò dal Magistrato, ed Aggionti alla Laguna intorno li Squeri esistenti in Riva del Canal Grande, decretando, che non se ne possa fare de' nuovi. 1669. 8. Luglio C. A. C. 10. c. 94.

Dovendosi escavare il Canal Grande, si getti la tansa de' grossi per Ducato sopra tutti gli stabili, ove seguirà l' escavazione, come pure sopra gli altri stabili esistenti nelle Calli, Corti, ò Campi, che avessero Rive, overo esito sopra esso Canal Grande;

Con autorità in oltre al Magistrato di gettare quella Tansa, che giudicherà propria sopra le Barche, Burchi, Navigli, Marciliane, Traghetti di Gondole, Stazii, e Zattere da Tentori, e da Carboni, Botteghe sopra Pali, ed ogni altra cosa, che indicasse poter ricevere benefizio dal cavamento stesso. 1671. 25. Agosto D. S. C. 10. c. 154.

Appoggiata l'escavazione generale de'Rii della Città ai Proveditori di Comun, siano imposti grossi due per Ducato, obbligando a detta contribuzione anche gli stabili sopra il Canal Grande. 1680. 2. Giugno. D. S. 11. c. 152. t.

Siano escavati li Rivi delle Convertite, e S. Cosmo della Giudecca con l'imposizione de'grossi per Ducato. 1681. 28. Giugno D. S. C. 11. c 151.

Si dilati la Fondamenta, e Riva della Salute alla forma proposta dall' Architetto Longhena, avanzando piedi dieci nel Canal Grande. 1681. 27. Settembre D. S. C. 11. c. 160. t.

Regola per li Burchi, e Zattere da Carbon intorno lo stazio, ove si fermano. 1682. 25. Maggio T. 25. c. 151.

Riferisca il Magistrato circa la costruzione de' Casoti, Botteghe, Cavane, ed altro esistente dietro il Canal Grande. 1684. 28 Giugno D. S. C. 13. c. 20.

Sia a pubbliche spese restaurata la Riva alla Carità dalla parte del Convento, e terminata l'opera ne porterà il Magistrato le notizie, perche si esamini sopra la consegna da farsi, il più conferente. 1688. 28. Ottobre D. S. C. 12. c. 172.

Concessioni alle Madri del Sepolchro di costruire la Riva sopra la fondamenta de' Schiavoni, facendo il risalto giusto la Relazione del Proto. 1693. 10. Febraro T. 27. c. 222.

Sia escavata la spiaggia trà il Ponte della Pescaria, e Magistrato alla Sanità, come pure quella a S. Maria Zobenigo a Zattera con lo scarico in Bondante al Dogaletto a Lire 7:2. la Burchiella. 1695. 2. Settembre T. 28. c. 1.

Escavazione in Bocca del Canal Grande in faccia la Salute con lo scaaico in Bondante. 1697. 12. Luglio T. 28. c. 60.

Escava-

Escavazione con Zattere della Spiaggia alle Fondamente nove con lo scarico in Bondante a Lire 7:2. la Burchiella. 1698. 28. Giugno T. 28. c. 63. t.

Per divertire il pregiudizio alla Laguna debbano le Barche de' Pescadori di S. Niccolò, Buran, e Muran, come anco le Burchielle degli Edifizii condur le Aleghe nel luogo de' scarichi in Bondante. 1699. 6. Luglio T. 28. c. 130.

Escavazione della Spiaggia alla Piazzetta a Zattera con lo scarico in Bondante a L. 6:10. la Burchiella. 1702. 12. Luglio T. 28. c. 16. t.

Altra delle Spiaggie del Canal Grande dalla Riva de' Schiavoni sino alli Forni con lo scarico suddetto. 1704. 4. Febraro T. 28. c. 265. t.

Altra dal Canal di S. Chiara, che scorre verso Bottenigo con lo scarico per metà alla Garzina a L. 5:5., e metà in Bondante a L. 6:10.

Altro cavamento dalla bocca del Canal Grande in faccia la Palada della Sanità con Edifizio, e lo scarico al prezzo suddetto, e della Spiaggia d'esso Canale a Zattere con lo scarico alla Garzina a Lire 4:10., & al Bondante Lire 5:5. 1708. 14. Aprile T. 29. c. 60. t.

Escavazione a Zattera della Spiaggia alla Doana nel sito de' Burchi da Sale, e scarico alle Vignole a Lire 8:15. la Burchiella di due passa cubi, e per quelle in Bondante a Lire 11:5. 1709. 17. Aprile T. 29. c. 86.

Altra del Canal di Santa Chiara coll'Edificio novo Badoer, e con lo scarico in Bondante à L. 6:5. 1711. 2. Ottobre T. 29. c. 189. t.

Occorrendo farsi escavazioni nel Canal Grande, siano obbligati li Magazeni, Traghetti, Burchi, Barche, Navigli, Zattere da Tentori, e da Carboni, Stazii, e Botteghe sopra Pali. Doveranno pure concorrere al pagamento le Case situate da una parte, e l'altra d'esso Canale per il tratto, che di tempo in tempo in alcuna d' esse parti si escaverà. 1711. 11. Ottobre D. S. C. 15. c. 31. t.

Escavazione del Canale delle Fondamente nove con lo scarico in Bondante a Lire 7:8., ed alla Giesiola del Lido a Lire 5:8. 1714. 9. Giugno T. 30. c. 18. t.

Altra del Canal Grande alla Riva de'Schiavoni con lo scarico in Bondante a L. 7:4. e alla Giesiola a L. 5:4. 1714. primo Ottobre T. 30. c. 32. t.

Escavazione della Spiaggia alla Riva de'Schiavoni con lo Scarico de'Fanghi sopra i Lidi, ed alla Giesiola per Lire 5:4. la Burchiella. 1716. 4. Giugno T. 30. c. 94. t.

Per divertire il pregiudizio alla Laguna debbano le Barche de' Pescadori di S. Niccolò, Buran, e Muran, come anco le Burchielle degli Edifizii condur le Aleghe nel luogo de'Scarichi in Bondante, dato anche tal incarico al Girardi con lo Scarico stesso per il prezzo giusto la Terminazione 6. Luglio 1699. 1716. 10. Giugno T. 30. c. 97. Vid. altra di 4. Luglio. T. 30. c. 97.

Escavazione del Canale detto Fossamala con lo Scarico sopra l'Argine ivi esistente a L. 4: 16. la Burchiella. 1716. 7. Agosto T. 30. c. 105.

Permissione al Conduttore del Dazio dell'Oglio d' eriggere a proprie spese un Casello appresso il Pontile delle Barche da Padova sopra la Riva dell'Oglio nelle misure prescritte. 1718. 3. Marzo T. 30. c. 157.

Sussistendo per anche la Cavana eretta dell' Ambasciador Cesareo, benche partito, debba il Magistrato disponere le maniere, si che cessato il motivo sia disfatta, dovendo togliere ogn'altro impedimento, che sussistesse sul Canal Grande. 1727. 30. Aprile D. S C. 17. c. 24. t.

Sia escavata la sboccadura del Canale dal sito del Corpus Domini fino alla bocca del Canal delle Beccarie per lunghezza di passa 150., larghezza di passi 10., e profondità di piedi 10. con lo scarico a Fusina al prezzo di Lire 5:2. per Burchiella, e per gli scarichi sopra il Bondante a L. 6:2.; 1728. 11. Gennaro T. 33. c. 14. t.

Dovendo ristaurarsi la Palificata, che giace alle Rive della Sanità resta comesso al Magistrato di disponere gli ordini, che abbisognano, e sollecitarne la necessaria riparazione. 1729. 9. Aprile D. S. C. 17. c. 93.

Sia escavata la Spiaggia nel Canal Grande dal Traghetto de' Camerlenghi, e progredita in faccia l'Erbaria, Fabriche, e Pescaria fino tutta la sboccadura del Rio delle Beccarie alle misure di larghezza, e profondità espresse nella Terminazione. 1729. 15. Settembre T. 33. c. 53.

Con l'imposizione de' grossi per Ducato a motivo di dette escavazioni, debba esser continuata l'opera d'esse spiaggie dal Rio delle Beccarie fino al imboccadura di quello di S. Cassan. 1729. 5. Decembre T. 33. c. 65.

Siano proseguite l'escavazioni delle Spiaggie nel Canal Grande dal Ponte di Rialto fino alla Dogana, e dall' altra parte fino al Fontico con le regole, e forme già prescritte, con obbligo delli soliti grossi per Ducato degli affitti de' stabili, ed altro, compresi li Traghetti, Fraglie, e Stazii, che esistono sopra esso Canal Grande, ed a norma del Dissegno. 1730. 29. Marzo T. 33. c. 84. t.

In ordine alle Comissioni ingionte al Magistrato col Decreto 27. Maggio passato sull' argomento di tenere sgombrato il transito del Canal Grande, e libero il corso delle Acque, sarà addattata la risoluzione di far note con repubblicazione le regole, che stabiliscono alli Burchi, e Barche il proprio stazio;

Proseguirà nelle diligenze rinvigorindo le comissioni al Capitanio, perche supplisca pontualmente alle Visite, devenendo d'anno in anno alla di lui riballotazione, espediente ben necessario per stimolarlo all'adempimento delle proprie incombenze;

Farà seguire l'intiere escavazioni degl'interrimenti alle rive d'esso Canal grande a remozione de' perniziosi effetti, procurando l'esazioni dovute da' Contribuenti. 1630. 19. Agosto. D. S. C. 17. c. 133.

Resta stabilito il Circondario de' stabili obbligati alla contribuzione de'

ne de' grossi per Ducato d'affitti per l'escavazione delle spiaggie nelle parti di S. Samuel, e S. Vidal sino al Rio del Fontico, e dalla parte opposta dal Rio di S. Polo sino alla Dogana con le linee di lunghezza, e larghezza stabilite. 1730. 5. Settembre T. 33. c. 105. t.

Per l'escavazione dal Riello del Fontico sino al Rio della Cà di Dio. 1731. primo Giugno T. 33. c. 142.

Sia proseguita l'escavazione delle Spiaggie, che principiano dal Rio di S. Cassan sino a S. Gio: Decolato, e così dalla parte opposta sino al Corpus Domini. 1731. 19. Aprile. T. 33. c. 131. t. Vide per la linea del Circondario de' Stabili con l'imposizione de' grossi per Ducato nell'accennata escavazione. 1731. 8. Giugno T. 33. c. 143. t.

Rilevata la necessità di far seguire l'escavazione del Canale lungo le Rive de' Magazeni in Dogana verso la Zuecca, onde agevolare a' Bastimenti pubblici il modo di accostarsi alle medesime per lo scarico, e carico de' Sali;

Il Magistrato alle Acque resta eccitato a disponere immediate con il suo zelo quegli ordini, che troverà necessarii per l'escavazione suddetta.

Ordinerà pure, che le Barche da Legne, cui resta prescritto, che uscir non debbano dalla stazio loro assegnato, abbiano sempre a mantenersi a' loro posti, nè si prendano la libertà d'accostarsi a quelle Rive. 1732. 10. Luglio D. S. C. 17. c. 179.

Occorrendo allargare, e profondare quel tratto di spiaggia, che esiste frà il Ponte de' Schiastoni, e quello della Maddonna per comodo d'approdare a quelle Rive, sia eseguita l'escavazione nelle misure prescritte, e con le regole per avanti comandate. 1732. 19. Settembre T. 3. c.

ARTICOLO TERZO.

CANAL INTERNO, O' SIA DI S. SPIRITO.

PEr l'escavazione della Scomenzera di S. Spirito le Barche, e Burchi, che vi transiteranno, debbano pagare quanto li Savii, ed Esecutori all'Acque crederanno conveniente, atteso il benefizio, che gliene deriva da tale operazione. 1547. 18. Giugno C. A. C. 3 c. 48.

Sia scavato il Canale Scomenzera di S. Spirito, con altre operazioni raccordate dall'Ingegnere Sabbadino per far confluire in Laguna la

na la maggior quantità d'Acqua, che sia possibile; e cavamenti a Lizzafusina, e Marghera, e si escavino li Canali inservienti alla Navigazione. 1547. 8. Aprile D. S. C. 3. c. 48. t.

Ordine alli Savii, ed Esecutori alle Acque di far escavare il Partiacqua di S. Spirito con la ballotazione di Ducati 2000. per l'opera stessa. 1636. 26. Settembre D. S. C. 8. c. 12. t.

Sia dal Magistrato alle Acque fatto costruire un Pontile all'Isola di S. Spirito, che attraversi il Paludo sino al Canal Maestro. 1671. primo Agosto D. S. C 10. c. 153. Vid. T. 25. c. 239.

Il Magistrato informi, se ne'tempi andati vi sia stato Canale Interno frà il Porto del Lido, e quello di Malamocco, e non essendovi, stato, quale la spesa, ed il tempo ad escavarlo, ed aprirlo, e quali riguardi per la Laguna, e per li Porti vi fossero. 1714. 13. Febraro D. S. C. 15. c. 76. t.

Versi il Magistrato all'Acque sopra li Canali Interni, e nei modi più addattati a donar respiro al Porto del Lido, contribuendo tutto il fervore in materia di tanto rimarco, e fornita di somme conseguenze. 1715. 28. Marzo D. S. C. 15. c. 77.

Sopra li progetti di esso Canale interno per il trasporto delle Pubbliche Navi, il più opportuno essendo quello d' unire il Canal di Poveglia con l' Orfano, resta eccitato il zelo del Magistrato di prestarvi nuovi esami, non solo con l'opinione de'Periti, mà d' altra Persona ancora intendente della materia. 1715. 16. Agosto D. S. C. 15. c. 79.

Avendo versato il Magistrato all'Acque sopra l'apertura d'un Canale Interno, che dia comunicazione trà il Porto del Lido, e quello di Malamocco per la traduzione delle pubbliche Navi, rilevandosi trà li motivati progetti il più opportuno quello d' unirsi il Canale di Poveggia con l'Orfano, conviene prendersi informazioni più certe, dovendo altresì il Magistrato applicare per darr maggior accrescimento d'Acqua alla Fuosa, ed al Porto del Lido, ò con l' atterazione di quello di S. Erasmo, ò in qualunque altra maniera più pratticabile, e riuscibile. 1715. 16. Aprile D. S. C. 15. c. 79.

Meritando li pubblici riflessi lo stato, in cui s'attrova la Fuosa del Lido, sia eccitato il Magistrato a produrre li proprii sentimenti sopra il progetto d'aprirsi un Canale interno, ricevendo anco quelli del N. H. s. Benetto Civran primo. 1718. 24. Novembre D. S. C. 15. c. 137. t.

Magistrato alle Acque dia pronta esecuzione al prescritto nel Decreto 1715. 16. Aprile in proposito d' un Canale Interno, che dia comunicazione trà il Porto del Lido, e quello di Malamocco. 1719. 16. Maggio D. S. C. 15. c. 152.

Confermandosi la decretata Massima d'aprire un Canal Interno nella Laguna a più sicuro, e pronto passaggio delle pubbliche Navi, re-

vi, resti stabilita l'apertura del medesimo al sito della Coda detta del Buco, che stà nel termine del Canale di Rezzo, o sia Orfano con l'unione d'essa al Ghebbo detto de' Borghi nel Canale di Poveglia, & approvata la profondità in piedi 15., e la sua larghezza di passa 20. 1719. 29. Febraro D. S C. 15. c. 169.

Siano assegnati al Magistrato Ducati 6000. da esser impiegati nell' unica, e sola escavazione del Canale Interno. 1720. 11. Maggio D. S. C. 15. c. 74.

Debba costruirsi nell' Arsenale quel numero di Burchielle, che si rendessero necessarie per l' opera del Canale interno, ben intendendosi col Magistrato alle Acque per la struttura, e consegna agli Appaltadori. 1720. 12. Giugno D. S. C. 15. c. 178. Altro di 7. Agosto ibid. c. 181. & altro di 11. Gennaro ibid. c. 191., e 1721. 28. Febraro D. S. C. 16. c. 49.

Resta eccitato il Magistrato a non abbandonare l' Idea più volte promossa, e decretata dell' escavazione d' un Canal Interno per il trasporto più facile delle Navi da un Porto all' altro, riferendo in qual positura siano le cose già disposte. 1723. 8. Marzo D. S. C. 16. c. 96., e 1724. 8. Aprile D. S. C. 16. c. 101.

Per gl'inconvenienti successi alla pubblica Nave Idra, s' eccita il Magistrato a prender per mano la materia del Canale Interno, unendo ciò, che è stato deliberato, tanto nella Massima quanto sopra il sito, dove eseguirla. 1723. 17. Aprile D. S. C. 16. c. 101.

Il suggerimento dell'escavazione del Canale da S. Clemente, e S. Spirito sino a Poveggia, resta demandato al Magistrato all' Acque con incarico di darvi pronto l' esame per ponerlo in prattica, esponendo la spesa con il tempo per effettuarlo. 1725. 9. Giugno D. S. C. 16. c. 195.

Il Magistrato riferisca, prendendo i lumi necessari, se l'escavazione raccordata in larghezza di 50. piedi nel fondo, e 100. in Bocca del Canale di S. Spirito possa esser sufficiente alla traduzione delle Pubbliche Navi, unite che fossero con li Camelli, ò in loro vece con le Lippe. 1725. 12. Luglio. D. S. C. 16. c. 198.

Il Magistrato sollecitamente rispondi ad altra comissione intorno il Canal di S. Spirito, e per quello sia alla profondità, riflettere debba, se li nove piedi proposti, come è il solito dell' escavazione d'esso Canale, possano esser bastanti;

Riferisca pure, quale sia stata all' ora la durazione, quanto l' abbonimento a ragion d'anno, in quali siti, e di qual natura. 1725. 20. Luglio D. S. C. 16. c. 200.

Prodotti alla cognizione del Senato gli esami circa il proggetto di escavare il Canal di S. Spirito, riducendolo alla profondità di piedi 10. almeno, 42. di larghezza nel fondo, e 130. nella sua bocca coll'uso de'Cameli, e venendo pur a suggerire il Magistrato di pro-

fondarsi

fondarsi a piedi 11. ½, e 40. di fondo, e 100. in Bocca;

Sia rimesso all'esame della Conferenza sopra la Fuosa, e Magistrato all'Armar per produrne poscia li loro riflessi;

Restino destinati all'escavazione tutti, e tre gli Edifizii, Merigo, Fedeli, e Fabris, e parimente gli altri due pubblici della Casa dell' Arsenale, d'onde verranno somministrate le Zattere occorrenti;

Lo Scarico delle Materie nella Sacca sotto Vento della Terra di Malamocco;

Il pagamento doverà esser pontuale mediante le Ballotazioni.

Spiegherà il tempo, in cui crede potersi effettuare l'escavo;

Se in agiunta alli nominati Edifizii si destinasse anco l'Edifizio Egner, riferirà il tempo, che vi occorresse a costruirlo, e la spesa. 1725. 4. Agosto D. S. C. 16. c. 207.

Sopra quanto viene esposto dalli Magistrati alle Acque, ed Armar, e con relazioni del Matematico Zendrini, e Periti, si conferma la Massima del cavamento fissato nelle proposte Misure;

Per la celerità dell'opera doveransi oltre le Zattere impiegare li tre Edifizii soliti, e gli altri due della Casa dell'Arsenale;

Sia comesso al Savio Cassier di disponere le Ballotazioni, acciò con la prontezza de' pagamenti venga a minorarsi la spesa. 1725. 30. Agosto D. S. C. 16. c. 211.

Divisione delle Prese con le formalità prescritte, e con lo scarico de' fanghi nella Sacca dietro Malamocco;

Restano deliberate alli Capi degli Edifizii Fabris, Merigo, e Fedeli tre Prese con li loro Edifizii, ed altra Presa al Capo Girardi coll' Edifizio minore dell'Arsenale consignatogli a stima, dovendo pagar l' Affitto di Ducati 150. a ragion d'anno per consignarlo, terminato il lavoro, ed al Capo Fina consegnato l'Edifizio Maggiore dell'Arsenale per altra Presa con le condizioni come in essa Terminazione, e col obbligo di sodisfar le dodeci Burchielle dell' Arsenale. 1725. 27. Settembre T. 32. c. 70., e 71. t.

Nella mira di facilitare il passaggio de' Bastimenti Mercantili al Lazaretto Vecchio, dalla Scrittura del Magistrato venendo d' intendersi il sito più navigabile, e meno incomodo, e la spesa per lo sgombro del Dosso, conviene assicurarsi, che questa opera non abbia ad inferire pregiudizio al Canale di S. Spirito, onde farà gli esami per riferirli a pubblico lume. 1726. primo Agosto D. S. C. 16. c. 267.

Accudisca il Magistralo all' escavazione, avendo in vista gli oggetti importantissimi ben compresi per il più sollecito compimento; portando a notizia pubblica la summa del dinaro fin ora impiegato. 1726. 12. Decembre D. S. C. 17. c. 6. t.

Per quello sia al disturbo, che arreccano all'escavazione li passaggi de' Bastimenti, e massime le Legnarole, sia trasmesso il punto al Savio

Savio alla Scrittura per quelle disposizioni crederà opportune, onde non si ritardi un'Opera, che tanto importa. 1727. 5. Aprile D. S. C. 17. c. 20.

Aggradita la notizia d'essere prossima al suo termine l'operazione, sia eccittato il Zelo de' Deputati al Commerzio a chiamare li Capi di Piazza, e Parcenevoli, facendo loro sapere il benefizio, che saran per ricevere li Bastimenti Mercantili da questa nuova Navigazione, dando a' medesimi impulso di produrre le loro disposizioni per qualche contribuzione. 1227. 19. Aprile D. S. C. 17. c. 23. t.

Sia parte del Magistrato il far pratticare un esatto Scandaglio per assicurarsi, se ne' siti profondati oltre le Misure comandate avesse avuto parte la fraude.

Sarà pure della sua diligenza il procurare con le maniere solite la vendita della Sacca di Malamocco, ove sono raccolti li Fanghi, riferendo l' esibizioni, che venissero fatte. 1727. 17. Maggio D. S. C. 17. c. 26. t.

Introdotta la comunicazione per il Canale di S. Spirito con quello di Malamocco, per cui ne è seguito felicemente il passaggio della Nave Gloria distinta di grandezza, si raccoglie lo studio nel far raddolcire la curvità delle volte, e mediterà un sistema sicuro, che sempre si mantenghi il Canale nella profondità necessaria per l' ingresso, e regresso delle Navi;

Il Magistrato al Commerzio unito all'altro de' Cinque Savii anderà versando per quelle imposizioni, che fossero convenienti d' ingiongere a' Bastimenti Mercantili. 1727. 28. Giugno D. S. C. 17. c. 32. t.

Rilevandosi gli espedienti proposti di profondare il Canal di S. Spirito fino alli piedi 13., ed allargarlo fino alli piedi 50. si applaudisce alli medesimi, essendo Massima fissa di darsi mano a tutto ciò, che vaglia ad ottenere l' oggettato fine;

Farà però il Magistrato esaminare da' Periti, se le opere suggerite possano pregiudicare alla Laguna nell' equilibrio delle Acque, e nel maggior corso delle medesime.

Quanto a Legni mediocri, che tralasciando la solita strada del Porto vanno introducendosi per questo Canale con pregiudizio dell' escavazione, sia rimesso il punto alli Magistrati de' Cinque Savii, ed alli Deputati al Commerzio, perche abbiano a produrre a' pubblici riflessi una Tariffa, a cui siano soggetti li Bastimenti tutti, che transitano per lo stesso;

Le Legnarole poi debbano continuare fino ad altro pubblico ordine il cammino loro per la Fuosa di S. Niccolò. 1727. 2. Agosto D. S. C. 17. c. 40. t.

Messe in vista da' Deputati alla Camera del Comerzio, e Cinque Savii alla Mercanzia quali ragioni si facciano incontro per divertire

l'Idea de' pagamenti da' Legni Mercantili, che nell'ingresso, ed uscita saranno per partecipare del benefizio del Canale Interno; è conveniente, discernendo la maturità pubblica, che abbiano a precedere li riscontri de' veri pesi, che i Bastimenti soffrono dopo gl' impedimenti nella Fuosa di S. Niccolò, e di quelli, a che soccombevano per avanti; restano incaricati li Deputati predetti ad informarsene, ed il Magistrato alle Acque a rilevare, e produrre la spesa, che annualmente si averà a risentire per il mantenimento d' esso Canale. 1727. *6.* Settembre D. S. C. 17. c. 45. t.

Debba l'Alveo del Canale di S. Spirito esser ampliato a piedi cinquanta di latitudine, e profondato sino alli 13., e più. S'accolgono le applicazioni del Matematico per rinvenire modo di conservare questo Canale di Comunicazione col minor pubblico dispendio, onde vi si fissi per produrlo. 1727. 20. Settembre D. S. C. 17. c. 50.

Si riduca il Canale nella profondità di piedi 13. in 14., e nella larghezza di piedi 50. nel fondo. 1727. primo Ottobre T. 32. c. 151., e 1727. 3. Decembre T. 32. c. 158.

Sia incaricato il Reggimento all' Arsenale di risarcire con sollecitudine l'Edifizio pubblico minore, onde si restituisca al lavoro, invigilando alla sua conservazione, perche abbia sempre ad essere impiegato nella stessa occorrenza. 1727. 4. Decembre D. S. C. 17. c.

Raccoltosi il dettaglio fatto dell'escavazione del Canale, e mancando il numero de' passi, che restano, il tempo, e la spesa sino all' intiero compimento dell'opera averà il Magistrato a portarlo a pubblica notizia.

E mentre può esser fonte d'abondante unione di dinaro quello delle riscossioni da' debitori, produrrà nota esatta delle summe, che sono in resto, massime di quelli delle cinque per cento, e d'ogni altro genere, informando, se siano stati appostati li debiti per occasione di pubbliche prestanze, ò altro. 1727. 18. Decembre D. S. C. 17. c. 55.

Sopra quanto implorano li Conduttori di Legne da Fuoco di poter passare per il Canale di S. Spirito, sia loro permesso transitarlo per tutto il Mese di Marzo venturo senza però pregiudizio de' Lavori, e disturbo dell' opere. 1727. 18. Decembre D. S. C. 17. c. *56.*

Essendo in necessità di sovegno li Direttori delli cinque Edifizii di Cavafango a S. Spirito per loro avanzi dalla pubblica Cassa; Sia comesso alli Deputati, ed Aggionti alla Provision del Denaro di versare sopra le Rendite del Magistrato alle Acque, e sopra i modi di supplire alle occorrenze d'esso Lavoro. 1728. 3. Giugno D. S. C. 17. c. *69.*

Debbano escavarsi con Zattere le tre Volte esistenti nel Canale in profondità di 4. piedi, e seguitare sino alli sette con proporzionata scarpa. 1728. 5. Giugno T. 32. c. 190.

Fatti

Fatti dal Magistrato ritirare due Edifizii dal Cavamento del Canale per allegerire l'aggravio, co' quali furono perfezionate due Prese, è laudevole l'avvertenza d'andar dolcemente inclinando l'Acque col rimovere le tre Volte, onde agevolare il passaggio. Resterà a carico del Magistrato l'uso di tutta l'attenzione per conservare sul piede stabilito un lavoro tanto utile, e di sì grande aspettazione.

Porterà pure un esatto dettaglio dello stato presente della Fuosa di S. Niccolò. 1728. 5. Agosto D. S. C. 17. c. 74. t. adì detto vedi Ducale al Regimento di Vicenza circa l'assegno a c. 75. t., e Vide. 1728. 9. Decembre T. 33. c. 8. t.

Dovendo essere molto a cuore la conservazione del nuovo Canale per li riguardi del pubblico decoro non intermetterà la vigilanza del Magistrato di tempo in tempo le sue osservazioni. 1728. 16. Decembre D. S. C. 17. c. 81.

Siano frequentati li Scandagli per ridurre, e mantenere il Canale egualmente in tutte le sue parti in quelle profondità, che si sono già stabilite, non dovendo in tanto abbandonarsi li riflesi alla Fuosa di S. Niccolò con la frequenza de' scandagli. 1729. 4. Giugno D. S. C. 17. c. 102. t. Vide 1729. 15. Decembre T. 33. c. 62. t.

Sia rimesso al Magistrato alle Acque l'articolo, che concerne i temuti pregiudizii al Canal Interno con ciò, che riguarda l'altro della Rochetta per le necessarie osservazioni. 1729. 11. Febraro D. S. C. 17. c. 115.

Riferisca il Magistrato lo stato presente del Canale di S. Spirito, come serva all'uso de' trasporti, quale il dispendio sin ora corso, e quale occorrerà per mantenerlo nella necessaria profondità. 1730. 8. Luglio D. S. C. 17. c. 130.

Per li pregiudizii, che dalli Paludi, e dal Partiacqua derivano al Canale sono eccitati li Savii, ed Esecutori ad internarsi negli espedienti, onde tolti gl'imbonimenti sia in ogni tempo tanto in pronfondità, che in latitudine conservato. 1731. 31. Marzo D S. C. 17. c. 144. t. ed altro 1731. 21. Aprile ibidem c. 147.

Sia escavata alle misure decretate la terza Presa del Canale di S. Spirito con la reposizione de' fanghi nella Sacca di Malamocco. 1731. 19. Aprile T. 33. c. 132.

Escavazione dalla parte di sotto vento della seconda Presa del Canal di S. Spirito nelle misure ordinate. 1732. 15. Marzo T. 33. c. 173.

ARTICOLO QUARTO.

STAZII, DI BARCHE, E ZATTE DI LEGNAME.

Regole per li Stazii delle Barche nel Canal Grande, ed altrove, e per li siti delle Barche, Burchi, e Navigli d'ogni sorte, che viaggiano da diverse parti. Obbligo delle Fraglie di mantenere escavati li siti stessi. 1546. 2. Giugno T. 2. c. 53.

Prescrizione de' siti, ove devono star le Barche, e Navilii, che conduranno Vini da mar e da Terra. 1546. 26. Luglio T. 2. c. 57.

Affittanza dello Stazio sopra Canal per mezo li Casaroli verso la Sanità per il comodo di due Barche da Ceole, Aglio, e Stiore. 1546. 22. Settembre T. 2. c. 59.

Affittanza dello Stazio in Terra nova di poter tener un Burchio appresso gli altri due già affittati, dovendo pagar Ducati 48. all'anno per vender Ceole, Aglio, e Stiore. 1553. 9. Gennaro T. 2. c. 186. t.

Stazio delle Barche da Treviso a lungo la Fondamenta della Misericordia, s'intendi dalla punta della Casa di Cà Tiepolo sino al Ponte, dove è il Traghetto. 1581. 12. Ottobre T. 5. c. 112.

Siano levate tutte le Botteghe, ed altri impedimenti di Venditori di Vittuarie nella parte della Piazza innanzi la Zecca, ed in ogni sito sino al Fontico della Farina con tutto lo spazio, che abbraccia l'asporto da quella parte;

Comissione alli Savii, ed Esecutori di dover far levare tutti li Banchi coperti posti in esso luogo. 1582. 30. Maggio C. X. Z. C. 5. c. 63.

Stazio concesso alle Barche da Maran, cioè al sito del Ponte della Paglia dirimpetto il Pegoloto. 1582. 9. Decembre T. 5. c. 161. t.

Resti assegnato alli Naranzeri il luogo per mezzo la Scoazera a S. Silvestro sul Canal Grande con obbligo di mantenerla in acconcio con la fondamenta. 1588. 9. Gennaro T. 6. c. 45.

La Riva da una Palada sino all'altra appresso il Ponte de' Schiavoni serva di Stazio alle Barche de' Pastrovichi con libertà alli Dalmatini di poter anche essi arrivare alla stessa Riva quando vi sia loco capace anco per loro, accomodati che siano li detti Pastrovichi. 1611. 23. Novembre T. 11. c. 84.

Le Bar-

Le Barche da Padova, che non possono stare al Ponte de' Naranzeri, vadano al loco deputato di là del Purgo per mezo la Croce, ed avendosi fatto escavare esso sito, doverà mantenersi escavato dalla Fraglia stessa. 1615. 4. Settembre T. 12. c. 3. t.

Siano fitti Pali tre a lungo la fondamenta degl' Incurabili in distanza d'otto passa per lo Stazio de' Burchi da Pietre, e Sabion, & debbano da' medesimi Burchieri esser mantenuti. 1615. 9. Febraro T. 12. c. 9. t.

Stazio per li Burchi da Molin per mezo il Fontico della Farina a S. Marco di quà dalli Burchi di Lombardia;

Per Riva abbiano il sito dal Traghetto della Pietà sino al Ponte della Madonna. 1618. 30. Aprile T. 12. c. 119. t.

Le Peote debbano in numero di dodici fermarsi al Ponte di Rialto per mezo il peso di Commun, e le altre debbano stare trà li due Traghetti di Cà da Mosto, e S. Soffia, lasciando quattro volti vacui, cioè due dalla parte di Cà da Mosto, e due dalla parte di S. Soffia 1622. 14. Marzo T. 13. c. 8. t.

Le Peate con Orne da Vin debbano stare dal Rio del Fontego della Farina a Rialto sino al Traghetto di S. Benetto, dando loco alle Barche de' Naranzeri, quando capiteranno. 1623. 27. Giugno T. 13. c. 23. t.

Decisione della controversia trà il Gastaldo, e Barcaroli del Traghetto al Ponte della Paglia, e la Comunità di Grao. 1624. 19. Agosto T. 13. c. 167. t.

Vacando lo stazio d'un Burchio al Ponte della Paglia, ogni uno, che vorrà fermarsi in detto loco, debba pagare prima che vi entri un Scudo d'Argento, ed il simile ogni giorni dieci. 1632. 22. Maggio T. 14. c. 235.

Stazio delle Barche da Verona sia dalla punta della Doana sino al Traghetto della Santissima Trinità, fermandosi con la Prova all' Acqua. 1633. 20. Agosto T. 14. c. 287. t.

Le Barche da Legne, che non potessero capire al solito stazio nel Canale della Giudecca verso la Chiesa dello Spirito Santo, possino stare anche verso la Doana lontane da terra passi 40., una dietro l' altra. 1642. 5. Febraro T. 16. c. 14. t.

Resti sospesa la Terminazione 1633. 20. Agosto per lo stazio delle Barche da Verona alla Santissima Trinità sino sarà più maturamente intorno d'esso deliberato. 1647. 3. Agosto T. 16. c. 209.

Stazio per le Barche da Molin alla Pietà. 1656. 4. Aprile T. 18. c. 117. t.

Sito per li Barcaroli da Vicenza cioè 4. barche star debbano a S. Silvestro al posto ordinario, trè altre alle Fabriche a Rialto in Fruttar a. 1657. 21. Marzo T. 18. c. 193. t.

Stazio per le Barche di Verona, che star debbano in numero di

4. al

4. al Canton di quà dal Traghetto della Santissima Trinità. 1657. 4. Settembre T. 18. c. 228. t.

Luogho assegnato per due Barche da Porto al Fontego de' Todeschi, e queste non comprese nel Proclama del Magistrato. 1658. 15. Settembre T. 18. c. 281.

Stazio per le Barche di Piove alla Pasina a San Silvestro in numero di 4. 1659. 5. Marzo T. 18. c. 293. t.

Sito per l'Arte de' Sabioneri, in faccia al Sepolcro dietro la Riva de' Schiavoni. 1659. 10. Luglio. T. 19. c. 26. t.

Sia rimesso alli Savii, ed Esecutori alle Acque il distribuire quegli ordini, che per loro prudenza stimeranno più proprii, perche in gratificazione di Monf. Nuncio godano quelli delle Barche da Pesaro lo stazio alla Piazzetta in quel sito, che si troverà più a proposito senza pregiudizio degli altri. 1661. 14. Gennaro D. S. C. 9. c. 91.

Stazio per le Barche da Chioza della Fraglia di S. Niccolò, tra la Fusta, ed il Traghetto;

Et a quelle pur da Chioza della Scola di S. Piero passa cinque;

Per le Peote passa sei di là dai Pontili;

Altro per le Barche d'Adria di là dalle Peote ut supra

Stazio per le Barche da Pesaro di là da quelle d' Adria passa quattro. 1661. 27. Gennaro T. 20. c. 61. t.

Luogo per le Barche da Legne nel Canal della Zuecca. 1661. 10. Febraro T. 20. c. 66.

Regolazione dello stazio delle Barche da Chioza di S. Niccolò sia in loco dello stazio assegnato con Terminazione 1661. 27. Gennaro passa 4. di quà dalla Fusta. 1662. 30. Giugno T. 20. c. 96.

Confermazione dello stazio delle Barche da Mestre in numero di cinque sopra la Riva dell' Oglio. 1662. 11. Gennaro T. 20. c. 135. t.

Confirmazione dello stazio alla Fraglia di Piove in Contradittorio co' Peateri da Vino giusto la Terminazione 1659. 5. Marzo. 1663. 24. Aprile T. 20. c. 167. t.

Stazio per le Barche di Porto Gruer alle Rive de' Prigioni a Rialto per passa dieci. 1663. 6. Giugno T. 20. c. 188.

Luogo assegnato all' Arte de' Sabioneri per passa otto alla Cà di Dio dietro la fondamenta. 1664. 5. Febraro T. 21. c. 127.

Stazio per le Barche di Cavarzere alla Piazzetta appresso la Fusta. 1673. 10. Gennaro T. 23. c. 115. t.

Altro per le Barche da Rovigo al Ponte della Zuecca. 1673. 15. Gennaro. T. 23. c. 117.

Altro per le Barche da Verona, parte alla Dogana di quà del Traghetto, e parte di là della Dogana nel Canal della Zuecca. 1674. 3. Marzo T. 23. c. 119.

Altro per le Barche di Roncade, alle Fabriche di Rialto, cioè due al detto sito contigue a quelle di Casal, e l'altre star debbano

al sito

al sito deputato alle Barche di Casale. 1680. primo Agosto T. 24. c. 167.

Stazio per le Barche di Verona alla Dogana. 1681. 4. Marzo T. 24. c. 206.

Altro delle Barche d'Albaredo, e Colognese alla Dogana. 1684. 27. Febraro T. 25. c. 142.

Altro per le Barche delle Nazioni Catarina, Zaratina, e Sabenzana sopra la Riva de' Shiavoni. 1685. 18. Aprile T. 25. c. 223. t.

Altra dell'Arte de Burchieri da Pescantina Territorio Veronese sul Canale della Zuecca vicino alla Fondamenta dietro il Convento de' Somaschi verso li Magazeni. 1687. 20. Settembre T. 26. c. 91. t.

Stazio delle Barche di Pordenon alla Riva del Ferro. 1688. 17. Settembre T. 26. c. 151.

Altro per le Barche d'Isola sopra la Riva dei Schiavoni al Ponte della Madonna in faccia il Tentor. 1689. 10. Maggio T. 26. c. 185.

Possa fermarsi una Barca da Este del numero delle sette permesse nel vacuo, che è trà lo stazio delle Barche da Mestre, e la stangata del Traghetto delle Gondole di S. Felice. 1689. 3. Giugno T. 26. c. 194.

Decisione intorno li stazii de' Banchetti di Zaratini, e Sebenzani. 1690. 4. Agosto T. 27. c. 18.

Sia trasportato lo stazio delle Pietre Cotte, e Calcina, che era in faccia gl'Incurabili, appresso il Rio di S. Vito. 1690. 12. Maggio T. 27. c. 19.

Stazio delle Barche da Pordenon, Porto Buffole, e Motta sopra la Riva del Ferro. 1591. 27. Marzo T. 27. c. 93.

Le Barche di Treviso debbano stare tre alla Fondamenta della Scuola della Misericordia, ed altre possino far stalia alla Croce in faccia la Corte di Cà Badoer. 1691. 9. Febraro T. 27. c. 97. t.

Stazio per approdar le Barche de' Nazionali di Pago sopra la Riva de' Schiavoni. 1693. 23. Maggio T. 27. c. 192.. Vedi confermazione in Contradittorio Giudizio. 1693. 22. Agosto T. 27. c. 205.

Le Barche da Padova, e Mirano, che facevano stalia in faccia al Campo di S. Stae debbano portarsi per l'avenire al loco solito della Croce di là del Purgo. 1703. 15. Febraro T. 28. c. 229. t. Vide Proclama. 1673. 19. Gennaro.

Non possa esser fatta novità alcuna circa lo Stazio deputato alla Scola de' Marinari di Capo d'Istria, dovendo restar loro libero. 1704. 28. Marzo T. 28. c. 254. t.

Distribuzione de' Posti alla Nazione Schiavona per li Stazii sopra la Riva de' Schiavoni di terra, e d'acqua con le regole prescritte. 1710. 19. Agosto T. 29. c. 138. t.

Sia approvata la Terminazione delle regole per li Posti fermi, che s'attrovano sopra la Riva de' Schiavoni con li nomi degl'investiti sopra le loro Vite, e con l'aggiunta del nono posto assegnato alli

Spala.

Spalatini, e Traurini, riservata sempre la pubblica libera disposizione. 1710. 20. Agosto D. S. C. 15. c. 19.

Stazio delle Barche di S. Civran, Spercenigo, e Biancade di due Volti al Traghetto di Cà da Mosto. 1711. 12. Settembre T. 29. c. 184.

Essendo mancato di Vita Giacomo de Marin da Cataro, quale godeva un Posto fermo sopra la Riva de' Schiavoni, resta quello concesso ad Antonio de Marin suo Fratello. 1720. 7. Febraro T. 31. c. 88.

Sia rimessa la Pietra ordinata con Terminazione 1611. 23. Novembre nel suo primiero sito per lo stazio de' Pastrovichi. 1721. 6. Giugno T. 31. c. 107. t.

Le Barche da Trieste in numero di due possano accomodarsi nello Stazio di Capo d'Istria dalla parte del Confin verso la Riva di S. Zaccaria. 1721. 24. Luglio T. 31. c. 113.

Sia levato il Posto ammovibile abusivamente goduto da Pietro Giuronich, e dato alla Nazione de' Spalatini. Non intendendosi con ciò qualificato esso posto per fermo, ma solo provisionalmente. 1722. 11. Luglio T. 31. c. 151.

Approvandosi quanto fù prescritto dal Magistrato intorno lo Stazio delle Barche di Trieste condescendendo alle ricerche del Console Cesareo, resta permesso l'uso del sito per due Barche Triestine già stabilito, ed asegnato con Terminazione 1721. 24. Luglio. 1723. 13. Marzo D. S. C. 16. c. 99.

Il Magistrato informi quali regole restino stabilite circa li Stazii sopra la Riva de' Schiavoni, e d'ogn'altra Nazione, e delle facilità corse intorno a' medesimi. 1723. 4. Novembre D. S. C. 16. c. 133.

Sia concesso il Posto fermo del numero sei sopra la Riva de' Schiavoni nel modo dichiarito ad Antonio Galli. 1724. 27. Marzo T. 32. c. 18.

Assignazione di Stazio alla Fraglia del Traghetto dei Muscoli al sito sopra la fondamenta de' Schiavoni in faccia la Calle del Dose per lunghezza di passa sei. 1729. 9. Maggio T. 33. c. 32.

Sarà incombenza de' Savii, ed Esecutori alle Acque nel riflesso alle molte Barche, che si portano nell'Canal Grande, ingombrandolo da ogni parte con l' impedimento alla libertà del transito, d'invigilare, e contribuire il loro studio, perche venga risolutamente posto riparo al disordine con l'esecuzione degli ordini a Stampa per divertire il danno cagionato dalle Stazioni de' Legni, e dal conseguente ritardo dalle Acque;

Aggiongerà a lume pubblico la notitia de' Stazii in esso Canal Grande, e quale l' obbligo del Capitanio del loro Magistrato;

Non lascierà poi di suggerire alcun espediente, che facilitar possa il modo d'accrescer la copia delle Acque in esso Canal Grande. 1630. 27. Maggio D. S. C. 17. c. 124.

ARTI-

ARTICOLO QUINTO.

FONDAMENTE, E PONTI.

ASsegnazioni di denaro da esser impiegato in Rinovazione di Ponti, Salizi, Fondamenta, & altri lavori per la Città. 1484. 22. Maggio D. S. C. primo c. 4. t.

Altro simile Provedimento per dinaro da esser disposto, come sopra. 1485. 26. Maggio D. S. C. primo c. 5. t., e 18. Giugno c. 7.

Debbano costruirsi le fondamenta da Santa Marta sino alla Dogana da Mare. 1519. 8. Febraro D. S. L. Acquarum c. 11. t.

Siano fatte costruire nei Luoghi aperti le fondamenta, ò Palificate a spese de'Particolari. 1531. 6. Novembre C. A. C. 2. c. 9. t.

Si facciano erigger, ed aggiustar le fondamenta sopra il Canal della Giudecca, Canalreggio, S. Gerolamo, S. Maria dell'Orto, S. Alvise, S. Simion sino a S. Andrea, e quelle del Rio di S. Domenico, dovendo li Possessori de'stabili adiacenti contribuire la metà della spesa in vece del quarto, che si pagava per avanti. 1536. 5. Settembre C. A. C. 2. c. 70. t.

Li Monasteri di S. Giorgio Maggior, S. Giorgio d'Alega, S. Spirito, S. Clemente, e S. Antonio debbano far erigger le fondamente di Pietra, come parerà alli Savii Acque. 1546. primo Luglio C. A. C. 3. c. 41.

Possano li Mercanti tenere i Legnami squadrati col consenso de' Patroni de'stabili sopra la fondamenta dal Rivo di S. Trovaso sino a S. Baseggio, mantenendo a loro spese la fondamenta stessa in acconcio.

Il Capitanio, e Proti debbano riveder di Mese in Mese le fondamenta, e dar in nota all'Offizio lo stato d'esse. 1549. 13. Maggio C. A. C. 3. c. 54.

Non siano fatte fondamente ad istanza de'Particolari. 1563. 21. Gennaro D. S. C. 3. c. 127.

Debbano costruirsi fondamente al Margine de'terreni, e Luoghi aperti della Città con obbligo alli Patroni di risarcir l'Offizio alle Acque della spesa. 1569. 27. Giugno T. 4. c. 78.

Le fondamenta attorno l'Isola di S. Christoforo della Pace siano erette di pietra viva a spese dell'Offizio con obbligo alli R. R. P. P. di

ſodisfare la ſpeſa ad un tanto all'anno. 1571. 4. Febraro T. 4. c. 173. t.

Libertà alli Savii Acque di poter ſpender Ducati 1000. circa del denaro, che riſcoterano di decime delle Minere per far le fondamenta di Pietra attorno il Berſaglio a S. Alviſe. 1578. 9. Gennaro D. S. C. 5. c. 31.

Tutte le fondamente rotte nominate nella Parte 1536. come quelle del Canal Grande, che hanno pubblico tranſito, ſiano tolte in nota dall'Offizio Acque, e fatte aggiuſtar, dovendo ſoccombere per metà della ſpeſa li particolari, che aveſſero ſtabili dirimpetto le ſteſſe, e per l'altra Metà l'Offizio. 1580. 18. Luglio D. S. C. 5. c. 49.

Liberato il N. H. Gabriel dall'aggravio per la fondamenta a pie del ſuo ſtabile a S. Zuanne in Bragora, atteſo il Privileggio addotto. 1584. 10. Novembre T. 5. c. 216. V. 1591. 10. Giugno T. 6. c. 163.

Obbligo de'Patroni de'ſtabili ſopra la Riva del Carbone di mantenere eſſa Fondamenta. 1585. 24. Ottobre T. 5. c. 238.

Elezione di ſei del C. A., quali uniti con li Savii, ed Eſecutori debbano riveder da qual parte ſi debbano incominciare le fondamenta di Pietra alle ſacche intorno la Città per dar corſo alle Acque. 1587. 9. Febraro C. A. C. 5. c. 91.

La fondamenta a S. Giob al Traghetto di Marghera ſia conſervata per metà a ſpeſe de'Patroni de'ſtabili, e del Traghetto. 1688. 13. Gennaro T. 6. c. 43. t.

Tutti quelli, che hanno luoghi aperti, overo ſerrati con Palificate dietro la Giudecca confinanti con la Laguna, debbano far coſtruire le fondamenta di Pietra per benefizio della medeſima nel modo, che loro ſarà addittato. 1589. 9. Novembre C. A. C. 6. c. 1.

Sia incominciata una fondamenta di Pietra viva dalla Parte di Tramontana, dal Terreno eſiſtente trà S. Franceſco, e S. Giuſtina ſino all'Orto di Cà Grimani a Santa Cattarina. 1589. 22. Febraro C. A. C. 6. c. 4. t.

Licenza alli R. R. P. P. di San Zuanne della Giudecca di far una fondamenta di Pietra viva dal Canton del muro del loro Monaſtero ſino al Canton della Torre di Cà Dandolo. 1590. 8. Marzo C. A. C. 6. c. 7. t.

Reſta permeſſo all'Officio Acque di far aggiuſtare la fondamenta, che diſcorre alla Chieſa delle Monache di S. Eufemia di Mazorbo, reſtando obbligati gli affitti d'un loro ſtabile ſino all'intiera reintegrazione. 1590. 8. Marzo C. A. C. 6. c. 8.

Siano poſti otto annelli di ferro alla fondamenta della Croce per comodo delle Barche, affine che non ſii dannificata con ſponteri, e pironi. 1590. 23. Marzo T. 6. c. 100. t.

Terreno eſiſtente trà S. Giuſtina, e S. Franceſco levato alla Communi-

munità di Cadore, e posto in Serenissima Signoria. 1592. 14. Decembre T. 6. c. 215.

Decisione in Contradittorio con li P. P. di S. Francesco, e il terreno contenzioso sia della Serenissima Signoria, e distrutta la Scala, da esser eretta in altra parte sul fondo novamente atterrato sopra la Laguna. 1592. 16. Decembre T. 6. c. 218. Vid. 1594. 25. Ottobre T. 7. c. 51. t.

Permissione al N. H. Sier Dionisio Contarini di far costruire a proprie spese le fondamenta a dritra linea da una parte all'altra della sua Vigna sopra il Lido per mezo il Lazaretto, perche si sostenga il Terreno in servizio della Laguna. 1594. 3. Gennaro C. A. C. 6. c. 33.

L'Offizio Acque faccia costruire le fondamenta all'Isola di Poveglia dalla parte di Tramontana per benefizio della Laguna. 1595. 3. Ottobre C. A. C. 6. c. 47.

Abilità all'Ospital de'Mendicanti di pagar in rate il resto dell'importar del Terreno della sacca a S. S. Giovani, e Paulo. 1596. 19. Marzo C. A. C. 6. 50. c. t.

Le fondamente, e salizadi dal Ponte della Paglia sino alli Forni, e dal Ponte di Canal Reggio sino oltre il Ghetto siano fatte racconciare, e riparare dall'Offizio, e della spesa, che sarà fatta, si formino debitori li Particolari Patroni de'stabili, ed altri, restando obbligati gli affitti, e possano esser venduti li Stabili per lo risarcimento della spesa. 1601. 8. Febraro T. 9. c. 133.

Debbano escavarsi li Rii, ed aggiustarsi le fondamente di Burano dall'Offizio Acque per esser risarcita la publica Cassa fino all'intiero pagamento a Ducati 100. all'anno da quella Comunità. 1609. 16. Decembre D. S. C. 7. c. 64. t.

Facoltà all'Offizio di far costruire le fodamenta di Pietra attorno le Vigne poste sopra il Lido di ragione delli R. R. Canonici di S. Marco col dinaro della Pubblica Cassa de esser la stessa reintegrata a Ducati 200. all'anno. 1611. primo Decembre D. S. C. 7. c. 30. t.

Sia corrisposto dalla pubblica Cassa un terzo della spese, che occorrerà nel rimeter le fondamenta diroccate a S. Gerolamo in faccia li stabili di Cà Moro, e de cœtero siano da essi N. N. H. H. mantenute. 1615. 20. Giugno T. 11. c. 269. t.

Debbano aggiustarsi quelle delle sasche da S. Francesco sino alla Misericordia con la spesa per metà dall' Offizio, e per l'altra metà dalli Particolari per mezo li stabili. 1616. 7. Marzo C. A. C. 7. c. 62. t. Vid. 1617. 10. Luglio T. 12. c. 83. t.

Nei Luoghi aperti, ed a Murano debbano principiarsi le fondamenta dalli Patroni in termine di Mesi 4., e fornirsi in anno uno. 1616. 3. Febraro C. A. C. 7. c. 68.

Debbano esser fatte costruire le fondamente a tutti li Terreni sopra

pra la Laguna, e del Lido Vecchio di S. Erasmo dalli Patroni de' Terreni stessi. 1618. 10. Luglio C. A. C. 7. c. 71.

Sia fatta a spese pubbliche la fondamenta del Monastero delle Capucine a Buran. 1628. 10. Luglio T. 14. c 72.

Le fondamenta, e Rive in Rio di S. Domenico siano al presente acconciate, e de cœtero debbano mantenersi per giusta metà da quelli del Traghetto, e dalli Patroni dei stabili. 1629. 16. Maggio T. 14. c. 116.

Siano accomodate le fondamente alle Convertide, ed al Sepolcro dal Magistrato in onor del Signor Iddio. 1634. 16. Novembre T. 15. c. 30.

Debba nell'intimazioni, che si faranno in avvenire tanto per accomodar Rive, fondamente, Argini, Porte, ed altre simili esiggenze esprimersi oltre d'esser fatte in caso d'inobbedienza le Opere, e lavori respetive a danni, spese, & interessi de'Patroni, altra cominativa di pena di pagar altrettanta summa quanta importerà la spesa. 1641. 12. Settembre T. 15. c. 218.

Sia accomodato il Ponte grande della Giudeca. 1641. 14. Novembre T. 15. c. 22. t.

Comissione al Magistrato Acque di far costruire un Ponte sopra il Canale di Mazorbo, che unisca la Terra di Burano, largo piedi dodeci con le sue bande. 1644. 29. Luglio D. S. C. 8. c. 79. t.

Sia levata Poliza d'Incanto in consonanza del Decreto per formar un Ponte, che congionga la Terra di Buran con quella di Mazzorbo.

Incarico al Magistrato Acque di far con Proclami da esser publicati nel Maggior Conseglio, & ai lochi soliti, intimare alli Patroni de' stabili, che nel termine, che sarà del Magistrato sudetto giudicato conveniente, debbano far accomodar tutte le fondamente nei luochi aperti;

Passato il qual termine debbano li Savii, ed Esecutori devenire alle esecuzioni contro li frutti, ed affitti. 1657. 13. Febraro D. S. C. 9. c. 15.

Debbano rifarsi di Pietra le fondamenta de'Lidi sopra la Laguna, dovendo esser tirate in dentro piedi cinque tutte le Grisiole delle Vigne. 1661. 6. Settembre T. 20. c. 26. t.

Sia raccomandata l'escavazione delli Rii alli Proveditori di Comun, come pure il bisogno delle Fondamente della Città, e Canali contigui.

Per le altre debba sopraintendervi il Magistratto alle Acque con incarico di far, che sia riparato al bisogno della Botte Barbariga, pianconata l'acqua del Molinello, e Fosa Bellina. 1633. 9. Febraro P. C. 9. c. 161. t.

Governatori dell'Entrade sollecitino l'esazione delle Tanse Vecchie da quelli di Muran, onde passi la summa di Ducati 2000. alli Prove-

veditori di Comun per impiegarsi nella restaurazione delle fondamente;

Magistrato Acque faccia intimare a' Padroni de'stabili sopra le Fondamente de'Canali grandi per il loro riparo;

Debbano studiare il modo, con cui si potesse con facilità nell'avvenire accomodar le strade, Fondamente, e luoghi della Città senza agravio pubblico, coll'obbligare li particolari a corrisponsioni, riferendo il tutto in loro Scrittura. 1664. 20. Marzo D. S. C. 9. c. 166. t.

Il Magistrato Acque rappresenti la prattica, e con qual natura di denaro siano state restaurate le fondamente di Burano, e Mazorbo. 1664. 8. Maggio D. S. C. 9. c. 172 t.

Siano da'Possessori delle Vigne, ed Orti fatte aggiustare le loro fondamente. 1669. 8. Luglio D. S. C. 10. c. 93.

Attrovandosi diroccate moltissime fondamente tanto sopra il Canal Grande, che della Giudecca, Lidi, Murano, Isole, e Contrade, ed inerendo alle Leggi 1657., e 1669., doverà il Magistrato alle Acque estendere Proclami, e prendersi in nota dal Perito alla Laguna li siti delle diroccate, onde siano a danni, e spese degli obbligati risarcite. 1637. 17. Aprile D. S. C. 10. c. 196 t.

Per lo restauro delle fondamente di Mazorbo, Buran, e Torcello contribuiscano in parte li particolari, e per la loro conservazione doverà l'Offizio delle R. N. far seguire la corrisponsione annuale delli Ducati 64. B. V. dalle Comunità 1676. 20. Febraro D. S. C. 11. c. 57. t.

Il Reggimento all'Arsenale debba somministrare otto Roveri per lo ristauro del Ponte longo alla Giudecca, ed il Magistrato applichi, perche sia riparato in consistente, e durabile forma. 1680. 15. Febraro D. S. C. 11. c. 141. t.

Ingionto già a' particolari l'obbligo di mantenere in acconcio le fondamente, sarà preciso incarico del Magistrato di usare il più risoluto modo contro li renitenti, perche gli affitti sequestrati, e che anderanno fermandosi, siano contati in Cassa da esser impiegati nel restauro delle medesime. 1678. 10. Decembre D. S. C. 11. c. 100. t. Vid. 1682. primo Giugno D. S. C. 11. c. 170. t.

Aggiustata la fondamenta, e Riva di S. Pietro di Castello. 1684. 19. Maggio T. 25. c. 152.

Permissione al N. H. s. Vicenzo Erizzo di far un Ponte di legno a sue spese in faccia li suoi stabili in bocca del Rio di Castello. 1686. 14. Novembre T. 26. c. 39. t.

Sia accommodata la fondamenta in faccia la Chiesa di S. Francesco di Paula a Castello. 1685. 14. Aprile T. 25. c. 219.

Rimessa la Riva, e fondamenta a S. Marta. 1687. 9. Agosto T. 26. c. 79. t.

Sia accomodato il Ponte di S. Giob giusto il calcolo del Proto

per

per l'importar della ſpeſa. 1688. 11. Zugno T. 26. c. 133.

Accordo per l'accomodamento del Ponte ſuddetto con ſomminiſtrarne li materiali. 1688. 10. Settembre. T. 26. c. 184.

Reſti permeſſo alli P. P. di S. Angelo di Concordia il Ponte ſopra il Riello detto de'ſcorzeri alla Zuecca con obbligo di mantenerlo a loro ſpeſe in ogni tempo. 1689. primo Settembre T. 26. c. 217.

Debba eſſer fatta intimazione generale per l'accomodamento delle Fondamente tutte, e ſiano riferte l'intimazioni ſopra un Libro intitolato Fondamente in conſonanza alli Decreti 1536. 5. Settembre, 1580. 18. Luglio; 1616. 13. Febr. 1618. 10. Luglio. 1657. 13. Febr., 1673. 17. Aprile, 1682. primo Giugno, e 1689. primo Decembre. 1690. primo Giugno T. 27. c. 3.

Sia accomodata la Fondamenta ſopra le Zattare alli Geſuati per dover eſſere poſcia mantenuta da quei Padri medeſimi. 1697. 13. Luglio D. S. C. 13. c. 163. t.

Ponte di Cà Dolfin ſi ripari per uſo neceſſario di quel frequentato paſſaggio. 1700. 12. Settembre T. 28. c. 169.

Per lo rifaccimento del Ponte Longo alla Giudecca da effettuarſi dal Magiſtrato, reſti permeſſo il Taglio di Roveri ventiquattro. 1702. 5. Aprile D. S. C. 14. c. 72.

Reſti annullata la Polizza d'incanto per la Vendita del Terreno confinante al Muro delle Madri di S. Giuſtina, dovendo reſtar queſto ſempre aperto per ſicurezza, e quiete di dette Madri. 1705. 4. Gennaro T. 28. c. 291. t.

Reſti acconciata la fondamenta de'ſtabili Gabrieli. 1714. 18. Settembre T. 30. c. 29.

Sia fatta accomodare la Riva del Ferro dal Magiſtrato alle Acque, dovendoſi pratticare per l'effetto ſteſſo le intimazioni a chi s'aſpetta, e per l'altra del Vino doverà il Magiſtrato al Sale farla rimettere ovunque ſia l'occorrenza. 1721. 26. Marzo D. S. C. 15. c. 104.

ARTICOLO SESTO

CAVA GRADENIGA, E MESTRE.

Resti concessa alla Comunità di Mestre la Riva per lo carico del Vino, onde col tratto mantenga un Maestro da Scuola. 1549. 26. Marzo T. 2. c. 92.

Siano dati alla Podestaria di Mestre li Legnami, e Ferramenta occorrenti all'aggiustamento del Ponte di Marghera, con obbligo alla stessa di mantenerlo in avvenire a sue spese. 1570. 14. Luglio T. 4. c. 114. t.

Tansa imposta per l'escavazione del Canale di Marghera di soldo uno alle Barche picciole, e di soldi due per cadauna Barca grossa in Viaggio da riscuotersi alla Palada di S. Zulian. 1572. 16. Febraro T. 4. c. 200.

Debba farsi la fondamenta di Pietra viva alla Riva, & Cargador di Marghera per comodo de' passaggieri, ed in benefizio del Canal suddetto. 1573. 26. Maggio T. 4. c. 204.

Elezione di Perito deputato all'assistenza per l'aggiustamento delle Strade di Mestre, & all' Esazione della tansa imposta per detta operazione. 1597. 4. Settembre T. 8. c. 23. t.

Sia fatta un Palada nel Canal della Cava Gradeniga perche le Gondole, ed altre Barche, che transiteranno per esso contribuiscano giusto la Tariffa per rentegrare la spesa del cavamento, e di quanto occorrerà a mantenerla. 1615. 24. Marzo D. S. C. 9. c. 55. t.

Sia comesso al Governator della Chiesa di S. Maria dell' Anconeta di poter eriggere una palizata attorno detto luogo, e di cavarsi la Cavana ricercata, dovendo gettare il Terreno nella Palificata suddetta, e mantenerla per il de cætero. 1616. 24. Marzo T. 12. c. 22.

La Strada di Mestre debba aggiustarsi dal suo ingresso fino al Ponte verso il Terraglio, come anco dal detto Ponte fino verso Noale, e parte della medesima sia salizata di pietre Grandi di Lispida per larghezza di due Carizade, e l'altra parte sia alzata, ed accomodata di terreno, e Rovinazzo.

Campatico, e Tariffa per detta operazione. 1618. 8. Novembre D. S. C. 7. c. 73. t.

Getto di Campatico di soldi dieci per Campo per il Salizo, ed Aggiustamento della Strada di Mestre. 1619. 22. Luglio D. S. C. 7. c. 95.

Nella

Nella Cava, che discorre verso il Bottenigo intestata al Ponte della Miota a pubbliche spese, sia fatta un' intestadura, perche cinta di sotto li Muri del Convento de' Padri Capucini, sia aperta quella al Ponte suddetto, acciò l' Acqua del Marzenego riempiendo esso spacio d' Alveo spurghi l' Aria per altro infesta alla salute di quei Padri. 1622. 17. Settembre T. 13. c. 47.

Facoltà al Magistrato di prorogare l' affitto dell' imposizione sopra Carri, Carretti, e Carrozze da Nolo per altri anni quattro, perche col tratto d'essa, e col resto del Campatico sia perfezionata la Lastricazione della Strada di S. Rocco di Mestre, ed accomodata quella del Terraglio. 1635. 20. Ottobre D. S. C. 8. c. 3.

Comissione al Magistrato di inviar a Mestre uno de' suoi Periti a' vedere il bisogno de' Tolpi per assicurare la strada del Borgo delle Monache, e provedere, e spedire ciò, che occoresse. 1641. 13. Luglio D. S. C. 8. c. 47. t.

Con l'assistenza d' un Esecutor alle Acque sia fatto un taglio nella parte superiore dell' Osellino del Territorio di Mestre, e scorra verso la Laguna per lo spazio di quattro giorni, e poi sia serrato. 1641. 13. Luglio D. S. C. 8. c. 47. t.

Si levi Poliza d' Incanto per l' accomodamento della strada di Mestre dal sito dell' Ospitale sino al Terraglio. 1642. 18. Agosto T. 15. c. 265.

L' intestadura sotto il Ponte della Miota a Mestre sia portata pertiche 100. più in sù verso il Convento de' Padri Capucini a spese della Comunità con la sopraintendenza del Magistrato Acque. 1645. 29. Luglio D. S. C. 8. c. 91. t.

Necessario essendo l'accomodamento della Strada di Mestre, e dovendosi prima di formare il Salizo, farsi un buon fondo, debbano dalli Burchiellari essere portati a Marghera li Rovinazzi, e non alla Ponta di S. Antonio, e sia destinato un soprastante ad assistervi, e con Carri poi debbano condursi ne' luochi bisognosi per essere poscia salizata la strada del Marzenego a tempo opportuno. 1647. 19. Luglio T. 16. c. 204. t.

Incarico al Magistrato di rilasciare gli ordini, perche siano restaurate le strade di Mestre. 1662. 15. Aprile D. S. C. 9. 112. t.

Accordo per far il Salizo di Mestre a Lirre 3: 2 il passo. 1669. 28. Maggio T. 21. c. 146. t.

Sia accomodato il Ponte de' Corrieri a Fusina per comodo de' medesimi. 1665. 3. Lugli T. 21. c. 154.

Escavazione del Canale della Cava Gradeniga dal Ponte di Marghera sino alle Rive con Ducati 5000. 1670. 12. Febraro T. 22. c. 203.

Ridotto a perfezione l'escavo del Canale, che scorre da Marghera a Mestre detto Cava Gradeniga, e versando sopra il modo di mantenerlo, debba costruirsi una Palificata per parte d'esso Canale dall'

Osteria nova sinò a Mestre, che sono pertiche 500. circa per sostenere esse Rive, che non vadino diroccando;

Per la spesa sarà incarico del Magistrato insinuare li Capi della Terra di Mestre, con obbligarli a qualche contribuzione, come sarà creduto giusto, e parimente le Osterie, Bettole, Pistorie, Casini, & altro;

Accrescerà pure la Tariffa della Palada di Marghera per le barche grosse. 1672. 5. Marzo D. S. C. 10. c. 165. t.

Resti atterrata a spese della Comunità di Mestre la Fossa esistente trà li PP. Capucini, e le Monache di S. Maria delle Grazie, con condizione, che in alcun tempo non possa esser in quel sito fabricato, nè piantato da' particolari, ma debba rissservarsi a sola pubblica disposizione;

Con obbligo in oltre a detta Comunità di sgombrarla ad ogni pubblica occorrenza di nuovo a sue spese. 1677. 25. Settembre D. S. C. 11. c. 73.

Permissione alla Fraglia de' Barcaroli di Mestre di fabricarsi un Casotto di Tavole per ricovero del Custode, che riscuote il soldo per Testa da' Passaggieri. 1684. 22. Luglio T. 25. c. 162.

Vendita di Pertiche 60. di Terreno esistente sopra la strada di Mestre in ragione di Ducati 100. il Campo. 1688. 31. Luglio T. 26. c. 141.

Siano per riparo della pubblica strada sopra la Cava Gradeniga consegnati Pali da costruirsi una Palificara per sicurezza di quelle Rive. 1692. 21. Aprile T. 27. c. 100. t.

Debbano pontualmente pagarsi gli Operarii dell'Escavazione della Cava Gradeniga con la Rendita della Palada di Marghera, quale debba conservarsi in Cassa di Laguna, nè in altro disposta, che nell'escavazione d'essa Cava. 1692. 30. Maggio T. 27. c. 123. t.

Sia levata Polizza d'Incanto per l'accomodamento delle Rive di Mestre, dovendo poi essere consegnate a quella Comunità, perche vengano mantenute. 1705. 6. Giugno T. 28. c. 280. t.

Essendo state accomodate le Rive Grandi in Capo del Canale di Mestre sia approvata la Terminazione del Magistrato per la consegna a quella Comunità, onde vengano dalla stessa conservate. 1706. 23. Decembre D. S. C. 14. c. 143.

S'intendino obbligate per questa volta tanto tutte le Ville soggette alla Podestaria di Mestre così esenti, come non esenti a concorrere alla condotta del Rovinazzo sopra la strada di Mestre fino al Ponte della Miota. 1708. 3. Maggio D. S. C. 14. c. 188. t.

Facoltà impartita al Magistrato di gettar tansa sopra la Comunità di Mestre, e Gambarare, Comuni, e Villaggi circonvicini per l'accomodamento della strada di Bottenigo. 1710. 6. Settembre D. S. C. 15. c. 19.

Sia in esecuzione del Decreto . 1710. 6. Settembre accomodata la strada di Bottenigo, e gettata per la spesa una Tansa sopra la Comunità di Mestre, Comuni, e Villaggi di Ducati 300., e sopra la Comunità delle Gambarare, Comuni, e Villaggi di Ducati 250. 1711. 5. Maggio T. 29. c. 171. t.

Riparto per quelli devono contribuire la Tansa delli Ducati 300. sopra la Comunità di Mestre. 1711. 8. Agosto T. 29. c. 179. t.

Altro riparto delli contribuenti alla Tansa delli Ducati 250. sopra la Comunità delle Gambarare. 1711. 4. Settembre T. 29. c. 183.

Appalto d'accomodare, e mantenere di Masegne la strada di Mestre nella parte soggetta al Magistrato per anni due. 1714. 17. Marzo T. 30. c. 10. t.

Accordo di mantenere per anni dieci le due strade laterali di Terra, principiando all'Osteria del Papa sino alla Punta del Terraglio per Ducati 14. all'anno. 1714. 22. Marzo T. 30. c. 3.

Debba escavarsi il Canale di Mestre, ò sia Cava Gradeniga a secco, e per le spese occorenti doverà il Magistrato far il Riparto con le misure, che crederà più proporzionate a quelli convenisse obbligare di contribuire alla spesa. 1720. 13. Aprile D. S. C. 15. c. 170.

Imposizione, e Tanse per le Barche, Stabili, Botteghe, Negozii, Beni, & altro da pagarsi a motivo dell'escavazione della Cava Gradeniga di Mestre. 1721. 13. Marzo T. 21. c. 91.

Approvazione della Terminazione del Magistrato circa il Riparto per una volta tanto formato per l'escavazione del Canal di Mestre sul metodo del praticato l'anno 1710. per la Brenta. 1721. 26. Marzo D. S. C. 15. c. 194.

CAPO

CAPO TERZO

ARTICOLO PRIMO.

PORTO DI S. NICCOLO', E SUA FUOSA.

SIa levata una parte di Sabbione al Porto di S. Niccolò, fino che segua l'otturazione del Porto di S. Erasmo. 1351. 8. Novembre D. S. C. 1. e 26. t., e 1353. 27. Decembre D. S. c. dette

Con la Zosana dell' Acqua sia raspato il sabbion giù della Fuosa, con cinque Barche, e con ferri per espurgarla, e profondarla. 1359. 29. Luglio D. S. C. 1. c. 28. t.

La Palada della Garzina debba esser di passa 60. in Mare. 1360. 24. Ottobre D. S. C. 1. c. 28. t.

Circa alla Palada appresso quella della Garzina. 1362. 23. Luglio D. S. C. 1. c. 29.

Si proveda per dar maggior corso all'Acqua del Porto di S. Niccolò. 1367. 3. Gennaro D. S. C. 1. c. 29. t. alia ibi.

Per benefizio del Porto di S. Niccolò, e Lidi, sia fatta una Palada al Castel Vecchio. 1411. 31. Marzo D. S. C. 1. c. 33. t.

Debbano in un Libro separato registrarsi tutte le Parti attinenti il Porto di S. Niccolò, e Lidi, ed in materia d'Argini, e Palade. 1416. 14. Maggio D. S. C. L. P. D. 1. c. 1.

Attesa la mancanza d' Acqua al Porto di S. Niccolò, che si và atterrando con incomodo, e pericolo delle Pubbliche Navi, sia comesso agli Officiali del Cattaver, che col mezzo de' prattici di Mare, e Pedotti prendano li segni dell' Acqua di esso Porto, e di quello di Malamocco, come pure del Cannedo di Lizzafusina.

Debba ivi farsi un'apertura da tenersi per il corso di anni due, mà tutta via ogni sei mesi rivedere li segni predetti, riferendone l'effetto. 1416. 30. Decembre L. P. B. 1. c. 12. t.

Ridotto in cattivo stato il Porto suddetto, divisandosi per miglio-rarlo di serrar quello di Malamocco, siano spediti Periti a rilevare quale spesa potesse andarvi.

Sia destrutta la Palada della Garzina, che fù accresciuta di passi 500. circa, poiche produce atterrazione al Porto. 1468. 13. Gennaro D. S. C. 1. c. 52. t.

Sia terminata la Palada detta la Garzina, ed empita di sassi per impedire, che le Acque de' tre Porti, e del Porto di S. Erasmo unite non

te non venghino a dannificare il Porto di S. Niccolò. 1533. 18. Marzo C. A. C. 2. c. 15. t.

Sia fatto l'Arzere dal Castel nuovo sino alla Garzina delli denari destinati ai Lidi per ovviare, che li sabbioni non s'avanzino nelle Lagune, e Canali. 1533. 18. Marzo C. A. C. 2. c. 16.

Magistrato Acque debba impiegare quella quantità d'uomeni gli parerà per abbassare, e rimover li sabbioni dal Castel nuovo del Lido sino al Porto di S. Erasmo. 1533. 15. Maggio C. A. C. 2. c. 14. t.

Accordo con Ingegnere, che si assume di cavar col mezo di nuova invenzione li Porti, e Canali piedi 24. mentre gli siano pagate le Burchielle di Fango in ragion di Lire 8. l'una, che caverà al Porto di Malamoco da scaricarle sopra il Forte a S. Pietro. 1653. 3. Luglio. T. 17. c. 229.

Sia rimesso l'esame per stabilirsi il più conferente alla remozione de' pregiudizii al Porto del Lido ò col rinovare la Garzina, ò col prolungare il Guardiano alla parte di S. Niccolò, o con lo ristauro delle altre Palade. 1662. primo Luglio D. S. C. 9. c. 110. t.

Resti incaricata la diligenza del Magistrato di far seguire per ora la costruzione d'una delle Palade proposte verso la Punta del Lido al Cavallino per riferirne poi la riuscita, e l'effetto, onde continuarsi le altre secondo le notizie del benefizio. 1675. 24. Agosto D. S. C. 11. c. 35. t.

Siano costrutte le Palificate raccordate per migliorare la Fuosa, e Porto di S. Niccolò, dovendo pure ascoltarsi l'Armiraglio dell'Arsenale circa l'aggiustare il fondo della Fuosa trà S. Niccolò, e S. Andrea ne' tempi delle Zosane. 1677. 3. Settembre D. S. C. 11. c. 71.

Per migliorar di Fondo la Fuosa, e Porto di S. Niccolò siano erette due Palificate sopra il Lido del Cavallino alla punta, e queste della maggior longhezza possibile, e sino si troverà fondo capace per la fittura de' Pali; ed altra sopra il Lido di S. Erasmo, che venghi verso la Rocchetta, estendendoli più che sia possibile;

Doverà riflettersi anco circa l'otturazione del Porto del Lido Maggiore per aprirlo con altra bocca verso Levante, e di restringere quella dei tre Porti. T. Delegati 1677. 29. Settembre C. 11. c. 73.

Versi il Magistrato con li Aggionti sopra il modo di sgombrare il Canale di Malamoco dagl'interrimenti, mentre vi si trovano a Comune solo piedi 12. ed in Zosana piedi 9., essendo anco assai ristretto. 1682. 18. Decembre D. S. C. 11. c. 180.

Molto importando la conservazione de' Porti per le conseguenze del Commerzio, e della sussistenza della Dominante rilevata la profondità, e situazione delle Fuose, s'osserva una causa de' pregiudizii esser quella di trovarsi il Lido privo de' Moli, e Palade, e sproveduti li Porti de' Guardiani, e Spironi;

Doveranno esser ristabiliti essi ripari, e per l'altra causa naturale

de' pre-

de'pregiudizii, che proviene dalla languidezza delle Acque insufficienti a roder le sabbie ferme, ed apportar le vaganti, sia sollecitata l'unione degli Aggionti alla Laguna per versare sopra i mezi d'accrescere corpo d'Acqua a maggior benefizio de'Porti suddetti. 1714. 5. Lugio D. S. C. 15. c. 67.

Il Magistrato riferisca lo stato della Fuosa & in qual piede s'attrovino le operazioni intorno la stessa. 1722. 6. Febraro D. S. C. 10. c. 92.

Spiegate le osservazioni, per lume dello stato della Fuosa s'è ritrovata in piedi Dieci, onzie 10. d'acqua a Comune nel sito della minor profondità per una secca lontana mezo miglio dalla sua sboccadura in Mare;

Per impedire a' danni maggiori avendo il Magistrato fatto rinforzare la Palada numero 8. ed unanimi essendo li Periti, che dipenda dall'esistenza delle Palade la salute delle Fuose;

Sia però prontamente disposta l'erezione di sei Palade. 1723. 6. Marzo D. S. C. 16. c. 96.

Dal buon effetto prodotto dalla Palada numero 8. se ne desume, pari dover essere dalla rimessa delle altre due 9. e 10., e poscia anco il numero 7. dovendo perciò esser proveduta la Cassa con pronta ballotazione. 1723. 29. Aprile D. S. C. 16. c. 104.

Piacendo l'avanzamento riferto delle tre Palade 7., 9., e 10., e l'Idea di prolungarla oltre il vecchio Molo, mediante l'Opinioni de'Periti, siano pur questa immediate terminate. 1723. 17. Giugno D. S.C. 16. c. 110.

Stante l'accidente alla Marciliana carica di Biscotti di rottasi nelle secche della Fuosa, devenirà il Magistrato del Cattaver alla formazione di processo per rilevare il colpevole;

Il Magistrato alle Acque solleciti le diligenze per farla levare dal sito, in cui si trova. 1724. 20. Aprile D. S. C. 16. c. 151.

Divisa la situazione della Fuosa dalla diligenza del Magistrato in tre parti, cioè Superiore, Media, ed Inferiore, e riconosciuto il pregiudizio, che ne risente la Media dalla diminuzione nel fondo;

Nè ben spiegarsi li Periti delle cause, sarà parte del Magistrato di far, che dal Matematico Zendrini, Professor Marchese Poleni, ed altre Persone prattiche con li Periti ordinarii sia esaminato l'affare con li rimedii.

Rileverà lo stato dello Scanno, che contermina essa Fuossa con tutte le sue spaccature,

E come si comprende, considerarsi dalla Virtù dell'N. H. Sier Niccolò Erizzo II. uno de'Savii per causa del danno la prolungazione in Mare delle 4. Palade, così s'eccita il suo zelo di produrne con sollecitudine li rimedii;

Per le altre due Palade già decretate da eriggersi, niente doverà rino-

novarsi circa la loro prolungazione. 1724. 22. Luglio D. S. C. 16. c. 163.

Sopra le Scritture prodotte rinovato già il Collegio delle Acque e le Deputazioni alla Laguna, a' Lidi, & ai Fiumi;

Doveranno unirsi in Conferenza con 4. almeno delli sei Deputati alla Laguna, Uno a' Lidi, ed uno ai Fiumi, restando riservata sua Serenità di destinare uno per cadauna delle due ultime suddette deputazioni con la sostituzione d'un secondo, onde resti da questo supplito in mancanza del primo;

Interveniranno nella Conferenza stessa quei Savii attuali d'all'ora, che fossero usciti.

Stabilito quello sarà trovato più proprio, lo riferiranno con il Calcolo della spesa per eseguirlo;

Doverà il Magistrato frequentare li scandagli nelli siti particolarmente della nova scoperta Paelassa. 1724. 21. Settembre D. S. C. 16. c. 169.

Sentita con aggradimento la relazione de'scandagli, e lo stato della nuova apertura con le profondità ritrovate nello Scanno, e come già restò rimessa la materia all'esame della Conferenza, così dalla pronta unione della medesima se ne spera il vantaggio opportuno;

Per eseguire poi quanto fosse deliberato verrà prontamente somministrato ogni Mese il denaro. 1724. 20. Settembre D. S. C. 16. c.172.

Parte proposta nella Conferenza.

Siano formate le Palade nelle parti superiori alla Bocca del Porto di S. Niccolò in quei siti, e modi, che saranno con li sopraluoghi conosciuti più adattati;

E parimente debbano costruirsi altre Palade nella parte inferiore d'esso Porto nelle sole misure degli antichi modi, ed in quei siti, e per quel numero, che sarà giudicato più conferente.

Altra parte Mandata dal N. H. Erizzo Savio

Che siano per ora costrutte le sole Palade sopra Vento del Porto di S. Niccolò con riserva di farsi più precisi esami per quello riguarda la costruzione d'altre Palade nelle parti inferiori di esso Porto. 1725. 6. Aprile Ballotata restò presa la prima parte. C. 16. c. 180.

Dall'unione seguita dalla Conferenza prescielte le operazioni da farsi per il miglioramento della Fuosa, resta animata la stessa alle proseeuzione sollecita, onde fissar si possa il numero, e li siti da costruirsi le divisate Pallade, e formasi li Calcoli della spesa saranno pronte le Ballottazioni. 1725. 12. Aprile D. S. C. 16. c. 178.

Per lo raccordo proposto in nome di persona secreta, ch'intende ridurre la Fuosa di S. Niccolò alla larghezza di cento piedi sul fondo, e dodeci in profondità con Ducati $\frac{M}{30}$ di spesa, resta stabilito il premio con le dichiarazioni espresse. 1725. 26. Aprile T. 32. c.55. t. Approbazione. 1725. 12. Maggio D. S. C. 16. c. 187.

Con-

Continuando sempre più li pregiudizii nella Fuosa, altrettanto deve infiammarsi il zelo del Magistrato, e Conferenza per poner in uso tutte le maggiori diligenze a ripararli;

Ma poiche per li motivi addotti non si è potuto raccogliete nel giorno prefisso la Conferenza stessa, resti prescritto, che dove era fissato con il Decreto 21. Settembre passato l'unione di sei Deputati cioè 4. alla Laguna, uno ai Lidi, ed uno ai Fiumi, sia in avvenire stabilito, che il numero delli sei suddeti sia del Corpo delle tre Deputazioni sunominate, così che dal numero delli 16., che formano le Deputazioni medesime, ve ne siano sempre sei, ma che vi entri però uno almeno per Deputazione onde disponere, e deliberare con li due terzi de'Voti tutto ciò, che sarà creduto necessario. 1725. 3. Maggio D. S. C. 16. c. 182.

A dichiarazione del Decreto 3. corrente, e per facilitare l'unione della Conferenza, doverà esser invitato ogn'uno de'Soggetti delle Deputazioni, con la condizione però, che ve ne siano sempre sei, e che ve ne entri uno almeno per Deputazione; e ciò per Parte presa dalla Conferenza.

Siano costrute le due Palificate al Lido Maggiore nei siti, oue furono piantate l'anno 1578., prolungandosi l'estensione d'esse sù la direzione delle Vecchie, e sino vi sarà fondo capace alla fittura de'Pali.

Parimente siano costrutte altre due Palificate al Porto Maggiore, cioè la seconda, e la Terza.

E quanto alla parte inferiore di sotto la bocca di esso Porto doveranno eriggersi le Palificate nelli siti de' numeri 2. 3. 6. sopra li soli antichi moli di cadauna d' esse

Resti intrapresa l'erezione in presente di tre Palade già decretate, cioè una alli tre Porti, una a S. Erasmo, ed il numero 6. a S. Niccolò. 1725. 11. Maggio D. S. C. 16. c. 185.

Deliberata l'erezione di sette Palade, cioè quattro superiori, e tre Inferiori al Porto, non s'ometterà di far prontamente con Ballotazioni passare il dinaro occorrente nella Cassa del Magistrato. 1725. 12. Maggio D. S. C. 16. c. 187.

Fatta proposizione di eseguire un taglio nello Scanno in faccia la Palada numero 7. e formar una nuova Fuosa al Porto del Lido in largheza sul Fondo di passa dieci, ed in profondità di piedi undeci a Comun, resta accordato il premio di Ducati 100. al mese vita durante con le risarve, come in essa 1725. 23. Maggio T. 32. c. 60. t.

Il Progetto del Bettinelli esaminato, e lincenziato. 1725. 25. Maggio Parte della Conferenza C. 16. c. 191.

Sopra l'esibizione d'aprire in poco tempo la Fuosa del Porto, e renderla capace al passaggio delle Pubbliche Navi, resta accordato il premio nel Modo specificato. 1725. 19. Giugno T. 32. c. 62. t. Approbazione 21. Giugno D. S. C. 16. c. 197.

Per

Per lo raccordo di Persona segreta, che intende svelare forma sicura di profondar la Fuosa con le maniere indicate, resta stabilito il premio nel caso di riuscita. 1725. 9. Giugno T. 32. c. 63. Vid. approbazione 14. Giugno D. S. C. 16 c. 196.

Resta approvata la recognizione al Dottor Ortensio Zaghis per aver impiegate le proprie fatiche, e talenti nell' affare della Fuosa. 1725. 23. Giugno D.S.C. 16.c.196.

Perche non si ritardi la riduzione della Conferenza, doverà il Magistrato convocarla con invitarvi tutti quelli delle Deputazioni, perche in qualunque difetto de'Soggetti abbiano a supplire gli altri, che fossero di maggior età, e fermato il Corpo già stabilito di sei trà tutte tre le Deputazioni possa darsi mano alla ventilazione di materia sì importante.

E perche l'esame de'Raccordi non frastorni il tempo nelle Riduzioni doverrano questi esser esaminati dal Magistrato, e regetti quelli non creduti abili all'effetto, si portino alla Conferenza li più addattati.

Sia dalla prudenza di sua Serenità trascielto di quelli del Corpo del Collegio alle Acque non compreso però nelle Deputazioni, perche abbia ad intervenire in loco del Kavalier Corner Eletto Ambasciadore a Vienna. 1725. 7. Luglio D. S. C. 16. c. 198.

Portati a Pubblica notizia li Scandagli della Fuosa, doverà il Magistrato continuare le notizie di tempo in tempo;

E perche con Decreto 21. Maggio decorso è stato comesso di versare, se giovasse per vantaggio di quella, e della Laguna ancora lasciar, che scorressero nella medesima le Acque del Sile, e se per via di esperimento convenisse lasciar aperte quelle Porte, resta efficacemente eccitato il Magistrato a portarne le informazioni. 1725. 12. Luglio D. S. C. 16. c. 199.

Parte della Conferenza.

Che dopo la costruzione delle sette Palade decretate abbi a farsi anco la Palada sopra il Molo di Pietra esistente alla Casa dei quattro Cantoni. Pende.

Che le Palificate 7. 8. 9. 10. erette per avanti, e prolungate oltre il vecchio Molo debbano permanere come si ritrovano. Presa 1725. 13. Luglio C. 26. c. 200.

Dovendo in esecuzione del Decreto 26. Maggio passato procurarsi lo svelo dell'Aricordo proposto per benefizio della Fuosa al Magistrato del Cattaver, resta stabilito il premio con la condizione, che viene dichiarita, e non altrimenti. 1725. 15. Settembre T. 32. c. 69.

Esibendo persona segreta di migliorar la Fuosa, ed impedirne l'abbonimento, così che sia capace al libero passaggio delle Navi, resta accordato il premio con le forme descritte. 1725. 15. Settembre T.

32. c. 74. Approbazione 6. Ottobre D. S. C. 56. c. 221.

Venendo promesso di svelare un istrumento, col di cui mezo escavarsi la Fuosa del Porto, e renderla capace all'ingresso de' Bastimenti, si accorda alla Persona Secreta il proprio riconoscimento nella forma espressa. 1725. 24. Settembre T. 32. c. 69. t. Approbazione 6. Ottobre D.S.C. 16. c. 221.

Esaminati varii Raccordi sortirono come segue;

Quello del Cavalier Benucci regetto.

Quello del Costa pendente.

Sopra quello di Rocco da Zara, e Francesco Scategio comesso a' Periti l'esame.

Raccordo del Nordio regettato. 1725. 11. Settembre Parte della Conferenza C. 16. c. 216.

Sopra l'esibizioni de Arricordi in numero di tre tutti diretti a redimere in breve, e con poca spesa la Fuosa del Porto con le ricerche particolari di cadauno, resta a tutti tre accordato il premio nelle riserve, e modi specificati. 1725. 10. Decembre T. 32. c. 74. t.

Approvazione della Terminazione sopra li 3. Raccordi per rendere capace la Fuosa del passaggio di qualunque Nave;

A scanso però di qualche equivoco circa al ridurla a profondità, e larghezza permanente, farà il Magistrato spiegare per quanto tempo li arricordanti abbino ad essere risponsabili della Manutenzione d'essa Fuosa nello stato, in cui sarà ridotta, avendo in vista il pericolo, che in poco tempo si perda il benefizio ritratto.

Doveranno incaricarsi li Proti, perche anco dalla loro esperienza venga esposto tutto quello sapessero suggerire. 1725. 13. Decembre D. S. C. 16. c. 227.

Sia demandato alla Conferenza l'esame delle due proposizioni di prolongare alcune Palade alla Fuosa di S. Niccolò, e di profondarsi due Arsili.

Doveranno proseguirsi li scandagli nei siti, ove l'Acqua dimostrasse maggior inclinazione per il confronto d'un mese con l'altro.

Dal Reggimento dell'Arsenale siano fatte costruire dodeci Burchielle per consignarle all'Apaltadore, che doverà risarscire la spesa. 1725. 27. Decembre D. S. C. 16. c. 229.

Approbazione di Terminazione per proggetto di migliorar le Fuose. 1726. 23. Marzo D. S. C. 16. c. 243.

Venendo suggerito dal N.H.Esecutor Condulmer di poter giovare alla Fuosa l'accrescere le Acque di S. Erasmo, sarà opportuno, che la Conferenza esamini questo ritrovato nell'oggetto di migliorarla. 1726. 30. Marzo D. S. C. 16. c. 244.

Per la proposizione d'escavare la Laguna, e la Fuosa del Porto con l'adito sufficiente al Passaggio delle Navi, e con poco dispendio,

resta destinata la recognizione, quando produca l'effetto promesso. 1726. 2. Aprile T. 32. c. 88. t.

Nel suggerimento d'un Edifizio, col cui mezo si profondi la Nuova Paelassa fino a piedi 12. con le maniere proposte, si stabilisce il premio, seguito che ne sia l'effetto. 1726. primo Ottobre T. 32. c. 108. Aprobbazione. 28. Novembra D. S. C. 17. c. 4.

Accompagnata dal Magistrato l'esibizione di Persona secreta, che offerisce il modo di tener perpetuamente capace la nuova Paelassa al passaggio d'ogni gran Bastimento; Prima però d'accordarsi per lo svelo l'addimandata ricognizione, ne rileverà il tempo, e le altre espresse condizioni. 1726. 30. Novembre D. S. C. 17. c. 5.

Parte presa nella Conferenza.

Che prima di porsi all'Esame la prolungazione della Palada n. 2. al Porto di S.Erasmo, debbano farsi li scandagli d'esso Porto, e di quello dei Tre Porti, come pure dello Scanno della Pissota.

Sia comesso alli Professori Matematici, ed alli Periti del Magistrato d'estendere il loro parere sopra le cause della nuova apertura della Paelassa, suggerendo la maniera di migliorarla, e raccordino ciò, che si rendesse conferente alla parte inferiore della Fuosa Vecchia. 1726. 20. Decembre D. S. C. 17. c. 7.t.

Sopra le dichiarazioni fatte dal Raccordante delli tre modi che medita proficui per giovare alle Fuosa, ò col aprimento, e conser. vazione della Paelassa, ò colla sboccatura vecchia, ò con un terzo modo alternativo al primo, & al secondo con non altra spesa, che di Ducati quatro mille, il Magistrato estenderà Terminazione per l'ultimo espediente per ora. 1726. 4. Gennaro D. S. C. 17. c. 11., e Vid. T. 32. c. 114.

Accordate dal Magistrato convenienti mercedi alle Persone, secrete con li nomi del Negri, e del Milani, che si sono esibite di render capace al passaggio la Fuosa del Porto, restano approvate con questo, che abbiano luogo nel caso, e dal giorno del ripromesso effetto. 1726. 18. Gennaro D. S. C. 17. c. 12. t.

Presenterà il Magistrato alla Conferenza li Raccordi ritratti portandone la notizia del risultato, e riferendo altresì lo stato, in che s' attrovano li lavori nel Canale di S.Spirito.1726.6.Febraro P.C.17.c.16.t.

Siano dirette l'Acque della Fuosa di S. Erasmo per unirsi a quelle uscenti dal Porto di S. Niccolò, così che congiunte possino incaminarsi verso la Paelassa ad oggetto di profondarla.

A tal fin la Palada numero 2. sopra il Lido di S. Erasmo doverà esser continuata per altri passa 100. 1727. 3. Aprile Parte nella Conferenza non presa C. 17. c. 21. t.

Eseguiti li scandagli della Fuosa e Scanno di S. Niccolò con poco divario trovati, non lascierà il Magistrato d'esaminarli, e versare con la Conferenza sù li ripieghi, e progetti esibiti, studiando di

se.

secondare li moti della natura per darle qualche miglioramento. 1727. 11. Giugno D.S.C. 17. c.31. t.

Sopra il progetto di ridurre con la sola spesa di Ducati 4000. la Fuosa del Porto di S.Niccolò del Lido capace al transito delle Navi, estesa Terminazione di premio Mensuale di Ducati 30. effettivi vitalizii, col riflesso però, che l'utilità del progetto sia permanente, resta approvata, e ne farà il Magistrato seguire lo svelo, esaminandolo poscia con la Conferenza. 1727. 23. Agosto D. S. C. 17. c. 43. t.

Non rilevato per anco benefizio di vantaggio alla Fuosa, resta eccitato il Magistrato non intermettere le diligenze. Chiamerà la Conferenza per esaminare li progetti, e prender per mano li Raccordi, che sono stati prodotti. 1727. 13. Settembre D. S. C. 17. c. 47.

Sopra l'esibizione di Persona secreta per Raccordo valevole a migliorar la Fuosa, e darle adito sufficiente al passaggio delle Navi, si accorda il premio con le condizioni, e riserve specificate. 1727. 15. Gennaro T. 32. c. 188.

Esibito progetto da Persona secreta per l'escavamento in profondità di piedi dodeci della nuova Paelassa di S. Marco in Bosco, assumendosi l'obbligo d'eseguire a sue spese il primo esperimento, e spiegando il dispendio pubblico, e la mercede pretesa, resta rimessa la proposizione all'esame della Conferenza per poscia dichiararsi la pubblica volontà;

S'eccita il Zelo del Magistrato a non lasciar mai di vista la Fuosa, informando anzi de' scandagli ultimamente pratticati. 1728. 4. Maggio D. S.C. 17. c. 66. t.

Discoperto qualche pregiudizio maggiore nella Paelassa di S. Marco in Bosco, resta perciò raccomandato alli Savii, ed Esecutori di sollecitare l'unione della Conferenza, esaminare li proggetti, che si riputassero più accomodati a restituire una Navigazione tanto importante. 1729. 11. Giugno D. S. C. 17 c. 104. altro di 4. Agosto c. 10.

Essendo troppo gravi, ed insolite le pretese della persona segreta, che propone l'escavazione della Fuosa, trovasi di licenziare la di lui proposizione. 1729. 25. Agosto D. S. C. 17. c. 107.

Ad oggetto di facilitare l'unione della Conferenza nell'affare della Fuosa s'intendi dispensato il numero prefisso dal Decreto 3. Maggio 1725., siche possa formarsi con sei trà tutte le Deputazioni. 1729. primo Settembre D. S. C. 17. c. 107. t.

Risultando dagli ultimi scandagli della Paelassa di S. Marco in Bosco, se ben in piccola parte avvantaggiato il fondo, s'attenderanno dall'unione delle Conferenze quei consigli, e suggerimenti, che saranno stati maturati. 1730. 9. Settembre D. S. C. 17. c. 125. t.

V. 1731. 31. Marzo ibidem c. 144. t. e 21. Aprile c. 147.

Non ritrovati dalli ſcandagli paſſati rimarcabile differenza nella Fuoſa del Lido, reſta incalorito il Magiſtrato ordinarne de' Nuovi alle parti ſuperiori, confidandoſi, che ſarà impiegato ogni ſtudio in sì geloſa, ed importante Materia. 1731. 5. Luglio D. S. C. 17. c. 154.

ARTICOLO SECONDO.

PORTO DI S. ERASMO.

SIa chiuſo il Porto di Sant' Eraſmo, e li Patroni all' Arſenal abbino il carico di tal opera, e poſcia doverà oſſervarſi qual corſo prenderanno le Acque. 1349. 4. Settembre D. S. C. 1. c. 25. t.

Si eleggano ſei Savii, quali aſſieme con Periti debbano riveder il lavoro dell' otturazione del Porto di S. Eraſmo. 1349. 19. Settembre D. S. C. 1. c. 25. t.

Del modo d'effettuarſi la detta otturazione, e formar un Canale. ibidem c. 26. & c. 26. t.

Deputazione di cinque Soggetti per eſaminare il biſogno del Porto di Venezia, ed oſſervare il pericolo de' danni minacciati dal corſo dell' Acqua al Monaſtero delle Vergini, ed altri luoghi. 1359. 4. Aprile C. 1. c. 27. Vid. Elezione d'altri vinti. 1360. 27. Luglio ibidem c. 27. t.

S' impieghino cinque Barche con 4. Uomini, ed un Rampino di Ferro per cadauna da raſpare in Zoſana d' Acqua il Sabbion ſul Margine della Fuoſa del Porto. 1359. 29. Luglio D. S. C. 1. c. 38. t.

Sia coſtrutta una Palada alla Garzina frà Levante, e Sirocco, e s' aprino paſſa 40. di Palada al Porto di Sant' Eraſmo. 1360. 6. Settembre D. S. C. 1. c. 28.

Si levino gl' impedimenti per dar corſo alle Acque aprendoſi altra Palada. D. S. C. 1. c. 29. e 29. t.

Con l'aperta di detto Porto debbano oſſervarſi le Tagliade dal lato verſo Fuſina, onde l'Acque ſi conducano al Porto di Venezia. D. S. C. 1. c. 28. t.

Perche l'Acqua abbia direttamente il ſuo corſo al Porto debba mantenerſi la Garzina. 1367. 3. Gennaro D. S. C. 1. c. 29. t., e c. 32.

Riconoſciuta dannoſa ſia diſtrutta per paſſa cinquanta. 1468. 13. Gennaro D. S. C. 1. c. 52. t.

Sia

Sia otturato il Porto di S. Erasmo, ed incantata l' opera stessa con le condizioni degli altri lavori; La spesa si faccia per li Signori al Sale delli denari pertinenti ai Lidi. Con incarico all' Armiraglio, e Pedota di scandagliare tre volte al Mese tutte le Fuose, e riferirne la loro profondità. 1474. 4. Maggio D. S. C. 1. c. 77.

Sia rimessa la Palada della Garzina al Porto di S. Erasmo considerata utile dagli Armiragli, dalli Prattici Pedoti, e Periti per ovviare, che le Acque delli tre Porti, e del detto Porto di S. Erasmo non vengano ad impedire l' Acque del Porto di S. Niccolò, e dannificarlo. 1533. 18. Marzo C. A. C. 2. c. 14.

Venendo suggerito nell' oggetto di proveder al Porto di Venezia l' otturarsi quello di S. Erasmo, che due volte è stato serrato, sia fatta elezione di cinque Deputati a riflettere sopra tal affare. 1560. 17. Decembre C. A. C. 4. c. 12.

Gli eletti per la Navigazione del Cavallino abbino carico di osservare nel loro viaggio ciò, che è stato riferto. 1626. 29. Marzo C. A. C. 7. c. 141. pende.

Debba otturarsi il Porto di S. Erasmo per benefizio delle parti inferiori della Laguna. 1676. 18. Febraro D. S. C. 11. c. 56. t.

Si faccino costruire dal Magistrato, e Delegati alla Laguna le Palificate raccordate per benefizio della Fuosa del Porto;

Versino in ciò, che viene raccordato per aggiustar il fondo d' essa Fuosa trà S. Nicolò, e S. Andrea, dovendo trasciegliere li siti opportuni con li due terzi delle Balle. 1677. 3. Settembre D. S. C. 11. c. 71.

Siano costrutte due Palade sopra il Lido del Cavallino alla punta nella maggior possibile lunghezza per i venti giudicati più proprii, onde si divertiscano le Sabbie superiori;

E sopra il Lido di S. Erasmo verso la Rocchetta altra simile;

Si prendano in esame le proposizioni attinenti l' otturare il Porto del Lido maggiore, ed aprirne altra bocca verso Levante, ò pur di restringere quello dei Trè Porti. 1677. 29. Settembre D. S. C. 11. c. 73.

Solleciti il Magistrato con li Deputati alla Laguna le sessioni per l' affare del Porto del Lido nell' oggetto di portarsi in visita, e sopraluogo per rilevare l' inclinazione delle Acque, e riferiranno ciò, che riputassero d' essenzialità, e bisogno a lume delli più adequati espedienti. 1689. 26. Gennaro D. S. C. 12. c. 189.

Il Magistrato informi quali Decreti vi siano in proposito dell' otturazione del Porto di S. Erasmo, le cause, perche non siano stati eseguiti, e se l' otturazione d' esso Porto fosse per apportare giovamento a quello del Lido. 1714. 5. Luglio D. S. C. 15. c. 67.

ARTI-

ARTICOLO TERZO

PORTO DI MALAMOCCO.

SIa comesso agli Officiali del Cattaver, che prendano li segni dell' acqua del Porto di S. Niccolò, e di quello di Malamocco. 1416. 30. Decembre L. P. B. 1. c. 12. t.

Divisandosi di serrar il Porto di Malamocco siano spediti Periti a rilevare la spesa.

Provisione da farsi al Porto di Malamocco restringendo la bocca del medesimo, perche nel tempo de' fortunali tramanda quantità di Sabbioni a grave danno, e distruzione della Laguna;

Siano eletti cinque Nobili, quali uniti alli Savii Acque versar debbano in detta materia 1535. 17. Febraro C. A. C. 2. c. 58. t. e 1536. 28. Luglio c. 63.

Per restringere il Porto di Malamocco sia da questa parte prolungata la Palada detta il Guardian, che guarda per Sirocco Levante quanto si potrà con tre fitture; come pure siano aggiustate, e prolungate le due Palade sopra vento, a remozione de' Sabbioni, che scorrono per quella Riva, onde non trapassino per il Guardian, mà s'ammassino, ed ingrossino il Lido.

Dal Lato di fuori verso il Mare siano fatti di sopra il Guardian predetto 3. ò 4. Spironi, overo Palada con sassi, per trattenere li Sabbioni medesimi, e romper l'impeto del Mare, che non rovini il Guardian istesso.

Sia proseguita la facitura dell' Arzere da quella parte, che vadi per Sirocco, ed aggiustato il Molo verso S. Pietro dalla volta, e di sotto del detto Molo verso Chioza sia fatta una Palada con risarcire anco quelle vi erano.

Debbano rifarsi le Palade, che esistevano dal molo fino al Guardian di S. Pietro per assicurar l'Arzere di Pietra, che ivi s'attrova, e similmente il Guardian istesso. 1536. 10. Marzo C. A. C. 2. c. 61. t.

Per riparo alle Secche, e Canali del Porto di Malamocco, sia rimessa la Palada della Rocchetta nella longhezza, che si ritrova, e conservata, ed altre Palade di fuori di là della detta Rocchetta dalla parte di Malamocco siano allungate quanto parerà bene;

La Palada nuova suggerita dall' Armiraglio sia fatta di longhezza di passa settanta;

Debba farsi un Pennello alla punta per mezzo il Canal, che vâ a Malamocco per dar più corso al medesimo. 1565. 15. Giugno C. A. C. 4. c. 55.

Scan-

Scandagli diversi del Porto di Malamocco, e sua Fuosa. 1606. 16. 11. D. S. C. 7. c. 190. t.

Elezione de'Soprastanti alle Scoazze prodotte nelle Navi sul Porto di Malamocco, con obbligo d' andar quattro volte alla settimana per ogni Nave a levarle, assegnandoli per loro mercede Ducati nove all'anno per cadauno. 1608. 16. Settembre T. 10. c. 175. t.

Scandagli del Porto di Malamocco, e sua Fuosa. 1623. 7. Aprile D. S. C. 7. c. 196. t.

Incarico al Magistraro di condursi sopraluogo all' osservazione del Canale di Malamocco per far restaurare la Palificata al Porto. 1640. 27. Luglio D. S. C. 8. c. 38., e 24. Ottobre D. S. C. 8. c. 40. t.

Li Savii, ed Esecutori alle Acque uniti con 4. estratti a sorte dalli 8. Vice Savii, e Delegati per la Piave deliberino intorno l' opinione de'Periti per far la Palada al Porto di Malamocco;

Con incarico di far rimovere tutto ciò, che causa interrimenti. 1640. 17. Novembre D. S. C. 8. c. 42. t.

Scrittura de'Periti colla descrizione de'scandagli pratticati ne'Porti di Malamocco, Chioza, e Canali. 1662. 18. Decembre D. S. C. 9. c. 15. t.

Magistrato ascolti il progetto sopra l' escavazione del Porto di Malamocco, e quando apparisca di quella facilità, e poca spesa, che asserisce il Raccordante, abbia egli (posto che sia in esecuzione) a conseguire Scudi 30. d'argento al Mese vita durante d'un suo Figliuolo, ed anni 20. dopo la morte d'esso. 1659. primo Marzo D. S. C. 9. c. 18.

Scandagli fatti nel Porto di Malamocco dalli Proti, e Vice-Proti del Magistrato Acque coll'intervento del medesimo. 1662. 17. Aprile D. S. C. 9. c. 192.

Altro scandaglio fatto come sopra nel Porto, e Canal di Malamocco. 1664. 15. Maggio D. S. C. 9. c. 194. t.

Scandagli del Porto, e Fuosa di Malamocco. 1670. 24. Agosto D. S. C. 10. c. 121. t.

Per l'atterrazione, che và crescendo nella Fuosa del Porto di Malamocco, siano dal Magistrato applicati quei rimedii, che crederà opportuni. 1672. 14. Marzo D. S. C. 10. c. 168. t.

Scandagli del Porto di Malamocco. 1673. 23. Aprile D. S. C. 10. c. 199.

Altro scandaglio della Fuosa del detto Porto. 1675. 16. Aprile D. S. C. 10. c. 201. t.

Si rifletta dal Magistrato alli danni, che possono esser inferiti ai Porti di Fosson, Brondolo, Chioza, e Malamocco dalla Vendita de'Beni d'Aluvioni del Pò di Levante, rintracciando massime quai mezi vi fossero per divertire il corso delle Acque, che apportano gl' interrimenti. 1680. 29. Giugno D. S. C. 11. c. 129.

Per

Per far seguire li scandagli necessarii debba il Magistrato conferirsi al Porto impiegando Periti della più esatta esperienza per rilevare da qual parte abbino preso il corso le acque, e come siansi accresciute le atterrazioni, riflettendo qual opera, e spesa vi si richiedesse non tanto per escavarlo, che per divertire gli ulteriori pregiudizii. 1680. 8. Agosto D. S. C. 11. c. 142. t.

Il Magistrato alle Acque in Conferenza con li Aggionti versi intorno il modo di far rimovere gl'interrimenti introdottisi nel Canale di Malamocco, si che resti dilatato, e profondato, e far levare celeremente i Legni naufragati, che esistono in bocca d'esso. 1682. 5. Decembre D. S. C. 11. c. 180.

Tutti li scandagli, che in avvenire saranno presi de'Porti, debbano esser descritti in un Libro particolare intitolato *Scandagli*. 1683. 12. Maggio T. 25. c. 95. t.

Nelle occasioni di Conferenza sopra il Porto di Malamocco debbano dal Magistrato esser chiamati li Aggionti a' Lidi al numero di sei, e in difetto d'alcuno si supplisca con altro del Corpo del C. A. di modo che vi intervengano sempre sei.

Una delle Code del Canal Campana sia prolungata in maniera, che si congiunga a quello del Re di Fisolo. 1683. 31. Luglio D. S. C. 12. c. 11.

Sia trasmessa la Scrittura del Magistrato Acque toccante il Porto di Malamocco alli Deputati sopra Lidi, perche con esso versino immediate intorno li progetti moltiplici nella stessa contenuti, tolto il parere de' Periti, e de'soggetti d'intelligenza. 1687. 29. Marzo D. S. C. 12. c. 120. t.

Invigili il Magistrato unito alli Aggionti, e Deputati alla Laguna sopra gli effetti della profondità scoperta nel Canale al Porto, che resta imboccata da Ostro Sirocco, avendo riguardo, che con le operazioni s'andassero divisando, non si tolgano le Acque alle Laguna di Venezia. 1688 4. Settembre D. S. C. 12. c. 168.

Dalla Diligenza del Magistrato siano fatti levare dal fondo del Canale di Malamocco li rimanenti frantumi della Nave già incendiata, onde restino rimossi in esso li pregiudizii. 1702. 12. Ottobre D. S. C. 14. c. 85. t.

Per la custodia, e conservazione degli Alboroni al Porto recognizione di ducati 4. all'anno. 1703. 4. Maggio T. 28. c. 212. t.

Pratticati li scandagli per rilevare la causa dell'Arenamento del Pinco, essendosi ritrovata l'intiera profondità, ma poter essere stato condotto il Legno fuori della via ordinaria, doverà il Magistrato al Cattaver formare Processo circa la direzione tenuta dall'Armiraglio. 1726. 19. Settembre D. S. C. 17. c. 1.

Reso in qualche parte pregiudicato il Porto dalla scoperta atterazione nelle sue vicinanze al sito del Farro della Rocchetta, e venen-

venendo ad individuarsi le cause, che vi han conspirato, suggerendosi da Periti l'erezione d'altra Palesella fornita de'necessarii requisiti, rilevata pure l'origine di un Posto di Sabbie nella bocca del Canal Campana, resta fissata la massima di rimoverlo; Riferirà il Magistrato la maniera altre volte pratticata, il dispendio corso, e con qual natura di dinaro.

Per gli Edifizii proposti rappresenterà il Regimento all'Arsenale tutto ciò, che attiene questo punto. 1730. *9.* Settembre D. S. C.17. c. 135. t.

Fissata la Massima di rimovere le cause dell'interrimento alla Bocca del Canal Campana, onde preservare l'altro di Malamocco, si delibera, che abbia ad impiegarsi l'Edifizio, che esiste in Acqua nella Casa dell'Arsenale, invigilando il Magistrato con tutto il fervore al sollecito compimento, e sarà sua cura d'applicarsi alli mezi per conservarlo. 1730. 5. Ottobre D. S. C. 17. c. 139.

Essendo di somma premura, che il Canal della Rocchetta sia ridotto, e conservato nella profondità corrispondente a'publici oggetti, continuerà il Magistrato nelle più assidue applicazioni, ed esami sin ora pratticati del Canal Campana, e per tutti quegli altri ripieghi, che vagliano a preservazione da'pregiudizii lo sito stesso. 1731. 21. Aprile D. S. C. 17. c. 147.

Scoperto il pregiudizio dell' interrimento nel Canal di Malamocco e riconosciute le cause esterne, ed interne, e per questo rimessi li Guardiani *64.*, e *66.* e le 3. Palade sopra Vento, come per l'altre terminato l'escavo del Campana, che vi confluisce, resta per anco decretata la massima di poner uno, ò due Bastimenti per per sgrombare le sabbie ivi congregate. 1731. 22. Gennaro D. S. C. 17. c. *165.* t. Vide altro 14. Febraro susseguente c.*166.* t.

Proseguirà il Magistrato nell'attenzione per rinvenire altri mezi, facendo l'esperimento di qualche progetto per lo sgombro delle sabbie alla Rocchetta, anche in travagliare il fondo mediante l'uso delle Raspe;

Versando poi nell'uso, che potesse farsi de'Canali del Rè di Fisolo, e Fisolo per il passaggio delle Navi, s'internerà nella spesa, tempo, e facilità, assoggettando le informazioni, e lumi quanto più esatti, e precisi. 1732. 20. Marzo D. S. C. 17. c. *168.* t.

Rilevandosi il sentimento del pubblico Professore, e Periti d'escavarsi li Canali abboniti per ricevere dalle Paludi le Acque, come pure di profondare maggiormente lo sbocco del Canal Campana, e tagliare li Dossi esistenti all'imboccatura, e nel mezo del Rè di Fisolo, affine d'aprire, occorrendo, la strada per quella parte alle pubbliche Navi, averà il Magistrato ad unirsi in Conferenza con li Aggionti per esaminare, e riferire, facendo in tanto precedere all'uso de'Bastimenti quello delle Raspe. 1732. *26.* Aprile D. S. C. 17. c. 174.

Concretati dalla Conferenza del Magistrato, ed Aggionti alla Laguna gli escavi nell'imboccatura del Canal Campana, nella Volta, che gira in Rè di Fisolo, e nel Dosso, resta in consonanza decretato.

Sopra il punto di sgombrarsi l'arena nel sito della Rocchetta coll'uso di Raspe, e Rocchelli progettati dal N. H. Correr uno delli Aggionti, ò con quello de'Bastimenti, insorti dubii di cimento, e pericolo d'effetti peruiziosi, siano dalla Conferenza rinovati gli esami coll'intervento delli Aggionti ai Lidi, per attendersi ogni ulterior Relazione anche sù questo argomento. 1732. 15. Maggio D. S. C. 17. c. 176. t.

Per ridur all'uso tanto premuroso il Canal Campana sia profondata maggiormente la sua Sboccadura, raddolcita la Volta, ed abbassato il dosso, non dovendo ritardarsi la prosecuzione delle operazioni medesime senza pure rallentarsi l'attenzione, e gli esperimenti valevoli a sgombrare l'interrimento alla Rocchetta. 1732. 4. Settembre D. S. C. 17. c. 187. t.

ARTICOLO QUARTO.

PORTO DI CHIOZA, E BRONDOLO.

Sia rifatto l'Argine al Porto di Chioza dalla parte di Pelestrina per benefizio della Laguna, e Porto suddetto. 1577. 23. Novembre T. 5. c. 13. t.

Obbligo ingionto alli Padri di S. Spirito di far ricostruire, e mantener il Guardian, Palade, e Spiron del Porto di Brondolo. 1597. 21. Agosto T. 8. c. 20. t.

Magistrato alle Acque dia ordini opportuni per la facitura dello Speron raccordato a divertimento dell'atterrazione nel Mandracchio di Brondolo, e per li due Pilastri stabiliti per Conterminazione dei Confini alli beni ultimamente venduti l'uno alla bocca della Donzella, e l'altro alle Giare dell'Adice;

Indaghi, se sono state incassate le Acque dell'Adice, che per avanti scorrevano per le Valli, ed intestato il Canal del Pilastro, e rappresentar in Scrittura il rimedio necessario. 1661. 2. Luglio D. S. C. 9. c. 75.

CAPO

CAPO QUARTO

ARTICOLO PRIMO.

PESCHE.

NOn si possa pescare con Tratte, nè con Grisiole per prender piccioli Pesci sino alla Festa di S. Pietro; e prendendone debbano quelli rigettarsi nell'acqua. 1314. 8. Maggio D. S. L. P. B. c. *60*.

Confirmazion fatta dal Magistrato del Gastaldo de' Pescadori da Buran, e Contrade eletto da quel Conseglio. 1544. 29. Luglio T. 2. c. 31.

Pene alli Trasgressori, che pescano con Grisiole, Cogoli, Tratte, Trattori, e Bragane nella Laguna da S. Piero della Volta sino alli tre Porti, ò pescassero Pesce novello;

Non debbano restituirsi Pegni di qual si sia sorte, che fossero per dette cause levati con esecuzioni contro li Contrafacenti. 1590. 12. Maggio T. *6*. c. 104. t. e c. 105.

Proibizione di prender, e vender pesce novello avanti il tempo di S. Giacomo. 1586. 13. Settembre D. S. C. *6*. c. 14.

Siano posti li Confini a' Gradesani, e Maranesi per occasione delle Pesche giusto l'ordine, e Sentenza del N. H. s. Girolamo Cappello dell' anno *1604*. 1612. 14. Decembre D. S. C. 7. c. 3*9*. t.

Ordine al Magistrato Acque di non proceder più oltre circa le deliberazioni intorno le Pesche de' Povegioti attese le loro benemerenze;

Con incarico al Magistrato medesimo, e quello della Giustizia Vecchia di stabilire ciò crederanno giusto intorno li luoghi compresi da' privileggi concessi a' medesimi, li tempi delle Pesche, la qualità de' Pesci, e degl' Istromenti per tal uso. *1638*. 20. Novembre D. S. C. 8. c. 27. t.

Dalle Scole de' Pescadori debba farsi elezione ogni due anni de' più Vecchi, e prattici da intervenir quando si tratterà della Laguna. *1663*. 10. Maggio C. A. C. *9*. c. 148.

Resta proibita la Pesca col mezo de Cogoli, e Trattori, che serrino li Canali, calcando con li piedi li Paludi;

Resta vietato l' introdursi dentro li Porti pescando con le Tarta-

ne, ò lavar Reti ò gettar Sassi, ò altre materie dalle dette Reti in Acqua, come nei Proclami a Stampa.

S'intendi annullata l'affittanza della Pesca dell'Alveo Vecchio della Livenza, riservandosi per anni 10. ai Pescatori di Caurle. 1679. 30. Novembre D. S. C. 11. c. 122. t.

Si eseguisca la Comissione data sopra le Lettere del Conte di Grado in proposito delle Pesche di Grao, e Maran, citatis citandis, auditis audiendis. 1687. 10. Gennaro D. S. C. 12. c. 152.

Proibizione d'Instromenti usati da' Pescadori, che inferiscono danno alla Laguna. 1699. 27. Agosto D. S. C. 14. c. 29. Vid. Proclama 27. Luglio precedente, ed altro 1703. 17. Agosto, ed altro 1709. 13. Settembre a Stampa.

Concessione ad Antonio Bellini della Pesca vagantiva nel Canale di Caligo per anni tre a Ducati 10. all'anno. 1731. 5. Maggio T. 33. c. 137.

Conferma di Concessione per anni tre della Pesca vagantiva nelli Canali del Vigno, e Moncua al N. H. s. Zorzi Querini. 1731. 9. Luglio T. 33. c. 145.

ARTICOLO SECONDO

VALLI, E SERRAGLIE.

RESTANO proibite in tutta la Laguna le Valli, e sia concesso di potersi usare Grisiole ugnole per giorni 15. avanti Quadragesima, e sino giorni 8. dopo Pasqua. 1314. ultimo Agosto L. P. B. 1. c. 85. t. Vide 1316. 2. Marzo ibidem.

Proibizione di poner Grisiole da S. Spirito sino al Lido, e di là sino a S. Marco di Lama, e sino al Cannedo. 1365. 17. Giugno D. S. L. P. B. 1. c. 40.

Non si possino figger Grisiole, Pali, Quarti, nè Solari dal Porto di Malamocco sino alli tre Porti in pena. 1445. 22. Luglio D. S. L. P. B. 1. c. 66.

Non siano fitte grisiole, nè Pali dal Porto di Malamocco sino alli tre Porti, perche l'Acqua da un confin all'altro sia libera, e spaciosa. 1485. 22. Luglio D. S. C. 1. c. 55. t.

Siano casse, e nulle tutte le affittanze de' Cannedi, e Valli fatte dall'Offizio del Piovego. 1487. 15. Gennaro D. S. C. 1. c. 57., e 1501. 5. Agosto C. X. Z. ibid. c. 65. t. e 4. Settembre C. X. Z. ibid. c. 67. t.

Acciò il corso delle acque della Laguna non sia impedito, sia fatto Proclama, che da Chioza a Lio Mazor non si possi tener Grisiole,

ſiole, e Pali in acqua ſotto le pene preſcritte. 1494. 17. Marzo C. A., e 1502. 6. Aprile C. X. Z. C. 1. c. 71. t.

Non poſſano piantarſi Griſiole, ò Pali dal Porto di Malamocco ſino alli tre Porti, perche da un confine all'altro reſti ſpacioſo, e netto quel tratto, onde le acque poſſano entrare, ed uſcire ſenza impedimento, e condur fuori gli ammunimenti in pena ut ibi. 1495. 22. Luglio D. S. L. P. B. 1. c. 114. t.

Debbano levarſi dalla Laguna tutte le Griſiole, ò Cogoli. 1521. 6. Novembre T. prima Quint. prim. c. 32. t.

Le Valli, che ſi trovano oltre i confini, cioè dalli tre Porti ſino a S. Pietro della Volta in là con griſiole, ò altri iſtrumenti fuori de' proprii termini, ò non foſſero Valli conſuete, debbano dimoſtrare al Magiſtrato Acque eſſi confini; e termine meſe uno levino tutti li lavori, ed Iſtrumenti proibiti. 1535. 18. Decembre C. A. L. P. 2. c. 60. vedi c. 66.

Non debbano tenerſi fitte in Acqua Griſiole, nè altro Iſtrumento vietato dalle Leggi dal ſito de' tre Porti ſino a S. Pietro della Volta;

Sia levato ogni impedimento in detta parte nel termine di Meſe uno;

Tutti quelli, che aveſſero dilatati li ſuoi confini a danno del Pubblico, e della Laguna, ſiano tenuti diſoccupare nel termine ſuddetto.

Non ſia conceſſa licenza di portar Rovinazzi, nè Terreni ne' luoghi ſuddetti 1535. 23. Decembre C. A. C. 2. c. 52. t.

Permiſſione a quelli delle Valli da S. Pietro della Volta in là di tener li pali mezo piede diſtanti l'uno dall' altro, reſtando proibito il ſerrar alcun Canale. 1536. 10. Marzo C. A. C. 2. c. 62. t.

Sentenza a favore de' Conſorti poſſeſsori della Valle di Dragoieſulo per l'acqua della Fojoſa, e contro li Poſſeſſori del Cavallin. 1544. 31. Ottobre T. 2. c. 36.

Diſtruzione di molte Valli da S. Pietro della volta ſino ai tre Porti. 1546. 29. Marzo T. 2.

Reſtino proibite affatto le Lotte. 1546. 2. Decembre D. S. C. 3. c. 44. t.

Li Savii, ed Eſecutori Acque debbino far cavar le Griſiole, che ſi troveranno nelli luoghi proibiti dalle Leggi, ed uſar ogni diligenza, che non ne ſiano piantate in loco alcuno delle Lagune trà li Confini da S. Pietro della Volta ſino alli tre Porti. 1549. 3. Gennaro C. A. C. 3. c. 61. t.

Si portino a veder con li Armiragli de' Porti, Periti, ed Ingegneri dove ſono Griſiole ſi nelle Valli ſerrate, come in altri luoghi, e s'informino degli effetti delle ſteſſe per propor nel Collegio quelle Parti, che loro pareranno in queſta materia die dicta c. dette.

Siano

Siano distrutte le Valli di Mileson, Naviosa, e Rossina. 1559. 20. Novembre T. 3. c. 69. t.

Dalla Comunità di Chioza siano fatti disfar tutti li Arzeri esistenti nella Valle dell'Asedo, li Terreni de' quali debbano esser trasportati sopra il Lido nel luogo, che sarà assegnato. 1574. 19. Novembre T. 4. c. 218. t.

S'intendi soggetta alle Deliberazioni in Materia di Valli la Valle di Dragojesolo, e specialmente alla Parte 1579. 2. Aprile, e siano licenziati li Consorti Interessati, che pretendevano diversamente. 1580. 14. Marzo. C. A. C. 5. c. 45.

Siano posti li Confini della Valle Peta di Bò coll'assistenza de' Ministri dell'Offizio. 1591. 10. Giugno T. 6. c. 163. t.

Concessione in affitto delli due Canali del Vigno, e Moncua con auttorità di poter serrar la bocca de' medesimi ad uso di Valle. 1592. 7. Gennaro T. 6. c. 221.

Permissione agl'Intervenienti della Città di Chioza di formar un Cason di Legno sopra quattro Pali nella Valle nominata Poco pesce in maniera, che possa di sotto scorrervi liberamente l'Acqua. 1596. 13. Settembre T. 7. c. 150.

Sia disfatta la Valle di Scomenzaga posta in bocca al Porto di Malamocco, e levato ogni impedimento al corso dell'Acque salse. 1611. 29. Marzo D. S. C. 7. c. 25.

Debbano esser levati tutti gli impedimenti nella Valle di Dragojesolo. 1611. 13. Settembre T. 11. c. 77.

Debbano esser fatti aprire, disintestare, e liberare da ogni impedimento tutti li Canali, e Code in Laguna, tanto frà Barene, e Paludi, come serrati da Grisiole, così che non vi sia Palo, ò Punta, tanto sopra, come sotto Acqua;

Si principii a Fusina fino al Canal di Monte Albano;

Li Canali superiori siano fatti aprire, e deliberate tali opere al pubblico incanto;

Per gl'Inferiori, e Code si operi a giornata in disoccuparsi con l'assistenza d'un Esecutor, e d'un Perito almeno: Li Materiali confiscati; sia intimato alli Patroni, ed Affittuali delle Valli, che debbano levare tutte le Grisiole doppie in qualunque sito, e li Pali, che fossero meno di mezo piede disposti l'uno dall'altro, e tutte le punte Vecchie, e le Lotte in qualsivoglia sito, le Punte termine Mesi tre, e tutto il resto termine Mesi due. 1641. 11. Giugno C. A. C. 8. c. 43. t.

Resta terminata la distruzione degl' impedimenti, e contrafazioni situate in Laguna in ordine alle Comissioni dell' Eccellentissimo Senato 4. Aprile decorso. 1655. 16. Settembre in Chioza T. Aggionti C.8. c. 171.

Incarico al Magistrato Acque di far eseguire la Terminazione

1641.

1641. 11. Giugno del Collegio Delegato in proposito delle Valli circa disintestar Canali, e Code de' medesimi, levar le Grisiole doppie, ed altre contrafazioni, come in essa resta dichiarito.

Sia fatta distinta Terminazione proibente gl' impedimenti in Laguna a norma delle Leggi con le cominazioni di pene espressamente dichiarite, da esser approvata, stampata, e pubblicata.

Debbano esser adempite le solite Visite nelle Valli da' Savii, ed Esecutori con incarico di eseguirne una nel Mese di Settembre.

Debba formarsi diligente Dissegno, che dimostri lo stato presente della Laguna. 1655. 16. Ottobre D. S. C. 8. c. 173. t.

Concessione di serrar ad uso di Valle le Acque, e Paludi contingui all'Argine della Brenta novissima di ragion del N. H. s. Francesco Zorzi. 1659. 30. Luglio T. 19. c. 34. t.

Permissione di serrar la Valle di Torson del N. H. Bernardo. 1659. 9. Agosto T. 19. c. 39. t.

Il Magistrato Acque con dodeci Aggionti del Collegio ridotti sopra li due Terzi debbano udire le ragioni dell' N. H. Mis. Gio: Battista Corner Procurator intorno gli aggravii da lui professati per occasione delle Valli dell'Inferno, e dell'Moraro fatte aprire, e disfare dal Magistrato suddetto, e coll' intervento degl' Avvocati Fiscali per pubblico interesse, e con la scorta delle Leggi decidere, e terminare quello fosse di giustizia. 1659. 2. Ottobre D. S. C. 9. c. 30.

Siano preservate le Valli d' Inferno, e Moraro con le forme, e condizioni prescritte dalle Leggi. 1660. 13. Maggio T. 19. c. 104., e c. 108.

Licenza di poter serrar la Valle nominata Val di Mezo confinante alli Arzeri della Brenta novissima. 1660. 25. Maggio T. 19. c. 112.

Magistrato alle Acque informi, quali siano quelle Valli, che maggiormente pregiudicano alla Laguna causando atterrazione al Porto di Malamocco.

Stabilindosi il loro disfacimento da qual parte s' abbi a principiare. 1661. 15. Ottobre D. S. C. 9. c.

Portar nel Collegio informazioni distinte di quello sia stato altre volte deliberato circa il disfaccimento delle Valli, esprimendo quali siano quelle, che più pregiudicano alla Laguna, impediscono il corso delle Acque, e causano atterrazione al Porto di Malamocco; e stabilindosi il loro disfaccimento, da quali si debba principiare, dando lume di quello si è pratticato in casi simili nel compensar le Rendite d' esse Valli con altri assegnamenti.

Siano estratti sei del C. A., e si portino almeno al numero di 4. uniti alli Savii, ed Esecutori sopraluogo per osservare quelle Valli, che apportano pregiudizio alla Laguna, e Porti, ordinando il disfaccimento delle medesime, e di quelle basse in particolare.

Osservino le trasgressioni, che potessero essere state fatte in quelle, che

le, che avessero a sussistere, castigando li trasgressori.

Alli Possessori, e Patroni di quelle Valli, che fossero disfatte, quando non volessero continuare nel possesso delle Acque con la pesca Vagantiva, siano consignati tanti Offizii di Rendita corrispondente al Capitale dell'Acquisto d'esse Valli. 1661. 19. Novembre D. S. C. 9. c. 97.

Terminazione del Magistrato unito a' Delegati nell' affare delle Valli;

Osservato il Decreto 19. Novembre, e lette le deposizioni antiche, e moderne de' Periti, e gli esami de' prattici, e raccolte le notizie degli antichi instituti per la conservazione de' Porti, e Laguna;

Fù preso, che le Valli Basse cioè S. Marco Novo, Beverera, Bombai, e Magrea, siano distrutte;

Le Valli Medie, cioè Peta di Bò, Canneo Grosso, Valle in Pozzo, Valle Grande, Cornio, sette Morti, Riola, Torson di sotto, e di sopra siano parimente distrutte.

Le Valli d'Inferno, Moraro, Val de Mezo, Pozzegato, Sacca grande, e piccola restino per ora obbligate al rigor delle Leggi in proposito di contrafazione;

Le Valli sotto Chioza di Pisorte di sotto, e Dolce siano distrutte

Che la Valle dell' Aseo, Brenta, e Pisorte di sora restino alla condizione delle permesse come sopra. 1662. 14. Aprile C. 9. c. 103.

Proposizione, che sopra le Valli Medie cioè Peta di Bò, Valle in Pozzo, Cornio, sette morti, Riola, Torson di sotto, e di sopra, Valle grande, e Canneo grosso, che sono attaccate alle Barene, si sospenda per ora ogni risoluzione per dover esser raportato al Senato le ragioni, perche comandi la sua volontà.

In tanto siano rilasciati aperti li Canali, e levata ogni contrafazione. 1662. 14. Aprile delli 4. Delegati alle Valli C. 9. c. 109.

Scrittura nello stesso proposito C. 9. c. 126.

Terminato il disfaccimento delle Valli, si provedi ai disordini delle Barene, e Bari, e degli Arzeri della Brenta, e di Piave. 1662. 26. Maggio D. S. C. 9. c. 107.

Scrittura d'esposizione dei 4. del numero del Collegio Deputati alle Valli, con cui riducono la Materia in cinque punti; cioè

Quali siano le Leggi in tal proposito;

Le opinioni de' Periti, e Prattici sopra il vantaggio, ò danno alla Laguna, e Porti;

Quali contrafazioni si rimarchino;

Come convenga deliberarsi in Materia delle Acque, e Laguna;

E se giovasse permettersi la loro sussistenza per qualche tempo a titolo d'esperienza. 1662. 23. Decembre C. 9. c. 126.

Permissione a' Patroni delle Valli distrutte d'usare la pesca Vagantiva

gantiva, tenendo il Cason per servizio delle medesime. 1663. 12. Febraro T. 21. c. 40.

Le Mote de' Casoni delle Valli, che sono in Laguna viva, ò Barene a quella congionte, e che servono ad uso d'esse Valli, debbano esser assicurate con la costruzione delle fondamenta di pietra uguali al piano d'esse Mote;

Si debba rilevare il vero loro confine con le misure proprie alla presenza dell'Esecutor destinato alla Laguna. 1664. 9. Luglio T. A. C. 9. c. 177.

Facoltà al N. H. s. Stefano, e Frattello Magno di poter serrar ad uso di Valle il Lago, sive corpo di Acqua vicino agli Arzeri della Brenta novissima trà Barene con le condizioni giusto le leggi. 1666. 15. Marzo T. 21. c. 200. t.

Non possano esser concesse licenze per far alcuna operazione attinente Valli, se non con ballotazione e sottoscrizione di due Savii, e Cassier. 1666. 18. Settembre T. 22. c. 7. t.

Ordini circa le Contrafazioni nelle Valli, nè possa esser tenuto, che un Cason per Valle, nè operato, se non a norma delle Terminazioni 1641, e 1655. in tutto, e per tutto. 1666. 27. Novembre T. 22. c. 12. t.

Facoltà a Santo Caurlini di poter erigere un Cason nel Lago della Piave di ragione dell'Ospital de' Mendicanti. 1677. 3. Maggio T. 22. c. 38. t.

Prescrizioni attinenti il chiuder delle Valli, vietandosi il serrar Canali, ò Code, ò porsi da' Vallesani oltre i Pinzi Grisiole doppie contro il tenor delle Leggi. 1668. 18. Settembre T. 22. c. 97. t.

Debbano eseguirsi le Leggi, e massime la Terminazione 1641. così in quelle dalla parte di Chioza, come dal lato delle Contrade. 1571. 17. Aprile C. A. C. 10. c. 196.

Le Leggi in proposito delle Valli 1535. 23. Decèmbre, e 1530. 10. Maggio del C. A., e 1641. de' Delegati debbano esser eseguite in qual si sia Valle tanto dalla parte di Chioza, quanto delle Contrade, ed Isole. 1673. 17. Aprile C. A. C. 10. c. 195. t.

Concessione alle Madri degli Angeli di Murano di poter serrare la Valle di S. Lorenzo de mani a norma delle Leggi. 1674. 10. Settembre T. 23. c. 141. t. Vide 1589. 30. Luglio T. 26. c. 213. t.

Permissione alli N. N. H. H. Barbarighi di tener un Cason nella Valle di Volta di Zappa con le forme prescritte. 1689. 9. Settembre T. 24. c. 41. t.

Concessione al N. H. s. Vidal Morosini di serrar ad uso di Valle li Laghi di Tressa Padoana nella maniera dichiarita. 1679. 17. Giugno T. 24. c. 85.

Sopra li ricorsi della Comunità di S. Niccolò s'assicuri il Magi-

strato dei legitimi Confini, ove erano situate le Valli distrutte per vigor del Decreto 19. Novembre 1661.;

Si conferisca sopra luogo per far poner alle Valli quei termini, ò segnali, che giudicherà opportuni, in modo che resti libero ai Pescatori l'uso del restante di Laguna. 1683. 19. Agosto D. S. C. 12. c. 11. t.

Debba il Magistrato nel più ristretto termine dar esecuzione al Decreto 19. Agosto decorso. 1683. 18. Novembre D. S. C. 12. c. 14.

Siano obbligati li Possessori delle Valli termine mese uno presentar li loro Titoli per stabilirne li veri Confini, e si formi un Catastico per notizia d'ogni uno. 1684. 7. Giugno T. 25. c. 158. t.

Concessione alla Comunità di Muran di chiuder ad uso di Valle alcune Acque ne' luoghi denominati Paltani del Giaron, & Torson. 1684. 15. Luglio T. 25. c. 168. t.

Siano posti li Confini alle Valli di Sacca grande, Sacca piccola, e Pozzegato. 1684. 27. Settembre T. 25. c. 179. t., e 1685. 18. Aprile T. 25. C. 221, e 1685. 18. Luglio T. 25. c. 241. t.

Debbano visitarsi le Valli, ed Acque in Laguna per riconoscersi quelle, che sono di Pubblica ragione 1685. 24. Marzo T. 25. c. 220.

Concessione di serrar ad uso di Valle li Beni delli N. N. H. H. Morosini situati disopra la Valle de' mille Campi trà li Confini di Malacosta, sive Bonavolta, Fossa schilla, e Sciocco, e ciò con le formalità prescritte. 1692. 22. Agosto T. 27. c. 147.

Relazioni, Terminazioni, e Spazzo del Conselgio di XL. C. V. attinenti le Valli introdotte ne' Luoghi a S. Erasmo. 1592. 23. Maggio. C. 13. c. 55.

Siano appostati debitori li Possessori delle Valli giusto al Decreto. 30. Agosto 1692. de' grossi per ducato d'affitti per la riparazione degli Arzeri della Brenta Novissima. 1692. 23. Settembre T. 27. c. 156.

Restino sollevati dal debito de' grossi d'affitti gettati per la reparazione de' Lidi, ed Arzeri della Brenta novissima li Patroni di quelle Valli, che non ricevono benefizio dalla riparazione stessa, restando obbligate quelle nominate in Relazione di 2. Luglio. 1693. 21. detto T. 27. c. 199. t. Vide altra 2. Settembre ibidem c. 212.

Il Magistrato riferisca, ed accompagni le Terminazioni seguite in materia di rinovazioni di Valli contrarie alli Decreti, e che riescono di molto pregiudizio alla Laguna. 1694. 28. Novembre D. S. C. 13. c. 110.

Permissione di serrar ad uso di Valle le Acque nominate le Piere in pie. 1695. primo Decembre T. 28. c. 17. t.

Rimozione de' Possessori delle Valli di Riola, Torson disotto, Sette Soleri, Volta di Zappa, e Figheri dalla supplica presentata nel Eccellentissimo Collegio. 1703. 11. Settembre C. 14. c. 103.

Sia incaricato il Magistrato di far eseguire li Pubblici Decreti col disfac-

disfaccimento delle contrafazioni in Laguna, che fossero state introdotte, e di rimettere in pubblico tutti li siti usurpati per indemnità della medesima, e de' Porti. 1704. 16. Aprile D. S. C. 14. c. 109. t.

Licenza concessa alla Commissaria Contarini di poter serrar la Valle con riserva d'addur nel termine di mese uno le proprie ragioni a fronte della Comunità di Chioza. 1704. 10. Maggio T. 28. c. 235.

Concessione di poter serrare ad uso di Valle le Acque de' Beni paludosi, e Vallivi nel recinto conterminato dall' Arzere della Brenta Novissima, Canal del Cornio, e Scolador di Lugo. 1706. 28. Gennaro T. 29. c. 14.

Simile di chiudere li Laghi della Valle di Riola ut supra. 1707. 12. Aprile T. 29. c. 17. t.

Concessione di serrar li Laghi di Torson di sopra con le regole dichiarite. 1707. 12. Aprile T. 29. c. 18.

Simile per serrar la Valle di Volta di Zappa, e Corniedo a norma delle altre. 1707. 12. Aprile T. 29. c. 21.

Altra di chiuder li Laghi delle Motte dei Figheri ut supra. 1707. 13. Agosto T. 29. c. 32. t.

Concession di poter serrar porzione separata della Valle di Millecampi. 1710. 8. Aprile T. 29. c. 116. t.

Altra di serrar la Valle deta dei Piovini con le prescrizioni espresse. 1710. 8. Maggio T. 29. c. 121. Vide altra 1713. 17. Giugno T. 29. c. 456.

Per rimovere le dannate Contrafazioni nelle Valli siano ristampati li Decreti proibitivi, restando dichiarito, che al tempo delle ricerche de' Vallesani per le licenze doverà precedere la lettura delle Visite, e delle relazioni del Capitanio;

Debba farsi la revisione ogni due Mesi da Giugno sino tutto Novembre sotto le pene prescritte a' Ministri. 1711. 10. Giugno T. 29.

Permissione di poter chiudere ad uso di Valle alcuni Laghi detti li Piovini frà Barene con le forme prescritte dalle Leggi. 1713. 17. Giugno T. 29. c.47. t.

Il Magistrato informi quante Valli s'attrovino serrate nel Circondario della Laguna, con quai titoli, in qual tempo, e con quali Decreti, e condizioni permesse, qual uso ne possano fare li privati, e se ciò riesca di pregiudizio alla Laguna con impedire il corso libero delle Acque;

Aggionga, se nel Circondario vi siano pregiudizii in riguardo ai Termini, massime alle Parti delle Gambarare, Sil, e Piave, e se siano stati liquidati li Fondi di pubblica ragione giusto a' Decreti. 1713. 23. Agosto D. S. C. 15. c.

Rilevate le novità pregiudiziali, che corrono in materia di Valli in Laguna resti, decretata l'unione del Magistrato con sei Senatori

del Corpo delli 40. del C. A., quali in numero di otto almeno versino nell' intiero di tale affare, esaminando quelle, che non avessero permissione, liquidando i possessi, e quali non dovessero serrarsi, perche restino eseguiti li pubblici Decreti, formando quelle Terminazioni, che troveranno consentanee;

Non possa permettersi in avvenire di chiudere nuove Valli in Laguna, se non previo l'esame d'un simile Collegio, ed approbazione del Senato con li quattro quinti. 1713. 18. Gennaro D. S. C. 15. c. 52. t.

Sia per ora concessa la licenza provisionale alle Valli, che del 1662. sono state permesse. 1716. 19. Maggio T. 30. c. 87. t.

Sopra l'istanze degl' interessati nelli Laghi chiusi dopo l'anno 1662. sia per ora concessa la licenza di chiudersi provisionalmente, nè possa più esser permessa tale licenza, se giusto al Decreto 1713. non saranno state esaminate. 1716. 19. Maggio T. 30. c. 9. t.

Prescrizioni stabilite dalla Conferenza del Magistrato, ed Aggionti in ordine al Decreto 1713. 18. Gennaro per la Concessione di chiudersi li Laghi di Riola, di Torson di sotto, Torson di sopra, e Cornio nella parte Media della Laguna ad uno ad uno separatamente con le condizioni, e comminative espresse. 1717. 11. Maggio T. 30. c. 135.

Terminazione delli Delegati, che resti permesso il chiudersi per ora li Laghi frà Barene delle Valli di Riola, Torson di sotto, e di sopra, e Cornio di sopra nella sola circonferenza de' medesimi sul Margine della Barena separatamente a Lago per Lago con proibizione de' Lavori dalle Leggi vietati, e varie prescrizioni per osservanza. 1717. 11. Maggio C. 15. c. 118.

Li Laghi della Tressa Padoana siano aperti, così che resti libero il Canal della Sora, potendo chiudersi solamente il Lago della Gislata;

Li Laghi di Volta di Zappa, e Figheri possano chiudersi per ora;

Il Simile delli Laghi di Piovini;

Quanto alle Valli nella parte inferiore, e superiore, per le quali non possono effettuarsi in presente gli esami, sia per ora concessa la cenza provisionale.

Tutti li sunominati Laghi, e Valli s'intendino sottoposti al rigor delle Legi, e di ricever le licenze annuali dal Magistrato, ed altre prescrizioni come sopra;

Regole stabilite per la clausura d' alcune Valli nella Laguna Media, e nella parte inferiore;

Doveranno in ordine al precitato Decreto esaminarsi le Valli permesse nella parte inferiore dall'anno 1662., e quelle nella parte superiore, e riceversi lumi, e farsi Sopraluoghi, e Perizie, onde siano provisionalmente concesse le licenze a quelle, che furono lasciate

sussistere

sussistere, ò non rimosse l'anno 1662. 1717. 14. Maggio T. 30. c. 135. t.

Resti sospesa in avvenire l'affittanza de'Canali del Vigno, e Moncua nella parte superiore della Laguna ad uso di Valle chiusa,

E terminata che sia la corrente affittanza non abbia più a pratticarsi, mà solamente come Valle tutta aperta ad uso semplice di Pesca Vagantiva, e con la facoltà d'uccellare, e non altro. 1720. 5. Giugno T. 31. c. 54.

Siano sollecitamente estratti sei del C. A., esclusi quelli avessero interesse nella Laguna, ed uniti al Magistrato, e ridotti al numero di 9. almeno, sia loro incombenza versare sopra il punto delle Valli;

A norma però delli Decreti 1661., e 1662. ordineranno la loro esecuzione col disfaccimento di tutte quelle Valli, che contro la pubblica volontà esistessero, e che introdotte fossero,

Nel riflesso al Porto del Lido rivoglieranno le loro aplicazioni alla parte superiore della Laguna, che può avervi molta influenza;

Passeranno sopra luogo almeno uno de' Savii, uno degli Esecutori, e due degli Estratti con il Matematico, e Periti neccessarii, e porteranno alla Conferenza l'intiero delle notizie.

Deveniranno poi agli esami dei titoli, de' Confini, e degli usi, che se ne fanno con gli effetti perniziosi, che producono, e con l'autorità, e prattica tenuta nell'anno 1662. faranno distruggere quelle Valli, che fossero dannose alla Laguna, ed al Porto;

In seguito egualmente si diriggeranno nella Laguna inferiore, tenendo in vista le deposizioni antiche, e moderne, liquidati prima li titoli, mentr'è volontà del Senato, che siano li particolari ò con la permissione della pesca Vagantiva, ò in altra maniera risarciti.

Resta permesso l'accordargli per quelle della Laguna Superiore, ed inferiore, che non fossero state proibite, di chiuderle provisionalmente con la riserva dell'intiero esame da effettuarsi come prescrive il Decreto 24. Maggio passato.

Come egualmente resta permessa licenza anco alle Valli della Laguna superiore. 1725. primo Giugno D. S. C. 15. c. 192.

Parte della Conferenza.

Sopra la supplica presentata dal Consorzio degl'Interessati nelle Valli medie, il Magistrato con la Conferenza esamini il loro stato, e le loro conseguenze, e se siano seguite novità dopo il Decreto 24. Maggio decorso. 1725. 7. Decembre C. 16. c. 226.

Per le Valli della Laguna media trovato opportuno dalla Conferenza di far precedere il sopra luoco, ed anco eseguito, sarà della loro prudenza rinovarne li Sopraluoghi con la presenza almeno d'uno de' Savii, uno degli Esecutori, e due degl'Estratti, e con l'assistenza de'Periti, e Prattici, onde col fondamento de' Decreti 1661., e 1662., e Terminazioni sopra cadauna Valle, devenghi a quella risoluzione, che giudicherà più aggiustata, facendo distruggere quelle, che

che fossero dannose. 1725. [29. Decembre D. S. C. 16. c. 230.
Parte della Conferenza.

Sia eseguita la Visita di tutte le Valli medie, perche da' Soggetti destinati si prendano col sopraluoco tutte le notizie, e raccolti i lumi, che stimerano più opportuni con l' assistenza del Matematico Zendrini, e Periti, portino tutto alla Conferenza, onde ne seguano fondatamente sopra cadauna Valle quelle Terminazioni, che saranno credute più consentanee alli riguardi delle Lagune, e Porti. 1726. 6. Aprile C. 16. c. 246.

Esaminate le relazioni del Matematico, e de' Proti, e del sopraluogo de' Delegati, è devenuta la Conferenza a terminare, che li Laghi delle seguenti Valli si possano per ora chiudere separatamente l' uno dall' altro, cioè la sola circonferenza sul margine della Barena, e su la sboccadura de' medesimi, esclusi li Canali Ghebbi, e Code comunicanti l' acque de' Laghi stessi, dovendo restar sempre liberi, ed aperti giusto le Leggi;

Torson di sotto, Riola, Ghirlata, Figheri, Volta di Zappa, Torson di sora, Cornio di Sora;

Con le altre prescrizioni, e regole, e strettezze enunciate in essa Terminazione. 1726. 29. Aprile C. 16. c. 255.

Terminazine della Conferenza,

Che per questa volta tanto sia rilasciata la solita licenza di chiuder le Valli della Superiore, ed Inferior Laguna con le condizioni tutte espresse nella Terminazione 1725. primo Giugno. 1726. 6. Giugno C. 16. c. 262.

Parte della Conferenza.

Che per ora provisionalmente possano esser dal Magistrato rilasciate le solite Licenze alle Valli nella Laguna Superiore, & Inferiore con le regole solite, e comminazioni stabilite, a condizione però, che debba esser effettuato il sopra luoco, ed esame in ordine a' Decreti nel modo, e tempo più opportuno. 1727. 14. Maggio C. 17. c. 26.

Altra permissione 1728. 10. Maggio T. 32. c. 182. t.

Premessi gli esami, e sopraluoghi specialmente alla parte superiore della Laguna per l' influenza, che può avere al Porto di S. Niccolò furono proposte nella Conferenza le Parti;

Che nella Valle detta di Cà Zane debbano esser rimosse tutte le Grisiole, e Serraglie con il Parè trà un Canal, e l' altro, perchè restino libere l' Acque d' essi Canali, e Code, potendosi chiuder per ora essa Valle sul' Margine della Barena, esclusi li Canali, e con le condizioni delle Leggi, e Pendè; e simile Pendenza per la Valle del Dogado, e parimente per la Valle di Grassabò;

Nel riflesso alle Pendenze seguite rendendosi necessarii lumi più distinti, anco per quelle dalla parte inferiore, che doveranno in seguito esaminarsi, possano essere dal Magistrato stesso rilasciate le so-

lite

lite Licenze a' Vallesani per ora. 1729. 9. Maggio T. della Conferenza C. 17. c. 98.

Possa il Magistrato concedere le solite Licenze a' Vallesani delle Valli essistenti nella parte superiore, ed inferiore della Laguna, dovendo quanto più presto devenirsi dalla Conferenza alla osservazione comandata 1730. 15. Maggio circa Laghi, e Valli.

Nè possa de cœtero farsi alcun Atto di concessione di Licenze, se non dai Voti della Conferenza T. 18. Maggio 1731.

Siano concesse le Licenze con le solite condizioni

E per la cognizione, e Revisione delle Valli nelle parti Inferiore, e Superiore, restino destinati li giorni del Lunedi d'ogni settimana di ridur la Conferenza, e quanto all'esame de' Titoli, doverà preferirsi quello delle Valli, ò sian Laghi nella parte Media T. 9. Maggio 1732.

Parte della Conferenza deputata alle Valli.

Ponderate le Scritture de' Pubblici Professori, e Periti siano regolate le Valli della Laguna Superiore, restando admesse solo quelle, che esistono trà Barene della Laguna Morta in detta parte, senza eccedere li Confini della medesima, e con le condizioni solite, e prescrizioni da' pubblici Decreti espresse, e dichiarite. 1732. 16. Luglio. C. 17. c. 185.

CAPO

CAPO QUINTO

ARTICOLO PRIMO.

ATTERRAZIONI.

DEbbano farsi le Palificate prima d' atterrare alcun Luogo. 1474. 7. Maggio D. S. C. 1. c. 63.

Niuna Persona di qual condizione esser si voglia ardisca atterrar alcun sito della Laguna, se non con Licenza del C. A. e con li 4/5 delle Balle, nè altrimenti possa il Magistrato conceder licenza. 1546. 2. Decembre C. A. C. 3. c. 43. t.

Permissione alle Monache di S. Giacomo di Murano di far atterrar la Sacca dietro il loro Monastero, e serrarla di Muro, con obbligo di pagar l'imbonimento giusto al solito: 1591 5. Marzo C. A. C. 6. c. 12. t.

Nel proporsi Parte d' atterrar la Sacca di Porto Secco non debbano cacciarsi quelli, che sono discosti con loro Beni in Laguna. 1592. 23. Giugno C. A. C. 6. c. 17. t.

Tansa di Lire 2. imposta per cadauna Burchiella, che sarà scaricata entro le Palade delle Sacche da atterrarsi da S. Francesco sino alla Misericordia, da esser contribuita all'Offizio. 1592. primo Marzo T. 6. c. 15. t.

Siano vendute al pubblico Incanto le atterazioni del Cavallin, Lio Mazor, e tre Porti da esser applicato il tratto di esse alla riparazione de Lidi. 1626. 13. Novembre D. S. C. 7. c. 143. t.

Con l'escavazione del Canal di S. Spirito sia atterrata la Sacca in vicinada di Malamocco. 1627. 22. Aprile T. 14. c. 22. t.

ARTI-

ARTICOLO SECONDO.

RUVINAZZI.

RΕſtino obbligati li Burchi, e Barche da Legne a fare un Cargo di Ruvinazzo da condurre in Mare di là della Livenza: Quelli, che navigano per Piove, debbano diſcaricare dove ſarà loro ordinato. 1519. 19. Gennaro D. S. L. P. c. 22.

Non ſi poſſa ſcaricar fango, terra, ò rovinazzo da niuna perſona in qualſiſia luogo ſenza ordine in ſcritto del Magiſtrato. 1526. 20. Luglio T. 1. quint. 3. c. 23. t.

Li Burchieri, che gettaſſero in Acqua, ò fuori dei Luoghi aſſegnati le materie, cadino nella pena preſcritta. 1549. 3. Gennaro C. A. C. 3. c. 60. t.

Ruvinazzi della Città ſiano mandati nella maggior poſſibile quantità fuori di Laguna, e a tal fine li Navilii di portata di Stara 150. in sù debbano caricare per Savorna. 1550. 5. Agoſto C. A. C. 4. c. 1. t.

Deputazione di ſito ſopra il Lido dietro S. Lazaro per depoſito de' Ruvinazzi, sì per conto pubblico, come de' particolari. 1560. 25. Luglio C. A. C. 4. c. 2. t.

Conceſſione di premio a Simon da Zara, perche poſſa fare il traſporto de' Terreni, e Ruvinazzi sù i Lidi, ma ſolo di ſotto del Porto di Chioza in diſtanza dai Lidi almeno miglia ſei. 1560. 25. Luglio C. A. C. 4. c. 5. t.

Non ſia data licenza di condur Ruvinazzi, Fanghi, ò altro in alcun luoco, nè poſſano farſi fondamenta, nè eſcavazione d'alcuna ſorte, ſe li Proti non averanno fatto la reviſione, e depoſizione in Scrittura con giuramento da eſſere ballotata, e regiſtrata. 1563. 31. Gennaro C. A. C. 4. c. 29. t.

Non poſſino li Burchieri, che condurranno Rovinazzi aver più di Lire 25. per Burchiella, e contravenendo abbiano la pena di L.25., & altre afflittive. Quali condotte debbano farſi con le forme dalle leggi preſcritte, e ſia pubblicato tal ordine. 1576. 21. Maggio T. 4. c. 255. t.

Elezione di altri due Sopraſtanti alli Scarichi delli Fanghi, e Rovinazzi in aggionta delli due, che s'attrovano da mutarſi di meſe in meſe da luogo a luogo, e ciò per anni due, potendo poſcia eſſer confirmati. 1589. 21. Agoſto T. 6. c. 72.

Trasporto de' Ruvinazzi dalla Fabricha delle Prigioni alle Sacche, che si devono imbonire da S. Francesco a Santa Cattarina. 1593. 5. Marzo T. 6. c. 235.

Tutti li Ruvinazzi per anni due prossimi siano discaricati sopra il Terreno, ò sia Mota di S. Antonio, sotto pena alli Burchieri di tratti tre di Corda, e dovendo pagar Lire 2. la Burchiella. 1608. 19 Agosto T. 10. c. 164.

Regolazione per li Scarichi de'Rovinazzi sul Terreno di S. Antonio di pagar quarto uno de Ducato per Burchiella. 1608. 23. Ottobre T. 10. c. 183. t.

Senza ballotazione della Banca non siano condotti Rovinazzi in T. F. 1616. 4. Febraro T. 12. c. 66.

Non possa esser data licenza di far portar Ruvinazzo dalle Case particolari di fuori, mà debbano andar alla punta di S. Antonio per indemnità della pubblica affittanza della medesima. 1632. 7. Giugno T. 14. c. 237.

Non possa esser concessa licenza a' Particolari di far portar via Rovinazzi da' Vascelli, se non con ballotazione alla Banca, e quattro Balle almeno nel Bossolo Bianco. 1638. primo Settembre T. 15. c. 141.

Per sollevar la Punta di S. Antonio approbazione della Terminazione, che obbliga cadauna Barca, e Burchio a far un Viaggio di Rovinazzo. 1650. 18. Ottobre D. S. C. 8. c. 126. t.

Li Savii, ed Esecutori all' Acque vadino disponendo le cose necessarie per serrar la Palificata fatta dietro S. Maffio di Murano ond' in essa possa pratticarsi il deposito de'Rovinazzi;

Possino rimettere il Dacio delli soldi 31. per Burchiella;

Debbano col dinaro, che sarà loro sborsato dal Conservator del Deposito, perfezionare la Palificata al Porto di Chioza. 1653. 3. Maggio. D. S. C. 8. c. 139. t.

Retrattazione della deliberazione di 3. Maggio 1653., che decretava doversi serrar la Sacca dietro al Monastero di S. Maffio di Murano per deponer li Ruvinazzi;

Con incarico al Magistrato Acque d'applicare alla scielta d' altro luoco, che fosse oportuno, per l'effetto suddetto. 1654. 25. Luglio D. S. C. 8. c. 153. t.

Non possano spedirsi Barche a saonar di Rovinazzo fuori della Ponta di S. Antonio, se non con ballotazione della Banca ridotta in numero di sei con voti cinque. 1662. 11. Marzo T. 20. c. 75.

S'approva il sito raccordato per la reposizione de' Fanghi delle escavazioni;

Facoltà al Magistrato di stabilire a'Burchi, che navigano per Brenta, e per Sile, quella mercede, che potrà accordare per lo sgombro de' Ro-

de' Rovinazzi dalla Ponta di S. Antonio, ed assegnare un conveniente Salario ad un Soprastante, che vi assista;

Debba il Magistrato stesso obbligare li Vascelli a saornare de' Rovinazzi alla Ponta medesima per accellerare lo Scarico. *1663.* 10. Maggio C. A. C. *9.* c. 150.

Siano corisposti a' Patroni de' Burchi di Trevisana ogni volta, che condurranno Rovinazzi in Sile, previa fede dello Scarico L. 3: 2. per ogni barca. *1664.* 2. Decembre T. 21. c. *116.*

Non possino esser dispensati li Burchi, che saranno bollati per il Carico de' Rovinazzi, se non con previo Deposito di Ducati 5. perche al loro ritorno siano obbligati a far il Viaggio. *1666.* 5. Novembre T. 22. c. 11.

Ricercandosi da' Particolari licenza per asportar Rovinazzi dalle loro Case, siano obbligati di contribuire quel tanto sarà creduto proprio dal Magistrato alli Patroni di Barche, che averanno fatti tali carichi previe le Fedi dello Scarico. *1669.* 5. Giugno T. 22. c. *126.* t.

Non possano esser concesse licenze di caricar Rovinazzi in niun Bastimento dalle Case de' Particolari, apportando ciò danno al pubblico, ed all' Arte de Burchieri, a riserva de' Lochi Pii, ò pur previa Ballotazione con 5. Ballote nel Bossolo Bianco, e con lettura della presente Terminazione. 1671. 23. Luglio T. 23. c. 25., e 1684. 2. Agosto T. 25. c. 170. t.

Siano obbligate tutte le Barche a far un Carico di Rovinazzo ogni anno, e sia per tal effetto dalli Gastaldi respettive di cadauna Fraglia portata nota al Magistrato delle Barche soggette al loro Traghetto. 1678. 23. Luglio T. 24. c. 32.

Non possa esser concessa licenza a' Burchieri di caricar Rovinazzi alle Case de' Particolari, se non averanno il Bollettino del Soprastante alla Ponta di S. Antonio d' essere stato pagato il Dazio. *1679.* 14. Decembre T. 24. c. 109.

Per l' aggiustamento delle Strade sotto Mestre debbano ivi condursi li Rovinazzi. 1680. 13. Aprile D. S. C. 11. c. 126. t.

Essendo carica di Rovinazzi la Ponta di S. Antonio, con pregiudizio della Laguna, siano inerendo ad altra Terminazione 1673. 31. Luglio da' Burchieri trasportati a Mestre per accomodar quelle Strade, e fatti Mandati per l' esenzione alle Palade. 1684. 17. Ottobre T. 25. c. 181. t.

Inerendo ad altre Terminazioni 1638. primo Settembre; 1660. 7. Luglio; 1684. 2. Agosto, non possa esser concessa licenza di far carichi di Rovinazzi alle Case de' Particolari, se non sarà sgombrata la Ponta di S. Antonio, e con altre condizioni, e frà tanto doveranno esser portati a Mestre. 1685. 18. Agosto T. 25. c. 240.

Licenza per il Magistrato del Sale di far asportar il Rovinazzo

dell'incendio del Monastero di S. Antonio alla Punta. *1687.* *26.* Settembre T. *26.* c. *94.* t.

Non si possi conceder licenza di caricar Rovinazzi alle Case de' particolari, se non previa ballotazione con sei Balle nel Bossolo Bianco, dovendo esser pagato il Dazio della Ponta. *1689.* 2. Maggio T. *26.* c. 182.

Attrovandosi piena di Ruvinazzi la Ponta di S. Antonio doveranno li Burchieri in avvenire condurli a Mestre per l'accomodamento di quelle Strade, e ciò con li soliti bollettini. *1696.* 21. Luglio T. 28. c. 31.

Le Barche, e Burchi verranno dal Capitanio bollati per lo Carico de' Rovinazzi, non possino esser liberi, se non con quattro voti nel Bossolo Bianco. 1705. 21. Luglio T. 28. c. 282. t.

Per le premure de' Lidi siano dalle Barche, e Burchi, che hanno obbligo di fare l'annuale carico, condotti li Rovinazzi sopra li medesimi, dovendo il Capitanio bollare le Barche, nè posano eser licenziate senza ballotazione della Banca. 1715. 25. Febraro T. 28. c. 172.

Nella difficoltà di rinvenirsi li delinquenti de' Scharichi de' Rovinazzi, & altro sopra li Paludi, e Barene, presumendosi, che gli stessi Burchieri dell'Arte siano li Contrafattori, sia impartita facoltà al Magistrato di devenire all'imposizione di pena pecuniaria in quelle misure, e condizioni, che troverà opportune, potendo premiare li denonzianti, e concedere l'impunità a quelli, che risultasero principali nella reità. 1732. 20. Agosto D. S. C. 17. c. 186. t.

ARTICOLO TERZO

LICENZE.

PRima di concedersi licenza di condur Fanghi, Ruvinazzi, ò altro, ò pur far fondamente, ò escavazioni, debbano li Proti portarsi a vedere per deponer in Scrittura con loro giuramento;

Siano poscia ballotate, registrate, e sottoscritte dai Signori. *1563.* 31. Gennaro C. A. C. 4. c. *29.* t.

Non posano darsi licenze di far Pontili, nè pratticarsi operazione alcuna in Laguna, ò Canali di Armadure, ò altro, se non vi sarà la licenza del Magistrato. *1619.* 13. Luglio T. 12. c. *199.* t.

Le Li-

Le Licenze toccanti la Laguna ſiano ballotate, e ſottoſcritte da due Savii, e dall' Eſecutor alla Caſsa. *1666.* 18. Gennaro T. 22. c. 7.

Debbano le Licenze alle nazioni de' Schiavoni ſopra la Riva concederſi con ballotazione aliter nulle. *1679.* 5. Aprile T. 25. c. 70. t.

Per il chiuderſi delle Valli, ò altre operazioni in Laguna ſiano ballotate le Licenze, e ſottoſcritte da due Savii, e dall' Eſecutor alla Caſſa, con previa ſede del Proto, in pena al Nodaro di privazione del Carico ogni volta contrafaceſſe. 1684. 2. Agoſto T. 25. c. 172.

Non poſſa eſſer conceſſa licenza di portar Fanghi di Foſſa, ò altro ſimile negli Orti di Particolari, ma debbano eſſere ſcaricati nel Luogo del ſolito Depoſito in Bondante. *1690.* 9. Giugno T. 27. c. 11.

Non poſsa eſser conceſsa licenza ad alcun Baſtimento di dar a Carena per tutto il tratto del Rio di S. Iſeppo ſino a S. Antonio di Caſtello, ſe non verrà da' Patroni de Baſtimenti fatto l' esborſo di Ducati 6. per cauzione del danno, che accadeſſe in Laguna. *1695.* 24. Settembre T. 28. c. 13.

CAPO

CAPO SESTO

ARTICOLO PRIMO.

ESCAVAZIONI.

ATtrovandosi impedimento al transito delle Barche tra S. Zulian, e S. Secondo, sia imposta contribuzione di pic. 4. per cadauna Barca, e Naviglio nell'andar, e nel venir, da riscuoterſi per quanto importerà la ſpeſa del cavamento. 1350. 29. Luglio L. P. B. 1. c. 56. t.

Tutte le Barche, Burchi, Gondole, e Navigli nel paſſaggio per il Lido maggior, e per li Fiumi di Lemene, e Livenza, debbano contribuire quel, che ſarà ſtabilito per li cavamenti da farſi in dette parti. 1356. 12. Agoſto L. P. B. 1. c. 33.

Facendoſi l'eſcavazione tra S. Zulian, e S. Secondo per dar adito al tranſito delle Barche, ſia impoſta una contribuzione di pic. 4. per cadauna Barca, ò Naviglio nell'andar, e ritornare ſino che reſti ſupplito alla ſpeſa. 1360. 29. Luglio. D. S. L. P. B. 1. c. 56. t.

Per alleggerire l'aggravio della ſpeſa nell'eſcavazione da farſi nel Canale, che conduce a Lizzafuſina gravemente ammunito, non eſſendovi modo di tranſitarlo, ſia impoſto ſoldo uno per Barca nell' andar, e ritorno, dovendo tale Dacio eſſer affittato al pubblico incanto dalli Governatori dell'Entrade. 1440. 15. Decembre. D. S. L. P. B. 1. c. 90. t.

Tanſa impoſta a varii generi d'impieghi di Perſone, ed eſercizii di Cariche, Profeſſori, Artigiani, ed altri da contribuirſi per l'eſcavazione de'Canali della Città. 1493. 30. Novembre. D. S. C. 1. c. 7. t.

Parimente a Tentori, Barche, Burchielle, Ligadori del Fontico, e Savonarie, da eſſer contribuita per l'opera ſuddetta. 1493. 30. Novembre D. S. C. 1. c. 8. t.

Non ſiano ſcritte Lettere da altri, che dal Magiſtrato alle Acque in materia d'eſcavazioni d'Alvei de' Fiumi, che capitano a danno della Laguna. 1535. 23. Decembre D. S. C. 2. c. 68.

Eſcavazioni da farſi nella Laguna, cioè della punta detta de Lovi dirimpetto S. Marta, nel ſito dietro li Angeli a Muran, ed altro tra il Caſtel del Lido, la Certoſa, e S. Elena. 1546. primo Giugno C. A. C. 3. c. 39.

Li Sa-

Li Savii Acque possino far costruire fuori dell'Arsenale Burchielle cento di Rovere, ò Larese per il trasporto de' Fanghi delle Escavazioni;

Comissione alli Patroni dell'Arsenale di far terminar le Burchielle cento, e Zattare trentacinque nel termine d'un Mese sotto pena di Ducati 100. per cadauno. 1547. 18. Giugno C. A. C. 3. c. 47. t.

Concessione alli Mercanti da Legname di poter tenere li suoi Legnami squadrati sopra le fondamente dinnanzi le loro Case dal Rio delle Fornase sino a S.Baseggio, con obbligo di pagare per le escavazioni grossi due per cadauna Zattera, ò Zattuolo. 1549. 13. Maggio C. A. C. 3. c. 54.

Non possano esser fatte escavazioni sopra instanze de' Particolari. 1563. 31. Gennaro D. S. C. 3. c. 127.

Comissione alli Proveditori all'Arsenal di far preparar Burchielle 150., Zattere 40., e badili grandi 80. per l'escavazione delle Barene, e Velme attorno la Città. 1565. 12. Luglio C. A. C. 4. c. 56. t.

Debbano li Savii, ed Esecutori Acque far escavare li Canali di Santa Maria delle Grazie, di Santa Catterina di Mazorbo, di Marghera, e di Lizzafusina. 1567. 16. Aprile C. A. C. 4. c. 86. t.

Incarico all'Offizio delle Acque di far escavare li Canali, che vanno all'Arsenale, dietro S. Andrea, ed alla Bocca del Porto delli due Castelli. 1570. 20. Decembre C. X. Z. C. 5. c. 13. t.

Comissione alli Savii, ed Esecutori, che col dinaro del loro Offizio debbano far escavare li Rii di Burano, con obbligo alla Comunità di reintegrare la spesa a Ducati 80. all'anno dell'Entrate di sua ragione. 1587. 11. Febraro D. S. C. 5. c. 92.

La Comunità di Murano resti obbligata di far effettuare l'escavazione del Rio de'Verieri, e Traghetto di Murano. 1608. 4. Marzo T. 10. c. 134.

Comissione all'Offizio di eseguire l'escavazioni vicino alle Chiese, e Monasteri de' Padri di S. Giorgio, e di S. Spirito 1616. 13. Febraro C. A. C. 7. c. 67. t.

Sia escavata la Spiaggia, sive Velma congionta all'Isola di S. Giorgio Maggiore dalla parte del Canal Grande, dovendo la spesa, che occorrerà esser fatta metà da quel Monastero, e metà dal Magistrato. 1623. 30. Giugno T. 13. c. 81. t.

Comissione alli Magistrati alle Acque, Fortezze, e Proveditori di Comun di far condurre al Lido tutti li Terreni, che si escaveranno dalla Laguna. 1630. 13. Agosto D. S. C. 7. c. 168. t.

Dovendosi escavare il Canale, che scorre a lungo la Certosa, e conduce al Lido, essendo tal escavo molto giovevole al Commerzio di quell'Isola, ed alla salute de' P. P. stessi, debbano contribuire

alla

alla spesa. 1632. 15. Luglio T. 14. c. 240.

Per l'escavazione della Laguna, Canal Grande, e Rii, sia continuata la reposizione de'fanghi nel Ghebbo a Fusina frà quelle Barene per lo spazio descritto nel Dissegno, facendo una Cavanella nella parte più remota per potersi introdurre le Burchielle, e la Barena sia arzerata. 1634. 27. Marzo C. A. C. 8. c. 4.

Si levi Poliza d' Incanto per l' escavazione del Canale della Saccagnana, formando una intestadura nell'imboccatura d'esso verso il Mare. 1643. 15. Gennaro T. 16. c. 63.

Permissione alla Comunità di Burano di poner il fango dell'escavazioni de'Rii nella Sacchetta dietro la Chiesa del Domo, dovendo poi restare il detto luoco, e Terreno libero d'essa Comunità, con obbligo di perfezionare le fondamente della Sacca a proprie spese con la sopraintendenza del Magistrato Acque, al quale sarà tenuta di corrispondere ogni anno un Candelotto di libre due per recognizione. 1644. 21. Giugno D. S. C. 8. c. 78.

Escavazione del Canale della Navigazione di Fusina con lo scarico assegnato a Lire 5 : 6 la Burchiella. 1746. 23. Luglio T. 16. c. 168.

Incarico al Magistrato Acque di invigilare all' escavazione della Laguna.

Obbligo alli Governatori dell' Intrade d' effettuare la corrisponsione,

Dinaro assegnato;

Savio Cassier del Collegio, e Sucessori debbano in difetto ballotare la stessa summa d'ogni qualità di denari, che s'attroverà in Cassa del Conservator. 1656. 8. Luglio D. S. C. 8. c. 183. t.

Dà S. S. siano estratti sei del Collegio delle Acque, a' quali unitamente con il Magistrato resti demandato l'affare de'lavori delli 4. Edifizii, e circa le fraudi degli Operarii nel dar in nota numero maggiore di Burchielle di più di quello escavano;

Esamineranno, se sia più conferente il deliberare con Polize d'Incanto a passo l'escavazioni;

Dovendo nel termine d'un mese determinare ciò, che risulterà più opportuno per la più abondante escavazione della Laguna. 1658. 15. Febraro D. S. C. 9. c. 15. t.

Debbano discutere li modi per una generale escavazione, operando in tanto nel circuito della Città. 1663. 9. Febraro D. S. C. 9. c. 161. t.

Per l'opera del Cavamento del Canale di S. Cattarina siano riposti li fanghi in Barena alta, applicando poi alla vendita de' fondi migliorati. 1676. 20. Febraro D. S. C. 11. c. 57. t.

Sia perfezionata l' escavazione del Nuovo Canale dietro Santa Marta a Lire 5. la Burchiella con lo Scarico assegnato. 1677. primo

primo Aprile T. 23. c. 204. t. Vid. 9. t. ibidem c. 205.

Escavazione d'un Canal nuovo, principiando dalla parte della Zuecca, e vadi a ricever li fondazi di S. Angelo dalla Polvere, e San Zorzi d'Alega per benefizio del Porto del Lido a Lire 5. la Burchiella collo Scarico al di dentro del Soprabondante. 1677. 29. Luglio T. 22. c. 128.

Altra del Canal Donena collo Scarico in Bottenigo a Lire 5 la Burchiella. 1679. 12. Agosto T. 24. c. 89. Vid. 1681. 5. Marzo ibidem c. 211. t. e 27. Agosto ibidem c. 282.

Espedizione di 4. Operarii per assistere all'Escavazione del Porto di Spalato con la contribuzione di Ducati 15. al Mese per cadauno 1681. 4. Decembre T. 25. c. 7. t.

Escavazione con Edifizio, e Zattare del Canale di S. Catterina di Mazorbo con lo Scarico al luogo di Santa Eufemia a Lire 4: 14 per le Burchielle a Zattera, e soldi 10. di più per quelle con l'Edifizio. 1682. 6. Giugno T. 25. c. 45. Vid. 13. Luglio ibidem c. 490.

Altra del Canal frà il Castel Novo, e l'Isola della Certosa, che passa dal Canal de'Marani al Porto, con lo Scarico alla stessa Certosa, e Castel Novo al prezzo dell'escavazione già fatta alla Giesiola del Lido. 1682. 17. Febraro T. 25. c. 77. Vid. 1683. 22. Maggio D. S. C. 12. c. 5.

Escavazione del Partiacqua di S. Spirito con lo Scarico sopra i Lidi a Lire 5: 18 la Burchiella. 1683. 28. Luglio T. 25. c. 118.

Facoltà a Simon Rodoteo d'escavare le due Punte di Barena a Fusina giusto la sua esibizione, potendo lasciare una Coronella per riponer pesce nei siti escavati, che gli servino ad uso di Pesca. 1683. 17. Decembre T. 25. c. 130.

Dovendo proseguirsi l'escavazione del Partiacqua di S. Spirito, siano scaricati li fanghi nella Sacca al Lido, e all'Isola di Poveglia. 1684. 6. Giugno T. 25. c. 155. t.

Escavazione del Canale della Navigazione delle Grazie con lo Scarico al Lido, e Fusina a Lire 8 la Burchiella. 1684. 24. Gennaro T. 25. c. 206. t. Vid. 1685. 26. Marzo ibidem c. 216. 28. Aprile, ibidem c. 224. t.

Altra del Canal Campana accordata coll'Edifizio Grande. 1685. 3. Settembre T. 25. c. 254. t.

Per le Burchielle, che escaverà l'Edifizio Grande in qualunque luogo, stabilito il Prezzo di L. 10. l'una di due passi cubi, non compreso il discarico, e per questo a ragion di L. una per Miglio. 1685. 3. Settembre T. 25. c. 253.

Escavazione del Canal di Scortegada a L. 8: 12. la Burchiella con lo scarico a Fusina 1686. 14. Marzo T. 26. c. 7. t. Vid. 5. Luglio ibid. c. 27. t., e 1687. 6 Maggio ibid. c. 64. t.

Escavazione del Canal Grande trà la Dogana, e Fontego della

Farina collo ſcarico al Tezon di Cà Marcello ſul Bondante a L. 7. la Burchiella. 1687. 3. Settembre T. 26. c. 98. Vid. 9. Settembre ibid. c. 89., e 26. det. ibid. c. 105. t.

Eſcavazione del Rio di Santa Cattarina di Mazorbo con lo ſcarico nell' Iſola della Cura a L. 5 : 3. la Burchiella dall' Edifizio, e a L. 4: 10. con le Zattere. 1687. 5. Gennaro T. 26. c. 115. t. Vid. 1688. 5. Marzo ibid. c. 181. t.

Altra del Canale Biſatto collo ſcarico al Bottenigo a L. 7: 12. la Burchiella, e per quelle ſul Lido a L. 5: 14. 1688. Vid. 21. Maggio T. 26. c. 128. t.

Eſcavazione della sboccadura del Canale al Monaſtero di S. Zuannè di Torcello per dar maggior corſo all'acque a L. 15: 10. la pertica con lo ſcarico nelle Vigne. 1688. 10. Giugno T. 26. c. 129. t.

Altra delle Spiaggie del Canal Grande a Lire 7: 8 la Burchiella con lo Scarico in Bondante. 1688. 22. Giugno T. 26. c. 136. Vid. a c. 189. t.

Per l' Eſcavazione del Poleſene in Bocca del Canal di Caſtello, ed allargamento della sboccadura del Canal degli Ebrei con lo Scarico in Bottenigo col prezzo di Lire 13: 4 la Burchiella di due paſſi Cubi. 1688. primo Settembre T. 26. c. 157. t.

Eſcavazione del Canal dei Burchi principiando nel Canal Donena con lo Scarico ſopra l' Argine del Bottenigo. 1688. 28. Settembre T. 26. c. 154. t. c. 157. t.

Cavamento nel Canal di S. Elena collo Scarico al Bottenigo a Lire 13. la Burchiella di due paſſi cubi, e per quelle ſopra i Lidi a Lire 9: 4. 1689. 23. Febraro T. 26. c. 239. Vid. 1690. 8. Maggio ibidem c. 251.

Canal del Ramo grande, ſua eſcavazione, e ſcarico ſopra l' Arzere di Bottenigo alla Rana a Lire 7: 5. la Burchiella. 1690. 17. Maggio T. 26. c. 255. t.

Con l' Edifizio Grande eſcavazione del Poleſene a San Zorzi Maggior, e condotta de' Fanghi al Bottenigo a Lire 14: 4., e per quelli al Lido a Lire 10: 8. la Burchiella di due paſſi Cubi. 1690. 27. Settembre T. 27. c. 35. Vid. 1691. 22. Giugno ibidem c. 71.

Sia eſcavata la Coda del Canal dei Angeli collo Scarico in Paliaga a Lire 6: 16. la Burchiella, e per quelle ſopra l' Arzere dell' Oſellin a Lire 5: 16. 1691. 2. Ottobre T. 27. c. 84. t.

Eſcavazione del Partiacqua di S. Spirito collo Scarico al Bondante a Lire 8. la Burchiella, e per quelle al Lido ſoldi 34. meno. 1692. 10. Marzo T. 27. c. 102. t. Vid. 30. Giugno ibidem c. 137.

Proſeguimento dell' Eſcavazione del Canal del Ramo Grande ſopra di Murano, collo Scarico al Bondante a Lire 6: 19. la Burchiella. 1692. 2. Ottobre T. 27. c. 156. Vid. 1693. 18. Aprile ibidem c. 186., e 1693. 5. Giugno ibidem c. 197.

Cava-

Cavamento del Ghebbo del Rio di Torcello fino alli Lochi Comuni del Monastero di S. Zuanne a Lire 5:12. la Burchiella. 1693. 27. Agosto T. 27. c. 208. Vid. 1694. 23. Febbraro ibidem c. 265.

Sia escavato il Soprabondante ridotto in vece di piedi 12. per larghezza a piedi 18. 1695. 21. Maggio T. 27. c. 280.

Escavazione del Canale dei Pali principia dal Canal Orfano, e scorre verso Venezia con lo Scarico al Bondante a Lire 7:10. la Burchiella. 1695. 20. Settembre T. 28. c. 4. Vid. 1696. 2. Aprile ibidem c. 12. t.

Prosecuzione del Canal Nuovo trà le due Isole di S. Michiel, e S. Cristofolo di Muran fino al Tezon dell'Arsenale a Lire 15. la Burchiella di due passi Cubi con lo Scarico al Bondante. 1696. 2. Ottobre T. 28. c. 14.

Sia escavato il Canal delle Beccarie fino alli tre Pali in Bocca del Canal di Sant'Alvise, e poscia il Canal di Bottenigo con lo Scarico al Bondante a Lire 7. la Burchiella. 1696. 8. Agosto T. 28. c. 25. t. Vid. a c. 35. t., e 28. Agosto ibidem c. 37.

Escavazione a Zattera del Canale di Pelestrina con lo Scarico sopra i Lidi a Lire 3:10. la Burchiella. 1697. 25. Maggio T. 28. c. 54.

Altra del Canale di Bottenigo con lo Scarico sul Bondante a Lire 7. la Burchiella. 1697. primo Giugno T. 28. c. 55. Vid. 1698. 3. Luglio ibidem c. 95.

Proseguimento del Canale dei Pali verso il Canal Orfano con lo scarico sul Bondante a Lire 7:7. la Burchiella. 1698. 21. Luglio T. 28. c. 98. t. Vid. 3. Ottobre ibidem c. 110. t., e 1699. 16. Maggio ibidem c. 121.

Per l'escavazione del Canale trà S. Zuanne, e S. Giorgio Maggiore fino al Canale, che scorre dietro la Zuecca, con lo Scarico in Bondante al prezzo di Lire 14:14. la Burchiella di due passi Cubi. 1699. 11. Luglio T. 28. c. 129. Vid. 1703. 6. Luglio ibidem c. 220.

Nel Canale del Partiacqua a S. Spirito con lo Scarico a Malamocco a Lire 5:15. la Burchiella. 1703. 28. Febraro T. 28. c. 231. t. Vid. 1704. 5. Luglio ibidem c. 242., e 1706. 22. Aprile ibidem c. 295.

Escavazione della Cavana del Patriarcato, e di S. Clemente con lo scarico a Malamoco a Lire 6:10 la Burchiella. 1706. 23. Luglio T. 29. c. 3. t.

Altra del Canale del Sil Vecchio alle Tagliadelle, e scarico della Metà de' fanghi di sopra quelle Porte per ristauro delle Restare, e metà a Sant'Eufemia a Lire 5:18 la Burchiella. 1706. 20. Decembre T. 29. c. 12.

Escavazione del rimanente Canale di S. Christoforo con due Edifizii, e lo scarico per metà alla Garzina a Lire 5:10, e metà in Bondante a Lire 6:10 la Burchiella. 1707. 9. Giugno T. 29. c. 24. t. Vid.

t. Vid. 1708. 20. Marzo ibidem c. 58. t., e 1709. primo Luglio ibidem c. 89.

Siano escavate le Code de' Stranzorzi, e di Perarol, e la Bocca del Canal Campana con lo Scarico a Malamocco a Lire 5: 5 la Burchiella, e per le Code di Val grande, e Scarico a Pelestrina a Lire 6: 5. 1709. 17. Settembre t. 29. c. 98.

Escavazione del Canal della Grazia, e scarico al Bondante a Lire 6: 10, e Malamocco a Lire 5: 2. 1710. 3. Settembre T. 29. c. 141. t. Vid. 1711. 4. Maggio ibidem c. 170. t., e 18. Luglio ibidem c. 177., e 21. Agosto ibidem c. 181. t.

Accordo del Cavamento con Zattere in Barena di sopra il Forte di Brondolo per ricevere le acque di Val di Brenta, e condurle nel Canale di Brondolo con lo Scarico sopra gli Arzeri della Brenta in ragion di Lire 14. la pertica compresa la fattura dell' Arzere stesso. 1711. 2. Ottobre T. 29. c. 191.

Escavazione del Canale di S. Giacomo di Paludo, e scarico de' fanghi a Sant' Eufemia a Lire 5. la Burchiella. 1711. 3. Ottobre T. 29. c. 191. t. Vid. 1712. 16. Luglio ibidem c. 421. t., e 1712. 24. Gennaro ibidem c. 441., e 1713. 22. Agosto ibidem c. 465.

Escavazione dell'Canal nuovo a Brondolo detto di Pocco pesce, con lo scarico sopra il Lido di Chioza a Lire 5. 1712. 26. Gennaro T. 29. c. 441. t. Vid. 1713. 2. Giugno ibidem c. 455., e 12. Settembre ibidem c. 466. t.

Escavazione della Sacca del Peocchio a Pelestrina con lo scarico sopra quei Lidi a Lire 5. la Burchiella. 1713. 30. Decembre T. 29. c. 475. Vid. 1714. 24. Aprile T. 30. c. 7. t.

Escavazione del Canale di S. Elena coll' Edifizio Novo Badoer diretto da Francesco Girardi a Lire 5. per cadauna Burchiella scaricata alle Vignole, e Lire 7. al Dogaletto. 1716. 30. Maggio T. 30. c. 94. Vid. 14. Decembre ibidem c. 116. t.

Sia escavato il Ghebbo, che sbocca nel Canale della Navigazione di Lombardia;

Ed a Pelestrina alle Magre nel Ghebbo suggerito dal Perito con lo scarico de' Fanghi sopra il Lido a Lire 4: 19. la Burchiella;

Escavazione del Partiacqua di S. Spirito con gli scarichi sopra il Lido di Malamocco a Lire 5: 13. la Burchiella. 1716. 21. Gennaro T. 30. c. 121. t. Vid. 1717. 27. Aprile ibidem c. 222. t.

Escavazione del Canale sotto Marina a Chioza, ed altro Ghebbo, che passa dal Canale suddetto all' altro della Maddonna con lo scarico sopra i Lidi a Lire 4: 14. la Burchiella. 1717. 9. Giugno T. 30. c. 137. t. Vid. 1719. 21. Marzo T. 31. c. 6., e 21. Luglio C. 16. t., e 12. Agosto C. 21. Altra 1721. 11. Giugno c. 109.

Sia escavato il Rio di S. Domenico di Castello, e per la spesa resti gettata l' imposizione di grossi per Ducato sopra gli stabili

bili contigui . 1726. 13. Aprile D. S. C. 16. c. 248.

Necessaria essendo l'escavazione del Rio delle Cappucine di Burano, si rimetta circa il modo di supplirvi al Magistrato all'Acque, destinando l'aggravio, ò alla Comunità, ò col provento delli grossi per Ducato. 1726. 28. Novembre D. S. C. 17. c. 4.

Per l'escavazione decretata del Rio contiguo al Convento delle Cappucine di Burano sarà il Magistrato pratticare l'esecuzioni contro li Debitori delli due grossi già imposti, e devenirà al getto anche d'altri due per l'adempimento dell'Opera stessa. 1728. 27. Marzo D. S. C. 17. c. 64. t. Vid. 5. Giugno T. 32. c. 186.

Per togliere l'imbonimento nei siti del Canale della Navigazione di Trevisana sia posto l'Edifizio Fabris: & eccedendo nell'escavo le misure prescritte sia soggetto alla pena. 1729. primo Giugno T. 33. c. 38. t.

A motivo di somministrare maggior corpo d'acqua al Canal Grande della Città debba esser proseguito il Cavamento alle parti di S. Secondo con le forme, e condizioni scarichi, e prezzo stabilito per l'escavazione della sboccadura del Canal del Corpus Domini. 1729. 17. Decembre T. 33. c. 63.

Sia istituito un Libro di Cavamenti in Laguna, e de' Canali, in cui debbano registrarsi cadauno con le Misure di longhezza, larghezza, e profondità, restando tenuti il Proto, e Vice-Proto alla Laguna di riferire ogni primo giorno di mese l'avanzamento del Lavoro, ed in quali misure, come pure la quantità de' passi cubi usciti dall'escavo.

Lo stesso pratticar si debba per li Lavori con le Zattare; quali notizie servino di regola alle ulteriori ordinazioni. 1729. 12. Gennaro T. 33. c. 69. t.

Per dar adito alla Navigazione del Canal Lombardo, si escavi dalle Porte di Brondolo sino in vicinanza della Valle di Brenta alla profondità di piedi 8., e larghezza di passa 12.;

Lo scarico de' Fanghi sia fatto sopra il Lido di Chioza, ed il Fango sabionizzo fuori di dette Porte al prezzo di Lire 4:18. la Burchiella di Passo cubo. 1730. 6. Ottobre T. 33. c. 111. t.

Escavazione della Cavana delle Cere al Lazaretto vecchio. 1730. 16. Decembre T. 33. c. 114.

Sia escavato il Canale di Lombardia ne' siti indicati, e nelle maniere accordate, con la spesa di Lire 4:16. per Burchiella, col discarico vicino alla Rotta delle Magre al di dentro il margine della Laguna la lunghezza di due Scaloni. 1731. 2. Ottobre T. 33. c. 155.

Escavazione del Canale del Lazaretto nuovo per passa 124. a secco, e passa 50. circa a Zattera, con la reposizione de' fanghi nelle Pubbliche Cavane di S. Erasmo, al prezzo di Lire 26. il passo in linea, misurato una sola volta alla lunga. 1731. 4. Febbraro T. 33. c. 168.

Rile-

Rilevandosi il sentimento del Professore, e Periti di profondare maggiormente lo sbocco del Canale Campana, e togliere li Dossi esistenti nell'imboccatura, e nel mezo del Rè di Fisolo senz'alcun pregiudizio dello stesso Campana, nè dell'altro di Malamocco, affine di aprire la strada al passaggio delle pubbliche Navi, averà prontamente ad unirsi in Conferenza con li Aggionti per esaminare, e riferire quanto tempo possa occorrere, e quale la spesa, e tutte le altre circostanze, facendo intanto precedere all'uso de' Bastimenti quello delle Raspe.

Passerà il Magistrato in tempo opportuno alla visita de' siti più bisognosi d'escavazione, rassegnandone la notizia, e facendo pratticare quanto più frequenti li Scandagli della Fuosa non solo di Malamocco, mà anco di S. Niccolò del Lido. 1732. 26. Aprile D.S.C.17.c.174.

Essendosi rilevato con merito del N. H. s. Girolamo Correr nel punto di sostituire altro progetto all'uso, che considera inoffizioso delle decretate Raspe per rimovere l'interrimento al sito della Rocchetta, siano rimesse le Scritture alla Conferenza, perche abbia ad esaminare l'istromento progettato, e portar le relazioni per quel più occorresse stabilirsi. 1732. 3. Maggio D. S. C. 17. c. 176. t.

Raccolta la Conferenza del Magistrato Acque, e degli Aggionti alla Laguna per discutere li due punti del cavamento del Canal Campana, affine d'aprire da quella parte una strada sicura alla traduzione delle pubbliche Navi, e l'altro di tentare con l'uso dell'instromento progettato dall'Aggionto il N. H. s. Girolamo Correr lo sgombro dell'interrimento alla Rocchetta, e preso in osservazione il punto degli escavi in tre siti, cioè all'imboccatura del Campana, nella Volta, che gira in Rè di Fisolo per raddolcirla, e nel breve Dosso verso la metà d'esso per abbassarlo, con la spesa di Ducati 8350. circa, e venuta in risoluzione d'intraprendere il profondamento dell'imboccatura suddetta per lo spazio, e nelle misure di fondo, e di latitudine giusto le relazioni de' Periti, potendo per li Scandagli pratticati importar Ducati 3000. circa, rimesse le altre due operazioni a nuove diligenze, & esami, resta in consonanza, decretato, concorrendosi nel suggerimento, che immediate venga dato mano all'opera nell'impiego delli due grandi Edifizii Pubblici.

Discusso anco l'altro punto di sgombrarsi l'arena al sito della Rocchetta con l'uso di Raspe, ò Rocchelli, ò con quello de' Bastimenti, non potutasi convenire la Conferenza siano rinovati gli esami con l'intervento delli Agionti ai Lidi.

S'attenderà ogni ulteriore regolazione anche sù questo importante argomento. 1732. 15. Maggio D.S. C.17. c. 176. t.

Escavazione del Canal di Lombardia nelle misure prescritte con lo scarico de' fanghi sopra il Lido al prezzo di L. 4: 16. per Burchiella. 1732. 16. Maggio T. 33. c. 187. t.

Siano

Siano escavati li siti della Seconda Presa del Canal di S. Spirito in ordine alla Relazione del Perito per ridurli alle misure prescritte. 1732. 14. Agosto T. 34. c. 1. t.

Adempiti li Scandagli della Paelassa di S. Marco in Bosco al Porto del Lido, & incominciati gli altri delli Porti, Scanni, e Fuose di S. Niccolò, S. Erasmo, e Tre Porti con lo Scanno della Pissotta, ne farà il Magistrato sollecitare l' adempimento per produrli poscia alla Conferenza da farvi li proprii riflessi, ed esami.

Nello stesso oggetto diretta la Scrittura dell' Aggionto N. H. s. Girolamo Correr, resta rimessa alla Conferenza stessa per darvi le più serie applicazioni. 1732. 4. Settembre D. S. C. 17. c. 187. t.

Trovandosi pieni motivi di secondare quanto hà fissato la Conferenza in ridur ad uso il Canal Campana con profondar maggiormente la sua sboccadura, ridolcirne la Volta, ove gira in Re di Fisolo, ed abbassarne il Dosso verso la metà d'esso, resta in conformità decretato.

A tal oggetto s'incaricano li Deputati, & Aggionti alla Provision del Dinaro a suggerire li mezi, con che supplirsi alla spesa delli Ducati 8350.

Sia pur rimessa alla Conferenza la Scrittura del N. H. Correr per quegli esami, che conoscerà necessarii.

Resterà a carico del Magistrato di dar sollecita la mano al provedimento di Palade al di fuori oltre le 5. rimesse di recente, riducendo pure a perfezione quelle sopravento del Porto.

Averà essa Conferenza in osservazione quanto soggiunge il medesimo H. N. Correr circa la novità scoperta nella Paelassa con profondità di piedi dieci, quando già pochi Mesi s'incontravano soli otto, e così anco quanto alle rive del Canal interno in alcune parti senza scarpa, con le conseguenze della loro caduta, portando poscia a questo Conseglio quanto alla prudenza sua risulterà di suggerire sopra li punti stessi. 1732. 4. Settembre D. S. C. 17. c 188.

Escavazione ordinata alle spiaggie tra il Ponte de' Schiavoni, e quello della Maddonna con le regole, e misure comandate. 1732. 19. Settembre T. 34. c. 6. t.

Terminata l'escavazione del Canal Campana sia principiata quella in faccia la bocca del Re di Fisolo con le maniere, e misure prescritte. 1732. 20. Settembre T. 34. c. 7.

Alle parti laterali del Rio di Canal Reggio sia eseguita l'escavazione con le forme pratticate nel Canal grande.

Ordinandosi il getto de' grossi sopra gli stabili obbligati. 1732. 3. Ottobre T. 34. c. 11. t.

Rimessa d' un Edifizio per continuare l' escavazione del Canal di Lombardia. 1732. 5. Decembre T. 34. c. 12. t.

Avanzati gli escavi decretati alla sboccatura del Canal Campana

alla

alla Volta, che gira in Re di Fisolo, & al Dosso nell'interno d'esso Canale, rilevate dal Perito con li scandagli le profondità necessarie, ed esser prossimo il termine de' suddetti cavamenti, così anco delle Prese del Canal di S. Spirito, ne provenirà l'utilissimo effetto del libero passaggio delle pubblice Navi per l'uscita, e regresso da Porto a Porto, venendo a cessare il dispendio per questa causa alla Pubblica Cassa. 1732. 18. Decembre D. S. C. 18. c. *6*.

ARTICOLO SECONDO

EDIFIZII DI CAVAFANGO.

NOn possa esser posto alcun Edifizio ad escavare, se non con ordine della Banca a Bossoli, e Ballote, previo lo scandaglio del fondo; e sia dichiarita la larghezza, longhezza, profondità;

Il cavamento sia a Burchiella. Si preferiscano li Canali della Navigazione, e debba laudarsi l'opera dal Esecutor Cassier. 1589. *9*. Maggio T. *6*. c. *6*o. t.

Resti admesso al lavoro l'Edifizio fabricato sopra una Zattera con Badiloni, e possi concorrere ad ogni escavazione de' Porti, Canali, e Rivi. *1621*. 10. Maggio T. 12. c. 343. t.

Per la ristrettezza del dinaro non possino gli Edifizii escavare più di Burchielle dieci per uno alla settimana. *1624*. 2. Marzo T. 13. c. 127.

Perfezionato che sia l'Edifizio raccordato per l'escavazione de' Canali, e Laguna, riuscendo tale, quale è stato proposto s'intenda principiar all'ora il tempo degli anni trenta di privileggio concesso;

Il Magistrato l'obblighi ad escavare per lo meno *6*o. Burchielle al giorno.

Gli siano consegnati dall' Arsenale 40. Roveri, e parimente fatte costruire quaranta Burchielle da valersene per l'escavazione medesima. *1643*. 18. Settembre D. S. C. 8. c. 82.

Le Burchielle degli Edifizii non possano esser condotte ad alcuna delle Scale de' discarichi con meno di due uomini, e siano descritti li nomi nel bolletino, che loro verrà rilasciato, in pena della perdita del pagamento della Condotta, e li Burchieri di tre tratti di Corda, dovendo esser posto un segno stabile sopra cadauna Burchiella. *1644*. 28. Settembre T. *16*. c. 103. t.

Siano

Siano sagomate ogn' anno le Burchielle, e descritti li nomi, e cognomi degli Operarii deputati alle medesime, dichiarandosi anche il numero della Bolletta con nota sopra un Libro a ciò prefisso; nè possa esser navigata una Burchiella, se non da quello, cui sarà assegnata con Pieggiaria. 1652. 28. Ottobre T. 17. c. 187.

Cambiando sito sia levata Poliza d'Incanto, e deliberato il cavamento ad un tanto la Burchiella. 1653. 19. Agosto T. 17. c. 236. t.

Sia dallo Scontro tenuta dita distinta nominatamente di cadauno degli Edificii, e non in generale per ovviare le contrafazioni. 1654. 6. Luglio T. 18. c. 14. t.

Debba il Cassier ogni Giovedì in esecuzione del Decreto 1654. 23. Luglio riscuoter il dinaro assegnato per doversi il Sabbato alla presenza della Banca fare il comparto a' creditori. 1654. 24. Luglio T. 18. c. 18. t.

Esibizione de' Patroni degli Edifizii di minorare soldi dieci la Burchiella a motivo del pagamento pontuale. 1654. 30. Luglio T. 18. c. 21.

Li Savii, ed Esecutori applichino a togliere le Fraudi de' Soprastanti alli Fanghi, ed Operarii nel dar in nota numero maggiore di Burchielle di quello avessero caricato;

Faccino eseguire gli ordini già stabiliti in questa materia, e debbano formare Processo per rilevare il fatto. 1657. 16. Febbraro D. S. C. 9. c. 5. t.

Li lavori degli Edifizii siano riconosciuti da due Periti, e pagati a Burchiella, dovendo preceder il Calcolo de' Proti per la quantità de' passi cubi potranno uscire dall' escavazioni, che saranno per fare. 1659. 24. Settembre T. 19. c. 61.

Debba farsi l'incontro de' passi escavati prima di eseguirsi il pagamento, perche si formi il conto, e sia usata la Zattera per ugguagliare i Fondi. 1664. 18. Luglio T. 21. c. 87. t.

Prezii stabiliti con gli Edifizii per ogni escavazione, che averanno da fare con gli scharichi assegnati ad un tanto la Burchiella, e ciò con deposizione de' Periti, e Scriture de' Capi degli Edificii stessi. 1664. 11. Febbraro T. 21. c. 129.

Per sodisfazione de' Crediti, che tengono li 4. Edifizii di Cavafango, sia riservato tutto il dinaro, che sopravanzerà dal Dacio de' Cappelli. 1667. 12. Maggio D. S. C. 10. c. 42. t.

Siano accordate le condizioni circa la Fabrica del Nuovo Edifizio di Cavafango proposto dal Rossini. 1667. 18. Giugno D. S. C. 10. c. 50. t.

Si eseguisca il Decreto 1659. 24. Settembre, e Terminazione 18. Luglio 1664. per il modo da pratticarsi ne' lavori. 1670. 29. Giugno T. 22. c. 181.

Stabilito l'Edifizio di nuova invenzione Egner restino per esso assegnati Ducati 2000. al Mese, e dal Regimento dell' Arsenal fatte fabricare Burchielle 40. della struttura ricercata per essere scontato il loro valore con il credito, che anderà facendo. 1671. 5. Settembre D. S. C. 10. c. 157. t.

Scaricando li Burchieri le materie in altro luogo, ò in modo fuori dell' prescritto, siano condannati in pena pecuniaria, cui s' intendino sottoposti li Patroni degli Edificii, e Zattere. 1672. 4. Maggio T. 23. c. 65. t.

Resti approvato l'accordo con il Padre Don Gregorio Gesiola per l'Edifizio da escavar la Laguna corrispondendogli Lire 5:7. la Burchiella, compreso soldi dodeci di sua recognizione. 1672. 10. Agosto D. S. C. 10. c. 178.

Assegnamento dalla Camera di Bergamo di Ducati 1000. al Mese all' Edifizio Grande Egner. 1672. 26. Settembre D. S. C. 10. c. 196.

Prezzo del Lavoro all' Edifizio Dulman a soldi dieci sempre meno la Burchiella degli altri, con autorità di fabricarne ancora. 1677. 5. Giugno T. 23. c. 212. t.

Siano misurati li fanghi dell' escavazioni a passo cubo una sola volta dopo scaricati in Terra. 1677. 20. Gennaro D. S. C. 11. c. 121. t.

A rimozione de' disordini, e pregiudizii debba in avvenire pratticarsi la misura de' Fanghi nella Burchiella. 1680. 4. Gennaro D. S. C. 11. c. 139. t.

Col dinaro della Cassa dell' escavazione estraordinaria faccia il Magistrato di tempo in tempo sodddisfare li lavori dell' Edifizio Egner fin alla summa di Ducati 12000. all' anno, da esser poi reintegrata con quella da Bergamo, onde serva a mantenerlo al travaglio dell' escavazione. 1682. 30. Maggio D. S. C. 11. c. 169., e c. 193.

Non possa l' Edifizio grande Egner ecceder comprese le Zattere il lavoro annuale oltre il suo assegno da Bergamo. 1683. 26. Maggio T. 25. c. 102. t.

Riparto dell' annuale assegnamento di Ducati 1200. per li cinque Edifizii, distribuita a cadauno la sua tangente porzione. Nè possa da alcuno eccedersi. 1683. 29. Maggio T. 25. c. 103.

Assegnamento all' Edifizio Egner d' altri Ducati 3000. dalla Cassa estraordinaria di Laguna. 1684. 12. Ottobre D. S. C. 12. c. 34.

Regola circa le Burchielle degli Edifizii, perche vadino giuste allo scarico, nè possino esser ricevute dal Soprastante, se non saranno con le formalità stabilite. 1685. 18. Agosto T. 25. c. 247. t.

Imprestanza al Niccoli de Ducati 1200. per accomodar il suo Edifizio, da esser difalcati a dieci per cento ne' crediti anderà facendo. 1685. primo Settembre T. 25. c. 252.

Prezii per le Burchielle dell' Edifizio Egner calcolati a norma delle di-

le distanze dalli luochi dell'escavazioni a quelli de' discarichi. 1685. 3. Settembre T. 27. c. 213.

S'approba il Salario di Ducati dieci al mese V. C. netti da Decime alli Soprastanti in luoco delli otto B. V. sporchi, e proibizione di ricever regalli, ò ricognizioni. 1686. 22. Marzo D. S. C. 12. c. 120. Ved. T. 31. c.

Somministrati in titolo d'imprestanza a Pietro Bressanin per acconciar il suo Edifizio Ducati 2500. da scontare a dieci per cento. 1688. 15. Luglio T. 26. c. 139. t.

Facoltà al suddetto di far lavoro oltre l'assegnamento anco per quello avanzasse per deficienza de' Lavori nell'anno precedente. 1694. 17. Febbraro T. 28. c. 156. t.

Siano esenti da pagamento li Burchi, e Burchielle, che transiteranno cariche per conto pubblico alle Porte, e Palade. 1695. 16. Maggio D. S. C. 13. c. 121.

Comparto del Lavoro per Ducati 3000. a cadaun Edifizio trattenendogli dieci per cento per l'imprestanza avuta, con facoltà di poter oltre passare quanto importi lo sconto di dette dieci per cento. 1695. 28. Gennaro T. 28. c. 11. t.

Il denaro proveniente dalla Camera di Vicenza non possi in altro esser disposto, che per li tre soli Edifizii, che presentemente lavorano. 1710. 7. Giugno T. 29. c. 125.

Esibizione del Constanzi per un Edifizio di nuova invenzione da escavare le Lagune, e Porti accordato con le condizioni descritte. 1710. 24. Luglio T. 29. c. 134. t.

L'imprestanza avuta de Ducati 2800. dal Costanzi sia disalcata dall'importar del lavoro in ragion di 20. per cento. Le Burchielle siano di tenuta oltre il passo cubo piedi 15. di più. 1711. 24. Settembre T. 29. c. 187. t.

Escavazione dell'Edifizio novo nel Canal di Santa Chiara in titolo d'esperienza con lo scarico in Bondante a Lire 6: 5. la Burchiella. 1711. 2. Ottobre T. 29. c. 189. t.

Non intesosi di sospendere il mensuale assegnamento delli Ducati mille per li lavori delli 3. Edifizii, sia pontualmente adempito, facendo per l'obbedienza de' Ministri in pena di perder le Cariche registrare la presente ove occorre. In Ducale a Vicenza 1712. 21. Aprile C. 15. c. 34. t.

Debba continuare la missione dalla Camera di Vicenza giusto il Decreto 31. Ottobre antecedente delli Ducati mille del soldo di riscossion libera, e per tal effetto sia levato ad essa Cassa libera per il corso d'un anno l'obbligo di supplire alla spesa delle militie ordinarie Decreto in Ducale. 1717. 18. Decembre C. 15. c...

Premendo la sussistenza delli 3. Edifizii di Cavafango per l'oggetto dell'escavazione della Laguna, e mantenimento de' Porti e Cana-

li, e tenendo grossi avanzi, siano fatti passare Ducati quattro mille dalla Cassa del Conservator in quella delle Acque per esser ripartiti alli medesimi 1720. 14. Marzo, D. S. C. 15. c. 170. ed altro 1722. 12. Maggio. C. *16.* c. *60.*

Per la distrazione degli assegnamenti, che ritardano operazioni essenziali alla preservazione della Laguna, Lidi, e Canali, sia rimesso il punto ai Deputati, ed Agionti alla Provisione del Dinaro per rimetterli. 1722. 18. Giugno D. S. C. *16.* c. *66.*

Per soddisfazione delli tre Edifizii di Cavasango siano prontamente contribuiti dalla Camera di Vicenza li Ducati Mille al Mese. 1722. 10. Decembre D. S. C. *16.* c. *86.*

Per la Cassa di Laguna Ducati sedecimille dalla Camera di Vicenza della ragione del sopravanzo del Campatico, e Tansa, perche sino all'annua summa di Ducati dodecimilla s'abbino ad impiegar per li soli lavori delli tre Edifizii di Cavasango, e gli altri Ducati quattromille per l'escavazione con Zattere, ed altre occorenze di Laguna. T. Deputati. 1723. 28. Settembre C. *16.* c. 122.

ARTICOLO TERZO

ZATTERE.

LE Zattere non possino star ferme in Canale, che giorni quattro dopo arrivate. 1487. 15. Gennaro. D. S. Libro Parti primo c. *67.*

Siano otturati li Condotti, e Gattoli, e li Pontili disfatti, e li Tentori obbligati a cavare, ove stanno le loro Zattere, quali non possano esser larghe più di piedi otto. 1487. 15. Gennaro D S. C. 1. c. *56.* t.

Debbano le Zattere esser subito disfatte, nè possano star in acqua Legnami più di giorni otto.

Resti proibito disfarne dentro li Rii, nè in bocca di quelli. 1519. 29. Luglio D. S. C. 1. c. 75. t.

Le Zatte, e Zattuoli, che capitassero a Venezia, debbano esser date in nota all'Offizio delle Acque, e dichiarirsi ove saranno scaricate, e disfatte, nè possano star in acqua più di giorni dieci;

Li Legnami posti ne' Magazeni, e non sopra Fondamenta, nè Luoghi Pubblici;

Non si possi sopra d'esse vender vino. 1535. primo Settembre C. A. C. 2. c. *49.*, e c. *60.*

Sia

Sia vietato vender Vini sopra le Zattere, nè tener queste in Acqua più di giorni dieci;

Abbino due d'esse libertà di vender alla riva del Carbon. 1537. 5. Aprile T. 1. quint. 5. c. 22.

Imposizione di soldi due per qualunque Zattera, e Zattuol, che approderà alle Rive delle Fondamenta a SS. Gio: e Paulo. 1595. 3. Ottobre C. A. C. 6. c. 46. t.

Non si possino condur a Venezia sopra le Zattere robbe comestibili. 1615. 17. Novembre T. 12. c. 7. t.

Non possino introdursi a Venezia Zatte di Tavole per gli espressi motivi. 1633. 6. Aprile D. S. C. 7. c. 148. t.

Proibizione a cadauno di far condur in questa Città taglie de Zattere di Brenta, ò Piave, se non quelle de Buore, ò Legname squarato, sotto le pene cominate. 1633. 27. Maggio D. S. C. 7. c. 189.

Resta permesso condurle con la condizione, che prima di entrare in Laguna siano ben nettate, non potendo però dimorare nei Rivi;

Debba esser annualmente contribuita quella summa di denaro, che sia sufficiente ad escavare Burchielle 1500. di Fango. 1636. 11. Giugno D. S. C. 8. c. 8. t.

Si formi una Tariffa, col riguardo alla qualità, e quantità del Legname in vece dell'importar delle Burchielle di fango, onde giustamente venga ripartito l'aggravio;

Possano le Zattere ricoverarsi nei Rivi, con notizia però del Magistrato. 1636. 20. Settembre D. S. C. 8. c. 11. t.

Non sia in altro disposto il dinaro, che sarà ritratto dall'Imposizione, ma tenuto a parte per l'escavazione delle 1500. Burchielle all' anno nei Canali della Zuecca, e fondamente nuove. 1637. 15. Ottob. D. S. C. 8. c. 20. t. & ivi è l'approvazione d'essa Tariffa.

Sia fatto pubblicare proclama dal Podestà, e Capitanio di Treviso, con cui resti permessa la continuazione del passaggio delle Zattere dalle parti superiori di Piave, con prescrizione però d'esser tenute nel mezo dell'acqua, e di non colpire nelle Rive, vietando di fermarsi in altri siti, che nei consueti Porti a Nervesa e Ponte di Piave, con proibizione di piantar Pali ò altro ritegno sopra gli Argini. 1657. 10. Marzo D. S. C. 8. c. 192.

Avanti che s'introducano nel Vaso delle Porte del Cavallin, e della Mira debbano esser ben lavate, restando incaricati li Conduttori, e Portinari d'esse Porte dover far eseguire tal ordine;

Scaricate che siano, quelle, che conducono Carbon, debbano immediate partir dalla Riva, e dentro giorni quattro siano disfatte. Quelle poi venissero senza Carico abbino tempo giorni due al loro disfacimento, dovendo le stroppe esser riposte in terra in distanza dall' Acqua. 1673. 3. Febraro Proclama a Stampa.

CAPO

CAPO SETTIMO

ARTICOLO PRIMO.

REPOSIZIONE DE' FANGHI.

LI Possessori de' Fondi, ne' quali saranno in avvennire portati li fanghi delle escavazioni, siano tenuti a spianarli, overo componersi col Magistrato, dovendo sodisfare li miglioramenti nel modo prescritto. 1520. 12. Aprile D.S. L. P. c. 23, & Estraordinario primo c. 6.

Tutti li fanghi, ruvinazzi, terreni, ed altre materie simili, che si caveranno così per conto de' particolari, come per conto pubblico si portino sopra gli Arzeri di Bottenigo tra Lizafusina, e Marghera dalla parte della Laguna, e similmente da Lizzafusina in Restadaggio. 1549. 3. Gennaro L. A. C. 3. c. 60. t.

Luoghi deputati a Torcello per la reposizione de' Fanghi, che s' escaveranno dalli Canali, e Laguna, cioè nell' Orto de' Borgognoni, e nel Terreno delle Monache di S. Antonio di Torcello, e poscia nel sito, ove era il Monastero di S. Margherita posseduto dalle Monache di S. Mattio. 1566. 11. Ottobre C. A. C. 4. c. 78.

Non possa alcun Burchier, ò altro, che caricasse Burchielle di Fango partirsi dal luogo, se il carico non sarà alle broche, e non averà il bollettino del Soprastante;

Obbligo di scaricare li Fanghi nelli luoghi deputati, e le Burchielle siano sagomate. 1566. 11. Ottobre C. A. C. 4. c. 79. t.

Li Savii, ed Esecutori Acque, possino con 4. ballote conceder licenze di far condur fanghi, e terreni in luoghi particolari serrati di muro con le regole prescritte. 1568. 24. Giugno C. A. C. 4. c. 90. t.

Luoghi destinati per la reposizione de' Fanghi, che s' escaveranno dalli Canali di S. Maria della Grazia, Santa Cattarina di Mazorbo, Marghera, e Lizzafusina. 1568. 9. Novembre C. A. C. 5. c. 4.

Commissione alli Savii, ed Esecutori di far condurre sopra il Lido di S. Niccolò tutti li Fanghi, che s' escaveranno dalla Laguna per costruirvi il Castello. 1570. 20. Decembre C. X. Z. C. 5. c. 13. t.

Li Fanghi dell' escavazione del Canal di Lombardia siano scaricati sopra la Sacca a Porto Secco, quale poi debba esser venduta al pubblico Incanto. 1592. 23. Giugno C. A. C. 6. c. 17. t.

Sia

Sia fatta una Cavana sotto il Ponte di Marghera per condurre li Fanghi, che si escaveranno dalla Laguna in quel sito. 1635. 27. Maggio T. 15. c. 48. t.

Comissione al Magistrato Acque, ed alli Proveditori di Comun di non far più riponer fango sopra il Lido, levando li Pontili per togliere la comodità di scaricarlo. 1645. 17. Agosto D. S. C. 8. c. 92.

Non possa rilasciarsi licenza di condur fanghi, che dentro luoghi circondati da buone fondamente. 1669. 8. Luglio C. A. C. 10. c. 92. t.

Sia fatta correr intimazione alli Patroni de' Beni, sopra quali fosse destinata la reposizione de' fanghi, perche dichiariscano, se voranno esborsare il prezzo de' miglioramenti; altrimente s'intenderanno li fondi per pubblico conto con obbligo d'esborsare a' Patroni il primo valor de' Beni stessi. 1676. 23. Gennaro D. S. C. 11. c. 55.

Debbano riporsi li fanghi dell' escavazioni di là dal Soprabondante sopra le Porte del Moranzan, e dalla parte opposta, dovendo esser intimato a' Possessori de' fondi, che dichiarino in consonanza al Decreto 23. Gennaro passato. 1677. 27. Aprile D. S. C. 11. c. 63. t., e 1677. 14. Agosto c. 60. in tal proposito.

Siano scaricati li Fanghi dell'escavazione del Canal delle Fondamente nove sopra le Sacche di S. Zuanne di Murano, e doverà dalla Scuola suddetta esser fatta la fondamenta di Pietra. 1677. 28. Settembre T. 23. c. 228.

Si costruiscano le Porte all' Osellino per lo scarico in quei luoghi de' Fanghi dell' Escavazione ordinaria della Laguna. 1677. 21. Gennaro T. 23. c. 237.

Debbano essere scaricati li Fanghi in Bottenigo sopra Fondi del N. H. Priuli, sino che si faranno le Porte per lo scarico decretato a Marghera. 1678. 17. Agosto T. 24. c. 36.

Sia stabilita una Palificata per otturare la sacca alla Gesiola con li Fanghi degli Edifizii, che escaveranno, e ciò giusto il Disegno del Proto nel sito confinante alli Beni de' Padri della Certosa, ed Ospital della Pietà. 1679. 12. Agosto T. 24. c.

Si rifletta a rinvenire Luoghi addattati, ove possano trasportarsi li Fanghi de' Rivi, che vengono fatti escavare dai Proveditori di Comun. 1680. 22. Giugno D. S. C. 11. c. 52. t.

Si faccia riflesso per rinvenire sito proprio allo scarico de' fanghi dell' escavazione del Canal di S. Cattarina di Mazorbo. 1686. 23. Marzo D. S. C. 12. c. 79. t.

Resti destinato il sito per la reposizione de' Fanghi al luoco dietro S. Eufemia di Mazorbo, e formate le sue Palificate. 1686. 18. Maggio D. S. C. 12. c. 83. t.

Restino obbligati gli Edifizii a condur li fanghi al Bondante per fortificare quell' Argine prima dalla parte della Laguna, e poscia dalla

parte

parte delle Campagne, ad oggetto di tener separate le Acque dolci dalle Salse. 1687. 21. Aprile T. 26. c. 59. t.

Debbano esser riposti li fanghi delle escavazioni fuori della Conterminazione della Laguna, e lontani dalle salse. 1691. 26. Maggio D. S.C. 13. c. 26.

Non possino espressamente essere scaricati fanghi al Lido, ma siano riposti fuori della Conterminazione della Laguna nei luochi più vicini per il minor dispendio nel trasportarli,

Siano appostati debitori quelli, che possedono beni migliorati con dette reposizioni fuori della Conterminazione suddetta.

De' Luoghi dentro la medesima migliorati, ò non migliorati con detti scarichi, doverà il Magistrato rilevar nota distinta. 1692. 1. Novembre D. S. C. 13. c.60., e T. 27. c. 235.

Restano approvate le appostazioni de' debiti a' particolari per occasione de' miglioramenti de' fanghi;

Doverà il Magistrato applicare in qual luogo fosse proprio in avvenire prescrivere li discarichi de' fanghi fuori della Conterminazione di Laguna, col riguardo alla facilità maggiore, ed al pubblico risparmio. 1694. 12. Giugno D. S. C. 14. c.104., ed a c. 138. t.

Si devenga alla liquidazione de' miglioramenti de' fanghi dopo l'appostazione de' debiti delli già stimati, restando incaricato il Magistrato a dover far seguire le reposizioni fuori della Conterminazione della Laguna col maggior possibile risparmio. 1699. 9. Maggio D. S. C. 14. c. 15.

Debba il Magistrato prima d'appostar il debito per li fanghi riposti alla Certosa, ed a S. Giorgio d'Alga, rilevare se siano stati scaricati per pubblico comodo. 1703. 2. Giugno D. S. C. 14. c. 99. t.

Per li scarichi da effettuarsi sopra fondi privati al Bondante, abbiano a godere la preferenza li fondi de' Particolari, che non tengono debito de' miglioramenti. 1713. 20. Settembre D. S. C. 15. c. 51.

Siano atterrate le Cavane del N. H. s. Gregorio Barbarigo al Docaletto con lo scarico de' Fanghi dell'escavazioni, che si fanno. 1713. 22. Febraro T. 29. c. 480.

Resti in avvenire proibita la reposizione de' fanghi alle Vignole come pregiudiziale al Forte di S. Andrea. 1715. 3. Ottobre D. S. C. 15. c. 86. t.

Sarà incombenza del Magistrato, che più non seguano reposizioni de' Fanghi entro il Circondario, essendo risoluta volontà del Senato, che più oltre non si progredisca il disordine. 1719. primo Agosto D. S. C. 15. c. 147. t.

Approvazione de' siti per lo scarico de' Fanghi, che usciranno dal nuovo Canale interno, cioè al Forte di S. Pietro, o nella Sacca

dietro Malamocco. Siano ballotati per ora Ducati 6000. da esser impiegati nella sola escavazione suddeta. 1720. 11. Maggio D. S. C. 15. c. 174.

Averà il Magistrato in vista li siti più vicini per la reposizione de' Fanghi, così che la Cassa pubblica nel trasporto risenta il minor possibile dispendio. 1728. 12. Agosto D. S. C. 17. c. 21.

ARTICOLO SECONDO.

MIGLIORAMENTI DE' FONDI.

QUelli, che riceveranno imbonimenti de' Fanghi delle pubbliche escavazioni sopra i loro fondi bassi siano tenuti alla soddisfazione de' medesimi, e a far spianar detti Fanghi, overo comporsi col Magistrato all' Acque. 1520. 12. Aprile D. S. C. 1. c. 3.

Debbano appostarsi Debitori giusto la Relazione, e Dissegno de' Periti 5. Aprile 1694. li Possessori de' Beni migliorati con Fanghi fuori della Conterminazione della Laguna. 1694. 9. Giugno T. 27. c. 235.

Restino approvate le Terminazioni del Magistrato circa l' appostazione de' debiti per miglioramenti de' fanghi giusto alle stime, dovendo però anche esser rifatte da altri Periti fuori del Magistrato;

Siano parimente liquidati li miglioramenti prodotti con li Fanghi dell' escavazioni ordinate dai Proveditori di Comun;

Lo stesso venghi pratticato per tutti li Fondi migliorati entro il Circondario della Laguna. 1694. 12. Giugno D. S. C. 13. c. 130. t.

Si ascoltino li N. N. H. H. Marcelli sopra l' appostazione del debito per occasione del benefizio ricevuto de' miglioramenti de' Fanghi, e siano estratti due del C. A. per giudicarli. 1699. 9. Maggio D. S. C. 14. c. 14. t.

Licenziata la Supplica prodotta da' N. N. H. H. Marcelli intorno li miglioramenti de' Fanghi sopra loro Beni. 1699. 29. Luglio T. Delegati. C. 14. c. 21.

Regolazione del debito de' suddetti appostato per miglioramenti de' Fanghi. 1699. 29. Luglio T. 28. c. 133. t.

Simile per il debito della Commissaria Correr. 1701. 13. Settembre T. 28. c. 193.

Bonificazione fatta all' Ospedal di San Lazaro de' Mendicanti sopra il debito della Eredità Lazarini. 1704. 4. Aprile T. 28. c. 232. t.

Simile per li N. N. H. H. Correr, e Cappello con riforma del loro debito. 1704. 17. Aprile T. 28. c. 233. t.

Simile al N. H. Priuli fù de s. Renier per miglioramenti de' Fanghi in Bottenigo ridotto il debito a minor summa. 1704. 19. Luglio T. 28. c. 244. t.

Sia dallo Scontro bonificato il quarto dell'importar del debito appostato al N. H. Marcello Procurator per miglioramenti de' Fanghi. 1714. 10. Aprile T. 30. c. 21. t.

Debbano formarsi debitori per occasione de' miglioramenti li Possessori de' Beni a norma delle stime fatte dal Minorelli, e Boschetti, come nella Terminazione. 1716. 18. Febraro T. 30. c. 124.

Sia dato debito in esecuzione de' pubblici Decreti alli Possessori de' Fondi migliorati con Fanghi di Laguna descritti nella Relazione de' Periti Marguti, Minorelli, e Piccoli ascendente alla summa de Ducati 2788. 1719. 11. Marzo T. 31. c. 8. t.

Per li Fondi situati a Mazorbo, e S. Erasmo migliorati con la reposizione de' Fanghi intese l' affittanze, e le stime sia decretata la Vendita, e sarà del zelo del Magistrato parteciparne l' offerte, onde possa la maturità pubblica determinarsi. 1727. 30. Agosto D. S. C. 17. c. 44. t.

Dovendo rinovarsi il trattato della Vendita de' Beni abboniti da' Fanghi, di quanto sortisse alla diligenza del Magistrato di conseguire, ne porterà le notizie, ed il Magistrato de' Deputati, ed Aggionti alla Provision del Dinaro rifletta, e suggerisca a qual occorrenza convenisse assegnarsi il tratto della Vendita medesima. 1727. 29. Settembre D. S. C. 17. c. 51. t.

Raccolte le notizie esposte dal Magistrato sopra la qualità de' Fondi situati nel Lido di S. Erasmo, e dietro S. Eufemia, ne resta decretata la Vendita, e capitando offerte, che corrispondano almeno alle stime, ne passerà alla deliberazione della Vendita. 1728. 12. Agosto D. S. C. 17. c. 21. e la Vendita fù approvata 21. detto ibidem c. 78. t.

Sul riflesso alle ricerche fatte frequentemente da Particolari per la reposizione de' fanghi d'escavazione sopra de' loro beni per uso, e comodo loro, per le quali concessioni a troppo tenue contribuzione sono stati li supplicanti soggetti, resta fissato, che de cœtero siano contribuiti soldi 20. per cadauna Barca di passo cubo, che sarà concessa. 1731. 21. Maggio. T. 33. c. 138.

CAPO

CAPO OTTAVO

ARTICOLO PRIMO.

NETTADORI DE' SESTIERI DELLA CITTA'.

ORdine della Sereniſſima Signoria ad ogni Magiſtrato di far tener mondato, e netto il Palazzo per quanto s' eſtende l' Offizio di cadauno da qualunque lato. 1554. 17. Marzo in P. C. C. 6. c. 1.

Obbligo a tutti li Conduttori de' Seſtieri di nettar la Città quattro volte al Meſe, e non poſſano aver il pagamento, ſe non averanno la Fede ſottoſcritta dalli Proti, e Deputati a queſto Carico;

Sia dal Piovan, e Procuratori di cadauna Contrada eletto un Arteſan a rivederla; e queſto facci la Fede ſottoſcritta anco dal Piovan medeſimo, dovendo il detto Deputato eſſer dato in nota all' Offizio;

Al Denonciante, che paleſaſſe chiunque gettaſſe ſcovazze, ò immondizie nei Canali, Campi, Strade, e Calli s' intendi aſſegnato il 4. della pena. 1578. 30. Decembre T. 5. c. 43.

Li Nettadori de' Seſtieri della Città non poſſano conſeguire il pagamento della loro opera, ſe non averanno Fede ſottoſcritta con giuramento da uno delli Deputati di cadauna Contrada. Qual Fede contenga d' averla ocularmente veduta netta d' immondizie. 1598. 20. Giugno T. 8. c. 61.

Che li Nettadori de' Seſtieri oltre le Fedi ſolite debbano portar Fede giurata delli Gaſtaldi delle Scuole del Venerabile di tutte le Contrade d' averle nettate compitamente giuſto il loro obbligo. 1609. 22. Maggio T. 10. c. 227.

Sia aggionto nelle Polize d' Incanto de' Nettadori de' Seſtieri, che non poſſano conſeguire le loro Mercedi, ſe dopo finita l' opera ogni Meſe dentro giorni tre non abbino prodotta Fede del Piovano, e del Gaſtaldo del Venerabile di cadauna Contrada di aver eſeguito in conformità &c. 1623. 20. Novembre T. 13. c. 107. t.

Si aggiunga in oltre alla Poliza d' Incanto, che li Nettadori ſiano obbligati portar Fede nel termine di giorni 15. al più dopo paſſato il Meſe d' aver adempito al loro obbligo, e non la portando non poſſano più pretendere alcun pagamento per quel Meſe. 1653. 11. Luglio T. 17. c. 230.

Non deliberati per anco all'Incanto li Sestieri debbano continuare li Appaltadori antecedenti con la formalità stessa. 1698. 12. Agosto T. 28. c. 102. t.

Sia trattenuto agli Appaltadori delli sei Sestieri l'importar d'un Mese dal Proto nelle loro Fedi di Credito per l'acconciamento delle Caselle delle Scoazze. 1711. 28. Settembre T. 29. c. 184. t.

Nuova Aggionta di Condizioni nella Polizza d'Incanto per li Sestieri da osservarsi esattamente. 1711. 12. Febraro T. 29. c. 199.

ARTICOLO SECONDO.

CASELLE DA SCOAZZE.

NOn siano gettate immondizie, ò Scoazze in Acqua ò nelli Campi, ò Strade della Città sotto le pene come nella Parte. 1535. 17. Febraro C. A. L. P. 2. c. 68.

Può il Magistrato devenire a Condanne come gli parerà contro quelli, che gettassero le Scovazze in Acqua. 1565. primo Decembre C. A. C. 4. c. 72.

Trasporto della Scoazzera di S. Simeon Apostolo in distanza di passa dieci dal primiero sito. 1566. 14. Gennaro T. 4. c. 20.

Comissione alla Comunità di Muran di far, che siano costrutte a sue spese le Caselle delle Scoazze. 1574. 5. Settembre T. 4. c. 222.

Debbano gli Esecutori far revisione delle Caselle da Scovazze, e quelle, che fossero state levate farle rimettere a spese di chi le avesse disfatte. 1583. 21. Settembre C. A. C. 5. c. 68.

Licenza data al N. H. Zen di trasportare la Scoazzera di S. Simeon, e far costruire la Riva da una parte della medesima. 1597. 9. Giugno T. 8. c. 6.

Alle Fondamente nuove siano fatti quattro, ò sei Caselli sotterranei da poner le Scoazze in quei siti, e della grandezza, che parerà ai Periti, giusto la forma di quello fatto nella Pescaria di Rialto. 1609. 27. Aprile T. 10. c. 220. t.

Si costruiscano nella Pescaria di Rialto due Buse simili a quella, che s'attrova, da ricevere le immondizie, e tre parimente nella Pescaria di S. Marco.

Imponendosi obbligo alli Pescatori, che quando saranno ripiene debbano vuotarle, e portar le materie alli luochi soliti. 1609. 16. Maggio T. 10. c. 224.

Sia

Sia levata la Scoazzera dietro la Chiesa di San Maurizio, e trasportata in quella di S. Angelo, prolungandola con li Materiali della medesima. 1615. 24. Febraro T. 12. c. 14.

Si levi la Scoazzera a S. Aponal, ed allargata quella di S. Silvestro servirà, e per l'una, e per l'altra Contrada. 1617. 29. Gennaro T. 12. c. 104. t.

Sia rimossa la Scoazzera a S. Angelo, e spianata sino al Terreno, allargando per modum provisionis quella di S. Samuel riservandosi il Magistrato di poter a beneplacito riformar quest' ordine come sarà stimato più proprio. 1622. 16. Marzo T. 13. c. 9. t.

Debbano rifabricarsi tutte le Caselle da Scoazze della Città nelli Luoghi, che saranno giudicati più proprii dall' Offizio, nè possano esser levate le medesime sotto le pene cominate nella Parte. 1622. 29. Giugno C A. C. 7. c. 121.

Sia dal Magistrato fatta formare una Casella a S. Geremia per riponer le Scoazze di quella Contrada. 1677. 27. Aprile D. S. C. 10. c. 45.

Si pianti una Casella per le Scoazze in capo della fondamenta a S. Giob dalla Scola di S. Geremia in loco di quella era vicina alla Chiesa. 1668. 25. Settembre T. 22. c. 99.

Tengano le Barche da Scoazze falche dalle Bande d'altezza d'un piede, nè possano gettarsi da Barcha in Barcha. Proclama a Stampa. 1673.

Devenga il Magistrato alla regolazione delle Polize d'Incanto dei Sestieri in quel miglior modo, che crederà opportuno. Riflettendo all'esecuzioni delle Leggi, e che le materie vengano tradotte al loco del discarico, e procedino a misura dell'esiggenza. 1682. 29. Agosto D. S. C. 11. c. 176.

Sia fatta una Scoazzera da nuovo giù del Ponte della Croce alla Giudecca dalla parte del Rio sù la fondamenta. 1683. 21. Maggio T. 25. c. 100. t.

ARTICOLO TERZO

BURCHIERI, E SCOA CAMINI.

Cominazione di pene a quelli, che scaricassero in acqua, ò fuori de' luoghi destinati le materie. 1549. 3. Gennaro C. A. C. 3. c. 60. t.

Le Burchielle debbano esser sagomate, e pena a quelli, che ne condur-

condurranno alcuna carica di Terreni, e Rovinazzi dopo le ore 24. 1566. 11. Ottobre C. A. C. 4. c. 80.

Non possano lasciarsi immondizie davanti ai Stazii, e Botteghe. 1582. 2. Settembre C. A. C. 5. c. 69., & Proclami.

Facoltà impartita dall'Offizio al Gastaldo de'Burchieri pro tempore di poter poner pena di soldi 20. alli Fratelli del suo Arte nel caso di contravenzione agli ordini della medesima dipendenti dagli instituti del Magistrato. 1582. 4. Decembre T. 9. c. 160. t.

Confirmazione della Parte posta dalla Scola de'Burchieri di pagar ogni prima Domenica di Mese soldi due per Burchiella, e soldi due per testa in servizio d'essa Scola. 1582. 4. Decembre T. 9. c. 161. t.

Regole circa le sagome delle Burchielle de' Fanghi, e Rovinazzi per servizio della Città. 1615. 25. Maggio T. 11. c. 263. t.

Non siano admesse allo scarico Burchielle della Città, se non averanno il debito Carico, e ritrovandosi scarse cadino li Burchieri in pena di Lire 10., ed altre etiam arbitrarie 1615. 4. Settembre T. 12. c. 3.

Non debbano esser condotti da' Burchieri Terreni, Sassi, Rovinazzi, Fanghi di Fossa, Terra da Saoneri, Terra da Specchi, ò altra materia simile, se prima non averanno ricevuto un bollettino a Stampa dal Soprastante a Rialto, con dichiarazione del giorno, qualità della materia, e Loco in pena di tre Tratti di Corda, e mesi 18. di Galera, e sottoposta la Burchiella alla pena pecuniaria ad arbitrio del Magistrato. 1641. 22. Maggio T. 15. c. 206. t.

Regole per li Burchieri circa il trasportar materie, e Rovinazzi. 1641. 2. Settembre T. 15. c. 2138.

Ordini in proposito di levare li bollettini dal Soprastante a Rialto. 1741. 24. Gennaro T. 15. c. 227.

Debbano esser condotte da due Uomini le Burchielle, e segnate di colori diversi. 1644. 28. Settembre T. 16. c. 103.

Sentenze in Contradittorio Giudizio trà l' Arte de' Burchieri, ed il Conduttor della Ponta di S. Antonio intorno li Cavazzali delle Burchielle, perche siano fatti di Legno, e non di Pietre, nè si travasi da una Burchiella in altra, nè si porti alla Punta altra materia, che di Rovinazzi. 1645. 9. Agosto T. 16. c. 143.

Siano sagomate le Burchielle tanto degl'Edifizii, che tutte le altre. 1661. 2. Decembre T. 20. c. 45.

Prescrizione a'Burchieri sopra il caricar Crea, terra da Savoneri, ed altro. 1662. 12. Gennaro T. 20. c. 134. t.

Siano assegnate Lire 8. per un Burchio di Sabion in avvenire, e li Burchi debbano esser sagomati. 1666. 28. Settembre T. 22. c. 22. t. e 1667. 27. Maggio T. 22. c. 42.

Mancando li Burchieri tanto dell'Arte, quanto degli Edifizii di scaricare le materie nella situazione, e modo, che loro sarà pre-

scritto dal Proto, cadino in pena tanto pecuniaria, che afflittiva ad arbitrio, intendendosi sottoposto al pagamento della pena il Patron della Burchiella. 1672. 4. Maggio T. 22. c. 65. t.

Regole attinenti il trasporto de' Rovinazzi, Terreni, Fanghi di Fossa, ed altro dovendo esser sagomate le Burchielle. 1680. primo Agosto T. 24. c. 167. t.

Abbino obbligo li Burchieri, che nettano li Sestieri di levar li bollettini dell'immondizie, overo per far lo Scarico in luogo diverso dal solito debbano prender licenza dal Magistrato, perche si veda ove viene tradotta la materia;

Non possano restituir bollettini al Soprastante a Rialto. 1681. 4. Settembre D. S. C. 11. c. 157.

Non debbano levarsi le Burchielle cariche dal luogo, dove saranno state caricate, se non all' or che si porteranno allo scarico destinato in pena di Ducati 10., e ciò per ovviare alle Contrafazioni, e sia registrata la presente nella Mariegola dei Burchieri. 1686. 6. Maggio T. 26. c. 12.

Ordini per li Burchieri circa il carico, e condotta delle materie, e ciò in aderenza ad altre Terminazioni 1546. 9. Agosto, 1673. 3. Febraro, 1685. 18. Agosto, e 1686. 6. Maggio. 1687. 7. Marzo T. 26. c. 52.

Siano tenute le Burchielle nel passaggio alla Palada di S. Zulian di far il pagamento prescritto. 1690. 22. Aprile T. 25. c. 10.

Debbano li Burchieri scaricare li Fanghi di Fossa, Rii, Scoazze, ed altro in Bondante dentro le Cavane di Kà Marcello, e Kà Cappello. 1690. 9. Giugno T. 27. c. 11.

Regola per ovviare le Contrafazioni, che da' Burchieri, e Scoacamini vengono comesse nel vuotare le Fosse d' immondizie. 1707. 31. Agosto T. 29. c. 42.

Appalto di levar la Creda dalle Barene, e conzarla ad uso delle Zuccarerie pagando in Cassa del Magistrato Ducati 100. all' anno. 1712. 27. Aprile T. 29. c. 207. t.

Sentenza partibus auditis trà detto Appaltadore, e l'Arte de' Burchieri seguita a favor del detto Appaltadore. 1712. 13. Luglio T. 29. c. 421. t.

Siano restituiti li Ducati 25. esborsati dall'Appaltadore delle Crede per mesi tre stante taglio di detta Sentenza al Conseglio di 40. 1713. 16. Decembre T. 29. c. 471. t.

Sopra la Supplica del Gerardi sia terminato; Che attrovandosi Burchielle tanto del detto Gerardi, che d'altri Burchieri in contravenzione sù le riferte del Capitanio; Se il Reo caderà nelle forze della Giustizia, e convinto, restino libere le Burchielle a' Proprietarii. Sia perciò concesso il termine di giorni 15. dopo la denuncia di poter li Patroni far capitare nelle forze il Reo; Mà passato detto

tempo

tempo cadi la condanna sopra la Burchiella stessa con la riserva al Patrone del risarcimento dal Contrafacente. 1720. 3. Ottobre T. 21. c. 77.

Burchieri da Rovinazzo debbano sagomare le Burchielle tanto inservienti al trasporto de' Fangi in Arsenale, quanto per l' escavazione de' Rii della Città dipendenti dai Proveditori di Comun, e con la cautela sempre de' soliti bollettini. 1722. 9. Aprile D. S. C. 16. c. 52.

Resti petmesso al Magistrato di far descrivere nell' Arte de' Burchieri Mattio Fina, quantunque non abbia prestato il servizio di Garzon, mà solo di Lavorante, atteso l'essersi impiegato per il corso d' Anni 25. per capo d'Edifizio nell'Arsenale. 1725. 17. Maggio D. S. C. 16. c. 188.

CAPO

CAPO NONO

ARTICOLO PRIMO.

PONTA DI S. ANTONIO PER DEPOSITO DE' ROVINAZZI.

Sia ſtabilito il ſito della punta di S. Antonio per depoſito de' Rovinazzi, e de' Fanghi, che s'eſcavano dalla Laguna. 1555. 10. Ottobre C. A. C. 3. c. 87. t.

Tutti li Navigli, e Barche di Stara 150. in sù, che ſi partiranno di queſta Città per qual ſi voglia luogo dalla Livenza in là, ſiano tenuti caricare di Saorna alla Ponta di S. Antonio. 1565. 31. Gennaro C. A. C. 4. c. 74.

Salario ſtabilito di Ducati 3. al Meſe al Sopraſtante alla Motta ſuddetta. 1565. 31. Gennaro C. A. C. 4. c. 75.

Li Patroni di Navigli, che faranno carico di Biſcotti per conto della Sereniſſima Signoria, non ſiano obbligati di ſaornar alla Mota di S. Antonio, mà ove meglio ad eſſi conferirà. 1566. 17. Giugno C. A. C. 4. c. 77. t.

Sia caſſato il Sopraſtante, che aſſiſteva alla Punta di S. Antonio, e levato all'Appaltadore l'obbligo del pagamento, e s'aggionga nella Poliza d'Incanto, che l'Appaltadore reſti obbligato di mantener eſcavato il Canale ove ſaornano li Vaſcelli. 1622. 4. Agoſto T. 13. c. 32.

Per diſcarico della Punta di S. Antonio ſito di depoſito de' Rovinazzi della Città, debbano tutte le Barche, Burchi di cadauna ſorte, e Peate far un carico per una volta tanto di detto Rovinazzo, e condurlo ſopra la Brenta nei ſiti, che ſaranno ordinati. 1650. 12. Settembre T. c. , e 1662. 11. Marzo T. 20. c. 75.

Approbazione di detta Terminazione. 1650. 15. Ottobre D. S. C. 8. c. 126. t.

Per liberar la Punta di S. Antonio ſiano fatti li traſporti de' Rovinazzi, Savorne di Vaſcelli, e ſia deputato Miniſtro, che ſopraintenda. 1663. 10. Maggio D. S. C. 9. c. 150.

Sopraſtantaria alla Punta di S. Antonio quando queſta reſta inaffittata, e ſue obbligazioni. 1681. 19. Agoſto T. 24. c. 229.

Al Soprastante di detto Luogo siano contribuiti soldi 15. per ogni Burchiella di Rovinazzi, che fosse altrove condotta, e ciò sino ad altro ordine stante li pregiudizii da lui rappresentati. 1731. 26. Aprile T. 33. c. 134.

Esenzione del detto aggravio per li motivi indicati. 1731. 25. Settembre T. 33. c. 152.

ARTICOLO SECONDO.

NAVI, VASCELLI, E SAVORNE.

NOn possano li Burchieri da Sabion prenderne sopra i Lidi. 1528. 12. Giugno T. 1. quint. 3. c. 45. t.

Debbano li Vascelli caricar Savorna verso S. Elena per levar quei Sabbioni. 1533. 15. Maggio C. A. C. 2. c. 15.

Resta proibito il disfacimento delle Navi, e altri Bastimenti fuori che a Poveglia, e nei Squeri. 1536. 3. Novembre D. S. C. 2. c. 63. t.

Ad ogni Marciliana, Navilio, ò Barca di portata di Miara 150. in sù, che si partirà senza il bollettino solito della Savorna, sia tolto il pegno. 1564. 27. Febraro T. 3. c. 167. t.

Pena a chiunque sì di Nave, come di Marciliana, Barche, ed ogn'altra sorte di Navigli, che gettasse in acqua, ò sopra le Velme della Laguna Savorne di Fanghi, Rovinazzi, ò altro simile. 1566. 6. Settembre T. 4. c. 13.

Non possano darsi licenze per Vascelli di saornare con doppia Saorna, se non con Ballotazione della Banca, e quattro voti almeno giusto l'ordinario. 1594. 23. Novembre T. 7. c. 58.

Pena cominata alli Patroni de' Vascelli, che comettono fraude nel caricar la Saorna alla Motta di S. Antonio. 1594. 2. Decembre C. A. C. 6. c. 31. t.

Sia fatto un Pontile lungo il Muro dietro il Monastero di S. Antonio, che arrivi sino all' Orto vicino, e servir debba al Transito del Soprastante per l' occorrenza delle Saorne. 1596. primo Aprile T. 7. c. 126. t.

Debbano assistere alle Saorne de' Bastimenti li Fanti, e non li Uomini del Capitanio. 1615. 9. Aprile T. 11. c. 257.

Proibizione di gettar la Saorna d'uno in altro Vascello. 1615. 5. Settembre T. 12. c. 3. t.

Non abbiano a fermarsi li Bastimenti dal Ponte di S. Iseppo sino al Monastero di S. Antonio, mà si riduchino nel Canale in distanza legandosi ai Fari. 1631. 5. Febraro T. 14. c. 223.

Sia

Sia fatto un Alfabetto, e Catastico di tutti li Vascelli di Portata di stara 3000., a quali solamente possa concedersi licenza di saonar di sabbion. *1639.* 23. Settembre T. 15. c. 171.

Debbano li Patroni de' Bastimenti, che ricercassero licenza di saornare li Vascelli di sabbion per modum provisionis depositare Ducati 25. in mano dell' Esecutor alla Laguna, nè possano esser restituiti, se non previa Fede, ò Relazione del Fante, che detto sabbione sia stato levato, e risagomato il Bastimento di Rovinazzi alla Punta. *1641.* 5. Settembre T. 15. c. 214. t.

Elezione del Baldin in loco di suo Padre con obbligo d'andar 4. volte alla settimana a levar le Scovazze dalle Navi al Porto di Malamocco, con Salario di Ducati 10. all' anno. *1656.* 22. Settembre T. 18. c. 171.

Non possino esser fatte ne' Bastimenti Saorne di Sabion, mà debba esser dato Mandato per Carico de' Rovinazzi alla Punta di S. Antonio. *1660.* 7. Luglio T. 19. c. 127. t.

Non sia concessa licenza a' Bastimenti di saornar alle Case de' Particolari, mà tutti andar debbano alla Punta di S. Antonio, nè possa altramente concedersi, che con *6.* balle nel bossolo bianco, e se la Riduzione fosse al numero di 5. con tutte cinque, ed in minor numero non si devenga a ballotazione. *1662.* 11. Marzo T. 20. c. 75.

Sia obbligato cadaun Vascello di portata di stara 150. in sù d' andar a saornar alla Punta di S. Antonio. *1664.* 27. Febraro T. 3. c. *167.* t.

Essendo li Burchi di Savorna d' inferior portata di quello era solito, sia incaricato il Magistrato a regolare le Mercedi per tal operazione a misura della loro portata. 1*666.* 24. Settembre D. S. C. 10. c. 33.

Sia proibito deponer Savorna in terra, se non nei Luoghi destinati lontani dall' Acqua, lasciando Pegno per ripigliarla. E non sia saornato con sabbion senza l' assistenza d' un Ministro del Magistrato. Proclama a Stampa. 1673. 3. Febraro.

Non debba farsi operazione manuale di sorte nei Vascelli sull' Acqua, mà ai soliti squeri con le Zattere attaccate, e condotta la materia ai Discarichi de' fanghi. V. Proclama a Stampa suddetto. 1673. 3. Febraro.

Restino provedute per Savorna le Pubbliche Navi delle Pietre esistenti nella Spiaggia alla Madonna di Chioza, e si piantino le Colonne per legar le medesime nel Canale della Giudecca. 17*19.* 12. Agosto D. S. C. 15. c. 156. t.

In Occasione di levar Saorne, che riescono gravose a' Bastimenti per quelle riponere nelle Pubbliche Navi alla Zuecca, debbano esser levate dall' Arte de' Sabioneri giusto al solito, e con l' ordinario pagamento, e tradotte nelle pubbliche Navi senza alcuna Mercede. 17*19.* 23. Agosto T. 31. c. 24. t.

CAPO DECIMO

ARTICOLO PRIMO.

ARGINI PUBBLICI.

PEne cominate a quelli che fanno tagli ò abbassamenti d'Argini pubblici. 1501. 7. Agosto C. X. C. 1. c. 12. t.

Pena di Ducati 300. a quelli, che romperanno taglieranno, ò abbasseranno Argini Pubblici, nè si possi far grazia della suddetta pena. 1501. 7. Agosto C. X. C. 1. c. *62.*, e vide a c. *67.* t.

Gli accusatori di quelli, che tagliano Arzeri pubblici, conseguiranno facoltà di liberare un Bandito per puro Omicidio. 1520. 18. Maggio C. X. C. 1. c. 23. t.

Per gli Arzeri verso la Laguna di Marghera, Fusina, ed altri sia eletto Custode con assegnargli la Pescagione nelli Alvei, ed abbia l'Erba sopra l'Arzere da Marghera al Dese. 1525. *19.* Giugno T. primo Quint. secondo c. 41. t.

Siano ad esso concessi i Paludi, dove si estrae Creda, eccetuati i luoghi affittati. 1525. 12. Ottobre L. primo Quint. 3. c. 12. t.

Non possi alcuno tagliar, ò romper li Argini dell'Adice, nè d'altri Fiumi Maestri sotto pena della vita. 1530. *19.* Febraro D. S. L. P. 1. c. 55.

Siano otturate tutte le aperture, e tagli fatti nell'Arzere, che da Lizzafusina va in Dese, e disfatti gli Arzeri, che fossero stati fatti all'incontro. 1531. 26. Giugno C. A. C. 2. c. 3. t.

Da Fusina al Dese per il Taglio dell'Erba sopra l'Arzere siano ascoltati gl'Interessati dal Collegio all'Acque. 1532. 28. Settembre L. T. primo Quint. 4. c. 27. *29.* 3. X.

Che alcuno sia chi esser si voglia non ardisca di far segar, ò pascolar l'Erbe sopra l'Arzere di Marghera. 1533. 4. Agosto C. A. C. 2. c. 72. t.

Comissione al Magistrato Acque di far aggiustar e rialzar gli Arzeri di Lizzafusina, Restadaggio, e Moranzan; Restando proibito a chi si sia di traghettar Barche sopra gli Arzeri suddetti. 1533. 2. Gennaro D. S. C. 2. c. *19.*

Il Magistrato faccia segar l'Erbe nelli Arzeri da Marghera, sino al Dese, e da Marghera a Lizzafusina, e dal detto Arzere in quà verso il Salso, con proibizione ad ogni uno di non lasciar pascolar

sopra

ſopra li medeſimi alcuna ſorte d'Animali ſotto le pene contenute nella Parte. 1539. 23. Febraro C. A. C. 3. c. 1. t.

Le Rotte, e Tagli eſiſtenti nell'Arzere, che da Marghera va in Deſe, e da Marghera a Lizzafuſina, ſiano otturati, ed aperta l'inteſtadura dell'Alveo di Bottenigo, ſi che lo ſteſſo entri in Brenta. 1540. 16. Giugno D. S. C. 3. c. 8.

Taglia a chi darà in lume all'Offizio quelli, che hanno tagliato gli Arzeri di Marghera, e della Piave. 1587. 20. Novembre C. X. C. 5. c. 88. t.

Pene cominate nelli Proclami dall'Offizio Acque a quelli, che tagliaranno Arzeri della Brenta nova, Muſone, Bottenigo, Cava Gradeniga, e della Mira, e Moranzan. 1614. 29. Novembre C. X. C. 7. c. 53. t.

Sia mantenuta l'eſcavazione dal Ponte di Bottenigo ſino al Lorenzello dagli intereſſati in quelle Campagne, che ſcolano in eſſo, dovendo gli Arzeri dalla parte della Laguna eſſer mantenuti dal Pubblico. 1618. 10. Luglio C. A. C. 7. c. 71.

Autorità conceſſa al Magiſtrato di caſtigare li delinquenti in Materia de'Tagli d'Arzeri pubblici, e di cominar pene contro gli ſteſſi. 1630. 20. Aprile D. S. C. 7. c. 165.

Pene cominate in materia de'tagli negli Arzeri pubblici, potendo il Magiſtrato uſar il rito della ſecretezza coll'impunità per venire in lume de'Rei.

Facoltà impartita al Magiſtrato ne'caſi di Rotte d'Argeri, Tagli d'inteſtadure, ò ſe foſſero levati Pali, ò Terreno dalli medeſimi, di formar Proceſſo, e proceder per via d'Inquiſizione, e ſecretezza, e prometter premii a' denonzianti, ed impunità a' partecipi, purche non ſiano principali, ò mandanti. 1655. 14. Agoſto D. S. C. 8. c. 168.

Li Capitani delle Città, nella Giuridizione de'quali ſi riconoſca il biſogno della conſiſtenza degli Argini, faccino rivederli, ed uſar tutte le diligenze per li loro conſiſtenti ripari;

Debba il Magiſtrato ſopraintendere alle eſiggenze degli Argini di Piave nominati di San Marco;

Per quello riguarda alle Rotte del Brenton ſia commeſſo alli Preſidenti delle Preſe, che aſſegnar debbano ad alcuno qualche corriſponſione, perche abbia cura di guardarli. 1657. 26. Aprile D. S. C. 8. c. 194. t.

Incarico alli Rettori di Padova, Vicenza, Verona, Treviſo, Rovigo, Udine, e Porto Gurer di diſponer gli ordini opportuni per la reviſione, ed accomodamento degli Arzeri del loro Territorio, facendo, che dagl'Intereſſati, ed altri, cui ſpetta, ſiano adempite le loro obbligazioni in ripararli. 1664. 8. Aprile D. S. C. 9. c. 168.

Arzeri del Sile non ſiano coltivati, ma reſi a Pradi. 1676. 21. Gennaro. D. S. C. 11. c. 54.

ARTI-

ARTICOLO SECONDO

MARGHERA.

SIa fatto un Carro al Loco di Marghera, ove era altre volte, per cui possino tradursi le Barche nell' andar, e venir da Mestre, e Miran. 1551. 3. Aprile C. A. C. 3. c. *66*.

Regolazione del Comandamento fatto alli Barcaroli di Marghera, così che de cœtero possano stare nel loro luogo deputato a Rialto con le loro Barche al numero di 5., e non più. 1585. 21. Ottobre T. 5. c. 233. t.

Li Savii, ed Esecutori Acque faccino rimetter il Ponte di Marghera, dovendo quelli della Podestaria di Mestre pagar la manifattura, e mantenerlo in acconcio. 1588. 4. Ottobre D. S. C. 5. c. *95*. t.

Obbligo alli Barcaroli del Traghetto di Marghera di far aggiustare la Fondamenta per mezo lo stabile del N. H. Cocco a S. Giob per quanto è la lunghezza del Sito assegnato loro di Stazio. 1588. 2. Gennaro T. *6*. c. 41. t.

Obbligo ingionto alla Podestaria di Mestre di risarcire la spesa occorsa nelli Muri del Ponte di Marghera. 15*90*. 13. Ottobre T. *6*. c. 120. t.

Esenzione delli Grossi due per Ducato alli Barcaroli di Marghera imposti per l'escavazione del Rio del Canal reggio. 15*97*. 1*9*.Giugno T. 8. c. 8.

Debba esser costrutta la Palificata del Carro a Marghera fino all' Osteria dell' Anzolo, e cavato il Canale per lungo essa Palificata;

La spesa per due Terzi sia fatta delli Barcoli del Traghetto, e per altro terzo metà dalli Patroni dell' Osteria, e l'altra metà dagli Affituali. 16*0*7. 22. Giugno T. 10. c. *95*.

SISTE-

SISTEMA
DEL
TRATTATO SECONDO.

DE' LIDI.

LA consistenza de' pubblici Lidi porta grand' ispezioni, e conseguenze: essendo essi l'Antemurale, e della Laguna; e della Dominante stessa.

I LIDI sono una striscia di Riva Arginata, che separa dal Mare la Laguna a riserva delle Bocche in essi aperte per il flusso, e reflusso delle Acque d'esso Mare, che la nutriscono.

Si dividono secondo le intersecazioni de' Porti, che si frapongono, costituendo sei spazii d'estensione, che formano i Lidi di *Chioza*, *Pelestrina*, *Malamocco*, *S. Erasmo*, *de' Tre Porti*, *e Lido Maggiore*.

Vi è pure (fuori però di questa Laguna) il *Lido di Caorle* appoggiato alla sopraintendenza del Magistrato stesso alle Acque per lo riguardo di tenere difesa quella Città dagl'insulti del Mare, dal quale viene molto colpita.

Sono considerabili 4. de' suddetti Lidi, la Custodia de' quali, ed il mantenimento risulta della maggiore premura; e sono di *Chioza*, *Pelestrina*, *Malamocco*, *e Caorle*.

Per la loro difesa s'esamina la forma, e la materia.

La Forma riguarda l'Erezione degli Argini per la loro sussistenza;

E la costruzione delle Paliselle, Palade, Spironi, e Guardiani, con che si muniscono essi Lidi, e si tutelano i Porti.

La materia abbraccia tutto ciò, che si richiede allo stabilimento de' suddetti ripari; cioè

Tolpi, Sassi, Pietre, Legnami, Ferramenta, Terreni, ed altro

E per gli effetti stessi occorono

Periti

Periti, che diriggano;
Appaltadori de' materiali;
Operarii de' Lavori;
E *Soprastanti*, che assistano.

NOTIZIE INTORNO A' LIDI.

A Questa Laguna servono d' Antemurale i Lidi, che le stanno a fronte, e si crede, che nei primi tempi siansi rialzati dal contrasto dell'Acque de'Fiumi con quelle del Mare inforza del di lui reflusso retrospinte, e sostentate di modo, che la materia portata da' detti Fiumi formasse Monticelli, e Dossi, ond' ajutati anco dalle Sabbie di Mare, e dall'arte degli uomini ne sia provenuto il Littorale, che esiste, e si scorge.

A difesa d'esso s'è introdotto specialmente l' uso delle Palade ad oggetto di rintuzzare gli assalti del Mare, perche da queste infranta la vigoria dell'onda fluttuante si rende languida in maniera, che và debolmente a percuotere la Riva, ove rialzato l'Argine munito di Sassi, ed armato con Palizate, se ne costituisce un fortissimo riparo, che ben sussiste, quando venga mantenuto. Non si perde l'uffizio di questo, se non in caso d'una estraordinaria fortuna di Mare, ò d'un totale abbandono, per cui dirrocati, e poscia spianati gl' Argini s'inoltrano l'acque di Mare a' danni della Laguna, la di cui salute dipende singolarmente dalla preservazione del Littorale medesimo.

Altro benefizio viene pur di produrre detto riparo, e consiste in rendere amena, ed ubertosa d'erbaggi, e di frutti la Riviera stessa dalla parte d'essa Laguna, onde resta ben proveduta la Città.

L'estensione del Lido dal Porto di Venezia a quello di Malamocco si considera di miglia otto, ed egualmente da Malamocco a quello di Chioza, e si contano due miglia circa da Chioza a Brondolo. Vi è poscia il Littorale dal Porto di Venezia a quello di S. Erasmo coltivato di Vigne, in cui non s'adoprano ripari, perche la Spiaggia si difende da se stessa per la sua grande prolungazione.

Evvi altra parte di Lido per lo spazio da S. Erasmo sino ai Tre Porti, e quivi sono da conservarsi alcune Palate disposte ad incassare le sabbie, che provengono dalle parti superiori, e massime dalla Piave, acciò non calino nella Fuosa del Porto di Venezia. La scielta de'siti poi, ove utilmente piantarle, e nelle parti di S. Erasmo, ed in quelle dei Tre Porti, deve essere della cognizione de' Periti, ed Intendenti, perche tali opere tendono alla diversione de'pregiudizii. Fanno l'uffizio di preservare dai danni di dette sabbie, che tengono lontane, e si rendono sommamente giovevoli, e necessarie a' Porti che lor sottogiacciano.

Se

Se mai l'applicazione, e maturità pubblica ſi è fiſſata nel punto de' ripari diretti alla Cuſtodia della Fuoſa del Porto di S. Niccolò, molto più ſi rende neceſſaria in preſente con lo ſtudio maggiore nell'oggetto premuroſiſſimo di redimere lo ſtato ſuo dalla mala coſtituzione, in cui è decaduto da pochi anni in quà. E mentre eſſa Fuoſa non dà per ora libero, e franco paſſaggio alle pubbliche Navi, hà poſto in neceſſità la providenza dell'Eccellentiſſimo Senato a coſtituire altro adito proviſionale ſufficiente al tranſito interno da un Porto all'altro. Non è però mai per abbandonare la traccia d'ogni eſperimento, e rimedio, affine di repriſtinare quella Fuoſa, e ridurla a profondità capace all'ingreſſo, e regreſſo d'ogni Nave, eſſendo l'affare della più eſſenziale, e rimarcata premura, conforme s'è accennato all'Articolo de' Porti di queſte Lagune.

Ripaſſando ai mezi inſervienti alla conſervazione d'eſſi Lidi, s'ottiene l'effetto con gl'infraſcritti ripari, e proviſioni, cioè

PALADE *SPIRONI* *PALESELLE* *ARZERI* *PALIFICATE* *CAMARELLE*	*e vi s'impiegano*	*TOLPI* *LEGNAMI* *FERRAMENTA* *TERRENO* *SASSI*, e *CANNA*

Si formano le *Palade* con fittura di due mano di Pali ſopra un Molo già conſtrutto, e conſiſtente di Saſſi, e Pietre per forte baſe, che s'eſtende nel Mare più, e meno ſecondo la ſua ſituazione. Vengono aſſicurate con Filagni, e Contene da una parte, e dall'altra, incatenate poſcia eſſe due fitture, ſi riempiono nel mezo con Saſſi, e Canna trà l'una, e l'altra fittura, con che ben munite s'oppongono, e ſpezzano l'onde, fermano le ſabbie, e ſe ne forma ſpiaggia per tutto quel tratto dalle Palade ſteſſe coperto.

Poco diferenti ſono li *Spironi*; ſolo che ſi compongono anco di tre fitture di Pali, ma ſono di minor eſtenſione delle Palade ſuddette.

Le *Paleſelle* ſi coſtruiſcono d'una ſola Fittura di Pali, a lungo il piede della ſcarpa degli Argini dalla parte di Mare, e per lo più ſe ne piantano due, maſſime ove il ſito ſia molto eſpoſto. Il loro effetto ſi è, che deprimono pur eſſe la forza dell'onda, e ſoſtentano i Saſſi della ſcarpa, che ſono la difeſa del Corpo dell'Argine ſteſſo con eſſe validamente armato, e ſenza d'eſſe in pericolo ſempre d'eſſere diroccato, e diſtrutto. Oltre di ciò, ſingolare ed ottimo effetto loro ſi è, che eſſe Paliſelle tengono fermo, e ſodo il piede baſſo della ſcarpa, per cui non laſciando, che ivi naſca profondità, per cui ſi perde terreno, obbligando a diſcapito, e ritiro con ſommo pregiudizio d'eſſo Lido.

Gli *Argini* si formano con Lote di Barena nel fondo, e con Terreni estratti dalla Laguna nel Corpo, e Cresta, e sue Scarpe dall' uno, e l'altro de' lati, dovendo esser ben battuto, e sodato per la sua maggior consistenza.

Le *Palificate* s'intendono quelle fitture di Pali sopra la scarpa, che pur fanno riparo alla medesima nelle escrescenze di Mare, quando gonfio si porta a battervi sopra.

Camarelle sono certe intrecciatture di Paletti pur sopra la scarpa, che si formano nei siti del maggior pericolo per trattenere li Sassi, e le Canne, acciò non vengano agevolmente trasportate dall'Onde.

Per quello sia alli Materiali, sono della maggior essenzialità li *Tolpi*, massime quelli *Gentili* recisi nelle Lune d' Agosto, e Febraro per la loro maggior resistenza, e durazione. Vi sono anco li *Cervati* d'inferior condizione, che s'impiegano ove è minore la violenza del Mare. Mà li *Gentili* s'adoprano principalmente ne' Guardiani de'Porti, Palade, Spironi, e Paleselle al Mare.

Per *Legnami* s'intendono le Catene, e Contene di Larice, e queste tal volta anco sono d'altra condizione di Legno.

La *Ferramenta* consiste in Chiodi del peso, e misura stabilita, ed anco qualche altra figura di ferro secondo il bisogno.

Col *Terreno* estratto, come si disse, dalla Laguna condotto a Marina, e con li *Sassi* Macigni cavati da' Monti di Lispida alle parti della Battaglia, e tradotti col mezo d'Appalti sopra il Littorale guernito di *Canna* di Paludo si formano, muniscono, e si stabiliscono gli Argini del Littorale stesso.

Quando l'esiggenza costringe, s' impiegano anco *Sassi* trasportati dall'Istria, che però non sono d' eguale resistenza, e durazione a quelli di Lispida, sempre prescielti in quest' importanti Lavori.

Vi hà sopra il Lido di Pelestrina quella parte, che si chiama *Caroman*, sito molto esposto, e pericoloso per essere Argine Isolato trà il Mare, e la Laguna senza continente di Terreno dalla parte di questa, nè spiaggia dalla parte di Mare, e perciò quivi convien farsi il maggior consumo de' materiali a difenderlo. Anzi in titolo d'esperienza furono poc'anni fà costrutte in due siti alcune pertiche d'Argine con pure pietre grandi d' Istria, senza Terreno di sorte, assicurate solamente con bassi Pali nel fondo della scarpa; mà però è stato necessario dopo qualche tempo rimettere in buona situazione esse Pietre rese in disordine dal proprio grave peso, e scompaginate.

Li Moli piantati sopra tutto il Littorale per fondamento delle Palade si numerano per quello sia al Lido di S. Niccolò sino a Malamocco *66.*, da Malamocco sino a Chioza 80., da quello di Chioza sino a Brondolo 48., che tutti questi rilevano *194.*, e poscia sul Lido di Caorle numero 12., e su quello di S. Erasmo *6.*

La

La reparazione di questi pubblici Lidi vuole un indefesso studio, ed attenzione per risarcire i danni, che vanno insorgendo, prima che s'ingradiscano, onde li Materiali siano opportunamente proveduti, e diligentemente conservati nei depositi per formarne li ripari in stagione conferente, onde mai restino ciecamente sproveduti; da che dipende il buon effetto della cura, e vigilanza per questo essenzialissimo affare.

Il metodo de' Lavori per la loro consistenza, e maggior durabilità, è stato discusso, e stabilito con varie prescrizioni in occasione di devastazioni prodotte da siroccali gagliardi, e feroci, come quelle accadute del 1600., 1625., 1660., e 1686., & 1700. senza rintracciare quelle de' secoli antepassati. Le Regole tutta via più accertate si leggono estese dalla prudenza degli Eccellentissimi Collegii Delegati negli anni 1660., e 1686., e parimente dopo l'anno 1700. sono emanati molti Decreti per norma di dette regole, cautele, e requisiti alla miglior validità de' ripari ne' Lidi medesimi.

Gli ordini prescritti concernono l'altezza degli Argini, l'estensione delle Scarpe loro, la qualità de' Terreni, la situazione delle Palesselle, il metodo delle Palade, e Spironi, la forma di figger i Pali, la quantità da impiegarsi in cadaun lavoro, ed il modo d'armare l'opere stesse di Sassi, ed altro, e render sicuri gli Argini medesimi con varie altre condizioni, che si leggono in esse Terminazioni.

L'esecuzione degli ordini, e la cognizione di distinguere i luoghi, le maniere, ed i casi, perche il tutto riesca di pubblico profitto, mediante l'effetto della miglior perfezione de' Lavori, s'aspetta alla capacità del Perito ai Lidi, che deve supponersi per istruzione, ed esperienza sufficiente, e per diligenza, e pontualità idoneo, ed opportuno: E tanto piu si ricercano dette condizioni di studio, ed attenzione, quanto che il Littorale massime nella parte media, che viene ad essere lo spazio di Pelestrina compreso il motivato difficile Caroman, resta, per così dire, colpito in presente dal Mare di fronte per l'estensione fattasi col corso degli anni della linea de' Fiumi Pò da una parte, e Piave dall'altra, così che resta ingolfato, nè più il Mare scorre di fianco, ma lo investe direttamente in maniera, che meno giovano quando per avanti servivano al maggior segno le Palade in coprirlo, e lo garantivano molto dalle tempeste di Mare. S'è per così dire perduto il vantaggio, che queste producevano nell'aumentare la spiaggia, che quanto più estesa fosse, renderebbe tanto più sicuro il Lido. Questo riflesso sù la novità della situazione obbliga assai più a rinvenire maniere d'una forte difesa, che non può meglio derivare, che dalla prontezza de' mezi, e delle operazioni, onde non si lasci aumentare il male, di sorte che si renda rovinoso, ed estremo. Sarà sempre utile lo studio d'

esaminare l'esperienze fatte, rinvenire metodo addattato alle congiunture presenti, e visitare frequentemente lo stato d'esso Littorale per quei ripieghi, che fossero ricercati dagli accidenti, che pur troppo di sovente arrivano.

Il Carattere di questa riparazione de' Lidi si è d'un Opera interminabile, perche costituendosi per requisito massimo coll' impiego de' Pali, e Palizate, queste di breve durata non trappassando il corso di 5, ò 6. anni, convien, che siano di tempo in tempo repristinate in maniera, che al terminar per così dire del travaglio per munire una parte, se ne scorge la rovina per lo consumo dell'altra. Questo gran male obbliga la Mente Pubblica a rintracciare alcun estraordinario provedimento da sostituire al materiale de'Legni, che si và distruggendo dall'incessante consumo, e doverà essere almeno di Sassi, e forse un giorno converrà stabilirsi per la maggior parte, se non per l'intiero, lo riparo medesimo per tenere difesa la Laguna, in cui non abbia a versar il Mare liberamente le sue acque, e perderla affatto. Il che però son persuaso non sia mai per seguire mercè l'Assistenza clementissima del Cielo, e la Providenza attentissima di questo Governo.

CAPO

CAPO PRIMO

ARTICOLO PRIMO.

L I D I.

NOn si possi levare Sabbia dal Lido, o far alcun danno. 1334. 7. Settembre D. S. C. 1. c. 14. t.

Quelli, che hanno Vigne sopra il Lido di Malamocco, siano obbligati far l'Argine nel tempo prescritto. 1335. 8. Luglio D. S. C. 1. c. 14. t.

Non si possino vender Pali nuovi, nè vecchi a quelli di Malamocco, e Pelestrina, e degli altri Lidi. 1339. 5. Maggio D. S. C. 1. c. 15.

Li Deputati sopra i Lidi debbano far misurar li Terreni, ed aver cura, che non siano usurpati:

Non possano sopra gli Arzeri pascolar Animali. 1346. 23. Febraro D. S. C. 1. c. 16.

Li Lavori de' Lidi di Pelestrina siano comessi al Podestà di Chioza, e posto ad essi un Soprastante. 1348. 7. Aprile D. S. C. 1. c. 16. t.

Debba serrarsi il Porto di S. Erasmo, e li Patroni dell'Arsenale ne abbino l'incombenza, e si osserverà qual corso prendano le Acque. 1349. 4. Settembre D. S. C. 1. c. 25. t. Vid. 13. Settembre D. S. C. t.

Sia fatta una Casa sul Lido di Pelestrina per servizio degli Offiziali de' Lidi. 1354. 12. Maggio D. S. C. 1. c. 18.

Sia levata una Ponta di Sabbion al Porto di S. Niccolò fino che resta atterrato il Porto di S. Erasmo. 1351. 8. Novembre D. S. C. 1. c. 26. t. Vid. 1355. 28. Decembre 161.

Modo di far le Palade al Lido di S. Niccolò, cioè con Pali longhi piedi nove, e più basse di prima con due Catene una di sopra, e l'altra a basso, e li Molli siano costrutti di passa 14. per longhezza dovendo tenersi in conzo. 1359. 4. Aprile D. S. C. 1. c. 27.

Siano deputati Offiziali sopra i Lidi, che non eccedino gli anni 60. d'età C. 1. c. 8.

Resti vietata la Vendita de' Pali a Persona sopra i Lidi. C. 1. c. 8.

I La-

I Lavori de' Lidi siano fatti far da Persone prattiche, e non dà altri. C. 1. c. 8. t.

Non possano quelli, che possedono Beni sul Lido, aver Salario, nè Carico sopra il medesimo. 1402. 8. Marzo C. 1. c. 21.

Obbligo alli Navigli così Terrieri, come Forestieri di condur Sassi, e Terreni per servizio de' Lidi. 1415. 26. Marzo D. S. C. 1. c. 34. t.

Le Palade, dove occorrono, debbano farsi triplicate di Pali fitti nel terreno piedi sei, muniti di Sassi, e Canne, e li Moli distanti uno dall'altro passa 28. in 30, e della solita lunghezza in Mare. 1416. 14. Marzo D. S. C. 1. c. 1. t.

Modo di far le Palade per difendere, ed assicurare i Lidi;

Podestà di Chioza deliberi all'Incanto l'Opere d'esse Palade;

L'Abbate del Monastero di Brondolo sia tenuto riparare esso loco, e farvi le Palade col dinaro del Monastero;

Niuno ardisca levar, ò asportar Canne, Sassi, Pali, Ferramenta, ò altro dalle Palade de' Lidi. 1416. 21. Marzo D. S. C. 1. c. 3.

Le Palade, che difendono i Lidi di Chioza, siano formate giusto il consueto. Si piantino Tamarisi sopra i Lidi, e non vi possino pascolar Animali di sorte. 1416. 14. Maggio, e 5. Giugno D. S. C. 1. c. 5., e c. 11. t.

La Materia de' Lidi sia rimessa dall'Offizio dal Sale a quello delle Acque;

Il denaro, che gli bisognerà gli sia dato per questo Consiglio. 1520. 22. Agosto C. X. Z. Libro Acquarum c. 13.

Quelli, che leveranno al pubblico Incanto Opere di Palade, ed Arzeri sopra de' Lidi, non possino eccedere il Lavoro di quanto sarà dalla Polizza d'Incanto dichiarito. 1523. 21. Ottobre T. 1. Quinterno 2. c. 20.

Da alcuna parte sopra i Lidi non debbano li Sabbioneri prender sabbion. 1528. 12. Giugno T. 1. quinterno 3. c. 45. t.

L'Esecutor ai Lidi si porti almeno una volta al mese a riveder li lavori, come pure incontrar debba col Scrivan li Pali;

Le Polizze di spese di Ferramenta, Legname, Fatture ò altro non siano pagate, se non vengono comprobate col giuramento sì del Proto, che di quello, a cui apparteniranno essi dinari;

Altre prescrizioni come in essa Parte. 1541. 7. Aprile C. A. C. 3. c. 30. t.

Sia riparato, e conservato dall'Offizio Acque il Loco di Caroman, e Lidi destrutti, e rovinati dalle fortune di Mare, dovendo ricever la rinonzia fattagli dalla Comunità di Chioza del Loco stesso per detto effetto. 1543. 11. Settembre C. A. C. 3. c. 33. t.

Esecutori Acque debbano trasferirsi sopra Lidi per far rimovere tutti gl'impedimenti, ed occupazioni sopra gli Arzeri, e Montoni

de' medesimi, facendo tagliar, e levar tutte le Canevere, Ciese, Spini, Alberi, ed ogni altra cosa ivi piantata,

Gli Orti siano ridotti lontani dalla Scarpa degli Arzeri piedi dieci;

Sia allargata la strada piedi dieci di più per non esservi lo spazio bisognoso, formandola di piedi quindeci, ed in oltre sii fatto un fosso di piedi cinque per Termine alle Vigne.

Le Scarpe degli Argini più piane, e di maggior larghezza, così dalla parte della Laguna, come verso il Mare;

La Riva d'essi Arzeri verso la Laguna sia ridotta larga dal piede quanto sarà alta.

Siano piantati verso il Mare quella quantità maggiore di Tamarisi, che sarà più possibile;

Facciano gli Esecutori restituire le Strade, o sian Carizade usurpate, ed occupate, che andavano dalla Laguna alli Lidi, e possino occorrendo anche farsi strade nuove;

Pene a quelli, che tagliassero, abbassassero, overo rompessero gli Argini suddetti. 1550. 9. Gennaro C. A. C. 3. c. 62. t., e c. 64.

Sia fatta una Traversagna sopra il Lido di S. Niccolò tirandovi poi una valida Trinciera, che assicuri quella parte verso Marina, e sia frontiera del Forte all'incontro di quello di S. Andrea, ed empito il Castel Vecchio di Terreno, e ridotto in Cavalier. 1560. 7. Febraro C. X. Z. C. 4. c. 14.

Li Savii, ed Esecutori col parer de' Periti faccino risarcire il Molo di Pietra a S. Piero della Volta. 1565. 12. Giugno C. A. C. 4. c.49.t.

Proibizione a' Vignaroli di gettar in Laguna Mellonere, Zucchere, ed altri Erbaggi;

Tengano le loro scoazzere dentro i Paredi. 1565. 13. Giugno C. A. C. 4. c. 52.

Proibizione di far pascolar Animali sopra i Lidi con pena a' trasgressori della perdita de' medesimi, e di Lire 100. a chi li ricoverasse. 1566. 5. Ottobre T. 4. c. 90.

Attesa l'incuria della Comunità di Chioza ne' suoi Lidi debbano ripararsi, e mantenersi dal Magistrato Acque, corrispondendo essa Ducati due mille all'anno delli suoi Dacii, ed Entrate;

E più Ducati quindeci mille a Ducati 500. all'anno. 1574. 18. Novembre D. S. C. 5. c. 22. t.

Non possano gli Operarii de' Lidi unirsi più di due insieme nel levar Lavori di qualunque sorte. 1578. 9. Aprile T. 5. c. 23.

Sia lincenziato il Conduttor del Dacio delle Beccarie sopra la dimanda di poter far pascolare gli Arzeri de' Lidi da' suoi Animali. 1585. 11. Ottobre T. 5. c. 233.

Taglie assegnate a quelli, che manifesteranno delinquenti, che avessero rotte, e guaste Palade de' Lidi, ò Mede, e segni Pubblici

ne'

ne' Canali. 1587. 4. Marzo C. Z. C. 5. c. 80. t.

Pena cominata di Ducati 25. correnti al Nodaro, e Proto, che facesse Mandato ad alcun particolare per concessione de' Pali, che eccedessero la longhezza di piedi cinque. 1589. 15. Aprile T. 6. c. 55. t.

Compreda fatta dal Offizio di Terreno a Malamocco inserviente alla reposizione de' Tolpi per li bisogni de' Lidi. 1590. 3. Decembre T. 6. c. 133.

Debba farsi la consegna delle Vigne, e possa cadauno goder due passa di Terreno vacuo per quanto s'estende la larghezza della sua Vigna, intendendosi il resto confiscato. 1591. 31. Luglio T. 6. c. 175.

Ordine a s. Carlo Ruzini Esecutor alli Lidi, e Fiumare, che faccia acconciare la Casa in Chioza, che serve per alloggio del Magistrato in occasione di trasferirsi a quelle parti per pubblico servizio. 1599. primo Settembre T. 9. c. 29.

Siano bollati li Pali, che sono posti nelle Paleselle, ed ogni volta occorrerà rimettere nello stesso luogo un palo da nuovo, sia aggiunto un bollo. 1600. 17. Marzo T. 9. c. 61.

Deliberazioni dei Delegati sopra la reparazione de' Lidi di Chioza, Pelestrina, Malamocco, ed altri luoghi; Non dovendo attendersi ad altra materia di provisione, che a quella giudicata sempre certa, e sicura, e comprobata dall'esperienza, cioè d' Arzeri alti piedi 13. ben consolidati, Palificate lunghe in Mare sopra i Moli vecchi, e Paliselle dietro la Marina riempite di Sassi, e sia operato col Metodo nelle nove prescrizioni stabilito per difesa de' Littorali suddetti. 1600. 28. Gennaro C. 6. c. 88. e 29. detto approvazione del Senato.

Siano contribuiti della ragione de' pubblici Depositi di Cecca D. 4000. all' Offizio Acque per la costruzione delle Porte di Brondolo, e reparazione de' Lidi, e per la reintegrazione d'esso dinaro resti obbligato il restante delle Sacche, che si venderanno. 1601. 9. Giugno D. S. C. 6. c. 127. t.

Debbano rimaner dell' Offizio le Punte vecchie, che si levano sopra i Lidi da potersi impiegare altrove. 1602. 25. Febbraro T. 9. c. 164. t.

Tenga il Proto conto in Monte separato della ricevuta di tutto quello capiterà, ponendo all' incontro la dispensa secondo la anderà facendo;

Non siano sottoscritti Mandati ad alcun Operario, se non sarà dichiarito esser Creditore di maggior summa.

Prima di far acconciare alcuna Palada siano contati i Pali vecchj, che averanno a rimanervi, e si faccia menzione nella Poliza d'Incanto di quelli doveranno figgersi. 1603. 21. Decembre T. 9. c. 195.

Sia

Sia disfatto il Molo di Sassi alla Garzina per servirsene al ristauro di quell' Argine, dovendo nel tempo stesso esser prolungata quella Palada per passi 100. andando verso il Faro di Pietra. 1617. 18. Agosto T. 12. c. 89.

Chi si sia non debba asportare nè Pali, nè Ferramenta fuori di Opera. 1622. 29. Giugno C. A. C. 7. c. 122.

Comissione alli Savii, ed Esecutori di far seguire Proclama nella Città di Chioza, e Caurle, e a Malamocco, Pelestrina, Sant' Erasmo, S. Niccolò del Lido, e 3. Porti, che niuno ardisca por mano nelli Legnami, e Ferramenta di pubblica ragione esistenti sopra i Lidi, ò Spiaggie sotto le pene comminate. 1622. 29. Giugno C. A. C. 7. c. 122.

Debba spedirsi uno degli Esecutori a Malamocco, e dove ricerca il bisogno per provedere alle occorrenze, ed urgenti ripari, e restaurazioni de' Lidi. 1625. 29. Ottobre D. S. C. 7. c. 134. t.

Ai Pali, che si piantano siano tirate le punte lunghe a piede, e mezo per piede. 1625. 13. Novembre T. 13. c. 223.

Attesa la Terminazione, che dispone, che li lavori fatti oltre la poliza d' Incanto non venghino pagati, Resti rimessa ogni pretesa dell' Operario contro il Proto, 1627. 13. Marzo T. 14. c. 15. t.

Siano corrisposti oltre il suo Salario Ducati 20. al Mese a Niccolò Galli Vice-Proto fino che presterà il suo impiego sopra i Lidi. 1627. 27. Marzo T. 14. c. 18.

Non possano esser tolte all'Incanto altre Operazioni dagli Appaltadori, quando non siano prima terminate col Laudo quelle, che hanno intraprese. 1627. 20. Aprile T. 14. c. 22.

Sia concesso alla Parrocchia di Pelestrina per uso di seppellir li Morti il Terreno pubblico verso Marina a lungo l' Arzere passa 16., e passa due per larghezza verso il Mare, confinando con il muro del sacrà. 1630. 29. Novembre T. 14. c. 184.

Debbano esercitarsi personalmente li Soprastanti de' Lidi, nè sia posta Mano da altri sopra le loro Note, e libri. 1632. 24. Marzo T. 14. c. 228. t.

Le Operazioni prescritte con la Parte di 10. Agosto passato, e quelle di più, che si risolvessero di fare nelli Castelli, e nel Lido, abbino ad essere ordinate col consiglio, e parere dei Capi di Guerra, ed Ingnegneri, e delli tre Deputati alla Revisione del Lido. 1645. 20. Settembre D. S. C. 8. c. 92. t.

Eccitamento ad applicarsi con tutta diligenza a deliberare li lavori, e stabilire li Partiti, proveder di Pali, Tolpi, Ferramenta, & altro occorrente per la reparazion delle Rotte ne' Lidi, e a divertimento de' mali maggiori, che vengono minacciati;

Si solleciti il dinaro d' esazione dovuto per essi Lidi;

Siano somministrati dal Conservator del Deposito Ducati 10000: 1649. 17. Luglio D. S. C. 8. c. 113. t.

Ordine alli Savii, ed Esecutori Acque d'applicarsi a deliberar i Lavori, stabilir li Partiti, proveder de' Tolpi, Sassi, Ferramenta, ed altre Occorenze per riparar i siti più bisognosi;

Assegnazione di Ducati 10000. di ragione del Taglion preso, e della Decima per l'esiggenze sudette;

Incarico alli Governatori dell'Entrade di far contar detta summa direttamente al Magistrato Acque;

Imposizione di due Grossi per Ducato sopra tutti gli affitti di Case, ed altri stabili, uno dovuto dall'affittuale, e l'altro dal Patron, da esser questi impiegati nella riparazione stessa. 1652. 2. Marzo D. S. C. 8. c. 136.

Essendo stati fatti Pali di più dell' obbligo, e dimandando l' Appaltadore il Credito, e pagamento, resti licentiato stante la Legge contraria del C. A., non valendo l'Ordine del Proto, nè meno d' un solo de' Giudici. 1654. 26. Febraro T. 18. c. 57.

Comissione al Magistrato Acque di portarsi sopra l'Incanto per la Vendita di Campi 1800. circa della Confiscazione 1648, che per il Corso de Fiumi Bacchiglion, e Brenta si sono uniti a' Lidi vicini. 1656. 17. Febraro D. S. C. 8. c. 190. t.

Che per otto settimane prossime in cadauna d' esse debbano esser ballotati al Magistrato all' Acque con la forma, e privileggi, come si prattica per le Polizze dell' Arsenal, Ducati 500. V. C. da essere impiegati nelle Opere necessarie da farsi sopra i Lidi. 1657. 7. Settembre D. S. C. 8. c. 199. t.

Siano restaurate da chi incombe le fondamente dirocate di dentro dei Lidi, e si esamini, se potesse riuscire proprio dar per appalto il mantenimento d'essi.

Sia fatta ristaurare la Casa, e Cavana del Magistrato a Pelestrina. 1658. 12. Giugno D. S. C. 9. c. 7. t.

Comissione al Magistrato, e Proveditor sopra Lidi Zen di versare unitamente, e ben ventilare li riguardi, e ragioni, che possino esser considerate intorno il Taglio della Garzina, con il modo, che verrà stimato migliore, e per assicurare il Castello di Sant'Andrea;

Debbano con le prime provigioni de' Pali ordinare le Palificate necessarie.

Sollecitino il Processo per le Contrafazioni comesse da quelli, che escavano Terreno dalla Laguna gettandolo sopra la contrascarpa del Forte S. Niccolò. 1658. 16. Luglio D. S. C. 9. c. 10. t.

Debba portarsi alla Visita de' Lidi il N. H. Esecutor, che prò tempore sarà alla Cassa nel mese di Marzo, accompagnato con l' altro Esecutor, che subintrerà alla medesima, e ciò perche l'Attuale possi far operare quello stimasse necessario, ed il Successore sia informato

al tem-

al tempo, che subentrerà a tale incombenza. *1659.* 8. Agosto T. *19.* c. 37. t.

Che il Cassier non possa disponere in pagamento d'alcun Mandato anteriore l'assegnamento destinato ai Lidi de'Ducati 2000., Ma questi debbano esser disposti per le presenti urgenti Operazioni. *1659.* 12. Novembre T. *19.* c. *62.*

Sia tenuta la Scrittura de' Lidi per ovviare le confusioni a dita per dita tanto de'Materiali, che d'Arzeri, Palade ed altro, come è descrittto nella presente Terminazione. *1659.* 3. Gennaro T. *19.* c. *76.* t.

Nel primo giorno di Conseglio siano eletti *6.* Aggionti, che col Magistrato si portino a rivedere le rovine occorse ne' Lidi, ed abbiano a deliberar il modo delli ripari. *1660.* 18. Decembre D. S. C. *9.* c. 48., e vedi 21. detto per l'imposizione de' grossi 3. per Cento.

Incarico al Magistrato Acque di continuare le proprie diligenze nella riparazione.

Invigili per unire il maggior Numero possibile di Tolpi col Mezo di Partiti.

Sia fatto pubblicare nel M. C. ad intelligenza di cadaun Nobile Debitore, che debba sodisfare li debiti d'ogni sorte, che tenesse nel Magistrato Acque per tutto il mese di Febraro prossimo. *1660.* *19.* Gennaro D. S. C. *9.* c. *56.*

Il Magistrato solleciti la continuazione de'Lavori, e vada deliberando li Partiti de' Sassi.

Comissione al Regimento dell'Arsenale di far fabricare cinquanta Burchielle.

Formate che siano debbano rimettersi alla dispositione del Magistrato Acque per esser da esso fatte consegnar agli Operari con li Armizi necessari, ed impiegarsi all' escavazione de' Fanghi, che devono adoprarsi per la construzione degli Arzeri;

Solleciti l'effetto della Recisione de'Tolpi già decretati, e sia comesso il Taglio d' altri nel Territorio Padovano; *e oome in esso Decreto più difusamente spiegato nel Capo 2. di questo Trattato all' Articolo primo.*

Destinazione della Giornata alla riduzione del C. A. per l'elezione di Proto ai Lidi. *1660.* 8. Febraro D. S. C. *9.* c. 57.

Magistrato disponga gli Ordini alli Territorii di Padoana, e Trevisana per il numero d' Operarii, che saranno necessarii al bisogno de'Lavori ne'Lidi;

Stabilisca la loro Mercede conveniente;

Approbazione del Partito de' Sassi di Lispida con l'assegnamento di Ducati 500. al Mese dall' Offizio della Dogana da Mar. *1660.* *19.* Febraro D. S. C. *9.* c. *59.*

Gli Affittuali delle Vigne, ed Orti del Lido, cha hanno patito

Mm 2 danni,

danni, e rovine per l'escrescenze, siano tenuti pagare li tre grossi per Ducato sopra gli affitti per metà, cioè la sola porzione de' Patroni de' beni, e siano esenti della loro metà;

Debbano contribuire li 3. grossi per Ducato tutte quelle Valli, che sono permesse

Magistrato Acque, e Deputati vadino obbligando li Monasterii a quella contribuzione di danaro, che stimeranno proprio, proporzionatamente a cadauno d'essi. 1660. 23. Febraro D. S. C. 9. c. 62. t.

Si osservino li Capitoli contenuti in Lettera dell' Ambasciator in Parigi Grimani, ne' quali sono descritti varii modi pratticati in quelle parti per riparo de' Lidi. 1660. 26. Febraro D. S. C. 9. c. 64. t.

Incarico all'Ambasciator in Francia di tener prattica per due Persone della maggior Perizia, che si disponessero venir a questa parte per far una prova dei raccordati ripari.

Aggiungendo la spesa, che vi potesse andare. 1661. 5. Marzo D. S. C. 9. c. 65. t.

Per provedere de' Fanghi per gli Arzeri obbligo alle Barche grosse di condurne ai Lidi. 1661. 14. Maggio D. S. C. 9. c. 70. t., vedi altro 21. Maggio detto.

Siano assistiti i lavori dall' Esecutor Vitturi abbia destinata una Barca armata, e possa il Magistrato obbligare i debitori vecchi del Dogado a contribuire l'Opere necessarie;

Li Rettori di Padova, e Treviso facciano venire un uomo per Villa, che s'impieghi nei lavori. 1661. 2. Luglio D. S. C. 9. c. 76.

Sia assegnato del primo dinaro, che capiterà per le Vendite degl' Offizii tanto sopra la Vita, che in perpetuo, Ducati 15000. V. C. da esser disposti nella restaurazione de' Lidi. 1661. 10. Agosto P. C. 9. c. 80.

Mercede agli Operarii per le Palisselle a meza scarpa in ragione di Ducati 6. il cento. 1661. 6. Settembre T. 20. c. 27.

Siano in termine di mese uno fatte da nuovo le fondamente, che circondano i Lidi di presente diroccate, e ritirate le Grisiole in dentro piedi 5. 1661. 6. Settembre T. 20. c. 26. t.

Sia imposto un quarto di Taglione per Sovegno alla reparazione. 1662. 15. Marzo D. S. C. 9. c. 98. t.

Magistrato solleciti la restaurazione degli Arzeri, e la costruzione delle Palade sopra i Lidi da Chioza fino alli 3. Porti;

Assegnamento di Ducati 2000. dalla T. F. per impiegarli nella detta restaurazione. 1662. primo Luglio D. S. C. 9. c. 110. t.

Assegnamento di Ducati 2000. per la medesima reparazione. 1662. 28. Luglio D. S. C. 9. c. 113.

Gli Arzeri de' Lidi siano fatti d' altezza di piedi dieci, e ciò sino verrà determinato con gli Aggionti la maniera, che fosse stimata più conferente. 1662. 13. Settembre T. 20. c. 121.

Non

Non s'ometti diligenza per deliberare in Appalto la reparazione. *1663.* 10. Maggio C. A. C. *9.* c. 149. t.

Gli Arzeri restino d'altezza di piedi dieci dopo assodati. *Presa tal Parte con gli Eccellentissimi Aggionti.* 1664. 13. Maggio T. 21. c. 63. t.

Sia dal Magistrato de' Governatori del Entrade accellerata la riscossione delli Ducati 12000. da' debitori degli Aggionti di Decembre, perche possano con esso denaro perfezionarsi li Lavori de' Lidi. *1666.* 22. Maggio D. S. C. 10. c. 25. t.

Non siano deliberati i Lavori ad Operarii Debitori ò di Opere non adempite, ò di denari somministrati. *1666.* 10. Gennaro T. 22. c. 20. t.

Per la penuria d' Operarii essendovi molti debitori per Opere non compite, che sarebbero esclusi; Sia terminato, che possino concorrere quelli, li cui debiti non eccederanno Ducati 200. 1667. 8. Marzo T. 22. c. 30.

Per supplire alli bisogni siano dalla Milizia da Mar fatti passare in Cassa del Magistrato alle Acque Ducati *6000.* del denaro della Vendita delle libertà de' Traghetti per esser disposti Ducati 4000. per Lidi a questa parte, e Ducati 2000. per gli altri di Caorle. *1667.* 21. Maggio D. S. C. 10. c. *46.*

Debba il Magistrato esiggere da quei Terreni, e Forti a Malamocco ciò, che ricavava il N. H. Zen Proveditor, e serva il dinaro per l'esiggenza de' Lidi stessi.

Doverà pure soddisfare di tempo in tempo il Monastero di S. Lorenzo di questa Città dell' annua corisponsione giusto al Decreto *1669.* 19. Agosto. *1671.* 21. Marzo D. S. C. 10. c. 137. t.

Siano formate creditrici le Madri di S. Lorenzo nel Quaderno de' Lidi di Ducati 155. annualmente da essergli pagati di sei in sei mesi per occasione del Terreno occupato dai Forti di Malamocco. *1671.* *9.* Aprile T. 23. c. *6.* t.

Circa il mantenersi gli Arzeri a Caorle, contribuendo il Magistrato per le Palade. *1674.* *16.* Agosto D. S. C. 11. c. 15. t.

Siano formate le Palade sopra il Lido del Cavallin per trattenere li Sabbioni. *1675.* *26.* Agosto D. S. C. 11. c. 35. t.

Sia tagliata l'Affittanza del Magistrato per l'uso di segar l'Erba nella Meza Luna, ed altri Luochi del Lido, ed applicato il tratto del Fieno, che si ricava, al Custode del Castello in loco di Salario. *1677.* *26.* Febraro D. S. C. 11. c. 87.

Debba dal Proto farsi la stima avanti la deliberazione d' ogni lavoro espresso nella Polizza d' Incanto. *1678.* 23. Luglio T. 24. c. 31. t.

Resti annullata l' intimazione fatta dal Magistrato delle R. V. al Perito Guberni per l' Affittanza dell'Erbe sopra i Lidi, e rimangano a libera disposizione del Magistrato all' Acque con avvertenza, che

non siano pregiudicati col pascolo degli Animali i Littorali. 1678. 17. Settembre D. S. C. 11. c. 98. t.

Regole, ed avvertenze da aversi, ed esser pratticate dal Proto, tanto prima che siano rilasciati i Laudi, come nelle consegne de' Materiali, che si fanno agli Operarii, ed incontri de' medesimi. 1682. 3. Settembre T. 25. c. 58.

Siano contribuiti Ducati 60. all'anno alli rappresentanti li quondam Iseppo, e Pasqualin Ballarini per risarcimento della Vigna, e Casa occuppata nella Fabrica de' Forti a Malamocco. 1687. 24. Febraro T. 25. c. 143. t.

Non dovendo ingerirsi ne' Lidi il Magistrato delle R. V., li Savii, ed Esecutori alle Acque applichino il loro Zelo, acciò sotto qual si sia pretesto non vengano gli Arzeri pascolati, ò vi si inferiscano altri pregiudizii;

Lo stesso circa li due Torrioni, a' quali doverà continuar la sopraintendenza del Magistrato alle Fortezze;

Imposizione di Grossi due per Ducato sopra gli Affitti per l'esiggenze della reparazione de' Lidi;

Regola per la Esazione. 1686. 13. Novembre D. S. C. 12. c. 104. t. e c. 119. t.

Debbano estraersi sei del C. A. per scrutinio, quali uniti al Magistrato rivedano, ed assistano alli urgenti ripari de' Lidi di Malamocco, Pelestrina, e Chioza per li danni gravissimi accaduti, ed all' Esecutor, che s'attrova a quella Cassa, resta appogiato il continuo sopraluocho a' lavori medesimi. S'esaminino le operazioni da intraprendersi, e si ricevano gli arricordi per migliorarli;

Debba tenersi dita a parte di queste spese, e per li Laudi vi concorrino due Delegati, e l'Esecutor alla Cassa;

Ordini per provisioni di Tolpi, Sassi, Dinaro, e disposizioni per li Lavori. 1686. 14. Novembre D. S. C. 12. c. 105. t.

Siano fatte le Palificate occorrenti agli Arzeri di Caorle con invigilare, che dai Caurlotti vengano fatte le operazioni a loro spettanti. 1686. 23. Novembre D. S. C. 12. c. 108. t. e c. 109. t.

Sia instituito un Quaderno col suo Giornale per le operazioni da farsi sopra i Lidi 1686. 5. Decembre T. 26. c. 43. t.

Restano approvate le sedici Terminazioni estese dalli Savii, Esecutori, e Deputati ai Lidi per il Metodo nella restaurazione de' medesimi. 1686. 2. Gennaro D. S. C. 12. c. 115. t. Le dette Terminazioni sono registrate nel Libro Scritture de' Lidi. 1686.

Gli Arzeri de' Lidi doveranno esser formati in altezza di piedi tredeci sopra il Comun dell'Acqua. 1687. 7. Marzo T. 26. c. 52.

Doveranno pur deliberarsi i Lavori sul *Caroman* li più importanti per renderlo assicurato. 1687. 3. Maggio D. S. C. 12. c. 126.

Debba assistere per le operazioni da farsi un N. H. Esecutor, ed

abbia

abbia Ducati 15. al Giorno compreso Vitto, Barca, ed altro. 1687. 7. Maggio T. 26. c. 66. t.

Disponga il Magistrato con ogni celerità possibile il più pronto, e sollecito riparo nei Lidi di Caorle a preservazione di quel Luoco. 1687. 3. Luglio D. S. C. 12. c. 135. t.

Per la preservazione delle Palificate, ed altri Legni, che vengono posti nelle Acque Salse sia permesso al Magistrato d'ascoltare il Raccordante, ed assicurarlo de' testimonj della pubblica gratitudine, quando sia posto in esecuzione, e che riesca il raccordo. 1687. 19. Luglio D. S. C. 12. c. 138.

Proposta un' esibizione da Girolamo Amadoni da Ferrara, ed altra da Persona segreta per preservar le Palificate da Biscie, debba il Magistrato alle Acque ascoltar l'uno, e l'altro per riferir poi la diferenza, e la spesa. 1687. 25. Settembre D. S. C. 12. c. 144. t.

Per la continuazione de' Lavori, provisioni di Tolpi, Imposizione di un grosso sopra gli affitti, ed altri ripieghi. 1687. 7. Febraro. D. S. C. 12. c. 155. t.

In risarcimento de' Lidi di Caurle il Magistrato faccia seguire sollecitamente quelle Operazioni, che si ricercano a render preservata la Città, e quella Chiesa. 1687. 14. Febraro D. S. C. 12. c. 157.

Siano spediti 60. Operarii ad escavare il Porto di Lepanto. 1688. 18. Agosto T. 26. c. 144. t.

Sopra il Littorale di Caurle spedisca il Magistrato uno degli Esecutori ad osservar il bisogno, e quello può occorrere al necessario riparo, destribuendo gli ordini proprii, affine si eseguiscano sollecitamente le più essenziali occorrenze a sicurezza de' Lidi medesimi. 1688. 31. Decembre D. S. C. 12. c. 174. t. Vid. 1689. 26. Gennaro D. S. ibidem c. 189. t.

Pregiudicati altamente i Lidi dalle passate inondazioni debbano per il loro importante ristauro farsi passare dalla Cassa d'affrancazion in quella de' Lidi a titolo d'Imprestanza Ducati 10000.;

Siano imposti doi Grossi per Ducato sopra gli affitti;

Il Magistrato con li Aggionti si portino sopra luoco giusto al praticato in tali occasioni. 1691. 21. Febraro D. S. C. 13. c. 38., e c. 39. t.

Per la riparazione tanto urgente sia gettata l'imposizione de' grossi due per Ducato sopra gli affitti de' stabili della Città. 1692. 8. Marzo D. S. C. 13. c. 39. t.

Si faccia l'esperienza del Metodo de' Lavori ad uso d'Ollanda raccordato dall'Alberti frà li numeri. 35.36. 1692. 6. Settembre T. 27. c. 149.

Il Perito Alberti formi l'Opera di pertiche 60. di Riparo all'uso d'Ollanda sopra il Lido di Pelestrina. 1692. 18. Settembre D. S. C. 13. c. 62.

Resti

Resti espressamente vietato in avvenire l' uso di riponere fanghi di Laguna sopra il continente del Littorale. *1692.* primo Novembre D. S. C. 13. c. *66.*

Siano in conformità del Modello del Vice-Proto Piccoli fatti li ripari di Pietra sopra li Lidi di Caurle. *1693. 9.* Aprile T. 27. c. 183.

Debbano ristaurarsi le Case al Lido, ed ai tre Porti, mentre servono per ricovero degli Offiziali. *1693.* 5. Settembre D. S. C. 13. c. *92.* t.

Resti accomodato il Ponte di Legno di Malamocco, e poscia consegnato a quella Comunità per il suo mantenimento. *1694.* 8. Maggio D. S. C. 13. c. *106.* t.

Dalli Teatri della Città s' esiggano le imposizioni de' grossi per Ducato così dell'anno *1672.*, che delle posteriori dovendo regolarsi col ragguaglio dell' espedizioni, che gli anni 1678., e *1679.* furono fatte dal Collegio delli dieci Savii in Rialto de' Teatri medesimi. *1695.* 5. Maggio D. S. C. 13. c. 119.

Sopra la nuova forma di Palesella proposta dal Perito Tirali ne sia fatta l' esperienza, perche a confronto del metodo vecchio possa esser fondatamente comandato il più opportuno. *1695.* 18. Agosto D. S. C. 13. c. 1*26.* t.

Siano dal Magistrato fatti costruire gli Speroni occorrenti al risarcimento del Lido di Caorle con la restaurazione dell' antico Guardiano. *1696.* 2. Giugno D. S. C. 13. c. 138.

Stante le premure di render accomodati li Guardiani al Porto di Malamocco, non debba esser dal Proto distribuito Materiale di sorte alcuna, se prima non saranno compiti. *1696.* 5. Settembre T. 28. c. 38. t.

Sia approvata la Terminazione *1683.* 24. Febraro circa la contribuzione di Duc. *60.* annui agli Eredi Ballarini per li Forti di Malamocco. *1696.* 22. Settembre D. S. C. 13. c. 14*6*, e Vid. T. *1697.* 7. Giugno T. 28. c. 71.

Per riparo de' gravi danni inferiti dal Mare alla Città di Caorle, debba il Magistrato far costruire l' antico Guardiano con Tolpi, e Sassi nella forma appunto dell' altre Palade. *1696. 9.* Febraro D. S. C. 13. c. 151., e c. 185.

Siano rimesse le Palade nella spiaggia al Porto di Malamocco. *1697.* 25. Maggio D. S. C. 13. c. 157.

Debbano eriggersi sei Palade per coprire, e difendere da nuove emergenze, e danni il Porto di Malamocco. *1697.* 7. Settembre D. S. C. 13. c. 171.

Magistrato informi, se sia seguita l' esperienza comandata dal Decreto *1695.* 18. Agosto circa la costruzione delle Paliselle proposte dal Perito Tirali; Se nel dispendio di queste al confronto delle vecchie,

chie, ſiavi alterazione rimarcabile. Ne faccia ſopra lo ſteſſo proggetto ſeguir l'eſame da Perſona d'abilità 1700. 2. Marzo D. S. C. 14. c. 37.

Per le proviſionali operazioni a riparo de' Lidi proprio è ſtato l' eccitare col mezo de' Deputati delle Comunità gli Ortolani di Malamocco, Peleſtrina, e Chioza a ſupplire in mancanza d'Operarii con le proprie Perſone,

Sia impoſto un groſſo per Ducato ſopra gli affitti delle Caſe, ed altri ſtabili, come in ſimili impoſizioni, da eſſer pagato con li modi, e forme ſolite. 1701. 15. Luglio D. S. C. 14.

Per le Operazioni, che reſtano ſtabilite nell'anno corrente ſopra il Lido di Caurle poſſa il Magiſtrato valerſi del denaro della Caſſa eſtraordinaria. 1703. 24. Marzo D. S. C. 14. c. *96*. t.

Reſta eccitato il Zelo del Magiſtrato a far ſollecitamente effettuare valide Operazioni nei ſiti de' Lidi, che conoſcerà del maggior biſogno, e per li Spironi, e Guardiani, che impediſcono l'ingreſſo delle Sabbie sì altamente pregiudiciali alli Porti, e Laguna. 1704. 23. Agoſto D. S. C. 14. c. 11*6*. t.

Appalto di Caichie di Cornoler, ſive Pironi numero dieci mille a Lire 10. il Cento. 1714. 12. Decembre T. 28. c. 2*68*.

Per le urgenti premure della reparazione de' Lidi ſia gettata la gravezza de' groſſi due per Ducato;

Eſaminerà il Magiſtrato, ſe l'imporſi qualche contribuzione a' Burchi, e Barche reſpetivamente di genere diverſo nel loro ingreſſo alla Dominante, foſſe giovevole, e propria. 1705. 7. Aprile D. S. C. 14. c. 121.

Sia rilaſciata la Caſa a Malamocco, così che da quì avanti abbia di eſſa a ceſſare l'aggravio delli Ducati 40. annui. 1707. 25. Giugno D. S. C. 14. c. 1*6*0.

Taglio della Vendita fatta dal Magiſtrato del Cattaver del pezzo di Terra in vicinanza del Caſtello di S. Niccolò per li riguardi del pubblico ſervizio. 1707. 2*9*. Ottobre D. S. C. 14. c. 1*69*.

Non ſiano deliberati li Lavori in molto Numero, ma a parte a parte nei ſiti della maggior premura, nè poſſa darſi mano ad altri, ſe non ſaranno ſtati laudati li precedenti. 1708. 21. Aprile D. S. C. 14. c. 18*6*. t.

Dipendendo la ſuſſiſtenza de' Lidi dalle Palade, e Spironi, doveranno queſte eſſere l'oggetto primario dell'applicazione del Magiſtrato in Ordine a' Decreti, reſtando rimeſſe quelle, che ne teneſſero il biſogno, e piantandone altre nel maggior Numero poſſibile, mentre formano eſſe la Spiaggia, da cui proviene una valida intiera difeſa agli Argini;

Il Magiſtrato ſi porti ſopraluogo almeno due volte all' anno per farne l'oſſervazioni, rilevarne i diſaſtri, e portarne le notizie al Senato. 1708. 27. Settembre D. S. C. 14. c. 1*9*7.

Nn Siano

Siano de cœtero corrispoſti li Duc. 155. annui dal Magiſtrato alle Fortezze al Monaſtero di S. Lorenzo di queſta Città, atteſo l' eſſere ſtata ad eſſo demandata la ſopraintendenza de' Forti. 1708. 28. Febraro D. S. C. 14. c. 200. t.

In occaſione di Polizze d'Incanto per coprir gli Arzeri con Saſſi, e ſottoporvi Griſiole, doverà eſſervi meſſo una groſſa mano di Alega per vedere, ſe riuſciſſe di miglior effetto. 1710. 22. Marzo T. 29. c. 115. t.

Le operazioni ſopra i Lidi incaminate, ò da intraprenderſi ſi riducano a perfezione in tempo di buona ſtagione, preferendoſi le più neceſſarie, con avvertenza, che non ſiano laſciate imperfette;

Eſſendo grande il benefizio, che ſi ritrae dalle Palade, e Spironi, doverà il Magiſtrato ordinarne quel maggior numero, che foſſe loro permeſſo. 1712. 25. Agoſto D. S. C. 15. c.

Siano rimeſſi li Guardiani ai Porti, e le Palade, per l'abbandono de quali è provenuto l' imbonimento de' Porti 1714. 5. Luglio D. S. C. 15. c. 67.

Sia fatta l' Operazione ſuggerita dal Perito Piccoli d' Argine di Pietra alle Magree, e proveduto il biſogno. 1716. 11. Luglio T. 30. c. 99.

Appalto per le Calchie di Cornoler a Lire 13. il cento giuſto il Campione, che verrà conſegnato. 1716. 23. Luglio T. 30. c. 107. Vid. 8. Agoſto ibidem c. 107.

Per la regolazione de' Materiali inſervienti all'Opere de' Lidi reſta approvata la Terminazione; e per quello riguarda al Miniſtro, che trovaſſe il Magiſtrato neceſſario alla formazione di un nuovo Libro per lo Regiſtro. Si permette di ſtabilirgli quella Mercede, che ſia giuſta, da eſſer approvata. 1716. 29. Agoſto D. S. C. 15. c. 104.

Sia ſtabilito un Libro, ò ſia Quaderno de' Materiali per incontro di quelli regiſtrati dalli Sopraſtanti in materia di Partiti da eſſer tenuto dal Nodaro del Magiſtrato. 1716. 23. Settembre T. 30. c. 112. t.

Fatto l'eſame ſopraluogo dal N. H. Battaggia Eſecutor dell' Operazioni, che in preſente vengono pratticate ſopra i Lidi al confronto del Metodo uſato del 1700. reſti fermata la continuazione del corrente. 1716. 11. Gennaro T. 30. c. 120.

Sia preſa ad affitto la Caſa propoſta a Malamocco con Ducati 12. all'anno per ſervizio del Magiſtrato in occaſione di Viſite. 1717. 12. Maggio T. 30. c. 134. t.

Raſſegnata la Terminazione eſteſa del Magiſtrato per l' iſtituzione d'un Quaderno da regiſtrarſi li Materiali de' Lidi, e li Partiti come incontra il pubblico ſentimento la diſpoſizione di tali cautele, quali doveranno prontamente eſſer poſte in prattica con la giuſta Mercede al Miniſtro, così ſarà propoſta con le forme ſolite per l' approvazione. 1717. 28. Agoſto D. S. C. 15. c. 128. t.

Il Ma-

Il Magiſtrato informi, ſe li due Quaderni inſtituiti per il regiſtro de' Materiali, e Partiti ſiano intieramente perfezionati. 1719. 10. Maggio P. C. 15 c. 151.

Non debba il Perito rilaſciar Fede di Credito ad Operarii per le ſgrottadure d'Argini, ſe non col ragguaglio d'un quarto del prezzo deliberatoſi e per le Rotte, tre quarte parti a cauzion dell'adempimento dell'Opera. 1719. 30. Decembre D. S. C. 15. c. 164. t. Vid. 1720. 23. Luglio T. 31. c. 58. t.

Per l'Otturazione della Rotta grande alle Magree ſuggerendo il Matematico Zendrini occorrervi alcuni Arſigli di Galera, reſta incaricato il Reggimento all'Arſenale d'informare di quelli ſi troveranno in eſſa Caſa. 1722. 10. Giugno D. S. C. 16. c. 65.

Reſta ſtabilita la Caſa a Malamocco per comodo delle Viſite de' N. N. H. H. Eſecutori, e licenziata l'altra con gli obblighi, e forme, che ſono dichiarite. 1723. 25. Settembre T. 32. c. 2.

Reputando il Magiſtrato di pubblico ſervizio l'impiego di perſona, che regiſtri li Materiali per toglier la confuſione, e li diſcapiti, ed eſſendo inſtituito per tal effetto un Libro, potrà eſtendere Terminazione d'aſſegnamento da eſſere approvata. 1723. 30. Ottobre D. S. C. 16. c. 127.

Conoſciuta la neceſſità del Regiſtro de' Materiali di molti generi, conſegne, e conſumi, devenirà il Magiſtrato all'elezione di Perſona d'abilità, e ſufficienza, che ne ſoſtegna l'incarico coll'aſſegnamento di Ducati 8. al Meſe. 1723. 16. Decembre D. S. C. 16. c. 137. Vid. Deputazione. 1723. 25. Decembre T. 32. c. 7.

Sopra la relazion del N. H. Eſecutor Condulmer del cattivo ſtato, in cui s'attrovano i Lidi, il biſogno de' Pali, ed il groſſo Numero occorente de' Saſſi;

Reſta preſcritta l'unione de' Deputati ai Lidi con il Magiſtrato ſteſſo, affine che preſcielte le Opere più importanti ſia data mano al reſtauro Compite poſcia queſte doveranno a parte a parte ſcieglierne altre in conformità;

Circa li mezi del denaro, e de' Materiali ſarà proveduta la Caſſa, e per li Tolpi il Reggimento all'Arſenale riferiſca, ove poſſa eſſere fatto ne' Boſchi della T. F. un taglio oltre quello, che ſi potrà ricavare dalla Dalmazia;

Quanto ai Saſſi, ſopra il progetto d'obbligar ogni Barca a farne un Carico, ſarà del attenzione del Magiſtrato l'eſame. 1726. 24. Luglio D. S. C. 16. c. 265.

Nella Conferenza ſopra Lidi.

Siano in primo luogo riſtaurate le due importanti ſgrottadure ſul Lido a S. Piero;

S'intraprenda la Rotta eſiſtente al Caroman, e le altre alle Magree a parte a parte.

Come pure debbano otturarsi le due Rotte sopra i Lidi di Chioza;

Tali Operazioni complete nel più breve termine, si dovrà successivamente andar proseguendo nelle altre esiggenze a misura de' mezi, e de' Materiali. 1726. 6. Settembre C. 16. c. 270.

Nell'unione del Magistrato con li Deputati ai Lidi raccogliendosi l' esame dato all' esiggenze con la prelazione delle Opere a S. Piero sul Lido di Pelestrina, e delle Rotte del Caroman, delle Magree, ed in vicinanza del Castello di Chioza, doverà il Magistrato disponere gli ordini per il provedimento de' Tolpi, unione de' Sassi, ed altri Materiali, e sia rimesso a' Deputati, ed Aggionti alla Provision del Denaro l'articolo toccante l' oggetto del soldo. 1726. 21. Settembre D. S. C. 17. c. 1. t.

Riferisca il Magistrato, se in ora siano adempiti tutti li Partiti de' Tolpi, e le summe del denaro, che sono in essere, nella Cassa de' Lidi, se le destinazioni d' esso confluiscano con pontualità. 1726. 6. Febraro D. S. C. 17. c. 16.

Sia quanto prima perfezionato lo Spirone detto la Lova per riparo al Castel di Chioza, e proposta sollecitamente la Balotazione di denaro per il Taglio de' Tolpi. 1727. 24. Maggio D. S. C. 17. c. 29.

Conciliando li riguardi della pubblica economia con l' importante oggetto di rendere ben consistente la porzione d' Argine sul Caroman costrutta con Pietre grandi, il ripiego di far uso della Ciurma d' una Galera per rimettere le smosse, doverà il Magistrato all' Armar ben intendersi con quello alle Acque per dar esecuzione al proggetto. 1727. 19. Luglio D. S. C. 17. c. 36. t.

Negli Appalti delle fitture de' Pali debbano dal Soprastante numerarsi li vecchi, che esistono in cadauna opera da deliberarsi, e farne la consegna all' Appaltadore, che ne abbia a render conto. 1727. 11. Agosto T. 32. c. 141.

Per lo rifaccimento necessario del Pontile di S. Niccolò del Lido sia ingionto al Reggimento all' Arsenale di far somministrare il bisognevole, supplendo il Magistrato all' Acque il di più per l' acconcio d' esso in modo consistente. 1727. 21. Agosto D. S. C. 17. c. 42. t.

Debbano li Soprastanti ai Lidi nel rilasciare Fedi di fitture de' Pali esprimere essere stati fitti piedi 6. sotto il Comune, e per quello riguarda all' Argine dichiarire aver fatto fare una apertura in esso Argine, ed avervi trovato fango buono. 1727. primo Ottobre T. 32. c. 150. t.

Disposti in cadaun sito li provedimenti, e restauri de' Lidi sarà della prudenza del Magistrato rivogliere le mire ai siti della maggior urgenza;

Per l' universale poi de' Lavori, facendosi requisito indispensabile Pali, e Sassi, come per lo trasporto di questi dall' Istria si valerà

della

della Gallera, sollecitando anche quelli di Lispida, così per li Pali accudirà, che provenghino dalli Partiti, e dalla Dalmazia.

Quanto al dinaro averà il Magistrato a riferire il frutto derivato dal Zelo dell' Inquisitor, e Cassieri, rinforzando le diligenze loro per astringere li Debitori. 1728. 4. Maggio D. S. C. 17. c. 65. t.

Resta eccitato il Magistrato a frequentare l'unione della Conferenza per aver lumi necessarii, e distinti del vero stato della Fuosa, e degli effetti, che abbiano prodotte le operazioni disposte, come pure per esaminare gli ulteriori ripieghi, e per la costruzione delle Palade ai tre Porti a difesa della medesima;

Quanto al punto dell'infelice stato di tutto il Littorale descritto, è da compiacersi, che sia data la prelazione alli Lavori, che hanno maggior relazione ai Porti, alla Fuosa, ed al Canal di S. Spirito;

Per il soldo occorrente, doverà il Magistrato, e l' Inquisitore applicarsi ad astringere i difetivi debitori specialmente delle 5. per cento. 1728. 10. Febraro D. S. C. 17. c. 88. t., e altro 12. t. ibidem c. 90. t.

Restano decretate varie provisioni per Guardiani, Palade, e Spironi de'Lidi, ed a tal effetto l'approntamento de'Pali, e Tolpi con Tagli nella Dalmazia, e Partiti de'Tolpi esteri, diretto il tutto alla perfezione delle opere, e consistenza de'Lidi medesimi. 1729. 14. Maggio D. S. C. 17. c. 99.

Resti espressamente dichiarito, che non solo le Carizade vecchie s'intendino sempre fissate per servizio de'Lavori de'Lidi, dovendo esser contrasegnate con Pali, ò altro segno visibile, come siti pubblici da esser aperti ad ogni volontà del Magistrato, mà in oltre doveranno aprirsene di nuove qualor l'occorrenza de'Lavori lo ricercasse. 1729. 12. Gennaro T. 32. c. 70. t.

Debba de cætero nelle Polizze d'Incanto delle fitture de' Pali sopra i Lidi e Palesselle al Mare esser espresso l'obbligo agli Appaltadori di cominciare dal basso, ò della Scarpa dell' Argine al mare, e passar poscia alla seconda, e terza fittura superiore, ed in caso di contravenzione non sia loro levata Fede di Credito. 1729. 11. Maggio T. 33. c. 32. t.

Per la perfezione delle Opere al Caroman sia comesso al Reggimento all' Arsenale il bisognevole giusto la Nota, da esser restituita ogni cosa al terminar del lavoro. 1730. 8. Aprile D. S. C. 17. c. 118. t.

ARTI-

ARTICOLO SECONDO.

CHIOZA, E CASTELLO.

Ridotti li due Salitieri di Chioza ad un solo, e rimasta libera la Casa, resti per uso dell' Offizio all' Acque, e per ricovero de' materiali inservienti a' Lidi. 1560. 10. Ottobre C. A. C. 4. c. 9.

Stante la morte del Custode della pubblica Casa a Chioza; elezione di suo Figlio con gli utili, e benefizii aveva il q. di lui Padre, eccettuato il Salario, che de cœtero s'intendi abolito. 1623. 2. Agosto T. 13. c. 96. t.

Elezione di Custode della Pubblica Casa a Chioza con Duc. 12. all'anno di Salario. 1633. 9. Aprile T. 14. c. 268. t.

Supplicando la Comunità di Chioza, perche non siano destrutti gli Arzeri, ove soleva esser la Doana, siano riparati. C. A. C. 5. c. 45.

S'astringano al pagamento li Sabioneri di Chioza debitori per la riscossione delle Tanse, tenuto poscia ogni uno alla fine della sua Carica render conto al Magistrato della scossione, che averà fatta, non potendo andar a Cappello senza Fede del saldo. 1667. 21. Ottobre D. S. C. 10. c. 63.

Sia riparato il Castello di Chioza dalle mancanze, in che s'attrova, come pure li Castelli al Lido, ed il Forte a Malamocco. 1672. 10. Agosto D. S. C. 10. c. 177.

Il Magistrato alle Acque faccia il Castello di Chioza con l'impiego de Duc. 1700. creduti necessarii. 1691. 28. Aprile D. S. C. 13. c. 25.

Siano girati a credito della Communità di Chioza le summe di dinaro riscosso da' Ministri del Magistrato, e non passato in Cassa pubblica. 1712. 27. Maggio T. 29. c. 415. t.

Spedizione del Perito Minorello per liquidare la controversia vertente trà la Comunità, e la Commissaria del q. N. H. s. Antonio Lini. 1714. 15. Marzo T. 29. c. 490.

Il Magistrato riferisca, da che restò destrutto il Guardiano num. 80., da quanto tempo, e per quali cause, e ciò che abbia prodotto l'abbandono suddetto, se fosse bene il rimetterlo, e quanta la spesa, il tutto in rifflesso ed a benefizio del Castello di Chioza. 1722. 14. Agosto D. S. C. 16. c. 76.

Sopra il punto de' Contrabandi, che vengono introdotti in Chioza per via della rotta a marina dalla Relazione, e Dissegno dell' Inquisitore risulta l'importanza di prontamente accorrervi.

Sia comesso al Magistrato Acque di prender in esame i mezi d'otturare, ò custodire almeno la detta Rotta, ò di quell' altra maniera, che fosse ritrovata più pronta, più facile, e maggiormente sicura per impedire il disordine. 1732. 11. Settembre D. S. C. 17. c. 189. t.

CAPO

CAPO SECONDO

ARTICOLO PRIMO.

TOLPI, ED ALTRO LEGNAME.

PEr il Taglio de' Tolpi non s'accettino esibizioni, di Particolari, ma sia spedito fuori uno de' Ministri dell'Arsenale. 1577. 14. Gennaro T. 5. c. 19.

Non possano vendersi senza ballotazione le Cime di piedi cinque. 1601. 15. Settembre T. 9. c. 123. t.

Siano dati alli due Sottoproti dell'Arsenale soldi 30. al giorno per questa sola volta, in riguardo alle estraordinarie fatiche, e spese fatte per la raccolta de' Tolpi. 1602. 11. Gennaro T. 9. 161. t.

Rimangano dell'Offizio le Punte vecchie, che si leveranno sopra i Lidi da potersi impiegare altrove. 1602. 25. Febraro T. 9. c. 164. t.

Debba de cœtero tenersi conto distinto a parte di tutte le Cime di piedi 3., 4., e 5. de' Tolpi, e delle Stelle, che saranno state fatte sopra i Lidi, e di quante dispensate, ò vendute, e di quante di tempo in tempo rimaneranno in essere;

Di mesi sei in mesi sei doverà esser portato alla Banca detto Conto, riformandosi li prezzi, cioè delle Cime di piede uno soldi 5. l'una, di piedi 3. e 4. soldi 12. l'una, e le Stelle valutate Lire 9. il passo. 1604. 11. Giugno T. 9. c. 229. t.

Non siano disposti Tolpi a verun Particolare, se non con ballotazione della Banca. 1627. 20. Maggio T. 14. c. 27. t.

Regole circa il Taglio de' Tolpi nello Stato. 1630. 19. Giugno T. 14. c. 159.

Obbligo del Proto di presentare ogni mese un conto dei Tolpi capitati nel mese precedente, e della loro dispensa;

Lo stesso della Ferramenta, delle Cime, e Stelle, non potendo disporsi, che con ballotazione della Banca. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Attrovandosi mancanti delle giuste misure molti Tolpi del Partito corrente siano ricevuti a pagamento tre per due. 1641. 14. Febraro T. 15. c. 86. t.

Appalto per la Condotta di Tolpi 3000. da Paesi Arciducali di piedi 14. a Lire 5. l'uno. 1643. 28. Gennaro T. 16. c. 66.

Sia descritta sopra un Libro dal Proto la ricevuta de' Tolpi forastieri, e dello Stato, con la dispensa de' medesimi;

Lo stes-

Lo stesso per gli altri Legnami, e Ferramenta al tempo delli Laudi, e siano fatti gl'incontri con nota alla presenza dell'Esecutor;

Si registrino anco le Cime, Stelle, Pali vecchi, che veranno dispensati, conservando li Mandati in Filza;

I Legnami, che si compreranno, debbano essere subito bollati, e fatti condur nelli Magazeni dei Depositi, acciò non vengano cambiati nelle botteghe. 1643. 24. Febraro T. 16. c 71.

Comissione d'un Taglio di 10000. Tolpi nei boschi di Padoana, e Mestrina;

Debba seguire il Taglio nella prossima Luna d'Agosto;

Si usi diligenza a condurli, affinche non restino esposti alle ingiurie de'tempi;

Doveranno esser impiegati nella reparazione di quella parte de' Lidi, che si rende più importante. 1658. 12. Giugno D. S. C. 9. c. 7. t.

Appalto per straporto di Tolpi recisi nel Territorio Padovano alli Lidi a Ducati 20. il cento. 1659. 16. Decembre T. 19. c. 66. t.

Simile per la Condotta di diecimille in anni due dall'Istria a Lire 4. l'uno. 1660. 4. Luglio T. 19. c. 128., e 1660. 28. Gennaro ibidem c. 166. t.

Altro per la Consegna, de'Tolpi di Terre aliene trentacinque mille a Lire 7. 10. l'uno. 1660. 20. Gennaro T. 19. c. 164.

Il Magistrato solleciti l'effetto della recisione de'Tolpi già decretati, e sia comesso il Taglio d'altri nel Territorio Padovano:

Nelle Ville di S. Martin, Caodarzere, e Carpaneda Tolpi numero 4500.

Nel Territorio Vicentino:

Nelle Ville d'Albavilla, alla Scaletta, Valmarana, ed altri Boschi, numero 3000.

E nel Friuli oltre il Taglio, che si và facendo, altri 2000.

A Musestre, alla Fossetta, e Meolo 4000.

Sotto Porto Buffolè 3000.

Approbazione del Partito fatto di Tolpi 35000. a Lire 4: 14 l'uno; come pure dell'altro Partito di 2000. Chiavi di Larese.

Sia assignato al Partitante il tratto di due degli Offizii, che devono esser venduti in Feudo, dovendo esser fatto passar il dinaro d'essi al Magistrato Acque per detto effetto nel modo prescritto dalli Decreti 18. Febraro 1658., e 15. Maggio decorso.

Assegno di altri Ducati 10000. del tratto della Vendita ordinaria degli offizii Vitalizii;

Delle prime approbazioni di Vendite, che seguiranno, sia la metà del Denaro contato alla Cassa del Lotto in Zecca, e l'altra metà al Magistrato Acque per detto effetto. 1660. 8. Febraro D. S. C. 9. c. 57.

Sia

Sia proibito alli Partitanti de' Tolpi di disponerne nè in troppa, nè in molta quantità, dopo che saranno stati consegnati. 1664. 3. Febraro T. 21. c. 126. Vid. 1673. 10. Giugno T. 23. c. 93. t.

Non possano dispensarsi dal Proto Cime, Pali vecchi, e Tolpi senza Mandato sottoscritto da due Savii, eccetto che per li lavori. 1668. 7. Febraro T. 22. c. 105.

Cadaun operario debba tenere un Libro, ove si faccia notare di volta in volta la qualità, quantità, e longhezza de' Materiali, che gli saranno consegnati, perche al laudo si possi far l'incontro, nè gli debba esser bonificato, che il descritto nel Libro medesimo. 1670. 26. Settembre T. 22. c. 193. t.

Non debbano concambiarsi quelli dei Partiti con altri recisi nei Boschi dello Stato senza ballotazione con tutti li 6. Voti. 1670. 15. Ottobre T. 22. c. 194. t.

Li Proti dell'Arsenale non possino conseguire più di Ducati 2. per cento ogni volta che eccedino il numero di 500., e da 500. in giù Ducati tre il cento, e ciò con la mira, che non restino aggravati li Comuni in alcun immaginabile conto. 1671. 14. Marzo T. 23. c. 2. t.

Per l'urgenze de'Lidi applichi il Magistrato alla provigione di Tolpi ne' Paesi esteri a preservazione de' Boschi dello Stato in servizio de' bisogni dell'Arsenale. 1675. 11. Maggio D. S. C. 11. c. 30. t.

Appalto di Tolpi 30000. Cervati a Lire 3:6 l'uno, e Gentili 20000. a Lire 4: 16 da esser condotti in anni cinque, con assegnamento del Dacio d'Istrumenti, e Testamenti, e contribuzione delle Rate dalla Giustizia Nova. 1675. 7. Settembre T. 23. c. 169.

Appalto per la Consegna di Tolpi 24000., cioè 12000., Gentili a Lire 4: 16, e 12000 Cervati a Lire 3: 6 in anni quattro, coll'assegnazione del Dacio de' Grossi per Zattera, e per il supplimento al pronto pagamento di parte delle Mesate da Vicenza. 1675. primo Ottobre T. 23. c. 172.

In congiunture di curazione del Bosco del Montello, trovandosi Tolpi atti per i Lidi restano incaricati li Savii, ed Esecutori Acque di farne seguire le Condotte alle Rive dell' imbarco, per la spesa di che supplíscano col dinaro destinato alli Partitanti di simile Legname. 1676. 11. Maggio D. S. C. 11. c. 46.

Appalto di Tolpi diecimille cioè cinquemille Gentili a Lire 4: 14., e cinquemille Cervati a Lire 3:4. da'Stati Esteri. 1677. 18. Settembre T. 23. c. 223. Vid. 1684. 8. Giugno T. 25. c. 165.

Ordini per provisioni di Tolpi, Sassi, dinaro, e disposizioni per li lavori. 1686. 14. Novembre. D. S. C. 12. c. 105. t.

Provedimento di Tolpi dallo Stato Imperiale, 7000. a Lire 4: 14. l'uno. 1686. 20. Decembre T. 26. c. 44.

Per li bisogni del Littorale restino decretati Tolpi diecimille dalla

Valle di Montona. 1687. 17. Marzo D. S. C. 12. c. 118.

Appalto di Cervati vinticinquemille in anni cinque a Lire 3 : 10. l' uno. 1688. 8. Maggio T. 26. c. 124. Vid. 12. Giugno ibidem c. 133. t.

Sia trasmessa dal Magistrato Acque al Proveditor Generale delle quattro Isole Nota delle misure, qualità, e quantità de' Tolpi, che possono occorrere per servizio de' Lidi ad oggetto, che ne faccia seguire li Tagli, e con esso doverà ben intendersi. 1689. 10. Febraro D. S. C. 12. c. 191. t.

Appalto per la traduzione di Tolpi pubblici 390. recisi ne' Boschi tra Piave, e Livenza sino alle Rive di Caurle a Lire 3 : 2. l' uno. 1690. 24. Maggio T. 26. c. 256. t.

Non possa in avvenire porsi alla Ballotazione Vendita de' Tolpi nuovi, ma servir debbano tutti per li bisogni de' Lidi. 1691. 4. Febraro T. 27. c. 96. t.

Li Proveditori Generali di Morea, e 4. Isole, il Proveditor Generale di Palma, ed il Podestà, e Capitanio di Capo d'Istria restino incaricati per il taglio, e condotta de' Tolpi da quelle parti, affine s'istituisca un copioso Deposito;

E parimente sia rimesso al Proveditor Generale di Dalmazia, e P. C. di Capo d' Istria di versare intorno la provisione, e condotta de' Sassi per servizio d' essi Lidi. 1692. 21. Agosto D. S. C. 13. c. 59.

Appalto di Tolpi Cervati a Lire 3 : 6., e Gentili a Lire 4 : 12. per lo numero in tutti di centomille in anni cinque. 1694. 26. Maggio T. 27. c. 231. t. Vid. 1698. 9. Luglio T. 28. c. 97. t.

Altro per il Taglio, e trasporto da terra, ed acqua de' Tolpi quindecimille di Montona a soldi 36. l' uno. 1695. 15. Marzo T. 28. c. 18. V. 1695. 24. Febraro ibidem c. 19. t., ed altro 1696. 24. Marzo ibidem c. 21. t.

Appalto di Tolpi cinque in sei mille da Pinguente a Lire 3 : l' uno. 1697. 4. Agosto T. 28. c. 60. t. Vid. 7. Settembre ibidem c. 66., ed altro. 1697. 5. Maggio ibidem c. 83. t.

Al Sottoproto dell'Arsenale per Taglio de' Tolpi nella Valle di Montona siano corrisposti Ducati 3. per cento. 1698. 13. c. 91. t.

Provedimento per Appalto de' Tolpi Esteri quarantacinquemille, da pagarsi li Gentili a Lire 4. l' uno, e li Cervati a Lire 2 : 18. 1699. 9. Agosto T. 28. c. 136. Vide altro appalto. 1700. 10. Settembre ibidem c. 168. t. altro 1701. 22. Giugno ibidem c. 183. t., ed altro 1703. 5. Maggio ibidem c. 225. t.

Li Tolpi, che de cœtero saranno consegnati da' Partitanti, debbano esser tutti misurati da' Soprastanti, ed espresse nelle Fedi le lunghezze, e grossezze di cadauno de' medesimi. 1699. 3. Ottobre T. 28. c. 147. t.

Appal-

Appalto per la Condotta di Tolpi numero 3000. di Terra, ed acqua dalla Valle di Montona a soldi vinti l'uno. 1702. 2. Maggio T. 28. c. 215. t.

Il Magistrato Acque somministri li Tolpi occorrenti alla costruzione delle Palizate del Castello di Chioza. 1702. 27. Settembre D. S. C. 14. c. 84. t.

Sia scritto al Proveditor da Mar, perche ritrovandosi quantità de' Boschi nel Regno della Morea, faccia seguire un Taglio di Tolpi in numero abondante. 1702. 12. Ottobre D. S. C. 14. c. 85.

Appalto di Gentili Esteri 4000. a Lire 4. l'uno. 1704. 19. Luglio T. 28. c. 255. Vid. 1705. 23. Marzo ibidem c. 275., e 1706. 27. Marzo ibidem c. 293.

Non debbano esser venduti a chi si sia Pali vecchi, e Cime de' Pali novi, e ciò per ovviare li pregiudizii, che nascono per tali Vendite. 1705. 12. Settembre T. 28. c. 286. t.

Accordo per la Condotta di Tolpi numero 3048. dalli Boschi del Territorio del Friuli, Porto Buffolè, e Motta alli pubblici Lidi. 1707. 30. Aprile T. 29. c. 21. t.

Appalto per Tolpi Cervati tre mille a Lire 2 : 17. l'uno, e Gentili numero 4000. a Lire 4 : 8. l'uno. 1707. 14. Maggio T. 29. c. 23., V. altro 1708. 28. Giugno ibidem c. 105. t., e 1712. 25. Settembre ibidem c. 432.

Al Sottoproto dell'Arsenale per taglio di Tolpi 670. ne' Boschi del Romagno siano corrisposti Ducati 2. ½ percento. 1707. 19. Maggio T. 29. c. 19. t.

Altro per trasporto da Terra sino alle Rive dell'imbarco de' Tolpi 2504. recisi nei Boschi di Vicentina a Soldi 26. l'uno. 1708. 17. Agosto T. 29. c. 75.

Al Capitanio della Valle di Montona per soddisfazione de' Tolpi. 7000. fatti recider sia contribuito in ragion di Ducati 3. per cento. 1708. 23. Novembre T. 29. c. 80. t.

Accordo per Tolpi Mantovani, cioè quelli di piedi dieci in dodeci a Lire 4. l'uno, di piedi 12. sino li 16. a Lire 4 : 6., e di piedi 20. sino li 22. a Lire 7. l'uno. 1710. 24. Luglio T. 29. c. 128.

Altro de' Mantovani 2000.; cioè quelli di piedi 10. sino li 12. a Lire 4; di piedi 12. sino li 14. a Lire 4 : 3; di piedi 18. sino li 20. a Lire 6 : 4. 1712. 7. Settembre T. 29. c. 431.

Altro di Tolpi numero 4000. Cervati del Arsa stato Austriaco a Lire 2 : 12. l'uno. 1714. 15. Marzo T. 29. c. 491. Vide 1714. 18. Aprile T. 30. c. 7.

Appalto per la Condotta di 7000. Gentili al prezzo dell'Appalto passato. 1712. 15. Settembre 1714. 30. Giugno T. 30. c. 20.

Altro di Tolpi 5000. 1714. 7. Agosto T. 30. c. 31.

Accordo per Tolpi Mantovani 4000. 1714. 15. Settembre T. 30. c. 29.

 Simile

Simile de' Mantovani 10000., cioè quelli di piedi 10. in 12. a Lire 4., di piedi 12. in 14. a Lire 4:3. , e di piedi 18. in 20. a Lire 6:4. 1714. 28. Novembre T. 30. c. 37.

Accordato per levare li Tolpi esistenti nelle Palificate alli tre Porti imbonite, e condurli a questi Lidi. 1715. 13. Marzo T. 30. c. 47.

Provisione di Tolpi 10000. Cervati dal Mantoano a Lire 2:8. l' uno. 1716. 18. Marzo T. 30. c. 82. t.

Simile di 5000. Mantovani a Lire 4:3. l'uno di piedi 10. sino a 14., non dovendo però dal Proto esser levato il Credito, che di sole Lire 4. l'uno, e adempito intieramente l' obbligo gli sia dato Credito delli soldi 3. come sopra. 1716. 9. Giugno T. 30. c. 96. t.

Appalto di Tolpi Cervati a Lire 2:17. l' uno 1716. 11. Gennaro T. 30. c. 119., e 1718. 10. Marzo T. 30. c. 150.

Simile di Tolpi Mantovani al prezzo di Lire 6:18. quelli di piedi 18., in 20., e quelli di 10. in 11. a Lire 4:18. 1716. 13. Febraro T. 30. c. 123. Vid. altro. 1717. 7. Maggio T. ibidem c. 133.

Accordo per la condotta di Terra, e d' acqua de' Tolpi recisi nella Valle di Montona. 1718. 29. Aprile T. 30. c. 158. t.

Appalto de' Mantovani a L. 4:18. li curti, e Lire 6:18. li longhi delle Misure, e condizioni come in esso. 1719. 18. Marzo T. 31. c. 10. Vid. 1719. 3. Ottobre ibidem c. 29. t., & altro di 24. Febraro ibidem c. 40. t. altro 1720. 24. Maggio ibidem c. 52.

Accordato di Tolpi Gentili a Lire 4:8., e Lire 6:16. delle solite misure, e condizioni. 1721. 11. Giugno T. 31. c. 110. t. V. 1723. 15. Marzo ibidem c. 180. t., e 12. Maggio ibidem c. 187.

Eseguiti gl'incarichi cogli esami, e considerazioni fatte sul prezzo, e qualità de' Pali recisi ne' Boschi di Prevesa, si deviene in risoluzione di comettere al Proveditor Generale da Mar nuovi Tagli nella maggior quantità, secondando il suggerimento della marcata lunghezza. 1722. 16. Luglio. D. S. C. 16. c. 72. Vide altro D. 1722. 10. Settembre ibidem c. 82.

Appalto per il numero di 12000. assunto dal Zandiri. Li Gentili curti a Lire 4:10., quei lunghi a Lire 6:10., li Bastardi a Lire 2:18. e con li patti, obblighi, e condizioni espresse. 1725. 13. Aprile T. 32. c. 57.

Appalto del Ceroni di Tolpi dal Regno di Napoli per li lunghi lire 5:15., e li curti Lire 3:15., e con gli obblighi dichiariti. 1725. 5. Ottobre T. 32. c. 72. t.

Per provisione di Tolpi il Reggimento all' Arsenale riferisca ove possa essere fatto ne' Boschi della T. F. un taglio oltre quello, che si potrà ricavare dalla Dalmazia. 1726. 24. Luglio D. S. C. 16. c. 265.

Qualunque volta venisse concesso il Taglio ò de' Roveri, ò de' Tolpi da' Boschi del Montello, ò di Montona per qual si sia occorrenza a motivo de' Privati, debba sempre precedere al Taglio l' effettiva

contri-

contribuzione alla Cassa, che resta prescritta di Lire 5. B. V. per cadauno. 1726. 7. Agosto C. X. C. 16. c.

Appalto per Tolpi come in esso. 1726. 24. Settembre T. 32. c. 105. Vid. 1728. 8. Marzo ibidem c. 174., e 15. detto c. 173. t.

Riferisca il Magistrato, se in ora siano adempiti tutti li Partiti de' Tolpi. 1726. 6. Febraro D. S. C. 17. c. 16.

Sia proposta sollecitamente la ballotazione di dinaro per il taglio de'Tolpi. 1727. 24. Maggio D. S. C. 17. c. 29.

Vien ordinato il Taglio di Pali, e Tolpi nella Dalmazia, e si decretano Partiti di Tolpi esteri. 1729. 14. Maggio D. S. C. 17. c. 99.

Resta stabilito il Partido di Tolpi 7500. parte Cervati, e parte Gentili delle misure, e condizioni, prescritte e con li patti, prezzi, ed obbligazioni espresse. 1730. 8. Maggio T. 33. c. 89. t.

Non conferente al pubblico servizio la Vendita de' Pali Vecchi, ò sian Cime, e Punte potendo impiegarsi in più siti del Littorale, ed altri col risparmio della pubblica spesa, non possano per ciò de cætero esser venduti, ma siano obbligati li Soprastanti alla Custodia, e tener la Scrittura di dette Punte, Pali, e Stelle trasmettendo li Mensuali al Magistrato.

Resta proibito a' Soprastanti suddetti qualunque distribuzione per niun uso, nè a chi si sia senza il solito Mandato.

Pene al Soprastante, ed al Nodaro in contravenzione. 1730. 18. Agosto T. 33. c. 102.

Si approva la Terminazione estesa, che non abbiano ad esser venduti li Pali vecchi, ò sian Cime, e Punte, che si staccano da'Lidi, e sarà dell'avvertenza del Magistrato il disponere gli ordini più accomodati, perchè restino sempre riservati all'uso delle pubbliche occorrenze. 1730. 6. Settembre D. S. C. 17. c. 134. t.

Appalto di Tolpi Gentili del Regno di Napoli delle misure accordate per il bisogno del Lido di Chioza al prezzo di Lire 4. l'uno. 1731. 9. Gennaro T. 33. c. 163. t.

Altro in ragion di Lire 6. delle misure, e condizioni espresse. 1732. 21. Aprile T. 33. c. 183. t.

Sia rimesso al Reggimento dell'Arsenale la Scrittura del Magistrato, e Lettera del Capitanio de' Boschi di Padovana, e Vicentina, perche prese le più accurate notizie del numero, e nome de' Boschi abbia a farli rivedere, e riferire qual quantità de' Tolpi potesse ritrarsi in soccorso delle pubbliche premurose esiggenze. 1732. 22. Aprile D. S. C. 17. c. 171. t.

Consegna di Olmi 450. a Lire 6:10. l'uno. 1732. 14. Maggio T. 33. c. 185.

ARTI-

ARTICOLO SECONDO.

SASSI DI LISPIDA.

ALla presenza del N. H. Esecutor alla Cassa de' Lidi, e del Proto, siano sagomati li Burchi de'Sassi, nè sia elevato Mandato di Credito senza la Fede giurata di questa Sagoma. 1541. 7. Aprile C. A. C. 3. c. 21.

Obbligo ingionto alli Presidenti del Ritratto di Monselice di contribuire il dinaro sufficiente al Cavamento dell'Alveo da condurre li Sassi di Lispida. 1564. 12. Ottobre C. A. C. 4. c. 38., e Vide ibidem c. 39. t.

Gl'Interessati nel Ritratto di Monselice debitori per l' imposizioni a motivo della Navigazione delle Barche de' Sassi di Lispida, siano tenuti saldare nel termine di giorni otto. 1564. 27. Novembre C. A. C. 4. c. 44. t.

Incarico alli Partidanti de' Sassi di Lispida di condur Burchi 25. al Mese. 1565. 12. Luglio C. A. C. 4. c. 57. t.

Getto di Campatico di soldi 20. per Campo sopra li Beni del Ritratto di Monselice per l'escavazione dell'Alveo inserviente alle Condotte de'Sassi di Lispida per li ripari de'pubblici Lidi. 1594. 10. Gennaro T. 7. c. 65.

Facoltà alli Presidenti del Ritratto di Monselice di prender a cambio Ducati 200. da impiegargli nell'escavazione del Canal di Lispida per le Condotte de' Sassi tanto urgenti alla reparazione de' pubblici Lidi. 1595. 22. Agosto T. 7. c. 95., e 1595. 7. Settembre ibidem c. 102.

Non s'abbi a pagar alcun Dazio de'Sassi di Lispida, che saranno fatti condurre dal Magistrato per servizio de' Pubblici Lidi. 1620. primo Settembre D. S. C. 7. c. 104. t. Vide Scrittura die dicta c. 105.

Accordo con li Padri di Santa Maria di Lispida per la condotta de'Sassi per anni cinque. 1628. 26. Gennaro C. 7. c. 155.

Appalto per la Condotta de' Sassi di Lispida per anni cinque a soldi trentasei il Miaro. 1654. 26. Ottobre T. 18. c. 39. t.

Altro Appalto per la Condotta da eseguirsi in anni cinque parimente a soldi trentasei il Miaro. 1660. 28. Giugno T. 19. c. 121. t.

Il Magistrato solleciti la continuazione de' Lavori, e vada deliberando li Partiti de'Sassi. 1660. 8. Febraro D. S. C. 9. c. 57.

Appalto per le premure de'Lidi di Burchi 300. in anno uno, oltre il partito corrente a soldi trentasei il Miaro. 1660. 14. Febraro T. 19. c. 171. t.

Approbazione del Partito de' Sassi di Lispida con l'assegnamento di Du-

di Ducati 500. al Mese dall'Offizio della Dogana da Mar. *1660.* 19. Febraro D. S. C. *9.* c. *59.*

Sia vietato a'Burchieri, che conducono Sassi di Lispida il trasportarne alle loro Case sotto pretesto d'esser più pronti in tempo di magrezza d'acque, ma debbano direttamente condurli sopra i Lidi in pena. *1662.* 30. Giugno T. 20. c. *98.*

Sia vietato a'Burchieri de' Sassi di Lispida l'asportarne sopra le Rive della Brenta. *1662.* 12. Maggio T. 20. c. 178. t.

Siano obbligati li Presidenti del Ritratto del Moncelesan entro il termine di giorni otto al deposito effettivo di quella summa di denaro, che fosse necessaria per l'escavazione del Canaletto, per cui transitano le Burchielle de' Sassi di Lispida, acciò possano aversi col benefizio della Navigazione le condotte de'medesimi. *1666.* 2. Ottobre D. S. C. 10. c. 33. t.

Al Cargador sull'Arzere della Battaglia restino sempre le aperture in larghezza di piedi otto, in maniera, che non vi sii più d'un piede e mezzo d'altezza in circa del terreno di dentro contiguo. *1672.* 10. Maggio T. 23. c. *68.*

Regole circa il sottoscriver li Bollettini delle condotte de' Sassi di Lispida da osservarsi dal Scrivan della Palada di Fiume novo, e dal Soprastante delle Porte di Brondolo. *1673.* 30. Agosto T. 23. c. 102. t.

Non potendo l'Appaltador de'Sassi di Lispida far Condotte per esser atterrato il Canaletto;

Sia dal Capitanio di Padova ordinato l'abbassamento delle Porte di quel sostegno. *1687.* 21. Agosto T. *26.* c. 81. t.

Appalto di trasportar Sassi da un loco all'altro in ragione di soldi otto il Miaro. *1687.* 21. Agosto T. *26.* c. 81. t. Vide 25. detto ibidem c. *66.* t.

In loco della Sagoma delli Burchi de' Sassi di Lispida di Miara *66.* siano ridotti a Miara 70. *1691.* primo Settembre T. *27.* c. 80.

Trovata deficienza nella Grossezza de'Sassi di Lispida dall'Appaltador Pimpinato, sia trattenuto dalli suoi crediti l'importar del risarcimento, nè possano esser più ricevuti da' Soprastanti. 1704. 23. Gennaro T. 28. c. *264.*

Sa levato Mandato di Ducati 500. per sovvenzione dell'Appalto de'Sassi di Lispida, dovendo scontar in ragione di 10. per cento. 1714. 5. Giugno T. 30. c. 17.

Che il Capitanio di Padova osservi i difetti nella Brenta trà Padova, e Monselice sì di Rotte, che d'Argini stessi, a causa di che resta ritardata la Condotta de' Sassi di Lispida, ordinandone risolutamente a chi spetta il pronto riparo. 1721. 12. Aprile D. S. C. *16.* c. 4. t.

Comissione al Capitanio di Padova di dover ordinare a chi spetta lo ri-

lo riſtauro degli Argini, ed otturrazione delle Rotte al Fiume ſud. detto. 1721. 23. Aprile D. S. C. 16. c. 7.

Siano ſomminiſtrate delle Burchielle coſtrutte in ſervizio del diviſa. to Canal Interno per impiegarſi nel traſporto de' Saſſi di Liſpida accordato con li Padri di S. Baſtian. 1721. 28. Febraro D. S. C. 16. c. 49.

Accordo col Padre Marco Guadagni Procurator di S. Maria di Liſpida per l'eſcavo delle Pietre, e condotta al Cargador in ragione di Lire 9. la Burchiella di Miara dodeci. 1723. 14. Aprile T. 31. c. 182. t.

S'annuiſce al traſporto dell' Inteſtadura alla Bocca del Canaletto detto delle Piere nell' Acqua negra con l'oggetto di facilitare il tranſito de' Burchi de' Saſſi di Liſpida inſervienti al riparo del Littorale, da riſarcirſi la ſpeſa col ſoldo del Campatico, che sarà impoſto. 1726. 31. Gennaro D. S. C. 17. c. 15.

Appalto con Antonio Girardi per anni X. della Condotta de' Saſſi di Liſpida alli Pubblici Lidi, con li patti, modi, condizioni, ed obblighi in eſſo deſcritti. 1727. 10. Giugno T. 32. c. 134.

Non poſsa eſser rilaſciato Mandato per condotta de' Saſſi di Liſpida a' Patroni de' Baſtimenti, ſe prima non ſaranno ſtati ſagomati li Burchi dall' Armiraglio dell' Arſenale. 1728. 13. Aprile T. 32. c. 178.

Sia incaricata l'attenzione del Capitanio di Padoa di dar braccio alli Preſidenti del Ritratto di Monceleſe contro li debitori de' Campatici, onde confluiſca dinaro per l'eſcavazione del Condotto, e rimeſsa delle Porte del Ponte Canale per dar ſcolo alle Campagne, e tranſito alle Barche, che conducono li Saſſi da Liſpida per l'occorrenze de' Lidi. 1729. 7. Maggio D. S. C. 17. c. 94. t.

ARTICOLO TERZO.

SASSI D' ISTRIA.

Essendo ſtati condotti Saſſi d' Iſtria con la Marciliana di Marſilio Gallo, ſiano pagati a ſoldi 30. il Miaro, e ſiano ſcaricati ſopra i Lidi. 1682. 31. Agoſto T. 25. c. 55. t.

Se foſſe per riuſcire con vantaggio la Condotta de' Saſſi d' Iſtria neceſſarii per i Lidi, ſia rimeſſo al Proveditor Generale di Dalmazia, ed al Podeſtà e Capitanio di Capodiſtria di verſarvi. 1692. 21. Maggio D. S. C. 13. c. 59. t.

Appalto di Saſſi d' Iſtria per Caurle a ſoldi 31. il Miaro. 1704. 3. Giugno T. 28. c. 140. t.

Appal-

Appalto per la Condotta di Burchi 50. di Saſſi d' Iſtria ai Lidi a ſoldi 30. il Miaro. 1707. 14. Aprile T. 29. c. 18. t.

Altro per Burchi 80. di Saſſi d' Iſtria ai Lidi di Caurle a ſoldi 30. il Miaro. 1710. 28. Giugno T. 29. c. 126. t.

Appalto di Saſſi d' Iſtria per li Guardiani ſopra i Lidi, ed anco per Caurle. 1714. 31. Luglio. T. 30. c. 24.

Simile di Saſſi d' Iſtria per ſervizio de' Lidi del Peſo di Miera 500. a ſoldi 41. il Miaro 1719. 6. Ottobre T. 31. c. 39.

Siano fatte conſegnar quattro delle Burchielle dell'Arſenal di quelle coſtrutte per il Canal interno a Gio: Maria Oſellin, e Giacinto Aſtori, ò ſia Paſia, e corriſpoſtegli Lire 50. per ogni viaggio. 1723. 16. Marzo T. 31. c. 178.

Per li biſogni de' Lidi occorrendo proveder Saſſi d'Iſtria ſi per riempire le Palade erette per la Fuoſa, che per ſervizio del Littorale ancora, raccordando il Magiſtrato poter coadjuvare l' uſo d'un Arſile con la ſcorta d'una Galera, e con le forme eſpreſſe nella Scrittura, reſta comeſſo al Reggimento dell' Arſenal, e Magiſtrato all' Armar d' informar ſollecitamente, ſe tale Arſile s'attrovi in pronto, ed il modo, con che armarlo. 1725. 19. Maggio D. S. C. 16. c. 189.

Sia diſpoſto, ed alleſtito il Pubblico Arſile de' più grandi per far li traſporti de' Saſſi per ſervizio de' Lidi, ed aſſegnata una Galera di ſcorta. 1725. 21. Giugno D. S. C. 16. c. 197.

Debba ſollecitarſi l' alleſtimento dell' Arſile ſuddetto non ſolo all' uſo della Navigazione, ma proveduto ancora degl' Iſtrumenti atti all'eſtrazione de' Saſſi. 1725. 7. Luglio D. S. C. 16. c. 197.

Eſſendo pronto alla partenza l' Arſile, ſia comeſſo al Magiſtrato dell' Armar di deſtinargli una Galera alla ſua direzione, e remurchio;

Il Magiſtrato alle Biave farà conſegnare al direttore il Biſcotto per l'alimento di un Meſe della Marinerezza, ed il Savio Caſſier diſponga la Ballotazione della Mercede alli Marinari, Direttore, e Donativo a' Galeoti per un meſe. 1725. 4. Agoſto D. S. C. 16. c. 205.

Trovandoſi giovevole il traſporto de' Saſſi d'Iſtria con l' Arſile, doverà il Magiſtrato alle Biave far ſomminiſtrar il Biſcotto Menſuale al Direttore,

Come pure il Savio Caſſier pontualmente ballotare di meſe in meſe le Mercedi de' Marinari, ed altro. 1725. 22. Settembre D. S. C. 16. c. 216.

Sopra il progetto d'obbligar ogni Barca a far un Carico di Saſſi, ſarà dell' attenzione del Magiſtrato l'eſame. 1726. 24. Luglio D. S. C. 26. c. 265.

Per ſupplire a' Viaggi dell'Iſtria in ſcorta dell' Arſile, s'approva, che abbia a paſſarvi la Galera del N. H. Renier. 1726. 19. Settembre D. S. C. 17. c. 1.

Resta comessa la consegna dell'Arsile nella Casa dell'Arsenale, e licenziati li Marinari, e'l Direttore, e mentre si renda nuovamente bisognoso, doveranno pagarsi a viaggio, e non a mesata, potendosi intanto incaminare il provedimento de' Sassi all' uso de' Trabacoli. 1727. 30. Aprile D. S. C. 17. c. 24. t.

Il Magistrato dell' Armar riferisca, se or vi sia alcuna Galera da destinarsi di posto fisso all'escavo de' Sassi nell'Istria col mezo della Ciurma, onde restino preparati alle Rive per lo trasporto a questa parte. 1727. 7. Giugno D. S. C. 17. c. 30.

Riusciuto al Magistrato d'accordare con due Patroni di Trabacoli la Condotta de' Sassi d'Istria al prezzo avvantaggioso di soldi trentaquattro il Miaro, che resta approvata. Sia pur anche sollecitata la Concia dell' Arsile, onde potersene dell'uno, e degli altri approffittare col moltiplicarsi le Condotte;

Potrà pure il Magistrato intendersi col Reggimento di Capo d' Istria per vedere, se a quella parte vi fosse incontro di Persona, che si assumesse l'obbligo di cavare, e condur li Sassi al Carico. 1727. 11. Giugno D. S. C. 17. c. 30. t.

Premendo la destinazione della Galera di posto fisso nell'Istria all' escavazione de' Sassi, sia munito il Sopracomito Venier dal Magistrato all' Acque delle comissioni aggiustate per il Carico di essi 1727. 19. Giugno D. S. C. 17. c. 32.

Sia somministrato il bisognevole dal Reggimento dell' Arsenale, e Magistrato alle Biave al Direttore dell' Arsile, perche passi sollecitamente a'nuovi Carichi de' Sassi d'Istria. 1727. 28. Giugno D. S. C. 17. c. 33.

CAPO

CAPO TERZO

ARTICOLO PRIMO.

OPERARII, E LAVORI.

NOn possano gli Operarii dimandar pagamento de' lavori fatti oltre quelli, che esprime, e ne fà menzione la Polizza d'Incanto. 1523. 21. Ottobre T. 1. quinterno 2. c. 20.

Non si possi deliberar lavoro alcuno, se prima non saranno terminati tutti quelli incaminati;

Non sia permesso al Cassier di dar ad Operarii avanti tratto, che sin alla summa di Ducati 5.

Pena a chi tagliasse Pali, o rovinasse Legname sopra i Lidi, non potendo nè meno esser levati Sassi dalle Palate;

Tutti quelli, che lavoreranno Vigne sopra Lidi debbano star lontani dalla Scarpa dell'Arzere piedi 10., e siano obbligati gli Operarii de'Lidi in caso di fortune di Mare ajutar per rimettere il danno, e recuperar il Legname;

Ordine circa l'approvazione de' Mercati de Lavori. 1525. 26. Gennaro C. X. L. P. primo c. 43.

Obbligo agli Operarii di lasciar nella Testa de' Pali due dita sopra il Taglio del Bosco per conoscere se saranno stati troncati ò dalla Testa, ò dalla punta. Pene prescritte;

Delle Stelle minute, che usciranno nel far le punte a' Pali, possano averne li Conduttori, ed Operarii per loro uso senza però venderne a chi si sia;

Pene agli Operarii, che averanno fitti Pali meno della misura prescritta dalle Leggi. Come altresì li Capi, e Conduttori degl' Incanti siano sottoposti alli delitti de' loro Uomeni, e s'intendino incorsi nelle suddette pene. 1549. 13. Maggio C. A. C. 3. c. 54. t.

Dichiarazioni da esser ingionte dalli Proti nelle Polizze d'Incanto, che ricercandosi dagli Appaltadori il Laudo, e non trovando l' opera compita giusto il loro obbligo, debbano soccombere alle spese, che saranno state fatte per la Revisione del Lavoro. 1569. 29. Settembre T. 4. c. 98.

Debba preceder Proclama ne' Luoghi soliti per il concorso di Maestranze prima di deliberare Lavori, e secondo l' importar, e qualità de' medesimi. 1577. 9. Ottobre T. 5. c. 7.

Li Pro-

Li Proti, e Vice-Proti oltre quanto è ordinato per la Parte 1541. 7. Aprile non possino trascender la summa di Ducati 5. nel levo de' Mandati di sovvenzione agli Operarii per lavori, se non con Terminazione della Banca; nè men rilasciare altri Mandati di Credito, se di uno in l'altro non sarà scontato il denaro precedente. 1588. primo Decembre T. 6. c. 38.

Non abbino li Conduttori di qual si sia operazione a conseguire alcun pagamento, oltre quello sarà espresso nella Poliza d'Incanto, quando non venga ciò dalla Banca a B. e B. riconosciuto, e deliberato. 1597. 10. Febraro T. 8. c. 41. t.

Non sia levato loro Mandato di restoro da Ducati 10. in sù senza cognizione, e ballotazione. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Se non precede positiva Terminazione della Banca, che dichiarisca doversi fare tal operazione non s'admetta alla ballotazione alcuna Poliza d'Incanto. 1641. 9. Settembre T. 15. c. 217. t.

Non possa esser deliberato lavoro alcuno ad Operarii, che siano Debitori, e difettivi d'altri lavori, e li Periti debbano descrivere li nomi respettivamente di tali Operarii sopra una Tavoletta a chiara intelligenza d'ogni uno. 1644. 3. Marzo T. 16. c. 72.

Resti proibito ad Operarii debitori al Magistrato di levar lavori di qualunque sorte, nè meno sotto altro nome, nè costituirsi pieggi in pena. 1649. 16. Decembre T. 17. c. 34., e 1657. 14. Agosto D. S. C. 8. c. 199. t.

Non possano li Debitori conseguire il pagamento de' loro Mandati di Credito, nè meno appaltar nuovi Lavori. 1666. 13. Gennaro T. 22. c. 20. t.

Siano admessi a levar opere qualor il loro debito non trapassi la summa di Ducati 200. 1667. 8. Marzo T. 22. c. 30.

Debba istituirsi un Libro alfabettato con descrizione in 3. fogli, che esprimano Laguna, Lidi, e Fiumi, e cadaun Proto ponga nel suo Colto i lavori spettanti al suo Carico. 1669. 27. Aprile T. 22. c. 118.

Resti espressamente vietato il liberare alcuno dall'obbligo, che tiene, ò far dibattimento, ò altro;

Riferiscano i Proti in ogni prima riduzione di mese lo stato de' loro Lavori, spiegando quelli, che fossero per il Laudo. 1670. 7. Maggio T. 22. c. 173.

Qualor gli Appaltadori non adempissero alle obbligazioni espresse nelle Polizze d'Incanto, sia contro essi proceduto criminalmente, ed anco contro i Pieggi, e ciò oltre il dovuto risarcimento alla publica Cassa. 1683. 22. Maggio T. 25. c. 101.

Non si devenga a deliberazione, ò approbazione d'alcun Lavoro, se non sarà stata prima prodotta dal Proto, cui incombe, la stima sigillata dell'importar del medesimo, da esser posta nella Cassella

delle Polizze segrete per aprirsi al tempo della confermazione dell' Incanto. 1689. 31. Marzo T. 26. c. 176. 7.

Non debba per l'avvenire farsi bonificazione alcuna ad Operarii per lavori eccedenti li loro appalti. 1698. 23. Agosto. T. 28. c. 105.

Siano trasportati dagli Appaltadori dell'opere li Sassi, che si trovano ne' luoghi abondanti, e condotti nei siti del bisogno per riparo degli Arzeri con li Burchi sagomati in ragion di soldi sei il Miaro. 1704. 30. Agosto. T. 28. c. 252.

ARTICOLO SECONDO.

STELLE.

DElle Stelle, che usciranno nel far le punte a' Pali possino averne per uso li Conduttori, ed Operarii, senza però venderne a chi si sia. 1549. 13. Maggio C. A. C. 3. c. 54. t.

Partito per anni 4. con Steffano Ceaton di tutte le Stelle, che si ricavano da' Pali, e Cime da' piedi tre in giù a Lire 14. il passo. 1617. 4. Decembre T. 12. c. 10. t.

Debba dal Ministro, cui spetta, esser tenuta la Scrittura distinta, e separata della dita delle Stelle, e Cime da quella dei Pali vecchi. 1662. 13. Settembre T. 20. c. 121. t.

Distribuzion delle Stelle, che vengono assegnate a' Ministri. 1682. primo Ottobre T. 25. c. 64. t.

Si uniforma la Pubblica intenzione al zelo del Magistrato, che le Cime debbano riservarsi per l'occorrenze pubbliche, e sarà parte sua lo stabilire ciò, che stimerà del maggior pubblico vantaggio, formandone Terminazione da esser approvata. 1713. 2. Decembre D. S. C. 15. c. 51. t.

Debbano li Soprastanti a' Lidi tener un Colto ne' loro Libri delle Stelle, che si fanno, e la dispensa di esse, producendo Nota di mese in mese delle raccolte, e disposte, senza la qual Nota loro non possi dal Coadjutor esser levato Mandato di Salario. 1717. 27. Agosto T. 30. c. 141.

CAPO

CAPO QUARTO
ARTICOLO PRIMO.
MERCATI, INCANTI, E POLIZZE SECRETE.

NOn si possi far contratto d'Escavazione, ò altra opera manuale per l'Offizio Acque, se non sarà deliberata per via d'Incanto 1555. 10. Ottobre C. A. C. 3. c. 87.

Si faccia Terminazione con ballotazione prima di devenire alla Compreda di cose, che possano esser bisognose all' Offizio. 1599. 11. Marzo T. 9. c. 5.

Seguite che siano le deliberazioni degli Esecutori, debbano immediate essere sottoscritte. 1603. 23. Decembre T. 9. c. 196. t.

Da chi averà levate l'opere deliberate siano sottoscritte. 1610. 2. Settembre T. 11. c. 25.

Senza l'assistenza del Cassier non possano farsi Mercati di Robbe di sorte. 1624. 2. Marzo T. 13. c. 127. t.

Non possa esser fatto Mercato di Legname, ò altro materiale, se non con l'assistenza, e sopraintendenza di quell'Esecutore, che sarà alla Cassa, cui spetta l'occorenza. 1624. 2. Marzo T. 13. c. 127. t.

Tutte le Polizze d'Incanto, e deliberazioni abbino da essere anche dopo deliberate all'Incanto approbate dalla Banca con 4. Voti. 1626. 25. Febraro C. A. C. 7. c. 145.

Si stabiliscano li Mercati alla presenza della Banca, ò da alcuno degli Esecutori con Terminazione del Magistrato ballotato. 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 185.

Prima che venghi levata alcuna Poliza d'Incanto, sia fatta positiva Terminazione, che la comandi. 1641. 9. Settembre T. 15. c. 215. t.

Resti espresso nelle Polizze d'Incanto, che non adempiendo gli Appaltadori al loro obbligo nel termine prescritto, oltre l'essere reincantata l'opera a danni, spese, ed Interessi, caderanno nelle pene di 10. per cento. 1641. 12. Settembre T. 15. c. 218.

Ordine, che prescrive il levo di Polizze d'Incanto per Lavori sopra i Lidi. 1641. 21. Febraro T. 15. c. 234., e 1642. 30. Giugno ibidem c. 252. t., e 28. Luglio ibidem c. 259.

Comissione per levar Polizze d'Incanto de' Lavori in Brenta. 1642. primo Marzo T. 15. c. 236.

Sia nelle Polizze d'Incanto così per la formazione d'Argini, che per cavamenti espresso sempre alla Pertica Trevisana in qualunque Lavoro si fosse, sì de' Lidi, Laguna, e Brenta, che altrove. 1644. 15. Novembre T. 16. c. 105. t.

Non possi esser deliberata alcuna Opera, ò Appalto, Dacii, ed altro, se non precederà l'avviso della giornata deputata; dovendo a questo effetto esser tali Dacii, ed Appalti descritti in una Tavoletta affissa fuori della Porta del Magistrato; Il che non seguendo s'intendi di niun valore la deliberazione. 1651. 10. Febraro T. 17. c. 148.

Regole circa il Metodo di levar le Polize d'Incanto. 1653. 19. Agosto T. 17. c. 236. t.

Debba il Nodaro, che riceve le Polizze Segrete di qualunque sorte, notarvi sopra il nome di chi le presenta, e non conoscendolo, ò non venendogli riconosciuto non possa accettarle. 1669. 31. Maggio T. 22. c. 125. t.

Le Polizze segrete per qualunque operazione, ò altro, subito presentate debbano esser poste nella Cassella tenuta in loco, che non possa esservi posta mano, e le chiavi stiano appresso un N. H. Escutor per esser aperta da quello farà la deliberazione sopra l'Incanto. 1670. primo Agosto T. 22. c. 186.

Debbano stamparsi le Polizze d'Incanto de' Dacii, Transiti, ò altro da affittar con le condizioni stabilite; restando dichiarito, che qual si sia affittanza non possi durar più di due anni. 1672. 10. Maggio T. 23. c. 67.

Per la formalità delle Polizze d'Incanto de' Lavori, Regole prescritte. 1678. primo Giugno T. 24. c. 20.

Li Proti, cui incombe farsi le stime de' lavori, prima che siano ballotate le Polizze d'Incanto, debbano presentare una Minuta giurata di quanto per loro coscienza potesse meritare l'opera, che fosse per farsi: di che resti incaricato il Nodaro del Magistrato per l'esecuzione. 1678. 23. Giugno T. 24. c. 31. t.

Regole concernenti le Pieggiarie negl'Incanti. 1681. 21. Luglio D. S. C. 11. c. 158. *Vedi nella Parte prima al Capo 2. artic. 3.*

Il Martedì, Giovedì, e Sabbato come giorni particolari, e di maggior concorso, s'intendino destinati per gl'Incanti, nè possi esser fatta deliberazione di sorte alcuna, che nelli suddetti giorni, dovendo sempre preceder tre Incanti, e la notizia con le solite Tavolette, aliter siano le deliberazioni nulle, e di niun valore. 1685. 13. Agosto T. 25. c. 246.

Siano tenute in Filza tutte le Polizze segrete, si le maggiori, come le minori per lume ad ogni uno. 1689. 16. Giugno T. 26. c. 200. t.

Tutti li Partiti tanto fatti, che da farsi come pure li Appalti degli Operarii, siano descritti nel nuovo Libro costituito, cioè quelli, che

che attesa la minorazione volontaria del prezzo doveranno essere con pronti pagamenti soddisfatti. 1716. 5. Ottobre T. 30. c. 114. t.

ARTICOLO SECONDO
LAUDI.

LI Laudi delle operazioni, e lavori siano rilasciati con gl' incontri necessarii alla presenza dell'Esecutor, dovendo li Mandati esser sottoscritti da quello, che li averà dati. 1627. 8. Aprile T. 14. c. 19.

Incarico de' Savii, ed Esecutori a riconoscer li medesimi in tutte le occasioni con la più esatta diligenza. 1655. 12. Gennaro D. S. C. 8. c. 180.

Non possa esser annotato dal Nodaro costituto d' alcun Operario, che ricerchi il Laudo, se non averà Fede del Proto, che l' opera sia in istato di Laudo, perche abbia a trasferirsi il N. H. Esecutor sopra luogo, e qualor fatta istanza da alcun Operario per il Laudo, fosse ritrovata l' opera deficiente, sia tenuto al risarcimento della spesa occorsa per il sopraluoco:

Non possa ne' Laudi esser fatto dibattimento di sorte alcuna per deficienza trovata in opere non perfezionate, ma debbano essere intieramente compite. 1670. 7. Maggio T. 22. c. 173. t.

SISTEMA

SISTEMA
DEL
TRATTATO TERZO.

DE' FIUMI.

LI Fiumi sono un corpo d'Acqua dolce fluente, e perenne di maggior, ò minor quantità, che hà sorgente superiore per condursi al Mare: e se il loro Corso è smoderato, degenerano in Torrenti d'impeto, e forza maggiore.

La materia de' Fiumi esigge studio particolare, ò sia per divertirli, come nocivi alla Laguna, ò sia per tenerli incassati in sollievo delle Campagne, ò sia per regolarli in servizio della Navigazione.

Si divertiscono con Cavamenti, ed Aperture d'Alvei nuovi, Intestadure, Ponti Canali, ed altri mezi per condurre le loro Acque in parti più opportune.

Consiste l'esame, e l'attenzione in preconoscere gli effetti per la sicura riuscita dell'intento, e che l'innovazione porti il benefizio corrispondente al bisogno.

S'incassano col mezo de' Ripari, Arginature, Rialzamenti di Terreno, Palizate, e Profondazioni d'Alvei nell'oggetto, che l'Acque si contengano nel proprio Letto, e non trabocchino a'danni delle Campagne, e delle Strade.

Si regolano nel deviamento in pregiudizio spezialmente della Navigazione, rimettendoli nel loro primiero grado con quelle forme, che a misura dello sconcio, in cui fossero decaduti, si convengono, e fossero più giovevoli, e sicure.

Discendono essi rispetto alla Laguna { ò dalla parte destra, ò dalla parte sinistra.

Quei dalla parte deſtra ſono

Pò,

Adice, *Adicetto*,

Caſtagnaro,

Cavanella Vecchia, e Nuova,

Bacchiglione,

Brenta vecchia, ò ſia ſuperiore, che ſi dirama in

Brenta Nova, ò Brentone,

Brenta Noviſſima, o ſia Taglio, che sbocca a Brondolo, attraverſato da Ponti Canali per lo Scolo de' Beni.

Brenta magra, ò ſia inferiore per la Navigazione verſo Venezia;

Muſone,

Tergola,

Quei dalla parte ſiniſtra ſono

Livenza,

Piave, *Piaveſella*,

Sile, *e Sioncello*,

Zero, *Deſe*, *e Marzenego*, che ſervono anco di Scoladori.

Sopra Fiumi vi eſſiſtono

Ponti, e *Paſſi* per la comunicazione dall'una all'altra parte;

Porte per il Tranſito della Navigazione;

Palade per Cuſtodia de' pubblici Dazii.

Nelle Rive di molti vi ſono

Marezane per adito all'ampiezza dell'Acque;

Reſtare per la condotta delle Barche;

Chiaviche per comodo de' Scoli.

Negli Alvei s'attrovano *Molini* da Macine, ed altri Uſi, ò fiſſi in ſtabile; ò vaganti ſopra Sandoni;

Di ſotto, *Ponti Canali* per paſſaggio d'altre acque.

I Fiumi di gran Corpo, che mettono foce in Mare, producono accreſcimenti de' Terreni coll' Aluvioni, da che naſcono *Confiſcazioni* a preſervazione delle pubbliche giuſte ragioni ſopra li Fondi prodotti.

L' Acque de' Fiumi ſono eſcluſe dalla Laguna, ò almeno ſempre aborrite per le loro qualità di dote, che genera il cannédo, cauſando altri effetti rei, e maligni.

NOTI-

NOTIZIE INTORNO A' FIUMI.

SI tralascia d'indagare l'origine dell'Acque dolci, delle quali sono costituiti li Fiumi, come notizia non necessaria all'opera presente, mà s'anderà accennando solamente dell'origine, corso, progresso, diversioni, e sbocco di quei Fiumi, che hanno relazione con la Laguna, che è l'oggetto principale, per cui deve aversi contezza delli medesimi.

Per primo lume s'abbia, che li Fiumi si formano d'Acque continue sempre fluenti, e placide, di corso incessante, che s'ingrossano a misura delle Pioggie, ò disfacimento delle Nevi cadenti dai Monti. Il loro principio dipende da un Fonte, ò sia Sorgente, ò da qualche Ramo di Fiumara grande superiore.

Se questi hanno molta decaduta, che loro imprima un moto violento, e vi si unisca molta copia d'acque, che mettono in essi, chiamansi Torrenti per il loro corso rapido, e più tosto precipitoso, quale altresì quando si riduce moderato nell'arrivo alle parti inferiori, scemandone la forza, fanno cambiamento, e si chiamano veramente Fiumi. Ve ne sono pur anco di quelli, che per propria origine camminano regolarmente in ogni loro parte placidi, e quieti.

Altri hanno uscita naturale in Mare, ed altri, che portavano le loro Acque nella Laguna, furono per la maggior parte divertiti, ed allontanati, attesa la Massima radicata nella Pubblica Mente, poiche si riconoscono altamente alla stessa pregiudiziali.

Somministrano essi Fiumi l'adito alla Navigazione per quanto sono liberi da impedimenti frapposti d'Edifizii inservienti alle macine de'grani, ò ad altri usi.

Alcuni mettono foce in Mare sottovento, cioè dalla parte destra della Laguna, e sono il Pò con suoi Rami, l'Adice, il Bacchiglione, la Brenta Nova, ò sia Brentone, la Novissima, ed il Musone di Mirano, che s'unisce con essa a sortire in Mare per il Porto di Brondolo.

Altri sopravento, cioè dalla parte sinistra, e sono la Livenza, la Piave, che in ora hà l'uscita per il Porto di Cortellazzo; Il Sile, che in presente scorre per l'Alveo di Piave Vecchia divertita, e sbocca dal Porto di Jesolo.

Vi sono in oltre il Zero, il Dese, il Marzenego, il Meolo, ed il Vallio, che restano pur anco da divertirsi.

Delli sopranominati si darà cenno, perche sembrano li più osservabili, de'quali non sarà inutile avere qualche tintura di cognizione.

DE' FIUMI DALLA PARTE DESTRA, O' SIA SOTTOVENTO.

DEL PO'.

QUesto Fiume riconosce i suoi principii dal Piemonte, e Monferrato, e viene nutrito da varii influenti, che alla destra, ed alla sinistra và ricevendo. Li più distinti sono alla sinistra, il *Tesino*, che deriva dal Lago Maggiore, *L' Adda* dal Lago di Como, *L' Oglio* da quello d'Iseo, ed il *Mincio* da quello di Garda. Molti ve ne sono dalla parte destra, trà quali principalmente il *Canale di Parma*, la *Lenza*, il *Crostolo*, la *Secchia*, ed il *Panaro*.

Nel suo principio tiene due Rami distinti; l'uno viene da *Turino*, e *Casale*; l'altro da *Asti*, e da *Alessandria*, e poscia s'unisce in un sol Ramo, e decadendo al basso và lambendo *Pavìa*, *Cremona*, *Borgo Forte*, *S. Benedetto*, ed *Ostiglia* fino alla *Stellata*, ò *Figarolo*, dove anticamente esso Pò piegava a bagnare le Mura di *Ferrara* con il Ramo detto *Pò de' Volani*, mà per la Rotta seguita detta *Siccarlo*, il Pò Maestro fà la strada, che si scorge in presente nel portarsi al Mare passando da detto Figarolo alla *Polesella*, e dalla Polesella sino alle *Papozze*, dove diramando alla destra forma il *Pò d'Ariano*, e di quà seguendo esso Pò Maestro il suo Cammino passa alla *Cavanella*, e poscia al *Taglio*, d'indi à sboccare in Mare. Fù il Taglio nuovo aperto verso l'anno 1600. con dispendio gravissimo del Pubblico Erario, e ciò si fece per divertirlo dal Ramo di Tramontana, mentre sortiva troppo vicino ai Porti, e per altri premurosi gelosissimi riguardi.

Si divide esso Pò di sotto a detto Taglio in più Braccia, cioè alla destra quello della *Donzellina*, già interrito, altro della *Gnocca*, che và prendendo vigore, altro della *Scoetta*, che si mantiene, come pure il Tronco della *Donzella*, da cui sono questi due Rami rinforzati. Sì estende il Cao Maestro all'ingiù col nome di *Baglιona*, che si dirama alla destra nel *Camelo*, quale progredisce con buon felice corso fino al Mare. Questo pure alla Sinistra tiene un Braccio detto delle *Tole*, che però si và perdendo. Segue il suo corso la *Bagliona*, essendosi perduta la *Baglioncina*, ed alla sinistra s'apre l'*Asenin*, da cui si diramano alla destra quelli denominati di *Baratoffolo*, e di *Bara-Piero*, che van declinando, mentre le Bocche di questo Fiume non hanno alcuna costanza nè in direzione, nè in profondità, mutando di quando in quando il loro sistema, come può alterarsi quello, che in presente s'attrova.

Serve esso Fiume alla Navigazione importantissima di Lombardia, mà come è sommamente carico d'Acque, e di Torbide, produce re-

ſpettivamente due pernizioſi effetti, l'uno sì è, che corrode le Rive, e riduce gli Argini, ove colpiſce, in Froldo, ed indi ne ſeguono Rotte, come ne'tempi paſſati è più volte ſenſibilmente accaduto, eſſendoſi pur in queſti tempi ſofferta quella graviſſima nell'anno 1725. 8. Novembre ſucceſſa nei ſiti della *Contarina*, *Bonandina*, e *Peſara*, che diede molto da agitare, e diſpendiare a ripararla. In che ſi deve il merito allo ſtudio, e diligenza indefeſſa del fù Proveditor all' Adice l'Eccellentiſſimo ſ. Giacomo da Riva, che ſoſtenne il peſo di tale incombenza ſino al compimento di forte validiſſimo riparo ne' ſiti ſuddetti. Or anco eſiſte iminente pericolo alla *Poleſella*, a cauſa di quel Froldo, e vi tiene la Pubblica Providenza continua applicazione per oſtare a' mali di altiſſima conſeguenza, che ſovraſtano in caſo di Rotta.

L' altro effetto nocivo ſi ſà conoſcere dal prolungamento delle Sboccadure de' Rami in Mare per gl' imbonimenti, che ſopravengono, come s'eſperimenta lo ſteſso diſordine dalla parte ſopravento nello Sbocco della *Piave* in Mare, da che ne patiſce, per le Maree più gagliarde, il Littorale frappoſto trà l'una, e l'altra delle sboccadure d'eſſi gran Fiumi.

DELL' ADICE.

TRae l' origine queſto Fiume dalle Montagne del *Tirolo* di ſopra la Città di *Trento*, e diſcendendo coſteggia con la Sponda Siniſtra il fianco deſtro d' eſsa Città. Scorre per quel Territorio, e raccoglie le acque d'altri Fiumi dall'una, e l'altra parte delle ſue Rive. Giunge a correr maeſtoſo per mezo la vaga Città di *Verona*, alla cui deſtra lungi alcune miglia vedeſi il delicioſo *Lago di Garda*. Da Verona giugne a *Legnago*, ricevendo alla ſiniſtra le Acque del *Tibio*, e *Progno*, e più in giù quelle dell'*Alpone* con *Chiampo*, *Delgà*, ed altre, & alla deſtra quelle del *Buſè*.

Da Legnago perviene alla *Bocca del Caſtagnaro*, che ſtà alla deſtra d'eſſo Fiume, qual Bocca è un riſtoratore del medeſimo, e poco di ſotto s' attrova un altra detta la *Malopera*, che ſerviva ſimilmente di diverſivo, ma di preſente chiuſa è reſa inofficioſa.

Queſte due Bocche poco di ſotto s' univano aſſieme, e ſcaricavano nel *Canal bianco*, ove entrano anco le Acque del *Tartaro*, che provengono dalle Valli del Veroneſe: Ora però vi capita ſolo il *Caſtagnaro*, da che preſe eſſo Canal bianco il di lui nome.

Di ſotto della *Malopera* al luogo della *Badia* in faccia li Maſi alla deſtra d'eſſo Fiume giace la *Bocca dell' Adicetto*, che è un diverſivo continuo dell' Adice medeſimo conſtrutto con un forte, e limitato

Rego-

Regolatore, che estrae una tal porzione d'Acqua a proporzione del Corpo maggiore, componendo esso Adicetto, quale scorre pur navigabile, e passa dalla *Badia* a *Lendenara*, e da quì a *Rovigo*, e d' indi và a restituirsi nell'Adice al di sopra di *Cavarzere* collo sbocco medesimo.

Prima però di pervenire l'Adice a detti siti tiene un altro Ristoratore di sotto l'imbocco del suaccennato Adicetto alla sinistra, che si chiama la *Sabbadina*, quale scarica nel *Gorzone*, dove capitano anco le Acque della *Rabbiosa*. Scorre questo Fiume, passando per *Cavarzere*, e di qui alla *Tornuova*.

Cade in tal parte motivo di riflettersi, che alla destra dalla detta sboccadura dell'Adicetto sino alla *Tornova* teneva esso Adice quattro accidentali diversivi; cioè due sopra Cavarzere, che sono la *Bocca di San Zuanne*, ò sia *Fiume nuovo*, e la *Fossa Bellina*, quali pure sussistono, ma regolati con bocca, e livello limitato, e due di sotto, ch'erano la *Fossa di Confin*, ed il *Molinazzo*, ora intestati, perche non abbiano più a scaricare. Li diversivi aperti vanno per un Canale detto *Tartaro*, *Dosa*, e *Osellin* unendosi le Acque anco della *Rovigata* nel *Canal* di *Loreo*, ed indi unitamente mettono nel *Canal di Levante*.

Dalla *Tornuova* scorre l'*Adice* più oltre lasciando quella alla destra, e l'imbocco del *Canal di Loreo* s'inoltra a giungere alla *Cavanella di Fosson*, ò *sia Canal di Valle*, ove si trova una mano di *Porte*, d'indi avanzando il cammino mette la sua Foce in Mare per il *Porto di Fossone*, quando anticamente scaricava per quello di *Brondolo*. Riuscendo ciò per esser prossimo d'effetto pernizioso alla Città di *Chioza*, sue *Lagune*, e *Porto* in riguardo alle di lui Torbide, fù dalla Publica Vigilanza rimosso, e condotto a sboccare più lontano.

Nelle parti però d'essa *Tornuova* in questi ultimi tempi, cioè dell' anno 1725. è stata pratticata sull'Alveo dell'Adice la novità d'un nuovo Taglio comandato dalla Pubblica Autorità per dirizzarne una gran Volta, a causa di cui la maggiore parte dell'Acqua piegava a scorrere per il *Canal di Loreo*, lasciando derelitto l'Alveo proprio dell' Adice medesimo. Da che derivavano gl'imbonimenti perniziosi, onde ritardata, anzi impedita era la Navigazione. Seguì l'opera d'esso Taglio sotto la provida, e savia direzione del sunominato N. H. s. Giacomo da Riva eletto alla Regolazione d'esso Fiume.

Comincia questo Taglio di sotto di *San Pietro* poco abbasso dell' *Arbora d'oro*, e termina alla *Volta di Sirocco*, restando l'Alveo Vecchio dalla Tornova sino a detta Volta (ove hà lo sbocco esso nuovo Taglio) intestato, e dismesso. L'altra porzione d'Alveo Vecchio superiore dal principio d'esso Taglio sino alla predetta Tornuova resta vivo per adito alla Navigazione di Lombardia, perche si unisce col Canale di Loreo.

Im

In ambi essi Canali d'*Adice*, e *Castagnaro* s'attrovano molti *Molini* sopra Sandoni inservienti alla Macina de' Grani, per il buon uso de' quali sono prescritte varie Regole, nell'oggetto che non restino pregiudicati gli Argini, nè incomodata la Navigazione.

Molti suggerimenti vi sono diretti a' Diversivi, e Regolazioni d'esso Fiume, onde si rimovino le occasioni di tanti accidenti di Rotte, ed inondazioni di rovinose conseguenze, e ne sia migliorato il suo sistema. Devono essi ponderarsi, e determinarsi.

Le *Cavanelle* a quelle parti sono suffraganee per la Navigazione, e con la mira d'agevolarla, e mantenerla si riguardano esse con distinta pubblica premura, e si conservano al più possibile transitabili, essendo troppo rilevante l'interesse, e benefizio della pubblica Economia, che nel particolare de' Dazii ridonda.

DELLA BRENTA.

RIconosce il suo principio la Brenta dai confini del *Tirolo* di sotto di Trento alla sinistra dell'Adice, scaturindo da due Laghi nominati *Caldonazzo* l'uno, e *Lievigo* l'altro, le cui acque unite la compongono, e scorrono framezzo a Montagne dal Ponente al Levante fino in vicinanza della *Valsugana*, dove riceve non poco accrescimento dal *Lago di San Martino*, le Acque del quale precipitano per quelle Alpi, e s'uniscono superiormente in essa Valle.

Piega poscia il corso essa Brenta da Tramontana a Mezo giorno, e sempre arginata da' Monti discende fino a *Bassano*, ed indi raccogliendo Acque da più Fonti si porta a *Limena*, ove mediante un Regolatore con due Fori, ò sian Vasi denominato *Colmellone*, resta estratta una porzione dell'Acqua di detta Brenta, che scorrendo col titolo di *Brentella* si congiunge di sopra la Città di *Padova* trà le Ville di *Tencarola*, e *Brusegana* col *Bacchiglione* di sopra del *Bassanello*. Quivi sono divise da uno stabile *Spirone*, in forza del quale una parte gira per *Padova* fino alle *Porte Contarine*, e *Portello*, ed altra parte scorre fino alla *Battaglia*. Quivi incontrandosi coll'Acqua, che viene da *Este* si uniscono, e si scaricano per l'Arco di mezo formando il Canale, che và a *Bovolenta*. Altra porzione si divide, entrandone una parte per le Porte della Città, traversa il *Prà della Valle*, e serve a diversi Edifizii, come l'altra parte similmente entrando per l'altro sito se ne và per le Contrade di *Vanzo*. Si formano poscia altri Rami in servizio della Città, e per uso della Navigazione alle Porte Contarine.

Il Braccio Maestro proseguendo il suo viaggio drittamente pure al di fuori delle Mura Vecchie si conduce a *Ponte Molino*, e di là scor-

rendo per la Contrada del *Carmine* giunge verso le Mura, ove esistono due fori nominati le *Gradelle*, da'quali s'incamina girando alla destra verso il *Portello*, e raccoglie in passando le Acque, che escono dalle dette Porte Contarine, e dalli Molini situati a fianco d'esse; entra poscia nel *Piovego*, ch'è il Taglio veniente da Padova, e discende alle *Porte di Strà*, ove poco di sopra dal lato dritto si trova uno Sboradore, che restituisce immediate le Acque nell' Alveo stesso di sotto a dette Porte.

L'altro braccio di Brenta dal sito di *Limena* continua il suo camino col nome di *Brenta Vecchia*, raccoglie le Acque della *Vandura*, di *Vigo d' Arzere*, e passando per le Ville di Ponte di Brenta, e Noventa, ed altre arriva allo sbocco del *Ponte di Strà* suddetto unendosi col Piovego stesso, e così progredisce fino al *Dolo*. Quivi una porzione regolata serve per lavoro di 12. *Ruote de' Molini*, da'quali sortita con quella, che viene dalle Porte, serve per la Navigazione, ed il rimanente scorre alla destra, e stramazza per la *Rosta* del Dolo, e si chiama *Brentone*, ò sia *Brenta nuova*, caminando per esso Alveo in linea retta, e passando per *San Bruson*, *Prozuolo*, *Corte*, ed altre Ville và a fermar sua foce per il *Canal del Toro*, e delle *Tresse* unita al *Bacchiglione* antedetto in Mare, mediante la *Conca di Brondolo*.

L'Acqua, che dalle Porte del Dolo sortisce, e dal lavoro di quei Molini va cadendo, continua a scorrere per il suo Alveo come Brenta, verso la Mira, ricevendo per fianco l' Acqua del *Musone di Miran*, che la investe, e trovando poco di sotto un *Alveo nuovo* aperto l'anno 1710. alla dritta, vi si introduce in forza anco dell' impulso, che le fà l' Acqua della *Tergola*, che ivi l'incontra, e parimente le Acque del *Fiomesino* a *Lova*. Scorre questa sotto nome di *Brenta Novissima* a scaricarsi per l' Alveo stesso da *Brondolo* in Mare.

E'osservabile, che si naviga dalla Bocca di detto Taglio con l'Acqua dell'antedetta *Tergola* sino alle *Porte della Mira*, sortendo essa al di sopra delle medesime per il *Ponte* detto *dei Polati*, calcolandosi in misura di Quadretti sedeci, e cammina all'in sù ad incontrare, e far lo ribattimento di detta Brenta nell' imbocco del Taglio stesso fatto per divertirla intieramente, sì che non s'accosti alle dette *Porte della Mira*, nè si porti a quelle del *Moranzano*.

Prima di detto tempo capitava ella sino a *Fusina*, ove trovando una grande Intestadura detta il *Carro*, ora rimosso, sopra quale si traghettavano le Barche, si rivoglieva per il *Canale* di *Restadaggio*, di cui se ne scorge ancora un buon principio, e capitava nella Laguna di *Malamocco*.

Per la Navigazione poi trà le dette Porte della *Mira*, e quelle del *Moranzan* serve altra porzione di detta *Tergola* considerata in misura di quattro Quadretti, e prende il nome di *Brenta Magra*, che raccoglie alla sponda sinistra due Scoli, l'uno al *Ponte della Riscossa*, e

l'altro

l'altro al *Ponte dell' Agnellino* verso *Oriago*. Poco di sopra poi delle Porte del Moranzano s'attrova lo *Stramazzo*, ò sia Scaricatore vicino al *Purgo del Soprabondante* d'essa Brenta Magra confinata trà Porte, e Porte, da cui l'Acqua in cadendo passa per un *Ponte Canale* di sotto la Seriola nell'Alveo adjacente, ove s'uniscono anco quelle de' *Circondarii* della *seconda*, e *quinta Presa* d'essa Brenta, che scorrono per il *Ponte Canale* giacente sotto le suddette Porte del Moranzano, ed indi congiunte cadono nel *Bondante* verso le *Giare* in Laguna sopra il *Porto di Malamocco*.

Nell'anno 1711. in grazia della Navigazione, che ne pativa impedimento, si fece l'escavazione a Secco dalle Porte del Moranzan fino al Luogo del Capitel d'Oriago coll'acconcio anco della Restara inserviente alle Tiraglie delle Barche.

Dalle Aque della Brenta Superiore, ed Inferiore provengono considerabili, e perniziosissimi effetti, a causa massime della Ruina seguita circa l'anno 1633. del sunominato Colmellone di Limena. Questo sin dell'anno 1370. fù piantato nel mezzo della bocca della Brentella come Regolatore di dette Acque derivanti dal Bassanese, perche bilanciate, e ben ripartite, e proporzionate agli Alvei d'esse Brentella, e Brenta Vecchia non avessero a produrre quei disordini, che per la rottura del medesimo s'esperimentano, cioè espansioni d'Acque, Rotte d'Argini, allagamenti di Campagne, e di Strade, e difficoltà di Navigazione.

Per la sua ristaurazione si calcolò da' Periti la spesa di Ducati 10000. circa. Emanorono Decreti degli anni 1679., e 1683., che si devenga al getto del Campatico per incaminare le operazioni credute più salutari, mentre in tanto si piantarono Palizate, e Pennelli affine di fiancheggiare la Rosta, e la Bova per sospingere l'Acqua bisognevole in quella di detta Brenta Vecchia. Il che ebbe poco effetto, onde si formò il Circondario per raccogliere dinaro, con cui si fecero alcuni provisionali Lavori, ma però gli essenziali rimasero imperfetti.

In presente pure devenuta la pubblica maturità ad una più forte risoluzione per detta rifabrica, sono rinovati i pubblici impegni, e le premure di rimettere in piedi, e nel suo primiero uffizio il suddetto Regolatore, come parlano li Decreti 1727. 13. Settembre, e 1728. 5. Gennaro. Per opera di sì grave rimarco si richiedono gli antedetti Ducati dieci mille; Nella unione de' quali s'aspettano Caratti sei alla Città di Padova, altri sei al Territorio, e Caratti dodeci alle quattordeci Ville obbligate giusto a' Decreti in tal proposito. Se questo Lavoro sarà eseguito come di principale urgenza ed altre operazioni, che occorrono, all'oggeto stesso dirette, s'averà fondamento di sperare, che si tolga il corso troppo avvanzato a' pregiudizii, ed agli acerbi continui danni per altro irreparabili, che annualmente sì soffrono.

DEL BACCHIGLIONE.

NOn molto discosto dalla Città di *Vicenza* sorge questo poco di sotto la Villa di *Caldogno*, e vengono aumentate le di lui Acque da molti influenti, che vi contribuiscono le proprie acque, quali hanno molto superiori principii; di poi vi s'uniscono a man dritta l'*Igna*, la *Roza*, il *Timonchio*, e l'*Uvertore*: Torrenti tutti di qualche riflesso, oltre a' quali più inferiormente riceve al fianco destro della detta Città altro Torrente detto il *Rerone*: onde all'or che esso Bacchiglione viene caricato dalle Acque di detti Torrenti in passando per Vicenza l'inonda senza misura sì dentro, che fuori, e scorre sino al sito delle *Bocchette*; mà prima di giungervi s'impregna dal lato sinistro dell'Acque dell'*Astico*, che gonfio di molti influenti, e di origine molto superiore si fà Torrente di non poca conseguenza.

Al sito di dette *Bocchette* esso *Bacchiglione* viene diviso in *due Rami* mentre alla Sponda destra evvi un Regolatore di limitata misura, che estrae una porzione d'Acqua, da cui si forma il *Canal Bisato*. Questo scorre sino alla Terra d'*Este*, le di cui Acque alimentano lo stesso Canal della Navigazione d'*Este* alla *Battaglia*, ove incontra un Ramo della *Brenta*, che viene dal *Bassanello* all'in sù, detta la *Brentella*, con cui si congionge, e mediante alcuni Edifizii passa a formare un Alveo pur navigabile sino alla *Cagnuola*, e d'indi con varie altre Acque unite scorre col nome proprio di *Bacchiglione* per le Ville di *Bovolenta*, *Ponte Longo*, ed altre ricevendo l'Aqua dell'altro Ramo uscente da *Padova*, e *Ponte di S. Niccolò*, e per il *Canale delle Tresse* viene di terminare a *Brondolo* collo sbocco in Mare.

Questo Fiume è molto sottoposto a Rotte d'Argini, e massime ove si congiunge alla *Battaglia* col suddetto Ramo di Brenta, squarciando di frequente, ed atterrando quelle Rive, d'onde inferisce danni gravissimi alla Città suddetta, e Campagne oltre il disturbo non leggiero alla Navigazione.

DEL MUSONE.

DAlle parti dell'*Asolano* sorge, e discende questo Torrente, ricevendo in cammino altra copia d'Acque, che derivano da quei Monticelli, e serve all'uso di varii Edifizii. Si distingue con due no

mi per essere di due condizioni, l'uno di *Muson dai Sassi*, ò sia *Soprabondante*, l'altro di semplice *Musone*. Una porzione costeggiando *Castel franco* capita a *Campo San Piero*, dove ripartendosi mediante *Ponti Canali*, e *Sostegni*, ne scorre certa quantità nella *Vandura* a *Torre di Burri*, scaricandosi in *Brenta* al sito di *Vigo d' Arzere* unito con parte della *Tergola*, quale per un *Ponte Canale* forma il *Tergolino*, che fà girare per le Macine li Molini di *Peraga*, ed altri ancora.

Altro Ramo raccogliendo in se la *Rustega* al Ponte della *Bastia* somministra il modo all' esercizio d'altri Molini, e poscia giunge a *Mirano*, e di là si porta alla *Mira* ad unirsi con la *Brenta* per lo già motivato ribattimento, ed altra porzione superiormente scorrendo da *Castelfranco* sino a *Resana*, riceve l'Acqua nominata il *Marzenego*, che passa per li Castelli di *Noale*, e *Mestre*, servendo al comodo de' Molini sino a *Marghera*, ove prende il nome d'*Osellino*, che và a sepellirsi nelle Lagune di *Torcello*.

Vi sono anco due *Ponti Canali* di sotto l' Alveo del *Soprabondante Muson*, uno detto la *Scudelara*, e l'altro la *Fossetta*, che trasmettono alcune Acque di Fontane per lo lavoro de' Molini di *Loreggia*, e pervengono finalmente nel *Muson* ordinario di *Mirano*.

Dopo il corso di oltre cent' anni, che fù aperto il Taglio di Mirano per la regolazione di quelle Acque, v'è stato il caso per necessità indispensabile di pratticarsi il suo cavamento a Secco, intrapreso dell'anno 1724., ed all' ora si fecero anco escavazione in alcune parti superiori nell'oggetto di rendere agevolata la Navigazione del medesimo Taglio, che dal soverchio suo imbonimento veniva ritardata.

DE' FIUMI DALLA PARTE SINISTRA, O' SIA SOPRAVENTO.

DELLA LIVENZA.

NAsce questo Fiume da alcune Fonti, che sgorgano intorno il distretto del Castello di *Polcenigo*, le quali unite in un sol Ramo discendono sino a *Sacile*, e disotto vi influiscono alla destra le Acque del *Meschio*, che derivano da *Saravalle*, e da' luoghi superiori, ed a Ponente di *Cordegiano*: Seguendo indi il suo corso passa per *Brugnara*, *Portobuffolè*, *Meduna*, e *Motta*.

Al sito stesso della *Meduna*, ricevendo le Acque di quel Canale s' ingrossa non poco, perche vi concorrono anche le Acque delle *Saline*, ed in altro sito della Motta vi cadono quelle del *Montegano*, che hanno sorgente di sopra di *Conegliano*, e passando per *Uderzo*, si uniscono alla destra d'esso Fiume.

Scorre più oltre essa *Livenza*, passando verso *Tor di Mosto*, e *San*

Giorgio, indi per il *Canale del Traghetto*, e Lagune adjacenti sbocca in Mare per il *Porto di Caorle*, quando per avanti metteva foce nel *Porto di Santa Croce*. Fù alterato questo sistema al tempo della Regolazione della *Piave*, che si volle condurre nel Porto di *Santa Margarita*, con che seguì anco la diversione d' essa *Livenza*, mediante una Intestadura di sopra *San Giorgio*, di modo che restò perduto il suddetto *Porto di Santa Croce*.

L'Alveo intestato riceve le Acque dei *Revedoli*, e ve ne influiscono dal Porto di *Santa Margarita*, e dal Canale di *Cortelazzo*, secondando il moto delle medesime.

Serve alla Navigazione del *Friuli*, e *Germania*, dividendo in varii siti lo stesso Friuli dalla *Marca Trevisana*.

PIAVE.

DA' Monti superiori a *Cividal di Belluno* hà origine la Piave, cui per la sua rapidezza si deve il titolo di *Torrente*, ingrandita dalle Acque d'altri Torrenti, che vi mettono, quali discendendo s'uniscono in un sol Ramo di sotto la Valle al sito dei *tre Ponti*, indi passa per Cividal suddetto, ed oltrepassando riceve altre Acque impetuose, particolarmente il *Cordevole*, che è di qualche conseguenza.

Costeggia la Città di *Feltre*, e lasciandola alla destra avanza il suo cammino, e giunge a *Pederobba*, ove pur alla destra s'attrova la *Bocca della Piavesella*, estratta dal detto Fiume sin dall' anno 1435. per gli usi domestici di 59. Ville, e per far girar molti Edifizii de' Molini, ed altri a pubblico, e privato benefizio.

D'indi proseguendo il Ramo principale, lascia il *Bosco del Montello*, andando verso *Bigolino*, e riceve alla sinistra un' Acqua nominata *Rimonta*, che è pure una porzione della Piave stessa, che dirama al disotto di *Mel*. Giunge poscia a *Falzè*, ove raccoglie altro Ramo d' Acqua detto il *Soligo*, che deriva da un *Lago di Val de Marino*, con che avanzando sempre il suo corso deviene a *Nervesa*: ma prima si trova un' altra estrazione d' essa Piave nominata pur *Piavesella*, concessa dalla pubblica beneficenza a diversi Consorti per l' oggetto stesso d'uso domestico, e di far girare varii Edifizii, e capita poscia sotto *Treviso*, perdendosi nel Fiume *Sile*.

Da detta Villa di *Nervesa* va sempre più essa *Piave* scorrendo al basso, toccando l'*Ospedaletto*, *Lovadina*, *Maserada*, *Candelù*, *Saleto*, *Noventa*, *Zenson*, *San Donato*, ed altre Ville, che per brevità si omettono.

Nella parte superiore cammina con gran forza, e si dilata per le campagne, sino che comincia a soggiacere al freno dell' Arginatura, facendosi assai moderata per la diminuzione del declive, discende al Ca-

ligo,

ligo, e và finalmente a sboccare in Mare per il *Porto di Jesolo*. Le Sabbie, e torbide, che seco asporta hanno dato sempre somma gelosia per lo riguardo a Porti, e Fuose di Navigazione.

Emanati perciò molti Decreti, massime 1533. per la sua diversione, e trasporto, affine di allontanarla quanto sia possibile e dalla Laguna, e dalle Foci della Dominante, finalmente si deliberò, e s'eseguì la Regolazione del suo corso, e sbocco decretato del 1653. in ordine a precedente Decreto 1642., conducendola per Vaste Paludi, per li *Revedoli*, *Livenza*, e *Briano* nelle Lagune di *Caorle*, costringendola a sortire in Mare per quel *Porto di Santa Margarita*.

Ciò seguì dell'anno 1673., e si formorono gli Arzerini, che circuivano quelle gran Paludi, e Valli, onde non avesse ad uscire da alcuna parte a dannificare le Campagne superiori, ed inferiori, obbligate tutte le Acque in corpo a calcare la strada loro assegnata.

Con tutti però gli sforzi dell'arte, e delle provisioni non fù possibile mantenere lungamente l'effetto, mentre le Acque dopo il corso di dieci, in undeci anni si sono sciolte, e fatta strada ò da se, ò coll'ajuto altrui in maniera, che ruppero dell'anno 1683. circa al luogo denominato la *Londrona*, venne a sboccare in Mare per il *Porto di Cortelazzo*, ove pur ora esce, sorpassandosi dalla pubblica Sapienza la novità del cammino.

Frequenti, e dannosissime sono le Rotte di questo Fiume, atteso il suo grand'impeto nelle Piene, divenendo precipitoso, e vorace, che non admette ritegno. Fù eretto per difesa della Laguna un *Contrargine* denominato *di San Marco*, che deve con la maggior gelosia conservarsi.

Nelle parti superiori, ove scorre frà Linee, e si dilata liberamente per vaste Giare, sono stati construtti *Murazzi*, *Arche*, *Paradori*, ed altri consimili ripari a difesa delle Campagne, assistendovi la *Provedaria di Treviso* con la sopraintendenza del *Magistrato alle Acque*, ed ove cammina incassato frà Argini primo, e secondo s'aspetta la Custodia al Reggimento, e la spesa alla Podestaria di Treviso, e Castelle obbligate con la direzione però, e comando di questo medesimo Magistrato.

Varie sono le forme de'Lavori, con che far ostacolo alla voracità d'esso Torrente, e quando non vi sia altro ripiego per essere tal sito troppo esposto, e ruvinoso, si fanno li trasporti d'Argine, cioè ritiro addentro, rinovandosi quella porzione resa impotente a più sussistere, e sostenersi.

DEL

D E L S I L E.

DA varie Sorgenti trà le Ville di *Casacorba*, e *Torresella* nasce il Fiume Sile, che scorrendo tocca diversi Villaggi, d'indi passa per *Treviso*, in cui fà girare alcuni Edifizii. Và poscia discorrendo inferiormente bagnando le Rive della *Fiera*, *Casier*, *Melma*, *Cendon*, *Sant' Elena*, *Casale*, *San Michiel*, *Musestre*, tre *Palade*, e *Bocca di Valle*. Riceve da Treviso in giù varii influenti prima alla sinistra le Acque della Brentella, e Sorgenti, che si uniscono alle medesime, l'*Imbraga*, la *Melma*, la *Carbonera*, ed il *Canal di Musestre*, ed alla destra il *Canal Dosson* di sopra Casier, la *Bigonza*, ed il *Canal di San Michiel*. Alle tre Palade evvi il sito delle Porte picciole construtte per trattenere le Acque, che discendevano da un Ramo d'esso Sile nominato *Sioncello*, poscia correvano ad infestare la Laguna, lasciando *Altino* alla destra, per il Canale di *Ciggolia* capitavano a sboccare in fronte al *Monte dall' Oro*, di là drizzato il suo corso alla destra per il Canal Maestro, che conduce al Porto dei *tre Porti*, entrava in Mare, perdendo nel suo viaggio alla sinistra li *Borgognoni*, *Torcello*, e *San Zuane*, ed alla destra *Sant' Eufemia*, *Mazorbo*, e *Burano*.

Nel sito di *bocca di Valle*, fatta già una ben forte Intestadura si trova una mano di Porte, construtte nell' oggetto d'effettuare la diversione d'esso Fiume dalla Laguna, ove si scaricava il Cao Maestro del medesimo al sito suddetto, uscendo fuori della bocca de' suddetti tre Porti per il Canale del Porto stesso.

Poco di sotto al detto sito di Bocca di Valle nella Volta, che faceva esso Sile, dove esiste l'accennata Intestadura, teneva altro Braccio nominato il *Siletto*, che vagava con le sue Acque per Laguna nella parte superiore a depositarle fuori del Porto predetto passando per il Canale di *Senesa*, e *San Felice*.

In questo sito di Bocca di Valle giace la base principale della diversione del Fiume stesso, mentre mediante la costruzione delle dette Porte, l'Intestadura, e l'apertura del *Taglio nuovo*, che sbocca nell'Alveo Vecchio di Piave dismesso, le Acque del Sile si portano in Mare per il *Porto di Jesolo*, ò sia di Piave suddetta, scorrendo per i Luoghi di *Torre di Caligo*, *Cava*, e *Punta del Cavallino*, lasciando alla destra quelle Porte ivi erette.

Fù però poco felice la diversione, mentre le Acque non hanno trovato la loro necessaria pendenza, per lo che si resero gonfie con allagazione delle Campagne adjacenti, rimanendone l'Alveo d'esso Taglio nuovo di molto interrito.

Per

Per redimere in qualche parte il pregiudizio fù permesso l' anno 1696. agl' Interessati de' Beni a titolo d' esperienza un Ristoratore poco di sopra le Porte Maestre nominato *Businello*, per cui abbiano a sortire soli 27. Quadretti d' Acqua, che pur si deposita, e si soffre in Laguna, quantunque tale scarico s' oppona alla massima della suddetta diversione, che ebbe per fisso oggetto la separazione delle Acque dolci dalla Laguna medesima. E ciò dà ben giusto motivo di meditare la riforma d' essa diversione con altra maniera più addattata, e salutare, che non solo rendi più sicuro lo scarico d' esso Sile fuori delle Lagune, ma che sia capace di ricevère anco le Acque delli tre Fiumi, ed altre, che tutt' ora si portano, e rimangono in essa Laguna con tanto suo detrimento, cioè il *Zero*, *Dese*, e *Marzenego*, *Meolo*, e *Vallio*. Questi si considerano più dannosi del Sile stesso, mentre le loro Acque non solo pregiudicano come dolci, ma feriscono maggiormente con le Torbide, che seco trasportano da' Scoli delle Campagne, che perciò tutti, e 4. furono riconosciuti col Decreto dell' Eccellentissimo Senato 1653. 27. Agosto per nemici mortalissimi insidiatori alla consistenza della Laguna.

Non servendo la direzione pratticata del Sile all' intiero suo scarico, mal esser può capace a tradurre seco gli accennati tre Fiumi.

DEL ZERO, DESE, e MARZENEGO.

NAsce il *Zero* nelle Campagne frà *Treviso*, e *Castelfranco* nel Luogo nominato *Levada*. Scorre per la Villa di *Sant' Alberto*, e di *Zero*, e perviene a *Mogian* traversando il *Terraglio*, e poscia per *Marcon*, e *Povegian* termina unito agli altri due nella *Laguna*, infettando quelle parti carico di torbide, ed esce per li *tre Porti* in Mare.

Questo, ed il *Dese* nell' occasione del loro passaggio attraverso detto *Terraglio* si rendono sensibilmente infesti, mentre lo inondano in più siti da *Mogian* sino a Mestre. Vero è, che a tal disordine influiscono anco le piovane, ma spezialmente vi contribuisce l' enorme bassezza in più siti d' esso Terraglio, ed ancor più l' incuria de' Soprastanti, cui spetta invigilare all' acconcio del medesimo col far eseguire opportunamente le condotte delle Giare tanto superiormente, che inferiormente, ed i Lavori di terra necessarii.

Il *Marzenego*, ed il *Dese*, che hanno l' origine dalle parti di *Castel franco*, raccolgono le Acque d' alcune Sortive, e fontane, che li alimentano.

Il *Dese* camina trà il *Marzenego*, e *Zero*, e passa per *Piombino*, e *Scorzè*, indi col mezo d' un *Ponte* attraverso il *Terraglio* termina con lo stesso *Marzenego* nella *Laguna delle Contrade*.

Le Acque d' essi tre Fiumi, che pur anche sono Scoladori, servono all' uso di molti Molini situati stabilmente ne' loro Alvei, inferendo più tosto danni alle Campagne coerenti, nè possono di meno

per

per l'imbonimento degli Alvei, e per le induſtrioſe contrafazioni de' Molinari coll'alzamento de' Livelli, per cui tengono ſollevate le Acque, nè men viene moderato il male con le eſcavazioni, che doverebbero da chi ſpetta eſſere effettuate, da che averebbero reſpiro le dette Campagne, e meno ſarebbe pregiudicata nel loro sbocco la Laguna.

Le iſpezioni ſopra queſta grave materia de' Fiumi verſano principalmente in rintracciare mezi addattati per la loro regolazione, ò riparazione nella mira di render comoda la Navigazione, di ſollevare da ſterminoſi caſi le Campagne, e mantenere tranſitabili le ſtrade, ma per quelli, che feriſcono il Corpo della Laguna s'indrizza ogni ſtudio, e diſpendio alla loro diverſione, e traſporto.

Anzi più di recente rimarcata dalla pubblica prudenza la materia ſteſſa di ſomma premura per gli accidenti fatali di ruvinoſe conſeguenze, che di ſovente ſuccedono, l'ha preſa in viſta per addattarvi un valido, e forte ripiego, da che reſtino divertiti gl'infortunii, e li diſordini, ed aſſicurato il comodo della Navigazione, la confluenza del Commercio, l'ubertà delle Campagne, e l' indemnità delle Lagune, e della Dominante medeſima. Tali rilevanti eſsenzialiſſimi oggetti ſi deſumono dalli Decreti emanati 1728. 29. Decembre, ed altri, maſſime 4. Maggio, 15. Luglio, e 6. Decembre 1730., da' quali reſta comandata, ed eccitata l' unione delli Magiſtrati Eccellentiſſimi alle Acque, Proveditori all'Adice, e Beni Inculti coll'Intervento anco del N. H. ſ. Giacomo da Riva verſato, e fornito di cognizoni in eſſa materia, perche ſi dia mano con la Conferenza agli eſami, e diſpoſizioni opportune, diriggendo lo ſtudio alla traccia de' lumi, e notizie nell'univerſale, e particolare, onde determinarſi li più proporzionati compenſi per la regolazione de' diſordini, e ſtabilimento di un ſiſtema immancabile, di modo che non reſti più eſpoſta, nè men la Caſſa pubblica al graviſſimo diſpendio, che ha dovuto tal volta ſenza eſempio ſoffrire.

Per introduzione d'argomento ſi vaſto, e difficile a diſcuterſi è ſtata raſſegnata umile Scrittura all'Eccellentiſſima Conferenza ſotto primo Aprile 1730. da me Avvocato Fiſcale del Magiſtrato, e deve proſeguirſi nello ſtudio, ed eſame ſino che ſene eſtragga, e determini un eſpediente ſalutare, e proporzionato alla pubblica giuſta intenzione in sì geloſa materia.

Molto ammirabile per gli ſteſſi eſſenziali motivi s'è reſa la pubblica attenzione nell'aver fatto ſeguire in queſti ultimi tempi conſiderabili cavamenti ne' Fiumi, ò ſian Canali a ſecco, cioè dall' anno 1710. nella Brenta dal Moranzan ſino a Oriago, 1721. delli Canali di Meſtre, e Foſſetta, 1724. del Taglio di Mirano, e 1727. di quello di Cortellazzo, non più queſti due in alcuna parte eſcavati dopo la loro apertura.

CAPO

CAPO PRIMO
ARTICOLO PRIMO.
FIUMI.

GL'Intereſſati Poſſeſſori de' Campi ſvegrati in diverſi Territorii, debbano rimetterli ad uſo de' Boſchi a cauſa delle torbide, che i Fiumi ne portano. 1530. 26. Gennaro C. X. Eſtraordinario primo Quinterno 4. c. 32.

Gli Arzeri inſervienti ad incaſſare l' Acque de' Fiumi non poſſano eſſer tagliati, aperti, nè rotti ſotto pena della Vita. 1530. 19. Febraro D. S. C. 2. c. 55.

Non ſi poſſi permettere a chi ſi ſia di alterare con eſcavazioni, ò altro lo ſtato de' Fiumi ſenza le informazioni giurate del Magiſtrato alle Acque. 1535. 23. Decembre C. A. C. 2. c. 54.

Elezioni di quindeci Nobili, che uniti con li Savii, ed Eſecutori Acque, e con quelli Ingegneri, che loro pareranno, debbano conferirſi ſopraluoco a riconoſcere le proviſioni da farſi per divertire le Acque del Muſon, Deſe, Zero, Marzenego, e Sile nell' oggetto importante della conſervazione della Laguna, 1560. 5. Agoſto C. A. C. 4. c. 3. t.

Siano fatte le proviſioni preſcritte dalli Deputati ſopra le Acque del Muſon, Marzenego, Deſe, e Zero ſino al Sile, che diſcendono nel Meſtrino, e Bottenigo per la diverſione delle medeſime dalla Laguna.

Si eſeguiſcano li Cavamenti, e l' altre operazioni col Metodo ſtabilito. 1561. 26. Maggio C. X. C. 4. c. 13. t.

Riparto del numero degli uomini, che devono eſſer ſomminiſtrati dalli Comuni deſcritti per l' eſcavazione verſo porto Cortelazzo. 1565. 5. Ottobre C. A. C. 4. c. 60. Vid. 8. detto c. 61. t.

Ordini rilaſciati dal Magiſtrato al Proveditor ſopra la Piave per aſſiſtere all' eſcavazione del Taglio Nuovo per Scolo de' Revedoli, e luoghi ſuperiori al Porto di Cortelazzo con gl' incarichi ſpecificati. 1566. 27. Novembre T. 4. c. 17. t.

Proibizione di ſvegrare luoghi Boſchivi dal Tagliamento in giù per gl' interrimenti, che apportano agli Alvei de' Fiumi li Terreni, che vi cadono, e per le inondazioni, che ne derivano, tutto pregiudiziale anco alla Laguna. Pene impoſte a' traſgreſſori. 1598. 20. Febraro D. S. C. 6. c. 82.

La Comunità, e Podestaria di Piove di Sacco resti tenuta all' escavazione del Fiumesello da Corte alla Salgara; Salve le sue ragioni contra quos de jure. 1604. 23. Giugno T. 9. c. 230.

Sia goduta la Pesca nel Canal di Valle dalla Comunità di Chioza giusto li suoi privileggi, salvis semper juribus Serenissimi Dominii. 1626. 4. Febraro T. 14. c. 8. t.

Debbano li dodeci Nobili eletti per la regolazione de' Fiumi, Piave, Marzenego, ed altri, portarsi sopraluogo per rivedere, e deliberare quello giudicheranno conferente. 1623. 15. Maggio D. S. C. 7. c. 178. t.

Incarico alli N. N. H. H. eletti per la Regolazione dei cinque Fiumi d'eseguire l'obbligo loro imposto con la Parte della loro Elezione, e mancando alcuno d'essi, debba esser fatta nuova elezione in loco suo. 1636. 8. Marzo D. S. C. 8. c. 7.

Comissione all' Avogador Contarini in Polesene di far distrugger tutte le Roste ne' Fiumi;

Non possa il Podestà di Rovigo conceder licenza ad alcuno di far, ò rinovar Roste, dovendo anzi castigar li delinquenti;

Giudici delle Prese siano obbligati alla custodia degli Arzeri, preservazione de' Pennelli, ed altre diligenze, ed osservazioni, massime di Roste in quei Canali. 1647. 22. Febraro D. S. C. 8. c. 105.

Siano chiamati li Presidenti, cui spetta, per le Rotte de' Fiumi, ed incaricarli, che le facciano otturare, inquerindo, se fossero state procurate da alcuna particolare Persona. 1649. 23. Luglio D. S. C. 8. c. 114. t.

Incarico alli Savii, ed Esecutori alle Acque di conferirsi con Proti, e Periti ad osservare li pregiudizii, che potessero apportare alla Laguna li Fiumi nella presente gonfiezza, e debbano raccordare li rimedii. 1649. 4. Novembre D. S. C. 8. c. 116.

Restando al Magistrato Acque ferma l' autorità, che tiene sopra Fiumi, e Canali correnti, Giarre, e Marezane, che si trovan in essi;

Debba il Magistrato delle R. V. passare alla Vendita di tutti quei Luoghi, che sono al presente ridotti in Campi alti, arati, piantati, vidati, e prativi, salva sempre la ragione de' privati per quei titoli, che avessero. 1658. 28. Giugno D. S. C. 9. c. 10.

Debba restar sempre libero, e franco l' uso del tirar dell' Alzane per la Condotta delle Barche, come il passar con Carri, ed Animali lungo i Fiumi, Arzeri &c. nè si pongano impedimenti negli Alvei, onde sia divertito il corso delle Acque sotto pena alli trasgressori di Ducati 100., ed altre ad arbitrio. 1658. 26. Ottobre D. S. C. 9. c. 12. t.

Al Proveditor sopra' Boschi siano replicati gl' incarichi rilasciati dal Magistrato Acque circa il far sgombrare dall' Erbe, e dagli Albori l' Alveo del Fiume Bidoja;

Debba

Debba il Magistrato Acque rappresentare quello si è pratticato altre volte, quando fù fatto il Cavamento. *1661*. 5. Ottobre D. S. C. *9*. c. 8. t.

Chiami li Presidenti del Retratto di Santa Giustina per trovar modo, che sii costrutta la Botte Barbariga, dovendo intanto invigilare, che resti incavedonata l'Intestadura sotto la medesima, quale non debba per qual si sia pretesto esser levata;

Debba considerare, e stabilire quale larghezza convenga determinarsi alle Bocche delle Roste di S. Zuanne, e Fossa Bellina, in che altezza pianconarle, ed in quai tempi doveranno aprirsi, e da chi esser contribuita la spesa;

Rifletta sopra alla diversione della Piave, ricevendo le informazioni neccessarie, ed esamini la spesa da farsi. *1663*. 10. Maggio C. A. C. *9*. c. 148. t.

Prendano per mano le Scritture, e Dissegni, ed osservino ciò, che si rende necessario alla regolazione dei quattro Fiumi, Sile, Zero, Dese, e Marzenego, la spesa occorrente, ed a chi fosse proprio l' imponere l'aggravio;

Sia appoggiato l'affare dell'Intestadura dell' Alveo (che sarà nominato Vecchio) di Piave al Magistrato suddetto,

Invigili, se vi fosse alcuno, che volesse applicare all'Investitura dell' Alveo predetto, pratticando a tal oggetto li soliti Incanti. *1663*. 5. Decembre D. S. C. *9*. c. 157. t.

Magistrato Acque debba sollecitare (oltre lo sboccamento della Piave) la diversione delli quattro Fiumi decretata, quali debbano portarsi nell'Alveo della Piave stessa;

Getti Campatico sopra il Circondario di quelli, che doveranno contribuire all'opera suddetta. *1664*. 30. Aprile D. S. C. *9*. c. 170. t.

Restino incaricati tutti li Rettori di T. F., a' quali sono soggetti Fiumi di qualunque sorte, di rilasciar ordini risoluti di tempo in tempo alli Deputati, Custodi, Cavarzerani, Saltari, ed altri, che spetta, di far generalmente la Revisione degli Arzeri, perche al tempo del disfaccimento delle nevi sia provisto, e restino sussistenti, ove il bisogno ricercasse. 1673. *9*. Gennaro D. S. C. 11. c. 7. t., e altro 1675. *6*. Febraro ibidem c. 40. t.

Sia a tutti li Rettori, ed a chi s' aspetta, comesso di visitar gli Argini, Pennelli, e Paradori, acciò vengano fatti li ripari prima della sopravenienza delle Acque. *1683*. *9*. Ottobre D. S. C. 12. c. 2. t. altro 1684. 4. Marzo ibidem c. 16. t. altro 1687. 24. Marzo ibidem c. 120. altro 1688. 27. Marzo ibidem c. 139. t.

Raccordo di Persona segreta, che s' obbliga di rimovere la Causa delle frequenti Rotte nel Canal della Battaglia, pur che gli siano corrisposti Ducati 15. al Mese sua Vita durante, ed anni Vinti dopo. *1686*. 14. Marzo T. *26*. c. *9*.

Ss 2 Comis-

Comissione alli Rettori di T. F. per lo rilascio degli ordini, che prima del disfaccimento delle Nevi siano premuniti gli Argini con li opportuni ripari. 1693. 17. Marzo D. S. C. 13. c. 85., altro 1695. 7. Aprile ibidem c. 118. altro, 1698. 12. Aprile ibidem c. 184.

Debba escavarsi il Fiume Bedogia, ed eseguirsi quanto è stato deliberato nel proposito l'anno. 1694. 18. Gennaro D. S. C. 13. c. 180.

Sia spedita dal Magistrato persona d'abilità, e fede per soprintendere al travaglio dell'escavazione a Secco del Canal dei Muscoli, e per l'occorrenza dell'Intestadure, e Palizzate sia permesso il Taglio de'Tolpi necessarii;

Gl'impedimenti sopra Marezane de' Fiumi siano levati. 1699. 11. Aprile D. S. C. 13. c. 184., 5. Settembre D. S. C. 14. c. 30.

Non debbano permettersi a chi si sia in alcun modo Licenze di fosse, ò tagli negli Arzeri di qualunque Fiume senza previo Decreto del Senato. 1699. 10. Novembre D. S. C. 14. c. 42.

Ostacoli sopra Marezane, e Fiumi siano levati. 1700. 29. Aprile D. S. C. 14. c. 38. t. altro 1701. 25. Maggio ibidem c. 58. t. altro 31. Ottobre ibidem c. 102. t.

Estenda il Magistrato i suoi studii, e riferisca le proprie opinioni sopra lo svegramento de' Monti riguardo al pregiudizio, che ne risentono li Fiumi. 1702. 23. Maggio D. S. C. 14. c. 74. t.

Rilasciati gli ordini opportuni al Reggimento di Udine, perche chiamati gl'Interressati, si dia mano sollecita all'otturazione delle Rotte del Tagliamento. 1706. 29. Decembre D. S. C. 14. c. 143. t.

Il Magistrato alle Aque informi quanto renda la Palada di Cortelazzo, e se fosse di profitto l'assumerla, se vi siano altre Porte, e Palade, ove potesse migliorarsi la Pubblica Rendita; Osservi gli stazii di Barche, sopra quali possa ritraersi alcuna utilità, qual profitto potesse ricavarsi dalli Molini sopra Sandoni nell'Adice, ed altri Fiumi. 1718. 20. Gennaro Ordinazione Savii.

Riferisca esso Magistrato quali metodi siano pratticati in occasione di Regolazioni de'Fiumi, Taglio di Porto Viro, Livenza, Brenta ed altri, per farsi l'imposizione necessaria di gravezze. 1721. 4. Luglio Ordine Savii.

Il Magistrato informi della prattica tenuta in proposito d'erigger Collegii per le operazioni de'Tagli, e diversivi dei Fiumi principali con il di più per lume. 1721. 22. Settembre D. S. C. 16. c. 41.

Nella materia de'Fiumi per l'influenza, che hanno alla Navigazione, al Commercio, alle Campagne ed alla Laguna, essendo stati istituiti Magistrati per tenere in Offizio li Consorzii degl'Interessati, perche si prevenga, e si rimedii ai danni, ma scorgendosi questi tropo frequenti, sia comesso alli Magistrati de' Beni-Inculti, de' Savii, ed Esecutori alle Acque, e de' Proveditori all'Adice, ed al

N. H.

N. H. Riva d'unirsi, e versare sopra le prattiche del Veronese, e d'altri Paesi, riferire le Leggi in tal proposito, e gli antichi metodi, e suggerire gli espedienti, e regole, che credessero più atte a ponere in un migliore, ed acconcio sistema l'affare. 1728. 29. Decembre D. S. C. 17. c. 84. vedi altro 1728. 17. Febbraro ibidem c. 91. t. altro 1729. 29. Luglio ibidem c. 105. t., ed altro 17. Novembre ibidem c. 110.

Resta incaricato il Magistrato in ordine a' precedenti Decreti render conto delle sessioni in Conferenza delli 3. Magistrati per quei provedimenti, che potessero addattarsi all'importanza della Materia. 1730. 30. Marzo D. S. C. 17. c. 118.

Risultando diretto lo studio della Conferenza sopra'Fiumi alla traccia de'lumi, e notizie sì nell'universale, che nel particolare di questo affare, ed appoggiato l'Incarico al Fiscal del Magistrato alle Acque, che con diligenza vi hà supplito, trovansi conferenti alla massima le successive comissioni ad esso, ed a'Fiscali degli altri due Magistrati, perche abbiano secondo le respettive ispezioni a produrre i fondamenti da discutersi alla Conferenza medesima, da che possano addattarsi li ripieghi valevoli all'universale regolazione de'disordini. 1730. 4. Maggio D. S. C. 17. c. 122. t.

Resta eccitata la Conferenza de' Magistrati sopra' Fiumi d'infervorarsi in ordine a'precedenti Decreti per meditare, e suggerire li ripieghi per un sistema immancabile, onde non resti più esposta la Cassa pubblica al grave dispendio sofferto, nè accadano insorgenze moleste senza la prontezza de' rimedii. 1730. 13. Luglio D. S. C. 17. c. 130. t.

Siano vivamente incaricati li Magistrati per l' unione della Conferenza in Materia de' Fiumi per dar metodo certo, ed invariabile in universale alla stessa, confidandosi gli effetti delle sue benemerite sollecitudini. 1730. 16. Settembre D. S. C. 17. c. 134. t.

ARTICOLO SECONDO.

PO'

ELezione di 6. Nobili, che uniti alli Savii, ed Esecutori debbano riveder il sito da far un Taglio per divertire il Fiume Pò, acciò non venga ad inferire danni al Porto di Malamoco, e Laguna, dovendo la spesa del Cavamento esser fatta da' particolari per via de' Campatici. 1598. 17. Decembre D. S. C. 6. c. 68. t., ed altro C. 7. c. 103. t.

Sia

Sia fatto un taglio al Fiume Pò nella Comeada vicina al Cason di Cà Malipiero, e vadi a sboccare per la Sacca di sotto nella Valle, e Gattolo delli Contarini, e Consorti. 1599. 12. Luglio in Collegio de 12. Delegati C. 7. c. 63.

Li due Terzi della spesa da farsi nella diversione, e nuovo Taglio, che sbochi in Sacca di Goro, siano contribuiti dalli Particolari Interressati.

Getto delle Caratade di Ducati 100000. per l' operazione suddetta da eseguirsi dalli Presidenti di cadauna Presa. 1599. 16. Settembre D. S. C. 6. c. 74. t.

Si facci una prestanza dalla Cecca di Ducati 5000. al Magistrato Acque per doverli trasmettere al Proveditor sopra il taglio di Pò, da esser reintegrati col dinaro de' Campatici, ò col tratto de' Beni confiscati alli Debitori. 1602. 22. Giugno D. S. C. 6. c. 126. t. e 1603. 28. Giugno D. S. C. ibidem c. 132. t.

Concessione di Termine, in cui restino sospese le Parti 1601. 20. Settembre, e 1602. 25. Maggio di confiscare li Beni degl' inobbedienti alla contribuzione per il taglio di Pò, spirato il quale sia eseguita la confiscazione de' beni di quelli non averanno pagato. 1603. 2. Maggio D. S. C. 6. c. 105.

Facoltà all'Officio Acque di vender tanta quantità di Beni anche condizionati, quanto importasse il debito delli contribuenti alla spesa del Taglio suddetto. 1603. 3. Giugno D. S. C. 6. c. 108.

Pena alli Debitori per la facitura del Taglio di Pò, che non averanno dato in nota la vera quantità de' suoi beni nel termine di giorni vinti;

Debba il Magistrato riscuotere il secondo Campatico per la suddetta operazione. 1604. 12. Marzo D. S. C. 6. c. 111. t.

Sia fatta prender la Rotta del Taglio di Pò di sotto li Montoni dalla Parte di Pò di Sirocco, a spese, e danni degli Appaltadori, che non l' hanno mai terminata. 1608. 4. Marzo T. 10. c. 133. t.

Resti concesso alla Comunità di Loreo il Passo del nuovo Taglio del Pò col pagamento di Ducati 2700., dovendo osservarsi li patti, e condizioni, come nella Parte di Senato. 1608. 4. Marzo T. 10. c. 133. t.

Elezione di Esecutore per li Campatici del Pò, Gorzón, e Conselvan, con obbligo di mandar al Offizio tutto il dinaro scosso ogni giorni quindici. 1608. 16. Novembre T. 10. c. 135.

Sia intestato il Pò detto di Tramontana dalla Riva verso la Rosolina fino alla Punta del Polesene di Cà Priuli per beneficio della Laguna, e de' Porti di Fosson, Brondolo, e Chioza. 1612. 16. Agosto C. A. C. 7. c. 38. t.

Ordini per mantenimento degli Arzeri del nuovo Taglio. 1619. 28. Giugno T. 12. c. 194., T. 16. c. 230.

Sia inteſtato il Pò delle Fornaſe di ſopra la bocca della Fuoſa nel Luogo, che ſarà ſtimato più al propoſito, dovendo la ſpeſa eſſer fatta con il dinaro de' Campatici d'eſſo Pò. 1623. 16. Giugno C. A. C. 7. c. 133.

Elezione di nove Nobili Delegati ſopra il Pò, e Navigazione di Lombardia. 1625. 19. Luglio D. S. C. 7. c. 134.

Sia pure fatta l'eſcavazione di ſotto li Montoni, dovendo le acque del preſente Cavamento eſſer dirette verſo il Ramo detto della Donzella, reſtando aſſegnato alle operazioni predette il dinaro delle cinque per cento delle due Eredità nominate. 1630. 20. Marzo D. S. C. 7. c. 159. t. Vide Scrittura c. 161.

Comiſſione al Magiſtrato Acque di far eſcavare dalla bocca del nuovo Taglio di Pò ſino nella Fuoſa, e che ſia dato mano all'eſcavazione della Cavanella. 1637. 20. Marzo D. S. C. 8. c. 15.

Debba conferirſi tutta la Banca a rivedere li Scandagli delle Bocche del Pò, le Porte della Cavanella, ed il biſogno dello ſtramazzo deliberato l'anno 1632.;

Si conferiſca un Savio, ed un Eſecutor con li Periti ſopraluogo al Pò nel ſito del nuovo Taglio per li pericoli minacciati dall'eſcreſcenza sù gli avviſi del Podeſtà di Loreo, e preſe le occorenti informazioni debbano operare, e raccordare quello ſarà neceſſario per rimovere le emergenze, ſi che non porti il ſuo corſo nel Pò di Levante, da cui fù divertito per importanti pubblici riguardi. 1647. 10. Decembre D. S. C. 8. c. 104. t.

Siano accomodati gli Arzeri del Taglio conforme è ſtato pratticato altra volta a ſpeſe della Caſſa, formando debitori quelli, cui s' aſpetterà. 1648. 4. Aprile T. 16 c. 230.

Si uniſcano le acque morte per ſtabilire la Navigazione alla Cavanella. 1648. 11. Settembre D. S. C. 8. c. 107. t.

Scrittura del Magiſtrato, che rappreſenta eſſerſi trasferito a Loreo, e ſopraluogo alla Cavanella di Pò, ed aver oſſervato con li Periti le larghezze, e profondità degli Alvei, e corſi delle Acque, ed eſſervi biſogno per le regolazioni occorrenti di un Campatico ſopra la terza, e quarta Preſa di Pò, che altre volte per la Navigazione hanno contribuito. 1648. 3. Ottobre C. 8. c. 107. t.

S' eſtendino le eſecuzioni contro ogni ſorte, e natura de' Beni, tanto in queſta Città, che altrove di ragione de' Debitori particolari del Campatico di Pò. 1650. 12. Aprile D. S. C. 8. c 122. t.

Riferiſca ſeriamente quello ſtimerà proprio da operarſi alla Bocca della Baglıona, che s'oſſerva andarſi profondando;

Sia liquidata la quantità de' Campi uſurpati da' Particolari, e ſi eſpongano in Vendita eſſi Beni;

All' Eſecutor Vitturi reſti aſſegnata dal Savio alla Scrittura una Barca Armata. 1661. 2. Luglio D. S. C. 9. c. 75.

Siano

Siano estratti da Sua Serenità quattro del C. A., che non abbiano interesse ne' Beni di Pò, ed uniti almeno tre di essi col Magistrato debbano maturare, e compire l'affare dell' Intestadure delli tre Rami della Bagliona;

Rimesse al Magistrato suddetto le altre operazioni deliberate sul Pò stesso, specialmente quella attinente la secca dirimpetto la Bocca della Donzella. 1662. 22. Febraro D. S. C. 9. c. 141.

Debba il Magistrato portarsi con li Periti al Pò per stabilire il loco, ove deve farsi l'Intestadura dell'Alveo della Bagliona, ponderando pure l'altra Intestadura all'altro Ramo inferiore, e la facitura del Taglio delle 200. Pertiche per levare il Dosso nel Ramo del Pò Maestro. 1667. 9. Decembre D. S. C. 10. c. 64. t.

Resti incaricato il Magistrato di disponere gli ordini proprii, perche si devenga all'intrapresa dell'Intestadura accennata con il sopraluoco, dovendo essere costrutta nell' Alveo della Bagliona al sito Marcato nel Dissegno dentro li mesi di Febraro, e Marzo prossimi. 1667. 14. Gennaro D. S. C. 10. c. 68. t.

Si continui al Scrivan delle Bollette il comodo della Casa alla Cavanella di Pò. 1680. 13. Aprile D. S. C. 11. c. 127.

Sia ritrattato il Debito de'Ducati 249. alli N. N. H. H. Venieri, e Priuli formato nella Visita del fù N. H. Esecutor Contarini. 1681. 6. Febraro T. 25. c. 73. t.

Acquistati dal N.H.s. Antonio Francesco Farsetti Campi 2536. oltre il Polesine detto dell'Occa, e poscia riassunti in pubblico, debba esser risarcito del prezzo dell'Acquisto col tratto della Vendita, che si farà degli stessi. Vedi stime de'Proti. 1682. 21. Aprile T. 25. c. 34. t.

Resti ingionto nella più efficace maniera alli Savii, ed Esecutori di far, che dagli obbligati venga prontamente eseguito il Riparo dal pericolo, in cui giace, il Froldo delle Corbole Veneziane. 1684. 13. Settembre D. S. C. 12. c. 30.

Si pongano li confini alli Beni di Pò giusto li Dissegni, e Relazioni fatte con l'assistenza del N. H. s. Domenico Contarini. 1689. 14. Maggio T. 16. c. 186.

Debbano estraersi sei del Corpo del C. A. con titolo d' Aggionti, quali uniti col Magistrato versino sopra le proposizioni dell' Ingegner Alberti, e de' Proti intorno al punto di mantenere l'Alveo della Cavanella escavato, e transitabile;

Esamineranno pure il sito da eriggersi la Chiesa per comodo di quegli abitanti. 1690. 3. Giugno D. S. C. 13. c. 7.

Sia escavata la Cavanella di Pò, riferendo il Magistrato, se alla contribuzione della spesa convenga obbligarsi li Particolari, che ne risentono benefizio. 1696. primo Febraro D. S. C. 13. c. 150.

Approvazione dell' Affittanza, delle Porte della Cavanella di Pò per Ducati 811. g. 12. all'anno, dovendo il denaro esser tenuto in Cassa

Cassa a parte da impiegarsi nell'escavazione della medesima. 1679. 20. Luglio D. S. C. 13. c. 167. t.

Permissione agl'Interessati de'Beni delle quattro Prese di Pontecchio, Selva, Gavello, e Dragonzo di costruire un Ponte Canale sotto l' Alveo della Cavanella di Pò per lo scolo delle loro Campagne;

Con avvertenza però, che il fondo d'esso Ponte Canale sia stabilito in misure tali, che non possi in alcun tempo inferire pregiudizio all'Alveo, ed alla Navigazione. 1697. 10. Agosto D. S. C. 13. c. 169. t.

Siano fatti otturare li Tagli, e Fossi, ò Rotte, che fossero state pratticate negli Argini di Pò;

De cœtero non possino esser concesse Licenze di far simili Fossi, ò Tagli negli Argini di qual si sia Fiume senza positivo precedente Decreto del Senato. 1699. 10. Novembre D. S. C. 14. c. 41.

Resti obbligata la Comunità di Loreo al riparo della Rotta al Taglio di Pò, salve le sue ragioni dopo l'effettuazione contro li Particolari, che fossero tenuti. 1707. 5. Marzo D. S. C. 14. c. 148.

Importanti essendo li riflessi intorno la Rotta di Corbola, aggiustamento della strada Romea, ed erezione del Consorzio a quella parte, riferirà il Magistrato quale sia la situazione delle Rotte nelle parti dello Stato, e ciò che in simili casi sia stato pratticato;

Farà, che dalla Comunità di Loreo vengano approntati li Materiali per i lavori spettanti a questa parte, potendo perciò prendere a Livello la summa occorente,

Per l'accomodamento della strada Romea debba ingiongersi il carico a chi crederà il Magistrato più proprio costringendo alla contribuzione quelli, che ritraggono benefizio dalle Pesche nelle Acque sopravenute dalle Rotte suddette. 1708. 26. Maggio D. S. C. 14. c. 191. t.

All'otturazione delle Rotte, ed acconzio della strada Romea resta incaricato il Magistrato di prestarvi tutta l'attenzione, perche sia ben eseguito ogni lavoro, distribuendo poscia gli ordini, acciò venga in avvenire essa strada guardata, e custodita. 1708. 25. Agosto D. S. C. 14. c. 195. t.

Essendo pubblica intenzione, che anco la Comunità di Loreo in seguito del pratticato abbia a rimettere gli Argini del Taglio di Pò nella parte, che le incombe, riducendoli in stato di sicurezza;

Doverà il Magistrato gettar un Campatico sopra li Beni tutti, che fanno con detta Comunità, e che non fossero soggetti a'Consorzii. 1717. 6. Marzo D. S. C. 15. c. 113. t.

Aspettandosi alla detta Comunità il riparo delle Rotte al Taglio di Pò, le sia permesso di prender a Livello la summa di Ducati 800. da impiegarsi nell'opera medesima. 1717. 10. Aprile D. S. C. 15. c.

Tt Per

Per compimento del riparo intrapreso delle Rotte, e Restaurazione degli Argini al Taglio di Pò, si permette alla Comunità di Loreo di prender a Livello altri Ducati 300. con il censo, e condizioni stabilite nel Decreto 10. Aprile passato. 1717. Giugno D. S. C. 15. c.

Il Magistrato s'interni nell'esame dell'affare in proposito del diroccato superiore Sostegno nel Canal bianco, e suggerisca le maniere di ripararlo. 1721. 23. Aprile D. S. C. 16. c. 8.

Avanzata notizia dal Custode de'Confini dell'iminente pericolo, che accada una Rotta al Froldo alla Contarina, resta comesso al Magistrato in deficienza di Consorzio a quella parte (poiche ha rilevato correre l'obbligo di questa riparazione ad alcuni Particolari, che vi tengono li loro Beni) d'ingiongerli dover far seguire il Riparo;

In mancanza ne ragguaglierà li loro nomi per li proprii espedienti in riguardo alla pubblica premura. 1723. 3. Febraro D. S. C. 16. c. 141.

Conosciuta necessaria la reparazione del Froldo alla Contarina, occorrendovi per l'accomodamento degli Argini, e costruzione de' Pennelli la summa di Ducati 1800., sarà parte del Magistrato d'instituire un Consortio di quelli potessero ricevere benefizio, cioè frà il Pò grande, Pò di Levante, e li Montoni, eleggere Presidenti, e gettarvi un proporzionato Campatico. 1724. 15. Aprile D. S. C. 16. c. 150.

Elezione de' Presidenti del Consorzio del Froldo alla Contarina. 1724. 27. Aprile T. 32. c. 22. t.

Getto del Campatico. 1724. 21. Agosto T. 32. c. 32. t., & Approbazione. 1724. 2. Settembre D. S. C. 16. c. 169.

Per divertire li pregiudizii, che ne risentirebbero le Campagne non solo, ma la Navigazione, li Porti, e la Laguna ancora, avendo con prudenza il Magistrato spedito sopraluoco li Periti, perche uniti alli Presidenti si dia mano alle operazioni;

Resta raccomandato allo studio del medesimo di continuarvi la sopraintendenza, perche non si frastornino li lavori, astringendo li renitenti alla contribuzione pontuale della loro quota, ò in denaro, ò con opere personali;

Il Podestà di Chioza somministri quelle forze, che occorressero, ed il Savio alla Scrittura li Cappelletti necessarii;

La Terra possa esser levata in vicinanza, e commoda ai lavori, restando rimesso al Magistrato stesso d'estendere nel Circondario il Campatico anco alle Campagne, e Valli fino all'Adice, acciò da Possessori d'essi Beni venghi contribuita la loro quota. 1724. 25. Gennaro D. S. C. 16. c. 127.

Scoperti vie più gravi danni per la insorgenza de'Venti, che hanno diroccato l'Argine ai Froldi della Contarina, Bonandina, e Pesara,

ſara, doverà il Magiſtrato ſpedire Perſona capace per riconoſcere gli ultimi danni inferiti, ed il biſognevole per ripararli, come pure li ſiti per affondare Barche, ò altro, conſtruire Penelli, e tener lontano il Filone dell'Acqua. 1724. 13. Febraro D. S. C. 16. c. 173.

Campatico impoſto per le operazioni del Froldo ſuddetto con diſtinzione de' Circondarii, e contribuzioni. 1725. 13. Marzo T. 32. c. 55. t.

Reſta approbata la Terminazione, che ſtabiliſce l' eſtenzione del ſecondo Circondario col Campatico impoſto da eſiggerſi nel modo, e forma preſcritta nel Circondario precedente. 1725. 24. Marzo D. S. C. 16. c. 176.

Spediti il Matematico Zendrini, e Perito Minorello a rilevare lo ſtato del Troldo della Contarina, reſta eccitato il Magiſtrato di inſinuare a' Preſidenti di dar mano al riparo, e facitura della Coronella, onde poſcia in tempo opportuno ſegua l' impianto de' ſuggeriti Pennelli. 1725. 2. Giugno D. S. C. 16. c. 193.

Siano pratticate le più ſtringenti eſecuzioni contro li debitori, tanto più che dalla diligenza del Magiſtrato è ſtata raccolta la quantità de' Nomi de' Poſſeſſori de' Beni per renderſi perfezionato il Cataſtico;

Per la Rotta aperta nel Froldo della Contarina reſta incaricato il Proveditor all' Adice Riva a portarſi con il pubblico Matematico ſopraluogo per rivederla, e riconoſcere l'occorrenze. 1725. 8. Novembre D. S. C. 16. c. 221.

Contribuite le maggiori diligenze dal Proveditor all' Adice Riva, ſarà parte del Magiſtrato di devenire anco ad eſtraordinarie Riduzioni per verſare ſopra l'emergenza, ed eſaminare ciò ſi poſſa operare. 1725. 24. Novembre D. S. C. 16. c. 223.

Sia rimeſſo l' affare dell' importante Rotta del Froldo di Pò alla virtù del N. H. ſ. Giacomo Riva Proveditor all' Adice;

Il Magiſtrato riferiſca la poſitura del Conſorzio, il peſo, che ſopra d' eſſo ſarà per cadere, concedendoſi a' contribuenti di farne il pagamento in più rate, con la condizione però, che debba pontualmente eſſer adempito;

Per la pronta eſecuzione dell' opera ſino che venga raccolta dalle contribuzioni la ſumma conveniente ſuggeriranno li Deputati alla Proviſione del Dinaro l'adequato provedimento al biſogno. 1725. 5. Decembre D. S. C. 16. c. 224.

Elezione di due Preſidenti in aggionta alli tre per l'affare de Froldi della Contarina. 1725. 23. Gennaro T 32. c. 80. t.

S'approva quanto con Terminazione del Proveditor Riva è ſtato operato per lo ſcarico delle Acque, e parimente di prender la Rotta prima della ſorvenienza delle nuove acque, col rialzo della baſſa Coronella affine di facilitarne poſcia la gran Coronella, per cui

 ſi cal-

ſi calcola il diſpendio poter aſcendere a Ducati 24000.;

A riſparmio della ſpeſa ſi annuiſce, che da' contribuenti ſiano ſomminiſtrate l'opere Manuali;

Per il Froldo della Poleſella s'attenderà a novo incontro, e per l'altro ſcoperto nelle parti più baſſe con quei pericoli, che ſono conſiderati, ſarà il Magiſtrato dar mano a' ripari, almeno proviſionali;

Siano però incaricati li Deputati alla Proviſion del Denaro di far per paſſare li Ducati 24000. neceſſarii per l'otturazione della Rotta in Pò. 1725. 24. Gennaro D. S. C. 16. c. 232.

Approvazione della Terminazione, che aggiunge due Preſidenti alli tre già eletti, perche ſiano ripartite le applicazioni ſopra l'erezione delli due Conſorzii, e proſecuzione delle diligenze per eſtendere li Campatici, quali doveranno eſſer contribuiti in effettivo contante. 1725. 30. Gennaro D. S. C. 16. c. 234.

Dal Proveditor agli Ori, ed Argenti ſiano fatti paſſare Ducati 8000. al Magiſtrato alle Acque, e da queſto ſpediti al Proveditor Riva da eſſerne reintegrata la Pubblica Caſſa. 1725. 7. Febraro D. S. C. 16. c. 235.

Il Reggimento all'Arſenale ſomminiſtri quattro Corpi di Galeotta Sottile inutili per oſtare alla Rotta Contarina in Pò. 1726. 11. Aprile D. S. C. 16. c. 247.

Regolazione de' Confini del Circondario per il Conſorzio de' Froldi della Contarina, Bonandina, e Peſara in ordine alla Terminazione 1725. 13. Marzo per l'eſazione de' Campatici coll'aumento del medeſimo ſopra le nuove eſiggenze, e metodo alla riſcoſſione. 1726. 10. Luglio T. 32. c. 93. t.

Approvazione della Terminazione del Campatico per riſarcimento della pubblica ſpeſa ne' ripari della Rotta Contarina, dovendo paſſati li due meſi preſcritti eſſer uſate le più riſolute eſecuzioni ſopra gli effetti di qualunque ſorte anco in queſta Città;

Non poſſano li Debitori eſimerſi ſotto qualunque preteſto, nè eſſer udite le profeſſate ragioni, ſe non adempito che averanno alla loro quota. 1726. 18. Luglio D. S. C. 16. c. 264.

Reſti accordata per lo ſpazio d'un meſe la remiſſione delle pene alli Debitori delli gettati Campatici in riſarcimento delle pubbliche preſtanze, qual meſe ſpirato s'attenderà nota diſtinta del riſcoſſo per preſcrivere contro li Debitori le più riſolute, e forti eſecuzioni. 1726. 4. Gennaro D. S. C. 17. c. 11.

Sopra la citazione Avogareſca per intromiſſione del Decreto approbativo della Terminazione, che diſpone il riſarcimento da' privati delle pubbliche preſtanze, impiegate nel riparo de' Froldi alla Contarina, ſarà il Magiſtrato, che il Fiſcale produca tutto ciò, che può eſſere d'appoggio alle pubbliche ragioni. 1726. 31. Gennaro D. S. C. 17. c. 15. t.

Trovasi opportuno di comettere a' Fiscali della Serenissima Signoria di comparire innanzi all'Avogador, e sostenere col fondamento delle Leggi le pubbliche ragioni sopra la citazione fatta correr al Fiscal del Magistrato. 1726. 13. Febraro D. S. C. 17. c. 16. t.

Persuasa la Giustizia, e Zelo dell' Avogador di licenziare la ricercata intromissione del Decreto sopra il risarcimento dovuto alla Cassa Pubblica della prestanza per il prender della Rotta al Froldo della Contarina, sarà parte del Magistrato alle Acque di disporre gli ordini, onde si effettui quanto è stato deliberato. 1727. 5. Aprile D. S. C. 17. c. 19. t.

Sia concesso a'debitori il termine d'un mese a soddisfare la loro quota senza pena. 1727. 8. Aprile D. S. C. 17. c. 20. t.

Stabilita nella forma più consistente, e robusta l'erezione della nuova Coronella a ristauro degli Arzeri del Froldo alla Contarina, dovendo applicarsi lo studio per garantirla, resta demandato al Magistrato alle Acque, perche esaminate le circonstanze messe in vista, e quali osservazioni si rendono necessarie a preservazione d'un tanto lavoro, abbia di frequente a pratticarle. 1727. 26. Luglio. D. S. C. 17. c. 37.

Completa l'importante opera del Restauro degli Argini al Froldo della Contarina, e riveduta la gran Linea del Lavoro riconosciuto ben sodo, e consistente, doverà il Magistrato proceder contro li contribuenti de' Campatici sin ora renitenti al dovuto risarcimento;

Mentre poi si esiggono alla Palada di Torre Nova, ed alla Retinella con danno del Commercio pagamenti per quattro mani di Tariffe, resta incaricato il Magistrato d'internarsi con quali fondamenti, portandoli a pubblico lume.

Si rimette il punto stesso al Magistrato de'Cinque Savii alla Mercanzia, quale riferirà perciò riguarda all'aggravio, e sollievo di quel passaggio. 1727. 17. Agosto D. S. C. 17. c. 43.

Manifesta essendo l'invalidità dell'imposizioni imposte da' Pescatori di Loreo a quelli, che non descritti nella loro Fraglia pescano Sturioni nelle Acque di Pò, sia decretata l'abolizione delle stesse, ed il Magistrato le farà pubblicare ovunque occorresse, e anderà nuovamente versando sù la materia, rilevando la Rendita, e li modi più facili, e la spesa, che occorrer potesse per esiggerla. 1727. 29. Settembre C. S. C. 17. c. 51.

Attesa la Supplica della Comunità di Loreo, e di quella Scuola di S. Andra, le resti permesso di spiegare avanti li Savii del Collegio le loro ragioni con l'intervento degli Avocati Fiscali, e di quello del Magistrato alle Acque per devenirsi poi alle risoluzioni, che saranno di giustizia, dovendo in tanto star le cose in sospeso. 1728. 28. Marzo D. S. C. 17. c. 61. t.

Resti dal Magistrato esteso, e pubblicato un Proclama, con cui sia chia-

chiamato ogni Possessore dei Beni contenuti nei Circondarii de'Campatici per il Froldo della Contarina a dar in nota termine mesi due tutti li Campi, con distinzione della loro qualità, dovendo poscia esser fatto un diligente Catastico;

Per detto effetto sciegliera il Magistrato due Periti capaci a farne la Liquidazione;

Per li Beni dipendenti dalle Vendite d' Aluvioni seguite in passato s' internerà per farne un' esatta liquidazione, e s' intenderà pure col Collegio de' Dieci Savii. 1728. 20. Marzo D. S. C. 17. c. 62. Vedi Proclama de di 31. detto.

Sullo stato de'Lavori, ed esiggenze del Froldo di Pò rilevandosi il bisogno nelli tre siti indicati, il zelo del Magistrato farà proseguire le operazioni da farsi in presente, e porgerà gli eccittamenti per le altre a' Presidenti del Consorzio di Corbola, e Bellombra, onde non restino diferite maggiormente per evitare gl' iminenti pericoli. 1729. 12. Maggio D. S. C. 17. c. 95.

Nell' oggetto, di promovere i vantaggi al pubblico servizio, dando la comunicazione tra l'Adige, e il Pò prescrittosi l' esame dell' importante materia, raccolte dalla Scrittura del Professore Matematico Zendrini le proposizioni fattesi negli anni 1623. 29. 74. e 75., ed altre più recenti, si riserba il Senato di deliberare ad aperture migliori.

Il Magistrato riferisca in qual modo, e con quali Barche sia stato intrapresso il nuovo suddetto viaggio negli ultimi tempi, acciò anche questa cognizione resti riserbata alla congiuntura di decretare l'effettuazione. 1731. 15. Agosto D. S. C. 17. c. 156. t., & altro 23. Febraro ibidem c. 167.

Ricevuta la cognizione dello stato delle Bocche di Pò, le mutazioni delle stesse, e li pregiudizii, e miglioramenti respettivi delle medesime, ordinerà il Magistrato al Professor Zendrini l' internarsi nelle cause per rilevare, se accidentali, e prodotte dalla natura, e se possa alternativamente succedere di quando in quando l' apertura, e l' interrimento or d' una, or dell' altra.

Sarà poscia del zelo de' Savii, ed Esecutori di prender in esame la materia per suggerire quel più credessero opportuno. 1731. 16. Agosto D. S. C. 17. c. 157.

Il Magistrato informi quanto dinaro dalla Pubblica Cassa siasi somministrato a titolo d'imprestanza per la Rotta della Contarina su 'l Pò, quanto riscosso a disfalco, e quanto resti da esiggersi per l' intiero rimborso della Pubblica Cassa. Comissione de' Savii. 1731. 13. Gennaro C. 17. c. 164. t.

Pratticato il sopraluoco alli Froldi di Corbola, e Bellombra sul Pò dal Pubblico Professore Zendrini, siano dal zelo del Magistrato fatti chiamare li Presidenti del Consorzio, comettendo loro, che nel

termine

termine di giorni 8. a gettar abbiano il Campatico, onde ritraere l' occorrente, e necessario alle operazioni per divertire li temuti danni.

Non venendo dal Consorzio gettato sarà parte del Magistrato supplirvi, dando a' contribuenti quel congruo, e breve tempo, che riputasse conveniente per la corrisponsione della loro respettiva tangente, onde si tolgano le conseguenze dannose, che sono state indicate.

Sia disposta dal Savio Cassier del Collegio la ballotazione di Ducati 600. dalla Cassa del Conservator del Deposito, per passar in quella del Magistrato Acque, con che immediare dar mano al lavoro, da esser risarcita col primo danaro, che sarà per entrare di ragione del Consorzio. 1732. 30. Agosto D. S. C. 17. c. 187.

Per l' importante gelosa premura esposta dalli Presidenti delle Prese di Corbola, e Bellombra sul Pò d' aver le sparaguaite per valersene nelle congiunture delle piene d' acque, disponerà il Magistrato gli ordini, perche il numero loro non ecceda le otto, che siano capaci a portar un buon servizio, dovendo le persone della Presidenza esser registrate nel Magistrato, perche non succeda alterazione. 1732. 31. Decembre D. S. C. 18. c. 9.

ARTICOLO TERZO.

POLESELLA.

LI Presidenti della Presa debbano poner in Scrittura quanto volessero addurre circa l' erezione del Sostegno levabile alla Fossa Polesella, ed il Magistrato Acque ne riferirà in propria Scrittura il risultato. 1639. 14. Maggio D. S. C. 8. c. 31.

Per l' esiggenze della Polesella il Magistrato Acque faccia formare un Catastico, liquidando tutti li nomi dei Possesori con la quantità de' Beni da essi goduti, e doveranno tutti contribuire ad ogni Imposizione, che fosse gettata, così per lo Sostegno da farsi alla Fossa, come per lo mantenimento delle Porte di quella, e del Castagnaro, e Malopera. 1639. 22. Decembre D. S. C. 8. c. 37. t.

Elezione di Custode del Sostegno alla Bocca della Fossa Polesella. 1641. 12. Settembre T. 15. c. 219.

Deputazione di Custode delle Porte con gli obblighi, ed emolumenti soliti. 1646. 27. Agosto T. 16. c. 174., e 1653. 26. Agosto T. 17 c. 238. t.

Il Sostegno levabile alla Bocca della Fossa Polesella sia in avvenire ogn'

re ogn'anno tenuto aperto dal primo di Decembre sin ultimo d' Aprile.

Possa farlo aprire il Podestà di Rovigo in urgenza di scoli, cui spetta la sopraintendenza.

Non possa chiudersi, che nelli mesi di Maggio sino a Novembre sotto pene afflittive al custode, di che resta appoggiata al Magistrato l'esecuzione. 1648. 18. Novembre D. S. C. 8. c. 111. e T. 15. c. 219. e 254.

Facoltà alli Presidenti del Castagnaro di prender dinaro a Livello da esser impiegato nel ristauro delle Porte della Polesella. 1649. 8. Ottobre D. S. C. 8. c. 115. t.

Comissione al Magistrato Acque di conferirsi in numero di tre compreso in essi uno de' Savii almeno, con li loro Proti, e Periti sopra il luogo della Chiavega Barbazza, e vedere l'occorrenza per la restaurazione della medesima. 1649. 6. Novembre D. S. C. 8. c. 124.

Sia aggionto al Decreto 18. Novembre 1648. che il Podestà, e Capitanio di Rovigo abbia carico di tenere le Chiavi della Bocca della Fossa Polesella, nè queste rilasciar al Custode, se non in caso d' imminente bisogno. 1657. 3. Marzo D. S. C. 8. c. 191. t.

Incarico alli Savii, ed Esecutori di portare nel Collegio li nomi de' Nobili, che vanno Debitori de' Campatici per pratticare le vie necessarie a render proveduti del denaro bisognevole li Presidenti del Castagnaro, onde si ripari alle occorenze delle Porte della Polesella. 2657. 19. Maggio D. S. C. 8. c. 196. t.

Debba il Magistrato Acque far da chi incombe restaurare le Palificate, e Piloni sù la Riva del Pò fino allo scolo della Barbazza, ed a quello delle Saline;

Siano costrutti li Pennelli raccordati, e formato un nuovo Catastico;

Comissione di gettare un Campatico, sopra li Catastici Vecchi, pubblicando Proclama, che li Possessori presenti de' beni, che corrono nelli Catastici vecchi, pagando innanzi che segua il Catastico nuovo, àbbino a godere quelle agevolezze, che saranno giudicate proprie;

Restino specificati tutti li Confini del Circondario, le Prese, e Luoghi da obbligarsi a' Campatici, dovendo piantarsi il primo Pennello sul Ferrarese.

Il Podestà, e Capitanio di Rovigo passerà aggiustati offizii per le operazioni da farsi, concorrendovi anche l' interesse di quegli Esteri confinanti:

Si facciano le Porte all'incontro del Canale, che viene nel Mandracchio, e la spesa non eccedi Ducati mille; ciò debba eseguirsi senza poner altro aggravio sopra il transito de' Burchi. 1661. 26. Otto-

Ottobre D. S. C. 9. c. 83. t. ed altro 1665. primo Agosto C. 10. c. 16.

Sia restaurata la Chiavica della Barbazza dalli Presidenti della Frassinella. 1677. 27. Gennaro D. S. C. 11. c. 82.

Comissione risoluta alli Presidenti di restaurare le Porte della Polesella. 1677. 29. Gennaro D. S. C. 11. c. 72. t.

Tengasi maneggio dal Magistrato, all'Adice con li Presidenti del Castagnaro circa li Lavori proposti a riparo del Sostegno della Polesella.

Lo stesso faccia con li Consorti delle due Chiaviche, che scolano in Pò per l'effetto stesso. 1695. 3. Marzo D. S. C. 13. c. 115. t.

Restino incaricati li Presidenti, a cui incombe di sollecitare con il Getto de' Campatici la provisione del denaro per occorrere a' bisogni dello Restauro delle Porte della Polesella, e del Froldo, ed a' ripari de' Spironi, e rifacimento d'Argini, come spiega il Reggimento di Rovigo. 1697. 17. Luglio D. S. C. 13. c. 165.

Imposizione di Campatico del Magistrato all'Adice ad instanza de' Presidenti, & Aggionti al Consorzio del Castagnaro in ordine alla scrittura 27. Decembre 1704. per le operazioni al Sostegno, e Porte della Polesella; e ciò con le forme descritte nella Terminazione Acque 1661. 14. Gennaro, & altra Adice. 1699. 17. Giugno Approbata li 31. Gennaro T. Adice 1704. 29. Decembre.

Il Magistrato somministri Ducati 3000. alli Presidenti del Consorzio del Castagnaro per la Fabrica delle Porte della Polesella da esser rissarciti con li primi denari del Campatico. 1705. 20. Gennaro D. S. C. 14. c. 132.

Molto importante essendo lo stato pericoloso del Froldo della Polesella, a riparo del quale vengono suggeriti lo trasporto dell' Argine, e li tre Speroni con lo ritiro della Chiavica Barbazza, si concorre ad approvare l'uso d'essi ripieghi;

Resta però rimesso l'affare al Magistrato, e quanto alla spesa de' Ducati 16000. occorrente non compresa la Chiavica suddetta, che è tutta incombenza separata, doverà il Magistrato chiamare li Presidenti per il Getto de' Campatici. 1725. 7. Febraro D. S. C. 16. c. 237.

Il Magistrato alle Acque imponga il Campatico corrispondente alli Ducati 16000. da impiegarsi nel riparo del Froldo alla Polesella, da essere distribuito sopra le Presidenze, Consorzii, e Beni tutti, che in caso di disgrazie sarebbero soggetti a' danni;

Tale imposizione doverà essere pagata in due rate, nè potrà alcuno esimersi sotto qual si sia ragione, ò pretesto, riservato l'ascolto a' Particolari, adempito che averanno alla loro quota;

Averanno a disponersi gli ordini necessarii per il provedimento de' Materiali, ben intendendosi col Proveditor sopra l' Adice. 1727. 20. Settembre D. S. C. 17. c. 49.

Resta eccitato il Zelo de' Savii, ed Esecutori di far dare pronto provedimento allo stato pericoloso del Froldo alla Polesella, dovendo passare verso li renitenti alla contribuzione delle loro quote, a quelle risoluzioni, che riputeranno più accomodate. 1727. 20. Decebre D. S. C. 17. c. 56. t.

Sopra il fondamento della prima Idea concepita per li ripari del Froldo della Polesella resta deliberato, che segua la facitura dell' Argine di ritiro, ò sia Coronella a carico di chi spetta col mezo de' riparti;

Anco sopra il trasporto, e mutazione della Chiavica Barbazza non lascierà il Magistrato le opportune convenienti disposizioni;

Meritando poi gli altri suggerimenti le proprie rifflessioni, s'ingionge al Magistrato di specificare a pubblico lume li modi, e maniere tenute altre volte nel getto delle Imposizioni;

Ordinerà nuovi esami, e conteggi con esatto dissegno per lo studio del possibile risparmio. 1727. 16. Gennaro D. S. C. 17. c. 59.

Non trovandosi alcun motivo d' alterare quanto è stato decretato intorno li ripari del Froldo rovinoso alla Polesella, doverà tuttavia espedirsi sopra luoco il Matematico Zendrini col Perito Minorelli per rilevare in Dissegno le situazioni, e li danni, che fossero risultati. 1728. 13. Marzo D. S. C. 17. c. 61.

Dovendo allibrarsi con giustizia l'aggravio a'contribuenti, riferirà il Magistrato ciò, che fù pratticato in altri tempi, e darà gli ordini risoluti per l'otturazione del Fosso dentro l'Argine, e che sia questo fiancato a scanso di repentini accidenti. 1728. 17. Aprile D. S. C. 17. c. 63.

Intesi li provedimenti necessarii, onde garantirsi da'danni, che minacciano li Froldi alla Polesella, siano rimesse al Magistrato all'Adice le Scritture, e Disegno, restando ad esso, unitamente a' Presidenti, ed Aggionti al Consorzio del Castagnaro, demandato l'incarico, e per rimettere il Sostegno, e per l'esame del contenuto in esse Scritture. 1728. 19. Giugno D. S. C. 17. c. 70. t.

Sia del Zelo del Magistrato l'animare li Presidenti del Castagnaro all' intrapresa delle operazioni già suggerite da' Periti per riparo al Sostegno della Polesella, e calcolata la spesa a Ducati 5000. possano in via di prestanza valersi del contante raccolto del Campatico 1718. a condizione che sia risarcita essa prestanza con le riscossioni del nuovo Campatico, che doverà esser gettato a norma de' Decreti. 1728. 15. Luglio D. S. C. 17. c. 72. t. ed altro nella stessa materia de di 26. Agosto 1728. ibidem c.

Rinovati li pregiudizii nell' Argine al Pò del Froldo alla Polesella dovendosi aver a cuore per tanti essenziali riguardi dopo li provisionali provedimenti l'intiero dell' opera per lo riparo, il Magistrato ecciterà il Zendrini a munirsi di tutti li lumi necessarii. 1729. 18. Febraro D. S. C. 17. c. 114.

Facen-

Facendosi vie più evidente la necessità di non diferirsi le provisionali operazioni al Froldo della Polesella in ordine a più Decreti, resta raccomandata al Magistrato alle Acque, su le notizie raccolte dal Savio di T-F. Zusto, l'inspezione, perche con la maggior sollecitudine siano ridotte al termine. 1730. 15. Aprile D. S. C. 17 c. 119. Vedi Ducale al Podestà, e Capitanio di Rovigo di 20., e 22. Aprile suddetto a c. 119. t.

Fissatasi la Conferenza alli gravi pericoli, che sovrastano a causa del Froldo alla Polesella, s'applica di presente nelle operazioni provisionali, onde restano approvati il primo, e terzo delli sei Capitoli della Relazione Zendrini, ed il secondo, e quarto; e s' annuisce al riparo suggerito nel quinto Capitolo circa il Sostegno per devenire poscia alle reali operazioni;

Quanto all' istanze degl' Interessati di Castel Guglielmo, ed altri, pronti di concorrere in ogni spesa, pur che sia a loro comune il benefizio de' scoli, e le pretese all' incontro di quelli della Pincara, resta appoggiato alla Conferenza d'udire le ragioni d' essi Interessati, e conciliar gli espedienti possibili. 1730. primo Giugno D. S. C. 17. c. 126.

Riuscito alla Conferenza di risolvere gli obietti per occasione de' professati aggravii de' N. N. H. H. Presidenti del Castagnaro impegnati di supplire al dispendio per li ripari del Sostegno, e la rassegnazione di quelli della Frassinella, ed in atto pure di concorrere gli altri della Pincara per li ripari del Froldo, resta animata la Conferenza ad impulsare essi contribuenti per li pronti esborsi. 1730. 10. Giugno D. S. C. 17. c. 128.

Sono rimesse le Scritture della Frassinella, e Pincara in controversia al Magistrato, perche decida immediate sopra le vertenti differenze, ed abbia a far dar mano senza ulteriore ritardo ad un' opera, che tanto preme. 1730. 11. Novembre D. S. C. 17. c. 139. t.

Rilevato il pregiudizio alli Pianconi del Sostegno della Polesella per l'escrescenze di Pò sino alli piedi 7., e proveduto dalla diligenza del Reggimento di Rovigo per lo riparo, gli saranno pervenute le commissioni del Magistrato intorno le aperture delli due diversivi Sabadina, e Castagnaro per lo sfogo dell' Adice. Ducale a Rovigo 1732. 16. Aprile C. 17. c. 172. t.

Fatto il riparo da' Ferraresi d'una Rotta sopra Francolino, e compleato il Paradore con ottimo effetto, ed accordare le operazioni della Pincara, all'or che il declivio dell' Acqua somministri la terra, e per quello riguarda ai suggeriti Pianconi siano rimesse le Lettere al Magistrato Acque per gli ordini, che saranno creduti opportuni. Ducale a Rovigo 1732. 3. Maggio C. 17. c. 175. t.

Rimesse al Magistrato le Lettere 6. corrente, e Perizie annesse del Podestà, e Captanio di Rovigo, chiamati a se li Presidenti del Castagna-

ro, prescrivendo loro il pronto sollecito accomodamento del Sostegno della Polesella, onde sia preservata quella Provinzia da' pregiudizii. Comissione de' Savii 1732. 31. Gennaro C. 18. c. 10.

ARTICOLO QUARTO.

CAVANELLA DI PO', E FOSSON.

Debbbano esser fatte le escavazioni bisognose, come pure le Porte della Cavanella di Pò simili a quelle degli altri Fiumi. 1560. 9. Settembre C. 4. c. 6. t.

Siano erette le Porte della Cavanella di Fosson giusto il Dissegno. 1581. 20. Giugno T. 5. c. 103.

Per la facitura delle Porte sia profondato l'Alveo della Cavanella sotto il Comun dell'Acque piedi sei, come anche la Battuda delle medesime per il comodo della Navigazione. 1581. 26. Ottobre T 5. c. 114. t.

Sia fatta elezione di nove Nobili del Corpo del C. A., che con li Savii, & Esecutori si conferiscano sopra il Pò per riconoscere il sito, modo, e forma di provedere al transito comodo della Navigazione di Lombardia. 1620. 24 Giugno C. A. C. 7. c. 100. Vide 19. Agosto susseguente D. S. ibidem c. 104. t.

Scrittura de' Periti in ordine alli suddetti Decreti, & anteriore 1598. 17. Decembre. Raccordano un cavamento di Pertiche 150. di sopra la Grada del Casetta, che vadi a sboccar nei Canali giusto al Dissegno, dovendo continuare l'escavo sino a Pertiche 940., e l'erezione di Porte situate Pertiche 50. discoste dalle Rive di Pò, con altre operazioni per agevolare la navigazione di Lombardia; potendo concedersi li Ponti Canali agl' Interessati delle Campagne. 1620. 28. Agosto C. 7. c. 106. t.

Sia confermata la Scrittura del Magistrato, e Delegati nel proposito del nuovo Taglio dal Pò alli Canali per la Navigazione suddetta. 1620. 27. Settembre C. A. C. 7. c. 107.

Atterrata la Fuosa della Retinella, e convenendo darsi mano a ridur comodo il transito della Navigazione di Lombardia, sia imposto un Campatico di grossi sei a oro per Campo. 1621. 25. Agosto D. S. C. 7. c. 116. t.

Circa le intestadure in Pò, e Cavanella per la Navigazione, Scrittura de' Delegati di 6. Marzo 1630. C. 7. c. 163.

La Cavanella di Pò debba esser escavata nella prima, seconda, e terza Presa con profondità eguale al soggier delle Porte. 1630. 20. Marzo D. S. C. 7. c. 159. t.

Comissione al Magistrato Acque di far seguire il cavamento dalla Bocca del nuovo Taglio di Pò sino nella Fuosa, e dar mano all'escavazione della Cavanella. 1637. 20. Marzo D. S. C. 8. c. 15.

Si mun-

Si mantenga una Zattera per escavare il Dosso, che si genera nella Cavanella di Pò, particolarmente nelli due siti espressi nella Scrittura del Magistrato Acque. 1639. 7. Decembre D. S. C. 8. c. 36.t.

Escavazione della Cavanella, e Mandracchio delle Porte al Pò;

Si faccia costruire alla Bocca del Canal Bonandini, ò sia Bianco un Sostegno con due bocche per sostener l'acqua nella Cavanella con forza e vigore ad oggetto di levare le atterrazioni nella medesima. 1641. 23. Maggio D. S. C. 8. c. 46.

Sia fatto un Boccarol nella Muraglia in Fondo delle Porte di piedi numero 4. per quadro, ad oggetto di trasmettere l'acque torbide nelli Scoladori per via d'un taglio da farsi, come pure altro Boccarolo simile nella muraglia di sotto le Porte verso Pò per ricevere l'acque de' Scoladori nel Mandracchio, onde rimover l'atterrazioni dello stesso. 1658. 29. Gennaro T. 16. c. 273.

Tariffa di quello pagar debbano tutte le Barche, che passeranno per le Porte della Cavanella di Pò sì nell'andar, come nel ritorno. 1650. 12. Aprile D. S. C. 8. c. 122. t.

Li Territoriali di Loreo siano esenti dall'obbligo della Tariffa ultimamente rinovata della Cavanella di Pò, quando però transiteranno per la medesima senza Mercanzie, ò Passaggieri. 1650. 9. Luglio D. S. C. 8. c. 125. t.

Concessione al N. H. Contarini, e Consorti, di poter aprire a loro spese il Cavamento del Condotto, ed erigger una Chiavega per scolare nella Cavanella l'acque negre. 1650. 9. Agosto T. 17. c. 77. t.

Sia aggionto nella Polizza d'Incanto, che l'Appalto della Cavanella di Pò debba durare solo anni due, e così in avvenire;

Come pure resti espresso, che debbano esser consegnate le Porte, Fabriche, ed apprestamenti a stima alli Conduttori. 1672. 10. Maggio T. 22. c. 67.

Appalto dell'intiera escavazione della Cavanella di Pò, Mandracchio, e Fossetta per Ducati 3000. a comodo, ed incomodo. 1679. 2. Decembre T. 24. c. 104. t.

Accordato di mantenerla per Ducati 300. annui, Rendita delle Porte, & un pronto esborso di Ducati 300., con che sia levato l'interrimento 1687. 22. Marzo T. 26. c. 56.

Per l'escavazione del Fossetto. 1687. 27. Agosto T. 26. c. 85. t.

Debbano esser fatti li pagamenti giusto alla Tariffa anco per le Barche da Loreo cariche di Marcanzia. 1689. 29. Novembre T. 26. c. 225. t.

Uniti li Savii, ed Esecutori con sei Estratti dal Collegio Acque in titolo d'Aggionti abbino da esaminare li Dissegni, Scritture, e Relazioni, intracciando gli espedienti addattati a conservare escavato l'Alveo della Cavanella. 1690. 29. Aprile D. S. C. 13. c. 2.

Si escavi il Mandracchio della Cavanella con Zattere a soldi 50.

la Burchiella con lo scarico de' terreni in Pò. 1690. 10. Maggio T. 26. c. 25. t.

Appalto della Cavanella di Pò stabilito per anni sei con l'esborso dalla Cassa in presente di Duc. 300., e Duc. 350. all'anno oltre gli Utili delle Porte. 1690. 25. Agosto T. 27. c. 25. Vid. Approbazione di 2. Settembre D. S. C. 13. c. 14.

Il Magistrato distribuisca gli Ordini necessarii per l'escavazione del Mandracchio alla Cavanella dell'Adice in servizio di quella Navigazione. 1694. 11. Decembre D. S. C. 13. c. 113. t. vide a c. 118. t.

Debba escavarsi la Cavanella di Pò riferendo il Magistrato, se alla contribuzione della spesa abbiano da obbligarsi li particolari, che ne risentono benefizio. 1696. primo Febraro D. S. C. 13. c. 150. Vide 1696. 23. Febraro T. 28. c. 45. t. 46.

Si rendi escavata la Cavanella di Pò a secco: e per troncare al Pubblico la continuazione della spesa, che per essa risente, applicherà il Magistrato a formar una moderata aggionta di Tariffa a' Bastimenti, che godono il comodo di quel transito. 1698. 21. Gennaro D. S. C. 14. c. 7. t., e c. 15.

Appalto della Cavanella di Pò per anni sei con le forme, condizioni, ed obbligazioni, come in esso. 1699. 28. Marzo T. 28. c. 117. t.

Ad oggetto di scansare nell'avvenire il pubblico aggravio per lo escavo della Cavanella riescono zelanti le osservazioni del Magistrato sopra l'accrescimento della Tariffa a' Bastimenti, che vi transitano. Eseminate però che le abbia, ne attenderà il Senato i lumi del risultato. 1699. 9. Aprile D. S. C. 14. c. 11.

Quanto all'accrescimento della Tariffa non si crede proprio d'aggravare li Bastimenti con nuova aggionta, e perciò debba proseguirsi col tenore delle vecchie Tariffe. 1699. 26. Maggio D. S. C. 14. c. 17. t.

Si levi Poliza d'Incanto per l'escavazione a secco con riserva delle pubbliche ragioni per il giusto risarcimento. 1705. 29. Luglio T. 28. c. 282.

Debba escavarsi la Cavanella con riserva del pubblico risarcimento dall'Appaltadore. 1713. 18. Marzo T. 29. c. 443. t.

Accordo di render adempita l'escavazione per Ducati 300., & intendersi escavata da essere mantenuta. 1713. 21. Aprile T. 29. c. 450. t.

Costruzione d'una Palificata alla Punta della Cavanella suddetta in bocca del Canal Bianco dirimpetto l'osteria di Cà Contarini per divertire gl'interrimenti della medesima. 1713. 3. Agosto T. 29. c. 462.

Bonificazione di Mesi sei all'Appaltadore suddetto per l'occupazione della Casa di sua abitazione. 1713. 19. Gennaro T. 29. c. 475. t. altra 1714. primo Marzo ibidem c. 484. t.

Risarcimento all'Appaltador suddetto delli danni avuti per essere stato interrotto il Commercio da quelle parti per li sospetti di Sanità. 1714. 27. Novembre T. 30. c. 36.

Sia assistita l'escavazione della Cavanella con l'esborso di Ducati

500. a

500. a parte a parte al Deputato per pagare gli Operarii. 1714. 4. Decembre T. 30. c. 38. altra 4. Febraro ibidem c. 43. t.

Appalto per levare, e rimettere tutti li Pali piegati nella Palificata fuori della Cavanella di Pò. 1715. 11. Marzo T. 30. c. 46. t.

Appalto stabilito di mantenere escavata, e Navigabile essa Cavanella per anni sei, nel modo, forma, e condizioni come in esso. 1715. 13. Aprile T. 30. c. 49. Vid. altro 1721. 18. Aprile T. approvata con parte 7. Giugno 1721.

Altro di detta Cavanella deliberato ad Appaltador nuovo con li patti, ed obblighi come in esso. 1726. primo Aprile T. 32. approvata. 1726. 5. Settembre D. S. C. c.

Taglio dell'Appalto suddetto attese le mancanze, e deficienze con riserva di pratticare l'esecuzioni per il pubblico risarcimento. 1727. 6. Giugno T. 32. c. 130. t. Vide Terminazione, che rimette l'Appalto suddetto.

Concessione al N. H. s. Niccolò Contarini di poter costruire una Chiavica sopra il Fosso Paralello alla Cavanella di Pò in sito congruo dalla parte de' suoi beni, e nelle misure prescritte. 1728. 27. Settembre T. 33. c. 5. t.

Resti tagliato l'Appalto seguito l'anno 1726. del Mantenimento della Cavanella. 1729. 4. Gennaro T. 33. c. 66.

Perche non succedano maggiori disordini a pregiudizio del pubblico interesse per gl'impedimenti al transito della Cavanella, resta rinovato l'Appalto con la corrisponsione di Ducati 300. annui, utili delle Porte, e con le condizioni dichiarite, 1729. primo Febraro.

Attese le atterrazioni della Cavanella, che difficultano la Navigazione di Lombardia devenuto il Magistrato al Taglio dell' Appalto Barbierato resta approvata la Terminazione dell'accordo col nuovo Appaltadore, e farà dar mano prontamente alle necessarie escavazioni. 1730. 4. Marzo D. S. C. 17. c. 115. t.

Per il Canale di comunicazione dell'Adice con quello di Loreo rilevandosi, che dall' impianto d' un Pennello di Terra ad uso di Molo sia per derivare li benefizii del restringimento del Fiume, e dell'asporto della Secca, ne resta decretata la sua facitura;

Per gl' interrimenti della Cavanella si fissa la massima d'eriggersi due nuovi Pennelli da costruirsi nei siti, modo, e misure proposte. 1730. primo Giugno D. S. C. 17. c. 126. t.

Per la necessità di rifare le Porte della Cavanella di Pò ridotte inabili dal tempo, suggerendo il Magistrato di provedere i Legnami dalla Casa dell'Arsenale, sia rimessa in Copia a quel Reggimento la Scrittura per somministrargli li sei Roveri della qualità, e misure ricercati. 1732. 20. Settembre C. 17. c. 190. t.

Attesa la proposizione del Pubblico Matematico Zendrini, per cui venireb-

venirebbe di trasportarsi la Cavanella di Pò, ed il passaggio della navigazione di Lombardia nella parte inferiore verso il Taglio di Pò con la costruzione d'altra nuova Cavanella con quei respiri, che sono indicati, trattandosi però di piantare un' operazione di molto momento, e di molte relazioni, rispetto alle Acque chiare di Pò, che averebbero a introdursi per isgombrare gli interrimenti della nuova erezione, si trova opportuno, che prima di determinare sù la proposizione medesima, comunicata questa dal Magistrato al Marchese Poleni, e Co: Riccato, ne abbia anco il loro accreditato parere rispetto alla durazione, resistenza, riuscita, & effetti, onde possa venirsi alle precise ordinazioni. 1732. 6. Decembre D. S. C. 18. c. 2.

CAPO SECONDO

ARTICOLO PRIMO.

ADICE, E CASTAGNARO.

DEbbano esser rimossi tutti gl' impedimenti di Roste ed altro; Sia ridotta la Bocca della Malopera alla larghezza dimostrata dai Pali vecchi, che vi esistono;

Resti altresì larga la Bocca della Sabbadina piedi 50. da una parte, e vi sia costrutta dall'altra una Palificata, lasciandosi nel mezo una Bocca di piedi 24.

Doveranno farsi alla Rosta del Castagnaro quei Paradori, Palificate, e Roste necessarie per obbligare l'acqua dell'Adice a scorrere con egual cammino per il Castagnaro, e per la Chirola. 1504. 15. Aprile C. A. Libro del Chiampo c. 51.

Proibizione alli Molinari di piantar Roste, Bolpare, ò altri impedimenti

Si tengano li Molini sopra Sandoni a mezo il Fiume, e nei Canali Maestri con la distanza d'uno dall'altro di pertiche 200.

S' intendino permessi quelli avanti l'anno 1509., e che tenessero Concessione dalla Serenissima Signoria. 1518. 6. Luglio D. S. Libro del Chiampo c. 53. t.

Imposizione di pene alli Molinari d'Adice, e Castagnaro per li danni inferiti nelli detti Fiumi. 1556. 2. Marzo T. 3. c. 33. t.

Elezione di quindici Nobili, che uniti alli Savii, ed Esecutori alle Acque, ed alli Proveditori de' Beni Inculti debbino andar sopra luogho per veder quello doverà stabilirsi sopra l' alveo per beneficio della Laguna, dovendo condur seco gl'Ingnegneri, che riputeranno capaci. 1560. 11. Luglio C. A. C. 3. c. 99. t.

Li Presidenti del Castagnaro debbano gettar Tansa per risarcire li Lavori fatti nell'Alveo, e far assicurare le Roste della Molopera, ed altre come fù decretato. 1564. 9. Novembre D. S. C. 4. c. 42. t.

Resta ingionto l'obbligo alli Giudici delle Prese, e Cavarzerani di dar notizia al Magistrato degl' Impedimenti nel Fiume;

Si portino ogni 6. mesi gli Esecutori alla Visita e Revisione, nè possano li Rettori ingerirsi in tal materia, quale sia rimessa al Magistrato alle Acque. 1564. 7. Deccembre D. S. C. 4. c. 45.

Proibizione alli Molinari dell'Adice, e Castagnaro di far Roste, ò altri impedimenti per trattener l'acque delli suddetti Fiumi in pena

alli Trasgressori della perdita de' Molini, ad altre. 1574. 7. Maggio T. 4. ç. 112. t.

Debbano condannarsi li Contrafattori alla Galera, ò Bando, ed agl' inabili, ò absenti siano incendiati li Molini 1589. 22. Febraro D. S. C. 6. c. 8.

S'eleggano tre Nobili con Carico d' Esecutori delle deliberazioni in proposito del Fiume Adice per rimediare alle Contrafazioni, dovendo regolarsi li Pennelli in esso Fiume, e nel Castagnaro, come pure otturarsi le Rotte, e Tagli;

Si facci allargare, e profondare il Canale dell'Adicetto dal Gaibò in giù. 1598. 19. Settembre D. S. C. 6. c. 70.

Incarico alli Rettori di Verona di dover proibire a qualunque persona il gettar Rovinazzi, ò Sassi nel Fiume Adice, e sopra le Rive dello stesso. 1598. 2. Gennaro D. S. C. 6. c. 72. t.

Taglia per scoprire li delinquenti, che hanno fatto li Tagli negli Arzeri dell'Adice di sotto Cavarzere. 1612. 9. Luglio C. X. C. 7. c. 37. t.

Si possa far ogni esecuzione contro li Beni de' debitori delle Roste del Castagnaro, e Malopera, salve le ragioni de' particolari dopo fatto il pagamento. 1627. 7. Marzo D. S. C. 7. c. 124.

Composizione trà li Presidenti del Gorzon, e li Cavarzerani, nec non li Presidenti del Conselvan. 1624. 23. Maggio T. 13. c. 148.

Dovendo applicarsi alla diversione dell' Adice, si consideri, e si stabilisca l'opportuno per le Roste di S. Zuanne, e Fossabellina. 1633. 10. Maggio C. A. C. 7. c. 149.

Comissione all'Esecutor alle Acque destinato alla revisione de' Fiumi, di conferirsi sopra il Castagnaro, e far levare tutti li Molini, che s'attrovassero senza legitima concessione, spiantar le Roste, ed altri impedimenti sopra lo stesso Fiume, dovendo nell' avvenire continuarsi dall'Esecutor destinato come sopra di tempo in tempo la medesima Visita. 1635. 15. Decembre D. S. C. 8. c. 3. t.

Comissione al Magistrato Acque di metter in prattica li Raccordi proposti in Relazione di s. Gerolamo Duodo Esecutor intorno la Navigazione del Castagnaro. 1639. 14. Maggio D. S. C. 8. c. 31.

Comissione al N. H. Esecutor Duodo di ritornar sopraluogo per l'affare delle Roste, che attraversano il Castagnaro;

Sia eseguita la deliberazione del Senato 14. Maggio passato, e quella del giorno presente, dovendo esser somministrato al detto Esecutor una scorta di Cappeletti, e tutto ciò, che gli bisognasse. 1639. 11. Giugno D. S. C. 8. c. 34. t.

Per mantenere due piedi d'acqua nel Castagnaro si faccia un Sostegno levabile alla Bocca della Polesella. 1639. primo Settembre D. S. C. 8. c. 38. t.

Si ri-

Si riconosca dal Magistrato Acque quali siano li Molini, e Pile sull'Adice senza privileggio;

Con autorità al Magistrato medesimo di conceder privileggi per quel numero, che all' uso della Navigazione ed all' interesse della Laguna non si opponga, con la recognizione di Ducati 50. B.V. per una volta tanto, ed in oltre con l'obbligo a chi riceverà li sopradetti Privileggi di farli rinovare ogni anni vinticinque previo l' esborso di Ducati 10. B. V. per cadauna volta, non potendosi poi con nuovi privileggi accrescere il numero dei Molini, ò Pile sopra esso Fiume Adice. *1639.* 3. Settembre D. S. C. 8. c. *36.*

Il Podestà di Rovigo non debba dar Licenza di rinovare le Roste distrutte;

Li Giudici delle Prese diano parte al Magistrato delle Contrafazioni, e gli Esecutori si portino di tempo in tempo alla Visita. *1647.* 2. Febraro D. S. C. 8. c. 105.

E' rimesso al Magistrato Acque di far elezione delli Presidenti del Retratto del Castagnaro, non potendo gli eletti rifiutare in pena di Ducati 500. *1655.* *29.* Maggio D. S. C. 8. c. *163.*

Permissione alli Presidenti del Consorzio del Castagnaro di formare un nuovo Catastico dei beni del Consorzio medesimo, dovendo il Magistrato alle Acque sopraintendere, perche venghi sollecitamente perfezionato;

Facoltà alli medesimi di ridurre in un Libro intitolato *de' Resti* tutti li debitori con abilità di pagar li loro debiti nel termine di mesi due senza pena. *1659.* *9.* Luglio D. S. C. *9.* c. 25.

Li Possessori delle Marezane nei Fiumi Adice, Adicetto, e Castagnaro siano per ora lasciati nel godimento della medesime, e si spedisca uno degli Esecutori Attuali alla Revisione delli predetti Fiumi per osservare le usurpazioni, e pregiudizii. *1659.* 21. Novembre D. S. C. 9. c. 33. t.

Siano esborsati al Magistrato Ducati 500. per esser impiegati nell' occorrenza delli tre Fiumi Adice, Adicetto, e Castagnaro. *1659.* 23. Decembre D. S. C. *9.* c. 35.

Incarico al Magistrato Acque di far frequentare da un Esecutor la Visita del Fiume Adice, e Castagnaro giusto a' Decreti; Riformi quegli ordini per la regolazione delle Roste de' Molini, e per la loro distanza, e per la permissione di nova fabrica d'altre, come stimerà convenirsi, ed aggiustarsi al comodo de sudditi per il necessario loro alimento, e per il pubblico servizio insieme, dovendo poi ciò, che crederà proprio il Magistrato portare a pubblica notizia;

Incarico di formar Proclama, e proibire a chi si sia d' imponer contribuzioni, ò aggravi ad alcuno per occasione de' Molini stessi. *1664.* 2. Agosto D. S. C. *9.* c. *186.* t.

Ordine al Podestà, e Capitanio di Rovigo di comettere a chi spetta l'

ta l'erezione dei Pennelli di lunghezza sufficiente al bisogno in riguardo ai siti, ed alle profondità con Palificate di buoni Pali distanti l'uno dall'altro piedi tre.

Siano levati quei Penelli, che sono formati sopra le Giare. 1664. 27. Agosto D. S. C. 9. c. 188.

Sia intrapresa la Fabrica della Botta Barbariga senza riguardo ai Litigii vertenti. 1667. 13. Agosto D. S. C. 10. c. 59.

Si spedisca un N. H. Esecutor a rivedere li danni inferiti dall'Adice al sito del Romancin, ed al Niccolin;

Doverà il Capitanio di Verona render informato il Magistrato circa le usurpazioni delle Marezane, e siano levati gl'impedimenti, ed Arzerini, che sopra le stesse fossero stati fatti. 1668. 14. Novembre D. S. C. 10. c. 80. t.

Resta applaudita l'effettuazione delle Opere al sito del Romancin e Niccolin fatte eseguire dal N. H. Esecutor Pasqualigo; Come pure la Visita de' Molini in Adice, ed esame dell'Investiture, il di cui frutto hà portato utile considerabile alla Cassa, senza aggravio di spesa de' Ministri, avendo supplito con le pene contribuite da' Contrafacenti. 1668. 26. Gennaro D. S. C. 10. c. 83. t.

Sia da chi spetta riparato all'iminente pericolo della bocca del Cachino, ò sia Malopera. 1669. 20. Febraro D. S. C. 10. c. 104.

Nel caso di Piena d'Adice debba esser prima aperta la bocca della Malopera, e poscia si passi agli altri sfoghi giusto le Leggi. 1674. 9. Maggio D. S. C. 11. c. 11. t.

Sia formata la Bocca del Castagnaro, e ridotte l'acque al dovuto limite, e sia per la spesa gettato un Campatico. 1674. 15. Decembre D. S. C 11. c. 19. t.

Proibizione alli Molinari del Castagnaro di trasportar Molini nell' Adice, non potendosi permutar i loro privileggi di Castagnaro in Adice, nè anco con passar per via di Terminazione, in pena d'esser confiscati, ed incendiati, quando fossero ritrovati, oltre la pena ai Molinari di Prigion, Bando, e Galera, ed altre ad arbitrio 1676. 20. Aprile T. 22. c. 183.

Si faccino distrugger li Molini ritrovati in Visita dal N. H. Esecutor Contarini senza la debita Concessione, come pure si faccia lo stesso per quegli altri, che non hanno eseguito la riforma prescritta. 1676. 22. Aprile D. S. C. 11. c. 44. t.

Siano in avvenire dal solo Magistrato alle Acque fatte l'Investiture, e Concessioni de' Molini in Adice per il numero, e ne' siti, che pareranno proprii con quella moderata corrisponsione in pubblico, che sarà creduta conveniente. 1676. 11. Maggio D. S. C. 11. c. 46.

Comissione alli Regimenti di Padova, Verona, e Rovigo, perche siano risarciti gli Arzeri, e levate le contrafazioni de' Molini, Colonne, ed altro;

Sia.

Sia spedito anche un Esecutore ben intendendosi con detti Rettori. 1677. 22. Luglio D. S. C. 11. c. 68.

Elezione di tre Proveditori sopra la regolazione dell'Adice del Corpo del Senato;

Possano esser tolti da ogni carico, e con pena, eccettuato del Collegio di sua Serenità;

Non siano provati quelli, che possedessero beni tra Padovana, e l'Adice, ed in Polesine, come pure in Veronese da Legnago in quà, dovendo durar un anno, e quanto più paresse;

Doveranno portarsi alla Revisione dell'Adice da Verona sino alla sua sboccadura in Mare, e riferiranno ciò, che loro sarà accaduto d'osservare. 1677. 12.Settembre P. M. C.

Varii Provedimenti stabiliti, per dar sfogo, e ristorare le Acque dell'Adice. 1678. 25. Maggio D. S. C. c.

Otturata dalli Presidenti del Castagnaro la Rotta per non essere stata eseguita dagli obbligati in tempo proprio. 1679. 20. Decembre T. 24. c. 115.

Si attenda dal Magistrato alle Acque a far eseguire le Leggi circa il tener disoccupate nei Fiumi le Marezane, Polesini, e Giare, al qual effetto si pubblichino Proclami in Padovana, Rovigo, Veronese, ed ogni altro luogo. 1680. 14. Decembre D. S. C. 11. c. 138.

Per una pronta esazione da'debitori non ostante qualunque preteso impedimento si presti ogni ajuto e favore, dovendo a tutto preceder il deposito. 1680. 15. Febraro D. S. C. 11. c. 141. t.

Imposizione del Campatico per la Rotta alle Garzare con la nomina degli obbligati, e regole per l'esazione.

Varie provisioni per la suddetta Rotta, ed altro intorno l'Adice. 1684. 15. Luglio D. S. C. 12. c. 22. 28. 30. t. 33. 34. t 43. t. 44. 1685. 22. Marzo C. 12. c. 46. 49. t. 52. 54. 57. 58. t. 59. t. 65. 66. t. 72. t. 76. 85. 102. 108. t. 112. t. 114. 115. 117. 118. t. 122. 123. t. 125. t. 126. t. 130. t. 133. 135. t. 139. 144. 153. 158. 159. 173. t.

A facilità maggiore dell'elezione de' Proveditori sopra l'Adice possano esser ballotati in essa Carica tutti quei Soggetti, che non godono maggior entrata nelli Luoghi espressi nel Decreto 1677. che per la summa di Ducati 100., il che risultar debba dalle Fedi delle Condizioni de' X. Savii. 1686. 16. Novembre D.S.C. 12. t.

Sia eletto un N. H. del Corpo del Senato per Proveditor sopra l'Adice, al quale doverà esser consegnato in Copia il Decreto 1678. 25. Maggio, in cui sono epilogate varie deliberazioni per dar respiro alle Acque dell'Adice, con tutto quel di più occorresse nella materia;

Doverà il detto Proveditore andar esaminando unitamente col Magistrato ciò che fosse conveniente, e nel più breve termine render aggiustate quelle Rotte, e regolato il Fiume stesso. 1686. 5. Decembre D. S. C. 12. c. 114.

Non

Non essendo per anche seguita l'elezione del N. H. Proveditor in Adice resti incaricato il Magistrato di devenire al getto d'un Campatico bastante all' otturazione delle Rotte potendosi valere per modo d'imprestanza dal sopra avanzo, ed utilità del Monte di Rovigo, & in supplimento del dinaro anco del Monte di Lendenara. 1686. 28. Decembre D. S. C. 12. c. 115.

Sia demolito il Castel Vecchio di Loreo dalla parte del Canale, dove minaccia la caduta. 1687. 13. Settembre D. S. C. 12. c. 142. t.

Debbano li Proveditori sopra l' Adice estender li proprii riflessi nell'Aluvioni di Pò, e riferire, se confluiscano con l'Adice per quello fosse conveniente d'aggravarle nel Circondario; lo stesso eseguendo sopra le Prese di quà, e di là dal Pò. 1688. 6. Marzo D.S. C. 12. c.

Circondario de' Contribuenti alla Gravezza universale dell' Adice formato dagli Eccellentissimi Proveditori per D. S. 31. Agosto 1679., e 8. Marzo 1687., in ordine a' quali vengono compresi tutti quelli, che risentono benefizio, e danno dall' Adice; consistendo in Caratti Cento distribuiti sopra le sorze delle Città, e Territorii nominati. 1688. 6. Marzo D. S. C. 12. c.

Resti proibito nel verno l'uso de' Molini in Castagnaro, quando si trova quello chiuso. 1691. 20. Decembre D. S. C. 13. c. 38.

Alla Comunità di Cavarzere non si permetta l'otturazione della Fossa Bellina, e Molin Vecchio senza il previo solito deposito. 1692. 27. Agosto T. 27. c. 148. t.

Sia Carico del Magistrato all' Adice la sopraintendenza alla reparazione degli Argini, alli Laudi, e spese de' tagli, ò raddolcimento di Volte, regolazione delle Bocche diversive, apertura di Marezane, ed a tutto quello fosse di direzione del Fiume, giusto il Decreto 1687. 25. Ottobre con il getto de' Campatici, ed altro. 1693. 30. Giugno D. S. C. 13. c. 89.

Sia dal Magistrato suddetto appoggiata la facitura della Botte Barbariga, e s'uniscano gl' Interessati per l'effettuazione stessa; Al qual oggetto verranno loro consegnate tutte le Carti, Libri, Dissegni, e Catastici, che in questo proposito esistessero nel Magistrato alle Acque, ed in quello de' Beni Inculti. 1697. 17. Agosto D. S. C. 13. c. 178.

Siano fatti passare al Magistrato dell' Adice tutti li Libri de' Campatici, Catastici, Disegni, e Scritture come fù ingionto dal Decreto 17. Agosto passato. 1697. 26. Ottobre C. 13. c. 176.

Essendo stato stabilito, che dalli Retratti del Conselvano Forestano, Cavarzerano, di Santa Maria, e del Gorzon parte superior, media, ed inferiore tutti uniti abbia ad esser presa la Rotta nell' Adice, e fatto deposito di Ducati 3000. effettivi; Sia restituito il di più esborsato della propria tangente dalli Gorzonati parte media, e sia fatto adempire a quelli vanno difettivi della porzione loro spettante. 1698. 19. Aprile T. Adice.

La

La Scrittura del Podestà di Verona sia trasmessa al Magistrato alle Acque, perche versi nell'intiero dell'affare non solo sopra li pregiudizii inferiti all'Adice dal svegramento de' Monti di quel Territorio, mà per gli altri Fiumi ancora spiegando i proprii sentimenti. 1702. 23. Maggio D. S. C. 14. c. 74. t.

Siano eseguite le Leggi in proposito de' Molini in Adice, ed in specie l'obbligo della rinovazione dell' Investiture. 1705. 21. Marzo D. S. C. 14. c. 120.

La Terminazione estesa per li Consorti del Bachiglione inferiore, e Fossa Paltana sia approvata avvertendo il Magistrato d'obbligare principalmente quelli, che ne ritraggono il maggior benefizio. 1709. 18. Aprile D. S. C. 9. c.

Proveditori all'Adice permaner debbano nel Carico il corso d'anni tre. 1710. 21. Maggio D. S. C. 10. c.

Intrapreso dal Magistrato all' Adice il Catastico de'Molini in esso, e rilasciati li Mandati, perche presentino le loro Investiture, rileveranno quelli, che si trovassero in mancanza, ò fuor di tempo per raguagliarne il Senato;

Quelli poi, che possono esistere, non abbino ad essere con Corde ò Catene attaccati agli Arzeri, ma solo nel fondo dell'Alveo impiantati. 1710. 30. Agosto D. S. C. 15. c. 19. t.

Non essendo stato eseguito il Catastico de' Molini in Adice ordinato con Decreto 1687. 25. Ottobre alli Proveditori all' Adice, resti comesso al Magistrato delle Acque d'informare quanti siano essi Molini tanto in Adice, quanto sopra li diversivi con li nomi de' Possessori, e loro titoli. 1711. 5. Marzo D. S. C. 15. c. 24. t.

Per redintegrare la Navigazione necessaria, e per tante conseguenze preziosa, siano le bocche di Cavarzere regolate con l'opinione de' pubblici Professori, e parimente le bocche Marchesane, e siano fatte quelle operazioni, che da più Decreti vengono comandate. 1717. 3. Aprile D. S. C. 15. c.

Sia pratticato il riparto della spesa per la costruzione de'stramazzi a regolamento delle Bocche di Cavarzere, dovendo succedere pontuali pagamenti perche dopo fatti restino, a cadauno riservate le ragioni, che gli competissero. 1717. 20. Maggio D. S. C. 15. c.

Attese le Rotte ne'diversivi di Cavarzere, sia eccitato il zelo del Magistrato all' Adice di sollecitare la riscossione dagli obbligati alla spesa della costruzione de'Stramazzi per divertire li pericoli, e pregiudizii maggiori, dovendo il dinaro esser tenuto in Cassa del Magistrato alle Acque. 1717. 19. Febraro D. S. C. 15. c.

Necessaria essendo l'imposizione d'un Campatico per l'occorrenze del Consorzio del Conselvan, resta approvata la Terminazione alle Acque, che lo ingionge nelle misure, e modi tenutisi dell'anno 1698. 1718. 24. Maggio D. S. C. 15. c.

Sia

Sia trasmesso in Copia ciò, che scrive il Commissario Cappello in proposito del diroccato Sostegno nel Canal Bianco, ed il Magistrato internandosi nell'affare suggerisca le maniere per ripararlo. 1721. 23. Aprile D. S. C. 16. c. 8. t.

Approvazione della Terminazione Acque per il getto d'un Campatico nel Conselvano per riparare li danni inferiti nella Rosta dell' Adice in Padovana sotto Borgo Forte. 1722. 30. Aprile D.S.C.16.c.

Sia effettuato il Taglio di S. Piero della Volta, e fatti passare Ducati 12000. nella Cassa dell'Magistrato all'Acque per operare;

Li particolari obbligati supplischino pontualmente alle loro quote, come pure le Comunità sottoposte.

Siano sostituiti Soggetti alla Presidenza, e gettati li Campatici necessarii, escludendo qualunque eccezione, ò pretesto, che ritardi li pagamenti, salve le ragioni alli aggravati. 1722. 6. Febraro D. S. C. 16. c. 92. altro 1723. 22. Maggio ibidem c. 107.

Repugnanti alli Decreti emanati le istanze de' Presidenti del Conselvano di non esser aggravati del Campatico per il Taglio dell' Adice alla Torre nuova, resta la Supplica stessa licenziata. 1723. 10. Febraro D. S. C. 16. c.

Dal Consevator del Deposito siano fatti passare al Magistrato alle Acque Ducati 6000. per consegnarsi da quello dell' Adice agl'Intervenienti della Città, Clero, e Territorio di Padova da esser impiegati nella decretata Regolazione. 1724. 10. Febraro D. S. C. 16. c. 174.

La Causa pendente da molti anni nel Magistrato all' Acque trà li Presidenti delli Consorzii del Conselvan, Foresto, e Cavarzeran da una, e gl' Interessati del Consorzio nel Gorzon dall'altra sia demandata alla giudicatura del Magistrato de' sopra Ospedali. 1725. 19. Aprile D. S. C. 16. c.

Sia data copia alli Magistrati alle Acque, ed all' Adice del Capitolo delle Lettere del Proveditor Riva, che tratta delle Regole, ed ordini de' Ferraresi per l'otturazione delle Rotte, perche suggeriscano qual metodo potesse disporsi per tenere in Cassa dinaro da impiegarsi in simili accidenti. 1725. 2. Gennaro D. S. C. 16. c. 228. t.

Nel punto de' Molini pasferà il Proveditor sopra l' Adice Riva a rinvenire le Leggi universali, che vi fosero nel proposito per farle pontualmente eseguire, accompagnando pure le qualità, e titoli dell' Investitura, e li riflessi ancora come avesero a levarsi li Molini, che esistono al di sopra del nuovo Taglio di S. Pietro, e al di sotto sino al Mare. 1726. 31. Decembre D. S. C. 17. c. 9. t. vedi lettera del Proveditor sopra l' Adice Riva de di 8. detto ibidem c. 10.

Resta appoggiata l' otturazione della Rotta sotto Cavarzere alla sopraintendenza del N. H. Riva destinato alla Regolazione dell' Adice;

Sia

Sia ſtatuito, che l' intiero della materia attinente l' Adice ſia totalmente dipendente da quel Magiſtrato, cui dall' iſtituzione fù appoggiata l'incombenza, dovendo d'anno in anno portarſi alla viſita per corregger le contrafazioni, e contenere nella dovuta obbedienza li delinquenti;

Per quello ſia a' mezi per eſeguirla, potendo ritraerſi dalle inveſtiture de' Molini, e condanne pecuniarie, reſta rimeſſo queſto punto tanto al Magiſtrato all' Acque, quanto a quello dell' Adice, perche diſcuſſo dal loro zelo informino ſeparatamente. 1727. *26.* Luglio D. S. C. 17. c. 37.

Li Magiſtrati alle Acque, ed all' Adice verſar debbano intorno li Molini, e viſite da farſi giuſto il metodo antico, e ſalutare, riflettendo a quanto ſcrive ſopra queſto punto il Proveditor all' Adice;

S' interneranno parimente ſopra il punto de' Conſorzii per quello aveſſero esborſato, e per ciò, di che mancano li diffettivi. 1727. *6.* Novembre D. S. C. 17. c. 53. t.

Premendo la ſollecitudine d' intraprendere la Rotta nel diſtretto di Cavarzere per le conſeguenze ſempre più pernicioſe, ſi devenga immediate agli appalti con l'eſame ſopra di chi abbia a cadere la contribuzione. 1728. *26.* Agoſto D. S. C. 17. c.

Scoprendoſi la renitenza de' Conſorzii, che devono contribuire alla ſpeſa della Rotta di Cavarzere, e Coſtruzione degli Argini, facendoſi più funeſte le conſeguenze per l' inondazione delle Campagne, ed impedimento alla Navigazione, ſia parte del Magiſtrato all' Adice ripaſſare all' uſo degl' Incanti per dette operazioni, eccitandoſi anco il Magiſtrato all' Acque di verſare nell'oggetto ſteſſo;

Per lo comparto ſopra li 4. Conſorzii del Gorzon, Conſelvan, Foreſto e Cavarzere, non eſſendoſi per anco rinvenuto quello dell'anno. *1697.* doverà il Magiſtrato all' Adice chiamare li Preſidenti, ed ingionger loro di prontamente ſtabilirlo;

Debbano riſarcirſi gli Argini dell' Adice, e procederſi all' uſo, ed al lavoro de' sbalzi di Cavarzere. 1728 23. Decembre D. S. C. 17. c. 82.

Sia comeſſo a cadauna delle Preſidenze delli 4. Conſorzii dover ſtabilire il comparto delle quote a cadauno reſpettive tangenti della ſpeſa per l' otturazione della Rotta alla Volta della Zucca ſotto Cavarzere, ſalva poi la riſerva dell'aſcolto, e ſenza pregiudizio delle reciproche ragioni. 1728. 3. Gennaro T. Adice.

Per l' importante lavoro della Rotta di Cavarzere, e degli Argini devenga il Magiſtrato all' Adice alla deliberazione, ben intendendoſi col Magiſtrato alle Acque, del di cui fervore ſarà animare li concorrenti, onde ne reſti agevolato l'intento. 1728. 15. Gennaro D. S. C. 17. c. *86.* t.

L' Appalto della Rotta, ed Argine nel diſtretto di Cavarzere ſo-

pra l' Adice resta approvato, concedendosi di prender la Terra da' Campi vicini, ed annuendosi, che possa l'Appaltadore senza pagamento di Dazio trasportar li Materiali, ed eriggere una Bettola al luogo del Lavoro per comodo degli Operarii 1728. 22. Gennaro D. S. C. 17. c.

Stabilitosi con più Decreti, che l'otturazione della Rotta, e risarcimento d'Argini abbia a farsi col concorso delli 4. Consorzii, e metodo tenuto nell' anno 1697., e trovandosi descritto nella Terminazione del Magistrato all' Adice 19. Aprile 1698. debbano distribuirsi gli ordini per l'escavazioni;

Restino salve, e riservate le ragioni delle parti fra di loro anco nel presente Comparto. 1728. 17. Febraro D. S. C. 17. c.

Per la raccolta del dinaro dalli Consorzii obbligati, e loro conferenti, rilevandosi quanto hanno contrbuito li Consorzii del Conselvan, e Forestan, e segnate dal Magistrato all' Adice in ordine alli Decreti 9. Aprile, e 7. Maggio le Terminazioni, che accompagnano, restano esse approvatte.

Doveranno li Magistrati alle Acque, e sopra Beni Inculti fare, che da' Consorzii a loro subordinati siano gittati li Campatici. 1729. 11. Giugno D. S. C. 17. c. 104. t.

Rinovazione di Privilegio per un Molino sopra l'Adice fatta a Gio: Battista Campetti. 1731. 10. Maggio T. 33. c. 136. t.

Eseguita l'apertura del Castagnaro, e Sabadina, onde disperdere le acque dell'Adige per garantire quella Provincia, e pratticata la visita sopra gli argini perche fortificati regger possano al peso delle acque, si confida, che siano seguiti li ristauri intrapresi sopra gli argini del Pò. 1732. 17. Maggio D. S. C. 17. c. 177. t.

Concessione ad Andrea Maran quondam Gio: Battista di tenere un Edifizio ad uso di Pila da Risi sopra Sandoni sull'acqua dell' Adice, ne'modi, e forme, e col pagamento in essa stabilito. 1732. 31. Marzo T. 33. c. 177. t.

ARTICOLO SECONDO.

BACCHIGLIONE.

Concessione al N. H. Gradenigo di poter eriggere un Passo sopra il Fiume Bacchiglion. 1523. T. 1. Quint. 2. c. 17. t.

Sia separato il Bacchiglion dalla Brenta di sopra Conche, e di sotto della Cà di mezo, e tradotto con un Alveo nuovo per le Bren-

Brentelle nel Canal del Toro, perche poi sbocchi rettamente in Laguna per mezo il Porto di Brondolo;

Debba escavarsi nuovamente la Brentella, che scola le Piovane del Piovato da S. Bruson, dove principia, e sino a Corte. 1540. 27. Aprile C. A. C. 3. c. 4. Vide Scrittura del N. H. Bollani Esecutor di *6.* Giugno e Decreto *16.* detto.

Nell' intestadura del Bacchiglione possano costruirsi quei Molini, ed altri Edifizii, che si potrà, le di cui rendite assieme con quelle delle Fabriche sopra l'Intestadura del Dolo siano applicate per l'escavazione della Laguna, ed altre esiggenze. 154*6*. 4. Gennaro C. A. C. 3. c. 45. t.

Laudo della Sentenza a favor del N. H. Zustinian contro la Comunità di Piove di Sacco in materia della reparazione d'Arzeri del Bacchiglion. 1574. 4. Marzo T. 4. c. 210. t.

Comissione al Magistrato Acque di far regolare li Pennelli fabricati sopra li Fiumi Bacchiglion, e Brenta, ed altri, con proibizione alli particolari di costruirne nella Brenta dal Dolo in giù, come nè pure nella Brenta Novissima. 1*6*22. 2*9*. Giugno C. A. C. 7. c. 11*9*.

Si spedisca un Perito a rilevare il bisogno, che tiene l' Alveo del Bacchiglione in vicinanza delle Porte di Deba a causa di certa Marezana, dovendo il Magistrato rilasciare gli ordini opportuni, perche da chi spetta sia levato ogni impedimento, e formata la Palizata suggerita. 1701. 7. Gennaro D. S. C. 14. c. 70.

Per riparo non solo, ma per render anco transitabile il Bacchiglione debba il Magistrato disponere doicento Tolpi con incarico a Possessori delle Porte, e Molini di supplire al rimanente della spesa a fine di ridur l'opera alla sua perfezione, e mantenerla del proprio in avvenire. 1702. 14. Giugno D. S. C. 14. c. 7*6*.

Si rimettino le Porte di Deba sopra il Bacchiglione, obbligando li Possessori d'esse, e dei Molini a supplire alla spesa per il comodo della Navigazione. 1707. 15. Marzo D. S. C. 14. c. 108. t.

Per il Canal detto del Bisatto nel Bacchiglione dovendosi fare qualche operazione ben s' intenda il Magistrato col Capitanio di Padova. 1721. *9*. Ottobre D. S. C. 1*6*. c. 41.

ARTICOLO TERZO

BRENTA.

DEbba aprirsi l'intestadura della Brenta a Fusina per farla scaricar nel Porto di Venezia. 1425. 25. Giugno D. S C. 1. c. 36. t.

Sia serrata la Bocca a Fusina, poiche inferisce danni alla Laguna, e rimessi gli Arzeri, acciò le Acque dolci non si mescolino con le salse. 1438. 26. Settembre D. S. C. 1. c. 37. t.

La Brenta sia condotta dalla banda di sotto per la via di Lizzafusina verso Chioza. 1444. 2. Agosto C. A. C. 1. c. 47. t.

Perche la Brenta, si porti verso Corbola s'operi il bisognevole, e restino assegnati li denari de' Condannati de Territorii, potendo mandar, ò venir a lavorare. 1445. 21. Aprile D. S. C. 1. c. 49.

Resti incaricato il Capitanio di Padova di far accomodare da' Comuni, e Territorii gli Arzeri, e le Rotte della Brenta. 1447. 16. Febraro D. S. C. 1. c. 52. t.

Sia mandato la Brenta per il Canal di Corbola, ed abbi a disboccar di sotto li Molini di Cà Valier;

L'Arzere della Mira sin a Lizzafusina sii costruito, e debbano chiudersi le Rotte, acciò le acque dolci non venghino nelle salse, e da Oriago verso Lizzafusina, siano fatti tre Scoladori verso S. Marco di Lama per dar esito alle Acque della Brenta in caso di escrescenze;

Li Proveditori al Sale si portino una volta per settimana alla revisione dell'opere. 1542. 6. Settembre D. S. C. 1. c. 64. t.

La Brenta sia portata per il sborador di San Bruson a Conche. 1455. 21. Ottobre D. S. C. 1. c. 70. t.

L'acqua della Brenta sia levata da Paluello, e portata nell'Alveo Vecchio, e sia fatto un Traghetto nel Canal di Sciocco. 1488. 12. Ottobre D. S. C. primo c. 69.

La spesa del condur la Brenta per S. Bruson sia fatta dalli Territorii del Padoano, Trevisano, Vicentino, Veronese, e Bresciano. 1488. 30. Ottobre D. S. C. 1. c. 71.

Sia Terminata la cavazion della Brenta, e li Savii Acque abbino autorità di far l' occorrente, e sii mandata essa Brenta per lo sborador di S. Bruson. 1501. 8. Novembre C. X. C. 1. c. 69.

Debba condursi per l'Alveo nuovo a Montalbano. 1535. 18. Giugno C. A. C. 2. c. 42.

Nella

Nella Conca del Ponte Canale sii fatto un portello per estraer l' acque dolci del Bottenigo c. 42.

Resti eletto un Proveditor sopra la Brenta per esecuzione delle cose decretate nell' oggetto d' allontanare l' acque dolci dalla Città. 1535. 18. Giugno C. A. C. 2. c. 42.

Contribuenti per far l' opere della Brenta descritti nel Decreto. 1535. 23. Agosto C. A. C. 2. c. 43.

Per rimover la Brenta dalle Lagune necessaria la costruzione del Ponte Canal a Conche, ed a Lizzafusina;

Sia fatta la limitazione de' pagamenti per le Gondole, Barche, Burchi, ed altri Navilii, e per il prender l' acqua per la Città.

Si disponga del luogo del Cavallin, che può render buona summa di denaro da impiegarsi.

Compita che sia la Conca col passaggio delle Barche, e Navilii, sia preso in pubblico tutto quello posledono li N. N. H. H. Pesari, e Consorti a Lizzafusina, cioè l' utilità del Carro rilevante Ducati 1116. all' anno per renderli risarciti.

Rimanga però a' medesimi l' obbligo di tener escavato il Canale a Lizzafusina;

L' accrescimento del Transito, anco per quello riguarda la Palada del Moranzan, resti a benefizio del Magistrato. 1535. primo Settembre C. A. C. 2. c. 46. t.

Esenzione del Territorio della Patria del Friuli dalla porzione, che gli spettava per le operazioni della Brenta. 1536. 5. Settembre C. A. C. 2. c. 72.

Sia divertita dal Porto di Chioza, e mandata a Brondolo con intestarla al Dolo, lasciandosi però tanta acqua, che servi alla Navigazione verso Fusina;

Condotto in Resta d' Aggio il Bottenigo, si facciano sboccare la Brenta, ed il Bacchiglione, conducendoli per due Alvei separati nel Canal del Toro a Brondolo, e costruitto ivi Parador per mandar le Acque dolci fuori del Porto. 1540. 27. Aprile C. A. C. 3. c. 41., & c. 9.

Alle escavazioni, che si faranno della Brenta concorrino quei Territorii, e con la Caratada medesima, che fù fatta per la Brenta nuova, eccettuati li Territorii Trevisan, e Bassanese, che hanno il Carico della Piave.

Le Porte, ed altri Edifizii, che si formeranno, siano fatti del denaro della Signoria nostra

Tutte le Barche, Burchi, Gondole, ed altro, che passeranno per le Porte da farsi a S. Bruson pagar debbano solamente quello, che viene contribuito a Strà, e siano esse Porte, & Edifizii venduti dal Magistrato al Pubblico Incanto, dovendo il Tratto impiegarsi nelle spese delle suddette operazioni. 1540. 22. Giugno C. A. C. 3. c. 11., & vide 8. Luglio c. 11. t.

Ripar-

Riparto delle ſpeſe per l'eſcavazioni della Brenta, e getto di Campatico, dal quale reſtino ſollevati li Campi, che foſſero di Perſone contribuenti l'opere Manuali.

Preſcrizioni diverſe circa la Scrittura da tenerſi in Magiſtrato per dette ſpeſe. 1541. 2. Aprile C. A. C. 3. c. 17.

Botte trà la Mira, e la Reſcoſſa ſia fatta a ſpeſe de' Particolari, che hanno Beni dal Fiume della Tergola ſino a Fuſina dentro li Seragli del Bottenigo. 1545. 20. Maggio T. 2. c. 43. t.

Si conferiſcano gli Eſecutori alle Acque aſſieme con gli Ingegneri, é prattici alla recognizione del luogo, per il quale ſi doveranno condur le Acque della Brenta, e Bacchiglione al Taglio nuovo del Lido propoſto da farſi tra il Porto di Brondolo, e Foſſon, portandoſi li Savii dentro Meſi due al Collegio Acque per deliberare la Materia. 1549. 25. Agoſto C. A. C. 3. c. 58. t.

Permiſſione alli N. N. H. H. ſ. Zuane, e ſ. Tomaſo Marcello fù de ſ. Donà di poter far una Ruota, che ſi volga con l'acqua della Brenta per ſcolo delli ſuoi Beni poſti ſopra del Moranzan a condizione, che con la medeſima non ſia impedita la Navigazione. 1552. 13. Luglio T. 2. c. 158. t.

Conceſſione alli Conduttori del Dacio del Vin di far a proprie ſpeſe rialzare l'Arzere di Reſtadaggio, ed erigger due Palificate ugnole a remozione de' Contrabandi, onde dalle acque dolci non paſſino nelle ſalſe. 1555. 29. Novembre T. 3. c. 26.

Pena alli novi Conduttori del paſſo, ed Oſteria al Dolo, che aveſſero intelligenza con li precedenti. 1560. 9. Decembre T. 3. c. 79.

Pagamenti da eſſer fatti da' Proprietarii delli Campi ſottopoſti alle contribuzioni della Brentella, e Ponte Canal del Piovado. 1561. 15. Marzo T. 3. c. 80.

Sia fatta sboccar la Brenta nella Laguna di Chioza di là dal Partiacqua. 1561. 31. Maggio C. A. C. 3. c. 15. t.

Riſtoro alli Condutori de' Molini del Dolo per occaſione dell' aggiuſtamento delle Porte di Strà. 1562. 18. Agoſto T. 3. c. 100. t.

Revocazione della Confiſcazione dell' Alveo era sborador della Mira, ò Gambarare a favor dell'Abbazia di S. Gregorio. 1563. 21. Aprile T. 3. c. 129. t.

Sia inteſtata la Brentella fatta da Corte ſino a Conche nel ſito dell' Albere di ſotto detto luogo, e ſii eſcavata un' altra Brentella, perche le acque uſcir debbano per il Ponte Canal di Conche;

Getto di Campatico di ſoldi dieci al Campo per far la ſuddetta operazione;

Li Patroni de' Terreni, che ſaranno occupati, ſiano reintegrati a giuſta ſtima di quanto loro ſarà ſtato levato nel far eſſi Scoladori. 1568. 26. Luglio C. A. C. 4. c. 94. t.

Conceſſione al N. H. ſ. Gerolemo Barbarigo del fù ſ. Marco di

poter

poter far un Businello nell'Arzere del Piovego, acciò possi servirsi dell'Acque della Brenta in benefizio solamente della sua Fornace. 1569. primo Settembre T. 4. c. 108. t.

Restituzione fatta dall'Offizio al N. H. s. Lunardo Pesaro del dinaro da lui esborsato per l'escavazione, che era per farsi a Lizzafusina, e non seguita; dovendo supplire in ogni caso, che si facesse, come nella Parte 22. Gennaro 1570. 1580. 2. Settembre T. 5. c. 80. t.

Sia fatto un Taglio nella Marezana della Brenta di sopra Lizzafusina per raddrizzare il corso all'acqua, e rimediare al danno, che apporta alla Laguna la Rotta seguita in esso Luoco. 1592. 23. Giugno C. A. C. 6. c. 18.

Debba farsi un Taglio nella Volta della Brenta di sopra il Moranzan affinche l'Acqua possi aver il suo dritto corso, senza pericolo di romper ivi la strada, e danneggiare la Laguna. 1594. 7. Marzo C. A. C. 6. c. 29.

Facoltà data al N. H. s. Giacomo Marcello fù de s. Andrea unito con la Procuratia d'Ultra di poter far escavare una fossa à sue spese per scolo de' Beni posti oltre la Brenta dalla parte verso Gambarare. 1594. 14. Marzo T. 7. c. 19. t.

Sia escavata di nuovo, ed aggiustata la Botte, ò Chiavega esistente sotto Oriago trà Cà Cornaro, e la Palada, come pure siano aggiustati gli Arzeri, ed escavati il Fiumicello Tergola, e Cesenego, dovendo le spese essere fatte dagl'Interessatti per Carattada, ò Campadego frà loro. 1594. 26. Marzo T. 7. c. 23. t.

Elezione di sei Nobili del Collegio, ò Savii usciti per rivedere la regolazione da farsi della Brenta Novissima, Muson, e Bottenigo. 1595. 30. Ottobre C. A. C. 6. c. 48. t.

Sia fatto escavare il Fiumesin, che deriva dalla Tergola vicino a Strà, e sbocca nella Brenta di sopra il Dolo. 1597. 18. Aprile D. S. C. 6. c. 59.

Costruzione d'un Casello sopra la Marezana esistente fra la strada, che discorre da Lizzafusina al Moranzan, e l'Alveo della Brenta per l'Edifizio del Cargador dell'Acque ad uso necessario della Città. 1597. 6. Febraro T. 8. c. 40.

Getto di Campatico di Ducati 100000. per la regolazione della Brenta, e Muson, e divisione, e confini delle Prese contribuenti in numero di 7., sopra quali sono distribuiti li Caratti dell'Imposizione. 1604. 23. Giugno D. S. C. 6. c. 115.

Tansa, e Decima gittata per la Regolazione suddetta.

Imposizione di soldi quattro per Lettera, che si leverà in qualunque Magistrato, Offizio, Collegio, e Conseglio di questa Città, tanto a S. Marco, quanto in Rialto, applicati all'opera suddetta della Regolazione della Brenta, e Muson. Die dicta.

Assegnazione all' Offizio Acque della Rendita dell' Annate degli

Offizii

Offizii per l' effetto stesso. 1604. 13. Settembre D. S. C. 6. c. 120. Approbazione 14. detto in M. C.

Deputazione d' un Nobile col titolo d'Esecutor sopra la Brenta, Muson, e altre acque per continuar l' esecuzione delle deliberazioni prese in tal materia. 1607. 4. Giugno C. A. C. 6. c. 147. t.

Comissione alli Savii, & Esecutori all' Acque uniti con li 6. Aggionti sopra la Brenta, perche debbano esaminare l' affare della Navigazione della Brenta dalla Mira in giù, rimosso l' uso del Carro, e senza che l' acque torbide della stessa apportino pregiudizio alla Laguna. 1610 18. Gennaro C. A. C. 7. c. 19. t.

Sia formata una Buova in Brenta dagl' Interessati de' Beni, che scoleranno nel sborador della Mira, e questa di Pietra con il suo Volto di sopra per il transito della strada Comune. 1612. 24. Novembre T. 11. c. 132. t.

Composizione trà il Magistrato alle Acque, Governatori dell' Entrade, ed' il N. H. da Cà Pesaro circa il Terreno da concedersi per il Carro distrutto, per il Purgo, ove si lavano li Panni, ed Osteria a Fusina. 1613. 23. Marzo T. 11. c. 158.

Sia riparato l' Arzere delle Volte di sopra del Dolo dalla parte sinistra, e siano fatti dei Pennelli a sufficienza, dovendo esser eseguite le suddette operazioni da quegl' Interessati trà Brenta, e Muson, che avessero ricevuto danno dalla Rotta. 1614 27. Maggio Deputati C. 7. c. 50. t.

Le Vendite de' Beni de' Debitori renitenti della prima, e seconda Presa della Brenta siano libere, e franche, non ostante qualsivoglia condizione. 1614. 31. Luglio D. S. C. 7. c. 52. t.

Aggiustato il Restello al Dolo, debba riscuotersi il soldo per Barca, che transita sino sarà risarcita la spesa pubblica. 1616. 23. Novembre T. 12. c. 53.

Affittanza d' essa Rendita del Restello per anni tre, non dovendo pagar niuna contribuzione, nè le Gondole, nè le Zattare. 1617. 9. Gennaro T. 12. c. 103. t.

Getto di Campatico sopra Beni sottoposti al pericolo della Rotta della Brenta nella Volta al Dolo per risarcimento delle spese fatte in riparare la stessa. 1618. 16. Giugno C. A. C. 7. c. 72.

Comissione al Magistrato di far regolare li Pennelli sopra li Fiumi Bacchiglion, e Brenta, ed altri con proibizione alli Particolari di costruirne in Brenta dal Dolo in giù, e nella Brenta Novissima 1622. 29. Gugno C. A. C. 7. c. 119.

Permissione agl' Interessati nella Presa di Mezo de' Terreni trà il numero 2., e il Numero 9. de' Capitelli di poter a loro spese aggiungere una Bocca di mezo piede oltre il Ponte Canale già costrutto nella detta presa nel luoco, ove riuscirà più comoda l' escolazione. 1622. 29. Giugno C. A. C. 7. c. 120.

Sia

Sia concesso al Corboli di poter fare un Bottesino in Brenta di sopra la bocca del Taglio nuovo pertiche 70. per scolar una sua possessione, che prima scolava nel Serraglio. 1629. 4. Decembre T. 14. c. 139.

Sia costrutto un Casello di Legno al Ponte del Dolo per ricovero del Custode, da esigger l' imposizione affittata dal Magistrato. 1642. 5. Luglio T. 15. c. 258.

Incarico al Magistrato di gettar un Campatico sopra li Beni de' particolari Interessati per lo riparo all'Arzere della Brenta a Fiesso; Facoltà a detti Interessati di pigliar dinaro a Livello da esser impiegato in detta esiggenza, dovendo affrancarsi il Capitale, e pagarsi li prò con le riscossioni del Campatico stesso. 1644. 20. Maggio D. S. C. 8. c. 76. t.

Attrovandosi gli Arzeri, sive strada della Vandura, che discorre da Torre di Buri, sino a Vigo d' Arzere in cattivo stato, che sormontando le acque per molte strade vengono a capitare per il Soprabondante in Laguna; Sia intestato il Piovego a spese pubbliche giusto il Decreto 1612., ed obbligati li Comuni di Campo S. Piero ad accomodare la strada predetta, e mantenerla. 1649. 15. Settembre T. 17. c. 22. t.

Siano inalzati gli Arzeri della Vandura, e similmente accomodati quelli del Muson, levando polizza d'Incanto giusto al Decreto 27. Novembre. 1649. 2. Decembre T. 17. c. 32.

Per discarico della Punta di S. Antonio sito di Deposito de' Rovinazzi della Città, debbano tutte le Barche, Burchi di cadauna sorte, e Peate far un Carico per una volta tanto di detto Rovinazzo, e condurlo sopra la Brenta nei siti, che saranno ordinati. 1650. 12. Settembre T. 17. c.. Vid. 1662. 11. Marzo T. 20. c. 75.

Approbazione della Terminazione del Magistrato Acque, che obbliga ogni Burchio, Peota, e Barca a levare un Carico di Rovinazzo della Punta di S. Antonio, e condurlo sopra le Restare della Brenta. 1650. 15. Ottobre D. S. C. 8. c. 126. t.

Sia nel termine di giorni quindeci disfatta la Casa costrutta sopra le pubbliche Marezane della Brenta, dovendo essere asportati li Materiali, aliter confiscata. 1653. 31. Maggio T. 17. c. 224.

Sia accomodata la strada, che và alli Molini del Dolo sopra fondi del N. H. s. Polo Dandolo. 1654. 22. Settembre T. 18. c. 31. t.

Il denaro destinato alla Cassa di Brenta non sia disposto, che nell' occorrenze d' essa. 1662. 23. Decembre D. S. C. 9. c. 125. t.

Per liberar la Punta di S. Antonio siano fatti li trasporti de' Rovinazzi, Savorne de' Vascelli, e Deputato Ministro, che sopraintenda. 1663. 10. Maggio C. A. C. 9. c. 150.

Siano fatti aggiustare gli Argini, e strade della Brenta da Fusina

a Padova, di modo che possino transitare due Carrozze. 1664. 28. Febraro D. S. C. 10. c. 2.

Debbano accomodarsi le strade della Brenta riducendosi in larghezza di piedi 16. almeno, ed ove esistono Fabriche, siavi lo spazio di piedi dieci almeno, obbligando li particolari a sostenere li Terreni con Palizate. 1665. 4. Settembre D. S. C. 10. c. 17. t.

Per rimediare alla continua atterrazione del Fiumesello da Lova a Corte si faccia un taglio trasversale, che non più all' incontro, ma a seconda della Brenta Novissima accompagni le acque nell' Alveo suddetto. 1676. 27. Febraro D. S. C. 11. c. 58.

S' osservi ciò, che rappresenta il Capitanio di Padova intorno l'aggiustamento delle strade dietro la Brenta, e siano permessi li Tolpi per lo riparo de' Ponti di Noventa, Graizzi, e Pontesello de' Cavalli fuori della Porta di Padova. 1677. 12. Maggio D. S. C. 11. c. 66. t.

Sia otturato il Taglio a Lova, e rimessa la navigazione nell' antico Alveo. 1677. primo Decembre D. S. C. 11. c. 77. t.

Venendo divertite le Acque superiori della Brenta, debba applicarsi il Magistrato per rilevare con quali Decreti siano state pratticate esse distrazioni, da che tempo fatte, e con quali recognizioni alla pubblica Cassa, ed essendovi, se siano state contribuite. Il tutto riferirà a lume delle proprie risoluzioni. 1684. 19. Agosto D. S. C. 12. c. 25. t., e 26.

Seguita Rotta a Strà alle Bovette siano obbligati quelli, cui spetta ad otturarla. 1684. 1. Novembre T. 25. c. 186. 188. 190. t.

Debbano tenersi le chiavi della Chiavega di Strà dal Nodaro del Magistrato, acciò non sia levata l'acqua, che servir deve per ribattere la Brenta alla Mira, e per alimentare la Navigazione della Brenta Magra. 1688. 14. Agosto T. 26. c. 143.

Per le chiavi della Chiavega a Strà sia continuato l'uso nella solita forma. 1688. 9. Ottobre D. S. C. 12. c. 169.

Sia gettato un Campatico sopra tutti li campi della sesta, e settima Presa, e di qualunque altra, che scolasse col benefizio de' Ponti Canali per restauro degli Argini della Brenta Novissima. 1692. primo Novembre D. S. C. 13. c. 65.

Compreso il pessimo stato degli Arzeri, e strade della Brenta, che passano da Fusina a Padova, ed a Vicenza, e dovendo rendersi transitabili, doveranno distribuirsi gli ordini proprii con addossarne il peso a quelli, che si crederanno tenuti, con proporzionato, e giusto riparto, riservando poi ragione a chi pretendesse aggravio dopo terminata, e perfezionata l'opera. 1692. 2. Gennaro D. S. C. 13. c.

Assegnamento alli N. N. H. H. Pesari in luoco di quello riscuotevano dal Magistrato alle Acque per il Carro di Fusina, a cui furono sostituite le Porte del Moranzan. 1693. 2. Gennaro D. S. C. 13. c. 98.

Doven-

Dovendosi accomodare le strade della Brenta col mezo de' Rovinazzi, restino esenti dal pagamento delle Porte, e Palade li Burchi, e Barche, con cui si faranno le Condotte. 1695. 16. Maggio T. 27. c.

Resta assegnata mercede sopra l'istanza del Gastaldo de' Peateri per lo trasporto de' Rovinazi dalla Punta di S. Antonio sopra le strade della Brenta. 1695. 9. Settembre T. 28. c.

Rimesse in avvenire alla sopraintendenza del Magistrato alle Acque le opere, che occorreranno nel Fiumesello da Corte a Lova. 1699. 30. Luglio D. S. C. 14. c. 48. t.

Siano accomodati gli Argini della Brenta nelle vicinanze di Strà, e permesso il Taglio di Tolpi numero 450. per formarvi una Palizata. 1704. primo Marzo D. S. C. 14. c. 107.

Debba spedirsi un N. H. Esecutor per l'accomodamento della strada della Brenta, astringendo tanto gli esenti, che non esenti all' effettuazione dell'opera. 1708. 4. Agosto D. S. C. 14. c. 194. t.

Resti accomodata la Strada, e Ponte di Bottenigo spedindo un N. H. Esecutor per obbligare chi spetta all'adempimento pontuale delle loro incombenze. 1708. 22. Settembre D. S. C. 14. c. 196. t.

Aggiustamento del sito sfondrato alle Bovete a Strà con spesa di Ducati 50. 1710. 4. Settembre T. 29. c. 140. Vid. 1712. 30. Decembre ibidem c. 439., e 1713. 15. Luglio ibidem c. 459. t.

Siano rialzati li Murazzi del Piovego, e ridotti alti piedi tre di più dell'accordato con la Terminazione 20. Decembre 1712. 1713. 28. Febraro T. 30. c. 11. t., e 1714. 21. Marzo ibidem c. 12.

Sia approvata la Terminazione attinente la confiscazione delle Marezane della Brenta, e Brenton. 1718. 7. Aprile D. S. C. 15. c. 133. Vid. 14. Luglio D.S.C. t. c. 134., & altro 8. Ottobre c. 137. t.

Nella mala costituzione della strada della Brenta nelle parti basse, e premura del suo ristauro per la libertà del Commercio, potrà il Magistrato nel bisogno d'accelerar l'acconcio valersi col esempio del pratticato di tutte le Barche grandi, Burchi, Peate, & altri Legni, che credesse opportuni per il trasporto de' Ruvinazzi, onde ne segua di tutto il necessario riparo. 1720. 14. Settembre D. S. C. 15. c. 185.

Restano obbligate tutte le Barche a far un Carico de' Rovinazzi per l'accomodamento della strada della Brenta. 1720. 17. Settembre T. 31. c. 69. t.

Per l'aggiustamento della strada della Brenta si possino obbligare Burchi, Burchielli, Peote, ed altri Legni, e Navilii al Carico de' Rovinazzi. 1720. 13. Febraro D.S. C. 15. c. 185.

Perche resti intieramente aggiustata la strada della Brenta sia impartita facoltà di valersi di tutte le Barche grandi Burchi, e Peote, che occorressero per la Condotta de' Rovinazzi. 1721. 10. Gennaro D. S. C. 16. c. 44.

Avanzato l'accomodamento della Reggia strada della Brenta da Fusina sino a Padova, resta animato il Magistrato alla prosecuzione dell'opera, e perche segua la reposizione de'Rovinazzi nei siti indicati, ordinandosi al Capitanio di Padova darvi mano quanto occorre. 1722. 23. Aprile D. S. C. 16. c. 57. Vedi Ducale al detto, & altra di 30. Aprile 1729. nel proposito.

Perche non nascano sconcerti nella materia della regolazione delle acque della Tergola, che ribatter devono la Brenta al Taglio della Mira resta ordinato, che le Chiavi del Portello siano consegnate al Cancellier della Mira, onde da lui custodite, non possa esser chiuso senza la permissione del Magistrato, a riserva de' casi di piene estraordinarie. 1723. 28. Settembre T. 32. c. 2. t.

Implorando li Presidenti della seconda Presa d' essere sovenuti d' una prestanza di Ducati 1200. per l' escavazioni nei siti individuati, da risarcire con l' imposizione d' un Campatico, resta loro accordata dalle Casse del Magistrato, e si devenga al getto del Campatico suddetto. 1728. 29. Decembre D. S. C. 17. c. 83. t.

Per rimovere li pregiudizii agl' Interressati della 6. presa per mancanza delle Porte di Mont'Albano, e Rottura degli Arzeri di quel Canale sia, e s' intendi ravivata l' imposizione del Campatico sopra li Campi alti, mezzani, e bassi; onde con la raccolta del dinaro possano effettuarsi le operazioni sudette. 1729. 28. Febraro T. 33. c. 79.

Rilevati i riflessi, e le ragioni, che persuasero il Magistrato all' estesa della Terminazione 28. Febraro decorso per l' escavazione indicata, e per il getto del Campatico a riparo de danni al pubblico interesse rispetto ai pregiudicii della Laguna sia in tutte le sue parti approvata. 1730. 11. Marzo D. S. C. 17. c. 116. t.

Resta permesso a' N. N. H. H. Loredani di poter costruire un Pontile in fianco di sotto la bocca del Taglio Novissimo per piedi 7., in fuori, sostenuto da Pali in distanza, con obbligo di mantenerlo. 1730. 23. Settembre T. 33. c. 109. t.

ARTI-

ARTICOLO QUARTO

BRENTA VECCHIA, E CANALI D'ESTE, MONSELICE, E BATTAGLIA.

DEbbano farsi le operazioni conosciute giovevoli per la regolazione dell'Acque del Prà della Valle, Borgo di Santa Croce, Piazza del Castello, ed altre Contrade della Città di Padova. 1586. 22. Agosto C. 5. c. 77. Parte de' delegati.

Per la rimarcabile interruzione della Navigazione nel Canale della Battaglia per li pubblici, e privati riguardi, sia perciò dal Magistrato stabilito l'estratto de' debitori del Rittrato di Monselice, e consignato a quello de' Beni Inculti per l' esazioni, con che provedervi, non potendo aver luogo appellazione alcuna, senza previo deposito in contanti giusto le Leggi;

Premesse l' intimazioni agl' Interessati doverà far effettuare la costruzione del Sborador della Sega;

Si rinovano gli ordini per lo restauro del Colmelon di Limena, otturarione delle Rotte, ed accomodamento degli Arzeri tanto necessarii. 1679. 14. Febraro D. S. C. 11. c.

Sopra li 4. siti, ne' quali restano divertite le Acque della Brenta dalla parte del Bassanese, e li due nel Vicentino, ed altri, che vi fossero, s' internerà il Magistrato per riferire con quali Decreti siano state pratticate tali distrazioni, tempo, e recognizione alla pubblica Cassa, aggiungendo le loro opinioni per render sufficienti le Acque d' essa Brenta a sostenere quella tanto necessaria Navigazione. 1684. 19. Agosto D. S. C. 11. c.

Perche resti sempre Navigabile la Brenta il Magistrato faccia pubblicare, che nel termine di giorni 15. tutti quelli, che godono investiture d' Acque della medesima, debbano presentarle in esso Magistrato, quale poscia si porterà sopraluogo, principiando da Bassano, e trovando bocche aperte senza titolo, overo investiture, le faranno otturare, come pure scoprendo eccedenza nel godimento delle loro Concessioni, ò altro pregiudiziale, doveranno regolare le prime a norma de' loro pubblici titoli, e distrugger le altre. 1686. 26. Settembre D. S. C. 12. c. 95. t., e 169. t.

Sia data proroga di Mese uno in loco delli giorni 15. a presentar

li tito-

li titoli delle investiture d'acqua di Brenta, dovendo risolutamente il Magistrato far otturare tutte le aperture, ò Bocche, con quali si estraggono acque da quei Possessori, che non averanno presentato l' Investiture nel tempo prescritto. 1686. 7. Decembre D. S. C. 12. c. 112.

Sia permessa facoltà al Capitanio di Padova di formare una Tariffa corrispondente all'intenzione delle Ducali 1523. 31. Gennaro a favor delli Compossessori delle Porte Contarine in Padova. 1717. 18. Marzo D. S. C. 15. c. Vid. Tariffa formata 16. Aprile 1717., ed approvazione. 1717. 29. Maggio D. S. C. 15. c.

Rimesso in copia al Magistrato alle Acque quanto scrive il Capitanio di Padova intorno l'escavazione dell' Alveo della Battaglia, onde col lume del Metodo in passato, e col di più trovasse oppor tuno, possa devenirsi alle deliberazioni accomodate al pubblico servizio. 1721. 30. Aprile D. S. C. 16. c. 11. t.

Sia ristetto frà gli Argini il Fiume Brenta verso le Ville di Tremignon, e Curtarolo, e da' particolari siano intraprese le operazioni, dovendo supplire le Ville adjacenti per essere poscia gittato il Campatico. 1721. 5. Giugno D. S. C. 16. c. 24. t.

Non siano fatti gli Argini a Termignon, e Curtarolo, come cosa inutile, ma ben allargate le 4. Chiaviche principali;

Il Magistrato disponga quello occorrerà per l'apertura della Chiavica verso la Saracinesca, ben intendendosi con il Capitanio di Padova, dovendo esser riparati, e mantenuti gli Argini da chi s' aspetta. 1721. 28. Agosto D. S. C. 16. c. 24. t.

Resti approvato il Campatico imposto dal Reggimento di Padova per la Presa della Rotta negli Arzeri di Mezavia vicino al Cattaggio, rilasciando passi rissoluti per togliere qualunque renitenza, e pretesto a' ritardi. 1722. 7. Maggio D. S. C. 16. c. 59., e 25. Giugno c. 69., altro 18. Luglio. 1722. c. 73., e 30. detto c. 74.

Il Capitanio di Padova incarichi l'Appaltadore ad otturar la Rotta negli Arzeri di Mezavia, e non eseguendolo si faccia a suoi danni ed interessi;

Farà in rigorosa forma astringere li Contribuenti al Campatico per l' effettuazione dell'Opere stesse. 1722. 6. Agosto D. S. C. 16. c. 75.

Presa la Rotta al Cattaggio si rinforzino gli Argini nell' universale;

Resti tagliata la Terminazione del risarcimento preteso per la distruzione de' Molini in Brenta Vecchia, e sospesi i Decreti, onde rimossi li pregiudizii possi il Consiglio di 40. udire in Contradittorio le ragioni della Serenissima Signoria sostenute dagli Avvocati Fiscali. 1724. 9. Marzo D. S. C. 16. c. 145.

Niente credendosi deliberare per ora intorno l'inalzamento de' Livelli de' Molini di Mezavia, ma ben sia rimossa la Rosta, ò sia Mo-

lo di

lo di pietre, ch' attraversa il Canaletto, che và a Ponte Manco con pregiudizio di pessime conseguenze. 1724. 17. Agosto D. S. C. 16. c. 168. t.

Fissata la Massima, che abbia ad escavarsi il Canale della Battaglia in ordine alle Ducali 24. Luglio passato, resta stabilita l'imposizione del Campatico sopra tutto il Circondario, dovendo farsi il riparto alli Ritratti, Territorii, e Corpi con quel metodo, ed uguaglianza, che parerà conveniente, e giusta al Capitanio di Padova, facendolo in seguito universalmente noto.

A divertimento de' subterfugii, e cavilli, niuno abbia ad essere esente dal pagamento, ed in caso di pretese debba precedere il Deposito conforme alle Leggi con riserva d' ogni ragione;

Siano sollecitati li Capi delle Podestarie, e Vicarie a concorrer alla contribuzione, ò col contante, ò con gente di lavoro, come saranno a parte del benefizio. 1727. 29. Novembre D. S. C. 17. c. 9.

Sopra li disordini, che emergono alle Porte Contarine per gl'Interrimenti di ritardo alla Navigazione viene di rilevarsi, che la Cassa pubblica non ha mai portato il peso di tal riparo;

Provenendo l'imbonimento dall'acqua delle Gradelle, doverà indagarsi a chi spetti l' obbligo di rimediarvi, essendo aumentata la Rendita alli Possessori delle Porte, e se sopra d' altri cader potesse in riguardo al beneficio, che si ritrae dalla Navigazione di quel Canale. 1727. 11. Decembre D. S. C. 17. c.

Debbano maneggiarsi le Fraglie de' Barcaroli enunciate, perche rivenghino dinaro per le operazioni da farsi;

Resta rimesso di stabilirgli un congruo pagamento, cui siano tenute le Barche nel passaggio delle Porte. 1727. 31. Gennaro D. S. C. 17. c.

Raccolto l'istromento di Transazione, ed Accordo trà le Fraglie de' Barcaroli, e Burchielanti con li Consorti Proprietarii, con cui due cose perpetue vengono stabilite, cioè l' obbligo d' allontanare l' imbonimento, e l'aggravio di contribuzione sopra le Barche, si rimette al Magistrato alle Acque, perche dica il suo sentimento. 1728. 17. Settembre D. S. C. 17. c.

Resti approvato l' Instromento di Transazione trà li Proprietarii delle Porte, e li Barcaroli delle Fraglie. 1729. 9. Giugno D. S. C. 17. c. 103. t.

Conservato in tutte le parti sue l'instromento di Transazione trà li Proprietarii delle Porte Contarine, e le Fraglie de' Barcaroli de' Traghetti accennati, abbino l' imposte contribuzioni ad essere destinate ai Proprietarii medesimi per le operazioni a comodo della Navigazione. 1729. 14. Luglio D. S. C. 17. c. 105.

Sia rimessa all'Inquisitor all' Acque la Scrittura del Podestà, e Capitanio di Bassan, perche versi sopra l' esposto suggerimento, e

in che

in che maniera possa supplirsi al restante pagamento della spesa occorsa nella rifabrica del Ponte. 1729. 17. Novembre D. S. C. 17. c. 110.

Resta appogiata alla Comunità di Bassano l'affitanza del Pedaggio di quel Ponte con l'obbligo stesso, che correva agli Appaltadori precedenti, e con le regole de' Custodi, Esattori, Depositi del dinaro, ed altro in consonanza del prescrito, e pratticato. 1730. 18. Marzo D. S. C. 17. c. 117. e 29. detto 33. c. 84.

S'approva la Terminazione, che stabilisce alla Comunità di Bassano l'affitanza del Pedaggio di quel Ponte. 1730. 8. Aprile D. S. C. 16. c. 118.

Resta deliberata la facitura de' ripari alla Rosta Rosà, che sono prescritti l'anno 1707. a causa d'estraordinaria irruzione della Brenta, nell' oggetto non meno di mantenere a' Proprietarii l'Investita, che d' assicurare la conservazione del Ponte di Bassan nuovamente reedificato;

Averà il Magistrato (ricercandone i lumi dal Reggimento di Bassan) a suggerire oltre la già esposta qual maniera vi sarebbe di supplire al dispendio corso;

Riferirà, se in altri tempi sia stato contribuito dalla Comunità di Bassano al mantenimento del Ponte, e della Rosta;

Invigilerà, che dalla bocca della Rosà non sia estratta quantità maggiore d'acqua di quella, che fù accordata a' proprietarii. 1730. 6. Luglio D. S. C. 17. c. 128. t.

Debba il Magistrato prender quei lumi, che giudicherà necessarii, se l' amministrazione per la rifabrica del Ponte sia stata rettamente eseguita;

Il Pedaggio però del transito doverà restar sospeso, portando il Magistrato di tutto le notizie. 1730. 23. Settembre D. S. C. 17. c. 138.

Per la rimessa del Sostegno della Rosta Rosà doverà del dinaro della Cassa del Conservator del Deposito esser supplito alla medesima esiggenza.

Disponerà il Magistrato gli ordini necessarii, e sopraintendenze tali, che il lavoro segua con il minor possibile dispendio, e in maniera consistente a comodo degl' investiti, e per rimovere li pregiudizii al Ponte;

Come poi deve accudirsi, che sia risarcita la publica Cassa, verserà il Magistrato sopra le maniere di farlo. 1730. 27. Settembre D. S. C. 16. c. 138.

Sia rimesso il Sostegno della Rosta Rosà, per cui venne considerata la spesa in D. 3000. essendosene somministrati a conto con pubblica ballotazione dal Conservator del Deposito in ordine al Decreto 27. Settembre passato Ducati 600.

Li la-

Li lavori ſiano aſſiſtiti da' N. N. H. H. Preſidenti, e riconoſciuti dal Pubblico Rappreſentante. 1730. 24. Gennaro. T. 33. c. 119. t.

Si approva la Convenzione ſeguita frà gl'Intereſſati per le operazioni da farſi nella Roſta Roſà. 1732. 10. Marzo T. 33. c. 171.

Per render effettuata l'eſcavazione del Canal d'Eſte, quale corrono anni 57. che non è ſeguita, quando in forza delli Decreti di Senato 1625., 1650., e 1675. doverebbe eſſerſi pratticata ogni anni 25., e ciò per la deficienza del ſoldo deſtinato per fondo immancabile, ſia dal Capitanio di Padova gettato il Campatico in ordine alla Ducale 29. Settembre 1727.

Procuri lo riſarcimento delle due Impreſtanze ſeguite del 1727., e 1719. alli Conſorti di Mincava, e Baſſanello, ritraendo l'altre contribuzioni eſpreſſe nelle Ducali 24. Luglio 1727.

Premendo pur anco il mantenimento dell' opera, così che ogni 25. anni abbi a rinovarſi l'eſcavazione, verſerà il Capitanio di Padova producendo i modi come ſtabilir ſi debba un fondo, che reſti ſempre ſicuro, ed immancabile. 1732. 5. Luglio D. S. C. 17. c.... Vid. altri 7. Luglio e 8. Maggio antecedente.

Fiſſato da più Decreti il terzo delle lire tre, che pagano al Dazio della Battaglia le Barche nel loro paſſaggio, riſervate eſſendo l' altre due per la tanſa inſenſibile delle Fraghe di San Zuanne di Padova, di Eſte, e Monceleſe, reſta in riſoluta maniera ſtabilito, che il predetto terzo abbia da eſſere cuſtodito in Caſſa a parte per la ſola importante incombenza del Cavamento del Canale d' Eſte;

Reſti a dette Fraglie aggiunta una Tanſa particolare ſopra le proprie Barche da ripartirſi a proporzione di quanto ſarà affittato il Dazio della Battaglia. 1732. 31. Luglio D. S. C. 17. c.

Rilevato il getto del Campatico per eſeguire l' eſcavazione del Canal d'Eſte relativamente alla ſtampa pubblicata con l' eſibizioni delle Podeſtarie d'Eſte, e Montagnana, dovendo contribuire anco quella di Monceleſe, debba il Capitanio di Padova informare intorno il dinaro diſpoſto in altro per il giuſto riſarcimento. 1732. 28. Agoſto D. S. C. 17. c.

ARTICOLO QUINTO.

COLMELLONE DI LIMENA.

IL Capitanio di Padova informi il Magiſtrato della ſpeſa, che occorreſse a reſtaurare il Colmellone di Limena per li pregiudizii, che riſente la Navigazione della Brenta Vecchia. 1678. 27. Luglio D. S. C. 11. c. 96. t.

Il Magiſtrato alle Acque ben s' intendi col Capitanio di Padova per ſtabilire un Circondario addattato da ritraere li Ducati dieci mille neceſſarii a rimettere il Colmellon di Limena con altre operazioni da effettuarſi a comodo di quella Navigazione, avendo rifleſſo, che l' aggravio cada ſopra quelli, che ne ſentono benefizio;

Debbano in primo capo eſſer levati gl' impedimenti alla bocca della Brenta Vecchia, e quelli delle Rotte, ad oggetto di rimettere il corſo dell' Acqua per quella parte. 1678. 5. Ottobre D. S. C. 11. c. 100. V. Duc. al Capitanio di Padova, ed altra. 1679. 9. Aprile de dì detto.

Sia ſtabilito il Circondario di Limena per il Campatico da ripartirſi ſopra li Beni, che riſentiranno benefizio dalla facitura delle operazioni a quelle parti, e ſiano ſoggette le quattordici Ville conoſciute obbligate, la Città, e Territorio coll' Eſecuzione del Decreto 5. Ottobre paſſato. Riſervato l' adito agl' Interreſſati in ſette di dette Ville di produrre avanti li Rettori di Padova le loro preteſe per quel ſollievo, e riſarcimento, che foſſe conoſciuto giuſto. 1679. 4. Maggio D. S. C. 11. c. 110.

Si rinovano gli ordini per lo riſtauro del Colmellon di Limena, otturazione delle Rotte, ed accomodamento degli arzeri tanto neceſſarii. 1679. 14 Febraro D. S. C. 11. c.

Sopra il raccordo del Perito Bennoni s' incarica la diligenza del Capitanio di Padova a diſponere il reſtauro del Colmellon caduto a Limena, e di far inalzare gli Arzeri ſuperiori, da eſſer fatta la ſpeſa da chi ſpetta 1680. 23. Agoſto D. S. C. 11. c.... Vide altro 1687. 27. Luglio C. 12. c.....

Per la riſabrica del Colmellone di Limena, e regolazione alla Bocca del Baſſanello ſia ſpedito il Proto Benoni a Padova. 1680. 12. Settembre D. S. C. 11. c. 135. t.

Col ſentimento del Capitanio di Padova ſtabiliſca il Magiſtrato l' impoſizione di Ducati 4000. ſopra il Circondario di Limena per le opera-

operazioni tendenti allo riſtauro del Colmellone. 1680. 26. Ottobre D. S. C. 11. c. 137. t.

Reſti approbata la Terminazione di 7. Marzo per la rimeſſa del Colmellone ſuddetto. 1682. 21. Marzo D. S. C. 11. c. 148. t. Vid. 22. detto T. 25. c. 26.

Atteſa la qualità de' Lavori, che vanno eſeguendoſi al Colmellone di Limena ſopra quanto è ſtato diviſato dal Proto Benoni, ſpediſca il Magiſtrato ſopraluogo uno degli Eſecutori con altri Periti per eſaminare le operazioni raccordate, e ne riferirà i ſentimenti. 1683. 26 Giugno D. S. C. 12. c. 9.

Preſcrizioni intorno il metodo dell'eſazione de' Campatici, e per la diſpenſa del dinaro. 1685. 16. Febraro D. S. C. 12. c. 77. t.

Siano proſeguiti li lavori decretati per Limena, e riferiſca il Magiſtrato l'operato, e ciò, che rimane. 1686. 4. Aprile D. S. C. 12. c. 81. t.

Il Colmellone di Limena eretto anticamente per Regolatore delle acque di Brenta col somminiſtrar il biſogno alla Città di Padova, e ſuoi Edefizii, ed il reſtante ſcaricare per l' Alveo Vecchio, che diſcorre a Strà, eſſendo diroccato reſtano diſordinate quelle Acque, ed interrito l' Alveo della Brenta Vecchia, con molti eſſenziali inconvenienti, che ne derivano;

S'applichi perciò ai rimedii in preſente proviſionali, cioè di ſtabilire uno Spirone, e due Pennelli, il primo per dividere l' acqua, e darne una parte alla Brentella, e gli altri per ſpinger il corſo verſo detta Brenta Vecchia;

Dovendo a tal effetto eſcavarſi per Pertiche trecento in circa l' Alveo nella ſua imboccatura;

Il cavamento doverà eſſer fatto a buon comune;

E quanto all' intiera reſtaurazione di eſſo Colmellone, reſterà effettuata ſubito che la ſtagione lo permetta, dovendo intanto il Magiſtrato appronrare li Materiali occorrenti. 1707. 5. Maggio D. S. C. 14. c. 154.

Altro D. S. nel propoſito. 1707. 25. Febraro C. 14. c. 179.

Li Tolpi già reciſi per l'occorrenze della Brenta in numero di 650. ſiano diſpoſti per le operazioni del Colmellone di Limena;

Doverà il Magiſtrato accudire, che vengano riſcoſſe da' Debitori del Campatico le ſumme neceſſarie per eſeguirſi i Lavori. 1708. 13. Ottobre D. S. C. 14. c. 199. t.

Per divertire li danni alle Ville di Tremignon, e Curtarolo, e per rimovere il diſordine dello Scarico delle Acque nel Canal della Battaglia ſia comeſſa l'otturazione de' Tagli nell' Argine della Regina. 1721. 28. Agoſto D. S. C. 16. c.

Si prendi ogni lume, ed in eſame la materia del Colmellon di Limena. 1722. 10. Settembre D. S. C. 16. c. 78. ed altro 10. Settembre ibidem c. 80.

Facendosi indispensabile lo ristauro del Colmellon di Limena s'internerà il Magistrato nella maniera di dilatare la contribuzione, cui deve soccombere il Circondario delle 14. Ville oltre la Città di Padova, ed il Territorio. 1724. 22. Giugno D. S. C. 16. c... e Ducale a Padova 25. detto ibidem c.

Consistendo nella rimessa del Colmellone di Limena, nello restauro dell'antica Arginatura, ove occorresse, e nel rivogliere in Brenta Vecchia la quantità conveniente d'acqua, li mezi di divertire l'inondazioni a quelle Campagne, ed alla Reggia strada Mestrina, le Rotte nel Canale di Mezavia, e li sconcerti alla Navigazione d'Este, e Monselice, si delibera, che abbi ad essere ristabilito esso Colmellone nel suo pristino stato;

Per unire la summa occorrente doverà esser imposto un Campatico da distribuirsi frà le quattordeci Ville obbligate, e la Città, e Territorio di Padova a tenore de' precedenti Decreti, e ne fisserà il Magistrato in sua Terminazione il riparto, accompagnandola per la pubblica approvazione;

Resta anche fissata l'opera della riparazione dell'antica Arginatura della Brenta da essere effettuata da' Comuni delle Ville giusto la Legge Statutaria di Padova;

Disponerà il Magistrato esso comparto, spedindo sopraluogo il Pubblico Professor Zendrini, ed occorrendo poscia qualche porzione d'Argine alle Brentelle, vi starà attento il Magistrato per ordinare il più conferente. 1727. 13. Settembre D. S. C. 17. c. 46.

S'esamini dal Magistrato col sentimento del Pubblico Matematico Zendrini per riferire, se fosse per giovare alla Reedificazione del Colmellone alcun cavamento alla Brenta Vecchia, quanto tratto, il tempo, e la spesa, ed a peso di chi avesse a pratticarsi. 1727. 18. Settembre D. S. C. 17. c. 48. t.

Il Magistrato informi in ordine a più mano di Decreti circa la regolazione del Colmellone di Limena, ed escavazione del Canal della Battaglia, a qual segno siano le operazioni fatte, e ciò, che sia da farsi. 1727. 16. Gennaro D. S. C. 17. c. 58. t.

Campatico per la summa di Ducati dieci mille sopra li contribuenti, che devono soggiacere alla spesa del rifaccimento del Colmellone di Limena a miglior regola di quelle Acque, per l'uso della Navigazione delle Brente, e sollievo delle Campagne dalle innondazioni. Ripartito alla Città di Padova Territorio, e quattordeci Ville obbligate il tutto a norma de' pubblici Decreti. Restando prescritta l'esazione del medesimo, e come nella Terminazione. 1728. 20. Agosto T. 32. c. 194. t.

Sia imposta una Tansa, e respettivamente un Campatico a norma del deliberato negli anni 1678., e 1679., dovendo esser contribuita dalle 14. Ville per l'importar di Caratti 12. dalla Città di Padova

per

per caratti 6., e dal suo Territorio per altri caratti 6.

Saranno tenuti tutti li Beni, e Possessori esenti, e non, privilegiati, e non, intendendosi abbracciati anco gli Edifizii, ed ogni fondo, e rendita: doverà esser fatto il pronto pagamento, senza eccezione, ovvero il deposito prima d'ogni ascolto, salve le loro ragioni: così che si raccolga la summa divisata di Ducati 1000. 1728. 10. Decembre T. 33. c.

Per divertire li gravi sconcerti dell'Acque della Brenta, e le frequenti Rotte nel Canale della Battaglia, e Brentelle estesa dal Magistrato alle Acque la Terminazione per l'Imposizione di Tansa, e Campatico sul piede del Circondario per avanti stabilito, resta quella approvata, onde possa darsi mano all'opera decretata della rimessa del Colmellone di Limena. 1728. 5. Gennaro D. S. C. 17. c. 86.

ARTICOLO SESTO.

BRENTA NUOVA.

CONcessione a s. Zuanne Diedo fù de s. Giacomo di poter poner un passo in Brenta nella Villa di Prozolo. 1523. 20. Aprile T. 1. Q. 2. c. 14. t.

Sia levato ogni impedimento di Arbori, Seminati, Muraglie, ò Fabriche fatte sopra le Marezane, & Arzeri della Brenta, che và a Brondolo, mentre con ciò vengono quelli devastati, ed usurpati, eccettuato però il Cason dell'Osteria di Corte, e li Casoni delli Porti. 1534. 18. Giugno C. A. C. 2. c. 33.

Debbano escavarsi le Marezane della Brenta Nova, e restino le medesime a pelo dell'Acqua Magra, e col Terreno, che s'escaverà, siano alzati gli Arzeri dall'una, e l'altra parte, onde si porti l'Acqua per esso Alveo a sboccar a Mont'Albano;

Sia compita la Brentella fatta per scolo dell'Acque del Piovado di Sacco, e fatta capitare trà il Bachiglion, e la Brenta nuova. 1535. 18. Giugno C. A. C. 2. c. 42.

Debba intestarsi la Brenta nuova a Conche di sotto del termine nella Volta, acciò che non vadi più per la Laguna al Porto di Chioza;

Sia intestata anche al Dolo, e debbano ridursi a perfezione le Porte;

Si chiuda lo Sborador della Mira con li Molini de' N. N. H. H. Valieri, perche l'acqua tutta resti in Brenta;

Nell'

Nell' inteſtadura ſopradetta del Dolo ſiano fatti quei Molini, ed altri Edificii, che ſi renderanno comodi al biſogno. 1540. 27. Aprile C. A. C. 3. c. 4. Vide Scrittura N. H. Bollani Eſecutor di 6. Giugno, e Decreto 16. detto. Vide 16. Giugno C. 3. c. 8.

Sia obbligato il Territorio di Piove per ſua porzione eſcavar pertiche 1500. della Brentella.

Impoſizione di Campatico, perche ſia impiegato il dinaro nell'eſcavazione del rimanente di detta Brentella, erigger Porte, ed altro, che biſognaſſe. 1549. 9. Agoſto C. A. C. 3. c. 57.

Conceſſione all'Affittuale del Paſſo di ragione del Comun de Prozolo di rifar dà nuovo il Caſone di Paglia ſull' Arzere della Brenta nuova dalla parte verſo Padova, non potendo far altra fabrica, ò impedimenti. 1550. 23. Maggio T. 2. c. 109. t.

Elezione del Cuſtode degli Arzeri della Brenta nuova, del nuovo Alveo del Bachiglion, e del Canal del Toro. 1552. 16. Febraro T. 2. c. 178.

Elezione di Cuſtode delle Porte a Conche con Salario di Ducati 3. al Meſe. 1556. 31. Maggio T. 4. c. 6. t.

Metodo per il Cavamento da farſi per condur l'acqua della Brenta nova al Porto di Brondolo, ſeparata dal Bacchiglione. 1557. 27. Marzo T. 3. c. 49. t.

Conceſſione alli N. N. H. H. Preſidenti della Foſſa Paltana di poter drizzare due Volte del Brenton una ſopra il Loco nominato Pizzon, e l'altra di ſotto il medeſimo. 1562. 17. Decembre T. 3. c. 115.

Siano compiti gli Arzeri della Brenta nuova a ſpeſe dell' Offizio, e ne ſia tenuto conto. 1563. 24. Marzo T. 3. c. 123.

Poſſa l'Offizio delle Acque far le ſpeſe neceſſarie per conſervazione della Brenta Nova, ed Arzeri della ſteſſa. 1565. 15. Maggio C. A. C. 4. c. 49.

Che li N. N. H. H. ſ. Franceſco Venier, e ſ. Marin Grimani non poſſino giudicare nella Cauſa delle Porte del Brenton per eſſervi intereſſati Congionti delle dette Caſe. 1580. 9. Gennaro T. 5. c. 85.

Per la Rotta nell' Arzere della Brenta nova ſono licenziati gl' Intervenienti della Comunità di Chioza dalla preteſa di non eſſere ſottopoſti alla contribuzione impoſta per prenderla. 1614. 6. Settembre T. 11. c. 227.

Elezione di Cavarzeran della ſeſta Preſa del Piovado di Sacco fatta nella Perſona di Girolamo Cagnato con Salario di Ducati 30. annui, e con gli obblighi dichiariti. 1732. 15. Marzo Preſidenti T. 33. c. 172. t.

ARTI-

ARTICOLO SETTIMO

DOLO, E PORTE.

Sia sollevato dall'affitanza de' Molini del Dolo il N. H. Bollani, dovendo però sborsare il denaro, che apparirà debitore per gli affitti decorsi. 1565. 15. Maggio C. A. C. 4. c. 48. t.

Le Barche tirate con Alzana, per il Ponte del Dolo andando in sù pagar debbano soldi due, qual dinaro, s' intendi per reintegrazione delle spese fatte, e da farsi in avvenire nel Ponte stesso. 1587. 21. Settembre C. A. C. 5. c. 68.

Sia venduto l' Utile del Ponte dell' Alzana al Dolo, e il denaro entri in Cassa de' Lidi, non potendo riscuotersi più di soldi 2. per Barca, con obbligo al Compratore di tenerlo sempre acconcio. 1592. primo Luglio C. A. C. 6. c. 19.

Facoltà al Magistrato Acque di vender al Pubblico Incanto la Rendita del Ponte dell' Alzana al Dolo. 1595. 6. Giugno C. A. C. 6. c. 38. Vide 4. Ottobre D. S. C. 6. c. 48.

Li pagamenti per le Barche, Burchi, Zattere, ed altre, che passano per le Porte del Dolo, eccedenti la Tariffa, riconosciuti di pubblica ragione siano riscossi dall' Offizio Acque per impiegarli nelle sue occorrenze. 1599. 8. Febraro D. S. C. 6. c. 80. t.

Permissione alli Savii, ed Esecutori di far tagliare Tolpi numero 2000. nelli Boschi della Valle di Montona, per lo restauro, e prolungazione d' una Palificata al Dolo. 1607. 7. Agosto C. X. C. 7. c. 1.

Debba rifarsi il Ponte del Dolo con il denaro spontaneamente esibito ad imprestito dagl' Interessati delli Molini di detto luogo da reintegrarsi a Ducati 100. all'anno. 1610. 6. Ottobre D. S. C. 7. c. 17.

Sia posta una Pietra nel muro delle Porte di sotto al Dolo, quale debba stare sempre coperta dall' Acqua, e questo s' intendi segno stabile. 1611. 18. Maggio T. 11. c. 61.

Imposizione di Tariffa per lo transito del Ponte sopra la Brenta Nova, qual esazione servir debba per la riparazione, e conservazione del medesimo. 1618. 22. Febraro C. A. C. 7. c. 91.

Siano recisi cento Roveri nelli Boschi, ò Terreni più comodi alli Cargadori per la restaurazione del Ponte, che attraversa la Brenta al Dolo, dovendo esser fatto esso Taglio con la sopraintendenza dell' Arsenale, e comesse a chi s' aspetta le condotte. 1640. 26. Luglio P. C. 8. c. 39. t.

Siano

Siano fatti aggiustare li Portoni delli Molini al Dolo. *1649.* 27. Novembre D. S. C. 8. c. 116. t.

Magistrato Acque faccia intimare alli Possessori delle Porte del Dolo di dover entro un termine limitato aver fatte accomodare esse Porte;

Passato il tempo, debba il riparo esser fatto dal Magistrato Acque a spese loro, danni, ed interessi;

Quanto al raccordo di ricever in pubblico le medesime, debba rappresentarsi la rendita presente, e la spesa, a che sarà per ascendere non solo lo ristauro, ma il mantenimento di esse. *1660.* 26. Novembre D. S. C. 9. c. 46.

Sia permesso il Taglio di cento Roveri nel Boscho delle M. M. di Santa Agata di Padova, e nell'altro di S. Martino sotto il Vicariado di Teolo per la risabrica del Ponte al Dolo;

Non trovandosi il numero bisognevole, debba tagliarsi il rimanente nel Bosco della Carpaneda di pubblica ragione. *1660.* 15. Gennaro D. S. C. 9. c. 45. t., e altro *1661.* 5. Ottobre ibidem c. 81. t.

Il Reggimento dell'Arsenale faccia consignare al Magistrato Acque *160.* Maggieri di Refudo di Longhezza piedi 10., e piedi uno di larghezza da esser impiegati nella sola operazione del Ponte al Dolo. *1662.* 2. Marzo D. S. C. 9. c. 93. altro 12. Aprile ibidem c. 100.

Incarico alli Savii, ed Esecutori di rinovare le intimazioni a Patroni delle Porte del Dolo, perche vengano prontamenre accomodate concedendosi a tal effetto facoltà di tagliare li tre Roveri da essi richiesti;

Non eseguendosi da'medesimi, doverà esser fatta la predetta operazione dal Magistrato a spese, danni, ed interessi de' Patroni stessi. *1662.* 12. Aprile D. S. C. 9. c. 100. t.

Li Ducati 70., che si ritraggono dal transito del Ponte al Dolo, non possano impiegarsi in altro, che per li bisogni del medesimo. *1662.* 24. Novembre D. S. C. 9. c. 122. t.

Tariffa del Ponte al Dolo per il transito del medesimo. *1682.* 5. Giugno T. 25. c. 45.

Livello dell'Acqua stabilito alle Porte del Dolo, così che arrivando al sito contrasegnato debbano quelle tenersi chiuse. *1684.* 12. Giugno T. 25. c. 159.

Ascolterà il Magistrato gl'Interessati nelle Porte, e Molini del Dolo per quello volessero addurre. *1688.* 9. Ottobre D. S. C. 12. c. 169.

Le spese fatte dalla Cassa pubblica per l'occorenza di quelle Porte siano poste a debito de' Patroni interessati nelle medesime. *1697.* 30. Gennaro T. 28. c. 74. t.

Sia levata polizza d'Incanto per la Vendita del Ponte dei Cavalli, e Palada, sive Restello. *1698.* 3. Luglio T. 28. c. 94. t.

Debba-

Debbano li Consorti interessati ne' Molini al Dolo contribuire il Salario del Soprastante ò sia Custode de' Portoni della Navigazione.

Siano pur tenuti sodisfare l' importar delle spese fatte dalla Cassa pubblica per Concieri, e Restaurazione de suddetti Portoni. 1701. 10. Settembre T. Inquisitori. 28. c. 191.

Debbano accomodarsi le Porte al Dolo, e sia dato debito a' Possessori per il dovuto pubblico risarcimento. 1704. 11. Decembre D. S. C. 14. c. 118.

Si dia debito a cadaun nome degl' interessati de' Molini a norma del giudicato, ed aggiustata la Scrittura nei Quaderni. 1705. 21. Agosto T. 29. c.

Restano obbligati li Possessori delle Porte di tenere sempre in pronto di rispetto una mano di Porte superiori, sufficiente a sostenere le piene, come si prattica in quelle di Brondolo, Fosson, Cavanella, ed altri Luoghi. 1705. 18. Febraro D. S. C. 14. c. 134. t.

Con il denaro della Cassa del Magistrato si rimetta la Porta inferiore fermando per conto pubblico le utilità tutte derivanti dalle Porte medesime sino all' intiera redintegrazione;

Debba pur eseguirsi il Decreto 1705. in proposito di tenere sempre una mano di Porte superiori pronte per metterle in opera quando il bisogno lo ricercasse;

Conferente pure essendo d'obbligare li Patroni interessati delle stesse a tenere di rispetto una mano di Porte inferiori, doverà il Magistrato chiamarli a se, e partecipar loro la pubblica intenzione. 1707. 15. Ottobre D. S. C. 14. c. 187. t. Vide 19. detto T. 29. c. 44. t.

Della spesa occorsa nella facitura della Porta inferiore al Dolo, giornate, e Viaggi del Proto siano formati debitori li Patroni. 1707. 19. Novembre T. 29. c. 45. t.

Sia accomodata la Porta superiore al Dolo dalli N. N. H. H. Interessati Minio, e Molin senza pregiudicio delle ragioni delle parti. 1708. 18. Aprile T. 29. c. 63.

Stante la premura per l'accomodamento della Porta superiore, esborso di Ducati 20. al Soprastante da impiegare nella medesima, dovendo esser dato debito ai Patroni, incaricandosi lo stesso a far depositare di tempo in tempo gli utili provenienti in Cassa pubblica. 1709. 20. Aprile T. 29. c. 87.

Debba rinovarsi la Palificata alla Volta in faccia la Chiesa del Dolo, principiando al Pontile grande, sino di sotto la Casa della Posta, e ciò del dinaro s' esiggerà dagl' Interessati de' Molini. 1710. 22. Marzo T. 29. c. 144. t.

Sia dal Magistrato fatta costruire la Porta superiore del Dolo, trattenendo le utilità del Transito per il pubblico risarcimento. 1721. 4. Settembre D. S. C. 16. c. 37.

Dentro il termine del Mese di Gennaro debba esser approntato tutto l'occorente da' Patroni de' Molini al Dolo per l'accomodamento de' Portoni, dovendo esser terminata l'opera dentro giorni 15. 1721. 12. Decembre T. 31. c. 129. Vide approbazione 18. D. S. C. 16. c. 44.

Si faccia una Coronella provisionale al Taglio della Mira per agevolare il modo all' accomodamento delli Bovoni de' Molini. 1722. 12. Settembre D. S. C. 16. c. 83. altro 24. detto c. 84.

Per risarcimento della spesa sofferta nell'accomodamento delle Porte, sia levata Poliza d'Incanto per l'affittanza delle medesime, onde venga risarcita la pubblica Cassa di tutto ciò restasse Creditrice;

Sia fatta correre intimazione a' Possessori delle stesse per lo reintegramento del muro diroccato fuori di dette Porte, ed in caso di deficienza, doverà esser fatto a spese, danni, ed interessi loro per risarcirsi la pubblica Cassa dal tratto dell'affitto delle medesime. 1722. 14. Gennaro D. S. C. 16. c. 89.

Resti rigettata la Supplica del possessore Molin, admettendosi l'affittanza delle Porte del Dolo per l'effetto sopradetto;

Doverà pure il Magistrato far seguire l'erezione del muro vicino alle Porte stesse, quando non s'eseguisca dal possessore, e sia pure col rittrato dell'Affittanza reintegrata la Cassa. 1723. 13. Novembre D. S. C. 16. c. 134.

Sia girato il debito a cadaun interessato possessore delle dodici Rode de' Molini al Dolo in ordine alla Sentenza degli Eccellentissimi Inquisitori Estratti. 1701. 1727. 11. Luglio T. 32. c. 137.

Assunzion di Giudizio fatta dal Magistrato a motivo del Pubblico interesse al Cons. Ecc. di 40. C. V. sopra vertenza per le Porte del Dolo. 1731. 13. Marzo T. 33. c. 126. t.

ARTICOLO OTTAVO.

BRENTA MAGRA.

SIa fatta elezione di 20. Nobili, da esser tolti sì dal Corpo del C.A. come di quelli stati del C.X., e del Senato, che con li Periti vadino sopraluogo per l'oggetto di divertire la Brenta Magra, acciò non scorra per li Canali di Sciocco, e Restadaggio a dannegiare il Porto di Malamocco. 1597. 12. Febraro D. S. C. 6. c. 64.

Nell'elezione delli 20. Nobili per la Brenta s' intendano cacciati tutti

tutti quelli, che avessero Beni dalla Brenta Novissima in giù, cominciando al Dolo, come pure quelli, che avessero parenti possessori di Beni ne' luoghi predetti. 1597. 18. Febraro C. A. C. 6. c. 65. t. V., e 21. Febraro D. S. C. ibidem c. 66.

La Brenta Magra sia intestata di sotto lo Sboradore della Mira, e per esso Sborador sia condotta col Muson assieme, dovendo aprirsi un Alveo sino a Brondolo;

Sia regolato il Muson nell'uscire dai Monti, e sua discesa;

Si faccia un sostegno al Fiumesin, ed alla Tergola, affine che queste due Acque vengano per il Serraglio sino sotto Correggio alla Mira nell' Alveo della Brenta Magra fino al Moranzan, ove si faranno le Porte per la Navigazione, ed il Soprabondante dell' Acqua con un Nuovo cavamento si porti in Sciocco;

Siano fatti li Ponti Canali sotto l'Alveo nuovo del Muson, che vadino al Ponte di Bottenigo, potendo similmente farsi Ponti Canali per scolare li Terreni frà Brenta, e Brenta;

Sia fatta anco la Seriola per condur l'acqua di Brenta a comodo necessario della Città di Venezia. 1602. 24. Aprile C. A. Delegati C. 6. c. 99.

Tansa imposta alli Mercanti da Vino di questa Città di pagare al Magistrato per una volta tanto Ducati 300. da esser impiegati nell'escavazione de' Dorsi della Brenta Magra. 1608. 20. Marzo T. 10. c. 136.

Li Barcaroli del Traghetto di Padova debbano pagare Ducati 100. nel termine di mese uno per l'escavazione de' dorsi suddetti. 1608. 27. Marzo T. 10. c. 137. t.

Scrittura delli 12. Delegati sopra lo Raccordo delli Periti circa il far Porte in luogo del Carro alla Mira. 1611. 19. Marzo C. A. C. 7. c. 22.

Permissione alli Presidenti della quinta, e seconda Presa della Brenta di prender a Livello sino Ducati mille per esser impiegati nell'escavazione dell'Osor, della Pionca, ed in altri lavori. 1630. 4. Marzo.

Comissione al Magistrato di chiamar li Presidenti delle Prese per la riduzione del Consorzio affine di gettar un Campatico per raccoglier il denaro da impiegare nell' allargamento dell' Alveo dell' Acqua soprabondante al Moranzan.

Debbano li Savii, ed Esecutori ricercare dalli Reggimenti in T. F. persone esperimentate, ed intendenti delle Materie d' esso Magistrato. 1640. 27. Luglio D. S. C. 8. c. 38. t. ed altro. 1640. 24. Ottobre ibidem c. 40. t.

Possa la Camera del Purgo valersi stante la presente Siccità delli Boccaroli soliti per Mese uno. 1642. 5. Luglio T. 15. c. 258.

Debba levarsi Poliza d' Incanto per lo risarcimento della Palisel-

la di ſotto le Porte del Moranzan, e di quel Pontile. 1644. 26. Settembre T. 16. c. 101.

Permiſſione alli Corrieri di far un Pozzo a Fuſina per ſervizio de' loro Cavalli, e di eriggere la fondamenta di pietra. 1677. 5. Luglio T. 23. c. 214.

Per la Rotta ſeguita nell'Arzere del nuovo Taglio, che ſerve alla Navigazione di Miran li Preſidenti, ed intereſſati della ſeconda Preſa della Brenta ſiano aſtretti all'otturazione, con riſerva delle loro ragioni contro il Territorio di Padova. 1679. 21. Ottobre D. S. C. 11. c. 116.

Reſti permeſſa agli abitanti delle Gambarare la condotta d'un Quadretto d'acqua della Brenta ad uſo di quelle genti facendo le Chiaviche, Ponti, & altro, che crederanno biſognoſo.

Per la ſpeſa calcolata in Ducati 500. doverà quella Comunità contribuire Ducati 300. e li reſtanti ſiano ſomminiſtrati dal Magiſtrato alle Acque. 1681. 16. Agoſto D. S. C. 11. c. 157.

Debba il Magiſtrato far acconciare da chi incombe le ſtrade del Dogado, che conducono da Fuſina a Padova, rilaſciando per tal effetto gli ordini opportuni, onde reſti eſeguita la pubblica intenzione; E per le ſuperiori incaricato il Capitanio di Padova, col quale il Magiſtrato ſteſſo ben s'intenda. 1684. 4. Febraro D. S. C. 11. c. 187.

Per l'accomodamento della Reſtara della Brenta Magra debba il Sopraſtante a Rialto far in avvenire li bolletini di rovinazzo con lo ſcarico ſopra la medeſima per numero di Burchielle Cento. 1682. 8. Febraro T. 25. c. 72.

Sia conceſſo al N. H. Barbarigo di fare un Pontile in faccia la ſua Caſa a Oriago. 1684. 31. Maggio T. 25. c. 154.

Dalle Barche, e Burchi, che tranſitano la Brenta debba farſi un Carico di Rovinazzo per cadauna per accomodar quelle ſtrade. 1687. 30. Maggio T. 26. c. 68. t.

Eſſendo ſtata deliberata la prima Preſa da eſcavarſi nella Brenta alle Porte del Moranzan per Lire 30. la Pertica ſia fatta impreſtanza all' Appaltador da ſcontare. 1688. 28. Settembre T. 26. c. 155.

Si recida l'Erba in Brenta Magra trà il Moranzan, e la Mira, acciò non reſtino allagate quelle ſtrade. 1689. 30. Luglio T. 26. c. 213. t.

Sia reſtaurato a ſpeſe pubbliche il Ponte di Fuſina in aderenza ad altre Terminazioni 3. Giugno 1579., 11. Agoſto 1616., 18. Luglio 1643., 7. Giugno 1665., e 1693. 19. Agoſto T. 27. c. 205.

Debba deliberarſi l'opera della coſtruzione delle Palificate neceſſarie allo riſtauro della Reggia ſtrada dal Moranzan ſino alla Mira. Quali lavori effettuati ſiano riempite di Rovinazzi da eſſer condotti in tale premuroſa occaſione da cadauna ſorte di Barche. 1706. 7. Gennaro T. 29. c. 14. t.

Da

Da qualunque ſorte di Burchi, Barche, Peote, & altri Navilii ſia fatta una condotta di Rovinazzo da ponerſi nelle Palificate per acconcio della Reſtara alle parti baſſe della Brenta Magra. 1708. 22. Agoſto T. 29. c. 76. t.

Dovendoſi render aggiuſtate in conſonanza alli Decreti 4. Agoſto, e 29. Settembre le Reſtare, e ſtrade della Brenta con li Rovinazzi, che ivi ſi ſcaricano;

Sia dal Proto aſſiſtita l'opera, acciò li Comuni facciano regolatamente eſſi ſcarichi, con facoltà di contribuire alli Villici ſino ſoldi dodeci per giornata. 1708. 4. Ottobre T. 29. c. 79. t.

Li Tiranti debbano condurre le Barche cariche di Rovinazzo ſino alla Palada del Moranzan gratis, dalla detta Pallada ſino alla Chieſa d'Oriago a Lire 2. per Cavallo, e da Oriago alla Mira a lire tre. 1709. 28. Settembre T. 29. c. 102. t.

Per le Condotte, che da' Tiranti ſaranno fatte di Barche cariche di Rovinazzo di quà della Chieſa d'Oriago ſiano queſte pagate in loco di Lire due a ſoldi trenta. 1709. 2. Decembre T. 29. c. 104.

Debba eſcavarſi l'Alveo della Brenta Magra, ed a tal oggetto ſolecitarſi la raccolta delli Ducati 5000. deſtinati. Reſta pure decretata l'impoſizione di ſoldi 24. per ogni Campo della ſeconda, e quinta Preſa, e così ſopra li Terreni frà Tergola, e Brenta.

Per la contribuzione da farſi dalle Barche, e Burchi, che tranſitano, e Porte, e Palade, & altri reſta rimeſſo al Magiſtrato la norma. 1709. 30. Gennaro D.S. C. 15. c. 10. t.

Deliberate ſopra l'Incanto le operazioni biſognoſe in Brenta, reſta al Magiſtrato raccomandato di ſollecitare l'eſazione del Campatico, e della Tanſa alle Barche, Porte, e Pallade, e Conduttori di Terra, & altri, cogliendo anco il poſſibile maggior profitto nella Vendita delle Reſtare. 1709. 20. Febraro D.S. C. 15. c. 11.

Bonificazione al Carrara per quarti due, e mezo di Terra occupata ut ſupra, e per la Caſetta da riſabricarſi. 1710. 6. Marzo T. 29. c. 203.

Apertura di Pertiche 6. ordinata nell' Arzere di Bottenigo alla baſſa per ſcolare le acque della Pionca inteſtata in ſervizio dell'eſcavazione della Brenta Magra. 1710. 8. Marzo T. 29. c. 112. t.

Impoſizione alle Barche, che navigano per la Brenta Magra per una volta tanto per ſovegno al diſpendio dell'eſcavazione.

E ſimilmente ſopra gli affitti delle Porte, e Palade eſiſtenti in Brenta Magra, come pure a' Mercanti da Vino, da Legne, Baſtioneri, & altri. 1710. 8. Marzo T. 29. c. 113. t., e 22. Decembre c. 156.

Intrapreſo l'eſcavo della Brenta dalle Porte del Moranzan fino a quelle della Mira, e ſoſpeſo d'ordine del Magiſtrato della Sanità ſtante le Perizie fatte pratticare per li riguardi della Salute:

Debbano eſſi due Magiſtrati unirſi, e ſtabilire il conferente con

gli

gli oggetti della Salute, & anco per quelli del commerzio. 1710. 13. Marzo D. S. C. 15. c. 12. Vid. 19. Maggio altro ibid. c. 13., e 9. Agosto T. 29. c. 132. t., e 19. Novembre ibid. t. c. 155. t.

Campatico di Lire 1:4. sopra li Campi della seconda, e quinta Presa della Brenta, e quelli trà Tergola, e Brenta in numero tutti di C. 58013. per l' opera dell' escavazione della medesima giusto al Decreto 30. Gennaro 1710. 7. Giugno T. 29. c. 125. t., e 3. Febraro c. 164.

Per l' accomodamento della strada di Bottenigo sia gettata una Colta sopra le Comunità di Mestre, Gambarare, e Comuni, e Villaggi circonvicini. 1710. 6. Settembre D. S. C. 15. c. 19.

Debba nelli Mesi di Gennaro, e Febraro esser escavata la Brenta dal Moranzan sino al Capitello d'Oriago, approvandosi la Terminazione per l'imposizione ingionta alle Barche, Porte, Palade, & altri, che doveranno contribuire. 1710. 10. Gennaro D.S.C.15. c.22.

Approvazione del Progetto del nuovo Taglio in Brenta per drizzare la Volta alla Malcontenta affine di raddolcire il corso della medesima. 1710. 11. Febraro D.S.C. 15. c. 23. t.

Siano redintegrati li Compossesori de' Fondi, e delle Case, ove deve farsi il nuovo Taglio alla Malcontenta, ò coll' consegnarle l' Alveo Vecchio, ò col prezzo a norma delle già rilevate, e ciò del dinaro della Cassa di Brenta. 1710. 26. Febraro P. C. 15. c. 24.

Si accetti l'esibizione de' Presidenti della seconda, e quinta Presa, e trà Tergola, e Brenta di contribuire Ducati 2500. per l'escavazione della Brenta, e resti gettato il Campatico. 1711. 3. Giugno P. C. 15. c. 26. t.

Concorsa la Comunità delle Gambarare alla contribuzione di Ducati 250. per l'accomodamento della strada di Bottenigo, doverà parimente esser effettuato lo stesso dalla Comunità di Mestre, Villici, e Comuni coll'esborso di Ducati 300. 1711. 4. Luglio D.S. C. 15. c. 28.

Risarcimento al N. H. s. Michiel Morosini K:, e Fratelli di quarti tre Tavole 4. di Campo occupati nel Taglio novo alla Volta della Malcontenta. 1711. 25. Settembre T. 29. c. 184. t.

Bonificazione sopra la Tansa de' grossi due per ducato alle Porte del Moranzan in riguardo al corso di Mesi due, ne' quali sono state prive d'uso. 1711. 3. Ottobre T. 29. c. 192.

Terminato lo escavo della Brenta dal Moranzan sino al Capitello d'Oriago, sia intrapreso il restante da Oriago alla Mira, e da esa al Taglio della Brenta Novissima, e si promova il modo all'unione del dinaro. 1711. 3. Ottobre D.S. C. 15. c. 30.

Restano dichiariti per conto pubblico li soldi 4., che vengono oltre le Lire 6., e Lire 5. respettivamente, contribuiti a' Tiranti, così nell'andare, come nell'ritorno, e che in presente si rilasciano

per

per cõnto del Gastaldo de' Tiranti, estendendone il Magistrato la Tariffa, che non ecceda l'aggravio, che in ora cammina per poscia praticarne le Vendite. 1711. 19. Decembre D.S. C. 15. c. 32.

Bonificazione alli N. N. H. H. s. Vettor, e Fratelli Pisani per quarto uno, e tavole 90. di Terra occupata nel far il Taglio novo alla Volta grande della Malcontenta. 1711. 4. Gennaro T. 29. c. 195.

Avanzata la stagione da farsi il cavamento della Brenta da Oriago alla Mira, sia diferito, stante la corrente Epidemica Crisi negli Animali Bovini, all' ingresso dell' seguente Decembre. 1711. 9. Gennaro P. C. 15. c. 32. t. Vid. 1712. 9. Marzo T. 29. c. 203.

Resti licenziata la Supplica de' Tiranti intorno le Restare della Brenta, e confirmata la Vendita delle medesime da Fusina al Dolo, e dal Dolo a Padova. 1712. 19. Maggio D. S. C. 15. c. 36. t.

Risarcimento a' N. N. H. H. Morosini per la distruzione delle Roste, che somministravano l'acqua a' loro Molini situati al Ponte di Brenta per ducati 1350. 1717. 5. Giugno D.S. C. 15. c. 125.

Sia accomodato il Ponte Canale, che passa di sotto le Porte del Moranzan, e risarcita la spesa con il getto del Campatico. 1718. 30. Giugno T. 30. c. 170. t.

Perche siano rimesse in lavoro le Porte del Moranzan, e sopra il ricorso de' Presidenti della seconda Presa della Brenta per l'imposizione di Campatico, onde possa darsi mano alle necessarie operazioni, ed a ristauro d'esse Porte sia la Terminazione approvata, e permesso a' Presidenti suddetti di poter prender a livello la summa di Ducati 1000. da estinguersi il Capitale nei modi rappresentati. 1718. 14. Luglio D. S. C. 15. c.

Si getti un Campatico dagl'Interessati nel quarto delle Ville delle Giare sotto le Gambarare, perche sia rimesso in uso proprio l'Alveo, che conduce l'acqua estratta della Brenta Novissima in vigor di Decreto 1681. 16. Agosto a benefizio di detta Villa. 1721. 25. Agosto T. 31. c. 118. t.

In tempo di scarsezza d'acqua nella Brenta Magra possa esser posto un sopraciglio di segno ammovibile di piede 1. $\frac{1}{2}$ d'altezza attraverso il Piano, dovendo stabilirsi un segno fisso nei Piloni delle Porte del Moranzan dalla parte superiore, perche arrivata l'acqua al detto segno debbano li Custodi delle Porte, e Palade far levare immediate il suddetto sopraciglio; nè più rimetterlo, se non quando l' acqua sarà calata all'altezza del secondo segno stabile come il primo posto nelli Piloni delle Porte medesime. 1723. 26. Agosto T. 31. c. 197. t.

Imposizione di Tansa, con li comparti stabiliti alle Comunità di Mestre, e Gambarare, Comunità, e Villaggi subordinati in summa di Ducati 550. per l'aggiustamento della Strada del Bottenigo da Mestre a Oriago in ordine alli Decreti 1710. 6. Settembre, e 1711. 4. Luglio. 1732. 14. Maggio T. 33. c. 185. t.

Sia

Sia trasportato Rovinazzo dalla Punta di S. Antonio sopra le strade della Brenta da Fusina al Dolo. 1732. 14. Maggio c. 186. t.

Le Terminazioni formate dal Magistrato per l'acconcio della strada da Fusina al Dolo, e di quella da Mestre a Oriago oltre il Ponte del Bottenigo, che serve di comunicazione del Padovano col Trevisano, restano in cadauna parte approvate. 1732. 20. Maggio D. S. C. 17. c. 178.

ARTICOLO NONO

BRENTA NOVISSIMA.

Sia fatto il Lavador de' Panni in Brenta Novissima sopra fondo particolare di Campo uno compreso anco l' Argine, e Marezane della Brenta, previo il pagamento giusto le stime. 1613. 2. Agosto T. 11. c. 163.

Facoltà data all' Offizio di spender quanto occorrerà del dinaro della Cassa di Brenta per render perfezionati gli Arzeri della Brenta Novissima dalla parte della settima presa, per farne poi consegna ai Particolari. 1633. 9. Settembre D. S. C. 7. c. 125.

Possano li Savii, ed Esecutori far sequestrar, e vender gli affitti, ò frutti de' Debitori della presa sudetta, ac etiam tutte l' Entrate di qualunque sorte in ogni luogo poste. 1624. 15. Marzo D. S. C. 7. c. 127. simile per l' Arzere di Roncadelle.

Comissione al Magistrato Acque di far costruire alcuni Pennelli nel Taglio nuovo per divertire il corso delle Acque verso Chioza. Come pure d' esiggere da' Debitori per valersi del dinaro nell' occorrenze. 1631. 10. Gennaro D. S. C. 7. c. 176.

Li Savii, ed Esecutori Acque, succedendo qualche Rotta negli Arzeri della Brenta Novissima possano formare processi, e proceder anche per via di Inquisizione per rilevare li delinquenti. 1636. 22. Gennaro D. S. C. 8. c. 14.

Autorità alli Savii, ed Esecutori Acque di formar processo per venire in chiaro di quelli, che avesero dato causa alle Rotte seguite nella Brenta Novissima al Botteghino, ed all' Osellino promettendo la segretezza a' Testimonii, e l' impunità a' Complici, che accusasero gli altri. 1649. 24. Luglio D. S. C. 8. c. 114. t.

Il Savio alle Acque deputato ad asistere alla formazione del procesο per venir in lume di quelli, che hanno causate le Rotte, possi anche ricever denonzie secrete, e far proclami. 1649. 31. Luglio D. S. C. 8. c. 115. t.

Sia dal Serenissimo Prencipe nominato uno de' 3. Savii alle Acque, che s'intendi destinato alla formazione del processo per le Rotte di Brenta Novissima;

Con autorità di formar il processo col Rito dell'Inquisizione, e Segretezza;

Riceverà Denoncie, Querele, e Polizze Segrete con sottoscrizione, e senza, promettendo l'impunità a' complici, purche non siano principali autori, ò mandanti;

Per la formazione de' Processi possa valersi d'un Nodaro dell'Avogaria a suo piacimento. 1650. 30. Novembre D. S. C. 8. c. 128.

Per la revisione degli Arzeri della Brenta Novissima dalla parte della Laguna nei tempi sospetti devenga il Magistrato ad elezione d'alcuno. 1653. 13. Settembre D. S. C. 8. c. 146.

Siano li detti Arzeri perfezionati particolarmente quelli dalla parte della Campagna, e doveranno consegnarsi a' particolari, che possedono li Beni adjacenti. 1655. 9. Ottobre D. S. C. 8. c. 170. t.

Il primo giorno di Reduzione del Conseglio siano balottati li 4. Avogadori ultimamente usciti, ed il superiore de' Voti debba portarsi nel termine di giorni tre, ove sono seguite le Rotte della Brenta Novissima, e formare diligente processo per inquirire, se fossero seguite per malizia de' particolari;

Facoltà di prometter la secretezza a' Testimonii, e l'impunità a' Complici, pur che non siano principali, far ritener li Rei, e farli condurre nelle Prigioni dell'Avogaria di Comun;

Li Savii, ed Esecutori s'informino, se più si prattichino le diligenze de' Cavarzerani, e specialmente per visitare gli Arzeri della Brenta ad oggetto d'impedire le trasgressioni di quelli, che divertono le acque della medesima. 1662. 19. Agosto D. S. C. 9. c. 119. t.

Debbano far osservare lo stato delli Scoladori, che passano sotto la Brenta Novissima, e Ponti Canali, se siano alterati, ò nell'uscita, ò in altro, dalla prima loro concessione, & istituzione, e quando l'alterazione non sia con pubblica Permissione, debbano esser restituiti al limite primiero;

Si rifletta, se possa ridondare ad utile ridur tutte le acque d'essi Scoladori a cader in Brondolo, overo unir li due Ponti Canali della Cavarzza, e Sciocco in quello di Conche;

E riferiscano nel Collegio quello stimassero profittevole per condur le acque di detti Scoladori più lontane fosse possibile;

Il Magistrato de' Beni Inculti rapporti le ragioni, e titoli della Risara Diedo;

Il Magistrato Acque faccia rialzare gli Argini della Brenta Novissima nei luochi più pericolosi;

Facoltà al Magistrato stesso di deputare uno, ò più Soprastanti;

Rettori di Padova spediscano (quando insorgeranno escrescenze)

ſquadre di Cappelletti a battere gl' iſteſſi Arzeri a divertimento delle Contrafazioni, e Tagli. 1662. 23. Decembre D. S. C. 9. c. 125.

Si applichi di deliberar per Appalto il Riparo degli Arzeri d'eſſa Brenta Noviſſima. 1663. 10. Maggio C. A. C. 9. c. 149. t.

Quegli Argini, che difendono Beni de' Particolari, ſiano conſegnati alli Poſſeſſori de' Beni ſteſſi. 1670. 11. Giugno D. S. C. 10. c. 115. t.

Abbia facoltà il Magiſtrato di formar proceſſo con rito, e ſecretezza circa tagli negli Argini della Brenta Noviſſima, e di punir li Rei nella pena di Bando, Prigion, Galera, e Relegazione, e Confiſcazion de' Beni, e con Taglia. 1670. 19. Gennaro D. S. C. c. 132. t.

Si ripari la Riva della ſtrada in bocca del Taglio Noviſſimo alla Mira dalla parte delle Gambarare corroſa dalle Acque del Muſon, che vi danno di fronte. 1688. 13. Gennaro T. 26. c. 166. t.

Debba gettarſi un Campatico ſopra tutti li Campi della ſeſta, e ſettima Preſa, e di qualunque altra, che ſcolaſſe col benefizio de' Ponti Canali per reſtauro degli Argini della Brenta Noviſſima. 1692. primo Novembre D. S. C. 13. c. 65.

Sia preſa la Rotta ſeguita in Brenta Noviſſima di ſotto l' Oſteria del Curan con riſerva delle pubbliche ragioni contro li Particolari obbligati in ordine al Decreto 1670. 11. Giugno, e conſegna fatta loro 10. Luglio ſuſſeguente. 1696. 14. Gennaro ibidem c. 44.

Debba queſta volta tanto rialzarſi l' Arzere alla Rotta ſul Doſſo di Lugo a pubbliche ſpeſe, e queſto poi debba conſegnarſi al N. H. ſ. Giulio Gabriel, ed altri Intereſſati vicini, e da loro mantenuto. 1697. 17. Decembre T. 28. c. 69. Vid. 1699. 30. Gennaro ibidem c. 148.

Sia fatta l' eſcavazione a Secco del Canaletto a Lova dovendo rialzarſi per pertiche 70. di lunghezza quell' Arzere. 1701. 3. Settembre T. 28. c. 199.

Sia ſtabilito un Conſorzio di tutto il Corpo de' Particolari poſſeſſori de' Terreni compreſi nel recinto frà la Brenta, e la Laguna ſino al termine di Pietra della Conterminazione di ſotto al Curan in rifleſſo della ſpeſa per l' otturazione della Rotta. 1706. 27. Gennaro D. S. C. 14. c. 146.

Il Conſorzio ſtaſtilito in eſecuzione del ſuddetto Decreto debba riſarcire le ſpeſe occorſe nell' otturazione delle Rotte ſull' Arzere della Brenta Noviſſima, dovendo eſser dal medeſimo mantenuti quegli Arzeri dal termine di Pietra ſul Curan ſino alla Mira. 1707. 14. Luglio T. 29. c. 27.

Si prenda la Rotta nell' Argine, e ſia reſtaurato il Ponte Canale di Conche, e per la ſpeſa appartenente alla pubblica Caſsa ſarà fatto ſom-

to somministrare, e li Particolari doveranno adempire gli altri Lavori a loro spettanti. 1707. 16. Luglio D. S. C. 14. c. 164.

Liquidazione della spesa occorsa in seccar l'acqua per prender la Rotta alla Suda con riserva del Pubblico risarcimento da chi spetta. 1712. 11. Aprile T. 29. c. 205. t. Vid. 12. detto ibidem c. 206., e 1714. 13. Marzo ibidem c. 482. t.

Bisognose di ristauro le Porte di Brondolo atteso lo sconcerto, in che s'attrovano, nè potendo compirsi l'opera senza qualche tempo, & occorrendo il transito de' Burchi per il necessario provedimento de' Formenti, resti sospeso per ora l'indicato Proclama, e permesso a' detti Burchi carichi il libero transito per il Taglio sino a tanto siano poste in lavoro le Porte medesime, e il Magistrato alle Acque accudisca con tutto lo studio, che sollecitamente segua lo ristauro suddetto. 1732. 28. Febraro D. S. C. 18. c. 13.

CAPO TERZO

ARTICOLO PRIMO.

MUSONE.

Concessione alla Fraglia de' Barcaroli da Miran di poter far nell' Alveo del Fiume Muson uno, ò due Sostegni a loro spese da Miran sino alla Fornace per tenere ingorgata l' acqua nei tempi delle magre a comodo della Navigazione.

Abbiano obbligo di rimoverli all'occorenza, e di dar alla Camera dell' Armar nel tempo, che si armerà, un Uomo da Remo, dovendo pagar le Barche grosse in passando per il detto Alveo soldi dodeci per cadauna, e le Barche piccole la metà per conto di chi farà la spesa sudetta. 1571. 4. Febraro T. 4. c. 172.

Elezione di sei Nobili del Collegio, ò Savii usciti per rivedere la regolazione da farsi nella Brenta novissima, Muson, e Bottenigo. 1595. 30. Ottobre C. A. C. *6.* c. 48. t.

La Brenta Magra sia intestata di sotto lo Sborradore della Mira, e per esso Sborrador sia condotta col Muson, dovendo aprirsi un Alveo sino a Brondolo;

Sia regolato il Muson nell' uscire dai Monti, e sua discesa;

Ponti Canali sotto l' Alveo novo del Muson. 1602. 24. Aprile C. A. Delegati C. *6.* c. *99.*

Getto di Campatico per la regolazione della Brenta, a Muson.

Tansa, e Decima per detto effetto,

Imposizioni sopra gli Offizii, Consegli, Collegii, e Magistrati di Venezia. 1604. 23. Giugno.

Assegnazione di rendita. 1604. 13. Settembre D.S.C.*6.*c.120.*come ne precedente articolo terzo BRENTA a c.* 359. *L*

Regolazione delle Acque del Muson in consonanza delli Delegati Aggionti. 1607. 30. Maggio C. A. C. *6.* c. 144.

Deputazione d'un Nobile col titolo di Esecutor sopra la Brenta, Muson, e altre acque per continuar l' esecuzione delle deliberazioni prese in tal materia. 1607. 4. Giugno. C. A. C. *6.* 147. t.

Regolazione del Soprabondante del Muson fatta dal Magistrato, ed Aggionti. 1612. 14. Aprile C. A. C. 7. c. 35. t.

Sia rifatto il Ponte Canale della Scudelara, formata una Chiavega di sopra detto Ponte Canale, quale servi per Sboradore dell' acque soprabondanti di detta Scudelara.

Non

Non potendosi ricever benefizio dallo Stramazzo nell'Alveo del Muson nelli Pradi di Castel Franco sia esso disfatto, lasciando solo la Palificata. 1613 2. Agosto T. 11. c. 162.

Resti concesso agl' Interessati ne' Beni tra la Pionca, e Lusor di formare una Botte, ò sia Chiavica nell'Argine del Muson tra Miran, e la Mira per scolare li loro Beni, e questa di lunghezza di piedi quattro. 1613. 21. Gennaro T. 11. c. 191. t.

Debbano li IX. Nobili eletti trasferirsi uniti alli Savii, ed Esecutori alle Acque sopra il Muson, ed ivi riconoscere l'Alveo da Mirano alla Mira per la scarsezza dell'acqua dalla parte superiore, che impedisce la Navigazione, e considerare il più opportuno rimedio. 1614. 17. Marzo D. S. C. 7. c. 49. t.

Si costruisca uno Stramazzo di Pietra alla Bocca della nuova diversione del Muson di sopra il Ponte Canal a Campo San Piero per ristorare le acque, di modo che l'acqua ordinaria di Campo San Piero vadi per esso Ponte Canale, ed il soverchio vadi a capitare nel Soprabondante del Musone. 1616. 29. Aprile T. 12. c. 27. t.

Permissione agl' interessati de' Molini a Miran di formare a loro spese una Chiavega di pietra con Bocca limitata, e sua Porta nell' Argine del Soprabondante Muson a Campo San Piero, per la quale si tralmettano le acque delli Zontanari in servizio della Navigazione, e de' loro Molini. 1616. 21. Giugno T. 12. c. 34. t.

Altra alli Fratelli Polcastri di valersi del Ponte Canale della Fossetta rovinoso, e formarvi una Botte per uso de' loro Molini a Loreggia, con le condizioni in essa Terminazione descritte. 1617. 6. Maggio T. 12. c. 74. t.

Siano mantenuti gli Arzeri del Muson dal Territorio Padovano, ed altresì li Ponti della Seriola dalli Comuni, che hanno l'obbligo di aggiustare quelle strade, sopra le quali sono costrutti. 1618. 10. Luglio C. A. C. 7. c. 71. t.

Tutti li Ponti del Muson sì di Legno, che di Pietre siano restaurati, e mantenuti dagli stessi Comuni, che hanno obbligo di conservare le strade, sopra le quali sono stati costrutti. 1618. 22. Febraro C. A. C. 7. c. 91. t.

Permissione a Vidali, e Campana di farsi una Chiavega vicina al Ponte Canal del Serraglio sopra l'argine del nuovo Muson da Miran alla Mira a proprie spese. 1620. 23. Giugno. T. 12. c. 275.

Resti concesso al N. H. Priuli di poter formare un Ponte sopra li suoi Beni, che attraversi il Muson Vecchio, e servi per solo uso del transito a comodo de' suoi. 1625. 20. Febraro T. 13. c. 239. t.

Possa esser fatta dal Polcastro una Chiavica sul Muson nella forma, e modo, che sarà ordinato, e con somministrargli dalla Cassa Ducati 100., e per il di più soccomber doverà esso, e de coetero mantenerla. 1630. 8. Agosto T. 14. c. 171.

Incari-

Incarico al Magistrato di far restaurare l' Arzere della Vandura alla parte Inferiore ordinando il taglio degli Alberi, e la remozione delle Marezane per render l'Alveo più capace;

Per la spesa, che occorrerà, debba informarsi a chi ella spetti, e sia escavato ciò, che fù pratticato in altri tempi;

Siano fatti risarcire a chi spetta, e ridurre a perfezione gli Arzeri del Musone di Mirano, e tutti gli altri, che avessero bisogno di ristauro, facendo anco aggiustare li Portoni delli Molini al Dolo. 1640. 27. Novembre D. S. C. 8. c. 116. t.

Per render navigabile il Muson possano farsi dalla Comunità di Campo San Piero l'escavazioni necessarie, e costruirsi li 4. Carri per traghetto delle Barche al luogo impedito dalle Roste de' Molini, e sian dal Magistrato alle Acque formate le Tariffe. 1669. 15. Gennaro D. S. C. 10. c. 100. t.

Facoltà concessa alla Comunità di Campo San Piero d'escavare l' Alveo del Muson per comodo della condotta delle proprie Rendite, e construire 4. Carri per il Traghetto delle Barche nel luogo, che rimane impedito dalle Poste de' Molini. 1669. 15. Gennaro D. S. C. 10. c. 100. t.

Sia approvata la Terminazione in proposito del Raccordo per la Navigazione del Muson a Campo San Piero, e formata una discreta Tariffa sopra le Barche, che lo navigheranno per risarcimento della spesa, che occorrerà farsi. 1670. 10. Settembre D. S. C. 10. c. 124.

Resti rimesso al Magistrato Acque l'incarico di far eseguire in cadaune parti da chi s'aspetta la Terminazione 10. Luglio 1618. toccante l'obbligo per la presa delle Rotte nell'Arzere del Muson, al qual effetto potrà col Capitanio di Padoa ben intendersi, onde restino posti in sicuro quegli Arzeri per benefizio della Laguna, e delle Campagne. 1681. 13. Marzo D. S. C. 11. c. 143. t.

Per ovviare al danno, che sopra la Laguna proviene dalle Rotte nel Bottenigo, e dalle superiori anco nel Musone, quali pure vengono a caricare maggiormente il Bottenigo stesso, e vertendo contesa trà Particolari possessori de' Beni a chi di loro spetti la spesa, se al Territorio di Padova, overo a' Presidenti della seconda Presa, sia deputata la Causa in P. C. per la sua definizione. 1681. 11. Maggio D. S. C. 11. c. 147.

Per l'acconcio degli Argini, ed abbassamento de' Molin sopra il Muson spedizione d'un Perito. 1681. 18. Gennaro T. 25. c. 17.

Il Mantenimento degli Arzeri del Soprabondante, e Muson a Campo San Piero dall'una, e l'altra parte sia a peso di quella Podestaria. 1628. 26. Settembre T. 26. c. 158. t.

Le Fondamenta dell'Ali del Ponte Canale di sotto al Musone con l'Arco del Ponte stesso debbano ripararsi. 1690. 8. Agosto T. 27. c. 21. t.

Sia

Sia accomodato il Ponte Sborador del Serraglio dietro l' Arzere del Muſon a ſpeſe pubbliche, e poi conſignato alli Preſidenti de' Beni trà Tergola, e Brenta da preſervarſi. *1694.* 23. Settembre T. 27. c. 251.

Debba rifarſi di Pietra il Ponte Canale a Torre de Buri, che divide l'acque della Tergola da quelle del Muſon, e per la ſpeſa s'imponga l' aggravio a' particolari Intereſſati. *1695.* 18. Giugno D. S. C. 13. c. 122.

Approvazione della Terminazione del Magiſtrato per la ſpeſa occorſa nel Ponte Canale ſuddetto col riparto del terzo alla pubblica Caſſa, e gli altri due terzi agl' Intereſſati de' Beni. *1695.* 23. Luglio D. S. C. 13. c. 124.

Sia prontamente intrapreſo lo riſarcimento del Ponte del Muſon, e della pubblica ſtrada, che ſerve di Reſtara al Taglio di Miran reſtando per li Tolpi occorrenti comeſſo al Reggimento dell' Arſenale la ſpedizione d'un Perito per vedere, e riferire. 1721. 30. Aprile D. S. C. *16.* c. 10. t.

Permeſſo il Taglio di Tolpi numero 100. tra Lova, e Corte per eſſer diſpoſti a riparo del Ponte del Muſon, e della Reſtara del Taglio di Miran. 1721. *6.* Settembre D. S. C. *16.* c. 37.

Abbonito l' Alveo Vecchio del Muſon dalla parte di Miran, e Campo San Piero, e parimente l' Alveo del nuovo Taglio con danno, e ſconcerto pubblico, e privato, s'approva, che ſi eſcavi eſſo taglio nuovo a ſecco.

Della ſpeſa occorrente che doverà eſſer ripartita con una quota adequata per una volta tanto a tutti gl' Intereſſati deſcritti, cioè Patroni delle Libertà del Traghetto di Mirano, e delle Barche, che lo navigano, Poſſeſſori de' Molini, e portione anco alli Molini ſuperiori, ed a quelli della Tergola, e così ſopra il traffico de' Negozianti con gli abitanti in Mirano, e Vicariato, Stabili d'affitto, e Poſſeſſori de' Beni ſi dall'una, che dall' altra parte del nuovo Taglio ſteſſo per l'eſtenſione di due Miglia, e parimente compreſi gl' Intereſſati della ſeconda, e quinta Preſa ne compariſce a pubblica notizia il Riparto ſteſſo;

Eſſendo poſcia neceſſaria l'eſcavazione del Muſoncello, e Muſon ſuperiore, reſta parimente queſta decretata col Comparto della ſpeſa agl' Intereſſati de' Molini, a' Comuni, e Villaggi, e Patroni de' Beni contigui per il tratto d'un miglio, a riſerva della porzione d' incombenza ſpettante alli Molini di Pertiche 200. d' Alveo per cadauno. 1723. *16.* Decembre D. S. C. *16.* c. 138.

Impoſizione alla norma diviſata come ſopra per l'eſcavazione del Muſon, e Taglio di Miran con varie regole attinenti gli obbligati, e le riſcoſſioni. 1724. *9.* Marzo T. 32. c. 14.

Approvazione della Terminazione circa l'eſcavare il Taglio di Miran,

ran, e l'Alveo del Muſon Vecchio. 1724. 16. Marzo D. S. C. 16. c. 146.

Affine che con la direzione incaminata dal N. H. Eſecutor Foſcarini reſtino anco ridotte al ſuo termine le operazioni occorrenti all' eſcavo del Taglio di Miran, ed altri Alvei, concorre il Senato al ſuggerimento del Magiſtrato, che abbia egli, benche di breve compiſca la Carica, a continuare nella ſopraintendenza per il ſolo affare ſuddetto. 1724. 22. Luglio D. S. C. 16. c. 162.

Sia rimeſſa la Porta Antonella ſopra il Muſon alle miſure prefiſſe dalle antiche Perizie, rimoſſa la novità, e con le regole, e riſerve come nella Terminazione. 1727. 27. Settembre T. 32. c. 150.

ARTICOLO SECONDO

TERGOLA, SERRAGLIO, E FIUMESIN.

SIa fatto eſcavare il Fiumeſin, che deriva dalla Tergola vicino a Strà, e sbocca nella Brenta di ſopra il Dolo. 1597. 17. Aprile D. S. C. 6. c. 59.

Per l' eſcavazione del Fiumeſin ſia gettato un Campatico di ſoldi vinti per Campo ſopra li Campi compreſi nelle Ville deſcritte, obbligate contribuire alla ſpeſa. 1597. 14. Agoſto T. 9. c.

Si faccia un Soſtegno al Fiumeſin, ed alla Tergola, affine che queſte due acque vengano per il Serraglio ſino ſotto Coreggio alla Mira nell' alveo della Brenta Magra ſino al Moranzan. 1602. 24. Aprile C. A. Deleg. C. 6. c. 99.

L'eſcavazione del Fiumeſin ſia in avvenire effettuata a ſpeſe degli intereſſati, con la ſopraintendenza del Magiſtrato. 1614. 11. Agoſto D. S. C. 11. c. 215. t., e 1657. 9. Ottobre T. 18. c. 234., e 282. t.

Getto di Campatico per l'eſcavazione del Serraglio con la ſpecificazione delle Ville, che devono concorrer al medeſimo. 1625. 25. Marzo T. 12. c.

Sia fatto riacconciare a pubbliche ſpeſe il Ponte Canale della Tergola a Torre di Buri, che abbraccia anco l'acqua del Tergolin. 1656. 13. Settembre T. 18. c. 163. t.

Debba farſi eſeguire da chi s' aſpetta l' opera dell' eſcavazione del Fiumeſin. 1688. 9. Ottobre D. S. C. 12. c. 169.

Elezione di Cuſtode del Ponte Canale ſituato nell'Alveo del Muſon con obbligo di sgombrar dall' Erbe le acque della Tergola, reſtan-

restandogli permessa la pesca Vagantiva. 1689. 27. Settembre T. 26. c. 221. t.

Facoltà al N. H. Pasqualigo di valersi per un Edifizio di 4. Rode da macinar grani dell' acqua supplicata del Serraglio, e Tergola. 1690. 3. Giugno D. S. C. 13. c. 6. t.

Sia accomodato il Ponte della Tergola di sopra delle Porte della Mira dalli Comuni d'Oriago, e di Miran, con riserva di poter addurre le loro ragioni dopo eseguito, sopra il punto a chi di loro spetti la spesa. 1692. 5. Aprile D.S.C. 13. c. 40. t.

Spedizione di 4. Periti a riconoscere la causa dell' atterrazione in Brenta, se questa proviene dai Molini sopra la Tergola. 1698. 30. Luglio T. 28. c. 99. t.

Sia permessa licenza al N. H. Labia di poter divertire l' acqua del Muson per il Muson Vecchio al luogo dell'Intestadura per ristaurare il Ponte Canale, dovendo ridur la Groppa mezo piede più bassa. 1700. 29. Luglio T. 28. c.

Sia formato alla Chiavega di Strà un Stramazzo di pietra con tali proporzionate livellazioni, che sempre si mantenghino, e si preservino al pubblico servizio vinti quadretti d'acqua nella Tergola, e possa per detto Stramazzo uscire in Brenta tutto il sopra più d' essa a sollievo di quelle Campagne nei casi d'acque estraordinarie.

Al Piancon del Ponte Canale del Muson siano prescritte regole, perche non debba aprirsi, se non nei casi d'escrescenze.

Debba escavarsi l' Alveo del Ponte Canale sino alla Mira, e da chi s'aspetta rialzarsi gli Argini nel luogo del bisogno. 1703. 29. Novembre D. S. C. 14. c. 104.

Resti deliberata l'escavazione di quel tratto di Tergola, che esiste dal Ponte Canale sino alle Porte della Mira, dovendo per detto effetto esser disposto un Circondario degl' Interressati, che sono per riceverne benefizio. 1704. 24. Luglio D. S. C. 14. c.

Sia levata Poliza d'Incanto per l'escavazione dell' Alveo di sopra le Porte della Mira sino al Taglio Novissimo, acciò l'acque della Tergola possano ribattere le Torbide della Brenta, e si faciliti la Navigazione. 1705. 20. Marzo T. 28. c. 269.

Si eseguiscano le Livellazioni dell'Acqua della Tergola nell'oggetto di costruir un Stramazzo alla Chiavicha di Strà giusto al Decreto 1703. 1705. 13. Luglio T. 28. c. 281. t.

Siano consegnate le Chiavi del Portello della Tergola alla Mira al Cancellier d'Oriago; debba restar sempre aperto, e solo in occasione d'escrescenza possa esser chiuso. 1706. 28. Settembre T. 29. c. 6. t.

Si astringano coll' Esecuzioni gl' Interessati, che hanno benefizio dall'escavazione della Tergola, al risarcimento della spesa fatta dal Magistrato nell'escavo della medesima. 1707. 12. Maggio D. S. C. 14. c. 155. t.

Rilevati in Diſſegno li Beni tutti, che ſcolano nella Tergola, doverà il Magiſtrato gettar un Campatico, perche del ritratto di queſto ſi riſarciſca la pubblica Caſſa della ſumma, che và Creditrice per l'eſcavazione fatta della medeſima. 1708. 15. Maggio D. S. C. 14. c. 191.

Siano tenute le Chiavi del Piancon della Tergola dal Cancellier d'Oriago abitante alla Mira. 1710. 10. Gennaro T. 29. c. 159. t.

Eletto il Sopraſtante per aſſiſtere al Comparto dell'Acque, ed eſcavazione de' Pioveghi ſotto Campo San Piero. 1711. 23. Maggio T. 29. c. 172.

Li Conſorti della Tergola faccino il Ponte Canale a Torre de Buri di Legname, come accorda il Perito Minorello in vece di Pietra, e ſia gettata la Tanſa per le ſpeſe, che occorreranno. 1715. 5. Ottobre T. 30. c. 71.

Nella congiuntura dell' eſcavazione della Tergola ſia riparato il Ponte Canale a Torre de Buri in ordine al Decreto 1695., e la ſpeſa debba diſtribuirſi a peſo de' Particolari Intereſſati. 1719. 12. Agoſto T. 31. c. 19. t.

Debbano eſſer cuſtodite le Chiavi del Porton della Tergola dall' Arciprete della Mira con la formalità preſcritta. 1720. 6. Settembre T. 31. c. 67.

Debba ripararſi dalli N. N. H. H. Labia il loro Ponte Canale, che paſſa ſotto la Tergola, riſervata ragione a' medeſimi per quanto s'aſpettaſſe a cadaun altro poſſeſſore de' Beni, che foſſe tenuto a concorrere. 1722. 24. Aprile T. 31. c.

Preſcrizioni ſtabilite, e varie operazioni da farſi con la remozione degl'impedimenti, per la buona regola, e direzione dell'Acque della Tergola in riguardo del pubblico, e privato intereſſe. 1722. 31. Agoſto T. 31. c. 159. t.

Acciò ſia preſervata l'acqua della Tergola per ſervizio della Navigazione trà Porte, e Porte, e del ribattimento della Brenta, che viene dal Dolo, ſiano conſegnate le Chiavi del Portello alla Mira al Cancellier d'Oriago, perche reſti ſempre aperto a riſerva de' caſi d'eſcreſcenze d'acque. 1723. 28. Settembre T. 32. c. 2. t.

L'eſcavazione di quella parte della Brenta, che giace dalle Porte della Mira ſino al Taglio di Brondolo s'approva, che ſia ſollecitamente effettuata.

Simılmente del Canal della Tergola; mà non avendo quel Conſorzio un Circondario preciſo, reſta approvata la Terminazione, che lo ſtabiliſce, e doverà ſopra il medeſimo gettarſi l'opportuno Campatico. 1729. 28. Gennaro D. S. C. 17. c. 113.

Reſta dichiarito il Circondario degl' Intereſſati de' Beni da obbligarſi all'eſcavazione della Tergola, da una parte la Brenta, dall' altra verſo Monte la Strada Intermedia frà la Tergola, e Pionca per la-

per latitudine, ed altresì per lunghezza dal sito del Veraro a Strà sino al Taglio del Musone, dovendo esser tenuti tanto esenti, che non esenti alla contribuzione del Campatico, che doverà esser imposto per l'effetto del cavamento stesso. 1729. 23. Gennaro T. 33. c. 73. t.

Sopra l'instanze de' N. N. H. H. Presidenti del Consorzio della Tergola sia imposto un Campatico per l'escavazione d'essa a benefizio pubblico, e degl' Interessati stessi, non potendo li debitori addur pretese, se non precederà il deposito. 1730. 2. Giugno T. 33. c. 93. t.

Resta approvato il Campatico ragguagliato a Lire 3. il Campo con tutte le parti contenute nella Terminazione, che tende a divertire l'atterrazioni dell'Alveo, & alli vantaggi in essa descritti. 1730. 15. Luglio D. S. C. 17. c. 130. t.

Sopra il ricorso de' Consorti possessori de'Beni, che scorrono nel Serraglio, ò Tergola per addur delle loro ragioni intorno la Terminazione estesa dal Magistrato ad istanza de' N. N. H. H. Presidenti d'essa Tergola per l'imposizione d'un Campatico acciò sia escavato quell' Alveo, abbiano facoltà li Consorti stessi di produrle al Magistrato nel termine d'un Mese, spirato il quale doverà il tutto riferire a pubblico lume. 1731. 16. Gennaro D. S. C. 17. c. 164.

Intesi li motivi esposti dal Magistrato alle Acque si assente alla proroga d'un altro Mese a' Consorti Possessori de' Beni suddetti per poter addur le ragioni loro sull' imposizione del motivato Campatico. 1732. 17. Maggio D. S. C. 17. c. 177. t.

ARTICOLO TERZO.

SERIOLA, E SERIOLE.

S'estragga fuori della Brenta di sopra il Moranzano, ò dove parerà al Magistrato tanta acqua per uso della Città, che sii al bisogno, e si traduca per una Seriola a Lizzafusina. 1540. 27. Aprile C. A. C. 3. c. 4. t. Vide Scrittura N. H. Bollani Elecutor di 6. Giugno, e Decreto 16. detto.

Debba farsi una Seriola d'acqua della Brenta, che vadi a Lizzafusina per uso, e comodo della Città. 1561. 31. Maggio C. A. C. 4. c. 15. t.

Si dia principio da quel capo, che meglio parerà. 1561. 27. Settembre T. 3. c. 83. t.

Le Seriole con tutte le ſue abenze, e pertinenze s'intendino della Sereniſſima Signoria, potendo l'Offizio valerſi delle Fabriche de' Particolari con l'esborſo a ſtima del valore delle ſpeſe. 1598. 11. Luglio T. 8. c. 62.

Ordine di far eſcavare la Seriola per l'Offizio in profondità, e larghezza conveniente;

Debba eſſer racconciato l'Edifizio, con cui ſi carica l'acqua nelle Barche. 1601. 19. Giugno T. 9. c. 117.

Sia fatta la Seriola per condur l'acque di Brenta a comodo neceſſario della Città di Venezia. 1602. 24. Aprile C. A. Delegati C. 6. c. 99.

L'Alveo della Seriola ſia fatto della larghezza, e profondità raccordata da' Periti, dalla Mira al Moranzan di ſotto delle Porte, che doveranno coſtruirſi;

Reſti permeſſo agl' Intereſſati de' Scoli di poterſi fare li Ponti Canali a loro neceſſarii. 1609. 21. Maggio T. A. & Aggionti T. 10. c.

Non poſſano eſſer fatte Calade, ò Scalini negli Arzeri, ò Rive della Seriola, nè meno poſto a maſerare Lino, lavare Drappi, ò altro, ò abbeverare Animali, nè far monti ſopra la medeſima di Canna, ò Sabbione in pena &c. 1610. 15. Decembre T. 11. c. 34. t.

Regolazione dell'Acque Soprabondanti della Seriola, e del Canale della Navigazione da eſsere le ſteſſe condotte nel nuovo eſcavo da farſi dal Moranzano ſino al Ducaletto. 1611. 12. Aprile T. Delegati C. 7. c. 28. t.

Comiſſione all' Offizio di levare l'acqua della Brenta grande al Dolo per introdurla nella Seriola col mezo del Ponte Canale, e condurla con le forme deſcritte da' Periti per comodo della Città. 1611. 21. Settembre C. A. C. 7. c. 31.

In eſecuzione della deliberazione 1610., e 1611. circa la regolazione della Brenta ſia proibito, che per lo ſpazio di piedi dieci dall' una, e l'altra parte dell' Alveo non poſſano eſſere piantati Arbori, Vide, ò poſti altri impedimenti, nè zappato, nè coltivato detto terreno, ma reſti a ſolo uſo di Erba;

Non poſſano pure farſi aperture, nè tagli in detti Arzeri per ſcolar beni. 1616. 21. Maggio T. 12. c. 30. t.

Segno Comune alli Portelli de' Molini. 1618. 30. Agoſto T. 12. c. 153.

Siano piantate delle Pietre nel mezo dell' Arzere ſteſſo acciò reſti impedito il tranſito alli Carri ſopra il medeſimo. 1619. 24. Gennaro T. 12. c. 252.

Debbano rimetterſi li Termini di Pietra ſu gli Arzeri da eſſer numerati, e conſegnati alle Ville, ò Comuni adjacenti, reſtando proibito il carrizar gli Arzeri, e muover li termini ſuddetti. 1625. 21. Agoſto T. 13. c. 211.

Incari-

Incarico al Magiſtrato Acque di far eſeguir diverſe deliberazioni, e tutti gli ordini ſtabiliti in materia della Seriola formata a benefizio comune. Siano acconciati li Ponti Canali, e le Gorne, e la Roſta al Dolo, ſenza però alterazione del ſuo Livello. 1628. 15. Novembre D. S. C. 7. c. 152. t.

Siano fatti da' Particolari li Ponti, che attraverſano la Seriola di Pietra, aliter ſaranno tutti inteſtati ſino che ciò venga eſeguito. 1630. 3. Giugno T. 14. c. 161.

Poſſano uſarſi al Lavador da Lana due Boccaroli per meſe uno. 1633. 3. Agoſto T. 14. c. 285. t., e 290., e T. 15. c. 99. t. e 126. t.

Sia formato un Foſſetto di piedi due nel fondo con le ſue ſcarpe frà l'Arzere, e li Terreni, acciò ricever poſſa le ſcolature, ed immondizie delle Campagne. 1638 8. Febraro T. 15. c. 150. t.

Incarico alli Territorii d'Oriago, e delle Gambarare, che in tutte le occaſioni d'eſcavarſi la Seriola debbano tutti quelli, che ſaranno dal Magiſtrato alle Acque comandati, andare a lavorare in detta Seriola con l'ordinaria Mercede, non oſtante che foſſero eſenti; ma ſenza pregiudizio de' Privileggi, che teneſſero. 1639. 20. Maggio D. S. C. 8. c. 33.

Sia coſtrutta la Chiavega al Ponte Canale della Seriola al Moranzan, perche aver poſſino eſito quelle acque, e non reſtino ſtagnanti, ma rieſcano più pure, e freſche per il comune benefizio. 1644 26. Settembre T. 16. c. 101. t.

Appalto di mantenere eſcavavato l'Alveo della Seriola, tenere gli Arzeri in acconcio, ad otturare le Rotte ſi faceſſero per il corſo d'anni dieci per il prezzo di Ducati 380. all'anno. 1654. 17. Settembre T. 18. c. 30.

Li Savii, ed Eſecutori diano quegli ordini, che ſtimeranno opportuni, onde ſii allargato il Volto della Seriola al Moranzan, ò fabricato un altro nel luogo, e forma, che riputaſſero conferente, eſaminando, ſe hanno a ſoccombere alla ſpeſa gl' Intereſſati, perche l'opera ſia perfezionata ſenza pubblico aggravio. 1664. 3. Maggio D. S. C. 9. c. 172.

Regola della Poliza d'Incanto, in cui venga obbligato il Conduttore tener in acconcio le Gorne, Palificate, Caſello, e conſervar ben netta, e curata la ſteſſa Seriola, ed il Ponte Canale. L'eſcavazione, poi ed acconciamento degli Arzeri s' intendino a peſo del Magiſtrato. 1679. 18. Aprile T. 24. c. 73. t.

Debba dal Reato conſervarſi quel tratto d'Arzere, che camina dal Moranzan al Ponte Canal della Seriola, e gli ſia permeſſo l'uſo della Peſca. 1684. 3. Giugno T. 25. c. 221. t.

Tariffa di quanto devono pagare le Barche per caricar Acqua della Seriola alle Gorne sì per conto del Magiſtrato alle Acque, che di quello alla Milizia da Mar. 1686. 8. Aprile T. 26.

Altro

Altro accordo di tener netta la Seriola per anno uno a Ducati 10. al Mese. 1686. 18. Maggio T. 26. c. 18. t., e 1689. 21. Aprile ibidem c. 203. t.

Sia spedito un Savio, ed un Esecutor sopra le Seriola con incarico di rilevare le gravissime trasgressioni, che divertiscono l'Acqua, dovendo annientare il Bottesin poco lontano dalla Gorna, l'ostacolo alla Malcontenta, che la trattiene, ed il Boccarolo aperto del Lavadore da Lana, con tutto quel di più, che conosceranno opportuno a render libero il corso, e far sufficientemente fluire l'acqua alle Gorne;

Sopra ogni trasgressione formeranno diligente Processo contro chi si sia, niuno eccettuato, etiam Nobili Nostri, e riferiranno con giuramento l'eseguito. 1686. 24. Luglio D. S. C. 12. c. 88. t.

Appalto di mantener escavato l'Alveo della Seriola, e sgombrato dall'Erbe, ed acconciati gli Arzeri per anni tre per Ducati 10. al Mese. 1692. 30. Luglio T. 27. c. 131.

Posto nel pubblico Lotto l'Utile di dette Gorne, ed estratte a sorte. 1702. 5. Settembre Libro Instrumenti 5. c. 16. t.

Debbano rimettersi li Ponti Canali della Seriola dal Magistrato a danni, spese, ed interessi de' Particolari, che trascurano il loro obbligo;

Sia fatto escavare l'Alveo della medesima;

Li Ponti, che abbracciano la stessa di Legno, doveranno esser rifatti di Pietra. 1703. 22. Novembre D. S. C. 14. c. 103.

Approvazione dell'accordo stabilito dal N. H. Diedo Procurator Inquisitor col Possessore dell'Utile delle Gorne, di mantenere escavato l'Alveo della Seriola per anni dieci a Ducati 70. all'anno 1707. 18. Giugno D. S. C. 14. c. 159.

Conclusione dell'appalto suddetto con varie condizioni, come in esso. 1707. 4. Agosto T. 29. c. 41. t.

Proroga per anni due all'Appaltador dell'escavazione dell'Alveo della Seriola con la solita contribuzione stabilitagli nel primo suo Appalto, e con gli obblighi come in eso. 1719. 16. Settembre T. 31. c. 25. t.

Altra simile per anni due. 1721. 24. Maggio T. 31. c. 102. t., e 1721. 10. Decembre T. 31. c. 130.

Restino approvate le Terminazioni per l'escavazione del Condotto, che passa nel quarto della Villa delle Giare sotto le Gambarare, e per l'imposizione di Campatico a tal oggetto. 1722. 18. Giugno D. S. C. 16. c. 68.

Altra proroga dell'Appalto della Seriola per anni due. 1723. 20. Settembre T. 31. c. 200.

Altro Appalto per anni due a norma degli antedetti con tutti li patti, modi, condizioni, ed obbligazioni, come nei precedenti, dovendo

vendo al terminar d'essi due anni far la riconsegna dell' Alveo conforme lo stabilito. 1726. 10. Giugno T. 32. c.

Incarico al Magistrato Acque di ben intendersi con quello de' Presidenti sopra l'Esazione del Dinaro Pubblico per far seguire da chi spetta l'escavazioni, ed altre operazioni, che occorressero nella Seriola, così che le Barche possano trarne con speditezza la quantità bisognevole;

Sopra il suggerimento della ricupera d'essa Seriola informerà il Magistrato de' Presidenti del prezzo, che fù valutata, e quello, per cui fù poi venduta con tutti gli altri lumi, che riputasse opportuni. 1729. 21. Settembre D. S. C. 17. c. 109.

Resti decretata la recupera della Seriola da rimanere perpetuamente per conto pubblico, dovendo la rendita della stessa esser restituita al Magistrato Acque.

Ordinerà lo stesso, che del dinaro della Cassa, cui appartiene, sia fatto il Deposito, al qual effetto s'unisca il suo Fiscale con quelli della Serenissima Signoria ad annotare il Costituto corrispondente all' oggetto della pubblica intenzione. 1729. 3. Decembre D. S. C. 17. c. 110. t.

Ristabilita col Decreto 3. Decembre 1729. la ricupera della Seriola in pubblico, previo l'esborso già effettuato col deposito per li Compratori, resta incaricato il Magistrato a pratticare gli Atti opportuni per confermare il pubblico possesso della medesima, così che abbia il Magistrato l'intiera sopraintendenza, e disposizione.

In caso di contese forensi doveranno con l'assistenza del Magistrato, e degli Avocati Fiscali della Ser. Signoria esser difese le pubbliche ragioni. 1730. 5. Luglio D. S. C. 17. c. 131.

Non convenendo il ricupero delle Gorne della Seriola dall' attuale Proprietario, si concorre a secondare li sentimenti del Magistrato, e resta in conformità decretato;

Restano pure approvate le prescrizioni, che divisa d'ingiongergli con le più forti cautele, perche dal Proprietario si adempiscano gli obblighi per mantenere le acque sufficienti alle dette Gorne. 1732. 20. Settembre D. S. C. 17. c. 190. t.

ARTI-

ARTICOLO QUARTO.

BONDANTE, E SOPRABONDANTE.

SI faccia un sostegno al Fiumesin, ed alla Tergola, affine che queste due acque vengano per il Serraglio sino sotto Correggio alla Mira nell'Alveo della Brenta Magra sino al Moranzan, ove si faranno le Porte per la navigazione, ed il soprabondante dell' acqua con un nuovo cavamento si porti in Sciocco. 1602. 24. Aprile C. A. Delegati C. 6. c. 99.

Regolazione del Soprabondante del Muson fatta dal Magistrato, ed Aggionti 1612. 14. Aprile C. A. C. 7. c. 35. t.

L' Alveo dal Ponte del Bottenigo sino al Laronzello debba esser escavato, e conservato dagl' Interessati nelle Campagne adjacenti. 1618. 10. Giugno C. A. C. 7. c. 71.

Gli Arzeri del Soprabondante, perfezionati che siano, debbano esser mantenuti dagl' Interessati. 1619. 23. Novembre T. 12. c. 236.

Permissione agl' Interessati nel Ducaletto di poter fabricare a loro spese un Ponte Canale sotto l'Alveo del Bondante, come pure di aprire un Alveo dalla parte di Levante, qual vadi nel Laronzello per scolo delle proprie Campagne. 1620. 28. Giugno C. A. C. 7. c. 101. t., e c. 121. t.

Debba escavarsi il Soprabrondante giusto a' Decreti 1628. 24. Giugno, e 24. Ottobre 1640. 1642. 8. Agosto T. 15. c. 261. t.

Sia levara Poliza d'Incanto per l'escavazione del Canal del Soprabondante, e che si getti il terreno per due Terzi del cavamento dalla parte della Laguna, e per l'altro terzo dalla parte di terra, e non bastando per la formazione degli Argini debba levarsi Poliza d'Incanto da prender il Terreno della Laguna per gli Arzeri verso la stessa, e per quelli verso la Campagna sia levato il Terreno sopra li fondi de' Particolari. 1642. 14. Agosto T. 15. c. 263. t.

Costruzione di due Portelli di Legno dietro le Porte del Bondante dalla parte del Soprabondante per impedire, che l'Acque salse in tempi di estraordinarie escrescenze non entrino nell' Alveo in conformità di quelli alle Porte di Brondolo. 1646. 24. Novembre T. 16. c. 179. t.

Sopra supplicazione della Commissaria Correra, che essendo stato fatto un taglio sopra li suoi Beni trà Fusina, ed il Moranzan per costruirvi una mano di Porte da condurre li Fanghi in Bondante, essendo l'opera stata fatta dal Pubblico, ed anco risarcita, debba

nuova-

nuovamente rimetterſi a pubbliche ſpeſe. 1665. 5. Giugno T. 21. c. 148.

Gli Argini del Soprabondante debbano acconciarſi con la terra dell'eſcavazione dell'Alveo, come pure gli Arzeri della Seriola;

Non riducendoſi il Conſorzio degl'Intereſſati, ſia data facoltà al Magiſtrato per imponer, e far eſeguir le operazioni da' Particolari;

Siano indagati per via d'Inquiſizione li danni inferiti a' detti Arzeri per riferirlo in Collegio. 1677. 28. Luglio D. S. C. 11. c. 69.

Siano otturate le Porte piccole del Bondante, dovendo eſſer aperte per comodo della Navigazione quelle Grandi. 1684. 3. Giugno T. 25. c. 154. t.

Si levi Poliza d'Incanto per accomodar il Ponte, che attraverſa la Cavana del Bondante a Fuſina. 1684. 5. Giugno T. 25. c. 155.

Debbano coſtruirſi con li Fanghi degli Edificii quegli Arzeri, cioè prima quello dalla parte della Laguna, e poi l'altro verſo le Campagne, onde reſtino ſegregate le acque dolci, che non paſſino in Laguna, ed eretta una Paliſicata ſopra il Moranzan per l'effetto ſteſſo. 1687. 21. Aprile T. 26. c. 59. t.

S'intendino conſegnati gli Arzeri dall'una, e l'altra parte del Soprabondante, e Muſon alla Podeſtaria di Campo San Piero, eſſendo ſtati di preſente accomodati, onde il Pubblico non debba riſentirne più aggravio di ſorte. 1688. 26. Settembre T. 26. c. 158. t.

Poſſino li N. N. H. H. Marcelli far accomodar il loro Ponte Canale in Bondante. 1692. 21. Maggio T. 27. c. 120.

Siano con Fanghi di Laguna reſtaurati gli Argini del Soprabondante, e Ducaletto, dovendo li Particolari Intereſſati ſupplire alla ſpeſa dello ſcarico ſino al luogo del biſogno. 1695. 16. Giugno D. S. C. 13. c. 122. t.

Sia dalla Parte della Laguna con li Fanghi degli Edificii ſtabilito, e reſo valido l'Arzere del Bondante, e poſcia debba eſſer ingroſſato quello dalla parte de' Particolari. 1696. 23. Febraro T. 29. c. 45.

Reſti inteſtato il Canal del Bondante alle Porte per riſparmio alla pubblica Caſſa del dinaro, che ricercaſi a rinovare le medeſime, in forma però che occorrendo valerſi nuovamente del medeſimo per la Repoſizione de' fanghi, poſſa ciò con facilità pratticarſi, onde in tanto abbia il ſollievo la Laguna dalle Torbide, che vi ſi introducono, e ſi tolga l'adito furtivo a' Contrabandi. 1721. 11. Decembre D. S. C. 16. c. 42.

Il Magiſtrato avendo riconoſciuto, che tutto il profitto delle Porteſine del Bondante viene di correre a benefizio del Particolare, e l'aggravio ſopra la pubblica Caſſa oltre il mal uſo nel cuſtodirle, che ridonda a pregiudizio della Laguna, ſiano le medeſime deſtinate

all' Arte de' Burchieri con obbligo a questa di doverle mantenere a sue spese, e corrispondere in Cassa li Ducati 16. annui, dovendo il Magistrato estendere la relativa Terminazione.

Resta sospesa a' particolari la riscossione, ed altro, ascoltando tuttavia le ragioni, che venissero prodotte, portando a pubblica notizia l' intiero di quanto emerge. 1730. 23. Settembre D. S. C. 17. c. 137.

Ritrovandosi conveniente, in consonanza dell' investitura, che abbiano li Rappresentanti Rodoteo a conservarsi nel godimento della Rendita delle Portesine del Bondante, così quanto alla respettiva summa di Ducati 16. ò 28. all'anno sarà della virtù de' Savii, & Esecutori, informandone, e ricevendone il parere degli Avvocati Fiscali, di produrre il loro sentimento.

Ricusando l' Arte de' Burchieri di ricever sopra di se le Portesine suddette, resta stabilito, che la direzione delle medesime debba essere sotto l' ispezione del Magistrato, perciò nello studio di sollevare la Pubblica Cassa dal peso del loro mantenimento abbiano ad esser date in appalto, e resta rimesso l' andar diriggendo agli offerenti i suoi passi, studiando in questo maneggio il maggior pubblico vantaggio.

Tutto doverà esser compreso in esatta Terminazione, che sarà accompagnata per la pubblica approvazione. 1732. 16. Luglio D. S. C. 17. c. 180. t.

Accordato per anni 20. delle Portesine del Bondante in ordine a Decreto 16. Luglio passato con le condizioni espresse della consegna all' Appaltadore d' esse Porte, Vaso, e Casetta a stima de' Periti per restituirle al termine dell' Appalto parimente a stima.

Debba corrispondere annualmente in due rate alli Rappresentanti Rodoteo Ducati 28.

Doverà mantenere a sue spese un Custode.

Sia tenuto d' osservare, & eseguire la Tariffa al presente riformata. 1732. 2. Settembre T. 34. c. 3. t.

Preso dal Magistrato il parere degli Avvocati Fiscali per fissare alli Rappresentanti Rodoteo l' assegnamento della Rendita delle Portesine del Bondante, formata la Terminazione, e Tariffa nel proposito, restano in cadauna loro circostanza approvate, e sarà del zelo del Magistrato, che riportar debbano l' intiera esecuzione. 1732. 30. Settembre D. S. C. 17. c. 192.

CAPO

CAPO QUARTO

ARTICOLO PRIMO.

ZERO, DESE, E MARSENEGO.

LImitazione della quantità d'Acque da esser data alli Molini di Levada sul Zero delli N. N. H. H. Contarini per lavoro d' una sola Roda, ed in consonanza alla deposizione de'Periti. 1559. 5. Ottobre T. 3. c. *66.* & t.

Debbano intestarsi li Fiumi Zero, Dese, Marzenego, Muson, e Brenta vecchia. 15*6*i. 31. Maggio C. A. C. 4. c. 13. t.

Resti remossa la deposizione di Guglielmo de Grandi circa la Livellazione de'Molini del Fiume Marzenego, udite le parti, dovendo effettuarsi l'escavazione del Fiume stesso, e del Dragonzolo per interesse della Laguna. 1577. 4. Novembre T. 5. c. 10.

Il Podestà, e Capitanio di Mestre debba far escavare il Fiume Dese, dovendo contribuire a tal opera tutte le Ville del Mestrino, e quelle del Trevisano da Treviso in giù. 1587. 31. Luglio D. S. C. 5. c. *93*. t.

Uno de'N. N. H. H. Esecutori debba andar sopraluoco del Fiume Marzenego per riconoscere le contrafazioni de'Molinari, e formare diligente processo. 1588. 25. Agosto T. *6*. c. 25. t.

Sia incaricato l'Esecutor, che ha il carico sopra li Fiumi, di trasferirsi al Dese per far ridurre tutti li Molini in esso esistenti al loro antico, e giusto Livello. 1588. 15. Settembre D. S. C. 5. c. *94*.

Incarico al Magistrato di rilasciare commissioni alli Reggimenti, nei Territorii de'quali scorrono li Fiumi Zero, e Dese, di farli escavare in buona forma, e ridurre li Molini al giusto Livello, dovendo contribuire a tal opera tutte le Ville del Mestrino, e tutte quelle da Treviso, in quà, facendosi la compartita del Cavamento. Le diferenze siano decise dal Magistrato medesimo. 158*9*. 21. Novembre D. S. C. *6*. c. 3. t.

Le Ville di Trevisana da Treviso in quà, che ritraggono benefizio dall'escavazione del Fiume Zero, debbano per essa contribuire la loro tangente. 15*92*. 10. Ottobre D. S. C. *6*. c. 20.

Sia intestato il Fiume Zero nella Villa di Levada, e condotto con un taglio in altra parte. 1597. 13. Luglio T. 8. c. 10. t.

Gl'Interessati della Serva siano tenuti pagare il Campatico del Zero imposto l'anno 15*96*. con le forme come nell'Atto seguito udite le parti. 1603. 11. Luglio T. *9*. c. 178. t.

 Elezio-

Elezione d'Esattore del Campatico imposto per l'escavazione del Zero con la mercede di 35. per cento delle pene. 1605. 8. Febraro T. 10. c. 28. t.

Il N. H. Zustinian Escutor debba conferirsi sopraluogo nelle Ville di S. Bughè, Preganzuolo, S. Vidal, e S. Trovaso con li Periti necessarii a vedere, e riferire come nella Terminazione di 29. Novembre 1606., ed altre in materia del Fiume Zero, e Serva. 1608. 22. Settembre T. 10. c. 180. t.

Essendo stato escavato il Fiume Dese in vigor delli Decreti 1587., e 1589., e dovendo ridursi li Molini alli loro giusti Livelli, debba rilasciarsi intimazione a cadauno de' Patroni, perche dentro il Mese di Settembre, abbino intieramente eseguito quanto nella Deposizione de' Periti viene rappresentato. 1627. 21. Agosto T. 14. c. 39.

Si eseguisca l'escavazione del Fiume Dese in conformità del practicato l'anno 1626., nè debbano esser astrette le Ville del Trevisano, se non da Treviso in quà, come resta prescritto dalla Parte 1589. 1639. 3. Agosto T. 15. c. 164.

Essendo in pericolo iminente, che le Acque del Marzenego con la sua escrescenza si portino ad allagare il Territorio Mestrino, sia fatto un Taglio nell'Osellino in sito proprio, come è stato prattica-to altre volte per scolare l'acque stesse, e ciò per giorni trè. 1649. 4. Giugno T. 17. c. 8. t.

L'Escutor Ruzzini sopraloco alle parti del Zero faccia eseguir nella Villa di Levada la clausura ordinata nella Terminazione 28. Decembre passato principiando dal Canton delle Terre di ragion della Chiesa, overo Ospitale di S. Antonio di Treviso nel luogo detto il Casteletto lontano di dove il Zero entra nel Sile pertiche 45.

Debba l'intestadura esser grossa pertiche cinque, alta sopra il piano del Paludo piedi cinque, come nel Dissegno, ed altre operazioni in consonanza della Terminazione estesa dal Magistrato, che viene approvata. 1660. 9. Decembre D. S. C. 9. c. 93. t.

L'affare del Molino del N. H. Contarini sul Zero resti rimesso al Magistrato Acque, perche fatto riflesso all'introduzione del Sile nel medesimo Fiume possa deliberare quello fosse stimato più proprio. 1662. 28. Luglio D. S. C. 9. c. 111. t.

Per l'escavazione del Fiume Dese. 1670. 2. Agosto D. S. C. 10. c. 121.

Resta approvata la Terminazione di 21. Agosto del Magistrato attinente il modo di facilitare il cavamento del Fiume Dese. 1677. 18. Settembre D. S. C. 11. c. 72. t. V. Proclama 30. Ottobre susseguente.

Per la Revisione delle inondazioni prodotte dal Marzenego sia spedito un N. H. Escutor, quale abbia autorità di far rimetter al

segno

ſegno limitato i Livelli de' Molini alterati, e paſſar a caſtighi contro li traſgreſſori, tenendo in viſta ciò, che fù deliberato l' anno 1656. 9. Marzo, e Terminazione 1657., alle quali &c. 1678. 20. Giugno D. S. C. 11. c. 95.

Si ſpediſca un Eſecutore ſopra il Fiume Marzenego per far ridurre li Livelli de' Molini alle giuſte miſure, & a norma del preſcritto dal Decreto 1656., e Terminazione 1657. 1678. 28. Luglio D. S. C. 11. c. 95.

Debba farſi l'eſcavazione del Deſe, & eſſer pagato il Campatico impoſto, intendendoſi ſottopoſte le Ville deſcritte nella Terminazione, e doverà poi ogn'anno eſſer cavato da chi s'aſpetta dalle Ville obbligate per la contingente porzione a norma delli Decreti 1587. 1588., e 1589. 1681. 9. Gennaro T. 25. c. 14. t.

Per la regolazione del Zero ſiano ſpediti dal Magiſtrato Acque quei ſoggetti, che crederà neceſſarii con l'aſſiſtenza del Dottor Montanari per riconoſcere le Livellazioni, e rilevare la ſpeſa occorrente per condurre il detto Fiume nel Sile. 1687. 3. Giugno D. S. C. 12. c. 135.

Il Marzenego debba eſcavarſi a quella profondità, e latitudine, che ſarà conoſciuta neceſſaria, con che reſtino da per tutto levati gli impedimenti di Roſte, Pali, Coronelle, Marezane, Serragli de' Peſcatori, ed altro, come pure regolati tutti i Livelli de' Molini in conſonanza al decretato. 1696. 27. Settembre D. S. C. 13. c. 144. t.

Circa l' eſcavazione, e pregiudicio de' Molini. 1698. 10. Maggio D. S. C. 13. c. 186.

Debbano otturarſi tutte le aperture, per le quali s' uniſcono l' acque del Sile in Zero, e particolarmente al Ghebbon, ò ſia Zeron in Villa di Levada, come pure chiuderſi le Rotte nel naſcimento del Sile, obbligando li Poſſeſſori di quei Fondi ad inarzerar quella parte del Sile, di cui ne aveſſero il debito, così che non s' uniſca con detto Zero, tagliandoſi ogni Atto, che dal Magiſtrato de' Beni Inculti foſſe ſtato formato in queſto propoſito.

Siano fatti eſcavare li tre Fiumi, Zero, Deſe, e Marzenego tanto da' Poſſeſſori de' Beni, che de' Molini.

Si rimettino alle debite miſure tutti li Molini, che eſiſtono ſopra eſſi Fiumi giuſto la Terminazione Zorzi 1533., e Decreto 1656., con la riforma de' loro Stramazzi, ò ſian Livelli in quella diſtanza, ed altezza, che reſtò comandata dal Decreto 1679. 1707. 22. Giugno D. S. C. 14. c. 161. t.

Un N. H. Eſecutor ſia ſpedito ſopra il Terraglio per riconoſcere, ſe da' Molini, ò da altre cauſe derivino li pregiudizii a quella regia tanto frequentata ſtrada, incontrando li Livelli de' Molini del Zero, Deſe, e Marzenego. 1705. primo Agoſto D. S. C. 14. c. 144. t.

Per ſollevare il Terraglio dalle inondazioni, e per rimettere li Molini

lini al loro giusto livello, sia fatta l'escavazione de' Fiumi Zero, Dese, e Marzenego. 1708. 3. Maggio D. S. C. 14. c. 188. t.

Condanna a' Monari sopra il Zero per le contrafazioni da loro pratticate. 1708. 22. Agosto T. 29. c. 76.

S'approva l'eseguito rispetto al Sile, perchè non passi nel Zero, e si eseguisca l'escavazione del Dese, e Marzenego, onde ne resti il Terraglio sollevato dalle continue allagazioni. 1709. 17. Maggio D. S. C. 15. c. 4.

Essendo seguita la demolizione di cinque Molini sopra il Fiume Zero, per essecuzione del Decreto 13. Settembre corrente, sia fatto passare al Magistrato de' Beni Inculti per partita di Banco l'importar del Capitale, e soldi per Lira delle Investiture d'essi Molini, da essere consignato a' Patroni de' medesimi per loro rimborso. 1714. 27. Settembre T. 30. c. 30.

Fatta rinovazione di Proclama del Magistrato per l'esecuzione pontuale degli Ordini altre volte promulgati da osservarsi pontualmente a divertimento dei gravissimi sconcerti ne' Molini del Marzenego, ed altri Fiumi restano li Proclami medesimi approvati. 1728. 18. Settembre D. S. C. 17. c.

Rendendosi per molti pubblici, e privati oggetti necessaria l'escavazione de' Fiumi Zero, Dese, Osellino, Serva, e Marzenego, resta con sedeci importanti Capitoli fissata la maniera dell'operazione a peso degli interessati. 1731. 13. Aprile T. 33. c. 130. approvazione di detti Capitoli. 1731. 5. Maggio D. S. C. 17. c.

Per detta operazione rendendosi indispensabile il getto d'un Campatico, debbano gl' interessati ridursi dentro il Mese corrente. 1731. 10. Maggio T. 33. c. 137. t.

A motivo della escavazione del Fiume Dese ne' siti indicati sia gittato un Campatico nel Circondario rilevato in Catastico per la summa di Ducati 2000. 1731. 8. Agosto T. 33. c. 147. t. vedi 27. Settembre ibidem c. 153.

A peso degl' Interessati sia eseguita l'escavazione del Fiume Zero ne' siti bisognosi indicati, e con le regole estese dal Proto. 1731. 18. Gennaro T. 33. c. 165. t.

Sia proseguita l'escavazione del Fiume Zero nelle maniere, e nei siti indicati. 1732. 20. Agosto T. 33. c. 190. t.

Riferirà il Magistrato li suggerimenti dati da' Periti per la diversione dalla Laguna delli Fiumi Zero, Dese, e Marzenego, aggiungendo quali, e quanti scoli d'acque dolci capitano in Laguna, & alli Porti, e con quali permissioni, e titoli. In Comissione de' Savii. 1732. 8. Settembre C. 17. c. 194.

ARTI-

ARTICOLO SECONDO.

STRADA DEL TERRAGLIO.

LA Strada di Meſtre ſino al Ponte verſo il Terraglio, e quella contigua verſo Noale ſiano accommodate di Saſſi per due Carizade, ed il reſto di buon Terreno;

Quella parte del Territorio di Meſtre, che eſiſte verſo Noale, e Treviſo contribuir debba ſoldi due per campo a debito de' Patroni tanto eſenti, che non eſenti;

Le Carrozze da nolo ſoldi quattro per cadauna nell' andar, e ritorno;

Li Carri d' altri Territorii ſoldi quattro per uno ut ſupra, e la Podeſtaria reſti obbligata alle Condotte neceſſarie. 1597. 31. Luglio D. S. C. *6.* c. *61.*

La ſtrada di Meſtre, che và dalla Porta ſino al Terraglio, ſia accomodata, dovendoſi laſtricare dalla parte di mezo giorno con pietre grandi di Liſpida, così che ſerva a due Carrizate, ed il rimanente di Rovinazzi;

Li Poſſeſſori de' Beni tanto verſo Noal, che verſo Treviſo paghino ſoldi 2. al Campo tanto eſenti, che non eſenti;

Impoſizione alle Carrozze da Nollo, Carri, e Carrette di Nolleggio di ſoldi 4. nell'andar, come al ritornar. 1618. 8. Novembre D. S. C. 7.

Per l'acconcio di detta ſtrada ſia impoſto Campatico di ſoldi 10. per Campo in vece delli ſoldi due, e nel reſto ſia eſeguito il Decreto ſuddetto. *1619.* 23. Luglio D. S. C. 7. c.

Scrittura dei Delegati in materia di ricavar l' Alveo vecchio dell' Oſellino, e la ſpeſa ſia fatta da' particolari col mezzo di Campatico *1628.* 24. Giugno C. 7. c. 148.

Sia ſpedito un N. H. Eſecutor ſopra il Terraglio per riconoſcere, ſe da' Molini, ò da altre cauſe derivino li pregiudizii a quella reggia tanto frequentata ſtrada, incontrando li Livelli de'Molini del Zero, Deſe, e Marzenego. 1705. primo Agoſto D. S. C. 14. c. 144. t.

Per sollevare il Terraglio delle inondazioni, e per rimettere li Molini al loro giuſto Livello, ſia fatta l' eſcavazione de' Fiumi Zero, Deſe, e Marzenego. 1708. 3. Maggio D. S. C. 14. c. 188. t.

S'approva l' eſeguito circa le operazioni effettuate riſpetto al Sile perche non paſſi nel Zero, e ſi eſeguiſca l'eſcavazione del Deſe, e Marzenego, onde reſti il Terraglio ſollevato dalle continue allagazioni. 1709. 17. Maggio D. S. C. 15. c. 4.

Debba

Debba ſpedirſi un N. H. Eſecutor a rimovere le cauſe, che così altamente dannificano il Terraglio, in modo che ſi riduca, e riponga in buona, e valida conſiſtenza la ſtrada ſteſſa. 1712. 10. Novembre D. S. C. 15. c. 41. t.

Dalla Viſita del N. H. Loredan Eſecutor non ſolo ſpiccano le operazioni già effettuate per levare l'unione tanto pregiudiciale del Sile con il Zero, ma riſſultando cauſa principale dell'allagazione li Molini ſopra d'eſſo eſiſtenti;

Reſta perciò deliberato, che li cinque Molini di tre Rode eretti ſopra il Fiume ſteſſo dopo l'anno 1664. ſenza le neceſſarie informazioni del Magiſtrato alle Acque ſiano rimoſſi, e demoliti col riſarcimento agl'Intereſſati della ſumma di Ducati 1814. per le loro Inveſtiture sborſati, e ciò con il denaro di ragion del Campatico d'eſſo Zero. 1714. 13. Settembre D. S. C. 15. c. 71.

Magiſtrato faccia tradurre de'Rovinazzi per l'accomodamento della ſtrada del Terraglio e dell' altra da Meſtre a Miran, ben intendendoſi con il Podeſtà, e Capitanio di Treviſo. 1719. 13. Aprile D. S. C. 15. c. 150. t.

Sopra l'iſtanze prodotte dagl' Intereſſati ne' Molini diſtrutti ſopra il Zero, reſti impartita facoltà al Magiſtrato d'udire le ragioni, che intendeſſero d'addurre. 1719. 20. Gennaro D. S. C. 15. c. 166. t.

Il Magiſtrato informi ſopra le operazioni ſi poteſſero introdurre dirette all'aggiuſtamento del Terraglio, sì per le baſſe, che in eſſo eſiſtono, che per tenere lontane le acque, che lo inondano. 1723. 7. Decembre D. S. C. 16. c. 137.

Demoliti già li cinque Molini, che erano ſopra il Fiume Zero in ordine al Decreto 1714. creduti in all' ora cauſa delle frequenti inondazioni del Terraglio, Individuatoſi il motivo in preſente con il ſopraluogo del N. H. Malipiero, e Relazioni del Matematico Zendrini, quale ſuggerendo li compenſi, che crede opportuni trattati difuſamente, e riſtretti poſcia dalla ſua cognizione, e ridotti a ſette Capitoli eſteſi, all'adempimento de'quali ſi offeriſcono gli Intereſſati col proprio dinaro per eſſerne riſarciti;

Sia rimeſſo l'affare al Magiſtrato, da cui ponderati li ſuddetti Capitoli ſotto li rifleſſi, e tolte l'oblazioni, e condizioni eſibite dagl' Intereſſati ne'Molini nel Coſtituto loro 1723. 27. Settembre eſtenderà quella Terminazione, che riputerà giuſta, ed opportuna da eſſer approvata dal Senato, non lontano di permettere la reedificazione de'Molini, come ſopra diſtrutti, ottenute che ſi abbino l'opere, come furono dettate, e che foſſero anche di nuovo aggiunte. Dovendo premetterſi il ſopraluoco, e laudo d'uno de'N. H. Eſecutori, ed eſperimentata in fine che ſia la diverſione delle inondazioni ſul Terraglio, e adjacenti campagne. 1725. 12. Maggio D. S. C. 16. c. 186.

Prescrizione delle operazioni da farsi dalli Possessori de' Molini sopra il Zero, che furono demoliti a motivo delle inondazioni del Terraglio sopra l'istanza delli tre Interessati, che debbano eseguire l'opere contenute nei sette Capitoli del Matematico Zendrini, quali effettuate giusto al Decreto, adesso per all'ora sia permessa a' medesimi la rifabrica de' loro Molini, vedi li Capitoli. 1726. 26. Settembre T. 32. c. 106.

Resta approvata la Terminazione estesa dal Magistrato per darsi mano ai lavori, onde divertir l'acque sopra il Terraglio;

Con la condizione però espressavi, che non abbia a principiarsi il lavoro de' Molini, se non saranno prima terminate, visitate, e laudate le decretate operazioni; E sarà parte del Magistrato procurare un espediente valido al mantenimento. 1726. 10. Ottobre D. S. C. 17. c. 3.

Resti a peso degl' Interessati de' Molini sopra il Zero il mantenimento delle operazioni suddette concretate, ed eseguite alle parti del Terraglio. 1727. 8. Luglio T. 32. c. 135.

Adempite le operazioni dagl' Interessati de' Molini per lo rifacimento de' medesimi, onde siano ovviati li pericoli di nuove inondazioni al Terraglio, resti permessa la nuova loro rifabrica, ed approvata la Terminazione diretta alla conservazione de' Scoli, e mantenimento delle altre operazioni, e lavori;

Prima dell' uso de' Molini stessi siano stabiliti li Stramazzi, e Livelli con giuste, e fisse misure, dovendo il Magistrato d'anno in anno spedire un Esecutore sopraluogo ad osservare, se vi fossero alterazioni;

Per le parti basse ancora del Terraglio doveranno raccogliersi li suggerimenti del Matematico per difenderle, e garantirle dall'escrescenze del Dese. 1727. 19. Luglio D. S. C. 17. c. 37.

Approvazione dei Livelli posti col sopraluoco del Matematico Zendrini alli Molini suddetti, perche siano eseguiti, e pontualmente conservati. 1727. 30. Luglio T. 32. c. 14.

Stabiliti li Livelli, e segni fissi alli Molini sopra il Zero in ordine al Decreto 19. Luglio, Terminazione 30. detto tanto alli tre rimessi, quanto agli altri esistenti per avanti, sia con Proclama pubblicato, che non possano da chi si sia esser alterati, mà sempre mantenuti, e conservati nelle misure stesse dichiarite, e da' segni stabili circoscrite sotto le pene espresse. Proclama. 1727. 22. Agosto.

Formata dagl' Interessati ne' Molini una Chiavica nel fosso a Ponente del Terraglio verso la Casa Vanest, affine che le acque del Dese non passino nel Zero, doverà in tempo di Magre rimaner aperta per comodo di quegli abitanti, e chiusa in tempo di piene, ed essere perciò custodita. 1727. 10. Settembre T. 32. c. 145. t.

A compenso de' disordini, che cospirano ad interrompere l'ac-

conciamento del Terraglio, sarà parte del Magistrato ben intendendosi col Podestà, e Capitanio di Treviso d'invigilare la Condotta annuale delle 1500. Bene di Giara riposta la metà al sito inferiore della Roncinella, e l'altra metà nelli due già addittati luoghi;

Doveranno esser tenuti li Villici, Comuni, e Podestariani tanto esenti, che non esenti, alle condotte, perche non manchi questo Materiale sì necessario, ed esenziale. 1728. 26. Maggio D. S. C. 17. c. 67. t., e adi detto Ducale al Reggimento di Treviso.

Trovato giusto d'annuirsi allo ristabilimento del Molino da due Rode sul Zero in Villa di Mogian distrutto nell'occasione del Decreto 13. Settembre 1714., doverà preceder l'esborso delli Ducati 500. B. V., e le operazioni per la sua rinovazione siano visitate, e laudate;

Debba concorrere con gli altri alla conservazione de' Lavori, e resti soggetto a quanto per gli altri fù prescritto;

Succedendo pur troppo frequenti l'allagazioni sul Terraglio, sarà cura del Magistrato esaminare d'onde provengano, se l'ordinazioni prescritte s'eseguiscano, se siano sufficienti, e quali ulteriori provedimenti convenissero stabilirsi. 1729. 15. Decembre D. S. C. 17. c. 111. t.

ARTICOLO TERZO

QUATTRO FIUMI.

Elezione di 12. Nobili del Conseglio di Pregadi, otto de' quali s'intendino ordinarii, e gli altri quattro di rispetto, quali uniti alli Savii, ed Esecutori debbano provedere alla regolazione della Piave, Marzenego, Dese, Zero, Sile, e Meolo per beneficio, e solievo della Laguna. 1620. 24. Luglio D. S. C. 7. c. 102.

Dovendo entrar li 4. Fiumi nell'Alveo dismesso della Piave;

Linee stabilite per la Regolazione. 1639. 18. Febraro D. S. C. 8. c. 39. t.

Per la Condotta dei 4. Fiumi a sboccare lontani dalla Laguna nell'oggetto di rimovere li pregiudizii alla medesima, prima di devenire all'esecuzione d'una sì grand'opera, doveranno prepararsi li mezi per ottenerne l'intento, e sarà parte del Magistrato di procurare da' Rettori della T. F. per ove scorrono essi 4. Fiumi di aver le notizie intorno il metodo da tenersi, onde stabilir il Circondario de' contribuenti, e poi si spediscano li Periti, a circoscrivere i ter-

mini del Circondario con lo riparto del peso a' contribuenti. 1667. 11. Giugno D. S. C. 10. c. 48. t.

Doverà eleggersi un N. H. con titolo di Proveditor sopra il Circondario de' 4. Fiumi per formare un distinto sistema da condurre li medesimi nell'Alveo Vecchio di Piave, come fù deliberato. 1667. 30. Luglio D. S. C. 10. c. 56. t.

Sia destinato al Proveditor eletto un Cancellier, e Periti occorrenti per effettuare le commissioni ingiontegli. 1667. 23. Agosto D. S. C. 10. c. 61.

Si pubblichi il Catastico formato dal Proveditor di tutti gl' interessati, e dal Magistrato, ed Aggionti resti ultimata questa Regolazione tanto importante. 1668. 14. Agosto D. S. C. 10. c. 74. t.

Debba pratticarsi la decretata linea stabilita dal Marzenego in Dese, dal Dese in Zero, e dal Zero in Sile inoltrandosi per questo lo spazio di Miglia 4. sotto le tre Palade, e di là verso l'Argine di S. Marco, potendo servire nella parte bassa anche per Linea di Conterminazione. 1670. 17. Ottobre D. S. C. 10. c. 126. t.

Si dia principio all'Escavazione del basso, cioè verso la Piave, e per la spesa regolandosi sul pratticato nell' anno 1642. doveranno soccombere li Territorii della T. F. per un terzo della stessa. 1671. 2. Maggio D. S. C. 10. c. 148.

Sia fatta la Compartita alla T. F. per un terzo della spesa, e per gli altri due terzi poi del dispendio, che si ricerca, sarà per uno obbligata questa Città, e Dogado, Monasterii, ed Università, e per l'altro si raccolga per via di Campatico, come seguì l' anno 1642. per la regolazione della Piave. 1671. 24. Ottobre D. S. C. 10. c. 161. t.

Comparto della spesa per la diversione suddetta tanto in T. F., che in questa Città, e sopra li Beni dentro la Linea de' Cavamenti. 1672. 12. Marzo D. S. C. 10. c. 166.

Stando a cuore del Senato la premura, che s' introduchino nell' Alveo Vecchio della Piave li 4. Fiumi, che ora sboccano in Laguna, ne attende sentire l'effetto, perche la stessa resti esente dai pregiudizii. 1672. 4. Giugno D. S. C. 10. c. 174.

Approvazione della Tansa gettata per le operazioni da effettuarsi della regolazione de' 4. Fiumi, si per la T. F., che per il Campatico. Quanto alla Città, e Dogado debba il Magistrato informare le summe entrate in Cassa l'anno 1652. per la Gravezza de' grossi per ducato. 1672. primo Luglio D. S. C. 10. c. 175.

Regolazione del Campatico de' Beni obbligati, cioè nella parte attinente li Campi Prativi, per quali debbano pagarsi grossi 12. al Campo, e per li Vallivi sei, rimanendo per altro approvato il Decreto 4. Giugno. 1672. 13. Luglio D. S. C. 10. c. 175. t.

Per l'altro terzo della spesa aspettante alla Città sia gettato un

grosso per ducato sopra gli affitti per anni cinque. 1672. 3. Novembre D. S. C. 10. c. 183. t.

Per l'esazione del grosso per ducato imposto alla Città per anni cinque sia eletto per ogni Contrada un N. H., ed un Cittadino, che non possedino in essa alcun stabile, e uniti con quel Piovano prendino in nota tutti gli Stabili, facendosi mostrare le locazioni. 1672. 26. Novembre D. S. C. 10. c. 185. t.

Nova proposta circa le Linee per la regolazione de' 4. Fiumi. 1672. 18. Gennaro D. S. C. 10. c. 185. t.

Resta col nome del Signor Iddio stabilito di trasportar la Linea per condur il Sile in Piave nell'ultima inferiore più bassa novamente proposta, e diriggerla per l'Alveo del Siletto nell'Alveo Vecchio della Piave medesima. 1673. 2. Agosto D. S. C. 11. c. 2. t.

Sia dato principio all'escavazione del nuovo Taglio del Sile dalla Parte di Piave;

Per continuare l'escavamento del Taglio dopo arrivati al Lanzon doverà proseguirsi l'operazione dello stesso con nuova Linea retta, che riuscirà media trà le due proposte del Lanzon, e del Siletto;

Sia pur formato un diligente Catastico de' Beni per liquidare quelli di pubblica ragione, che si trovassero situati nella parte superiore al cavamento stesso;

Doverà il Magistrato con l'opinione de' Periti destinare il loco da situar le Porte, che devono eriggersi. 1674. 16. Maggio D. S. C. 11. c. 116.

Stante il fondo saldo, che esiste nell'Alveo Novo del Sile, che si và escavando, sia redotta la sua profondità in piedi sei in vece delli cinque decretati. 1674. 6. Ottobre D. S. C. 11. c. 15.

Siano situate le Porte del Sile in bocca di Valle in vicinanza, ed in parte opposta al novo cavamento. 1677. 18. Marzo D. S. C. 11. c. 39. t.

Non potendosi escavare con Badiloni tutta la superficie dell'Alveo dalla parte situata trà Piave, e Livenza sia abbracciato il raccordo di far nel mezo dell'Alveo una Canetta della larghezza, lunghezza, e profondità suggerita. 1677. 15. Maggio D. S. C. 11. c. 67.

Resta dichiarito quanto alla contribuzione prescritta nel Decreto 24. Ottobre 1671., che si intendano obbligati alla medesima gravezza tutti sottoposti, cioè esenti, e non esenti, privileggiati, e non privileggiati niuno eccettuato;

Vadi proseguendo il Magistrato alle Acque le proprie diligenze, e siano anche obbligati li Padri Certosini del Montello. 1678. 30. Aprile D. S. C. 11. c. 91. t.

Sia trasmessa al Magistrato la Relazione del N. H. Escutor, con l'altra del Dottor Montanari circa le operazioni da effettuarsi per la Regolazione de' 4. Fiumi, perche dal Magistrato, ed Aggionti si versi sopra le medesime;

Resta pure incaricato ad eseguire le Leggi nel punto gelosissimo; che non vi siino culture entro la Conterminazione della Laguna. 1682. 11. Marzo D. S. C. 12. c. 2.

Debbano ultimarsi le operazioni al Sile, formandosi l'intestadura dirimpetto la passaggia di sopra l'Osteria di Cà Dolfin. 1683. 5. Giugno D. S. C. 12. c. 6. t.

S'eseguisca col nome del Signor Iddio l'intestadura del Sile, e si deliberi la fabrica della Casa, e si pongano le Porte nel Vaso, restando approvata la Tariffa delle medesime. 1683. 21. Luglio D. S. C. 12. c. 10.

Terminata l'opera delle Porte del Sile resta impartita facoltà al Magistrato di fare anco le Porte del Sioncello per comodo della Navigazione. 1684. 11. Marzo D. S. C. 12. c. 16. t.

Informi il Magistrato in quale stato si ritrovi l'affare delli 4. Fiumi, e particolarmente Zero, e Dese: quello si vadi in esso avanzando: quale de medesimi sii più facile di ridurre nel Sile: e la spesa in ciò si richiedesse a lume delle conferenti deliberazioni. 1685. 14. Febraro Ordine degl'Eccellentissimi Savii &c. C. 12. c. 77.

Si getti un Campatico per la spesa fatta dal Pubblico nell'escavazione del Sioncello. 1686. 11. Maggio D. S. C. 12. c. 83.

Siano esaminati li Livelli delli Fiumi Zero, Dese, e Marzenego con previa osservazione, quali, e quanti Molini esistono in essi Fiumi, da chi possessi, come investiti, e quali danni derivino da essi. 1698. 20. Decembre D. S. C. 14. c. 3.

Resta incaricato il Magistrato unitamente con gli Aggionti d'ultimare l'opera della Regolazione de'4. Fiumi. 1699. 9. Maggio D. S. C. 14. c. 14.

Resta permesso al Magistrato Acque in deficienza del numero degli Aggionti alle Fiumare nell'esame della diversione delle Acque dolci dalla Laguna, di valersi di altri N. N. H. H., che siano stati Savii in esso Magistrato. 1699. 29. Agosto D. S. C. 14. c. 29. t.

Adempita con tanta pubblica spesa l'operazione di mettere il Sile in Piave Vecchia con l'idea di farvi pure passare li tre Fiumi Zero, Dese, e Marzenego, riferisca il Magistrato in quale stato s'attrovi l'affare, e ciò, che manca per renderlo completo;

Spieghino le cause, per cui sin ora resti arenato l'effetto, e se da tale ritardo ne siano derivati pregiudizii;

Quanto rilevi la spesa occorsa, e quanta ne manchi alla perfezione dell'opera stessa;

Quali assegnamenti siano stati destinati, e se questi vengono pontualmente esatti. 1703. 29. Novembre D. S. C. 14. c. 105.

Doverà il Magistrato rappresentare quanto gli fù comesso per la diversione dei trè Fiumi Zero, Dese, e Marzenego in ordine al Decreto 29. Novembre 1703. 1704. 23. Agosto D. S. C. 14. c. 117. t.

S'appro-

S'approva l'operato circa le inteſtadure, e Palificate al Zeron; ed otturazione delle rotte negli Argini del Sile in Villa di Levada, ed eſſerſi inteſtati li Foſſi, per cui ſcorreva il Sile in Zero;

Lo ſteſſo pure per il Campatico gettato di Lire 4. il Campo per l'eſcavazione del Zero, e con l'obbligo alli Molini del cavamento di pertiche duecento;

Sia coſtrutto un Argine di pertiche numero 900. dove hà il principio la ſorgente del Sile, e reſtaurato l'altro di Pertiche 300. dove eſſo Fiume comincia a rimaner incaſſato;

E come il carico delle Pertiche 900. di argine doverebbe cadere a peſo di due, ò tre Poſſeſſioni, ſia dal Magiſtrato ſecondata l'intenzione delli Preſidenti del Zero di concorrere con qualche porzione diſcreta, e quello terminato reſti conſegnato a' Poſſeſſori de' Beni per mantenerlo.

Sollecitерà anche l'eſcavazione del Deſe, e Marzenego, perche reſti il Terraglio libero affatto dalle allagazioni. 1709. 17. Maggio D. S. C. 15. c. 4.

CAPO

CAPO QUINTO
ARTICOLO PRIMO.
FOSSETTA.

INcarico al Depositario in Cecca di somministrare il dinaro necessario al Magistrato Acque da impiegarsi nell'escavazione del Canal della Fossetta;

Sia dal Magistrato fatta eriggere una Palada in bocca di detto Canale, imponendo per contribuzione alle barche picciole, e Gondole soldi otto, alle Peote soldi dieci, e dodeci alle Barche Grosse per la pubblica reintegrazione del dinaro speso, assegnandosi il di più a beneficio di detta escavazione. 1635. 25. Settembre D. S. C. 8. c. 6.

Rilevato il bisogno d'escavazione del Canal della Fossetta, e la prattica tenuta nel 1635. per adempirla, tendendo una tal operazione alla facilità, e comodo del passaggio, si che promove il publico, e privato servizio, resta impartita facoltà al Magistrato, previo il Calcolo della spesa, d'imponer un aggravio proporzionato al passaggio d'ogni Barca. 1721. 3. Maggio D. S. C. 16. c. 19.

Il Magistrato informi sopra la Lettera del Luogo Tenente d'Udine nel proposito d'esso Canale. 1721 28. Maggio D. S. C. 16. c. 21.

Espone quel Reggimento, che sin nell'anno 1635. si decretò l'escavazione del Canale, e somministrò la spesa occorsa il Depositario in Cecca;

Per la reintegrazione poscia della Cassa fù eretta una Palada in detto Canale, ed imposto l'aggravio per il transito ad ogni Barca, e questa nuova imposta fù aggiunta oltre le altre, che vi erano;

Corse in affitto sin l'anno 1693., e ne successe poscia la vendita, quantunque era dote d'esso Canale per renderlo escavato, ne resta hora impedito dagl'interrimenti il transito, onde esigge pronto ripiego. 1721. 28. Maggio D. S. C. 16. c. 24.

Sia escavato il Canale della Fossetta, e per la spesa necessaria si ripartisca la summa di Ducati 1000. alli Traghetti, e Corrieri, ed altri, e per il di più sarà proveduto con Ballotazione;

Il Magistrato invigilerà, se si potesse ritraere qualche summa da'Beni fruttanti nell'adjacenze del sopradetto Canale. 1721. 18. Settembre D. S. C. 16. c. 38. t.

Dovendosi in esecuzione del decretato escavare l'Alveo della Fossetta,

ſetta, ſia gettata la Tanſa per una volta tanto ſopra le Fraglie dei Traghetti, Corrieri, Palada, e Beni laterali con le miſure preſcritte. 1721. 22. Gennaro T. 31. c. 134.

Reſti approvata la Terminazione eſteſa per l'impoſizione inſerviente all'eſcavazione della Foſsetta;

Quanto al ſuggerimento del Magiſtrato d'eſtendere l'eſcavazione anche per li Canali di Meolo, e Foſsa Vecchia, ſi rimette il punto della Scrittura al Magiſtrato de'Beni Inculti per incaricare li Preſidenti di darvi ſollecita mano col getto de' Campatici opportuni. 1721. 22. Gennato D. S. C. 16. c. 45.

Sia approvata la Terminazione accompagnata con Srittura 28.corrente, rejetta l'altra precedente nel propoſito, non dovendo mai eſſer admeſſi contro il pagamento, ò per qualunque ritardo, Atti, ò Preteſe, ſe non previo il depoſito, come diſpongono le Leggi. 1721. 29. Gennaro D. S. C. 16. c. 46.

ARTICOLO SECONDO.

PIAVE, E LIVENZA.

SIa fabricato un Muro a Nerveſa, dove eſce la Piave dalli Monti, come fù fatto da' Signori di Carrara, per difendere la Città di Treviſo, e Caſtelle, e di ſotto il Muro ſuddetto vi ſi erigga un Arzere. 1534. 7. Marzo C. A. C. 2. c. 23. t.

Sia coſtrutto un Arzere dalla parte di Venezia, che principiar debba dal Ponte di Piave, e s' eſtenda ſino alla Cava di Caligo, reſtando proibito l'abbaſſarlo, ò dirrocarlo in qualſiſia modo; e perchè non ſi fermi l'acqua piovana tra l'uno, e l'altro Arzere, ſiano fatti delli Scoladri con le ſue porte. 1534. 7. Marzo C. A. C. 2. c. 25.

Tutte le opere perſonali, che ſi faranno per il Fiume della Piave per deliberazione del C. A. ſiano fatti per li Diſtrettuali de' Luoghi compreſi nelle deliberazioni in tal propoſito, e le ſpeſe, dove occorre dinaro per eſſere contribuzione Reale, debbano farſi per la Città di Treviſo, e Civiltà, e Caſtelle, ed altri luoghi, come in eſſa Parte ſi contiene. 1534. 8. Ottobre C. A. C. 2. c. 34.

Li Muri a Nerveſa ſopra la Piave ſiano rifatti, e parimente praticate altre reparazioni occorrenti, ut ibi. 1534. 19. Ottobre C. A. L. P. 2. c. 41. t.

La Civiltà di Treviſo, e li Luoghi nominati nella Parte preſa nel C. A. de di 7. Marzo proſſimo paſſato debbano pagare Ducati

4000.

4000. a Ducati 1000. all'anno per essere spesi nella reparazion della Piave. 1534. 21. Ottobre C. A. C. 2. c. 34. t.

Li Cittadini di Treviso, e le Castelle del Trevisan debbano contribuir denaro per la reparazione suddetta, e li Distrettuali l'opere Personali. 1534. 21. Ottobre C. A. L. P. 2. c. 40.

Tutta la Civiltà di Treviso, e Luoghi obbligati di quà, e di là della Piave siano tenuti pagar Ducati 3000. da esser contribuiti in anni quatro, ogni anno la sua tangente. 1534. 22. Ottobre C. A.L. P. 2. c. 41.

Nelle operazioni da farsi a riparo della Piave li Distrettuali concorrino con la Persona, e la Civiltà col danaro. 1534. 27. Ottobre C. A. Lib. P. 2. c. 35. t.

Tutta la Civiltà, e li Possessori de' Beni sì in Treviso, come nelle Castelle restino tenuti pagar la Tansa imposta delli Ducati 3000. per l' occorrenza di Piave, e li Nobili, e Cittadini Veneti, che sostengono le gravezze in questa Città di Venezia, siano esenti. 1536. 19. Febraro C. A. C. 2. c. 75. t.

Debba costruirsi l' Arzere dal Ponte di Piave sino alla Torre di Caligo dalla parte verso Venezia per sicurezza in caso che rompesse quello Maestro di Piave, e resti pubblico solo per il passar de' Viandanti, non potendo in modo alcuno devastarsi;

Ai Molini della Siega, e Zenson siano fatte le Porte, perche non conducano Sabbie verso il Meolo;

Si faccia un Sborador di sopra il Taglio di Rè, ed altro di sotto la Zuccarina. 1543. 7. Marzo C. A. C. 2. c. 29. t.

Permissione di rifare il Businello, ò Scolador de' Beni in Villa di Fossalta frà Arzere ed Arzere nella Piave. 1545. 24. Marzo T. 2. c. 42. t.

Descrizione delle Misure de' Muri di Noal, e di Mandre

Quale lo spazio delle Giare

Possa esser fatto ogni riparo fuori delle Linee, ma non possano farsi al di dentro Pennelli, Spironi, ò altri impedimenti.

Siano dirizzate le Volte, e disoccupato l'Alveo, e li Ramoni. 1555. 18. Marzo D.S. C. 3. c. 80. t.

Taglio della Sentenza a favore della Podestaria di Treviso di 4. Decembre 1553., con cui era assolta la Civiltà da' Carrizzi, ed altre opere necessarie alla costruzione del Muro di Sprisian. 1556. 6. Maggio T. 3. c. 13.

Gli Esattori della Carattada gettata, e da gettarsi nel Trevisano per li ripari di Piave, cioè Muro di Nervesa, ed altri, debbano sempre portar il dinaro riscosso, e che riscuoteranno, nella Camera di Treviso, ed ivi sia girato, e disposto. 1558. 12. Settembre C. A. C. 3. c. 93.

Sia diretta la Piave di sotto la Cava Zuccarina da Jesolo a Por-

to Cortellazzo per un Alveo dritto verso il Mare sino al Porto. 1560. 17. Decembre C. A. C. 4. c. 11.

Si faccia un Alveo al loco del Taglio de Rè, per condurre la Piave a sboccar in Mare al Porto Cortellazzo, per benefizio della Laguna. 1562. 16. Maggio C. A. C. 4. c. 20. t.

Credito dato al N. H. da Mula del rifacimento del Businello a Zenson. 1562. 26. Novembre T. 3. c. 112. t.

Facoltà alli Consorti della Gastaldia di Croce di poter fare trà li due Arzeri della Piave una Chiavega nell'Arzere nuovo per scolo de' loro Beni. 1563. 2. Agosto C. A. C. 4. c. 27.

Tutti quelli, che possedono Beni nel Territorio Trevisano di quà dalla Piave, ed averanno benefizio, compresi anco li privileggiati, ed esenti, siano tenuti contribuire la loro tangente delle spese, che vi vorranno a terminare il Muro della Piave chiamato di Noal. 1564. 3. Agosto C. A. C. 4. c. 34. t.

Debba aggiustarsi il sostegno alla Taglia de Rè da tutti quelli, che sentono benefizio dall'uso dello stesso. 1564. 21. Agosto C. A. C. 4. c. 36.

Per la riparazione degli Arzeri vecchi della Piave siano tenuti alla spesa li Proprietarii de' Beni situati trà gli Arzeri vecchi, e novi. 1565. 8. Giugno T. 3. c. 169.

La spesa occorrente nell'aggiustamento del Sostegno alla Piave, ò altro, che andasse occorendo, sia fatta col mezo della Carattada espressa nella Parte. 1565. 11. Ottobre C. A. C. 4. c. 63.

Nuova deliberazione per diriggere il Taglio nuovo della Piave di sotto la Cava Zuccarina al Porto di Cortellazzo in Mare. 1565. primo Decembre C. A. C. 4. c. 70. t.

Siano rifatti li 7. passa del Sostegno della Taglia di Rè nella misura del Livello, in cui si ritrova al presente il rimanente d'esso Sostegno. 1566. 12. Giugno C. A. C. 4. c. 77.

Si chiuda la Cava del Cavallin con un Arzere sufficiente, accioche l'acque della Piave non passino più per essa a danneggiare la Laguna, dovendo tale spesa esser fatta del dinaro dell' Ofizio alle Acque, per risarcirsi con quello si ritraerà dagli affitti della Cava di Caligo. 1568. 11. Settembre C. A. C. 5. c. 1. t.

Concessione alli Consorti de' Molini di Zenson, e Fossalta di poter codursi la Piavesella per servizio de' medesimi. 1569. 2. Giugno T. 4. c. 75.

Siano traversati gli Arzeri nuovi della Piave con Pali, acciò non si possa transitarvi con Carri, ed altro simile. 1571. 27. Agosto T. 4. c. 159.

Obbligo delle Podestarie, che mantengono gli Arzeri di Piave, di soccombere alla spesa di stagnar, e palificar gli Arzeri stessi. 1577. 7. Novembre T. 4. c. 162.

Si fac-

Si faccia elezione di dieci Nobili, che siano, ò siano stati del C. A. con autorità di poter deliberare circa la diversione della Piave, e quattro Fiumi. 1579. primo Aprile C. A. C. 5. c. 32. t.

Sia demandata l'autorità delli dieci per gli affari della Piave alli Savii, Esecutori, ed Aggionti, che l' hanno proposta. 1579. primo Aprile C. A. C. 5. c. 33. t.

Debba proseguirsi il cavamento del Taglio di Rè sino al Mare a peso de'Territorii con la solita Carattada facendolo capitare in Cortellazzo;

Siano condotti li cinque Fiumi al Mare per lo stesso Porto. 1579. 16. Maggio D. S. C. 5. c. 36. t. Vid. 1579. 26. Maggio T. 5. c. 53.

La spesa dell'Opera da farsi per il condurre la Piave coll'escavazione della Taglia di Rè fino al Mare nel luogo detto Portesino, si faccia con la Carattada delli Territorii, a'quali spetta, e per la terza parte del denaro pubblico. 1579. 3. Settembre C. A. C. 5. c. 40. t.

Comissione al N. H. s. Francesco da Mosto eletto in Proveditor sopra la Piave, e per l'escavazione della Taglia di Rè. 1581. 10. Marzo C. A. C. 5. c. 57. t.

Debbano contribuire il Territorio Trevisano, e Castelle di quà dalla Piave per lo riparo degli Arzeri vecchi nelle pertinenze del Musil, essendo obbligati a concorrere a tutte le fazioni col detto Territorio, e Castelle li Coloni, e Lavoratori d' essa Villa. 1582. 3. Aprile C. X. C. 5. c. 62.

Li Territorii di T. F. contribuiscano nell'escavazione dell' Alveo Nuovo del Taglio di Rè alle opere manuali fatte, e da farsi. 1585. 3. Giugno C. A. C. 5. c. 73. t.

Incombenze, ed obblighi degli Esattori per le Podestarie del Trevisano. 1586. 4. Agosto T. 5. c. 256. Vide. 1611. 4. Luglio T. 20. c. 15., e 1678. 8. Maggio T. 23. c. 128.

Debbano intervenire agl'Incanti, e Laudi delle operazioni li Capi delle Podestarie. 1589. 17. Aprile T. 6. c. 56. t.

Taglio della Sentenza del Podestà, e Capitanio di Treviso contro li Distrettuali di Oderzo, Porto, e Motta sopra li tre quinti di Gravezze. 1591. 8. Marzo T. 6. c. 155.

Per esecuzione della Terminazione 1555. debbano quelli di Treviso continuare il Muro di Noale per il tratto sino al numero delle pertiche 200. in conformità della Terminazione 1536., e nel termine di Mesi sei, altrimenti cadano in pena di Ducati mille.

Quanto al Muro de Mandre sia per quelli delle Podestarie, cui sperta, distrutto tutto quel pezzo, che ultimamente fù costrutto, altrimenti cadino in pena di Ducati 500., e nel rifarlo si tenga la mira giusto la Linea stabilita. 1599. 20. Luglio T. 9. c. 17. t., e 22. Settembre T. 9. c. 30.

Possa il Magistrato concedere l'impunità, ed altri premii per rinvenire li delinquenti del Taglio fatto nell' Arzere pubblico di S. Marco. 1607. primo Marzo C. X. C. 6. c. 150. t.

Sia ingionta una Carattada di Ducati cinque mille sopra tutte le Castella del Trevisano di quà da Piave, compreso Bassano, per costruirsi passa cento di Muro vicino alle Campagne di Sprisian. 1608. 8. Luglio T. 10. c. 152. t.

Ordini, e facoltà concessa alle Comunità di Conegliano, Uderzo Motta, e Porto Buffolè di stabilire il Consorzio per la costruzione de' Muri alla Piave, particolarmente quello di Spinazze. 1612. 13. Agosto D. S. C. 7. c. 46.

Debba farsi un Muro nella Villa di Maserada, che attraversi il Ramon della Piave, ed altri inferiori, quale da un Capo vadi a terminare alla Linea della Marezana, e con l'altro capo al Zoppo dalla parte di Maserada. 1615. 14. Agosto C. Delegati C. 7. c. 97. t.

Sia concesso al Comun di S. Andrea di Barbarana di levare le traverse, ò siano Restelli esistenti sopra l' Argine di S. Marco dal Molin della Fossa sino alla Colalta, e di poter transitare con Carri, ed altro, con obbligo però, che resti a suo peso mantenere detto Argine in conzo, e ripararlo d' ogni danno. 1616. 10. Maggio T. 12. c. 30.

Per anni cinque prossimi non possano esser cavate le radici, nè meno tagliate le Piante, che s'attrovano, e che nascerranno sopra le Grave fuori della Linea della Marezana;

Passati poi gli anni cinque possa esser tagliato il Legname ogni anno per la terza parte, così che in tre anni resti rinovato;

Non possano mai cavarsi le Radici, nè levarsi da dette Grave entro le suddette Linee minima quantità di Giara, Sassi, ò Cogoli;

Sia carico de' Presidenti di Treviso di far poner segni stabili, fuori de' quali possano esser fatte le provigioni concesse dalla Parte 1555.

Il Cavarzeran, che per accorrere, ed avvisare i danni sarà deputato, doverà esser dal Magistrato confirmato. 1620. 23. Maggio T. 12. c. 268.

Sia data esecuzione alla deliberazione 1594. circa il cavar la Fossa esistente trà le Marezane dell' Argine di S. Marco, e ciò a peso de' particolari confinanti compresi nel Circondario delle Marezane fino al Caligo. 1622. 7. Settembre T. 13. c. 43. t.

Composizione trà li Presidenti della parte superiore della Marezana di Fossalta, e Croce, e la Presidenza della Marezana suddetta da Croce in giù. 1624. 29. Aprile T. 13. c. 47.

Debbano in ordine al Decreto 8. Luglio 1626. eriggersi tre Palificate in Piave lunghe passa 20. l'una, cominciando la prima passa dieci nel principio della Marezana alta di sotto il passo vecchio di Zenson giusto il Dissegno. 1626. 22. Novembre T. 14. c. 2.

Il Co-

Il Comun di Salgareda possi a proprie spese riparare gli Arzeri della Piave a preservazione delle sue Terre con la sopraintendenza del Magistrato alle Acque. 1627. 17. Febraro D. S. C. c. 146. t.

Siano formate le Porte al Cavallin alla sua bocca discosta pertiche 20. dalla Piave con le forme, e misure descritte nella Terminazione. 1631. 13. Maggio T. 14. c. 199. t. vide 1633. 19. Marzo D. S. C. 7. c. 184. t.

Sia divertita per Porto Cortellazzo, regolandosi pure con eguale diversione li Fiumi Sile, Zero, Dese, e Marzenego in tutto conforme la scrittura del Magistrato, e Delegati. 1639. 18. Febraro D. S. C. 8. c. 39. t.

Elezione di uno delli Savii, e Delegati con titolo di Proveditor sopra la Piave, col Salario, Ministri, Comissioni, ed obblighi espressi nella Parte di 27. Luglio passato, dovendo partire nel termine di giorni 15. in pena di Ducati 500., e sotto la medesima pena non possano rifiutare;

Debba stabilire il Circondario della Piave incontrando, ed aggiungendo alli Dissegni tutto ciò, che servir possa di lume;

Facci la compartita del Campatico liquidando li Beni, che doveranno contribuire, e quali Territorii;

Doverà conferirsi due volte all'anno a far la visita generale, e riferire nel Collegio in Scrittura li disordini, che fosero trovati. 1640. 27. Luglio D. S. C. 8. c. 38. t., ed altro 24. Ottobre ibidem c. 40. t.

Sia ingionto al Magistrato, e Delegati d'andar sopraluogo per riconoscere le difficoltà della Linea. 1641. 29. Settembre D. S. C. 8. c. 47. ed altro 1641. 12. Decembre ibidem c. 49.

Il Magistrato, e Delegati debbano riveder gl' imbonimenti fatti nelli luoghi di pescaggioni concesse alla Città di Caurle, e nel ritorno riferire nel Collegio lo stato de' medesimi. 1642. 12. Marzo D. S. C. 8. c. 55.

Siano continuati gli Arzerini per assicurare li Scoli delle Campagne superiori per difesa anco delle inferiori, con altre ispezioni riguardo alle Navigazioni da quelle parti. Rifletteranno alle opinioni, e risoluzioni delle cose progettate, ed alla spesa. 1642. 13. Agosto D. S. C. 8. c. 97. t.

Scrittura del Magistrato Acque, e Delegati sopra la Piave, ed altri Fiumi, con cui rappresentano li modi, e forme più addattate alla sua regolazione, suggerendo anche il modo per l'intestazione di Cortellazzo, di Livenza, e d'Altea con mira di far andar la Piave per l'Alveo morto d'esa Livenza a Santa Croce, e scorrer per il Briano, ed appreso le Paludi per terminare felicemente nel Porto di Santa Margarita;

Scrittura, ed Approbazione di quanto li Savii, ed Esecutori alle Acque

Acque, ed Aggionti hanno stabilito intorno la Linea sopra la proposta del Vice Proto Bonotti come nella detta Scrittura, a carte *97*. t.

Per la spesa si osserverà il deliberato 18. Febraro *1639*. cioè due terzi li Territorii, e per l'altro terzo con Campatico;

Doverà rivedersi il Circondario, e Catastico de'Beni, e riconoscere ciò, che vi fosse di pubblica ragione;

Si determinino le operazioni dei quattro Fiumi per la diversione nell'Alveo della Piave. *1642*. 23. Agosto D. S. C. 8. c. 155.

Comissione all'eletto Proveditor sopra la Piave, che nel termine di giorni quindeci debba partire, e conferirsi sopraluogo per dar principio al Cavamento decretato;

Abbia a rilasciare gli ordini proprii in tutte quelle vicinanze per il bisogno de'viveri degli Operarii, ed autorità di castigar quelli, che cometessero mancamenti nel Ministero loro, ò lavoro.

Possa gettar il Campatico sopra il Circondario, come meglio ad esso parerà.

Abbia per sue spese, e del Perito ordinario, e Cancelliere Ducati 120. B. V. al Mese. *1642*. 3. Settembre D. S. C. 8. c. 58. t.

Assegnazione d'un terzo dell'aggravio a tutti li Territorii dello Stato in luogo delli due terzi, che erano imposti, e l'altro alla Città, con l'agevolezza d'anni tre per l'intiero pagamento;

Debba esser compreso anche il Dogado, e Luoghi circonvicini, Barche, Vascelli, Zattere, ed altro, che si conoscerà conveniente. *1642*. 13. Settembre D. S. C. 8. c. *60*.

Incarico al Magistrato Acque di tansare anco li Territorii, che mancano, cioè di Crema, Feltre, Bellun, Rovigo, Bassan, Cadore, e Ceneda, per il cavamento a motivo della Piave, quando però non siano uniti con alcuni degli altri nelli Caratti vintiquatro prescritti. *1643*. *29*. Novembre D. S. C. 8. c. *60*. t.

Approbazione della Compartita dal Magistrato delli Caratti 24. per la regolazione della Piave sopra li Territorii dello Stato, che non furono inclusi nella prima compartita;

Dovendo distribuire nuovo baratto sopra li Luoghi d'Adria, Pordenon, Cividal di Friul, San Vido, S. Daniel, Collalto, S. Salvador, quali saranno in aggionta per quello di più rilevasse la spesa. *1642*. *9*. Gennaro D. S. C. 8. c. *62*. ed altro 28. Febraro ibidem c. *65*.

Resti ingionto alli Savii, ed Esecutori di stabilire quali Ministri siano necessarii nell'esecuzione, de'pubblici Decreti per l'affare della Regolazione, riscossione del Campatico, ed esazione delli due grossi per ducato. *1643*. 21. Marzo D. S. C. 8. c. *66*.

All'Esattor, e Contador per l'esazione mezo per cento di tutto quello scuoderà dei grossi per Ducato, Campatico di Tanse, Vascelli, e

Navigli

Navigli, Monasteri, ed altre Gravezze fuor delli denari di Cecca. 1643. 17. Aprile Scrittura Acque C. 8. c. 66. t.

Facoltà al Magistrato di stabilire con sua Terminazione quello parerà più ragionevole per la tansa sopra li Monasteri di questa Città, Muran, Isole, Contrade, ed Università degli Ebrei. 1643. 26. Giugno D. S. C. 8. c. 69. t.

Approbazione del Catastico riformato dal Proveditor sopra la Piave, si che sopra d'esso, e sopra la Compartita del medesimo, si debba dal Magistrato incaminare, e proseguire l'esazione del Campatico, prefiggendo a'Contribuenti il più breve termine conosciuto conferente. 1643. 23. Luglio D. S. C. 8. c. 70. ed altro. 1644. 22. Aprile ibidem c. 78. t.

Assegno al Magistrato Acque di Ducati 25000. da essergli somministrati dal Depositario in Cecca;

Usi diligenza nell' Esazione dalli Territorii, e da tutti gli altri Debitori;

Porti a Notizia pubblica il Comparto fatto per la contribuzione delle Zattare, Vascelli, Burchi, Barche, Peote, Gondole, ed altro. 1644. 21. Gennaro D. S. C. 8. c. 85. t.

Debba sollecitare l'esazione dalli Debitori del Campatico di Piave con la riserva a'medesimi (premesso il pagamento) d'essere ascoltati dal Magistrato stesso per restituirsi la porzione, che fosse conosciuta grave oltre misura. 1645. 27. Maggio D. S. C. 8. c. 89. t.

Lo stesso sia operato dalli Rettori delle Città di T. F.

Il Magistrato deliberi all' Incanto l' opera del Taglio, ed escavazione della Livenza, e degli Arzeri delle ultime sette Prese, dovendo in oltre esser proveduti li Materiali per l' intestadura di Cortellazzo, e si applichi a qualche accrescimento di Contribuzione dalli Territorii. 1645. 12. Settembre D. S. C. 8. c. 93. t.

Magistrato de'tre Savii sopra Offizii debba sollecitare i pagamenti delli grossi per ducato dovuti dalli Territorii di T. F., e l' esazione delle Tanse a motivo della regolazione d' essa Piave ingionte, dovendo il dinaro riscosso trasmetterlo alle Acque. 1647. 24. Agosto D. S. C. 8. c. 97.

Per la Fabrica delle Porte all' intestadura del Fiume debba il Magistrato spedire sopraluogo per un diligente esame quei della Banca, che non fossero impediti con quelli, che restassero degli Aggionti eletti altre volte stati sopra essa Piave. 1647. 28. Novembre D. S. C. 8. c. 103. t. ed altro. 1649. 17. Febraro ibidem c. 120.

Incarico al Magistrato de'tre Savii sopra gli Offizii di contribuire alle Acque tutto il dinaro riscosso, onde possa impiegarsi in perfezionare l' opera importante della Piave. 1650. 9. Luglio D. S. C. 8. c. 125. t.

Devenga alla formazione de' Processi anco sopra l'operazioni intraprese. 1650. 30. Novembre D. S. C. 8. c. 128.

Concef-

Concessione al N. H. Gussoni Cavalier, e Procurator di poter construire una Chiavega nell'Alveo della Piave per dar Scolo a'suoi Beni. 1650. 24. Decembre T. 17. c. 90.

Resta ingionto alli Savii, ed Esecutori di dover far dar principio alle operazioni necessarie per l'effetto della condotta della Piave al Porto di Santa Margarita a Caurle. 1653. 27. Agosto D. S. C. 8. c. 143., ed altro 1555. 11. Decembre ibidem c. 177. t.

Li Presidenti sopra l'Esazione del Dinaro Pubblico applichino alla Vendita delli Ducati vintimille dell'Entrade delle Camere di Treviso, Vicenza, e Padova;

Incarico alli Governatori dell' Entrade di contare al Magistrato Ducati diecimille di ragion della Decima in Decembre venturo. 1656. 2. Settembre D. S. C. 8. c. 184. t., altro 1657. 31. Marzo ibidem c. 193., ed altro 1658. 12. Giugno C. 9. c. 7. t.

Facoltà al N. H. s. Zuanne Gradenigo di poter tenere il Passo da lui fatto sopra il Taglio Novo della Piave per comunicazione de' suoi Beni. 1657. 9. Maggio T. 18. c. 201. t.

Li Savii, ed Esecutori debbano versare nell'esecuzione de' Decreti 1642. 23. Agosto, e 1653. 27. detto, che stabiliscono il modo, e forma da tenersi per far uscire la Piave per Porto Santa Margerita in Caurle.

Non possano le assegnazioni, che confluiranno, per qual si sia altra pubblica urgenza esser divertite, se non con particolar Decreto del Senato preso con li $\frac{5}{6}$. dei Voti ridotto al numero di 150. in sù;

Per la restituzione del pubblico dinaro d' imprestidi al Consorzio del Conselvano faccino gettar un Campatico;

Procurino la Vendita delli Beni di Caurle, come anco de' Beni di Pò. 1658. 6. Decembre D. S. C. 9. c. 13., altro 1661. 15. Ottobre ibidem c. 95., altro 9. Novembre c. 85. t., e 23. detto c. 87. t.

Il Magistrato faccia seguire l'escavazione del Canal della Galiola come stimerà meglio;

Intraprenda le operazioni a riparo de' Lidi di Caurle, principiando dalle più urgenti, e proseguendo i lavori;

Debbano però quei sudditi contribuire non solo quanto si sono esibiti, ma il di più ancora, che permettessero le forze loro;

Magistrato procuri di redimere con confiscazioni, e con quelle forme gli pareranno più adequate il pubblico da' pregiudizii, divisando pure ciò, che stimasse proprio per qualche principio di contermінazione alla parte stessa. 1662. 14. Giugno D. S. C. 9. c. 108.

Continui nelle diligenze, acciò il Muro detto di Noal, e le altre operazioni divisate per contenere la Piave nel suo Alveo si riducano alla debita perfezione;

Comettendo alli Comuni obbligati l' adempimento delle loro incombenze. 1662. 12. Luglio D. S. C. 9. c. 112.

Sia

Sia fatto un Proveditor sopra la Piave;

Debba l'eletto partire nel termine di giorni 15., e portarsi sopra luogo alla sopraintendenza de' Lavori;

Sia rimesso al Magistrato l'udire la Persona segreta, che s'è esibita suggerire lumi a far entrare summa copiosa di denaro in Cassa, stabilindo al Raccordante quell' utile, che sarà conveniente, entro però la misura delli 3. per cento. *1662. 9.* Agosto D. S. C. *9.* c. 117.

Il Podestà, e Capitanio di Treviso rilasci comissioni ai Conti Collalti d'astenersi di far novità d'impedimento negli Arzeri di S. Marco. 1662. 23. Decembre D. S. C. *9.* c. 125.

Rappresenti la varietà de' pareri de' Periti intorno al Cavamento da farsi sopra le Rive della Livenza;

Si prendano per mano le Scritture, e Dissegni per osservare ciò, che si renda necessario. *1663.* 5. Decembre D. S. C. *9.* c. 157. t.

Li Savii, ed Esecutori debbano conferirsi sopraluogo dell' Alveo di Piave uniti con due Aggionti da esser estratti da sua Serenità, ed osservino i siti, ove fosse opportuno costruire le Porte, e riferiscano il proprio parere;

Faccino formar un Dissegno di tutti li siti de' Paludi, Barene, Canali, Ghebbi, e beni, sopra quali deve dilatarsi la Piave, ma che siano distinti li Beni de' Privati da quelli di pubblica ragione.

Li Rettori di T. F. trasmetter debbano al Magistrato Acque l'assegno delli sei per cento di tutte le summe di danaro, che capiteranno in quelle Camere. 1663. *19.* Gennaro D. S. C. *9.* c. *159.* t., ed altro *9.* Febraro ibidem c. *161.* t.

Sia estratto da Sua Serenità uno degli Esecutori attuali, ò usciti, a cui resti appogiata l'incombenza di portarsi sopra luogo a veder perfezionata la sboccadura della Piave;

Quello, che sarà nominato, debba continuar sino che l'opera sia compita, ancorche uscisse dal Magistrato, ò entrasse in qualsivoglia altro, e gli siano assegnati Ducati 5. al giorno;

Il Magistrato impartisca al medesimo quella facoltà, che stimerà necessaria, perche resti l'affare quanto prima terminato. *1664.* 8. Maggio D. S. C. *9.* c. 172. t.

Comissioni estese al N. H. s. Ottavio Gabrieli eletto per Piave, perche applichi allo sbocco, alla diversione de' 4. Fiumi, alli Scandagli, e Intestadure, potendo punire gl'inobedienti, ed altro come in esse. *1664.* 14. Maggio C. *9.* c. 175. e D. S. 24. Settembre ibidem c. 188.

S'annuisce alle operazioni fatte, acciò con facilità la Piave sbocchi per il nuovo Taglio al Porto di Santa Margherita;

Sia procurato diriggere a retta Linea il corso della medesima col profondar gli Alvei, ò altro;

Venga intrapresa la costruzione dell' Intestadura di S. Zorzi di Livenza, che fù distrutta;

Siano rimessi gli Argini ultimamente costrutti, acciò la Piave non s' introduca in Cortellazzo, come è assicurata l' Intestadura della Londrona;

S'attenderanno le opinioni de' Periti circa lo scієgliere sito addattato alla costruzione delle Porte per uso della Navigazione;

L'affittanza del Passo sopra il nuovo Taglio sarà dalla diligenza del Magistrato il sostenerla al possibile. *1664.* 3. Decembre D. S. C. 10. c. 1.

Siano estratti sei del C. A., quali uniti col Magistrato si portino sopra il loco a riconoscere la forma migliore per dar esito alle acque eccedenti, che sono nel vaso delle Paludi destinate a tenere a svario la Piave, ò con un taglio nell' Argine della Fornara, ò pure con aprire l'Intestadura nel Canal Ongaro. *1665.* 15. Aprile D. S. C. 10. c. *6.* t.

Terminati gli Argini alla Londrona, cade in riflesso, se debba appoggiarsi a' Particolari confinanti il loro mantenimento;

Sia pure rimesso alla cognizione del Magistrato, se giovar possa aprirsi l'intestadura del Porto di Livenza per dar sollievo al corso soprabondante delle acque per il Canale del Brian. *1665.* 5. Giugno D. S. C. 10. c. *9.*

Resti comesso alli Savii, ed Esecutori di far eseguire le operazioni così nell'abbassamento delle Rive della Livenza, che ne' tagli degli Arzeri, ed Arzerini per ottenere l'intento di condurre con facilità la Piave a sboccare per il Porto di Santa Margherita. *1665.* 16. Ottobre D. S. C. 10. c. 23. t., e 25. t.

Regole circa il costruire gli Arzeri dalla parte di Città Nova, ò sia dei Scoladori, ed anche verso Cortellazzo. *1665.* 21. Gennaro T. 20. c. 192. t.

Ridotti che siano gli Arzerini di Piave al suo termine doverà il Magistrato farli consegnare a' Particolari, disponendo li Circondarii per sottoponere all' obbligazione, ed alla spesa quelli, che ne risentissero il benefizio. *1666.* 12. Giugno D. S. C. 10. c. 27. t.

Quanto al Taglio della Piave superiore a Candelù fattosi da se medesimo un nuovo Alveo, si assente il Raccordo del Perito d' intestare l' Alveo Vecchio dalla parte di Maserada, così che l'acqua scorra per l'Alveo Nuovo. *1666.* *29.* Decembre D. S. C. 10. c. 38. t. altro *1667.* 11. Giugno ibidem c. 48. t., ed altro *1668.* primo Settembre ibidem c. 75. t.

Nell'oggetto di rimediare ai danni, che minaccia la Piave d' inferire a Sant' Andrea di Barberana, doverà effettuarsi il divisato Taglio sopra la Grava, ed alla spesa debbano soccombere le Podestarie, e Castelle del Trevisano. *1668.* 17. Ottobre D. S. C. 10. c. 77. t.

Alle Carattade per gli Arzeri di Piave, e Condotte de' Tolpi s' intendino tenuti anco gli esenti, e privileggiati. *1668.* 7. Decembre D. S. C. 10. c. 80. t.

Appro-

Approbazione del Proclama del Magiſtrato per la conſegna a' particolari degli Arzeri del Lago dalla parte de' ſcoladori;

Il Magiſtrato ſollecitamente ſi conferiſca ſopraluogo per deſtinare il ſito d'eriggere le Porte per la Navigazione di Piave. *1669.* 12., e *26.* Aprile D. S. C. 10. c. 88. & t., e c. 102. t., e nel C. 11. c. 2. V. a c. *161.* per gli Arzeri del Taglio;

Siano esborſate L.5558. alli Preſidenti degli Arzerini di Piave per ſupplire al biſogno d'eſſi, con che reſti loro addoſſata l'incombenza, e ſegua la conſegna de' medeſimi, onde il pubblico non abbia più a riſentire altri diſpendii. *1669.* primo Febraro D. S. C. 10. c. 102. t.

Debbano conſegnarſi alle Caſtelle del Treviſano gli Arzerini dalla parte del Mare, e qualche porzione agl' Intereſſati. *1670.* 14. Giugno D. S. C. 10. c. 117., e c. 173. t. c. 180. t., e c. 188.

Per le Carattade de' Lavori della Piave, ed Arzere di S. Marco concorrino tutti di quà, e di là. *1670.* 21. Giugno D. S. C. 10. c. 117. t., e c. 138. c. *169.* t. c. 180. t. c. 187.

Reſti approvata la conſegna alli Preſidenti di tutti gli Arzerini, ed Arzeri di Piave verſo Paſſarella fuori del Taglio per pertiche *980.* con l'esborſo di Ducati *600.* per l'acconcio degli ſteſſi, e con obbligo di mantenerli.

Anco degli Arzeri del nuovo Taglio ſia data facoltà al Magiſtrato di farne la conſegna alli particolari con l'esborſo di Ducati 100. per il loro acconciamento. 1671. 21. Ottobre D. S. C. 10. c. *160.* t., ed altro 1672. 27. Agoſto ibidem c. 180. t.

Per conſeguire l'intento, che la Piave vadi a sboccare al Porto di Santa Margherita ſi facciano li due Cavamenti propoſti, cioè uno dalla parte inferiore alla Riva della Livenza, e l'altro del dorſo del Canale detto il Torcolo. *1671.* 2. Decembre D. S. C. 10. c. *162.* t.

Effettuata la conſegna degli Arzerini alla parte di Piave, eſſendo queſti dal tempo dell'ultimo accomodamento ſino a queſt'ora ſtati eſſenzialmente pregiudicati, che a riſarcirli vi occorrono Ducati 1400. circa. Sia impartita facoltà al Magiſtrato di deſtinare quella ſumma, che crederà propria a condizione, che reſtino poſcia a peſo delle Podeſtarie, e Caſtelle. 1673. 15. Luglio D. S. C. 11. c. 2.

Elezione d'Eſattore per gli Argini di S. Marco, e della Piave per anni quatro. 1673. 31. Agoſto T. 23. c. 103. t.

Sia celeremente intrapreſa l'Inteſtadura del Canale de' Revedoli a Santa Croce a ſpeſe pubbliche, e quanto all'accomodamento delle Reſtare dal Porto di Cortelazzo ſino al finimento del Brian reſtino obbligati li Particolari Intereſſati alla contribuzione del denaro occorrente, e li Burchieri, che per ivi tranſiteranno, debbano fare l'aſporto de' Rovinazi. 1673. 23. Decembre D. S. C. 11. c. 8., ed altro *9.* Gennaro ibidem.

Siano poste, e conservate le Sbarre sopra l' Arzere di S. Marco per la preservazione del medesimo. 1677. 25. Novembre D. S. C. 11. c. 76. ed altro 26. Febraro ibidem c. 84. t.

Si conferiscano il Magistrato, ed Aggionti ad osservare gl'interrimenti, che apportano pregiudizio con l'espansioni d'acque agli Interessati nelle Campagne d' Uderzo, Motta, ed altri Luoghi, con li riguardi anco delle Torbide alla Laguna. 1678. 26. Marzo D. S. C. 11. c. 87. t.

Per conservare il corso felice della Piave alla parte inferiore li Savii, Esecutori, ed Aggionti facciano seguire l'escavazione dalla parte Media, e dilatar le Rive dei Canali della Poveretta, ed Ongaro;

Gli Arzeri della circonferenza del Lago fondati al presenre sopra fondo cuoroso debbano costruirsi ne' Luoghi adattati per essere consegnati alle Castelle, ed agl' Interessati, che in avvenire li mantengano. 1678. 12. Giugno D. S. C. 11. c. 94. ed altro 4. Febraro ibidem c. 103. t.

Siano somministrati per questa volta tanto alli Presidenti, e Conforzio degli Arzerini di Piave Ducati 1000. per l'intiero rifacimento de' medesimi con obbligo di perpetuamente mantenerli, e con questo esborso si ponga perpetuo fine, e silenzio ad ogni istanza. 1679. 12. Agosto D. S. C. 11. c. 113. ed altro 1680. 27. Settembre ibidem c. 136.

Sia fatto otturare dal Magistrato con sollecitudine la Rotta, e Rottacchi nel nuovo Taglio, valendosi a tal effetto del denaro esistente in Cassa di Piave, da esser reintegrato dalle Castelle obbligate;

Si faccia otturare anco quelle dalla parte dell' Arzere di S. Marco con la consegna alli particolari vicini per la manutenzione. 1680. 20. Febraro D. S. C. 11. c. 142.

Si portino li Savii, Esecutori, ed Aggionti alla Piave ad esaminare quali operazioni fossero addattate per render l' Alveo capace dello scarico felice di quell'acque in Mare, riflettendo di qual giovamento sarebbe l'apertura del Porto d'Altaneo. 1681. 7. Febraro D. S. C. 11. c. 164.

Resta dichiarito, che le Castelle, e Podestarie di là da Piave siano tenute a restaurare gli Argini dalla propria parte, e quelle di quà riparino dalla loro;

La Linea retta degli Argini di S. Marco sia mantenuta dalle Podestarie, e Castelle di quà, e di là. 1682. 29. Maggio D. S. C.

Approvazione del Zuchello in Esattor delle Castella del Trevisano. 1682. 12. Luglio T. 25. c. 48. t.

Seguita la Rotta di Piave al sito della Londrona, in cui potendovi esser reità di parte Interessata, sia impartita facoltà al Magistrato di devenire ad accurata formazione di Processo col rito, ed

autorità

autorità del C. di X. 1683. 3. Febraro C. X. C. 12. c. 15. t.

Debbano li Savii, ed Esecutori, ed Aggionti con la possibile sollecitudine conferirsi sopraluogo della Rotta alla Londrona in Piave per osservare la medesima, e rilevarne la spesa per otturarla. 1684. 15. Luglio D. S. C. 15. c. 22.

Si faccia nuova estrazione dal C. A. al numero di sette, perche quattro di essi almeno uniti col Magistrato debbano portarsi sopra la Piave da S. Donà sino a Caurle ad esaminare, e rapportare, se il lasciarla correre per Cortelazzo possa riuscire di pregiudizio alli Porti, e Laguna, e facendola andar a S. Margherita in qual modo possano levarsi gl' impedimenti dell' atterrazione, e resti l' Alveo capace della Navigazione;

Per detti oggetti si faccia misurare, e scandagliare il corso dell' Acqua, e la profondità del Fiume, e si assumano esami de' Pescatori, ed altri Prattici di quei siti. 1684. 15. Febraro D. S. C. 12. c. 43. altro 1685. 30. Marzo ibidem c. 47. t., ed altro 1685. 20. Febraro ibidem c. 74. t.

Facoltà al N. H. Cocco di poter costruire un Businello per scolo de' suoi Beni a S. Donà nel loco detto il Musil. 1686. 9. Marzo T. 26. c. 7. t.

Ad oggetto d'esiggere da' Debitori la Tansa, e Campatici imposti per l'opere importanti della Piave, sia impartita autorità al Magistrato di far correre non solo li sequestri degli Affitti, e Rendite de' Debitori suddetti in questa Città, ma di poter anco passar a Tenute, e Vendite de' Beni di cadauna sorte. 1687. 23. Aprile D. S. C. 12. c. 124.

Sia esteso l'esame, se fosse giovevole l'allargare il Canale a sollievo delle Campagne superiori senza pubblico pregiudizio. 1687. 9. Agosto D. S. C. 12. c. 140. t. ed altro 3. Gennaro ibidem c. 152.

Debba escavarsi il Canale della Galliola, perche influisca in quello di Cortelazzo a comodo della Navigazione del Friuli, ed Istria. 1688. 9. Settembre D. S. C. 12. c. 168.

Nel nuovo Canale della Galliola in Cortelazzo possa il Magistrato stabilire una Palada con obbligo alle Barche di quel pagamento, che la sua prudenza giudicherà conveniente;

E questa s'intendi assegnata con l'esazione al N. H. Querini, restando obbligato a mantenere escavato il detto Canale al Livello, che gli verrà consignato. 1688. 11. Novembre D. S. C. 12. c. 173. e 1691. 16. Maggio T. 27. c. 67. t.

Debba rimettersi l' Arca di Lovadina dalle mancanze, e pregiudizi, in cui s'attrova, obbligando quei Proveditori di Piave di patticarne l'imposizioni per la raccolta del denaro occorrente. 1692. 22. Aprile D. S. C. 13. c. 41. t.

Riflettendosi agl' interrimenti, e danni, che in passando la Piave

al Porto di Cortellazzo con lo sbocco per lo stesso vengono apportate alla Laguna, e Porti, debba il Magistrato versare nella materia, e riferire i proprii sentimenti a lume delle più salutari risoluzioni. 1692. 22. Aprile D. S. C. 13. c. 42.

Facoltà alla Commissaria Mora dell'uso di un Businello in Piave, accomodandolo ove fosse bisogno. 1695. 2. Aprile T. 27. c. 276. t.

Permissione agl' Interessati Possessori de' Beni trà Piave, e Livenza di costruire una Porta a Vento sul Canale dei Scoladori a riparo de' Beni con la difesa dalle Acque salse. 1695. 31. Maggio T. 27. c. 281.

Sia concesso alli N. N. H. H. Priuli l' apertura nell' Arzere della Piave Vecchia affine di dar scolo a' loro Beni. 1697. 28. Marzo T. 28. c. 49.

A sollievo delle povere Podestarie, e Castelle del Trevisano per le spese, a cui soggiacciono negl' Incanti, Sopraluoghi, e Laudi per li ripari in Pave;

Doverà il Magistrato in avvenire nell' occasione di simili Incanti, ò Laudi spedire un Perito a farne la Revisione con la solita Mercede, e con l'incarico di rassegnare al suo ritorno distinta la relazione, in virtù della quale devenirà il Magistrato stesso alla prescrizione de' necessarii Lavori;

Nelli soli casi d'estraordinarie emergenze, che accadessero possa essere spedito un N. H. Esecutor, previa la notitia al Senato. 1697. 25. Maggio T. 13. c. 156. Vid. 1698. 12. Giugno C. 13. c. 19., e c. 192., e c. C. 14. c. 181. t.

Siano riparati li danni alle Rive di Lovadina, Maserada, e Candelù.

Si rimetta il Muro decretato l'anno 1688., rimanendo in ora sole pertiche 140.

Vengano astretti li Debitori delle Vecchie Ingionte anco nei Beni di Venezia, & in qualunque luoco posti giusto il Decreto 1679. 5. Ottobre. 1698. 17. Maggio D. S. C. 13. c. 187. t.

Non possano esser da chi si sia asciugati Rami, ò Ramoni d'acqua, nè estratte Giare, Sassi, ò altro, nè tagliati Salici sopra la Piave in pena &c. 1698. 10. Agosto T. 28. c. 100.

Nell' esiggenze presenti di Piave sia fatta prestanza di Ducati 700. dalla Cassa di Brenta da esser risarciti con le prime riscossioni dell' imposte. 1698. 21. Agosto D. S. C. 13. c. 194. ed altro 20. Decembre C. 14. c. 2.

Si spedisca il Perito Vestri per l'affare della Piavesella ad oggetto che osservi li disordini, ed esamini li ripari, che doveran farsi a preservazione di quell' acqua inserviente all' uso delle 59. Ville del Trevisano. 1699. 27. Agosto D. S. C. 14. c. 23.

Siano astretti li debitori al pagamento dell' ingionte per li ripari della

della Piave, e pretendendo qualche adito d'ascolto, debba preceder il deposito. 1700. 5. Giugno D. S. C. 14. c. 45.

Restino consegnati gli Arzerini della Circonferenza agl'Interessati de' Beni trà Piave, e Livenza somministrando loro per una volta tanto quella minor summa potrà riuscire, onde cessata in questo modo al pubblico la spesa siano in avvenire mantenuti, e conservati da' Particolari medesimi. 1704. 19. Luglio D. S. C. 14. c. 114. Consegna con l'eborso di Ducati 1800. 1704. 20. Agosto T. 28. Vid. c. 247.

Stante li danni accaduti per l'escrescenza della Piave nella parte superiore sotto le 4. Castella di Uderzo, Conegliano, Motta, e Porto Buffolè, debba sollecitamente darsi mano a quei ripari, che si troveranno opportuni;

Sia ingionta una Carattada di Ducati 10000., e s'intendino soggetti tutti li Possessori de' Beni esistenti nelli Distretti d'esse 4. Castella, ed anco Veneti così esenti, come non esenti, privileggiati, e non privileggiati, ed anco li Comunali, ed in caso di pretese d'alcuno, precedi il Deposito in contanti. 1707. 8. Ottobre D. S. C. 14. c. 166. t.

Sia permesso alli Presidenti di Piave il taglio di Tolpi 500. con l'assistenza del Proto all'Arsenale; ed il Reggimento di Treviso si vaglia di Ducati 500. del denaro obbligato, perche si prenda la Rotta sull'Argine di S. Marco nella Villa di Candelù. 1709. 11. Maggio D. S. C. 15. c. 3. t.

Non possa esser carrizato in alcuna parte l'Arzere di S. Marco, nè pascolato con Animali, ma nel sito superiormente non essendovi altro modo, sia permesso agl'Interessati il passaggio, con obbligo però di mantenerlo in acconcio. 1711. 21. Agosto T. 29. c. 181.

Resta impartita facoltà al Magistrato di gettare una nuova Imposta per l'esiggenze di Piave, da essere da tutti quelli, che devono contribuire, indistintamente pagata, dovendo il Reggimento di Treviso riconoscere come venghi distribuito il dinaro d'esse imposte, e come maneggiato. 1712. 12. Gennaro D. S. C. 15. c.... Vid. 1713. 12. Settembre T. 29. c. 463. t.

Per lo suggerimento delle Crode, sarà dell'attenzione del pubblico Rapppresentante l'obbligare le Zatte con quella moderata ricognizione, che parerà propria a condurne Carra due per cadauna. 1713. 20. Gennaro D. S. C. 15. c. 56. t.

Imposta di Ducati 4000. da distribuirsi agli obbligati, ed impiegarsi nell'opere di Piave per i lavori occorrenti. 1714. 8. Giugno T. 30. c. 18.

Producendo occasione di pregiudizii le Fornaci esistenti nelle Ville di Lovadina, e Maserada, sarà incombenza del Podestà, e Capitanio di Treviso d'ordinare, che nel Distreto delle Ville medesime deb-

bano costruirsi lontane dalle Rive della Piave, almeno pertiche 460., e discoste una dall'altra lo spacio d'un miglio per lo meno. 1716. 3. Luglio D. S. C. 15. c. 101.

In ordine a quanto fù stabilito col Decreto 1670. 12. Giugno siano obbligate le Podestarie, e Castella ad operare ne'luoghi occorrenti non tanto negli Argini, che nell'Alveo della Piave dentro le Linee prescritte, salve le ragioni d'esse Podestarie, e Castella contro li Particolari, effettuato però che resti il Lavoro. 1716. 15. Settem. D. S. C. 15. c. 105. ed altro 27. d. ibidem c.

Si devenga al getto d'un'Imposta, ò sia Comparto da impiegarsi nel rifacimento del Murazzo sotto Pederobba, nell'alzamento degli Arzeri, e nell'acconcio della strada vicina, e parimente nella costruzione di 24. passa di Muro trà le seconde, e terze Roste, ed un Murazzo da sostituirsi al lavoro di Tavole fatto eseguire da' Presidenti in Treviso, com'anco provedere al sostegno dell'Arca Vecchia costrutta ad oggetto di riparare li danni inferiti dal Torrente Corrugna alla Piavesella. 1720. 20. Luglio P. C. 15. c. 180.

Essendo necessario pratticarsi li lavori per la sussistenza della Piavesella sia rimesso l'Alveo, ed il corso delle Acque al comodo delle 59. Ville & Edifizii di quel Territorio.

Resti però decretata l'imposta estraordinaria di Ducati 3000. sopra gli Edificii, e Rode de' Molini, distribuendosi il peso giusto il Comparto. 1720. 27. Luglio D. S. C. 15. c.

Da' Presidenti de' Molini alle parti di Zenson sia provisto al bisogno degli Arzeri, ed al volto del Muro di quel Businello, salve le ragioni loro per il risarcimento. 1720. 3. Agosto T. 31. c. 60.

Debbano gl'Interessati del Comune di Fossalta formare una Palificata per riparo alle irruzioni della Piave, che rode l'Argine in quel sito. 1720. 9. Agosto T. 31. c. 64

Attese le istanze de' Consorti, e Compossessori de' Molini, & Edifizii posti sopra la Piavesella per addurre delle proprie ragioni, non compresi quelli, che godono del benefizio de' Boccaroli, sia comesso al Magistrato alle Acque d'ascoltare l'una, e l'altra delle Parti, e riferire il risultato, perche non s'abbiano a ritardare i lavori. 1720. 19. Settembre D. S. C. 15. c.

Per rimettere da' pregiudizii le parti di Nervesa, Candelù, e Lovadina, doverà il Magistrato far precedere gli esami, considerando, se siano opportuni gli Arcoti, e gli altri lavori proposti;

Si demanda al Magistrato la facoltà di gettare una nuova Ingionta corrispondente al bisogno;

Per quello sia d'aggiongere un Presidente Veneto alli tre di Treviso, informerà il Magistrato, se la proposizione s'opponga a' privileggi di quella Città. 1721. 17. Aprile D. S. C. 16. c. 5. Vide per l'Ingionta di Ducati 4000. 7. Maggio T. 31. c. 100.

Siano

Siano astretti li Debitori Veneti, e li Forastieri ancora per l'Ingionte di Piave alla pronta sodisfazione, onde vi derivi il modo d'effettuare le operazioni suggerite dal Matematico Zendrini nell'Arca di Lovadina, Argine di Candelù, Nervesa, ed altrove. 1721. 5. Giugno D. S. C. 16. c. 25. ed altro 2. Agosto ibidem c. 32.

Approvazione del Campatico, e Nota delle Ville, e Comuni contribuenti per l'otturazione della Rotta negli Arzeri di Roncadelle gettato dal Reggimento di Treviso, dovendo devenire alla pubblicazione de'proclami per l'esecuzione. 1722. 23. Aprile D. S. C. 16. c. 56.

Attrovandosi distrutte le sbarre nell'Argine di S. Marco sarà parte del Magistrato esaminare il risparmio de'Tolpi richiesti con altro ripiego, e nello stesso tempo la maniera di custodirlo. 1723. 12. Giugno D. S. C. 16. c. 108., ed altro 14. Ottobre ibidem c. 126.

Implorata dagl'Interessati ne'Beni danneggiati da'tagli nell'Argine della Circonferenza del Lago di Piave la permissione di poter otturarli con la riserva del redintegramento, resta comesso al Podestà di Caurle, e Luogo-Tenente d'Udine di far eseguire in conformità. 1724. 4. Agosto D. S. C. 16. c. 167.

Sia trasportato il Passo di Fossalta di Piave al di sopra del Businello nella maniera prescritta, ed a norma del Dissegno. 1724. primo Settembre T. 32. c. 33.

Approvazione del Getto dell'Ingionta delli Ducati 4000. da compartirsi alle Podestarie, e Castella obbligate per dover il dinaro esser impiegato nell'unica operazione delle sei Rotte nell'Arca di Lovadina. 1725. 4. Agosto D. S. C. 16. c. 206.

Approvazione della Terminazione dell'Imposta de Ducati 5000. per la Presidenza delle 4. Castelle di Conegliano, Uderzo, Porto Buffolè, e Motta, che sono per la restante Caratrada dipendente dal Decreto 1707. 1726. 11. Maggio D. S. C. 16. c. 251.

Per la conservazione delli Muri di Mandre possa il Magistrato estendere Terminazione tendente ad obbligare, li Zattèri alla condotta delle Crode, specificando dentro il termine d'anni due, e che le Crode s'attrovino vicine alle acque. 1726. 7. Novembre D. S. C. 17. c. 3. t. Vid. 30. Gennaro T. 32. c. 116.

Essendo necessario un pronto, e valido riparo alle Rotte nell'Arca in Villa di Lovadina, sia ricercata la prudenza de' Capi del C. de X. a somministrare Tolpi 1200. del Bosco dal Montello. 1727. 23. Aprile D. S. C. 17. c. 24.

Per li danni cagionati nelli Murazzi di Nervesa, e Noale, procedendo massime dal mal uso delle condotte de' Roveri, che si scaricano sopra detti Murazzi, da che sono successe le Rotte rilevate in Dissegno, verserà il Magistrato, ben intendendosi col Reggimento all'Arsenale intorno il Custode da destinarvisi;

Per li danni delle Rotte al Muro di Noale, doverà il Magistrato

accorrervi, facendo seguire gli opportuni provisionali ripari;

Quanto alla spesa sia gettato un Campatico, ed estese le maggiori diligenze per le riscossioni del dinaro da' vecchi Debitori, a riserva però di quello vincolato alle operazioni dell' Arca di Lovadina;

Circa l'escavazione in Grava per dar altra direzione all' acqua, doverà esaminarsi col riflesso, che per soccorrere una parte non venga ad apportarsi pregiudizio all'altra. 1727. 2. Agosto D. S. C. 17. c. 39.

Sul Dissegno formato dal Matematico Zendrini per li ripari da intraprendersi contro li danni inferiti alli Murazzi di Nervesa, e Noale dovendosi effettuare l'escavazione dell' Alveo fuori delle Marezane, si concorre alla permissione. 1727. 21. Agosto D. S. C. 17. c. 42.

Rilevandosi impotente la Cassa di Piave di soccombere al pagamento di Lire 5. B. V. per Tolpo in ordine al Decreto 23. Maggio passato, sia rimessa ai Capi del C. di X. la Scrittura del Magistrato alle Acque per devenire col loro Consiglio alle deliberazioni opportune. 1727. 23. Agosto D. S. C. 17. c. 44.

Rilevata l'inobbedienza de' Passadori di Fossalta, e quanto hanno pratticato nell'arbitrario asporto del Passo, si rilasciano Comissioni opportune al Reggimento di Treviso, perche si effettuino nuovamente le opere disfatte, ben intendendosi col Magistrato. 1727. 18. Settembre D. S. C. 17. c. 47. t., e c. 48. t.

Assoggettando il Magistrato nella penuria, in cui s' attrovano le 59. Ville del Trevisano, il provisionale rimedio pratticato con buon successo l'anno 1720. d'escavarsi per un Miglio, e mezo l' Alveo della Piavesella, ne avanzerà gli ordini opportuni al Podestà, e Capitanio di Treviso, onde senza dilazione venga adempito il lavoro. 1730. 27. Maggio D. S. C. 17. c. 125.

Sopra l'emergente occorso di varie Zattere di Legname pubblico, che per incuria, ò per malizia de' Conduttori si trovano arrestate nelle pertinenze di Cima d' Olmo per aver disalveato dal vecchio cammino della Piave, e preso una strada diferente dal pratticato, nè potendo proseguire più oltre, se non restano recisi alcuni Talponi d'impedimento;

Restino perciò rimesse al Magistrato alle Acque le Scritture del Reggimento all'Arsenale con l'incarico di spedire sopraluoco persona intendente ad incontrare il sito, essendo pubblica intenzione, che non abbia a disalvearsi il corso delle acque dal suo naturale, e ordinario cammino.

Sia pur incaricato il Magistrato di venir a diligente formazione di Processo per liquidare la verità de' fatti, e passare (oltre li castighi, che meritasse il delitto) ad obbligare li rei anco al risarcimento de' danni. 1732. 7. Agosto D. S. C. 17. c. 184.

Notabile essendo il danno, che potrebbe produrre la continuazione del-

ne della strada irregolare intrapresa dalle Zattere de' pubblici Legni, disalveando dall' antica della Piave stabilita da' Pubblici Decreti, ne cometterà il Magistrato la dovuta loro osservanza, anche col disfacimento de' ripari superiori nuovamente costrutti, così che non venga in altro sito disalveato il corso delle Acque. 1732. 20. Settembre C. 17. c. 190.

ARTICOLO TERZO.

SILE, MUSESTRE, E BUSINELLO.

Siano otturate tutte le Rotte, e Tagli del Sile, perche passi l' acqua di questo nel Zero. 1561. 31. Maggio C. X. C. 4. c. 13. t.

Attrovandosi varii Dossi, ed interrimenti nel Fiume Sile, sia comesso al Magistrato Acque di farli immediate rimovere con le forme ordinarie. 1656. 22. Aprile D. S. C. 8. c. 183.

Comissione al Podestà, e Capitanio di Treviso di rilasciar ordini ai Comuni delle Ville contigue al Fiume Sile, a' quali incombe il mantenere in acconcio gli Arzeri, e Strade, di dovere tosto che arrivino li Burchi con i Rovinazzi caricati alla Punta di Sant' Antonio, portarsi immediate allo Scarico de' medesimi. 1664. 25. Luglio D. S. C. 9. c. 185. t., e C. 10. c. 7. t.

Sia intestato il Sile di sotto Musestre, e formato un Alveo, che venga verso l' Osteria della Fossetta, e poi verso Piave, e si costruisca l' Arzere verso la Laguna, formandosi le Porte una all' intestadura di detto Sile, ed altra al Canale di Caligo, con che facilitar si possa la Navigazione. 1664. 17. Settembre C. A. C. 4. c. 36. t.

S' istituisca un Passo alla Bocca del Taglio nuovo per conto pubblico da impiegarsi quanto s' esiggerà nelle spese occorrenti, e raccorderà il Magistrato l' imposizione, che vi si potrà stabilire;

Solleciti, che siano terminati li Catastici;

Suggerisca quale Gravezza più universale possa imponersi per supplire alla moltiplicità de' dispendii bisognosi. 1664. 24. Settembre D. S. C. 9. c. 188.

Sempre che occorrerà per servizio delle Restare del Sile al loco di Rivoalta, s' intendano obbligati li Barcaroli, e Burchieri, che lo navigano, a fare più d' un viaggio di Rovinazzi per cadauna Barca, dovendo però essere loro corrisposta qualche tenue mercede. 1665. 9. Maggio D. S. C. 10. c. 7. t.

Sia rimesso al Magistrato l' affare dell' escavazione del Fiume Musestre. 1669. 22. Maggio D. S. C. 10. c. 90.

Debba portarsi sopraluogo del Sile con frequenza uno de' N. N. H. H. Esecutori per l'osservazione de' Lavori, ed il Magistrato solleciti l'esazione, ed applichi alla costruzione delle Porte. 1676. 11. Marzo D. S. C. 11. c. 44.

Gli Arzeri del Sile debbano rimaner ad uso d' Erba rimossa ogni coltura. 1676. 21. Gennaro D. S. C. 11. c. 54.

Alle deficienze de' lavori faccia il Magistraro supplire col dinaro della pubblica Cassa, e debbano esercitarsi i passi di giustitia contro gli operarii mancanti per lo risarcimento pubblico, a di cui spese, e danni s' intendino eseguite le operazioni. Sia pur rilevata ogni Reità, e qualunque mancanza. 1677. 15. Maggio D. S. C. 11. c. 67.

Uniti agli Aggionti versino li Savii, ed Esecutori intorno la costruzione delle Porte, e sia portata di Mese in Mese nel Collegio la nota distinta de' lavori. 1677. 30. Ottobre D. S. C. 11. c. 75. t.

Si faccia l'elezione d' Inquisitore alle Acque per le fraudi si vanno scoprendo nell' opere del Sile, ed abbia autorità d' inquirire li disordini, e defraudi comessi dagli Appaltadori del Sile, da' Ministri, ed altri chi si siano;

Doverà esaminare le condizioni stabilite nelle Polize d' Incanto per scoprire le mancanze;

Osservi la mala dispensa del denaro per gl' intacchi fatti dagli Operarii;

Gli siano dal Magistrato fatte somministrare le Scritture tutte, Libri, e Processi, che fossero incoati;

Estenderà la sua Revisione anco sopra l' operazioni di Piave, e Brenta, e sopra la regola della Scrittura, come nei Lavori degli Edifizii, e loro Pagamenti sopra le Burchielle di fango, e trasporti, ed altre operazioni tutte osservabili, formando i Processi con ogni maggior diligenza;

Debba formare detti Processi col Rito solito del Senato;

Abbia facoltà di ricever Denoncie, Querele, e Polize Segrete; torturar Testimonii, e prometter segretezza, ed impunità &c. 1678. 3. Marzo D. S. C. 11. c. 85. t.

Sia trasmessa all' Inquisitor alle Acque Gradenigo la Scrittura del Magistrato per rinvenire con la formazione di Processo le collusioni, fraudi, e reità, che fossero state comesse nei lavori. 1678. 14. Gennaro D. S. C. 11. c. 102.

L' Inquisitor debba obbligare li Ministri ad estender senza ritardo la Scrittura omessa ne' Giornali per li debitori de Reincanti d' opere, ed astringerà al risarcimento della pubblica Cassa li Pieggi;

Siano coretti quegli errori, che rappresenta aver scoperti nella Scrittura di Cassa. 1678. 8. Febraro D. S. C. 11. c. 105.

Resti incaricato il Magistrato alle Acque di nuovamente deliberare a danni, ed interessi degli Appaltadori, e loro Pieggi le opere

nel

nel nuovo Taglio del Sile abbandonate, rilasciando esecuzioni rigorose contro li medesimi. 1679. 3. Gennaro D. S. C. 11. c. 128.

Sia dal Magistrato procurato il dovuto risarcimento per il debito liquidato de' suddetti Appaltadori in summa de Ducati 11827. 1680. 7. Decembre D. S. C. 11. c. 149. ed altro 1681. 7. Giugno ibidem c. 149.

Resta approvata la Retenzione dell' Appaltadore, attese le contrafazioni scoperte nella costruzione delle nuove Porte.

Doverà il Magistrato devenire alle proprie correzioni contro quei Periti, che per loro incuria non avessero adempite le incombenze del loro Carico;

Si trasferisca esso Magistrato sopraluogo per accertarsi dello stato di detta Fabrica, e di ciò, che alla perfezione rimane. 1681. 21. Giugno D. S. C. 11. c. 150.

S'assicuri il Magistrato prima d' avanzarsi le Porte all' ultimazione dell' opera, se siano per riuscire della consistenza necessaria rispetto alli difetti scoperti;

Replicherà gl' Incanti dell' escavazione delle restanti Prese, a' danni, ed interessi degli Appaltadori, che le hanno lasciate imperfette, non trascurando diligenza, perche il Pubblico sia risarcito. 1681. 17. Luglio D. S. C. 11. c. 151. t.

Perche non accadano nuovi inconvenienti, nè si replichino li pregiudizii, ma segua il pronto adempimento delle Porte, debba il Magistrato deputare Persona fedele a sopra intendervi, quale riferisca frequentemente la qualità, e progresso del lavoro. 1682. 27. Maggio P. C. 11. c. 167. t.

Tariffa delle Porte Sile. 1682. 30. T. 25. c. 122.

Somministrando l' operario lumi valevoli alla liquidazione delle fraudi, ed al Castigo de' Rei abbia il Magistrato facoltà d' accordargli l' impunità, quando non sia principale delle comesse nelle Porte. 1682. 10. Ottobre D. S. C. 11. c. 188.

Debbano sollecitarsi li lavori del nuovo escavo del Sile per rimoversi l' Intestadura a Mestre, acciò scorra l' acqua per il nuovo taglio, tanto più che essendosi osservato col sopraluoco caminar l' acqua con più velocità nel fondo, che nella superficie, possa andarsi escavando l' Alveo, che in presente non è a perfetto Livello, e risparmiare la spesa di far l' opera a mano;

Debba pure essere data mano nella Fabrica de' Caselli, e della Casa inserviente al Custode delle Porte. 1682. 18. Novembre D. S. C. 11. c. 179. t.

Il Magistrato invigili al divertimento delle Torbide nell' Alveo del Sile. 1683. 11. Marzo D. S. C. 11. c. 190. t.

Resta concessa al N. H. Contarini la Pesca Vagantiva nel taglio nuovo del Sile, in quella parte solamente dell' Alveo, che fù escavato sopra li di lui Fondi, con proibizione però d' Intestadure, ripari, so-

ri, sostegni, ò altri impedimenti, che ostassero alla libertà del corso delle acque, ed alla Navigazione. 1683. 19. Agosto D. S. C. 12. c. 12.

Altra concessione al N. H. Tiepolo con le riserve, e condizioni suriferite. 1683. 9. Settembre D. S. C. 12. c. 130.

Accordo per le fatture d'una mano di Porte al Sile per Ducati 170. 1683. 16. Decembre T. 25. c. 129.

Sia concessa facoltà alli N. N. H. H. Contarini, e Dolfini di far un' apertura per situarvi una Chiavega in Sile. 1683. 29. Decembre T. 25. c. 135.

A comodo della Navigazione del Sile resti incaricato il Magistrato a far da chi s'aspetta accomodar la Restara, e rialzarla ove occorresse. 1684. 6. Gennaro D. S. C. 12. c. 39. t.

Nel suggerimento de' Savii, ed Esecutori di stabilire la costruzione della Restara del Taglio dalla parte della Laguna in luoco di risarcire quella dalla parte opposta, doverà così eseguirsi principiando dalla bocca di Valle sino alle tre Palade, invigilando alla maniera, che prescriver si potesse addattata a mantenere senza pubblico aggravio l'Arzere stesso. 1684. 3. Febraro D. S. C. 12. c. 41.

Campatico imposto per lo risarcimento della spesa delle Porte, ed escavazione del Sioncello. 1686. 11. Maggio D. S. C. 12. c. 82.

Gl'impedimenti d'Erbe, ò altro, che ingombrano, e ritardano il corso alle Acque nel nuovo Taglio, debbano sollecitamente levarsi. 1686. 3. Agosto D. S. C. 12. c. 89. t.

Siano accomodate le Porte del Sile nella parte del loro difetto. 1686. 7. Settembre D. S. C. 12. c. 91. t.

Facciasi seguire lo sgombro dell' Erbe nel Taglio nuovo, cominciando dalla parte inferiore, onde quelle, che si vanno recidendo possano esser asportate in Mare;

Resti poi ingionto al Magistrato di ventillare ciò, che fosse pratticabile nell'oggetto di togliere al Pubblico simile continuo peso, e ne raccolgierà le opinioni de' Periti, rapportando il tutto per le conferenti deliberazioni. 1687. 3. Luglio D. S. C. 12. c. 135.

Assegnamento di dieci per cento per le riscossioni da' debitori del Campatico del Sile, e Sioncello. 1688. 13. Maggio T. 26. c. 125. t.

Debba dal Magistrato esser fatta ristaurare senza ritardo la Restara del Sile per comodo di quella Navigazione, e poscia consignarla a' Particolari. 1688. 19. Giugno D. S. C. 12. c. 163., e c. 164. t.

Sia fatta recidere l'Erba nel Taglio nuovo da' Particolari, che ne godono la Pesca, ed il Magistrato ingionga quelle Regole, che riputasse per sua prudenza opportune. 1689. 7. Maggio D. S. C. 12. c. 182., e T. 28. c. 253.

Si trasferiscano li Savii, Esecutori, ed Aggionti sopra il Sile per riconoscere la qualità delle inondazioni, e le occorrenze, esponendole

dole a pubblica notizia, e si valeranno anco d'alcun Perito d'intelligenza fuori del Magistrato. 1693. 24. Settembre D. S. C. 13. c. 94.

In servizio della Navigazione del Sile faccia il Magistrato escavare la Secca sopra il sito della Storga. 1694. 11. Marzo D. S. C. 13. c. 101. t.

Alla Persona Segreta, che esibisce di ridurre le Acque del Sile nello stato, in che erano prima della diversione, possa il Magistrato accordare il premio. 1694. 27. Gennaro D. S. C. 13. c. 120. t.

Sia permesso agl'Interessati de'Beni di eriggere a loro spese un Businello nell'Intestadura in Bocca di Valle vicino alle Porte del Sile di larghezza di piedi 9., e 3. d'altezza giusto l'arricordo di Persona Segreta a titolo d'esperienza;

Restando incaricato il Magistrato d'osservare attentamente gli effetti, che ne seguiranno, e specialmente per la gelosa indemnità della Laguna. 1695. 3. Agosto D. S. C. 13. c. 126.

Eseguita l'erezione del Businello in ponta di Valle col buon effetto, che da esso ne provenirà, ed accaduti gli esposti emergenti ad interromperlo, stà fissa l'applicazione del Magistrato a rimetterlo;

Resti perciò di nuovo costrutto nel sito, e modo, che sarà creduto più aggiustato; con le condizioni però descritte nel Decreto 3. Agosto passato;

Doverà esser pianconato per li casi di Magrezza del Sile;

Possano gl'Interessati prender a Livello Ducati 1500. per la spesa bisognevole. 1659. 23. Decembre D. S. C. 13. c. 134.

Sia accordato alla Persona Segreta il premio di Scudi 500., quando riesca il proggetto di ridurre il Sile nello stato, in cui era prima della sua diversione. 1695. 27. Gennaro D. S. C. 13. c. 120. t.

Debba accomodarsi una delle Porte del Sil infracidita, e dato debito della spesa all'Appaltadore. 1697. 9. Luglio T. 28. c. 59.

Restando intercetta la Navigazione del Sile a causa dell'insufficienza delle Porte, siano con sollecitudine accomodate, invigilandosi in avvenire, che scoperte in tempo l'esiggenze sia supplito con ripari opportuni, e prevenuto il pregiudizio di altra simile emergenza. 1697. 17. Luglio D. S. C. 13. c. 163. t., e c. 167.

S'apra il Businello del Sil già ultimato, e si faccia pur risarcire da'Presidenti la Cassa pubblica delli Ducati 800. ad essi prestati;

Pratticherà il Magistrato tutte le osservazioni, che fossero proprie per rilevare la quantità dell'acqua, che per esso uscirà, e gli effetti, che venissero prodotti rispetto alla Laguna. 1703. 10. Gennaro D. S. C. 14. c. 104. t.

Liquidazione della pretesa dell'Appaltadore delle Porte del Sile in Ducati 252. prò omni, & toto eo, e con obbligo di pagare li Ducati 675., e grossi 20., che và debitore insieme col suo Pieggio. 1704. 20. Novembre T. 28. c. 261.

Sia

Sia per il Jus del passo nel Taglio novo del Sile esborsata dal N' H. Bernardo la summa di Ducati 400. oltre li Ducati 100. già pagati giusto al Costituto al Cons. Ecc. di 40. al Criminale, rinonciando la pretesa del Jus di segar l'Erba sopra l'Arzere della Restara. 1705. 5. Giugno T. 28. c. 277. t.

Elezione di Soprastante per la riscossione degli Utili delle Porte sino resteranno per conto di Ser. Signoria. 1706. 26. Novembre T. 29. c. 8.

Altra Elezione. 1710. 15. Luglio T. 29. c. 127. t.

Per divertire, che le Acque dolci del Sile, e di quelle Campagne non scorrano in Laguna, debbano rialzarsi da'Particolari quegli Arzerini, e farsi Intestadure, Chiaviche, ed altro nell'Alveo della Piave Vecchia di sotto la Torre di Caligo, ed altri siti, perche scolino li loro Beni in Sile, e non in Laguna. 1707. 20. Giugno T. 29. c. 31.

Cautelando li Presidenti, ed il Consorzio con idonee pieggiarie la Cassa di Ducati 800. loro somministrati, sia permessa l'apertura del Businello, osservando il Magistrato attentamente l'effetto, che produrrà con lo sbocco di quelle acque nella Laguna, e riferendo il tutto al Senato. 1708. 8. Marzo D. S. C. 14. c. 183.

Permissione alli N. N. H. H. Presidenti del Businello del Sile d'apprirlo in titolo d'esperienza per sollievo delle Campagne. 1708. 2. Aprile T. 29. c. 60.

Attesa la Supplica de'N. N. H.H. Badoer, Contarini, e Bernardo d'essere ascoltati sopra l'istanze de' Presidenti del Businello per ampliarlo, sia permesso al Magistrato d'ascoltare le parti, e riferire in Scrittura le ragioni addote per le ulteriori deliberazioni. 1712. 28. Giugno D. S. C. 15. c. 47.

Rimesso alla prudenza del Magistrato d'estendere quella Terminazione, che crederà opportuna sopra il punto d'ingrandir il Businello del Sile per risorare l'acqua soverchia, doverà poi esser assoggettata al Senato per l'approvazione. 1712. 20. Agosto D. S. C. 15. c. 38. t.

Bonificazione a Niccolò Ferro Appaltador delle Porte del Sile per le spese in acconciarle, e sia regolato il debito. 1713. 20. Luglio T. 29. c. 458. t.

Permissione alli Presidenti del Businello del Sile di poter a spese d'esso Consorzio, ed a titolo d'esperienza regolare la sua Bocca, in modo che resti ferma la Soglia inferiore, come si ritrova al presente, ed aperta al di sopra, riducendola con li suoi Muri in guisa di Stramazzo, così che mantenghi la sua durabile sussistenza, dovendo il Perito riferire gli effetti, che dallo Scarico della suddetta Bova verranno prodotti a lume, e pubblica cautela. 1719. 30. Giugno T. 31. c. 15.

Sia escavato il Canale della Fossetta col metodo pratticato nell'

anno

anno 1635. formandosi lo Riparto proporzionato al transito d'ogni Barca, e si porti alla Pubblica approvazione. 1721. 3. Maggio D. S. C. 16. c. 13.

Diasi mano sollecita all' escavo delli tre Dorsi formati nel Sile verso il Ponte di Santa Margherita, come pure sia refabbricato il Muro, che esisteva lungo la Riva, origine dell'atterrazioni suddette;

L'escavazione sia fatta col pubblico denaro della Camera di Treviso, e la refabbrica del Muro resti adempita dalla Città. 1722. 9. Aprile D. S. C. 16. c. 54.

Il Magistrato informi, se fosse per giovare alla Fuosa, ed alla Laguna ancora il lasciar liberamente scorrere nella medesima le Acque del Sile, e se per via d' esperimento convenisse lasciar aperte le Porte. 1725. 21. Maggio D. S. C. 16. c. 189.

Resta nuovamente eccitato il Magistrato a produrre le informazioni sul riguardo della Fuosa, se giovasse per suo vantaggio, non meno che della Laguna, il lasciar scorrere le Acque del Sile, e l'apertura delle Porte per via d'esperimento. 1725. 7. Decembre D. S. C. 16. c. 226.

Dalle Scritture virtuose delli N. N. H. H. Esecutori Condulmer, e Riva, benche discordi d'opinione, come pure dalle Relazioni del Matematico, e Periti in proposito d'aprirsi le Porte del Sile, si stabilisce la massima da tante mani di Decreti prescritta di non lasciar entrare l'acque dolci nella Laguna, come mortalissime nemiche d' essa, tanto per gl'interrimenti, che producono, che per la salubrità dell'Aria;

Viene anzi a prescriversi di tradurre fuori d' essa li tre Fiumi Zero, Dese, e Marzenego, onde non inferiscano maggiori li pregiudizii;

A questo oggetto farà il Magistrato estendere comissione alli Periti, e Matematico, perche informino, come si convenga nel più agevole modo condurre al Mare senza dispersione alcuna ben incassato l'intiero corpo d'esse acque. 1726. 30. Marzo D. S. C. 16. c. 244.

Debba il Magistrato alle Acque, atteso lo stato rovinoso del Businello al Sile, chiamar li Presidenti, e cometter loro, che nello spazio di giorni 15. sia rimesso, e regolato con le misure, e condizioni prescritte; spirato il qual tempo debba farsi intestare a spese, e danni della Presidenza stessa. 1728. 15. Aprile D. S. C. 17. c. 65.

Siano somministrati per pura imprestanza alli Presidenti del Businello del Sile Ducati 100. da esserne risarcita la Cassa con la riscossione del Campatico, e ciò per riparare all'imminente pericolo d'esso Businello. 1728. 8. Giugno T. 32. c. 188.

Dovendo ridursi in acconcio il Businello del Sile, e restituirlo nelle decretate misure, restino incaricati li Presidenti per l' unione del dinaro necessario all'esecuzione, altrimenti sia gettato un Campatico

patico per esser indistintamente pagato, ed insorgendo contese debba precedere a qualunque Atto il Deposito. 1728. 12. Agosto D. S. C. 17. c. 77.

Venendo suggerito in sostituzione del Businello in Sile l'erezione di tre Tromboni, resta rimesso alla prudenza del Magistrato il versare con le Perizie nel proggetto, e produrrà il risultato, onde possa formalizarsi il più conveniente. 1728. 2. Ottobre D. S. C. 17. c. 79. t.

Esaminata l'opera suggerita delli tre Tromboni per lo scarico delle Acque soprabondanti del Sile in ordine al Decreto 2. Ottobre passato, convenendo per le ragioni addotte, e per il minor dispendio, e maggior durazione, e sicurezza riappigliarsi all'espediente dello ristauro del Businello, s'approba il suo rifacimento;

Li Presidenti di quel Consorzio infervorino li loro studii per obbligare li contribuenti alla corrisponsione delle loro quote, perche non patisca alcun ritardo il Lavoro. 1728. 29. Decembre D. S. C. 17. c. 85. t.

ARTICOLO QUARTO.

CORTELLAZZO, E ZUCCARINA.

Siano aperti, e disoccupati tutti li Canali dalla Cava Zuccarina, e Revedoli in giù verso il Mare, accioche le Acque abbino il suo libero corso alli Porti del Portesin, Livenzola, e Cortellazzo. 1531. 20. Maggio C. A. C. 2. c. 2. t.

L'escavazione della Cava Zuccarina sia fatta dalli Uomini della Patria del Friul con quelli della Motta, & adjacenze, dovendo restar il Passo, over Palata, Cava, ed Osteria nell'Offizio alle Acque. 1534. 26. Settembre C. A. C. 2. c. 32.

Sovvenzione in titolo di prestanza all'Appaltadore dell'escavazione della Cava Zuccarina a maggior facilità del transito delle Mercanzie, e de' Passaggieri. 1564. 3. Ottobre C. A. C. 4. c. 37. t.

Ordini rilasciati dal Magistrato al Proveditor sopra la Piave di assistere all'escavazione del Taglio nuovo per Scolo de' Revedoli, e Luoghi superiori al Porto di Cortellazzo con gl'incarichi dichiariti. 1566. 27. Novembre T. 4. c. 17. t.

Comissione alli Rettori di T. F., che giusto la carattada osservatasi nel cavamento della Brenta debbano mandar uomini 2400. per l'escavazione della Cava Zuccarina, e Porto Cortellazzo. 1567. 15. Luglio C. A. C. 4. c. 88. t.

Si deb-

Si debba continuare l'escavazione della Taglia di Rè con la medesima Carattada, che viene pratticata per l'escavazione di Porto Cortellazzo;

Resti levata l'intestadura della Taglia di Rè, acciò la Piave possi scorrere liberamente per esso Taglio;

Sia continuata l'escavazione di Cortellazzo per ponervi le Acque delli cinque Fiumi, e si eseguiscano diverse altre operazioni specificate. 1579. 16. Maggio C. A. C. 5. c. 36. t.

Concessione al N. H. Gradenigo di eriggere un Ponte sopra un Polesine conforme a quello del Caligo in loco del passo sopra la Cava Zuccarina. 1616. 22. Aprile T. 12. c. 27.

Libertà alli Savii, ed Esecutori di far a spese dell'Offizio due man di Porte alla Cava Zuccarina per beneficio della Navigazione. 1658. 26. Luglio C. A. C. 4. c. 94.

In ordine alle supplicazioni de'Barcaroli di Porto Gruaro, e Muscoli per l'escavazione di Porto Cortellazzo, reputa il Magistrato, che supplir possa un Taglio di Pertiche 125. di Terreno ne'Beni del N. H. Querini, che si estenda dal Canale di Cortellazzo a sboccare in quello della Galliola, sì che resti l'operazione stessa effettuata al sito marcato nel dissegno;

Procureranno di diminuire la spesa di Ducati 1200. considerati necessarii. E per la preservazione d'esso Canale, cercherà il Magistrato di convenirsi col detto N. H., e stabilire per la contribuzione, che potesse imponersi alle Barche, che volessero transitare per il medesimo Canale, e quale Rendita fosse per risultare. 1688. 9. Settembre D. S. C. 12. c. 168.

Occorrendo farsi l'escavazione della Cava Zuccarina, e Cortellazzo per comodo della Navigazione, viene dal Magistrato rappresentato ciò, che seguì dell'anno 1669. intorno l'erezione della Palada, e Scrivania sul nuovo Taglio stesso di Cortellazzo a motivo di svelo di Persona Segreta, che ne produsse il raccordo per ovviare li Contrabandi, e si rileva il possesso d'Anzola Fabris d'essa Scrivania, e Palada con il godimento dell'utilità vita sua durante, e disposizione per anni quindeci dopo la di lei Morte giusto la Terminazione 19. Luglio 1669. de'Regolatori sopra Dazii; debbano perciò ascoltarsi le ragioni, che volesse addurre prima di escluderla dal Possesso. 1703. 3. Marzo D. S. C. 14. c. 92.

Siano tenute dal Magistrato nuove prattiche col N. H. Querini, perche assuma l'obbligo dell'escavazione di pertiche 67. nel Canal della Galliola, ed altre Pertiche 187. nella Zuccarina, per quali ascenderebbe la spesa in Ducati 1000., con rilasciargli quel maggior utile, che ne derivasse dal passaggio più frequente, e numeroso delle Barche;

E quando ciò non sortisca, il Magistrato ò in tutto, ò in parte

sull'esecuzione delle suddette escavazioni, le anderà facendo con il denaro pubblico, e per risarcimento verserà di aggiungere qualche temporaneo aggravio alle Barche, dovendo nel resto effettuare le operazioni dell'escavazione, intestadura, e rifacimento d'Argine per agevolare la Navigazione, facendone la consegna al detto N. H. Querini, perche il tutto sia in perpetuo mantenuto, lasciandogli l'utile, che in avvantaggio venisse a ricavarsi da quella Palada. 1703. 14. Aprile D. S. C. 14. c. 97. t.

Arzeri, Intestadura, ed escavazione della Zuccarina dalla parte di Cortellazzo nella porzione escavata sia il tutto consegnato per la sua manutenzione al N. H. Querini, del quale s'intendi l'utile, che in avvantaggio si ricavasse dalla Palada sopra la Galliola. 1703. 14. Aprile P. C. 14. c. 97. t.

Esibizione del N. H. Querini di costruire una Intestadura, ed Arzerino alla Cava Zuccarina dalla parte di Cortellazzo col perpetuo mantenimento per se, ed eredi, e coll'escavazione del Canal della Galliola, mentre gli siano somministrati Ducati 50., e Pali vecchi 60. per una volta tanto. 1703. 28. Aprile T. 28. c. 211. t.

Per rendere escavata la Cava di Cortellazzo, per la cui atterrazione giace intercetta quella Navigazione con pericolo ancora delle Barche, e Burchi, dovendo esponersi al Mare;

Il Magistrato s'internarà sopra il numero degl' Interessati con il peso, che a cadauno potesse imponersi proporzionato all' utile, che fossero per risentire.

Li Possessori della Palada debbano pure contribuire alla spesa. - Sia stabilita nuova Tariffa con quel augumento, che gli parerà adequato, portando al Senato il frutto delle sue diligenze per intraprendersi li tanto premurosi Lavori. 1724. 8. Aprile D. S. C. 16. c. 148.

Per li riguardi della Navigazione, e del Commerzio stabilita l'escavazione del Canale di Cortellazzo, e pratticate dal Magistrato le diligenze per un provedimento corrispondente al bisogno mediante il ripatto, e l'aumento della Tariffa di quella Palada, doverà in primo capo il Magistrato esaminare, se il detto Canale sia stato più escavato, in qual tempo, con quale spesa, e da chi contribuita;

Si facciano nuove Perizie, e replicate diligenze, perche tanto più facile riesca il modo di supplire a questa esiggenza. 1727. 19. Aprile D. S. C. 17. c. 22. t.

Proposto il ripiego dell' accrescimento della Palada approvasi la nuova Tariffa, mentre con ciò viene a conseguirsi una summa sufficiente all' intiera scavazione, ed anco per formare nell' Imboccatura le Palificate a difesa delle ulteriori atterrazioni;

Accudirà il Magistrato al tempo del termine, in cui doverà devolversi la porzione del Raccordante della Palada per quelle disposizioni, che più convenissero prescriversi;

Sarà

Sarà merito del Magistrato ritraere la summa, che si potesse, dalla Vendita de'Fanghi escavati;

Invigilando anche all'adempimento da chi spetta dell'escavazione del Canal della Galliola, e della Cava Zuccarina per quanto gl'incombe. 1727. 19. Luglio D. S. C. 17. c. 35. t.

Rilevandosi la renitenza in concorrere all'opera dell'escavazione del Taglio di Cortellazzo per la tangente porzione del N. H. Cottoni, cui per ogni ragione cade il preteso titolo di esenzione, sarà parte del Magistrato il rinovargliene gli eccitamenti, onde si persuada all'esborso, che giustamente gli spetta;

S'approva nel mentre la deliberazione fatta per ducati sei mille, e cinquanta dell'accrescimento della Tariffa di quella Palada destinato alla medesima escavazione, assentendosi pure quella del cavamento a prezzo vantaggioso;

Saranno anche utili le diligenze per la Vendita de'Fanghi, che s'anderanno estraendo, onde traer soccorsi all'angustie della Cava. 1727. 29. Settembre D. S. C. 17. c. 52.

ARTICOLO QUINTO.

NAVIGAZIONE DI PALMA, E CANAL DI BASELEGHE.

SI sbocchi la Cava del Cavallin fatta per il N. H. s. Marin Contarini del fù s. Nadalin, e sia aperta per comodo della Navigazione, e così anche la Cava di Caligo. 1563. 20. Luglio C. A. C. 4. c. 24.

La materia della Navigazione da Caurle a Palma demandata al Magistrato. 1628. 24. Maggio D. S. C. 7. c. 147., & in C. 8. c. 71. t.

Commissione alli Savii, ed Esecutori di dar mano all'opera urgente dell'Escavazione per agevolare la Navigazione per la Fortezza di Palma 1628. 22. Settembre D. S. C. 8. c. 32.

Sia repristinata la Navigazione dal Caligo al Cavallino con farvi le Porte di Legno fondate sopra Pittoni di Pietra, dovendosi allargar l'Alveo, e profondarlo. 1630. 6. Febraro D. S. C. 7. c. 169.

Impedita la Navigazione di Palma dagli interrimenti nella Cava di Baseleghe, ed altrove resta applaudita l'opera divisata dal Magistrato per redimerla, e ravvivar a quella parte il commerzio. 1675. 4. Maggio D. S. C. 11. c.

Per

Per render proveduto di denari il Magiſtrato, onde render poſſa diſimpedita la Navigazione di Palma col parere del Proveditor Generale d'eſſa Fortezza, anderà diviſando la maniera di ſupplire in parte alla ſpeſa coll'impoſizione d'un Campatico ſopra Beni de' Particolari beneſtanti, ed in parte coll'obbligare li Villici a concorrere nei Lavori;

Facciano poi eſſi Savii, ed Eſecutori coſtruire la Palada raccordata obbligando le Barche, e Navilii, che per eſſa tranſiteranno, a quella moderata contribuzione, che credeſſero conveniente, da eſſer il dinaro, che ſarà eſatto, riſervato al ſolo mantenimento di quella Navigazione. 1675. 10. Luglio D. S. C. 11. c. 32. t.

Per facilitare la Navigazione di Palma ſiano eſcavati li Canali di Cava di Baſeleghe, e Tranſito ſopra il Fanghetto; e la ſpeſa ſia effettuata per via di Campatico, al quale doveranno concorrere tutti li Beni di quà del Tagliamento, ed anco quelli della Tiſana, e gli Abitanti, che foſſero per riceverne benefizio;

Si faccia l'erezione di una Palada nel ſito, che ſarà ſtimato più proprio, e comodo da eſſer il denaro tenuto a parte da impiegarſi per queſta operazione ſolamente. 1675. 24. Agoſto D. S. C. 11. c. 35. t.

Reſti ingionta una Tanſa ſopra i Luoghi, che ricevono vantaggio dalla Navigazione di Palma, da eſſerne fatto il riparto dal Luogotenente d'Udine per quello s'aſpetta alla Patria, e per li luoghi ſeparati ſia praticato dal Magiſtrato, perche ne ſegua la pubblica approvazione. 1677. 8. Maggio D. S. C. 11. c. 65. t.

Diſponga il Magiſtrato l'eſcavazione d'un nuovo Alveo in ſito ſuperiore, ed in buon fondo, atteſe le difficoltà di tener profondati li due Canali Cava di Baſeleghe, e Tranſito del Fanghetto, che ſervono all'importante Navigazione di Palma, eſſendo in fondo arenoſo;

Rifletterà all'erezione d'una Palada, rilevando qual utile ſi poteſſe ritraer dal paſſaggio delle Barche, con che s'effettui l'opera dell'Alveo, e la ſua conſervazione;

Siano eſteſe le opportune diligenze per incontrar chi voleſſe far l'acquiſto d'eſſa Palada per impiegare il tratto nell'apertura del Taglio ſuddetto. 1679. 11. Novembre D. S. C. 11. c. 120.

Reſtano incaricati li Savii, ed Eſecutori a diſtribuire ſollecitamente gli ordini in conſonanza dei Decreti per l'eſcavazione della Cava di Baſeleghe ben neceſſaria alla Navigazione di Palma, e Muſcoli. 1680. 17. Agoſto D. S. C. 11. c. 174.

Per l'eſcavazione della Cava, e Tranſito del Fanghetto venendo fatto progetto, ne rilevi il Magiſtrato la ſpeſa, e qual ſumma di denaro foſſe ſperabile dalle contribuzioni alla Palada da eriggerſi; ſe in quelle vicinanze ve ne ſiano altre, e qual vi foſſe ſicurezza d'

ovviare

ovviare a'Contrabandi, che vengono pratticati. 1681. 11. Maggio D. S. C. 11. c. 147. t.

Siano stabiliti col raccordante quei Capitoli più avvantaggiosi, tanto per l'aggravio da imponersi alle Barche, che transiteranno la nuova Palada, come per minorare la ricerca del premio. 1681. 14. Giugno P. C. 11. c. 149. t.

Stabilito l'accordo col proggettante per l'escavazione a sue spese, e con obbligo di fabricare una Casa, e far la Palada per ricavare il dinaro proveniente dal transito delle Barche, Zattere, ed altro, sono assegnati al medesimo gli Utili per anni 30. 1681. 10. Luglio T. 24. c. 235. Approvazione di Senato 19. detto D. S. C. 11. c. 152.

Faccia seguire il Magistrato Acque l'escavazione del Canal di Muscoli. 1683. 2. Settembre D. S. C. 12. c. 12.

Per l'acconcio della strada di Levada a Maran. 1684. 11. Novembre D. S. C. 12. c. 38.

Stabilisca il Magistrato quei Capitoli, che per sua prudenza giudicherà proprii sopra l'Appalto stabilito in luogo del precedente con l'obbligazioni d'esso, e previe idonee pieggiarie per lo risarcimento del pubblico esborso fatto. 1685. 5. Gennaro D. S. C. 12. c. 71. t.

Affine di rilevare il bisogno della strada di Levada a Maran il Magistrato spedisca un Perito ad ogni richiesta del Proveditor Generale di Palma. 1685. 25. Febraro D. S. C. 12. c. 78. t.

Perche resti libera la Navigazione alla Fortezza di Palma debbano togliersi gl'impedimenti nel Fiume di Muscoli. 1687. 23. Aprile D. S. C. 12. c. 124. t.

Il Magistrato liquidi la spesa, che per le due Cave di Baseleghe, e Fanghetto si richiedesse, onde s'effettui il loro cavamento a comodo di quell' importante Navigazione. 1688. 25. Settembre D. S. C. 12. c. 170.

Facoltà alli Mercanti da Legname d'escavarsi a loro spese la Cava di Baseleghe per il comodo del transito delle loro Zattare. 1696. 23. Febraro T. 28. c. 46. t.

CAPO

CAPO SESTO
ARTICOLO PRIMO.
PONTI, E PASSI.

POssa il N. H. s. Zuanne Diedo far un Passo a Prozuolo sopra la Brenta senza pregiudicare gli argini, e con l'esborso di Ducati 20. 1523. 20. Aprile Lib. primo Quint. 2. c. 14. t. c. 28.

Il N. H. s. Niccolò Gradenigo con l'esborso di Ducati 40., salve le ragioni pubbliche circa gli Arzeri, possa far un Passo in Villa di Brenta di Calcinara sopra il Bachiglione. 1523. 10. Settembre Lib. primo quint. 2. c. 17. t.

A beneplacito dell'Offizio resti il Passo dove era il Ponte sopra il Bottenigo concesso intanto al N. H. Priuli. 1529. 28. Giugno Lib. primo quint. 4. c. 13. t.

Resti confermata la Sentenza 24. Gennaro passato intorno il Passo, ò sia Porto di Corte, e sia deliberato al pubblico incanto. 1542. 13. Maggio T. 2. c. 3. t.

In luoco del Porto sia permesso alla Comunità, e Podestaria di Piove far un Ponte attraverso la Brenta a Corte. 1546. 28. Settembre T. 2. c. 59. t.

Possa essere risabricato un Cason sopra l'Arzere per attender al Passo di Prozuolo. 1550. 23. Maggio T. 2. c. 109. t.

Sia costrutto un Ponte sopra la Brenta a Rosana in luoco del Passo. 1551. 4. Febraro T. 2. c. 148.

Sia aggiustato a spese dell'Offizio il Ponte, che attraversa la Brenta al Dolo, da esser poi risarcito per rata porzione dalli Patroni di que'Molini, che non sono più dell'Offizio. 1576. 3. Decembre T. 4. c. 258. t.

A spese del Comun sia fatto il Ponte sopra la Brenta a Prozuolo. 1577. 24. Gennaro T. 5. c. 20.

Sia dall'Offizio Acque costrutto il Ponte inserviente all'uso dell'Alzana sopra la Brenta, e sia dallo stesso mantenuto, restando obbligati li Barcaroli a dar soldi 2. per Barca nell'andar in ogni viaggio. 1581. 13. Febraro T. 5. c. 129.

Siano licenziati il N. H. s. Tomà Mocenigo de s. Niccolò, e Consorti dimandanti lo ristauro del Ponte di Legno, che attraversa la Brenta al Dolo. 1785. 25. Febraro T. 5. c. 244. t.

Permis-

Permissione alla Podestaria di Piove di Sacco di costruire il Ponte di Pietra sopra il Fiume Bacchiglione nel luogo stesso, dove esiste il Ponte lungo di Legname. 1593. 15. Marzo T. 6. c. 238.

Il Ponte sopra la Brenta a Conche sia costrutto senza pubblica spesa. 1610. 16. Luglio T. 11. c. 17. t.

Sia per comodità del transito eretto a spese pubbliche un Ponte di Legno, che attraversi la Brenta novissima nella Villa di Lugo. 1611. 14. Maggio T. 11. c. 102.

Li Ponti formati sopra la Btenta novissima siano levadori per comodo della navigazione. 1613. 2. Agosto T. 11. c. 162. t.

Concessione al N. H. Gradenigo di eriggere un Ponte sopra un Polesine conforme a quello del Caligo in luoco del Passo sopra la Cava Zuccarina. 1616. 22. Aprile T. 12. c. 27.

Il mantenimento de' Ponti di Lugo, e Lova resti a carico di quelli, che ne ricevono il comodo, ò pure sia fatta un' imposizione per il transito de' medesimi. 1618. 10. Luglio C. A. C. 7. c. 71. t.

Siano mantenuti li Ponti della Seriola dalli Comuni, che hanno l'obbligo di aggiustare quelle strade, sopra le quali sono costrutti. 1618. 10. Luglio C. A. C. 7. c. 71. t.

Debbano mantenersi li Ponti sopra l' Alveo del Muson da quei Comuni, cui spetta l'obbligo delle strade, ove sono costrutti. 1618. 22. Febraro C. A. C. 7. c. 91. t.

Si restauri il Ponte di Lugo, e si getti la Gravezza a tutti li Carri, Carrozze, Cavalli, ed altro; e tale corrisponsione debba esiggersi dal N.H.s.Andrea Diedo, il quale doverà in avvenire mantenerlo in acconcio. 1619. 21. Novembre D. S. C. 7. c. 96. t., e c. 125. t. Vide 11. Gennaro T. 12. c. 248. t.

Resti concesso al N. H. Priuli di poter formare sopra li suoi Beni un Ponte, che attraversi il Muson vecchio, e servi per solo uso del transito a comodo de' suoi. 1625. 20. Febraro T. 13. c. 239. t.

Il Ponte, che attraversa la Brenta novissima a Lugo, qual era stato per grazia concesso al N. H. Diedo con le utilità provenienti dal transito, ritorni in Pubblico; e ciò per non aver ottenuta l'approvazione dall'Eccellentissimo Senato, e per altre cause: Onde sia restaurato, e si disponga della Rendita a pubblico benefizio. 1626. 4. Giugno T. 13. c. 257. t.

Siano fatti di Pietra da'Particolari li Ponti, che attraversano la Seriola, altrimenti saranno tutti intestati fino che ciò venga eseguito. 1630. 3. Giugno T. 14. c. 161.

Li R. R. P. P. de' Carmini possano costruire un Ponte attraverso il Luson, perche vi sia la communicazione di quelle Ville nella forma

prescritta, acciò siano somministrati li suffragij della Chiesa, 1631. 4. Novembre T. 14. c. 216.

Assegnazione al N. H. s. Giacomo Diedo del Ponte, che attraversa la Brenta a Lugo, con l'obbligo di mantenerlo a tutte sue spese, e con condizione, che possa ritraere da' passaggieri la riscossione giusto la Tariffa, 1633. 30. Marzo T. 14. c. 266. t.

Tutti quelli, che transiteranno per il Ponte, che attraversa la Brenta a Lova, debbano pagare giusto alla Parte del C. A. 10. Luglio, 1618. cioè:

Soldi 4. per Carrozza, e 4. per Carro, e uno per animale d'ogni sorte, metà nell'andar, e metà nel ritorno; e ciò per il mantenimento del Ponte stesso. 1642. 6. Luglio T. 15. c. 257., e 4. Decembre T. 16. c. 4.

Ridotto in cattivo stato il Ponte a Fusina sia per servizio di quel transito levata Polizza d'incanto da esser ristaurato a spese dell'Offizio. 1643. 18. Luglio T. 16. c. 32.

Licenza al N. H. Papafava di costruire un Ponte sopra il Gorzone per comodo de' suoi Affittuali, e Coloni con obbligo di conservarlo a proprie spese. 1671. 30. Luglio T. 23. c. 30., e c. 200.

Siano permessi Tolpi a riparo de' Ponti di Noventa, Graizzi, e Pontesello de' Cavalli fuori della Porta di Padova, 1677. 12. Maggio D. S. C. 11. c. 66. t.

Inerendosi al pratticato l'anno 1662. sia ristaurato il Ponte al Dolo, dovendo il Magistrato ben intendersi col Reggimento dell' Arsenale per li Roveri, e Maggieri, che potessero occorrere per esso accomodamento. 1681. 7. Giugno D. S. C. 11. c. 149.

Si levi Poliza d'incanto per accomodare il Ponte, che attraversa la Cavana del Bondante a Fusina, 1684. 5. Giugno T. 25. c. 155.

Concessione al Melchiori da Uderzo di costruire un Ponte sopra l'acqua della Bidogia. 1689. 4. Giugno T. 26. c. 195.

Fù sospeso in Contradittorio con li Presidenti, 1689. 25. Agosto T. 26. c. 215. t.

Sia permessa al N. H. Donà la costruzione a proprie spese d'un Ponte sopra il Fiume Adicetto nelle Ville del Dose, e Buso per servizio de' suoi Coloni, e come nella Terminazione, 1691. 11. Gennaro T. 27. c. 88.

Debbano li Comuni di Oriago, e Miran prontamente supplire all' urgente ristauro del Ponte sopra la Tergola in vicinanza delle Porte della Mira, riservato loro l'adito d'addurre al Magistrato le proprie ragioni sopra il punto a chi d'essi s'aspetti la spesa, 1692. 5. Aprile D. S. C. 13. c. 40.

Sia ristaurato a spese pubbliche il Ponte di Fusina in aderenza ad altre Terminazioni 3. Giugno 1579., 11. Agosto 1616., 18. Luglio 1643., e 7. Giugno 1665. 1693. 19. Agosto T. 27. c. 205.

Siano

Siano recisi Roveri quindeci da impiegarsi nella ristaurazione del Ponte grande al Dolo oltre li Maggieri occorrenti dalla Casa dell' Arsenale. 1693. 13. Gennaro D. S. C. 13. c. 98. t.

Permissione alli N. N. H. H. Venieri d' un Ponte sopra il Gorzon per comodo de' loro affittuali. 1696. 22. Decembre T. 28. c. 41. t.

Simile al Marchese Papafava sopra il Canale de' Cuori nel tempo suddetto. T. 28. c. 42. ed altra c. 43.

Altra al N. H. Dolfin d' un Ponte sopra il Gorzon dirimpetto la Terra di Cavarzere. 1696. primo Febraro T. 28. c. 44 t.

Li Ponti di Legno, che abbracciano la Seriola, doveranno esser rifatti di Pietra. 1703. 22. Novembre D. S. C. 14. c. 103.

Sia ristaurato il Ponte del Cesenego situato sopra la strada Maestra verso Oriago con danari della Pubblica Cassa per esser poi risarcita da' particolari interessati tenuti alla spesa. 1709. 30. Marzo D. S. C. 15. c. 1.

Essendo stato accomodato dal N. H. s. Anzolo Contarini K. Cor del Zaffo il Ponte di Lova a sue spese, ed avendo riscosso sino ad ora gli utili provenienti dallo stesso, siano fatti li conti per dover in avvenire restare a pubblica disposizione, ed affittarsi. 1709. 24. Aprile T. 29. c. 88.

Si solleciti dal Magistrato la perfezione del riparo del Ponte di Legno detto della Giudecca al Dolo, onde sia assicurata la comunicazione dall' una all' altra parte di quella Contrada. 1718. 26. Novembre D. S. C. 1. c.

Sia prontamente intrapreso lo risarcimento del Ponte del Muson, e per li Tolpi il Reggimento all' Arsenale spedisca un Perito per vedere. 1721. 30. Aprile D. S. C. 16. c. 10. t.

Debba rimettersi il Ponte di Lova, e sia ristampata la Tariffa per la sua affittanza giusto al Decreto 11. Luglio 1618. 1721. 5. Giugno T. 31. c. 107., e 3. Luglio D. S. C. 16. c. 28. t.

E debba il Reggimento all' Arsenale somministrare li Maggieri vecchi di Nave per il ristauro di detto Ponte. 1721. 2. Agosto D. S. C. 16. c. 31.

A riparo del Ponte del Muson, e della Restara del Taglio di Miran siano tagliati Tolpi numero 100. 1721. 6. Settembre D. S. C. 16. c. 37.

Per il pronto ristauro del Ponte di Bassano calcolata la spesa a Ducati 6000., s' incaricano li Rappresentanti di Treviso, Vicenza, e Bassano a suggerire quali Comunità siano obbligate alle contribuzioni, ben intendendosi col Magistrato alle Acque. 1722. 2. Gennaro D. S. C. 16. c. 86.

Per il detto ristauro resta impartita facoltà di gettar un Pedaggio sopra il transito del medesimo Ponte per il corso di anni cinque;

Quanto alla Tariffa meritando qualche riflesso la modula concepi-

ta in Baſſano a confronto dell'antica, ſia dal Magiſtrato riformata, e preſcritte quelle regole, che reputaſſe conferenti;

Reſti permeſſo alla Comunità di prender a Livello Ducati 6000. col minor cenſo poſſibile, per eſtinguere con la riſcoſſione del Pedaggio Capitale, e prò;

Accennandoſi poi dal Pubblico Matematico Zendrini le cauſe, che conſpirano a danneggiarlo per la mancanza di alcune Roſte di ſotto eſſo Ponte, s'internerà il Magiſtrato cogli eſami.

In caſo diverſo rifletterà, ſe foſſe opportuno mettere in poſſeſſo quella Comunità con queſt'obbligo prefiſſo. 1723. 26. Febraro D. S. C. 16. c. 143.

Tariffa per il Pedaggio ſopra il Ponte grande, che attraverſa la Brenta a Baſſano per riſarcimento delle ſpeſe, che occorreranno nella ſua nuova reedificazione. 1724. 22. Marzo T. 32. c. 28.

Deliberazione in affitto della Rendita del Pedaggio del Ponte di Baſſano nella ſumma annuale, e con le condizioni in eſſa locazione dichiarite. 1725. 3. Settembre T. 32. c. 67. t.

Col ſoldo raccolto di raggione del Pedaggio del Ponte di Legno detto della Giudecca al Dolo debba eſſer ſupplito alle ſpeſe, che occorrono, e per la proviſione de' Legnami ſi rilaſciano le comiſſioni opportune al Reggimento dell'Arſenal;

Reſta incaricato il Magiſtrato d'eſaminare, ſe conveniſſe a maggior pubblico avvantaggio appaltarſi la conſervazione del Ponte ſteſſo, che tanto neceſſaria ſi rende. 1725. 13. Decembre D. S. C. 16. c...

Occorrendo oltre li Ducati 6000. già decretati altri Ducati 4000. per compimento del Ponte di Baſſano, ſia permeſſo a quella Comunità di prender a Livello anche queſti col minor cenſo poſſibile, 1726. 2. Marzo D. S. C. 16. c. 240.

Sia permeſſo il taglio di Roveri nelle miſure ricercate da eſſer effettuato nelli fondi vicini dell'Arzeron pubblico per l'importante neceſſaria riparazione del Ponte detto della Giudecca al Dolo. 1726. 7. Marzo D. S. C. 16. c.

Facoltà alli N. N. H. H. Emo, e Troni di eriggere un Ponte ſopra l'Adicetto nel modo, e con le condizioni aſſegnate nelle Terminazioni. 1727. 10. Maggio T. 32. c. 128. t.

Sia commeſſo al Magiſtrato di rilevare quanta ſia ſtata la ſpeſa nel riſtauro del Ponte di Baſſano, per quanti anni iſtituito il Pedaggio, e ciò, che ſiaſi riſcoſſo, ſe ſeguano indebite eſtorſioni, onde venga a riſultare a pubblica notizia lo ſtato d'eſſo affare. 1729. 29. Giugno D. S. C. 17. c. 103. t.

Eſponendo il Magiſtrato la ſpeſa occorſa nel riſtauro del Ponte di Baſſano, e ciò, che crede convenire, s'approva il diſegno di prorogare per due anni incirca il Pedaggio, onde reſti pareggiata la ſumma delli Ducati 4000., che mancano per rendere il Capitale dei

Ducati

Ducati 10000. affrancato. 1729. 3. Luglio D. S. C.

Vedi altri Decreti, e Terminazioni successivamente in detto proposito nell' articolo ottavo di Brenta vecchia carte 367., e 368.

Ponte sopra il Fiumesello in Villa di Cazzago costrutto dalle Monache di S. Stefano di Padova a comodo di quegli abitanti. 1731. 15. Marzo T. 33. c. 126.

Adempita che sia la costruzione degli Argini inservienti all' uso della Restara dal Brian sino alle prime Case, ed altra sino a Torre di Mosto, resta concesso al N. H. Cottoni di formar un Ponte di Legno sopra il Canal di Braganzane, mantenendo il tutto a proprie spese. 1731. 2. Ottobre T. 33. c. 154.

Occorrendo in numero di 150. pezzi di Maggieri di Bastimenti vecchi per impiegarsi nel Ponte Grande al Dolo detto della Zuecca, resta comesso al Reggimento dell' Arsenale di farli prontamente somministrare. 1732. 20. Gennaro D. S. C. 18. c. 11.

Per l'accomodamento del Ponte suddetto accordato con le condizioni descritte. 1732. 20. Febraro T. 34. c. 20. t.

ARTICOLO SECONDO.

PORTE, E PALADE SOPRA FIUMI.

LE Barche di qual si sia sorte siano obbligate pagare soldi due per cadauna, in passando di notte per la Palada di S. Zulian. 1527. 17. Marzo T. 1. quinterno 3. c. 35.

Quelle di portata di Stara 40. pagar debbano soldi due per il transito alla Torre di Caligo, e da Stara 40. in sù, soldi cinque. 1534. 23. Novembre T. 1. quinterno 4. c. 40.

L'accrescimento del transito per quello riguarda la Palada del Moranzan resti a benefizio del Magistrato. 1535. primo Settembre C. A. C. 2. c. 72.

Le Porte, ed altri Edifizii, che si formeranno, siano fatti del dinaro della Serenissima Signoria.

Tutte le Barche, Burchi, Gondole, & altro, che passeranno per le Porte da farsi a S. Bruson pagar debbano solamente quello, che viene contribuito a Strà, e siano esse Porte, & Edifizii venduti dal Magistrato al pubblico incanto, dovendo il tratto impiegarsi nelle spese delle operazioni indicate. 1540. 22. Giugno C. A. C. 3. c. 11., & vide 8. Luglio c. 11. t.

A supplicazione della Communità di Loreo, e del Fedel Camillo Corniano sia concesso al medesimo di poter far escavar a sue spese

la Fos-

la Fossa detta Retinella nel Territorio di Loreo coll' esigger da cadaun Burchio, e Barca soldi 8. da Stara 100. in suso, e soldi 4. da Stara 100. in giù, con oblazione, che risarcito della spesa possa la Serenissima Signoria ricuperare l' utilità del passaggio medesimo, non potendo aggravar Gondole, nè Barche con robba per conto pubblico. 1540. 19. Ottobre C. A. C. 3. c. 43.

Sia fatto un Canale, che cominci di sopra la Retinella, e venga a dirittura a Loreo, e da Loreo fino in Pò di sotto l' Osteria della Fornasa, largo, e capace per l'acqua del Castagnaro, ma escavato più nel mezo, acciò che l'acqua magra resti profonda per la navigazione, facendosi una Palada a Loreo nell' Alveo, che và alla Torre nuova.

Debbano pagar le Barche da Stara 30. in giù soldi 4., da 30. fino a 100. soldi 8., da 100. fino a 400. soldi 16., e da detta tenuta in sù soldi 24., eccettuate le barchette de' Pescatori, Gondole, e Barche de' Reggimenti.

E sia detta Palada affittata di tempo in tempo per l' Offizio delle Acque per reintegrazione della spesa, che sarà fatta, e serva poscia al mantenimento di dettta Palada. 1564. 24. Ottobre C. A. C. 4. c. 41.

Per l'escavazione del Canal della Retinella, che fù concessa con la Palada al Corniano siano dati alli Corniani stessi rappresentanti il detto investito, e la Commissaria del quondam N. H. s. Alvise Priuli Ducati 700., acciò sia escavata nelle misure prescritte, restando obbligata la Palada del luogo stesso della Retinella per detto Capitale, e prò. 1565. 31. Gennaro C. A. C. 4. c. 72.

Sia fatto un Canal, che cominci di sopra della Retinella sin a Loreo, e poscia in capo alli Montoni sin di sotto l'Osteria, capace per l'acqua del Castagnaro in servizio della Navigazione.

S'erigga una Palada a Loreo nell'Alveo, che và alla Torre nuova, dove si debba pagare secondo la Tariffa stabilita alle Barche, da affittarsi di tempo in tempo;

Imprestanza alli Corniani, e Commissaria Priuli, a' quali fù concessa la Retinella con la Palada per l'escavazione del Canale stesso, dovendo sodisfare il prò, e Capitale. 1565. 31. Gennaro C. A. C. 4. c. 72.

Comissione al Podestà di Loreo di far dar principio all' escavazione del Canale per la Navigazione di Lombardia. 1566. 19. Decembre C. A. C. 4. c. 82.

Prestanza fatta dall' Offizio al N. H. da Molin di Ducati 1000. per essere spesi nella riparazione delle Porte del Dolo, e restituiti a Ducati 300. all'anno. 1585. 28. Ottobre T. 5. c. 237.

Debbano mettersi nel suo primiero luogo le Porte del Canal di Mont' Albano per il libero corso delle acque. 1590. 8. Marzo C. A. C. 6. c. 6. t.

La

La Rosta della Brenta di sotto del Ponte del Dolo debba esser restaurata a spese degl'Interessati ne' Molini, nè alterato il Livello delle Acque. 1594. 27. Febraro T. 7. c. 70. t.

Si facciano due Porte al Parador di Brondolo, e due Porte picciole contigue per comodo delle Barchette. 1597. 17. Luglio Conseggio deputati. C. 6. c. 38. t.

Elezione di sei Nobili, quali aggionti alli Savii, ed Esecutori alle Acque debbano portarsi sopraluogo per deliberare circa l' escavazione di Pò, Navigazione di Lombardia, e facitura delle Porte. 1598. 17. Decembre P. C. 17. c. 103. t.

Sia restaurata la Palada di S. Zulian con li danari sequestrati di ragione delli Consorti di Cà Moro. 1598. 24. Decembre T. 8. c. 69.

Tutti li pagamenti fatti dalle Barche, Burchi, e Zattere, che passano per le Porte del Dolo, oltre la Tariffa, giusto la quale si scodeva per avanti, siano riscossi dall'Offizio alle Acque, come di pubblica ragione, per impiegarli nelle sue occorrenze. 1599. 8. Febraro D. S. C. 6. c.

Siano di nuovo rifabbricate le due mano di Porte a Brondolo nell' istesso sito, ove erano, per benefizio della Laguna, e Città di Chioza. 1601. 4. Giugno C. A. C. 6. c. 92. t.

Debba farsi un Carro a Lova in vece delle Porte, che si dovevano costruire. 1606. 6. Marzo C. A. C. 6. c. 139.

Sopra l'istanza del N. H. da Molin per la riscossione alle Porte del Dolo degli Utili, sia licenziato coll'esecuzione de' Mandati conforme al D. S. 1599. 1606. 10. Novembre T. 10. c. 64.

Palificata a Strà di sopra quelle Porte sia restaurata senza pregiudizio delle pubbliche ragioni. 1607. 28. Febraro T. 10. c. 132. t.

Debba farsi la Palificata alle Porte del Dolo dalla banda destra di sopra le medesime, e sia deliberata al pubblico incanto l' opera senza pregiudizio della reintegrazione della spesa contra chi s'aspettasse di fare essa Palificata, e con riserva delle ragioni pubbliche. 1608. 14. Aprile T. 10. c. 138. t.

Tariffa di quanto doveranno pagare le Barche in passando per le Porte di Moranzano. 1613. 27. Giugno D. S. C. 7. c. 44. t.

Esenzione del Transito alle Barche cariche di Lane, che anderanno alla Mira a purgarle. 1613. 19. Luglio D. S. C. 7. c. 46.

Sia fatto un Portello nella parte superiore delle Porte della Mira per livellare le Acque giusto l'uso delle Porte del Dolo. 1614. 17. Marzo C. A. C. 7. c. 49.

Simile Portello nel Vaso delle Porte del Moranzan dalla parte sinistra andando in sù per vuotare il Vaso stesso nell' Alveo del Bondante. 1614. 19. Febraro C. A. C. 7. c. 54.

Levato il Carro a Marghera, ed escavato il Canale della Fossa Gradeniga sia eretta una Palada per reintegrare l'Offizio della spesa. 1615. 24. Marzo D. S. C. 7. c. 55. t.

Siano

Siano eletti 9. Nobili del Corpo dell'Collegio Acque, che abbiano a provedere, e rimettere la Navigazione di Lombardia dalla parte della Cavanella sino a Brondolo, impedita per la grande atterrazione causata dalle torbide delle Brente, Bacchiglione, & Adice, procurando anche il mantenimento d'essa Navigazione. 1618. 10. Luglio C. A. C. 7. c. 70.

Deliberazioni diverse dei Delegati tendenti alla Navigazione del Canal di Valle, e Navigazione di Lombardia. 1618. 3. Decembre C. A. e Delegati C. 7. c. 75. t.

Scrittura d'essi Delegati sopra le suddette deliberazioni. 1618. 21. Gennaro C. A. C. 7. c. 87. t.

Accrescimento di doppia Tariffa a tutti li Burchi, che passeranno per le Porte della Cavanella. 1618. 21. Gennaro C. A. C. 7. c. 89.

Alle Porte del Dolo si pongano due Tariffe una per il pagamento spettante alli Possessori, e l'altra per gli accrescimenti del Pubblico. 1619. 2. Agosto T. 12. c. 208. t.

Sia assegnato alli Corrieri per servizio della Posta passa 300. del Terreno di ragione dell Offizio posto a Fusina per fabricarvi Stalla, e Casone con obbligo di mantener il tutto a loro spese, dovendo restar il direto dominio del fondo al Magistrato, e li Corrieri obbligati all'annual censo di un Candelotto di Cera di libre due. 1619. 19. Ottobre C. A. C. 7. c.

Debbano far esecuzioni di Sequestri, Tenute, e Vendite contro ogni sorte de'Beni in qualunque loco posti, etiam in questa Città di ragione delli Debitori Veneti contribuenti alle opere per render Navigabile il Fiume Bacchiglione, dovendo dal Magistrato Acque esser inappellabilmente giudicato sopra ogni pretensione di cadauno, tanto in ordine quanto in merito. 1624. 18. Luglio D. S. C. 7. c. 129. t.

Essendo stata da particolari formata una Palada poco discosto dalla bocca della Brenta novissima senz' alcuna pubblica autorità, riscuotendo con essa dalle Barche, che transitano, il pagamento, sia però quella confiscata, e devoluta in Pubblico. 1624. 23. Gennaro T. 13. c. 185.

Gli utili provenienti dal passaggio, che faranno le Barche da Piove, da Mirano, ed altre per la Palada del Moranzan vadino nella Ser. Signoria, poiche al tempo della vendita d'essa Palada non avevano quel transito dette Barche;

Abbia parimente nell'avvenire ad essere di ragione pubblica il dinaro, che si riscuoterà alle Porte del Dolo, e di Strà per il passaggio di Peote, e di Gondole essendovi li medesimi ragionevoli rispetti del pubblico interesse;

Il dinaro tutto di detta ragione debba esser impiegato nell' esiggenze dell'Offizio. 1629. 2. Agosto D. S. C. 7. c. 158.

Tariffa di quanto doveranno pagare le Barche, Vascelli, ed altro in passando per il Caligo al Cavallin. 1632. 29. Luglio D. S. C. 7. c 181. t.

Comissione al Magistrato di far eriggere la Fabbrica d'abitazioni per li Ministri delle Bolette al Cavallino. 1633. 30. Gennaro D. S. C. 7. c. 198. t.

Non abbiano ad esser alienate le Porte della Mira, Moranzan, Cavanella, Brondolo, Fosson, e Cavallin. 1638. 25. Gennaro in M. C C. 8. c. 28. t.

Debbano esser fatte alli Conduttori di Porte, e Palade le stime, e consegne, nè si lascino andar al possesso, quando non siano accordate le stime col Conduttor precedente, e dallo Scontro girate le partite a debito del nuovo. 1643. 22. Febraro Inquisitore C. 8. c. 73.

Essendo ammunito l'Alveo del Cavallin con impedimento alla Navigazione, sia per ora da quel Custode fatto escavare provisionalmente con Zattere, di modo che possi transitare la Navigazione stessa per doversi poi fare l'intiera operazione per via d'Incanto. 1649. 26. Giugno T. 17. c. 13.

Assegnazione di pagamento alle Porte del Dolo per le Zattere, e Barche da Villa. 1658. 10. Febraro T.

Si eseguisca il deliberato per le operazioni, che si devono fare alle Porte di Brondolo, ed alla Cavanella di Fosson;

Rappresenti il Magistrato in quale stato siano i lavori per la diversione della Piave, e per quei, che restano da effettuarsi suggerisca li mezi, che conoscerà valevoli per dar l'ultima mano. 1661. 15. Ottobre D. S. C. 9. c. 95.

Approbazione della Tariffa per le Palade nuovamente erette nei Fiumi Lemene, e Livenza. 1666. 3. Luglio D. S. C. 10. c. 29.

Attesa l'esibizione di persona per costruire a proprie spese le Palade sopra il Fiume Lemene, e Livenza, doverà la Rendita delle medesime per il corso d'anni tre doppo detta costruzione andar per di lui conto. 1667. 2. Luglio D. S. C. 10. c. 55. t.

Atteso il Decreto 20. Agosto di costruire le Porte, e cavamento a Marghera per il passaggio delle Burchielle di là dall'Osellino allo Scarico de'fanghi dell'escavazione ordinaria di Laguna, si levi Poliza d'Incanto per operare in consonanza al Disegno. 1677. 21. Gennaro T. 23. c. 237.

Sia fatto il trasporto della Palada di Dolce esistente in capo del Canal della Fossetta, situandola alle bocche dei Lanzoni con due Palificate, e ciò per meglio ovviare li Contrabandi. 1679. 23 Settembre D. S. C. 11. c. 113. t.

Una porzione della Casa alle Porte della Cavanella nova sia assegnata per uso del Scrivan, dovendo il Magistrato alle Acque con quello de'Sopradazii far seguire la separazione. 1680. 13. Aprile D. S. C. 11. c. 126. t.

Attrovandosi la Palada di Marghera, e la Casetta ivi esistente in cattivo stato, debba trasportarsi sopra la punta del Paludo da quella parte con la rifabrica della stessa Casa, procurandosi col maggior avvantaggio la vendita dell'altra, 1682, 12, Decembre D, S. C, 11, c, 181.

Versi il Magistrato intorno il raccordo del trasporto della Palada del Moranzan per situarla di sotto le Porte del Bondante; esamini la fabrica, che fosse necessaria per ricovero de' Palatieri, ben intendendosi con li Revisori, e Regolatori de Dazii, 1682, 23, Gennaro D, S. C. 11. c. 185, t.

Sopra la Punta di Marghera si costruisca la Casa di ricovero degli Offiziali da Barca, e si servi il Magistrato del fondo, e delle fabriche Vecchie;

Possa accordare una congrua recognizione al N H, Priuli per li titoli de' Stabili, e sito suddetto, 1683. 29, Maggio D, S, C, 12, c, 5. t.

Resti approvata per le Porte del Sile la Tariffa assegnata a quelle del Cavallin, 1683. 21, Luglio D, S, C, 12, c, 10.

Sia dal Magistrato fatto seguire il trasporto della Palada del Moranzan di sotto le Porte del Bondante al Ghebbo della Brentella, che conduce in Bottenigo, e sia rifabricata la Casa, dovendo restar in Ser. Signoria l'utile del più, che si ricavasse dal detto trasporto, con autorità anco d'appaltarla per pubblico conto, e contribuire a' possessori ciò, che ritraggono in presente, 1683, 27, Febraro D, S, C, 11. c. 189. t.

Sia venduta la Casetta Vecchia della Palada di Fusina, 1684, 29, Luglio D. S. C. 12, c, 24.

Essendosi divisato il trasporto della Palada del Moranzan alla bocca della Cavana, che porta in Bondante in vece di costruirla in vicinanza del Ponte de' Cavalli a Fusina, il Magistrato Acque porti in Scrittura quel di più, che in tal proposito giudicasse conferente per le proprie risoluzioni, 1685, 25, Settembre Ordine de Savii C, 12, c, 66. t.

Le note delle consegne, che vengono fatte agli Appaltadori di Porte, Palade, ed altro siano dagli stessi sottoscritte, in pena a' Ministri nel caso d'omissione del risarcimento de' danni, che accadesse-ro, 1685, 25, Novembre T, 25, c, 258, t.

Sia trasportata in bocca dei Lanzoni la Palada Vecchia della Fossetta sopra il Sile, dovendo servire quei materiali per eriggere la nuova, 1685, 7, Decembre D. S. C. 12. c. 70. t.

Incarico al Magistrato de' Presidenti sopra l'esazione di far abolire dalla Tavoletta delle Vendite li Canali del Vigno, e Moncua, come pure li Beni pubblici delle Confiscazioni, onde rimangano e queste, e quelli alla direzione del Magistrato;

Quanto alle Porte, e Palade sopra Fiumi resti per ora sospesa la Vendi-

Vendita ſin ad altra pubblica diſpoſizione. *1692.* 17. Giugno D. S. C. 13. c. 48.

Debbano eſſer traſmeſſe al Magiſtrato de' Preſidenti ſopra l'Eſazion del Dinaro pubblico le note delle Porte, e Palade, ed altri beni a riſerva per ora d' alcuni ſpecificati, perche ſiano quelle eſpoſte in Vendita col lume delle informazioni da ritraerſi per il maggior pubblico vantaggio ne' prezzi;

Non dovendo poi abbandonarſi le premure della Caſſa del Magiſtrato alle Acque, reſti aſſegnata a miſura di quanto con le alienazioni s'anderà diminuendo, altrettanta ſumma della graſſa, e non ſupplendovi queſto s' intendi ſoſtituirſi quello delle Beccarie annualmente. *1693.* *16.* Luglio D. S. C. 13. c. *9.*, e *9.* Agoſto confermata nel M. C.

Sia traſmeſſa copia della Scrittura de' Deputati circa lo ſvelo dell' uſurpazioni delle Utilità delle Porte del Moranzan dichiarite in pubblico dal Decreto *1629.* 2. Agoſto, ed il Magiſtrato alle Acque informi quello ſia ſucceduto dopo il ſopraccennato Decreto, e per quali motivi divertito l'affare. *1692.* *26.* Febraro D. S. C. 13. c. *99.*

Debba cambiarſi di ſito la Palada del Moranzan, trasferendola di ſotto le Porte del Bondante al Ghebbo della Brentella, che conduce in Bottenigo. *1694.* 11. Marzo D. S. C. 13. c. 100.

Riconoſciuta l'uſurpazione da' Poſſeſſori della Palada del Moranzan degli utili provenienti oltre li loro acquiſti, e ritratti dalle Barche di Piove, Mirano, Peote, e Gondole, che dopo la Regolazione della Brenta hanno avuto il tranſito per quella parte, ſia da' Deputati liquidato il debito dal tempo del Decreto *1629.* 2. Agoſto in quà, e riferto al Senato per le ulteriori deliberazioni. *1694.* 24. Luglio D. S. C. 13. c. 105.

Per l'erezione della Palada nel Canal della Saccagnana il Magiſtrato traſcielga il ſito più addattato, e reſti confirmata la Tariffa per eſſa. 1695. 7. Maggio D. S. C. 13. c. 120., e T. 27. c. 180. t.

S'intendino eſenti dal pagamento li Burchi, Burchielle, ed altre Barche cariche di Rovinazzi per il loro tranſito alle Porte, e Palade come era conſueto. *1695.* *16.* Maggio D. S. C. 13. c. 121.

L'attenzione del Savio Caſſier rilaſcierà gli ordini opportuni, ad oggetto che da chi ſpetta venga eſeguito il Decreto *9.* Agoſto paſſato, che aſſegnò il Dazio della Graſſa, e delle Beccarie alle eſiggenze della Caſſa delle Acque. *1695.* 31. Luglio D. S. C. 13. c. *106.*

Dovendo pontualmente eſeguirſi il Decreto *1629.* 2. Agoſto col giudizio del Collegio ſeguito contro li Poſſeſſori delle Palade, ſia formata la Tariffa, che ſarà riputata conveniente. *1695.* 14. Decembre D. S. C. 13. c.

Altro in tal propoſito rimeſſa la Terminazione 11. Settembre *1695.* *1696.* 24. Marzo D. S. C. 13. c. 137. t.

Siano dal Magistrato de' Deputati proseguite le diligenze per la Vendita delle Porte del Sile, Sioncello, e Palada di Saccagnana, avendo riguardo di calcolarle in ragione di quattro per cento. 1703. 12. Decembre D. S. C. 14. c. 105. t.

Adempite le comissioni ingionte col Decreto 12. Decembre passato circa il sito opportuno da eriggere la Palada sopra l' Alveo della Piave Vecchia trà la Cava Zuccarina, e Cavallino; Restino eccitati li Presidenti sopra la Pubblica Esazione a formare Poliza d' Incanto per la Vendita delle Porte del Sile;

Esprimendosi in quella, che succedendo il caso, che si levino esse Porte, sarà permessa l'erezione d'una Palada in sostituzione, ò pure restituito il denaro al Compratore. 1704. 12. Marzo D. S. C. 14. c. 107. t.

Si rimettino le Porte di Deba sopra il Bachiglione, obbligando li Possessori di esse, e dei Molini a supplire alla spesa per il comodo della Navigazione. 1707. 15. Marzo D. S. C. 14. c. 108. t.

Il Magistrato informi come caminino le riscossioni nel transito alle Porte, e Palade sopra cadaun Fiume esistenti;

Se vi siano esposte le Tariffe, come, e dove, e se vengano eseguite pontualmente. 1715. 13. Febraro D. S. C. 15. c. 95.

Sia dall'Inquisitor del Magistrato usata ogni diligenza per venire in cognizione tanto dell'alterazione delle Tariffe, come dell' imposizioni, che ad arbitrio de' Custodi delle Porte, e Palade venissero esatte;

Devenendo al castigo di quei, che saranno convinti d' indebite riscossioni; e poiche rilevasi, che alle Porte di Strà vengono pratticate esazioni senza fondamento di Tariffa, anzi molto maggiori delle prescritte, quando furono concesse, verserà il Magistrato così per queste, che in altri luoghi, se sia conveniente il comandare la regolazione secondo la Tariffa, ò pure facendo continuare l'accresciuta imposizione s'abbia a procurarne il profitto della pubblica Cassa con la vendita dell'accrescimento;

S'internerà il Magistrato nel titolo del Possessore delle Portesine del Bondante per vedere, se abbia a proseguire nel godimento, e se il mantenimento delle stesse abbia pur a correre a pubblico peso;

Così ancora per quello sia all'aggravio del Taglio dell'erba della Fossetta, ed escavazioni nei siti delle Palade della Zuccarina, e Cortellazzo, e della Galliola, con obbligar chi è tenuto all'adempimento. 1716. 27. Agosto D. S. C. 15. c. 102.

Si effettui il trasporto della Palada del Moranzan al loco di Lizzafusina nel sito, che dalla prudenza del Magistrato sarà destinato più proprio, e rinovata la Tariffa. 1718. 10. Decembre D. S. C. 15. c. 139.

Venga eretta la Palada del Moranzan all'imboccatura del Canale di Re-

di Restadaggio, ed il Magistrato ascolti li ricorsi di chi avesse ragione sopra quel fondo;

Debba vendersi la Casa, e Chiesa pubblica ivi situata;

Resti sospesa l'ampliazione della fabbrica, ed approvata la nuova Tariffa;

Quanto all'esazione da deputarsi per la riscossione di questa utilità s'annuisce al suggerimento del Magistrato, che tende a rilevarne la quantità precisa, onde possa farsene la vendita con pubblico profitto. Vedi Tariffa inserta. 1718. 11. Febraro D. S. C. 15. c. 141. t.

Dissegnato il sito, ove eriggersi la nova Palada in bocca del Canale di Restadaggio, si faccia seguire l'otturazione delle Rotte, l'aggiustamento dell'Argine, e le Palificate nel Canale suddetto, onde se ne possa effettuare l'operazione;

Sia venduta la Vecchia Casa, ed eretta la nuova nella vicinanza d'essa Palada, e per la spesa restano ballottati Ducati 2500. occorrenti;

Quanto alla Casa de'Corrieri, di cui e già decretata la demolizione, e divisato il sito vicino ad essa nuova Palada per costruirla, [illegible] doverà ecceder la spesa dell'importar della suddetta. 1719. 11. Maggio D. S. C. 15. c. 151. t.

Re[illegible]zione ad Antonio Longo come rappresentante Simon Rodoteo [illegible]mento delle Portesine del Bondante giusto il Decreto 23. Giugno, e Terminazione 19. Gennaro 1689. 1726. 10. Aprile T. 32. c. 89.

Porte del Cavallin per li riguardi di Laguaa debbano tenersi chiuse a riserva solo, e non altrimenti del tempo nel passaggio delle Barche, che ivi transitano in pena &c. 1726. 13. Gennaro T. 32. c.

Resta dichiarito, che come sono esenti gli abitanti del Castello di Loreo tanto nel Passaggio alle Porte della Cavanella, che della Palada della Retinella, così vi debbano essere anco li Territoriali per il solo bisogno delle loro famiglie, e senza mercanzie. 1727. 28. Febraro D. S. C. 17. c. 60. t.

Sopra istanza del Governatore del Dacio del Vin, perche a divertimento de' Contrabandi sia costruita una Palada nel Canal di Caligo in ordine a D. S. 26. decorso, vien comesso al Proto far l'opportuna osservazione. 1731. 2. Maggio T. 33. c. 135. t.

Permissione di detta Palada con le clausule ut ibi. 1731. 5. Maggio T. 33. c. 136. t.

ARTI-

ARTICOLO TERZO.

RESTARE, E TIRANTI.

SIa dall'Offizio Acque costrutto il Ponte inserviente all'uso dell' Alzana sopra la Brenta, da esser di tempo in tempo mantenuto dallo stesso, con obbligo alli Barcaroli di dar soldi due per Barca nell'andar in ogni Viaggio. 1581. 13. Febraro T. 5. c. 129.

Resti aggiustata la Strada per servizio del transito pubblico sul terreno era di Cà Dandolo al Dolo, a spese dell' Offizio facendosi Palificata ò altro, che occorresse. 1586. 10. Giugno T. 5. c. 250.

Incarico al Magistrato Acque d'ordinare, che siano mandati Rovinazzi per l'accomodamento delle Strade rotte da Lizzafusina sin dove sarà di occorrenza. 1641. 10. Luglio D. S. C. 8. c. 45. t.

Faccia accomodare le Strade nelle Tiraglie del Sile, onde render più agevole la Navigazione, potendo farsi recidere li Tolpi, che riflette il Magistrato necessarii all' opera nelli Boschi più vicini per maggior comodo a'lavori, dovendosi intendere col Reggimento dell' Arsenale. 1662. 14. Giugno D. S. C. 9. c. 108.

Sempre che occorrerà per servizio delle Restare del Sile al loco di Rivoalta, s'intendano obbligati li Barcaruoli, e Burchieri, che lo navigano, a fare più d'un viaggio di Rovinazzi per cadauna Barca, dovendo però esser loro corrisposta qualche tenue mercede. 1665. 9. Maggio D. S. C. 10. c. 7. t.

Ad accomodar le Restare dal Porto di Cortellazzo sino al finimento del Brian restino obbligati li particolari interessati alla contribuzione del dinaro occorrente, e li Burchieri, che per ivi transiteranno, debbano fare l'asporto de'Rovinazzi. 1673. 23. Decembre D. S. C. 11. c. 8., ed altro 9. Gennaro ibidem.

A comodo della Navigazione si istituisca una Restara nel Canal di Valle. 1673. 28. Decembre D. S. C. 11. c. 7.

Per l'accomodamento della Restara della Brenta Magra debba il Soprastante a Rialto far in avvenire li Bolettini di Rovinazzo per lo scarico sopra la medesima in numero di Burchielle cento. 1682. 8. Febraro T. 25. c. 74.

A comodo della Navigazione del Sile resti incariato il Magistrato a far da chi s'aspetta accomodar la Restara, e rialzarla ove occorresse. 1684. 6. Gennaro D. S. C. 12. c. 39. t. altro 3. Febraro ibidem 41.

Debba dal Magistrato esser fatta ristaurare senza ritardo la Restara del

ra del Sile per comodo di quella navigazione, e poscia consignarla a' Particolari . 1688. 19. Giugno D. S. C. 12. c. 163., e 164. t.

Mercede al Gastaldo de' Peateri per il trasporto de' Rovinazzi sopra le Restare di Brenta, 1695. 9. Settembre T. 28. c. 2., e 1712. 20. Agosto T. 29. c. 428. t.

Siano vendute dal Magistrato alle Acque le Restare, sive Jus delle Tiraglie sopra Fiumi navigabili, facendone però prima le più distinte osservazioni, ed esami per lume del pubblico vantaggio ne' prezzi. 1698. 27. Febraro D. S. C. 14. c. 8. t.

Si devenga all'alienazione universalmente delle Restare ad una ad una. 1701. 21. Aprile D. S. C. 14. c. 57. t.

Le Barche, e Burchi carichi de' Rovinazzi per conto pubblico, debbano esser condotti da' Tiranti fino alla Palada del Moranzan gratis;

Da detta Palada fino alla Chiesa d'Oriago a Lire 2. per Cavallo, e dalla detta Palada fino alle Porte della Mira per Lire 3.

Dovendo di tempo in tempo dal Gastaldo, esser prodotti li Bollettini per il pagamento 1709. 28. Settembre T. 29. c. 102. t.

Regolata detta Terminazione nella parte, che dalla Palada del Moranzan fino a Oriago aver debbano li Tiranti Lire 2. potendo conseguire soli soldi 30. 1709. 2. Decembre T. 29. c. 104.

Per li Burchi grandi condotti dalli Tiranti con due Cavalli al di sopra del Dolo carichi di Rovinazzi, siano corrisposte L. 7. 1714. 22. Marzo T. 30. c. 2. t.

S'impartisce facoltà al Magistrato di permettere alla Persona, che dalla Fraglia del Traghetto di Porto Gruaro sarà nominata, il Ius d'una Restara dalla Bocca del Lemene fino al Marango con l'obbligo d'esborsare in Cassa Ducati 180. e con la Tariffa descritta di Lire 1 ; 4. per Cavallo nell'andar, e Lire 1. nel ritorno. 1715. 26. Settembre D. S. C. 15. c. 85. t.

Alla Persona, che sarà nominata dal Gastaldo della Fraglia di Porto Gruaro, che offerisce di stabilire una Restara dalla Bocca del Fiume Lemene fino al Marango giusto al Decreto 26. Settembre cadente, sia concessa la medesima con l'esborso di Ducati 180. in Cassa pubblica, e con l'ingionta Tariffa. 1715. 28. Settembre T. 30. c. 69. t.

Siano accomodate le Restare del Sile col denaro pubblico per averne poscia il dovuto risarcimento da' Particolari. 1716. 5. Novembre D. S. C. 15. c. 109.

Inteso dal Magistrato alle Biave lo stato pregiudicato delle Restare del Sile in molti siti affondate, resta perciò la Scrittura, e Carti inserte rimesse à quello delle Acque con incarico di far dar pronta mano all'aggiustamento, obbligando li Comuni al lavoro, e al di più, che occorresse. 1724. 27. Luglio D. S. C. 16. c. 166.

Atteso

Atteso lo stato rovinoso delle suddette Restare, per cui resta sospeso il Transito de'Burchi, e Barche, rilevandosi dalle informazioni, e dal Decreto 5. Novembre 1716. essere stato ordinato l'acconcio a spese pubbliche delle due al Prà, ed alla Fiera, e nella Villa di Casier per averne poscia il risarcimento da'Particolari.

Trova conferenre il Senato di concorrere pur in tal occasione, dovendo esser riferto il dispendio, che potrà abbisognarvi. 1724. 24. Febraro D. S. C. 16. c. 175.

Non possano essere spedite Barche, Burchi, ò altri Navilii carichi di Rovinazzo da riponersi nella Restara di sopra di Taglio della Mira per conto del Magistrato, se non sarà dato l'ordine con tutti li Voti di SS. EE. alla Banca in pena &c. Non potendo delle Tiraglie in contravenzione ò per condotte a'luoghi privati esser fatto minimo pagamento;

Debbano li Tiranti di Mesi sei in Mesi sei comparire a liquidar il numero delle Condotte dopo il qual tempo non possano esser ascoltati. 1728. 25. Settembre T. 32. c.

Restino incaricati li Savii, ed Esecutori di far riparare prontamente le Restare del Sile col dinaro della Cassa del Magistrato loro, quando non vi sia altro modo d'ottenere l'effetto; salvo poi il pubblico risarcimento contro de'Proprietarii della stessa, sollecitando la decisione della Controversia;

S'interneranno nello stato delle Restare stesse, e qual misura tengasi nelle riscossioni di esse, tutto riferendo a pubblico lume. 1728. 11. Decembre D. S. C. 17. c. 80. t.

Siano aggiustate le Restare dietro il Fiume Sile a Casier affondate sino alla Chiesa di detto loco, e siano per tal effetto costrutte le Palificate necessarie, e doveranno spedirsi li Rovinazzi sopra quelle di Melma. 1729. 4. Marzo T. 33. c. 20. t.

Pagamento in summa di Lire 200. a'Tiranti della Brenta per le tiradure delle Barche, e Burchi carichi di Rovinazzi per governo di quelle strade, e Restare. 1732. 18. Marzo. T. 33. c. 173. t.

Attrovandosi la Restara del Taglio di Pò divisibile in due Poste sino agli sbocchi presenti in Mare, restino ambe confiscate, e posto il jus in Ser. Sig. a preservazione delle pubbliche ragioni. 1732. 5. Gennaro T. 34. c. 17.

ARTI-

ARTICOLO QUARTO.

TARIFFE DE' TRANSITI, E TANSE.

Regolazione della Tariffa imposta alle Barche, e Sandali, che navigano per la Fossa della Retinella a Loreo. 1551. *6.* Ottobre C. A. C. 3. c. *69.* t.

Imposizione di Tariffa per la Palada a Loreo. 1564. *9.* Novembre D. S. C. 4. c. 4. t.

Tariffa di quanto pagar debbano le Barche, che passeranno per l' Alveo della Cavanella, e Porto di Fosson da mantenersi col tratto quelle Porte a comodo della Navigazione. 1568. 25. Ottobre D. S. C. 5. c. 2. t.

Altra de' Pagamenti da farsi per il transito della Palada al Moranzan in ordine a' pubblici Decreti. 1574. 28. Settembre.

Accrescimento di Tariffa sopra la Palada della Cava di Caligo per conto pubblico, da esser impiegato il dinaro nell' escavazione della medesima, e facitura delle Porte. 1575. 24. Febraro C. A. C. 5. c. 21. t.

Sia accresciuta la Tariffa della Cava Zuccarina, ed applicata all' Offizio alle Acque, non potendo però li Barcaroli ingiongere per tal conto aggravio maggiore alli Passaggieri, ò Mercanzie. 1574. 24. Febraro C. A. C. 5. c. 22.

Tariffa di soldi dodeci per cadaun Viaggio alle Barche di portata di stara 150. in sù, che passano alla Palada Veneziana in Sile. 1591. 5. Marzo C. A. C. *6.* c. 12.

Altra per le Porte del Dolo, e simile a quelle della Mira. 1611. 11. Giugno T. 11. c. *69.* t.

Le Barche forestiere, che caricheranno alla Seriola, debbano pagar soldi sei. 1611. primo Ottobre T. 11. c. 81. t.

Tariffa delli pagamenti da farsi per il transito alle Porte del Moranzan in Brenta in vigor del Decreto di Senato 1613. 27. Luglio C. 7. c. 44. t.

Tariffa de' pagamenti da farsi nel transito delle Porte della Cavanella di Fosson. 1618. 24. Gennaro D. S. C. 7. c.

Altra del Passo al nuovo Taglio della Cavanella di Pò. 1626. 2. Marzo T. 13. c. 243. t.

Altra della Palada in Brenta Novissima. 1627. 21. Giugno T. 14. c. 30. t.

Altra delle Porte del Cavallin. 1632. 29. Luglio T. 14. c. 251. t.

Pedagio del Ponte di Lugo. 1633. 30. Marzo T. 14. c. 266. t.

Imposizione di Tariffa per le Barche, che transitano la Palada della Fossetta, e sua istituzione. 1635. 25. Settembre D. S. C. 8. c. 6.

Tariffa della Cavanella di Pò coll'assegnazione delle partite da riscuotersi come in essa. 1650. 12. Aprile D. S. C. 8. c. 122.

Altra per l'accrescimento delle Porte al Dolo, e per il Ponte dell'Alzana in esso luogo. 1656. 19. Agosto T. 18. c.

Siano tenute da cadaun Portinaro le Tariffe scolpite in pietra a chiara intelligenza di cadauno, e per quelli non le avessero in Marmo, siano stampate, e tenute affisse sopra una Tavoletta in pena &c. 1658. 14. Settembre T. 18. c. 80.

Tariffa de'pagamenti per il transito delle Porte alla Mira. 1658. 18. Settembre T. 18. c. 82.

Regolazione di partite della Tariffa delle Porte del Dolo. 1658. 10. Febraro T. 18. c. 289. t.

Tariffa de'pagamenti per le Restare da Fusina al Dolo Lire 6., e per il Capo soldi 4.

Dal Dolo a Padova Lire 5., e per il Capo soldi 4.

Da Padova al Dolo Lire 4., e per il Capo soldi 4.

Dal Dolo a Fusina Lire 5. e per il Capo soldi 4. 1660. 18. Marzo Proclama del Reggimento di Padova.

Tariffa delle Porte del Cavallin in ordine al Decreto di Senato 1622. 23. Luglio. 1665. 8. Giugno T. 21. c. 155., e 1668. 18. Giugno T. 21. c. 202.

Detta per li Burchielli da Fenestrelle alle Porte del Moranzan. 1665. 7. Gennaro T. 21. c. 192., e Vedi 1693. 13. Aprile T. 27. c. 185. t.

Tariffa della Palada di Cortellazzo per il transito delle Barche. 1675. 27. Luglio T. de'R. R. de'Dazii.

Imposizione per la Palada della Cava di Baseleghe. 1681. 10. Luglio T. 24. c. 235.

Tariffa del Ponte del Dolo, detto della Zuecca per quello doveranno pagare tutti li Carri, Carrozze, ed altro. 1682. 5. Luglio T. 25. c. 45.

Tariffa per le Porte del Sile con la descrizione de'pagamenti di cadauna Barca. 1683. 30. Agosto T. 25. c. 222.

Detta per il transito della Palada a Marghera giusto il Decreto di Senato 1615. 24. Marzo. 1684. 24. Marzo T. 25. c.

Tariffa de'pagamenti da farsi nel Transito della Palada di Cortellazzo. 1675. 27. Luglio D. S. C.

Imposizione alle Barche, che prendono l'acqua alle Gorne della Seriola

Seriola per li pagamenti, che devono esser fatti per conto del Magistrato alle Acque, come pure di quello deve essere contribuito dalle Barche forestiere per conto del Magistrato della Milizia da Mar. 1686. 9. Aprile T. 26. c. 9. t.

Altra de'pagamenti da farsi per il transito alle Porte di Brondolo. 1688. 27. Aprile T. 26. c.

Detta per la Palada della Cava Zuccarina in ordine al Decreto del C. A. 1574. 24. Febraro. 1688. 25. Settembre T. 26. c. 160.

Altra per il transito alla Palada del nuovo Taglio della Galliola in Cortellazzo. 1688. 19. Febraro T. 26. c. 171.

Tariffa per le Porte del Sioncello. 1689. 18. Giugno T. 26. c. 202.

Detta per la Restara del Cavallin. 1689. 29. Decembre T. 26. c. 230.

Confirmazione della Tariffa delle Porte del Sile, e Sioncello. 1690. 18. Aprile T. 26. c. 247.

Imposizione alle Zattere, che passano per la Palada di Baseleghe. 1690. 28. Settembre T. 27. c. 35. t.

Tariffa de'pagamenti per la Palada nel Canal della Saccagnana. 1695. 28. Maggio T.

Assegnazione di quanto devono pagare le Barche, e Burchi per la Restara di Tremeacque alla Motta, e da Brondolo a Ponte longo, e dalla Ca Bianca a Ponte Longo. 1697. 9. Gennaro T. 28. c. 71. t.

Tariffa per la Restara dalle prime Case di Bragazane fino a Torre di Mosto, e da Torre di Mosto fino alla Motta. 1697. 16. Gennaro T. 28. c. 73.

Detta per la Restara da Brondolo a Fosson. 1697. 18. Gennaro T. 28. c. 74.

Altra per la Restara da Bovolenta alla Battaglia con li due Canaletti Biancolin, ed Acqua Negra. 1698. 3. Marzo T. 28. c. 86.

Altra per la Restara della Brenta Novissima principiando al Taglio della Mira fino a Lova, e da Lova a Conche, e da Conche a Brondolo. 1698. 3. Marzo T. 28. c. 86. t.

Detta per la Restara da Padova a Limena. 1698. 4. Marzo T. 28. c. 87.

Altro della Restara da Lova a Corte. 1701. 3. Giugno T. 28.

Detta per la Restara da Bovolenta alla Battaglia. 1701. 7. Giugno T.

Dalla Rotta Nova fino alla Boara. 1704. 28. Aprile Stampa

Dalla Retinella alla Torre Nova. 1704. 28. Aprile T.

Dalla Retinella alle Pappozze. 1704. 21. Maggio T.

Per la Cava Zuccarina, e Canal di Cortellazzo. 1705. 16. Settembre T.

Della Restara dalla Mira a Miran. 1705. 28. Settembre T.

Altra da Piacenza sino a Ronco. 1707. 22. Marzo T.

Da Ronco sino a Mazzabò. 1707. 2. Settembre T.

Dall'Adesetto sino a Rovigo. 1707. 5. Settembre T.

Altra per la Restara da Ponte Longo a Bovolenta. 1707. 22. Ottobre T.

Della Palada alla Retinella. 1708. 5. Marzo T. 29. c. 56.

Tariffa de' pagamenti per la Restara del Fiume Lemene sino al Marango. 1716...

Altra dal Marango a Porto Gruer. 1716. 20. Gennaro.

Detta per le Peote, che passano alle Porte del Sile, cioè per quelle eccedenti la tenuta di Stara 50. debbano pagarsi soldi 16., e per le altre soldi otto. 1718. primo Febraro T. 31. c. 1. t.

Tariffa del Transito del Ponte di Lova sopra la Brenta Novissima. 1722. 12. Gennaro T. 31. c. 171. t.

Altra delle Porte del Sile, e Sioncello. 1723. 22. Settembre T. 32. c. 1. t.

Approvazione della Tariffa delle Porte del Sile. 1723. 23. Ottobre D. S. C. 16. c. 127.

Tariffa per l'accrescimento de' pagamenti alla Palada di Cortellazzo. 1727. 31. Luglio Stampa.

Li Territoriali di Loreo alla Rettinella come sono esenti gli abitanti di quel Castello siano anche essi alla stessa condizione per il solo bisogno delle loro famiglie, e senza Mercanzie. 1727. 28. Febraro D. S. C. 17. c. 60. t.

Riforma di Tariffa per il Transito delle Barche, Burchi, Navilii, ed altro alle Porte Contarine con le contribuzioni per essa limitatate, e stabilite. 1729. 2. Agosto T. 33. c. 47. t.

Tariffa per il Transito del Ponte costrutto da nuovo sopra il Fiumesello in Villa di Cazzago per comodo di quegli Abitanti. 1731. 15. Marzo T. 33. c. 126.

Tariffa del Transito delle Portesine del Bondante. 1732. 2. Settembre.

Molte delle Tariffe enunciate sono a Stampa.

ARTI-

ARTICOLO QUINTO.

MAREZANE.

SIano tagliati gli Alberi sopra le Marezane per dieci piedi appresso li Fiumi navigabili, che entrano nell'Adice, e vi escono;

Non possano li Rettori, e Ministri conceder licenze contrarie a tale prescrizione;

Essendovi tre Presidenti sopra il Castagnaro, ne siano eletti altri tre sopra l'Adice. 1564. 7. Decembre D. S. C. 4. c. 45.

In occasione d'escavazioni debbano da'Particolari esser costrutte le Palificate alle loro Marezane per sostener li Terreni de'loro Campi. 1634. 28. Settembre T. 15. c. 27.

Pubblicato Proclama dal Magistrato delle Rason Vecchie per la Vendita d'Alvei dismessi de'Fiumi, Giare, e Marezane, Canali di Laguna, ed alla medesima attinenti, e riflettendo il Magistrato alle Acque il pubblico pregiudizio, dovendo detti fondi riservarsi, perche nelle escrescenze possino l'Acque dilatarsi, e per altri perniciosi effetti, ed esser questa materia propria del loro Magistrato,

Resti comesso all'uno, ed all'altro di dover termine giorni vinti portar separatamente li fondamenti, sopra quali pretende ogn'uno l'ingerenza. 1658. 17. Maggio D. S. C. 9. c.

Intese le Scritture d'ambi li suddetti Magistrati circa la Giurisdizione a cadauno appartenente, sia dichiarito, che resti al Magistrato alle Acque ferma l'autorità sopra Fiumi, e Canali, che hanno attinenza con la Laguna, e che sono correnti, Giare, e Marezane, che si trovano sopra d'essi;

Debba quello delle Rason Vecchie proseguire alla Vendita di tutti quei Luoghi, che sono ridotti in Campi alti Aradi, Piantadi, e Prativi. 1658. 28. Giugno D. S. C. 9. c.

Li Possessori di Marezane in Polesine si lascino per ora nel godimento, non dovendo però ponersi impedimenti;

Si porti alla Revisione de'Fiumi a quelle parti un N. H. Esecutor, e ne abbia il Magistrato stesso la sopraintendenza. 1659. 28. Novembre D. S. C. 9. c. 33. t.

Sia spedito un Esecutor sopra il Fiume Adice per rilevare le usurpazioni, che fossero state pratticate di Marezane nell'Alveo dell'Adice;

Resti proibito a qualunque Magistrato, ò altro pubblico Rappresentan-

ſentante d'inveſtire alcun Particolare nelle Marezane fatte, ò che ſi faceſſero, intendendoſi riſervata l'autorità ſolamente al Senato. *1667.* 28. Maggio D. S. C. 10. c. 52. t.

Reſti rimeſſo al Magiſtrato Acque deliberare ſopra le uſurpazioni delle Marezane in Adice già confiſcate, e così de cœtero ſopra tutte le Marezane de' Fiumi, ed al Magiſtrato ſopra Camere ſpettino ſolo gli affari attinenti l'Uſurpazioni de Beni, e fondi ſtabili. *1669.* 12. Ottobre D. S. C. 10. c. *96.* t.

Atteſe le informazioni avute dal Magiſtrato alle Acque, e dall' altro ſopra Camere, e Rettori circa la confiſcazione delle Marezane, Giare, e Schiappe eſſiſtenti nei Canali del Poleſene, ſiano laſciati per ora al godimento li Poſſeſſori in ordine al Decreto *1659.* 28. Novembre, con condizione, che non vengano allattate, ò formati Argini ò altro, che pregiudichino l'Alveo del Fiume. 1670. 13. Marzo D. S. C. 10. c. *106.* t.

Approvazione della Terminazione attinente la confiſcazione delle Marezane della Brenta, e Brenton. 1718. 7. Aprile D. S. C. 15. c. 133. e 14. Luglio altro ibidem c. 134.

Siano ſoſpeſi gl'incanti per la Vendita delle Marezane ſuddette, ed il Magiſtrato de'Beni Inculti abbia ad aſcoltare le ragioni de' particolari termine meſi tre. 1718. 8. Ottobre D. S. C. 15. c. 137. t.

ARTICOLO SESTO

MOLINI.

I Molini di Meſtre affittati per l'Offizio con le condizioni eſpreſſe nella Terminazione. 1521. 22. Giugno T. 1. c. 24.

Riſtoro fatto alli N. N. H. H. Valieri, e Conſorti per il danno ſofferto nelli loro Molini di Foſſa Carbonara coll'Inteſtadura al Dolo per allontanare la Brenta dalla Laguna ſono Ducati 100. all'anno diviſibili trà eſſi Conſorti. 1555. 10. Ottobre C. A. C. 3. c. *89.*

Limitazione della quantità d'acqua da eſſer data alli Molini di Levada ſul Zero delli N. N. H. H. Contarini per lavoro d'una ſola Roda, ed in conſonanza alla depoſizione de' Periti. 1559. 5. Ottobre T. 3. c. *66.*, & t.

Riſtoro alli Conduttori de' Molini del Dolo per occaſione dell'aggiuſtamento delle Porte di Strà. 1562. 18. Agoſto T. 3. c. 100. t.

Sia pubblicato a Rovigo, Leondenara, Badia, Eſte, Caſtel Baldo,

Adria,

Adria, e Cavarzere, che li Monari tutti de' Molini del Castagnaro, & Adice non possano far Roste, nè altri impedimenti sotto le pene cominate. 1564. 7. Decembre D. S. C. 4. c. 45.

Resti permesso alli Consorti de' Molini del Zenson di far un Alveo per condur la Piavesella. 1569. 2. Giugno T. 4. c. 75.

Permissione alle Comunità d'Adria di poter per un Mese far le Roste a due Molini per sovvenire il bisogno della Macina alla Città. 1575. 24. Novembre T. 4. c. 249.

Misure de' Molini nel Marzenego, & ordini per l'escavazione. 1577. 13. Settembre T. 5. c. 6., e 10., e 1657. primo Settembre T. 18. c. 229.

Resti rimessa la deposizione di Guglielmo de' Grandi circa la Livellazione de' Molini del Fiume Marzenego, udite le parti dovendo effettuarsi l'escavazione del Fiume stesso, e del Dragonzolo, per interesse della Laguna. 1577. 4. Novembre T. 5. c. 10.

E' vietata la costruzione di nuovi edifizii, e Molini sopra la Brenta, e Bacchiglione da Padova sino a Lizzafusina, da che resti avvantaggiata la Vendita da farsi delli Molini del Dolo. 1577. 4. Decembre C. X. Z. C. 5. c. 27. t.

Debbano esser levate tutte le Roste, e sostegni esistenti nelli Molini del Colognese, e Frassene, e siano ridotti a Molini terranei nel modo, che meglio parerà alli Savii, ed Esecutori alle Acque. 1588. 6. Decembre C. A. C. 5. c. 97.

Uno de' N. N. H. H. Esecutori debba andar sopraluoco del Fiume Marzenego per riconoscere le contrafazioni de' Molinari, e formare diligente Processo. 1588. 25. Agosto T. 6. c. 25. t.

Sia incaricaro l'Esecutor, che hà il carico sopra li Fiumi, di trasferirsi al Dese per far ridurre tutti li Molini in esso esistenti al loro antico, e giusto Livello. 1588. 15. Settembre D. S. C. 5. c. 94.

Prescrizione di Condanna da farsi dagli Esecutori alle Acque, che spetta, di Galera, ò bando, e altre afflittive, e non in denari contro li Monari del Castagnaro per le loro contrafazioni. 1589. 22. Febraro D. S. C. 6. c. 8. t.

Obbligo agli Esecutori d'espedir le denoncie, che fossero date in detto proposito due Mesi prima d'uscire, e portar fede sottoscritta dal Nodaro dell'Offizio con giuramento al Segretario alle Voci d'aver eseguito le loro incombenze. 1589. 22. Febraro D. S. C. 6. c. 8. t.

Permissione, che sia edificato un Molino sopra Sandoni nel Fiume Bacchiglione in Vicenza per quanto si estende il Terreno del supplicante. 1594. 12. Decembre C. X. C. 6. c. 35.

Licenza agl'Interessati nelli Molini del Dolo di far restaurare a loro spese la Rosta, che attraversa la Brenta Nuova di sotto del Ponte, non dovendo però esser alterato il Livello dell'Acqua. 1594. 27. Febraro T. 7. c. 70. t.

Per-

Permiſſione agl' intereſſati de' Molini a Miran di formare a loro ſpeſe una Chiavega di pietra con bocca limitata, e ſua porta nell' Argine del Soprabondante Muſon a Campo San Piero, per la quale ſi traſmettano le acque delli Zontanari in ſervizio della Navigazione, e de'loro Molini. 1616. 21. Giugno T. 12. c. 34. t.

Altra alli Fratelli Polcaſtri di valerſi del Ponte Canale della Foſſetta rovinoſo, e formarvi una botte per uſo de' loro Molini a Loreggia, con le condizioni in eſſa Terminazione deſcritte. 1617. 6. Maggio T. 12. c. 74. t.

Livelli de'Molini del Deſe. 1627. 21. Agoſto T. 14. c. 39.

Ordine del Magiſtrato Acque di ſpedire uno degli Eſecutori sopraluogo al Canal Bianco per far diſtruggere da' Fondamenti tutte le Poſte de Molini, che s'attrovano contro la diſpoſizione delle Leggi ſopra detto Canale, e con Proclama proibire la riſabrica degli medeſimi. 1637. 12. Decembre D. S. C. 8. c. 21. t.

L'affare del Molino del N. H. Contarini ſul Zero ſia rimeſſo al Magiſtrato Acque, perche fatto rifleſſo all'introduzione del Sile nel medeſimo Fiume poſſa deliberare quello foſſe ſtimato più proprio. 1662. 28. Luglio D. S. C. 9. c. 111. t.

Conceſſion al N. H. Cocco di fabricare un Molino nella Villa di Corbolon ſopra il Fiume della Livenza per comodo di quei Popoli. 1664. 19. Agoſto T. 21. c. 96. t.

Magiſtrato Acque poſſi permettere la Fabrica del numero de' Molini, che reputerà neceſſarii ſopra l'Adice con la ſolita recognizione di Ducati 60. B. V. con condizione, che ſi contengano nella debita diſtanza l'uno dall'altro, e che gli Arzeri non reſtino pregiudicati;

Debbano far ſapere a' Patroni de'Terreni vicino agli Arzeri, che non ardiſcano d'imponere aggravii, ò contribuzioni ad alcuno in pena. 1664. 23. Agoſto D. S. C. 9. c. 187.

Comiſſione al Podeſtà, e Capitanio di Rovigo di far pubblicare quei Proclami, che gli ſaranno traſmeſſi dal Magiſtrato Acque proibitivi delle preteſe contribuzioni ſenza alcuna autorità da' Patroni de' Terreni vicino agli Arzeri, ove ſono ligati li Molini nel Fiume Adice, non permettendo in modo alcuno, che li Molinari ſiano moleſtati da' Miniſtri del ſuo Reggimento. 1664. 23. Agoſto D. S. C. 9. c. 187. t.

Reſti proibito per qual ſi ſia occaſione il permutare privileggii de' Molini del Caſtagnaro in Adice, nè anco per via di Terminazione, nè meno ſervirſi del Privileggio del Caſtagnaro col tener Molini nell' Adice. 1676. 20. Aprile T. 23. c. 182. t.

Livelli de' Molini ſul Marzenego in ordine a D. S. 1656. 9. Marzo, e Terminazione 1657. con autorità al N.H. Eſecutor, che ſarà ſpedito, di paſſar a'caſtighi contro li trasgreſſori. 1678. 20. Giugno D. S. C. 11. c. 95. e altro 28. Luglio ibidem.

Appro-

Approvazione della Terminazione di 27. Maggio circa le Condanne fatte dal N. H. Escutor Gussoni per le Contrafazioni ritrovate sopra i Molini del Marzenego, inerente ad altra di 9. Marzo 1656. 1681. 9. Gennaro T. 25. c. 15.

Sia concesso alli N. N. H. H. Duodo di poter far registrare nelli Libri del Magistrato il loro Privileggio d'un Molino in Adice dell' anno 1677. 1986. 31. Gennaro T. 16. c. 47. t.

Possa il N. H. Querini trasportar il suo Molino sopra Sandoni al presente infruttuoso per la Rotta della Londrona, in sito, che si renda capace del lavoro. 1688. 22. Settembre T. 26. c. 153.

Permissione di poter far costruire un Molino sull'Acque dell' Adice nel Canal di Loreo, con obbligo di mantenere le Rive del Mandracchio. 1695. 7. Marzo T. 27. c. 268. t.

Concessione di costruire due Ruote da Molino nel Bacchiglione per comodo dei Popoli di Pontelongo, con obbligo della rinovazione del Privileggio ogni anni 25. 1695. 8. Marzo T. 27. c. 271. t.

Permissione di trasportare un Molino, che era in Verona nelle Acque dell'Adice, a Zevio con gli obblighi giusto le Leggi. 1695. 16. Giugno T. 27. c. 284. t.

Livelli de'Molini sul Marzenego. 1696. 27. Settembre D. S. C. 13. c. 144. t.

Riscuotendo annualmente dalla Cassa de' Lidi gl' Interessati ne' Molini di Fossa Carbonara Ducati 120., siano per l'avvenire sodisfatti della Cassa di Brenta. 1697. 20. Febraro T. 28. c. 77. t.

Circa pregiudizio de' Molini. 1698. 10. Maggio D. S. C. 13. c. 186.

Facoltà data ai Campetti di costruire un Molino sopra Sandoni nel Fiume Adice dirimpetto li suoi Beni. 1698. 24. Gennaro T. 28. c. 158. t.

Il N. H. Esecutor sopra il Terraglio incontri li Livelli de' Molini del Zero, Dese, e Marzenego. 1705. primo Agosto D. S. C. 14. c. 144. t.

Siano fatti escavare li tre Fiumi Zero, Dese, e Marzenego tanto da' Possessori de' Beni, che de' Molini.

Si rimettano alle debite misure tutti li Molini, che esistono sopra essi Fiumi giusta la Terminazione Zorzi 1533., e Dec. 1656. con la riforma de loro Stramazzi, ò sian Livelli in quella distanza, ed altezza, che restò comandato dal Decreto 1679. 1707. 22. Giugno D. S. C. 14. c. 161. t.

Non possano farsi in avvenire investiture di acque per Molini, ò altri Edifizii dal Magistrato de'Beni Inculti sopra Fiumi, che hanno relazione, e termine in Laguna, senza la cognizione del Magistrato alle Acque. 1707. 22. Giugno D. S. C. 14. c. 161. t., e altro 1707. 25. Febraro ibidem c. 179.

Per sollevare il Terraglio dalle inondazioni, e per rimettere li

Molini al loro giusto Livello sia fatta l'escavazione di essi 3. Fiumi. 1708. 3. Maggio D. S. C. 14. c. 188. t.

Condanna a' Monari sopra il Zero per le contrafazioni. 1708. 22. Agosto T. 29. c. 76.

Libertà di costruire un Molino alla Galanta sopra il Fiume Adice. 1713. 13. Luglio T. 29. c. 456. t.

Seguita la demolizione de' 5. Molini sopra il Zero, in esecuzione di Decreto 13. corrente, siano rimborsati li Patroni. 1714. 27. Settembre T. 30. c. 30.

Resti approvata la Terminazione circa la regola, ed ordini per li ripari da farsi a' Portoni de Molini, e Rode al Dolo per Uso della Navigazione. 1721. 18. Decembre D. S. C. 16. c. 44.

Approvazione di Proclami a divertimento de' sconcerti ne' Molini del Marzenego, ed altri Fiumi. 1728. 18. Settembre D. S. C. 17. c.

Per li Molini sopra l'Adice, è da osservarsi l'articolo primo del Capo secondo di questa seconda Parte da carte 345. sino 354.

E per li Molini sul Zero, Dese, e Marzenego vedi articolo primo e secondo del Capo 3. da carte 403. sino 410.

ARTICOLO SETTIMO.

PONTI CANALI.

Sia costrutto a Lizzafusina un Ponte Canale per benefizio della Navigazione di Padova, e perche questa Città non sia priva dell'acqua della Brenta. 1535. 18. Giugno. C. A. C. 2. c. 42.

Per rimover la Brenta dalle Lagune esser necessaria la costruzione del Ponte Canal a Conche, ed a Lizzafusina. 1535. primo Settembre C. A. C. 2. c. 46. t.

Si faccia un Ponte Canale al luogo detto Conche per separare la Brentella dalla Brenta novissima, e Bacchiglione. 1556. 29. Febraro C. A. C. 3. c. 88. t.

Siano fatti li Ponti Canali sotto l'Alveo nuovo del Muson, che vadino al Ponte di Bottenigo, potendo similmente farsi Ponti Canali per scolare li Terreni fra Brenta, e Brenta. 1602. 24. Aprile C. A. Deleg. C. 6. c. 99.

Concessione agl'interessati nella settima Presa della Brenta di poter far 4. Ponti Canali;

Uno al Scorrador di Lugo di larghezza di piedi 6. e d'altezza di piedi 5. in luse;

Altro al Cornio delle stesse misure;

Altro alla Cavaizza come sopra;

Il quar-

Il quarto al Sciocco di larghezza di piedi 5., e di altezza di piedi 4. e mezo. 1604. 24. Settembre C. A. C. 6. c. 121. t.

Il N. H. s. Marco Molin faccia l'esborso nel Magistrato in Cassa di Brenta, da esser girata la Partita a Credito del N. H. s. Giacomo Badoer per spesi da lui, come Presidente della settima Presa nell' andata delli Delegati, per occasione de' Ponti Canali. 1605. 23. Agosto T. 10. c. 4.

Elezione di XII. Nobili del C. A., quali col sopraluogo debbano deliberare quello stimeranno conferente per la facitura de' Ponti Canali in Brenta. 1605. 21. Settembre C. A. C. 6. c. 142., e 1607. 30. Maggio c. 143. t.

Permissione alla Podestaria del Piovado di Sacco, ed Interessati di continuare lo Scolo con la nuova costruzione del Ponte Canale a Conche, sicchè l'Acque capitino nel Canal di Mont'Albano. 1608. 24. Marzo C. A. C. 7. c. 6.

Approvazione della Scrittura dei 4. Delegati di 24. Maggio 1605. concernente li 4. Ponti Canali permessi agl' interessati nella settima Presa della Brenta di sotto il nuovo Taglio dalla Mira a Brondolo. 1608. 12. Maggio C. A. C. 7. c. 8. t.

Resti permesso agl' interessati de' Scoli di potersi fare li Ponti Canali a loro necessarii. 1609. 21. Maggio. Aggionti T. 10. c.

Possano gl' Interessati de' Beni di sopra gli Alvei del Muson da Mirano alla Mira, come da Stigiano al Dolo, far costruire a loro spese li Ponti Canali suggeriti dalli Periti; E sia incassato con Arzeri il Fiumesello da Corte a Lova, per benefizio della Laguna.

Non possa però esser aperto il Ponte Canale concesso alla sesta Presa a Corte, se non saranno dagl' Interessati in detta Presa stabiliti gli Arzeri suddetti. 1609. 16. Giugno C. A. C. 7. c. 10. t.

Licenza alli N. N. H. H. Miani, e Badoeri di costruire a loro spese un Ponte Canale sotto la Brenta novissima di piedi 3. in luce per ogni verso per scolare le loro Acque nell' Alveo del Ponte Canale di Lugo. 1609. 16. Giugno C. A. C. 7. c. 13. t.

Siano otturati con l'assistenza d'un N. H. Esecutor li cinque Ponti Canali della settima Presa, cioè del Curano, Lugo, Cornio, Cavaizza, e Sciocco, con un muro di meza Pietra nella Bocca superiore, e siano distrutte le due Porte, che impediscono il rimontare delle Acque salse. 1610. 24. Novembre C. Del. C. 7. c. 25. t.

Resti concesso agl' interessati de' Beni situati frà la Brenta vecchia, ed il Serraglio di formarsi un Ponte Canale di Legno sotto il Serraglio stesso per scolare nel medesimo li loro Beni. 1612. 15. Decembre T. 11. c. 134. t.

Permissione agl' interessati del Ducaletto di poter fabricare a loro spese un Ponte Canale sotto l'Alveo del Bondante. 1620. 28. Giugno C. A. C. 7. c. 101. t., e c. 121. t.

Facoltà alla N. D. Loredana Donà di costruire di Pietra un Ponte Canale, che era di Legno alla Malcontenta. 1659. 24. Luglio T. 19. c. 33. t.

Il Magistrato accudisca al riparo delli due Ponti Canali, che passano sotto il Muson, l'uno a Torre de' Buri, e l'altro a Campo S. Piero;

Per la spesa occorrente possa essere supplito da' Particolari con la riserva di ripeterla opportunamente dal Magistrato, nel quale doveranno apparire creditori per il loro giusto rimborso. 1659. 24. Gennaro D. S. C. 9. c. 36. t.

Concessione agli Eredi del N. H. s. Benedetto Battaggia, e d' Enrico Vai di poter fabricare a loro spese un Ponte Canale, ovvero Botte sotto l' Alveo della Seriola per sollievo delle loro Campagne. 1644. 13. Settembre T. 16. c. 97.

Sia costrutta la Chiavega al Ponte Canale della Seriola al Moranzan, perche aver possano esito quelle acque, e non restino stagnanti, ma riescano più pure, e fresche per il comune benefizio. 1644. 26. Settembre T. 16. c. 101. t.

Debbasi riacconciare a pubbliche spese il Ponte Canale della Tergola, a Torre di Burri, che abbraccia anco l' acqua del Tergolin. 1656. 13. Settembre T. 18. c. 163. t.

Il Magistrato faccia osservare lo stato degli Scoladori, che passano sotto la Brenta novissima, e li Ponti Canali, se siano alterati ò nell' uscita, ò in altro dalla prima loro concessione, ed istituzione, e quando l'alterazione non sia con pubblica permissione, debbano esser restituiti al limite primiero;

Si rifletta, se possa ridondare ad utile ridur tutte le acque d' essi Scoladori a cader in Brondolo, overo unir li due Ponti Canali della Cavaizza, e Sciocco in quello di Conche. 1662. 23. Decembre D. S. C. 9. c. 125.

Elezione di Custode del Ponte Canale situato nell' Alveo del Muson, con obbligo di sgombrar dall' Erbe le Acque della Tergola, restandogli permessa la Pesca vagantiva. 1689. 27. Settembre T. 26. c. 221. t.

Resta permesso lo rifacimento di Pietra del Ponte Canale sotto l' Alveo del Muson alla Mira inserviente allo scolo de' Particolari. 1690. 29. Luglio T. 27. c. 16. t.

Le fondamente dell'ali del Ponte Canale di sotto al Musone con l'arco del Ponte stesso debbano ripararsi. 1690. 8. Agosto T. 27. c. 21. t.

Possano li N. N. H. H. Marcelli accomodare il loro Ponte Canal in Bondante. 1692. 12. Maggio T. 27. c. 120.

Debba gettarsi un Campatico sopra tutti li Campi della sesta, e settima Presa, e di qualunque altra, che scolasse col benefizio de'

Ponti Canali per restauro degli Argini della Brenta novissima. 1692. primo Novembre D. S. C. 13. c. 65.

Debba rifarsi di Pietra il Ponte Canale a Torre de Buri, che divide le acque della Tergola da quelle del Muson, e per la spesa sia imposto l'aggravio a' Particolari interessati. 1695. 18. Giugno D. S. C. 13. c. 122.

Approvazione della Terminazione del Magistrato per la spesa occorsa nel Ponte Canale suddetto col riparto del terzo alla Pubblica Cassa, e gli altri due terzi agl' interessati de' Beni. 1695. 23. Luglio D. S. C. 13. c. 124.

Per Scolo delle Prese de' Beni degl' Interessati di Pontecchio, Selva, Gavello, e Dragonzo sia a' medesimi permessa la costruzione d'un Ponte Canale sotto l'Alveo della Cavanella di Pò. 1697. 10. Agosto D. S. C. 13. c. 169. t.

Sia permesso al N. H. Labia di poter divertire l'Acque del Muson per il Muson vecchio al luogo dell' intestadura, per ristaurare il Ponte Canale dovendo ridur la groppa mezo piede più bassa. 1700. 29. Luglio T. 28. c.

Possa il N. H. s. Ferigo Marcello Proc. costruire un Ponte Canale di sotto la Seriola. 1703. 12. Settembre T. 28. c. 123. t.

Debbano rimettersi li Ponti Canali della Seriola dal Magistrato a danni, spese, ed interessi de' Particolari, che trascurano il loro obbligo. 1703. 22. Novembre D. S. C. 14. c. 103.

Il Piancon del Ponte Canale del Muson siano prescritte regole, perche non debba aprirsi, se non nei casi d'escrescenze;

Debba escavarsi l'Alveo del Ponte Canale sino alla Mira, e da chi s'aspetta rialzarsi gli Argini nel luogo del bisogno. 1703. 29. Novembre D. S. C. 14. c. 104.

Si prenda la Rotta nell' Argine, e sia ristaurato il Ponte Canale di Conche, e per la spesa appartenente alla Pubblica Cassa sarà fatto somministrare, e li Particolari doveranno adempire gli altri lavori a loro spettanti. 1707. 16. Luglio D. S. C. 14. c. 164.

Sia risarcita da' Particolari interessati la Pubblica Cassa della spesa occorsa nel Ponte Canal della Suda, restando sempre a peso de' Particolari il conservarsi li loro Ponti Canali. 1714. 23. Febraro D. S. C. 15. c. 75.

Li Consorti della Tergola facciano il Ponte Canale a Torre di Buri di Legname, come accorda il Perito Minorello in vece di Pietra, e sia gettata la Tansa per le spese, che occorreranno. 1715. 5. Ottobre T. 30. c. 71.

Nella congiuntura dell' escavazione della Tergola sia riparato il Ponte Canale a Torre de Buri in ordine al Decreto 1695., e la spesa debba distribuirsi a peso de' Particolari interessati. 1719. 12. Agosto T. 31. c. 19. t.

Debba

Debba ripararsi dalli N. N. H. H. Labia il loro Ponte Canale, che passa sotto la Tergola, riservata ragione a' medesimi per quanto s'aspèttasse a cadaun altro possessore de' Beni, che fosse tenuto a concorrere. 1722. 24. Aprile T. 31. c.

Nel cavamento a secco dell' Alveo della Seriola dalla sua bocca al Dolo sino alle Gorne del Moranzan, occorrendo ripararsi alcuni Ponti Canali, vien ritrovato essere tra gli altri quello alle Gambarare di maggior ispezione, e se ne comette il ristauro, ut ibi. 1731. 4. Aprile T. 33. c. 127. t.

Campatico stabilito per ristauro del Ponte Canale della Cavaizza con le proposizioni esposte riguardo alla situazione de' Campi alti, mezani, e bassi. 1731. 20. Decembre T. 33. c. 160.

Accordo per l'accomodamento del Ponte Canal della Seriola, e della Chiavica inserviente a scaricar l'Acqua della Seriola nel Bondante. 1732. 23. Settembre T. 34. c. 8.

CAPO SETTIMO
ARTICOLO PRIMO.
ALLUVIONI DI PO', E BRENTA.

GLi Eſecutori alle Acque debbano andar ſopraluogo a Loreo per vedere li Poleſini a quelle parti ingranditi, come pure quelli ſorti da nuovo per doverli affittare in pubblico vantaggio. 1580. 3. Marzo C. A. C. 5. c. 43.

Debba il Magiſtrato perfezionare l'opera cominciata della reviſione delle Alluvioni di Pò. *1644. 29.* Decembre D. S. C. 8. c. 84.

Li Delegati ſopra gli Aluvioni di Pò eccittati a verificar, ſe vi ſia dilatazione de' Confini, ò uſurpazione nelli Terreni Vecchi conſignati l'anno 1580., ed in quelli venduti l'anno *1612.* debbano aſtringere li debitori per occaſione de' Beni pubblici al pagamento. *1654. 9.* Settembre D. S. C. 8. c. 155.

Sia eſtratto a ſorte da Sua Serenità uno degli attuali Savii alle Acque, che ſi trasferiſca ſopraluogo delle Aluvioni di Pò per far eſeguire gli ordini, e Terminazioni fatte in propoſito. E ſia ſupplito a quello del Magiſtrato con altro ſogetto eſtratto dal C. A. *1655.* 12. Gennaro D. S. C. 8. c. 180.

Comiſſione al N.H.ſ. Andrea Dolfin Savio alle Acque di partire, e condurſi alle Parti di Pò per eſeguire quanto gli fù impoſto nel Decreto di ſua elezione. *1655. 26.* Febraro D. S. C. 8. c. 182.

Sia tagliata la Vendita delle Preſe nominate 30. 31. 32. 33. ſeguita l' anno *1612.*, per quali non fù fatto esborſo di dinaro, nè conſegna, dovendo venderſi nuovamente. *1656.* 4. Novembre D. S. C. 8. c. 186. t.

Reſta ingionto al Magiſtrato di portarſi nuovamente ſopra l'incanto per la Vendita de' Beni dell' Aluvioni di Pò con l'eſenzione perpetua, reale, e perſonale a' Coloni, e per anni 50. di tutte le gravezze ordinarie, e ſtraordinarie. *1657.* primo Marzo D. S. C. 8. c. *191.*

Comiſſione alli Savii, ed Eſecutori di ſtabilire li confini de' Beni confiſcati l'anno *1648.* alla Comunità di Chioza, onde non reſti chi ſi ſia pregiudicato.

Sopra le Peſche preteſe da detta Comunità, come per quelle entro li Confini de' ſuddetti beni, non ſi deve per li riguardi conſiderati permetterle, mà laſciar la libertà, e vantaggio à quelli, che acquiſteranno eſſi Beni;

Così per quelle fuori de Lidi, eſercitandoſi gli atti di Carità, doveranno reſtar libere a beneſizio di quelle Genti;

Succe-

Succedendo nove atterrazioni, non possi la detta Comunità pretendere cosa alcuna. *1657.* 22. Marzo D.S.C. 8.c. *197.*

Magistrato si porti sopra l'Incanto per la Vendita degli Aluvioni di Pò con facoltà al medesimo di deliberarli con le esenzioni, e concessioni dichiarite, *1657.* 19. Aprile D.S.C. 8.c. *193*.t.

Per le Vendite degli Aluvioni di Pò debba aggiungersi alla Poliza d'incanto, che quelli acquisteranno detti Beni non possano essi, ò loro successori in qualunque tempo far altre Fabriche, se non Chiese, Case Dominicali, Tezze, e Case necessarie per solo uso, e benefio della campagna;

Che la Vendita sia esente d'ogni aggravio di Messetaria, ò altro per promovere al concorso, e facilitare le esibizioni. *1657.* 18. Luglio D. S. C. 8. c.

La deliberazione fatta dal Magistrato Acque de Beni d'Aluvioni di Pò per le prese numero 1. sino 31. inclusivè sia approbata. *1657.* 28. Luglio D.S C. 8. c. 198. t.

Il N.H. Donà, non ostante che fosse uscito dalla Carica d'Esecutore debba continuare in essa per effetuare la Consegna a' compratori de' Beni. *1657.* 11. Agosto D. S. C. 8.c. *199.*

Comissione al Magistrato di far pubblicare nuovo proclama, che inviti ogni uno de' Possessori de' Beni d'Aluvioni di Pò a presentare i loro titoli, cause, Rappresentanze, e dissegni, che assicurino la legitimità del loro Possesso;

Altrimenti s'intenderà agl'inobedienti ritrattato, e reso nullo ogni possesso, e li Beni come confiscati, e di pubblica ragione saranno nuovamente venduti. *1657.* 19. Settembre D. S. C. 8. c. 200.

Incarico al Magistrato di spedire l'Esecutor Loredan per poner cautamente li Confini anco di quà del Pò, e far le Consegne dei beni venduti, riperticando anco li Beni vecchi. *1657.* 18. Gennaro D.S.C. *9.* c. 4. t., e *1660.* 4. Marzo T. 19. c. 93.

Dichiarazione de' Confini de' Beni del N. H. Zorzi esistenti negli Aluvioni trà l'Adice, e Fosson col N. H. Cappello. *1659.* 31. Marzo T. 19. c. *9.* t.

Il Magistrato devenghi alla Vendita de' Beni degli Aluvioni, al qual effetto debba far pubblicare proclama d'eccitamento a concorrenti, dovendo il tratto d'essi esser applicato alla reparazione de' Lidi. *1662.* 28. Luglio D.S.C. *9.* c. 113., altro *1663.* 27. Giugno ibidem c. 152. t. ed altro 19. Gennaro c. 159. t.

Remissione al Magistrato Acque d'ascoltare il Nuncio della Comunità di Loreo, e con quelle condizioni, che stimerà conferente conceder l'uso della Pesca frà le atterazioni, ed Aluvioni invendute nate, e che anderanno nascendo, avuto però riflesso ai Privileggi della Comunità, che non sia pregiudicata nella Pesca degli Sturioni. *1666.* 18. Marzo D. S. C. 10. c. 24. t.

Li Be-

Li Beni d'Alluvioni levati al N. H. Cappello con Decreto *1666.* 28. Giugno C. 10. c. 28. t. siano concessi alla Comunità di Chioza con il pagamento a norma delle stime del Perito, con condizione, che restino a benefizio di quei Popoli, nè possano alienarli. *1666.* 20. Agosto D. S. C. 10. c. 31. t.

Li Campi 340. ritrovati di più nella consegna fatta a detta Comunità siano pagati al prezzo della prima compreda, e fattane con le condizioni della stessa l'Investitura. *1667.* *16.* Giugno D. S. C. 10. c. 50.

Si spedisca un Esecutore a riperticare, e consegnar li beni d'Alluvioni a' Compratori, dovendo computarsi per conto de' particolari tanto li Beni consunti nel far il nuovo Taglio di Pò, quanto gli altri, che fossero stati rapiti dal Fiume stesso. *1669.* 8. Febraro D. S. C. 10. c. 103. t.

Nelle Riperticazioni coll' assistenza del N. H. Esecutor Contarini delle Vecchie Alluvioni di Pò ritrovati Campi di più possessi da' particolari, doverà il Magistrato far ponere li giusti confini a' Compratori, e vendere il di più. *1670.* 13. Maggio D. S. C. 10. c. 111.

Siano poste in disegno tutte le dette Riperticazioni, affine che in avvenire si possano distinguere li nuovi accrescimenti, che dalla parte del Mare si producessero;

Quanto alla recognizione dalle Leggi stabilita a' N. N. H. H. Esecutori, e Ministri nel caso delle Confiscazioni, doverà questa esser contribuita al tempo della vendita giusto al Decreto *1654.* *9.* Settembre. *1670.* 24. Maggio D. S. C. 10. c. 112. t.

Si pongano li Confini a' Possessori delle Vecchie Alluvioni giusto alla relazione Contarini, includendo in questi tanto li Beni consunti nel far il nuovo Taglio, quanto gli altri, che fossero stati dal Pò rapiti.

Degli accrescimenti prodotti a causa di nuove Alluvioni non debbano li Particolari conseguire alcun vantaggio, rimanendo di pubblica ragione;

Per li Beni, che fossero ritrovati in godimento de' Particolari, oltre li loro titoli, sia loro concesso termine di Mesi due a pagare l' importar de' medesimi a Ducati *60.* il Campo. *1671.* 27. Giugno D. S. C. 10. c. 14*9.* t.

Restino approvate le stime fatte dall' Esecutor Gussoni circa le Vecchie Alluvioni, e da' Possessori venendo pontualmente pagato quel di più ritenessero de' Beni, restino de' medesimi al possesso;

Per quei Possessori, che fossero ritrovati aver minor summa de' Beni descritti ne' loro Instromenti, ne doverà seguire il risarcimento con altrettanti Beni di là da Pò, avendosi però riguardo al loro valore. 1674. 30. Giugno D. S. C. 11. c. 13. t.

Per rendere più facile la Vendita delle Alluvioni, debba esser po-

sta nelle Polize d' Incanto, come fù anche praticato l'anno 1657., la condizione, che essi Campi siano disobbligati dal pagamento della Messetaria, e goder possino per anni trenta l'esenzione di tutte le gravezze, ordinarie, ed estraordinarie, imposte, e da imponersi, e li Coloni abbino perpetua l'esenzione reale, e personale. 1677. 27. Gennaro D. S. C. 11. c. 81. t.

Essendo stati riassunti in pubblico li Beni del Polesine dell'Occa, ed altri, che erano venduti al N. H. Farsetti, sia ingionto al Magistrato di portar le note del prezzo, e de' Miglioramenti, perche sia col ritratto de' medesimi rimborsato. 1679. 15. Decembre D. S. C. 11. c.

Invigilerà il Magistrato, che nella Vendita, che si effetuasse de' Beni di Pò, non seguano deliberazioni a Persone Estere. 1696. 20. Decembre D. S. C. 13. c. 146.

Liquidazione, e risarcimento da farsi alli N. N. H. H. Corneri per Ducati 1308. in Campi 370. con separazioni di quelli di pubblica ragione. 1699. 23. Luglio T. 28. c. 131. t. Vid. 5. Settembre c. 139. t., e 30. Decembre c. 154. t. e 1702. 17. Giugno c. 205.

Si facciano nuove stime, ed esami de' Beni delle Alluvioni di Pò, tanto per li Campi da vendersi, che per la Valle detta di Ser. Signoria, e Beni al Pò di Levante. 1701. 12. Gennaro D. S. C. 14. c. 69. t.

Espedizione d' un N. H. Esecutor per la liquidazione de' Beni d' Alluvioni. 1710. 22. Agosto T. 29. c. 141.

Quelli godessero Marezane, sive Golene in Pò, presentar debbano li loro titoli, aliter s'intenderanno di pubblica ragione. 1712. 30. Marzo T. 29. c. 204.

Sia destinato un Savio, ed un Esecutor con li Periti necessarii per portarsi sopraluogo de' Beni delle Alluvioni di Pò per la liquidazione, e recognizione de' medesimi, e di quelli venduti a Particolari. 1713. 18. Gennaro D. S. C. 15. c. 52. t.

Debba farsi estrazione d' un N. H. del C. A., che si trasferisca sopraluogo a liquidare con l'osservazione, ed esame de' Titoli, e Perticazioni li Beni pubblici delle Aluvioni di Pò. 1717. 12. Giugno D. S. C. 15. c. 120.

Non potendosi rassegnare il N. H. Balbi estratto per la liquidazione de' Beni di Pò di pubblica ragione, attesa la sua avanzata età resti dispensato; ed il Magistrato devenga prontamente all'estrazione d'altro Soggetto. 1719. 30. Decembre D. S. C. 15. c. 164. t. Vid. 1719. 4. Gennaro T. 31. c. 35. t.

Il Magistrato informi, come siano stati eseguiti li Pubblici Decreti, che rigardano l'espedizione d'un Savio, ed un Esecutore per verificare l'intiero de' Beni venduti alle parti di Pò 1723. 19. Giugno D. S. C. 16. c. 111.

Salvi li Confini fissati nel 1657. de' Beni della Comunità di Loreo,

reo, non debbano esserle permesse le Pesche entro le linee de'Beni pubblici, ma lasciarne la libertà, e vantaggio alli Compratori, ed agli Affittuali degl'invenduti;

Per le Pesche poi fuori del Lido, doveranno rimanere a benefizio de' Loreani, e ne resti loro conservata la libertà, senza però mai oltrepassare con le Pesche le linee delle confiscazioni suddette;

Succedendo nuove Atterrazioni, ò Alluvioni, tutte s'intendino di pubblica ragione, non potendo detta Communità pretender altro, che la sola pesca in Mare. 1727. 13. Marzo D. S. C. 17. c. 18.

Non essendo conferente l'esibizione di Ducati 10. al Campo per li Beni della Valle chiamata di Ser. Signoria, potendo riuscire proficui li nuovi Maneggi, ed Incanti, sarà del Zelo del Magistrato il replicarli;

Informerà in tanto della di lei situazione, Confini, e vera quantità de' Campi, la Rendita sin ora ricavata, e quali speranze possino concepirsi del di lei aumento. 1727. 14. Gennaro D. S. C. 17. c. 58. t. Vedi 1728. 27. Marzo D. S. C. 17. c. 64.

Riuscita l'offerta di Ducati 13. il Campo per la Valle suddetta, resta approvata la deliberazione seguita al pubblico Incanto della medesima. 1728. 3. Giugno D. S. C. 17. c. 68. t.

Sopra l'esibizione di persona segreta per l'acquisto della Presa de' Campi 370. al Pò di Sirocco con le condizioni di poterli alluviare, e di conseguire la strada nei Beni superiori per la Condotta delle Torbide, doverà il Magistrato riferire li motivi del Decreto 1689. in tal proposito, e quel di più, che resta ricercato prima di prendersi alcuna deliberazione. 1729. 21. Aprile D. S. C. 17. c. 94.

Cadute in fisco alcune Alluvioni di Pò, e suggerendo il Magistrato la maniera d'agevolar la vendita, resta incaricato di riferire l'estensione di quelle, e la qualità del terreno;

Non lascierà d'aggiongere le condizioni stabilite dell'anno 1701. nel proposito, circa le pubbliche gravezze, e Passi sopra il Pò estensioni, ed altro 1730. 6. Settembre D. S. C. 17. c. 134.

Devenirà il Magistrato all'estesa de' soliti Proclami per la Vendita de' Beni d'Alluvioni di Pò in Prese 22. per passare poscia agl'Incanti con la norma, e metodo patticato nelle altre Vendite giusto anco il Decreto 1701., e con gli altri mezi, che crederà aggiustati per avvantaggiare il pubblico interesse. 1730. 23. Settembre D. S. C. 17. c. 137. t.

ARTICOLO SECONDO.

ALLUVIONI SOTTO CAURLE, E LIDO.

Sia comesso al Magistrato, e Delegati sopra la Piave di conferirsi alle Parti di Caurle, ed osservare quelle Paludi, e Canali, che per il godimento delle Pesche furono l'anno 1439. concessi a quella Città, e che per la Rotta della Livenza si trovano al presente abboniti, dovendo considerare li luoghi, siti, e stato, e riferire con loro giuramento. 1642. 12. Maggio D. S. C. 7. c.

Avendo quei Paludi, Canali, e siti cambiato stato, e divenuti Prati, Pascoli, e Terreni, nè più ad uso di Pesche, siano perciò, e s'intendino confiscati, dovendo il Magistrato alle Acque far rivedere, e riconoscere li medesimi, prenderli in disegno, e farne ogni cognizione per portarsi poscia sopra l'Incanto, e resti applicato il dinaro, che si ritraerà, alla Regolazione della Piave;

Restino pur assignati dieci per cento di tutto ciò, che sarà venduto, a quei di Caurle a loro sollievo, calcolati in tanti Terreni della ragione sopradetta. 1642. 29. Agosto D. S. C. 7. c.

Il Magistrato debba progredire nelle Confiscazioni degli abbonimenti di Caurle, nella parte però, che non cada in contesa con li Particolari, che pretendono d'essere uditi; onde dalle usurpazioni non resti pregiudicato il Pubblico per l'utile considerabile, che può sperarsi dalla Vendita. 1644. 20. Novembre D. S. C. 7. c.

Confiscazione de'Beni contenuti nel Dissegno formato in ordine al Decreto 1642., che rilevano Campi numero 15782., e con le forme espresse nella Terminazione. 1645. 18. Marzo T. 16. c.

Il Podestà, e Capitanio di Treviso faccia pervenire a questa parte li Tolpi, che s'attrovano sopra le Rive del Fiume Sile, e sia dal Conservator del Deposito somministrato dinaro da impiegarsi con li sopradetti Tolpi nel riparo de'Lidi di Caurle;

Debba il Magistrato sollecitare la Vendita de'beni già confiscati. 1656. 15. Febraro D. S. C. 8. c. 190. t.

Magistrato s'applichi alla Vendita de'Beni di Caurle confiscati l'anno 1645.;

Si pubblichi un Proclama per l'esenzione Reale, e Personale a' Coloni, ed a'Possessori di tutte le Gravezze ordinarie, ed estraordinarie imposte, e da imponersi, e ciò per anni cinquanta da principiare dal giorno del possesso;

Passato

Passato detto tempo siano obbligati a tutte le gravezze conforme gli altri Beni;

Possino far Passi per comodo delle Persone, Carri, ed Animali, che serviranno alla cultura;

Com'anche possino far Scoladori sopra le altre Alluvioni, che si andassero producendo sino al Mare (tanto se saranno possesse dal Pubblico, come vendute a'Particolari) senza licenza, pagamento, ò recognizione di sorte alcuna;

S'intendino esenti di pagare Messetaria;

Col tratto d'essi si proseguiscano li Lavori della Regolazione della Piave. 1657. 12. Decembre D. S. C. 9. c. 2. t. vide 1658. 8. Decembre, ed altro. 1663. 22. Settembre C. 9. c.

Li Savii, & Esecutori obblighino la Comunità di Caurle ad una contribuzione proporzionata per la restaurazione de'suoi Lidi. 1662. 24. Novembre D. S. C. 9. c. 122. t.

Il cavamento de'Rii di Caurle, ed acconcio delle Fondamente sia effettuato col dinaro, che prenderà a Livello la Comunità di Caurle, mà quanto alle sboccadure siano queste escavate a pubbliche spese. 1665. 23. Maggio D. S. C. 10. c. 8.

Confermazione d'un Livello fatto dalla Comunità di Caurle di Ducati 2200. per l'escavazione de' Rii, ed aggiustamento delle Fondamenta della Città stessa. 1665. 5. Giugno T. 21. c. 153. t. vedi 1665. 7. Marzo D. S. C. 10. c. 4.

Permuta del Magazeno del Magistrato in due Stanze della Comunità per riponervi comodamente li pubblici Materiali. 1669. 27. Marzo T. 22. c. 110.

Per riparare agl' iminenti pericoli, e gravi danni di quel Lido dalle Rotte accadute, debba il Magistrato sollecitare li lavori, obbligando quegli abitanti all' impiego personale, ed anco al trasporto con le loro Barche de' Sassi d'Istria. 1670. 9. Gennaro D. S. C. 10. c. 130. t.

Altra Confiscazione per gli accrescimenti de Beni d' Alluvioni alle parti suddette, oltre a quanto è stato rilevato nel Dissegno, e confiscato per avanti, ponendo il tutto in Ser. Signoria. 1672. 14. Marzo T., e vide 1676. 2. Gennaro T., e 1688. 18. Gennaro T., e 1690. 15. Luglio.

Accolta l'oblazione della Città di Caurle di soccombere alla spesa di Ducati 600. per le operazioni tanto premurose di quei Lidi, e l'impegno di dare mille Opere, sarà poscia dell'attenzione del Magistrato di obbligarli anche al trasporto de'Sassi. 1672. 30. Aprile D. S. C. 10. c. 170. t.

Debba restaurarsi il Muro già diroccato alla parte del Porto, come volontariamente concorrono quei Popoli a scanso de' maggiori pregiudizii, e per formare la Polesella occorrente doverà il Magistrato loro somministrar il bisogno de' Pali vecchi;

Siano

Siano pure consegnati alli Deputati d'essa Città li Lidi, ed Arzeri, perche restino tenuti al pontuale mantenimento de' medesimi. 1674. 8. Agosto D. S. C. 11. c. 16.

Si faccia la provigione de' Tolpi per il sollecito riparo di quei Lidi, restando animati quei Popoli col riflesso, che si tratta della loro preservazione, a contribuire l'impiego per l'unione, e condotta de' Sassi al luogo del Lavoro, come altre volte si sono obbligati. 1677. 13. Gennaro D. S. C. 11. c. 80. t.

Resti al libero uso della Comunità di Caurle la Pesca dell' Alveo Vecchio della Livenza per anni dieci. 1679. 30. Novembre D. S. C. 11. c. 122. t.

Sia prorogata la Tansa delli soldi due per quarta del pane, che si fabrica in Caurle, da essere il dinaro impiegato nella costruzione degli Argini, ed escavare quei Lidi. 1681. 8. Marzo D. S. C. 11. c. 173. t.

Essendo stati fatti escavare dal Magistrato de' Revisori, e Regolatori dell'Intrade pubbliche li Rii di Caurle, debba il Magistrato alle Acque far escavare le sboccadure;

Averanno essi Revisori a riscuotere l'imposizione di soldi 2. per quarta del Pane affittata per anni 6. in sodisfazione dell' opera suddetta. 1683. 22. Maggio D. S. C. 12. c. 5.

Debba espedirsi un N. H. Esecutor per poner in Dissegno li Beni alle parti di Caurle, che prima erano Acque, e Paludi, coll' assistenza de' Periti, restando eletto il N. H. Soranzo Esecutor. 1684. 19. Agosto t. 25. c. 173.

Proseguisca nell' incombenza del Carico di liquidare li Beni di Caurle il N. H. Soranzo, benche terminato l'impiego d' Esecutor nel Magistrato. 1684. 28. Settembre D. S. C. 12. c. 32.

Permissione alla Comunità di Caurle di prender a Livello Ducati 1000., ed obbligare l'imposizione delli soldi 2. per quarta del Pane, destinata all'escavazione de' Rii, e per fare li ripari ne' luoghi, che occorreranno. 1686. 23. Novembre D. S. C. 12. c. 109. t.

L'affare de' Beni di Caurle sii devoluto al Magistrato de' Deputati alla Provision del Dinaro Pubblico, e Savio Cassier, che abbiano a contribuirvi li proprii riflessi per ultimare esso importante affare. 1687. 19. Luglio D. S. C. 12. c. 137. t.

Siano incaricati il Magistrato alle Acque, e quello de' Deputati sopra la Provision del Dinaro col Savio Cassier di far formare nuovi Disegni per liquidare la vera quantità, e qualità de' Beni di Caurle;

S'intenda a' medesimi impartita facoltà d' ascoltare, ridotti almeno al numero di 7. quei particolari, che pretendessero Interesse per decidere col maggior numero de' voti quello conosceranno di giustizia. 1688. 13. Gennaro D. S. C. 12. c.

Spedizion del N. H. Vitturi per la reparazione de' Beni di Caurle

Caurle, assistito da un Cancellier, ed altri Ministri, con la corrisponsione ad esso N. H. di Ducati 15. al giorno. *1690*. 28. Giugno D. S. C. 13. c. 10. t.

Siano posti in Ser. Signoria li pubblici abboniti Beni di Caurle esistenti di sotto il Luogo detto Traghettin, che furono già riassunti in pubblico l'anno *1642*;

Se alcuno volesse addurre qualche pretensione, possa produrre le sue Scritture nella Cancellaria Ducale da essere deputata la Causa nel Senato aperto, perche resti deciso quello sarà di giustizia. *1692*. 17. Decembre D. S. C. 13. c.

Definito con la decisione del Senato l'affare de' Beni abboniti di Caurle sia il zelo de' Deputati eccitato a dar mano a quelle esecuzioni, che riputeranno necessarie, perche se ne ritragga l'effetto del Giudizio. *1693*. 7. Marzo D. S. C. 13. c., e vide *1696*. 13. Settembre.

Parte presa nel Conseglio della Città di Caurle;

Che debbano quei Popoli far supplire una giornata per cadauno in condur Creda, Fango, e quello sarà bisogno per difesa de' Lidi in pena di Lire 3. *1694*. 28. Decembre C. 13. c. *116*. t.

Debba eriggersi l'antico Guardiano per togliere il pericolo, che soprasta a quella Città, occorrendovi la spesa di Ducati 11700. circa; siano dal Savio Cassier a parte a parte fatte le ballotazioni;

Quanto all'escavazione de' Rii debbasi riflettere, se complisca farla seguire per l'intiero, massime di quello, che scorre di mezzo ad essa Città, ò pure totalmente atterrarlo, ò altresì escavarne una parte, ed atterarne l'altra. *1698* *16*. Aprile D. S. C. 13. c. 185.

Escavazione de' Rii di Caurle à secco. Il fango buono debba impiegarsi nella costruzione d'Arzerini, ed il fango non buono doverà esser posto ne' luoghi fuori della Città sopra fondi de' Particolari. 1712. 15. Marzo T. *29*. c. 204.

S'intraprendano i lavori sopra il Lido di Caurle di somma premura, prevalendosi il Magistrato del denaro di pubblica Cassa, e non essendovi forma di supplire, doverà il Savio Cassier somministrare la summa bisognevole. 1722. *16*. Luglio D. S. C. *16*. c. 72.

Sia comesso al Savio Cassier di far passar in Cassa del Magistrato alle Acque Ducati 1000. per riparo delle Rotte de' Lidi di Caurle. 1722. 30. Luglio D. S. C. *16*. c. 74.

CAPO

CAPO OTTAVO

ARTICOLO PRIMO.

CONSORZII.

ELezione dell' Esattor del Consorzio del Conselvano con la mercede di X. per cento delle pene. 1570. 21. Aprile T. 4. c. 116.

Per l'escavazione del Fiume Zero ordine alli Presidenti del Consorzio di gettar Campatico. 1596. 6. Settembre D. S. C. 6. c. 56. t.

Facoltà alli Presidenti sopra l'Escavazione del Serraglio, Cuenego, e Pionca di prender a cambio Ducati 1000. per terminare l' escavazione degli Alvei predetti. 1596. 23. Ottobre T. 7. c. 154.

Elezione di Scrivan dell' Offizio, e di Scrivan de' Campatici de' Consorzii giusta la Parte: 1594. del C. A. 1597. 30. Aprile T. 8. c. 120.

Interessati nelle 7. Prese della Brenta debbano far elezione di 3. Presidenti per cadauna d'esse Prese, e non facendo essi, sarà adempito dal Magistrato alle Acque;

Il dinaro de' Campatici doverà esser pagato in Cassa alle Acque, e riscosso per quell' Esattor, che sarà deputato dal Magistrato. 1604. 23. Giugno D. S. C. 6. c.

Proibizione a' Presidenti de' Consortii di poter replicar Campatico alcuno concernente l' interesse particolare, prima che siano riscossi li $\frac{3}{4}$ del Campatico precedentemente ingionto. 1606. 29. Marzo D. S. C. 6. c. 150. t.

Possano pratticarsi esecuzioni contro li Possessori de' Beni obbligati a' Campatici etiam sopra li Beni della Città. 1619. 8. Giugno D. S. C. 7. c. 94. t.

Siano mutate le Casse anco de' Campatici privati di 4. in 4. mesi giusto l' ordine delle pubbliche Casse. 1626. 25. Febraro C. A. C. 7. c. 145.

Campadego per l' Osellin, Marzenego, e Dragonzolo. 1631. 18. Marzo T. 14. c. 194. t.

Comissione al Magistrato di chiamar li Presidenti delle Prese per la riduzione del Consorzio, affine di gettar un Campatico per raccoglier il denaro da impiegare nell' allargamento dell' Alveo dell' Acqua soprabondante al Moranzan. 1649. 27. Luglio D. S. C. 8. c. 38. t.

Non

Non essendo stato sottoscritto il Mandato dagli Eccellentissimi Savii levato a richiesta de' N. N. H. H. Presidenti del Conselvan al Coadjutor, nè potendosi pagare, nè girare benche sottoscittto da essi Presidenti, sia sottoscritto da' Savii Attuali. 1656. 25. Agosto T. 18. c. 149. t.

Regole circa gli Esattori de' Consorzii per le riscossioni. 1668. 7. Maggio T. 22. c. 75. t.

Impartita Facoltà alli Presidenti del Ritratto di Monselice di CFratticar l' esecuzioni sopra qualunque sorte de' Beni etiam in questa Città, ed altrove di ragione de' debitori renitenti al pagamento de' Campatici. 1687. 28. Giugno D. S. C. 12. c.

Importanti essendo li riflessi intorno la Rotta di Corbole, aggiustamento della strada Romea, ed erezione del Consorzio a quella parte. &c. 1708. 26. Maggio D. S. C. 14. c. 191. t.

Regole diverse estese in dodeci Capitoli attinenti l'amministrazione de' Consorzii per quello sia a' Ministri, Esazione del dinaro, Debitori, Libri, Campatici, Casse, ed altro. 1711. 10. Luglio T. 29. c. 426. approvota dall' Eccellentissimo Senato 25. detto.

Ordini in materia delle Presidenze de' Consortii per il buon metodo delle stesse in benefizio degl' Interessati;

Che li Presidenti eletti ne' Consorzii non possano permanere più d'anni tre, a capo de' quali si devenga a nuova deputazione;

Gli eletti doveranno avere la contumacia d' altro tanto tempo quanto saranno stati nel Carico;

Debba nel termine di mesi uno devenirsi all' elezione di quei Presidenti, che mancassero ne' Consorzii, ed alla nuova elezione di quelli, che avessero passato il termine come sopra prescritto;

Per questa volta tanto doveranno esser eletti per cadauna Presidenza due soli soggetti da nuovo, e trascielto con Ballotazione uno delli tre attuali Presidenti per il terzo. 1721. 12. Luglio T. 31. c. 114. t.

La Terminazione estesa dal Magistrato tendente all' oggetto di dar metodo alle Presidenze, e Consorzii degl' Interessati nelle Campagne sottoposte a' danni de' Fiumi resta in tutte le sue parti approvata. 1721. 26. Luglio D. S. C. 16. c.

Sia approvata la Terminazione circa la regola de' Campatici;

Non possa da' Presidenti eletti dal Magistrato esser annottato Costituto di Renoncia, se prima non sarà stata data notizia al Magistrato, e ballotata la sua dispensa. 1723. 8. Marzo T. 31. c. 174.

Avanzata notizia dal Custode de' Confini dell' iminente pericolo, che accada una Rotta.... in deficienza di Consorzio, ne segua il riparo. 1723. 3. Febraro D. S. C. 16. c. 141.

Conosciuta necessaria la reparazione del Froldo alla Contarina, sarà parte del Magistrato d' istituire un Consorzio, eleggere

Presidenti, e gettar Campatico. 1724. 15. Aprile D. S. C. 16. c. 150.

Elezione de' Presidenti del Consorzio del Froldo alla Contarina. 1724. 27. Aprile T. 32. c. 22. t.

Il Magistrato riferisca la positura del Consorzio per la Rotta del Froldo di Pò, il peso, che sopra d'esso sarà per cadere, concedendosi a' contribuenti.

Succedendo di frequente funesti accidenti di Rotte ne' fiumi, ed altri gravissimi mali, e tardi essendo li Ripari, ò per mancanza di dinaro, ò per disordine de' Consorzii degl' Interessati ne' Beni soggetti, richiede l'importanza della materia, che si dilati l'esame per li più aggiustati compensi;

Sia perciò comesso alli Magistrati de' Savii, ed Esecutori alle Acque, de' Beni Inculti per le inspezioni loro sopra altri Fiumi, e de' Proveditori all'Adice, e Proveditor Riva d'unirsi, e versare sull'argomento stesso, prendendo in vista le prattiche del Veronese, e de' Confinanti, e le Leggi, e gli antichi Metodi, ed il di più, che riputassero conferente all'oggetto d'aver pronti li mezi da riparare li danni, che risentono tutte le Provincie dello Stato, suggeriscano gli espedienti più atti a ponere in migliore, e regolato sistema l'affare. 1728. 29. Decembre D. S. C. 17. c. 84.

Essendo in vista li motivi di tanto frequenti disordini nella materia de' Fiumi per non trovarsi pronti i mezi da accorrere all' irruzioni dannose, e stabilita perciò la Conferenza delli tre Magistrati d' Acque, Beni Inculti, & Adice coll'intervento del N. H. da Riva, resta incaricato il Magistrato suddetto alle Acque per versare nell' istituzioni d'ordini, e regole salutari in affare di sì grande premura. 1728. 17. Febraro D. S. C. 17. c.

ARTICOLO SECONDO.

CONSELVAN, E GORZON.

SI possi nel Conselvano aprire un Scoladore a spese degl'Interessati. 1531. 3. Aprile C. A. C. 3. c. 65. t.

Li Proveditori sopra li Beni Inculti debbano far condurre l' Alveo del Gorzon dal Canal delle Debe in giù trà l' Adice, e la Palude di Brondolo sino alla Cavanella in Adice. 1560. 9. Settembre Collegio 15. Judicorum C. 4. c. 6. t.

Li Creditori de' Depositi fatti per lo Ritratto del Gorzon siano assicurati di compensare li loro crediti nelli Campadeghi, che per l' avveni-

avvenire saranno gettati. 1569. 8. Febraro D. S. C. 5. c. 14. t.

Campatico imposto nel Consorzio del Conselvan per diverse operazioni. die dicta ibidem c. 15. t.

Altro sopra li Beni delli Consorzii del Conselvan, e Gorzon per provedere alli disordini delle Rotte, allargar li Canali, fortificar gli Arzeri, e far tutte le cose necessarie per il mantenimento della Navigazione. 1572. 12. Settembre T. 4. c. 188.

Elezione di Custode del Gorzon con Salario di Ducati 50. annui, e facoltà di pescare. 1572. 26. Settembre T. 4. c. 191.

Revocazione della contradizione annotata dal Noncio, ed Ambasciator della Città di Padova al Campatico imposto a richiesta de' Presidenti delle 12. Ville del Conselvano. 1599. 14. Maggio T. 9. c. 7.

Concessione agl'Interessati nel Conselvano di poter scolar le loro Acque nel modo dichiarito nella Scrittura d'informazione delli Savii, ed Esecutori alle Acque. 1609. 16. Giugno C. A. C. 7. c. 11. t.

Si possa far ogni sorte d'esecuzione contro gli affitti, e Beni in questa Città de' Debitori de' Campatici del Gorzon, e Conselvan. 1618. 21. Gennaro C. A. C. 7. c. 89. t.

Sia escavato il Gorzon solamente piedi sei sotto la Marezana, e nel resto si faccia l'escavazione giusto la Parte 1569. 1620. 11. Decembre D. S. C. 7. c. 110.

Magistrato Acque chiami li Presidenti del Consorzio del Conselvano, e disponga il modo più pronto, perche col mezo d'un Campatico sopra quel Circondario venga unito il danaro bisognevole a render sodisfatti li Crediti della già Congregazione di S. Spirito ora dovuti al Pubblico. 1658. 28. Settembre D. S. C. 9. c. 11. t.

Scrittura rassegnata agli Eccellentissimi Magistrati alle Acque, Beni Inculti, & Adice ridotti in Conferenza per comando espresso in replicati Decreti dell' Eccellentissimo Senato.

ILLUSTRISSIMI, & ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

LA materia de' Fiumi, che bagnano le Provincie di questo Stato, fù in tutti li tempi rimarcata di grande riflesso, e proveduta di salutari espedienti per diriggerla a pubblico, e privato servizio; ma le alterazioni occorse ne' medesimi, gli accidenti, e li pregiudizii, che vi esistono, l'han ormai resa di molto più essenziale importanza, sì che hà obbligato la maturità pubblica a prenderla distintamente in vista per addattarvi (se sia possibile) un ben valido ripiego, onde s'assicuri la facilità della Navigazione, la confluenza del Commerzio, l'ubertà delle Campagne, e l'indemnità della Laguna stessa: Vantaggi questi, che non hanno d'amplificarsi per farli comparire della maggior rilevanza a rendere più felice questo Stato.

L'Eccellentissimo Senato nel suo venerabile Decreto di 29. Decembre dell'anno 1728. riflette l'instituzione de' Magistrati con l'incombenza di sopraintendere respettivamente a questa massima materia per dar regola alli Consorzii d'Interessati ne' Beni sottoposti all'emergenze di cadaun Fiume, perche si prevenga la sopravenienza, e si rimedii all' impressione de' danni per li pubblici, e privati riguardi.

Considera la pubblica cognizione, che la frequenza degli accidenti funesti di sensibili Rotte, e ritardo de Ripari, quando non vi accorra col risentirne l'aggravio la pubblica Cassa, dà giusto motivo di dubitare, che non corrisponda all' esiggenze la direzione, nè alla necessità de' rimedii la prattica in presente tenuta nella materia stessa, per quale, meritando il suo grave peso, che ne sian dilatati gli Esami alla prudenza di quegli Eccellentissimi Magistrati, che hanno il Carico di presiedervi per la loro instituzione, resta con esso Decreto deliberata la Conferenza de' Magistrati stessi coll' intervento dell' Eccellentissimo Signor Giacomo da Riva Deputato alla Regolazione dell'Adice ben fornito di cognizioni, ed esperienza per sì scabroso, e difficile argomento.

Vuole la pubblica intelligenza che sian tolte in esame, anco le Leggi nel proposito, gli antichi metodi, le prattiche del Veronese, ed altre similmente, con quel di più, che fosse riputato conferente all' importante oggetto (che è veramente il radicale) di raccogliere, ed ave-

ed avere pronti li mezi all'urgenza d'impedire, e far riparo addattato a'danni, che si risentono, con la desolazione d'intieri Paesi, sconcerti della Navigazione, notabile interruzione del Commerzio, onde ne vengano suggeriti quegli espedienti, e metodi, che vagliano a ponere in migliore, e regolato sistema questo essenzialissimo affare.

Non hà omesso il presente Eccellentissimo Magistrato alle Acque in osequio del venerato provido Decreto d'estendere le diligenze da ogni parte per raccogliere lumi, e notizie delle maniere tenute per divertire l'insorgenze, e gli accidenti, ed accorrere speditamente a' mali, che accadono, che sono li due punti massimi nel proposito, li mezi, e le cautele, e gli ordini, che ne fossero fissati per la miglior consistenza de'Ripari.

Si hà la prattica del Veronese rispetto specialmente al Fiume Adice per quanto esso s'estende in quella Provincia, come si raccoglie dall'esposizione in Lettera benemerita di quel Reggimento, com'in altra egualmente di quello di Vicenza viene descritto lo stato del Bacchiglione, con li rimedii, che sono giudicati conferenti a pregiudizii sensibili, che egli inferisce alla Città, e Territorio, per cui và scorrendo. E queste pure saranno sotto li riflessi della Conferenza con qualche notizia 'd'altrove ancora.

Quando però si voglia versare nella materia in universale de'Fiumi, com'è della pubblica espressa intenzione nel suriferito Decreto, per lo grande oggetto d'instituire ordini, e regole salutari ad ostare all'espansioni d'Acque, Rotte d'Argini, irruzioni dannose al pubblico, e privato interesse, e rinvenire forme, perche siano pronti li mezi da prevenire, ò contraporsi all'emergenze, conviene applicarsi, ò almen sapersi le cause intrinseche, e le estrinseche, quali pur influiscono essenzialmente all'insistenza de' disordini nella materia, e cospirano stessamente a produrli.

Per Cause intrinseche vuol ragione, che si contino gl'interrimenti degli Alvei, ed alzamento de'Fondi di varii Fiumi;

Le distrazioni d'acque naturali portate altrove;

Le introduzioni d'Acque forastiere in tal uno;

La mancanza d'Argini, ò sian Rive in alcun altro;

E non devono ometterfi le Contrafazioni in que'Fiumi, e Canali, ove s'attrovano Molini, che tengono sollevate, ò impedite le loro Acque.

Da tutti questi motivi, che si viene di rilevare, provengono espansioni d'Acque, Rotte d'Argini, inondazioni delle Campagne, incomodi alla Navigazione, difficoltà al Commerzio, e danni al pubblico, non meno che al privato.

Tali punti importanti saranno in riflesso di V.V. E.E. nell'andar discernendo gli espedienti più atti a reprimere cause cotanto perniziose.

Per

Per quelle estrinseche s'affacciano, l'abbandono delle diligenze necessarie;

Il ritardo de' provedimenti opportuni; e

La deficienza de' mezi per eseguirli.

A riparo di queste esiggenze furono appunto istituiti li Consorzii, alcuni comandati dalla pubblica autorità, come quelli delle 7. Prese della Brenta, ed altri, e molti volontarii per concorso uniforme degl' Interessati, spezialmente per occasione de' Beni bassi, ed inculti nell' oggetto di ritrarli, e ridurli ad una rendita ubertosa.

Sono anco state ad essi Consorzii prescritte regole per la loro direzione, raccomandata alla cura de' speciosi Magistrati, che sopraintendono; E ne sono derivati vantaggi rimarcabili al pubblico, e privato servizio.

Questi Consorzii altro non sono, che un'Unione d' Interessati ne' Beni compresi nel Circondario stabilito, ò d'assenso loro, ò di pubblica volontà, che contribuir devono alle spese occorrenti in benefizio d'essi Beni, ò per esimerli da' pericoli, ò per redimerli da' mali, ò per migliorarli dal loro infelice stato.

Tale definizione dà a comprendere due indispensabili requisiti. Attenzione de' bisogni, e prontezza de' Mezi; Se queste mancano, è affatto inutile, perche inoperoso il Consorzio.

Le vecchie Regole sempre buone, e salutari, se sempre esistessero nello stesso grado, e positura li piani delle materie, e se sortissero egualmente la loro esecuzione, han proveduto bastevolmente alla direzione d'essi Consorzii, onde se ne ritraggano frutti corrispondenti all' intenzione.

Il metodo pratticato, e prescritto dalle Leggi delle loro instituzioni consiste;

Che siano catasticati li Beni di cadaun Circondario;

Che s'uniscano gl' Interessati per l'elezione de' Presidenti.

Questi poscia devono convocare i loro contribuenti per trattare, e disponere all' occorrenze.

In difetto supplisce la prudenza dell' Eccellentissimo Magistrato, che presiede in ordine all' instituzione, coll' informazioni delle Presidenze stesse.

Si deviene al getto de' Campatici, Imposte, e Comparti, previe le Perizie, e i lumi opportuni per renderli proporzionati, e non difettosi, ò eccedenti.

Vi sono li Ministri Deputati per l'esecuzioni, e per le riscossioni, per li Giri, e Casse.

La Vigilanza benemerita di questo stesso Eccellentissimo Magistrato s'è pur internata a rilevare molti disordini nell' Esazione, ed impiego del dinaro de' Consorzii demandati alla sua sopraintendenza, e ne' Ministerii, Imposizione de' Campatici, Debitori, ed Esecuzioni,

Giri,

Giri, e Casse, ed hà raccolti varii punti, ed estese Regole in dodeci Capitoli di sua Terminazione segnata 10. Giugno 1711., ed approbata dall'Eccellentissimo Senato 23. Luglio susseguente.

Con altra Terminazione 1721. 12. Giugno sono state da questo stesso Eccellentissimo Magistrato poste in miglior regola le mutanze de'Presidenti, perche non manchi l'attenzione ad essi Consorzii, e vi continui l'assistenza de'Soggetti capaci, e d'attività, di zelo, e d'ardore.

Se si rivoglie l'occhio alla prattica del Veronese per l'Adice, si trova esservi un Collegio con questa peculiare incombenza;

Sono stipendiati due Ingegneri con incarico di visitare frequentemente gli Argini per mantenerli in forma consistente;

Nel Mese di Novembre di cadaun anno si porta sopraluogo il detto Collegio in corpo, e prescrive di sito in sito li Ripari, che si rendono urgenti, e l'opere vengono eseguite nella Stagione del Verno, tempo delle Magre maggiori del Fiume;

Si destinano in Primavera due Soggetti con gl'Ingegneri all'osservazione di quello è stato operato, per supplire alle mancanze;

Per la provisione de'Materiali, e Mercedi d'Operarii vi stà fissata ab antiquo una Gravezza intitolata Dadia de'Pennelli d'Adice, che viene contribuita da tutti con l'Estimo Reale, e Mercantile cadaun anno.

Quanto agli altri Fiumi, che fiancheggiano quel Territorio vi sono particolari Presidenze per li loro bisogni, quantunque non hanno conseguenze di molto riflesso.

Tanto è stato rappresentato dalla pontualità di quel Reggimento in Lettera 17. Marzo dell'anno decorso.

S'hanno poi dall'attenzione del pubblico Rappresentante in Vicenza in sua Lettera di detto tempo studiosi suggerimenti prodotti dal Signor Dottor Cerati di quella Città, che versano singolarmente in riparare a'disordini del Bacchiglione con accrescergli Declive, come ben si può, onde si scarichino l'Acque in maggior copia, non si elevino, e si contengano entro le Rive dell'Alveo stesso. Considera le sue deformi tortuosità, e gl'impedimenti di numerosi sostegni da regolarsi, e conclude esser necessario per l'effetto di tale idea un distinto Dissegno, ed un'esatta Livellazione, e dimostra con le proporzioni dell'Alzamento seguito nel Letto d'esso Fiume dal 1655. in quà, che in anni 30. avvenire, quando non sia applicato al rimedio, saranno perduti quasi tutti gli Edifizii della Città.

Si sà pure, che in Padova viene tenuta una Cassa intitolata d'Adice, in cui confluisce la gravezza, che non è in misura fissa ogn'anno, ma a proporzione dell'occorrenze, gettata, e ripartita col ragguaglio dell'Estimo. Serve il Dinaro per li Ripari, e Lavori negli Arzeri, ed in ciò, che emerge per lo Fiume stesso. Nelle congiunture

tu re

ture pressanti si levano Mandati sottoscritti dalli Signori Deputati, e gli esborsi vengono fatti dal Signor Tesoriere.

Per le Prattiche del Polesine si raccoglie venir ogn'anno dal Consiglio di Rovigo imposto Colte per la rilevante summa di Lire 32000. da impiegarsi nel Ristauro degli Argini, distribuendosi li comparti nelli Mesi d'Agosto, ò Settembre coll'intervento de' Giudici, e Presidenti delle Campagne di S. Stefano, e Santa Giustina, e d'altri, dovendo il tutto esser adempito dentro il Mese di Marzo.

La Linea degli Argini sotto Rovigo si riparte in quattro Guardie, l'ultima delle quali giunge sino al Confine di Cavarzere secondo le consuete divisioni.

Ne' Casi d'Escrescenze, e Piene vi accorrono le Barozze, e Barelle con due uomeni per cadauna, che vengono ordinate dal Sindico del Territorio.

Simil ordine cammina anche nelli due Territorii di Lendenara, e Badia, ma soggiunge quel Pubblico Rappresentante, che per l'Adice ogni diligenza sarebbe gettata, quando non s'aprissero li Diversivi tanto superiori, che inferiori, ò sian Soradori d'esso Fiume, e nelle due accennate guardie di Lendenara, e Badia, per lo più si difendono le Rive del Fiume con abondanza di Pennelli.

Quanto al Pò, che bagna le Rive Venete nelle Ville della Polesella, e Guarda si riparano queste nei modi possibili, ma li Froldi alla Polesella minacciano fatali iminenti pericoli di gravissime conseguenze, a causa de' quali si sono premuniti li Ferraresi con interne valide Arginature per far resistenza ad ogn' improviso accidente; nè di più quel Reggimento spiega per quello riguarda all' approntamento de' mezi, e del soldo, che è il requisito principale, come si scorge dalla sua Lettera di 15. Marzo antecedente.

Eseguendo anco il Pubblico Professor Marchese Poleni le Comissioni di S. E. Capitanio di Padova, hà esteso in sua Relazione il proprio virtuoso sentimento nella traccia, ed esame de' Ripari, e de' mezi, che sono usitati negli Argini dei Fiumi d'essa Giurisdizione.

Espone, che le deficienze d'essi Argini si riparano, ò con ingrossamento, ò con Banche, e Sottobanche, ò Rialzamenti. Si adoprano Volpare, e si costruiscono opere di Legname, e di Terreno, e con Palificate, e Pennelli alle Rive, ed altre maniere enunciate secondo il bisogno, e positura de' siti.

Soggiunge, che quanto ai mezi, e cautele, non sono che le ordinarie da per tutto pratticate, cioè di guardar gli Argini, tener in pronto qualunque cosa occorrente a rimediare ai principii di Rotture, ò a quelle accadute, e mantenere l'acque incassate; nè trovar regole, ed ordini fissati, ò pubblicati di prattica stabilita in quelle parti.

Per qualche lume della prattica del Ferrarese, cui s'uniforma la

Sacra

Scrittura zelantiſſima nel propoſito di S. E. Riva all'Eccellentiſſimo Senato, s'hà dover eſſervi un fondo di dinaro col mezo d'un'annuale contribuzione d'Intereſſati.

Vi ſono Deputati attenti a rilevare li pericoli, ò li danni, che accadono; ſi procede agl'Incanti, ed Appalti;

Si formano li Comparti agli obbligati;

S'intima a cadaun il pagamento in termine riſtretto;

Spirato il termine ſi proſeguiſcono le operazioni;

Si mandano poſcia le note della tangente a cadauno, e ſi portano li Miniſtri alle Caſe, dalle quali non partono, ſe non è aſſicurato il debito, che a cadauno ſi aſpetta.

Non hà dubbio, che dato un metodo immancabile alle 3. principali iſpezioni di queſta grave materia, ſarebbe agevole conſeguire l'intento.

La prima, riconoſcere li pericoli, che ſovraſtano, ò i mali già ſucceſſi;

La ſeconda, ſtabilire prontamente la forma de'Ripari;

La terza eſigger da'contribuenti il dinaro ſufficiente all'occorrenze per adempirle.

Queſta è la ſolita gradazione nella prattica ſin ora corſa, ma come l'eſecuzione di cadauna parte s'eſperimenta riuſcire molto tarda, e per lo più confuſa, ed imperfetta, in ſorte che ſi ſoffrono li pregiudizii, e perſiſtono li ſuriferiti geloſiſſimi ſconcerti ſenza ripiego, così ſembra di molto miglior riuſcita, che ſarebbe caminare con ordine retrogrado, e ſtabilire in maſſima, che la terza iſpezione, e premura d'unire il dinaro foſſe la prima, e principale, e ne aveſſe la preferenza.

Voglio inferire, che foſſe fiſſata una quota annuale in cadaun Conſorzio a norma della prattica Veroneſe, onde ſi raccolga dinaro dagli obbligati, che vada in una Caſſa, di modo che ſi venga a ſtabilire un fondo, con cui poſſa in ogni tempo prontamente accorrerſi a'ripari: fermo per altro il metodo conſueto, che ben può migliorarſi, maſſime per le cautele dell'ordine, con cui rilevarſi di tempo in tempo il biſogno, e ſupplirſi coll'Eſecuzione dell'opere continuate, e perfette.

Quando poi il diſcernimento purgatiſſimo della venerata Conferenza riputaſſe più propria, e ſalutare un'intiera innovazione di metodo ſul piano dell'idea ſteſſa di premettere a tutto la Raccolta di dinaro, formandone un fondo univerſale, potrebbe fiſſarſi a tal effetto una generale tenue Impoſta, da eſſere contribuita sù la maſſima de'Beneſtanti poſſeſſori de'Beni, e sù le Tanſe dell'Arti, e Profeſſioni, quali ſe bene non godono frutti d'Entrate hanno però il benefizio della Navigazione, e del Commerzio, che eſſenzialmente influiſce al loro vantaggio, e ſuſſiſtenza.

Queſta univerſale Impoſta s'intende circoſcritta nel Circondario

di cadauna delle Provinzie dello Stato, che hanno la ſoggezione de' Fiumi, che le tormentano, come il Padovano, Treviſano, Vicentino, Veroneſe, e Poleſine. In queſte potrebbe eſſervi la Caſſa, ove confluiſca il ſoldo, aſſegnandoſi le Regole, e Miſure per l'Eſazione, onde raccolto ſerva a quelle diſpoſizioni, che più conveniſſero sù le rappreſentanze delle Preſidenze.

Qualunque metodo però, che ſia preſcritto con tutte le circoſpezioni, e cautele, non averà mai il bramato effetto, quando proſeguiſcano le difficoltà, che incontra queſta natura d'Eſazione. Veramente le Leggi l'hanno privileggiata, perche in ogni Conſorzio ſtà decretato, che non poſſa alcuno riſentirſene, nè produr oppoſizione, ſe non precede il Depoſito, ò pagamento della quota toccatagli, con riſerva dell'aſcolto, e di quel regreſſo, che foſſe poi di giuſtizia; Mà ſi vede, che ne'tempi correnti nè men queſto baſta. Biſognarebbe, che foſſe privileggiata la materia ſteſſa, reſa indemne da'contraſti in ogni ſua circoſtanza, come dell'importanza ben compreſa per le geloſe conſeguenze, che porta. Tali urgenze non poſſono ſoggiacere a ritardi de'Ripari, nè a'ſubterfugii de'Giudizii, nè a renitenze di contribuzioni. Si tratta di Navigazione, di Commerzio, del Bene Comune, e dello Stato ancora: Che tanto baſta riſflettere.

Non poco è il numero de'Conſorzii, che ſoggiacciono all'aſſiſtenza di queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato, come ſe ne contano diverſi dipendenti da quello Eccellentiſſimo de'Beni Inculti, per Ritratti ſpecialmente, e per altro. Al Magiſtrato Eccellentiſſimo di Adice, trovo ſottopoſti li Conſorzii riguardanti l'Adice, e Caſtagnaro, e le Preſe relative a'Fiumi medeſimi, e ſe bene in poco numero, ad ogni modo ſono di conſeguenze tali, che eſiggono l'applicazioni, e lo ſtudio inceſſante d'eſſo Graviſſimo Magiſtrato.

E'anco da notarſi, che al mantenimento degli Argini d'alcuni Fiumi in tutto, ò in parte ſono tenute Comunità, Ville, e Podeſtarie ſul loro perſonale, e sù la Reale, e queſti ſarebbero forſe da ſepararſi dall'accennata univerſale impoſizione.

Tali motivi debolmente raſſegnati ſull'importanza della materia ſerviranno d'una ſemplice introduzione alla maturità ſopragrande dell'EE. VV. che ben ſapranno traſciegliere il metodo ſtabile, ed aggiuſtato, che rimetta in un buon ſiſtema il provedimento di queſte gravi eſiggenze, onde ſi tronchi il filo ai caſi sfortunevoli, e che sì di ſovente ſuccedono, e ne provengano quegli eſſenziali vantaggi, che ſono tanto deſiderabili per la tranquillità delle Provincie ſuddette, e miglior ſorte del pubblico Intereſse.

Terminata primo Aprile 1730.

Umiliſſimo Devotiſſimo, e Reverentiſſimo Servitore
Giulio Rompiaſio Fiſcale.

SISTE-

SISTEMA DELLA TERZA PARTE

Riguardante l' Oggetto d' Eſazione.

IL dinaro, mediante l'Eſazione, che lo mantiene, ſi è la Baſe fondamentale, anzi lo ſpirito vitale del Magiſtrato per ſoſtenere le proprie moltiplici graviſſime Incombenze.

L'Eſazione richiede Materia, da cui deve provenire; e Forme con cui deve pratticarſi.

Somminiſtrano la Materia le Rendite de' Dazii;

Impoſizioni, e Gravezze,

Beni, Capitali, ed altro in pubblico potere, ò da rimetterſi in pubblica diſpoſizione.

Conſiſte la Forma nel metodo delle Regole, Ordini, e preſcrizioni ſtabilite per l' effetto di conſeguire ciò, che al pubblico Erario s'appartiene.

Li Beni, e Capitali in pubblico potere ſi diriggono, e cuſtodiſcono, perche producano quel profitto, che più ſi rende poſſibile;

Quelli, che ſono divertiti con privati uſurpi, ſi ricuperano mediante lo Scoprimento, Confiſcazione, Liquidazione, e Poſseſso.

Somminiſtrare la materia dell' Eſazione in un Magiſtrato è della pubblica poteſtà, e ſovranità.

Indrizzare la forma sù le preſcrizioni decretate, è carico de' Miniſtri, ſpecialmente dell' Avvocato Fiſcale per li ſuggerimenti opportuni.

Nel Magiſtrato alle Acque ſi conſidera l'Eſazione di due ſorti:

Pubblica di mero intereſse del pubblico Erario;

Miſta di pubblico, e particolare.

Sichè in due Articoli reſta diviſa queſta parte.

ARTICOLO PRIMO.

LA pubblica Esázione ricerca
Ministri che la promovano;
Metodo di Scrittura per il maneggio;
Forza pubblica, che la sostenga.

Si promove con le Affittanze, e Vendite, e buon governo delle Rendite;

Si dirrigge con l'osservanza puntuale delle Leggi;

Si sostiene coll'uso d'esecuzioni diligenti.

Le Rendite, ò sono naturali, che esistono nel Magistrato;

O' provengono da contribuzioni d'Offizii della Città;

O' derivano da Camere di T. F.

La direzione comprende anco la disposizione;

Le esecuzioni riguardano li debitori, ed obbligati, da' quali conseguisca ciò, che è dovuto al pubblico Erario.

Nasce l'impegno, e vincolo de' Debitori
ò per vigor di pubbliche Imposizioni;
ò per proprie contratte obbligazioni.

Il pubblico Comando nelle Imposizioni deve ubbidirsi;

Gli obblighi de' Contratti nel suo tenore devono adempirsi.

Nell'Esecuzioni contro li Debitori si procede per grado

Primi passi Citazioni, Intimazioni, Comandamenti, e Sequestri;
Poscia Bolli, Sentenze, Mandati reali, e personali;

Finalmente si discende alle {
Assicurazioni,
Assunzioni in pubblico,
Vendite, e
Carcerazioni. }

Questi gradi per giungere alla consecuzione ricercano

Diligenza de' Ministri	s'oppongono	Negligenze,
Pontualità di Relazioni		Collusioni,
Certezza di Persone, ed effetti		Incertezze, e Mancanze,
Giri, & esattezza di Scrittura.		Difetti, ò Confusioni.

Delle Rendite esistenti in Magistrato ve ne sono { d'inaffittabili, e
d'affittabili. }

Le prime sono dirette dal Magistrato stesso col fondamento delle pubbliche prescrizioni, e raccomandate alla probità de' Ministri, a' quali incombe.

Le seconde si subdistinguono:

Altre si rimarcano passanti per Cassa pubblica,

Altre

Altre per ſcarſella, vale a dire per maneggio de' particolari Intereſſati.

Per quelle, che intieramente paſſano per Caſſa, non doverebbe crederſi di ſvantaggio il laſciarle correr per pubblico governo: purche ſiano appoggiate a Miniſtri d'oneſtà, cognizione, e fede: Il ſentimento però invalſo ſuppone, che giovi la prattica d'affittarle, quando vi ſiano idonee cauzioni.

Soggiace ben a riſchio il pubblico intereſſe in quei Dazii, ove le ſpeſe ſi fanno dalla pubblica Caſſa per eſſerne reintegrata: e ſe ſi eſſiggono avvantaggi, ſono degl'Intereſſati.

Per quelle Rendite, che non paſſano comodamente per Caſſa, ò che ſi dilatano, ò diramano da troppe parti, ò che richiedono ſpeſe eſtraordinarie, e particolari, conferiſce meglio l'uſo delle Affittanze.

La cuſtodia del pubblico dinaro eſigge oltre la ſopraintendenza del Magiſtrato
- Miniſtri per li Giri,
- Regola per le Caſſe.

Li Miniſtri ſono
- Scontro, e
- Quadernier;

Quello per la Scrittura, e queſto per li Riporti.

Le Caſſe in queſto Magiſtrato ſi rimarcano 4.
- D'Eſazione
- Di Laguna
- Di Lidi, e Fiumare, e
- Di Brenta.

La Caſſa d'Eſazione raccoglie tutto il dinaro, e de ſuoi, e degl'Aſſegni deſtinati a quelle di Laguna, e de' Lidi, e delle Fiumare, alle quali poi diſtribuiſce quanto ſpetta, con che ſuppliſcono a' loro Peſi.

La Caſſa di Brenta riceve il proprio particolare dinaro, e lo diſtribuiſce a' Creditori, e ſpeſe.

Altre Caſſe ſubordinate di ſemplice Scrittura ſi enumerano
- De' Teſtamenti Vecchi, e Novi;
- Del ſoldo per Ducato delle Sentenze, e ſoldo per Comandamento;
- Della Ben Entrada d'Offizii;
- De' Groſſi per Ducato de' Lidi Vecchi, e Novi;
- De' Groſſi per Ducato delle Spiagge del Canal grande;
- D'eſcavazione eſtraordinaria di Laguna;
- De' 4. Fiumi Sile, Zero, Deſe, e Marzenego.

Si contano altre Caſſe d'accidentale iſtituzione nei caſi d'occorrenza, come lo ſono di preſente, ed han dinaro

Caſſa del Muſon per la ſua eſcavazione;

Caſſa d'eſcavazione eſtraordinaria del Canal di S. Spirito.

La Pub-

La pubblica esazione gode Privileggi, e risente opposizioni:

I Privileggi sonò	Opposizioni
Poter esser promossa dà chi si sia,	Disordini, ed abbandono de'Ministri,
Non soggiacere a sospensioni,	Impotenza de' Debitori,
Richiede Giudizio di prima instanza,	Ragioni fideicommissarie, ò Dotali,
Deposito in Appellazione,	Repudie d'Eredità, e Beni.

Trà tutti i Mali della pubblica esazione in particolare, il peggiore si fà conoscere quello del Ritardo, perche egli è capace per mille occulte vie di ferirla gravemente, ed estinguerla ancora.

L'Oggetto finalissimo dell'Esazione in questo Magistrato è quello della spesa, poiche l'adempimento delle proprie incombenze obbliga a continui interminabili dispendii, massime nel custodire la Laguna, e nel preservare i Littorali di Malamocco, Pelestrina, Chioza, e Caorle, e nel mantenere validi i Porti, e loro Fuose.

La buona Economia però d'esso Magistrato non consiste (a diferenza di molti altri) nel puro risparmio, e scansazione, ò nella restrizione delle spese, mà nell'opportunità, e sufficienza di quello, che realmente occorre.

I picoli bisogni devono di prima adempirsi, perche non s'aumentino col tempo, facendosi più dispendiosi, e le operazioni intraprese vogliono esser compite, perche lasciandole imperfette periscono col getto totale della spesa.

La pubblica Economia è di un Carattere diferente da quella privata. La ristrettezza pure de'prezzi, e de' premii verso chi opera, e verso chi serve, produce meno di fervore in questi, e molto meno di diligenza in quelli. Ciò, che hà figura di risparmio, ò sia avvantaggio, è più tosto un'imagine de'discapiti, e pregiudizii alla vera pubblica essenziale Economia.

SPIE-

SPIEGAZIONE

DELLE PARTI PIU' ESSENZIALI COMPONENTI LA MATERIA DELL' ESAZIONE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE.

IL Corpo della pubblica esazione di questo Magistrato si nutrisce coll'alimento delle Rendite, ed Assegnamenti, e con la regola vitale delle Casse, e Scrittura, in forza di cui si conserva in stato eguale di salute all'interesse della pubblica Economia.

Le Rendite consistono in Dazii, ed Imposizioni di proprio suo fonte, ò in contribuzione di dinaro da Offizii, ò Camere per vigor d'assegnamenti dovute.

Trovo necessario di dare una qualche tintura d'alcune delle principali Rendite, che vengono dirette nel Magistrato, poiche il rimanente s'insinua da se all'altrui cognizione, mediante i lumi, che dalli Decreti, e Terminazioni desumer si possono, onde sarà bastevole un piccolo cenno per passar poi a qualche più esteso motivo intorno le Casse, e Scrittura.

Credo superfluo versare sopra gli Assegni, che erano stabiliti per le occorenze del Magistrato avanti l'anno 1723., perche già può chi bramasse averne contezza, ritrarli dalli Decreti, e Summarii, che ne parlano: Mi riduco ad esporre la notizia degli attuali, ed esistenti, riferendo, che dell'anno suddetto essendo concorsa la sovrana autorità dell'Eccellentissimo Senato a dar modo conveniente al Magistrato di esercitare il proprio incarico negli affari, che gl'incombono, a' quali supplire era ridotto nell'ultima impotenza, appoggiò la materia al Magistrato Eccellentissimo de' Deputati, & Aggionti alla Provigione del Dinaro. Tolta dallo stesso in esame, e ben discussa con le proporzioni del possibile a riscontro del bisognevole, restorono approvare per vigor delli Decreti 4., e 18. Settembre di detto anno le disposizioni suggerite per rimettere in Bilanzo l'esiggenze importantissime, che lo circondano, col fondamento di che han estesa essi Eccellentissimi Deputati, ed Aggionti la Terminazione 28. Settembre suddetto con gli ordini necessarii tanto in riguardo alle Rendite naturali provenienti dal Magistrato medesimo alle Acque calcolati come in essa, quanto agli assegnamenti desti-

rati

nati sopra le Camere della T. F., ed a quelli degli Offizii della Dominante, di modo che restorono destinati annualmente.

Alla Casa de' Lidi per le sue urgenze		D. 24003: 19
Per quelle di Laguna		D. 16000: —
Cioè a' lavori delli tre Edifizii di Cavasango	D. 12000.	
Per escavazioni di Zattere, ed altre occorrenze di Laguna	D. 4000.	
Per li bisogni della Casa di Brenta		D. 4000: —
Per quelli della Casa d'Esazione		D. 5440: —
	In tutto	D. 49443: 19

E perche non venga interrotto il buon ordine della distribuzione d'esso dinaro dai Ricorsi de' particolari Creditori per opere fatte, ò materiali consegnati, s'è persuasa la pubblica equità di destinare la summa di D. 5000. all' anno dalla Camera di Brescia del sopravanzo del Campatico, e Tansa, che colà si esiggono, onde vi sia il modo di consolarne le loro giuste istanze con la distribuzione a soldo per Lira, sino che restano essi Creditori, intitolati Vecchi, totalmente saldati.

Nota degli assegni, che forniscono il Corpo delle summe come sopra destinate per vigor dell' accennata Terminazione, e Decreti.

Rendite del Magistrato delle Acque assegnate alla Casa de' Lidi, come segue per le summe infrascritte.

Dacio del soldo per Ducato delle Sentenze	D. 600: —
Dacio de' Grossi per Zattara	D. 770: 10
Dacio d'Istrumenti, e Testamenti	D. 2013: 7
Dacio di Pietre Cotte, e Calcina	D. 43: 12
Comunità di Chioza	D. 2580: —
Porte del Sil	D. 2715: —
Strada di Mestre	D. 120: —
Comunità di Caurle	D. 160: —
Ben Intrade d'Uffizii	D. 100: —
Affitti d'Erbe di S. Eufemia, e S. Giacomo	D. 122: —
Transito del Ponte del Dolo	D. 70: 12
Offizio de' Beni Inculti	D. 500: —
	D. 9794: 19

Riporto

Riporto della contrascritta summa — — — D. 9794 : 19

Altri Assegnamenti dalli Magistrati, e Camere infrascritte.

Dall'Offizio della Giustizia Nova — — D. 1000 : —
Dall'Offizio de' Sette Savii per Albergarie — D. 200 : —
Dall'Offizio dell'Esaminador per Notificazioni D. 80 : —
Dall'Offizio delle Legne — — — — D. 1500 : —
Dall'Offizio delle Minere - — — — D. 500 : —
Dal Magistrato sopra Camere per riscossioni, che si fanno in detto Offizio - — — D. 6000 : —
Della Camera di Brescia del Sopravanzo del Campatico, e Tansa — — — D. 4929 : —

D. 24209 : — D. 14209 : —

Per Cassa de' Lidi D. 24003 : 19

Assegnamenti per la Cassa di Laguna.

Dalla Camera di Vicenza per soddisfazione delli tre Cavafanghi, e loro lavori di ragione del Sopravanzo del Campatico, e Tansa — — — — — — D. 12000 : —
Dalla detta della detta ragione per escavazione di Zattere, ed altre occorrenze per la Laguna — — — — — D. 4000 : —

Per Cassa della Laguna D. 16000 : — D. 16000 : —

Assegnamenti per la Cassa di Brenta.

Dazio de' soldi 4. per Lettera — — — D. 440 : —
Dal Corpo dell' Imposizione delle 5. per cento - — — — — — — D. 3560 : —

Per la Cassa di Brenta D. 4000 : — D. 4000 : —

Assegnamenti per la Cassa d'Esazione.

Il rimanente delle 5. per cento calcolato in D. 9000. a che detratti li D. 3560. come sopra resterà per la Cassa d'Esazione — — — — — — — D. 5440 : —

D. 49443 : 19

Aſſegnamenti per Debitori Vecchi in ragione di D. 5000. all' anno ſino alla loro eſtinzione............................
Dalla Camera di Breſcia del Sopravanzo del Campatico, e Tanſa. —— —— ——D. 5000:—

Riſcoſſioni incerte aſſegnate per lo più a particolari emergenze.

Groſſi per Ducati d'Affitti;
Affittanze de' Beni,
Campatici ſecondo l'eſiggenze,
Debiti Vecchii per occaſione de' Dazii, ed impoſizione.

Ripigliando ora l'aſſunto di ſpiegare alcune delle Rendite principali, che per pubblica diſpoſizione in più Decreti eſpreſſa devono, a riserva d'alcuna, paſſar per Caſſa, e ſopra quali s'eſercita lo ſtudio dell'eſazione, credo che poſſano reſtrignerſi alli ſeguenti Capi.
Dacio delle 5. per cento
D'Inſtrumenti, e Teſtamenti, ed altre Carti
Del ſoldo per Ducato delle Sentenze, e ſoldo per Comandamento
De' groſſi per Zattera
Della Ben Intrada d'Uffizii
De ſoldi 4. per Lettera.

Delle 5. per cento.

QUeſta importante Rendita, che ſuole chiamarſi la ſorgente più valida del dinaro in ſovegno delle premure del Magiſtrato ebbe origine col Decreto dell'Eccellentiſſimo Senato 1565. 4. Agoſto, con cui fù preſcritto doverſi pagare 5. per cento ſecondo il Capitale d'ogni Eredità, e Legato per una volta tanto a riſerva di quei gradi di congionzione, che reſtano eſentati.

Non è affittabile per la grande incertezza de' Caſi, che poſſono altamente impinguarla, com'altresì nella mancanza renderla povera per qualche tempo, ed eſinanita: Onde non v'hà miſura di proporzione per regolarſi.

Per rilevarne l'importare ſi ordinorono le Stime de' Beni con giuramento de' Periti, ed intervento d'un N. H. Eſecutor, e la preſentazione de' Teſtamenti da farſi dalli Nodari in termine limitato.

Molti, e molti ſono li Decreti, che in tal materia ſuſſeguitorno a fiancheggiare, e render ubertoſa, ed abondante queſta eſazione.

Le principali regole comandate da' Decreti ſuddetti, e Terminazioni emanate conſiſtono nei punti ſeguenti;

Che

Che gli Eredi, e Commissarii non possano consegnar Legati senza il Bolettino del pagamento in pena di pagar del proprio;

Quelli, che occultassero Beni, paghino altri 5. per cento di pena;

Che siano letti li Testamenti alla presenza d'un Savio, ed Escutor, e debbano parimente esser lette le Stime così de' Mobili, come de' Stabili alla Banca;

Li Nodari pubblici devono produrre li Testamenti termine giorni 8. dopo la Celebrazione de' medesimi.

Li Nodari de' Magistrati, che incombe, portino di mese in mese le note delle Successioni, e Sentenze a Legge.

Quelli dello Stato devono trasmetter al Magistrato li Testamenti de' Veneti, che fossero appresso li medesimi rogati.

Che il Magistrato alle Acque faccia aprire li Testamenti negletti, sodisfi li Nodari, e dia debito agli Eredi.

Sono obbligate alla contribuzione etiam le Donazioni inter vivos, quando ne' primi Decreti erano solo tenute quelle causa mortis.

Le Regole delle Liquidazioni, e calcoli sono prescritte difusamente dalle Terminazioni 1700. 14. Febraro, e 1714. 28. Gennaro coll' approbazione d'ambe nell' Eccellentissimo Senato.

Tutto questo riguarda la direzione, poiche per quello sia al punto delle Persone obbligate, e delle Eredità, Legati, Successioni, e Donazioni soggette al Dazio, ne parlano similmente molti Decreti, trà quali sono finalmente da riflettersi quelli nati negli anni 1717., e 1718., che hanno ampliato l'Esazione col restringere li gradi delle persone per avanti esentate, riducendosi il privileggio per così dire alli soli Maschi ne' gradi specificati, mentre le femine, che passano, ò passar possono in altre Case, sono sottoposte al Dazio, come chiunque dalle stesse deriva. Fondata la ragione sul motivo della mutanza del sangue, che diversifica la congiunzione, riuscendo doppiamente fortuito il benefizio, che capita in case estranee da quella del Testatore, e del Defonto.

Una delle Fonti perenni di questa Rendita sono le Successioni, e quei casi de' benefizii, che provengono dalle Sentenze a Legge. In tal proposito deve ben osservarsi il Decreto 1663. 3. Agosto, col susseguente 1673. 8. Aprile, che prescrivono Regole molto salutari per la facilità d'esiggere dalli Benefizii di tal natura, e non resta, che esecuzione puntuale, per dar aumento a questa rendita, e far confluire nella pubblica Cassa ciò, che ad essa è giustamente dovuto.

Anco l'appostazione de' bebiti d'avviso contro quelli, che repugnano alle liquidazioni, è un mezo molto vigoroso per conseguire il giusto pagamento, mentre l'esecuzioni hanno con tal maniera fondamento da' Giornali, e Quaderni per il pubblico credito.

Sopra questo particolare più Decreti ne parlano, ed ultimamente quel-

te quello 1724. 4. Maggio, che rimarca di tutta essenzialità la formazione de' debiti stessi d'avviso.

Essenziale veramente si riconosce la sollecitudine in esiggere li debiti verso il pubblico, che da questa imposizione provengono, poiche sino che il benefizio è recente, l'animo del benefiziato si dispone con maggiore facilità al pagamento, per altro col corso del tempo si consuma la materia soggetta al Dazio, si perdono le notizie, e si accresce la ripugnanza alla pubblica soddisfazione. Ciò ben riflette il Decreto 1651. 21. Ottobre dell'Eccellentissimo Senato, in cui si esprime, che in frà tutte le imposizioni, e gravezze Pubbliche niuna può dirsi più onesta, ed appoggiata all' equità di quella delle 5. per cento, mentre di gratuito sopraveniente benefizio rilasciandosi parte minima al Prencipe si viene a corrispondergli un tributo ben giusto, che non aggrava, nè incomoda, riscosso a' debiti tempi.

Nella descrizione dell'Incombenze del Ministro deputato a questa materia si trova il di più, che occorresse a maggior lume nel proposito.

Del Dazio degl'Istrumenti, Testamenti ed altro.

Questo Dazio è un imposizione, che cade sopra la stipulazione de' contratti, che portano utile ad una, ò ad ambe le parti, ò inferiscono reale effetto di traslazione di Dominio d'uno in altro, pagabile da particolari Interessati di volta in volta nella pubblica Cassa del Magistrato. Hà origine col Decreto 1571. 27. Febraro, e s'estende tanto in questa Città per quello sia a Contratti, e sopra gli Atti degli Offizii della natura prescritta, quanto sopra di quelli consimili, che si formano nelle Cancellarie del Dogado.

Si dirigge a norma, e col sentimento de' Decreti emanati, e con li Capitoli a stampa, che sono stabiliti per gli obblighi de' Nodari, e de' Contraenti, e de' Conduttori ancora, che assumono in affittanza il Dazio medesimo.

Sono anco sottoposte le Carti private, qual or vogliono notificarsi all' Offizio dell' Esaminador, mentre prendono in virtù di tale solennità la forza (vale a dire) di pubblico Instromento, quelle però, che sono della sorte de' contratti stipulati da' Nodari Pubblici, che soggiacciono al Dazio, e ciò in forza della Regolazione Inquisitoriale 1707. 11. Febraro al confronto di quella in Decembre precedente, e specificazione più particolare in altra Terminazione del Magistrato 23. Gennaro 1710. approbata dall'Eccellentissimo Senato. Anzi per maggior pubblica cautela dell'interesse del Dazio sopra este Carti private resta prescritto con recente Terminazione 28. Aprile 172[illegible] [illegible] [illegible] dalla pubblica autorità 13. Maggio susseguente,

con

non poterſi notificare dette Carti ſenza li preciſo pagamento, ò bolettino del Governatore, ò Conduttore, che ne abbi fatta la cognizione per licenziarla.

A queſto medeſimo Dazio ſono obbligati anco li Teſtamenti nell' atto della loro pubblicazione a metodo della limitazione giuſto la Tariffa 1665. 26. Gennaro, e Terminazioni ſucceſſive, che pongono in più diferenti gradi li prezzi a miſura de' Capitali contenuti ne' Contratti, e Carti ſopradette.

Del Dazio del ſoldo per Ducato delle Sentenze, e ſoldo per Comandamento.

ANco queſto Dacio trae il ſuo principio dal Decreto, ch'impoſe le 5. per cento del dì 4. Agoſto 1565. ſpiegato maggiormente da quello 15. Settembre ſuſſeguente. Egli è veramente un' impoſizione, che reſtò ingionta ſopra gli Atti, che vengono rilaſciati, e deve contribuirſi da' Particolari intereſſati, ed eſiggerſi dalli Miniſtri, ove ſi formano, con l'obbligo penale di farne l'esborſo di meſe in meſe nella pubblica Caſſa del Magiſtrato. Abbraccia il medeſimo Dazio le Sentenze, e Sovvenzioni, Comandamenti, e Citazioni, che ſi fanno in tutti li Magiſtrati di S. Marco, e di Rialto, Collegi, Conſegli, ed Uffizii della Città, e d'ogni altro Luogo del Dogado, come per vigor delle Terminazioni primitive, e Decreti poſteriori in tal materia reſta diſpoſto;

Si regola eſſo Dazio con li Capitoli ſtabiliti in più tempi, e ſtampati, maſſime 15. Febraro 1654., 22. Marzo 1655., e 16. Aprile 1706. a lume de' Nodari, e Miniſtri, ch' incombe, ed a chiara intelligenza degl' intereſſati Particolari, e di quelli, che vogliono abboccarlo in affittanza. Mentre però era decaduto in qualche diſordine, s'è applicato il zelo dell' Eccellentiſſimo Signor Inquiſitor attuale all'eſame, riandando li Decreti, ed Ordini precedenti, ſi formò Terminazione col Magiſtrato 28. Aprile 1728., approbata 13. Maggio ſuſſeguente per l'eſecuzione pontuale de' medeſimi, aggiungendoſi a maggior cautela, ed avvantaggio d' eſſa Rendita, che la riſcoſſione del dinaro ſpettante al Magiſtrato ſi faccia in V.C. alla Parte ſopra l'intiero importar delle Sentenze, Sovvenzioni, e Dimande in Cauſa ſenza alcuna diminuzione, a norma però del preſcritto dal Decreto del Sereniſſimo M. C. 27. Marzo 1718. con altri ordini in eſſa Terminazione dichiariti.

Del Dazio de' Grossi per Zattera.

NEl riflesso di render risarcita la pubblica spesa de' Cavamenti nelle parti della Laguna, per dove scorrono i Legnami condotti da' Mercanti, ò altri negozianti, e massime nei siti delle fondamenta, ove s'accostano, e si fermano, atteso il danno, che inferiscono col passaggio, e permanenza a quelle Rive, restò imposto il Dazio suddetto, che è una contribuzione limitata, cui soccomber devono li negozianti, ed interessati stessi a norma della Parte dell' Eccellentissimo Senato 1637. 15. Ottobre, ed in conformità della Tariffa stabilita dall' Eccellentissimo Senato.

Sono prescriti per esso Dazio tre gradi principali di pagamento cioè uno per Legni, Tavole, Ponti, ed altro Legname squarato, e legato; altro per Buore, Buoroni da foco; ed altro per sopra Carichi, essendovi però altre subdivisioni de' pagamenti, spezialmente per quello riguarda gli accennati sopra carichi. Sarebbe pure di pubblico vantaggio il ben liquidarli, e indagarsi il metodo, con che vengono distinti, e riconosciuti, mentre ne sono di varie condizioni tradotti. Non può negarsi, che non sia grave il pregiudizio, che inferiscono le Condotte d'esso Legname, a causa particolare di non essere le Zattere, e Zattuoli, come s'appellano, prima di passare in Laguna, nettate, e sgombrate nella maniera, che si conviene, e che dalle Leggi è prescritta.

Anche esso Dazio è munito di Capitoli tendenti alla sua buona direzione, che abbracciano li Ministri per le loro incombenze, gl' Interessati per il loro obbligo verso la pubblica Cassa, e li Subastadori per quanto a' medesimi incombe nel regolare le loro Condotte. L'esborso trà tutto dev'esser fatto nella pubblica Cassa a Moneta alla Parte come ogni altro de' sunominati Dazii, nè può farsi discarico de' Legnami, ò sopra carichi, se non precede il pagamento del Dazio autenticato con Bolettino a stampa, che l'assicuri.

Della Ben' Intrada d' Uffizii.

COl Decreto medesimo 1565. 4. Agosto noto intorno l' Eredità, e Legati sono state imposte le 5. per cento anco sopra là Rendita delle Cariche di tutti gli Offizii ne' Magistrati, Consigli, e Collegii della Città. Questa ben leggera gravezza di 5. per cento và calcolata sopra le Utilità nette, che risultano in un anno di cadaun Carico, e dev'esser pagata per una volta tanto nell' ingresso, che si fà all'esercizio con nuovo titolo di possesso, e ciò tante volte, quando si cambia il titolo del Possessore.

Quest'

Quest' Imposizione non si rende affittabile, come nè men la sunominata delle 5. per cento d'Eredità, e Legati, Successioni, e Donazioni; Mà essendo diretta dall' Esattor istesso di dette 5. per cento, è assistita da varii Decreti in più tempi emanati, in vigor de' quali fù molte volte anco ravvivata per essere stata altrettanto negletta. E' confluita qualche buona summa di dinaro in dette occasioni nella pubblica Cassa anco a' tempi correnti, onde camina più tosto regolata per quello riguarda alle Cariche, che capitano sotto l'occhio degli Eccellentissimi Presidenti del Conseglio Eccellentissimo di 40. al Criminal, mentre dal loro Zelo, e vigilanza non viene rilasciato Mandato d'Esercizio, se non precede la Fede del pagamento d'essa Ben' Intrada nel Magistrato alle Acque, come fù prescritto dal Decreto 1660. 17. Settembre in tal proposito, dovendo pure il Ministro Esattore ritrarre le notizie delle Vendite dalli Ministri del Magistrato Eccellentissimo de' Presidenti sopra le medesime, che sono in forza del Decreto suddetto tenuti a trasmetterle.

Si rende però opportuna ogni tanto descritto tempo qualche revisione sopra quei Carichi, che per molti anni si vedono esercitati dalla stessa persona, quantunque li Possessi fossero cambiati, e similmente per quelle Cariche, ove si fosse alcuno di fatto intruso senza partecipazione de' Magistrati, che incombe.

A lume pubblico, perche si possano agevolmente liquidare li Debitori di questo Dazio, devesi dallo Scontro girare ogni pagamento con partite separate, dando il debito alla Cassa, e credito a quel Carico, ed a quel nome, che ne averà fatto l'esborso.

Le Regole per la direzione del medesimo sono espresse in varii Decreti, Terminazioni, e Capitoli da rinvenirsi qual or piace nel Sommario presente.

Del Dazio intitolato Soldi 4. per Lettera.

L'Origine di questo Dazio si rileva dal Decreto 1604. 23. Giugno, mentre allora nell' occasione della grand' opera intrapresa della regolazione della Brenta, e Muson, furono con esso imposti soldi 4. per cadauna Lettera, che si rilascia in qualunque Magistrato, Offizio, Collegio, ò Consulto di questa Città, tanto a S. Marco, che in Rialto, applicati alla spesa della regolazione suddetta, e suo mantenimento, di modo che in vigor di tale principio ne rimase fissata l'assegnazione alla Cassa di Brenta medesima, come pure di presente s'attrova.

Furono per la raccolta del dinaro con Terminazione 1608. 12. Novembre del Magistrato formati li fogli a stampa, che accompagnar devono le dette Lettere, a riserva di quelle degli Eccellentissimi Con-

mi Consegli, Collegii, Avogaria, Auditori, ed altri specificati, quali vanno sciolte dal detto foglio denominato Taglio, quantunque devono pagarsi in ragione di soldi 4. l'una, come le altre, e sono tenuti li Nodari di mese in mese fare l'esborso del dinaro dentro giorni 8., come altresì per quelle de' Tagli.

A questo Dazio in conformità degli altri sono prescritti li proprii Capitoli riguardanti il Maneggio, la riscossione, e gli obblighi de' Nodari, e Ministri, ch'incombe, e de' Conduttori ancora qual or viene abboccato.

Delle Casse, e Scrittura.

L'altra parte, che riguarda l'Esazione del Magistrato, consiste nel buon ordine delle Casse, e nell'esattezza della Scrittura, quando si supponga la pontualità, e diligenza de' Ministri.

Le Casse sono già enumerate nel Sistema di questo medesimo Articolo, tanto quelle, che hanno Maneggio di dinaro, che le altre in più numero di semplice Scritura. Di primo ingresso però ogni riscossione di soldo passa in Cassa d'Esazione, da cui viene somministrato alle altre di Laguna, Lidi, e Brenta ciò, che occorre della ragione, che a cadauna spetta, onde adempire le spese, che sono a loro carico, e di loro incombenza.

Li Giornali inservienti alle Casse sono d'Esazion, di Laguna, di Fiumare, de' Lidi, del Canale di S. Spirito, d' Aggiustamenti in 4. Colti, ed altro de' Resti, oltre la Scrittura per il Banco del Giro.

Il Metodo di dette Casse, ed anco della Scrittura, che si riferisce alle medesime, è stato riveduto in più tempi sotto varii Inquisitori, specialmente ne'tempi recenti sorpassando li più discosti, dal N. H. f. Alvise Zusto nell'anno 1709. 3. Agosto, e dal N. H. Ms. Andrea Soranzo Procurator nell'anno 1716., furono vigilantissimi Inquisitori, e prescritte regole con Terminazioni di tutto il Magistrato 15. Luglio, che riflettono ne' Ministerii dello Scontro, Quadernier, Contador, Coadjutor, ed Appontadori, e con altra di 22. Settembre dell'anno stesso per la norma alli due Esattori del Magistrato, ambe esse in ordine alli Decreti dell'Eccellentissimo Senato 18. Agosto, e 29. Febraro 1715.

Riguarda istessamente le Casse, e la Scrittura la Terminazione in diversi capi proposta dalla versattezza dell'attuale Eccellentissimo Inquisitore s. Niccolò Duodo Kavalier, e stabilita con tutto il Magistrato 30. Decembre 1727., che sortì piena approbazione dall'Eccellentissimo Senato, mentre circoscrivono quei Capitoli a' Ministri suddetti un opportuno sistema di Cautele per il pubblico interesse nella direzione delle Casse stesse, e giri di Scrittura. Vi sono pure aggiun-

aggiunte regole al metodo corso, quali abbraccian le fonzioni de' Cassieri, le incombenze de' Ministri di Cassa, qualità del dinaro, riscossion, Banco, Calcoli, Mandati, Saldi, Riferte, e Giri d'aggiustamenti, e parimente riflettono nei Dazii, Rendite d'ogni sorte, obblighi de' Partitanti, Appaltadori, Debiti, e Crediti, Riscossioni, e Pagamenti. Tutte queste parti contengono l'essere delle Casse, e della Scrittura, onde ne resta fissato il buon ordine, e l'esattezza, giovando credere, che vi concorra anco la pontualità, e diligenza de' Ministri. Rendonsi in tal forma adempiti all' intiero li oggetti e di cauzione, e di vantaggio, cui rimirano le pubbliche sapientissime applicazioni.

Come però le Casse, e la Scrittura custodiscono i frutti dell' Esazione, così a far la raccolta de' medesimi devono impiegarsi li Ministri, ch' incombe, trà quali oltre l'opera del Quadernier, si ricercano principamente li due Esattori del Magistrato, che sono la base, ove si fondano le prime mosse delle esecuzioni, senza cui non si può giungere al termine dell' Esazione.

Parte loro s'è di promovere, e di progredire gli Atti, che sono dalle Leggi in materia d'esecuzioni prescritti, nell' oggetto di costringere li Debitori al dovuto pagamento. Li gradi, con che avanzarsi, e per venire all' intento di far le riscossioni occorrenti, sono enunziati nel sistema toccante questo metodo particolare.

Il Ministro Esattore dell' Imposizione delle 5. per cento de' Testamenti, Legati, Successioni, e Donazioni tiene anco l'incombenza del Dazio della Ben Intrada d'Offizii, che consiste nel pagamento, per una volta tanto di 5. per cento sopra la Rendita delle Cariche all'or che alcuno ne apprende il possesso, come si è motivato nel Articolo di questo Dazio: ed in oltre hà la cura del Dazio del soldo per Ducato delle Sentenze, e Sovvenzioni, e soldo per Comandamento, e Citazione, fuori delle quali Rendite non hà detto Esattore fonzione alcuna.

Queste incombenze però danno materia quanto basta all' impiego d'esso Ministro, e l'obbligano a doversi esercitare con la maggior accurattezza senza risparmio di tempo, e di fatiche per riuscire sufficiente, e fruttuoso al pubblico servizio. Altrimente caderebbe in disordine con discapito della pubblica Cassa. Frà gli altri obblighi, che gli sono a carico, v'ha quello di dover tenere continuamente pronto, e fedele Estratto de' debitori, onde siano tutti palesi alla cognizione del Magistrato per escuterli in ogni tempo.

Tutte le altre Entrade del Magistrato, per Imposizioni de' Dazii, Transiti, Affitanze de' Beni, ed Allegni da Offizii, ò da Camere di T. F. sono della Giurisdizione per così dire dell' altro Esattore denominato Universale, cui pur s'appartiene aver il Catalogo delle Rendite, e delle Affittanze, e l'estratto de' Debitori a lui sottoposti,

come gli resta comesso da più Terminazioni, e Decreti per tenere in regola de'tempi le riscossioni. Ben si comprende dalla sua generalità di materie d'Esazione quanto sia importante il Carico, e quanto convenga, che sia capace, ed attento a contribuire l'opera sua per non inferire pregiudizii al pubblico interesse.

Quando poi non riesca, ò per difficoltà, ò per negligenza, d'esiggere da' Debitori ingiusti pagamenti dentro il periodo di due anni, passano essi ad altri Magistrati, che sono d'Esecuzione solamente, come resta da più Decreti dell'Eccellentissimo Senato prescritto, e particolarmente da quelli più recenti 1722. 8. Aprile, e 1724. 4. Maggio, con obbligo però de'Ministri d'essi Magistrati di trasmettere il dinaro riscosso allo stesso alle Acque, che deve valersene nelle proprie occorrenze, a motivo di che non può essere divertito.

Per tal effetto sono anche state da anteriori Decreti cominate pene rigorose a'Ministri suddetti, perche debbano pontualmente ubbidire le prescrizioni ingionte loro da'medesimi in tal proposito. Resta bene ad essi riservata l'utilità delle pene, come si rende conveniente per l'opera loro contribuita nell'effettuata riscossione.

Esiggenze ordinarie, e spese annuali, che vanno occorrendo.

- in Laguna
  - Per l'impiego d'escavazioni delli tre Edifizii di Cavafango, ò altri vi fossero;
  - Cavamento con Zattere,
    - in Canali,
    - e Spiaggie;
  - Concieri di
    - Ponti,
    - Rive, e
    - Fondamente pubbliche;
  - Sestieri per nettamento dall'immondizie della Città.
- Per Lidi
  - Comprede di Tolpi de'Stati esteri;
  - Condotte di quelli dello Stato;
  - Provisione de'Sassi
    - di Lispida,
    - e tal volta d'Istria;
  - Legnami di Larice;
  - Ferramenta;
  - Fatture di
    - Guardiani,
    - Spironi,
    - Palade,
    - Paliselle;
  - Concieri d'Argini
    - per sgrottadure,
    - ò Rotte.
  - Fari,
  - Bricole, e
  - Mede.

Arzeri

Per Brenta, ò altri Fiumi {
- Arzeri { della Brenta novissima, e / del Soprabondante;
- Cavamenti { in Brenta Magra, / della Fossa Gradeniga, / della Cavanella di Pò, / Vaso, e / Mandracchio;
- Mantenimento di quelle Porte;
- Ristauro del Ponte grande del Dolo;
- Porte del Sile;
- Contribuzione per Molini di Fossa Carbonara.

Vi sono in oltre

Li Salarii, Spese de' Viaggi, di Stampe, Carta, e Libri, ed altre estraordinarie indispensabili per cadauna delle suddette materie d' Esazione.

ARTICOLO SECONDO.

L'Esazione Mista, che riguarda l'Utile pubblico, e Particolare, ha Origine { Dall' Unione de' Consorzii, e / dall' Imposizioni de' Campatici, ò altre Tanse di contribuzioni stabilite secondo l' esiggenze.

Li Consorzii sono una Raccolta d' Interessati possessori de' Beni sottoposti a' danni d' Acque, da ripararsi, ò pure per loro natura infelici da ritraersi, e ridursi a vantaggiosa costituzione.

Li Campatici sono Imposte di Contribuzioni di dinaro sopra li Campi, e Beni degl' Interessati, ò per loro assenso concordate, ò per pubblica ordinazione stabilite.

L'oggetto si è di supplire alle spese occorrenti per tutelare, e migliorare li Beni, e le Campagne ne' Circondarii, che le concludono: da che pur ne proviene il vantaggio al pubblico Interesse per li Dazii, e per le Gravezze sopra le Rendite rese ubertose.

Come però la raccolta del dinaro, che risulta mezo il più forte, dipende dalla riscossione de' Campatici, e quanti sono contribuiti dagl' Interessati, così fassi importante la buona regola nella direzione di questi Corpi.

Sono istituiti li Consorzii nell' oggetto principale de' Ripari all' espansione de' Fiumi,

per salvezza { delle Campagne, / della Navigazione, e / del Commerzio.

Per introdursi all'esame del metodo, tre s'affacciano le inspezioni;
La prima versa intorno li pericoli, che sovrastano, ò li mali, che sono successi;
La seconda in disporre li mezi bisognevoli, e liquidarne li Contribuenti;
La terza in farne l'Esazione opportuna, ed impiegare utilmente il dinaro.

Occorrono per la prima Persone attente, e capaci a rilevare preventivamente l'esiggenze, ò riconoscere i mali già accaduti;
Per la seconda devono stabilirsi li Circondarii de'Beni per benefizio, ò per sollievo obbligati a contribuire li proprii proporzionati Riparti;
Per la terza disponere Ministri diligenti, e fedeli nella formazione de'debiti, e nella riscossione dell'Imposte.
Gli effetti suddetti dipendono dalla cura de'Presidenti Deputati;
E dall'assistenza implorata de'Magistrati, che sopraintendono.
Nella Imposizione de'Campatici vi si ricercano
- giusti motivi del bisogno;
- Notizia della qualità de'ripari;
- Realtà delle Spese; e
- Regole di Scrittura a cauzione de'Particolari.

Per tale Esazione servono le maniere stesse nella pubblica praticate.

PARAFRASI,

O' SIA SPIEGAZIONE INTORNO L'ESAZIONE MISTA DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE.

Questa sorte d'Esazione hà per oggetto primario l'interesse particolare, e riflette poscia anco in pubblico vantaggio, mentre col mezo d'essa si dà mano alle operazioni difensive, ò migliorative de'Beni, e Rendite, sopra quali cade poi l'Esazione de' pubblici dritti.

Quando quelle si diminuiscono, ò si perdono, si fanno li possessori impotenti, e mal possono soccombere alle contribuzioni, che devono verso la pubblica Cassa per occasione de'Beni stessi.

Consorzii, per instituzione, ed Esazione.

L'unione de'Consorzii si forma, ò di mera volontà de' Particolari Interessati ne'Beni oppressi dalle Acque, ò dalla mala situazione, overo per disposizione sovrana, che la comandi.

L'ordine si è di stabilirsi li Circondarii de' Beni, ove nasce l'urgenza di difenderli dai danni, ò di migliorarli dallo stato infelice, in che s'attrovano. Si eleggono Presidenti per la direzione, e maneggio, ò dalla Riduzione de'Consorzii con due terzi de'Voti, convocandosi gl'Interessati, ò dal Magistrato medesimo in supplimento sopra le istanze degl'Interessati, quando questi non si raccolgono in numero sufficiente. S'impongono Campatici, o altre Tanse per unire dinaro da impiegarsi in benefizio de'Beni ne'Circondarii compresi.

Per giustificare l'imposizione degli Aggravii deve peritarsi il preciso reale bisogno, e per assicurare l'Esazione s'implora la pubblica autorità dell'approbazione, che regolarmente s'ottiene, influendo l'effetto al pubblico servizio, se bene risulta principalmente di vantaggio privato.

Le Presidenze di queste Radunanze sono servite da' proprii Ministri, Ragionati, Quadernieri, ed Esattori con le utilità loro assegnate.

Vi sono regole prescritte tanto in rispetto alla sopraintendenza, che tiene il Magistrato sopra li Consorzii, che dal medesimo dipendono, quanto per quello riguarda le direzioni particolari di cadauna Presidenza per il metodo de'proprii peculiari affari.

Vi

Vi ſono alcuni Magiſtrati iſtitutivi, ed altri deputati alla ſopraintendenza di queſta materia, con incarico frà gli altri di tenere in Offizio li Conſorzii degl'Intereſſati nei Beni ſottopoſti a' danni delle Acque, onde ſi mantenga in direzione il Corſo de' Fiumi, nè s'interrompa con eſpanſioni diverſive, di modo che ſi riconoſcono di molta importanza le buone regole meditate, e preſcritte per la cuſtodia de'medeſimi, come quelli, che tante relazioni hanno a pubblici eſſenziali riguardi della Navigazione, del Commerzio, delle Campagne, e delle Lagune ſteſſe di queſta Dominante.

Tali ſenſi di particolar premura ſi rimarcano eſpreſſi nel Decreto emanato dalla maturità dell'Eccellentiſſimo Senato 29. Decembre. 1728. Tutto conſiſte nell'unione de'mezi valevoli a prevenire li mali, e nella loro prontezza allor che fatalmente ſuccedono; onde poſſano ſenza le tante pregiudiziali dilazioni ripararſi.

Col buon ordine fiſſato, e coll'attenzione mantenuto ſi prevede, e ſi ripara a'pericoli de'mali imminenti, ed emergenze de' mali ſucceſſi.

Al Magiſtrato Eccellentiſſimo dell' Adice ſpetta la ſopraintendenza in ſpecie di due Conſorzii
- di Santa Giuſtina, e
- del Caſtagnaro;

oltre le Preſe de'
- Conſelvani,
- Foreſtani,
- Cavarzerani, e
- Gorzonanti, quali ſi diſtinguono in
  - Superiori,
  - Medii, ed
  - inferiori.

Per li Ripari del Caſtagnaro vi ſono diverſi Intereſſati, e per quelli dell'Adice concorrono varie Preſe. Eſiſtono alcune linee d'eſſo Fiume, che ſono pubbliche, ma la Linea baſſa abbiſogna di qualche Conſorzio d' Interreſſati, che la guardi.

Nel Magiſtrato Eccellentiſſimo de'Beni Inculti s' attrovano parimente de'Conſorzii deſtinati alle riparazioni di alcuni Fiumi, e ne hà la vigilanza per aſſiſtervi, come ad eſſo ſubordinati, per quali tiene Regole particolari preſcritte per la miglior direzione de'medeſimi.

In riſtretto per ottener l'intento finaliſſimo de'Ripari, e de' Vantaggi, l'ordine di gradazione ſarebbe,

che vi foſſero
- Deputati alla Reviſione degli
  - Arzeri, ed
  - Imbonimenti degli Alvei;
- Notizie delle occorrenze a'Preſidenti;
- Riferte de'Ripari a'Magiſtrati, cui ſpetta;
- Riparti proporzionati alli Contribuenti;
- Avanzi a ciaſcheduno della quota dovuta;
- Intimazioni per il pagamento, altrimenti operare a danni, e ſpeſe de'Deficienti;
- Eſecuzioni per conſtringerli al giuſto riſarcimento.

CAPO

CAPO PRIMO

ESAZIONE.

Regolazione de' disordini sopra la Comissione al Vicario delle Minere. 1584. 21. Marzo C. X. C. 5. c. 70. t.

Incarico a' Magistrati di questa Città, a' quali viene contato dinaro da' Cavallari di ragione delle Camere di T. F., che debbano rilasciar ad essi le copie di partite. 1585. 2. Gennaro D. S. C. 5. c. 81.

Per ovviare le dilazioni, e ritardi de' Debitori dell'Offizio, s'intendino decise con quattro voti le vertenze, e difficoltà, che accadessero in materia d'Esazione. 1594. 7. Marzo C. A. C. 6. c. 27.

Obbligo a qualunque Magistrato, ed Offizio di dar le Copie di Scritture, che occorressero agli Avvocati Fiscali. 1597. 20. Maggio D. S. C. 6. c. 60.

Regole, ed ordini per l'Esazione dell'Entrate particolari dell'Offizio Acque, che gli restano assignate per far le spese solite. 1603. 10. Giugno Terminazione de' Proveditori in Cecca, e Revisori, e Regolatori dell'Intrade pubbliche. C. 6. c. 105.

Non possano li Debitori creati in alcun Offizio, ò Magistrato appellarsi dalle Sentenze, e partite di debito, ò da esecuzioni fatte, se prima non averanno assicurato con tanto oro, ò argento quanto importerà il loro debito. 1615. 25. Luglio D. S. C. 7. c. 112. t.

Li Debitori pubblici non abbino termine alcuno, ò in via di suppliche, ò con altro mezo per dilazionare li loro dovuti pagamenti, ma ciò non ostante, siano proseguite l'esecuzioni. 1624. 15. Aprile D. S. C. 7. c. 131. t.

Tutti li Scontri, e Contadori degli Offizii di Esazione di questa Città debbano ogni Lunedì presentar in mano del Ragionato del Collegio nota distinta delle summe del denaro, che si troverà in esser negli Offizii loro, con dichiarazione all'incontro di quanto sarà stato impiegato. 1646. 4. Luglio D. S. C. 8. c. 49. t.

Comissione alli Scontri, e Contadori, a chi spetta ne' Magistrati, che debbano di mese in mese, nel fine d'ogni Cassierato formar un Foglio in ristretto dello scosso in contanti, e per Banco Giro, come dello speso, e sborsato per consegnarlo al Ministro de' Camerlenghi di Comun. 1648. 24. Aprile D. S. C. 8. c. 106. t.

Proibizione a tutti li Ministri d'Esazione di ricever pagamento da' particolari dei soldi quattro per Lira in Partita di Banco, mà solo in es-

in effettivi contanti sotto la pena a' Ministri cominata. 1648. 26. Maggio D. S. C. 8. c. 106. t.

Incarico al Magistrato de' Tre Savii sopra gli Offizii di contribuire alle Acque tutto il denaro riscosso, onde possa impiegarsi in perfezionare l'opera importante della Piave. 1650. 9. Luglio D. S. C. 8. c. 125. t.

Proibizione alli Cassieri d' Offizii, Scontri, Contadori, ed altri Ministri di non partire da questa Città, ma assistere a' loro impieghi sotto pena di privazione della Carica;

Così quelli, che servono all'Offizio de' Ragionati Ducali. 1651. 4. Ottobre D. S. C. 8. c. 131. t.

Proroga di mesi quattro alli Savii, ed Esecutori Acque di contribuire le loro diligenze nell'esiggere da' Debitori le summe possibili, passati i quali, s'intendi devoluta la facoltà agli Offiziali delle Cazude per le esecuzioni necessarie. 1654. 28. Novembre D. S. C. 8. c. 158.

Corettori delle Leggi debbano esaminare la Scrittura del Magistrato Acque, e li Decreti in Materia d' Esazione, e come seguita sia l'Esecuzione de' medesimi, restando eccitati a raccordare le regole, e forme proprie di pratticarsi l'Esazioni anco in altri Magistrati. 1655. 7. Agosto D. S. C. 8. c. 167. t.

Non possa essere giamai per qualsivoglia causa anco di pubblico servizio proposta Parte alcuna di denaro, se non sarà nella medesima espressa la quantità, e con altre condizioni dichiarite, sotto pena allo Scontro del Conservator non solo della privazione del Carico, mà di essere formato debitore di dieci per cento;

Tutti li Scontri, e Contadori degli Offizii d' Esazione debbano presentare ogni Lunedì nelle mani del Ragionato del Collegio nota distinta, di tutta la summa del denaro di qualsivoglia natura, specificando le summe obbligate, e libere;

E similmente li Scontri, e Contadori delle Camere di T. F. 1659. 4. Aprile D. S. C. 9. c. 18. t.

Sia comesso alli Scontri, ed altri Ministri de' Magistrati, a chi spetta di dover raccordare alli Cassieri, che saranno pro tempore l' obbligo, che hanno di pontualmente contribuire al Magistrato Acque il danaro, che riscuotono di ragione del medesimo;

Attrovandosi al presente ne' loro Magistrati summe di denaro di tal natura, debbano farlo passare immediate al detto Magistrato. 1661. 18. Maggio D. S. C. 9. c. 72.

Si portino in Collegio gli Alfabeti de' Debitori del Magistrato alle Acque, tanto per le cinque per cento, che de' Campatici di Pò, Piave, Castagnaro, e de' grossi per Ducato, niuno eccettuato per promovere un abondante Esazione. 1667. 17. Maggio D. S. C. 10. c. 47. t.

Siano

Siano portate le Polize d'Incanto de' Beni da vendersi nella Procuratia, perche ne sia facilitata la Vendita. *1667. 29.* Settembre D. S. C. 10. c. 52.

Non possano li Magistrati d'Esazione far alcun esborso di danaro alli Magistrati di Cecca, ò altri, senza positivo Decreto, che lo comandi. *1667.* 17. Decembre D. S. C. 10. c. *67.* t.

Incarico a' Magistrati d'Esazione di far eseguire le Leggi in proposito d'astringere li Debitori renitenti alla dovuta sodisfazione;

Il Savio del Conseglio, che pro tempore sarà di settimana, faccia chiamare nel Collegio in un giorno della prima Settimana d'ogni mese li Magistrati tutti d' Esazione a render conto delle riscossioni in pena di Ducati 500. da esserne formato Debitore otto giorni al più dopo il prescritto tempo, che non avesse eseguito;

Resta pure ricercata Sua Serenità d' andar di tempo in tempo eccitando il Zelo de' Magistrati suddetti all'adempimento delle loro incombenze in tal Materia. 170*6*. 24. Giugna D. S. C. 14. c. 141. t.

Che a tenore delle Leggi del M. C. 1553. 1*6*. Agosto, e 1*6*28. 5. Aprile debbano li Magistrati d'Esazione sopra le riferte de' Fanti non esser li Debitori in Città, far lasciar le Polize alle Case tanto per citazioni, quanto per intimazioni de' Mandati reali, e personali, onde non si rallentino le necessarie esecuzioni nel pubblico interesse. 1724. 4. Maggio D. S. C. 1*6*. c.

Resta incaricato il Magistrato all'uso di tutte le diligenze, perche confluiscano le Rendite, sollecitando le riscossioni delle cinque per cento de' grossi per Ducato, degli usurpi d' Aluvioni di Pò, ed altro, restringendo pure per quanto sia possibile le spese superflue. 1725. 4. Settembre D. S. C. 1*6*. c.

Restano incaricati li Magistrati d' Esazione ad incalorire le diligenze per costringere li debitori al pagamento con le più forti, e risolute esecuzioni anche con far portar gli Alfabeti a Palazzo giusto le Leggi. 1727. 8. Maggio D. S. C. 17. c. 25. t.

Sia incaricato il Magistrato a devenire con le formalità solite all' elezione d'uno de' tre Savii in Inquisitore, il quale oltre le naturali incombenze abbi l'incarico d' inquirire sopra Ministri, rivedere le Casse, il Metodo della Scrittura, gli ordini delle riscossioni, e distribuzioni, confrontar le rendite con le spese, e lo stato reale delle Casse;

Rilevando arbitrii, e difetti averà ad addattarvi quei compensi, e regole, che riputerà più opportune a scanso de' pregiudizii, sollevando il Pubblico delle spese superflue. 1727. 17. Maggio D. S. C. 17. c. 28.

Resta concesso al Magistrato d'ordinare a' proprii Ministri la liquidazione de' Debitori contumaci delle cinque per cento con l'appostazione sopra li Quaderni, per essere poi consegnati al Magistrato de'

Tre Savii sopra gli Offizii negli anni devoluti, e promiscui. 1727. 7. Agosto D. S. C. 17. c. 41. t.

Sia impartita facoltà all'Inquisitor alle Acque di scielgersi Ministro Ragionato di probità, e sufficienza. 1727. 6. Settembre D. S. C. 17. c. 45.

Per regolare gli abusi, e migliorare il sistema delle cose, estesa Terminazione dal Magistrato, ed Inquisitor, con cui viene di darsi un buon metodo alla Scrittura, di togliersi le confusioni, restringendosi il numero delle Casse, e di cautelarsi maggiormente il pubblico interesse, resta la medesima approvata;

Sarà opportuno, che se ne ordini la stampa assieme con la raccolta de' Decreti, ed altre Terminazioni nel proposito;

Applicato l'Inquisitore, e Magistrato alla Revisione delle Rendite, e principalmente di quelle delle 5. per cento, passando all'esame delle Casse, Dazii, e Liquidazione de' Debitori, si concorre per animare il Ragionato ad adempire con fede le incombenze, che gli saran addossate, alla corrisponsione di Ducati vinti al mese per il corso di mesi sei. 1727. 10. Gennaro D. S. C. 17. c. 57. t.

Tolti dalla diligenza dell'Inquisitore gl' inconvenienti, che impedivano l'affittanza del Dazio del soldo per Ducato delle Sentenze, e stabilite in un metodo sicuro le direzioni ad avvantaggio della pubblica Cassa, resta la Terminazione approvata, e ne farà seguire la stampa;

Trovati pure nuovi pregiudizii nell'Esazione dei soldi 10. per notificazioni, ed altro, e raccolti in susseguente Terminazione gli espedienti valevoli a sradicarli, viene anco questa approvata. 1728. 13. Maggio D. S. C. 17. c. 66. t.

Risultando dell' importanza ben compresa, che per sempre siano tolte le confusioni, e i disordini delle Casse, e delle Rendite, ne invigilerà pure l'Inquisitore, che del corpo d'esso Magistrato doverà in ogni tempo esser eletto, fissandosi precisamente tal Carica.

Quanto ai Nodari dei Magistrati per il soldo per Ducato delle Sentenze, non admettendosi ciò, che può disturbare l'Esazione, averà il Magistrato ad ordinare l'esecuzioni risolute per lo risarcimento della Cassa, e lo stesso per quelli fossero difettivi negli altri Dazii;

Comprese nelle due Terminazioni esibite l'incombenze degli Esattori relative alle precedenti, e per vigor de' Decreti, con Aggionta anco d'altre regole a maggior cautela, restano esse confirmate;

Dovendo pur seguire per ordine dell'Inquisitore stesso una generale Revisione delle Eredità, Legati, Successioni, e Donazioni, ad oggetto di vedersene li diffetti, che vi corressero, ne animerà il Ministro sempre, che ne succedano l'Esazioni coll'accordargli i soliti assegnamenti dalle Leggi stabiliti;

Sarà

Sarà anco propria l' inquisizione sopra li Materiali, che di varii generi vengono proveduti, ed impiegati, massime per la reparazione de' Lidi. 1728. 25. Settembre D. S. C. 17. c.

Sono vivamente eccitati li Magistrati tutti d' Esazione ad incalorire le proprie applicazioni, e per dar qualche respiro alla pubblica Economia. 1730. 16. Novembre D. S. C. 17. c. 140.

Debbano essi Magistrati d' Esazione, eccettuato quello de' Governatori dell' Intrade, tener distinto registro di tutte le abilità, impiantando la loro Partita di debito con la specificazione del Principale, e Pieggio, ed a confronto di quella, li pagamenti in un libro separato, che doverà istituirsi, ed in altro Libro faranno descrivere quelli, che di tempo in tempo vanno decadendo;

Le Camere di T. F. debbano trasmettere le Copie de' Pagamenti, e li nomi de' Falliti. 1730. 23. Novembre D. S. C. 17. c. 140.

CAPO SECONDO

DAZII, E RENDITE.

DEbbano deliberarſi li Dazii, ed ogni altra coſa per via d' Incanto, e con Pieggiarie approvate dal Magiſtrato;

Niuno de' Savii, Eſecutori, ò Miniſtri poſſa levar, nè far levar all'Incanto coſa alcuna. 1541. 7. Aprile C. A. C. 3. c. 19.

Limitazione di quanto deve eſſer pagato dal Conduttor del Dazio delle Barche, e Navigli, che conducono Pietre Cotte, e Calcina a Venezia, e Muran. 1560. 12. Settembre D. S. C. 4. c.

Sia affittato il Dazio delle Albergarie, reſtando però l'autorità di proveder, e giudicar le coſe ſpettanti ad eſſo ai Proveditori ſopra la Giuſtizia Nova. 1580. 27. Settembre D. S. C. 5. c. 52.

Alcuno non ardiſca, nè poſſa per alcun modo (sì avanti gl' Incanti, come incantandoſi li Dazii dell' Offizio, Cavamenti, ò altro lavoro) accordarſi, nè convenire inſieme con altri, nè in pubblico, nè in ſecreto, nè meno ſturbar ſopra l'Incanto, ò rimover alcuno dal concorſo, ſotto pena di Ducati 500., della quale non ſe gli poſſi far Don, grazia, ò remiſſion di ſorte alcuna, ſe non con tutte le ballote delli Savii, ed Eſecutori alle Acque. 1608. 5. Gennaro T. 10. c. 200. t.

Abilità alli Nodari degli Offizii di pagare gli Aggravii delli ſoldi 4. per Lettera, e ſoldo uno per Comandamento in ogni ſorte di Valuta. 1615. 19. Giugno D. S. C. 7. c. 69. t. Vedi C. 8. c. 29. tempo ſteſſo.

Le deliberazioni degl' Incanti de' Dazii fatte da qualunque Magiſtrato ſiano approvate con li due Terzi de' Voti del Collegio. 1615. 28. Agoſto D. S. C. 7. c. 60.

Sia corriſpoſto alla perſona nominata il quarto di quello farà entrare in Caſſa dei Debitori del ſoldo per Ducato delle Sentenze, e ſoldo per Comandamento. 1619. 12. Decembre T. 12. c. 244.

Regola per quello deve eſſer contribuito da' Mercanti da Carbon per ogni Burchio, ò Barca. 1638. 5. Gennaro T. 15. c. 149. t.

Li Magiſtrati al Sal, e Cinque Savii faciano eſtraer, e produr alli Reviſori, e Regolatori de' Dazii li Conti, e Bilanzi per cadauna Condotta di quei Dazii, che ſono da medeſimi Magiſtrati affittati. 1640. 22. Decembre D. S. C. 8. c. 47.

Li Nodari del Magiſtrato Acque ſiano obbligati in pena della per-

dita

dita del Carico, subito che sarà deliberato alcun Dazio, Palada, Transito, ò altra Imposizione, prender in nota prima il Pieggio della Mazza, e poi far, che nel tempo espresso nella Poliza d' Incanto il Conduttor debba venir a nominare, e far scriver nel Libro li Pieggi dell'ammontar del Dazio, ò altro, che sarà affittato.

Li Conduttori de' Dazii, de' quali si scuode il denaro dal Magistrato, non possino ricever alcun benefizio, Salario, ò altro per conto de' medesimi, se non averanno il Mandato di possesso;

Nè si dia facoltà di esercitar alcun Dazio, se non sarà seguita l' approbazione della deliberazione;

Li Proti sotto pena di privazione del Carico debbano prima della consegna di Palade, Porte, Transiti, ò altro, che s' affittano, far le stime diligenti di quello, che si doverà consegnare al nuovo Conduttore, e darle al Nodaro da registrare;

Non possa il Nodaro in pena di privazion del Carico lasciar andar alcuno de' Conduttori al possesso, se non saranno accordate le Perizie della Consegna con quelle del Conduttor Vecchio, e dallo Scontro girate le Partite nel Giornale a debito del nuovo Conduttore. 1643. 22. Febraro T. A. C. 8. c. 72. t.

Resta vietato allo Scontro di girar Partita a credito del Dazio deliberato, se prima non averà appostato il debito nel Giornale alli Conduttori. 1643. 22. Febraro T. A. C. 8. c. 73.

Per vigor di Sentenza in Contraditorio Giudizio restano obbligati li Testori a pagar li soldi 3. per Lira delle Pannine Forestiere al Dacier del quarto de' Contrabandi. 1646. 7. Agosto T. 16. c. 169.

Il Magistrato alle Acque con quello delle Legne stabiliscano regole per cautelare l'Esazione delli Dazii del soldo per Carro delle Legna non legate, e de' soldi due sopra le Legna dolci, e forti. 1657. 19. Maggio D. S. C. 8. c. 196. t., & C. 10. c. 152. t.

Obbligo al Conduttore, che leverà il Dazio dei tre soldi per lira, e quarto de' Contrabandi dal Magistrato di proponer i suoi Piezi al Tribunale de' Capi dell'Eccelso, perche tolte le debite informazioni dal Camerlengo, che pro tempore sarà, abbino poi ad esser approbati da' stessi Capi, e Camerlengo, e formato il debito alla Cassa, e di tempo in tempo siano in quella fatti li pagamenti. 1660 27. Gennaro C. X. C. 9. c. 66. t.

Non possano li Nodari de' Magistrati sotto qualunque pretesto scriver Lettere senza il solito Taglio, dovendo il Conduttore del Dazio consegnar ad essi Nodari un numero di Tagli, ed ogni due Mesi incontrar le Lettere, che saranno state scritte, e ritrovandone di più delli Tagli consegnati cadino essi Nodari contrafacenti in pena giusto la Terminazione 1604. 23. Giugno da esser, loro irremissibilmente levata dall'Esecutor Cassier. 1662. 4. Luglio T. 20. c. 101.

Proroga per altri anni dieci dell'Imposizione delli soldi dieci sopra le No-

le Notificazioni. 1666. 12. Giugno D. S. C. 10. c. 28.

Deliberato che sia qualunque Dazio debba esser portato nel Collegio per la sua approvazione, senza di che s'intendi nulla, e di niun valore la deliberazione stessa. 1670. 30. Aprile D. S. C. 10. c. 109. t.

Debbano le affittanze deliberarsi d'anni due in anni due, e non altrimenti;

Siano espresse le condizioni nella Poliza d'Incanto, e lette alla Banca, & approbate, e stampate. 1672. 10. Maggio T. 23. c. 67.

Restino rinovati li Decreti 1655., e 1670. in proposito, che ogni Dazio, che viene deliberato, sia portato in Collegio per la sua approvazione. 1672. 28. Maggio D. S. C. 10. c. 172. t. ò 179.

Avvertenze, che deve avere l'Esattore circa i Principali, e Pieggi de' Dazii, e suoi obblighi per la pubblica cauzione. 1673. 2. Decembre T. 23. c. 112. t.

Non siano admessi Conduttori de' Dazii, e Transiti, nè loro Pieggi, se non saranno da' medesimi prodotte Fedi autentiche de' Magistrati d'Esazione, e dell'Esaminador;

Doverà l'Esattore consignare al Nodaro le note delle Condizioni, Doti, e Contradoti per esser convalidate per via di Processo, come si prattica nelle Camare della T. F.

Resta approvata la Terminazione 2. Decembre. 1673. del Magistrato. 1675. 30. Marzo D. S. C. 11. c. 26. t.

Non possano li Nodari pubblici dar copia tanto autentica, che nò di verun Instromento, ò altro, se non sarà loro esibito il Bolettino del pagamento del Dazio alle Acque in pena di Ducati 50., nè debbano essi Nodari ingerirsi nella riscossione. 1675. 4. Settembre T. 23. c. 168. t.

Doverà continuare sino ad altro ordine l'imposizione de' soldi dieci per ogni Notificazione all'Offizio dell'Esaminador, e servi per l'occorrenze de' Lidi;

Li Ministri dello stesso restino incaricati a pratticare pontuali rincontri sopra i libri di detto Offizio. 1676. 29. Aprile D. S. C. 11. c. 45. t.

Si istituisca un Libro di tutti li Dazii, Porte, e Transiti del Magistrato, sopra il quale siano registrate per ordine d'Alfabeto tutte esse Rendite con il nome delli Conduttori, Piezi, e Carattadori dall'anno 1630. in quà;

Come pure il tempo di quelle corse per Ser. Signoria col nome, ed obbligazioni di chi le avesse dirette. 1676. 9. Febraro T. 24. c. 7.

Venendo riscosso dal Masser all'Avogaria il Dazio de' soldi quattro per Lettera, gli siano corrisposte Lire 8. al Mese per tutto il tempo sarà l'Esazione. 1684. 9. Gennaro T. 25. c. 200.

Sia dal Magistrato fatta scielta di persona idonea, e di fede, alla quale

quale debba con prontezza a sua richiesta esser da' Ministri de' Magistrati, ed Offizii di questa Città, e Dogado mostrati li Libri, ove si contengono le Sentenze per rilevare le fraudi, che fossero state commesse nel Dazio del soldo per Ducato delle Sentenze, e Comandamenti. *1685*. 28. Agosto D. S. C. 12. c. *64*.

In cadaun Mese siano osservati i libri delle Notificazioni, restando obbligati li Nodari dell'Esaminador a dover supplire all' intiero pagamento di tre in tre mesi, e sopra quello andassero difettivi sia ingionta a'medesimi la pena di 10. per cento, oltre altre pene ad arbitrio del Magistrato. *1688*. 24. Novembre D. S. C. 12. c. 70.

Gli Esattori portar debbano alla Banca ogni prima di Mese gli Estratti de' Debitori de' Dazii, che s'anderanno maturando. *1691*. *9*. Maggio T. 27. c. 118.

Non possano esser deliberati Dazii, ò altra pubblica Rendita a Persone di sorte, se non esibiranno Fede de' Presidenti sopra l' Esazion del Dinaro pubblico di non esser debitori alla Ser. Signoria, *1691*. 17. Maggio D. S. C. 13. c. 27. t.

Sospensione della Parte 1687., con la quale erano ridotti in Arte li Cameranti, così che la riscossione del Dazio dell' Albergarie debba esser de cætero pratticata dall'Offizio di Sette Savii alla Giustizia Nova, e fatto passar il danaro nella Cassa del Magistrato alle Acque. *1691*. 17. Novembre D. S. C. 13. c. 33. t.

In ordine a' Decreti dell' Eccellentissimo Senato resti destinato il Lunedì per l'Esazione, ed esame de' Dazii, Rendite, e Debitori. *1691*. 7. Febraro T. 27. c. *97*.

Debbano esser contribuiti di Dazio, per ogni Burchio di Sabion di qual si voglia natura per Pozzi, Fabriche, ò Saorne soldi dodeci. *1697*. 30. Agosto T. 28. c. *596*.

Sopra l'istanze del Conduttor del Dazio de' grossi per Zattera, sia riscossa l'imposizione, che pagano li Mercanti da Legnami, ed altri in V. C., e così girato il dinaro in Cassa. 1710. 22. Agosto T. *29*. c. 140. t.

Approvazione della deliberazione ad affitto per anni sei del Dazio de' grossi per Zattera sei per la summa d'offerta, e cauzione esibita. 1730. 4. Maggio D. S. C. 17. c. 122. t.

CAPO

CAPO TERZO

CINQUE PER CENTO.

DEbbano pagarsi per ogni Eredità, e Legato, eccetto di Padre Madre, Fratello, Sorella, Avo, ed Ava, Marito, e Moglie, Nipote di Fratello, e Sorella, 5. per cento, per una volta tanto; Siano stimati li Beni Mobili, e Stabili con giuramento de' Periti; Mancando gli Eredi di effettuare il pagamento nel termine di Mese uno si astringano con altri cinque per cento di pena. 1565. 4. Agosto D. S. C. 4. c. 68. t.

Tener debbano li Nodari dell' Avogaria un Libro a parte, ove notarvi tutti li possessi di Grazie, ò Appettative;

Obbligo de' Nodari pubblici di dar in Nota all' Offizio Acque li Testamenti nel termine di giorni 15. dopo la publicazione;

L' Esecutor Cassier alla Cassa di Laguna assister debba alle stime sì de' Mobili, che de' Stabili per occasione de' Benefizii da' Testamenti. 1568. 20. Novembre D. S. C. 5. c. 5.

Siano tenuti li Rettori così da Terra, come da Mar, a' quali sarà scritto dalli Savii, ed Esecutori alle Acque di far ogni diligenza, ed Esecuzione per il pagamento delle 5. per cento de' Legati, ed Eredità;

Debba l' Esecutor Cassier dar il giuramento alli Commissarii, ò beneficati per la realtà delle Note de' Beni, ed effetti da stimarsi di qual si sia benefizio;

Obbligo de' Fanti all' Avogaria di Comun di riferir all' Offizio Acque li Possessi, che daranno a qual si sia Persona. 1659. 22. Ottobre D. S. C. 5. c. 12.

Siano obbligati li Figliuoli, Nipoti, ò altri non Legitimi a pagare le 5. per cento all' Offizio Acque, così d' ogni legato, come di qual si voglia Donazione, esclusi dall' obbligo suddetto quelli, che conseguissero benefizio da parte di Madre. 1572. 26. Marzo D. S. C. 5. 5. c. 17. t.

Non possino li Commissarii, ed Eredi sodisfare alcun Legato soggetto al pagamento predetto senza un Bolettino sottoscritto dal Cassier d' essere state adempite le cinque per cento;

Debbano li Nodari nel pubblicare li Testamenti intimar alli Commissarii detta cominazione;

Li Legati di Ducati 200. in giù, riconosciuti ad Pias causas, s' intendino esenti, come pure tutti quelli da Ducati cinque in giù indiferentemente. 1573. 31. Marzo D. S. C. 5. c. 72.

Obbligo

Obbligo ingionto a cadauno, che avesse conseguito Grazia, ò Aspettativa da questo Consiglio di contribuire per una sola volta le 5. per cento della Rendita, che ricaverà. 1574. 15. Decembre D. S. C. 5. c. 19. t.

Chiunque conseguirà Beni, ed Effetti sia obbligato produr l'Inventario con giuramento da esser sottoscritto dall' Esecutor, che riceveverà esso giuramento. 1577. 22. Febraro T. 5. c. 21.

Obbligo di pagar le 5. per cento de' Legati lasciati da Monsignor Vescovo di Cividal. 1580. 13. Maggio T. 5. c. 74. Vid. 13. Luglio ibidem c. 76. t.

Esenzione delle 5. per cento concessa alli 4. Luoghi Pii, cioè S.S. Gio:, e Paolo, Incurabili, Pietà, e Citelle de' benefizii fino alla summa di Ducati 500. 1584. 18. Aprile D. S. C. 5. c. 72.

Esecutor sia presente alle Stime quando eccedono Ducati 200., previe le informazioni del Fiscale, e Nodaro, e presenti li medesimi;

Esaminar li Meriga, ed Affittuali de' Beni stabili;

Proto esprima ogni particolare, e dichiarisca la qualità, e giusto prezzo de' Beni. 1588. 19. Luglio T. 6. c. 22.

Obbligata l'Eredità per Testamento fatto in Salò al pagamento delle 5. per cento sopra li Beni Mobili, e Stabili, che si sono trovati in questa Città. 1589. 19. Novembre T. 6. c. 84. t.

Trascurando li beneficiati delle Eredità, e Legati di concorrere alle Stime, siano queste effettuate, dando debito delle spese agli obbligati. 1590. 10. Decembre T. 6. c. 139., e 1619. 14. Decembre T. 12. c. 242. t.

Esenzione delle cinque per cento sopra tutto quello, che per Testamenti fosse lasciato al Loco Pio de' Poveri Vergognosi della Città. 1596. 9. Aprile P. C. 6. c. 54. t.

Legato per il Testamento del quondam Monsignor Vescovo di Cividal di Belluno alla Fabrica di quella Chiesa Catedrale sia sottoposto al pagamento delle 5. per cento. 1598. primo Febraro T. 9. c. 3.

L'Ospitale de' Mendicanti goder debba l'esenzione sin a Ducati 500. conforme gli altri Ospitali. 1605. 11. Agosto D. S. C. 6.

Per li Beni dell'Eredità del Patriarca d' Acquileia siano tenuti gli Eredi al pagamento delle 5. per cento. 1605. 19. Agosto T. 10. c. 3.

Libera la Congregazione del Crocefisso dalli Ducati 200. in giù. 1607. 18. Luglio D. S. C. 5. c. 1.

Pena di Ducati 50. cominata alli Nodari pubblici, e dell' Esaminador per li Breviarii, che non averanno dati in nota all' Esecutor Cassier Acque, e per qualunque Testamento dentro giorni otto dopo la Pubblicazione. 1607. 18. Luglio D. S. C. 6. c. 148. t.

Il Cassier, e Scontro formi il debito alli beneficiati con tutti li punti del Testamento;

L'Esattor intimi a'Debitori di pagar termine un Mese;

Per le Stime sia dato il giuramento avanti, e dopo alli Periti, facendosene nota;

Si possi far restimare, e rilevandosi inganno, si castighi il delinquente, e si dia all'accusator l'importar della summa defraudata die dicta c. 109.

Li Beni de' Debitori siano posti all' Incanto, e non trovandosi compratore vadino in Ser. Signoria a pubblica disposizione. 1608. 19. Maggio T.

Sia formata debitrice l'Eredità di ciaschedun Testatore, comprendendo in essa nominatamente tutti li beneficiati, così per residuo, che per Legati, e come nella Terminazione 10. Luglio 1610. 1614. 2. Marzo T. 11. c. 205. t.

Elezione d'Esattor fatta dal Magistrato. 1615. 16. Settembre T. 12. c. 4. t.

Anco in altre Città, e luoghi del Dominio Terrestre, e Maritimo debba cadauno pagare de'Legati, ed Eredità 5. per cento del Capitale, eccetruati Padre, Madre, Avo, ed Ava, Marito, e Moglie, Figliuoli, e Nipoti, cioè figli de'Figli, Fratello, e Sorella, Nipoti, e Pronipoti di Fratello, e di Sorella, legitimi, e naturali. Tutti gli altri siano obbligati. 1617. 13. Maggio D. S. C.

Li Beneficiati, eccettuati li gradi dichiariti per vigor delle Parti, siano tenuti pagare le cinque per cento anco per l' Eredità in via di Successione, come pure di qual si sia Donazione,

Eccettuati quelli, che per successione andassero al possesso de'Beni sotto Fideicomissi pervenuti loro in virtù de'Testamenti. 1619. 5. Giugno D. S. C. 7. c. 94. t.

Li Pronipoti s' intendano esenti, cioè li figlioli di Nipoti, così di Fratelli, che di Sorelle. 1619. 21. Decembre D. S. C. 7. c.

Elezione d'Esattore con gli obblighi come in essa, e conseguisca l'utile di 2. per cento del Capitale entrerà in Cassa. 1621. 24. Luglio T. 12. c. 358.

Liquidazione de'Livelli perpetui a cinque per cento, e per le spese di Bocca si calcoli secondo la condizione delle Persone;

Prezii delle Biade, Vino, ed Argenti in liquidazione. 1622. 22. Novembre T. 13. c. 54.

Autorità concessa al Magistrato di formar Processo ánche per via d'Inquisizione in Materia delle 5. per cento. 1629. 22. Ottobre C. X. C. 7. c. 159.

Le Madri Convertite della Giudecca esenti dal pagamento delle 5. per cento per tutto quello, che da'Testamenti alle medesime provenisse in elemosina, e ciò per anni dieci. 1630. 20. Aprile D. S. C. 7. c. ed altro. 1703. 8. Luglio C. 14. c. 76.

Venendo occultato, ò non dandosi in nota il giusto dell' Eredità

siano

ſiano pagati altri 5. per cento di pena. 1630. 11. Febraro D. S. C. 7. c. 171. t.

Siano aperti tutti li Teſtamenti dopo un Anno dal giorno della Morte traſcurati;

Eſattor riveda li Protocoli de' Nodari, e nella Cancellaria Inferiore per venir in lume;

Beneficiati non poſſino andar al poſſeſſo, ſe non averanno intieramente ſodisfatto alle Acque;

Abbino tempo un Meſe a pagare. 1632. 28. Settembre D. S. C. 7. c. 157., e 158.

Deputazione di Perſona, che inquiriſca de' Teſtamenti da aprirſi. 1633. 27. Maggio D. S. C. 7. c. 165.

Elezion di Miniſtro per formar l' Alfabeto de' debitori giuſto al Decreto ſuddetto per anno uno. 1633. 21. Giugno T. 14. c. 280. t.

Sia pubblicato il Teſtamento ex Officio in eſecuzione delle leggi, della N. D. Zuſtiniana a ſpeſe delle Eredi. 1634. 6. Novembre T. 15. c. 28. t.

Facoltà impartita al Magiſtrato di far aprire tutti li Teſtamenti, che non foſſero ſtati aperti nel termine d' anno uno dai Congionti del Morto. 1637. 8. Agoſto D. S. C. 8. c. 18. t.

Obbligo alli Nodari, e Cancellieri Inferiori di portar li Teſtamenti, e loro ſia corriſpoſta la recognizione per Tariffa, dandoſi debito agli Eredi. 1641. 20. Agoſto D. S. C. 8. c.

Venendo beneficata ne' Teſtamenti alcuna perſona nominatamente, come Nipote ſenza poterſi aver lume ſufficiente, debba ciò rilevarſi con fedi autentiche de' Naſcimenti. 1641. 26. Settembre T. 15. c. 221.

Siano le Meſſe liquidate a ſoldi 30. l' una nelle Eredità. 1642. 6. Marzo T. 15. c. 236. t.

Sia eletto un Cauſidico ad aſſiſtere all' Eſazione, e ſodisfatto delle Utilità del Eſattore. 1642. 10. Marzo T. 15. c. 237. t.

L' Eſattore debba riſcontrare ne Libri degli Offizii di Procurator, e Mobile le Note, che ſaranno preſentate delle Sentenze a Legge ſopra Teſtamenti, e Donazioni, ed all' Offizio del Proprio per le Succeſſioni;

Li Nodari Pubblici nel Termine di giorni otto dopo la pubblicazione de' Teſtamenti, e Donazioni debbano far la preſentazione nel Magiſtrato;

Sia comeſſo alli Nodari degli Offizii del Procurator, e Mobile di portare di Meſe in Meſe nota diſtinta, e giurata di dette Sentenze a Lezze col Nome del Teſtadore, ò Donatorio, & il tempo, al che ſia tenuto anche il Nodaro dell' Offizio del Proprio per le Succeſſioni, eſprimendo i gradi delle Parentele.

Debba l' Eſattore capitar al Collegio de' Dieci Savii in Rialto per eſtraere nota de' Beni, che vanno capitando ne' Luoghi Pii.

Cadaun Erede, ò Legatario debba presentar le Scritture per li difalchi, che pretendesse, quali siano consignate al Fiscale del Magistrato per esaminarle, e riconoscer i fondamenti per informarne il N. H. Esecutor alla Cassa, e ne' casi dubbii anco lo stesso Magistrato: 1643. 30. Luglio T. 16. c. 36.

Il Magistrato faccia eseguire la Parte di 20. Luglio 1641., che prefigge il tempo d'aprirsi li Testamenti.

Obbligo al Ministro a ciò deputato di leggerli alla presenza d'un Savio, & Esecutore, e cavar li ponti concernenti il pagamento delle 5. per cento. 1643. 10. Settembre D. S. C. 8. c. 75. t.

Li Cancellieri Inferiori siano tenuti d'eleggere per anni cinque un Aggionto con incarico di cavar dall'Offizio della Sanità nota di tutti li Morti dall'anno 1610. sino all'anno 1639.

Abbia esso repertote dieci per cento dell'Utile, che capiterà in Cassa pubblica;

Il Magistrato de' Dieci Savii in Rialto eseguisca le Parti 1536., e 1605. in proposito de' Beni, che vengono lasciati a' Luoghi Pii.

Carico al Magistrato Acque di astringere cadaun luoco Pio (se ben beneficato con legati a tempo) al pagamento delle cinque per cento. 1644. 29. Decembre D. S. C. 8. c. 84. t.

A' Legatarii, che non hanno Beni stabili, ò negozi permanenti in questa Città, non sia concesso termine, se non daranno pieggiaria per il pagamento.

Debbano esser lette alla Banca le Stime sì de' Mobili, come de' Stabili. 1647. 3. Febraro T. 16. c. 222.

Incarico al Cancellier Grande, e Cancellieri Inferiori di far, che da' Nodari restino eseguite le Leggi del Senato, e del Maggior Conseglio 1606. 30. Marzo, 1662. Novembre, 1631. 28. Febraro, & altre in tale proposito.

Li suddetti siano tenuti riveder li registri de' Nodari a nome per nome, e dar ordini risoluti a tutti essi Nodari di non dover pretendere, nè ricevere pagamento maggiore nell' apertura de' Testamenti di quello viene loro assegnato dalla Tariffa. 1650. 22. Aprile D. S. C. 8. c. 122. t.

Li debitori delle cinque per cento debbano contribuire alli Fanti per ogni Intimazione soldi otto da esser riscossi dall' Esattore per loro conto.

L' Esattore non possa riscuoter da' Debitori alcun pagamento tanto per occasione di Termini, Difalchi, Calcoli, Estrazione de' debiti, ò Bollette de' pagamenti, riscuotendo esso Esattor la metà della pena, e due per cento del Capitale. 1650. 28. Settembre T. 17. c. 86. t.

Quelli, che vengono beneficati sopra la sola vita, debbano pagare al Magistrato Acque come semplici Usufruttuarii.

Quando

Quando il beneficato non è semplice Usufruttuario, mà gravato di Fideicomisso da passar nei Posteri debba pagare intieramente le cinque per cento come Proprietario.

Per li fideicomissi ne' Sostituti sia fatto il pagamento a norma de' Casi specificati.

Li altri tutti siano tenuti come sopra a pagare intieramente, e così tante volte, quante venisse il Caso, che si mutasse la condizione, e qualità de' beneficati. 1650. 28. Gennaro D. S. C. 8. c. 129:

Trà le gravezze pubbliche niuna più onesta, & appoggiata all'equità di quella delle cinque per cento, e perciò sia comessa l' esecuzione di tutte le deliberazioni, non potendo aver luogo le abilità, se non saranno prese con li quatro quinti del Senato. 1651. 21. Ottobre D. S. C. 8. c.

Sia confirmata la Terminazione del Magistrato Acque nella Materia de' Testamenti, & obbligo alli Nodari per l'apertura d'essi.

Con aggionta a' Nodari, e Cancellieri, che trasgredissero, della pena di Ducati 100. applicati alla Laguna. 1651. 23. Febraro D. S. C. 8. c. 134.

Debba il Nodaro della Sanità presentare ogni primo giorno di Settimana al Magistrato Acque nota di tutti li Morti della precedente Settimana con le specificazioni necessarie.

Li Cancellieri Inferiori siano tenuti di settimana in settimana andar al Magistrato all' Acque per incontrare li Testamenti da aprirsi. 1653. 17. Decembre D. S. C. 8. c. 147. Vid. 1655. 24. Aprile D. S. C. 8. c. 161., e 183.

Li Nodari debbano portar tutte le Donazioni, e siano appostati li debiti, e quelli de' Magistrati portino di Mese in Mese all' Acque le note delle Successioni con le regole prescritte. 1655. 24. Aprile D. S. C. 8. c. 186.

Per levare ogni dubietà, siano tutti obbligati alle 5. per cento, a risserva de' Gradi specificati.

Tenuti anco li Figliuoli Naturali, se ben legitimati per grazia, quando però non fosse seguita la Legitima per subsequens Matrimonium, ò conseguissero il beneficio per parte delle Madre.

S'intendino obbligati anche li Fratelli, e Sorelle Uterini;

Debbano li Nodari presentare le Donazioni come pratticano per li Testamenti. 1655. 28. Agosto D. S. C. 8. c.

All' eletto Repertore de' Testamenti siano assegnati Ducati cinque al Mese V. C. dalla Cassa Pubblica del Magistrato Acque, e Ducati 5. per cento del denaro, che dalle sue diligenze verrà riscosso. 1656. 16. Decembre D. S. C. 8. c. 189.

Nodari dello Stato trasmettano li Testamenti de' Veneti. 1656. 13. Gennaro T. 19. c. 189. Vid. 1657. 5. Marzo T. 19. c. 192.

Comissione al Magistrato, che incontrando renitenze, nell'apertura de' Te-

de' Testamenti, debba esso farli aprire, e sodisfar i Nodari per dar debito agli Eredi. 1657. 21. Aprile D. S. C. 8. c. 195.

Incarico di far pubblicare Proclama in Materia de' Debitori delle 5. per cento d'Eredità, che in termine competente debbano comparire per la liquidazione, e pagamento, e per li Nobili sia fatta la pubblicazione nel Maggior Conseglio. 1658. 22. Febraro D. S. C. 9. c. 17. t.

Incarico alli Savii, & Esecutori di far formare un estratto de' debitori già liquidati delle 5. per cento, & incaminar l' esecuzioni contro li loro Beni, e Persone ancora.

E per li Nobili sia fatto il solito Alfabeto da pubblicarsi a Palazzo.

Per li debitori non liquidati, si formi altro Estratto, e Proclama con termine alla liquidazione, e pagamento, e con la sola pena di 2. per cento; passato il termine s' intendino liquidate le summe apparenti, ò secondo i lumi potranno aversi, e si passi ad eseguire contro li Beni, che hanno formato il Debito con vendite d'affitti, e de' fondi ancora, ò si pongano li Beni in Procuratia. 1659. 21. Giugno D. S. C. 9. c. 23. t.

Sia rimessa la pena per le 5. per cento a soldi 25. per cento.

Li Debitori abbino parimente Mesi due di tempo a pagare li loro debiti senza pena, nè vaglia per dilazionare li pagamenti alcuna loro adduzione ò pretesto. Spirato il Termine non possano esser dispensati delle pene se non con li quattro quinti dell' Collegio, e del Pregadi. Sia però rimesso al Magistrato la concessione di quei Termini, che conoscerà convenienti prima però dello spirare delli due Mesi.

Si faccia all' Esattore un assegno proporzionato al discapito, che risente per la minorazione della pena. 1661. 15. Luglio D. S. C. 9. c. 67. t.

Restino assegnati all'Esattore delle 5. per cento, oltre li due, altro uno per cento del Capitale entratto in Cassa, si che in tutto conseguisca 3. per cento. 1661. primo Ottobre T. 20. c. 43. t.

Li Savii, & Esecutori Acque devengano a nuovo proclama a chiara notizia di tutti quelli, che sono diffettivi delle note, e pagamenti per le 5. per cento, restando quelli, che concorreranno a procur dette note, e far li esborsi, liberi da cadauna pena, e li contumaci s' intendano soggetti, oltre l' ordinaria, all' accrescimento di dieci per cento di pena.

L' Esattor del Magistrato debba usar diligenza ne' Libri pubblici di qualunque Officio, che credesse necessarii per scaturire, e rinvenir lumi delle Successioni elevate, e Sentenze a Legge.

Comissione alli Nodari, e Ministri degli Officii tutti di questa Città di lasciar vedere al detto Esattore ogni libro, che occoresse dovendo presentare le note distinte delle Successioni come anderanno accadendo di tempo in tempo.

Magi-

Magistrato debba disponer le regole necessarie acciò siano rimosse al possibile le fraudi circa le Donazioni.

Siano tenute al pagamento delle 5. per cento quelle Eredità, che per deficienza de' Parenti pervengono al Magistrato de' Cattaveri. 1663. 3. Agosto D. S. C. 9. c. 152. t.

Tutte le Donazioni nei Gradi dalle Leggi stabiliti per via d' Instrumenti inter vivos debbano intendersi sottoposte al pagamento delle cinque per cento.

Incarico al Nodaro dell'Offizio dell'Esaminador di portare di Mese in Mese al Magistrato copia de'Testamenti nominati Breviarii.

Siano tenuti quelli del Procurator, Mobile, Conservatori delle Leggi, & altri de'Magistrati, a' quali s' appartiene fare Sentenze a Leze, di presentare nel Magistrato all' Acque, oltre la nota del dinaro, che riscuotono per gli Atti, e Sentenze, altra nota di Mese in Mese con loro giuramento del nome di cadauno, a favor del quale sarà fatta la Sentenza, Testamenti, ò Donazioni.

Debbano sodisfare le 5. per cento tutti quelli Veneti, che goderanno il benefizio de'legati lasciati da Persone dello Stato, & anche d'aliena Nazione, che muorono entro lo Stato, come pure continui l' essazione stessa sopra li Testamenti fatti da' Veneti ancorche morti altrove.

Incarico alli Rettori, e Rappresentanti da Terra, e da Mar di far da'Nodari delle Città, e luoghi dipendenti inviar al Magistrato li Testamenti attinenti a' Veneti, che saranno stati pubblicati. 1664. 4. Ottobre D. S. C. 9. c. 189. t.

Regola di liquidare li Legati sopra la vita, cioè, fino all'età d' anni 30. in ragion di dieci per cento, da 30. fino li 60. a dodeci, & da 60. in sù, a 14. 1665. 16. Decembre T. 21. c. 190.

Siano posti li nomi de' N. N. H. H. Debitori per le cinque per cento nelli Alfabeti a Palazzo. 1667. 18. Maggio T. 22. c. 40. t. V. 1671. 9. Maggio T. 23. c. 14. t.

Li Nodari tenuti ad intimare agli Eredi nella pubblicazione de'Testamenti l'obbligo del pagamento delle cinque per cento.

Lo stesso alli Donatorii per le Donazioni, facendone nota.

Li Ministri del Magistrato, a cui spetta le Successioni, Sentenze a Legge, e Donazioni debbano portar di Mese in Mese al Magistrato delle Acque la nota distinta di tutti gli Atti suddetti, specificando li particolari necessarii per lume, come resta espresso nella Parte 1655. 28. Agosto in pena &c. 1673. 8. Aprile D. S. C. 10. c. 193. V. 1690. primo Giugno T. 27. c. 2. t.

Attrovandosi molto numero di Testamenti nella Cancellaria Inferiore, e non per anche pubblicati con pregiudizio del Dazio delle 5. per cento, e Luochi Pii;

Sia comesso alli Conservatori delle Leggi di formar Proclami in tal ma-

tal materia, perche siano aperti, e per le Mercedi a' Nodari sarà parte loro di farli pagare nella convenienza più discreta. 1674. 9. Febraro T. C. 11. c. 22.

Sia deputato il Martedì per la materia delle cinque per cento. 1681. 22. Decembre T. 25. c. 10.

Li Debitori delle cinque per cento liquidati siano appostati Debitori d'avviso da non esser ritrattate le Partite, se non averanno sodisfatto il loro debito.

Li N. N. H.H. siano mandati Debitori a Palazzo.

E contro gli altri debbano farsi correr Mandati anco Personali. 1684. 20. Gennaro D. S. C. 12. c. 40.

Debbano proseguirsi l'esecuzioni contro li Beni di tutti li Debitori in conformità del Decreto 20. Gennaro 1684., e sia consegnato al Ministro deputato l' Alfabeto de' Nobili Debitori per eseguire quanto dispongono le Leggi. 1686. 20. Marzo D. S. C. 12. c. 80.

Sia dall'Esattor delle 5. per cento tenuto un libro da registrarvi tutte le Donazioni tanto inter vivos, quanto causa mortis. 1690. primo Giugno T. 27. c. 2. t.

Sia permesso agli Esattori di rivedere le Condizioni alli Dieci Savii per scoprire ciò, che spettar possa ad Dazio delle 5. per cento. 1692. 13. Agosto D. S. C. 13. c. 58. t., e 11. Settembre T. 27. c. 151.

Giacendo molti Testamenti inaperti, sii incombenza del Magistrato all' Acque, e di quello de' Conservatori delle Leggi di far per quanto a cadauno spetta eseguire le prescrizioni in tal proposito. 1695. 16. Aprile D. S. C. 13. c. 119. t.

Termine a' Nodari per produrre li Testamenti, e Sentenze a Leze, & Successioni.

L'Esattore sia tenuto registrare li nomi, il tempo, e Nodari in un libro da ponersi sopra il Tribunale.

Sia dato il giuramento a' Stimadori de' Beni, Mobili, e Stabili da esser registrato, dovendo produrſi le polize sigillate con notizia al Fiscale.

Per le liquidazioni debbano osservarsi dall' Esecutore le regole stabilite con la Terminazione 1643., indagando lumi anco da' Libri, de' Dieci Savii, e raccolte le Scritture concernenti l' Asse della facoltà, e gli aggravii, debba di volta in volta consegnarle al Fiscale, acciò quella esamini, ed informi il N. H. Esecutor;

Li Casi dubiosi restino sottoposti alla decisione del Magistrato. 1700. 14. Febraro T. 28. c. 173. t.

Li Testamenti, e Donazioni dopo registrati dall' Esattore siano consegnati al Fiscale del Magistrato per li dovuti incontri;

Debba dar debito a cadaun Beneficiato giusto il Decreto 20. Gennaro 1684. 1703. 4. Decembre T. 28. c. 277. t.

Siano pagate le 5. per cento da beneficiati sopra le summe de' Capitali lasciatigli, e non col calcolo delle Rendite.

Dove-

Doveranno li Ospitali pagare li 5. per cento sopra l' intiera summa del Legato all'or che eccedi li Ducati 500., per quali sono esentati per Decreto. 1584. 18. Aprile 18. Aprile 1704. 5. Luglio D. S. C. 14. c. 11.

Sia approvata la Terminazione 1700. 14. Febraro attinente le regole ordinate per l'Esazione delle cinque per cento, aggiontosi, che debba estraersi dalle facoltà l'importar del Dazio ogni volta che per qualunque causa, anco in pendenza di Giudizio passato il tempo dalle Leggi prescritto non fosse stato da beneficiati effettuato il pagamento. 1712. 12. Maggio D. S. C. 15. c. 35. V. 21. Maggio T. 29. c. 411. t.

Li Nodari pubblici della Città, e Dogado in difetto di presentar li Testamenti, e Donazioni dentro il Termine prescritto cadano in pena di Ducati 100.

Li Nodari de'Magistrati, ove si fanno Sentenze a Legge sopra Testamenti, e Donazioni, e dove si notano Successioni, debbano produrre di Mese in Mese la nota giurata, restando incaricato l' Esattore farne gl'incontri, e così li registri nel Libro ordinato in due colti per li Testamenti, e Donazioni, Sentenze a Legge, e Successioni, fatta diligenza sopra la nota de'Morti, che dal Nodaro alla Sanità deve esser presentata.

Le liquidazioni de beneficii tanto perpetui, che vitalitii, ò per una volta tanto.

Le note, ò siano Inventarii de'beni, & effetti debbano esser prodotte con giuramento, & espressione di non esservi cosa alcuna di più, nè saper, che vi sia, nè possa esser concesso termine se prima non sarà seguita detta presentazione.

Gl'Inventarii siano letti alla Banca.

Ripugnando li particolari beneficiati alla Liquidazione doverà col fondamento degl'Inventarii, ò altre notizie, e lumi esser dato il debito d'avviso.

Li Calcoli, ò sian liquidazioni debbano esser letti alla Banca, perche ne sia comandata l'appostazione del Debito.

Possano concedersi sino a tre termini, secondo paresse di convenienza, e per quel tempo sarà creduto proprio, dovendo però preceder le necessarie informazioni.

Se vi fossero contese vertenti trà Persone ugualmente soggette al Dazio doveranno in tal caso essere estratte dalle facoltà le 5. per cento.

Se le Vertenze fossero trà Persone sottoposte, & altre non soggette, doveranno esser tenuti gl'Interessati al Deposito.

Siano pratticate l'esecuzioni reali, e personali contro li Debitori, Sequestri, Tenute, e susseguenti Vendite di Beni per la pubblica soddisfazione.

All'ingresso di cadaun Giudice doverà dal Nodaro esser consegnata tale Terminazione. 1714. 28. Gennaro T. 30. c. 40. Vid. approbazione per Decreto. 1714. primo Febraro C. 15. c. 74. t. ordinandosene la Stampa.

Obblighi Aggionti alli Nodari circa li Testamenti per le 5. per cento. 1714. 12. Febraro T. 30. c. 45.

S'eseguisca le Legge 1619. 21. Decembre per quello riguarda li Pronipoti da' Collaterali.

Siano tenute all'imposizione le Figlie, e le Nipoti in mancanza de' Maschi, rispetto a' discendenti, e così le Sorelle, e Nezze in mancanza similmente de' Maschi, rispetto a' Collaterali nella forma dichiarita.

Se le Figlie, ò Nepoti saranno passate in altre Case con la loro Dote, debbano contribuire sull'intiero della facoltà.

Se vi saranno Figlie maritate, & anco Nubili, doverà estraersi per queste ultime tanta Dote, quanta ebbero le altre, e del restante Capitale saranno tenute al Dazio.

Quando rimanessero superstiti della linea più Figlie, e non dotate, sarà assegnata ad ogni una la congrua Dote esente da contribuzione.

Li Mariti, e le Mogli, premorendo l'uno all'altro si chiameranno Eredi, s'intenderanno obbligati al pagamento, quando però non vi restassero figli, ò figlie della Persona, che benefica.

Con l'ordine medesimo dell'Eredità libere resta decretato per le Fideicomisse.

Saranno in avvenire sollevati dalli Aggionti, e soldi per Lira li particolari beneficati. 1717. 19. Giugno D. S. C. 15. c. 123.

La sopraintendenza del Dazio delle 5. per cento e s'intendi appoggiata al Magistrato de' Conservatori delle Leggi.

Il denaro doverà passare nella Cassa del Magistrato all' Acque. 1717. 19. Agosto D. S. C. 15. c. 126. t.

Debbano effettuarsi dentro il termine di Mesi due li pagamenti delle cinque per cento alla sola riserva delli fideicomissi, per quali resta riservato il respiro in rate. 1717. 26. Agosto D. S. C. 15. c. 148.

Sia rimesso il governo, e dirrezione del Dazio delle 5. per cento al Magistrato delle Acque come era prima anco per l'estensione de' gradi obbligati con Decreto 19. Giugno 1717.

La Carica d'Esattore del Dazio delle 5. per cento sia in avvenire dispensata per elezione, e non per Vendita, & appoggiata al Magistrato per conferirla in persona d'onestà pontuale, e capace; da esser riballottato l'eletto di due in due anni a stimolo della più esatta direzione. 1718. 31. Marzo D. S. C. 15. c. 149.

Resti dichiarito, che dall'Eredità, Legati, ò Benefizii provenienti da' Testamenti, Successioni, ò Donazioni ogni uno sia tenuto pagar le 5. per cento dell'importar del Capitale.

Inten-

Intendendosi eccettuati il Padre, la Madre, li Figli Maschi, e descendenti Maschi per linea retta, l'Avo, e l'Ava per parte di Padre, e Madre, Fratelli, ò Nepoti, e Pronipoti, Maschi tutti legitimi, e Naturali, così il Marito, e la Moglie, quando vi restassero Figli, ò Figlie della Persona che benefica;

Ciò s'intendi per l'avenire, mentre per il passato averan da eseguirsi li precedenti Decreti come stanno, e parlano. 1718. 25. Febraro D. S. C. 15. c. 145.

Le Figlie beneficate dalle Madri restino sottoposte al Dazio, come si stabilì per quelle beneficate dal Padre, dibattendo dalli Legati Ducati 500., se disposti a maritate, e Ducati 1000., se lasciati a Nubili. 1719. 22. Marzo D. S. C. 15. c. 146.

Per li Capitali Investiti ridotti alle 2. per cento debbano pagarsi tre per cento.

Non possa darsi più di tre termini con 4. balle almeno del Magistrato, a condizione che il terzo debba avere tutto quel numero de' Voti della Reduzione, che s'incontrasse in congiuntura dell'istanze. 1719. primo Febraro D. S. C. 15. c. 167. t.

Restino esenti le Penitenti a S. Giob sino alla summa di Ducati 300. 1720. 9. Gennaro D. S. C. 15. c. 190. t.

Di due in due anni doveranno essere fatti passare li libri dei Debitori contumaci al Magistrato de' tre Savii, & altri d'Esazione giusto le leggi.

Farà in tutte le sue parti eseguire la Terminazione 1714. 28. Gennaro circa il darsi debito d'avviso alli beneficiati, che non compariscono a liquidare.

Non possa essere riscossa alcuna porzione di Capitale andato in pena senza riscuotersi la pena medesima.

L'impianto de' Debitori così liquidi, come d'avviso, debba sempre esser fatto ne' pubblici Giornali, e Quaderni di Cassa. 1722. 4. Aprile D. S. C. 16. c. 50.

Sia tanto per il decorso, che per l'avvenire esentato l'Ospitale della Pietà dalla gravezza delle 5. per cento sopra ogni legato, e beneficio. 1722. 26. Novembre D. S. C. 16. c. 85. Vid. 1722. 13. Febra- D. S. C. 16. c. 94.

Magistrato informi circa l'impianto della Scrittura, e circa li sopraluoghi, e riferisca.

Riferirà pure, se fuori dei gradi di Nipote, e Pronipote rispetto a' Collateralli nelle sostituzioni de' chiamati da' Testatori si esiggano indiferentemente le 5. per cento, e come s'eseguiscano li Decreti 1717., e 1718. 1723. 17. Giugno D. S. C. 16. c. 109.

Sia appostato il debito d'avviso ne' pubblici Giornali, e Quaderni, e passato il termine prescritto, non venendo sodisfatto, passar dovranno tali debiti a' Magistrati d'Esazione, da esser però fatto ca-

pitare tutto il denaro riscoso in Cassa all' Acque, trattenute solo le pene.

Nelle Eredità, e Successioni di rimarco debba farsi la stima, & esame da due Esecutori, e da uno nelle mediocri, e per le minori il tutto però da esser riconosciuto dal Magistrato.

Nella riballotazione dell'Esattore di due in due Anni resti aperto l'adito alla concorenza per dargli maggior impulso di pontualità.

Doverà il Magistrato tener ferma la massima, che fuori de'gradi di Nipote, e Pronipote ne'beneficii, che provengono da' Collaterali, & allora che siano passate le facoltà da Linea in Linea, abbino ad esser sodisfatte le 5. per cento.

E parimente per l'obbligo delle 5. per cento s' abbia ad osservare il tempo del Caso, e non del Testamento.

Nelle Eredità condizionate quando passano nei sostituti chiamati, goder possano questi lo respiro delle tre Rate.

Ma per li fideicomissi recenti di prima pianta siano pagate le cinque per cento nel termine stabilito delli due Mesi. 1724. 4. Maggio D. S. C. 16. c. 154.

Figlie senza Padre beneficiate dall'Avo paterno siano esenti. 1726. 28. Novembre D. S. C. 17. c. 4. t.

Stabilitosi per varie leggi, che tutti siano tenuti al pagamento delle cinque per cento sopra l'Eredità, sì per via di Successione, che di qualsivoglia Donazione invigilerà il Magistrato all' esecuzione, e scorgendovi fraudi, raccolgerà in Terminazione quelle ulteriori regole, che reputasse convenirsi. 1727. primo Marzo D. S. C. 17. c. 17.

Nascendo Donazioni in termini generali atti ad abbracciare ogni sorte de'Beni, & effetti, anco ciò, che fosse passato in dono prima della stipulazione, s' intendi sempre il tutto sottoposto all'obbligo delle 5. per cento.

Per le Carte poi sigillate, e distinte da i Testamenti tenendo occulto il beneficio, e la Persona, resta prescritta la forma, con che si assicuri il pubblico dritto. 1727. 18. Aprile T. 32. c. 125.

Rimesso al Magistrato di ordinare a'proprii Ministri la liquidazione de'Debitori con le appostazioni de'debiti sopra li Quaderni, onde poi passino al Magistrato de'Proveditori, e Tre Savii sopra gli Offizii per gli Anni devoluti, e promiscui. 1717. 7. Agosto D. S. C. 17. c.

Per que'soli benefizii, che a pubblico vantaggio faranno confluire in Cassa il 5. per cento senza essere stati in alcun tempo a lume del Magistrato, s' intenda partecipe del X. per cento sopra la summa, che entrerà, il ministro, cui spetta la Revisione, per altro non dovendo avere più che il 3. per cento, sopra i titoli, che al Magistrato fossero noti, e per incuria trascurati.

Appartenga ad ogni altro Ministro del Magistrato, ò fuori del medesimo il produrre in titolo di revisione con le condizioni suddette li debi-

li debiti occulti, e non all'Esattore di detta Rendita, nè all'altro Esattor universale, a cui si devolve dopo li 4. anni una tal incombenza. 1731. 30. Maggio T. 33. c. 140.

Per li beni costituiti in Dote dipendenti dalli Testamenti nominati nel Contratto di Nozze non vi sia obbligo d'aggravio di sorte. 1729. 7. Aprile T. 33. c. 28. t.

Sopra quanto hanno esposto li Deputati, & Aggionti alla Provision del Denaro non trovasi motivo d'innovazione circa le 5. per cento, ma siano incaricati li Savii, ed Esecutori alle Acque ad internarsi in esso grave affare, passando agli esami ordinati, e porteranno le Notizie a pubblico lume. 1731. 21. Luglio D. S. C. c.

Restano ravvivate le Terminazioni nella Materia 1700. 14. Novembre, 1714. 28. Genaro, e 1728. 15. Ottobre, perche dalli nominati in esse abbiano ad essere inalterabilmente eseguite da cadauno le respettive incombenze.

Per le liquidazioni de' Beneficii s'osservi la produzione degl'Inventarii colle formalità prescritte del giuramento per verificarsi la Realtà, & esser eseguiti gli ordini sopradetti, e stime col metodo legale de' Calcoli per l'espurgo delle facoltà, e benefizii prodotti, affine spichi il netto, sul quale deve ragguagliarsi il vero dritto delle 5. per cento.

Insorgendo vertenze trà persone egualmente soggette, debba seguire la liquidazione, e pagamento senza ritardo, e se trà persone da una parte non sospette debbano gl'Intervenienti liquidare, e depositare nel modo prescritto dalla Terminazione 1714.

Quanto resta statuito negli ultimi Decreti 1718. 25. Febraro, e 1724. 4. Maggio per li obbligati alla contribuzione debba esser inalterabilmente osservato senza riguardo ad altri antecedenti Decreti.

Le Liquidazioni, e Calcoli d'ogni genere doveranno essere stabilite sempre alla Banca con le solite, e consuete formalità. 1731. 15. Novembre D. S. C. 17. c. 161. t.

Regole prescritte per la miglior direzione del Dazio delle 5. per cento. 1731. 14, Decembre T. Inquisitoriale T. 33. c. 181. t.

Sia rinovata la prattica di formarsi gli estratti de'debitori di questa gravezza, e di mandarne gli Alfabeti a Palazzo.

Messa in vista dall' Aggiunto l'industria de Privati per deludere la pubblica intenzione, si rimettono agli Avocati Fiscali li tre punti proposti, perche raccolto il tenore delle Leggi riferiscano il prescritto, e suggeriscano l'opportuno. 1731. 22. Decembre D. S. C. 17. c. 163. t. Vedi altro 1731. 22. Gennaro ibidem c. 165.

Siano formati gli estrati de'debitori, & eseguito il prescrittosi circa gli Alfabeti.

Sarà opportuno di far seguire le appostazioni de'debiti d'avviso, e le successive esecuzioni. 1732. 6. Marzo C. 17. c. 167. t. Vid. altro del giorno stesso per Indulto concesso a' Debitori di tal natura. ibidem

dem c. 168. ed altri di 30. Aprile ibidem c. c. 175., e 20. Maggio ibidem c. 178.

Debito d'avviso dato inconsonanza delle leggi ad alcuni nomi debitori delle 5. per cento, acciò poi sia liquidata la vera summa. 1732. 10. Luglio. T. 33. c. 193. t. e 194.

Quando non sia espresso il Valore, la quantità de'Beni, e le Cause delle Cessioni, abbiano a presumersi Donazioni, e come tali soggette al Dazio, a riserva delli Capitali di Cecca, e Banco.

Circa gli altri due Punti motivati dal Decreto, resta demandata la Scrittura degli Avvocati Fiscali al Magistrato alle Acque, che unitamente al Savio Aggiunto li prenda in esame per produrre ciò, che riputerà adattato. 1732. 16. Luglio D. S. C. 17. c. 179. t.

Salve le Leggi per li Capitali grossi, & il prescritto circa il consueto termine al pagamento, sia per quello concerne la sola preservazione degl' Inventarii de' Contanti, Gioje, &c. & altri effetti sottili ridotto il periodo ad un Mese solamente.

La Valutazione delli Argenti debba calcolarsi sù le misure del prezzo corrente di Lire 11. l'oncia, per aversi poi riflesso alle alterazioni, che ne succedessero.

Per li Capitalli alle 3. per cento debba esiggersi non le cinque ma le 3. per cento, come li ridotti alle due, con le riserve, e dichiarazioni espresse in esso Decreto 1732. 22. Agosto C. 17. c. 185.

Ordini N. H. Basadonna Savio Aggionto per le 5. per cento d' Eredità, Legati, Successioni, e Donazioni in ordine a D. S. 22. Agosto decorso.

Debbano presentarsi gl'inventarii degli effetti sottili dentro il termine d'un Mese.

Sia valutato l'argento a Lire 11. l'oncia.

Li Capitali ne'pubblici Depositi della Zecca alle 3. per cento debdebbano conteggiarsi col metodo prescritto dal Decreto 1719. primo Febraro, a riserva però delle rate non pagate. 1732. 4. Settembre T. 34. c. 4. t.

Resta prescritto, che gli accrescimenti di Dote, e Contradote spontaneamente fatte da'Mariti non pattuiti ne' Contratti Nuzziali, quando non siano fatti a femine, che abbiano figli, ò figlie della persona, che benefica, ò pur figlio, figlie de' figliuoli della stessa, pagar debbano il cinque per cento;

Resta pure in conformità delli Decreti 1718., e 1724. nuovamente dichiarito, che non dovendo aversi in alcun riflesso li Decreti 1619. e 1717. nelle parti alla presente ripugnanti, sieno, e s' intendano eccettuati dalla corrisponsione delle cinque per cento li soli Maschi provenienti da' Maschi in linea di Discendenti, e parimente li Nepoti Maschi provenienti da' Maschi in linea di Collaterali, e così li Pronipoti Maschi sempre da' Maschi;

Per li

Per li Nipoti, e Pronipoti derivanti da femine beneficate da Zie Paterne, a riserva della Dote portata dalla Casa Paterna, per cui non risentiranno il peso della pubblica Gravezza, e per il di più ne siano tenuti. Simil regola per li Fratelli beneficati dalle Sorelle. 1732. 4. Ottobre D. S. C. 17. c. 192.

Le Liquidazioni, e Calcoli in ordine al Decreto 15. Novembre dell'anno passato debbano sempre essere stabiliti alla Banca con le solite, e consuete formalità, ed intervento del Savio Aggionto;

Nel caso vi fosse qualche disparità di sentimenti, doverà esser decisa col bossolo dalla pluralità de' Voti, votando anco il Savio Aggionto.

Tutte le cose dubbie, e Termini, e le Liberazioni de' Sequestri abbiano sempre a decidersi, e concedersi con previa ballottazione come sopra. 1732. 27. Novembre D. S. C. 18. c. 1.

In avvenire ne' Fideicomissi recenti in prima pianta d'instituzione posano soddisfarsi la prima rata nel tempo prescritto dalle Leggi, e gli altri due terzi in rate due di Mesi sei l'una. 1732. 19. Febraro D. S. C. 18. c.....

Li debiti, che fossero scoperti derivanti da' Testamenti, Donazioni, Successioni, e Sentenze a Legge, che non siano descritti ne' pubblici Libri del Magistrato, ò Filze, ò Registri, nè in attualità di debito, nè in prescrizione di caso, e che fossero totalmente occulti, derivanti da notizie ritratte altrove, ò perche risultassero da errori ne' conti, esposti che siano alla pubblica cognizione, s'intendino essere di vera, e real revisione da poter conseguire il Revisore le dieci per cento assegnate dalle Leggi, e le utilità provenienti dagli Atti, e descritte nella Tariffa, & abbi il Revisore l'incombenza di operare, e far seguire le liquidazioni, e pagamento.

Quando li debiti fossero ritratti da' Libri, ò Filze del Magistrato, ò per aspettative de' casi, ò per liquidazioni non fatte, conseguisca il Ministro le solite 3. per cento.

Resta però dichiarito, che non possa nè uno, nè l'altro degli Esattori produr debiti in titolo di Revisione per pretendere li dieci per cento, non dovendo ritraer profitto dalla lor negligenza, e abbandono, spettadosi ad ogni altro Ministro scoprir li debiti occulti, e produrli in titolo di Revisione.

Doverà poi aver effetto il Decreto 1724. 4. Maggio, che a' tempi proprii si devolvano li debiti agli Offizii d'Esazione da esser portato il dinaro nella Cassa alle Acque. D. S. C.

CAPO

CAPO QUARTO

ASSEGNAMENTI, E CASSE.

Magistrato Acque possi vender per via d' Incanto, ò altro modo gli parerà più utile, le Palade, Scrivanie, Carichi di Bastazi, Mesuradori da Formento, e Sazadori del Sale. 1520. 17. Settembre L. P. 1. c. 27. t.

La Carica di Pesador de' Frutti sia data dal Magistrato Acque ad un Cittadin Originario, il più offerente. 1520. 3. Ottobre L. P. 1. c. 28. t.

Li Savii alle Acque uniti con li Officiali del Dazio del Vin elegano tre Stimadori in luogo de' mancati, e tutto quello si ricaverà da tal Elezione sia disposto dal Magistrato suddetto alle Acque. 1520. 3. Novembre L. P. primo c. 30. t.

Rinoncia fatta del Carico di Masset alla Sanità, perche ne sia investito altro con l' esborso del dinaro alle Acque. 1521. 26. Aprile L. P. primo c. 31. t.

La Nodaria dell' Offizio de' Governatori dell' Entrade sii venduta, ed il Magistrato alle Acque abbia cinque per cento. 1521. 10. Febraro C. X. L. P. primo c. 17. t.

Carica del Ragionato Ducal, ed all' Uscida siano vendute al Pubblico Incanto, e li denari spesi nelle occorrenze del Magistrato. 1523. 26. Gennaro C. A. L. P. primo c. 38. t.

Il denaro ricavato delli Polesenì di Pò sia impiegato nella rimanente facitura della fondamenta di S. Trovaso, a Santa Marta, ed infaccia la Zuecca con obbligo alli Particolari possessori de' stabili, ò altro di pagare il quarto della spesa di essa fondamenta. 1535. 15. Gennaro D. S. C 2 c. 56.

Li Savii, ed Esecutori alle Acque affittino al Pubblico Incanto gli Stazii delli Burchi da Vin permanenti appresso la Fruttaria di Rialto, come pure d'altre Barche, e Burchi, che stanno in altri Luoghi pubblici, 1539. primo Settembre C. A. C. 3. c. 1.

Assegnati il Dazii del soldo per comandamento.

Soldo per ducato delle Sentenze, e Sovenzioni

Cinque per cento delle Grazie, ed Aspettative per una volta tanto

Cinque per cento de' Legati, ed Eredità, eccetto quelli di Padre, e Madre, Fratello &c. 1565. 4. Agosto D. S. C. 4. c. 68. t.

Bonificazione del progetto circa il modo proposto di fondar le Minere con risparmio della spesa, e contribuzione di dieci per cento in Pubblico. 1568. 24. Gennaro T. 4. c. 63. t.

Ordini

Ordini de' Regolatori sopra la Scrittura per l' universale direzione dell' Entrate, rilasciati agli Esecutori Acque, che pro tempore saranno. 1580. 18. Luglio D. S. C. 5. c. 49. t.

Per vigor della Parte 1584. 21. Marzo, del C. X. s' aspetta al Magistrato la Decima delle Minere C. 5. c. 70. t.

Sia fatta la spesa d'uno scrigno, e messo nell' Offizio della Cecca per essere nello stesso riposta ogni sorte di denaro dell' Offizio Acque. 1587. 30. Aprile C. A. C. 5. c. 83.

Debba il Magistrato eseguire le Regole formate da' Regolatori, facendole registrare nell' Offizio loro. 1587. 19. Giugno D. S. C. 5. c. 85. t.

Oltre le Entrade ordinarie di Ducati 9695. in luogo delli Ducati 3200., che scode al Sal, delli Ducati 800. alla Cassa del Consiglio di Dieci, e delli Ducati 1000. al Mese, che deve aver per le Lagune,

Abbia l' imposizione de' grossi 12. per Ducato delle Albergarie;

Dazio d' Instrumenti, e Testamenti di questa Città, e Dogado, delle Frutta, de' Veludi, del quarto de' Contrabandi, e delle Barette, e Cappelli;

Dalla Comunità di Chioza per restituzion d' imprestido per Anni trenta Ducati cinquecento all' anno,

Dalla detta per conto della Grassa;

Dalla detta per le due Decime soleva pagar ai Governatori;

Dall' Offizio de' Beni Inculti per Acque Pubbliche Cottimo di Londra;

Offizio delle Legne per Dazio di soldo uno per Carro;

Soldi due per lira delle Condannason, e Contrabandi di Venezia, e Dogado. 1587. 23. Settembre D. S. C. 5. c. 86.

Si dia Metodo alla Scrittura, e siano formati nuovi Libri, e ridotta l' esazione del dinaro, sì de' Dazii, come d' altre Rendite, e debitori in un sol Libro. 1594. 7. Marzo C. A. C. 6. c. 25. t., e T. 7. c. 23.

Assegnamenti d' Entrate all' Offizio Acque per le Summe, che erano ne' tempi corsi di Ducati 22541., da impiegarsi nelle spese solite, e consuete. 1595. 19. Luglio T. Proveditor in Cecca, e Regolatori dell' Entrade Pubbliche C. 6. c. 41. t., e vide 1595. 24. Luglio C. 6. c. 4., e 106. 1595. 24. detto Levato il Dazio delle Barette, e Cappelli.

Per la Brenta soldi quatro per Lettera in ogni Offizio, e Collegio. 1604. 23. Giugno D. S. C. 6. c. 119.

Prescrizioni circa la Scrittura del Magistrato. Sia istituito un Libro de' resti, ed ordine ingionto per il Quaderno de' Testamenti. 1610. 10. Luglio T. 11. c. 15.

Li denari, che si riscuotono a ragion di soldi dieci per Cao

delli Carboni, siano scritti in Cassa dalli Cassieri in Gazette, come sono scossi, e come si fa del soldo per Comandamento, e soldi 4. per Lettera. 1618. 27. Settembre D. S. C. 7. c. 72. t.

L'Esazione de' grossi per Ducato del Canal Grande sia fatta in V. C. da dispensarsi nelli pagamenti agli Operarii, che escavano detto Canale. 1619. 5. Giugno D. S. C. 7. c. 94. t.

Non possano girarsi Mandati, se non vi sarà la Ricevuta da dietro di chi averà riscosso il denaro. 1623. 10. Aprile T. 13. c. 71.

Assegnamento del Dazio dell'Acqua Vita. 1629. 27. Decembre D. S. C. 8. c. 22.

Li denari esistenti nella Cassa del presente Magistrato siano valutati giusto la Parte del Senato, cioè li Scudi a Lire 9:6., e li Ducatoni a Lire 8:15., e dato debito del danno delle Valute alla Ser. Signoria. 1635. 2. Aprile T. 15. c. 43. t., e 1635. 14. Maggio c. 46.

Debbano regolarsi le Casse al corso delle Valute giusto la Parte del Senato etiam quella de' Consorzii. 1635. 8. Maggio T. 15. c. 49.

Ducati 404. all'anno del Dazio delle Carte da Gioco. 1635. 25. Settembre D. S. C. 8. c. 2.

Incarico alli Magistrati Acque, e sopra Denari di prender lume del Numero, e qualità degli Offizii vacanti non ricercati, e di ponderare le Gravezze de' medesimi col confronto dell' Utilità, che si possono cavare, e dicano i loro sensi sopra il punto di alleviamento d' Annata, Decima, ò altre Gravezze, che stimassero ragionevoli per facilitare il concorso alle dimande di essi Offizii. 1636. 10. Maggio D. S. C. 8. c. 7. t.

Non abbi a girarsi Mandato da Cassa a Cassa, se lo stesso non sarà sottoscritto oltre delli due Savii, anco da quell'Esecutore, che sarà alla Cassa, e riceverà il denaro. 1637. 3. Decembre T. 15. c. 110. t.

Ducati mille alla settimana dalla Cecca, da esser balottato il Mandato ogni Venerdì come le Polize dell' Arsenale, rimanendo ritrattato l'assegnamento de 18. Maggio 1638. 1640. 24. Ottobre D. S. C. 8. c. 40.

Non possa esser impiegato dal Cassier in altro il denaro, che viene di settimana in settimana esborsato dal Depositario in Cecca giusto Decreto, se non ne' Mandati dell'Escavazione di Laguna. 1644. 16. Novembre T. 16. c. 106.

Non siano pagati Mandati, se non alli nomi descritti nel Mandato stesso, e ciò per ovviarne le Vendite sotto qualunque titolo, ò pretesto. 1644. 22. Novembre T. 16. c. 107.

Comissione al Depositario in Zecca di pagar ogni settimana le Polizze degli Operarii, che saranno esibite dal Magistrato alle Acque, con la ballotazione però del Collegio, come si prattica per l' Arsenale. 1649. 11. Giugno D. S. C. 8. c. 112.

Ne'

Ne'Magistrati d'Esazione al serrar del Banco li Cassieri con li Ministri vedino il Credito, e così nell'aprirsi del medesimo. 1649. 8. Febraro D. S. C. 8. c. 119. t.

Lo scontro debba tener Dita separata de' Contadi da quella di Banco. 1649. 10. Febraro T. 17. c. 51.

Comissione al Depositario in Zecca di pagare in avvenire li Mandati delle Acque a norma della Parte 11. Giugno 1649., esborsando pure a conto del debito vecchio a parte a parte il denaro;

Obbligo ingionto al Magistrato de'Tre Savii sopra gli Offizii d'esborsare di tempo in tempo al Magistrato alle Acque la porzione del dinaro, che riscuote di ragione del medesimo.

Comissione al Capitanio di Verona, e Successori di spedire a parte il dinaro di ragion d'Annate spettante al detto Magistrato. 1650. 15. Ottobre D. S. C. 8. c. 126.

Debbano li Ministri di quattro in quattro Mesi portar alla Banca le Fedi del saldo delle Casse, e Cassette de' Consorzii, da esser dette Fedi tenute in Filza separata dal Nodaro. 1652. 24. Decembre T. 17. c. 193.

Non si possa scriver ne' pubblici Giornali dopo che sono gli Esecutori usciti dal Magistrato in pena di Ducati mille. 1652. 12. Gennaro T. 17. c. 144.

Sia dallo Scontro tenuta Dita distinta d'ogn'uno degli Edifizii, e non in Dita di Escavazione generale per ovviare le Confusioni. 1654. 6. Luglio T. 18. c. 14. t.

Dalla Cassa col don ai Governatori dell'Entrade Ducati 3000. B. V. alla settimana per gli Edifizii. 1654. 23. Luglio D. S. C. 8. c. 152.

Destinati due Appuntadori per incontrar la Scrittura. 1654. 22. Luglio D. S. C. 8. c. 153.

Il denaro, che provenirà in Cassa del Magistrato tanto de'Dazii, che per qualunque materia, passar tutto debba in Cassa d'Esazione, e da questa poi venga contribuito alle altre Casse secondo li bisogni. 1654. 27. Ottobre T. 18. c. 41. t.

Resti decretata la Benintrada d'Offizii, indagandosi perche sia stata ommessa. 1655. 9. Ottobre D. S. C. 8. c. 170.

Incarico alli Savii, ed Esecutori Acque, e Magistrato alle Legne di conferire assieme l'affare del Dazio del soldo, e soldi 2. sopra le Legne, assegnato al detto Magistrato alle Acque, osservando le Leggi in tal materia;

Debbano unitamente stabilire quelle regole, e Terminazioni, che conosceranno poter valere per cautelare l'esazione de' Dazii predetti;

Con avvertenza, che le Legne ligate non crescano di prezzo;

Dovendo accompagnare con loro Scrittura nel Collegio le Terminazioni, che stabilissero, per l'approbazione. 1657. 19. Maggio D. S. C. 8. c 196. t.

Gli assegnamenti destinati per la Cassa di Laguna non possano esser deposti in altro, che per le Operazioni di Laguna, e così quelli de' Lidi. *1660.* 25. Agosto T. *19.* c. 142. t.

Non debba esser girata dallo Scontro, ò altri Partita in Banco senza che vi sia l'assistenza del N. H. Esecutor Cassier. *1660.* *26.* Agosto T. *19.* c. 143. t.

Per le notificazioni, che in avvenire si faranno nell' Offizio dell' Esaminador, siano tenuti li particolari pagare soldi dieci per cadauna, oltre quello, che per legge si paga, quali siano applicati al Magistrato Acque per le occorenze de' Lidi. *1661.* 22. Aprile D. S. C. *9.* c. *69.* t., e *1666.* 12. Giugno...

Per la regolazione di Piave assegno di sei per cento di tutto il dinaro capiterà in pubblico in questa Città, e T. F. *1661.* *9.* Novembre D. S. C. *9.* c. 85. t., e *1661.* 22. Gennaro, e *1663.* *26.* Decembre, e *1663.* *9.* Febraro, e *1669.* 22. Febraro.

Continuando l'esazione del Dazio di *6.* per cento debba anco l' Offizio della Doana da Terra corrispondere allo stesso Magistrato alle Acque Ducati 3000. alla settimana con le condizioni, che nel Decreto di 13. Decembre *1659.* sono state espresse. *1661.* 21. Gennaro D. S. C. *9.* c. *91.*

Assegnamento al Magistrato Acque di Ducati 4000. per la restaurazione de' Lidi;

Ed un quarto del Taglion perso da esser pagato da tutti quelli, che sono stati ultimamente tansati con il Don di dieci per cento a chiunque pagherà entro il termine prescritto, e 20. di pena a quelli, che ometessero. *1662.* 15. Marzo D. S. C. *9.* c. *98.* t.

Il Ragionato del Collegio sii obbligato a presentar nel medesimo copia della Fede, che da esso viene cadaun Mese fatta al C. X. delli difetti, che scuopre in cadauna Cassa, esponendo, se sia rimasta difettiva la Scrittura, e per quali cause. *1662.* 12. Agosto D. S. C. *9.* c. 120. t.

Dall'Offizio delle Legne sia di Mese in Mese corrisposto al Magistrato Acque tutto il dinaro, che di ragione di quel Dazio si riscuoterà. *1663.* 27. Decembre D. S. C. *9.* c. 15*9.*

Comissione alli Cassieri degli Offizii di questa Città di contar prontamente in Cassa del Magistrato Acque li *6.* per cento del danaro anderà pervenendo nelle Casse loro. *1663.* 19. Gennaro D. S. C. *9.* c. 15*9.* t.

Il Magistrato de' Tre Savii sopra gli Offizii del denaro della Cassa di Decime, e li Governatori dell' Entrade della Cassa con pena, debbano contar ogni settimana Ducati cento B. V. per cadauno d' essi al Magistrato alle Acque per esser questi impiegati nell' Escavazione Generale. *1663.* *9.* Febraro D. S. C. *9.* c. *161.* t.

Dall' Offizio della Giustizia nova Ducati 12000. all' anno. *1664.* *29.* Marzo D. S. C. *9.* c. 168.

Incari-

Incarico alli Presidenti Deputati alle Vendite d' ordinare, che a tenore de' pubblici Decreti sia supplito, sì che l' investita della Carica nominata sia in ragione di 20. per cento, altrimenti s' intendi la Vendita annullata;

Sia approvata la corrisponsione delli soldi dieci per boletta assignati al Magistrato alle Acque. *1664.* 10. Maggio D. S. C. *9.* c. 184.

Debba tenersi Cassa separata della B. V. dalla V. C., e così la Dita di Banco.

Cassa parimente distinta de' soldi per Lira da esser portati al Proveditor ai Prò;

Non debbano confondersi le Casse, valendosi del dinaro d' una per l' altra, se non con Terminazione per grave urgenza;

Li Mandati siano registrati prima del loro pagamento;

Siano girati per Cassa li soldi tre, che si trattengono per ogni Mandato, e distribuiti uno a' Proveditori di Comun, altro per il Registro de' Mandati, ed altro per risarcimento di spese delle stampe;

Dal Corpo del Capitale non possano estraersi pene, e il dinaro delle Condanne sia girato per Cassa;

Una delle Chiavi dello Scrigno stia appresso del Cassier, e l' altra appresso del Contador;

Non sia dato debito agli Appaltadori, che di quanto sarà loro esborsato, dovendo li Proti dichiarire il Credito, e l' Opera, e quello a' medesimi sarà trattenuto;

Terminate l' Opere dagli Appaltadori d' esse debbano darle in nota, perche nel termine di giorni 15. siano incontrate per il Laudo. *1664.* 20. Giugno D. S. C. *9.* c. 181. t.

Dalla Cassa del Proveditor agli Ori, ed Argenti per Vendite d' Offizii Ducati 3000. *1665.* 15. Maggio D. S. C. 10. c. 12., ed altro *1666.* primo Febraro ibidem c. 41.

Della ragione di quattro Decime Ducati 12000. *1665.* 18. Luglio D. S. C. 10. c. 15. t.

Sia riscosso dai Deputati alle Minere il dinaro con obbligo di passarlo di 4. in 4. Mesi in Cassa alle Acque per l' escavazione della Laguna. *1666.* 24. Luglio C. X. C. 10. c. 142. t., e 143. t.

Il dinaro di sopravanzo del Dazio de' Cappelli per gl' Edifizii. *1667.* 12. Marzo D. S. C. 10. c. 43.

Del dinaro, che capiterà in Cassa alla Milizia da Mar per Vendite de' Traghetti due terzi per l' occorrenza de' Lidi. *1667.* 21. Maggio D. S. C. 10. c. 46.

Per l' espedizioni al Proveditor Generale Corner sia dalla Cassa del Magistrato alle Acque fatto passare al Proveditor agli Ori, ed Argenti per pagar Milizie. *1668.* 27. Febraro D. S. C. 10. c. *86.* t.

Affine di levare ogni confusione, e disordine, che potesse insorgere

gere, tutti li pagamenti verranno fatti nel Magistrato, debbano ridursi in Moneta corrente;

Come pure l'affitanze de' Dazii siano deliberate a Moneta corrente, esprimendolo nelle Polize d'Incanto, dovendo formarsi de coetero una una sola Scrittura in Moneta corrente. 1669. 3. Febraro T. 22. c. 157. t., e 168. 26. Settembre t. C. 11. c. 159.

Li Rettori di T. F. faccino passare al Magistrato alle Acque l'assegnamento delle sei per cento, dovendo il Magistrato stesso di tempo in tempo portare le notizie al Senato per la summa prefissa di Ducati 100000. 1670. 29. Marzo D. S. C. 10. c. 107. t.

Confirmate le riscossioni del Dazio delle Legne, Uscida, Messetaria, Beni inculti, ed Albergarie. 1670. 3. Maggio D. S. C. 10. c. 110. t.

Sia comesso al Depositario in Cecca di far passare Ducati 1500. al Mese in Cassa del Magistrato alle Acque per l'Escavazione di Laguna. 1670. 3. Maggio D. S. C. 10. c. 110. t.

Debbano consignarsi altri Ducati 12000. dalla Cassa di Piave a quella del Depositario in Cecca. 1670. 20. Decembre D. S. C. 10. c. 128 t.

Entrata delle Pesche, e Terre dei Forti a Malamocco per il bisogno de' Lidi netta dall'obbligo, che tiene. 1671. 21. Marzo D. S. C. 10. c. 137.

Siano passati li denari dalla Cassa d'Esazion in quella de' Lidi delle nature destinate, acciò con la prontezza possa ricever il pubblico interesse vantaggio nell'opere. 1671. 18. Aprile T. 23. c. 7. t.

Per l'Edifizio Rossini Ducati 1000. al Mese. 1671. 5. Settembre, e 1672. 3. Novembre.

Dalla Camera di Bergamo Ducati 1000. al Mese per l'Edifizio Rossini. 1671. 26. Settembre D. S. C. 10. c. 185., ed altro 1673. 23. Settembre C. 11. c. 4. per altri Ducati 1000. al detto Edifizio, e Ducati 1000. dalla Camera di Vicenza al Mese per gli altri Edifizii.

Restino assignati per il bisogno del Magistrato alle Acque dalla Camera di Vicenza Ducati 12000. annui, e dalla Giustizia Nova Ducati 6000. 1672. 23. Settembre D. S. C. 11. c. 4.

Le riscossioni del dinaro delle Casse debbano dal Contadore descriversi in un Libro bollato, e cartato con distinzione di cadauna Cassa. 1672. 19. Decembre T. 28. c. 84.

Si rinovino gl'incarichi a' Rettori di T. F., acciò confluiscano prontamente nella Cassa del Magistraro alle Acque le sei per cento fissate per li urgenti lavori in Laguna. 1675. 21. Agosto D. S. C. 11. c. 34. t.

Assegnamenti per la Laguna in Cassa d'Escavazione estraordinaria in summa di Ducati 42000. annui ripartiti per le Camere di T. F. e Ma-

e Magiſtrati della Città. 1676. 20. Febraro T. 23. c. 198. t.

Il tratto delle Vendite de' Beni Invenduti in Pò, Caurle, e Sant' Eraſmo, e l'annua Rendita della Peſca dell' Alveo Vecchio di Piave reſti aſſegnata alla Caſſa d'Eſcavazione eſtraordinaria. 1677. 10. Marzo D. S. C. 11. c. 58.

Non poſſa in avvenire darſi dinaro, far grazia, alienar, donar, e per qual ſi ſia altra cauſa rilaſciar Beni, ò danari pubblici, ſe la Parte non averà ſortito nel Collegio li quattro quinti delle Balotte, e lo ſteſſo numero nel Senato congregato da 150. in sù. 1678. 17. Maggio D. S. C. 11. c. 93.

Non ſi facciano pagamenti ad alcuno, ſe non vi ſarà prima il Mandato da Caſſa a Caſſa, che l'ordini;

Debba farſi il fondo delle Caſſe giornalmente, e riposto in Scrigno il dinaro, e ſia girato con Mandato ſottoſcritto da due Savii con eſpreſſione della ſumma, ed a chi, e non altrimente;

Il Contador ſia obbligato far nota del dinaro, che eſiggerà in Libro a colti, ſpiegando l'anno, meſe, giorno, quantità, e valute, e di qual ragione;

Rilaſcierà Bolettino a ſtampa numerato con dette dichiarazioni a quelli, che faranno pagamenti, a norma delle quali ſeguiranno li giri dello Scontro,

Doverà eſſo Contador regiſtrare all' incontro il Credito del dinaro, che anderà pagando, e reſti obbligato di produrre ogni mattina alla Banca il foglio dello ſcoſſo, e ſpeſo nel giorno antecedente;

Tutto il dinaro riſcoſſo ſi giri in Caſſa d'Eſazione;

Lo Scontro ſia tenuto a riferire ogni Lunedì ſino a qual giorno ſarà poſta la Scrittura nei Giornali, e Quaderni, e preſentar di Meſe in Meſe il riſtretto delle Caſſe per li proprii incontri. 1681. 12. Settembre T. 24. c. 237.

Sia perfezionato il libro de' Reſti introdotto dall' Inquiſitor Bernardo. 1681. 16. Gennaro D. S. C. 11. c. 162., e 21. detto T. 25. c. 33.

Siano fatti paſſare Ducati centomille dalla Caſſa dell' Eſcavazione eſtraordinaria di Laguna in quella del Conſervator del Depoſito in Cecca. 1683. 29. Maggio D. S. C. 12. c. 7.

Formi il Ragionato deputato la Reviſione de' Mandati pagati di Laguna, Lidi, e Fiumi. 1683. 3. Agoſto T. 25. c. 119. t.

Non poſſa eſſer riſcoſſo dinaro dalle Camere di T. F., che in ſoli Ducati giuſto la Parte 1681. 28. Giugno, reſtando proibito il riſcuotere Monete minute di da dodeci, da dieci, &c. 1683. 18. Settembre D. S. C. 12. c. 12. t.

Il denaro, che ſi riſcuoterà dalle nuove Porte del Sile, ſia girato in Caſſa d'Eſazione. 1683. 17. Decembre T. 25. c. 130.

Calcolo, ſive bilanzo degli aſſegnamenti di tutte le Caſſe, e metodo

todo della loro disposiziooe, nè possano esser fatti lavori di più di quello importa l'assegnamento. 1684. 26. Settembre T. 25. c. 183.

Dal Magistrato de'Tre Savii sopra Offizii siano fatti vedere li Libri a' Ministri alle Acque per riconoscere quello sia stato scosso di ragione dello stesso, e girata la Scrittura, e fatto passare il dinaro nella Cassa del Magistrato suddetto giusto il Decreto 1653. 4. Settembre 1685 25. Marzo D. S. C. 12. c. 46. t.

Si eseguisca in tutte le sue parti la Terminazione, che non debbano farsi pagamenti de' Mandati levati avanti il presente giorno, ma questi siano sodisfatti col dinaro de'crediti, che s'esiggeranno da' Debitori maturati per avanti, in pena a' Ministri &c. 1685. 6. Settembre T. 26. c. 2 4.

Debbano esser portate tutte le Monete d'oro, che si riscuoteranno in esso Magistrato, all'Offizio del Proveditor agli Ori in Cecca per averne il concambio in Monete d'Argento. 1687. 26. Aprile D. S. C. 12. c. 121.

Regole circa gli asegnamenti, e distribuzioni del dinaro, cioè per Lidi Ducati 20135., per Laguna Ducati 30000., e per Fiumare Ducati 5500., Non potendo eser levata poliza d'Incanto, ne deliberarsi Lavori di più dell'asegnamento prescritto, ed accadendo qualche estraordinario bisogno, debba ricorrersi all'Eccellentissimo Senato, onde s'ottenga vantaggio nell'operazioni col soldo pronto.

Debbano li Crediti, che si trovasero levati eser adempiti con la quarta parte delle Rendite suddette di quatro in quatro Mesi a soldo per Lira. 1690. 13. Febraro T. 27. c. 47.

Approvazione della suddetta. 1691. primo Marzo D. S. C. 13. c. 22.

Sia da'Magistrati d'Esazione, che riscuotesero dinaro destinato a quello delle Acque, fatto pasare lo steso di tempo in tempo nel Magistrato medesimo in ordine anco a'precedenti Decreti in pena a' Ministri &c. 1691. 17. Marzo D. S. C. 13. c. 33. t.

Si risarcisca da' Ministri il dinaro, che in titolo di recognizione avesero conseguito dal Magistrato senza l'approvazione del Senato giusto la Revisione de'Scansadori, 1691. 10. Novembre D. S. C. 13. c. 111.

Sopra la Scrittura de' Scansadori debba il Coadjutore risarcire la Casa di Ducati 480. ricevuti in più tempi in forma di recognizione senza pubblica permissione. Lo steso pure faccia il Fiscale;

Agli Appontadori sia aggionto il Carico di riferire in consonanza. 1691. 10. Novembre D. S C. 13. c. 111. ed altro 1692. 21. Febraro ibidem c. 77. t.

Venendo da' Capi dell'Ecceleso pratticata Revisione delle Case, non sia dall' Avogador Deputato posto in alcuna considerazione, nè bonificato alcun pagamento senza li fondamenti de' Mandati sottoscrit-

toſcritti da' Giudici, nè abbonati gli esborſi, che non foſsero deſcritti ne' Libri de' Contadori, nè calcolato denaro, che non ſi ritrovaſse in Scrigno. 1692. 11. Febraro D. S. C. 13. c. 80.

Regole ſtabilite dall' Eccelſo C. di X. intorno le Caſse, ed obblighi ingionti a' Miniſtri per la miglior direzione, e cautela. 1692. 11. Febraro C. X. C. 13. c. 80.

Sia rimeſso al Magiſtrato lo ſtabilire in conformità del ſolito quel moderato aſsegnamento per una volta tanto, che crederà conveniente al Quadernier, Scontro, e Contador, per la Eſazione de' groſſi per Ducato. 1693. 15. Aprile D. S. C. 13. c. 86.

Sia ſoſtituito alle Rendite annuali delle Porte, e Palade, la Vendita delle quali reſta appogiata a' Deputati alla Proviſion del dinaro, alltettanta ſumma annuale del Dazio della Graſsa, e non ſupplendo queſto, debba ſoſtituirſi quello delle Beccarie. 1693. 16. Luglio D. S. C. 13. c. 90. Approbata in M. C.

Eſsendo ſtate levate le Rendite delle Porte, e Palade per la ſumma annuale di Ducati 4521., ed aſsegnati in ſuo luogo l' Offizio della Graſsa, e Beccarie, debba lo Scontro del Magiſtrato farne li giri della giuſta quantità a cadauna delle Caſse ſpettante. 1694. 26. Maggio T. 27. c. 230.

Reſtino ſottoſcritti da' Caſſieri gli esborſi, che vengono fatti, altrimenti s'intendino nulli. 1694. 14. Agoſto T. 28. c. 37. ed altra 1696. 14. Agoſto ibidem C. 37.

Debbano regolarſi li debiti appoſtati a' Monaſterii per li groſſi per Ducato. 1695. 26. Novembre D. S. C. 13. c. 131. t.

Non poſſino pagarſi Mandati di Credito di qual ſi ſia natura, ſenza particolar Mandato da Caſsa a Caſsa. 1696. 31. Luglio T. 28. c. 33.

Li N. N. H. H. Caſſieri, e Miniſtri di Caſsa non ſi partino dalla Città ſenza licenza del Collegio con li quattro quinti in pena &c. 1696. 27. Settembre D. S. C. 13. c. 182.

Inerendo alla Terminazione 1690. non poſsano eſser levati Mandati di Credito, nè Polize d' Incanto per più di quello importano gli aſsegnamenti ſtabiliti con Terminazione 1684. a cadauna Caſsa;

E per quelli levati ſino al preſente ne ſia fatta la ſodisfazione col quarto eſtratto delli detti aſsegnamenti a ſoldo per Lira diſtribuito. 1697. 13. Febraro T. 28. c. 75.

Invalſi molti abuſi nella materia delle Caſse, ſiano in avvenire eſeguite le Terminazioni in tal propoſito. 1698. 28. Maggio T. 28. c. 89.

Debba lo Scontro tener un Libro a Colti de' Lidi, Laguna, e Fiumi, dovendo in queſti formare debitore cadaun nome d' Appaltadori per riſcontro de' Mandati levati da' Proti per li pagamenti da farſi. 1700. 3. Marzo T. 28. c. 150.

Sia girato in Casfa d'Esfazione tutto il dinaro, e da quella con Mandati da Casfa a Casfa in ordine alla Terminazione 1654. somministrato alle altre Casfe. 1701. 16. Settembre Terminazion Scansadori, ed Inquisitor C. 14. c. 62.

Debbano portarsi le Decime, e soldi per Lira alli Magistrati, cui spettano. 1703. 3. Marzo D. S. C. 14. c. 92. t.

Posfa il N. H. s. Giacomo Foscarini supplire, e scrivere in loco del Fratello Esecutor attuale, restando obbligati insolidum. 1704. 13. Agosto D. S. C. 14. c. 165.

Li N. N. H. H. Esecutori possino far scrivere le partite de' grossi per Ducato d'altra mano, restando a loro carico di sottoscrivere a facciata per facciata. 1705. 30. Luglio D. S. C. 14. c. 124. t.

Approvazione delle Terminazioni segnate A. B. C. D. formate dal N. H. s. Vicenzo Grimani Inquisitor in proposito della Benintrada d'Offizii, Casfa d'Esazione, Dazio del soldo per Ducato, e Debitori. 1706. 22. Aprile D. S. C. 14. c. 138. t.

Li pagamenti, che in avvenire si faranno da' Magistrati abbino ad esser con dinaro in Moneta corrente, girandosi l'aggio a Credito della Ser. Signoria. 1707. 19. Marzo D. S. C. 14. c. 149.

Il dinaro si esigge delle Gravezze de' grossi per Ducato d'affitti debba esser girato dalla Casfa d'Esazion in quella de' Lidi, e non in altre Casfe. 1707. 7. Aprile T. 29. c. 17.

Restino licenziate le suppliche de' Ministri circa il pagamento de' loro Salari in Moneta curta, dovendo esiggerlo in Moneta al corrente valore. 1707. 12. Maggio D. S. C. 14. c. 155.

Non posfa seguire alcun pagamento in Monete minute, ma nel modo prescritto. 1709. 4. Aprile D. S. C. 15. c. 1. t.

Li Crediti Vecchi, quali s' intendino dall' anno 1700. in sù, non possino esser pagati con altro denaro, che delle riscossioni s' anderanno facendo da' Debitori di sopra l'anno suddetto 1709. 3. Agosto T. 29. c. 93. t.

Per il Credito, che tiene la Casfa della Laguna al Magistrato delle Minere per conto delle Decime, che solevano confluirvi, siano ricercati li Capi del C. X., a devenire col loro Consiglio a quelle deliberazioni, che crederanno addattate al pubblico servizio. 1710. 10. Maggio D. S. C. 15. c.

Regole circa la Scrittura delle Casfe dell' Inquisitor Zusto per la loro buona condotta. 1710. 4. Agosto T. 29. c. 130. ed altra 1714. 19. Aprile T. 30. c. 6.

Seguito Appalto di qualunque sorte si dia la Copia da chi spetta allo Scontro, quale debba piantare le dite per il debito, e credito de' Conduttori;

Contador rilasci a quelli, che faranno esborsi, il bolettino a stampa numerato, e sottoscritto dal Cassier;

Sia

Sia tenuta dita a parte delli ſoldi per Lira, e di Meſe in Meſe portati alli Proveditori, dovendo il Quadernier, ed Appontador riferire, ſe ciò venga adempito;

Doverà di Meſe in Meſe eſſer girato lo ſcoſſo dal Contador de' ſoldi tre per ogni Mandato;

Ogni volta verrà fatto alcun depoſito, debba il Contador darne conto al Caſſier, tenendone Caſſa a parte. 1710. 8. Agoſto T. 29. c. 136. t.

Sia in eſecuzione del Decreto 1709. 20. Settembre da' Magiſtrati fatto paſſare in Caſſa del Conſervator del Depoſito quanto di ragione dell'aggio di Valute foſſe rimaſto in Caſſa da continuarſi riguardo a' pagamenti in avvenire. 1710. 10. Gennaro D. S. C. 15. c. 36.

Non poſſa da' Miniſtri, cui ſpetta eſſer riſcoſſo, nè girato Capitale di ſorte da' debitori caduti in pena ſenza eſſer girata a ragguaglio del Capitale la pena ſteſſa. 1711. 12. Genaro T. 29. c. 195. t.

Il denaro ſi riſcuoterà de' groſſi per Ducato delle ſpiaggie del Canal Grande, non debba eſſer diſpoſto, ſe non all' Appaltadore dell' eſcavazione delle medeſime. 1712. 19. Aprile T. 29. c. 206. t.

Scoperto dal Ragionato l' intacco del Contador paſsato de' prò riſcoſſi dall' Offizio del Dazio del Vin per conto della Comunità di Chioza, debba il medeſimo eſser formato debitore per il pubblico riſarcimento. 1712. 30. Maggio T. 29. c. 413. t.

Sopra la Scrittura de' Scanſadori toccante le ſpeſe, e de' Viaggi, e del dinaro delle Cariche ſcanſate, che doverà paſsare in Caſsa di ſcanſazione, ſpiegaſi la pubblica volontà, che in ogni ſopraluoco d'uno de' N. N. H. H. Eſecutori non poſsa eccedere la ſpeſa per qualunque motivo la miſura di Ducati 12. al giorno, ed occorendo unirſi due Eſecutori, ò tutto il Magiſtrato, ò parte del medeſimo ſia balottata la poliza delle ſpeſe;

Quanto al dinaro conſunto dal Magiſtrato per le occorſe eſiggenze, ſarà incombenza dei Deputati di provederlo de' neccesſarii aſsegni, acciò poſsa eſso dinaro capitare in quella Caſsa. 1714. 7. Luglio D. S. C. 15. c. 68. t.

Alli Miniſtri debba in avvenire corriſponderſi i loro Salarii, ed Utilità in Valuta al corſo della Piazza, ed il ſopraggio di tali pagamenti doverà eſser girato in Caſsa eſtraordinaria. 1715. 14. Settembre D. S. C. 15. c. 84. t.

Regole varie ſtabilite per la Scrittura, ed incombenze de' Miniſtri, e circa il maneggio delle Caſse. 1716. 15. Luglio T. 30. c. 99. t.

Altre preſcrizioni circa dette Caſse da oſservarſi. 1716. 22. Settembre T. 30. c. 109.

Siano tenute dal Caſſier del Magiſtrato pro tempore le Chiavi dello Scrigno per il denaro delli 4. Conſorzii ſoggetti al Magiſtrato all' Adice. 1718. 22. Aprile D. S. C. 15. c. 133.

Le Partite di Banco ſiano girate al Proveditor agli Ori, ed Argenti per riceverne il Concambio in Valuta di Cecchini al limite pari. 1718. 28. Maggio C. D. S. 15. c. 135.

Tenga la Scrittura dei 4. Conſorzii ſottopoſti all' Adice il Caſſier pro tempore del Magiſtrato, e doveranno ſervire alle occorenze li Miniſtri di quello all' Adice. 1718. 13. Agoſto D. S. C. 15. c. 135. Vide D. S. a c. 138. t.

Reſta in avvenire levato l' obbligo a' Magiſtrati del Concambio della Partita di Banco con Zechini, e ſia permeſso a' Magiſtrati di diſponere nei pagamenti alla lunga la Partita ſino alla ſola miſura del conto;

Doveranno far paſsar il ſopraggio al Proveditor agli Ori, ed Argenti per eſser diſpoſto dalla pubblica volontà. 1721. 13. Decembre D. S. C. 16. c. 43.

Reſta incaricato il Magiſtrato di riferire la natura, e qualità de' debiti, con li nomi de' Debitori da dieci anni in quà, e rappreſentare di due in due Meſi gli effetti dell' eſecuzioni. 1721. 21. Febraro D. S. C. 16. c. 48.

Sia permeſso far concambio col Proveditor agli Ori della Partita di Banco per li pagamenti agli Operarii. 1722. 3. Ottobre D. S. C. 16. c. 85.

La Partita di Banco debba paſsarſi al Proveditor agli Ori in Cecca per riceverne il concambio in nuove Monete. 1722. 16. Genaro D. S. C. 16. c. 90.

Si proſeguiſcano le riſcoſſioni de' debitori, e produca il Magiſtrato la nota de' medeſimi da anni dieci in quà con diſtinzione a nome per nome, quantità, e ſua natura;

Li deputati alla Proviſion del Dinaro portino la relazione dell' operato in eſecuzione del Decreto 19. Decembre paſsato per poner in bilanzo le Caſse del Magiſtrato. 1723. 20. Maggio D. S. C. 16. c. 106.

Prima di darſi l' ultima mano alle diſpoſizioni del Magiſtrato de' Deputati per la diſtribuzione delle Rendite del Magiſtrato alle Acque, per provedere le 4. Caſse in eſso eſiſtenti de Ducati 49378. compreſi Ducati 22514. di rendita naturale, ſi conoſce opportuno di prender anco in eſame la Caſsa eſtraordinaria per le occorrenze pur troppo ſtringenti di Laguna;

Sarà però parte del Magiſtrato di ſollecitare da' Debitori le riſcoſſioni, eleggendo uno de' Savii in Inquiſitor, come fù già decretato. 1723. 19. Giugno D. S. C. 16. c. 111.

Per effettuare queſta pubblica intenzione, ſuggeriſcono li Deputati le aſsegnazioni dei ſopravanzi de' Campatici, e Tanſa per Ducati 6000. dalla Camera di Vicenza Ducati 4863. da quella di Breſcia, e Ducati 6000. dall' Offizio ſopra Camere, viene con queſti, uniti

alli

alli Ducati 22514. degli assegnamenti naturali, formata la summa di Ducati 49440.

Di questi ne restano fissati alla Cassa de' Lidi	D. 24000.
Alla Laguna	D. 16000.
All' Esazione	D. 5440.
ed alla Brenta	D. 4060.
	D. 49440.

Quali restano vincolati alle suddette Casse per le loro giornaliere occorrenze, nè possano in minima parte disponersi in pagamento de' debitori Vecchi, fissata già per questi la summa di Ducati 5000. da esser ripartiti a soldo per Lira;

Tutto il di più, che si esiggesse delli Ducati 9000. delle cinque per cento, resti destinato per la Cassa estraordinaria. 1723. 4. Settembre D. S. C. 16. c. 118.

Riparto alle Casse del Magistrato delli Ducati 49440., e per li Debitori Vecchi Ducati 5000. dalla Camera di Brescia da esser compartiti a soldo per Lira;

Il di più, che entrasse nella Cassa suddetta oltre gli assegnamenti prefissi, sia vincolato alla Cassa estraordinaria in pena a' Ministri. 1723. 18. Settembre D. S. C. 16., e T. Deputati di 28. detto c. 122.

Sopra la riferta de' disordini ritrovati dall' Appuntadore del Magistrato de' Regolatori alla Scrittura restano prescritte le regole;

Che il denaro del Dazio d' Istrumenti, e Testamenti passi per Cassa, e non per scarsella giusto a' precedenti Decreti;

S'approva il pagamento fatto alla Persona, che s' impiega nel Registro de' Materiali, e sia formata Terminazione da esser approvata;

S'annuisce pure ad altro pagamento fatto dal Magistrato al Quadernier per una volta tanto per l' impianto del Libro d' aggiustamenti attesa la facoltà concessagli, con li riguardi però sempre, che in simili casi deve avere della maggior Economia possibile;

Per lo disordine della Scrittura posta ne' Giornali da altra mano, doverà il Magistrato contraporvi li più pesati compensi, devenendo al levo delle pene cominate dalle Leggi;

Provenuto l' origine de' disordini dal non pratticarsi l' appuntadure di quattro in quattro Mesi, sarà della vigilanza de' Regolatori fare, che siano pontualmente eseguite;

Resta incaricato l' Appuntadore di produr copia delle sue relazioni anco al Magistrato alle Acque;

Coreggerà il Magistrato de' Regolatori quei Ministri, che pagassero li Salarii senza le Fedi prescritte, come pure quelli, che non facessero passare il denaro per Decime, Sapraggi, e soldi per Lira a' Magistrati competenti. 1723. 14. Ottobre D. S. C. 16. c. 126.

S'approvano gli ordini rilasciati a' Ministri, perche debbano riscuo-

ſcuotere il Dazio d' Iſtrumenti, e Teſtamenti per Caſſa;

Come pure, che di quattro in quatro Meſi dagli Appontadori ſiano portate le loro relazioni;

Per il regiſtro de' Materiali, e loro conſegne devenirà il Magiſtrato all'elezione di Perſona d'abilità, e ſufficienza con l'aſſegnamento ridotto alli Ducati 8. al Meſe. 1723. 16. Decembre D. S. C. 16. c. 137.

Stante l'equivoco preſo nella Terminazione de' Deputati per Aſſegnamenti fatti alla Caſſa de' Lidi, reſti aſſegnata la contribuzione di Ducati 1000. all'anno del Dazio dell' oſſo di Balena. 1724. 22. Marzo D. S. C. 16. c. 146.

Correndo l'abuſo, che oltre gli aſſegnamenti fiſsati con la Terminazione de' Deputati 1723. 28. Settembre ne vadan altri confluendo nel Magiſtrato

Reſta comeſso a' Regolatori, che liquidar debbano gli ultimi aſsegnamenti, dandone notizia a' Magiſttati reſpettivamente, acciò più non ſegua ſimile inconveniente;

Per il difetto di non portarſi dal Magiſtrato alle Acque il danaro per Decime, Aggi, e ſoldi per Lira agli Officii deſtinati, doverà rilaſciare a' Miniſtri gli ordini più riſoluti, acciò reſti eſeguita la pubblica volontà. 1724. 27. Luglio D. S. C. 16. c. 166.

Regole varie circa l' incombenza de' Miniſtri, e per la direzione delle Caſse, metodo della Scrittura, cautele diverſe, e preſcrizioni relative a' Decreti, e Terminazioni precedenti dirette alla cuſtodia, e ſalvezza del pubblico intereſse, dichiarite nella Terminazione del Magiſtrato, ed Inquiſitor, che comprende gli obblighi, ed incombenze di cadaun Miniſtro d' Eſazione, e li Decreti, e Terminazioni precedenti all' oggetto ſteſso ſtabilite. 1727. 30. Decembre T. 32. c. 158. t.

Non dovendoſi in ordine a più mano di noti, e promulgati Decreti laſciare in modo alcuno libertà a' Magiſtrati di formar Terminazioni, che aſsegni qualunque utilità, e provento a' loro Miniſtri ſenza eſpreſsa permiſſione, & approbazione del Senato con le preſcritte ſtrettezze, ſiano riconfirmati li Decreti 1662. 24. Marzo, e 1678. 17. Settembre, quali eſpreſsamente levano queſta facoltà a' Magiſtrati, & abbino ad eſsere pontualmente oſservati, & eſeguiti. 1728. 21. Agoſto D. S.

Ordinate dall' Inquiſitor Duodo K. varie Reviſioni, dalle quali riſultano Debitori li Nodari delle Corti, ed altri, ſarà dell' attenzione del Magiſtro il cogliere quel frutto, che ſi conviene, e conſeguirne li pagamenti da tutti li debitori, e maſſime da quelli delle 5. per cento. 1729. 24. Maggio D. S. C. 17. c. 106. t.

Reſtino incaricati li Deputati, ed Aggionti alla Proviſion del Dinaro di prender per mano gli aſsegnamenti dell' anno 1723. al Magiſtrato

giſtrato alle Acque, e conteggiarli con li difetti ſcorſi, e ſuggerire il conveniente. 1732. 6. Marzo D. S. C. c. ed altro 19. Aprile ibidem c.

Neceſsario eſsendo, che il Magiſtrato alle Acque abbia il modo di ſupplire alle eſiggenze indiſpenſabili, che eſpone, s'uniſca in Conferenza con li Deputati, ed Aggionti alla Proviſion del dinaro per l'eſame intiero della materia, e ſopra li mezi, che foſsero più addattati al biſogno. 1732. 23. Aprile D. S. C. 17. c. 171. ed altro di 20. Maggio ibidem c. 178.

Dovendo continuare l' aſsegnamento delli Ducati 49500. ſtabilito l'anno 1723. alle Caſse del Magiſtrato con l'aggiunta di Ducati cinquemille all'anno dalla Meſſettaria in ſubrogato al difetto di alcuni capi di Rendita per la Caſſa de' Lidi, e con la riconferma del Dazio d'Oſſo di Balena, non poſſa per qualunque motivo di ſpeſe eſtraordinarie diſtraerſi alcuna porzione, ma debba ſuplirſi con altri mezzi;

Per il mantenimento poi del Canal Interno ſia diſpoſto tutto quel di più, che di ragione delle 5. per cento ſi anderà eſiggendo oltre li Ducati novemille già aſſegnati;

E per li debiti rimaſti addietro reſta aſſegnato il ritratto delle Vendite de' Beni, ed il Capitale di Ducati ottomille in circa dal Fontico de' Todeſchi. 1732., e 30. Settembre D. S. C. 17. c. 191.

Seguita la Conferenza del Magiſtrato all'Acque, e Deputati, & Aggionti alla Proviſion del Dinaro per l'eſame degli aſſegnamenti d'eſſo Magiſtrato alle Acque con l'oggetto di provederlo, onde vantaggiare con la pontualità de' pagamenti la pubblica Economia, & eſteſo il Bilanzo delle quattro Caſſe, Lidi, Laguna, Eſazion, e Fiumi conteggiato in Ducati 54340. l'aggravio ordinario, e direte le applicazioni a concretare un Aſſegnamento immancabile, reſta ſvincolata la porzione del Campatico di Vicenza, e di Breſcia, aſſegnandoſi varii Dazii, compreſi Ducati 8000. del Fonticho de' Todeſchi per metter in Bilanzo la Caſſa de' Lidi, e per quella di Laguna l'intiera rendita delle 5. per cento, ed altri Dazii per quella d'Eſazione, e Ducati 1000. per l' occorrenze della Caſsa de' Fiumi, come reſta da' Fogli ſpecificato, aggiongendoſi di Caſſa in Caſſa li ſopraggi.

Viene poſcia di ſtabilirſi l' aſſegno per eſtinzione di debiti Vecchi, ed altro per li recenti nei modi, e miſure preſcritte dalla Terminazione de' ſuddetti Deputati, & Aggionti, li di cui eſecuzione reſta raccomandata al Magiſtrato all' Acque, quale riconoſcendo nel eſecuzione ſteſsa qualche notabile difficoltà, la raſsegnerà a pubblica Notizia. 1732. 28. Febraro D. S. C. c.

Debba de cetero il ſaldo di Caſsa d' ogni Meſe effettuarſi dentro li preſcritti 4. giorni del ſuſseguente:

L' aſsegnamento abbia a ripartirſi nelle 4. Caſse d' Eſazione, Lidi, Lagu-

Laguna, e Fiumi, come risulta dai Bilanzi: Debba lo Scontro al saldo passare nelle predette Casse l'intiero importar dello scosso di ragione delle Rendite identifiche espressamente stabilite a cadauna Cassa.

Non possa girar Mandati da Marzo, e successive quando contenessero fatture in tempo anteriore, & abbia esso Scontro a tener de cœtero la Scrittura di Ducati, e grossi, e non in Ducati, Lire, e soldi.

Resta fissato l'assegnamento dal Magistrato all'Acque in Ducati 54340. ripartito nelle misure cioè

Cassa Lidi	D.	23818:—
Cassa Laguna	D.	23220:—
Cassa Esazione	D.	6302:—
Cassa Fiumi	D.	1000:—

Composta detta summa di Rendite in parte, che furono conteggiate l'anno 1723., e parte di Rendite nuove, restando svincolate le summe, che provenivano dalle Camere di Vicenza, e di Brescia.

In sostituzione sia aggionto l'importar del sopraggio delle Rendite di cadauna Cassa con il ragguaglio del Ducato a Lire 8. a tenere del Decreto 22. Gennaro passato, e parimente il sopravanzo della Rendita delle 5. per cento oltre li disposti 1723. rilevando Ducati 18000. in ragion d'anno.

Sia destinata la summa di Ducati 8000. all'anno del Capitale del Fontico de' Todeschi, ed altra Rendita s'accresce del Capitale del Dazio di Mesettaria per Ducati 5000., e si riconferma la Rendita del Dazio d'Osso di Balena per Ducati mille.

Il resto all'intiera summa dell'Assegno viene composto di Rendite comprese nel Calcolo 1723., e la distribuzione d'esse Rendite Vecchie, e Nuove si distingue ne' Bilanzi formati.

Distinti poi li Debiti Recenti dalli anteriori regolati col metodo, che si conviene, siano fissati li assegni per la loro estinzione secondo le nature, e tempi, come viene in essa Terminazione indicato. 1733. 5. Marzo Terminazione degli Eccellentissimi Deputati, & Aggionti alla Provigione del Dinaro.

CAPO

CAPO QUINTO

ARTICOLO PRIMO.

DAZIO D' INSTRUMENTI, E TESTAMENTI.

Siano deliberate dal Magistrato ad affitto le Rendite d' Instrumenti, e Testamenti, delli Soldi due delle Condanne, Soldi quattro per Lettera, e Grossi dodeci per cento dell' Albergarie, il tutto nel miglior modo, che gli parerà. 1580. 27. Settembre D. S. C. 5. c. 52.

Si facci Revisione da' Ministri, che spetta, alli Nodari per la Limitazione, che si paga all' Offizio, degl' Instrumenti, e Testamenti, e di quanto fossero difettivi siano fatti Debitori, con la pena di dieci per cento, da esser divisa trà il Cassier della Laguna, e Ministri, come paresse al Magistrato. 1582. 5. Aprile T. 5. c. 137.

Deliberazione dell' Affittanza del Dazio dell' Imposizione sopra Instrumenti, e Testamenti alli Nodari Pubblici per Ducati 1500. all' anno giusto il Decreto dell' Eccellentissimo Senato 16. Febraro 1583. per anni trè. 1585. 29. Aprile T. 5. c. 227.

Bonificazione fatta dall' Offizio Acque alli Nodari Pubblici di Venezia di Ducati 266. nella loro Condotta del Dazio d' Instrumenti, e Testamenti, atteso essere stata applicata l' imposizione d' esso Dazio in Cologna alle spese di quel Reggimento, dovendo il predetto Credito intendersi a difalco del loro debito. 1594. 16. Maggio T. 7. c. 29.

Concessione alli Nodari Veneti del Dazio per anni tre per Ducati 1800. all'anno. 1615. 26. Maggio D. S. C. 7. c. 69.

Siano admesse le Polize Secrete dell' Università de' Nodari per la deliberazione del Dazio. 1627. 27. Settembre T. 14. c. 48. t.

Resti concesso in affitto all' Università suddetta il Dazio per anni tre per Ducati 1450. all'anno. 1633. 13. Luglio T. 14. c. 282. t.

Regole toccanti il Dazio d'Instrumenti, e Testamenti tanto per li pagamenti, quanto per l' Esazione. 1651. 26. Aprile T. 17. c. 114. t. Vedi 1651. 26. Aprile T. A. C. 8. c. 130.

Regole stabilite circa la buona direzione del Dazio d' Instrumenti, e Testamenti per l'esazione. 1659. 29. Marzo T. 19. c. 7.

Resta accresciuto il pagamento del Dazio. C. 10. c. 22.

Il dinaro, che si riscuote del Dazio suddetto, debba sempre passare per Cassa. 1665. 30. Maggio D. S. C. 10. c. 8. t.

Debbano li Nodari ogni Mese portare la nota distinta di tutti gl' Instrumenti, e Testamenti, che averanno celebrato in quel Mese per lume del Magistrato. 1665. 10. Luglio T. 21. c. 167. t.

Sia stampata la Tariffa formata dalli Deputati alla Provision del Denaro per l'accrescimento del Dazio stesso. 1665. 21. Gennaro D. S. C. 10. c. 22.

Prescrizioni varie in materia del Dazio d'Instrumenti, e Testamenti. 1678. 15. Settembre T. 24. c. 42.

Resta deputata Persona per la riscossione del Dazio suddetto. 1687. 2. Ottobre T. 26. c. 97. t.

Lievo di pena di Ducati 10. al Nodaro per non aver prodotto nel tempo prescritto dalle Leggi un Testamento. 1688. 4. Decembre T. 26. c. 162. t.

Siano fatti vedere tutti li Protocoli de' Nodari pubblici, ed Offizii, e Corti d'Esaminador, & altre al Ministro del Magistrato all' Acque per lo incontro degli Atti stipulati, e debbano detti Nodari di mese in mese portare le note d'essi al Magistrato medesimo. 1691. 14. Marzo D. S. C. 13. c. 23., e c. 24.

Sia libera dal pagamento del Dazio d' Instrumenti, e Testamenti la Comunità di Montecchio nel caso specificato. 1692. 3. Ottobre T. 27. c. 157.

Si contribuisca all' Esattore del Magistrato a ragion di Ducati 15. al mese per la riscossione fatta del Dazio d' Instrumenti, e Testamenti per il tempo, in cui s'è impiegato in tale fonzione, e per li restanti Debitori aver debba dieci per cento sopra quanto farà pervenire in Cassa pubblica. 1693. 2. Maggio T. 27. c. 188.

Restino bollati, e serrati li Cancelli de' Nodari Debitori del soldo riscosso, e trattenuto del Dazio d' Instrumenti, e Testamenti per il dovuto risarcimento alla pubblica Cassa. 1694. 19. Febraro T. 27. c. 261. t.

Sia amministrato il Dazio dal Ministro Esattore fino anderà per Ser. Signoria con li modi, forme, & obblighi in consonanza della Terminazione 1696. 30. Luglio T. 28. c. 32. t.

Approvazione della deliberazione del Dazio d' Instrumenti, e Testamenti per il prezzo de Ducati 3211. all'anno a moneta alla Parte, con condizione che il soldo passar debba per Cassa, e non riscosso dal Conduttore. 1707. 14. Gennaro D. S. C. 14. c. 173. t.

Ordini in materia del Dazio d' Instrumenti, e Testamenti per la buona direzione. 1710. 25. Settembre T. 29. c. 151.

Dichiarazione della qualità delle Carti private, che sono soggette al Dazio d' Instrumenti, e Testamenti, come sono le Carti istromentate, approbata dall' Eccellentissimo Senato, e stampata. 1710. 23. Gennaro T. 29. c. 162.

Resti-

Restino confirmate le due Terminazioni estese dal Magistrato 1710. primo Ottobre circa il soldo, e Bilancio da farsi ogn'anno del Dazio d'Instrumenti, e Testamenti, come pure l'altra 23. corrente per la dichiarazione de' Contratti, e Scritture private, che doveranno soggiacere al Dazio suddetto. 1710. 30. Gennaro D. S. C. 15. c. 22. t.

Regole, & ordini circa l'amministrazione del Dazio d'Instrumenti, e Testamenti. 1713. 18. Ottobre T. 29. c. 473.

Accordo stabilito a Persona Secreta di due per cento sopra tutto quello, che per vigor del suo progetto provenirà in Cassa pubblica di ragione del Dazio, & ciò durante sua Vita, & anni 20. dopo la Morte. 1714. 10. Gennaro T. 30. c. 39. t.

Li Nodari pubblici prima di stipulare alcun contratto debbano consegnare il solito bolettino alli Contraenti, perche ne segua il pagamento del Dazio, in pena di pagar il doppio, dovendo di mese in mese produrre le note di tutti gli Atti fatti.

Lo stesso incarico a' Nodari dell' Esaminador ogni giorni otto, con obbligo di contar il denaro riscosso in Cassa pubblica.

Anco li Nodari, & altri del Dogado obbligati a produrre di mese in mese le note suddette. 1717. 2. Decembre T. 30. c. 146.

Li Capitali obbligati al debito del Conduttor, e Pieggio, siano ridotti in contanti a difalco del loro debito per le Condotte del Dazio stesso. 1721. 10. Maggio D. S. C. 16. c. 14. t., e vide 1723. 16. Decembre D. S. C. 16. c. 137.

Resti elevata la pena alli Nodari pubblici debitori contumaci per il Dazio d'Instrumenti, e Testamenti da loro stipulati, e pubblicati, del doppio Dazio, dovendo anco essergli serrati li Cancelli per mesi due, così che non possano esercitare per detto tempo il Notariato, e per tanto più quanto ritardassero il pagamento. 1725. 19. Decembre T. 32. c.

Non dovendo assentirsi ad alcuna bonificazione richiesta dal Conduttore, così quando riesca al Magistrato di ridurre il medesimo a nuovamente assumere senza alcun degrado il Dazio stesso, non si lascierà, producendo nuove instanze, d'assentire a qualche rilascio del suo debito. 1726. 4. Gennaro D. S. C. 17. c. 12. t.

Da' Nodari dell' Offizio dell' Esaminador debba specificarsi ad una ad una ogni Carta, che sarà notificata, distinguendo esse Notificazioni; nè possa notificarsi alcuna Scrittura privata, nè pur Instrumenti celebrati fuori della Città, se non vedranno un bolettino, che esprima il pagamento fatto del Dazio, ò di non esser la Carta soggetta al medesimo. 1728. 30. Aprile T. 33. c. 18. t.

ARTICOLO SECONDO.

DAZIO DEL SOLDO PER DUCATO, SOLDO PER COMANDAMENTO, E SOLDI QUATTRO PER LETTERA.

PEna di 25. per cento alli Nodari debitori de' Comandamenti, Sentenze, & altri Atti.

Li Nodari all'Avogaria tener debbano un Libro a parte, e notarvi tutti li Possessi di Gratie, ò Aspettative. 1568. 20. Novembre D. S. C. 5. c. 5.

Li Nodari, Scrivani, Coadjutori, & altri Ministri di cadaun Offizio, Collegio, Conseglio, e Magistrato di questa Città, e Reggimenti del Dogado debbano tener note, e contar all' Offizio Acque il dinaro, che riscuoteranno del Soldo per Commandamento, e Soldo per Ducato delle Sentenze, sotto le pene ad arbitrio &c.. Sia per l'avenire dal suddetto Offizio affittata essa Imposizione al più offerente. 1583. 9. Novembre D. S C. 5. c. 69. t.

Siano bonificati al Dazier del Soldo per Ducato delle Sentenze, e Comandamenti Ducati 120., per le due Vacanze del Dogado per giorni 55. 1626. 14. Gennaro T. 14. c. 7.

Capitoli del Dazio del Soldo per Ducato delle Sentenze, e soldo per Comandamento, che si paga al Magistrato Acque da tutti gli Offizii della Città, e Dogado, con quali doverà deliberarsi all'Incanto. 1654. 15. Febraro T. A. C. 8. c. 159.

Approbata la medesima Terminazione dal Senato. 1655. 27. Marzo D. S. C. 8. c. 161.

Confermazione dell' Elezione seguita in Repertore aggiunto per esercitarsi nell'affare dell'aprimento de'Testamenti con gli ordini &c. 1655. 24. Aprile D. S. C. 8. c. 161. t.

Rinovazione della deliberazione del Maggior Conseglio 4. Settembre 1565. in proposito di riscuotersi dal Magistrato Acque un Soldo per Comandamento, & un Soldo per Ducato di tutte le Sentenze in qual si voglia Offizio, ò Magistrato;

Con facoltà al detto Magistrato di pubblicare Proclama, intimar Mandati, e dar ordini necessarii, & opportuni per la detta Esazione. 1655. 29. Decembre D. S. C. 8. c. 178. t.

Regole circa il Dazio del Soldo per Comandamento, e Soldo per

Ducato

Ducato delle Sentenze. 1659. 22. Aprile T. 19. c. 12. t.

L'impofizione d'un Soldo per Ducato d'ogni Sentenza, Sovvenzione, Terminazioni, & altri atti, che negli Offizii da Ducati 10. in sù vengono fatti, defcritti dal Decreto 15. Settembre 1565. debba effer inviolabilmente offervata, e fia regolato in conformità il Proclama, e la Terminazione del Magiftrato Acque il primo fotto li 2. Ottobre 1658., e la feconda fotto li 22. Aprile paffato.

Il Magiftrato procuri l'Efazione con tutta cautela, dovendo il denaro effer impiegato nell'Efcavazione della Laguna. 1659. 22. Ottobre D. S. C. 9. c. 31. t.

Taglio delle Efecuzioni a'Miniftri di Cecca per le fumme de' pagamenti del Dazio degl'Inftrumenti, e Teftamenti fopra li regiftri de' Contratti di Ceffione, ò Rinoncia. 1668. 11. Settembre T. 22. c. 93.

Sia regolato il Capitolo della Poliza d'Incanto del Dazio del Soldo per Ducato delle Sentenze a norma come nella Terminazione 1690. 19. Luglio T. 27. c. 14. t.

Refta approbato il Proclama per il Dazio delli Soldi 4. per Lettera. 1691. primo Febraro D. S. C. 13. c. 37.

Per ripiego a'difordini rilevati col mezo della Revifione del Ragionato Valle, regole addattate ad efiggere effo Dazio a norma del Decreto del Sereniffimo Maggior Configlio 1718. 27. Marzo, dovendo effer il denaro alla Parte, e produrfi le note giurate di mefe in mefe, come anco tenerfi con buon ordine le Dimande, & altro, come nella Terminazione. 1728. 28. Aprile T. 32. c. 180. t.

Rilevandofi gli abufi, e difordini fcoperti nel Dazio del Soldo per Ducato fopra le Sentenze, e ftabilite per ponerlo in un metodo ficuro con buona direzione le regole eftefe in Terminazione, refti quefta approbata da effere ftampata, onde venga pontualmente efeguita.

Sia impartita facoltà al Magiftrato d'affittarlo per due Condotte nell'oggetto di migliorare il pubblico intereffe.

S'intendi pure approvata la Terminazione attinente il Dazio di Soldi dieci per Notificazione, e fiano profeguiti gli efami fopra l'altre Rendite per ridurle in un miglior piede, onde fluifcano prontamente nella pubblica Caffa. 1728. 13. Maggio D. S. C. 17. c. 66. t.

Li Nodari de' Magiftrati del Mobile, e Procurator, e del Collegio de' Signori di Notte al Civil fupplenti in tempo di Ferie non poffano efiggere dinaro alcuno per il Dazio delle Sentenze a Legge, ma debbano rilafciar un bolettino fottofcritto con le dichiarazioni efpreffe, e confignarlo alle parti, che averanno l'obbligo di pagare detto Dazio in Caffa pubblica del Magiftrato, tenendo l'ordine, che fi prattica nel Dazio degl'Inftrumenti. 1729. 23. Gennaro T. 33. c. 72. t.

Avvalorato con la pubblica approvazione il Proclama, che accompagna il Magiftrato, lo farà ftampare, e difondere per la fua efecuzione negli Offizii del Mobile, Procurator, e Collegio de' Signori di Not-

di Notte al Civil, ed altrove se occorresse, onde si tolgano gli abusi, & arbitrii de' Ministri in esso Dazio delle Sentenze. 1729. 18. Febraro D. S. C. 17. c. 113. t.

ARTICOLO TERZO.

DAZIO DELLA BENINTRADA D' OFFIZII.

DEbba continuarsi la riscossione delle cinque per cento d' ogni Rendita d' Offizii di questa Città, tanto appresi per Grazia, quanto per Compreda a motivo della Benintrada come nella Parte 4. Agosto 1565.

Siano appostati li debiti con abilità a' debitori di pagar senza pena nel termine di mesi due, cioè pagando dentro il primo mese abbino il don di dieci per cento; spirato il tempo, e restando difettivi restino privi degli Offizii. 1655. 9. Ottobre D. S. C. 8. c. 170.

Debbano pagarsi le cinque per cento della Benintrada da quelli, che hanno l' Utilità di B. V., e quelli, che le hanno in V. C., siano ridotte in B. V., e così riscosse. 1655. 17. Decembre T. 18. c. 97.

Magistrato Acque possa far pubblicar Proclama, che tutti li Possessori di cadaun Offizio adempiscano per tutto il mese di Marzo agli esborsi, che sono tenuti di fare per la Benintrada degli Offizii; aliter passato detto termine incorreranno nella pena della perdita degli Offizii. 1656. 4. Marzo D. S. C. 8. c. 182. t.

Concessione di mese uno di tempo alli Debitori per causa della Benintrada a far gli esborsi di quanto sono tenuti alle Acque. 1656. 28. Ottobre D. S. C. 8. c. 186.

Tutti li Possessori degli Offizii di questa Città niuno eccettuato ottenuti per via di Grazia, Aspettativa, Compreda, Elezione, ò per qual si voglia altro titolo da' Consegli, Collegi, ò Magistrati di questa Città, siano obbligati al pagamento di cinque per cento per una volta tanto della Rendita di cadaun Offizio nel termine di mese uno al Magistrato Acque, previo il Proclama a pubblica notiza.

Passato il termine il Magistrato faccia estrazione de' nomi difettivi a dieci per volta, quali s' intenderanno privi delle Cariche. 1656. 25. Novembre D. S. C. 8. c. 187. t.

Alli debitori della Benintrada degli Offizii tutti di qualunque sorte sia concesso nuovo termine di mesi due a poter sodisfare il proprio debito senza pena.

Il che sia con Proclama fatto pubblicamente intendere a notizia d' ogni uno: Mà passato detto termine saranno contro li difettivi esercitati i rigori tutti già cominati.

Per esecuzione di che resta incaricato il Magistrato di capitar all' estra-

estrazione di dieci nomi per mattina d'essi Debitori, i quali s'intenderanno privi degli Offizii, nè possa esser fatta grazia, se non con li quattro quinti del Collegio, e Senato. 1657. 8. Decembre D. S. C. 9. c 2.

Quelli, che hanno conseguito il possesso d'Offizii, e Grazie, overo Aspettative dal Consiglio di Dieci, e che conseguiranno in avvenire siano obbligati alla contribuzione delle cinque per cento per una volta tanto della Rendita, come dispone la Parte del Senato per gli altri Offizii. 1657. 17. Decembre C. X. C. 9. c. 38.

Incarico alli Ministri del Magistrato de' Presidenti alle Vendite di trasmettere di volta in volta che seguirà la Vendita d'alcun Offizio un Bolettino della qualità del medesimo al Magistrato all'Acque.

Il simile sia pratticato da' Nodari dell'Avogaria prima di dar il Mandato di possesso d'alcuna Grazia di qualunque sorte, onde possino esser nel Magistrato stesso delle Acque appostati Debitori li nomi de' Possessori graziati sotto pena a' Nodari, e Ministti della Privazion del Carico.

Li Nodari de' Magistrati non lascino entrar alcuno all'esercizio di qual si sia Carica, ò Offizio, se non sarà mostrato loro il bolettino del pagamento della Benintrada, in pena come sopra. 1660. 11. Settembre D. S. C. 9. c. 43. t.

Doveranno li Savii, & Esecutori per li Debitori della Benintrada devenire a Pubblico Proclama nel modo, che pratticarono l'anno 1657., concedendosi termine ai Debitori di tal natura, mesi quattro a sodisfar senza pena, passati li quali faranno contro li renitenti eseguire il rigor delle Leggi 1676. 25. Luglio D. S. C. 11. c. 48. t.

Li Compratori d'Offizii supplicanti l'esenzione della Benintrada doveranno esser obbligati al pagamento della medesima.

Il Magistrato alle Acque debba far pubblicar Proclama, perche nel termine di mesi due debbino li Debitori sodisfar quanto fossero diffettivi, qual termine spirato saranno astretti alla sodisfazione in forma, e con la pena. 1678. 21. Maggio D. S. C. 11. c. 93.

Debba l'Esattore formare debitrici le Cariche de' Magistrati de' Proveditori al Bosco di Montona, de' Proveditori alle Minere, e degl' Inquisitori alle Scole Grandi per il Dazio della Benintrada d'Offizii. 1718. 3. Giugno T. 30. c. 169. t.

Per risarcimento di quanto restassero Debitori in pubblico quelli, che hanno posseduto Cariche passate in via eletiva, non doveranno gli eletti contribuire il censo a' Proprietarii, quando apparissero Debitori al Magistrato alle Acque, ma contarlo in quella pubblica Cassa fino al estinzione del debito.

Non possa agli eletti esser rilasciata Ducale per l'esercizio della Carica ottenuta, se non previa Fede del Magistrato alle Acque del pagamento della Benintrada, che deve esser sodisfatta dagli eletti subito dopo la loro elezione. 1726. 2. Maggio D. S. C. 16. c. 148.

CAPO

CAPO SESTO

ARTICOLO PRIMO.

ANNATE.

TUtti quelli, che anderanno al Possesso di qualunque Offizio per Grazia, o per Elezione, e Compreda, siano tenuti al pagamento degli Utili d'un anno nell'Offizio alle Acque in titolo d'Annata. 1629. 20. Settembre D. S. C. 7. c. 167. t.

Confirmazione della predetta Parte in materia del pagamento dell'Annate d'Offizii. 1630. 18. Settembre C. X. C. 7. c. 167.

Li supplicanti della continuazione d'alcuna Carica, over Offizio, siano tenuti ogni quattro anni pagar l'Annata del medesimo. 1632. 23. Maggio in M. C. C. 7. c. 181.

L'Esazione delle Annate de' Carichi correr debba per un anno per conto Pubblico, dovendo esser dato al Ministro un per cento, oltre le pene di quello riscuoterà, e terminato l'anno prescritto sii portato in Collegio il conto del ricavato. 1633. 27. Maggio D. S. C. 7. c. 189. t.

Resti esente dal pagamento dell'Annate il Provisionato del Castello di Padova. 1634. 14. Decembre T. 15. c. 32. t., e c. 33.

Sia deputato un Governator del Dazio d'Annate con gli obblighi ingiontigli, & assegnazione di sua Mercede. 1641. 14. Febraro T. 15. c. 234.

Sia fatta Elezione dal Collegio coll'intervento del Magistrato alle Acque di Ministro atto, e sufficiente con titolo di Governator con idonea pieggiaria per l'Esazione delle Annate d'Offizii; dovendo esercitarsi con le forme pratticate da altri Governatori de' Dazii. 1643. 11. Marzo C. c. 74. t. Vid. altro Decreto di 10. Settembre.

Elezione di Governator per l'Esazione dell'Annate imposte sopra caduna Carica, con varie condizioni, & obblighi, modi, e forme da pratticare, & abbi per sua recognizione cinque per cento del Capitale, che entrerà in Cassa. 1643. 27. Gennaro T. 16. c. 64.

ARTICOLO SECONDO.

GROSSI PER DUCATO.

TUtti quelli, che abitano Stabili sopra il Canal Grande overo Case nelle Calli, Corti, ò Campi, che avessero esito, ò rive sopra il detto Canale, siano tenuti contribuir grossi uno per Ducato dell'affitto, che pagano, dalli Ducati 5. in suso, ed altro per conto del Patron, ogni volta che s'escaverà il Canale suddetto.

Li Patroni possessori, che li abitano, debbano pagar grossi 2. per Ducato sopra quanto li hanno alle Decime.

Chi avesse pagato, e si mutasse di Casa, non possa esser obbligato per anni quattro, ma ben pagar debba per la parte del Patron.

Li Confinanti sopra li Rii pagar debbano di detti grossi due uno al Magistrato Acque, e l'altro ai Proveditori di Comun, e siano decise le difficoltà sopra la situazione de'Stabili per il pagamento trà essi Offizii dalli Sette Deputati dal Collegio delle Acque alle Appellazioni. 1535. 23. Decembre C. A. C. 2. c. 53.

Sii escavato il Rio di Canal Reggio a Zattara, dovendo li Patroni de'Stabili pagar li grossi per Ducato, e far aggiustar le fondamente per mezo li loro Stabili. 1589. 9. Maggio T. 6. c. 61. t.

Cadaun Affittuale de' Stabili di questa Città, e Dogado da quindeci Ducati in sù d'affitto debba nel termine, che sarà prescritto dal Magistrato Acque aver pagato in esso grossi due per Ducato V. C. uno per conto del Patron, & altro dell'Affittuale da impiegarsi nella regolazione della Piave.

E li Patroni de'Stabili, che abitassero le proprie Case, debbano pagare a norma delle stime fatte per occasione della gravezza del quarto degl'affitti;

Con incarico al Magistrato Acque di rappresentare in Scrittura quanto fù cavato l'anno 1615 nell' occasione dell' Escavazione generale. 1642. 23. Decembre D. S. C. 8. c. 61.

Comissione al Magistrato Acque di dichiarir quanto si possa imponer di contribuzione alli Monasteri, & altre Fraglie, e Scuole, e per li Burchi, Barche, e Vascelli d'ogni sorte, e per quelli, che non hanno Scuole, quanto individualmente per cadauno, e così all'Università degli Ebrei, e le Zattere di Carbon, e Legnami, Burchi d' ogni sorte, & ogni altra cosa, che fosse propria. 1642. 28. Gennaro D. S. C. 8. c. 65.

Imposizione d'un grosso per Ducato degli Affitti di Case, e Stabi-

li di questa Città col Don di 10. per 100. a chi pagherà dentro il termine prescritto. 1649. 17. Luglio D. S. C. 8. c. 113. t.

Altra di due grossi per Ducato degli Affitti di Case, e Stabili in questa Città, uno per conto degl' Affittuali, l'altro per conto de' Patroni, da esser questi impiegati nella urgente reparazione de' Lidi. 1652. 2. Marzo D. S. C. 8. c. 135. t.

Sia imposto un grosso per Ducato degli Affitti delle Case, & altri Stabili di questa Città, dovendo ogni Affittuale, che paga da Ducati 5. in sù sodisfare nel Gennaro prossimo in moneta corrente, intendendosi mezo grosso per conto del Patron, & l'altro mezo per conto dell' Affittuale, con il Don di dieci per cento a quelli, che pagheranno dentro il tempo limitato, e dieci per cento di pena a quelli, che non pagheranno.

Li Patroni de' Stabili, che abitassero in essi, doveranno pagar detto Grosso, regolandosi con le stime fatte nell' occasione dell' ultimo quarto degl' Affitti per esser il dinaro applicato alla restaurazione de' Lidi.

Debba il Magistrato continuar le applicazioni incaminate per riparare le Rotte della Brenta. 1657. 8. Decembre D. S. C. 9. c. 1.

Imposizione de' grossi due per Ducato sopra li Affitti de' Stabili, uno per conto dell' Affittuale, e l' altro del Patrone, intendendosi quelli Affittuali, che pagano da Ducati 15. in sù.

Li Patroni de' Stabili, che abitassero in essi, doveranno pagare detti grossi con la norma dell'ultimo quarto degli affitti, dovendo il denaro esser impiegato nel riparo de' Lidi. 1660. 7. Maggio D. S. C. 9. c. 39.

Imposizione di grossi tre per Ducato sopra tutti li Affitti di cadauna sorte de' Stabili, da esser pagati con le forme solite.

Li Patroni de' Stabili si regolino a metodo dell' ultimo quarto d' Affitti.

Escludendo quelli, che pagassero da Ducati 12. in giù;

La sodisfazione di detti grossi sia fatta in due Rate in moneta corrente con il Don di dieci per cento a quelli pagheranno nel Termine predetto.

Il denaro sia impiegato unicamente nella restaurazione de' Lidi. 1660. 21. Decembre D. S. C. 9. c. 52.

Approvazione del Comparto fatto dal Magistrato Acque, e Deputati a' Lidi sopra i Monasteri de' Frati, e Monache di questa Città, e Contrade per la Contribuzione nell' occorrenza urgentissima de' Lidi.

Facoltà al Magistrato, e Deputati suddetti di moderare a' Monasterii più poveri, e levarne anco la Tansa medesima. 1661. 5. Marzo D. S. C. 9. c. 65. t.

Che per questa sola volta tutti quelli, che hanno titoli, o privileggi di esen-

di esenzione, siano tenuti conforme gli altri a pagare li 3. grossi per Ducato sopra gli Affitti come nella Parte 23. Febraro passato. 1661. 16. Luglio D. S. C. 9. c. 79.

Restino esenti li Padri Gesuiti dalla gravezza de' grossi per Ducato. 1662. 16. Marzo T. 20. c. 75. t.

Siano aggiunti altri due Fanti alli quattro, che servono attualmente il Magistrato, perche essi pure si impieghino nell'esecuzioni da farsi alli Debitori de' grossi per Ducaro, onde sia uno per Sestiere, con gli emolumenti, che godono gli altri. 1662. 30. Marzo T. 20. c. 81.

Si formino sei Quaderni de' grossi per Ducato per descriversi li nomi di tutti li Debitori a norma de' libretti tenuti dai Piovani delle 72. Contrade. 1686. 5. Decembre T. 26. c. 43. t.

Debba esser pagata dal Ghetto per la Gravezza de' grossi due per Ducato la summa di Ducati 3000. 1692. 17. Maggio T. 27. c. 118.

Approvazione della detta Terminazione. 1692. 24. Maggio D. S. C. 13. c. 45.

Sia libera l'Arte de' Carboneri dalla Gravezza de' grossi per Ducato. 1692. 20. Settembre T. 27. c. 152. t.

Possi il N. H. Bolani far scrivere da altri in Giornale la Scrittura de' Grossi per Ducato per esser occupato in altre incombenze, dovendo però sottoscriver ogni facciata. 1692. 24. Settembre T. 27. c. 153.

S'intendino libere dall'imposizione de' grossi per Ducato le Valli, che essistono di là dalle Porte di Brondolo, & anco quelle verso le Contrade di Cortellazzo, e Piave, intendendosi essere sottoposte quelle esistenti da S. Angelo della Polvere fino a Brondolo inclusivè. 1693. 11. Luglio T. 27. c. 199. t.

Restino esenti dalla Gravezza de' grossi per Ducato li Padri Capuccini del Giesù, come è stato pratticato l'anno 1662. 1663. 15. Agosto T. 27. c. 206.

Siano formati debitori giusto li Decreti dell'Eccellentissimo Senato li Particolari, che ricevono benefizio per l'Escavazione del Rio di S. Lieppo fino a S. Antonio, & altri siti. 1695. 24. Settembre T. 28. c. 13. t.

Debbano pratticarsi rigorose esecuzioni alli Debitori de' grossi delle Valli. 1698. 28. Marzo T. 28. c. 89. t.

Imposizione d'un Grosso per Ducato sopra tutti gli Affitti delle Case, Botteghe, Vigne, & Orti, come nelle passate imposizioni, e particolarmente. 1691. 12. Febraro, e 1692. 8. Marzo da esser pagato con li modi, e forme solite. 1701. 12. Marzo D. S. C. 14.

Liberata dalla Gravezza de' grossi per Ducato d'Affitti l'Arte de' Carboneri per la propria porzione, dovendo pagare l'importar di quello spetta al Patron, da essergli bonificato. 1701. primo Giugno T. 28. c. 180. t.

Dispensati li Padri Gesuiti dell' imposizione delle Gravezze de' grossi per Ducato. 170:. 27. Gennaro T. 28. c. 208. t.

Siano ritrattati li Debiti formati per la Gravezza de' grossi per Ducato sopra le Vigne nel Lido di ragione de' Padri della Certosa. 1706. 15. Gennaro T. 29. c. 12. t.

Esentato il Monasterio di S. Giacomo di Muran dalla Gravezza de' grossi per Ducato per quello importa il fondo d'esso Monastero, che fù anche sollevato l'anno 1668. 9. Giugno. 1707. 28. Settembre T. 29. c. 40.

Debba formarsi un Quaderno per ogni Sestiere intitolato Resti de' grossi per Ducato con suoi Alfabetti, & altro per le Case proprie nella mira d'ovviare le Confusioni, qual fattura sarà riconosciuta con Ducati 50. per cadauno alli Ministri. 1711. 14. Aprile T. 29. c. 166.

Elezione di D. Z. Battista Botti per Ragionato de' Quaderni de' Resti de' Grossi per Ducato a Ducati 50. l'uno. 1711. 23. Maggio T. 29. c. 172.

Siano contribuiti li grossi per Ducato per l'Escavazione del Canal Grande per tutte le Case, sopra esso Canale da ambe le parti, Calli, Corti, e Campi, che hanno esito verso il medesimo, e grosso uno per quelle avessero esito nelli Rii soggetti a' Proveditori di Comun, e che pure sbocchino in Canal Grande. 1711. 2. Gennaro T. 29. c. 196.

Li Stabili si da una parte, che dall' altra del Canal Grande, ove seguirà l'escavo, che hanno facciata d'esito sopra in Canale medesimo, siino obbligati a pagare grossi due per Ducato.

Gli altri tutti Stabili di dentro, ò per riguardo di Scolo, ò di esito, ò di Comodo dal detto Canale, o Rii comunicanti, debbano pagare grossi uno. 1721. 23. Settembre T. 31. c. 124; t.

Metodo prescritto per la liquidazione degli obbligati alla contribuzione de' grossi per Ducato degli Affitti de' Stabili per l'Escavazione delle Spiaggie del Canal grande, dovendo contribuire tale gravezza li Stabili si dall' una, che dall' altra parte, cioè quelli, che hanno Riva, facciata sopra il Canale, grossi due per Ducato, e per li altri Stabili di dentro giusto la Terminazione 1721. 23. Settembre. 1723. 9. Febraro T. 32. c. 11. t.

Getto de' Grossi per Ducato sopra tutti li Stabili, e Traghetti tanto da una parte, che dall'altra del Canal Grande, e siano obbligati li Stabili compresi dalla Strada pubblica corrente, quale da un Capo all'altro sia Linea di Conterminazione.

Per li Stabili, che hanno Riva, ò facciata sopra esso Canal Grande doveranno contribuirsi grossi due per Ducato, e per li altri Stabili di dentro grosso uno, che s'intende nell'uno, e nell'altro caso divisibile per metà col Patrone.

Siino obbligate le Barche, Peate, Gondole, & altre de' Traghetti, e Sta-

e Stazii adjacenti, Arti, e Negozianti, che hanno il comodo d'esso Canal Grande, e li Circondarii s'intendino giusto la Linea rossa contrassegnata nel Dissegno formato a tal effetto. 1729. 5. Decembre T. 33. c. 59.

In prosecuzione del Circondario per li Stabili obbligati alli Grossi per Ducato per l'Escavazione delle Spiaggie del Canal Grande restano stabilite le linee si da una parte, che dall' altra col metodo già espresso delle Strade correnti, dalla parte di S. Marco principiando al Ponte del Riello della Corte dell'Arbore sino alla sboccadura del Rio del Fontico.

Dall'opposta parte avendo principio al Ponte di S. Polo averà a continuare la linea sino alla Dogana, e poscia all' incontro proseguirà col terminare alla Cà de Dio, e dell' estensione, e larghezza ne debba esser formato Dissegno per fondamento dell' Esazione. 1730. 5. Settembre T. 33. c. 105. t.

CAPO

CAPO SETTIMO

ARTICOLO PRIMO.

BENI PUBLICI.

SIano fatte restituire le Strade, che andavano dalla Laguna ai Lidi usurpate, & occupate, & essendone bisogno possano esserne fatte delle altre secondo l'urgenze del Littorale. 1550. *9.* Gennaro D. S. C. Acque.

Venendo goduto, ritenuto dal Proto ai Lidi il Terreno di passa due, che per ogni Vigna sopra i Lidi deve restar vacuo, e disoccupato per servizio Publico giusto le Parti in tal materia disponenti, e dovendosi ora dar compimento al Catastico, e consegna di quello, che a cadauno spetta giusto il Catastico 1502., confiscando il resto, siano prese le misure dal piede dell' Argine; potendo cadauno Vignarolo godere detti due passa di terreno vacuo.

Con questa condizione, che non vi si possa fabricare, nè di Pietre, nè di Grisole, nè d'altri impedimenti. 1591. 31. Luglio D. S. C. *6.* 175. Vid. Proclama in proposito delle Carrizade sopra i Lidi. 1716. 28. Gennaro.

Resti ferma la sopraintendenza al Magistrato Acque de' Beni di pubblica ragione sopra Fiumi, e Canali attinenti alla Laguna, & Acque correnti, Giare, e Marezane, e quello delle Rason Vecchie prosseguisca alla Vendita de' Luoghi ridotti in Terreni alti, e Campi. 1658. 28. Giugno D. S. C. *9.* c. 10.

Comissione al Magistrato de' Beni Comunali di far intimare agl' Interessati ne' Beni della Tisana, che presentino le Carti concernenti la materia.

Li Proveditori sopra Feudi faccino intimare alli Consorti di detta Tisana, che non avessero l' Investitura, perche dentro il termine di mesi due debbano averla presa, altrimenti decadino dal benefizio, ed incorrino nelle pene dalle Leggi statuite. 1663. 27. Giugno D. S. C. *9.* c. 152. t.

Resti rimesso l'affare de' Beni usurpati d' Alluvioni, e Marezane al Magistrato Acque, e per li Stabili, e Passi si devolva a quello sopra Camere. 1668. 19. Gennaro D. S. C. 10. c. *90.* t.

Incarico ingionto alli Savii, & Esecutori di redimere dalle detenzioni de' particolari li Beni d' usurpo di ragione degl' Imbonimenti di Piave, e Livenza come Pubblici Beni.

Potrà

Potrà servire di lume il Dissegno esistente appresso li Caurloti. 1675. 13. Luglio C. 11. c. 33. Ducale di Senato al Generale di Palma.

Riferisca con sollecitudine, & esatezza il Magistrato Acque, quanti siano li Beni alle parti di Caurle, di che qualità, e come in presente siano maneggiati, e custoditi, e di che Rendita.

Con eguale distinzione informerà de'Beni aspettanti a quella Comunità, e come vengano maneggiati, e se alcuna parte d'essi fosse da' Particolari possesa, e quale ne sia il titolo. 1686. 24. Luglio D. S. C. 11. c. 88.

Resti devoluto l'affare de'Beni alle parti di Caurle alli tre Deputati sopra la Provisione del Dinaro, e Savio Cassier del Collegio, perche vi contribuiscano li proprii rifflessi.

Dal Magistrato Acque gli siano somministrate le Scritture tutte attinenti ad oggetto di ridurre a fine qualunque particolare pretesa, potendosi valere a tal effetto dell' impiego de' Ministri di quel Magistrato, e di quei Avvocati, che crederanno più abili, e capaci a ben sostenere, e difendere le pubbliche ragioni. 1687. 19. Luglio D. S. C. 12. c. 137. t.

Debbano formarsi immediate quei Disegni, che saranno necessarii coll'assistenza de'Magistrati suddetti, per rilevare, e discernere la vera quantità, e qualità de' prenominati Beni.

Abbino facoltà detti Magistrati ridotti almeno in numero di sette d' ascoltare li Particolari, che pretendessero ragione, & interesse per decidere col maggior numero de' loro Voti quello conosceranno di giustizia, da esser fermo, e valido come se fatto fosse dallo stesso Senato. 1688. 13. Gennaro D. S. C. 12. c. 176.

Per li Beni dentro, e fuori del Littorale, che si estendono da Piave sino a Grao, Maran, & in Quieto appresi in pubblico col mezo di Confiscazioni, si rimette l' incarico alli Magistrati de'Tre Deputati sopra la Provision del Dinaro, & alle Acque di versarvi, & esaminare l'affare, e riferire per le proprie deliberazioni. 1693. 17. Marzo D. S. C. 13. c. 84.

ARTICOLO SECONDO.

AFFITTANZE.

Confirmazione dell'Affittanza del Polesine di Loreo al N. H. Malipiero con le forme, e condizioni come in essa. 1592. 19. Agosto T. 6. c. 206.

Sia fatto ristoro all'Affittuale delle Porte del Cavallin di due terzi dell'

dell' Affitto corso per li mesi quattro, che sono stati chiusi li due Canali, e Passi della Zuccarina, e Saccagnana, e paghi il rimanente senza pena. 1644. primo Febraro D. S. C. 8. c. 87.

Taglio dell' Affittanza della Pesca del Canale del Caligo. 1668. 15. Settembre T. 22. c. 96.

Debbano de cœtero levarsi le Polize d' Incanto de' Dazii, Transiti, & altro con la condizione espressa de' pagamenti in moneta corrente. 1669. 3. Febraro T. 22. c. 157. t.

Prima di pratticarsi gl' Incanti per l' Affittanza di qualunque Dazio, ò altra Rendita, siano lette alla Banca le condizioni della Poliza d' Incanto, & approbate debbano poi essere stampate.

Affittanza della Pesca di Piave Vecchia per anni cinque. 1685. 25. Novembre T. 26. c. 8. t.

Simile per anni quattro della Palada di Marghera. 1687. 26. Settembre T. 26. c. 104. t.

Altra del Dazio dell' Albergarie, e Cameranti per anni sei. 1688. 5. Aprile T. 26. c. 122. t.

Siano bonificati li miglioramenti nelli Canali di Lovigno, e Moncua, dovendo li Successori per essi intendersi con li precedenti. 1692. 27. Settembre T. 27. c. 154. t.

Attrovandosi diversi pezzi di Terreno in Laguna d' Arzeri, Motte de' Fanghi, a Sant' Erasmo, Mazzorbo, e Torcello, & altri luoghi goduti da' Particolari, quantunque fondi pubblici, sia levata Poliza d' Incanto per affittarli ad uso d' Erba per conto del Magistrato. 1697. 23. Marzo T. 28. c. 51.

Resti annullata l' Affittanza del Taglio dell' Erba sopra l' Arzere di S. Marco in Passarella, dovendo l' uso d' essa lasciarsi a chi s' aspetta. 1710. 12. Aprile T. 29. c. 117. t.

Bonificazione agli Affittuali de' Forti di Malamocco per li motivi come nella Terminazione. 1712. 20. Luglio T. 29. c. 429.

ARTICOLO TERZO.

VENDITE.

IL Passo di Salgareda sopra il Fiume della Piave sia venduto dal Magistrato Acque sopra l' Incanto. 1521. 8. Maggio P. L. P. 1. c. 32. t.

Non si possi prestar, vender, ne quovismodo alienar robba alcuna dell' Offizio, se non con licenza del Collegio Acque con li cinque sesti delle Ballotte. 1541. 7. Aprile C. A. C. 3. c. 22.

Seguite

Seguite l'esecuzioni col levo de' Pegni, ò retenzione di Persone, non possano esser fatte restituzioni, ò liberazioni senza Terminazione, a' Bossoli, e Ballotte, nè si possa ballottar più d'una volta. 1549. 13. Maggio C. A. C. 3. c. 54.

Debbano esser approvate le Vendite dal Collegio di sua Serenità. 1568. 24. Giugno D. S. C. 3. c. 90. l.

Siano assegnati dall'Offizio Acque li Pali per la Fabrica Nuova della Piazza con l'ordinario pagamento. 1582. 4. Decembre D. S. C. 5. c. 66.

Tutte le Polize d'Incanto, e deliberazioni siano, anco dopo spedite all'Incanto, approbate dalla Banca con 4. Voti. 1626. 25. Febraro C. A. C. 7. c. 145.

Per le Consegne de' Beni fuori di Città non abbia da andar il N. H. Esecutor a spese pubbliche. 1661. 12. Gennaro T. 11. c. 89.

Nata la Stima de' Beni, e Fabriche diroccate al sito del Caligo ascendente a' Ducati 700. sia permesso al Magistrato di ricevere le esibizioni per la compreda de' Beni stessi, e produrle nel Collegio per le conferenti deliberazioni. 1668. 12. Maggio D. S. C. 10. c. 72. t.

Non possa esser concessa licenza di Scarico de' Fanghi in alcun sito del Circondario della Laguna, se non sarà il luogo recinto di buone fondamente.

Sia proibito l'instituirsi da nuovo Squeri sopra il Canal Grande, e verserà il Magistrato con li Delegati alla Laguna sopra li già introdotti con il riflesso alli Decreti in tal materia disponenti. 1668. 4. Luglio D. S. C. 10. c. 94.

Vendita degli Argenti, che erano per servizio della Casa di Chioza. 1668. 24. Luglio T. 22. c. 85. t.

Per la Vendita della Sacca al Lido di Malamocco si levi Polizza d'Incanto di Campi 2. in circa stimati Ducati 400. 1686. 18. Marzo T. 25. c. 27.

Le Vendite de' Fondi pubblici in Laguna contenute nelle note, come anche le permute fatte dal Magistrato, e non approvate dal medesimo, siano annullate.

Quanto a quelle approvate dal Magistrato senza la confermazione pubblica come dispongono le Leggi, sia concesso agl' Interessati di conseguirla nel termine di mesi quattro con li quattro quinti del Collegio, e del Senato.

Il Magistrato alle Acque non debba lasciar seguire più Incanti, nè pratticar Vendite, nè formar Terminazioni per Alienazioni, ò Permute di detti Beni senza permissione del Senato. 1684. 27. Maggio D. S. C. 12. c. 18. t.

Debba esservi il requisito delli cinque sesti del Collegio, e del Senato ridotto al numero di 180., per le Vendite de' Fondi compresi nel Circondario della Laguna, aliter nulle. 1686. 18. Maggio D. S. C. 12. c. 83. t.

Vendita d'una Carica per debito nel Dazio del so'do per Ducato delle Sentenze. 1686. 11. Giugno T. 26. c. 22. t.

Risarcimento al N. H. Tron di Campi 15. vendutigli del Corpo di maggior summa a S. Erasmo, essendo riconosciuti di ragione del N. H. Gozi. 1687. 8. Marzo T. 26. c. 53. t.

Vendita di Restare sul Taglio del Sile, e Piave Vecchia per Ducati 450. 1689. 10. Ottobre T. 27. c.

Vendita d'alcuni Mobili per debito nel Dazio d'Istrumenti, e Testamenti. 1696. 26. Marzo T. 28. c. 63.

Restituzione ad Andrea, e Mattio Fratelli Polvesini di Capitale di Ducati 500. per Taglio, & estinzione dell'aquisto per essi fatto d'una Casa a Santa Margarita. 1707. 8. Febraro T. 29. c. 53.

Debbano li Magistrati, che deliberano vendite de' pubblici Beni, far formare nota esatta dall'anno 1642. in quà di tutti li Beni venduti, e farla tenere al Collegio de' Dieci Savii sopra le Decime. 1722. 16. Maggio D. S. C. 16. c. 62. vide Decreto. 1722. 6. Giugno D. S. ibidem c. 64.

Possa il Magistrato devenire alla deliberazione di Fondi a S. Eufemia, e Sant'Erasmo per la Vendita, & averà in vista li siti più vicini per la reposizione de' Fanghi, così che la Cassa pubblica nel trasporto risenta il minor possibile dispendio. 1728. 12. Agosto D. S. C. 17. c. 76. t.

Approvazione della Vendita de' Campi 16. dietro S. Eufemia di Mazorbo. 1728. 21. Agosto D. S. C. 17. c. 78. t.

Attesa la Vendita delli Campi sedeci situati dietro S. Eufemia di Mazorbo doverà dall'Offizio del Conservator del Deposito contribuirsi annualmente al Magistrato alle Acque li Ducati 75. all'anno di Rendita, che ritraeva dalli suddetti Campi, & in difetto d'Assegnamenti, ò per accrescimenti di dispendj d'essa averà pur ad esser soccorsa a parte a parte della predetta summa dal Conservator istesso. 1728. 16. Settembre D. S. C. 17. c.

ARTICOLO QUARTO.

PIEGGIARIE, PEGNI, E DEPOSITI.

NOn possino rilasciarsi Pegni, nè altro senza espressa Terminazione, a Bossoli, e Ballotte, nè s'intendi fatta alcuna deliberazion, se non con quattro Balle qual or sia ridotto il Magistrato in numero di 5.

Obbligo

Obbligo del Capitanio, e Ministri subito fatte l'esecuzioni con asporto di Robba per darle in nota al Nodaro. C. A. C. 3. c. 53., & Vid. c. 56.

Debbano li Depositi portarsi in Cecca. 1607. 16. Febraro D. S. C. 7. c. 3. t.

Sia obbligato il Nodaro far seguir le Pieggiarie per qualunque sorte d'affare, e non venendo esibite le Persone de' Pieggi, debba rilasciar l'intimazione, ò sospender li Lavori, ò pagamenti, ò qualunque benefizio, che potesse conseguire il Partitante, e ciò in pena ad esso Nodaro della perdita del Carico, e risarcimento de' danni, & anco criminalmente, e come nella Terminazione dell' Inquisitor Bernardo.

Non debba il Proto, che spetta levar fede di Credito, se non sarà stata approvata la Pieggiaria, specificandolo nella Fede; nè il Contador possa pagar Mandato, nè lo Scontro girarlo, se non vi sarà specificata l'approvazione. 1681. 21. Luglio registrata nel C. 11. c. 158.

Tutti li Depositi siano portati in Cassa del Proveditor agli Ori, & Argenti in Cecca, restando vietato farne in Banco, ò altrove de' Magistrati. 1693. 7. Marzo D. S. C. 13. c. 82.

CAPO OTTAVO

ARTICOLO PRIMO.

DEBITORI, ET ESECUZIONI.

OPerarii, ò Appaltadori, che teneſſero debito, non poſſano levar lavori prima di ſodisfarlo. 1546. 31. Luglio T. 2. c. 57. Vide ſimile. 1649. 16. Decembre T. 17. c. 34. per qualunque debitore.

Non ſia conceſſo termine alli debitori dell' Offizio di qual ſi ſia ſorte, ſenza l' informazioni dell' Avvocato Fiſcale, quali termini non s' intendino validi, ſe non ſaranno dati con quattro voti almeno. 1575. 17. Giugno T. 4. c. 235., e ſimile. 1588. 24. Maggio T. 6. c. 19.

Premeſſe le intimazioni a' Debitori di qual ſi ſia ſorte di dover nel termine di giorni otto pagar i loro Debiti, ſiano poi in difetto levate Polize d'Incanto de' Beni, ò d' affitti da eſſerne con tre Voti venduti all' Incanto per quanto rilevaſſe il debito.

Non trovandoſi Compratore ſi pongano in Ser. Signoria per un quarto meno della ſtima giurata de' Periti, e ſeguendo vendita ſia intimata a' Poſſeſſori Debitori, quali abbino termine giorni otto alla recupera, e non oltre. 1575. 11. Febraro T. 4. c. 252. t.

Li Debitori dell' Offizio non poſſino eſſere depennati dall' Alfabeto a Palazzo ſenza un Bolettino ſottoſcritto da quattro Giudici. 1576. 7. Giugno T. 4. c. 256. t.

Reſta vietato di riſcuoterſi Capitale in pena ſenza la ſteſſa, nè alcuna pena diſgiunta dal Capitale: nè meno poſſa rilaſciarſi dalli Compartecipi, ſe prima non ſarà per l' intiero riſcoſſa col Capitale, e dato il credito alli ſuddetti con le Carattade, nel qual caſo ſia in libertà d' ogni uno di donar la ſua porzione. 1589. 9. Novembre T. 6. c. 75.

Permiſſione alli Proveditori de' Beni Inculti di ſpendere qualche ſumma di denaro per aſtringere al pagamento li Debitori per occaſione d' Aquiſti d' Acque. 1594. 13. Gennaro T. 7. c. 65. t.

Siano preſi in Tenuta, e venduti al Publico Incanto tutti li Beni, ò affitti di ragione de' Debitori dell' Offizio per quanto importa la ſumma del loro debito, non potendo alcuno ſoſpendere la Tenuta, e Vendita fatta, ſe prima non averà aſſicurato con denari contanti. 1595. 19. Maggio T. 7. c. 83. t.

Ordine

Ordine da pratticarsi dagli Offizii, e Magistrati per astringere li Debitori in pena al dovuto pagamento. 1595. 22. Settembre D. S. C. 6. c. 44.

Comissione alli Pubblici Rappresentanti, e Magistrati di annotar sopra le risposte delle Suppliche de' particolari il Loco, overo l' Offizio, per cui saranno date. 1596. 26. Maggio trà li Consiglieri C. 6. c. 55. t.

Facoltà a' Savii, & Esecutori uniti alli Presidenti Delegati di poter procedere alla vendita de' Beni de' Dibitori del Campatico imposto per la facitura del Taglio di Pò. 1600. 13. Febraro D. S. C. 6. c. 90. t.

Estrazione a sorte da farsi ogni primo giorno di settimana per qualunque Magistrato d' Esazione di otto nomi de' Debitori, per astringerli ad ogni via alla sodisfazione del loro Debito, e siano eletti due Presidenti all' Esazione del pubblico dinaro, che abbino a sollecitare li Magistrati per detto effetto. 1604. 5. Giugno D. S. C. 6. c. 114.

Non possa in avvenire presentarsi nel Collegio Supplica alcuna de' Carattadori de' Dazii, se non dentro il Termine d' un mese dopo terminata la Condotta, e da' Debitori Pubblici sempre prima dello spirar del mese dopo maturato il loro Debito. 1608. 8. Novembre D. S. C. 7. c. 9. t.

Siano tenuti li Debitori d' assicurare in tant' Oro, ò Argento prima d' annottar appellazione delle Sentenze nate contro d' essi. 1615. 25. Luglio D. S. C. 7. c. 112. t.

Possano costringersi li Debitori de' Campatici pubblici etiam nei Beni in questa Città: 1619. 8. Giugno D. S. C. 7. c. 94. t.

Resta proibito a' Dazieri di far accordo di sorte con Debitori. 1621. 22. Maggio T. 12. c. 346. t.

Le Suppliche prodotte da' Debitori non abbino a sospender gli Atti d' esecuzione per il pubblico pagamento. 1624. 15. Aprile D. S. C. 7. c. 131. t.

Proroga d' un mese concesso alli Debitori de' Beni Inculti per Acque ottenute. 1630. 22. Febraro D. S. C. 7. c. 172. t.

Vedi 1631. 10. Gennaro D. S. C. 7. c. 176. t.

Incarico a' Regolatori alla Scrittura di far aggiustare li Libri, girar le partite, e dar il credito a quelli, che hanno fatto li pagamenti de' loro debiti ne' Magistrati sopra Offizii, e Ragion nove, dovendo esser portato di tempo in tempo il dinaro al Magistrato Acque, cui spetta. 1643. 11. Settembre D. S. C. 8. c. 95.

Abilità di termine alli Debitori del pubblico, per pagar senza pena.

Passato questo siano immediate portati gli Alfabeti de' N. N. H. H. Debitori a Palazzo, & intenutati li Beni di tutti li renitenti, nè possano

possano li compratori esser tratti di possesso, se non averanno avuto il suo dinaro, sì del Capitale, come delle spese, e de' miglioramenti, che avessero fatti sopra essi Beni. 1645. 2. Agosto D. S. C. 8. c. 90. t.

Incarico al Magistrato de' Tre Savii sopra gli Offizii a sollecitar li pagamenti delli grossi per Ducato dalli Territorii di T. F., e delli debiti di Tanse a motivo della regolazione di Piave.

Dovendo tutto il denaro, che anderanno di volta in volta riscuotendo, portarlo al Magistrato alle Acque. 1647. 24. Agosto D. S. C. 8. c. 97.

Comissione a tutti li Magistrati d'Esazione, dove si trovano N.N. H.H. Debitori, di farne cavare l'estratto de' nomi, del tempo, natura de' debiti, e della summa, con le ultime gravezze in pena, e presentarlo in Collegio. 1648. 6. Maggio D. S. C. 8. c. 107.

Ingionto alli Magistrati d' Esazione di far perfezionare li estratti di tutti li Debitori, dovendo applicarsi all'Esazione de' pubblici Crediti.

Con facoltà d'esercitare Sequestri, Intimazioni, & etiam Vendite de' Beni. 1654. 4. Luglio D. S. C. 8. c. 150. t.

Non possa esser dato termine a' Debitori per qualunque sorte di debito, se non con informazione precedente de' Ministri, a' quali spetta, e con 4. Voti, nè in altra forma sia obbedito da alcun Ministro. 1656. 19. Maggio T. 18. c. 130.

Magistrato sopra Denari spedisca ordini a' Rappresentanti in Terra Ferma, per la pubblicazione d'un Proclama, che tutti li Debitori del quarto delli affitti s' intendino invitati a liquidare il loro Debito. La liquidazione debba farsi con la regola delle affittanze, ò pure dell' Annate.

Li Presidenti sopra l' Esazione del Denaro pubblico eccitati a procurare le riscossioni da' Debitori, e le Vendite d'Offizii. 1658. 26. Giugno D. S. C. 9. c. 9.

Li Rettori di Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Lendenara, Badia, e Piove, debbano prestar assistenza nell' esecuzioni da pratticarsi contro li Debitori al Magisstrato Acque per occasione de' Campatici Pò, e Castagnaro, Cinque per cento, & altri.

Non dovendo concedersi termini di sorte alcuna. 1659. 9. Luglio D. S. C. 9. c. 26. t.

Facoltà al Magistrato alle Acque di poter per mesi sei prossimi accomodare li suoi Debitori dal 1640. in là di ragione di Dazii, Transiti di Palade, Porte, & altro, abilitandoli a pagar in quei tempi, e Rate, che conoscerà più proprio, secondo la condizione delle persone.

Con obbligo ad essi Debitori di prestare idonea pieggiaria. 1659. 2. Agosto D. S. C. 9. c. 28.

Non

Non ſiano notati termini oltre il primo col metodo delle Leggi a' Debitori, ſe non ſaranno conceſſi dalla Banca con Balottazione. 1660. 12. Febraro T. 19. c. 171.

Il Magiſtrato ſteſſo debba intenderſi con li Preſidenti del Collegio della Milizia da Mare, e procurare l'eſecuzione del Decreto 18. Decembre proſſimo paſſato in materia de' Vecchi Debitori nel Dogado. 1661. 2. Luglio D. S. C. 9. c. 75.

Si formi un Alfabeto di tutti li N. N. H. H. Debitori nel Magiſtrato alle Acque, e ſia mandato a Palazzo, e vietato a' medeſimi l'andar a Cappello prima della ſodisfazione de' loro Debiti. 1661. 10. Agoſto D. S. C. 9. c. 80.

Poſſa il Magiſtrato conceder abilità a' Debitori del quarto di Taglione ultimamente impoſto di pagarlo per tutto Agoſto proſſimo venturo col Don, e ſenza pena.

Per li altri Debitori d'ogni ſorte del medeſimo Magiſtrato ſiano eſercitate l'eſecuzioni, e per li N. N. H. H. ſia mandato l' Alfabeto a Palazzo, onde ſegua il riſarcimento delle Caſſe di Piave, e Lidi affine non ſi confondino le ragioni del contante, e s'indeboliſcano quei impieghi del Dinaro, che egualmente premono. 1662. 28. Luglio D. S. C. 9. c. 113.

Magiſtrato faccia formare un Cataſtico de' Beni, & Intereſſati ſottopoſti alle Rotture degli Arzeri della Vandura, cui ſpetta il riſarcimento della pubblica Caſſa per il Dinaro impiegato nello riſtauro de' medeſimi, gettando poſcia un Campatico aggiuſtatamente diviſo ſopra li detti Beni con l'uſo ſolito; ſolleciti parimente l'Eſazione da tutti li Debitori d'eſſo Magiſtrato.

Nel termine di meſe uno proſſimo ſenza maggior abilità debbano li deſcritti nell' Alfabeto portato nel Collegio esborſare in eſſa Caſſa quanto ſono tenuti, ſpirato il quale ſia proſeguita ogni più rigoroſa eſecuzione. 1662. 8. Febraro D. S. C. 9. c. 140. t.

Siano aſcoltati li Debitori per Beni d'Alluvioni di Pò dal Collegio giuſto al Decreto 14. Agoſto 1677. nel termine di meſi due. 1680. 25. Maggio D. S. C. 11. c. 128.

Reſti prorogato il tempo alli Debitori ſuddetti d'addurre le loro profeſſate ragioni per tutto il meſe di Settembre proſſimo. 1680. 23. Agoſto D. S. C. 11. c. 136., e c. 155.

Magiſtrati non s'ingeriſcano ad accordare pubblici Debitori, intendendoſi tale autorità riſervata al Senato, in pena a' Miniſtri contrafacendo di pagare del proprio. 1689. 10. Settembre D. S C. 13. c.

Sopra l'iſtanza di diverſi Creditori ſia permeſſo a' medeſimi di far pratticare eſecuzioni a' Debitori del Magiſtrato di qualunque ſorte dal 1685. in là; nè poſſa eſſer diſpoſto del Denaro, che capitaſſe, ſe non a quelli, che averanno promoſſe dette eſecuzioni. 1695. 13. Gennaro T. 28. c. 10.

Per

Per sodisfazione de' Creditori Partitanti de' Tolpi, Sassi, e Ferramenta, sia fatto asegnamento del Dinaro, che da qui avanti capiterà in Cassa di ragione de' grossi per Ducato d'affitti, e distribuito a Soldo per Lira. 1695. 21. Gennaro T. 28. c. 21. t.

Li pagamenti de' Debitori siano da' Cassieri sottoscritti, aliter invalidi. 1696. 14. Agosto T. 28. c. 37.

Debbano pratticarsi esecuzioni vigorose alle Comunità di Rovigo, Lendenara, e Badia, come pure al Consorzio del Castagnaro per lo risarcimento delle pubbliche imprestanze. 1707. 5. Maggio D. S. C. 14. c. 98. t.

Debbano esser fatti passare di due in due anni li Libri de' Debitori contumaci all' Offizio de' 3. Savii, & agli altri d' Esazione giusto le Leggi.

Non doverà mai riscuotersi alcuna porzione di Capitale andato in pena senza la riscossione della pena medesima. 1722. 4. Aprile D. S. C. 16. c. 50.

ARTICOLO SECONDO.

PENE, E CARATTADE.

Non possano li N. N. H. H. Esecutori, nè li Ministri dell' Offizio riscuoter pena senza Capitale, nè Capitale senza pena, potendo solo, ripartita che sia, donarsi ad arbitrio. 1589. 9. Novembre T. 6. c. 75. V. in titolo Debitori.

Facoltà rimessa alli Esecutori di distribuire alli Ministri la porzione delle pene a misura delle fatiche, & impiego di cadauno de' medesimi. 1589. 28. Gennaro T. 6. c. 98. t.

Divisione alli Ministri di Carattade delle pene de' Testamenti, & altre da osservarsi di tempo in tempo. 1590. 10. Decembre T. 6. c. 138.

Comissione alli Savii, & Esecutori di non conceder estrazione di Calcine, e Scaglie per Terre aliene con cominativa di pene alli Trasgressori. 1612. 13. Agosto in Collegio C. 7. c. 38.

Comparto di Carattada seguita. 1622. 23. Novembre T. 13. c. 55.

Altra Carattada di pene delli Campatici di Pò. 1625. 29. Gennaro T. 13. c. 235.

Divisione di Pene tra li Ministri del Magistrato. 1633. 19. Gennaro T. 15. c. 5.

Siano eseguite de coetero le Terminazioni 1559. 1590. in proposito di pene. 1633. 21. Gennaro T. 15. c. 5. t.

Debba

Debba corrisponderli la solita porzione all'Esattor nella Carattada di Pene. 1633. 24. Gennaro T. 15. c. 6.

Non trovandosi, che siasi impiegato nella riscossione di due pagamenti per le 5. per 100., l'Esatore non abbi a conseguire le solite Utilità, e così sia fatto in avvenire qual or non vengano col mezo dell'Esecuzioni, & impulsi d'esso Esattore fatti seguire li dovuti pagamenti in Cassa. 1633. 16. Febraro T. 15. c. 7. t.

Riparto di pene della ragione delle 5. per cento come segue.

All'Esattor la metà netta da Decime;

Dell'altra metà tre Quarti alli N. N. H. H. Esecutori, è l'altro Quarto diviso alli Ministri.

La Carattada poi del soldo per Ducato, e soldo per Comandamento s'intendi

All'Esattore un quarto di tutto il Corpo;

Del resto tre quarti alli N. N. H. H. Esecutori due quarti;

Et il resto, ch'è un quarto alli Ministri. 1634. 31. Luglio T. 15. c. 7. t.

Divisione delle pene levate a'Vallesani, & altri Contrafacenti trà li Ministri. 1655. 20. Settembre T. 18. c. 85. t.

Sia scritta in Banco la metà della Carattada dell'Alluvioni di Pò vendute spettante alli N. N. H. H. Esecutori Vecchi, che ne fecero la Confiscazione in conformità della Terminazione. 1658. 28. Febraro T. 18. c. 295.

Non s'intendino inclusi li denari delle Carattade per Vendite de' Beni nel Proclama degl'Inquisitori alli Governatori dell'Entrade per debiti avessero li Ministri in altri Magistrati, mà restino liberi per non essere denari de'Salarii. 1659. 4. Marzo T. 18. c. 295.

Non possino esser rilasciate, ò detratte pene d'alcuna sorte in materia de'Debitori delle cinque per cento, se non a metodo di quanto prescrive il Decreto 1661. 15. Luglio, e per li Dazii, se non con tutte le Balle in numero di sei del Magistrato. 1667. 7. Settembre T. 22. c. 55. t.

Il N. H. Vitturi, che assistì alle reperticazioni, e liquidazioni de'Beni di Caurle, sia ancor esso partecipe per quarto nelle utilità spettanti alli tre Esecutori del Magistrato alle Acque, 1690. 7. Ottobre D. S. C. 13. c. 16.

Altro Decreto simile. 1691. 27. Settembre D. S. C. 13. c. 33.

Resti proibito a'Contadori, e Scontri de'Magistrati pagar, nè girar alcuna Carattada a'Ministri, se prima non saranno sottoscritte da'Presidenti all'Esazione del pubblico Dinaro. 1691. 17. Maggio D. S. C. 13. c. 27. t.

Siano corrisposte le quindeci per cento spettanti alli Esecutori presenti, e passati, e Ministri del Magistrato alle Acque in consonanza de'Decreti, sopra la Vendita seguita nel Magistrato de'Depu-

tati de' Beni di Caurle attesi li giusti motivi addotti, e comprobati. 1719. 4. Maggio D. S. C. 15. c. 150.

ARTICOLO TERZO.

MANDATI DI CREDITO, E CREDITORI.

DEbba ne' Mandati specificarsi la summa, e siano sottoscritti da due Savii almeno, e registrati ad verbum. 1540. 7. Aprile D. S. C. 3. c. 18.

Sia rilasciato un Soldo per cadauno per lo registro. 1541. 8. Aprile T. 1. Quinterno 6. c. 34.

Possano girarsi le partite di quelli levati avanti il cambiar delle Casse dall' Esecutor successore. 1597. 26. Novembre T. 8. c. 30. t.

Dalli Cassieri attuali siano pagati quantunque descritti al nome delli antecessori. 1615. 20. Giugno T. 11. c. 267. t.

Nel lievo de' Mandati di Credito debba trattenersi il dieci per cento, e dato a conto a misura dell' operazione appaltata.

Siano fatte due Minute, una servi per copia allo Scontro, per li giri di Scrittura, e l'altra da esser sottoscritta dalli Savii. 1621. 7. Maggio T. 12. c. 339. t.

Per li Mandati, che vengono levati di Credito da chi spetta, vi sia un Libro bollato, e cartato per il loro registro. 1622. 21. Luglio T. 13. c. 26. t.

Nella partita de' giri de' pagamenti de' Mandati debba dichiarirsi il nome a chi sarà sborsato il Dinaro, quale sia il principale, overo il Pistore, che li avesse somministrato Pane. 1626. 5. Settembre T. 13. c. 226. Vide c. 644. 22. Novembre T. 16. c. 107.

Siano sottoscritti li Mandati da Cassa a Cassa oltre li Savii dal Cassier, cui incombe ricever il Dinaro. 1637. 3. Decembre T. 15. c. 110. t.

Non possino dal Nodaro, ò Coadjutor esser levati Mandati di dispensa di Dinaro, se non sopra le Carti stampate, e numerate, e li medesimi registrati 1643 17. Novembre T. 16. c. 54.

Sia destinato al Registro il Contadore col pagamento di soldo uno per Mandato conforme l' ordinario de' precessori, che facevano tal registro. 1647. 27. Luglio T. 16. c. 206.

Specificato il nome di chi riceverà il dinaro siano girate in conformità le partite dal Scontro. 1650. 6. Maggio T. 17. c. 68. t.

Facendosi di tempo in tempo instanze per Mandati smarriti non ancor

ancor pagati per la rinovazione de'medesimi, previe le pieggiarie, sia dal Contador tenuto un Libro alfabetato, nel quale registrar debba tutti li Mandati sin ora smarriti, e quelli, che de coetero si perdessero, acciò nel pagarli possa fare l'incontro con le note del Libro stesso. 1653. 19. Agosto T. 17. c. 23. t.

Non possano sequestrarsi Mandati di Credito degli Edifizii di Cavafango. 1658. 30. Luglio T. 18. c. 274., nè li Ministri ricever simil ordine. 1678. 11. Maggio T. 24. c. 17. t., e nel proposito vide a c. 37.

Il numero posto alli Mandati, che vengono levati dalli Proti, debba essere nella Stampa giusto li Capitoli stabiliti per il Magistrato dall'Inquisitor Basadonna. 1664. 9. Luglio D. S. C. 9. c. 186.

Siano registrati tutti li Mandati, che sono stati levati, e che de coetero si levaranno ad Operarii, per lavori, & altro, e corrisposto un soldo per cadauno dalla Cassa. 1664. 8. Decembre T. 21. c. 120.

Debbano esser registrati li Mandati pagati tanto di Laguna, che di Lidi, e Fiumare dal Masser in un Libro a' Colti, e quelli anco che de coetaro si pagheranno; si riceverà il soldo consueto. 1666. 17. Febraro T. 22. c. 27. t.

Venendo omesso da'Proti il registro de'Mandati, che levano giusto la Terminazione 1578. 30. Aprile, siano in avenire questi descritti in Libro nuovo. 1667. 21. Marzo T. 22. c. 33. t.

Si levino in avvenire li Mandati di Credito alli Operarii, & Appaltadori dal Nodaro in vece de' Proti, dovendo però essi Proti rilasciar la Fede per fondamento d'essi, e con le forme come nella Terminazione. 1701. 3. Aprile T. 28. c. 178. t.

CAPO NONO

ARTICOLO PRIMO.

SPESE DE' VIAGGI.

Portandosi in visita uno, ò più Esecutori, ò tutto il Magistrato debbano numerarsi li Ministri, che assisteranno alla stessa, e siano bonificate nella Poliza Lire 8. al giorno per cadauno della prima Tavola, e Lire 2. al giorno per l'altre Persone da Servizio;

Il Cuoco per sua Mercede, e Spesa di Utensili Lire 7. al giorno.

Delle altre Spese poi di Tiradure, Barche, & altro doverà formarsi Poliza giurata;

Alli Barcaroli Lire 2.:10. al giorno. 1621. 20. Aprile T. 12. c. 140. t.

Non possa esser levato Mandato alcuno sopra Poliza di Spese sì de' Viaggi, che di qualunque altro genere, se non sarà la Poliza stessa ballotata, e sottoscritta da uno di SS. EE.. 1643. 17. Novembre T. 16. c. 54.

Venendo levati li Mandati di Spese senza vedersi la qualità delle medesime dichiarita nella Poliza, sia de cœtero così da' Nodari, che da' Periti, che leveranno essi Mandati, notato il lievo sotto le Polize medesime, acciò appariscano corrispondenti. 1649. 8. Giugno T. 17. c. 10.

Per le Spese de' Viaggi debba il Magistrato riflettere, e stabilire ordini aggiustati nel proposito. 1663. 10. Maggio C. A. C. 9. c. 149. t.

Debbano conservarsi tutte le Polize di Spese, e Mandati nel Magistrato senza poter esser asportate da chi si sia, nè per qualsivoglia causa, ma restino custodite in un Armaro per lume a pubblica cauzione. Ordini dell' Inquisitor Basadonna. 1664. 14. Giugno C. 9. c. 182.

Regole attinenti le Spese del Magistrato in escavazioni, Ripari de' Lidi, e Fiumare, e per la distribuzione del dinaro, & assegnamenti, con gli obblighi de' Ministri. 1690. 13. Febraro T. 27. c. 47. approvata dall'Eccellentissimo Senato primo Marzo 1691.

Non abbino a conseguire per le spese de' Viaggi li N. N. H. H. Esecutori più di Ducati dodeci al giorno in loco dei quindeci, che [illegible] s'intendi per le Spese cibarie, e per ogni

altra

altra niuna eccettuata. 1700. 9. Agoſto T. Scanſadori, & Inquiſitor Aggionto C. 14. c. 50.

Le Polize di Speſe per Legname preſo da' Mercanti, ò altro, che prima reſtavano appreſso de' Proti, ſiano tenute in filza dal Coadjutore a pubblica cauzione, e dallo ſteſso rilaſciata la Copia al Perito per la Fede del Credito. 1724. 31. Luglio T. 32. c. 29. t.

ARTICOLO SECONDO.

SCANSAZIONI.

SIa ſtrettamente comeſso a' Magiſtrati della Città, e Reggimenti per le Camere della Terra Ferma, di far di tempo in tempo paſsare nella Caſsa del Depoſitario in Cecca il denaro di ragione delle Scanſazioni. 1666. 20. Agoſto D. S. C. 10. c. 32. t.

Terminazione del Magiſtrato, & Inquiſitor ai Scanſadori;

Reſti ſcanſato il Coadjutor eſtraordinario Pedrinelli;

Il Perito ſopranumerario Veſtri;

Tre Aggiutanti de' Periti

Due Uomeni della Barcha del Capitanio.

Li Salarii reſpetivamente ſcanſati debbano de cœtero eſser portati al Depoſitario in Cecca nella Caſsa di ſcanſazione. 1700. 19. Giugno D. S. C. 14. c. 49.

Altra Terminazione de' ſuddetti

Delli Ducati 60. ſoliti eſiggerſi dal Proto in Piave, gli ſiano in avvenire contribuiti ſoli Ducati 30.

Al Sopraſtante di Chioza reſtino ſcanſati li Ducati 12. all' anno come Cuſtode della Caſa del Magiſtrato.

Alli N. N. H. H. Eſecutori in occaſioni di Viſite non debba eſser corriſpoſto più di Ducati 12. al giorno in loco delli Ducati 15., e queſti non ſolo per le ſpeſe cibarie, che di Tiradure, Peote, & altro

Li Proti, e Vice Proti, e Fanti quando ſi porteranno ſopra luogo ſenza l' intervento de' N. N. H. H. Eſecutori abbino li primi Ducati 2. al giorno, e li Vice Proti Lire 10., il Fante Lire 5. 1700. 9. Agoſto D. S. C. 14. c. 50.

Siano fatti paſsare di tempo in tempo nella Caſsa di Scanſazione li danari de' Salarii Scanſati. 1700. 20. Novembre D. S. C. 14. c. 53.

Reſti proibito far impreſtanze di danaro a' Miniſtri per eſser ſcontati dei Salarii.

Non

Non possino farsi compartite di divisioni di pene di confiscazioni, ò altro, se non saranno stati formati li Crediti.

Sia abolita la Dita intitolata spese diverse, ma facendosi pagamenti di qualunque ragione, debbano esser dati li Crediti, e Debiti con distinzione. 1701. 16. Settembre D. S. C. 14. c. 62.

Resti dichiarita la Terminazione 9. Agosto 1700. in proposito delle giornate de' Proti, Vice Proti, e Fanti, cioè ferma rimanga la regola prescritta per quelle sole giornate, che doveranno spender in Barca, ò Cavalcatura, e nelle altre aver debbano in avvenire li Proti Lire sei, e li Vice Proti Lire 5., ma li Fanti sempre Lire 3., da esserne fatta liquidazione dal Magistrato. 1701. 30. Gennaro D. S. C. 14. c. 68.

Per il dinaro delle Scansazioni seguite nel Magistrato li Deputati, & Aggionti alla Provisione del Dinaro siano incaricati d' esaminare lo stato delle Casse, & il loro bisogno per poter supplire alle moltiplici, e gravi spese, alle quali devono soccomber, e quali sicuri adequati assegnamenti potessero farsi per riservare a quella, cui resta destinato il dinaro delle Scansazioni suddette. 1714. 7. Luglio D. S. C. 16. c.

FINE.

INDICE METODICO DELLA PRIMA PARTE.

Collegio Solenne alle Acque	pag. 4.	& pag. 23
Magiſtrato	6.	28
qual è compoſto di		
Savii	6.	29
Eſecutori	7.	32
e per l'eſiggenze eſtraordinarie d'		
Inquiſitor, ed Aggionto		35

occorre impiego di Miniſtri
PER GLI ATTI, e ſono

Segretario	7.	39
Avvocato Fiſcale	8.	39
Nodaro	9.	42
Coadjutori	10.	45

PER LE RENDITE, e ſono

Esattor alle cinque per cento	10.	47
Stimador de' Mobili	11.	49
Eſattor univerſale	11.	49
Scontro, Quadernier, e Contador	12. & 13.	51
Scrivani, ed Eſattori de' Conſorzii	13.	53

PER LE OPERE, e ſono

Pubblico Matematico, Ingegner, Proti, Elezioni, e Condizioni	14.	55
Vice-Proti, Elezioni, e Condizioni, ed Ajutanti pag.	16.	59
Proti, e Vice-Proti, per le incombenze riguardo ai Lidi, Laguna, e Fiumi		62

Subordinati per dette opere, ed altre fonzioni.

Sopraſtanti in genere		68
Sopraſtanti ai Lidi	17.	69
Sopraſtanti agli Scarichi de' Fanghi, e Rovinazzi	17.	73

Per

Per l'Esecuzioni.

MAsser, Fanti, e Comandador pag. 18. pag. 76
Capitanio, e suoi Uomini, Elezione, ed Obblighi 19. 78

Ministri di fuori.

CAvarzeran, ò sia Proto di Piave 20. 82
Soprastante alli Portoni della Navigazione al Dolo 21. 83
Custode agli Alberoni al Porto di Malamocco 21. 85
Cariche dismesse 21.
Ministri per loro condizioni, fonzioni, e circa recognizioni 85

Per occasione degli Atti accadono.

IStanze, Termini, Terminazioni, &c. 91
Cause, Sentenze, ed Appellazioni 92
Concessioni, ed Investiture 93
Motivi di Raccordi 98
Ordini per casi criminosi 101
Processi, e Condanne 103
Tariffe 104
Contrafazioni 105
Usurpazioni 106
Confiscazioni 106
Visite 110
Dissegni, Libri, Carta, e Stampe 111
Peota, Barchetta, ed Apprestamenti 21. 113

TRATTATO PRIMO DELLA SECONDA PARTE.

LAguna 137
Conterminazione di Laguna, e Lizzafusina 160
Canali, Cavane, e Pontili 164
Canal Grande, e Rivi 166
Canal intermedio, ò sia di S. Spirito 173

Stazii

Stazii di Barche, e Zatte di Legname pag. 180
Fondamente, e Ponti 185
Cava Gradeniga, e Mestre 191

Laguna viene alimentata da' Porti.

PORTO di S. Niccolò, e sua Fuosa 195
Porto di S. Erasmo 204
Porto di Malamocco 206
Porto di Chioza, e Brondolo 210

Nelle Acque di Laguna si esercitano.

PESCHE 211
Valli, e Serraglie 212

Si producono

ATTERRAZIONI 224
Rovinazzi d'ingombro 225

Quindi occorrono

Licenze 228

Si rimovono gl'interrimenti mediante

ESCAVAZIONI 230
Edifizii di Cavafango 240
Zattere 244

Dal che provengono

REPOSIZIONI di fanghi 246
Miglioramenti di fondi 249

S'espurgano gl'ingombri col mezo di

NETTADORI de' Sestieri della Città 251
Caselle di Scoazze 252
Burchieri, e Scoppacamini 253

Riflettendosi

PONTA di S. Antonio per deposito de' Rovinazzi 257
Navi per Savorne, e trasporti 358

Sono osservabili

ARgini pubblici del Circondario pag. 260
Sito di Marghera 262

TRATTATO SECONDO
DELLA SECONDA PARTE.

LIdi 269
Chioza, e Castello 286

S' impiegano per munirli

TOlpi, ed altro legname 287
Sassi di Lispida 294
Sassi d'Istria 296

Vi si ricercano

OPerarii, e Lavori 299
Quindi
Avanzi di Stelle, e Cime 301

Occorrono per tanto

MErcati, Incanti, e Polizze secrete delle opere 302
Laudi 304

TRATTATO TERZO
DELLA SECONDA PARTE.

FIumi in generale 305. 321
Si distinguono dalla loro situazione, e sbocco;
Dalla parte destra rispetto alla Città vi sono
Pò 308. 325
che riguarda
Polesella 335
per la Navigazione a quella parte
Cavanella di Pò, e di Fosson 340

seguono

ADicé, e Castagnaro	pag. 309	pag. 345
Bacchiglione	314.	354
Brenta	311.	356
Brenta vecchia, e Canali d'Este, Monselice, e Battaglia		365

Per regola d'esse Acque

Colmellon di Limena		370
Brenta nova		373

& ivi

Dolo, e Porte		375
Brenta Magra		378
Brenta novissima		384

per la quale influisce

MUsone	314.	388
Tergola, Serraglio, e Fiumesin		392
Seriola, e Seriole		395
Bondante, e Soprabondante		400

dalla parte media

ZEro, Dese, e Marzenego,	319.	403

& ivi

Strada del Terraglio		407
Quattro Fiumi		410

dalla parte sinistra

FOssettá		415
Livenza	315.	416
Piave	316.	416
Sile, Musestre, e Businello	318.	435
Cortellazzo, e Zuccarina		442
Navigazione di Palma, e Canal di Baseleghe		445

sopra essi Fiumi, e Canali, s'incontrano

POnti, e Passi		448
Porte, e Palade		453
Restare, e Tiranti		463
Tariffe de' Transiti, e Tanse		465

Marezane pag. 469
Molini 470

di sotto agli Alvei

Ponti Canali 474

si producono da' Fiumi

ALluvioni di Pò, e di Brenta 479
Alluvioni sotto Caurle, e Lido 484

Per riparo de' Fiumi si uniscono

COnsorzii 488
Conselvan, e Gorzone 490

Scrittura agli Eccellentissimi Magistrati Acque, Beni Inculti, & Adice, ridotti in Conferenza 49[illegible]

DELLA TERZA PARTE.

ESazione in genere	503.	519
Dazii in genere		524
Dazio delle 5. per cento d'Eredità	506.	528
Assegnamenti, e Casse	512.	544
DAzio degl'Istromenti, Testamenti, ed altro	508.	561
Dazio del soldo per Ducato delle Sentenze, e Sovvenzioni	509.	564
Dazio del soldo per Comandamento	509.	564
Dazio de' grossi per Zattera		510
Dazio de soldi 4. per Zattera	511.	564
Dazio della Ben Intrada d'Offizii	510.	566
Esazione Mista del Magistrato	515.	

nascono imposizioni estraordinarie

ANnate d'Offizii 568
Grossi per Ducato d'affitti 569

vi sono

Beni pubblici, & altro 574

dipende

dipende l' Esazione dalle

AFittanze pag. 575
Vendite 576

da che

Pleggiarie, Pegni, e Depositi 578
Debitori, & Esecuzioni 580
Pene, e Carattade 584

Per la custodia, e distribuzione del Dinaro

MAndati di Credito, e Creditori 586

ed occorrono

Polizze di Spese, e de' Viaggi 588
Scansazioni 589

JULIO ROMPIASIO
Q. JO. BAPTISTÆ
LEGUM SUPER AQUIS
COMPILATORI EMERITO
ELOGIUM.

Avorum decus, an tuum
utrum prius admirari lubeat
animus hæret:
Veterem Originariam Venetorum Civium Familiam
Vetuſtiſſima indicant documenta, (a)
& Juris-Patronatus Brentæſiccæ facultas (b)
apertiſſime comprobat.
Ex Patritiorum Connubiis, quibus ambas junxiſti Filias (c)
nobilis indoles tua ſatis patet.
Verum
maximus, eximiuſque ſplendor
Familiæ,
in te ſolo abunde dignoſceretur,
niſi per ſæcula clare niteſceret.
Juris utriuſque Laurea,
qua primis annis es inſignitus;
Miniſterium,
quo per XXXVIII. annos fungeris
apud Excellentiſſimum Collegium, & Magiſtratum ſuper Aquis
maximo cum decore, & inennarrabili laude
eſt laus maxima, & inennarrabilis decor,
unde
amore, & reverentia ritè dignus cenſeris.

Plura

Plura dicerem, ni tua modestiá vetaret;
quod sileo, & quod exprimo
satis, & ultra
æque lucescit.

M. A. C.

(a) Ducalis Ecc. Conf. X. 1484. 30. Decemb., Decr. Serenifs. M. C. 1569. 3. Julii; uti const t ex documentis in Adv. Com. reg.
(b) Vide Instrum. 1440. 5. Nov. Nicolai q. Barth. Rompiasii; Ducalem suprad. de Jure Patronatus Eccl. S. Mariæ Magdalenæ de Brintasicca Paduanæ Diœcesis, de quo Nicolaus Noalis Conf. 75.; Soc. Jun. Conf. 51. Vol. 2.; Sig. de Crim. læs. Majest. Lib. 2. Quæst. 4.; Ferret. Conf. 179. & 180.; aliq. ab eo adducti.
(c) Cum N. N. V. V. f. Angelo Donato q. f. Julii, & f. Laurentio Aurio q. f. Angeli.

ICONI

Ad vivum delineatæ
Illustrissimi D. JULII ROMPIASII
initio hujus Operis impressæ

DISTICON

Indicat Effigiem, quam suspice, Lector, Imago;
Indicat Ingenium, quod lege, Censor, Opus.

Subscribendum paraverat M. A. C.

Gggg 1724

1724. 14. Agoſto Lunedi poſt.

RINOVAZIONE DEL COLLEGIO ECCELLENTISSIMO ALLE ACQUE,
E Deſcrizione de' Senatori ſecondo l'ordine della loro Elezione.

Mſ. Andrea da Leze Kav. e Proc. fu de ſ. Mattio.
Mſ. Gerolamo Venier Kav. e Proc. fu de m. Niccolò Proc.
ſ. Zan Franceſco Moroſini Kav. fu de ſ. Domenico.
✠ ſ. Gregorio Barbarigo fu de m. Antonio Proc.
Mſ. Carlo Ruzzini Kav. e Proc. ora il SERENISSIMO PRENCIPE.
ſ. Zan Piero Paſqualigo fu de ſ. Vicenzo.
Mſ. Alviſe Piſani Kav. e Proc. fu de ſ. Zan Franceſco.
ſ. Piero Garzoni fu de ſ. Zuanne.
✠ ſ. Alviſe Zuſto fu de ſ. Anzolo.
✠ ſ. Antonio Donà fu de ſ. Bortolamio.
Mſ. Piero Grimani Kav. e Proc. fu de ſ. Piero.
Mſ. Lorenzo Tiepolo Kav. e Proc. fu de ſ. Franceſco.
Mſ. Niccolò Foſcarini Kav. e Proc. fu de ſ. Niccolò.
✠ ſ. Anzolo Marcello fu de ſ. Ferigo.
✠ ſ. Franceſco Grimani fu di m. Antonio Kav. e Proc.
✠ ſ. Polo Loredan fu de ſ. Conſtantin.
ſ. Gerolamo Correr fu de ſ. Lorenzo.
ſ. Bertuzzi Valier fu de ſ. Piero Kav.
✠ ſ. Andrea Corner Kav. fu de m. Franceſco Proc.
✠ ſ. Andrea Vendramin fu de ſ. Andrea.
✠ ſ. Piero Donà fu de ſ. Polo.
ſ. Marc'Antonio Diedo de ſ. Lunardo.
✠ ſ. Marco Balbi fu de ſ. Franceſco.
ſ. Michiel Moroſini Kav. fu de ſ. Lorenzo Kav.
ſ. Niccolò Duodo Kav. fu de ſ. Piero.
Mſ. Andrea Soranzo Proc. fu de ſ. Zuanne.
Mſ. Zuanne Querini Proc. de m. Polo Proc.
ſ. Zan Battiſta Lippamano fu de ſ. Antonio.
✠ ſ. Domenico Pizzamano fu de ſ. Niccolò.
ſ. Alviſe Barbarigo fu de ſ. Zuanne.
✠ ſ. Zuanne Peſaro Kav. fu de m. Lunardo Proc.
✠ ſ. Anzolo Maria Priuli fu de ſ. Marc'Antonio.
ſ. Niccolò Erizzo 2. fu de ſ. Franceſco.

ſ. Gio:

ſ. Gio: Battiſta Gradenigo fu de ſ. Pierò.
ſ. Marc'Antonio Querini fu de ſ. Stefano.
ſ. Zuanne Sagredo fu de ſ. Franceſco.
✠ Mſ. Vicenzo Gradenigo Proc. fu de ſ. Domenico.
ſ. Lunardo Dolfin fu de ſ. Almorò.
ſ. Sebaſtian Venier fu de ſ. Niccolò.
✠ Mſ. Gerolamo Giuſtinian Proc. fu de ſ. Aſcanio.

AGGIONTI ELETTI

Per le occorrenze gravi nelle materie di Laguna, Lidi, e Fiumi.

Laguna:
- Mſ. Carlo Ruzzini Kavalier e Procurator ora DOGE SERENISSIMO.
- Mſ. Andrea da Leze Kav. e Proc.
- Mſ. Lorenzo Tiepolo Kav. e Proc.
- ſ. Girolomo Correr.
- ſ. Marc'Antonio Diedo.
- ✠ ſ. Andrea Corner Kav.

Lidi:
- ✠ ſ. Alviſe Zuſto.
- Mſ. Alviſe Piſani Kav. e Proc.
- ſ. Michiel Moroſini Kav.
- Mſ. Niccolò Foſcarini Kav. e Proc.
- Mſ. Piero Grimani Kav. e Proc.

Fiumi:
- ſ. Piero Garzoni.
- ſ. Z. Franceſco Moroſini Kav.
- Mſ. Andrea Soranzo Proc.
- ſ. Z. Piero Paſqualigo.
- ✠ ſ. Antonio Donà.

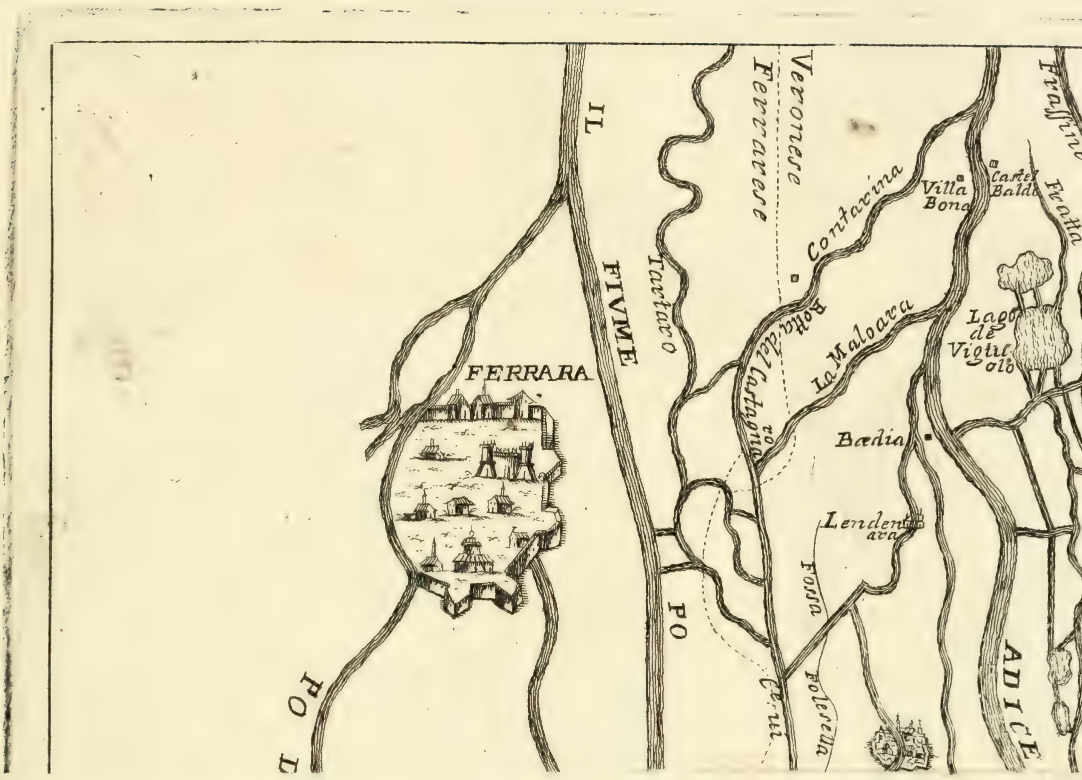
FERRARA
IL FIVME PO
PO
Tartaro
Veronese
Ferrarese
Contarina
Villa Bona
La Maloara
Badia
Fossa
Polesella
ADICE

MARE ADRIATICO SIVE GOLFO DI VENEZIA
Tauola per lume delle Situationi non descritte nel Dissegno
3 Valle Grande
4 Valle de Bepia
6 Porte del Canalin
8 Valle de Ca Zane
9 Laguna de Cona
10 Palada de dolce
11 Palada de Cigara
12 Businello del Sil
13 Porte Grande
14 San Erasmo
15 Murano
16 Valle Paleassa
17 Malamocco
18 Canal Orfano
19 San Clemente
20 San Spirito
21 Poueglia
22 Canal di Malamocco
23 Canal Campana
24 Canal Re De Fisolo
25 Canal de Fisolo
26 Canal di Spignon
27 Canal di Pelestrina
28 Pelestrina
29 San Piero
30 Castello
31 Bastioni
32 Brondolo e Porte
33 Valle de Brenta
34 Valle de Dolce
35 Valle del' Aseo
36 Valle del' Inferno
37 Valle de Mezzo
38 Valle del' Monaro
39 Paluda
40 Dosso di Conche
41 Dosso di Lugo
Delineato da me Steffano Codroipo Publico Perito
Giuseppe Mª dalla Via Sc.
GOLFO DI TRIESTE
FERRARA
PO DI VOLANO
PO
ESTE
MONCELESE
PADOVA
CITTADELLA
CASTEL FRANCO
ASOLO
TREVISO
CONEGLIAN
SACIL
PORTO BUE FOLE
VDINE
CIVIDAL
AQUILEIA
MARANO
LAGUNA
MONTONI
PO DI GORO
ADRIA
BRENTA
PIAVE
SILE
DESE
TAIAMENTO FIUME
LISONZO F.
TORRE
VIPEO F.
La Motta
Pieue di Saco
P. di Malamocco
P. di Lio
P. di Chiozza
P. Brondolo
P. de Fossion
P. della Bagliona
P. Lignano
P. de Grado
Dain
Grignan

A.B. – Dana

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102171797